N. 37543/10 Not. Reato
N. 21927/10 R.G. Trib.

N. 19435/13 Sent.

VI E' RIUNITO IL P.P. N. 21830/10 DIB. – 37543/10 N.R. – 18223/10 GIP

VI E' STRALCIO AL N. 26345/10 DIB. PER PUGLIESE FRANCO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 17 del mese di OTTOBRE anno 2013

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Sezione **PRIMA** composto dai signori magistrati:

1) **MEZZOFIORE GIUSEPPE**	**PRESIDENTE**
2) **SANTOLINI ELEONORA**	**GIUDICE**
3) **CUPPONE ALESSANDRA**	**GIUDICE**

Con l'intervento del Dott. BOMBARDIERI Giovanni Sost. Procuratore
PASSANITI Francesca

e con l'assistenza di LETIZIA BONFIGLI Segretario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di 1° grado

CONTRO

1) BERRIOLA LUCA
nato a FORMIA il 15.7.1970
LIBERO – PRESENTE

2) BRECCOLOTTI LUCA
nato a ROMA il 6.5.1973
LIBERO – PRESENTE

3) CHERUBINI GIUSEPPE
nato a MONTEFIASCONE (VT) il 31.1.1957
LIBERO – PRESENTE

4) COLOSIMO PAOLO
nato a ROMA il 15.5.1955
LIBERO – ASSENTE

5) COMITO MASSIMO
nato a PALERMO il 14.6.1961
LIBERO – PRESENTE

6) CONTIN ROBERTO
nato a SAONARA (PD) l'11.12.1950
LIBERO – PRESENTE

7) DENARO MANLIO
nato a ROMA il 19.1.1958
LIBERO – ASSENTE

8) FANELLA SILVIO
nato a ROMA l'8.10.1973
LIBERO – PRESENTE

9) FOCARELLI CARLO
nato a CASTEL VISCARDO (TR) il 16.3.1957
LIBERO – PRESENTE

10) FRAGOMELI FRANCESCO
nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) l'11.4.1967
LIBERO – ASSENTE

11) GABRIELE GIOVANNI
nato a COSENZA il 6.6.1962
LIBERO – ASSENTE

12) GIONTA AURELIO
nato a ROMA il 15.4.1968
LIBERO – PRESENTE

13) LA TORRE MARIA TERESA
nata a ROMA il 21.7.1980
LIBERA – CONTUMACE

14) LA TORRE ROSARIO
nato a NICOTERA (VV) il 24.2.1950
LIBERO – CONTUMACE

15) MAROTTA LUIGI
nato a POTENZA il 18.4.1945
LIBERO – PRESENTE

16) MAZZITELLI STEFANO
nato a ROMA il 30.7.1960
LIBERO – PRESENTE

17) MICUCCI MASSIMO
nato a ROMA il 28.7.1959
LIBERO – PRESENTE

18) MOKBEL GENNARO
nato a ROMA il 13.9.1960
LIBERO – PRESENTE

19) RICCI ANTONIO
nato a SIENA il 16.11.1942
LIBERO – ASSENTE

20) RICCI GIORGIA
nata a ROMA il 4.9.1969
LIBERA – PRESENTE

21) ROSSETTI MARIO
nato a COSENZA il 29.3.1964
LIBERO – ASSENTE

22) SCAGLIA SILVIO
nato a LUCERNA IN SVIZZERA il 14.10.1958
LIBERO – ASSENTE

23) SCOPONI RICCARDO
nato a ROMA il 30.3.1957
LIBERO – PRESENTE

24) ZITO BRUNO
nato a ROMA il 16.7.1968
LIBERO – ASSENTE

25) CATANZARITI ANTONIO
nato a ROMA il 29.3.1958
LIBERO – PRESENTE

IMPUTATI

(VEDERE FOGLI ALLEGATI)

PARTI CIVILI:

1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
3) MINISTERO DELL'INTERNO
4) AGENZIA DELLE ENTRATE

tutti rappr. e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nelle persone degli AVV.TI LUCA VENTRELLA – MASSIMO BACHETTI – ANDREA FEDELI – VIA DEI PORTOGHESI 12 – ROMA (parti civili ammesse all'udienza del 18.12.2010)

***CONCLUSIONI*:**

PM:

udienza del 15.2.2013 deposita conclusioni scritte che si allegano

P.C.: (udienza del 19.2.2013):

si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita

DIF:

(udienza del 21.2.2013):

Avv. Merluzzi per Comito e Mazzitelli chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;

(udienza del 22.2.2013):

Avv. Carucci per Catanzariti chiede assoluzione ex art. 530 I° co. c.p.p.; Avv. Giaquinto per Catanzariti chiede assoluzione per non avere commesso il fatto;

(udienza del 4.3.2013):

Avv. Ursini per Contin chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; Avv. Tremolada in sost. dell'Avv. Arata: si associa alle richieste dell'Avv. Ursini e chiede assoluzione con ampia formula liberatoria;

(udienza dell'11.3.2013):

Avv. Assumma per Zito chiede assoluzione perché il fatto non sussiste;

(udienza del 14.3.2013):

Avv. Marafioti per Denaro chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;

(udienza del 15.3.2013):

Avv. Lucia e Avv. Virga per Rossetti chiedono l'assoluzione con formula piena;

(udienza del 20.3.2013):

Avv. Fiorella e Avv. Grosso per Scaglia chiedono l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste; in sub. chiedono l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in ult. sub. chiedono l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;

(udienza del 22.3.2013):

Avv. Federico per Micucci chiede l'assoluzione da tutti i reati;

Avv. Cartolano per Fragomeli chiede assoluzione da tutti i reati;

(udienza del 9.4.2013):
Avv. Giannone per Marotta chiede assoluzione per non aver commesso il fatto;
Avv. Biffa per Gabriele chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, eliminazione dell'aggravante della mafiosità; in sub. chiede attenuanti generiche prevalenti;
(udienza dell'11.4.2013):
Avv. Giffone per Ricci Antonio chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; Avv. Bernardo per Ricci Antonio chiede assoluzione perché il fatto non sussiste;
(udienza del 12.4.2013):
Avv. Giudice per Berriola chiede assoluzione;
(udienza del 17.4.2013):
Avv. Lauro per Berriola: si riporta alle richieste del collega Giudice;
(udienza del 18.4.2013):
per Scoponi chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in sub. minimo della pena applicando le attenuanti generiche prevalenti su tutte le aggravanti contestate;
(udienza del 7.5.2013):
Avv. Tranchino per Cherubini chiede assoluzione ex art. 530 I co. c.p.p. o ex art. 530 II co. c.p.p.; Avv. Marzonetti per Cherubini si associa alle richieste del co-difensore;
(udienza del 9.5.2013):
Avv. Gianzi per Colosimo chiede assoluzione perché il fatto non sussiste; Avv. Naso per Colosimo chiede assoluzione perché il fatto non sussiste;
Avv. Gianzi per La Torre Maria Teresa e La Torre Rosario chiede assoluzione per non aver commesso il fatto;
(udienza del 13.5.2013):
Avv. Spigarelli per Gionta chiede assoluzione per non aver commesso il fatto per il capo 1); assoluzione perché il fatto non sussiste per capo 11); in sub. esclusione delle aggravanti contestate, riconoscimento dell'art. 3 D.L. 74/2000, minimo della pena;
(udienza del 16.5.2013):
Avv. D'Aloisi per Breccolotti chiede assoluzione con formula ampia; in sub. concessione attenuanti generiche in caso venga affermata una penale responsabilità, che venga irrogata una sazione in misura ridotta rispetto a quella sollecitata dal pm; Avv. Naso per Breccolotti: si associa alle conclusioni dell'Avv. D'Aloisi, chiede in subordine generiche, contenimento della pena in misura molto più contenuta di quella indicata dal pm;
(udienza del 3.6.2013):
Avv. Rossi per Focarelli chiede assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530 2° co. c.p.p.; in sub. esclusioni delle aggravanti e minimo della pena;
(udienza del 4.6.2013):
Avv. Cincioni (sost. proc. in questa fase dell'Avv. Pellegrino) per Fanella chiede assoluzione per associazione a delinquere, assoluzione per tutti i reati contestati per non aver commesso il fatto; in sub. riqualificazione dall'ipotesi di riciclaggio contestato in quello di ipotesi di mancata fatturazione, derubricazione di reato associativo in quello previsto nell'art. 416 bis II co.; Avv. Aricò per Fanella: conferma le richieste dell'Avv. Cincioni;
(udienza del 13.6.2013):
Avv. Giovene per Ricci Giorgia in ordine al capo 1) dell'associazione ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 146/06 chiede assoluzione perché fatto non sussiste; in sub. assoluzione ex art. 530 II co. c.p.p.; per il capo 2) chiede assoluzione perché il fatto non sussiste; Avv. Franchi per Ricci Giorgia chiede, per tutti i fatti a lei contestati, assoluzione perché fatto non sussiste o per non averlo commesso;

(udienza del 14.6.2013):
Avv. Placanica per Mokbel chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti i capi d'imputazione; per i capi 20), 21), 22), 23 e 24), in sub. chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
(udienza del 1°.10.2013)
Avv. Giovene per Mokbel rassegna conclusioni nel seguente modo: per il capo 1) assoluzione perché il fatto non sussiste; in sub. ex art. 530 2° co. c.p.p.; per il capo 11) assoluzione perché il fatto non sussiste (art. 648 bis co. 1) per concorso nei reati fiscali presupposti; capo 12) 14) 16) 17) assoluzione perché il fatto non sussiste; in sub. ex art. 530 2° co. c.p.p. con rinvio alle conclusioni dell'Avv. Franchi; capo 13) assoluzione perché il fatto non sussiste; in sub. ex art. 530 co. 2° c.p.p.; capo 18) assoluzione perché il fatto non sussiste; in sub. ex art. 530 2° co. c.p.p.; capi 20) 21) 22) 23) 24) assoluzione per non aver commesso il fatto; in sub. ex art. 530 2° co. c.p.p.; capi 25) 26) e 27) assoluzione perché il fatto non sussiste (anche per l'aggravante) in sub. ex art. 530 2° co. c.p.p.

Dep in cod 15/2/13
dore Pie

PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di ROMA

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Proc. n. 37543/010 RGNR – n. 21927/010 Reg. Dib.

Dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui ai capi 2 (a carico di Rossetti Mario – Scaglia Silvio e Zito Bruno) e 3 (a carico di Focarelli Carlo)

richiesta pene

1) BERRIOLA Luca

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

18) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, ravvisata la continuazione tra i reati, condanna alla pena finale di anni **9** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

2) BRECCOLOTTI Luca,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

4) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv. 648 bis c.p. (riciclaggio)

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, esclusa la qualità di organizzatore e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **9** di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

3) CATANZARITI Antonio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

Dichiarazione della responsabilità penale per il reato allo stesso contestato, e concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, condanna alla pena finale di anni **6** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

4) CHERUBINI Giuseppe,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

5) COLOSIMO Paolo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

25) reato p. e p. dall'art. 61, n. 2, 12 quinquies co. 1 Legge 356/92, 7 D.L. n. 152/'91 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa)

26) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 97, 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravato dal metodo mafioso)

27) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 96 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

6) COMITO Massimo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

6) del reato di cui all'art. 110, c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

9) del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

7) CONTIN Roberto,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **6** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

9

8) DENARO Manlio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

7) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **5** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

9) FANELLA Silvio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **11** di reclusione ed euro **11.000,00** di **multa**, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

10) FOCARELLI Carlo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

3) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

7) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

10) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, ai capi 1, 7 e 10 e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **14** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiararsi estinto il rato di cui al capo 3) per intervenuta prescrizione

11) FRAGOMELI Vincenzo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione ed **euro 8.000,00** di **multa**, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

12) GABRIELE Giovanni,

26) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 97, 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravato dal metodo mafioso)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, condanna alla pena finale di anni **4** di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

13) GIONTA Aurelio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **8** di reclusione ed e**uro 8.000,00 di mult**a, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

14) LA TORRE Maria Teresa,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

16) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **4** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

15) LA TORRE Rosario,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

14) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **5** di reclusione , con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

16) MAROTTA Luigi,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, condanna alla pena finale di anni **4** di reclusione

con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

17) MAZZITELLI Stefano,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

6) del reato di cui all'art. 110, c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

9) del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

18) MICUCCI Massimo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

28) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p. 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 28) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **8** di reclusione, ed **8.000,00 € di multa,** con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

19) MOKBEL Gennaro,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

12) reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) (gioielleria Via Chelini)

13) del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) (palestra RUNA)

14) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) (ristorante FILADELFIA)

16) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) (immobiliare M2)

17) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) (MONIL)

18) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)

20) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv,110, 294 c.p. (attentato ai diritti politici dei cittadini)

21) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 495 I, II e III comma n. 1), 61 n. 2 c.p. (false dichiarazioni aggravate all'ufficiale dello stato civile)

22) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 48, 479, 61 n. 2 c.p. (falso ideologico aggravato mediante induzione in errore di pubblico ufficiale)

23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 479, 61 n. 2 c.p. (falso ideologico aggravato)

24) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 48, 61 n. 2 c.p. , 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61 (falsificazione aggravata di liste elettorali mediante induzione in errore di pubblici ufficiali)

25) reato p. e p. dall'art. 61, n. 2, 12 quinquies co. 1 Legge 356/92, 7 D.L. n. 152/'91 (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa)

26) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 97, 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravato dal metodo mafioso)

27) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 96 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso)

14

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **16** di reclusione ed **euro 15.000,00 di multa**, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

20) RICCI Antonio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **4 e 8 mesi** di reclusione ed **euro 6.000,00 di multa**, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

21) RICCI Giorgia,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato)

12) reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) (gioielleria Via Chelini)

14) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) (ristorante FILADELFIA)

16) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) (immobiliare M2)

17) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92 (trasferimento fraudolento di valori) (MONIL)

18) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 11) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata,

ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **9** di reclusione ed e**uro 8.000,00 di *mult***a, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

22) ROSSETTI Mario,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

5) *del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

8) *del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati ai capi 1 – 5 e 8, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiararsi estinto il reato di cui al capi 2 per intervenuta prescrizione

23) SCAGLIA Silvio,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

2) *del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

5) *del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

8) *del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)*

in cui 1,5 e 8

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di

16

reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiararsi estinto il reato di cui al capo 2 per intervenuta prescrizione

24) SCOPONI Riccardo,

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

7) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per i reati allo stesso contestati, e ritenuto il reato di cui al capo 1) quale più grave, concesse le circostanze attenuanti generiche da considerarsi equivalenti alla aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i reati condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

25) ZITO Bruno

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata),

2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Dichiarazione della responsabilità penale per il reato allo stesso contestato al capo 1), condanna alla pena finale di anni **7** di reclusione, con condanna alle pene accessorie come per legge ed al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Dichiararsi estinto il reato di cui al capi 2 per intervenuta prescrizione

IL PUBBLICO MINISTERO
dott. Giovanni BOMBARDIERI - dott.ssa Francesca PASSANITI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
dott. Giancarlo CAPALDO

Roma 14. 11. 2013

17

imputati

1. *BERRIOLA Luca,*
2. *BRECCOLOTTI Luca,*
3. *CATANZARITI Antonio per il quale si procede separatamente*
4. *CHERUBINI Giuseppe,*
5. *COLOSIMO Paolo,*
6. *COMITO Massimo*
7. *CONTIN Roberto,*
8. *CRUDELE Giuseppe,*
9. *D'ASCENZO Simone,*
10. *DENARO Manlio,*
11. *FANELLA Silvio,*
12. *FERRERI Antonio,*
13. *FOCARELLI Cario,*
14. *FRAGOMELI Francesco*
15. *GIONTA Aurelio,*
16. *LA TORRE Maria Teresa,*
17. *LA TORRE Rosario,*
18. *MACORI Roberto,*
19. *MAROTTA Luigi,*
20. *MASSOLI Massimo,*
21. *MAZZITELLI Stefano,*
22. *MICUCCI Massimo,*
23. *MOKBEL Gennaro,*
24. *MURRI Augusto,*
25. *MURRI Barbara,*
26. *PANOZZO Dario,*
27. *RICCI Antonio,*
28. *RICCI Giorgia,*
29. *ROSSETTI Mario,*
30. *SCAGLIA Silvio,*
31. *SCOPONI Riccardo,*
32. *ZITO Bruno*

Nonché ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 8.6.2001 n. 231
FASTWEB s.p.a. in persona dei legale rappresentante pro-tempore
TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore
(Società nei confronti delle quali si procede separatamente)

**1) del reato *p. e p.* dagli artt. 416 *co.* 1, *2* e *5 C.P*, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata), *5* del D.L.vo *8.6.*2001 n. 231, per avere, unitamente a Arigoni *F*abio, Di Girolamo Nicola Paolo, Prinzi Marco, Prinzi Paolo, Toseroni Marco, Baldizzone Carlo, Danesi Arturo,

18

Ronchi Massimo, Salviati Maurizio, Neave Andrew David, O'Connor Paul Anthony, Dines Andrew Charles Edward, Dines Colin Edward, Placidi Sergio, Giordani Ivano (nei cui confronti si procede separatamente) nonché altre persone in corso di identificazione, in numero superiore a dieci, nelle rispettive qualità, organizzato, promosso e comunque fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la P A. e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali, tra i quali in particolare appartenenti alle Forze di Polizia, rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento ed altri), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici) contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti); associazione trasnazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nella quale
FASTWEB s.p.a., e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., consapevolmente fungevano da cassa da cui estrarre la liquidità oggetto di successivo riciclaggio, in cambio dell'aumento dei crediti Iva verso l'erario, dell'aumente del fatturato e dei margini ottenuti grazie alla riapropriazione di parte dell'Iva pagata alle società cartiere C.M.C. s.r.l. WEB WIZARD S.r.l, I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. tutte appositamente costituite da altri partecipanti all'associazione;
in tal modo gli indagati ponevano in essere, con le condotte materiali a ciascuno ascritte, fittizie operazioni commerciali in circolarità, meglio infradescritte;
ed in cui in particolare :

- BALDIZZONE Carlo, nella sua qualità di responsabile della CFO di Telecom Italia Sparkle, (nei confronti del quale si procede separatamente)
- CATANZARITI Antonio nella sua qualità di responsabile del settore CARRIER SALES ITALY, alla dirette dipendenze di COMITO Massimo
- COMITO Massimo, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area REGION europE di Telecom Italia Sparkle spa
- CRUDELE Giuseppe nella sua qualità di dipendente Fastweb divisione residenziale e business funzione marketing,
- DANESI Arturo, nella sua qualità di responsabile Wholesales di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione
- DENARO Manlio, quali soci della I.Globe s.r.l. e prestanome del Focarelli, lo SCOPONI anche come amministratore di diritto della WEB WIZARD S.r.l
- DINES Andrew Charles Edward, quale socio al 50% della società Diadem UK ltd (nei confronti del quale si procede separatamente)
- DINES Colin Edwards quale responsabile - "company director" - di Diadem UK ltd ed ex dipendente di Acumen, e socio al 50% della suddetta società (nei confronti del quale si procede separatamente);
- FERRERI Antonio di amministratore unico (dal 18/09/2000 al 31/12/2003) della C.M.C. Italia S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28/12/2001 ai 23/12/2003) della WEB WIZARD S.r.l.,
- FOCARELLI Carlo quale consulente di impresa
- MAZZITELLI Stefano, nella sua qualità di amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle spa dal 25.07.2002,
- NEAVE Andrew David quale socio e amministratore di Fulcrum US Ine e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso Telecom Italia Audit) di Acumen UK Ltd società di diritto inglese, Acumen europe OY e Accrue Telemedia OY società di diritto finalndese, nonché presidente del C.d.A. di Ubique Italia Holding s.r.l. (nei confronti del quale si procede separatamente),

19

- O'CONNOR Paul Anthony quale socio e amministratore di Fulcrum US Ine e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso Telecom Italia Audit) di Acumen UK Ltd società di diritto inglese, Acumen europe OY e Accrue Telemedia OY società di diritto finalndese, nonché consiglieree del C.d.A. di Ubique Italia Holding s.r.l. (nei confronti del quale si procede separatamente),
- SCAGLIA Silvio, in qualità di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di FASTWEB spa, nonché di Amministratore delegato di E.BISCOM spa, socio di maggioranza della E.BISCOM spa fino al 06.12.2004, data in cui Fastweb s.p.a. è stata incorporata nella società capogruppo E.BISCOM S.p.a., con atto datato 01.12.2004 che veniva ridenominata Fastweb s.p.a.
- ZITO Bruno, nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in Fastweb s.p.a., società quotata ed operante nel settore delle telecomunicazioni;

rivestivano ii ruolo di materiali organizzatori allo scopo di creare la provvista da riciclare;

- CONTIN Roberto, nella sua qualità di Direttore della divisione Large Account e membro del Comitato Direttivo di Fastweb spa (cfr. cit ali. nr.367),
- GIONTA Aurelio nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della Global Phone Network s.r.l.
- PANOZZO Dario nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della Planetarium s.r.l.
- PARISI Stefano (nei confronti del quale si procede separatamente) nella sua qualità di amministratore delegato di Fastweb spa dalla data 01.11.2004,
- ROSSETTI Mario, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (29/07/2003 al 06/12/2004) di Fastweb spa (antefusione con E. Biscom spa),
- RONCHI Massimo, (nei confronti del quale si procede separatamente) nella sua qualità di ingegnere responsabile tecnico di Ubique Italia TLC Srl, referente tecnico anche per le società estere ACUMEN UK Ltd, ACUMEN europE OY e ACCRUE OY TELEMEDIA,
- SALVIATI Maurizio, nella sua qualità di amministratore di diritto della Ubique Italia TIC s.r.l. e della UBIQUE ITALIA HOLDING srl (P.I. 07831911008) entrambe con sede Via G. Imperiali di Francaviila 4
- SCOPONI Riccardo quale socio della I-Globe s.r.l., prestanome di Focarelli e amministratore di diritto delia Web Wizard s.r.l.

ponevano in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrate e rappresentate, dell'I.V.A. sottratta all'erario;

nonché

- BRECCOLOTTI Luca,
- DI GIROLAMO Paolo Nicola, (nei confronti del quale si procede separatamente)
- FOCARELLI Carlo, reaie ideatore del sistema di frode fiscale,
- FANELLA Silvio,
- MOKBEL Gennaro,
- TOSERONI Marco, (nei confronti del quale si procede separatamente)

organizzavano dirigevano e controllavano, anche tramite l'attività materiale svolta da LA TORRE Maria Teresa LATORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA

lo

Luigi, MASSOLI Massimo, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, ed altri affiliati allo stato non identificati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, il controllo delle attività investigative in atto, l'assistenza alle famiglie degli associati che si erano allontanati dal territorio nazionale, in conseguenza delle indagini in corso, l'intestazione fittizia di beni riferibili alla associazione medesima in Italia ed all'estero, la movimentazione di somme e preziosi in Italia ed all'estero, ed il rientro in Italia dei capitali illecitamente acquisiti, ai fini del loro reinvestimento ed in pareticolare ai fini dell'acquisto di immobili, attività commerciali, preziosi ed altri beni indicati ai capi successivamente contestati;

nonchè

- ARIGONI Fabio nella sua qualità di amministratore unico (dal 14/11/2002 all'01/12/2003) della TELEFOX S.r.l e successivamente della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.., (nei confronti del quale si procede separatamente) ;
- CHERUBINI Giuseppe, nella sua qualità di amministratore della Globe Stream Tic Ltd ;
- FRAGOMELI Francesco, nella sua qualità di amministratore unico di FCZ srl società che ha trasferito ingenti somme ricevute da Broker Management a Globestream Tlc ltd.
- GOUREVITCH EUGENE nella sua qualità di consulente finanziario presso la Virage Consulting LTD, e di titolare di fatto della Wolstin ltd con sede a Cipro (nei confronti del quale si procede separatamente);
- MICUCCI MASSIMO quale socio e/o amministratore delle società italiane riferibili a Carlo Focarelli e Ferreri Antonio Maam s.r.L, Maam Engineering s.r.l. Thou Tv Italia s.r.l. Richfield s.r.l.
- MURRI Augusto, nella sua qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci di Broker Management S.A. e di Karelia Business S.A., Suade Management Ltd e Novellist Internanational Ltd, società di diritto panamense;
- PRINZI PAOLO, quale contitolare della società di diritto svizzero EURAM FiNANCE S.A. (nei confronti del quale si procede separatamente)
- PRINZI MARCO, quale contitiolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE S.A. (nei confronti del quale si procede separatamente)

ricevevano e distribuivano le somme oggetto delle citate operazioni finanziarie illecite, così riciclandole e reinvestendone i proventi;

mettevano a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali - tra le altre - Welco Holding AG di diritto svizzero, Euram Finance s.a., Accord Pacific Asia ltd, Broker Management s.a. e Karelia Business s.a. Globestream TLC ltd, FCZ s.r.l., Ubique Holding s.a. Ubique Holding BV, Società Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. (società riferibile al FERRERI Antonio), Eurart s.a. Maam s.r.l., Maam Engineering s.r.l. Thou Tv Italia s.r.l. Richfield s.r.l. ecc..; ed utilizzavano compiacenti fiduciarie svizzere e numerosi conti correnti esteri ed italiani accesi in diverse banche operanti anche in Paesi con regimi fiscali agevolati;

trasferivano, movimentavano in più paesi comunitari e non, e compivano altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata

11

dalle società "cartiere" italiane I-Globe s.r.i. e Planetarium S.r.l. in favore dei due gestori telefonici italiani.
Associazione per delinquere alla quale, inoltre, partecipavano, con funzioni materiali ed esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dai promotori, e tra questi in particolare da Mokbel Gennaro, con i delitti rispettivamente loro ascritti infra e con altre condotte materiali, nonché, complessivamente, con compiti e funzioni di copertura ed agevolazione della vita dell'associazione e della realizzazione dei suoi fini, BERRIOLA Luca, D'ASCENZO Simone, unitamente a GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio, (nei confronti dei quali si procede separatamente) ed altre persone allo stato non identificate.
Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone,e dell'essere a carattere transnazionale.
Con l'ulteriore aggravante di essere promotori, organizzatori e capi dell'associazione per Mokbel Gennaro, Toseroni Marco, Focarelli Carlo, Di Girolamo Nicola Paolo, Fanella Silvio e Breccolotti Luca.

In Roma, Milano, Lugano, Vienna, Londra, Hong Kong, Cipro, Svizzera, Lussemburgo, Singapore, Dubai, Stati Uniti d'America, Panama ed altri luoghi dal 2003 al 2008 e con condotta in atto, e per l'ARIGONI ed il MURRI fino alla fine del 2007

ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio ZITO Bruno
2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro, e con Angelidis Emanuele e Trondoli Alberto (nei confronti dei quali si procede separatamente), Scaglia, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, e amministratore delegato fino al 29.7.2003, di Fastweb s.p.a., Angelidis, nella qualità di Amministratore delegato e Direttore Generale dal 29.7.2003, Rossetti Mario, nella qualità di consigliere di amministrazione e responsabile dell'area amministrazione finanza e controllo del gruppo E.Biscom s.p.a., società controllante di Fastweb s.p.a., Trondoli nella qualità di membro del consiglio di amministrazione della società fino al 22.7.2004, utilizzato nella dichiarazione I.V.A., dagli stessi predisposta, approvata e sottoscritta, relativa all'anno 2003 (dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2003 -mod. Unico 2004 n. 04102915253209217 presentata il 29.10.2004) le fatture per operazioni inesistenti emesse da C.M.C. s.r.l. e Web Wizard s.r.l , specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, che ZITO Bruno, nella qualità di responsabile del settore "grandi aziende" di Fastweb s.p.a., procurava alla società materialmente gestendo il rapporto con le citate società cartiere tramite Focarelli Cario e Ferreri Antonio, così indicando nella stessa dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi € 169.668.991.,28, con i quali procuravano alla società un credito Iva di 33.933.798,26 di €;
In Roma e Milano il 29.10. 2004.

FERRERI ANTONIO e FOCARELLI CARLO
3) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro, il primo nella qualità di amministratore unico (dal 18/09/2000 al 31/12/2003) della società C.M.C. Italia S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28/12/2001 al 23/12/2003) della società WEB WIZARD S.r.l., il secondo quale consulente di impresa, direttore vendite,

amministratore di fatto delle due società e materiale ideatore e organizzatore della frode fiscale, emesso, al fine di consentire a Fastweb s.p.a. l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, le fatture relative ad operazioni inesistenti inerenti la commercializzazione di "Phuncards" di cui all'allegato al capo che precede, per l'ammontare complessivo di € 169.668.991,28, con I.V.A. a debito pari a 33.933.798,26 di €, di cui non provvedeva al versamento nei termini e nelle forme di legge.
In Roma fino al 13.11.2003.

MURRI AUGUSTO, BRECCOLOTTI LUCA
4) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv. 648 bis c.p. (riciclaggio) per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con ARIGONI Fabio (nei confronti del quale si procede separatamente) e fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 8 d. l.vo n. 74/2000, ascritto separatamente al Ferreri ed al Focarelli, sostituito, trasferito e in ogni caso compiuto in relazione alle somme descritte in seguito operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed a favorirne il reimpiego in attività sia lecite che illecite da parte dell'associazione criminale di cui al capo 1). In particolare

- l'Arigoni, avendo ricevuto da Web Wizard srl, con accredito sui conti correnti nr. 14212F acceso presso Banca Antonveneta e nr.30004471 acceso presso Unicredit, intestati ed in uso a Telefox srl, di cui era socio ed amministratore di fatto e di diritto, complessivi € 35.935.288,00 dal 13.03.2003 al 21.11.2003, trasferiva € 35.607.102,24 da Telefox srl in favore di Suade Management Ltd, con accredito sui conti correnti bancari di Suade:
  - nr. 10422 acceso presso Amas Bank P.O. BOX 1011 1211 Ginevra 1 Svizzera, per un ammontare complessivo pari ad € 14.228.194,25 dal 10.04.2003 al 22.05.2003;
  - nr. ES9401822386920201516246 acceso presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Calle Clara del Rey, 26 28022 Madrid (Spagna) per un ammontare complessivo pari ad € 21.278.907,99 dal 31.07.2003 al 21.11.2003;

Le quote sociali della società Telefox Sri in data 1.12.2003 venivano trasferite a Succu Giovanni, mero prestanome, e successivamente cedute all'estero, alla JVA CORPORATION S.A, società di diritto panamense con sede presso lo studio CAJIGAS. P.O. 6354 con relativo trasferimento di sede. Inoltre, la documentazione contabile della TELEFOX s.r.l. stessa veniva occultata o distrutta.

- il Murri, quale autorizzato ad operare sui detti rapporti intestati alla Suade Management Ltd, provvedeva a trasferire tali somme a vari beneficiari allo stato non tutti individuati, tra cui:
  - € 27.164.063,08, tra il 15.04.2003 ed il 30.10.2003, alla Novellist International Ltd – società allo stesso riferibile – su un conto presso la Amas Bank (Svizzera) e sul conto n. 182 2386 201516253 presso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Spagna)
  - € 1.989.026,84, dal 28.05.03 al 17.09.03, alla Comitex SA sul conto 0172-2427-32 presso Credit Suisse SA – Chiasso (Svizzera)
  - € 1.578.830,73, tra il 03.06.03 ed il 24.12.03, ad Arigoni Fabio sul conto con IBAN: ES8201322386970291508743 presso BBVA di Madrid
  - € 506.020,26, il 23.12.03, sul conto AVALON 6267558 presso BNP Paribas (Svizzera)
  - € 76.433,08, il 23.12.03, sul conto 182 2386 291509869 presso BBVA (Spagna) alio stesso Murri intestato

23

- € 15.452,35, dal 05.06.03 al 31.10.03, a Wincargo Srl sul conto 26796800146 presso Banca Intesa – San Paolo di Fiumicino
- € 12.648,89 dal 24.04.2003 al 23.01.2004 alla Coprigest SA (Svizzera)
- € 4.161,16, il 05.08.03, Traducciones Poliglotta SL sul conto 182 4572 102501676 presso BBVA (Spagna)
- € 958,18, il 16.06.03, alla Irweld Management and Financial Corporation (Svizzera);

ed a ritrasferire dai conti della Novellist International SA:
un importo di € 23.036.928,68, dal 15.04.2003 al 28.08.2003, alla LBB Trading Ltd sul conto n. 88436588 c/o BARCLAYS BANK (UK)
€ 4.548.827,81, dal 15.10.03 al 28.11.03, sul già citato conto intestato alla Comitex SA (Svizzera);
disponendo quindi che i fondi trasferiti alla Comitex SA venissero consegnati per contanti a lui stesso ed a Breccolotti Luca, secondo la tabella allegato al capo 4).
In Roma fino al 12.12.2003 e successivamente

CRUDELE Giuseppe, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio
5) del reato di cui all'art. 110 c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro (e con CALCAGNO Alberto e PARISI Stefano, nei confronti dei quali si procede separatamente), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nelle rispettive qualità rivestite all'interno della società Fastweb s.p.a., Scaglia di Presidente, Calcagno di Direttore della divisione Finanza e Controllo, Rossetti di membro del Consiglio di Amministrazione, Parisi di Amministratore Delegato, - utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I.Globe s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, che Crudele in qualità di manager della divisione Wholesale di Fastweb s.p.a. fino al 1.6.2006 e successivamente della Divisione Marketing, procurava alla società gestendo il rapporto con la cartiera tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2005 (mod. Unico 2006 n. 06103017442810272 presentata il 30.10.2006) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi € 65.535.394,70 ed un conseguente credito IVA inesistente di 13.107.078,94 €.
In Milano il 30.10. 2006.

COMITO Massimo, CATANZARITI Antonio, per il quale si procede separatamente, e MAZZITELLI STEFANO
6) del reato di cui all'art. 110, c.p. 2 D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per avere, in concorso tra loro (e con BALDIZZONE Cario e RUGGIERO Riccardo nei confronti dei quali si procede separatamente) . ai fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rivestita all'interno della società Telecom Italia Sparkle S.p.A.: di Presidente dei Consiglio di Amministrazione il Ruggiero, di Amministratore delegato Mazzitelli, di Responsabile dell'area amministrazione e controllo Baldizzone, di responsabile dell' "Area europe" Comito, di responsabile del settore Carrier Sales Italy Catanzariti che operava alle dirette dipendenze del Comito, questi ultimi curando materialmente l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite Focareili, ricevendo le fatture e predisponendo i pagamenti effettuati da Telecom Italia Sparkle s.p.a., gli aitri predisponendo,

24

approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini I.V.A., relativa all'anno fiscale 2005 (mod. Unico 2006 n. 18164623896-0000001 presentata il 29.06.2006) utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-Globe s.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo, e così indicando nella suddetta dichiarazione elementi passivi fittizi per complessivi € 250.749.349,42 (imponibile ai fini IVA) con le quali procuravano alla società un inesistente credito IVA di 50.149.869,88 €.
In Roma il 29.06.2006.

SCOPONI RICCARDO, **DENARO MANLIO** e **FOCARELLI** CARLO
7) Del reato **di cui agli artt. 110** c.p. e **8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)** per avere, in concorso fra loro, lo Scoponi nella qualità di amministratore unico e socio (dalla costituzione il 15/04/2004 all'11/10/'06 trasferimento della sede a Mosca con contestuale cessazione e sostituzione della carica di amministratore) della I-GLOBE S.r.l., il Denaro di socio della medesima società e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con Focarelli, consulente d'impresa ed amministratore di fatto della I-Globe s.r.l. e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di Fastweb s.p.a. e di Telecom Italia Sparkle s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 5) e 6) che precedono.
In Roma fino al 13.12.2005

SCAGLIA Silvio, ROSSETTI Mario, CRUDELE Giuseppe
8) del reato **di cui** all'art. **110** c.p. 2 **D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)** per avere, in concorso tra loro (e con CALCAGNO Alberto, PARISI Stefano ROSSI Mario Aiois nei confronti dei quali si procede separatamente), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità da ciascuno rispettivamente rivestite all'interno della società Fastweb s.p.a., Scaglia di Presidente, Calcagno e Rossi di Direttore della divisione Finanza e Controllo, Rossetti di membro del Consiglio di Amministrazione, Parisi di Amministratore Delegato, utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da i.Globe s.r.l. e Planetarium S.r.l., specificamente indicate nella tabella allegata al presente capo di imputazione, che Crudele nella qualità di manager della divisione Wholesale di Fastweb s.p.a. fino al 1.6.2006 e successivamente della Divisione Marketing, procurava alla società gestendo il rapporto con le società cartiere tramite FOCARELLI Carlo, rispettivamente approvando, predisponendo e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. Unico 2007 n. 07100119453005276 presentata il 1 ottobre 2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi € 125.432.323,34 (imponibile IVA) ed un inesistente credito IVA di 25.086.464,67 €.
In Milano il 1.10.2007.

COMITO Massimo **CATANZARITI** Antonio, **per il quale si procede separatamente, e MAZZITELLI STEFANO**
9) del reato **di cui** all'art. **110** c.p. 2 **D.Lgs. nr. 74/2000 (dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) per** avere, in concorso tra loro (e con BALDIZZONE Carlo, e RUGGIERO Riccardo, nei cui confronti si procede separatamente), ai fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, nella qualità di Ruggiero di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Mazzitelli di Amministratore delegato, Baldizzone di Responsabile dell'area amministrazione e controllo in Telecom Italia Sparkle S.p.A., Comito di responsabile dell'area europe, e Catanzariti di responsabile del settore Carrier Sales Italy, che operava alle dirette del Comito, materialmente curando l'operazione commerciale e gestendo i rapporti con il cliente tramite Focarelli, curando la ricezione della fatturazione ricevuta e la predisposizione dei pagamenti effettuati da Telecom Italia Sparkle s.p.a., utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse da I-Globe s.r.l., e Planetarium S.r.L, specificamente indicate nelle tabelle allegate al presente capo, gli altri predisponendo, approvando e sottoscrivendo la dichiarazione annuale I.V.A., relativa all'anno fiscale 2006 (mod. Unico 2007 n. 16532001321-0000001 del 23.09.2007) nella quale indicavano elementi passivi fittizi per complessivi € 970.498.830,52 (imponibile ai fini IVA) ed un inesistente credito IVA di 194.099.766,10 €.
In Roma il 28.09.2007.

FOCARELLI Carlo, PANOZZO Dario
10) Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) per avere, in concorso fra loro, Panozzo quale amministratore unico di Planetarium s.r.l. e di partecipe della associazione di cui al capo 1) in accordo con Focarelli, consulente d'impresa e gestore dei rapporti con le società telefoniche e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo 1), al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di Fastweb s.p.a. e di Telecom Italia Sparkle s.p.a., le fatture di cui agli allegati ai capi 8) e 9) che precedono per un importo complessivo di € 444.959.911,00 di imponibile ed una imposta sul valore aggiunto di 88.991,982,20.
In Roma dal 18.9.2006 al 19.12.2006

BRECCOLOTTi Luca, CHERUBINI Giuseppe, FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, FRAGOMELI Francesco, GIONTA Aurelio, MURRI Augusto, MOKBEL Gennaro, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, DUMESNIL Nathalie Madeleine, D'ASCENZO Simone
11) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 648 bis c.p, 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale aggravato) per avere, in concorso tra loro, (e con ARIGONI Fabio, GOUREVITCH Eugene, DI GIROLAMO Nicola Paolo, TOSERONi Marco, O'CONNOR Paul Anthony, NEAVE Andrew David, DINES Colin Edward, DINES Andrew Charls Edward, DINES Sara Jane, (nei confronti dei quali si procede separatamente) ed in numero superiore a cinque persone, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso trasferito, sostituito e comunque compiuto, con i trasferimenti delle somme di cui alla tabella allegata quale parte integrante del presente capo, operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 7) e 10), relative all'operazione denominata "traffico telefonico-reselling".

In particolare:
ARIGONI Fabio e RICCI Antonio, nella loro qualità, rispettivamente di amministratore e socio della Telefox International Srl, e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle medesima società:
- conto corrente n.18302T, Banca Antonveneta Ag.15 Roma,

26

- conto corrente n. 01/2386/029/00151842 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;

CHERUBINI Giuseppe, nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della Globestream Ltd e come tale materiale gestore del conto corrente 59636850 presso HSBC PLC (IBAN: GB05MIDL40051559636850 BIC: MIDLGB22) intestato alla società

FRAGOMELI Francesco nella qualità di amministratore di fatto e di diritto della FCZ s.r.i. e come tale materiale gestore del seguente conto corrente intestato alla società:

➢ conto nr. 2877 acceso presso Banca Popolare di Milano

DINES Colin Edward, DINES Andrew Charls Edward, DINES Sara Jane, nella loro qualità di "company director" della società Diadem UK Ltd, e come tali materiali gestori del seguente conto corrente intestato alle medesima società:

- conto 84949633 presso Barclays Bank di Richmond (UK);

GIONTA Aurelio, nella sua qualità di amministratore della Global Phone Network Srl e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alla medesima società:

- conto corrente n. 154073200 presso la Raiffeisen Zentralbank di Vienna,
- conto corrente n. 93773 presso la Banca Popolare di Bergamo;

GOUREVITCH Eugene quale titolare di fatto e di diritto della società Wolstin Ltd con sede a Nicosia (Cipro) nonché quale acquirente e titolare di fatto della Welco Holding sa, proprietaria del 100% delle quote della Planetarium s.r.l. nonché fornendo all'organizzazione i nominativi dei fiduciari svizzeri e lussemburghesi che materialmente costituivano e organizzavano la rete societaria estera utilizzata per commettere il reato;

MURRI Augusto, nella sua qualità di amministratore delle società Broker Management SA, Karelia Business SA e Coriano Capital SA e come tale materiale gestore dei seguenti conti correnti intestati alle società:

➢ Broker Management SA:

1) conto corrente n. 317425 presso Anglo Irish Bank Vienna,
2) conto corrente n. 52096003507 presso Bank Austria Creditanstalt,

➢ Karelia Business SA:

1) conto corrente n. 321645 presso Anglo Irish Bank,
2) conto corrente n.52096003504 presso Bank Austria Creditanstalt,

➢ Coriano Capitai SA: conto corrente n. 01/2386/029/00151607 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;

O'CONNOR Paul Anthony e NEAVE Andrew David, nella loro qualità di soci e amministratori delle società Acumen europe OY, Acumen UK Ltd, e Accrue Telemedia OY e come tali materiali gestori dei seguenti conti correnti intestati alle società:

➢ Acumen europe OY:

1) conto 322275 presso Anglo Irish Bank di Vienna,
2) conto 52096003519 presso Bank Austria Creditanstalt di Vienna,

➢ Acumen UK Ltd:

1) conto 317365 presso Anglo Irish Bank Vienna,
2) conto corrente con IBAN: GB50BARC20721742600355 presso Barclays Bank PLC,
3) conto corrente nr. 01/2386/029/00151993 presso Banco Bilbao Vincaia Argentaria Madrid,

➢ Accrue Telemedia OY:
1) conto 322282 presso Anglo Irish Bank Vienna,
2) conto corrente n. 52096003515 presso Bank Austria Creditanstalt di Vienna;

BRECCOLOTTI Luca, DI GIROLAMO Nicola Paolo,FANELLA Silvio, FERRERI Antonio, MOKBEL Gennaro, MURRi Barbara, RICCI Giorgia, TOSERONI Marco, nelle qualità e con i compiti già indicati al capo 1) della rubrica, tutti, in tempi successivi e con modalità diverse, costituendo appositamente le società di cui sopra in paesi appartenenti alla "black list" di cui agli allegati alla convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, fruendo all'uopo di società fiduciarie aventi sede in Svizzera, Lussemburgo ed altri stati, materialmente impartendo direttive mediante ordini trasmessi per via telematica ai titolari delle medesime società, inviando emissari all'estero, gestendo di fatto la collocazione e distribuzione dei capitali illeciti acquisiti tra le varie società ed infine organizzandone il rientro in Italia e disponendo il reinvestimento dei medesimi capitali in Italia ed all'estero, .
DUMESNIL Nathalie Madeleine e D'ASCENZO Simone, recandosi in più occasioni ad Honk Kong e qui ponendo in essere attività (apertura di conti correnti, o assunzione di delega di firma su conti correnti esistenti, intestazione di società di comodo) diretta a trasferire su ulteriori conti dell'organizzazione di cui al capo 1) rilevanti somme di denaro in modo da ostacolare l'accertamento della loro provenienza;

In Roma, Milano, Vienna, Londra ed altri luoghi dal 23/03/2005 al 07/01/2008 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso

MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia
12) reato p. e p. dall'**art.** 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a Mokbel e Ricci), essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a Buongiorno Marinella, (nei cui confronti si procede separatamente), in concorso con la medesima, l'intero capitale sociale della EMME e EMME s.r.l. - costituita in data 26.6.2007 con sede in via Filippo Corridoni 23 - attraverso la quale, in data 30.7.2007 acquistavano, per una cifra non inferiore a € 500.000,00, da Giovanni Bonanno quale legale rappresentante della LEEDO s.r.l. con sede in via Domenico Chelini 25, il ramo d'azienda della gioielleria ivi sita, senza insegna e ditta, utilizzata per il rientro in Italia di diamanti ed altre pietre preziose, simulandone il prezzo in € 80.000, per il quale la Buongiorno stipulava, a scopo di copertura dell'operazione, un mutuo bancario con la Banca Intesa San Paolo, per l'ammontare di € 200.000.
In Roma il 26.6.2007 ed il 30.7.2007

MOKBEL

98

13) del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p. (contestato a Mokbel) in concorso con Priori Daniele (nei confronti del quale si procede separatamente) essendo consapevoli di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente all'Associazione Sportiva dilettantistica RUNA di cui il Daniele Priori era legale rappresentante, la titolarità della palestra sita in Ostia via delle Antille 29,31,33,35, in realtà riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.
In Roma dal gennaio fino ad epoca antecedente e prossima all'11.10.2007

MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, LA TORRE Rosario
14) Del reato p. e p. dall'art. 12 quinquies co. 1 del D.L. 8.6.1992 n. 306 convertito con Legge 7.8.1992 n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) per avere in concorso tra loro Mokbel e Ricci, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., essendo consapevoli di impiegare nell'attività economica denaro di provenienza illecita, attribuito fittiziamente a La Torre Rosario, come ditta individuale, la titolarità dell'esercizio commerciale denominato Ristorante Filadelfia, sito in via Giano della Bella 32 Roma, di fatto riferibile al patrimonio personale di MOKBEL.
In Roma in epoca antecedente e prossima all'inaugurazione del locale ristrutturato nel febbraio 2007

CIONCO Alessandro, PALAZZARI Federico
15) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 648 bis c.p. 4 legge 146/06 (riciclaggio) per avere, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, Palazzari nella qualità dominus e reale amministratore della New Success Ltd (Hong Kong) di cui Cionco Alessandro risulta essere socio unico e direttore, costituita il 12.10.2005 con numero 1000855, indirizzo Suite 901B, 9/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK, effettuato sui conto 400246351838 acceso presso la HSBC di Hong Kong ed intestato alla predetta New Success Hong Kong Ltd le seguenti operazioni:

- ricevuto dal 22.11.2005 al 13.12.2005, accrediti per € 3.383.957,12, dal conto n. 59636850 presso HSBC di Londra intestato alla Globestream Tic Ltd – società di diritto inglese con sede ad Archway House, 81-82 Portsmouth Road, Surbiton, Surrey KT6 5PT – Gran Bretagna di cui era proprietario e amministratore di fatto e di diritto CHERUBINI Giuseppe;
- effettuato nel medesimo periodo prelievi per 1.057.648,58 tra i quali 300.000 € in contanti cash e 709.040 € in un deposito a tempo (time deposit account);
- trasferito tra il 6.3.2006 ed il 5.10.2006, € 949.994,57 ed € 1.451.598,60, in favore della Super Harvest Finance Ltd, il cui direttore era FOCARELLI Carlo, sul conto 36810919121 della Standard Chartered Bank di Hong Kong

così compiendo consapevolmente operazioni idonee e finalizzate ad ostacolare la riconducibilità del denaro ricevuto e movimentato alle operazioni di cui al reato di riciclaggio contestato al Cherubini e di cui al capo 11).

In Hong Kong ed a Roma tra il novembre 2005 e il 5.10.2006 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso

MOKBEL, LA TORRE Maria Teresa, RICCI Giorgia
16) artt. 110 cp, 81 cpv. c.p. e **12 quinquies L. 356/92** (trasferimento fraudolento di valori) per avere MOKBEL Gennaro nella qualità indicata al capo 1) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cp., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente i seguenti beni immobili alla società IMMOBILIARE M2 srl con sede in Roma via del Giuba n. 9, che LA TORRE Maria Teresa, nei cui confronti si è proceduto separatamente, in qualità di amministratore gestiva su disposizione del MOKBEL e di RICCI Giorgia:

- appartamento sito in Roma via Cortina d'Ampezzo n. 204, piano 2 int. 10, destinato a ad abitazione principale di MACORI Roberto e della compagna DI PIETRI Simona;
- appartamento ubicato in Roma, via Cortina d'Ampezzo n. 164, pai. E, piano 2, int. 6, destinato ad abitazione principale di MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia;

beni che venivano acquistati, con la provvista appositamente costituita sul c/c 94274 intestato alla IMMOBILIARE M2 srl, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo, agenzia 119 di Roma, in data 30.10.2007 e pervenuta dalla società estera monegasca CATEL (Monaco Boulevard des Moulins n. 6), attraverso la Corner Banc di Lugano, mediane bonifico della somma di € 1.497.839,00 provento di riciclaggio.
In Roma in data 5.11.2007 e 15.11.2007

MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, D'ASCENZO Simone,
17) artt. **110 cp, 81 cpv. c.p. e 12 quinquies L. 356/92** (trasferimento fraudolento di valori) per avere in concorso tra loro MOKBEL Gennaro e RICCI Giorgia, in accordo con D'Ascenzo Simone e CACCETTA Fabrizio (nei confronti del quale si procede separatamente), nelle rispettive qualità indicate al capo 1), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cp., nella piena consapevolezza di impiegare denaro e beni di provenienza illecita, attribuito fittiziamente mediante operazioni successive di cessioni di quote, la titolarità delle quote sociali per un ammontare complessivo pari a circa € 150.000,00, della società MONIL srl esercente l'attività commerciale di gioielleria, con unità locale in via della Vite n. 93, a GHEZZI Lucia (nei confronti della quale si procede separatamente) e D'ASCENZO Simone, successivamente sostituendo alla Ghezzi RUGGIERI Daniele,quale Amministratore Unico della predetta MONIL srl.
In Roma 7/11/'07 (data del contratto di cessione del ramo di azienda) e successivamente

BERRIOLA Luca, MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia, MURRI Augusto,
18) Del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 117 e 319 c.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) per avere, in concorso tra loro e con Arigoni fabio (nei confronti del quale si procede separatamente) e con ignoti, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il BERRIOLA nella sua qualità di Ufficiale Superiore in servizio p.e. della Guardia di Finanza, presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, ricevuto, da Mokbel Gennaro, Ricci Giorgia, Colosimo Paolo (per il quale si procede separatamente), Murri Augusto, Arigoni Fabio, che in concorso tra loro lo istigavano a commettere il reato, ingenti somme di denaro per compiere più atti contrari ai doveri d'ufficio. Atti consistiti nella promessa ed effettivamente attuata "copertura" dell'attività illecita complessiva svolta dal gruppo criminale facente capo a Mokbel Gennaro, e realizzata omettendo di formalizzare quanto a sua conoscenza in informative di reato destinate alla A.G., o comunque di attivare il reparto di appartenenza o altri reparti della Guardia di Finanza nell'accertamento di detti illeciti e dei movimenti di denaro corrispondenti, dopo essere venuto a conoscenza dell'attività fiscalmente illecita svolta da Arigoni Fabio e dalle persone di cui al capo 1) nel settore delle frodi fiscali IVA, ed, altresì istigando Tommasino Vito ad emettere fatture per operazioni inesistenti volte a giustificare il rientro in Italia su conti intestati alla Axe Tecnologies s.r.l. riferibile a quest'ultimo, della somma di € 1.500.000, proveniente da Broker Management s.a, società utilizzata per il riciclaggio delle somme provento di reato, a nome della quale sottoscriveva falsamente un fittizio contratto con l'Axe Tecnologies s.r.l., somma che riceveva in parte sicuramente quale utilità personale per un ammontare non inferiore a € 200.000,00 che gli veniva materialmente consegnati dai soggetti di cui al capo che segue.
Dal 1.12.2005 al 6.11.2007

MASSOLI Massimo
19) Dei reato p. e p. dall'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) per avere quale gemmoiogo e titolare unitamente a Barbara Murri, separatamente perseguita per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., della D Color s.r.l. esercente l'attività commerciale in Piazza Campo dei Fiori, presiedendo alle attività di reinvestimento nel settore da parte dell'associazione di cui al capo 1), e materialmente recandosi ad Anversa e ad Hong Kong, per visionare ed acquistare diamanti ed altre pietre preziose con denaro proveniente direttamente dai conti correnti austriaci della Broker Management s.a. e della Karelia Business Group s.a., impiegato in attività lecite denaro di provenienza illecita ed in particolare proveniente dall'operazione di fatturazione per operazioni inesistenti poste in essere da I-Globe s.r.l., e Planetarium s.r.l. per un ammontare complessivo di oltre 25 milioni di €, pietre che provvedeva a commercializzare sulla piazza romana nella predetta gioielleria nonché nell'altra di via Chelini riferibile direttamente ai Mokbel Gennaro.
In Roma e all'estero dal febbraio 2006 ai novembre 2007

MOKBEL GENNARO, X
20) ~~del delitto p. e~~ p. dall'art. 81 cpv,110, 294 c.p. (attentato ai diritti politici dei cittadini) per avere, in concorso con ANDRINI Stefano, FERRETTI Gianluigi e con DI GIROLAMO Nicola Paolo, (per i quali si procede separatamente), il

Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori ed il Di Girolamo quale esecutore materiale, attentato ai diritti politici dei cittadini:

- in particolare, per avere, con inganno, consistente nel rappresentare falsamente, il Di Girolamo, di essere residente all'estero conformemente a quanto richiesto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459, determinato i sottoscrittori della lista "Il Popolo della Libertà" – Presidente Berlusconi" ed i presentatori della stessa ad esercitare la suddetta facoltà del proprio diritto politico di elettorato in modo difforme dalla loro volontà tesa ad ottenere, con ogni evidenza, la partecipazione alle elezioni per il Senato della Repubblica per la Circoscrizione Estero – Ripartizione europea di elettori aventi i requisiti richiesti dalla legge per l'elettorato passivo;
- per aver determinato un numero rilevante di elettori ad esprimere la propria preferenza per un candidato che, non avendone i requisiti, non poteva essere validamente proclamato eletto e conseguentemente non può esercitare il mandato elettorale conferitogli con il voto.

In Roma dal 14.2.2008 al 10.4.2008

MOKBEL GENNARO, ✕

21) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, **110, 495** I, II e III comma n. **1), 61** n. **2** c.p. **(false dichiarazioni aggravate all'ufficiale dello** stato civile) perché in concorso con ANDRINI Stefano, FERRETTI Gianluigi e con DI GIROLAMO Nicola Paolo, (per i quali si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 22) e 23), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori ed il Di Girolamo quale esecutore materiale, affermavano falsamente a Ciannella Filomena, funzionarla del Consolato d'Italia a Bruxelles e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare, che il Di Girolamo era residente in Belgio, nel comune di Etterbeek, in Avenue de Tervueren n. 143, al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo Di Girolamo all'anagrafe di quei Consolato e, conseguentemente, l'iscrizione nel registro degli elettori della relativa circoscrizione consolare, previa cancellazione dall Anagrafe dei residenti del comune di Roma e l'iscrizione nel registro AIRE dello stesso comune.

In Bruxelles, negli uffici dei Consolato d'Italia il 14/2/2008.

Con l'aggravante dell'essere la falsità di dichiarazione relativa ad atti dello stato civile.

MOKBEL GENNARO, ✕

22) dei delitto p. e **p.** dagli artt. 81 cpv, **110,** 48, **479, 61** n. **2** c.p. **(falso ideologico aggravato mediante induzione in errore di pubblico ufficiale) perché**, in concorso con ANDRINI Stefano, FERRETTI Gianluigi e con DI GIROLAMO Nicola Paolo, (per i quali si procede separatamente), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere i reati di cui ai seguenti capi 23) e 24), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori ed il Di Girolamo quale esecutore materiale, inducevano in errore, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo che precede, Ciannella Filomena, funzionaria del Consolato d'Italia a Bruxelles, e responsabile dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare che, pertanto, comunicava all'Anagrafe del Comune di Roma l'avvenuta iscrizione del Di Girolamo neil'Anagrafe consolare a seguito del trasferimento della sua residenza da Roma (Via Euclide Turba n. 5) a Etterbeek (Avenue de Tervueren n. 143) e contestualmente richiedeva il nulla osta all'iscrizione dei Di Girolamo nelle liste elettorali di quel Consolato; in tal modo, la Ciannella, da un lato, induceva a

propria volta, in errore i funzionari competenti dell'Anagrafe del Comune di Roma che procedevano erroneamente sia alla cancellazione del Di Girolamo dalla popolazione residente a Roma sia alia iscrizione del Di Girolamo nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di Roma (atto ideologicamente falso) e, dall'altro, procedeva lei stessa, a seguito dei citati atti dell'Ufficio dell'Anagrafe di Roma e del richiesto nulla osta, alla iscrizione del Di Girolamo nell'elenco (aggiunto) degli elettori dello stesso Consolato, così formando i relativi atti pubblici ideologicamente falsi.
In Bruxelles, negli uffici del Consolato d'Italia il 14/2/2008 ed in Roma, negli uffici dell'Anagrafe del Comune, il 15/2/2008.

MOKBEL GENNARO

23) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 479, 61 n. 2 c.p. (falso ideologico aggravato) perchè, in concorso con ANDRINI Stefano, FERRETTI Gianluigi e con DI Girolamo Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo, (per i quali si procede separatamente), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori, ed il Di Girolamo ed il Mattiussi quali esecutori materiali, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 24), formavano i seguenti atti pubblici falsi:

- il certificato, rilasciato a Di Girolamo Nicola Paolo il 5/3/2008 dal Consolato d'Italia a Bruxelles, in cui il Mattiussi, firmando " per il Console" attestava falsamente che Di Girolamo Nicola Paolo era residente a Avenue de Tervueren n. 143 – 1040 Etterbeek - Belgio ed era iscritto, nell'anagrafe del Consolato, nelle liste elettorali deila Ripartizione europa;
- la dichiarazione, in data 5 marzo 2008, di accettazione deila candidatura con la sottoscrizione del Di Girolamo e l'autenticazione della firma di quest'ultimo da parte del Mattiussi che, firmando " per il Console " dava atto, conformemente a quanto richiesto dalla legge sulla autenticazione, di aver ammonito lo stesso Di Girolamo sulla responsabilità penale che avrebbe gravato sullo stesso nell'ipotesi di dichiarazione false o mendaci, ma procedeva egualmente all'autenticazione della firma del Di Girolamo malgrado fosse a conoscenza, che il Di Girolamo non fosse residente in Belgio alla Avenue de Tervueren n. 143 del comune di Etterbeek, in realtà domicilio di Oronzo Cilli.

In Bruxelles, negli uffici del Consolato d'Italia il 5/3/2008.

MOKBEL GENNARO,

24) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 48, 61 n. 2 c.p. , 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. **1 Legge 2/3/2004 n. 61 (falsificazione aggravata di liste elettorali mediante induzione in errore di pubblici ufficiali)** perchè, in concorso con ANDRINI Stefano, FERRETTI Gianluigi e con DI GIROLAMO Nicola Paolo e MATTIUSSI Aldo (per i quali si procede separatamente), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori, ed il Di Girolamo ed il Mattiussi quali esecutori materiali, attraverso l'utilizzazione degli atti falsi di cui ai capo 23), inducevano in errore Valentino Valentini e Rita Marino, legali rappresentanti dell'Associazione Politica Nazionale "Il Popolo della Libertà" che, provvedevano a depositare a Roma, il 10/3/2008 presso il competente Ufficio elettorale Centrale Circoscrizione Estero, la lista dei candidati per le elezioni per il Senato della Repubblica, per la Ripartizione europa, contenente il nome del candidato Nicola Paolo Di Girolamo e a produrre i documenti necessari per l' ammissione della lista e dei candidati, tra i quali i documenti falsi di cui al capo

23); in tal modo, venivano, a loro volta, indotti in errore i componenti dell'Ufficio Centrale Circoscrizione Estero che formava i seguenti atti pubblici:

- il decreto in data 11/3/2008 di ammissione della lista citata e dei candidati in cui si attestava che questi ultimi (e quindi falsamente anche il Di Girolamo) erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed, in particolare, di quello della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459;
- ii provvedimento in data 26/4/2008 con cui l'Ufficio Circoscrizionale procedeva a proclamare eletto, quale senatore per la Ripartizione europea, il sen. Nicola Paolo Di Girolamo.

In Bruxelles nelle date indicate

MOKBEL GENNARO, (fatto indicato ai soli fini di completezza dell'imputazione ma per il quale si procede separatamente)
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 323 c.p. concorso in abuso d'ufficio perchè, in concorso con Di Girolamo Nicola Paolo, Mattiussi Aldo, Sndrini Stefano, Ferretti Gianluigi (per i quali si procede separatamente), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori, ed il Di Girolamo ed il Mattiussi quali esecutori materiali, in particolare tramite la condotta di quest'ultimo in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles, consentivano, in violazione in particolare, del requisito della residenza all'estero previsto dall'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge 27/12/2001 n. 459, e in generale mediante le condotte di cui ai capi 23) e 24), consentivano al Di Girolamo di candidarsi illegittimamente alle elezioni per il Senato della Repubblica, nella Circoscrizione elettorale Estero – Europa, in mancanza dei requisiti necessari, così intenzionalmente arrecando allo stesso un ingiusto vantaggio anche di natura patrimoniale, con danno ingiusto ai candidati concorrenti.
In Bruxelles presso il Consolato d'Italia il 5/3/2008

MOKBEL GENNARO, (fatto indicato ai soli fini di completezza dell'imputazione ma per il quale si procede separatamente)
delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv , 110 e 323 c.p. (concorso in abuso d'ufficio) perché in concorso con Di Girolamo Nicola Paolo, Mattiussi Aldo, Andrini Stefano, Ferretti Gianluigi (per i quali si procede separatamente), il Mokbel, l'Andrini ed il Ferretti quali istigatori ed il Di Girolamo ed il Mattiussi quali esecutori materiali, in particolare per essersi accordati tra loro, affinché il Mattiussi, in qualità di funzionario del Consolato d'Italia a Bruxelles nello svolgimento delle sue funzioni e del suo servizio, violando le norme di legge in materia elettorale, consegnasse illegittimamente il plico elettorale, destinato a "DI GIROLAMO NICOLA PAOLO AVENUE DE TERVUEREN N. 143 ETTERBEEK" e restituito dalle poste belghe per essere inesistente l'indirizzo apposto sulla busta contenente il plico, nelle mani di.Ferrante Dario, presentatosi a ritirarlo per conto dello stesso Di Girolamo, così facendo falsamente apparire regolarmente consegnato il plico stesso (che il Di Girolamo non aveva diritto a ricevere non essendo residente in Belgio), al fine di consentire al Di Girolamo l'illegittimo esercizio del diritto di voto con proprio beneficio patrimoniale, e con un danno ingiusto per gli altri candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica, concorrenti nella Circoscrizione elettorale Estero – Ripartizione europa.
In Bruxelles, presso il Consolato d'Italia, in epoca di poco antecedente al 10 aprile 2008

COLOSIMO Paolo, **MOKBEL** Gennaro, **PUGLIESE** Franco,
25) reato p. e p. dall'art. 61, n. 2, 12 quinquies **co. 1 Legge 356/92,** 7 **D.L. n. 152/'91** (intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento di associazione mafiosa) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e pieno accordo tra loro, e con Di Girolamo Nicola Paolo, Iannilli Marco e Caboni Roberto (per i quali si procede separatamente), PUGLIESE quale istigatore e benficiario, MOKBEL, COLOSIMO, e Di Girolamo, quali ideatori ed organizzatori dell'operazione, Iannilli quale mediatore verso l'intestatario ADV & PARTNERS S.r.l con sede in Roma, di cui il Caboni era amministratore, al fine di consentire al Pugliese di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché di agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 648 e segg., intestato fittiziamente alla predetta società il m/y FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363 acquistato dal Pugliese, reale proprietario, presso la Cantieri Navali Arturo Stabile di Trapani per l'importo di € 200.000 circa.
Con l'aggravante per Mokbel, Di Girolamo, Colosimo e Iannilli di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati che seguono e di favorire l'associazione mafiosa operante in Isola Capo Rizzuto di cui il Pugliese è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia Arena di cui il Colosimo stesso era difensore
In Roma dal 25.3.2008 al 24.6.2008 data dell'intestazione fittizia

COLOSIMO Paolo, **GABRIELE** Giovanni, **MACORI** Roberto, **MOKBEL** Gennaro, **PUGLIESE** Franco, **ed ignoti**
26) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 97, 100 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. **1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01** e **7 D.L. 152/91** (minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto aggravato dal metodo mafioso) perchè, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo (nei confronti del quale si procede separatamente), il Mokbel, ed il Pugliese, il Di Girolamo ed il Colosimo quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal Macori e dal Gabriele appositamente recatisi in Germania, ed in concorso con altri soggetti allo stato rimasti ignoti, avvalendosi della capacità di intimidazione e dell'operatività della cosca mafiosa degli Arena di Isola Capo Rizzuto, reperivano presso gli immigrati calabresi residenti in Germania ed in particolare nel distretto di Stoccarda e Francoforte, presso cui fruivano di appoggi trovati dal Pugliese Franco, le schede elettorali in bianco inviate agli elettori residenti all'estero ai sensi dell'art. 12 della legge 27.12.2001 n. 459, al cui riempimento provvedevano inserendovi abusivamente il nominativo di Di Girolamo Nicola Paolo, che quindi ne faceva scientemente uso in quanto candidato nella circoscrizione estero per l'Europa al Senato della Repubblica, così alterando le schede elettorali, facendo figurare il voto, mai realmente espresso e falsamente formato, in favore del Di Girolamo medesimo.
In Germania ed a Roma sede dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero fino ad epica antecedente e prossima ai 7 aprile 2008 data ultima di invio dei plichi con le schede al predetto Ufficio centrale.

COLOSIMO Paolo, **MACORI** Roberto, **MOKBEL** Gennaro, **PUGLIESE** Franco,

27) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 96 DPR 30/3/1957 n. 361 così come modificato dall'art. 1 Legge 2/3/2004 n. 61, 18 Legge 459/01 e 7 D.L. 152/91 (scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso) perchè, in concorso tra loro e con DI GIROLAMO Nicola Paolo (nei confronti del quale si procede separatamente); ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato che precede al capo 26) il Mokbel, il Di Girolamo ed il Colosimo quali ideatori ed istigatori della condotta materialmente eseguita dal Macori, appositamente recatosi in Germania unitamente a Gabriele Givanni (appositament inviato da Pugliese Franco) , promettevano al Pugliese in cambio dell'appoggio elettorale della cosca mafiosa degli Arena di Isola Capo Rizzuto alla candidatura nella circoscrizione Europa in occasione delle elezioni politiche del 2008 di Di Girolamo Nicola Paolo, di procurare al medesimo Pugliese un intestatario fittizio del m/y FRANCK ONE modello STAMA 37HT – apparato motore D4-300/DP matr. 2004027368-2004027363, acquistato dal Pugliese presso la Cantieri Navali Arturo Stabile di Trapani per l'importo di € 200.000 circa, intestatario successivamente individuato nella ADV & PARTNERS S.r.l con sede in Roma, così garantendo al medesimo l'utilità economica derivante dalla fittizia intestazione del bene mobile di ingente valore, effettuata per gli scopi di cui al capo 26).
Con l'aggravante per Mokbel, Di Girolamo, Colosimo, Macori e Gabriele di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato che precede e di favorire l'associazione mafiosa operante in isola Capo Rizzuto di cui il Pugliese è primario esponente con i compiti di riciclatore dei beni della famiglia Arena di cui il Colosimo stesso era difensore
In Roma dal 25.3.2008 al 24.6.2008 data dell'intestazione fittizia

MICUCCi Massimo
28) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 648 bis c.p. 4 legge 146/06 (riciclaggio trasnazionale) per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale rappresentante e socio delle seguenti società riferibili a Carlo Focareili:
1) RICHFIELD ITALIA Srl (C.F.: 09098291009) con sede in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, esercente l'attività di "holding", di cui è amministratore unico dal 02.05.2008, controllante direttamente o indirettamente le seguenti società TURRET Srl, AQUAFRONTIERS S.R.L. , PRESS TO PLAY S.R.L.;
2) MAAM Sri (C.F.: 06547741006) cancellata dal registro delle imprese in data 27.04.2007, per trasferimento della sede sociale a Dohar (Bangladesh). Società di cui è stato amministratore fino alla data dell'11.04.2007 in cui veniva nominato amministratore unico Ahmed FAIZ che aveva rilevato la totalità del capitale sociale da Giuseppe AGOSTINI, Antonella MIGLIAVACCA e Massimo MICUCCI;
3) MAAM ENGINEERING Srl (C.F.: 09391581007) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente l'attività di lavori di installazione (allestimenti di studi audio-video, realizzazione di ambienti insonorizzati ecc...), di cui è amministratore unico dal 26.02.2007 (quote possedute Euro 7.500,00 su Euro 30.000,00);
4) THOU TV Italia Srl (C.F.: 09575671004) con sede in Roma, via Giovanni Nicotera, 31, esercente attività radiotelevisive, amministratore unico dal 06.07.2007, controllata al 100% dalla THOU GROUP LTD;

le cui illecite attività gli erano note per i rapporti amicali e societari con Focarelli, sottoscrivendo e compilando i relativi moduli in data 30.03.2007 a Roma per ottenere l'apertura del conto corrente n. 6004-85 (ANTOMAX), presso l'istituto di credito BPU (Banche popolari unite)-Banca International S.A.., e fungendo in tal modo da prestanome sia con fittizie intestazioni di società e conti correnti, sia provvedendo ai necessari trasferimenti di denaro, compiuto su indicazione del Focarelli e senza aver concorso nei reato di cui all'art. 8 D. L.vo 74 del 2000 a quest'ultimo ascritto ai capi 3), 7) e 10) della rubrica, le seguenti specifiche operazioni: (dal 11.05.2007 al 18.05.2007 sono stati ricevuti complessivamente bonifici per euro 499.975,00) .

- in data 11.05.2007 bonifico di € 250.000,00, ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla BCEE - Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg mediante addebito sul conto contraddistinto da IBAN: /C/LU720019005503603000;
- in data 18.05.2007 bonifico di € 249.975,00, ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla Banca Popolare Commercio e Industria Spa;
- in data 31.05.2007 (data valuta 30.05.2007) prelievo di euro 65.500,00, con "AVIS DE PRELEVEMENT" riportante in calce la sigla Antomax;
- in data 29.06.2007 bonifico in addebito pari a euro 434.475,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. S.A., società di diritto panamense, e recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro è stato effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU Banca International S.A. e l'ordine di trasferimento, datato 27.06.2007, riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCi;
- in data 12.07.2007 bonifico in addebito di euro 1.513,23 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. S.A.;
- in data 17.08.2007 bonifico in accredito pari a euro 900.000,00 ordinato da MICUCCI MASSIMO presso l'istituto di credito STANDARD CHARTERED BANK – DUBAI, la quale ha dato istruzioni di effettuare la transazione alla Banca Popolare Commercio e Industria Spa;
- in data 18.09.2007 (data valuta 19.09.2007) prelievo di € 23.000,00. La richiesta di prelievo "AVIS DE PRELEVEMENT" riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI;
- in data 26.09.2007 bonifico in addebito di euro 877.000,00 eseguito in favore della NEDO HOLDING CORP. S.A., recante come causale "Finanziamento". L'accredito del denaro è stato effettuato sul conto corrente n. 1069-37 acceso sempre presso la BPU Banca International S.A. e l'ordine di trasferimento, datato 14.09.2007, riporta in calce la sigla Antomax verosimilmente riferibile a Massimo MICUCCI.

Inoltre riceveva :

- il 4.11.2005 ed il 20.9.2006 complessivi € 454.562,56 euro provenienti dal conto 59636850, acceso presso la HSBC di Londra ed intestato alla Glcbestream Ltd sul conto 346 acceso presso la Carifirenze, agenzia Roma 9 ed intestato alla Maam Srl.
- Il 25.10.2006, ulteriori € 400.350,00 euro dai medesimo conto della Globestream Ltd. in favore del conto 346 acceso presso la Carifirenze, agenzia Roma 9 ed intestato alla Maam Srl.

Così compiendo molteplici operazioni in Italia ed all'estero idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

In Roma ed all'estero da epoca antecedente e prossima al novembre 2005 sino a data odierna.

ALLEGATO AL CAPO 2

Registrazione da parte di Fasiweb SpA delle fatture emesse da Web Wizard S.r.l.

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
33000 17842	5	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00027001 - 045-00028000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00015001 - 090-00018000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00038001 - 120-00044000 PB 120-00050001 - 120-00051000 (cod. WTS005120)	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
33000 17845	6	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	2.046,000	409,20	2.455,20
33000 17844	7	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00028001 - 045-00029000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00018001 - 090-00021000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00051001 - 120-00058000	927.436,300	185.487,26	1.112.923,56
33000 17843	8	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	2.046,000	409,20	2.455,20
33000 17841	9	31.03.2003	31.03.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00021001 - 090-00023000 PB 090-00053001 - 090-00054000 (cod. WTS004090)	242.940,180	48.588,04	291.528,22
33000 17840	10	31.03.2003	31.03.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	558,000	111,60	669,60

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
33000 26263	13	30.05.2003	31.05.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	1.937.609,240	387.521,85	2.325.131,09
33000 26264	14	30.05.2003	31.05.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	4.464,000	892,80	5.356,80
33000 26265	15	30.05.2003	31.05.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	1.959.399,920	391.879,98	2.351.279,90
33000 26266	16	30.05.2003	31.05.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	4.464,000	892,80	5.356,80
33000 27074	17	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	2.241.951,840	448.390,37	2.690.342,21
33000 27075	18	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	5.022,000	1.004,40	6.026,40
33000 27076	19	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	3.464.135,520	692.827,10	4.156.962,62
33000 27077	20	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.184,000	1.636,80	9.820,80

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
33000 27078	21	30.05.2003	23.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	3.748.900,480	749.780,10	4.498.680,58
				1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)			
33000 27079	22	30.05.2003	23.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.556,000	1.711,20	10.267,20
33000 32959	23	12.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	1.946.984,180	389.396,84	2.336.381,02
33000 32960	28	24.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	6.882.000,000	1.376.400,00	8.258.400,00
33000 32961	29	26.06.2003	30.06.2003	Anticipazione su forniture	7.710.444,000	1.542.088,80	9.252.532,80
33000 32963	30	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	413.683,200	82.736,64	496.419,84
33000 32964	31	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB00i001)	1.860,000	372,00	2.232,00
33000 32965	32	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	3.239.202,400	647.840,48	3.887.042,88
33000 32966	33	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	7.440,000	1.488,00	8.928,00
33000 32968	34	30.06.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	8.268.786,000	1.653.757,20	9.922.543,20
33000 32970	35	30.06.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB00i001)	16.740,000	3.348,00	20.088,00
33000 32971	36	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.23 del 12.06.2003	-1.946.984,180	-389.396,84	- 2.336.381,02
33000 32972	37	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.28 del 24.06.2003	-6.882.000,000	- 1.376.400,00	- 8.258.400,00
33000 32973	38	30.06.2003	30.06.2003	Storno ns fattura di acconto n.29 del 26.06.2003	-3.118.727,420	-623.745,48	- 3.742.472,90

Nr Doc.	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
33000 64827	67	30.10.2003	25.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	4.580.592,360	916.118,47	5.496.710,83
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
33000 64828	68	30.10.2003	25.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	11.160,000	2.232,00	13.392,00
33000 64829	72	30.10.2003	25.11.2003	Storno totale ns fattura n.25 del 18.06.03	-4.591.716,580	-918.343,32	- 5.510.059,90
Totale					**32.024.613,74**	**6.404.922,75**	**38.429.536,49**

Registrazione fatture passive emesse da CMC Italia S.r.l. nei confronti di Fastweb S.p.a.							
Numero Documento	**N. Fatt.**	**Data**	**Data Rcg.ne**	**Causale**	**Imponibile**	**Imposta**	**Totale**
3300011 188	116	28.02.2003	28.02.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300011 189	117	28.02.2003	28.02.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 0000001-0001000 (cod. WTS003045)	857.351,58	171.470,32	1.028.821,90
				1,000 PhunCard 90 Minutes PB 0000001-0001000 (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0000001-0008000 (cod. WTS005120)			
3300011 190	118	28.02.2003	28.02.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	3.720,00	744,00	4.464,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300011191	119	28.02.2003	28.02.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PB 0001001-0009000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 0008001-0020000 (cod. WTS005120)	1.750.345,28	350.069,06	2.100.414,34
3300011194	128	28.02.2003	28.02.2003	Per Provviggioni Fastweb mese Febbraio	-753.301,74	-150.660,35	-903.962,09
3300032999	180	31.03.2003	30.06.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PB 045-00001001 - 045-00027000 PB 045-00029001 - 045-00031000 (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PB 090-00009001 - 090-00015000 PB 090-00023001 - 090-00053000 (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PB 120-00020001 - 120-00038000 PB 120-00044001 - 120-00050000 PB 120-00058001 - 120-00090000 (cod. WTS005120)	9.218.617,52	1.843.723,50	11.062.341,02
3300033000	181	31.03.2003	30.06.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	22.320,00	4.464,00	26.784,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300021404	217	30.04.2003	30.04.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	532.518,42	106.503,68	639.022,10
3300021405	218	30.04.2003	30.04.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300026404	294	09.06.2003	13.06.2003	Allineamento quota provvigione come da contratto	753.301,74	150.660,35	903.962,09
3300027081	296	16.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	4.510.500,00	902.100,00	5.412.600,00
3300027082	302	18.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	4.975.500,00	995.100,00	5.970.600,00
3300027083	304	19.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	5.533.500,00	1.106.700,00	6.640.200,00
3300027084	312	20.06.2003	23.06.2003	Anticipazione su fatture	6.184.500,00	1.236.900,00	7.421.400,00
3300044156	386	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045)	413.683,20	82.736,64	496.419,84
3300044157	387	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	1.860,00	372,00	2.232,00
3300044158	388	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090)	1.619.601,20	323.920,24	1.943.521,44
3300044159	389	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	3.720,00	744,00	4.464,00
3300044160	390	31.07.2003	27.08.2003	1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.145.022,40	1.029.004,48	6.174.026,88
3300044161	391	31.07.2003	27.08.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.416,00	2.083,20	12.499,20
3300044162	392	31.07.2003	27.08.2003	Storno ns fattura di acconto n.296 del 16.06.03	-4.510.500,00	-902.100,00	-5.412.600,00

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300044163	393	31.07.2003	27.08.2003	Storno parziale ns fattura di acconto n.302 del 18.06.03	-2.683.802,80	-536.760,56	-3.220.563,36
3300050548	455 Rif. (DT) N.83 del 24.09.2003	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	3.940.877,12	788.175,42	4.729.052,54
3300050549	456 Rif. (DT) N.83 del 24.09.2003	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	9.486,00	1.897,20	11.383,20
3300050546	457	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	4.419.831,76	883.966,35	5.303.798,11
3300050545	458	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300050544	459	30.09.2003	14.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	4.837.739,84	967.547,97	5.805.287,81

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050547	460	30.09.2003	14.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300050581	466	02.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.346.811,60	1.069.362,32	6.416.173,92
3300050580	467	02.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.020,00	2.604,00	15.624,00
3300050582	473 Rif. (DT) N.45105/1	09.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes (cod. WTS005120)	5.783.097,80	1.156.619,56	6.939.717,36
3300050583	474 Rif. (OR) N.45105/02 del 03.10.2003	09.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.392,00	2.678,40	16.070,40
3300050584	477 Rif. (OR) N.4506/01 del 06.10.2003	13.10.2003	15.10.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	6.341.175,32	1.268.235,06	7.609.410,38

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050585	478 Rif. (OR) N.4506/02 del 06.10.2003	13.10.2003	15.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.764,00	2.752,80	16.516,80
3300050975	483 Rif. (OR) N.4547/00 del 08.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	6.976.920,94	1.395.384,19	8.372.305,13
3300050976	484 Rif. (DT) N.93 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.4547/01 del 08.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	15.438,00	3.087,60	18.525,60
3300050977	485 Rif. (OR) N.45208/00 del 09.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	7.638.814,06	1.527.762,81	9.166.576,87

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050978	486 Rif. (DT) N.94 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.45208/01 del 09.10.2003	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	18.414,00	3.682,80	22.096,80
3300050979	487	20.10.2003	23.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	8.413.429,00	1.682.685,80	10.096.114,80
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300050980	488	20.10.2003	23.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	19.902,00	3.980,40	23.882,40
3300056854	489	20.10.2003	31.10.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	8.413.429,00	1.682.685,80	10.096.114,80
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300056852	490 Rif. (DT) N.96 del 17.10.2003 Rif. (OR) N.451910/00 del 13.10.2003	20.10.2003	31.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	19.902,00	3.980,40	23.882,40
3300064824	503	30.10.2003	25.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	13.977.760,20	2.795.552,04	16.773.312,24
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064825	504	30.10.2003	25.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	31.620,00	6.324,00	37.944,00
3300064826	506	30.10.2003	25.11.2003	Storno ns fatture n.302-304-312	-14.009.697,20	- 2.801.939,44	-16.811.636,64
3300057000	509 Rif. (OR) N.301003/17 del 31.10.2003	31.10.2003	31.10.2003	1,000 PhunCard 45 Mimutes PassCodes (cod. WTS003045)	3.717.971,04	743.594,21	4.461.565,25
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300057001	**510** Rif. (OR) N.301003/17 del 31.10.2003	31.10.2003	31.10.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	8.742,00	1.748,40	10.490,40
3300064594	**511** Rif. (OR) N.301003/00 del 03.11.2003	03.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.074.577,30	814.915,46	4.889.492,76
3300064595	**512** Rif. (OR) N.301003/00 del 03.11.2003	03.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	9.486,00	1.897,20	11.383,20
3300064596	**517** Rif. (OR) N.37928/75 del 04.11.2003	04.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.442.078,90	888.415,78	5.330.494,68

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064597	**518** Rif. (OR) N.37928/75 del 04.11.2003	04.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.230,00	2.046,00	12.276,00
3300064598	**522** Rif. (OR) N.37929/75 del 05.11.2003	05.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.442.078,90	888.415,78	5.330.494,68
3300064600	523 Rif. (OR) N.37929/75 del 05.11.2003	05.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.230,00	2.046,00	12.276,00
3300064601	524 Rif. (OR) N.37930/03 del 06.11.2003	06.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045) 1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090) 1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)	4.841.709,46	968.341,89	5.810.051,35

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064603	**525** Rif. (OR) N.37930/03 del 06.11.2003	06.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	10.602,00	2.120,40	12.722,40
3300064604	**528** Rif. (OR) N.37932/48 del 10.11.2003	10.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	5.387.336,26	1.077.467,25	6.464.803,51
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064606	**529**	10.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	12.276,00	2.455,20	14.731,20
3300064607	**530** Rif. (OR) N.37934/73 del 10.11.2003	10.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	5.295.460,86	1.059.092,17	6.354.553,03
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064608	**531**	10.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	12.090,00	2.418,00	14.508,00

52

Numero Documento	N. Fatt.	Data	Data Reg.ne	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300064609	536 Rif. (OR) N.37936/81 del 11.11.2003	11.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 45 Minutes PassCodes (cod. WTS003045)	5.835.817,92	1.167.163,58	7.002.981,50
				1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)			
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064611	537 Rif. (OR) N.37936/81 del 11.11.2003	11.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	13.206,00	2.641,20	15.847,20
3300064612	542 Rif. (OR) N.37938/58 del 13.11.2003	13.11.2003	20.11.2003	1,000 PhunCard 90 Minutes PassCodes (cod. WTS004090)	3.664.120,66	732.824,13	4.396.944,79
				1,000 PhunCard 120 Minutes PassCodes (cod. WTS005120)			
3300064613	543	13.11.2003	20.11.2003	1,000 Complete PhunCard Cards non Active (cod. WEB001001)	7.440,00	1.488,00	8.928,00
Totale					**137.644.377,54**	**27.528.875,51**	**165.173.253,05**

ALLEGATO AL CAPO 4)

data transazione	importo ricevuto (accredito su c/o Credit Suisse di Comitex)	ordinante	banca ordinante/numero conto	Data consegna biglietti di banca	importo addebitato al conto cassa Comitex	Nomi presenti sulle contabili Comitex SA
28/5/03	€ 256.250,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	30/5/03	€ 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
10/6/03	€ 461.250,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	6/6/03	€ 461.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
16/6/03	€ 256.137,50	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	17/6/03	€ 256.250,00	Agusto Murri
7/7/03	€ 512.500,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	3/7/03	€ 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
				4/7/03	€ 256.250,00	Murri Augusto/ Breccolotti
25/7/03	€ 348.500,00	Suade Management	Banque Amas c/o 10422 Ginevra	25/7/03	€ 348.500,00	Agusto Murri
18/9/03	€ 153.742,20	Suade Management	BBVA c/o 151624 – Madrid	17/9/03	€ 153.750,00	Agusto Murri
15/10/03	€ 420.992,13	Novellist International	BBVA – Spagna	16/10/03	€ 871.250,00	Agusto Murri
	€ 450.242,13					
20/10/03	€ 450.242,13	Novellist International	BBVA – Spagna	21/10/03	€ 512.500,00	Agusto Murri
	€ 420.992,17			22/10/03	€ 358.750,00	Agusto Murri
31/10/03	€ 449.992,15	Novellist International	BBVA – Spagna	3/11/03	€ 450.000,00	Agusto Murri
	€ 449.992,15			4/11/03	€ 450.000,00	Agusto Murri
3/11/03	€ 399.992,17	Novellist International	BBVA - Spagna	7/11/03	€ 400.000,00	*"Alberto Murri"*

data transazione	importo ricevuto (accredito su c/o Credit Suisse di Comitex)	ordinante	banca ordinante/numero conto	Data consegna biglietti di banca	importo addebitato al conto cassa Comitex	Nomi presenti sulle contabili Comitex SA
18/11/03	€ 512.492,20	Novellist International	BBVA - Spagna	20/11/03	€ 512.490,00	Agusto Murri
20/11/03	€ 481.398,43	Novellist International	BBVA - Spagna	26/11/03	€ 481.395,00	Agusto Murri
28/11/03	€ 512.492,15	Novellist International	BBVA - Spagna	5/12/03	€ 512.490,00	Agusto Murri
	€ 6.537.207,51				**€ 6.537.375,00**	

ALLEGATO AL CAPO 5

Registrazione da parte di Fastweb S.p.a delle fatture passive emesse da I-Globe S.r.L. - ANNO 2005							
N. Doc.to	**Numero Fatt. di Riferimento**	**Data Fattura**	**Data Registrazione**	**Causale**	**Imponibile**	**Imposta**	**Totale**
3300037226	FW001/05	04.05.2005	24.05.2005	Traffico Consuntivo mese Aprile (cod +688)	702.922,60	140.584,52	843.507,12
3300037227	FW002/05	20.05.2005	24.05.2005	Anticipo traffico mese Maggio (cod +688)	2.350.000,00	470.000,00	2.820.000,00
3300037442	FW003/05	25.05.2005	26.05.2005	Anticipo traffico mese Maggio (cod +688)	2.350.000,00	470.000,00	2.820.000,00
3300039730	FW004/05	08.06.2005	15.06.2005	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300040446	FW005/05	14.06.2005	20.06.2005	Conguaglio traffico Maggio 2005 (cod +688)	442.472,10	88.494,42	530.966,52
3300042626	FW006/05	28.06.2005	30.06.2005	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	3.290.000,00	658.000,00	3.948.000,00
3300042628	FW007/05	28.06.2005	30.06.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	705.000,00	141.000,00	846.000,00
3300043494	FW008/05	01.07.2005	12.07.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.935.000,00	987.000,00	5.922.000,00
3300045005	FW009/05	18.07.2005	22.07.2005	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	2.820.000,00	564.000,00	3.384.000,00
3300045004	FW010/05	21.07.2005	22.07.2005	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300055106	FW011/05	29.08.2005	30.08.2005	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300055107	FW012/05	29.08.2005	30.08.2005	Anticipo traffico mese Settembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300057258	FW013/05	19.09.2005	20.09.2005	Anticipo traffico mese Settembre (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300060747	FW014/05	29.09.2005	18.10.2005	Anticipo traffico mese Ottobre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300060748	FW015/05	18.10.2005	18.10.2005	Anticipo traffico mese Ottobre (cod +688)	3.760.000,00	752.000,00	4.512.000,00
3300062772	FW016/05	27.10.2005	28.10.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300066528	FW017/05	16.11.2005	22.11.2005	Anticipo traffico mese Novembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300067298	FW018/05	24.11.2005	30.11.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300085491	FW019/05	13.12.2005	23.12.2005	Anticipo traffico mese Dicembre (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
Totale					65.535.394,70	13.107.078,94	78.642.473,64

ALLEGATO AL CAPO 6

Fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. nei confronti di T.I.S. S.p.a. - ANNO 2005

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000002965	TIS001/05	25.03.2005	27.04.2005	Prepagamento traffico Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	1.640.100,00	328.020,00	1.968.120,00
5000002964	TIS002/05	11.04.2005	27.04.2005	Prepagamento traffico Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	1.938.300,00	387.660,00	2.325.960,00
5000003191	TIS003/05	26.04.2005	30.04.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.204.550,00	440.910,00	2.645.460,00
5000003442	TIS004/05	06.05.2005	12.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.195.000,00	639.000,00	3.834.000,00
5000003524	TIS005/05	16.05.2005	17.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.619.900,00	523.980,00	3.143.880,00
5000003851	TIS006/05	25.05.2005	26.05.2005	Saldo traffico consuntivo Aprile 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	324.163,42	64.832,68	388.996,10
5000003853	TIS007/05	25.05.2005	26.05.2005	Prepagamento traffico Maggio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.514.500,00	702.900,00	4.217.400,00
5000004149	TIS008/05	01.06.2005	08.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	3.898.875,00	779.775,00	4.678.650,00
5000004348	TIS009/05	10.06.2005	21.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.425.750,00	885.150,00	5.310.900,00
5000004347	TIS010/05	16.06.2005	21.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.425.750,00	885.150,00	5.310.900,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000004459	TIS011/05	22.06.2005	27.06.2005	Prepagamento traffico Giugno 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
5000005214	TIS012/05	07.07.2005	13.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.395.200,00	1.079.040,00	6.474.240,00
5000005313	TIS013/05	12.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.542.725,00	1.108.545,00	6.651.270,00
5000005315	TIS014/05	15.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.111.750,00	1.222.350,00	7.334.100,00
5000005316	TIS015/05	18.07.2005	20.07.2005	Prepagamento traffico Luglio 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.891.525,00	1.378.305,00	8.269.830,00
5000005767	TIS016/05	27.07.2005	31.07.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.533.250,00	1.306.650,00	7.839.900,00
5000006040	TIS017/05	01.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000006036	TIS018/05	05.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.901.000,00	1.180.200,00	7.081.200,00
5000006045	TIS019/05	22.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000006044	TIS020/05	24.08.2005	31.08.2005	Prepagamento traffico Agosto 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600,00
5000006431	TIS021/05	05.09.2005	08.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006462	TIS022/05	07.09.2005	09.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000006505	TIS023/05	12.09.2005	13.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.508.250,00	1.301.650,00	7.809.900,00
				Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
5000006585	TIS024/05	14.09.2005	16.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,00	1.319.850,00	7.919.100,00
5000006611	TIS025/05	19.09.2005	20.09.2005	Prepagamento traffico Settembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.913.500,00	1.382.700,00	8.296.200,00
5000006805	TIS026/05	22.09.2005	28.09.2005	Traffico eccedenza a prepagamenti Mag-05 (minuti di conversazione - cod.+688)	4.023.616,78	804.723,36	4.828.340,14
				Traffico eccedenza a prepagamenti Giu-05 (minuti di conversazione-cdo.+688)			
				Traffico eccedenza a prepagamenti Lug-05 (minuti di conversazione-cod.+688)			
				Prepagamenti in eccedenza a traffico Mar-05 (minuti di conversazione-cod.+688)			
				Prepagamenti in eccedenza a traffico Apr-05 (minuti di conversazione-cod+688)			

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006806	TIS027/05	22.09.2005	28.09.2005	Traffico in eccedenza a prepagamenti Ago-05 (minuti di conversazione) (+688) Conciliazione rates da tariffa normale a tariffa ridotta Ago-05 (minuti di conversazione) (+688)	4.007.394,22	801.478,84	4.808.873,06
5000007167	TIS028/05	04.10.2005	07.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.744.000,00	1.348.800,00	8.092.800,00
5000007309 (*)	TIS029/05	07.10.2005	12.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.533.250,00	1.306.650,00	7.839.900,00
5000007442	TIS030/05	11.10.2005	18.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.719.000,00	1.343.800,00	8.062.800,00
5000007446	TIS031/05	14.10.2005	18.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.599.250,00	1.319.850,00	7.919.100,00
5000007668	TIS032/05	18.10.2005	25.10.2005	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.808.750,00	1.361.750,00	8.170.500,00
5000007793	TIS033/05	26.10.2005	28.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
5000008091	TIS034/05	02.11.2005	08.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.891.525,00	1.378.305,00	8.269.830,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000008168	TIS035/05	04.11.2005	09.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	6.954.750,00	1.390.950,00	8.345.700,00
5000008388 (*)	TIS036/05	08.11.2005	14.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.239.375,00	1.447.875,00	8.687.250,00
5000008389 (*)	TIS037/05	10.11.2005	14.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	6.704.000,00	1.340.800,00	8.044.800,00
5000008524	TIS038/05	14.11.2005	17.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.018.250,00	1.403.650,00	8.421.900,00
5000008525	TIS039/05	16.11.2005	17.11.2005	Prepagamento traffico Novembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
5000008812	TIS040/05	22.11.2005	25.11.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00
5000008815	TIS041/05	24.11.2005	28.11.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
5000009785	TIS043/05	05.12.2005	12.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
5000009787	TIS044/05	07.12.2005	12.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00

65

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000010054	TIS045/05	13.12.2005	16.12.2005	Prepagamento traffico Dicembre 2005 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.185.850,00	1.437.170,00	8.623.020,00
5000009577	TIS042/05	29.11.2005	07.12.2005	Prep. Traffico per. Dicembre 2005	7.340.625,00	1.468.125,00	8.808.750,00

	Imponibile	Imposta	Totale
Totale 2005	250.749.349,42	50.149.869,88	300.899.219,30

61

Allegato al Capo 8

Fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. nei confronti di Fastweb S.p.a. ANNO 2006

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Registrazione	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300000016	FW001/06	10.01.2006	10.01.2006	Anticipo traffico mese Gennaio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300000147	FW002/06	16.01.2006	16.01.2006	Anticipo traffico mese Gennaio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300011875	FW003/06	06.02.2006	15.02.2006	Anticipo traffico mese Febbraio (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300013926	FW004/06	20.02.2006	28.02.2006	Anticipo traffico mese Febbraio (cod +688)	7.111.665,81	1.422.333,16	8.533.998,97
3300014163	FW005/06	01.03.2006	02.03.2006	Anticipo traffico mese Marzo (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300018899	FW006/06	20.03.2006	29.03.2006	Anticipo traffico mese Marzo (cod +688)	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00
3300029679	FW007/06	27.04.2006	30.04.2006	Saldo traffico al 31.03.2006 (cod +688)	3.967.274,49	793.454,90	4.760.729,39
3300042374	FW008/06	23.06.2006	26.06.2006	Anticipo traffico mese Giugno (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300045313	FW009/06	28.06.2006	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300045314	FW010/06	03.07.2006 (data riportata nella fattura)	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300045319	FW011/06	05.07.2006	14.07.2006	Anticipo traffico mese Luglio (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300046082	FW012/06	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300046083	FW013/06	24.07.2006	24.07.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	4.775.000,00	955.000,00	5.730.000,00
3300050417	FW014/06	30.08.2006	31.08.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	7.162.500,00	1.432.500,00	8.595.000,00

Numero Documento	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Registrazione	Causale	Imponibile	Imposta	Totale
3300050415	FW015/06	30.08.2006	31.08.2006	Anticipo traffico mese Agosto (cod +688)	7.162.500,00	1.432.500,00	8.595.000,00
3300051323	FW016/06	13.09.2006	14.09.2006	Saldo traffico al 10 Settembre 2006 incluso (cod +688)	9.320.258,04	1.864.051,61	11.184.309,65
					Imponibile	Imposta	Totale
				Totale	86.874.198,34	17.374.839,67	104.249.038,01

Fatture passive emesse da PLANETARIUM Srl nei confronti di Fastweb S.p.a.
ANNO 2006

Numero Fattura	Numero Registrazione	Data Fattura	Data Registrazione	Imponibile	Imposta	Totale
FAS00014/06	3300061263	22.09.2006	25.09.2006	9.400.000,00	1.880.000,00	11.280.000,00
FAS00014/06	3300061838	22.09.2006	29.09.2006	-9.400.000,00	-1.880.000,00	-11.280.000,00
FAS0001/06	3300061841	22.09.2006	29.09.2006	9.550.000,00	1.910.000,00	11.460.000,00
FAS00002/06	3300064917	23.10.2006	23.10.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
FAS00003/06	3300067411	17.11.2006	17.11.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
FAS00004/06	3300072185	12.12.2006	12.12.2006	9.669.375,00	1.933.875,00	11.603.250,00
				Imponibile	Imposta	Totale
			Totale	38.558.125,00	7.711.625,00	46.269.750,00

ALLEGATO AL CAPO 9

Fatture passive emesse da I-Globe S.r.l. nei confronti di T.I.S. S.p.a. - ANNO 2006

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS001/06	09.01.2006	11.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00
TIS001/06	09.01.2006	11.01.2006		-7.165.500,00	-1.433.100,00	-8.598.600,00
TiS001/06	09.01.2006	11.01.2006		7.165.500,00	1.433.100,00	8.598.600,00
TIS002/06	10.01.2006	11.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS003/06	13.01.2006	18.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.340.625,00	1.468.125,00	8.808.750,00
TIS004/06	17.01.2006	18.01.2006	Traffico in eccedenza a prepagamenti Nov-05 (minuti di conversazione-cod.+688))	5.222.140,47	1.044.428,09	6.266.568,56
TIS005/06	17.01.2006	18.01.2006	Traffico in eccedenza a prepagamenti Dic-05 (minuti di conversazione) (cod.+688) Prepagamenti in eccedenza a traffico Ott-05 (minuti di conversazione) (cod.+688) Prepagamenti in eccedenza a traffico Set-05 (minuti di conversazione) (cod.+688)	7.638.315,07	1.527.663,01	9.165.978,08
TIS006/06	23.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00
TIS007/06	25.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.018.250,00	1.403.650,00	8.421.900,00
TIS008/06	27.01.2006	30.01.2006	Prepagamento traffico Gennaio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.123.000,00	1.424.600,00	8.547.600,00
TIS009/06	06.02.2006	09.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.376.250,00	1.475.250,00	8.851.500,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS010/06	09.02.2006	14.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS011/06	13.02.2006	15.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.339.375,00	1.467.875,00	8.807.250,00
TIS012/06	15.02.2006	17.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.437.250,00	1.487.450,00	8.924.700,00
TIS013/06	17.02.2006	21.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS014/06	21.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Febbraio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS015/06	27.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.270.875,00	1.454.175,00	8.725.050,00
TIS016/06	27.02.2006	28.02.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.376.250,00	1.475.250,00	8.851.500,00
TIS017/06	01.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.634.375,00	526.875,00	3.161.250,00
TIS018/06	06.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688) Conciliazione rates da tariffa normale a tariffa ridotta Mar-06 (minuti di conversazione-cod.+688))	7.219.000,00	1.443.800,00	8.662.800,00
TIS019/06	06.03.2006	08.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.713.750,00	942.750,00	5.656.500,00
TIS020/06	09.03.2006	10.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS021/06	13.03.2006	15.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227 750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS022/06	13.03.2006	15.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.132.750,00	1.026.550,00	6.159.300,00
TIS023/06	14.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS024/06	21.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.437.250,00	1.487.450,00	8.924.700,00
TIS025/06	21.03.2006	24.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3 771.000,00	754.200,00	4.525.200,00
TIS026/06	27.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS027/06	29.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Marzo 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS028/06	29.03.2006	31.03.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS029/06	03.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
TIS030/06	03.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.269.000,00	1.453.800,00	8.722.800,00
TIS031/06	05.04.2006	07.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00
TIS032/06	07.04.2006	10.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.227.750,00	1.445.550,00	8.673.300,00
TIS033/06	11.04.2006	13.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	7.332.500,00	1.466.500,00	8.799.000,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS034/06	13.04.2006	19.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS035/06	13.04.2006	19.04.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS036/06	20.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS037/06	20.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Aprile 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS038/06	28.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS039/06	28.04.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600,00
TIS040/06	03.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS041/06	03.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.783.500,00	756.700,00	4.540.200,00
TIS042/06	04.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS043/06	04.05.2006	08.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS044/06	10.05.2006	16.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS045/06	10.05.2006	16.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS046/06	17.05.2006	22.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS047/06	19.05.2006	23.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS048/06	19.05.2006	23.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS049/06	23.05.2006	25.05.2006	Prepagamento traffico Maggio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.771.000,00	754.200,00	4.525.200,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS050/06	25.05.2006	26.05.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS051/06	05.06.2006	08.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.950.500,00	590.100,00	3.540.600.00
TIS052/06	05.06.2006	08.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS053/06	07.06.2006	09.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.256.250,00	1.051.250,00	6.307.500,00
TIS054/06	07.06.2006	09.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.980.500,00	796.100,00	4.776.600,00
TIS055/06	08.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS056/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS057/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
TIS058/06	12.06.2006	15.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	2.107.500,00	421.500,00	2.529.000,00
TIS059/06	16.06.2006	19.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS060/06	16.06.2006	19.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS061/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.609.000,00	921.800,00	5.530.800,00
TIS062/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS063/06	20.06.2006	22.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS064/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.399.500,00	879.900,00	5.279.400,00
TIS065/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	3.875.750,00	775.150,00	4.650.900,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS066/06	23.06.2006	28.06.2006	Prepagamento traffico Giugno 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.818.500,00	963.700,00	5.782.200,00
TIS067/06	28.06.2006	29.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS068/06	28.06.2006	29.06.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00
TIS069/06	03.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688) Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.469.500,00	1.093.900,00	6.563.400,00
TIS070/06	03.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS071/06	05.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS072/06	05.07.2006	07.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS073/06	07.07.2006	11.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS074/06	07.07.2006	11.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS075/06	11.07.2006	12.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS076/06	11.07.2006	12.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410 700,00
TIS077/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS078/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS079/06	13.07.2006	18.07.2006	Prepagamento traffico Luglio 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS080/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.268.750,00	1.053.750,00	6.322.500,00
TIS081/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.636.500,00	927.300,00	5.563.800,00

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS082/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.479.500,00	1.095.900,00	6.575.400,00
TIS083/06	18.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.240.000,00	1.048.000,00	6.288.000,00
			Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)			
TIS084/06	24.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS085/06	24.07.2006	25.07.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS086/06	25.07.2006	04.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.028.000,00	1.005.600,00	6.033.600,00
TIS087/06	25.07.2006	04.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.237.500,00	1.047.500,00	6.285.000,00
TIS088/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.656.500,00	1.131.300,00	6.787.800,00
TIS089/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS090/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS091/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.342.250,00	1.068.450,00	6.410.700,00
TIS092/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.447.000,00	1.089.400,00	6.536.400,00
TIS093/06	28.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	4.190.000,00	838.000,00	5.028.000,00
TIS094/06	30.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS095/06	30.08.2006	31.08.2006	Prepagamento traffico Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod. +688)	5.866.000,00	1.173.200,00	7.039.200,00
TIS096/06	06.09.2006	11.09.2006	Saldo parziale Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	11.836.750,00	2.367.350,00	14.204.100,00
TIS097/06	07 09.2006	11.09.2006	Saldo Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	6.052.987,70	1.210.597,54	7.263.585,24

Numero Fattura di Riferimento	Data	Data Registrazione	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
TIS098/06	07.09.2006	11.09.2006	Saldo Agosto 2006 (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	6.880.719,30	1.376.143,86	8.256.863,16
			Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)			
TIS099/06	07.09.2006	11.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	5.901.000,00	1.180.200,00	7.081.200,00
TIS100/06	07.09.2006	11.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 (minuti di conversazione) (cod. +688)	4.215.000,00	843.000,00	5.058.000,00
TIS101/06	12.09.2006	14.09.2006	Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione) (cod.+688)	8.196.808,36	1.639.361,67	9.836.170,03
			Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)			
TIS102/06	12.09.2006	14.09.2006	Saldo al 10 settembre 2006 incluso (minuti di conversazione tariffa ridotta) (cod.+688)	2.194.073,64	438.814,73	2.632.888,37

	Imponibile	Imposta	Totale
Totale 2006	564.097.044,54	112.819.408,91	676.916.453,45

Fatture passive emesse da Planetarium S.r.l. nei confronti di T.I.S. S.p.a. - ANNO 2006

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006976	SPA001/06	18.09.2006	20.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
500007000	SPA002/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
500007001	SPA003/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
500007002	SPA004/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	7.328.860,00	1.465.772,00	8.794.632,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000006977	SPA005/06	18.09.2006	20.09.2006	Prepagamento traffico Settembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	2.095.000,00	419.000,00	2.514.000,00
5000007003	SPA006/06	18.09.2006	22.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.469.800,00	2.093.960,00	12.563.760,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000007035	SPA007/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000007036	SPA008/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	3.350.336,00	670.067,20	4.020.403,20
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000007037	SPA009/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000007039	SPA010/06	22.09.2006	25.09.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Set 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000007510	SPA011/06	03.10.2006	09.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000007509	SPA012/06	03.10.2006	09.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000007527	SPA013/06	09.10.2006	10.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000007530	SPA014/06	09.10.2006	10.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0075 31	SPA015/06	09.10.2006	10.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	11.307.384,00	2.261.476,80	13.568.860,80
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0075 29	SPA016/06	09.10.2006	10.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0078 56	SPA017/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000 0078 50	SPA018/06	16.10.2006	17.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0078 60	SPA019/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 (cod. +8817)	10.051.008,00	2.010.201,60	12.061.209,60
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Ott 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000 0078 61	SPA020/06	16.10.2006	17.10.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	11.307.384,00	2.261.476,80	13.568.860,80
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0082 14	SPA021/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Ottobre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
5000 0082 12	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
5000 0082 15	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006		-6.494.500,00	-1.298.900,00	-7.793.400,00
5000 0082 16	SPA022/06	23.10.2006	24.10.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	6.494.500,00	1.298.900,00	7.793.400,00
5000 0086 49	SPA023/06	03.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Nov-06 - Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0086 23	SPA024/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000 0086 50	SPA025/06	03.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0086 24	SPA026/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000 0086 25	SPA027/06	03.11.2006	08.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0086 51	SPA028/06	09.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Nov-06 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0086 53	SPA029/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000 0086 52	SPA030/06	09.11.2006	10.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	10.475.000,00	2.095.000,00	12.570.000,00
5000 0086 54	SPA031/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000 0086 55	SPA032/06	09.11.2006	10.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 (cod. +8817)	12.563.760,00	2.512.752,00	15.076.512,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Nov 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0089 68	SPA033/06	17.11.2006	20.11.2006	Prepagamento traffico Novembre 06 Flow 01 (cod.+6888)	8.380.000,00	1.676.000,00	10.056.000,00
				Addebito eccedenza traffico Set 06 Flow 01 (cod.+6888)			
				Addebito eccedenza traffico Ott 06 Flow 02 (cod.+6888)			
				Accredito traffico prepagato non transitato periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+6888)			
				Accredito traffico prepagato non transitato periodo Set 06 Flow 02 (cod.+6888)			

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0089 76	SPA034/06	17.11.2006	20.11.2006	Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod.+8817)	8.375.840,00	1.675.168,00	10.051.008,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazione concessione Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagam. anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 01 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento a saldo periodo Ott 06 Flow 02 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Set 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Accredito traffico numerazioni concessione Iridium non transitato Ott 06 Flow 03 (cod.+8817)			
				Ristorno commissioni traffico concessione Iridium non transitato Ott 06 Flow 03 (cod.+8817)			
5000 0093 08	SPA035/06	24.11.2006	27.11.2006	Prepagamento traffico Dicembre 2006 Ref. Flow 01 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0093 87	SPA036/06	24.11.2006	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Ref. Flow 01 (cod. +8817)			
5000 0093 10	SPA037/06	24.11.2006	27.11.2006	Prepagamento traffico Dicembre 2006 Ref. Flow 02 (cod. +6888)	12.570.000,00	2.514.000,00	15.084.000,00
5000 0093 92	SPA038/06	24.11.2006	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Ref. Flow 02 (cod. +8817)			
5000 0093 99	SPA039/06	24.11.2006	28.11.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 (cod. +8817)	13.087.250,00	2.617.450,00	15.704.700,00
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Ref. Flow 03 (cod. +8817)			
5000 0103 46	SPA040/06	19.12.2006	31.12.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)	51.167.281,34	10.233.456,27	61.400.737,61
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 02 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 02 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 03 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 03 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Dic 06 Flow 01 (cod. +8817)			

81

N. Doc.	Numero Fattura di Riferimento	Data Fattura	Data Reg.	Causale	Imponibile	IVA acquisti	TOTALE
5000 0103 47	SPA001/06 (Nota di Credito)	19.12.2006	31.12.2006	Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)	-51.167.281,34	- 10.233.456,27	-61.400.737,61
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 02 (cod. +8817)			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 03 (cod. +8817) - Rif. Fattura nr.SPA0034/06			
				Min traffico numerazioni concessione Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817)			
				Sconto commissioni traffico conc. Iridium pagamento anticipato periodo Gen 07 Flow 01 (cod. +8817) - Rif. Fattura nr.SPA0036/06			
					Imponibile	Imposta	Totale
				Totale 2006	406.401.786,00	81.280.357,20	487.682.143,20

77

ALLEGATO AL CAPO 11

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
23/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
23/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
23/03/05	Celenkord SA Credem Intern. Lux	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 359.735,72													
24/03/05	Acumen LTD Barclays GB	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 358.739,22													
30/03/05	Acumen LTD Barclays GB	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 414.376,72													
04/04/05			Acumen LTD Vizcaia SPA	TIS										
			€ 1.698.669,28											
04/04/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 1.968.120,00									
04/04/05							I-Globe	Telefox. Inter. Ita						
							€ 1.961.016,00							
11/04/05									Telefox Inter. Ita	Telefox Inter. Vizvaia SPA				
									€ 1.957.056,98					
12/04/05											Telefox Intern Vizcaia SPA	Coriano Capital SA Vizcaia SPA		
											€ 1.950.030,00			
12/04/05													Coriano Capital SA Vizcaia SPA	Broker Manag. Vizcaia SPA
													€ 1.945.030,00	

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.
12/04/05	Brok. Manag. Vizcaia SPA	Acumen LTD Vizcaia SPA												
	€ 1.939.840,00													
13/04/05			Acumen LTD Vizcaia SPA	TIS										
			€ 2.005.414,18											
13/04/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 2.325.960,00									
20/04/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 5.221,92							
28/04/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 2.280.000,00							
29/04/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 2.277.000,00											
03/05/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 2.645.460,00									
03/05/05	Soggetto sconosciuto	Diadem												
	€ 367.037,50													
03/05/05	Soggetto sconosciuto	Diadem												
	€ 385.000,00													
04/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 747.790,00											
05/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 843.507,12									
05/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 31.477,89							
06/05/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 3.310.000,00							
09/05/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 3.300.000,00											
12/05/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.834.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
13/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd						
							€ 70.566,90							
16/05/05							I-Globe	Acumen Ltd Barclays GB						
							€ 2 710.000,00							
16/05/05			Acumen LTD Barclays GB	TIS										
			€ 2.706.000,00											
18/05/05					T I.S	I-Globe								
					€ 3.143.880,00									
20/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 2.615.000,00							
23/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.511.750,00													
24/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 2.500.000,00											
25/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
25/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 820.000,00									
25/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 2.520.000,00							
25/05/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 125.324,13							
27/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.499.000,00													
27/05/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 2.500.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
27/05/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 820.000,00									
30/05/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.020.000,00							
31/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 3.976.000,00													
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 3.630.000,00											
31/05/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 334.816,68											
01/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.606.396,11									
06/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
07/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.939.200,00													
07/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.070.050,00											

8€

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca	Benefic	Oridin.	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.678.650,00									
10/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.100.000,00							
10/06/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 232.248,49							
13/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.003.500,00													
14/06/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											
14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
14/06/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
14/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.750.000,00							
15/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.859.200,00													
15/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
16/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.310.900,00									

8L

Valuta	Ordint. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
17/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.300.000,00							
20/06/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.704.000,00													
20/06/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
23/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.310.900,00									
24/06/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
24/06/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 124.903,17							
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.084.800,00													
27/06/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
30/06/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.563.800,00									
01/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
04/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.730.250,00													
05/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.720.715,00											
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
06/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.324.966,52									
06/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.280.000,00							
07/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.253.000,00													
08/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.250.000,00											
07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
11/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
11/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.922.000,00									
12/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.750.000,00							
12/07/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 134.238,52							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
12/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.636.000,00													
12/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.632.000,00											
13/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.474.240,00									
13/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.410.000,00							
14/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.779.200,00													
14/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.786.000,00											
14/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.651.270,00									
15/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.530.000,00							
18/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.406.400,00													
18/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.380.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
19/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.334.100,00									
20/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.280.000,00							
20/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.190.407,00													
20/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.194.000,00											
20/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.269.830,00									
21/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.200.000,00							
21/07/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 180.717,04							
21/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 3.009.000,00													
25/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 3.000.000,00											
25/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
25/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.384.000,00									

9.

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
26/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.250.000,00							
27/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.141.750,00													
27/07/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/07/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
29/07/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.050.000,00							
29/07/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.944.000,00													
29/07/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
29/07/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.839.900,00									
02/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.030.000,00							
03/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.944.000,00													

87

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
03/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
03/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
04/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.020.000,00							
04/08/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 185.763,69							
04/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.823.200,00													
08/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Barclays GB										
			€ 4.880.000,00											
10/08/05					Acumen LTD Barclays GB	I-Globe								
					€ 4.220.000,00									
10/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.221.200,00													
10/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.160.000,00											
10/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.081.200,00									
10/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.250.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.150.000,00							
23/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.033.600,00													
23/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
23/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
24/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.300.000,00							
24/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.168.000,00													
/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Barclays GB										
			€ 4.100.000,00											
25/08/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 3.080.000,00											
25/08/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									
26/08/05					Acumen LTD Barclays GB	I-Globe								
					€ 4.080.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
29/08/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.450.000,00							
30/08/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.304.000,00													
01/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
01/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
01/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
01/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
01/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 219.968,52							
02/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.650.000,00							
02/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.998.000,00													
02/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
06/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 50.551,42							
06/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							
06/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.392.000,00													
06/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
07/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
08/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.520.000,00							
08/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.392.000,00													
08/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
08/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
12/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
13/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.787.200,00													
13/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
14/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.809.900,00									
15/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							
16/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.944.000,00													
16/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.930.000,00											
16/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.919.100,00									
20/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
20/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.548.800,00													
20/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.260.000,00											
20/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.296.200,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.850.000,00							
22/09/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 205.480,91							
22/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.207.500,00													
22/09/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/09/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
26/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.700.000,00							
26/05/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.222.400,00													
26/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.200.000,00											
27/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.828.340,12									
28/09/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 4.31 2000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
28/09/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 4.289.783,32											
28/09/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 4.808.873,06									
28/09/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.750.000,00							
04/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.400.000,00							
04/10/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 67.473,50							
04/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
04/10/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
05/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
06/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.246.400,00													
06/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.092.800,00									
06/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.500.000,00							
11/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.450.000,00							
11/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.011.200,00													
11/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.820.000,00											
13/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.839.900,00									
14/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.235.200,00													
14/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
14/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.062.800,00									
14/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
18/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.944.000,00													
18/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 6.930.000,00											
18/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.919.100,00									
18/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.550.000,00							
20/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.145.600,00													
20/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.150.000,00											
20/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.170.500,00									
20/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.600.000,00							
20/10/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 229.110,97							
24/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.105.500,00													
24/10/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin.	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
24/10/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 512.000,00									
24/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.650.000,00							
26/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.100.000,00							
28/10/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 5.061.875,00													
28/10/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
28/10/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
28/10/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.000,00							
02/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.000,00							
02/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
02/11/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
03/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
04/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.409.250,00													
04/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.194.000,00											
04/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.269.830,00									
04/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
04/11/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 53.902,77							
08/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
08/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.451.750,00													
08/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.260.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Beuefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.345.700,00									
10/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.787.500,00													
10/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
10/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.687.250,00									
10/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.600.000,00							
14/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.242.375,00													
14/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.040.000,00											
14/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.044.800,00									
14/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
16/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.375.875,00													
16/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.370.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
16/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.421.900,00									
16/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
18/11/05	Brok. Mmag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.598.375,00													
18/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
18/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
18/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
18/11/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 234.799,77							
22/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							
22/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
23/11/05			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nnzione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridni	Benefic	Oridin	Benefic
23/11/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
24/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.627.200,00													
24/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
24/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.598.600,00									
24/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
29/11/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.598.375,00													
29/11/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
29/11/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.725.050,00									
29/11/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
01/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
01/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100000,00													

101

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
01/12/05			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 5.000.000,00											
02/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
05/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.698.500,00													
05/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
05/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.808.750,00									
05/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
05/12/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 73.304,54							
07/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
07/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.576.125,00													
07/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
13/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.487.125,00													
13/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
13/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.547.600,00									
13/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
15/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.687.375,00													
15/12/05			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.546.000,00											
15/12/05					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.623.020,00									
15/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
19/12/05							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
19/12/05	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
19/12/05			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 5.000.000,00											
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
20/12/05					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
/12/05							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 244.400,73							
09/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.476.000,00													
09/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
09/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.598.600,00									
/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
10/01/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 76.531,68							
11/01/06							1-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin.	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
11/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.587.250,00													
11/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
12/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.725.050,00									
12/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
13/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
13/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
16/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
17/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.987.750,00													
17/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
17/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.808.750,00									
17/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
18/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.186.750,00													
18/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 5.483.870,66											
18/01/06					T LS	I-Globe								
					€ 6.266.568,56									
18/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.300.000,00							
19/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.850.000,00							
19/01/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 246.668,38							
19/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
19/01/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

14

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
20/01/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
23/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
23/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 6.661.750,00													
23/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 8.021.142,32											
24/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 9.165.978,08									
25/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.741.000,00													
25/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
25/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.547.600,00									
25/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.690.000,00							
27/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.576.125,00													
27/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.370.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridia	Benefic	Oridia	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.421.900,00									
27/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
31/01/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.476.000,00													
31/01/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.480.000,00											
31/01/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.547.600,00									
31/01/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
07/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.698.500,00													
07/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
07/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.851.500,00									
07/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
07/02/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 74.685,03							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridia	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.000.000,00							
09/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
09/02/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
10/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
13/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.587.250,00													
13/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
13/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.725.050,00									
13/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
15/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.943.250,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin.	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
15/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
15/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.807.250,00									
15/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
17/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 8.065.625,00													
17/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.810.000,00											
17/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.924.700,00									
17/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.680.000,00							
20/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.650.000,00							
20/02/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 241.451,93							
21/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
21/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.843.125,00													
21/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
22/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
23/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT												
	€ 7.943.250,00													
23/02/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT										
			€ 7.750.000,00											
23/02/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
23/02/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
23/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
27/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
27/02/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.650.000,00													
27/02/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.565.601,92											

111

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
28/02/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 533.998,97									
28/02/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.000,00							
01/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.587.250,00													
01/03/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT										
			€ 200.000,00											
01/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
01/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.725.050,00									
01/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
01/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazinne	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
02/03/06									I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT				
									€ 2.900.012,00					
03/03/06	Brok-Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.709.625,00													
03/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
03/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.851.500,00									
03/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
03/03/06							I-Globe	Crossco m Ltd Barclays GB						
							€ 68.901,79							
06/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 2.781250,00													
06/03/06			Acumen LTD Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT										
			€ 250.000,00											
06/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.750.000,00											
07/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100000,00													
07/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
07/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
07/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
07/03/06							I-Globe	I-Globe Raiffeisen AUT						
							€ 2.000.000,00							
08/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.161.250,00									
09/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.787.500,00													
09/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
09/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.662.800,00									
09/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
09/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.984.000,00													
10/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.950.000,00											
10/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 8.799.000,00									
13/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 7.898.750,00													
13/03/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
13/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
13/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
15/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.012,00							
16/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
16/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.421.250,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.390.000,00											
16/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 7.787.500,00													
16/03/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
17/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
17/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 6.159.300,00									
21/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 8.121.250,00													
21/03/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
21/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
22/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.000.000,00							
22/03/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 258.176,55							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
22/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.000.012,00							
23/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 8.010.000,00													
23/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.810.000,00											
23/03/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 4.525.200,00									
23/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
23/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.982.750,00													
23/03/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
24/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.924.700,00									
27/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank. AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.100.000,00													
27/03/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/03/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 1.640.000,00									
27/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
29/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.893.750,00													
29/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
29/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
29/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.000.000,00							
31/03/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.698.500,00													
31/03/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
31/03/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
31/03/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							
31/03/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
31/03/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.427.750,00													
03/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
04/04/06					T I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.050.000,00									
04/04/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.012,00							
05/04/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.295.500,00													
05/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
05/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 7.587.250,00													
05/04/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
05/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.722.800,00									
05/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic	Ordin.	Benefic
05/04/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 87.232,82							
06/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 5.563.800,00									
07/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 7.709.625,00													
07/04/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
07/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
07/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
10/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.300.000,00							
11/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 7.565.000,00													
11/04/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.590.000,00											
11/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.673.300,00									
11/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.650.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
13/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 7.720.750,00													
13/04/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 7.700.000,00											
13/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 8.799.000,00									
13/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 7.700.000,00							
18/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.000.000,00							
18/04/06							I-Globe Raiffe isen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.012,00							
19/04/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.295.500,00													
19/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
19/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 6.033.600,00									
20/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 5.473.500,00													
20/04/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
20/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.285.000,00									
20/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.000,00							
20/04/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 249.024,75							
6/04/06							I-Globe Raiffe isen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.012,00							
27/04/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.518.000,00													
27/04/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
27/04/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 6.285.000,00									
27/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIri sh AUT												
	€ 6.163.250,00													
27/04/06			Acumen E OY AngloIri sh AUT	TIS										
			€ 6.160.000,00											
27/04/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 7.039.200,00									
27/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
28/04/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
28/04/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.751.695,03													
28/04/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 4.220.504,79											
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 2.000.000,00									
02/05/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 760.729,40									
02/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.100.012,00							
03/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.740.500,00													
03/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
03/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									
03/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.000.000,00							
03/05/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 73.053,68							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
03/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.070.500,00													
03/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.080.000,00											
03/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									
05/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.500.000,00							
05/05/06							I-Globe Raiffe isen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.012,00							
08/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.982.750,00													
08/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
08/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 4.540.200,00									
08/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIri sh AUT												
	€ 5.518.000,00													
08/05/06			Acumen E OY AngloIri sh AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
08/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
08/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
09/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.012,00							
10/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
10/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
10/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.028.000,00									
10/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.607.000,00													
10/05/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
10/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.410.700,00									
10/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.250.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
11/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 2.500.000,00							
17/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.718.250,00													
17/05/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
17/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.536.400,00									
17/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.100.000,00							
17/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
18/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
18/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
18/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.028.000,00									
19/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
19/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.061.875,00													
19/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
19/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
19/05/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 248.615,92							
22/05/08							I-Globe Raiffe isen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
23/05/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.039.625,00													
23/05/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
23/05/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
23/05/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
23/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.405.500,00													
23/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
23/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.028.000,00									
24/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
26/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.938.250,00													
26/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.960.000,00											
26/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 4.525.200,00									
26/05/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.600.012,00							
30/05/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.427.750,00													
30/05/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
30/05/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.058.000,00									
06/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.
06/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 3.003.750,00													
06/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 3.080.000,00											
06/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 3.540.600,00									
06/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.400.000,00							
06/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 5.718.250,00													
06/06/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
06/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									
08/06/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 74.828,74							
08/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 3.500.000,00							
09/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.227.500,00													
09/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.180.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 4.776.600,00									
09/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.900.000,00							
09/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.495.750,00													
09/06/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
09/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.307.500,00									
12/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.000,00							
12/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.607.000,00													
12/06/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
12/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.410.700,00									
13/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.900.012,00							
15/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.729.375,00													
16/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
16/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.536.400,00									
16/06/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.895.000,00													
16/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.200.000,00											
16/06/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 2.200.000,00											
16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 2.514.000,00									
16/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 2.529.000,00									
19/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							
19/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.073.000,00													
19/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
19/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
20/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
20/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.073.000,00													
20/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
20/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
20/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
20/06/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 264.740,69							
1/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 4.839.375,00													
21/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
21/06/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.520.800,00									
22/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
22/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 5.028.500,00													
22/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											
22/06/06					T I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
23/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.000,00							
23/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.405.500,00													
23/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
23/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
6/06/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
26/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloirish AUT												
	€ 4.603.750,00													
26/06/06			Acumen E OY Angloirish AUT	TIS										
			€ 4.620.000,00											
26/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.279.400,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
26/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.117.500,00													
27/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 4.070.000,00											
27/06/06.					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 4.630.900,00									
27/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
27/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
27/06/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
27/06/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
28/06/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.012,00							
28/06/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.095.250,00													
28/06/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.060.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
28/06/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.782.200,00									
28/06/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.600.000,00							
03/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.506.875,00													
03/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
03/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
03/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.000,00							
03/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.850.500,00													
03/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
03/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.561.800,00									
04/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.800.012,00							
04/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
04/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
04/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
04/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
05/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolri sh AUT												
	€ 5.718.250,00													
05/07/06			Acumen E OY Anglolri sh AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
05/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.700.000,00							
05/07/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 90.687,00							
05/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
05/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
06/07/06					T I.S	I-Globe Raiffai sen								
					€ 6.285.000,00									
06/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.563.400,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridini	Benefic	Ordin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Kareiia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
07/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.562.500,00													
07/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
07/07/06					T I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.210.700,00									
07/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 4.383.250,00													
07/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
07/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
07/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							
10/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
10/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
10/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.	Oridin.	Benefic.
10/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
10/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
11/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
11/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
11/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.285.000,00									
11/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.500.000,00							
11/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.295.500,00													
11/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
11/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.033.600,00									
12/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.300.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.
12/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
12/07/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
12/07/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
12/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.100.000,00							
13/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.629.250,00													
13/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											
13/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.410.700,00									
13/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.600.000,00							
13/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Angloiri sh AUT												
	€ 5.918.500,00													
13/07/06			Acumen E OY Angloiri sh AUT	TIS										
			€ 5.940.000,00											
13/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.787.800,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.
14/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
17/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.963.000,00													
17/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.940.000,00											
17/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.787.800,00									
17/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.800.000,00							
17/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
17/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
18/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
18/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.800.000,00							
18/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 4.405.500,00													
18/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
18/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.322.500,00									
20/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
21/0706	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 4.895.000,00													
21/0706			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 4.840.000,00											
21/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.495.750,00													
21/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
21/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.322.500,00									
21/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 4.500.000,00							
21/07/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 280.939,93							
24/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
24/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
24/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.563.800,00									
24/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.700.012,00							
24/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 5.718.250,00													
24/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.720.000,00											
24/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.575.400,00									
24/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.300.000,00							
25/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.288.000,00									
25/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.200.012,00							
26/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.562.500,00													
26/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.610.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
26/07/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.510.700,00									
26/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.500.000,00							
26/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 4.895.000,00													
26/07/06			Acumen E OY AngloIrish AUT	TIS										
			€ 4.400.000,00											
26/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 5.028.000,00									
28/07/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia Anglo Irish Bank AUT						
							€ 6.400.012,00							
31/07/06	Karelia Anglo Irish Bank AUT	Accrue Telem OY Anglo Irish AUT												
	€ 5.495.750,00													
31/07/06			Accrue Telem OY Anglo Irish AUT	TIS										
			€ 5.500.000,00											
31/07/06					T.I.S	I-Globe								
					€ 6.033.600,00									
31/07/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.000.000,00							
31/07/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY AngloIrish AUT												
	€ 5.295.500,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
31/07/06			Acumen E OY Anglolrish AUT	TIS										
			€ 5.280.000,00											
01/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.285.000,00									
01/08/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
01/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Acumen E OY Anglolrish AUT												
	€ 1.501.875,00													
01/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
01/08/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											
01/08/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
03/08/06							I-Globe	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT						
							€ 5.200.000,00							
03/08/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 120.720,78							
03/08/06	Brok. Manag. Anglo Irish Bank AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.050.000,00													
03/08/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 5.000.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
03/08/06					Fastweb spa	I-Globe								
					€ 5.730.000,00									
28/08/06					I-Globe	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.900.000,00									
28/08/06							I-Globe	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 283.548,08							
28/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.000.012,00							
28/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.300.012,00							
29/08/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.940.350,00													
29/08/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.940.350,00											
29/08/06			Acumen E OY Anglo Irish	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT										
			€ 2.000.000,00											
29/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.787.800,00									
29/08/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.629.600,00													
29/08/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.610.350,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic.
29/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.430.501,00									
30/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.400.012,00							
30/08/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.800.012,00							
30/08/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.629.600,00													
30/08/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.610.350,00											
30/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.410.700,00									
30/08/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.740.850,00													
30/08/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.720.350,00											
30/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.536.400,00									
31/08/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.500.012,00							
31/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.200.012,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
31/08/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.740.850,00													
31/08/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.720.350,00											
31/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 6.536.400,00									
31/08/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 6.200.012,00							
31/08/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.405.850,00													
31/08/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.400.350,00											
31/08/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.028.000,00									
31/08/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 5.400.012,00							
01/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.185.850,00													
01/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.160.350,00											
01/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 7.039.200,00									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
01/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.575.350,00													
01/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.160.350,00											
01/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 7.039.280,00									
04/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 9.000.012,00							
04/09/06							I-Globe Raiffaisen	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 147.080,57							
04/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.575.350,00													
04/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.500.000,00											
04/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffaisen								
					€ 8.595.000,00									
05/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 9.000.012,00							
06/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.575.350,00													
06/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 7.500.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffaisen								
					€ 8.595.000,00									
07/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 13.000.012,00							
07/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 12.949.850,00													
07/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 12.430.350,00											
07/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 14.204.700,00									
08/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 7.200.012,00							
08/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.231.600,00													
08/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.191.797,47											
08/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 8.256.863,16									
08/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 7.000.012,00							
08/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.831.100,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Estera	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
08/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.356.709,39											
08/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 7.263.582,24									
11/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.160.350,00											
11/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 7.081.200,00									
11/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.400.350,00											
11/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 5.058.000,00									
12/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 7.000.012,00							
12/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 7.000.012,00							
12/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.427.750,00													
12/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.113.750,00													
13/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.610.750,00													

155

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
13/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 8.606.664,27											
13/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 9.836.170,03									
13/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 10.000.012,00							
13/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 2.314.000,00													
13/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 2.304.389,14											
13/09/06					T.I.S	I-Globe Raiffaisen								
					€ 2.632.888,57									
13/09/06							I-Globe Raiffeisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT						
							€ 3.000.012,00							
14/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 1.001.250,00													
14/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 9.857.376,83													
14/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 9.759.433,00											
14/09/06					Fastweb spa	I-Globe Raiffaisen								
					€ 11.184.465,65									

151

156

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.	Ordin.	Benefic.
14/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 10.000.012,00							
15/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 14.100.012,00							
15/09/06							I-Globe Raiffaisen	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 251.748,91							
19/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.205.375,00													
19/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 2.200.350,00											
19/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.514.000,00									
19/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
19/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.563.760,00									
20/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 14.004.012,00							
20/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 14.000.000,00					
20/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.205.375,00													

152

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic.	Ordin	Benefic	Ordin	Benefic
20/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
20/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
21/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 14.906.012,00							
21/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 8.030.250,01					
21/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.030.250,01													
21/09/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.700.350,00											
21/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 8.794.632,00									
22/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 8.694.012,00							
22/09/06							I-Globe Raiffaisen	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT						
							€ 445.012,00							
22/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 14.000.012,00					

153

158

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
22/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
22/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
25/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.563.760,00									
25/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 14.904.012,00							
25/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 14.500.012,00					
25/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
25/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
25/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.514.000,00									
26/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 14.904.012,00							
26/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.012,00					

154

ALLEGATO AL CAPO 11 (SEL 15)

159

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
26/09/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 3.555.200,00													
26/09/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 3.520.350,00											
26/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.020.403,20									
26/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
27/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.974.412,00							
27/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 12.000.012,00					
27/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.665.950,00													
27/09/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 10.560.000,00											
27/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.061.209,60									
28/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 11.923.212,00							
28/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 12.000.012,00					

155

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
28/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.665.950,00													
28/09/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 10.560.000,00											
28/09/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.061.209,60									
29/09/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 11.923.212,00							
29/09/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 11.500.012,00					
29/09/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.100.350,00													
29/09/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.000.000,00											
29/09/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.000.000,00									
29/09/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.460.000,00									
03/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 11.184.012,00							
05/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 13.000.012,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridia	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
05/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
05/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
06/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.084.000,00									
06/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
06/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
06/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00		(*)					
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
06/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
06/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													

157

16.

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Beuefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
09/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
09/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
09/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
09/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
10/10/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											

158

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.084.000,00									
10/10/06							Planet. . Raiffaisen AUT	Crosseomm Ltd Barclays GB						
							€ 104.927,25							
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
10/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.500.000,00					
11/10/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
11/10/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											

159

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
11/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
11/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
11/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
12/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 11.999.150,00													
12/10/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 11.880.000,00											
12/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 13.568.860,80									

160

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridia	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.413.600,00							
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.500.000,00					
12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
12/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
13/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
13/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
13/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00		(*)					
16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
16/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.665.600,00													
17/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.560.350,00											
17/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.061.209,60									
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.923.200,00							
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
17/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00		(*)					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
17/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
18/10/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
18/10/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
18/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
18/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.000.000,00					
18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
18/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
19/10/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.665.600,00													
19/10/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.560.350,00											
19/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.061.209,60									
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.923.200,00							
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
19/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
19/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
20/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 11.999.150,00													
20/10/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 11.880.000,00											
20/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 13.568.860,80									
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.413.600,00							
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
20/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 303.601,52							
20/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					

165

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
20/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
23/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.888.200,00													
23/10/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.820.350,00											
24/10/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.820.350,00											
24/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.793.400,00									
24/10/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.793.400,00									
24/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.700.400,00							
24/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
24/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.400.000,00					
24/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

166

17.

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
24/10/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Tclem CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.888.200,00													
25/10/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.226.600,00													
25/10/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.125.000,00											
25/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.700.400,00							
25/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/10/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
26/10/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.000.000,00									
26/10/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.603.250,00									

167

17

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridia	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/10/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/10/06							G.P.N. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/10/06							G.P.N. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.469.600,00							
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.000.000,00					
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
03/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
03/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
03/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
06/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

168

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
06/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.800.000,00					
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
06/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
07/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
07/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
07/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
07/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.000.000.00					
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000.00					
07/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
08/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
08/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
08/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
08/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

170

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Bcnefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
08/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
09/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
09/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 79.983,78							
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
09/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

171

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 13.332.350,00													
10/11/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 13.200.000,00											
10/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
10/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.500.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
10/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													
13/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
13/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
13/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

173

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
13/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
14/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
14/11/06.			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
14/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
14/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
14/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
14/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 11.110.000,00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
15/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 11.000.350,00											
15/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.570.000,00									
15/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.420.000,00							
15/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
15/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
15/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.500.000,00					
15/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.800.000,00					
15/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000.00													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
16/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
16/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
16/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.800.000,00					
16/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
17/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 13.332.350,00													
17/11/06			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 13.200.000,00											

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
17/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.076.512,00									
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
17/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
17/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
20/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.888.000,00													
20/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 8.800.350.00											
20/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					E 10.056.000,00									

177

187

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
20/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.936.000,00							
20/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
21/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
21/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.888.000,00													
22/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 8.800.350,00											
22/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.051.008,00									
22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 316.639,46							
22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.936.000,00							
22/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

178

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.500.000,00					
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.000.000,00					
23/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.226.600,00													
23/11/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.125.000,00											
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.000.000,00									
23/11/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.603.250,00									
24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.469.600,00							
24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
24/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
24/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
24/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
24/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
27/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.332.000,00													
27/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.200.350,00											
27/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.084.000,00									
27/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.904.000,00							
27/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.800.000,00					

185

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/11/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.887.500,00													
28/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.042.682,12											
28/11/06			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT										
			€ 3.707.667,88											
28/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 3.708.017,88											
28/11/06					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.704.700,00									
28/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
28/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

181

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT € 5.000.000,00				
29/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT € 5.000.000,00				
29/11/06	Karelia CreditAnsaldt AUT € 13.332.000,00	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
29/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT € 13.200.350,00	TIS										
29/11/06					T.I.S € 15.084.000,00	Planet. Raiffaisen AUT								
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT € 4.904.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT € 5.000.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT € 5.000.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT € 5.000.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
29/11/06							Planet. Raiffaisen AUT € 525.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.800.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
30/11/06	Knrelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 13.887.500,00													
30/11/06			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 13.750.350,00											
30/11/06					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.704.700,00									
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 525.000,00							
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
30/11/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

183

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
30/11/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 500.000,00					
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000,00					
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
05/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 700.000,00					
06/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 94.721,94							
13/12/06	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 10.226.600,00													
14/12/06			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 10.125.000,00											
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.000.000,00									

184

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
14/12/06					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.603.250,00									
15/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.469.600,00							
15/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
15/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldi AUT				
									€ 1.500.000,00					
15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/12/06									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
20/12/06							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 315.059,06							
08/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crossco mm Ltd Barclays GB						
							€ 96.979,85							
09/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.366.784,70													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.938.308,34													
10/01/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.323.899,21											
10/01/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.889.764,20											
10/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.755.303,91									
10/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 191.795,83									
10/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.881.680,11							
10/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.800.000,00					
10/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.028.791,69													
11/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 2.008.358,11											
11/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.584 493,32									
11/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.293.866,30									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
11/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.788.212,00							
11/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.700.000,00					
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
12/01/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.184.909,56													
12/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.124.022,83											
12/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.994.214,16									
12/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.914.183,32							
12/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.900.000,00					

187

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
12/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/01/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.724.303.06													
15/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.658.075,80											
15/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.604.188.10									
15/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.517.177,68							
15/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/01/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.872.748,81													
16/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 6.805.051,79											
16/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.150.963,45									

193

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.624.954.88									
16/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.683.126,93							
16/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
17/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 9.155.049,99													
17/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.064.059 40											
17/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 337.500,00									
17/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.352.606,08									
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 234.147,07							
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

189

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
17/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 311.230,85							
17/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.700.000,00					
17/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
18/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.269.228,56													
18/01/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.197.606,00											
18/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.629.750,68									
18/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.648.724,42									
18/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.126.356,32							
18/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
18/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 200.000,00					

ALLEGATO AL CAPO 11 (SEGUE)

195

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
18/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT € 5.000.000,00				
18/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT € 5.000.000,00				
19/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT € 9.588.931,05	Diadem Barclays GB												
19/01/07			Diadem Barclays GB € 9.493.644,60	TIS										
19/01/07					TIS € 10.843.261,12	Planet. Raiffaisen AUT								
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT € 719.187,81	G.P.N. Raiffaisen AUT						
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT € 5.000.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
19/01/07							Planet. Raiffaisen AUT € 5.000.000,00	G.P.N. Raiffaisen AUT						
19/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT € 3.200.000,00				
19/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT € 5.000.000,00				

191

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/01/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.079.796,36													
22/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.980.346,40											
22/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.076.257,97									
22/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.373.291,32									
23/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.268.323,21							
23/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
23/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
23/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 500.000,00					
23/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
23/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
23/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.130.322,45													
23/01/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.060.075,20											
23/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.062.210,62									
23/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.011.063,30									
24/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 578.258,07							
24/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.971.071,54							
24/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Bonefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
24/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
24/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
24/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.500.000,00					
24/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
24/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 9.462.865,88													
24/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 9.368.827,60											
24/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.700.700,13									
25/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.079.216,29							
25/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
25/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
25/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.500.000,00					
25/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
25/01/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 9.910.635.50													
25/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.812.860,40											
25/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.908.754,64									
25/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.300.642,63									
26/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.400.000,00					
26/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
26/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

195

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
29/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 1.874.817,88													
29/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 3.744.744,55													
30/01/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT										
			€ 3.707.667,88											
30/01/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.564.273,20											
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.325.465,08									
30/01/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.030.579,85									
30/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.282.175,10							
30/01/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
30/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.100.000,00					
30/01/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
31/01/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 8.126.270,66													
31/01/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 8.045.466,00											
31/01/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.189.209,45									
01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.084.062,52							
01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
01/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
01/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.000.000.00					
01/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/02/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.200.484.32													
01/02/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.129.542,40											
01/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.324.164,86									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
01/02/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.820.906,74									
02/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.049.506,33							
02/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.000.000,00					
02/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
05/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 73.295,13							
05/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 3.510.991,09													
06/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 26.752,88													
06/02/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 3.538.361,40											
06/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.517.370,46									
06/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.492.710,37									

198

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.954.885,70							
06/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.900.000,00					
07/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 600.000,00					
07/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.301.544,25													
07/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 7.228.905,20											
07/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 8.256.566,36									
08/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.162.091,14							
08/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
08/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.900.000,00					
08/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
08/02/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.273.559,27													
08/02/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.201.936,40											
08/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.160.455,89									
08/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.680.576,19									
08/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.777.462,30							
09/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.700.000,00					
13/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.187.847,84													
14/02/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.146.734,00											
14/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2 483.558,93									
14/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.268.231,07									
14/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.681.644,48							

205

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
15/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.600.000,00					
15/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 7.349.277,26													
15/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 7.276.165,60											
15/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 8.310.545,30									
16/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.215.452,43							
16/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.500.000,00					
16/02/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 2.650.985,99													
16/02/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 2.625.088,60											
16/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.297.263,19									

201

201

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.708.942,74									
19/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.963.568,49							
19/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 247.727,71							
19/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 3.000.000,00					
20/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 7.602.668,55													
20/02/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.492.427,80											
20/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.671.731,62									
20/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 975.045,77									
20/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.499.112,81							
20/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

202

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
21/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.500.000,00					
21/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
21/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.520.326,84													
21/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 5 465.323,60											
21/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.242.274,00									
21/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
22/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.500.000,00					
22/02/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.422.902,11													
22/02/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 4.409.121,40											
22/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.151.443,48									
22/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.875.098,19									

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Beoefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
22/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.170.847,19							
23/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.944.414,42							
23/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldi AUT				
									€ 1.500.000,00					
23/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
27/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldi AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.497.489,04													
27/02/07			Acumen E OY CreditAnsaldi AUT	TIS										
			€ 9.898.854,00											
27/02/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 11.317.238,69									
27.02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.176.310,88							
27/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/02/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 700.000,00					
27/02/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/02/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.679.742,01													
28/02/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 4.633.061,40											
28/02/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.291.697,41									
01/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 231.147,51							
01/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 800.000.00					
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
01/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Narione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
01/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.679.831,91													
01/03/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.574.441,00											
01/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 12.083.302,18									
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.939.110,02							
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
02/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.900.000,00					
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
02/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
02/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 2.123.777,28													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
02/03/07			Diadem Barclays GB	Fastweb spa										
			€ 2.102.248.24											
02/03/07					Fastweb spa	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.409.354,12									
05/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 82.219,80							
05/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.381.602,40							
05/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.300.000,00					
05/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 9.566.081,07													
06/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.471.717,40											
06/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.859.966,16									
06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 694.034,83							
06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
06/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
06/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
06/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
07/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 5.911.103,31													
07/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 5.852.231,00											
07/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.926.996,66									
07/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 2.757.187,49									
08/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.607.700,82							
08/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.300.000,00					
08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
08/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
09/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 10.626.403,92													
09/03/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 10.521.542,00											
09/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.755.755,63									
09/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.307.167,14									
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.879.382,24							
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.800.000,00					
12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
12/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
13/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.040.130,68													
13/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 7.960.875,43											
13/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.133.212,71									
13/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.988.156,89							
13/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
13/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.250.000,00					
14/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 4.827.480,39													
14/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 4.779.337,02											
14/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.458.767,58									
14/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 396.305,99							

215

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
14/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 130.000.00					
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.670.000.00					
15/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
15/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 9.839.855.20													
15/03/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.742.780,90											
15/03/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1 488.054,58									
15/03/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.644.147,86									
15/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.000.090,16							

211

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
16/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.000.000,00					
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
16/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
21/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 9.692.550,65													
21/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 9.596.934,80											
21/03/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 10.966.279,18									
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 286.777,91							
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 835.416,66							
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
21/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
21/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.800.000,00					
21/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
22/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 6.734.765,38													
22/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 6.667.738,00											
22/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 7.616.721,65									
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 2.528.482,36							
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.100.000,00					
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					

213

Valuta	Ordin. Banca Nazionae	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazionoe	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
23/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 4.769.118,60													
23/03/07			Accrue Telem CreditA. nsaldt AUT	TIS										
			€ 4.722.249,60											
23/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 5.395.843,45									
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 331.453,91							
23/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.350.000,00					
23/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
27/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.506.291,51													
27/03/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 8.422.420,80											
27/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.624.130,00									

Valuta	Ordin. Banca Naziane	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.509.283,58							
27/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
27/03/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 567.384,40													
27/03/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 561.420.20											
27/03/07					TIS	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 641.352,84									
27/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 633.894,44							
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 250.000,00					
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
28/03/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 8.262.933,62													

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
28/03/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 8.181.472,40											
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 15.300,14									
28/03/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 9.333.483,95									
28/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 4.237.230,93							
28/03/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 4.200.000,00					
28/03/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
02/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.989.825,78													
03/04/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.930.870,57											
03/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.783.323,32									

216

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
03/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.700.938,19							
03/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							
04/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.300.000,00					
04/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
04/04/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 5.340.022,08													
04/04/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 5.287.500,58											
04/04/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 4.897,36									
04/04/07					T I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 6.048.891,97									
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 969.673,65							
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 5.000.000,00							

217

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
04/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 52.985,67							
05/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.200.000,00					
05/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 5.000.000,00					
11/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 2.874.153,22													
11/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Diadem Barclays GB												
	€ 85.974,15													
12/04/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 2.846.046,26											
12/04/07			Diadem Barclays GB	TIS										
			€ 84.776,38											
12/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.271.258,52									
12/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.308.770,02							
13/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.400.000,00					

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridio	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
13/04/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 1.673.874.68													
13/04/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 1.657.651,66											
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.911.049,34									
13/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 96.827,78									
16/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.871.244,25							
16/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 2.901.000,00					
17/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 1.343.883,38													
17/04/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 1.330.927,60											
17/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.529.559,43									
18/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.502.343,07							

219

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
18/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosseomm Ltd Barclays GB						
							€ 100.940,71							
18/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.500.000,00					
18/04/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 148.608,70											
18/04/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 1.244.206.68													
18/04/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 1.232.237,80											
18/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 1.416.111,02									
19/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 1.390.913,32							
19/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT				
									€ 1.400.000,00					
26/04/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 779.388,72													
27/04/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 772.022,00											

220

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
27/04/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 887.072,04									
27/04/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 871.287,84							
30/04/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	Karelia CreditAnsaldt AUT				
									€ 870.000,00					
30/04/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Accrue Telem CreditAnsaldt AUT												
	€ 790.245,41													
30/04/07			Accrue Telem CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 782.771,20											
03/05/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 899.428,74									
04/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 883.424,66							
04/05/07			Diadem Barclays GB	SETTLEMENT OF FOREIGN EXCHANGE										
			€ 73.704,00											
07/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 40.006,31							
07/05/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Acumen E OY CreditAnsaldt AUT												
	€ 6.443.800,00													

221

Valuta	Ordin. Banca Nazione	Benefic. Banca Nazione	Ordin. Banca Nazione	Benefic	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic.	Oridin	Benefic	Oridin	Benefic
10/05/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	TIS										
			€ 3.362.494,90											
11/05/07					T.I.S	Planet. Raiffaisen AUT								
					€ 3.860.591.84									
11/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	G.P.N. Raiffaisen AUT						
							€ 3.791.898,04							
14/05/07									G.P.N. Raiffaisen AUT	WOLSTIN LTD				
									€ 4.700.000,00					
21/05/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	DUBAI STAR MARKETING MANAGEMENT										
			€ 100.350,00											
22/05/07							Planet. Raiffaisen AUT	Crosscomm Ltd Barclays GB						
							€ 10.189,98							
24/05/07			Acumen E OY CreditAnsaldt AUT	WOLSTIN LTD										
			€ 3.000.350,00											
27/06/07	Karelia CreditAnsaldt AUT	Immobiliaria De Ycaza e Hijos												
	€ 164.768,92													
27/06/07	Brok. Manag. CreditAnsaldt AUT	Immobiliaria De Ycaza e Hijos												
	€ 92.867,02													

CAPO D'IMPUTAZIONE RELATIVO AL P.P. N. 37543/10 R.G. N.R. – 18223/10 GIP – 21830/10 DIB. C/CATANZARITI ANTONIO AL PRESENTE PROCEDIMENTO RIUNITO

imputato

1. *BERRIOLA Luca,*
2. *BRECCOLOTTI Luca,*
3. *CATANZARITI Antonio per il quale si procede separatamente*
4. *CHERUBINI Giuseppe,*
5. *COLOSIMO Paolo,*
6. *COMITO Massimo*
7. *CONTIN Roberto,*
8. *CRUDELE Giuseppe,*
9. *D'ASCENZO Simone,*
10. *DENARO Manlio,*
11. *FANELLA Silvio,*
12. *FERRERI Antonio,*
13. *FOCARELLI Cario,*
14. *FRAGOMELI Francesco*
15. *GIONTA Aurelio,*
16. *LA TORRE Maria Teresa,*
17. *LA TORRE Rosario,*
18. *MACORI Roberto,*
19. *MAROTTA Luigi,*

20. ***MASSOLI Massimo,***
21. ***MAZZITELLI Stefano,***
22. ***MICUCCi Massimo,***
23. ***MOKBEL Gennaro,***
24. ***MURRI Augusto,***
25. ***MURRI Barbara,***
26. ***PANOZZO Dario,***
27. ***RICCI Antonio,***
28. ***RICCI Giorgia,***
29. ***ROSSETTI Mario,***
30. ***SCAGLIA Silvio,***
31. ***SCOPONI Riccardo,***
32. ***ZITO Bruno***

Nonché ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 8.6.2001 n. 231
FASTWEB s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore
TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore
(Società nei confronti delle quali si procede separatamente)

1) del reato p. e p. dagli artt. 416 co. 1, 2 e 5 C.P, 4 della legge 146/06 (associazione a delinquere trasnazionale pluriaggravata), 5 del D.L.vo 8.6.2001 n. 231, per avere, unitamente a Arigoni Fabio, Di Girolamo Nicola Paolo, Prinzi Marco, Prinzi Paolo, Toseroni Marco, Baldizzone Carlo, Danesi Arturo, Ronchi Massimo, Salviati Maurizio, Neave Andrew David, O'Connor Paul Anthony, Dines Andrew Charles Edward, Dines Colin Edward, Placidi Sergio, Giordani Ivano (nei cui confronti si procede separatamente) nonché altre persone in corso di identificazione, in numero superiore a dieci, nelle rispettive qualità, organizzato, promosso e comunque fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), contro la P.A. e l'amministrazione della giustizia (corruzione di pubblici ufficiali, tra i quali in particolare appartenenti alle Forze di Polizia, rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento ed altri), contro la fede pubblica (falsi in atti pubblici) contro il patrimonio (riciclaggio, intestazione fittizia di beni e reinvestimento di proventi illeciti); associazione trasnazionale, perché operante in più paesi sia nell'U.E. che al di fuori dell'U.E., nella quale
FASTWEB s.p.a., e TELECOM ITALIA SPARKLE s.p.a., consapevolmente fungevano da cassa da cui estrarre la liquidità oggetto di successivo riciclaggio, in cambio dell'aumento dei crediti iva verso l'erario, dell'aumento del fatturato e dei margini ottenuti grazie alla riappropriazione di parte dell'Iva pagata alle società cartiere C.M.C. s.r.l. WEB WIZARD S.r.l, I-GLOBE s.r.l. e PLANETARIUM s.r.l. tutte appositamente costituite da altri partecipanti all'associazione;
in tal modo gli indagati ponevano in essere, con le condotte materiali a ciascuno ascritte, fittizie operazioni commerciali in circolarità, meglio infradescritte;
ed in cui in particolare :

- BALDIZZONE Carlo, nella sua qualità di responsabile della CFO di Telecom Italia Sparkle, (nei confronti del quale si procede separatamente)
- CATANZARITI Antonio nella sua qualità di responsabile del settore CARRIER SALES ITALY, alla dirette dipendenze di COMITO Massimo

224

- COMITO Massimo, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'area REGION europE di Telecom Italia Sparkle spa
- CRUDELE Giuseppe nella sua qualità di dipendente Fastweb divisione residenziale e business funzione marketing,
- DANESI Arturo, nella sua qualità di responsabile Wholesales di T.I.S. spa, quindi vertice dell'area che tratta business come quello in questione
- DENARO Manlio, quali soci della I.Globe s.r.l. e prestanome dei Focarelli, lo SCOPONI anche come amministratore di diritto della WEB WIZARD S.r.l
- DINES Andrew Charles Edward, quale socio al 50% della società Diadem UK ltd (nei confronti del quaie si procede separatamente)
- DINES Colin Edwards quale responsabile - "company director" - di Diadem UK ltd ed ex dipendente di Acumen, e socio al 50% della suddetta società (nei confronti del quale si procede separatamente);
- FERRERI Antonio di amministratore unico (dal 18/09/2000 al 31/12/2003) della C.M.C. Italia S.r.l., nonché di amministratore unico (dal 28/12/2001 al 23/12/2003) della WEB WIZARD S.r.l.,
- FOCARELLI Carlo quale consulente di impresa
- MAZZITELLI Stefano, nella sua qualità di amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle spa dal 25.07.2002,
- NEAVE Andrew David quale socio e amministratore di Fulcrum US Inc e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso Telecom Italia Audit) di Acumen UK Ltd società di diritto inglese, Acumen europe OY e Accrue Telemedia OY società di diritto finalndese, nonché presidente del C.d.A. di Ubique Italia Holding s.r.l. (nei confronti del quale si procede separatamente),
- O'CONNOR Paul Anthony quale socio e amministratore di Fulcrum US Inc e (cfr. pag. 05, 06 e 07 del working paper acquisito presso Telecom Italia Audit) di Acumen UK Ltd società di diritto inglese, Acumen europe OY e Accrue Telemedia OY società di diritto finalndese, nonché consiglieree del C.d.A. di Ubique Italia Holding s.r.l. (nei confronti dei quale si procede separatamente),
- SCAGLIA Silvio, in qualità di Amministratore delegato e di Presidente del C.d.A. di FASTWEB spa, nonché di Amministratore delegato di E.BISCOM spa, socio di maggioranza della E.BISCOM spa fino al 06.12.2004, data in cui Fastweb s.p.a. è stata incorporata nella società capogruppo E.BISCOM S.p.a., con atto datato 01.12.2004 che veniva ridenominata Fastweb s.p.a.
- ZITO Bruno, nella sua qualità di responsabile delle grandi aziende in Fastweb s.p.a., società quotata ed operante nel settore delle telecomunicazioni;

rivestivano il ruolo di materiali organizzatori allo scopo di creare la provvista da riciclare;

- CONTIN Roberto, nella sua qualità di Direttore della divisione Large Account e membro del Comitato Direttivo di Fastweb spa (cfr. cit ali. nr.367),
- GIONTA Aurelio nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto delia Global Phone Network s.r.l.
- PANOZZO Dario nella sua qualità di amministratore di fatto e di diritto della Planetarium s.r.l.
- PARISI Stefano (nei confronti del quale si procede separatamente) nella sua qualità di amministratore delegato di Fastweb spa dalla data 01.11.2004,
- ROSSETTI Mario, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione (29/07/2003 al 06/12/2004) di Fastweb spa (antefusione con E. Biscom spa),

- RONCHI Massimo, (nei confronti del quale si procede separatamente) nella sua qualità di ingegnere responsabile tecnico di Ubique Italia TLC Srl, referente tecnico anche per le società estere ACUMEN UK Ltd, ACUMEN europE OY e ACCRUE OY TELEMEDIA,
- SALVIATI Maurizio, nella sua qualità di amministratore di diritto della Ubique Italia TIC s.r.l. e della UBIQUE ITALIA HOLDING srl (P.I. 07831911008) entrambe con sede Via G. Imperiali di Francavilla 4
- SCOPONI Riccardo quale socio della I-Globe s.r.l., prestanome di Focarelli e amministratore di diritto della Web Wizard s.r.l.

ponevano in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza della inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti alla emissione di documentazione fiscale e della utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrate e rappresentate, dell'I.V.A. sottratta all'erario;
nonchè
- BRECCOLOTTI Luca,
- DI GIROLAMO Paolo Nicola, (nei confronti del quale si procede separatamente)
- FOCARELLI Carlo, reale ideatore del sistema di frode fiscale,
- FANELLA Silvio,
- MOKBEL Gennaro,
- TOSERONI Marco, (nei confronti del quale si procede separatamente)

organizzavano dirigevano e controllavano, anche tramite l'attività materiale svolta da LA TORRE Maria Teresa LATORRE Rosario, MACORI Roberto, MAROTTA Luigi, MASSOLI Massimo, MURRI Barbara, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, COLOSIMO Paolo, ed altri affiliati allo stato non identificati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all'erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite, il controllo delle attività investigative in atto, l'assistenza alle famiglie degli associati che si erano allontanati dal territorio nazionale, in conseguenza delle indagini in corso, l'intestazione fittizia di beni riferibili alla associazione medesima in Italia ed all'estero, la movimentazione di somme e preziosi in Italia ed all'estero, ed il rientro in Italia dei capitali illecitamente acquisiti, ai fini del loro reinvestimento ed in pareticolare ai fini dell'acquisto di immobili, attività commerciali, preziosi ed altri beni indicati ai capi successivamente contestati;
nonchè
- ARIGONI Fabio nella sua qualità di amministratore unico (dal 14/11/2002 all'01/12/2003) della TELEFOX S.r.l e successivamente della TELEFOX INTERNATIONAL s.r.l.., (nei confronti del quale si procede separatamente) ;
- CHERUBINI Giuseppe, nella sua qualità di amministratore della Globe Stream Tic Ltd ;
- FRAGOMELI Francesco, nella sua qualità di amministratore unico di FCZ srl società che ha trasferito ingenti somme ricevute da Broker Management a Globestream Tic ltd.
- GOUREVITCH EUGENE nella sua qualità di consulente finanziario presso la Virage Consulting LTD, e di titolare di fatto della Wolstin ltd con sede a Cipro (nei confronti del quale si procede separatamente);

226

- MICUCCI MASSIMO quale socio e/o amministratore delle società italiane riferibili a Cario Focarelli e Ferreri Antonio Maam s.r.l., Maam Engineering s.r.l. Thou Tv Italia s.r.l. Richfield s.r.l.
- MURRI Augusto, nella sua qualità di titolare e soggetto delegato ad operare sui conti correnti austriaci di Broker Management S.A. e di Karelia Business S.A., Suade Management Ltd e Novellist Internanational Ltd, società di diritto panamense;
- PRINZI PAOLO, quale contitolare della società di diritto svizzero EURAM FINANCE S.A. (nei confronti del quale si procede separatamente)
- PRINZI MARCO, quale contitiolare della società fiduciaria di diritto svizzero EURAM FINANCE S.A. (nei confronti del quale si procede separatamente)

- ricevevano e distribuivano le somme oggetto delle citate operazioni finanziarie illecite, così riciclandole e reinvestendone i proventi;
- mettevano a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali - tra le altre - Welco Holding AG di diritto svizzero, Euram Finance s.a., Accord Pacific Asia ltd, Broker Management s.a. e Karelia Business s.a. Globestream TLC ltd, FCZ s.r.l., Ubique Holding s.a. Ubique Holding BV, Società Compagnia Generale Mercantile Azionaria Holding S.A. (società riferibile al FERRERI Antonio), Eurart s.a. Maam s.r.l., Maam Engineering s.r.l. Thou Tv Italia s.r.l. Richfield s.r.l. ecc.., ed utilizzavano compiacenti fiduciarie svizzere e numerosi conti correnti esteri ed italiani accesi in diverse banche operanti anche in Paesi con regimi fiscali agevolati;
- trasferivano, movimentavano in più paesi comunitari e non, e compivano altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere" italiane I-Globe s.r.l. e Planetarium S.r.l. in favore dei due gestori telefonici italiani.

Associazione per delinquere alla quale, inoltre, partecipavano, con funzioni materiali ed esecutive delle disposizioni di volta in volta impartite dai promotori, e tra questi in particolare da Mokbel Gennaro, con i delitti rispettivamente loro ascritti infra e con altre condotte materiali, nonché, complessivamente, con compiti e funzioni di copertura ed agevolazione della vita dell'associazione e della realizzazione dei suoi fini, BERRIOLA Luca, D'ASCENZO Simone, unitamente a GIORDANI Ivano, PLACIDI Sergio, (nei confronti dei quali si procede separatamente) ed altre persone allo stato non identificate.

Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone,e dell'essere a carattere transnazionale.

Con l'ulteriore aggravante di essere promotori, organizzatori e capi dell'associazione per Mokbel Gennaro, Toseroni Marco, Focarelli Carlo, Di Girolamo Nicola Paolo, Fanella Silvio e Breccolotti Luca.

In Roma, Milano, Lugano, Vienna, Londra, Hong Kong, Cipro, Svizzera, Lussemburgo, Singapore, Dubai, Stati Uniti d'America, Panama ed altri luoghi dal 2003 al 2008 e con condotta in atto, e per l'ARIGONI ed il MURRI fino alla fine del 2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato cautelare veniva disposto il processo nei confronti di BERRIOLA Luca, BRECCOLOTTI Luca, CHERUBINI Giuseppe, COLOSIMO Paolo, COMITO Massimo, CONTIN Roberto, CRUDELE Giuseppe, DENARO Manlio, FANELLA Silvio, FOCARELLI Carlo, FRAGOMELI Francesco, GABRIELE Giovanni, GIONTA Aurelio, LA TORRE Maria Teresa, LA TORRE Rosario, MAROTTA Lugi, MAZZITELLI Stefano, MICUCCI Massimo, MOKBEL Gennaro, PUGLIESE Franco, RICCI Antonio, RICCI Giorgia, ROSSETTI Mario, SCAGLIA Silvio, SCOPONI Riccardo, ZITO Bruno per essere giudicati in ordine alle imputazioni loro rispettivamente ascritte.

All'udienza del 23.11.2010, previa verifica della regolare costituzione delle parti, veniva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato PUGLIESE Franco a seguito dell'accoglimento di istanza difensiva di rimessione in termini, finalizzata alla formulazione di richiesta di rito abbreviato.

Gli atti venivano quindi trasmessi innanzi al GIP-sede competente a decidere in ordine alla definizione della posizione processuale menzionata.

Dopo l'ammissione delle parti civili tutte rappresentate Avvocatura Generale dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio, nonché del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia-Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Ministri e Rappresentanti Legali pro-

tempore), venivano affrontate e risolte le questioni preliminari, come da verbale di udienza cui si rinvia.

All'udienza del 26 gennaio 2011 venivano ammesse le prove dichiarative e documentali dedotte dalle parti e disposta, su concorde richieste delle stesse, la trascrizione di numerosissime intercettazioni telefoniche ambientali che costituiascono parte integrante del compendio probatorio.

Si dava conseguentemente ingresso all'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi numerosi testi e dichiaranti ex art. 210 c.p.p., nonché diversi imputati che hanno consentito a sottoporsi ad esame.

Ali'udienza del 26 novembre 2012 veniva rigettata la contestazione suppletiva afferente la posizione dell'imputato MICUCCI Massimo per le ragioni compiutamente illustrate nella relativa ordinanza.

All'udienza del 4 febbraio 2013 aveva inizio la discussione delle parti, che si articolava in molteplici udienze fino a quella conclusiva del 17 ottobre 2013 in cui questo Collegio si ritirava in Camera di Consiglio e decideva come da dispositivo allegato al verbale di udienza.

Prima di entrare nel dettaglio dell'analisi delle emergenze dibattimentali ritiene opportuno il Collegio illustrare la metodologia seguita nell'ordine di trattazione delle varie tematiche accusatorie.

Si è infatti ritenuto necessario operare l'anzidetta disamina non secondo l'ordine cronologico delle imputazioni di cui al decreto di giudizio immediato cautelare, bensì, ai fini di una ricostruzione il più possibile organica, prendendo le mosse da quei fatti che hanno costituito la genesi della vicenda processuale che ci occupa.

L'OPERAZIONE PHUNCARD

Le principali ipotesi criminose, contestate nella odierna imputazione, hanno ad oggetto fondamentalmente la costituzione di una associazione criminale, operante nella capitale e diretta da Gennaro Mokbell, la quale, nel corso della sua esistenza, pianificava due distinte e successive operazioni commerciali fraudolente, attraverso le quali il sodalizio realizzava un profitto illecito, ammontante a complessivi 360 milioni di IVA non versata allo Stato, somma che veniva poi "ripulita", mediante l'interposizione di numerosissime società italiane ed estere, al fine di ostacolare l'identificazione della sua stessa matrice delittuosa.

La prima di queste operazioni, in ordine temporale, è quella denominata "Phuncard", la quale si sostanziava nella produzione e commercializzazione di schede di materiale plastico che avrebbero consentito al fruitore-utente di accedere a contenuti protetti dal diritto d'autore, mediante il collegamento via internet a siti specializzati –vedi grafico della Guardia di Finanza allegato in atti-.

Orbene, il compendio processuale sul quale si fonda la ricostruzione della richiamata operazione commerciale è costituito, oltre che dalla copiosa documentazione versata in atti nel corso del dibattimento, dalle risultanze della indagine di P.G., dalle plurime dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, dall'esame di alcuni degli imputati, nonché dalle perizie tecniche, prodotte dalle difese dell'imputato Focarelli e dell'imputato Rossetti, entrambi acquisite al fascicolo processuale.

Pertanto, all'udienza del 3 maggio 2011 si iniziava l'escussione del Cap. Luca Meoli, in servizio presso il Nucleo Speciale della Polizia Valutaria

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

NUCLEO SPECIALE P.T.

Operazione Phuncard

Oggetto:carte denominate "Phun Cards" conferiscono agli utenti finali il diritto di accesso per un tempo limitato ai contenuti digitali messi a disposizione dell'emittente su server collegati alla rete internet. Tali contenuti sono protetti da diritto d'autore

Contenuti per adulti

... tipo cartomanzia

Via Internet

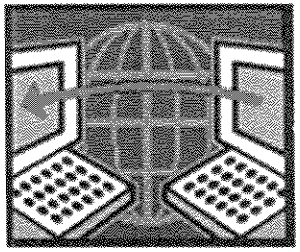

Utenti finali

www.phuncard.com

45/60/90 m

della Guardia di Finanza, il quale, riportandosi alla informativa principale n. 4790 del 27 febbraio 2008 – comprensiva delle annotazioni successive- ripercorreva l'*incipit* e lo svolgimento della indagine in esame.

L'indagine aveva preso le mosse dal procedimento n. 52414/03, incardinato presso la Procura della Repubblica di Roma, avente ad oggetto truffe relative a numeri sul valore aggiunto. Numeri che erano stati dati in concessione da Fastweb S.p.a. alla società CMC s.r.l.

Dagli accertamenti di carattere bancario, in particolare dall'esame dei due conti correnti intestati a CMC, ovvero il conto 12419R, acceso presso la Banca Antonveneta, ed il conto 3637095, acceso presso la Banca Unicredit, era emersa la presenza di importanti movimenti finanziari, in modo particolare, accrediti, solo per l'anno 2003, per un valore ammontare a 167 milioni 598 mila 200 euro ed addebiti per complessivi 167 milioni 597

mila 150 euro. I movimenti avevano interessato, soprattutto, la società controllata dalla CMC, ovvero la Web Wizard s.r.l., ed erano tutti provenienti dalla società Fastweb.

Lo sviluppo delle visure catastali aveva, inoltre, permesso di accertare che tanto la CMC quanto la Web Wizard erano cessate dalla loro attività nella medesima data del 12 dicembre 2003 per trasferimento della sede a Londra, senza, peraltro, avere mai presentato alcuna dichiarazione né ai fini dell'IVA né ai fini delle imposte dirette.

Dalla relazione, acquisita presso la Banca Antonveneta, era poi emerso che lo stesso Istituto aveva chiesto ad Antonio Ferreri, amministratore di CMC Italia, la giustificazione delle predette movimentazioni sul relativo

conto corrente bancario. Quest'ultimo, nel fornirle, aveva fatto riferimento proprio a pagamenti ricevuti da Fastweb per la cessione delle Phuncards, ovvero di quei supporti plastici che avrebbero consentito l'accesso a siti internet protetti dal diritto d'autore.

In tale contesto, la PG operante aveva iniziato ad approfondire l'operazione in parola.

Perciò, era stato trovato un primo accordo di distribuzione –allegato 20- intervenuto fra Web Wizard e la società Telefox s.r.l., amministrata da Fabio Arigoni, società risultata anch'essa cessata il 12 dicembre 2003 per trasferimento della sede a Panama, senza presentare nuovamente alcuna dichiarazione dei redditi.

Quindi, l'indagine aveva condotto le Forze dell'Ordine ad effettuare un primo interrogatorio, in data 29 marzo 2005, all'imputato Bruno Zito, nonché un primo ordine di esibizione nei confronti di Fastweb per ottenere tutti i documenti attinenti all'operazione "Phuncard"; sì da giungere alla configurazione di una prima notizia di reato, in data 5 giugno 2006, avente ad oggetto una frode fiscale e un reato associativo.

L'ulteriore approfondimento sulla persona dell'Arigoni, consentiva di accertare che egli era stato amministratore di una serie di società, fra cui la Telefox International s.r.l. – che come vedremo entrerà nella filiera della seconda operazione fraudolenta - che aveva presentato una comunicazione dativa per l'anno 2005, indicando una IVA dovuta pari a 63 milioni di euro, imposta che non era risultata versata allo Stato.

Ancora una volta l'accertamento sul conto corrente bancario n. 18302T, acceso in nome della predetta società presso la Banca Antonveneta, consentiva di appurare la presenza di movimentazioni di denaro per oltre

2 milioni di euro, avvenute in forza di rapporti intrattenuti con un'altra società denominata I Globe s.r.l.. L'approfondimento sulla predetta I Globe consentiva nuovamente l'accesso ad una sua comunicazione dativa, che risultava relativa ad operazioni pari a 315 milioni di euro, con un'IVA dovuta di 814 mila euro. Gli accertamenti sul conto corrente n. 11218, intestato alla I Globe presso la Banca Antonveneta, facevano emergere una serie di movimentazioni bancarie superiori a 880 milioni di euro, provenienti per la maggior parte da Telecom Italia Sparkle e per la restante da Fastweb.

Di qui l'avvio di una attività intercettiva, e la perquisizione in data 24 novembre 2006 nei confronti dell'imputato Carlo Focarelli, la cui figura era emersa nel corso delle indagini sia per aver ricevuto bonifici dalla società CMC, sia per essere risultato firmatario di un contratto –allegato 27- intercorso fra Web Wizard e Fastweb relativo alle phuncards, documento, peraltro, diverso da quello trasmesso da Bruno Zito il 29.3.2005 –allegato 28-, in quanto privo della indicazione proprio della persona del Focarelli.

Quindi, grazie anche alla attività intercettiva, si delineava l'esistenza di un'altra operazione, denominata "Traffico telefonico", al tempo ancora in corso.

Di qui, nuove perquisizioni erano state eseguite il 22 maggio del 2007 nei confronti di altri soggetti risultati coinvolti nell'affare, sino alla redazione della informativa del 27 febbraio 2008, aggiornata con le attività rogatoriali effettuate ed ancora in corso in Spagna, Regno Unito, Lussemburgo e Svizzera, Stati Uniti.

Meccanismo di applicazione dell'Iva

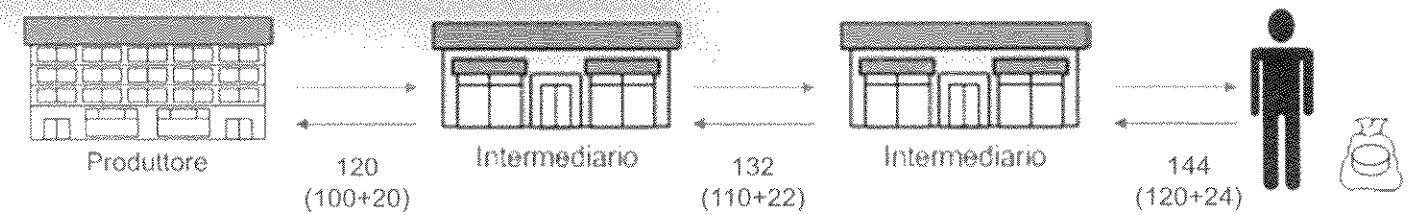

	Iva a credito	Iva a debito	Iva dovuta
Produttore	0	20	20
Intermediario	20	22	2
Intermediario	22	24	2

Pagamento

Cessione del bene

Il teste, prima di ricostruire i termini dell'operazione "Phuncard", illustrava al Collegio il meccanismo di funzionamento dell'IVA, ovvero di quella imposta comunitaria contemplata dal D.P.R. 633/1972, che ricade nell'ambito di attività di impresa o di professioni.

L'IVA veniva riferita come imposta neutrale tra soggetti economici che grava, invece, sul consumatore finale. Il meccanismo di applicazione si basa sulla detrazione di imposta da imposta e veniva illustrato dal teste, in modo più preciso, attraverso la rappresentazione grafica che deve intendersi qui richiamata.

Perciò, il teste, a fini esemplificativi, ipotizzava il caso di una cessione fra più soggetti interagenti. In tale contesto, il primo intermediario, acquistato il bene dal produttore, aggiunge un margine e rivende il prodotto applicando l'IVA, il secondo intermediario applica il suo margine e nuovamente l'IVA sul totale preesistente, mentre il consumatore finale, che è quello che paga il prodotto, acquista il bene comprensivo dell'IVA complessivamente applicata nel corso di tutta la filiera commerciale.

Mentre il consumatore viene definito soggetto inciso, il secondo intermediario, ovvero quello che si trova vicino al consumatore e che ha ricevuto l'IVA finale, si trova a dover versare l'imposta, per conto dello stesso utente, allo Stato.

Però, il secondo intermediario, che ha ricevuto l'IVA dal consumatore, a sua volta aveva pagato l'IVA al primo intermediario, con la conseguenza che dovrà versare allo Stato l'IVA, rappresentata, appunto, dalla differenza della doppia applicazione.

La posizione del primo intermediario è, parimenti, quella di chi ha ricevuto l'IVA dal secondo, ma di averla a sua volta pagata al produttore, con la conseguenza, anche per lui, di dover versare allo Stato soltanto la differenza fra le due imposizioni.

E' invece il produttore iniziale che deve versare allo Stato per intero l'IVA applicata al primo scambio commerciale.

Venendo poi alla contrattualistica ed all'oggetto della prestazione, il teste Meoli precisava che le società titolari dei contenuti, a cui avrebbero avuto accesso gli utenti tramite un codice impresso sulla singola phuncard, erano risultate la World Telecommunications Service LLC – che per brevità chiameremo WTS- e la Global Telephone Service LLC – che per brevità chiameremo GTS-, entrambe ubicate negli Stati Uniti.

Il coinvolgimento della WTS nell'affare delle phuncards era stato accertato tramite il rinvenimento di un accordo di distribuzione del 3 gennaio 2003, intervenuto fra la Telefox s.r.l. e la Web Wizard s.r.l. – allegato 20-, nella cui premessa si legge che "Telefox è impegnata nella produzione, distribuzione e commercializzazione di servizi internet, nello specifico in possesso del titolo per la distribuzione di prodotti e servizi della WTS, con sede nel Delaware, in North Street Dover, 15".

Allo stesso modo, nel contratto di mandato senza rappresentanza, stipulato fra Web Wizard e la CMC il 5 gennaio 2003 –allegato 22- si legge che "tali carte prepagate sono emesse su licenza della società statunitense WTS LCC, soggetto dotato delle autorizzazioni o licenze necessarie per la loro emissione".

Ancora si nomina la WTS nella audit a firma della Bevery Farrow – allegato 68-, redatta su indicazione del Comitato interno di E. Biscom,

controllante della società Fastweb ed avente ad oggetto una indagine sui clienti e sui fornitori di Fastweb nel presente affare. In tale relazione si legge che " la WTS ha concepito e sviluppato un metodo di accesso ai propri servizi attraverso una carta prepagata il cui valore è intrinseco e rappresentato dal codice stesso di accesso".

La società WTS è poi indicata nella *brochure* relativa alle phuncards ed acquisita presso Fastweb, dove il nome della società compare sul frontespizio delle schede –allegato 34-, documento, peraltro, identico a quello sequestrato in data 21 novembre 2006 presso la Ubique TLC Italia.

Inoltre, veniva rinvenuto in questa stessa società anche un hard-disk, contenente una e-mail diretta da Angela Catoni –dipendente del gruppo CMC e regolarmente compensata nel periodo d'imposta 2001-2002 con la somma di circa 43 milioni di lire- a Carlo Focarelli del 12 settembre 2003, nella quale si riportano le fatture che Telefox s.r.l. aveva emesso nei confronti del gruppo CMC nel periodo fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2003 –allegato 19- e dove nella colonna "articolo" è riportata l'indicazione WTS, mentre le descrizioni sono relative ai minuti phuncard.

Tanto premesso, riferiva il capitano della Guardia di Finanza che, eseguita attività rogatoriale negli Stati Uniti, aveva esaminato la documentazione trasmessa, in particolare, l'allegato 35, dal quale era emerso che la società era stata registrata nel Delaware il 24 novembre 2004, mentre le fatture emesse dalla Telefox s.r.l. nei confronti della CMC si riferivano ad un periodo ricompreso fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2003.

Altra società coinvolta nella commercializzazione delle phuncards è la GTS, sita in Florida, Bayshore drive, Coconut Grove, anch'ella presente nella veste di detentrice di contenuti. Tale società era nominata nel contratto di mandato senza rappresentanza, stipulato fra CMC e Fastweb S.p.a. il 5 gennaio 2003 –allegato 11-. In questo documento si legge che "tali carte prepagate sono emesse su licenza della società GTS, soggetto dotato delle autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie a emettere tali carte".

Anche su tale società riferiva l'Autorità Giudiziaria statunitense, in particolare, precisando che era stata costituita il 25 ottobre 1993, ma non era mai stata operativa.

Le predette società, titolari dei contenuti, stipulavano il 3 gennaio 2003 un accordo di distribuzione delle carte con la Telefox s.r.l. –allegato 20-, società costituita il 15 novembre 2002 e cessata il 12 dicembre 2003 per trasferimento della sede a Panama presso lo studio Cajigas § CO.

La società al momento della costituzione risultava posseduta da Fabio Arigoni, con una quota del 95%, mentre la partecipazione minoritaria, nella misura del 5%, apparteneva a Priori Daniele.

Con atto del 1 dicembre 2003 la Telefox era stata, quindi, interamente ceduta a tale Succu Giovanni, rimasto in carica sino al trasferimento della sede all'estero.

Successivamente, in data 5 gennaio 2003, la Web Wizard, che aveva precedentemente siglato il 3 gennaio 2003 un accordo di distribuzione con Telefox s.r.l. –allegato 20-, sottoscriveva un nuovo contratto con CMC –allegato 22-. Le indagini sulle predette società avevano consentito di appurare che la prima società menzionata aveva iniziato

l'attività il 28 dicembre 2001 ed era stata operante sino al 12 dicembre 2003, quando anch'ella aveva trasferito la sede a Londra. Al momento della costituzione la compagine societaria era risultata formata dalla CMC nella misura del 90 % delle quote e dalla Sworiba B.V. per la restante quota del 10%. Unico amministratore era stato Antonio Ferreri.
La CMC invece, nella sua veste di capogruppo, era stata costituita il 18 settembre 2000, ed era sempre cessata il 12 dicembre 2003 per trasferimento della sede a Londra. Anche per essa Antonio Ferreri aveva continuativamente ricoperto la carica di amministratore unico. Al momento della costituzione la compagine sociale era risultata suddivisa fra Maurizio Cannavò, titolare del 60% delle quote, Chiara Bovalino, titolare del 20% delle quote, e Antonio Ferreri, titolare del restante 20%.
Da subito emergeva la figura di Carlo Focarelli nella sua veste di Marketing Director del gruppo CMC Italia, incarico che gli aveva fruttato un compenso di 61 mila euro, e che lo aveva visto reiteratamente interagire con Fastweb, mentre, precisava il teste, alcuna altra corrispondenza informatica era stata rinvenuta sul fronte dei restanti rapporti con le altre partner della filiera.
Anche l'imputato di reato connesso, Marco Toseroni, risultava aver ricevuto dalla CMC un bonifico di 34 mila 390 euro.
Ancora il 5 gennaio 2003 veniva stipulato un contratto di mandato senza rappresentanza tra la CMC Italia s.r.l. e Fastweb S.p.a. –allegato 11-.
Successivamente, il 15 marzo 2003 anche Web Wizard stipulava un contratto di compravendita delle carte con Fastweb S.p.a. –allegato 27-.
Perciò, concludeva il teste come fra il gruppo CMC-Web Wizard e Fastweb erano stati conclusi nel tempo due contratti, il primo di mandato

senza rappresentanza, il secondo nel marzo del 2003 di compravendita diretta.

A fronte dei predetti contratti, Fastweb S.p.a. stipulava con controparti inglesi altri due atti negoziali. Il primo dei quali era stato stipulato il 10 gennaio 2003 con L.B.B. Trading LTD –allegato 23 rinvenuto nell'audit di KPMG- sottoscritto da Emanuele Anghelitis e Robert Kenworthy, contratto al quale, dopo circa 20 giorni, era stata apportata una modifica tendente ad anticiparne la conclusione al 31 marzo 2003.

Quindi, l'operazione aveva avuto inizio nel gennaio del 2003 fra le società CMC-Fastweb- L.B.B. nella forma del mandato senza rappresentanza.

Successivamente, nel marzo del 2003, era intervenuto un altro regime negoziale, che era intercorso fra le società Web Wizard-Fastweb-PGT ed aveva avuto la forma della compravendita ordinaria. Infatti, il 3 marzo 2003 era stato sottoscritto un contratto fra Fastweb e PGT per la cessione delle carte phuncards, siglato questa volta da Lorenzo Macciò e Jason Short –allegato 25-.

Sulle società inglesi erano stati svolti accertamenti di carattere rogatoriale nel Regno Unito, da i quali era emerso come L.B.B. fosse stata costituita il 27 ottobre del 1999 ed avesse avuto ad oggetto sociale altre attività di affari. In essa tale Adam Kenworthy aveva ricoperto nel tempo l'incarico di segretario e poi di direttore, qualifica successivamente assunta dal giugno del 2004 da tale Musillo Pietro, soggetto legato al Focarelli per avere svolto la carica di rappresentante legale di una società con sede a Roma, esercente attività di fornitura software e consulenza informatica.

Con particolare riguardo alla sede sociale, l'operante precisava che nella attività di audit di Fastweb, sviluppata nel 2003 a firma Beverly Farrow –allegato 49-, risultava che la sede sociale era la stessa e che il personale lavorava indifferentemente per entrambe le strutture.

La PGT risultava, invece, costituita in data 23 settembre 2002 e cessata il 28 giugno 2005. Anch'essa risultava avere avuto ad oggetto altra attività di esercizio, mentre sempre il Kenworthy vi aveva ricoperto cariche amministrative.

Emergeva, altresì, dalla predetta attività rogatoriale che entrambe le società avevano svolto nel tempo soltanto l'operazione carte telefoniche.

Inoltre, dalla medesima attività delegata, emergeva che le società inglesi avevano emesso fatture nei confronti della società Novellist International LTD, società delle British Virgin Island nell'ambito di una attività che aveva avuto ad oggetto la cessione delle phuncards, così come, peraltro, comprovato dalla spedizione delle carte presso l'aeroporto di Ginevra in Svizzera all'attenzione di Marcus Weidmer.

Tra l'inglese L.B.B., la Novellist e la Web Wizard era stato poi stipulato un contratto di cessione del credito –allegato 2-., di modo che l'operazione aveva assunto una sua circolarità. In particolare, il teste accennava al fatto che il denaro proveniente da L.B.B. e ricevuto da Fastweb, veniva, di seguito, trasmesso al gruppo CMC, per poi ritornare, in forza di un contratto di finanziamento non rinvenuto in sede di indagine, alla originaria L.B.B..

Il Cap. Meoli riferiva, inoltre, il risultato più significativo degli accertamenti che avevano interessato la società Novellist International

LTD, ossia che il soggetto delegato ad operare sui conti correnti era risultato essere Murri Augusto.

Ulteriore contratto afferente all'affare phuncard era stato quello stipulato il 10 settembre 2003 fra Fastweb e la Fulcrum Trading US Inc. –allegato 29- denominato International Sales Agreement.

In esso si contemplava, allo stesso modo, la cessione delle schede telefoniche con la predetta società statunitense, la quale andava a sostituire le società inglesi con le quali Fastweb aveva interagito sino al giugno del 2003.

Dalla attività rogatoriale, svolta negli Stati Uniti, la società Fulcrum US risultava avere la sede legale al 50 West Liberty Street, ed avere come Presidente Paul Anthony O'Connor e quale segretario Andrew David Neave, mentre vice Presidente delle operazioni appariva essere James Edward Roberts. La presente società era al tempo controllata dalla Fulcrum Electronics UK, società che era stata diretta da Neave Adrew David sino al 1998, epoca dalla quale gli era poi succeduto Paul Anthony O'Connor. Essa era rimasta attiva nel corso del 2003, sebbene fosse stata posta in liquidazione dal settembre di quello stesso anno.

Altro contratto rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria era stato quello stipulato il 23 settembre 2003 tra Web Wizard e il gruppo Fulcrum, intitolato Loan and Security Agreement –allegato 30-.

Tale negozio aveva la forma di un contratto di finanziamento che, perciò, giustificava i flussi di denaro da Web Wizard verso la cliente di Fastweb, ovvero la Fulcrum. Precisava il teste che tale contratto doveva essere analogo a quello non rinvenuto in sede di indagine e che

precedentemente aveva permesso di giustificare i flussi di denaro da Web Wizard verso le clienti inglesi L.B.B. e P.G.T..

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

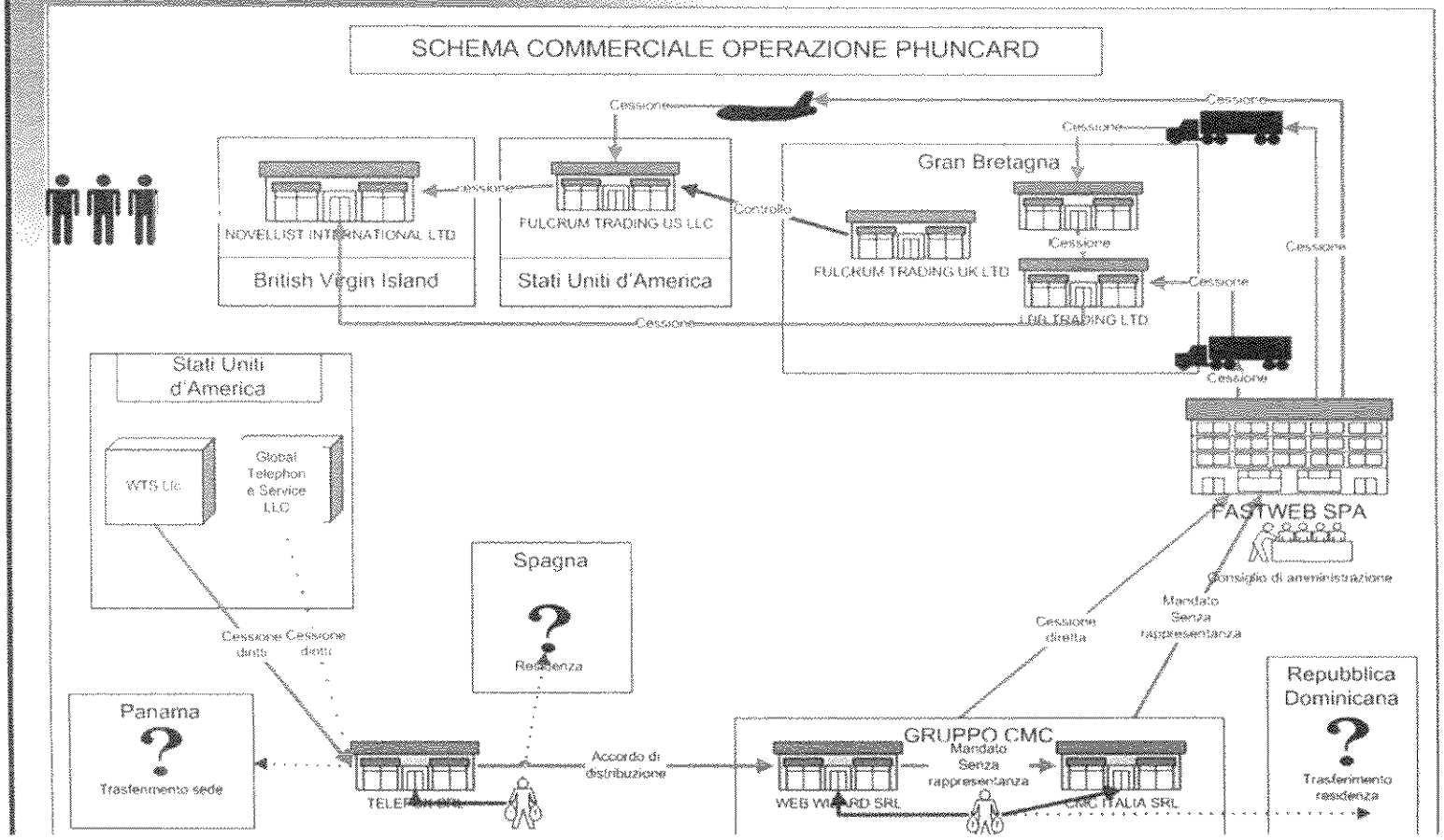

A questo punto il teste ricostruiva complessivamente l'operazione commerciale in esame, riportandosi allo schema grafico che deve intendersi qui interamente richiamato.

Secondo tale schema, in buona sostanza, i contenuti dell'operazione "Phuncard" erano stati ceduti dalla WTS alla società Telefox s.r.l., che, a sua volta, aveva stipulato con la società Web Wizard un accordo di distribuzione, creazione e apposizione dello scratch off –ovvero della stampigliatura personalizzata del codice di accesso- sulle carte.

Quindi, Web Wizard aveva intrattenuto con CMC un rapporto di mandato senza rappresentanza. Nel successivo passaggio dovevano, invece, distinguersi due periodi, il primo dal febbraio al giugno 2003 durante il quale i contratti intervenuti erano stati, in una prima fase, un contratto di mandato senza rappresentanza tra CMC, Fastweb e L.B.B., e subito dopo, a far data dal marzo 2003 un negozio di compravendita fra Web Wizard, Fastweb e P.G.T..

Nel secondo periodo, decorrente dal settembre 2003 sino alla cessazione dell'operazione, fermo il contratto di mandato senza rappresentanza intercorrente tra CMC e Fastweb, era stato stipulato un nuovo accordo di cessione delle carte fra Fastweb e la società Fulcrum Trading US, la quale aveva, a sua volta, rivenduto, come precedentemente era già stato fatto anche dalle società inglesi, le schede telefoniche alla Novellist, che aveva, cosi, assunto la veste formale di distributore finale delle phuncards.

Il teste precisava sempre in merito ai collegamenti societari come in una e-mail del 18 giugno 2003 diretta da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli si legga l'indicazione della WTS quale "registrant" e si indichi in qualità

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

USA

Fornitore di contenuti (WTS-GTS)

Stato U.E.

Cartiera 3
LBB/PGT/Fulcrum US

Italia

Meccanismo Reverse-charge

Cartiera 1
Telefox srl

Cartiera 2
Gruppo CMC

Fuori dal campo di applicazione dell'Iva

Fastweb spa

di Administrative Contact l'indirizzo di posta elettronica di Augusto Murri –allegato 39-. Del resto, nella medesima brochure, rinvenuta in Fastweb –allegato 34 -, dopo l'indicazione della WTS, viene riportata l'annotazione della società Suade Management Limited Company, società riconducibile ancora una volta ad Augusto Murri, soggetto che, pertanto, risultava essere sia a monte (attraverso la Suade) sia alla fine (attraverso la Novellist) della filiera commerciale.

Relativamente al sito internet a cui l'utente avrebbe dovuto connettersi per accedere ai contenuti, l'operante evidenziava l'esito delle indagini svolte. Egli precisava che erano stati trovati nel corso degli accertamenti diversi siti a cui connettersi, ovvero il sito www.phuncard.com, il sito www.phuncard.net ed il sito www.phuncards.com.

Il sito www.phuncards.com emergeva dalle copie delle carte acquisite presso la Plastic Division Graf 3, che era la società a cui era stato affidato il compito di personalizzare le schede –allegato 37-.

In esse, infatti, si legge testualmente "connect to www.phuncards.com.".

Tale indicazione è ripetuta sulla *brochure* acquisita presso Fastweb – allegato 34- dove nuovamente viene indicato il predetto sito di accesso.

Anche nella corrispondenza via e-mail, contenuta sul supporto informatico DVD Backup NB Acer, sequestrato presso Ubique il 21 novembre 2006, si era trovata traccia del sito richiamato.

Dopodiché, nella e-mail del 18 giugno 2003, diretta da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli, con cui veniva girata altra e-mail pervenuta al Cannavò da Antonio Vecchi –allegato 39- si forniva il nome del sito www.phuncards.com.

Infine, nella ulteriore e-mail del 2 luglio 2003 di Francesca Quattrocchi a Carlo Focarelli si faceva ancora una volta riferimento al sito richiamato– allegato 40-.

Diversamente, nella e-mail di Carlo Focarelli a Bruno Zito del 26 novembre 2002 (epoca in cui erano in corso le trattative), emergeva un altro sito di accesso ai contenuti per adulti, ovvero il sito www.phuncard.com, che veniva comunicato in via di allestimento.

Infine, l'indicazione del sito www.phuncard.net era stata fornita soltanto dalla audit esterna che Fastweb aveva richiesto a KPMG (già oggetto di precedente richiamo), documento che riportava, appunto, tale informazione aziendale sul sito di accesso ai contenuti.

Orbene, riferiva il teste che le ricerche del sito phuncards.com, effettuate sul motore archive.org che è un sito *free* nel quale è possibile consultare pagine internet esistenti (sito fornito alla Guardia di Finanza dal Gruppo Anticrimine Tecnologico), avevano permesso di appurare che il predetto sito era stato utilizzato dal 14 aprile 2004 all'11 febbraio 2005, mentre il sito phuncard.net risultava utilizzato dal 22 gennaio 2003 al 14 aprile 2004.

Dalla documentazione fornita in sede di esibizione da parte di Fastweb, rilevava, altresì, come la società avesse effettuato verifiche randomiche sul prodotto ad opera degli addetti alla direzione commerciale, tra cui veniva nominato anche l'ing. Bruno ZITO –allegato 42-

Del resto, sul punto, era stata rinvenuta una e-mail del 15 luglio 2003, diretta da Massimo Ronchi a Bruno Zito e per conoscenza a Carlo Focarelli, in cui il Ronchi, dipendente del gruppo CMC, trasmetteva 10

passcode per consentire l'accesso al sito, senza, peraltro, indicarne i caratteri.

Circa il luogo di distribuzione delle carte prepagate il Cap. Meoli segnalava delle contraddizioni, infatti, nell'accordo di distribuzione fra Web Wizard e Telefox del 3 gennaio 2003 veniva indicata fra i luoghi di distribuzione anche l'Italia, invece, nei contratti stipulati fra Fastweb e le società L.B.B., P.G.T e Fulcrum l'unica indicazione contenuta in merito ai luoghi era che le schede non dovessero essere commercializzate in Italia. In nessun altro contratto erano fornite ulteriori indicazioni in merito.

Altro argomento rappresentato nel corso dell'esame riguardava gli esiti delle indagini circa il trasferimento a Londra della sede di CMC e di Web Wizard, così come avvenuto per entrambe il 12 dicembre 2003. L'indirizzo presso il quale le società erano state trasferite risultava essere CountMark House 223 Regent Street, indirizzo che si era rivelato del tutto inesistente.

Piuttosto, tale indicazione sembrava essere il frutto di un errore, rappresentato da una fusione fra due indirizzi esistenti, ovvero CountyMark House 50 Regent Street e International House 223 Regent Street. In merito ad essi, l'indagine aveva consentito, comunque, di appurarne la fittizietà, in quanto al tempo erano stati occupati da un Accommodation Addresses, ovvero da un ufficio postale.

A questo punto, il teste riassumeva il meccanismo dell'applicazione dell'IVA sugli acquisti, in parte anche esteri, conclusi dalle società sopra delineate (meccanismo rappresentato dallo schema grafico acquisito in atti). Egli precisava, in particolare, che Fastweb, acquistando le carte da

CMC-Web Wizard aveva pagato l'IVA in loro favore, trattandosi di un'operazione imponibile interna al mercato nazionale, ma, allorquando, aveva venduto le carte alle società straniere, poiché l'operazione era da considerarsi fuori campo IVA, proprio perché intrattenuta con soggetti operanti sul mercato estero, non aveva potuto applicare, a sua volta, l'imposta. Di conseguenza, Fastweb aveva maturato, in relazione all'IVA pagata ma non applicata nel successivo passaggio, un corrispondente credito d'imposta verso lo Stato.

Proprio perché l'operazione non era soggetta ad imposta, Fastweb non aveva emesso fatture, ma documenti attivi per ragioni di contabilità.

Risalendo nella filiera commerciale, il gruppo CMC-Web Wizard, in forza dell'accordo di distribuzione, aveva pagato, a sua volta, l'IVA in favore di Telefox che, essendosi avvalsa del meccanismo del reverse-charge nel

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

SCHEMA FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE PHUNCARD
Febbraio 2003 – Agosto 2003

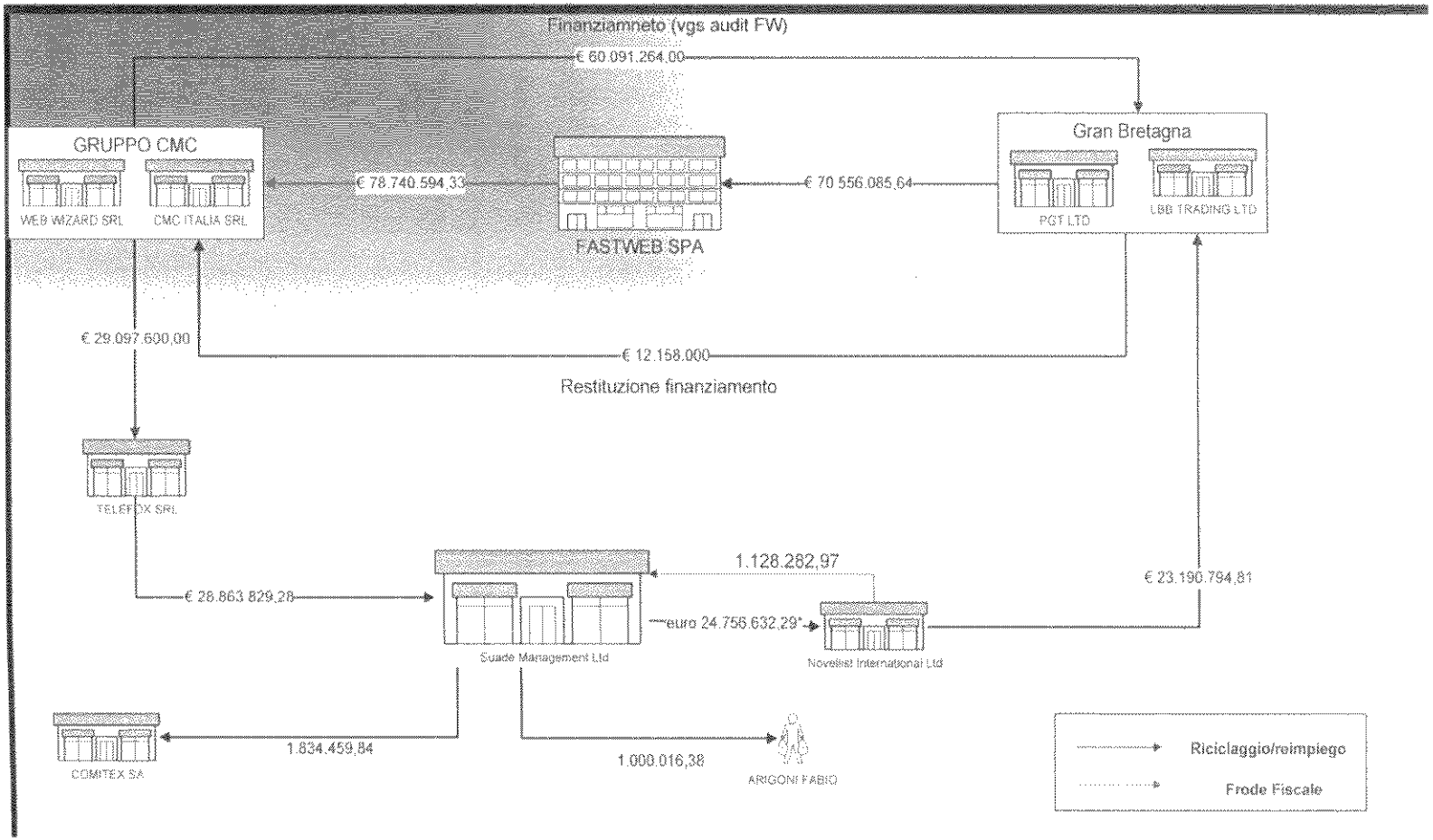

rapporto con i fornitori di contenuti, avrebbe dovuto interamente versare l'imposta ricevuta allo Stato.

In realtà, l'operante riferiva che detto pagamento non era mai avvenuto. Analogamente, anche CMC e Web Wizard si erano sottratte al loro debito d'imposta, non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi ed avendo, invece, regolarmente fatturato alla società Fastweb.

L'IVA, complessivamente evasa nel corso della operazione commerciale, era stata pari a 33 milioni 933 mila 798,26 euro, cosi come comprovato dalle fatture acquisite presso Fastweb per il gruppo CMC, e dalle fatture contenute nel file di cui alla e-mail di Angela Catoni a Carlo Focarelli del 12 settembre 2003 per la Telefox s.r.l..

Riassumendo l'entità degli scambi commerciali, l'operante chiariva come Fastweb avesse acquistato da CMC schede phuncards per 137 milioni 644 mila 377,52 euro, oltre IVA al 20%, pari a 27 milioni 528 mila 875,52 euro, per un totale complessivo di 165 milioni 173 mila 243 euro.

Sempre Fastweb aveva acquistato da Web Wizard schede phuncards per 32 milioni 024 mila 613,74 euro, oltre IVA al 20%, pari a 6 milioni 404 mila 922,75 euro, per un totale complessivo di 38 milioni 429 mila 536,49 euro.

Invece sul versante estero, Fastweb aveva emesso documenti attivi nei confronti di L.B.B per 36 milioni 120 mila 690,95 euro, verso Fulcrum Trading US per 111 milioni 883mila 976,27 euro, verso P.G.T. per 34 milioni 435 mila 041,64 euro, talché la società aveva maturato un credito IVA verso lo Stato per 33 milioni 933 mila 798,26 euro.

A questo punto, il teste rappresentava in che modo l'operazione commerciale avesse assunto un carattere circolare. Nel corso delle indagini era stato trovato un contratto di finanziamento tra il gruppo Fulcrum e Web Wizard –allegato 30-, tale contratto era stato siglato il 23 settembre 2003 nello Stato del Nevada da Antonio Ferreri, quale amministratore della Web Wizard, e James Robert, quale vice Presidente della Fulcrum US, nonché Paul O'Connor e Andrew Neave quali Management Directors per la Fulcrum UK. Con esso, Antonio Ferreri si obbligava a prestare al gruppo Fulcrum una somma che andava da un minimo di un milione di euro ad un massimo di 199 milioni 200 mila euro. In buona sostanza, tale contratto rappresentava a livello commerciale ciò che i flussi finanziari lasciavano emergere in tutta chiarezza, ovvero la circolarità dell'operazione.

Analizzando, pertanto, uno schema di sintesi dei flussi finanziari (che costituisce parte integrante della presente trattazione), il Cap. Meoli illustrava analiticamente come le società inglesi dal febbraio all'agosto del 2003 avessero trasferito a Fastweb per cessioni di carte prepagate l'importo complessivo di 70 milioni 556 mila 085,64 euro, Fastweb, a sua volta, trattenuto il suo margine ed applicata l TVA, aveva versato al gruppo CMC l'importo di 78 milioni 740 mila 594,33 euro.

Il gruppo CMC, a sua volta, aveva ritrasferito alle società inglesi 60 milioni 091 mila 264 euro sotto forma di finanziamento. La somma residua, pari a 29 milioni 097 mila 600 euro veniva trasferita dal gruppo CMC alla Telefox s.r.l. che, a sua volta, trasferiva l'importo di 28 milioni 863 mila 829,28 euro alla Suade Mangement LTD riconducibile, come abbiamo già osservato, ad Augusto Murri. Questa società trasferiva

24 milioni 756 mila 632,29 euro alla Novellisi International LTD che era la società a cui le stesse inglesi avevano venduto le carte per la distribuzione finale.

Novellist, a sua volta, trasferiva alla PGT e LBB la somma di 23 milioni 190 mila 794,81 euro, di modo ché i soggetti inglesi pagavano i 70 milioni a Fastweb attraverso i 60 milioni ricevuti direttamente dal gruppo CMC e per la

restante parte con gli importi ricevuti attraverso la Telefox, la Suade e la Novellist.

In questo modo, proprio nel passaggio Suade-Novellist si evidenziava la coincidenza tra il licenziatario dei diritti e il distributore finale, che era la medesima persona del Murri Augusto.

Si giungeva così alla indicazione dei totali generali, in relazione ai rispettivi conti correnti delle società che erano stati utilizzati all'interno della filiera per le movimentazioni del denaro.

Quindi, la L.B.B. Trading LTD aveva effettuato in favore di Fastweb bonifici per complessivi 36 milioni 621 mila 058,04 euro con addebito sul conto corrente acceso presso la Barclays Bank n. 88436588 intestato alla LBB e accredito sui conti Fastweb accesi presso Unicredit Banca numero 3619133 e presso Banca Antonveneta numero 17825J.

P.G.T. aveva effettuato in favore di Fastweb bonifici per complessivi 33 milioni 935 mila 027,60 euro con addebito sul conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra numero 73339866 e accredito sui conti Fastweb come sopra riportati.

Fulcrum Trading US Inc., nel periodo ricompreso fra il settembre ed il novembre 2003, aveva emesso bonifici in favore di Fastweb per

complessivi 111 milioni 863 mila 563,98 euro con addebito sul conto corrente acceso presso Bank of America numero 568710964007 ed accredito sul surriferito conto di Fastweb acceso su Banca Antonveneta.

Fastweb aveva effettuato pagamenti in favore di CMC Italia per complessivi 167 milioni 045 mila 619,27 euro, di cui 165 milioni 173 mila 619,27 relativi all'operazione phuncard, con addebito sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 17825J ed accredito sul conto corrente intestato a CMC ed acceso presso Unicredit Banca numero 12419R.

Fastweb aveva, poi, effettuato pagamenti in favore di Web Wizard per complessivi 38 milioni 429 mila 493,56 euro con addebiti sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca numero 3637095 e sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 13419R e accrediti sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca numero 30003827 e conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14268X, entrambi intestati a Web Wizard.

CMC Italia aveva effettuato pagamenti in favore di Web Wizard per complessivi 167 milioni 736 mila 528,63 euro con addebiti sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca numero 30003827 e sul conto corrente acceso presso Antonveneta numero 14268X ed accrediti rispettivamente sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca numero 3637095 e sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 12419R, nonché sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare del Lazio numero 729.

Web Wizard aveva emesso in favore di CMC Italia bonifici per complessivi 7 milioni 602 mila 755,90 euro con addebiti sui conti

correnti di Web Wizard numero 30003827 e numero 14268 e con accrediti rispettivamente sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca numero 3637095 e sul conto corrente acceso presso Antonveneta numero 12419R.

CMC aveva poi trasferito a LBB Trading un importo pari a 2 milioni 550 mila 464 euro con addebito sul conto corrente acceso presso Unicredit numero 3637095 e accredito sul conto corrente, intestato a LBB, acceso presso Barclay Bank numero 88436588. LBB aveva, a sua volta, ritrasferito alla medesima CMC un importo pari a 1 milione di euro in data 20 maggio 2003.

Web Wizard aveva trasferito a LBB Trading UK un importo pari ad euro 57 milioni 701 mila 734,08 euro con addebiti sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14268X e sul conto corrente acceso presso Unicredit numero 30003827 e accredito sul conto corrente, intestato a LBB, acceso presso Barclays Bank numero 88436588.

A sua volta LBB aveva ritrasferito a favore di Web Wizard un importo complessivo di 11 milioni 158 mila con addebito sul conto corrente a lei intestato ed accredito sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14268X.

Web Wizard aveva trasferito a Fulcrum US Inc. un importo pari a 118 milioni 900 mila euro con addebito sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14268X ed accredito sul conto corrente di Fulcrum acceso presso Bank of Ameria numero 600895687029. Successivamente, Web Wizard restituiva alla Fulcrum US un importo pari a 3 milioni 399 mila 978,23 euro dal 24 ottobre al 20 novembre 2003.

Web Wizard effettuava pagamenti in favore di Telefox s.r.l. per complessivi 35 milioni 935 mila 288 euro dal 13 marzo al 21 novembre 2003 con addebiti sul conto corrente acceso presso Unicredit numero 30003827 e sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14268X ed accrediti sul conto corrente di Telefox acceso presso Unicredit Bank numero 30004471e sul conto corrente acceso presso Antonveneta numero 14212F.

Telefox effettuava pagamenti in favore di Suade per complessivi 35 milioni 607 mila 102,24 euro con addebito sul conto corrente acceso presso Banca Antonveneta numero 14212F ed accrediti sul conto corrente della Suade acceso presso Amas Bank Svizzera numero 10422 per 14 milioni 228 mila 194,25 euro dal 10 aprile al 22 maggio 2003 e sul conto corrente acceso presso Banco Bilbao numero 940182238692020151624 6 per un ammontare di 21 milioni 378 mila 907,99 euro.

Un ulteriore trasferimento da Telefox verso Suade avveniva sul conto acceso presso Banca Commerciale Lugano numero 698600 per l'importo di 1 milione 909 mila 586 euro dal 2 al 3 luglio 2003.

Suade management trasferiva, quindi, a Novellist 30 milioni 949 mila 132,29 euro nel periodo dal 15 marzo al 30 ottobre 2003 con accredito sul conto Novellist International acceso presso BBWA numero 0201516253.

Novellist International effettuava, a sua volta, pagamenti in favore di L.B.B. Trading per l'importo di 23 milioni 190 mila 794,81 euro con addebiti sul conto corrente acceso presso Banca Amas in Svizzera e sul conto acceso presso Banca Bilbao numero 1516253 ed accredito sul

conto corrente inglese di L.B.B. numero 88436588 presso Barclays Bank.

Sempre in merito ai trasferimenti di denaro, l'operante, facendo riferimento ai documenti acquisiti dalla Svizzera in via rogatoriale l'11 marzo 2009, aggiungeva che si era potuta accertare l'esistenza di un ulteriore collegamento fra la Suade ed altra società, denominata Comitex SA, che era una società di cambio. Dall'esame successivo del conto di detta società, recante il numero CH1304172000242732000, si era poi potuto verificare che vi risultavano accreditati numerosi bonifici provenienti, non solo dalla Suade, ma anche dalla Novellist per un ammontare complessivo di 6 milioni 537 mila 207,51 euro.

Con riguardo ai movimenti bancari che avevano interessato la Comitex SA, il teste riepilogava le contabili delle relative operazioni, precisando che sia Murri Auguso che Breccolotti Luca erano risultati beneficiari delle successive consegne.

Cosi nella contabile del 28 maggio 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 256 mila 250 euro, i nominativi indicati al momento della consegna in data 30 maggio 2003 risultavano essere Murri-Breccolotti.

Analogamente, nella contabile del 10 giugno 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 461 mila 250 euro, i nominativi indicati al momento della consegna in data 6 giugno 2003 risultavano Murri-Breccolotti.

Ancora una volta, nella contabile del 16 giugno 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 256 mila 137 euro, il nominativo

indicato al momento della consegna in data 17 giugno 2003 risultava il solo Murri Augusto.

Allo stesso modo, nelle due contabili del 7 luglio 2003, ordinante Suade Management, per un importo complessivo di 512 mila 500 euro, i nominati relativi alle due consegne del 3 luglio e del 4 luglio 2003, risultavano essere nuovamente Murri-Breccolotti.

Diversamente, in data 25 luglio, sempre su ordine della Suade Management, era stata trasferita una somma di 348 mila 500 euro, il cui beneficiario non risultava indicato al momento della consegna.

Invece, nella contabile del 18 settembre 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 153 mila 742 euro, il nominativo indicato all'atto della consegna risultava quello del solo Murri Augusto.

Nella contabile del 15 ottobre 2003, ordinante la Novellist International, si rinvenivano due importi pari rispettivamente ad euro 420 mila 992,13 ed euro 450 mila 242,13, che venivano consegnati in maniera cumulativa il 16 ottobre 2003 al Murri Augusto.

Analogamente, nella contabile del 20 ottobre 2003, ordinante ancora una volta la Novellist International, si rivenivano due importi, pari rispettivamente a 450 mila 242,13 euro e 420 mila 922,17 euro, che venivano consegnati in due date diverse (21 e 22 ottobre 2003) al solo Murri Augusto.

Nuovamente, nella contabile del 31 ottobre 2003, ordinante Novellist International, erano indicati due importi da 449 mila 992,15 euro ciascuno, consegnati il 3 e il 4 novembre 2003 al Murri Augusto.

Altra contabile del 3 novembre 2003, ordinante Novellist International, indicava l'importo di 399 mila 992 euro consegnato il 7 novembre 2003 al Murri Augusto.

Successivamente, la contabile del 18 novembre 2003, ordinante Novellist International, registrava un importo di 512 mila 492,20 euro con consegna avvenuta il 20 novembre 2003 al Murri Augusto, il quale risultava essere stato beneficiario anche della consegna del 26 novembre 2003, relativa alla contabile del 20 novembre 2003, ordinante Novellist International, per un importo di 481 mila 398,43 euro.

L'ultima contabile, riferita alla operazione "Phuncard" del 28 novembre 2003, ordinante Novellist International, per un importo di 512 mila 492,15 euro, vedeva come beneficiario della consegna in data 5 dicembre 2003 il solo Murri Augusto.

Tanto precisato, il Cap. Meoli passava, quindi, alla descrizione analitica dei flussi finanziari, cosi come indicati nel prospetto versato in atti all'udienza del 3 maggio 2001, documento che deve intendersi parte integrante della presente trattazione.

Il teste, dopo aver precisato i soggetti riportati nella elencazione suddivisa in colonne che descriveva la filiera delle società, iniziava la disamina.

In particolare, egli riferiva che l'operazione aveva avuto inizio tra il 14 ed il 25 febbraio 2003 con due trasferimenti di denaro a favore di Fastweb provenienti dalle inglesi LBB-PGT (che per comodità espositiva venivano indicate insieme nella prima colonna della tabella). Il primo trasferimento era stato di 329 mila 938,90 euro, il secondo di 593 mila 944,52 euro.

Proprio il bonifico di 593 mila 944 euro era stato preceduto il 24 febbraio 2003 da un trasferimento, pari a 400 mila 464 euro, proveniente dal gruppo CMC-Web Wizard in favore delle predette società inglesi. A questo punto, Fastweb, trattenuto il proprio margine ed applicata l'IVA, trasferiva al gruppo CMC l'importo di 1 milione 31 mila 053,90 euro. Successivamente, tra il 5 ed il 28 marzo 2003 il gruppo CMC-Web Wizard trasferiva alle inglesi LBB-PGT l'importo complessivo di 600 mila euro, suddiviso di due tranche di 100 mila e 500 mila euro.

Nel frattempo, Web Wizard trasferiva a Telefox s.r.l. altri 500 mila euro in data 5 marzo 2003.

Il flusso cosi delineato ben rappresentava l'operazione commerciale in circolarità, poiché le inglesi acquistavano da Fastweb, che a sua volta pagava il gruppo CMC, il quale ultimo, in parte, ritrasferiva il denaro ricevuto alle inglesi, in parte, lo trasferiva alla Telefox s.r.l..

Quest'ultima effettuava, poi, un solo bonifico, per un importo di 481 mila 790,98 euro, alla Tesa Organization, società che dalla rogatoria elevetica era risultata iscritta a Panama il 18 novembre 1981 –allegato 32- e che era riconducibile alla famiglia Murri. Su tale specifico punto, il teste precisava che detto bonifico era stato poi restituito alla Telefox s.r.l. in due tranche –allegato 70-.

L'operazione proseguiva il 31 marzo 2003, allorquando dai conti correnti di LBB-PGT ripartiva un bonifico di 500 mila euro verso Fastweb, la quale, trattenuto il suo margine ed applicata l'IVA, trasferiva, a sua volta, il 3 aprile 2003 l'importo di 558 mila euro al gruppo CMC-Web Wizard, che, sempre nella medesima data, ritrasferiva

500 mila euro alle società inglesi, mentre altri 481 mila 790,28 euro passavano, questa volta, direttamente alla Telefox s.r.l.

Sempre in data 7 aprile 2003 le società inglesi LBB-PGT trasferivano a Fastweb l'importo di un milione di euro, in due tranche da 500 mila ciascuna, che Fastweb, sempre trattenuto il margine ad applicata 1TVA, ritrasferiva tra l'8 e il 14 aprile 2003, per importi pari a 558 mila euro ognuno, al gruppo CMC-Web Wizard. Nella data del 15 aprile seguivano, per importi grandemente corrispondenti, alcuni passaggi di denaro da Suade alla Novellist che, a sua volta, ritrasferiva quasi interamente il denaro ricevuto alla inglese LBB.

In buona sostanza, il grafico rappresentava come la provvista per gli acquisti da parte delle società inglesi verso Fastweb veniva a formarsi, giro dopo giro, con bonifici provenienti o, direttamente dal gruppo CMC, o, in via indiretta, attraverso una circolarità più lunga che interessava più passaggi di denaro fra Telefox-Suade-Novellist.

Sul punto, il teste chiariva, altresì, che dall'esame dei conti correnti interessati dall'affare "Phuncard" non erano emerse altre operazioni finanziarie collegate a ulteriori rapporti commerciali con soggetti diversi da quelli in esame.

L'operante poneva, quindi, l'accento su un momento cruciale della operazione intrattenuta nella prima fase con le società inglesi LBB-PGT. Infatti, il 28 maggio 2003, dopo che si erano verificati altri scambi come sopra delineati, l'operazione aveva avuto una impennata improvvisa.

In particolare, Fastweb bonificava al gruppo CMC con causale " bonifico per numeri premium" 1 milione 500 mila euro (importo che veniva poi restituito il 4 luglio 2003 con causale "restituzione prestito" –allegato

72-), somma sulla quale il gruppo CMC aggiungeva ulteriori 500 mila euro che trasferiva, così complessivamente, alle società inglesi il 28 ed il 29 maggio 2003.

Ripartiva, cosi, un giro in circolarità stretta, ovvero il 30 maggio 2003 le società LBB-PGT trasferivano 2 milioni di euro a Fastweb che, a sua volta, bonificava il 2 giugno 2003 l'importo di 2 milioni 232 mila euro al gruppo CMC, il quale, sempre nella medesima giornata trasferiva, nuovamente, l'importo di 2 milioni 200 mila euro alle inglesi clienti di Fastweb.

Seguivano, quindi, una serie di giri in circolarità solo fra le predette società con una crescita che diventava esponenziale e che raggiungeva la soglia dei nove milioni di euro.

Quindi, l'operazione si interrompeva il 26 giugno 2003 per riprendere nel settembre 2003, ovvero dopo che in Fastweb si era fortemente dibattuto sulla compatibilità degli affari *no core* con l'oggetto sociale, e riprendeva, questa volta, con un'altra società estera denominata, come abbiamo già visto, Fulcrum Trading US Inc.

Il nuovo rapporto proseguiva sino al novembre del 2003 e generava un fatturato di circa 100 milioni di euro, in relazione al quale Fastweb contabilizzava il solo margine, in forza del contratto di mandato senza rappresentanza che la legava alla Fulcrum US.

In questa seconda fase, Fulcrum US trasferiva complessivamente a fastweb 111 milioni 863 mila 563,96 euro, che Fastweb, trattenuto il margine ed applicata l'IVA, trasferiva al gruppo CMC-Web Wizard per un ammontare di 124 milioni 862 mila 518 euro.

In questo caso, in forza del contratto di finanziamento fra il gruppo CMC e la Furcrum US, il primo trasferiva alla seconda 118 milioni 900 mila euro. La restante parte veniva trasferita alla Telefox per un importo di 6 milioni 837 mila 688 euro, la predetta società, a sua volta, ritrasferiva a Suade Management una somma di 6 milioni 743 mila 272,964, che veniva poi bonificata sul conto della Novellist per un totale di 6 milioni 192 mila 500 euro.

Di questi importi, 4 milioni 556 mila 106,66 arrivavano alla Comitex SA e venivano prelevati, come detto, in contanti, mentre l'importo di 1 milione 578 mila 814 euro giungeva sul conto corrente spagnolo, intestato ad Arigoni Fabio, e, quindi, ritrasferito, in un momento successivo, su altro conto corrente, acceso presso Unipol Banca di Terracina, sempre dal medesimo soggetto. Infine, la somma di 506 mila 020,26 euro transitava sul conto corrente Avalon presso BNP Paribas in Svizzera (vedi ricostruzione delineata nello schema allegato sui flussi Phuncard di quel periodo).

Cosi illustrato, in termini generali, l'andamento dei flussi, l'operante si riportava nuovamente allo schema elaborato per delineare, in modo più analitico, il susseguirsi delle operazioni finanziarie.

L'operazione riprendeva il 24 settembre del 2003, data nella quale Fulcrum US bonificava a Fastweb l'importo di 4 milioni 236 mila 739,98 euro, nella medesima giornata, Fastweb, trattenuto il margine ed applicata l'IVA, trasferiva al gruppo CMC un importo di 4 milioni 729 mila 052,44, e quest'ultimo, sempre in pari data, ritrasferiva alla Fulcrum US l'importo di 4 milioni 650 mila euro.

Il giorno 26 settembre Fulcrum US bonificava la somma di 4 milioni 773 mila 265,07 euro a Fastweb che, a sua volta trasferiva l'importo di 5 milioni 327 mila 903,51 euro al gruppo CMC che, nuovamente, bonificava a Fulcrum US la cifra di 5 milioni 200 mila euro. Tutta l'operazione si svolgeva nella medesima giornata.

Le operazioni si ripetevano, secondo la stretta circolarità delineata nello schema versato in atti e ripercorso dall'operante, sino alla data del 13 ottobre 2003, epoca in cui si toccava la somma di circa 9 milioni di euro, cifra che in parte veniva anche distribuita alla Telefox s.r.l., alla Suade ed alla Novellist. Il 31 ottobre 2003 ripartivano 4 milioni 6 mila 464,54 euro dalla Fulcrum US verso Fastweb, che trasferiva, a sua volta, 4 milioni 472 mila 055,48 euro al gruppo CMC, che, nuovamente ritrasferiva alla Fulcrum US l'importo di 4 milioni 400 mila euro.

I flussi in circolarità si ripetevano sino al giorno 13 novembre 2003, data nella quale Fulcrum US eseguiva l'ultimo bonifico in favore di Fastweb per l'importo di 3 milioni 947 mila 213,37 euro. Quindi, a sua volta, Fastweb trasferiva l'importo di 4 milioni 405 mila 872,68 euro al gruppo CMC, il quale bonificava 4 milioni alla Fulcrum US. Il restante denaro, non necessario per alimentare la circolarità, veniva ridistribuito sui conti della Suade e della Novellist, rappresentando l'utile della operazione, cioè una parte dell'IVA non versata.

Orbene, cosi delineate le risultanze investigative, è ora possibile passare alla disamina delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso, segnatamente Arigoni Fabio, Murri Augusto e Di Girolamo Nicola Paolo, in merito alla presente operazione.

L'Arigoni, dopo avere spiegato la genesi del rapporto con Mokbell Gennaro, dapprima di amicizia e poi d'affari, chiariva, appunto, come il primo gli avesse offerto alla fine degli anni '90 l'occasione di iniziare una attività imprenditoriale nel campo della informatica. Cosi, all'Arigoni era stata offerta la possibilità di ricoprire la carica di amministratore della società Trading s.r.l.(di cui peraltro era anche socio unico) e nell'ambito di tale attività aveva avuto modo di conoscere BRECCOLOTTI Luca, ma, soprattutto, FANELLA Silvio, che gli era stato presentato dallo stesso MOKBEL e che si occupava attivamente degli affari, perché era colui che acquistava e vendeva per conto della società. Il cliente principale della Trading era stato FOCARELLI Carlo, il quale, inoltre, aveva solitamente anticipato il denaro necessario per gli acquisti.

Il dichiarante precisava, altresì, che tale società era stata costituita con il fine di evadere l'IVA.

L'Arigoni riferiva, perciò, che in tale contesto era maturata l'operazione "Phuncard". Infatti, in occasione di una cena, in cui erano stati presenti sia il MOKBEL che il FOCARELLI, quest'ultimo gli aveva proposto "un contratto importante con Fastweb" e gli aveva spiegato che "si trattava di evadere l'IVA". Occorreva però creare società nuove e, perciò, l'Arigoni aveva aperto, a cavallo fra il 2002/2003, la Telefox s.r.l. della quale era diventato amministratore e socio al 95%, mentre la restante quota era stata intestata a Priori Daniele, soggetto vicino allo stesso MOKBEL. La sede sociale, peraltro scelta dal medesimo amministratore, era stata collocata in Via 20 Settembre a Roma.

Il teste precisava che l'affare consisteva nel "produrre una carta di credito per internet" e che la Telefox s.r.l.. aveva solo FOCARELLI come cliente. Egli, inoltre, spiegava in cosa consistesse il suo lavoro, avvero nel ricevere "*input*" dal FOCARELLI, attraverso FANELLA, volti alla emissione di bonifici con i quali operare trasferimenti di denaro su altre società. Il denaro in questione giungeva da altre aziende, che il dichiarante non sapeva indicare nello specifico, pur sottolineando che era, comunque, destinato a successivi trasferimenti del medesimo importo o poco meno.

Ammetteva di conoscere la Web Wizard, società amministrata dal Ferreri Antonio, sempre riferibile al FOCARELLI, perché comunque "stava nel gruppo".

L'Arigoni confermava, altresì, di conoscere la Suade Management che era una azienda riferibile a Murri Augusto, con la quale aveva intrattenuto un rapporto esclusivamente caratterizzato dal "trasferimento di denaro". Il correo aggiungeva che Murri era intervenuto in un secondo momento, quando "i contratti erano stati già attivati", e che lo stesso MOKBEL lo aveva indicato come un imprenditore importante, la cui presenza era stata giustificata dalla necessità di ampliare gli affari.

Sul punto, precisava, in via ulteriore, che il MURRI non aveva competenze in materia, ma certamente sapeva della evasione dell'IVA come, del resto, "tutto il giro" sapeva.

In forza della sua conoscenza con il Murri, l'imputato precisava di avere saputo che faceva il suo stesso lavoro, e che, anche in questo caso, le indicazioni sui trasferimenti di denaro provenivano dall'ufficio del FOCARELLI.

Nel corso di una riunione con MOKBEL, FOCARELLI, BRECCOLOTTI ed altri del gruppo, si era deciso di aprire un conto corrente all'estero e la Spagna gli era sembrata la piazza migliore. Queste riunioni avvenivano con una certa cadenza, per lo più presso gli uffici del FOCARELLI in via Salaria, l'oggetto del discutere era rappresentato prioritariamente dall'emissione dei bonifici.

Il dichiarante aggiungeva che aveva conosciuto anche dei soggetti inglesi in una cena, alla quale avevano partecipato MOKBEL, FANELLA, BRECCOLOTTI, Murri Augusto e Murri Barbara, e precisava che anche gli inglesi facevano parte "del giro dei bonifici".

Circa il ruolo della Telefox s.r.l nella architettura dell'affare, il propalante precisava che detta società era stata individuata proprio per evadere l'IVA, di talché il suo compenso, promesso al tempo in via forfettaria, era stato importante, ovvero pari a 5 milioni di euro, oltre ad un altro milione ricevuto a titolo di rimborsi per spese, viaggi, stipendi.

Sulla specifica esistenza delle phuncards, il correo precisava di averle viste in due occasioni: una prima volta, presso la sede degli uffici del FOCARELLI in via Salaria al momento della produzione, e, in una seconda occasione, in quel di Barcellona, dove gli era stato consegnato un grande quantitativo di carte provenienti dalla Svizzera. In tale occasione, l'Arigoni era stato contattato dal FOCARELLI che lo aveva invitato a distruggere le carte senza fare domande, operazione che si era dimostrata alquanto difficile, poiché i supporti erano in plastica.

Infine, con riguardo al trasferimento della sede della Telefox s.r.l. all'estero, il correo ricordava di essere andato da un notaio, di avere firmato delle carte unitamente al Priori senza avere mai conosciuto

personalmente l'acquirente, e di avere, ancora una volta, agito su indicazione di FANELLA e/o FOCARELLI. Il motivo della vendita era stato l'inutilità della società (peraltro già programmata per un anno di vita), in quanto "era finito il suo lavoro".

Il chiamante in correità, Murri Augusto, rendeva anch'egli dichiarazioni in merito alla operazione in esame. In particolare, dopo aver ricordato la risalenza del suo rapporto con MOKBEL Gennaro (il quale lo aveva finanche ospitato in casa sua per qualche mese in età adolescenziale), dichiarava di aver riallacciato il legame con il predetto associato dopo l'anno 2000 di ritorno dall'Africa, dove aveva curato gli affari di una società paterna operante nel campo mercantile.

Il correo aggiungeva che era stato proprio il MOKBEL ad indicargli la necessità di società estere su cui far "transitare denaro", cosicché egli si era attivato per costituire la Suade Management LTD e la Novellist International LTD. La costituzione era avvenuta in uno studio di avvocati panamensi a Ginevra, unitamente alla apertura, sempre in Svizzera, dei relativi conti correnti bancari.

Proprio con particolare riguardo alle predette società, il Murri non sottaceva di avere fatto pervenire il primo bonifico della operazione in esame su un conto di una società già esistente, dalla quale era stato poi ritrasferito, perché la banca non aveva inquadrato il profilo del cliente.

L'affare di cui si sarebbero occupate le sue nuove società era rappresentato dalla vendita delle phuncards, carte prepagate che consentivano l'accesso a contenuti protetti su internet pubblica.

Egli, da subito, dichiarava che detta operazione era stata avviata senza alcuna trattativa per l'acquisto delle carte (in seguito dichiarava che

neppure con la società WTS erano intervenute trattative commerciali), e che le fatture, con i relativi importi della merce venduta, erano state emesse previe indicazioni di FANELLA Silvio, il quale, a volte, gliele consegnava già prestampate.

Il Murri aggiungeva di sapere della frode fiscale che era sottesa all'affare. Inoltre, precisava sul punto che lo scopo della operazione era "far girare il denaro il più velocemente possibile per poi accumulare quello che era il provento dell'IVA" nelle sue società.

L'imputato di reato connesso riferiva di aver conosciuto il FOCARELLI, un imprenditore impegnato nel settore della informatica, il quale, peraltro, era stato proprio colui che lo aveva informato in grandi linee dell'affare, unitamente al MOKBEL. Il predetto associato lo aveva, inoltre, accompagnato in Inghilterra per stipulare i contratti con la LBB Trading LTD, che era stata la prima società inglese ad intrattenere rapporti con la Suade Management LTD.

Il Murri dichiarava, altresì, di aver conosciuto l'Arigoni, anch'egli coinvolto nell'operazione in esame, soggetto che lo aveva accompagnato al Banco di Bilbao a Madrid in Spagna, allorquando la banca Svizzera, presso la quale erano accesi i conti delle sue società, lo avevano invitato a rivolgersi altrove, verosimilmente in ragione del contenuto non gradito dell'operazione "Phuncard".

Del resto, l'Arigoni partecipava alle riunioni, allestite periodicamente nell'ufficio del FOCARELLI, proprio al fine di risolvere le problematiche che, di volta in volta, insorgevano nel corso dell'affare.

Con particolare riguardo al suo guadagno, il Murri dichiarava come il margine fosse legato al volume del fatturato finale, ma che era stato,

comunque, il MOKBEL a quantificare la sua parte, ammontante a 6,5 milioni di euro, a fronte di una stima di circa 10 milioni di euro.

Infatti, sulla somma cosi calcolata, il MOKBEL aveva, comunque, trattenuto circa 3,5 milioni di euro al fine di finanziare progetti futuri, fra cui un investimento in pietre preziose per un ammontare di 1 milione di euro.

Sulla esistenza delle carte prepagate, il Murri dichiarava di averle viste in produzione presso gli stessi uffici della CMC, ed in particolare, aggiungeva sul punto che si trattava di supporti in plastica su cui era impresso uno scratch off che celava un codice segreto di accesso al sito internet ad esse dedicato.

Egli, inoltre, ricordava come in una occasione dette carte, pur non sapendone indicare l'esatto quantitativo, fossero confluite presso un deposito doganale a Zurigo in Svizzera e poi interamente spedite in Spagna per la distruzione.

Analogamente, l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo rendeva dichiarazioni in merito alla operazione "Phuncard". Egli riferiva, in primo luogo, di aver conosciuto FOCARELLI Carlo nell'anno 2003 tramite Toseroni Marco, che glielo aveva presentato come un imprenditore specializzato nel settore dell'informatica. Il deponente precisava di avere conosciuto anche l'azienda del FOCARELLI che, al tempo, si chiamava CMC ed aveva la sua sede operativa a Roma.

FOCARELLI gli aveva, quindi, presentato MOKBEL Gennaro ed era stato informato che fra i due esisteva un rapporto d'affari. Aggiungeva, sul punto, che tale rapporto vedeva il FOCARELLI e l'Arigoni da una

parte ed il MOKBEL dall'altra ed aveva ad oggetto la compravendita di schede telefoniche. Nell'affare era coinvolta anche la società Fastweb.
Sulla natura dell'operazione economica precisava che, in un primo momento, l'attività gli era sembrata lecita, ma poi, col tempo, aveva capito che era stato posto in essere un sistema, in forza del quale una delle società coinvolte non avrebbe pagato l'IVA e questo avrebbe costituito il provento illecito da distribuire fra le aziende della filiera. Egli era divenuto consapevole di tale meccanismo attraverso la partecipazione ad una serie di riunioni negli uffici della CMC, in cui la finalità illecita perseguita si era manifestata in modo aperto e chiaro.
Fra i soggetti partecipi delle riunioni ricordava fra gli altri FOCARELLI, MOKBEL, Arigoni, Murri, FANELLA e BRECCOLOTTI.
Nel corso della deposizione, il correo ricordava, in via ulteriore, che durante queste riunioni aveva, così come anche altre persone presenti, sottoscritto fogli "ricognitivi" di determinati accordi o di determinate situazioni allo stato dell'arte, pur non riconoscendo, nello specifico, due di questi manoscritti, rinvenuti il 4 marzo 2010 in sede di perquisizione nel suo studio, a firma del FOCARELLI e del MOKBEL. Documenti contenenti da una parte un impegno del FOCARELLI a fatturare per l'affare "Phuncard" 70 milioni di euro in cinque mesi e venti giorni, dall'altra una dichiarazione del MOKBEL, sempre nel medesimo periodo, volta a chiarire le modalità distributive di un importante guadagno.
Ricordava, del pari, di essere intervenuto nell'affare "Phuncard", allorquando Fastweb alla fine del 2003 aveva manifestato la sua volontà di interrompere l'operazione perché, a detta di una donna dell'ufficio

legale dell'azienda con cui si era rapportato, non rientrava nel suo *core business*. Egli era intervenuto, su richiesta del FOCARELLI, nell'interesse di una società estera, tale Fulcrum Trading LTD, dalla quale Fastweb acquistava le schede. In quella occasione in CMC vi era stata una tempestosa riunione in cui erano intervenuti FOCARELLI, Arigoni, Murri, e che era proseguita anche dopo la sua dipartita con ulteriori contatti fra il FOCARELLI e Fastweb. L'operazione commerciale era poi ripresa, per come lo stesso FOCARELLI lo aveva informato, sicché la sua attività non era stata più necessaria. Della Fulcrum conosceva gli inglesi Andrew Neave e Paul O'Connor, che aveva incontrato tre o quattro volte negli uffici di CMC, e che, per il tramite dello stesso FOCARELLI, lo avevano incaricato di rappresentarli nella disputa con Fastweb.

Infine, il Di Girolamo dichiarava di avere ricevuto dal MOKBEL un compenso di circa 150- 200 mila euro per l'attività prestata.

Con particolare riguardo alla persona del Murri Augusto, il Di Girolamo dichiarava di saperlo inserito nell'*entourage* di MOKBEL, molto vicino alla moglie di quest'ultimo, RICCI Giorgia, con cui era legato sin dai tempi della scuola. Le società del Murri era inserite nella filiera, ma erano società vuote che non avevano né dipendenti né una struttura commerciale.

Partecipando alle riunioni, aveva potuto verificare che il Murri non era un imprenditore effettivo, ma si limitava a ricevere indicazioni su bonifici da fare o su attività funzionali all'affare, quali quella di redigere i contratti o intrattenere i rapporti con le banche. Era MOKBEL che interagiva con lui, ma le indicazioni contabili arrivavano al 90 % dal

FANELLA, soprannominato uomo dei numeri. Infatti, il FANELLA era la cinghia di trasmissione fra la parte tecnica e quella finanziaria della operazione, ovvero fra la commercializzazione delle schede e la conseguente fatturazione.

Cosi ricostruito il portato dei dichiaranti, appare a questo punto necessario focalizzare l'attenzione sull'ulteriore materiale probatorio inerente la questione della esistenza o meno di un sito internet, al quale il consumatore finale avrebbe avuto accesso mediante l'utilizzo della phuncard.

Tale compendio istruttorio è fondamentalmente rappresentato dalle consulenze svolte dai periti dott. Cusani Roberto e dott. Ciccone Federico, i quali hanno dato corso al mandato ricevuto rispettivamente dell'imputato FOCARELLI e dall'imputato ROSSETTI.

Orbene, all'esito dell'esame, entrambi i CT di parte hanno raggiunto le medesime conclusioni, così come, peraltro, riportate nel loro elaborato scritto.

In primis, il dott. Ciccone Federico, nella sua veste di specialista di provata esperienza internazionale nel settore dell'analisi di mercato, riferiva di avere svolto l'incarico sia esaminando la documentazione presente agli atti del processo, che analizzando, altresì, il mercato delle telecomunicazioni esistente al tempo delle phuncards. Egli riferiva, su tale ultimo punto, che in quel periodo il mercato dei servizi di intrattenimento per adulti era enorme ed in forte crescita. Inoltre, in quegli stessi anni, vi era stata un'altra importante novità, rappresentata dallo sviluppo delle carte prepagate. Esse avevano due caratteristiche

salienti: garantivano l'anonimato di chi accedeva ai servizi per adulti, ed, al contempo, si sostituivano alle carte di credito che in rete erano passibili di clonazioni.

Il teste aggiungeva di avere condotto la sua analisi su ognuno dei tre siti emersi nel corso della indagine. Il primo, denominato Phuncard.com, era stato rinvenuto in una e-mail inviata nel novembre 2002 da FOCARELLI Carlo e ZITO Bruno, documento in cui si preannunciava quello che sarebbe stato plausibilmente il sito di accesso ai contenuti.

Altro sito di riferimento era stato Phuncard.net che era stato rinvenuto nelle comunicazioni di Fastweb alla KPMG, incaricata di svolgere per conto della prima una indagine esterna.

Infine, l'ultimo sito analizzato era stato phuncards.com, rinvenuto nella *brochure* presso Fastweb e nel materiale sequestrato presso la Plastic Division Graf che aveva prodotto i supporti plastificati delle schede prepagate.

Il consulente, dopo aver ricordato gli esiti a cui era giunta la Guardia di Finanza previo accesso ai domini archive.org e domentus.com, affermava che le predette fonti non erano, perciò solo, affidabili, e, proprio per questo, egli aveva effettuato, a fini meramente didascalici, un'altra ricerca avente ad oggetto il sito cibererotica.com, uno dei principali siti di contenuti per adulti, tutt'ora attivo. Orbene, l'accesso su archive.com aveva consentito di appurare che il sito non era disponibile, mentre l'accesso su domentus.com indicava come prima data registrata quella del 26 novembre 2003, contrariamente all'effettivo anno di nascita che coincideva, invece, con il 1996.

Quindi, nel primo caso, il sito non esisterebbe, nonostante abbia avuto oltre due miliardi di visitatori, mentre nel secondo caso, sembrerebbe nato in un momento di gran lunga diverso da quello effettivo, con la conseguente conclusione di non potersi escludere l'esistenza di un sito solo in caso di una sua mancata apparizione sul motore di ricerca.

Venendo, poi, alla cronologia degli eventi, il tecnico riferiva come il sito phuncard.com risultasse, da una risposta della ambasciata americana alla Guardia di Finanza, registrato il 16 gennaio 2002, mentre l'accesso sul motore domentus.com (portale a pagamento), ne riportava la cancellazione al 23 gennaio 2003, proprio perché in quella data ne era stata prevista la scadenza. Pochi giorni dopo, veniva registrato il sito phuncard.net come dimostrano alcune pagine operative che recano la data del 21 gennaio 2003.

Quindi, è questo il sito di riferimento al momento della nascita dell'operazione commerciale, sito che ha funzionato sino all'inizio del 2005, come dimostrano ben cinque aggiornamenti eseguiti.

Circa il terzo sito, denominato phuncards.com, il perito affermava che, attraverso una ricerca su domentus.com, tale sito risultava registrato il 28 maggio 2003, registrazione, peraltro, avallata da una serie di e-mail da FOCARELLI a Davide Fipaldini aventi ad oggetto "Link per adulti" e da FOCARELLI a Jason Short aventi ad oggetto l'allestimento di un nuovo sito più ampio. Circostanza resa, peraltro, necessaria (come emerge da una e-mail del 2 luglio 2003 dal FOCARELLI a Francesca Quattrocchi) dalla intervenuta intimazione da parte del dominio registrato di non volere sul proprio *server* contenuti per adulti.

In buona sostanza, riteneva il consulente che al tempo della operazione commerciale si erano susseguiti tutti i siti in esame. In particolare, phuncard.net era stato il primo ad essere registrato ma, poi, per ragioni di improcrastinabile scadenza, gli era succeduto, a far data dal gennaio 2003, il sito phuncard.com, sito corrispondente per logo e grafica alla prima produzione delle phucards.

A decorrere dal luglio 2003 si era affiancato un sito più ricco di contenuti ed anche in questo caso la grafica di una seconda produzione di carte si mostra coerente, ancora una volta, con il logo della schermata del sito phuncards.com.

Il consulente dell'imputato FOCARELLI Carlo, dott. Cusani Roberto, sentito nella sua qualità di professore ordinario di Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università La Sapienza, ripercorreva il suo iter argomentativo negli stessi esatti termini sopra riportati.

Il tecnico aggiungeva, in particolare, come il collegamento fra i tre siti sopra riportati e succedutisi nel tempo, fosse stato possibile lato utente, grazie ad un meccanismo chiamato *redirect*. Ovvero, egli spiegava come, nel caso della successione nel tempo di più siti recanti il medesimo acronimo, l'accesso, da quello non più disponibile a quello attivo, fosse stato possibile attraverso una trasposizione di indirizzo, eseguita automaticamente dal sistema.

Il compendio probatorio si sostanzia anche nell'esame degli imputati, ed, in particolare, in quello reso da FOCARELLI Carlo.

In merito ai suoi rapporti con CMC, egli chiariva che detta società era stata costituita intorno all'anno 2000 da Antonio Ferreri, Chiara

Bovalino, sua dipendente in Promodata, e Maurizio Cannavò, sul punto, però, egli aggiungeva che tale azienda nella sostanza era stata di sua proprietà.

Infatti, la vicenda processuale di Promodata, società da lui gestita che era stata coinvolta in una indagine in materia finanziaria, aveva reso necessario che egli non comparisse nella nuova compagine societaria, per questo motivo era stato inserito nell'azienda in parola con la sola qualifica di direttore marketing.

Invece, il Ferreri aveva assunto la carica formale di amministratore della struttura aziendale, la quale era specializzata in campo informatico e, più in particolare, nella vendita, anche sul mercato estero, di materiale di componentistica.

Fra le aziende fornitrici della CMC figurava la Super BCC, ma anche la società LBB di Kenworthy, della quale l'imputato dichiarava di conoscere gli inglesi Andrew Neave e Paul O'Connor.

Con riguardo alla genesi dei suoi rapporti con MOKBEL Gennaro, riferiva che era stato lo stesso FANELLA Silvio a presentarglielo. Infatti, il FANELLA lavorava, al tempo, come responsabile operativo commerciale nella Super BCC ed, a causa di un disguido nelle ordinazioni, gli aveva chiesto un appuntamento, in occasione del quale gli aveva fatto conoscere coloro che, a suo dire, erano la reale proprietà della Super BCC, ovvero Fabio Arigoni e Gennaro MOKBEL.

Nel corso della riunione, l'Arigoni, che si rivolgeva al MOKBEL chiamandolo "socio", aveva proposto un altro partener commerciale con cui, però, la CMC aveva lavorato solo per un breve periodo.

Pochi mesi dopo il primo incontro, il MOKBEL e l'Arigoni si erano nuovamente presentati al FOCARELLI e lo stesso Arigoni gli aveva proposto un altro affare, spiegandone il relativo meccanismo, ovvero che tramite un codice, impresso su una scheda del tipo di quelle prepagate, sarebbe stato possibile entrare in un sito della internet pubblica e scaricare i contenuti desiderati.

Il FOCARELLI dichiarava di avere chiesto tempo per testare l'affare e, dopo un paio di giorni, l'Arigoni era tornato con un codice di accesso ed un indirizzo IP per consentirgli una prova. L'imputato precisava che il meccanismo della scheda prepagata gli era sembrato interessante e che, sin dall'inizio, aveva pensato di proporlo a Fastweb, già sua cliente in CMC.

Così, si giungeva ad un successivo incontro, durante il quale il MOKBEL e l'Arigoni gli avevano presentato Murri Augusto, nella veste di colui che intratteneva il rapporto commerciale con la GTS, ovvero con la società statunitense che aveva la titolarità dei contenuti.

Anche il Murri si era dimostrato "imbranato" in campo informatico al pari dell'Arigoni, ma, il FOCARELLI aggiungeva che ne aveva, comunque, approfondito la conoscenza, venendone così ad apprezzare la sua appartenenza ad un nucleo famigliare conosciuto nel settore dell'imprenditoria mercantile.

I tre si erano rivolti al FOCARELLI chiedendogli, in buona sostanza, di rendere il "prodotto vendibile", senza, in alcun modo, informarlo di quali fossero i loro reali rapporti nella vicenda, benché, a dire dell'imputato, fosse stato proprio il MURRI a pressare per la distribuzione delle schede.

Il FOCARELLI aveva, allora, progettato di occuparsi della fabbricazione dei supporti, mentre il Murri si sarebbe interessato del suo "contatto" e, appunto, della successiva distribuzione.

L'imputato aggiungeva, su tale specifico punto, che il Murri non voleva comparire nell'affare, cosi che si era reso necessario trovare altre società, finanziariamente solide, che potessero entrare nell'operazione e si rapportassero con Fastweb.

Perciò, il FOCARELLI aveva pensato alla LBB (successivamente alla PGT), con la quale era già legato da rapporti commerciali con la sua azienda. Tale società avrebbe dovuto soltanto fare il *trading*, ovvero comprare la merce e rivenderla al Murri.

L'imputato, aggiungeva che l'ulteriore ingresso di PGT era, invece, avvenuto in un secondo momento, poiché si era reso necessario in Fastweb "inquadrare in una doppia maniera il commercio" a fini esclusivamente bilancistici

In merito all'aspetto finanziario della operazione, l'imputato chiariva che il Murri non aveva voluto anticipare denaro, anche perché non conosceva gli inglesi, perciò il FOCARELLI si era reso disponibile con la sua CMC ad investire, come già in altri affari era accaduto, un milione di euro che avrebbero rappresentato il "volano" iniziale dell'affare.

In ordine ai rapporti con la Telefox S.r.l. di Fabio Arigoni, l'imputato riferiva che, previa indicazione di quest'ultimo che lo aveva esortato a "dirottare" il pagamento da parte di CMC verso le società inglesi, egli aveva ritenuto opportuno regolare la richiamata prassi commerciale con un contratto di finanziamento che era stato, appunto, siglato fra la Web Wizard e la controparte inglese.

Il contratto, a detta del FOCARELLI, era stato stipulato per salvaguardare i pagamenti di CMC verso LBB piuttosto che nei confronti della Telefox S.r.l., in modo da cautelarsi con una necessaria "garanzia contrattuale", finalizzata ad una eventuale e successiva cessione del credito in favore della stessa Telefox S.r.l..

Infine, quanto alla cessazione della società CMC, il FOCARELLI dichiarava che la causa ne era stata il suo coinvolgimento in una truffa in materia di numeri premium che, peraltro, la sua azienda aveva affittato dalla stessa Fastweb, e che, in attesa di fare tutta una serie di conteggi, si era deciso il trasferimento della sede a Londra.

Analogamente, poiché CMC possedeva il 90-95% del capitale sociale di Web Wizard, anche di quest'ultima ne era stata decisa la chiusura con le stesse modalità utilizzate per la controllante.

Altro esame che deve essere in parte ricondotto nell'alveo probatorio relativo alla operazione "Phuncard", è quello dell'imputato MOKBEL Gennaro.

Quest'ultimo, in primo luogo, chiariva di avere conosciuto il FOCARELLI, per il tramite di FANELLA, che, nella sua veste di *freelance* nel mondo informatico, lo aveva accompagnato, unitamente all'Arigoni, presso CMC. Infatti, quest'ultima doveva restituire del denaro alla Super BBC che, a sua volta, era debitrice nei confronti della società Trading del medesimo Fabio Arigoni.

Egli precisava, sul punto, di non aver preso parte al merito delle questioni discusse in quella sede.

Quindi, l'imputato dichiarava che, allorquando Murri Augusto gli aveva confidato in epoca successiva di avere fra le mani un importante affare

nel mondo delle schede prepagate, egli aveva immediatamente pensato di proporlo alla persona del FOCARELLI, in quanto gli era sembrato particolarmente esperto nel campo delle telecomunicazioni.

Il MOKBEL precisava di avere, perciò, concordato un incontro con il FOCARELLI, unitamente all'Arigoni, che non poteva restare fuori dall'affare, ed al Murri, incontro all'esito del quale il coimputato FOCARELLI si era dimostrato alquanto interessato.

In ordine al meccanismo operativo dell'affare, l'imputato non sapeva riferire alcunché, anche se affermava di avere avuto contezza dell'avvio della operazione su indicazione dello stesso Murri.

Dopo qualche mese, il Murri lo aveva nuovamente cercato e gli aveva confidato il suo disappunto in ordine ai guadagni che, a suo dire, introitava in misura di gran lunga maggiore proprio la persona del FOCARELLI.

Perciò, il Murri gli aveva chiesto di intervenire, cosa che lui aveva inteso fare per tutelarlo, dal momento che erano legati da un rapporto amicale di vecchissima data.

Proprio in quel contesto, all'interno dello studio del Di Girolamo, il FOCARELLI si era impegnato con una dichiarazione ad un certo fatturato, ovvero "12 milioni al mese per cinque mesi e 20 giorni", mentre il MOKBEL, dopo qualche giorno forse una settimana, aveva sottoscritto una ulteriore dichiarazione di impegno nella distribuzione di "6 milioni e 400 mila euro" fra Carlo FOCARELLI, Andrea Pietrocola, Maurizio Cannavò, Antonio Ferreri, Nicola Di Girolamo e Marco Toseroni.

Così ricostruita l'operazione commerciale in punto di fatto, è ora possibile passare alla disamina delle risultanze istruttorie sopra delineate. Orbene, il primo dato probatorio da cui è necessario prendere le mosse è rappresentato dagli esiti delle indagini in merito alle società estere, titolari dei contenuti oggetto delle schede phuncards. Abbiamo visto come la WTS, sita nel Delaware, North Street Dover,15, risulti indicata nell'accordo di distribuzione dei servizi, da essa sottoscritto in data 3 gennaio 2003 con la controparte Telefox s.r.l. di Fabio Arigoni.

Inoltre, si rinviene il nome della predetta società anche nel contratto, stipulato sempre il 3 gennaio 2003, fra la Telefox e la Web Wizard, società, controllata dalla CMC, riconducibile per sua stessa ammissione al FOCARELLI.

Allo stesso modo, nel contratto siglato fra la CMC e la Web Wizard si fa riferimento alla WTS, nella sua veste di società dotata delle autorizzazioni e licenze necessarie per emettere le carte prepagate. La medesima società risulta, altresì, richiamata nella relazione interna a Fastweb redatta dalla Beverly Farrow, nella quale viene indicata come società che aveva sviluppato un metodo di accesso ai propri servizi per mezzo di una carta prepagata.

Analogamente, si rinviene il nominativo di detta società nella *brochure* relativa alla pubblicizzazione delle schede, acquisita presso Fastweb, nonché all'interno dei supporti informatici trovati presso la Ubique TLC Italia, società nuovamente riconducibile all'imputato FOCARELLI.

Pertanto, appare circostanza inconfutabile che detta società americana abbia detenuto i diritti d'autore da commercializzarsi attraverso il ricorso alle schede prepagate di cui si discute.

Nonostante il ruolo così assunto nella filiera è, però, emerso, in modo altrettanto incontrovertibile, che la WTS sia stata costituita solo in data 24 novembre 2004, quando già il meccanismo commerciale era da tempo in funzione. Infatti, tutti i contratti sopra richiamati hanno data certa di molto anteriore alla sua costituzione ed anche gli stessi flussi finanziari risultano generati a decorrere dal gennaio del 2003.

Peraltro, il mancato collegamento fra la costituzione della WTS e lo svilupparsi della operazione commerciale in parola trova inequivoca dimostrazione anche nell'hard-disk, rinvenuto presso Ubique TLC Italia, dove vi è contenuta una e-mail diretta da Angela Catoni –dipendente del gruppo CMC e regolarmente compensata nel periodo d'imposta 2001-2002 con la somma di circa 43 milioni di lire- a Carlo FOCARELLI, recante la data del 12 settembre 2003, nella quale si riportano le fatture che Telefox s.r.l. aveva emesso nei confronti del gruppo CMC nel periodo ricompreso fra il 28 febbraio e il 30 giugno 2003 –allegato 19- e dove nella colonna "articolo" è riportata l'indicazione proprio della società WTS.

Tali risultanze non lasciano, perciò, residuare dubbio alcuno sulla fittizietà dell'operazione commerciale, se si considera che già il primo anello, peraltro il più significativo, della catena societaria risulta inesistente. Infatti, l'operazione avrebbe avuto ad oggetto la commercializzazione di un prodotto quasi due anni prima che la medesima ditta fornitrice fosse venuta ad esistenza.

Del resto, l'insussistenza di ogni effettiva transazione tra la WTS e la Telefox di Fabio Arigoni è ulteriormente avvalorata dal fatto che non è stato rinvenuto da parte degli operanti alcun corrispettivo della cessione

da parte della WTS dei diritti di utilizzazione dei servizi da parte della Telefox Srl. Infatti, alcuna movimentazione, né in entrata né in uscita, ha visto interagire le due comprimarie società.

Passando, poi, alla GTS, sita in Florida, Bayshore drive, Coconut Grove, subentrata nell'affare al posto della WTS alla ripresa dopo la pausa estiva, occorre evidenziare come alcun contratto sia stato trovato dagli inquirenti a riprova di un qualche rapporto che l'abbia legata con alcuna delle società della filiera, se non il solo contratto fra la CMC e Fastweb, siglato in data 5 gennaio 2003, nel quale si indica la GTS LLC quale soggetto titolare delle licenze.

Tanto premesso, è purtuttavia emerso dal compendio probatorio come anch'essa nel periodo della operazione "Phuncard", decorrente dal febbraio al novembre 2003, sia rimasta sostanzialmente inattiva, donde la ulteriore indiscutibile conferma della assoluta fraudolenza della operazione anche nel successivo periodo del suo subentro.

La seconda fase dell'operazione consiste nella successiva cessione del diritto di distribuzione dei servizi incorporati alle phuncards da parte di Telefox Srl, che li aveva a sua volta acquistati dalla WTS/GTS, a favore della società Web Wizard, che si impegnava, a sua volta, ad acquistare mensilmente un "numero di unità di prodotto per un valore non inferiore a 10 milioni".

Deve osservarsi, sul punto, come anche tale contratto appaia artatamente costruito, sia per l'imponente obbligo di acquisto, del tutto spropositato rispetto alla struttura ed alla forza economica della Web Wizard, che, peraltro, presentava al tempo solo questo unico interlocutore commerciale, sia per la mancata indicazione del soggetto che avrebbe

dovuto distribuire le schede, indicazione essenziale per il contratto, perché era proprio da tale previsione che scattava l'obbligo di pagamento da parte della Web Wizard in favore della Telefox Srl.

Ulteriore conferma della inesistenza dell'attività commerciale risulta anche dal dato obiettivo rappresentato, come abbiamo visto, dal fatto che Telefox Srl abbia emesso fatture verso Web Wizard per 200 milioni 72 mila 568 euro che, guarda caso, è proprio la cifra, decurtata del margine di guadagno e delle spese, che arriva a Web Wizard e CMC dalla società Fastweb.

Invece, dagli accertamenti sul punto è emerso che sui conti di Telefox Srl sono arrivati solo 35 milioni 935 mila 288 euro, ossia una cifra nettamente inferiore rispetto a quella fatturata e concordata in sede contrattuale (si indicano 120 milioni di fatturato).

Tutto ciò, lascia inequivocabilmente intendere come Telefox Srl abbia fatturato solo per dare alla filiera una apparente continuità logica all'intervento di Fastweb, i cui organi dirigenziali non avrebbero dato seguito all'affare, se avessero colto un *vulnus* nella catena commerciale.

Il dato fattuale incontrovertibile è, dunque, che Telefox Srl abbia fatturato verso Web Wizard una somma di molto superiore a quello che effettivamente arrivava nelle sue casse, a riprova del totale disancoramento del contratto in esame da plausibili logiche di mercato.

Premesso come il ruolo di Fastweb nel successivo passaggio della catena commerciale debba essere più opportunamente vagliato in altra sezione della odierna sentenza alla quale si rinvia, devono, comunque, per quel che qui interessa, farsi due brevi osservazioni. Il Pubblico Ministero ha, infatti, evidenziato due criticità in questa fase della filiera, l'aver adottato

da parte di Fastweb una duplice forma contrattuale correlata alla diversificazione delle controparti contrenti (si intendono la CMC ed la Web Wizard), e l'avere assunto il ruolo di "cassa IVA" nel castello societario.

Quanto al primo punto, va precisato come l'istruttoria abbia consentito di appurare che, lato Fastweb, la successione dei contratti (senza rappresentanza e compravendita) e la diversificazione delle parti contraenti abbia avuto il solo significato di "sterilizzare" il bilancio da quei ricavi derivanti da una attività *no core* caratterizzata dalla estrema volatilità del mercato.

Diversamente, non vi è dubbio alcuno che da parte del gruppo criminale la duplicazione dei rapporti e la diversificazione dei contraenti sia stata, invece, voluta per occultare una realtà commerciale caratterizzata da notevoli volumi di fatturato che, se interamente palesati, avrebbero destato pericolosi sospetti, anche alla luce della unicità di una operazione commerciale di tal fatta per aziende del calibro di CMC o addirittura di Web Wizard.

Quanto alla seconda criticità, deve osservarsi, ancora una volta, che, lato Fastweb, l'avere assunto il ruolo di "cassa IVA" (derivante dalla sua interposizione fra il gruppo CMC, a cui l'IVA era interamente versata in sede di acquisto delle carte, e le società inglesi LBB e PGT, alle quali le carte erano cedute in esenzione IVA, essendo operazioni fuori mercato nazionale che comportavano perciò solo la generazione di un credito verso lo Stato) impone una lettura che tenga conto, sul piano squisitamente commerciale, della ordinarietà dell'operazione per una società operante sul mercato internazionale come Fastweb, diversamente,

sul piano squisitamente operativo, della ineludibile fraudolenza dell'affare, atteso che il gruppo criminale solo grazie alla partecipazione di Fastweb avrebbe potuto contare su una imponente anticipazione di capitali, ma, soprattutto, avrebbe potuto generare quell'aumento vertiginoso del valore dell'IVA ad ogni giro della catena circolare.

Un altro anello della catena commerciale è quello rappresentato dalla successiva vendita delle schede prepagate da parte delle società inglesi LBB e PGT, che a loro volta le avevano acquisite da Fastweb, all'ultima società della filiera, ovvero la Novellist International costituita nelle Isole Vergini Britanniche il 2 gennaio 2003 e riferibile al Murri Augusto.

Che il Murri si celasse dietro la Novellist risulta *per tabulas*, sia in ragione della procura generale del 3 aprile 2003 con cui gli veniva conferito il potere di amministrazione e rappresentanza della società di fronte a terzi, sia in forza della procura dell'11 giugno 2003 inerente la apertura e la gestione di un conto corrente societario della Novellist presso BBVA di Madrid.

Tanto precisato, va parallelamente approfondito il ruolo giocato da un'altra società apparentemente non inserita nella filiera, quello della SUADE Management, società ancora una volta riconducibile al Murri *per tabulas*, sia perché soggetto legittimato alla gestione dei conti correnti, sia perché incaricato di esserne "agente residente".

Orbene, la Suade risulta collegata alla WTS, società a monte della filiera, in forza del ruolo di controllante assunto nei confronti di quest'ultima. Che esistesse un collegamento nel senso sopra precisato emerge sia dalla *brochure* delle phuncards di cui s'è detto, nella quale la WTS viene espressamente riportata come società controllata dalla Suade, sia dalla

causale dei bonifici della Telefox per circa 35 milioni di euro a favore di Suade, dove appunto si legge "pagamento parziale fatture passcodes WTS LLC Us, "partial setti inv. Passcopdes WTS LLC Usa" con evidente riferimento all'acquisto dei contenuti da parte della Telefox dalla WTS controllata, appunto, dalla Suade Management del Murri.

Quindi, appare evidente, da una più approfondita lettura del castello di società, la innegabile fraudolenza della operazione proprio nel senso della circolarità.

Infatti, il Murri si è trovato sia all'inizio della catena commerciale che al suo termine, poiché, secondo il piano criminale, egli avrebbe dovuto vendere per il tramite della WTS, controllata dalla Suade, i diritti d'autore alla Telefox Srl (che a sua volta li avrebbe venduti al gruppo CMC per poi essere rivenduti a Fastweb e, quindi, da questa ceduti alle inglesi LLB e PGT) ed avrebbe comprato le stesse schede phuncards dalle inglesi LBB e PGT per il tramite della Novellist. Quest'ultimo rapporto commerciale, peraltro, trova particolare conferma in atti nelle fatture di vendita che sono state rinvenute per un totale di 72 milioni 328 mila 924,76 euro.

Il capitano Meoli si è poi interessato di chiarire gli esiti delle indagini con particolare riguardo alla esistenza o meno del sito internet di accesso ai contenuti per adulti, argomento in merito al quale occorre, da subito, precisare come le risultanze istruttorie si presentino, in verità, dirette verso l'affermazione di una reale e concreta esistenza di detto sito.

Infatti, le conclusioni a cui sono giunti noti specialisti in materia appaiono del tutto convincenti e condivisibili.

In particolare, il dott. Ciccone Federico ha, non solo, dimostrato in via sperimentale che la ricerca sui motori usati dalla Guardia di Finanza è fallibile, ma ha anche saputo ricostruire il susseguirsi temporale dei siti che sono stati allestiti per consentire l'operatività delle schede prepagate.
Ed invero, appaiono assolutamente fondate le conclusioni secondo le quali tale successione di siti, peraltro convincente in termini temporali, sarebbe del tutto conforme ad una attività di *start up* che può, peraltro, essere assolutamente compatibile con l'organizzazione di un'operazione complessa anche se, come di seguito si dirà, solo apparente.
Del resto, la ricostruita successione cronologica, trova un puntuale riscontro nei documenti acquisiti che evidenziano, in via ulteriore, la bontà delle predette conclusioni.
Infatti, il sito phuncard.com non è mai stato operativo, e tale conclusione non viene smentita dalla e-mail diretta da FOCARELLI allo Zito, nella quale ci si limita a comunicare l'inizio dell'allestimento.
Dopo di ché, la nascita del sito phuncard.net ben corrisponde alla prima fase dell'operazione "Phuncard" e trova conforto in tutta quella serie di documenti indicati dalla P.G. procedente.
Sino ad arrivare alla creazione del sito phuncards.com che corrisponde alla seconda fase dell'affare e che è stato allestito, sia per ampliare i contenuti, sia per far fronte ad una intimazione di chiusura pervenuta dal dominio registrato.
Deve, inoltre, rappresentarsi come la esistenza del sito trovi puntuale ed ulteriore conferma nella stessa verifica randomica voluta da Fastweb in epoca non sospetta (allegato 42).

Tanto premesso, deve, però, osservarsi al riguardo che la esistenza di un sito, allestito all'occorrenza e potenzialmente funzionale, non perciò solo mette in discussione la fraudolenza della operazione commerciale.

Infatti, osserva il Collegio che la esistenza dei supporti delle carte, della cui produzione v'è prova certa in atti, accompagnata dall'allestimento del sito, sono altrettante circostanze che provano semmai come l'organizzazione criminale abbia voluto e dovuto creare una parvenza commerciale, senza la quale lo stesso affare non avrebbe potuto interessare una società di primaria importanza come Fastweb, azienda quest'ultima coinvolta inconsapevolmente nella dedotta circolarità.

Infatti, l'organizzazione criminale doveva pur affrontare qualche costo e/o strutturare tecnicamente l'affare, predisponendo, perciò, un minimo di apparenze, se non voleva destare pericolosi sospetti durante il corso della sua operatività o in un momento successivo.

In questa stessa ottica si colloca, pertanto, anche la produzione delle carte prepagate. Deve, però, aggiungersi in tale ambito, come proprio dalla tempistica relativa alla fabbricazione delle phuncards emerga un altro importante elemento a sostegno della fittizietà dell'affare.

Infatti, solo in data 16.10.2003, ovvero quasi al termine della complessiva operazione commerciale, Web Wizard si attivava per la creazione del prodotto finito, avvalendosi dell'opera di due società italiane, la Plastic Division Graf 3 Srl e la Print Media Srl.

Orbene, nella data sopra riportata la Web Wizard incaricava la Plastic Division di personalizzare 360 mila schede attraverso il loro abbinamento al codice personale e mediante l'apposizione dello scratch-off. Tale prestazione è stata regolata con due fatture per un ammontare

complessivo di 14 mila 688 euro. Analogamente, in data 28.10.2003 la Web Wizard spediva 576 mila 800 schede e la Plastic Division ne compilava 517 mila che riconsegnava alla committente il 31.10.2003. Anche per tale attività sono state rinvenute due fatture per la somma complessiva di 19 mila 852,8 euro.

Quindi, emerge in modo innegabile come le schede sarebbero state completate per essere immesse sul mercato ad operazione in via di conclusione, sicché è di palmare evidenza la circostanza dell'inesistenza del prodotto, oggetto della complessiva contrattualistica, per gran parte della vicenda commerciale.

Tale dato deve essere poi letto congiuntamente ad un'altra indiscutibile risultanza probatoria, quella rappresentata dalla oggettiva inesistenza (nessuna prova *ex adverso* è stata fornita in dibattimento) di qualsivoglia utente finale che abbia utilizzato il servizio internet mediante le phuncards durante il corso della odierna operazione finanziaria.

Del resto, che si fosse voluta la produzione delle schede solo per creare una apparenza commerciale, risulta, in via ulteriore, dalla disamina delle fatture di vendita dalle società LBB e PGT alla Novellist.

Infatti, su tali documenti risulta indicato quale indirizzo per la consegna delle phuncards quello della Novellist International Ltd presso "Box 1094 Bureau E69 Batiment De Fret 1215 Geneve Airport", nonché l'ulteriore indirizzo della Novellist presso "Aerogarage Fret, PO Box 1144,1215, Geneve".

In entrambi i casi, le schede venivano, dunque, dirottate presso tali siti per dar luogo ad un successivo trasferimento in Spagna, dove sono state materialmente distrutte ad opera dell'Arigoni, come risulta

indiscutibilmente avvalorato proprio dalle dichiarazioni collimanti e convergenti, rese sul punto, dai due dichiaranti Arigoni e Murri.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno, inoltre, consentito di appurare la fraudolenza della operazione "Phuncard" anche in ragione di altro elemento investigativo di non secondaria importanza. Ed invero, emerge in atti come il 1 dicembre 2003, a ridosso della conclusione dell'affare, le quote sociali della Telefox Srl, possedute dall'Arigoni per la quasi totalità e da Priori Daniele per il restante 5%, venivano cedute per intero a Succu Giovanni che le trasferiva, a sua volta, il 12 dicembre 2003, alla IVA Corporation sa, società di diritto panamense con sede a Panama presso lo studio Cajigas e co. Conseguentemente, nella Camera di Commercio di Roma veniva annotata la cessazione per trasferimento della sede a Panama.

In quella stessa data del 12 dicembre 2003 altre due società della filiera, la CMC e la Web Wizard, entrambe amministrate dal Ferreri Antonio, venivano trasferite nel Regno Unito presso lo stesso indirizzo, ovvero Countrymark house 223, Regent street London, W1B 2QD, che dagli accertamenti rogatoriali è risultato inesistente. Analogamente, nella Camera di Commercio di Roma veniva annotata la cancellazione delle due società, facendo riferimento ad un luogo, risultante verosimilmente dall'unione di due distinti indirizzi, entrambi, comunque, occupati da un Accomodation Addresses, ossia da un ufficio postale.

Tali risultanze non sembrano affatto frutto di una occasionale coincidenza, piuttosto l'improvvisa chiusura delle società, peraltro in posizione strategica nella filiera (non bisogna dimenticare che Telefox Srl è destinata alla evasione dell'IVA), accompagnata dal rapido

trasferimento della sede in luoghi esteri alquanto discutibili, appaiono certamente collegate alla decisione di dissimulare scientemente l'intera operazione "Phuncard", di cui dovevano sparire proprio le primarie società protagoniste, che, del resto, essendo società destinate alla sola commercializzazione delle schede, null'altro, evidentemente, avevano da realizzare.

Si aggiunga, altresì, che a quel tempo l'Agenzia n. 22 di Tivoli della Banca Antonveneta aveva chiesto al Ferreri di giustificare il notevole ed improvviso volume d'affari del gruppo CMC, a dimostrazione che l'operazione iniziava a destare interesse. Allo stesso modo, anche gli inquirenti avevano concentrato la loro attenzione sulla CMC, in relazione alle truffe in materia di numeri premium, sentendo in quello stesso periodo il Ferreri nella sua veste di amministratore della società.

La complessiva operazione commerciale che il gruppo criminale voleva accreditare all'esterno come esistente, in realtà, appare manifestamente fraudolenta, in ragione di un importante risultanza investigativa, quella della circolarità dei flussi finanziari che l'ha intimamente caratterizzata.

Perciò, il capitano Meoli, dopo aver riepilogato la ricostruzione dell'operazione in termini squisitamente contabili, attraverso la puntuale e minuziosa indicazione dei conti correnti interessati dalle movimentazioni di denaro, ha poi ripercorso analiticamente i flussi di denaro all'interno della catena commerciale (si veda lo schema dei flussi che costituisce parte integrante della presente motivazione).

Orbene, diversamente da quanto si è voluto far credere, l'operazione "Phuncard" non ha preso le mosse dall'acquisto del prodotto dalla WTS ad opera della Telefox Srl, ma ha avuto principio con l'iniziativa delle

società inglesi LBB e PGT che immettevano nel circuito il capitale iniziale, ovvero facevano partire il primo bonifico dell'intera operazione in data 17 febbraio 2003 per un ammontare complessivo di 329 mila 723,94 euro a favore di Fastweb.

Tale importo, come abbiamo spiegato nella parte iniziale della motivazione in fatto, non era comprensivo dell'IVA, come, invece, sarebbe stato per tutte le transazioni intercorrenti fra Fastweb ed il gruppo CMC, in quanto transazioni fra società italiane diverse da quelle con le inglesi e con l'americana Fulcrum (nella seconda fase dal settembre al novembre 2003) che erano in territorio estero e, dunque, fuori campo Iva.

In ogni caso, la somma complessiva che è transitata nelle casse di Fastweb, attraverso i bonifici emessi dalle inglesi LBB e PGT, risulta essere nel suo complesso pari a 70 milioni 540 mila 627,12 euro. A tale somma deve poi aggiungersi quella proveniente dalla Fulcrum per un ammontare di 111 milioni 863 mila 563,98 euro.

A questo punto, Fastweb ha trattenuto il proprio margine, che era del 7%, ha aggiunto l'IVA dovuta in pagamento nella misura di 27 milioni 528 mila 875,51 euro e ha trasferito dal febbraio al novembre 2003 a CMC la somma complessiva di 167 milioni 45 mila 619,27 euro.

Analogamente, Fastweb ha trasferito a Web Wizard nel periodo ricompreso fra l'aprile e il giugno 2003 la somma complessiva di 38 milioni 429 mila 493,56 euro.

Queste operazioni erano sottoposte al regime IVA e, dagli accertamenti fiscali, è emerso come né CMC né Web Wizard abbiano mai pagato l'imposta dovuta allo Stato su una somma complessivamente fatturata di

circa 203 milioni di euro, consentendo in questo modo un aumento del capitale iniziale di ben 33 milioni 933 mila 798,26 per IVA pagata da Fastweb ma non versata dalle sue due dirette contraenti.

Web Wizard, a sua volta, ha trasferito a favore di Telefox Srl, a fronte dei 203 milioni di euro fatturati, la somma di gran lunga inferiore di 35 milioni 935 mila 288 euro, somma in evidente attrito con quanto ricevuto dalla medesima società Fastweb.

A sua volta, Telefox Srl, ricevuta detta somma e sottratte le spese per un ammontare di 300 mila euro, ha trasferito a Suade Management 35 milioni 607 mila 102,24 euro. In sede di accertamento è ulteriormente emerso che Telefox Srl non è stata interessata da alcun'altra operazione commerciale e non ha mai versato l'IVA allo Stato.

Analogamente, la Suade, ricevuta da Telefox Srl la somma sopra indicata, ha inviato una parte ingente della cifra alla Novellist, bonificandole 27 milioni 164 mila e 63,08 euro.

L'ultimo anello del flusso finanziario è stato quello caratterizzato dai movimenti di denaro che sono partiti da Novellist verso le società inglesi e la Fulcrum a far data dal settembre 2003. In particolare, la Novellist ha inviato alla LBB la somma complessiva di 23 milioni 190 mila 794,81 euro, mentre ha inviato alla Fulcrum, nella seconda fase, la somma complessiva di 2 milioni 383 mila 664,29 euro.

In buona sostanza, ad ogni giro della operazione commerciale il cerchio si chiudeva con l'ultimo passaggio fra la Novellist e le società estere LBB, PGT e Fulcrum che, a loro volta, riattivavano il giro successivo, mandando il denaro a Fastweb, la quale tratteneva il suo margine ed

applicava l'IVA su un quantitativo di denaro sempre maggiore, perché autoalimentato dalle successive applicazioni della imposta.
Tanto più veloce era il giro, maggiori erano i guadagni della associazione, che si accumulavano soprattutto nelle casse del gruppo CMC. Ed invero, era proprio quest'ultimo gruppo a pilotare l'operazione commerciale, decidendo, di volta in volta, quanto trasferire a Telefox Srl per i successivi pagamenti alla Suade di Murri, e quanto, invece, utilizzare per il trasferimento diretto alle società estere in forza degli strategici contratti di finanziamento che legavano, da una parte, LBB alla Web Wizard, (LBB si era impegnata a cedere alla Web Wizard un credito di circa 49 milioni vantato verso la Novellist), e, dall'altra, Web Wizard alla Fulcrum (Fulcrum si era impegnata a cedere alla Web Wizard un credito di circa 111 milioni vantato verso la Novellist a compensazione del debito di circa 116 milioni maturato dalla prima verso la seconda).
Tali contratti, il primo pervenuto per via rogatoriale dal Regno Unito ed il secondo rinvenuto presso la Banca Antonveneta agenzia di Tivoli, hanno certamente avuto lo scopo di giustificare in termini meramente formali la chiusura del cerchio, mentre a livello sostanziale la compensazione fra le parti è, in realtà, servita a finanziare i giri vorticosi della operazione illecita.

Le risultanze, così ricostruite, sono pienamente avvalorate dal portato delle dichiarazioni di alcuni dei protagonisti della vicenda in esame, ci si riferisce, in particolare, ai coimputati di reato connesso Arigoni Fabio, Murri Augusto e Di Giorolamo Paolo Antonio.

Circa il contenuto delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, di cui s'è argomentato con particolare riguardo al complessivo materiale probatorio in atti, appare necessario analizzare l'aspetto riguardante la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei medesimi dichiaranti, alla luce degli approdi a cui è giunta la giurisprudenza di legittimità.

Orbene, il dato normativo imprescindibile da cui partire è l'art. 192 c.p.p. che richiede, in tema di valutazione della prova, un riscontro esterno alle dichiarazioni del coimputato nel medesimo procedimento o dell'imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. che ne confermi l'attendibilità. E' però doveroso da parte del Giudice del merito anteporre al controllo "estrinseco" sulla dichiarazione, un preventivo controllo sulla attendibilità soggettiva del propalante in termini di coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.

Orbene, osserva il Collegio come le dichiarazioni rese dal Murri, dall'Arigoni e dal Di Girolamo abbiano tali caratteristiche fondamentali. In primo luogo, esse presentano il carattere della costanza per essere state riprodotte in dibattimento in termini complessivamente corrispondenti a quelle della prima ora. Inoltre, mostrano il carattere della coerenza, in quanto non contengono contraddizioni palesi circa il loro narrato eteroaccusatorio, ed infine, si sono dimostrate spontanee, per non avere evidenziato tratti di aperta ostilità nei confronti degli imputati. Piuttosto, deve evidenziarsi, con specifico riguardo alla figura del MOKBELL e per certi versi anche del FOCARELLI che hanno riferito di alcuni attriti sorti nel corso degli affari, come le odierne dichiarazioni dei chiamanti in reità non contengano, come si vorrebbe far credere, spunti polemici o ritorsivi nei riguardi di tali imputati o, più in generale,

nei confronti di qualsivoglia altro soggetto coinvolto nella presente vicenda processuale. Infatti, i propalanti hanno tenuto un contegno distaccato ed oggettivo durante la narrazione dei fatti, che, in verità, è risultato essere il frutto di una ricostruzione analitica, destinata, in primo luogo, a rievocare il loro stesso operato.

Inoltre, insegna il Giudice di Legittimità come in ordine alla attendibilità intrinseca "*Il cosiddetto "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona –e quindi sulla genuinità del pentimento- quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamanti in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni* (Cass. Sez. VI n. 43526 del 3.10.2012).

Deriva da quanto sopra delineato che la stessa Corte di Cassazione ha posto l'accento sulla necessità di avvalorare il portato del dichiarante prescindendo dalle ragioni morali della sua "conversione", poiché, non c'è dubbio alcuno, che tale soggetto si determini a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie proprio in forza di motivi squisitamente utilitaristici che siano idonei a fargli ottenere vantaggi di qualsiasi genere attraverso le sue propalazioni.

Perciò, non può darsi credito a quanto prospettato dalle difese in merito alla minore credibilità dei dichiaranti escussi nel presente giudizio, in quanto soggetti interessati a concludere il processo addivenendo a più favorevoli riti alternativi, e prima ancora ad evitare misure restrittive nella fase della cautela, poiché il dichiarante assai raramente si determina alla collaborazione in forza di un pentimento effettivo, ma, piuttosto, in ragione di uno scopo che, come nel caso in esame, ben può essere rappresentato dal cercare la via di uscita meno dolorosa possibile dal processo penale che lo coinvolga.

Deve, peraltro, aggiungersi come i predetti collaboratori non si siano sottratti dal rendere gravi dichiarazioni autoaccusatorie, attribuendosi fatti puniti assai aspramente, ma, soprattutto, abbiano restituito importanti somme di denaro (guadagnate con le operazioni fraudolente) che sono state messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sì da avvalorare il loro narrato anche con una condotta manifestamente riparativa.

Venendo ora ai riscontri esterni deve, in primo luogo, osservarsi come, sempre in termini di valutazione della prova, le chiamate in correità "*Possono essere costituite da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza –intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente- da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte,*

fermo restando che non può pretendersi una compieta sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere" (Cass. Sez. II n. 13473 del 4.3.2008).

Orbene, non c'è dubbio alcuno che tale reciproca corrispondenza sia presente nelle dichiarazioni del Murri, dell'Arigoni e del Di Girolamo, che, con particolare riguardo alla operazione "Phuncard" oggetto della qui presente trattazione, hanno reso dichiarazioni assolutamente convergenti.

Si tratta di soggetti che hanno riferito, in modo del tutto autonomo ed indipendente, le loro conoscenze, sia perché appartenenti a mondi diversi, sia perché intervenuti nell'affare con ruoli distinti e non sovrapponibili neppure in termini materiali.

Tutti i predetti propalanti hanno, inoltre, reso dichiarazioni collimanti sulle modalità oggettive dell'affare e sulla manifesta illiceità della operazione, pianificata a tavolino e non frutto di sottesi rapporti commerciali che abbiano visto effettivamente coinvolte le società da loro dirette, e ciò è ancor più vero, ove si consideri il significativo ruolo, assunto nella filiera, dalle inconsistenti scatole vuote del Murri ed dell'Arigoni.

Infine, le propalazioni di tali soggetti si presentano specifiche in relazione al nucleo centrale della questione fattuale da decidere sotto il duplice profilo: della programmata evasione IVA e della inesistente commercializzazione delle schede telefoniche.

Elementi questi che hanno trovato anche un puntuale riscontro nelle investigazioni di Polizia Giudiziaria relative sia alla violazione degli obblighi fiscali da parte dell'Arigoni, sia concernenti la programmata distruzione delle schede Phuncard, in merito alla quale, ancora una volta, le dichiarazioni collimanti del Murri e dell'Arigoni non lasciano residuare dubbio alcuno.

Inoltre, osserva il Collegio come le propalazioni del Di Girolamo, soggetto del tutto avulso dalla struttura della vicenda economica, appaiano assolutamente credibili e convincenti.

Anche il Di Girolamo, come peraltro il Murri e l'Arigoni, ha riferito di ripetute riunioni negli uffici di CMC in cui i sodali pianificavano l'affare, addomesticavano le operazioni, programmavano l'evasione dell'IVA e stabilivano aprioristicamente fatture ed importi da bonificare. Su tale ultimo punto, già si evidenziava, per quanto qui interessa, il ruolo di "contabile" assunto dal FANELLA che dirigeva meticolosamente l'affare, sì da pilotarne tutti i passaggi che erano, pertanto, evidentemente disancorati da una realtà economica sottesa.

Sempre da dette dichiarazioni ha trovato conferma, in tutta la sua evidenza, il ruolo di mera testa di legno assunto dal Murri, che si limitava ad eseguire passivamente le indicazioni contabili del FANELLA, a riprova del suo totale scollamento dalle società a lui riferibili e del suo strategico collocamento all'interno della filiera al solo fine di realizzarne la circolarità.

Infine, resta da dire come l'esame del FOCARELLI non offra, in alcun modo, una ricostruzione convincente sulla bontà dell'operazione in esame per molteplici ragioni.

In primo luogo appare inverosimile che siano stati proprio il Murri e l'Arigoni, ovvero due soggetti che lo stesso FOCARELLI non esita ad etichettare con il termine "imbranato", a traghettare l'affare in CMC, ma al contrario, deve osservarsi che solo il FOCARELLI, persona assai preparata in campo informatico, poteva ideare una struttura cosi complessa e funzionale all'illecito guadagno, facendo leva proprio su quella rete di conoscenze commerciali che già possedeva.

Del resto, deve aggiungersi sul punto come le risultanze istruttorie in merito all'esistenza di un cospicuo carteggio informatico intercorso fra il FOCARELLI e la sola Fastweb, non confortato, appunto, da alcuna altra relazione cartolare con le altre società della filiera, dimostrino, ancora, una volta, non solo l'esistenza di un ruolo gestionale di natura apicale del predetto imputato all'interno del gruppo criminale, ma soprattutto, per quello che qui interessa, la sua artata manipolazione delle relazioni commerciali, intrattenute, guarda caso, solo con Fastweb e con nessun altra partener commerciale della complessiva operazione economica.

In secondo luogo, appare del tutto scevra di fondamenta logiche la circostanza propria del Murri di non volere comparire apertamente nell'affare, essendo egli un imprenditore già navigato che nulla poteva rischiare, qualora la stessa operazione si presentasse lecita. Pertanto, è verosimile supporre che solo la pianificazione di un meccanismo illegale poteva giustificare il suo nascondimento, reso necessario proprio dalla sua strategica posizione al principio ed alla fine della catena circolare,

con la conseguenza che anche per questa via appaiono assolutamente incredibili le dichiarazioni del FOCARELLI rese sul punto.

Da qui discende anche la palese pretestuosità di introdurre, per asserite ragioni di solidità ed affidabilità, le società inglesi nella filiera, mentre, viceversa, risulta evidente il perseguimento di uno scopo illecito, quale quello di ideare un sistema societario ingannevole e destinato alla circolarità.

Del resto, la riferita ulteriore circostanza, non priva di valore, che il Murri non abbia voluto investire nell'affare, ma sia stato proprio il gruppo CMC ad offrire il primo cosiddetto "volano" per far partire l'operazione, è in evidente contrasto con quanto dichiarato dallo stesso FOCARELLI in merito alla viva pressione, esercitata dal Murri sugli altri compartecipi, al fine di avviare senza indugi la manovra finanziaria.

Anche per questo, si percepisce con chiarezza il goffo tentativo del FOCARELLI di spiegare l'esistenza del contratto di finanziamento fra la Web Wizard e la LBB.

A ben vedere, i reiterati pagamenti alle società inglesi da parte del gruppo CMC costituiscono, senza dubbio alcuno, l'anello più importante della catena circolare, che lungi dall'essere spiegato in termini commerciali, si appalesa piuttosto farraginoso ed artificioso, sia perché avrebbe avuto origine da una richiesta del tutto ingiustificata dell'Arigoni, sia perché, attraverso tale flusso di denaro, CMC non avrebbe adempiuto al suo naturale obbligo giuridico verso Telefox S.r.l., obbligo scaturente, appunto, dalla corrispettiva cessione dei codici.

Quindi, il presente contratto, finalizzato ad un successivo ed eventuale trasferimento del credito, appare, in modo inequivoco, pianificato a

tavolino e voluto proprio per precostituire una falsa realtà commerciale, non corrispondendo in alcun modo ad una realistica logica di mercato.

Infine, il trasferimento delle sedi di CMC e Web Wizard a Londra, contestualmente a quello analogo della sede di Telefox S.r.l. a Panama, non si presenta univocamente riconducibile ai burrascosi trascorsi del gruppo CMC, come vorrebbe far credere il FOCARELLI, ma appare, piuttosto, il frutto di una precisa volontà di fuoriuscire dalla scena, proprio perché concluso l'affare fraudolento e ingenerati i primi sospetti, cosi come testimoniato dalla tempistica degli eventi e dalla unicità dell'operazione commerciale per le predette società, peraltro, collocate in posizione strategica all'interno della filiera commerciale.

Occorre precisare, in via ulteriore, come le dichiarazioni del coimputato MOKBEL Gennaro, pur non avendo offerto spunti significativi sulla dinamica della operazione "Phuncard", offrano, comunque, un importante momento di riflessione, laddove si consideri la natura dei due documenti, rinvenuti in sede di perquisizione presso lo studio del Di Girolamo, e non disconosciuti dall'odierno imputato in sede di esame.

Infatti, nel primo documento il FOCARELLI si impegnava nei confronti del MOKBEL (che a suo dire agiva su richiesta del Murri) a maturare un notevole fatturato (circa 70 milioni di euro) che veniva indicato in modo del tutto aprioristico e svincolato da qualsivoglia collegamento con le dinamiche di mercato, sì da lasciar verosimilmente intendere che la crescita dei volumi fosse rimessa, non già all'interesse suscitato dalle phuncards sugli utenti finali, quanto piuttosto all'artificioso meccanismo attuato dal gruppo criminale e, non a caso, rivestito di strategici espedienti contrattuali.

Allo stesso modo, la seconda scrittura privata, questa volta a firma del MOKBEL, laddove sanciva una determinata ripartizione del guadagno fra i correi dimostrava, ancora una volta, la effettiva fraudolenza della operazione commerciale, i cui guadagni venivano, infatti, ripartiti, fra una serie disomogenea di soggetti, secondo aspettative utilitaristiche del tutto sganciate da eventuali fatturati maturati da questa o quella società collocata all'interno della apparente filiera commerciale.

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, ritiene il Collegio come la presente operazione finanziaria abbia assunto, a tutti gli effetti, la natura di una operazione fraudolenta; in verità, il gruppo criminale ha dato vita ad un modello di *business* inesistente e finalizzato all'illecito guadagno, nonché prodromico alla realizzazione della seconda operazione economica, denominata "traffico telefonico", che dall'attuazione della presente ha tratto origine non solo in termini economici, ma anche programmatici e strutturali.

L'OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO

L'operazione commerciale denominata "Traffico telefonico" come si è detto ha preso le mosse dall'operazione fraudolenta "Phuncard", ed ha costituito un significativo banco di prova per il gruppo criminale romano che ha perfezionato le sue abilità, attraverso il coinvolgimento, in questo caso, di due operatori telefonici di fama internazionale, quali Fastweb Spa e Telecom Italia Sparkle, società controllata dalla Telecom Italia S.p.a. azienda italiana *leader* nel settore delle telecomunicazioni.

Ancora una volta il materiale probatorio che ha consentito di ricostruire le fondamenta di tale operazione commerciale è costituito dalla copiosa documentazione versata in atti, dalle risultanze di Polizia Giudiziaria, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dagli interrogatori degli imputati, nonché dal contenuto della complessiva attività intercettiva.

Al fine di ricostruire la vicenda delittuosa in esame è bene prendere le mosse dagli esiti della indagine, cosi come corroborati dai numerosi documenti che sono stati acquisiti sempre in ambito investigativo.

Orbene, emerge dalla deposizione del Cap. Meoli che tale operazione ha avuto ad oggetto l'interconnessione di traffico internazionale, in particolare, essa ha visto degli utenti finali che, digitando numeri a valore aggiunto, ovvero numerazioni Tuvalu (un'isoletta nel Pacifico) e numerazioni Iridium (numerazione di tipo satellitare), attraverso un collegamento sulla rete internet pubblica, hanno avuto modo di usufruire di contenuti per adulti forniti dal soggetto titolare dei relativi diritti. Quindi, nella operazione di interconnessione si assiste, da un lato, al trasporto della telefonata e, dall'altro, alla fornitura dei servizi di telecomunicazione (si veda lo schema riassuntivo allegato in atti).

Questo scenario è messo bene in evidenza dalla relazione KPMG, presentata in Fastweb, dove si argomenta al punto 5 che i clienti finali, localizzati anche in paesi esteri, possono accedere, attraverso numerazioni internazionali, a servizi di intrattenimento informativi, a fronte del pagamento in bolletta del corrispettivo della telefonata. In particolare, il traffico telefonico, generato dai clienti, viene poi raccolto da un operatore di accesso di un dato paese e, una volta aggregato,

trasportato da operatori di telecomunicazioni sino all'operatore che dispone delle numerazioni internazionali di destinazione delle chiamate.

L'architettura della operazione in esame è descritta non solo dalla contrattualistica, si veda per tutti il contratto fra Fastweb S.p.a e I-Globe del 14 marzo 2005, dove si delinea il ruolo di istradamento di Fastweb che terminerà le chiamate su I-Globe, luogo deputato anche alla aggregazione dei contenuti; ma, è evidenziata anche nei lavori preparatori di Telecom

Italia Sparkle in cui si delinea un servizio di interconnessione, riferito al traffico di fonia scambiato in tecnologia Voip, in cui TIS raccoglie dai clienti Accrue, Acumen e Diadem le telefonate internazionali per poi trasportarle e terminarle al suo fornitore I-Globe Srl e, successivamente, a Planetarium Srl, società che ad essa, come vedremo, subentrerà nel corso dell'affare.

Allo stesso modo, Fastweb Spa, raccolto il traffico dall'unica sua cliente Diadem lo ha poi instradato verso i suoi *content provider*, ovvero I-Globe e, poi, nuovamente, Planetarium.

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

NUCLEO SPECIALE P.V.

Operazione Broker

Oggetto

Interconnessione internazione di traffico telefonico: servizi a valore aggiunto

... come cartomanzia

Utenti finali

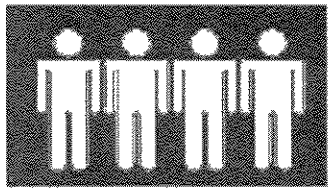

Conversazione telefonica

Via Internet

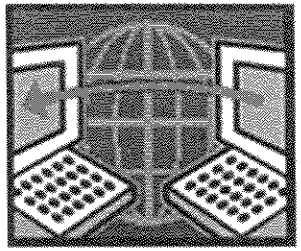

Contenuti per adulti

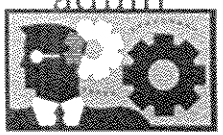

Voip

Voip

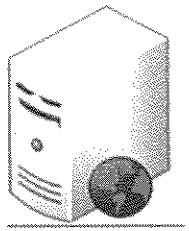

688 ...

12

Il teste, avvalendosi della scheda riassuntiva versata in atti, illustrava nel dettaglio lo schema commerciale della operazione "Traffico telefonico", evidenziando come gli aggregatori di traffico telefonico fossero localizzati in Finlandia e nel Regno Unito e si avvalessero di TIS e Fastweb Spa per terminare le chiamate su I-Globe Srl e Planetarium Srl, depositarie, a loro volta, dei contenuti forniti da una società di Panama, denominata Coriano Capital SA, la quale aveva ceduto i suoi servizi alla Telefox International Srl (in una prima fase) ed alla Global Phone Network Srl che li avevano, successivamente, trasferiti alla I-Globe Srl e, al suo subentro nell'operazione, alla stessa Planetarium Srl (si veda lo schema così richiamato nel corso della deposizione).

Venendo, poi, alla descrizione delle società coinvolte nell'affare, il teste riferiva che la Coriano Capital SA risultava essere una società con sede a Panama in via Espana Elvira Mendez Bankboston, la quale aveva iniziato l'attività il 17 novembre 2003, data di registrazione il 23 novembre 2003. Il suo capitale sociale era costituito da 500 azioni nominative o al portatore senza un valore. Rappresentante legale era lo studio Rosas y Rosas, direttori della società erano la First Executive Directors Inc., la First Company Directors Inc. e la First Overseas Nominees.

La società aveva, in particolare, acceso un conto corrente in Spagna presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e dalla documentazione rogatoriale era emerso che unico beneficiario economico del conto era stato Murri Augusto.

La Telefox International Srl aveva avuto la sua sede a Roma in via Cola di Rienzo, n.2, già sede della Telefox Srl (interessata dall'operazione

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

NUCLEO SPECIALE P.V.

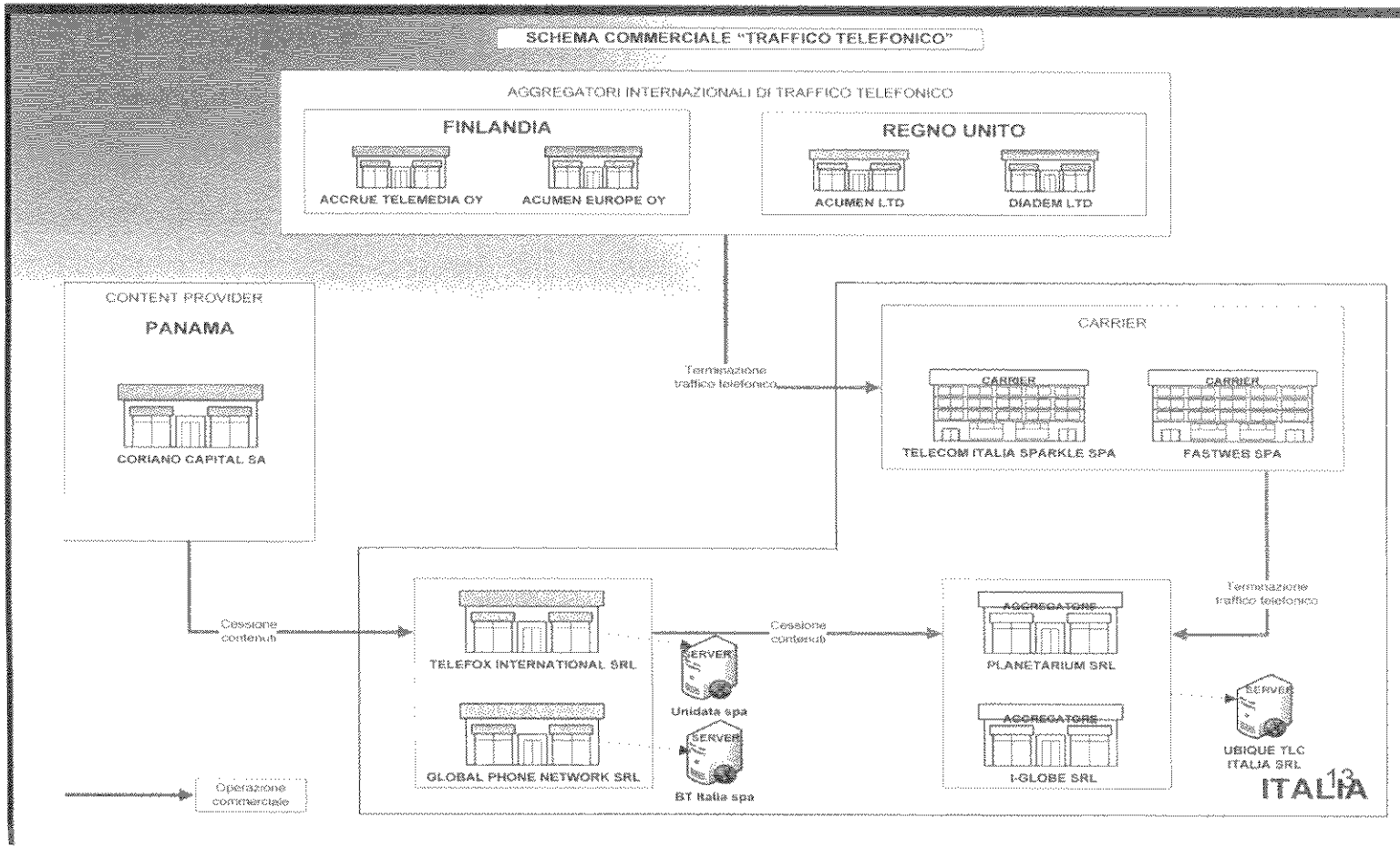

"Phuncard"). La sua compagine si era sostanziata nella figura di Fabio Arigoni, possessore di una quota pari al 95% del capitale sociale, e in quella di Antonio RICCI, socio con una quota del 5%. Amministratore unico dal 14 luglio 2003 sino al momento dell'accertamento, essendo ancora la società attiva, era risultato essere lo stesso Arigoni.

La Global Phone Network Srl aveva avuto la sua sede a Roma in via Giuseppe Andreoli, n. 1, titolare delle quote per un valore di 51 mila euro, nonché rappresentante legale dal 12 dicembre 2000, era risultato essere GIONTA Aurelio.

Con riferimento alle società sulle quali terminava il traffico telefonico, l'operante spiegava che la I-Globe Srl aveva iniziato l'attività il 23 aprile 2004 e l'aveva conclusa il 13 settembre 2006, data nella quale la sua sede era stata trasferita a Mosca per maggiori opportunità ivi riscontrate (si veda il Verbale di assemblea ali. 91). Amministratore unico della società era stato SCOPONI Riccardo, poi sostituito al momento del trasferimento della sede da tale Mikhail Nikitin.

Quanto, invece, alla Planetarium Srl, il teste precisava che la sede legale era risultata essere a Roma in via Carso n. 12, e che detta azienda aveva iniziato la sua attività, ancora in atto al momento dell'accertamento, il 20 luglio 2006.

La Planetarium Srl era risultata di proprietà della Welco Holding AG, società del cantone Svizzero di Zug, costituita il 27 giugno 1991. Dalla attività rogatoriale in Svizzera era emerso che la Planetarium Srl era stata costituita attraverso un bonifico effettuato da Gourevitch Eugene; tale bonifico, recante la data del 3 luglio 2006 e per un importo di 253 mila euro, risultava provenire dalla Asiatic Universal Bank con sede in

Kirghizistan ed era stato utilizzato, appunto, per la formazione del capitale sociale della Planetarium Srl (altro bonifico, sempre proveniente dal Gourevitch per un importo di 17 mila 706,84 era stato invece utilizzato per pagare le prestazioni dell'amministratore della società, tale Gilmann).

Successivamente, con valuta 7 luglio 2006 dalla Welco erano partiti in favore di PANOZZO Dario, amministratore unico della costituenda società, due bonifici di 120 mila 068,03 euro e 100 mila 068,03 euro con causale "versamento estero", appunto, usati per la costituzione del capitale sociale della Planetarium Srl, che aveva, cosi, iniziato ad operare il 20 luglio 2006.

Circa le due società telefoniche italiane, TIS e Fastweb, il teste riferiva i ruoli principali della compagine societaria. In particolare, egli chiariva che, relativamente a Fastweb, Silvio SCAGLIA aveva ricoperto il ruolo di Presidente del CdA fino al 19 giugno 2007, mentre Amministratore Delegato dal 28 aprile 2006 era stato Stefano Parisi, dal quale dipendevano, in quel tempo, Roberto CONTIN, responsabile dell'area Large Account, e Giovanni Moglia, Direttore Affari Regolamentari e Legali.

In ordine alla società TIS, il teste, dopo aver precisato che era società controllata interamente da Telecom Italia Spa, riferiva che il ruolo di Presidente del CdA era stato ricoperto da Amandino Pavani dal 16 aprile 2003 al 7 aprile 2006.

Amministratore delegato della società, a far data dal 10 giugno 2004, era stato Stefano MAZZITELLI, dal quale dipendevano, a quel tempo, Carlo

Baldizzone, responsabile dell'area Amministrazione e Controllo, e Massimo COMITO, responsabile della Area Europa.

Analizzando, quindi, i soggetti esteri, il capitano poneva l'accento sulla società Acumen UK LTD, tale azienda aveva iniziato ad operare il 21 luglio 1999 ed il suo capitale sociale era risultato di due sterline, versate dai legali rappresentanti Andrew David Neave e Paul Anthony O'Connor, medesimi soggetti emersi nell'operazione "Phuncard" con particolare riguardo alla società Fulcrum in essa coinvolta.

Oggetto sociale era la commercializzazione all'ingrosso di componenti per computer, ed il suo volume d'affari era passato da 144 mila 345 sterline nell'anno 2002 a 127 milioni 142 mila 837 sterline nell'anno 2005, anno d'inizio dell'operazione "Traffico Telefonico".

Circa la società Diadem UK Limited, società con sede presso la società di gestione Fellows & Company, essa aveva iniziato l'attività il 19 novembre 2003, il capitale sociale era stato di due sterline ed era stato sottoscritto da Colin Edward Dines e Andrew Charles Edward Dines. Anche tali soggetti venivano ricondotti dal teste all'operazione "Phuncard", dal momento che due e-mail, sequestrate nel 2006 all'interno dei computer in Ubique, riportavano proprio nell'indirizzo di posta elettronica della Fulcrum il nominativo di Andrew Dines.

Con riguardo alla Accrue Telemedia OY, il teste riferiva che la sede sociale era risultata in World Trade Center Helsinki, Finlandia, ed inoltre, che detta società aveva iniziato ad operare il 3 marzo 2004, ed, infine, aggiungeva che nella compagine sociale apparivano, come Amministratore Delegato, Andrew David Neave, e, come membro del CdA, Paul Anthony O'Connor.

Rispetto alla società Acumen Europe OY, peraltro, nella stessa sede della Accrue Telemedia OY, l'indagine aveva consentito di appurare che aveva iniziato l'attività il 3 marzo 2004, che il suo capitale sociale era di 12 euro e che nella compagine sociale figuravano, ancora una volta, Andrew Neave e Paul Anthony O'Connor.

Il Capitano aggiungeva che tra le società coinvolte, anche se non direttamente, un ruolo importante era stato svolto anche dalla Ubique TLC Italia Srl. Infatti, le società I-Globe e Planetarium non avevano l'apparecchiatura tecnica per far transitare il traffico proveniente da Fastweb e Telecom e si erano, quindi, avvalse della struttura tecnica della Ubique TLC Italia.

Quest'ultima azienda aveva iniziato l'attività il 30 giugno 1999, la sede legale era risultata essere a Roma in via Imperiali di Francavilla, n.4. L'intero capitale sociale era posseduto dalla Ubique Italia Holding Srl, società quest'ultima amministrata da Salviati Maurizio, sposato con la cugina di Carlo Focarelli. Nella struttura organizzativa figurava anche la persona di Massimo Ronchi, soggetto già legato con il gruppo CMC.

Da parte sua, anche la Ubique Italia Holding Srl aveva la sede a Roma in via Imperiali di Francavilla, n. 4 ed era stata operativa dal 30 gennaio 2004.

L'intero pacchetto societario della Ubique Italia Holding Srl era posseduto da una società di diritto olandese, ovvero la Ubique Europe BV. Detta società controllante aveva nella compagine societaria Maurizio Salviati, nella veste di Amministratore Unico a far data dal 10 febbraio 2004, mentre Paul Anthony O'Connor era risultato consigliere

del CdA dall'11 giugno 2004, ed, infine, anche Andrew David Neave aveva ricoperto dalla medesima data la carica di Presidente del CdA.
Quindi, il teste chiariva che dalle indagini svolte il coinvolgimento nella struttura di comando di Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave aveva costituito il comun denominatore in diverse società della filiera sia dell'operazione "Phuncard" che dell'operazione "Traffico telefonico", ivi compresa la Ubique UK Limited che aveva nell'anno 2001 assunto la denominazione di Fulcrum Group Limited.
Circa la Ubique Italia Holding Srl, l'operante precisava che i beneficiari economici erano risultati essere Antonio Ferreri e Thomas Wills (vedi all. 8 all'informativa del 30 aprile 2008 che è rappresentato da un fax diretto alla Credem International di Lussemburgo), il primo soggetto beneficiario anche della Compagnia Generale Mercantile Azionaria e il secondo soggetto beneficiario anche della Accrue Holding 29, società queste ultime titolari pro quota – 16 mila euro della Compagnia Generale Mercantile e 1 milione di euro della Accrue Holding 29- dell'intero pacchetto azionario della Ubique Italia Holding.
La figura di Thomas Wills era, quindi, emersa in diversa documentazione rinvenuta in un computer sequestrato il 24 novembre 2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl. In particolare, in una e-mail del 28 settembre 2005 da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli in cui si chiedevano le esatte generalità di "Jo" Wills in relazione al management della Ubique Holding SA, e in alcune e-mail intercorse fra Wills e Focarelli, fra cui quella del 9 maggio 2005 in cui l'oggetto era la chiusura dei rapporti con Interconsult, ed ancora quella del 16 ottobre 2005 che aveva ad oggetto l'acquisto di un immobile in

Gran Bretagna –ali. 28- da parte della Ubique, acquisto che ha poi trovato effettiva rispondenza in un bonifico del 25 giugno 2004 di 150 mila euro in favore di Mister Graham Carey, Royal Bank of Scotland conto corrente n. 176116.

Infine, il nome di Wills era emerso nella documentazione trasmessa dalla Gran Bretagna con riferimento alle società LBB e PGT, in relazione alle quali il nominativo di tale soggetto risultava iscritto nei bilanci per aver reso delle prestazioni in loro favore.

Nell'ulteriore corso della deposizione il Cap. Meoli si soffermava sulla descrizione dei flussi finanziari che avevano interessato le società coinvolte nella formazione della provvista utilizzata dal gruppo criminale per avviare l'operazione "Traffico telefonico" (secondo lo schema riepilogativo allegato agli atti e da intendersi qui richiamato).

Il primo conto esaminato era stato il conto corrente numero 300148 della Ubique Holding SA, acceso presso la Credem International Lux SA, sul quale il 22 gennaio 2004 erano giunti 16 mila euro provenienti dalla Compagnia Mercantile Azionaria Holding SA con causale "versamento quota capitale".

Successivamente, sul conto della Ubique Italia Srl, acceso presso la Banca Popolare del Lazio, erano pervenuto in data 12 marzo 2004 dalla Accrue Holding 29 l'importo di 100 mila euro.

Subito dopo, il 22 marzo 2004, sempre dalla Accrue Holding 29 era arrivata alla Ubique Holding SA la somma di 968 mila euro con causale "sottoscrizione aumento di capitale, nonché la somma di 92 mila euro

con causale "finanziamento a più di un anno", nonché ulteriori accrediti pera ammontare di 1 milione 160 mila euro.

A questo punto, il 30 marzo 2004 era stata registrata l'uscita in favore della Ubique Europe BV di 968 mila euro per "liberazione e aumento di capitale" e 68 mila euro per "finanziamento a più di un anno". A tali importi si erano susseguiti ulteriori bonifici in favore della medesima Ubique Europe BV per un totale di 1 milione 850 mila euro.

L'esame del conto n. 300146 intestato alla Accrue Holding SA, acceso presso la Credem International Lux SA, aveva consentito di appurare che il 12 marzo 2004 erano pervenuti

su tale conto due bonifici, rispettivamente di 1 milione di euro e di 1 milione 911 mila 411 euro, provenienti entrambi dal conto numero 300150 acceso dalla Sumdoll Corporation SA presso la stessa banca Credem International Lux SA. Ed ancora, in data 15 marzo con le medesime coordinate vi era stato un ulteriore bonifico di 210 mila euro. Mentre la Accrue Holding SA era stata artefice in più soluzioni della restituzione alla sua dante causa della complessiva somma di 946 mila euro.

Era, quindi, emerso dalla rogatoria lussemburghese come la Sumdoll, società uruguaiana, fosse al tempo amministrata da Daniel Nestor Braccia. Le ulteriori indagini all'anagrafe tributaria avevano consentito di appurare che tale soggetto, fra le altre società, aveva, in particolare, amministrato la IT Point Srl dal 24 maggio 1999 al 29 marzo 2000, e che la sede di detta società era stata trasferita in Regent Street 222 a Londra, ovvero presso lo stesso indirizzo della CMC Italia Srl. Inoltre, il Braccia era stato coinvolto nel periodo 97'-2001 nel procedimento penale

cosiddetto "Promodata" concernente una frode ai fini IVA nella quale anche il Focarelli era stato indagato.

Quindi, sul conto numero 300150, intestato alla Sandoll Corp.SA, in data 11 marzo 2004 era giunto, a sua volta, un bonifico di 4 milioni 251 mila 411 euro dalla Bronburg International BV avente come causale "in voice n. 2004/01", tale bonifico, dalla documentazione acquisita presso la società di gestione Interconsult, società che gestiva fiduciariamente anche Sandoll, la Accrue Holding 29 e la Ubique Holding SA, risultava avere trovato la sua giustificazione in un contratto avente ad oggetto la fornitura di assistenza tecnica per la distribuzione del prodotto con marchio "Phuncard".

Sempre dalla documentazione bancaria era, poi, emersa l'esistenza di un contratto stipulato fra la Bronburg International BV e la Web Wizard Srl, società controllata da CMC, avente ad oggetto la fornitura di assistenza tecnica nella distribuzione di carte prepagate per accesso a internet denominate "Phuncard".

Quindi, riferiva il teste come dei 4 milioni 251 mila 411 euro una parte cospicua pari a 3 milioni 121 mila 411 euro fossero stati destinati ad Accrue Holding 29 che aveva, a sua volta, aveva alimentato la filiera del Gruppo Ubique, mentre altra parte era stata dirottata il 12 marzo 2004 nella misura di 473 mila sul conto Alefra, acceso da Di Girolamo presso la BNP Paribas di Lugano in Svizzera, ed il 16 aprile 2004 nella misura di 390 mila sempre sul medesimo conto. Da tale ultimo conto era, poi, partita la somma di 663 mila 538,89 euro in favore del conto monegasco di Marco Toseroni.

Sempre dalla Sumdoll altra tranche di denaro aveva raggiunto la società Teletimy Espanica SA nella misura complessiva di 530 mila euro, versati in due diversi momenti, ovvero in data 18 giugno 2004 per un importo di 450 mila euro ed in data 2 agosto 2004 per un importo di 80 mila euro, entrambi giunti sul conto 152133 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

La società Teletimy, secondo una rogatoria in Spagna, era risultata riferibile nella sua interezza a Fabio Arigoni che l'aveva costituita il 13 aprile 2004 con sede in Calle Ayala n. 17 pianta 3 Puerta C di Madrid.

Il conto spagnolo in parola era stato alimentato da altri due importanti movimenti finanziari, il primo rappresentato da un bonifico pari a circa 368 mila euro proveniente da BNP Paribas in Svizzera e il secondo per un importo di 298 mila 949,317 euro proveniente dalla Banca di gestione Edmond de Rothscild Montecarlo con ordinante Marco Toseroni.

A questo punto, come flussi in uscita dal conto corrente spagnolo della Teletimy era stata appurata l'emissione di un bonifico in favore della Broker Management SA riferibile ad Augusto Murri sul conto corrente spagnolo numero 291515745, acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, per complessivi 838 mila 313,50 euro.

Quindi, il conto della Broker il 12 aprile 2005 aveva accolto dalla Coriano Capital SA di Augusto Murri l'ulteriore somma di 1 milione 945 mila euro, mentre in uscita si era registrato un importo pari a 1 milione 939 mila 870

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

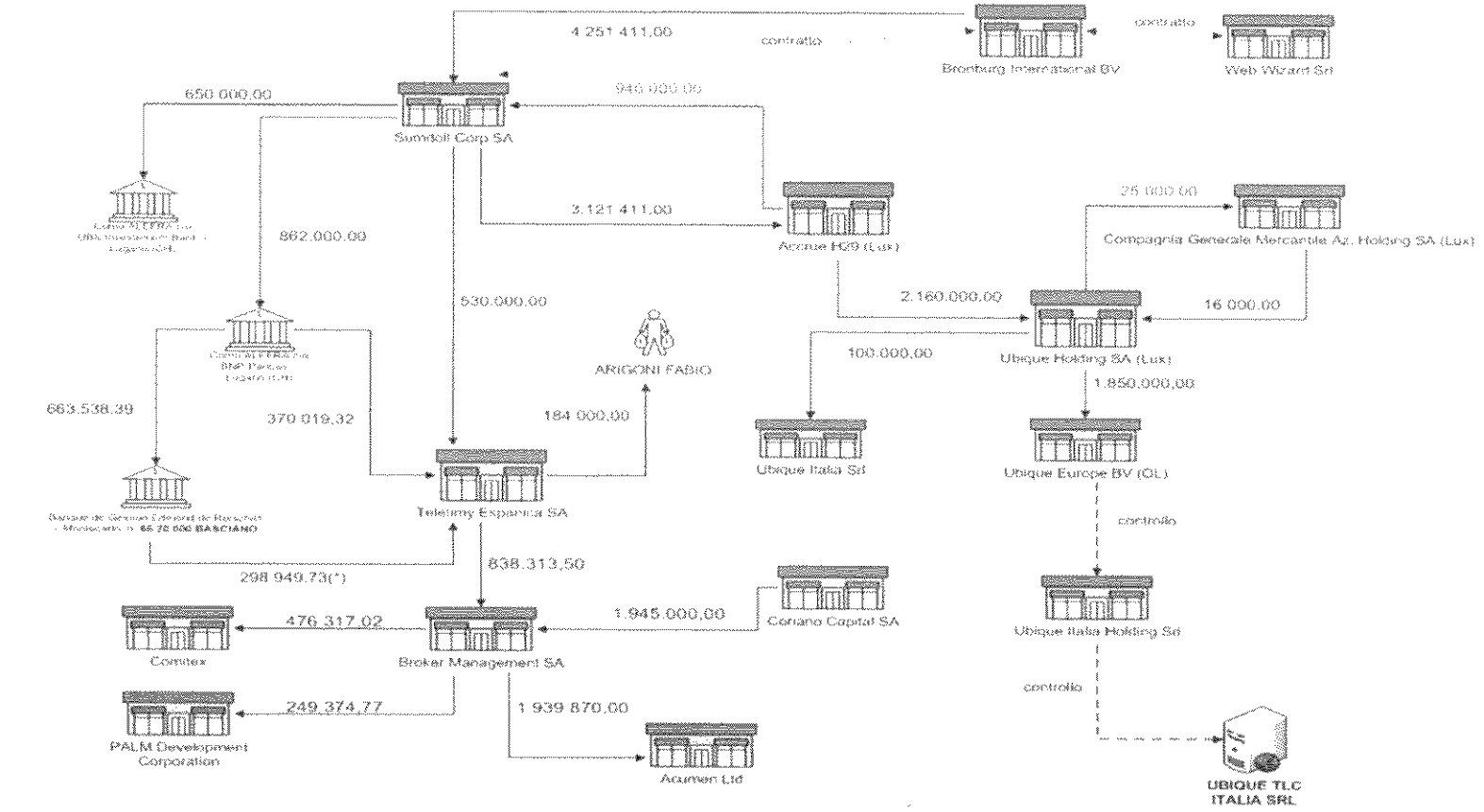

(*). non si ha conferma che il conto sia BASCIANO

euro in favore della Acumen LTD, somma che aveva costituito la provvista per il primo movimento finanziario dell'operazione "Traffico telefonico"(vedi schema riepilogativo dei flussi acquisito in dibattimento nel corso dell'esame).

Sempre dal conto della Broker il 2 luglio 2004 era uscita anche la somma di 476 mila 317 euro in favore della società Comitex, da cui sia il Murri che il BRECCOLOTTI avevano prelevato somme di denaro in contanti. Ed ancora, dal conto in esame era poi fuoriuscita la somma di 249 mila 374,77 euro in favore della società Palm Development Corporation.

Il teste in merito ai numerosi conti correnti accesi presso la Credem International SA ribadiva, in ulteriore analisi, l'esistenza fra gli altri del conto numero 300038 della Compagnia Generale Mercantile Holding SA, del conto numero 300150 della Samdoll Corporation SA, del conto 300149 della Clivencord.

Con particolare riguardo alla documentazione che è stata rinvenuta presso le società o in sede di rogatoria, il teste riferiva, in primo luogo, in merito alla acquisizione del contratto fra Fastweb e Diadem (allegato 105) concluso il 14 marzo 2005. L'oggetto del contratto era stato quello "di disciplinare le modalità, i tempi, le condizioni per la realizzazione dell'interconnessione tra le rispettive reti e la fornitura dei servizi previsti negli allegati 1 e 2, in particolare l'operatore (ovvero Diadem) terminerà le chiamate istradate da Fastweb, sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise".

Il contratto veniva sottoscritto da Roberto CONTIN e da Colin Edwards Dines in data 14 marzo 2005. Anche se affermava il teste da un carteggio di e-mail, in particolare in una e-mail del 7 aprile 2005 tra Crudele

Giuseppe e Casati Fabrizio, che aveva girato una ulteriore e-mail da Colin Dines, era emersa la data del 14 aprile per l'arrivo degli inglesi a Milano.

Successivamente, nella data del 14 marzo 2005 veniva concluso un contratto analogo (allegato 89) fra Fastweb e I-Globe denominata di seguito operatore. Tale contratto aveva presentato il medesimo oggetto sopra riportato con la previsione di un termine di durata annuale, anche se poi in data 8 settembre 2004 il contratto era stato sostituito con quello siglato con la società Planetarium.

Il capitano aggiungeva che altro contratto, stipulato nell'ambito dell'operazione "Traffico telefonico", era stato, appunto, quello siglato da Fastweb e Planetarium (allegato 107 acquisito in Fastweb). Anche tale documento ribadiva che "l'operatore (ovvero Planetarium) avrebbe terminato le chiamate instradate da Fastweb sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise dalle Parti". La durata del rapporto commerciale era stata indicata in un anno, con la previsione del meccanismo della tacita rinnovazione e del prepagamento e del pagamento a cascata, ovvero Fastweb avrebbe corrisposto all'operatore i corrispettivi solo dopo l'incasso da parte sua degli importi dovuti dall'operatore a monte della medesima società.

Quindi, in conclusione, i contraenti con i quali si era relazionata Fastweb erano stati, a monte, il cliente Diadem e, a valle, i fornitori I-Globe prima e Planetarium poi.

Analogamente, i clienti di Telecom Italia Sparkle erano stati Acumen, a cui era poi subentrata Acumen Europe OY, ed ancora Accrue Telemedia

OY e Diadem, mentre i fornitori era stati, nuovamente, I-Globe in una prima fase contrattuale e successivamente la società Planetarium.

Il primo contratto, esaminato in sede investigativa, era stato quello intercorso fra Acumen UK Limited e TIS, acquisito presso quest'ultima (allegato 108). L'oggetto del contratto si era sostanziato nello scambio di traffico internazionale ed era composto anche di 4 allegati Tale documento recava le firme di Stefano MAZZITELLI per TIS e di Andrew Neave e Paul O'Connor per la società inglese.

Altro contratto era stato quello stipulato fra TIS e I-Globe (allegato 109), sottoscritto, per la prima, da Stefano MAZZITELLI e, per la seconda, da SCOPONI Riccardo nella sua veste di amministratore della società. In tale documento era contenuta la clausola del prepagamento, ovvero TIS avrebbe pagato I-Globe solo dopo aver ricevuto il denaro da Acumen.

Il teste precisava che in entrambi i sopradescritti contratti non erano presenti allegati.

Inoltre, in esecuzione del contratto con I-Globe si era rinvenuta una lettera, riferibile alla medesima società (allegato 111), nella quale veniva indicata come banca, in cui dovevano essere accreditati i bonifici provenienti da TIS, la banca austriaca Raiffeisen Zentralbank Osterreich Austrai con sede a Vienna. Tale banca era poi risultata essere la stessa in cui aveva il conto la Global Phone Network (conto numero 15407300) e la Planetarium (conto numero 154073218).

Nell'ambito della documentazione acquisita era presente anche una lettera con cui Acumen UK Limited comunicava il 19 dicembre 2005 a TIS il cambio del soggetto cliente, ovvero la sostituzione della stessa Acumen UK Limited con la società Acumen Europe OY, documento

firmato dagli inglesi Paul O'Connor e Andrew Neave e per accettazione da TIS, portando una firma che appariva, secondo il teste, analoga a quella di MAZZITELLI.

Altro contratto era stato, quindi, stipulato fra la Accrue Telemedia e Telecom Italia Sparkle, solo per la prima, però, risultava come data certa della sottoscrizione quella del 30 gennaio 2006. Analogamente, i sottoscrittori erano risultati essere il MAZZITELLI per TIS e i due inglesi, Paul O'Connor e Andrew Neave, per la Accrue. Oggetto del contratto era stato lo scambio reciproco di traffico telefonico. L'epoca di decorrenza dell'atto, analogamente alle altre scritture commerciali, era indicata in quella del febbraio 2006.

In sede investigativa era stato poi acquisito il contratto Seabone tra TIS e Ubique TLC Italia (allegato 115) in cui le parti, rappresentate da Stefano MAZZITELLI e Maurizio Salviati, con decorrenza 1 settembre 2006 si erano accordate per una fornitura di banda minima di 300 megabits con un canone mensile di 5.400,00 euro.

Venendo, quindi, al contratto stipulato tra Diadem e TIS, con datazione 30 agosto 2006 (allegato 116), il teste riferiva che, ancora una volta, l'oggetto sociale ed i contraenti sottoscrittori si presentavano identici a quelli dei sopradescritti rapporti contrattuali.

Infine, sempre alla medesima data, il teste riconduceva il trasferimento del contratto di I-Globe a Planetarium (allegato 117), comunicato con lettera su carta intestata I-Globe e diretta all'attenzione in TIS di Massimo COMITO.

In relazione alla predetta comunicazione, era stato, quindi, acquisito il contratto stipulato tra Planetarium e TIS (allegato 119), che rispetto agli

altri si differenziava perché si sostanziava in un contratto di mandato senza rappresentanza. L'oggetto del contratto era consistito nel conferimento da parte di Planetarium a TIS "di un mandato senza rappresentanza perché commercializzi il proprio servizio di terminazione all'estero e di chiamate voce dirette verso le numerazioni riportate in allegato 2, attraverso la rete di raccolta di TIS e le gateway di entrambe, secondo i dettagli tecnici di cui all'allegato 1 al presente contratto".

Ancora una volta la decorrenza del contratto veniva indicata nella data dell' 11 settembre 2006, con decorrenza retroattiva a far data dal 1 settembre, ed efficacia prevista sino al 31 dicembre 2006. Quindi, chiariva il teste che con Planetarium si erano susseguiti due rapporti commerciali, quello sancito col subentro a I-Globe del 30 agosto 2006 e, quindi, quello da ultimo descritto che avrebbe consentito a TIS di inserire in bilancio il solo margine dell'operazione.

Il teste, quindi, poneva l'attenzione su una lettera del 21 settembre 2006, su carta intestata di Planetarium (allegato 122), avente ad oggetto le referenze di Carlo FOCARELLI, infatti, con tale scritto veniva comunicato come il FOCARELLI lavorasse in Planetarium Srl, in qualità di consulente tecnico, con il compito di assistere i rapporti fornitore-cliente relativi alla società in parola.

Relativamente ad altri rapporti collegati, il teste riferiva in merito al contratto stipulato tra Global Phone Network e Planetarium (allegato 138) dove, veniva precisato che GPN svolgeva attività di ricerca, sviluppo e promozione verso aziende che operavano nel settore degli investimenti media produzione di contenuti tv e internet stampa. La data del documento risultava essere quella del 7 febbraio 2005, mentre il teste

evidenziava che la Planetarium era stata costituita successivamente nella data del 20 luglio 2006.

Con particolare riguardo alla comunicazione di Planetarium a TIS, avente ad oggetto gli archi di numerazione di cui aveva la disponibilità (allegato 118), ovvero archi numerici Iridium Regional CC8817 e Tuvalu CC6888, il teste precisava che le numerazioni riportate nel contratto fra GPN e Planetarium erano quelle italiane a valore aggiunto 899 e 709.

Invece, era stato, da ultimo, sequestrato il contratto fra Planetarium e Crosscomm Limited (allegato 139) con cui quest'ultima, società di diritto inglese, aveva ceduto archi di numerazione propri a Planetarium ed I-Globe.

In merito a tale società, la rogatoria inglese aveva consentito di appurare che era stata registrata il 25 giugno 2004 ed che in data 24 febbraio 2005 aveva trasferito la sede all'indirizzo 38 Wigmore Street a Londra. La società aveva un capitale sociale di 999 quote ordinarie di proprietà della Globaltel Inc. con sede nello Stato del Belize, l'indirizzo in Jasmine Court 35, Regent Street.

Il teste precisava sul punto, di avere eseguito una perquisizione in data 25 febbraio 2010 presso l'Intermatica Srl, dove era stato rinvenuto il contratto tra la Crosscomm e quest'ultima, documento avente ad oggetto i medesimi archi di numerazione. Perciò, si era definitivamente appurato come la Crosscom non avesse avuto al tempo archi di numerazione, ma li avesse ricevuti, a sua volta, da Intermatica Srl.

Tale documento portava la data del 24 febbraio 2005 ed indicava un *range* di numeri dal +68881000 a +68881099.

Quindi, l'operante precisava, in via ulteriore, che Crosscomm aveva fornito gli archi di numerazione anche alla I-Globe, tant'è che nel computer HD, sequestrato a Carlo FOCARELLI, era stata trovata una bozza del contratto (allegato 142).

Tale documento aveva riprodotto nel contenuto quello sequestrato fra Intermatica e Crosscomm ed aveva indicato il medesimo *range* numerico. Inoltre, si presentava collocabile nel febbraio del 2005, come evincibile da una e-mail dell'11 febbraio 2005 diretta a Crosscomm, e per conoscenza a SCOPONI, avente ad oggetto "risposta agreement".

Precisava, comunque, il teste che la data di stipulazione del contratto fra TIS e I-Globe era stata del 17 dicembre 2004.

Quindi, il Cap. Meoli, dopo aver ribadito che nel corso delle indagini era stato sequestrato il contratto fra Crosscomm e Planetarium in ordine alla cessione degli archi di numerazione, ribadiva che il contratto fra I-Globe e Crosscom era stato rinvenuto, soltanto in bozza, sul computer del FOCARELLI sequestrato presso gli uffici di Ubique TLC Italia.

In relazione ai rapporti fra Crosscomm e I-Globe, il teste segnalava movimenti finanziari sul conto corrente italiano n. 11218Y, intestato a I-Globe ed acceso presso la Banca Antonveneta, a favore della Crosscomm Limited LTD, nel periodo decorrente dal 20 aprile 2005 al 28 agosto 2006, per 5 milioni 208 mila 799,74 euro, nonché dal successivo conto corrente austriaco di I-Globe sempre in favore di Crosscomm per 398 mila 829,48 euro.

Analogamente, l'operante ribadiva che tra Acumen ed I-Globe era stato rinvenuto un ulteriore contratto (allegato 143), in forza del quale si erano intesi giustificare i flussi finanziari di addebito sul conto italiano della I-

Globe dal 28 aprile 2005 al 17 maggio 2005 per complessivi 8 milioni 303 mila 055,48 euro, nonché altro importo di 8 milioni e 300 mila euro restituito dalla Acumen per mezzo di due bonifici del 10 agosto e del 29 agosto 2005.

Questo contratto, precisava il capitano, si era presentato del tutto analogo a quello che era stato stipulato nell'ambito dell'operazione "Phuncard" tra Web Wizard e la Fulcrum UK datato 23 settembre 2003. Infatti, era emerso come in quest'ultimo fosse presente una garanzia del tutto similare, consistente nell'acquisto di 25 mila azioni di Acumen UK che, in verità, sottolineava il teste, aveva un capitale sociale di appena due sterline.

Venendo poi alla Broker Management SA, società riferibile al Murri, il dichiarante precisava che, grazie ad una attività rogatoriale in Austria, in particolare presso la Banca austriaca di riferimento erano stati acquisiti due contratti. Il primo era stato il contratto stipulato fra Acumen UK Limited e TIS (identico a quello sequestrato in TIS) volto a giustificare i flussi in uscita dal conto corrente della medesima Acumen UK, il secondo rappresentato da un contratto stipulato fra la Broker Management SA e Acumen UK, documento del tutto analogo a quello siglato da TIS coi suoi aggregatori di traffico.

Anche tale scrittura, composta da quattro allegati, prevedeva un trasporto reciproco di traffico telefonico, si dà far ritenere che a monte della Acumen UK si posizionasse proprio la Broker Management SA di Augusto Murri. Che poi la Broker si trovasse a monte di Acumen era derivato anche dal ritrovamento di due e-mail che il teste illustrava nel corso dell'esame.

In particolare, la prima e-mail (allegato 255) recante la data del 18 aprile 2005, diretta da Andrew Dines a Carlo Focarelli, nella quale, affrontando la tematica del regime fiscale del contratto in parola nel Regno Unito, si indicavano i soggetti interessati dalla vicenda, ovvero "Augusto" da intendersi nel Murri e una società, semplicemente denominata "BM", da intendersi assai verosimilmente nella Broker Management SA.

Ma soprattutto nella seconda e-mail (allegato 256) veniva esplicitato, a detta del teste, in modo più chiaro e lineare come la Broker fosse presente nella filiera commerciale, poiché si faceva riferimento ad operazioni tutte fuori campo IVA in quel di Panama, sicché era palese che a monte di Acumen vi fosse la Broker Management SA società di diritto panamense.

Pertanto, confermava il teste come l'architettura della operazione commerciale partisse da un cliente finale che si connetteva con un operatore telefonico al quale pagava la bolletta, operatore che, a sua volta, aveva rapporti con la Broker Management SA, nella sua veste di aggregatrice di traffico, che, ricevuto il segnale, lo trasferiva agli aggregatori di traffico internazionale, che, a loro volta, cedevano la chiamata a TIS e a Fastweb che la terminavano su I-Globe e Planetarium, nelle quali confluivano anche i contenuti per il tramite della Global Phone Network e della Telefox International.

A monte di queste ultime, ricapitolava il teste, si trovava la Coriano Capital, anch'essa riferibile al Murri, la quale era artefice della cessione delle royalties che costituivano, appunto, l'oggetto della interconnessione.

Perciò, concludeva l'operante nel mettere in evidenza come, sotto il profilo contrattuale il Murri, da una parte, con la Coriano Capital, detenesse i contenuti, dall'altra, con la Broker Management SA, aggregasse il traffico telefonico per poi trasferirlo lungo il corso della filiera come sopra ricostruita.

Venendo, poi, alla descrizione dell'operazione in termini economici, il cap. Meoli poggiava la sua ricostruzione sulle acquisizioni documentali effettuate presso le società telefoniche TIS e Fastweb, ribadendo che tutti i rapporti contrattuali erano stati di compravendita ordinaria ad esclusione dell'unico rapporto fra TIS e Planetarium che si era sostanziato in contratto di mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che Fastweb aveva sempre contabilizzato in bilancio costi e ricavi dell'operazione, mentre TIS, se in una prima fase aveva operato negli stessi esatti termini, a far data dal settembre 2006 –epoca del contratto con Planetarium- aveva, invece, contabilizzato in bilancio il solo margine.

Tanto premesso, chiariva l'operante che, sulla base delle fatture esaminate, TIS aveva ricevuto da I-Globe negli anni 2005-2006 –si veda l'allegato 144- un importo totale di 814 milioni 846 mila 393,94 euro, distinti per l'anno 2005 in 263 milioni 609 mila 804,95 euro e per l'anno 2006 in 551 milioni 236 mila 588,99 euro.

Invece, la società TIS, in relazione al rapporto con Planetarium, valutato in relazione alla sommatoria delle due direttrici Iridium e Tuivalu, aveva contabilizzato costi negli anni 2006-2007 pari a complessivi 674 milioni 608 mila 118,48 euro, distinti per l'anno 2006 in 404 milioni 516 mila 478,64 euro e per l'anno 2007 in 270 milioni 091 mila 639,84 euro.

Sempre dalle fatture era emerso che TIS aveva reso nei confronti di Acumen UK, Acumen Europe OY e Diadem prestazioni di servizio, in relazione alla direttrice Tuvalu, per complessivi 1 miliardo 174 milioni 670 mila 289,01 euro, analogamente, in relazione alla direttrice Iridium per un importo di 387 milioni 018 mila 226,76 euro.

Quindi, il teste riepilogando precisava che i costi sostenuti da TIS e confluiti nei bilanci 2005-2006-2007, in relazione sia ad I-Globe che a Planetarium, avevano raggiunto l'importo complessivo di 1 miliardo 121 mila 563,40 euro.

Invece, i ricavi relativi alla direttrice Tuvalu erano stati, come sopra evidenziato, pari a 1 miliardo 174 milioni 670 mila 289,01 euro, mentre in relazione alla direttrice Iridium, dovendosi sottrarre i costi legati al mandato senza rappresentanza, i ricavi contabilizzati erano stati pari a 18 milioni 654 mila 277,74 euro.

Quindi, la sommatoria delle due voci sopra rappresentate, aveva consentito di appurare che TIS aveva conseguito ricavi totali per un importo di 1 miliardo 193 milioni 324 mila 566,75 euro nei tre anni dell'operazione e, cosi complessivamente, un margine di 72 milioni 234 mila 003,35 euro, ripartito in 12 milioni 170 mila 808,03 nell'anno 2005, in 46 milioni 851 mila 560,69 euro nell'anno 2006, in 13 milioni 211 mila 634,63 nell'anno 2007.

Il teste chiariva, in via ulteriore, che TIS aveva emesso fatture attive nei confronti delle società inglesi per un importo totale di 1 miliardo 561 milioni 688 mila 515,77 euro.

Con particolare riguardo al rapporto con la società I-Globe, era invece emerso che TIS aveva ricevuto fatture da tale società negli anni 2005-

2006 per complessivi 977 milioni 815 mila 672,73 euro, mentre le fatture ricevute da Planetarium erano ammontate negli anni 2006-2007 ad un importo di 809 milioni 529 mila 742,18 euro; le predette registrazioni erano poi confluite nella dichiarazione che TIS aveva predisposto rispetto alla capogruppo Telecom Italia – allegato 155 e 156-.

L'IVA scaturente dalle operazioni di ricavi e costi iscritti in bilancio aveva, perciò, comportato la formazione di un credito nei confronti dello Stato (cosi come per l'altra società telefonica Fastweb) che, conteggiati sanzioni e interessi, aveva raggiunto la somma di circa 418 milioni di euro che TIS aveva, successivamente, versato alle casse dello Stato al fine di ripianare e comporre in sede amministrativa la vicenda che era scaturita dalla presente indagine.

Anche dalla documentazione contabile acquisita presso Fastweb era stato possibile ricostruire in termini economici il volume della operazione in parola.

Ebbene, Fastweb aveva ricevuto da I-Globe prestazioni di servizio negli anni 2005-2006 per un importo pari a 252 milioni 409 mila 593,04 euro, analogamente aveva ricevuto da Planetarium prestazioni negli anni 2006-2007 per complessivi 40 milioni 565 mila 920,10 euro.

Sul fronte del rapporto con le società estere Fastweb aveva conseguito ricavi negli anni 2005-2006-2007 per un valore unitario di 203 milioni 741 mila 403,18 euro. Perciò, ne erano derivati margini, sempre nel periodo storico in esame, di 10 milioni 765 mila 890,04 euro, distinguibili in 4 milioni 273 mila 164,45 euro nel 2005, in 5 milioni 997 mila 103,38 euro nel 2006, in 495 mila 622,21 euro nel 2007, importi

confluiti nella loro interezza nella dichiarazione dei redditi – si vedano i rapporti riepilogativi dal 158 al 160-

Entrando più nello specifico il teste poneva l'attenzione su due versanti, ovvero, lato società inglese, i documenti attivi emessi da Fastweb nei confronti di Diadem avevano presentato un importo totale di 203 milioni 741 mila 403,18 euro, valore composto nel 2005 da 70 milioni 394 mila 994,42 euro, nel 2006 da 122 milioni 332 mila 631,45 euro, nel 2007 da 11 milioni 013 mila 777,31 euro.

Dal lato delle società italiane, le fatture passive ricevute da Fastweb ed emesse da I-Globe erano state nel biennio 2005-2006 pari a 182 milioni 891 mila 511,65 euro con un imponibile di 152 milioni 409 mila 593,04 euro e un imposta di 30 milioni 481 mila 918,61 euro; mentre quelle emesse da Planetarium nel biennio 2006-2007 avevano raggiunto complessivi 48 milioni 679 mila 104,12 euro, con un imponibile di 40 milioni 565 mila 920,10 euro e una imposta per 8 milioni 113 mila 184 euro.

Il totale dell'intero rapporto economico aveva, pertanto, toccato il risultato di 231 milioni 570 mila 615,76 euro, con un imponibile di 192 milioni 975 mila 513,14 euro e una imposta di 38 milioni 595 mila 102,63 euro –si vedano gli allegati 164,165 e 166-.

Anche in questo caso le fatture erano state debitamente registrate ed erano confluite nella dichiarazione dei redditi.

In relazione alle acquisizioni presso le due richiamate società italiane della filiera, l'operante, dopo aver precisato che alcuna contabilità era stata trovata presso I-Globe, risultando già trasferita la sede all'estero al momento dell'intervento in data 21 novembre 2006, riferiva del

ritrovamento di un bilancio di esercizio per l'anno 2005 –allegato 172- da dove erano emersi ricavi per 329 milioni 781 mila 100 euro e costi di produzione per 328 milioni 484 mila 413 euro. Successivamente, era stato appurato come la I-Globe avesse fatto fronte al pagamento dell'IVA, nella misura di 815 mila 168,32 euro nell'anno 2005 e nella misura di 875 mila 171,52 euro nell'anno d'imposta 2006.

Diversamente, le indagini avevano condotto ad esiti più soddisfacenti nei confronti di Planetarium, infatti, presso la sede della società, durante la perquisizione del 21 maggio 2007, erano state rinvenute tutte le fatture relative ai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, documenti sulla base dei quali erano stati, perciò, ricostruiti più analiticamente i rapporti economici.

In particolare, tale società aveva sostenuto costi per prestazioni di servizio rese da I-Globe a Global Phone Network , nel biennio 2006-2007, per un imponibile di 703 milioni 486 mila 114,20 euro. Del resto, Planetarium era il soggetto che emetteva fattura nei confronti di TIS e Fastweb per la terminazione del traffico telefonico, mentre, a sua volta, era colei che acquistava i contenuti da Global Phone Network che li aveva, precedentemente, ricevuti da Coriano Capital.

Ulteriori prestazioni di servizio erano state quelle rese da Ubique TLC Italia per un importo totale di 3 milioni 162 mila 286,14 euro, dal momento che nella filiera commerciale sia Planetarium che I-Globe avevano in uso dei server istallati presso la detta Ubique.

Anche nei confronti di Crosscom, che aveva reso prestazioni di servizio in favore di Planetarium poiché le forniva gli archi di numerazione, le fatture rinvenute avevano permesso di appurare l'esistenza di tale

rapporto economico nella misura di 2 milioni 467 mila 090,65 euro. In via ulteriore, dalla fatturazione acquisita era emerso il pagamento in favore del FOCARELLI, per servizi di consulenza da lui resi, di un importo pari a 41 mila 600 euro tra il 2006 ed il 2007. Era, cosi, derivato come la Planetarium avesse sofferto costi per un totale di 709 milioni 157 mila 090,98 euro.

Inoltre, detta società si era interfacciata con Fastweb ed aveva emesso fatture nel biennio 2006-2007 per un totale di 40 milioni 565 mila 920,10 euro.

Nonostante la mancata presentazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2006, dalle fatture rinvenute l'indagine aveva, comunque, consentito di appurare che Planetarium, ai fini IVA, aveva emesso fatture verso TIS per 805 milioni 669 mila 150,33 euro, mentre nei confronti di Fastweb il totale delle fatture era stato di 48 milioni 679 mila 104,12 euro e, così, si era raggiunto l'importo complessivo di 854 milioni 348 mila 254,46 euro, sul quale l'imponibile doveva indicarsi nella somma di 711 milioni 956 mila 878,71 euro e l'imposta nella cifra di 142 milioni 391 mila 375,74 euro.

Sul versante delle fatture passive il rapporto con la Global Phone Network si era sostanziato in un valore di 844 milioni 183 mila 337,03 euro, di cui un imponibile di 703 milioni 486 mila 114,20 euro e un'imposta di 140 milioni 697 mila 222,84 euro.

Nell'ambito dei rapporti con Crosscom il valore raggiunto dalla fatturazione era stato di 2 milioni 960 mila 508,78 euro e, come già detto, nei confronti del FOCARELLI le fatture avevano raggiunto un importo di 41 mila 600 euro.

Pertanto, riferiva il teste che il totale delle fatture passive emesse nei confronti di Planetarium era stato di 850 milioni 495 mila 091,05 euro composto da un imponibile pari a 709 milioni 157 mila 090,98 euro e da un'imposta di 141 milioni 338 mila 7 euro –si vedano ai fine della complessiva ricostruzione della posizione contabile gli allegati versati in atti dal 174 al 187-

Quindi, passando alla disamina della contabilità relativa alla Telefox International, l'operante chiariva che in sede di perquisizione, avvenuta in data 21 novembre 2006, non era stata trovata la documentazione di dettaglio, ma soltanto i registri. Chiariva il teste che la documentazione contabile risultava prelevata da tale Garruto presso lo studio commerciale Saliva – vedi allegato 224- e, quindi, successivamente ritirata anche da quest'ultimo da parte di un soggetto non meglio precisato (essendo la firma illeggibile) –allegato 226-.

Comunque dai registri informatici, conservati presso lo studio commerciale Saliva, era stata appurata la registrazione, con la precisazione che i registri apparivano aggiornati sino al 28 giugno 2006, di fatture emesse dalla Coriano Capital SA per complessivi 719 milioni 937 mila 2,51 euro, mentre la Telefox, da parte sua, aveva emesso fatture attive nei confronti di I-Globe per un importo di 876 milioni 58 mila 764,19 euro.

Il dichiarante precisava sul punto che, mentre il rapporto con la Coriano Capital aveva generato un'imposta neutrale, le fatture attive emesse dalla Telefox nel biennio 2006-2007 per l'ammontare sopra indicato si erano strutturate in una base imponibile di 730 milioni 48 mila 970,16

euro e in un'imposta di 146 milioni 9 mila 794,03 euro, ma detta imposta dovuta non risultava in alcun modo essere stata onorata dalla società.

L'indagine si era, poi, sostanziata anche in una perquisizione del 21 maggio 2007 presso la sede della Global Phone Network di GIONTA Aurelio, dove erano state materialmente rinvenute le fatture relative alla operazione in esame.

Era così emerso che la Global aveva sostenuto costi, derivanti dalle prestazioni di servizio a lei rese dalla Coriano Capital, per complessivi 701 milioni 253 mila 650,85 euro, mentre aveva conseguito ricavi, mediante prestazioni di servizi resi a Planetarium, per un importo di 703 milioni 486 mila 114,20 euro, si da generare un utile che era stato di 828 mila 500 euro nel 2006, e di un milione 403 mila 963,35 euro nel 2007.

Sul versante dell'IVA, le fatture attive emesse dalla Global Phone Network nei confronti della Planetarium avevano raggiunto la somma totale di 844 milioni 183 mila 337,03 euro, importo composto dal sopra riferito imponibile di 703 milioni 486 mila 114,20 euro e da un imposta di 140 milioni 697 mila 222,84 euro, ma detta imposta dovuta risultava essere stata onorata nell'anno 2007 dalla società solo parzialmente per un ammontare di 104 mila 566,91 euro.

Quindi, attraverso una ricostruzione riepilogativa del quadro sopra riportato, il cap. Meoli precisava che Fastweb e TIS nella operazione Traffico Telefonico avevano complessivamente pagato un'IVA a Planetarium e I-Globe e, quindi, iscritto in bilancio, un importo di 336 milioni 486 mila 5,11 euro.

A fronte di tale credito era risultato il pagamento da parte di I-Globe della somma complessiva di un milione 690 mila 339,84 euro e da parte

di Planetarium dell'ammontare di 957 mila 624,63 euro, si da generarsi un totale di IVA pagata dalle società I-Globe, Planetarium, Global Phone Network e Telefox International pari a 2 milioni 647 mila 964,47 euro, importo che, detratto da quello registrato da parte delle due telefoniche, consentiva di ritenere come l TVA non versata ammontasse ad un valore totale di 333 milioni 838 mila 40,64 euro.

Tale risultanza era stata acclarata tenendo in debita considerazione la struttura architettonica dell'affare. Orbene, rilevava l'operante, che TIS e Fastweb avevano reso prestazioni di servizio verso le società inglesi fuori campo IVA, mentre nel passaggio successivo, in cui I-Globe e Planetarium avevano fornito a TIS e Fastweb un servizio di trasporto fino ai loro server, l'IVA si era presentata come dovuta e, perciò, I-Globe e Planetarium l'avevano applicata alle due società telefoniche che, non avendola ricevuta dalle inglesi, si erano portate a credito nei confronti dello Stato.

A loro volta, I-Globe e Planetarium si erano trovate in una posizione di imposta a debito, avendola ricevuta da TIS e Fastweb, per cui, quando si erano interfacciate con la Global Phone Network e la Telefox International, avevano ricevuto fatture passive che comportavano la riscossione dell'IVA, con un conseguente obbligo di versamento della imposta nella misura risultante proprio dalla predetta differenza delle due voci attive e passive. Cosi, dichiarava il teste si era generato l'avvenuto versamento di circa 1,5 milioni di euro.

A questo punto, Telefox International e Global Phone Network, proprio perché avevano acquistato all'estero i contenuti dalla Coriano Capital, non avevano versato l'IVA, essendo ancora una volta l'operazione

esente, ma l'avevano, comunque, ricevuta da I-Globe e Planetarium sulla base del successivo trasferimento dei contenuti, con la conseguenza che era nato nei loro confronti un debito IVA verso lo Stato che, come sopra riferito, non era stato interamente versato.

Sulla complessiva struttura dell'operazione "Traffico telefonico" il cap. Meoli aggiungeva, che dall'esame delle fatture, dei conti correnti e dei flussi finanziari –che da li a poco avrebbe esaminato- non era emersa l'esistenza di alcun altra società legata in affari con quelle della filiera in esame.

Inoltre, sempre in tale ambito, chiariva il teste che non era stata, altresì, rinvenuta traccia alcuna di una qualsivoglia campagna pubblicitaria relativa alle numerazioni Tuvalu, peraltro mai utilizzata, e Iridium, sì da facilitare l'approccio dell'utente finale ai sopraddetti numeri a valore aggiunto. Infatti, erano stati effettuati accertamenti durante le indagini in ordine alla possibile esistenza di canali pubblicitari sino al novembre del 2006, ma tali accertamenti, che si erano sostanziati anche nel compimento di ricerche su siti internet come *google*, avevano dato esiti totalmente negativi.

Prima di passare all'esame dei flussi finanziari, emergenti dalla verifica sui conti correnti delle società, l'operante poneva l'accento su di un'altra risultanza investigativa, rappresentata dal rinvenimento nel computer, sequestrato presso l'ufficio del FOCARELLI in Ubique TLC Italia, di diverse e-mail afferenti alla carta intestata di alcune società.

In particolare, una e-mail datata 16.11.2005 diretta da Carlo Focarelli a Janet Maggie con allegato file contenente carta intestata della Ubique TLC nella quale erano presenti logo ed indirizzo –allegato 262-.

Analogamente, una e-mail del 10.1.2006 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli –allegato 265- avente ad oggetto carta intestata dell'Ubique TLC Italia Srl e UBIQUE TLC UK Ltd nella quale erano presenti logo e indirizzo.

Altra e-mail del 27.6.2005 era quella diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della Maam Srl, nella quale risultavano ancora una volta l'indicazione del logo e dell'indirizzo della società.

Dello stesso tenore, altra e-mail del 13.10.2005, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli, con allegati due file contenenti carta intestata della CMC Italia Srl, riportante la prima l'indirizzo italiano e la seconda quello nel Regno Unito.

Per poi giungere alla e-mail del 29.11.2005 diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della Karelia Business Group SA con sede a Panama dove erano riportati logo ed indirizzo della sede sociale, ed, in via ulteriore, una e-mail, sempre in pari data, diretta da Agata Nowak a Carlo Focarelli con allegato file contenente carta intestata della Broker Management SA con sede a Panama, nella quale erano indicati nuovamente logo ed indirizzo della sede sociale.

Fra le altre, il teste poneva l'attenzione anche su quella datata 19.1.2006 diretta dalla Nowak al Focarelli e contenente l'immagine della firma di Maurizio Salviati e, dello stesso tenore, una e-mail del 19.1.2006 contenente l'immagine delle firme di Cristina Bertocchini e Maurizio Salviati, sino ad arrivare ad una ulteriore e-mail del 27.4.2005 diretta da

Maurizio Salviati a Carlo Focarelli con allegati due file contenenti le immagini delle firme di Paul O'Connor e Andrew Neave.

Venendo, poi, all'esame dei conti correnti esaminati, il finanziere ne ripercorreva i dati costitutivi, in particolare riferendo che si erano rivenuti in Austria per Accrue Telemedia OY il conto corrente 322282 accesso presso Anglo Irish Bank di Vienna e il conto 5209635E15 acceso presso Bank House Credistanstalt. Analogamente, per Acume Europe OY vi era stato l'accesso al conto corrente n. 322275 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna e al conto corrente n. 52096003519 acceso presso Bank House Credistanstalt.

In relazione alla Acumen UK il conto rinvenuto, sempre in Austria, era stato quello recante il numero 317365 acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna.

Con riguardo ai conti inglesi per la Acumen UK erano stati rinvenuti il conto n. 42600355 acceso presso la Barclays Bank in euro, ed inoltre sempre presso lo stesso istituto il conto n. 42600388 in dollari, nonché ulteriori due conti correnti, ovvero quelli recanti il n.40439762 e il n. 10750263. Dopodiché, in Spagna era stato trovato il conto n. 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao di Vizcaya Argentaria, istituto dove erano presenti anche i conti della società di Arigoni e delle società del Murri.

Il teste precisava sul punto che presso il conto corrente viennese della Acumen erano stati acquisiti sia il contratto fra la Broker e la Acumen, sia il contratto fra la Acumen e TIS –scritture del tutto analoghe- documenti giustificativi dei flussi finanziari intervenuti fra le predette società –allegato 135-.

Relativamente agli accertamenti nei confronti della Diadem UK LTD, si erano rinvenuti i conti n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank Richmond e il conto n. 10871028 acceso presso la Barclays Bank di Londra.

Per le società telefoniche italiane l'accertamento era stato diretto sul conto n. 21068A di Fastweb acceso presso la Banca Antonveneta e sul conto n. 177452 di TIS esistente presso la Deutsche Bank di Roma, unitamente all'ulteriore conto n. 8990 acceso presso Monte dei Paschi di Siena.

Nei riguardi della I-Globe, l'indagine si era concentrata sui movimenti afferenti al conto n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta ed il conto n. 154052493 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna.

Del resto, sull'apertura di tali conti erano state, altresì, acquisite una e-mail del 30.11.2005 diretta da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli nella quale il primo da contezza al secondo di essere riuscito ad aprire nel loro interesse un nuovo conto corrente -allegato 311-, ed un a e-mail diretta sempre dal Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza a Andrew Neave, Paul O'Connor e Carlo Focarelli, avente ad oggetto l'invoice payment –allegato 310.

Circa le coordinate bancarie della Planetarium, emergeva il conto n. 17478, acceso presso il Monte Paschi di Siena ag. 11, nonché il conto n. 154073218 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna.

Invece, nei riguardi della Telefox International, i conti rinvenuti erano stati quello n. 18302T, acceso presso la Banca Antonveneta, e il conto n. 01/2836/029/001 Bank House Creditanstalt 51842 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentarla.

L'operante poneva, quindi, l'attenzione sul conto corrente della Crosscom n. 74295411 acceso presso la Barclays Bank di Londra, sul conto della Coriano Capital n. 01/2386/029/00151607 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sui conti della Broker Management SA, ovvero quello n. 317425 acceso presso la Anglo Irish Bank di Vienna, nonché quello recante il n. 520963507 acceso presso la Bank House Creditanstalt ed ancora due conti correnti spagnoli, portanti il n. 0291515745 e il n. 0411506691 in euro, entrambi accesi presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Quindi, passando alla disamina dei conti correnti della Karelia Business Group, le indagini avevano condotto al rapporto bancario n. 321645, esistente presso l'Anglo Irish Bank di Vienna, nonché al conto n. 520963504, acceso presso la Bank House Creditanstalt.

Nei riguardi della Global Phone Network il conto trovato era stato quello recante il n. 154073200 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna.

Il dichiarante nel corso dell'esame veniva, poi, ad illustrare i movimenti finanziari, racchiudendoli per totali. E cosi precisava che Acumen aveva effettuato pagamenti a favore di TIS dal 4.4.2005 al 21.2.2006 per complessivi 359 milioni 270 mila 679,80 euro, inoltre, aveva eseguito bonifici in favore della Acumen Europe OY per complessivi 7 milioni 950 mila euro, mentre la Acumen UK LTD nel periodo 8.6.2005 al 10.5.2006 aveva eseguito bonifici a favore della sopradetta Acumen per 14 milioni 553 mila 860 euro.

Acumen Europe OY aveva effettuato, da parte sua, in favore di TIS dal 23.2.2006 al 10.5.2007 bonifici per complessivi 586 milioni 405 mila

010,55 euro, mentre nel periodo decorrente dal 29.8.2006 al 7.5.2007 aveva ricevuto dalla Broker Management SA la somma complessiva di 323 milioni 590 mila 866,35 euro.

Accrue Telemedia OY aveva ricevuto dal 6.3.2006 al 31.7.2006 dalla Karelia Business SA 132 milioni 446 mila 500 euro, mentre dal 29.8.2006 al 30.4.2007 aveva ricevuto sempre dalla medesima società bonifici del valore complessivo di 330 milioni 819 mila 217,08 euro.

Sempre la Accrue dal 19.6.2006 al 7.11.2006 aveva eseguito due bonifici sui conti a lei intestati per 1 milione 323 mila 768,37 euro, mentre dal 14.12.2006 al 29.5.2007 aveva eseguito bonifici sul conto inglese della Acumen UK per un totale di 2 milioni 250 mila euro.

Da parte sua, Diadem UK LTD, nel periodo ricompreso fra il 4.5.2005 al 2.3.2007 aveva effettuato pagamenti in favore di Fastweb per complessivi 203 milioni 741 mila 447 euro, mentre dal 27.9.2006 al 12.4.2007 aveva effettuato pagamenti in favore di TIS per complessivi 151 milioni 813 mila 601,91 euro.

Broker Management, invece, aveva effettuato pagamenti, nel periodo decorrente dal 23.5.2005 all'11.4.2007, in favore di Diadem per complessivi 359 milioni 726 mila 037 euro.

Ancora la Karelia Business Group, nel periodo ricompreso fra il 6.3.2006 al 31.7.2006, aveva eseguito bonifici in favore di Accrue Telemedia OY per un importo di 132 milioni 446 mila 500 euro; ed ancora dal 29.8.2006 al 30.4.2007 l'ulteriore somma di 330 milioni 859 mila 417,08 euro.

Continuando, poi, lungo il corso della filiera, Fastweb Spa aveva effettuato in favore di I-Globe dal 5.5.2005 al 14.9.2006 pagamenti per

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

NUCLEO SPECIALE P.V.

SCHEMA FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO
"I-Globe"

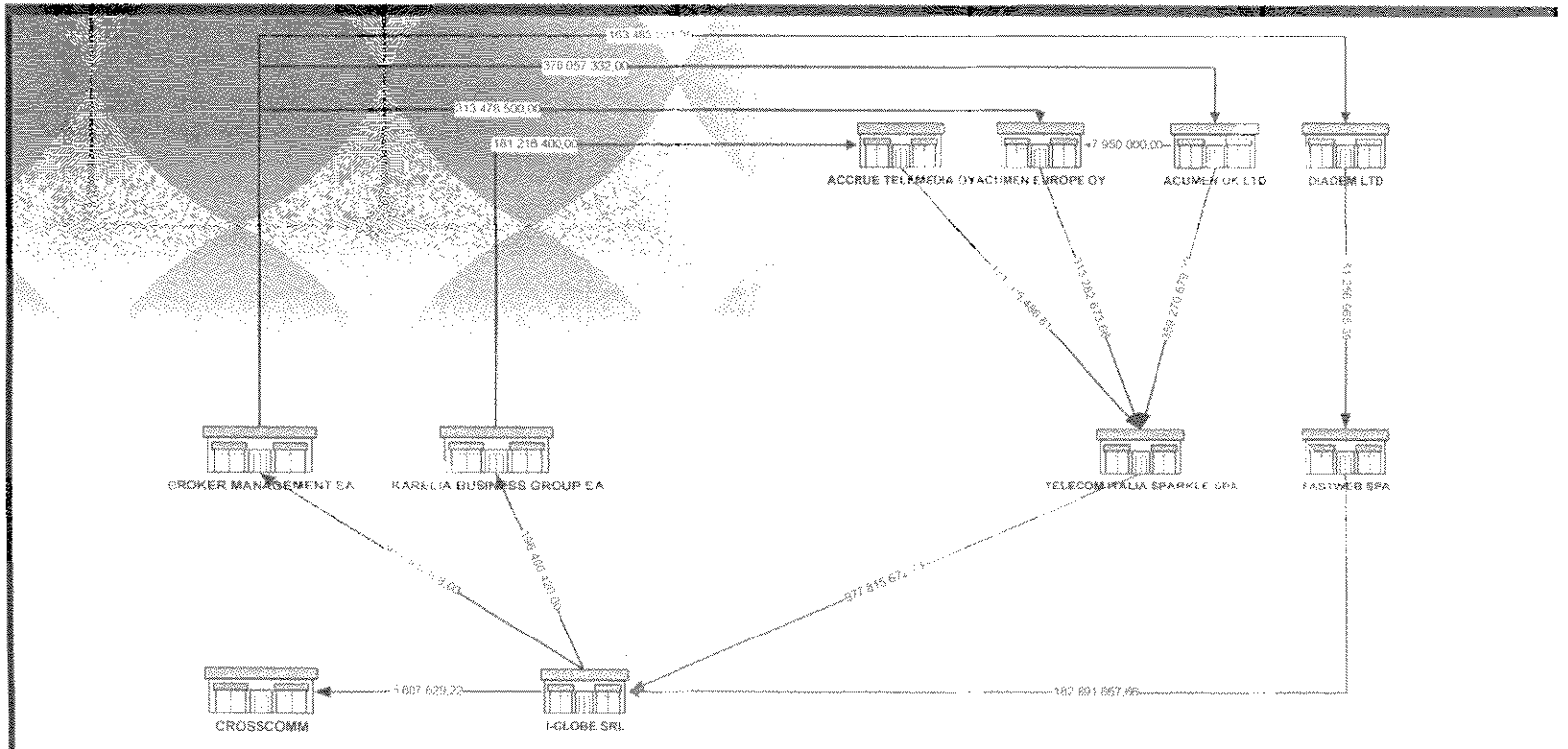

GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO

- Riciclaggio/reimpiego
- Frode Fiscale

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Roma

P.P. 6429/06 R.G.

NUCLEO SPECIALE P.T.

SCHEMA FLUSSI FINANZIARI OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO
"Planetarium"

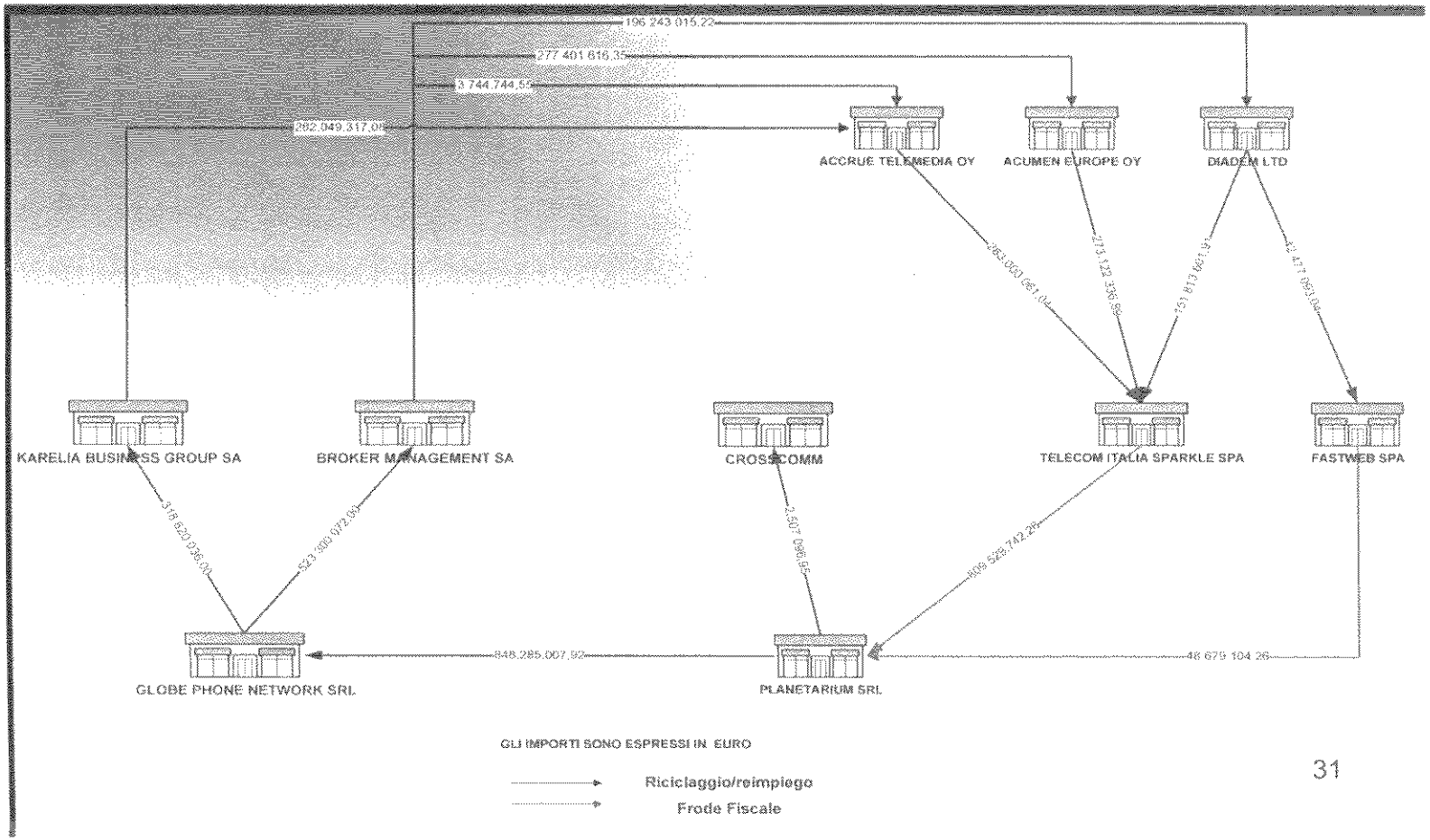

complessivi 182 milioni 891 mila 667,66 euro; analogamente, TIS aveva effettuato, allo stesso modo, in favore di I-Globe dal 6.4.2005 al 13.9.2006 bonifici per un totale di 977 milioni 815 mila 672,73 euro, nonché aveva effettuato, nel periodo ricompreso fra il 19.9.2006 all'11.5.2007, pagamenti in favore di Planetarium per un importo di 809 milioni 529 mila 742,26 euro. Era, inoltre, emerso che I-Globe, nel periodo decorrente dal 20.5.2005 al 3.8.2006, aveva compiuto pagamenti in favore della Broker Management per un totale di 845 milioni 115 mila euro sul conto acceso presso la Anglo Irish Bank, mentre dal 20.6.2006 al 22.9.2006 aveva effettuato bonifici del valore di 102 mila 045,168 euro sull'ulteriore conto viennese Raiffeizen, ed ancora bonifici in suo favore per ulteriori 92 mila 045,144 euro, giunti in accredito presso il conto della Bank House Creditanstalt.

Analogamente, I-Globe, nel periodo decorrente dal 2.3.2006 al 13.9.2006, aveva effettuato pagamenti in favore di Karelia Business Group per complessivi 196 milioni 400 mila 420 euro.

Invece, Planetarium aveva effettuato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 all'11.5.2007, pagamenti in favore di Global Phone Network per complessivi 848 milioni 285 mila 007,92 euro, nonché aveva eseguito pagamenti in favore di Crosscom per l'importo di 2 milioni 507 mila 096,95 euro.

La Global Phone Network, a sua volta, aveva bonificato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 al 19.4.2007, alla Broker Management SA sul conto austriaco l'importo di euro 523 milioni 300 mila 072 euro, nonché l'importo di 318 milioni 820 mila 036 euro in favore della

Karelia Business Group nel periodo ricompreso fra il 22.9.2006 e il 30.4.2007.

Venendo, quindi, alla ricostruzione, nello specifico, dei flussi finanziari, il Cap. Meoli, ribadiva che la provvista del primo movimento si era formata sul conto corrente spagnolo della Acumen LTD, sul quale erano confluiti due bonifici provenienti, secondo lo schema più sopra ricostruito, dal conto inglese della Acumen UK LTD, a cui si erano aggiunti tre bonifici provenienti dalla Celenkord SA con causale Consulting Agreement.

Quest'ultima società, all'interno della quale i beneficiari economici risultavano essere ancora una volta Andrew David Neave e Thomas Wills, aveva ricevuto, da parte sua, nella data del 14.3.2005 tre importi (del valore di 364 mila 620,67 euro, di 315 mila 774,67 euro ed ancora di 404 mila 804,67 euro) giunti dalla Leg Management AG con bonifici provenienti dalla Asia Universal Bank che era la banca di fiducia del Murri Augusto ma anche del Gourevitch Eugene.

Quindi, l'operazione aveva avuto inizio il 4.4.2005, quando sul conto economico della TIS giungeva dal conto spagnolo della Acumen l'importo di 1 milione 689 mila 669,28 euro, che nella medesima data veniva trasferito a I-Globe per un importo di 1 milione 968 mila 120 euro con l'aggiunta dell'IVA e la decurtazione del margine. Tale operazione era stata suffragata dalla emissione di una fattura del 25.3.2005 che I-Globe aveva redatto in favore di TIS –allegato 152 relativo all'elenco delle fatture-

A questo punto, in data 8.4.2005 l'importo di 1 milione 961 mila 016 euro veniva trasferito dalla I-Globe sul conto italiano della Telefox

International che, a sua volta, in data 11.4.2005 ritrasferiva un valore del tutto corrispondente sul suo stesso conto spagnolo, da dove ripartiva il 12.4.2005 la corrispondente somma di 1 milione 950 mila 030 euro in favore della Coriano Capital.

Quest'ultima, a sua volta, aveva, quindi, trasferito 1 milione 945 mila 013 euro sul conto corrente spagnolo della Broker Management che nella giornata del 12 aprile 2005 aveva bonificato alla Acumen LTD 1 milione 939 mila 840 euro.

Ribadiva il teste che tanto la Coriano quanto la Broker erano società riferibili al Murri Augusto e che le indagini svolte avevano, altresì, consentito di appurare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale che le legasse.

Del resto, precisava il dichiarante come nell'architettura dell'operazione la Coriano si ponesse come società detentrice dei contenuti, mentre la Broker, sul versante opposto, si occupasse di aggregare il traffico a monte delle società inglesi.

L'operazione riprendeva il suo giro nella data del 13.4.2005, allorquando Acumen LTD trasferiva dal proprio conto corrente spagnolo in favore della società TIS l'importo di 2 milioni 5 mila 414,18 euro che nella medesima giornata TIS bonificava, a sua volta, in favore di I-Globe per un totale, aggiunta l TVA e scorporato il margine, di 2 milioni 325 mila 960 euro (anche per tale cifra l'11 aprile 2005 era stata emessa analoga fattura).

Successivamente, la società I-Globe, che il 14.4.2005 aveva inutilmente tentato di bonificare sul conto corrente spagnolo della Telefox International l'importo di 2 milioni 293 mila 775 euro, pochi giorni

dopo, ovvero il 28 aprile 2005, aveva direttamente girato la summenzionata somma di denaro alla Acumen LTD, si da dare corso a quel contratto di finanziamento che la legava con la stessa cliente di TIS e Fastweb.

Si giungeva così alla data del 29 aprile 2005, questa volta dal conto corrente inglese della Acumen LTD venivano trasferiti 2 milioni 277 mila 800 euro a favore di TIS, la quale nella data del 3.5.2005 trasferiva a I-Globe la somma di 2 milioni 645 mila 460 euro.

Ma, al contempo era iniziata anche la parallela operazione di Diadem con Fastweb, sicché il 4.5.2005 Diadem aveva trasferito a favore di Fastweb la somma di 747 mila 790 euro che il 5.5.2005 Fastweb aveva, a sua volta, bonificato, aggiungendo l'IVA, nella misura di 843 mila 507,12 euro alla medesima I-Globe (come da fattura emessa il 4.5.2005).

Proprio perché confluiti gli importi di entrambe le società telefoniche italiane, I-Globe trasferiva, avendone la disponibilità, a favore di Acumen LTD l'importo di 3 milioni 310 mila euro, che quest'ultima bonificava nella misura di 3 milioni 300 mila euro alla stessa TIS, la quale, a sua volta, dopo aver applicato l'IVA e sottratto il margine, operava un nuovo bonifico di 3 milioni 834 mila euro nei confronti della I-Globe. Quest'ultima, quindi, il 12 maggio 2005 provvedeva a bonificare sul conto corrente inglese della Acumen LTD la somma complessiva di 2 milioni 710 mila euro.

L'operazione si ripeteva negli stessi termini, ripartendo il 16 maggio 2005, allorquando Acumen LTD trasferiva a TIS 2 milioni 706 mila euro, somma che la società telefonica ritrasferiva nella misura di 3 milioni 143 mila 880 euro alla società I-Globe, la quale il 20 maggio

decideva di allargare il giro verso la Broker Management, bonificandole 2 milioni 615 mila euro.

Quest'ultima il 23 maggio 2005 ritrasferiva la somma di 2 milioni 511 mila 750 alla società inglese Diadem che, a sua volta, passava il 24.5.2005 l'importo di 2 milioni 500 mila a Fastweb, la quale, da parte sua, emetteva due bonifici, rispettivamente di 2 milioni e di 820 mila euro a favore di I-Globe (importo regolato con emissione di nuova fattura del 20 maggio).

Ancora una volta la società I-Globe il 25 maggio 2005 bonificava 2 milioni 520 mila alla Broker Mangement che provvedeva a trasferire 2 milioni 500 mila alla Diadem, la quale bonificava la medesima somma a Fastweb il 27 maggio 2005.

Quindi, Fastweb trasferiva con due bonifici di 2 milioni e di 820 mila euro tale importo a I-Globe, la quale, secondo un modello ormai sperimentato, bonificava un importo di 4 milioni 20 mila euro a Broker Management, dal momento che, verosimilmente, poteva contare anche sui residui delle precedenti movimentazioni.

La Broker, ricevuta detta somma, bonificava alla Acumen LTD la cifra di 3 milioni 976 mila euro, dopodiché quest'ultima effettuava due bonifici, rispettivamente di 3 milioni 630 mila e di 334 mila 818 euro, a favore di TIS.

A sua volta TIS, applicata l'IVA e dedotto il margine, effettuava un nuovo bonifico di 4 milioni 606 mila 396,11 a favore di I-Globe che il 6 giugno trasferiva 5 milioni di euro a Broker Management che, a sua volta, ricollocava detta cifra su Acumen, si da far ripartire un nuovo giro

di flussi che, precisava l'operante, aveva raggiunto con tale meccanismo un volume massimo di circa 10 milioni di euro.
Sempre nel corso dell'esame, il Cap. Meoli ribadiva che alcun'altra movimentazione economica era emersa dall'analisi dei conti correnti delle predette società, se non quella relativa alla operazione "Traffico telefonico"
Ed ancora dichiarava come dall'esame contabile era, altresì, emerso che I-Globe, anziché passare per Telefox International, come era previsto contrattualmente (a parte quell'unico tentativo del 20 aprile 2005 andato fallito), aveva reiteratamente bonificato gli importi ricevuti dalle telefoniche italiane alla Broker Management; ma, nonostante questo, Telefox International aveva continuato ad emettere fatture nei confronti di I-Globe, pur se non effettivamente pagata, così come era già accaduto nell'operazione "Phuncard".

Orbene, cosi delineate le risultanze investigative, è ora possibile passare alla disamina delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso, segnatamente Murri Augusto, Arigoni Fabio, Di Girolamo Nicola Paolo e Panozzo Dario, in merito alla presente operazione.
Il Murri dichiarava in modo esplicito nel corso dell'esame che le sue società Broker Management, Coriano Capital e Karelia erano servite, principalmente, per far transitare il denaro secondo le indicazioni date di volta in volta dallo stesso FANELLA.
Il dichiarante, inoltre, aggiungeva di avere aperto, su indicazione del MOKBEL, due conti correnti in Austria, rispettivamente presso la Anglo Irish Bank e la Creditanstalt, anche se, su tale ultimo conto, egli

precisava di non avere mai operato, atteso che i codici di accesso per i servizi telematici erano stati da lui prontamente consegnati al FANELLA che si era fatto parte diligente delle complessive movimentazioni.

Del resto, il collaboratore precisava che il FANELLA aveva avuto nelle mani tutta la contabilità delle sue società, ed era sempre stato tale personaggio l'artefice del confezionamento delle fatture che, in alcune occasioni, non si era disdegnato di firmare personalmente con il suo nome.

Il conto austriaco presso la Creditanstalt era stato anch'esso aperto su indicazione del MOKBEL Gennaro, il quale aveva organizzato un incontro a Vienna fra il Murri e il Gurevitch Eugene affinché quest'ultimo, che aveva rapporti fiduciari con tale Istituto di credito, potesse facilitarlo attraverso un iniziale contatto bancario.

In merito all'operazione "Traffico telefonico", il Murri dichiarava che il gruppo criminale si era stato riunito in più occasioni per volontà del MOKBEL ed, ancora una volta, durante il corso degli incontri l'argomento trattato era stato il "giro" delle fatturazioni e l'evasione dell'IVA. In tale contesto, il Murri ribadiva anche la presenza, in più di una occasione, degli inglesi Paul O'Connor e David Neave.

Nonostante i rapporti col MOKBEL fossero poi degenerati per ragioni economiche legate al guadagno *pro quota* nell'affare, dal momento che il Murri pretendeva di essere maggiormente remunerato, i due avevano, comunque, raggiunto un accordo in quel di Cap D'Antibes secondo il quale il compenso complessivamente dovuto si era aggirato sui dieci milioni di euro, benché il dichiarante aggiungesse di avere

effettivamente percepito per il contributo illecito reso l'importo finale di 6,5 milioni di euro.

Con particolare riguardo alle ulteriori attività realizzate nell'interesse del gruppo criminale, il coimputato riferiva di essersi nuovamente prestato all'apertura di un conto corrente presso la UOB di Singapore, dove l'incarico ad operare era stato dato al Toseroni che egli aveva conosciuto all'interno del sodalizio nella sua veste di operatore finanziario.

Inoltre, sulle modalità di pagamento in suo favore dell'illecito guadagno, dichiarava di avere ricevuto di volta in volta indicazioni dal MOKBEL, il quale era solito invitarlo a "farsi un bonifico di tot" in favore dei conti a lui intestati, fra i quali ricordava nello specifico un conto personale in Svizzera ed uno a Panama.

Analogamente, aggiungeva in merito alla Comitex SA, società di servizi svizzera, di essersi fatto inviare in più occasioni denaro contante, precedentemente bonificato su detta società, che il MOKBEL aveva provveduto a ritirare personalmente presso la sua stessa abitazione.

Infine, dopo aver riferito in merito all'ingresso della Planetarium nell'affare, ingresso determinatosi dall'unica circostanza rappresentata dalla volontà del Panozzo Dario di fare parte del gruppo (pur consapevole della illiceità della operazione), il Murri ribadiva espressamente di avere saputo dallo stesso FOCARELLI che i soldi che giravano fra le società della filiera erano sempre gli stessi che "andavano e tornavano".

Passando, quindi, all'esame delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Arigoni Fabio, appare necessario prendere le mosse dalla

costituzione della società Telefox International, che, come da lui testualmente riferito, è stata voluta nel corso di una delle riunioni dei sodali. Sempre in tale contesto il MOKBEL aveva deciso di collocare all'interno della società lo zio della moglie, RICCI Antonio, come socio di minoranza con una quota del 5%.

Egli aveva avuto sin dal primo momento ben chiaro l'intento illecito perseguito dal gruppo criminale, perché nel corso delle varie riunioni, a cui erano stati presenti fra gli altri il FOCARELLI, il BRECCOLOTTI, il Toseroni, gli era stato comunicato che avrebbe dovuto evadere nuovamente l TVA. Egli aggiungeva di sapere che il denaro proveniva dalla I-Globe e che il suo compito era mandarlo via, secondo le indicazioni "dell'ufficio", ovvero del FOCARELLI e del FANELLA.

Quest'ultimo, in particolare, era colui che si occupava della contabilità e che doveva controllare le entrate e le uscite, mentre l'Arigoni era il soggetto chiamato ad eseguire materialmente i bonifici, dei quali, peraltro, non era in grado di indicare i destinatari.

Anche lui, come il Murri, era stato remunerato dalla organizzazione criminale, o meglio dal MOKBEL, per l'opera prestata nella misura di cinque milioni di euro.

Anzi, egli riferiva, sul punto, che in occasione dell'invio di detta somma sul suo conto di Panama, erano nati forti dissidi con il MOKBEL circa la necessaria restituzione da parte sua della metà di questo importo che, anche a detta dello stesso FANELLA, non gli apparteneva.

Egli ricordava l'attrito insorto con i sodali, in particolare, riferiva di un viaggio effettuato dalla Murri Barbara, che lo aveva raggiunto a Panama con lo scopo precipuo di far eseguire il *dictat* del Mokbel.

Circa la perquisizione subita nel novembre del 2006 (quando egli era a Madrid), il dichiarante aggiungeva di avere da subito ricollegato l'attività investigativa alla società Telefox International e a "quello" che il gruppo faceva. Tale operazione di PG lo aveva determinato a rifugiarsi a Panama, da dove aveva mantenuto rapporti burrascosi con il MOKBEL a causa del ritrovamento di una ricevuta bancaria (di cui in seguito si dirà più lungamente) in sede di perquisizione.

In tale contesto, egli ricordava le continue richieste, giunte dai sodali, di non fare ritorno in Italia, cosa che l'Arigoni si era, infine, determinato a fare.

In via ulteriore, sulla chiusura della Telefox International, il collaboratore riferiva di avere saputo che era stata inviata una persona a lui sconosciuta a ritirare la documentazione sociale presso lo studio del commercialista Saliva, ed aggiungeva di non avere mai più svolto, da quel momento in poi, alcuna attività per conto della società nella sua veste di amministratore.

Anche il Di Girolamo rendeva dichiarazioni in ordine all'operazione in esame, in particolare, precisando da subito che detta manovra commerciale era stata un "clone" di quella denominata "Phuncard".

Egli dichiarava che, sebbene non fosse in grado di indicare i dettagli tecnici dell'affare, ne conosceva il contenuto rappresentato nello specifico dall'acquisto di traffico a valore aggiunto che era avvenuto grazie all'intervento di due primarie società telefoniche, ovvero Fastweb e TIS, le quali, dopo aver acquistato il prodotto all'estero in esenzione IVA, lo avevano rivenduto in Italia, applicando l'imposta che nel successivo corso della filiera commerciale non sarebbe stata pagata.

Inoltre, ricordava numerose riunioni fra i sodali, nelle quali al 99% erano stati sempre presenti il MOKBEL, il FOCARELLI, l'Arigoni, il Murri, il FANELLA e il BRECCOLOTTI. Nel corso di detti incontri si era parlato sia delle problematiche di natura tecnica che riguardavano la frode IVA, sia, nel proseguo, della programmazione di ulteriori opportunità finanziarie, attraverso le quali reimpiegare le risorse derivanti da tale *business*.

Il collaboratore precisava che relativamente alle questioni tecniche il suo contributo era stato del tutto carente, diversamente, egli si era prodigato nel fornire assistenza volta alla individuazione di una serie di iniziative commerciali, tra le quali ad esempio quelle nel campo immobiliare o dei preziosi.

In via ulteriore, ribadiva che tutte le società all'interno della filiera erano state scatole vuote, dal momento che non avevano avuto alcuna struttura commerciale, ma erano state costituite al solo fine di far transitare il denaro; cosi, potevano a suo dire definirsi società cartiera tutte quelle del Murri, ma anche quella dello SCOPONI e del socio di minoranza DENARO Manlio.

Il coimputato aggiungeva, altresì, che per far partire l'operazione commerciale era stata investita una somma iniziale (un vero e proprio "volano" per alimentare "il giro") messa a disposizione dal medesimo gruppo criminale.

Infine, con riguardo al compenso ricevuto, il dichiarante indicava la somma complessiva di quattro milioni di euro, anche se chiariva che detto importo forfettario era stato da lui percepito per il contributo reso nella successiva fase di reimpiego delle risorse, in relazione alla quale lo

stesso MOKBEL aveva costituito una cassa comune con lo scopo di allineare il gruppo anche in relazione all'attività di riciclaggio.

Analogamente, presentano indubbio valore probatorio anche le dichiarazioni rese da Panozzo Dario, soggetto implicato a pieno titolo nella operazione "Traffico telefonico".

Il Panozzo riferiva, in primo luogo, di essere stato coinvolto nel presente affare da Murri Augusto, sua vecchia conoscenza, il quale gli aveva rappresentato la necessità di costituire una nuova società che avrebbe dovuto lavorare nel settore della telefonia, segnatamente con TIS e Fastweb.

Il propalante aggiungeva che il Murri lo aveva da subito avvertito che si trattava di una attività illecita e che "c'era di mezzo una frode fiscale".

Sempre il Murri lo aveva, dunque, presentato al FOCARELLI nel giugno del 2006, ovvero poco prima della costituzione della sua società. Egli era venuto, cosi, a conoscenza che la costituenda Planetarium avrebbe sostituito un'altra società, denominata I-Globe, che aveva precedentemente lavorato con TIS e Fastweb e che, di conseguenza, sarebbe subentrata negli stessi contratti.

Dopo la richiamata costituzione, il Panozzo, nella sua qualità di amministratore, aveva gestito il rapporto con clienti e fornitori, in particolare, lato fornitori, con la società Global Phone Network di GIONTA Aurelio, personaggio che aveva conosciuto su presentazione del FOCARELLI. Anzi, sul punto, precisava che lo stesso contratto, stipulato con la GPN (allegato 138) il 7 febbraio 2005, era stato predisposto con l'ausilio di quest'ultimo.

Subito dopo, erano stati predisposti degli incontri di presentazione del nuovo soggetto imprenditoriale aziendali, incontri a cui aveva, peraltro, presenziato lo stesso FOCARELLI.

In merito all'organizzazione contabile dell'affare, il dichiarante aggiungeva di essersi recato in Austria presso la Raffeisen Bank per aprire il conto della Planetarium, cosi come suggeritogli dal solito FOCARELLI, ed, inoltre, precisava di essersi recato in Austria con il GIONTA, il quale lo aveva informato di voler aprire il conto in quello stesso Istituto bancario.

Circa il compenso stabilito per la sua collaborazione, il propalante indicava la cifra di 2 milioni di euro, precisando che il primo milione gli era stato personalmente consegnato in due *tranche* dal FOCARELLI, mentre mai era riuscito a prelevare dal conto austriaco l'ulteriore importo di 700 mila euro, in quanto la P.G. aveva operato il sequestro del conto.

Il Panozzo, dopo aver ribadito di conoscere il FANELLA, confermava di avere, altresì, frequentato il MOKBEL, il quale lo aveva informato nel corso del tempo che dietro l'operazione esistevano "interessi molto grossi" e che alle spalle dell'affare "c'era lui".

Infine, per quel che qui interessa, l'imputato di reato connesso affermava che, solo dopo aver finito di lavorare, aveva scoperto il precipuo ruolo della società di GIONTA Aurelio, destinata nella filiera commerciale all'evasione dell'IVA.

In tale contesto probatorio, devono ricondursi anche le dichiarazioni rese da Crudele Giuseppe, imputato di reato connesso sentito nella sua veste di dipendente all'interno della società Fastweb Spa.

Orbene, tale dichiarante, dopo aver ricordato il suo ruolo ricoperto in seno all'azienda nel reparto commerciale a stretto contatto con i *conter provider*, affermava di essere stato contattato per l'operazione in esame dal suo collega, ZITO Bruno, che gli aveva preannunciato una telefonata da parte del FOCARELLI. Sicché, egli precisava di essersi successivamente documentato sull'affare, al fine di predisporre una presentazione finale ai suoi superiori gerarchici Casati e CONTIN.

In realtà, prima di arrivare alla richiamata presentazione, il collaboratore ricordava di avere incontrato in più occasioni il medesimo FOCARELLI, il quale, in uno dei primi incontri, in cui era stato presente anche ZITO Bruno ed un altro soggetto forse di nazionalità inglese, aveva fatto esplicita richiesta di generatori di traffico telefonico.

Riferiva, sul punto, il coimputato che i generatori di traffico erano macchine hardware e software -tutt'ora esistenti- che venivano collegate alle linee telefoniche per generare artificialmente traffico, infatti il generatore simulava esattamente il comportamento dell'utente, inviando la segnalazione, si da attivare la risposta con la messa in opera del canale voce. All'inizio il FOCARELLI ne aveva fatto loro richiesta, giustificandola con l'esigenza di testare gli apparati, ma, dopo poco tempo, questi aveva avvisato ZITO e Crudele di avere risolto il problema, ovvero di avere trovato per altra via chi gli potesse fornire tali macchine.

Il correo aggiungeva, sempre in merito al traffico a valore aggiunto, di essere stato edotto sulla necessità di una campagna pubblicitaria da realizzarsi in modo massiccio su svariati siti internet, perché solo in

questa maniera l'utente finale avrebbe avuto la possibilità di accedere al servizio in parola.

Inoltre, precisava come, in sede di prospettazione del *business*, il FOCARELLI avesse rigorosamente indicato alla società Fastweb Spa il conseguimento di un volume di traffico di 10 milioni di euro mensili, obiettivo senza il quale egli non sarebbe neppure addivenuto alla stipulazione del contratto.

Del resto, il Crudele dichiarava come, sin dalle prime battute, il volume fosse cresciuto in modo esponenziale, partendo da un valore minimo di due milioni di euro per poi aumentare smisuratamente di mese in mese, sino ad arrivare al livello categoricamente programmato dal FOCARELLI; quest'ultimo, peraltro, era stato in grado, qualora gliene fosse stata fatta richiesta, di incrementare i volumi, anche nel breve periodo, secondo i margini attesi, non dimostrando alcuna preoccupazione per il conseguente significativo aumento dei costi legati alla pubblicità.

A questo punto deve darsi contezza delle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dai due principali protagonisti della vicenda che ci occupa, ovvero degli imputati FOCARELLI Carlo e MOKBEL Gennaro.

In merito alla presente operazione, il FOCARELLI aveva, prima di tutto, affrontato la materia relativa alla disponibilità dei contenuti, chiarendo che tutte le royalties afferenti l'affare in esame erano state nella piena titolarità della società Crown Era, struttura riferibile al Gourevitch, che

le aveva successivamente, per il tramite della Globestream dello stesso FOCARELLI, veicolate verso il Murri.

L'imputato non sapeva, comunque, riferire da dove a sua volta il Gourevitch avesse acquisito i contenuti, ma spiegava come la Globestream avesse direttamente pagato la Crown Era nella misura di un milione di euro, mentre l'ulteriore somma di circa 30 milioni di euro era giunta a quest'ultima attraverso altre società intermediarie, fra le quali la Accord Pacific Limited nella misura maggiore di 21 milioni 800 mila euro (società da dove erano stati poi scorporati i 3 milioni offerti a Zito e Crudele) e la Skylink International Limited per un importo di 13 milioni 110 mila euro. Anche quest'ultima azienda, precisava l'imputato, era una società a lui riferibile per essere stata costituita dal Laurenti su sua specifica indicazione.

Invece, il FOCARELLI negava di conoscere la Wolstin, società che risultava aver ricevuto 23 milioni 500 mila euro dalla Broker Management del Murri.

Con particolare riguardo alla genesi del *business* l'odierno imputato precisava che l'affare gli era stato proposto dagli inglesi, Paul O'Connor e Adrew Neave, che, pur non avendolo comunque informato sui loro personali contatti, lo avevano ragguagliato circa la necessità di trovare, nella loro veste di aggregatori di traffico *premium*, una struttura aziendale che, dopo la preliminare raccolta, lo avesse terminato. Quindi, gli avevano proposto di avvalersi della Ubique Italia TLC, anche se non avevano ancora risolto un problema economico legato ad una esposizione finanziaria di circa 160 milioni di euro per un'iniziale scoperto di cassa che le banche non intendevano coprire.

Durante il corso degli accordi, vi era stato l'improvviso intrufolamento di Fabio Arigoni che, giunto nei suoi uffici e venuto a conoscenza del nuovo affare, lo aveva letteralmente costretto ad accettare la sua collaborazione. A questo punto, il FOCARELLI aveva informato i soci inglesi, ma proprio in tale frangente c'era stato un intervento persuasivo di MOKBEL, il quale, dopo aver conosciuto per grandi linee il *business*, si era fatto parte diligente nel contenere l'Arigoni.

Si era cosi giunti all'incontro con gli inglesi che, anche in considerazione dei rapporti pregressi, lo avevano spinto ad accettare un compromesso, ovvero a consentire che il MOKBEL e l'Arigoni si occupassero della parte terminale di raccolta del traffico.

Quindi, solo successivamente il presente imputato era venuto a conoscenza di un accordo intervenuto fra il Murri e gli inglesi circa la possibilità di ritardare il pagamento dell'IVA da parte di Telefox International per un importo di circa 120 milioni di euro, che erano poi diventati 200 milioni, al fine di sostenere la cassa.

Invece, relativamente all'ingresso di I-Globe nella filiera societaria, il FOCARELLI ne aveva spiegato le ragioni con la necessità di non avere rapporti diretti con l'Arigoni, di qui l'esigenza di inserire la figura di un *conter provider* con cui potersi interfacciare in maniera "fluida".

Era stato lo stesso MOKBEL a trovare nello SCOPONI Riccardo e nel suo socio di minoranza DENARO Manlio gli uomini potenzialmente idonei a coprire quella particolare fase delle relazioni commerciali.

Sul punto, l'imputato aggiungeva di avere, inoltre, accompagnato i due soci della I-Globe presso la Raiffeisen Bank di Vienna, in cui il contatto con il relativo funzionario per l'apertura del conto corrente era stato

organizzato dallo stesso Gourevitch Eugene (così come indicato da una e-mail del 30.11.2005 letta al FOCARELLI nel corso dell'esame).

Inoltre, spiegava l'imputato, più in generale sui rapporti bancari, che l'apertura in batteria di più conti correnti presso la stessa banca era dipesa dall'esigenza di favorire fluide relazioni commerciali fra le parti.

Infine, circa il ritrovamento di una corrispondenza telematica, avente ad oggetto la realizzazione grafica della carta intestata di più società del gruppo criminale (ivi comprese le società del Murri), egli chiariva di aver avuto al tempo la disponibilità all'interno di Ubique Italia TLC di un reparto specifico che si occupava di tutto lo sviluppo grafico, con la conseguenza che in più occasioni si era interessato, per ragioni essenzialmente di cortesia, di sviluppare la carta intestata di diverse società.

Così ricostruite le dichiarazioni rese dal FOCARELLI, devono, per quel che qui interessa, riportarsi anche quelle del MOKBEL, sentito nella sua veste di organizzatore e direttore del gruppo criminale.

Orbene, egli, nel corso del suo esame, ha tentato in più di una occasione di sminuire il suo ruolo all'interno del sodalizio, o meglio ancora ha cercato di azzerarne in tutto e per tutto la sua portata.

Nella sua deposizione possono delinearsi tre grandi macro-tematiche che hanno una loro importanza proprio ai fini della individuazione della natura fittizia dell'operazione "Traffico telefonico".

Il MOKBEL ha inteso, in primo luogo, ripercorrere le modalità con le quali l'Arigoni era entrato a far parte dell'affare, puntualizzando come quest'ultimo si fosse introdotto con la forza all'interno degli uffici della Ubique Italia ed avesse chiesto con insistenza di lavorare con il

FOCARELLI nel suo nuovo *business*. Di qui, la richiesta avanzata al MOKBEL dal FOCARELLI affinché lo convincesse a ritirarsi in buon ordine, cosa che non era accaduta, poiché in seguito ad una riunione con gli inglesi Paul O'Connor e Andrew Neave, il FOCARELLI aveva dato a malincuore il suo assenso all'ingresso dell'Arigoni nell'operazione.

L'odierno imputato, pur puntualizzando di non sapere in che momento l'affare fosse realmente partito, affermava che dopo qualche mese, poiché il Murri, che risultava del pari inserito nell'operazione, versava in condizioni disperate a causa della vita dissoluta che conduceva, egli si era fatto parte diligente nel cercargli un segretario al quale affidare il compito della amministrazione delle sue aziende; tale persona era stata individuata nel FANELLA, un giovane ragazzo che il MOKBEL conosceva da tempo e che aveva visto crescere. Così, era nata la collaborazione fra il FANELLA ed il Murri in merito alla conduzione delle aziende di quest'ultimo, anche se il MOKBEL non sapeva riferire in modo certo fino a quale momento il suo "pupillo" si fosse interessato alla amministrazione delle predette società.

Ma in ordine a tale tematica, su richiesta della Pubblica Accusa, il MOKBEL veniva invitato a leggere la trascrizione di una intercettazione del 27 aprile 2007, RIT 932/07 numero 985, nella quale dopo un primo abboccamento con la moglie, che al tempo era in viaggio a Dubai con il Toseroni ed il Di Girolamo, passava la telefonata al FANELLA che, interloquendo con il Toseroni, lo avvisava che da un'isola dei Caraibi, da quella "dell'anziano", gli sarebbero arrivati 2.5.

Ed ancora nella telefonata del 10 aprile 2007, RIT 1307/07 progressivo 1709, nella quale gli interlocutori erano stati il MOKBEL ed il

FANELLA e l'argomento di discussione si era sostanziato in un invio di denaro, da parte di un soggetto non meglio precisato, che avrebbe dovuto "svincolarlo", altrimenti il MOKBEL lo avrebbe fatto raggiungere dal ciccione amico suo.

Ulteriore tematica affrontata dal MOKBEL è stata quella relativa alle riunioni di Cap d'Antibes da lui organizzate in due momenti diversi. La prima nel febbraio 2007 era avvenuta all'esito delle perquisizioni che nel novembre 2006 avevano interessato sia il FOCARELLI che la moglie del MOKBEL, RICCI Giorgia.

Dichiarava il MOKBEL sul punto che l'incontro era stato sollecitato anche dal FOCARELLI ed aveva avuto la finalità di fare chiarezza su quanto stava accadendo.

Ancora una volta, la Pubblica Accusa sottoponeva al MOKBEL la trascrizione di una intercettazione del 2 febbraio 2007 (RIT 234/07 progressivo 21), intervenuta fra quest'ultimo, la moglie RICCI Giorgia ed il Murri. Nel corso della telefonata, dopo una serie di commenti, il MOKBEL affermava apertamente che "sta tarantella" doveva finire a marzo, perché bisognava prepararsi bene dal momento che avevano a che fare col numero tre in Italia.

La seconda riunione del gruppo era avvenuta nel luglio del 2007, il MOKBEL ne spiegava le ragioni, in particolare, egli riferiva di avere dato vita al suo progetto politico, per cui tale incontro era stato organizzato a fini squisitamente propagandistici. Egli indicava fra gli intervenuti anche Paul O'Connor e Andrew Neave, i *bad*, con i quali, non conoscendo l'inglese, non aveva potuto interloquire.

In merito a tale argomento, ancora una volta il MOKBEL veniva invitato alla lettura di una telefonata del 13 luglio 2007 (RIT 1040/07 progressivo 7213), che lo aveva visto interagire con il Massoli. Nel corso della telefonata, dopo alcuni convenevoli, il MOKBEL, nel ricordare la riunione dell'altro giorno, affermava che avevano accettato tutti i mega stanziamenti "per fare quello che dovevano fare", ed ancora, che avevano accettato il progetto delle gioiellerie, benché sarebbe stato, poi, necessario un altro stanziamento per avviare svariati negozi in giro per il mondo.

Orbene, cosi ricostruita l'attività investigativa, è possibile affermare come già dalle prime battute emergano chiaramente i collegamenti fra l'operazione "Phuncard" e quella denominata "Traffico telefonico", operazione quest'ultima, attraverso la quale, si intendeva realizzare uno scenario di interconnessione di traffico internazionale, avente ad oggetto la fruizioni di contenuti per adulti da parte di un utente finale.
Come evidenziato dall'operante, lo schema dell'operazione commerciale si è sostanziato, infatti, in un meccanismo attraverso il quale gli aggregatori di traffico telefonico, localizzati in Finlandia e nel Regno Unito, raccolto il traffico voce, lo trasferivano a di TIS e Fastweb Spa che lo terminavano su I-Globe Srl e Planetarium Srl, depositarie, a loro volta, dei contenuti forniti da una società di Panama, denominata Coriano Capital SA.
Quest'ultima, da parte sua, aveva ceduto i suoi servizi alla Telefox International Srl (in una prima fase) ed alla Global Phone Network Srl che li avevano, successivamente, trasferiti alla predetta I-Globe Srl e, al

suo subentro nell'operazione, alla stessa Planetarium Srl (si veda lo schema così richiamato nel corso della deposizione).

E, altresì, emerso dalla deposizione testimoniale, come Planetarium, non essendo dotata della strumentazione tecnica necessaria per realizzare l'interconnessione, abbiano preso in uso dalla società Ubique TLC Italia le richiamate apparecchiature tecniche.

Appare, quindi, necessario prendere le mosse da un primo aspetto che riguarda proprio la struttura del Gruppo Ubique, che troviamo coinvolto a pieno titolo nella filiera illecita.

All'interno del presente castello societario, in verità, si rinvengono molti soggetti noti e si assiste, altresì, ad una commistione di persone e strutture. Infatti, già nella Ubique TLC Italia, società che, come sopra precisato, aveva fornito alla I-Globe prima ed alla Planetarium poi la strumentazione tecnica per la terminazione dei flussi, troviamo, quale coordinatore tecnico della società Ronchi Massimo, soggetto già coinvolto nell'operazione "Phuncard".

Infatti, come si è visto, sono state rinvenute nei supporti telematici, sequestrati proprio presso la Ubique, una e-mail del 7.7.2003 in cui il Ronchi comunicava al Focarelli di avere rivisitato il contenuto della brochure delle phuncards ed ancora una e-mail del 15.7.2003 che aveva ad oggetto la dicitura Phuncard con la quale il Ronchi trasmetteva "10 passcode per Phun Card da 120 minuti". Sempre sul conto della Ubique, non può non mettersi in evidenza come essa si avvalesse, avendo la medesima sede della società Ubique Italia Holding, dei dipendenti di quest'ultima, fra cui lo stesso FOCARELLI che vi ricopriva

formalmente un ruolo di consulente, così come anche era avvenuto nella Ubique TLC Italia.

Inoltre, socio unico della Ubique TLC è risultato essere Salviati Maurizio, marito della cugina del FOCARELLI, il quale ha, altresì, ricoperto l'incarico di amministratore unico della Ubique TLC, ed è stato anche componente dell'organo amministrativo della Ubique Italia Holding, unitamente a Andrew David Neave, in qualità di Presidente del CdA, e Paul Anthony O'Connor, in qualità di consigliere.

Tali soggetti sono gli stessi inglesi che abbiamo visto al comando della Fulcrum UK, società controllante della Fulcrum US che ha avuto un ruolo di primo piano nell'operazione fraudolenta "Phuncard".

Ma v'è di più, tali personaggi si rinvengono anche in altre società coinvolte nell'operazione "Traffico telefonico"; infatti, tali soggetti sono risultati incardinati all'interno del gruppo Acumen, e precisamente nella Acumen UK e Acumen Europe OY, nonché all'interno del gruppo Accrue, e segnatamente nella Accrue UK Ltd e Accrue Telemedia OY, tutte società clienti delle due telefoniche italiane TIS e Fastweb.

Anche su altri fronti ci si ritrova nella medesima situazione sopra rappresentata, infatti, con riferimento alla figura di Joseph Wills, titolare al 50% della Ubique Italia Holding Srl e suo beneficiario economico, è risultato un suo personale coinvolgimento nell'operazione "Phuncard", in quanto iscritto nei bilanci delle società LBB e PGT per prestazioni a suo tempo rese, società queste ultime che hanno avuto nella filiera illecita di "Phuncard" un ruolo fondamentale.

Inoltre, il Wills è risultato in stretto collegamento con il FOCARELLI tramite posta elettronica, come comprovato dalla e-mail che i due si sono scambiati.

Per non parlare di Nestor Daniel Braccia che, secondo la rogatoria lussemburghese in atti, è risultato amministratore della Sumdoll, società uruguaiana facente parte di quella filiera che è stata interessata -come di seguito si dirà- da successivi passaggi di denaro, volti a costituire la provvista per la prima movimentazione dell'operazione "Traffico telefonico".

Le ulteriori indagini all'anagrafe tributaria hanno, inoltre, consentito di appurare che tale soggetto, fra le altre società, aveva, in particolare, amministrato la IT Point Srl dal 24 maggio 1999 al 29 marzo 2000, la cui sede è stata, successivamente, trasferita in Regent Street 222 a Londra, ovvero presso lo stesso indirizzo della CMC Italia Srl.

Inoltre, il Braccia è risultato coinvolto nel periodo 97'-2001 nel procedimento penale cosiddetto "Promodata", concernente una frode ai fini IVA nella quale anche il FOCARELLI è stato indagato.

Pertanto, in buona sostanza, il fatto che nella architettura dell'operazione "Traffico telefonico" compaiano gran parte delle stesse persone coinvolte nell'operazione "Phuncard", la cui illiceità è stata precedentemente appurata, chiarisce non solo il ruolo da esse svolto all'interno delle medesime società, ma, evidenzia anche la fittizietà dell'operazione commerciale nel suo complesso, proprio in ragione della moltiplicazione dei soggetti commerciali e della loro non occasionale reiterata investitura nei posti di comando.

Ma non basta, deve, altresì, ribadirsi la palese commistione anche di strutture organizzative, si veda per tutte al ruolo svolto dalla società di gestione Interconsult, incaricata, appunto, della amministrazione contabile di diverse società, appartenenti alla filiera costituente l'iniziale provvista, quali la Sumdoll, la Accrue Holding 29 e la Ubique Holding SA.

Altro punto di congiunzione tra le due operazioni è rappresentato dalle movimentazioni di denaro che avvengono in un periodo immediatamente precedente all'inizio dell'operazione "Traffico telefonico"; tali flussi hanno avuto la finalità, da una parte, di spartizione degli illeciti guadagni, e, dall'altra, di costituzione della provvista finanziaria necessaria per avviare la predetta operazione.

Si è visto come il flusso di denaro sia partito dalla società Bronburg International BV, che è stata la società con la quale Web Wizard, società interna al Gruppo CMC, aveva concluso, guarda caso, un contratto destinato alla distribuzione delle phuncards.

Orbene, a seguito di ciò la Bronburg ha trasferito 4 milioni 251 mila 411 euro alla Società Sumdoll Corp SA con un bonifico del 10.3.2004 e tale movimentazione di denaro è stata giustificata, ancora una volta, da un contratto di agenzia in cui la Sumdoll avrebbe dovuto fornire assistenza alla Bronburg nella distribuzione delle phuncards.

E' di tutta evidenza come l'*incipit* del complessivo spostamento di denaro si presenti, perciò, artificioso e fraudolento, dal momento che la stessa commercializzazione delle phuncards è risultata del tutto strumentale ed apparente, essendo esse rimaste in gran parte in giacenza presso l'aeroporto di Ginevra.

La Sumdoll ha, a sua volta, trasferito dall'11.3.2004 al 15.3.2004 con tre bonifici ad Accrue H29 la somma complessiva di 3 milioni 121 mila 411 euro, somma che, in parte, è andata ad alimentare il Gruppo Ubique secondo successivi passaggi fra le società Accrue H29 - Ubique Holding SA - Ubique Europe –Ubique Italia Holding srl.

Analogamente la Sumdoll, con i soldi ricevuti dalla Bronburg e con quelli ricevuti in restituzione dalla Accrue H29 (segnatamente 946 mila euro) ha fatto partire in data 18.6.2004 un'altra tranche di 530 mila euro in favore della Teletimy Espanica di Fabio Arigoni, la quale, dopo aver ricevuto bonifici anche dai conti "Alefra", riferibile al Di Girolamo, e "Basciano", riferibile al Toseroni, (circa 370 mila euro dal primo e circa 298 mila euro dal secondo) ed aver trattenuto la sua parte, ha inviato 838 mila 313,15 euro alla Broker, società nella quale sono convogliati i denari per la formazione finale della provvista.

Infatti, è proprio dalla Broker, sulla quale è confluito un ulteriore movimento finanziario di 1 milione 945 mila euro da parte della Coriano Capital di Augusto Murri, che poi si giungerà al finanziamento della Acumen LTD per l'inizio della operazione.

Resta solo da aggiungere, ai fini di una più completa ricostruzione della filiera in esame, come, in precedenza, dalla Sumdoll fossero partite due tranche, una di 650 mila euro ed una di 862 mila euro sui conti personali riferibili ai sodali Di Girolamo e Toseroni che, trattenuta la loro parte, hanno poi convogliato il denaro nell'ammontare di cui si è detto in favore della Teletimy di Arigoni.

Ancora una volta è di tutta evidenza come il meccanismo, attuato dai sodali, abbia costituito un indiscutibile momento di passaggio fra le due

operazioni, a riprova della fittizietà anche della operazione commerciale "Traffico telefonico", le cui fondamenta economiche sono state costruite sulle ceneri della ormai conclusa attività criminale pregressa, non senza una spartizione degli utili guadagnati nel recente passato.

Quindi, si assiste ad una congiunzione finanziaria delle due operazioni, attraverso il coinvolgimento della Bromburg, legata alla Web Wizard, che ha movimentato il denaro illecito, realizzando, da una parte, la chiusura finanziaria della prima operazione con la spartizione degli utili, appunto tra il Di Girolamo, Toseroni, Arigoni Murri, ma anche lo stesso BRECCOLOTTI, soggetto quest'ultimo che ha ritirato soldi in contanti dal conto Comitex, e dall'altra, consentendo la concentrazione del denaro sulla Broker che si è palesata chiaramente come luogo deputato all'arrivo dell'illecito guadagno ed anche alla sua ripartenza.

Inoltre, un ulteriore dato processuale che non può sfuggire ad una analitica ricostruzione della vicenda in questa fase, è rappresentato dalla apertura in batteria, nonostante la lontananza geografica delle sedi operative, di un numero considerevole di conti correnti, tutti tratti sullo stesso istituto bancario, si pensi, per esemplificare, al conto corrente numero 300148 della Ubique Holding SA, al conto numero 300146 intestato alla Accrue Holding SA, al conto numero 300038 della Compagnia Generale Mercantile Holding SA, del conto numero 300150 della Samdoll Corporation SA, del conto 300149 della Clivencord.

Tale risultanza, accompagnata dalla medesimezza dell'Istituto di Credito estero, quale la Credem International SA, sul quale i sodali hanno movimentato i flussi di denaro, non solo testimonia in modo inequivoco la artificiosità della manovra commerciale ideata in questo primo

momento, ma evidenzia anche come i correi abbiano tentato di evitare controlli invasivi da parte di banche italiane ed abbiano perseguito l'ulteriore intento di impedire agli inquirenti una visione globale della situazione finanziaria che si stava delineando.

Venendo, quindi, alla contrattualistica riversata in atti dall'operante della Guardia di Finanza, occorre rilevare come emergano anche da essa, in modo evidente, diversi elementi sintomatici di una inesistenza delle relazioni commerciali documentalmente intessute.

Appare necessario ribadire, a questo punto, lo schema commerciale della operazione "Traffico telefonico" che si è sostanziata in una rete economica, in cui gli aggregatori internazionali di traffico telefonico, Acumen, Accrue e Diadem, si sono avvalsi di TIS e Fastweb Spa per terminare le chiamate su I-Globe Srl (società riferibile a SCOPONI Riccardo) e Planetarium Srl (riferibile a PANOZZO Dario), che, avvalendosi delle apparecchiature di Ubique Italia TLC, hanno consentito l'accesso ai contenuti, a loro precedentemente forniti dalla società panamense Coriano Capital SA.

Quest'ultima ha, infatti, ceduto i suoi servizi a Telefox International Srl (riferibile all'Arigoni) ed alla Global Phone Network Srl (amministrata da GIONTA Aurelio), le quali a loro volta, li hanno, appunto, ritrasferiti, alla I-Globe Srl e, successivamente al suo subentro, alla stessa Planetarium Srl.

Cosi ricostruita la filiera commerciale, non può non osservarsi, in primo luogo, come la stipulazione del contratto relativo ai contenuti, intervenuto fra GPN e Planetarium in data 7 febbraio 2005, si presenti in palese contrasto con la data di costituzione ed operatività della stessa

società Planetarium che è risultata essere quella del 20 luglio 2006; quindi, una società nata ben un anno dopo rispetto alla stipula di quel contratto che avrebbe dovuto costituire la cerniera di congiunzione fra la filiera relativa alle royalties e quella relativa al trasporto del traffico.

Tale circostanza evidenzia la totale inaffidabilità del contratto in questione sotto il profilo di un suo reale contenuto commerciale e dimostra come la sua redazione sia stata effettuata al solo fine di dare una copertura ai rapporti illeciti esistenti fra le parti ed, in particolare, abbia avuto lo scopo di giustificare nei confronti delle banche, interessate dagli scambi finanziari, l'esistenza di una relazione commerciale.

Altro dato di sospetto che, peraltro, si inquadra nell'ambito di quella commistione di strutture e personaggi che caratterizza la vicenda in esame, è rappresentato nuovamente dalla confluenza dei conti economici di più società sullo stesso Istituto di credito, circostanza che si è visto essere una caratteristica ricorrente del *modus operandi* del gruppo criminoso ed espressiva di quella funzionalità che ha caratterizzato i rapporti commerciali.

Infatti, in esecuzione del contratto con I-Globe l'operante ha precisato di avere rinvenuto una lettera, riferibile alla medesima società (allegato 111), nella quale è stata indicata come banca, in cui dovevano essere accreditati i bonifici provenienti da TIS, l'istituto austriaco Raffeisen Zentralbank Osterreich Austrai con sede a Vienna. Tale struttura, guarda caso, è risultata essere la stessa in cui avevano il conto economico sia la Global Phone Network (conto numero 15407300) che la Planetarium (conto numero 154073218).

Diversamente, deve argomentarsi, come poi in altra sede si preciserà più approfonditamente, come non si presentino espressione di una fraudolenza dell'operazione commerciale le discrasie fra gli allegati tecnici dei contratti, che l'istruttoria ha evidenziato essere non essenziali all'atto della stipula e modificabili nel tempo, nonché il dato della incongruenza fra la datazione del contratto di interconnessione fra TIS ed I-Globe del 17 dicembre 2004 e la acquisizione degli archi di numerazione da parte della medesima I-Globe che si colloca nel febbraio del 2005.

Infatti, l'acquisizione degli archi di numerazione su cui terminare il traffico telefonico è avvenuta in epoca comunque antecedente rispetto all'avvio dell'operazione commerciale, segnatamente prima della data del 4 aprile del 2005, quando per la prima volta Acumen bonificava a TIS l'importo di 1 milione 698 mila 669,28 euro.

Ma dalla disamina della contrattualista non può, inoltre, sfuggire come gli stessi schemi contrattuali si presentino strutturati in modo uniforme, nonostante appartengano a diverse realtà commerciali.

Si pensi al contratto siglato dalle società Acumen ed I-Globe che appare del tutto analogo a quello stipulato nell'ambito dell'operazione "Phuncard" tra Web Wizard e la Fulcrum UK e che reca la data del 23 settembre 2003. Addirittura nello schema contrattuale è stata inserita una clausola di garanzia del tutto inconferente, relativa all'acquisto di 25 mila azioni di Acumen UK che, in verità, come ha sottolineato l'operante, era una società di diritto anglosassone con un capitale sociale di appena due sterline.

Ma certamente, il dato più significativo in tale ambito è rappresentato dal contratto stipulato fra la Broker Management SA e Acumen UK, documento, non a caso, del tutto analogo a quello siglato da TIS coi suoi aggregatori di traffico.

Anche tale scrittura, composta da quattro allegati, ha previsto un trasporto reciproco di traffico telefonico, si dà far ritenere che a monte della Acumen UK si sia posizionata proprio la Broker Management SA di Augusto Murri. Tale risultanza è stata avvalorata anche dal ritrovamento di due e-mail dal contenuto ineludibile, proprio con particolare riguardo alla presenza della Broker nella filiera societaria.

Pertanto, alla luce della stessa architettura che l'affare è andato assumendo, emerge inequivocabilmente la circolarità dell'operazione in termini squisitamente commerciali, dal momento che il Murri si è trovato, da una parte, con la Coriano Capital, a detenere i contenuti, dall'altra, con la Broker Management SA, ad aggregare il traffico telefonico per poi ritrasferirlo lungo tutto il corso della filiera come sopra ricostruita.

Tale dato è espressione inconfutabile della inconsistenza commerciale della operazione "Traffico telefonico" che i sodali hanno realizzato sotto la guida del FOCARELLI, soggetto che la sopradescritta istruttoria ha visto assumere la veste di consulente tecnico proprio all'interno di alcune delle società in posizione strategica nell'architettura dell'affare.

Con particolare riguardo alla ricostruzione della filiera commerciale e alla generazione del debito d'imposta, deve osservarsi come, da una parte, esista la filiera delle royalties, mentre, dall'altra, la filiera dei servizi di telecomunicazioni.

Le prime vengono definite tecnicamente come compensi corrisposti per l'uso e la concessione del diritto d'autore su opere letterarie, brevetti, marchi, disegni, formule, informazioni di carattere scientifico ed industriale. Sotto il profilo dell'IVA, i compensi per il trasferimento di tali diritti risponde al principio di territorialità in conformità dell'art. 7 comma 4 lett. D) che rimanda all'art. 3, comma 2, n. 2 DPR 633/72, da cui, pertanto, discende come tali transazioni siano soggette al regime IVA solo se l'utilizzazione della licenza avvenga in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea.

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, la Coriano Capital, società di diritto panamense, ha ceduto le royalties alla Telefox International e alla GPN e, pertanto, queste ultime hanno ricevuto l'uso di tali diritti da un soggetto estero che non risultava avere una stabile organizzazione in Italia o in Europa. Ne deriva che la Telefox e la GPN hanno dovuto emettere autofattura ed applicare l'istituto del "*reverse charge*", consistente in una doppia registrazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, sicché l'imposta è diventata neutrale per effetto della compensazione.

Nella successiva cessione dei diritti da Telefox International/GPN a I-Globe/ Planetarium, invece, l'operazione è diventata assoggettabile all'IVA, perché il diritto sarebbe stato utilizzato in Europa secondo la contrattualistica in esame.

Ad ogni buon fine, la filiera delle royalties non è stata di alcun interesse per il gruppo criminale sotto il profilo del meccanismo IVA ai fini dell'illecito guadagno, perché non vi era una società che avrebbe dovuto fare da cassa IVA ad ogni successivo giro dell'operazione commerciale.

Ben dovendosi precisare, sin d'ora, che, lato TIS e FASTWEB, tale peculiare funzione di cassa IVA non appariva sintomatica, perciò solo, della illiceità dell'affare, ma, anzi, dovendosi tenere in debito conto il carattere internazionale di tali società telefoniche, non può non osservarsi come tale specifico ruolo avesse una sua giustificazione commerciale di fondo, così come comprovato nel corso del giudizio dall'esistenza di altrettante relazioni estere del tutto similari.

Rispetto alla catena societaria dei servizi di telecomunicazione, occorre premettere che costituiscono servizi di telecomunicazione, conformemente alla Direttiva Comunitaria 1999/59/CEE del 17 giugno 1999, ai sensi del D.M. 366/2000, l'emissione, trasmissione, ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettrici, ottici e similari a ciò predisposti dalla tecnica.

Tali servizi di telecomunicazione, sotto il profilo della territorialità, sono disciplinati dall'art. 7 del DPR 633/1972 e si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se essi si presentino in partenza dall'Italia o in arrivo nello Stato medesimo. Ancora una volta, trova conferma, ai fini dell'assoggettamento al regime IVA, l'analogo criterio del luogo del luogo di utilizzazione.

Cosi ricostruita la normativa, deve osservarsi, alla luce della architettura dell'affare derivante dalla disamina delle fatture acquisite in sede investigativa, come nel rapporto fra I-Globe/Planetarium e TIS/Fastweb l'operazione sia risultata sottoposta ad IVA, proprio perché le prestazioni sono state rese in ambito nazionale e/o all'interno della Unione Europea.

Diversamente nel rapporto fra TIS/Fastweb e le inglesi Acumen, Acumen OY, Accrue Oy e Diadem, dove, essendo le società estere soggetti passivi d'imposta in un altro Paese comunitario, le relative transazioni sono avvenute fuori campo IVA, con la conseguenza che TIS e Fastweb hanno ottenuto dall'operazione oltre ad un margine diretto anche l'appostamento in bilancio del relativo credito IVA, generato dall'interfacciarsi nelle sopra descritte relazioni commerciali.

In buona sostanza, l'operazione "Traffico telefonico" ha alla base lo stesso schema dell'operazione "Phuncard", infatti, si acquistava un servizio o un prodotto dall'estero e, dopo vari passaggi in Italia, la prestazione o il servizio tornava all'estero a favore dei medesimi contraenti stranieri, sì da innestare un meccanismo, in cui attraverso passaggi successivi il capitale iniziale si incrementava della somma corrispondente all'IVA (oltre al margine) che, poi, non veniva versata, come acclarato dalle indagini, dalle società della filiera che erano tenute all'osservanza del debito d'imposta, ma, piuttosto veniva incamerata per essere spedita alle società del Murri che provvedeva a smistare parte delle somme per il giro successivo ed altra parte per le attività collaterali di riciclaggio.

Deve, inoltre, osservarsi come dalla ulteriore disamina della deposizione dell'operante, derivino ulteriori e fondati aspetti di criticità dell'operazione finanziaria, legati, prima di tutto, alla riferita unicità dell'affare commerciale per tutte le società coinvolte nella filiera, dato investigativo di indubbia valenza probatoria soprattutto se si pensa al fatto che tali aziende operavano in un mercato internazionale, ed in secondo luogo, dalla mancanza di qualsivoglia campagna pubblicitaria

che doveva necessariamente costituire l'essenza della interconnessione, poiché senza la pubblicità sulle numerazioni a valore aggiunto l'utente finale non avrebbe avuto accesso alcuno ai contenuti offerti con tale specifico servizio.

Ed inoltre, non può sottacersi neppure la ulteriore risultanza, che è stata riferita dall'operante prima di passare alla disamina dei flussi finanziari, relativa al ritrovamento nel computer sequestrato al FOCARELLI di tutta una corrispondenza telematica, avente ad oggetto la carta intestata di diverse società della filiera, non da ultime le società del Murri Augusto, ovvero la Karelia e la Broker Management, si da evidenziare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, da una parte, il ruolo di primo piano assunto dal FOCARELLI nella organizzazione dell'affare criminale, dall'altra, attraverso la manipolazione dei dati identificativi, l'assoluta strumentalità delle società coinvolte, utilizzate al solo fine di costruire una catena commerciale del tutto apparente e destinata alla "frode carosello".

Dalle investigazioni è emerso anche un altro dato idoneo ad acclarare l'artificiosità della operazione nel suo complesso, ovvero quello relativo, come dettagliatamente illustrato dall'operante di P.G., alla apertura di una serie di conti correnti bancari, accesi ad opera della maggior parte delle società della filiera presso le medesime banche in Londra, Vienna e Spagna, e ciò a dimostrazione che la gestione di comuni istituti bancari era stata voluta in luoghi lontani dalle rispettive sedi sociali e, comunque, fuori dal territorio italiano, a riprova dell'indiscusso fine di facilitare, per un verso, il movimento di cospicue somme di denaro, per altro, di sottrarsi alle indagini che flussi così importanti avrebbero

certamente generato nell'immediato se non fosse stata prescelta la cautela sopra descritta.

Venendo, poi, alla analitica ricostruzione dei flussi finanziari effettuata dall'operante di P.G., secondo uno schema predefinito che abbiamo visto ripetersi costantemente, è possibile desumere come Diadem abbia effettuato pagamenti in favore di Fastweb per complessivi 203 milioni 741 mila 447 euro, ed abbia, altresì, effettuato pagamenti in favore di TIS per complessivi 151 milioni 813 mila 601,91 euro.

Acumen, a sua volta, abbia fatto pagamenti in favore di TIS per complessivi 359 milioni 270 mila euro 679,80 nel periodo decorrente dal 4.4.2005 al 21.2.2006.

Ed ancora, come Acumen Europe OY abbia effettuato pagamenti in favore della medesima TIS per un totale di 586 milioni 405 mila 010,55 euro dal 23.2.2006 al 10.5.2007 e, parimenti in suo favore, anche Accrue Telemedia OY abbia bonificato 464 milioni 205 mila 547,65 euro dal 6.3.2006 al 30.4.2007.

Si ricava, altresì, come Fastweb abbia effettuato bonifici in favore di I-Globe dal 5.5.2005 al 14.9.2006 per complessivi 182 milioni 891 mila 667,66 euro.

Analogamente, TIS abbia effettuato pagamenti in favore di I-Globe dal 6.4.2005 al 13.9.2006 per complessivi 977 milioni 815 mila 672,73 euro, ed ancora verso Planetarium dal 19.9.2006 all'11.5.2007 per un importo totale di 809 milioni 529 mila 742,26 euro.

Inoltre, emerge come I-Globe, nel periodo decorrente dal 20.5.2005 al 3.8.2006, abbia compiuto pagamenti in favore della Broker Management per un totale di 845 milioni 115 mila euro sul conto acceso presso la

Anglo Irish Bank, mentre dal 20.6.2006 al 22.9.2006 abbia effettuato bonifici del valore di 102 mila 045,168 euro sull'ulteriore conto viennese Raiffeizen, ed ancora bonifici in suo favore per ulteriori 92 mila 045,144 euro.

Analogamente, si rileva come I-Globe, nel periodo decorrente dal 2.3.2006 al 13.9.2006, abbia effettuato pagamenti in favore di Karelia Business Group per complessivi 196 milioni 400 mila 420 euro.

Invece, Planetarium abbia effettuato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 all'11.5.2007, pagamenti in favore di Global Phone Network per complessivi 848 milioni 285 mila 007,92 euro, nonché abbia eseguito pagamenti in favore di Crosscom per l'importo di 2 milioni 507 mila 096,95 euro.

Ed infine, si ricava come la Global Phone Network, a sua volta, abbia bonificato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 al 19.4.2007, alla Broker Management SA sul conto austriaco l'importo di euro 523 milioni 300 mila 072 euro, nonché l'importo di 318 milioni 820 mila 036 euro in favore della Karelia Business Group nel periodo ricompreso fra il 22.9.2006 e il 30.4.2007.

Pertanto, cosi riepilogata la movimentazione dei flussi nei loro importi generali, è possibile formulare alcune considerazioni.

In primo luogo, emerge una stretta correlazione tra i bonifici disposti dalle società aggregatrici estere, da TIS, da Fastweb e da I-Globe/Planetarium verso la Broker/Karelia, e ciò con particolare riguardo agli importi, alle date delle operazioni ed alle banche interessate, sì da potersi affermare che il denaro, immesso nel circuito

finanziario, è riconducibile alla medesima provvista che gira continuamente in circolo.

Risulta, del pari, che la provvista della prima operazione è stata interamente fornita dall'organizzazione criminale ed è stata destinata, attraverso la circolarità, ad autoalimentarsi grazie all'IVA che è stata applicata da parte delle telefoniche TIS e Fastweb che, come già detto, operavano all'estero in esenzione IVA ed applicavano, invece, l'imposta nel rapporto successivo intrattenuto in ambito nazionale.

Infine, il meccanismo finanziario è stato elaborato per raggiungere un livello tale da consentirgli non solo di stabilizzarsi, ma, attraverso l'incremento dell'IVA, di creare liquidità che l'associazione trasferiva sistematicamente alla Broker sui suoi conti in Spagna ed in Austria, affinché quest'ultima fungesse da collettore non solo del denaro da reimmettere nel giro, ma anche dei guadagni da destinare all'illecito reimpiego.

Del resto, a maggiore riprova del ruolo svolto dalla Broker nel castello societario, è la considerazione che la quasi totalità delle disponibilità finanziarie provenienti da TIS e Fastweb, comprensive dell'IVA applicata, è stata dirottata da I-Globe sulla predetta società, senza che fra le aziende esistesse alcuna giustificazione commerciale per un così imponente flusso di milioni di euro.

Viceversa, un rapporto commerciale, secondo l'architettura dell'affare, è esistito fra la Telefox International e la I-Globe nella sua veste di acquirente delle royalties, sicché la I-Globe, in un primo tentativo, si è fatta carico di inviare il denaro ricevuto dalle telefoniche italiane alla Telefox International, cosi come contrattualmente previsto, ma poi nel

proseguo dell'operazione, verosimilmente per velocizzare l'affare ed avere introiti maggiori, la I-Globe ha deciso di scavalcare la Telefox, inviando il denaro direttamente alla Broker, a cui, peraltro, anche la Planetarium, per il tramite della GPN, inviava le sue entrate.

A fronte di tale scelta strategica, Telefox International, probabilmente per assicurare continuità alla filiera commerciale ed anche perché era colei su cui gravava il pagamento dell'imposta che secondo il piano criminale doveva poi essere evasa, ha continuato a fatturare ad I-Globe senza nessuna logica di mercato.

Quindi, la Broker ha svolto un fondamentale ruolo di cassa al termine della catena finanziaria, poiché è proprio da tale società che il denaro ha ripreso il corso della filiera o, viceversa, è confluito nelle attività di riciclaggio.

Non può, inoltre, non ribadirsi come la Broker si sia trovata anche a monte della catena finanziaria, attesi i rapporti che la legavano con le società aggregatrici inglesi, come, in effetti, è risultato comprovato dal rinvenimento presso la Anglo Irish Bank di Vienna di un contratto datato 17.12.2004 (che, non a caso è copia perfetta di quello stipulato fra TIS e Acumen), dove la predetta azienda è per definizione la società che aggrega il traffico estero per conto di Acumen.

Ma la circolarità non finisce qui, dal momento che guardando più in generale alla figura del Murri, deve nuovamente affermarsi come le sue società si siano trovate inserite in un meccanismo che non può sfuggire nel suo complesso.

Infatti, deve ribadirsi come con la Coriano, a lui certamente riferibile, il predetto sodale abbia, da una parte, ceduto i contenuti da visionare, e con

la Broker si sia trovato dall'altra ad aggregare il traffico telefonico a monte della catena, circostanze entrambi esemplificative della fraudolenza dell'operazione finanziaria, nella quale si è inteso fare affidamento su società aventi una remota sede legale a Panama e conti in Spagna o in Austria che il Murri ha amministrato secondo strategie avulse da ogni logica di mercato.

Le risultanze investigative, cosi ricostruite, sono poi pienamente avvalorate dal portato delle dichiarazioni di alcuni dei protagonisti della vicenda in esame, ci si riferisce, nuovamente, ai coimputati di reato connesso Arigoni Fabio, Murri Augusto e Di Girolamo Paolo Antonio.

Orbene, non c'è dubbio alcuno che tali soggetti, della cui attendibilità non è dato discutere, alla luce di quanto sopra illustrato in merito alla loro piena valenza accusatoria, abbiano reso in merito alla operazione "Traffico telefonico" dichiarazioni ancora una volta collimanti e caratterizzate dalla reciproca corrispondenza.

Tali collaboratori che hanno riferito, in modo del tutto autonomo ed indipendente, le loro conoscenze, hanno coralmente ricostruito il carattere artificioso dell'affare in esame che ha visto coinvolte, per quanto affermato in particolare dall'Arigoni e dal Murri, le società di questi ultimi che sono state artatamente costituite, su disposizione del gruppo criminale, per dare continuità alla filiera e per evadere l'IVA.

Infatti, i predetti imputati di reato connesso hanno ben evidenziato il carattere di scatole vuote delle loro società, ricoprenti un ruolo del tutto strategico all'interno della complessiva architettura dell'operazione, si pensi alle società del Murri -Broker, Coriano e Karelia- che egli ha riferito di non avere mai amministrato per essere stata tutta la contabilità

nelle mani del solo FANELLA, o si guardi ancora alla Telefox International di Fabio Arigoni, soggetto che non ha mai operato in piena autonomia.

Appunto, il ruolo del FANELLA all'interno del sodalizio ha, perciò, trovato puntuale rispondenza nelle propalazioni dell'Arigoni e del Murri che, ancora una volta, hanno riferito di ricevere ordini da tale personaggio per emettere bonifici.

Quindi, appare inconfutabile come la movimentazione del denaro non sia stata legata ad effettive operazioni commerciali sottese, ma sia dipesa da manovre pianificate a tavolino e destinate alla realizzazione dell'illecito guadagno.

Anche l'aspetto legato alla circolarità ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di tali soggetti, dal momento che sia il Murri che l'Arigoni hanno parlato di reiterati "giri" dello stesso denaro in entrata ed in uscita dalla filiera societaria, ponendo, perciò, l'accento su un dato fattuale che, seppur non hanno saputo spiegare in termini tecnici, è indubbiamente emerso in tutta la sua forza descrittiva, dal momento che essi hanno, comunque, riferito di un movimento circolare di quegli stessi soldi che hanno percorso la filiera più volte al solo fine di incrementarsi mediante l'aggiunta dell'IVA.

Inoltre, non può sottacersi come la stessa apertura dei conti correnti effettuata dal Murri su richiesta del MOKBEL appaia, ancora una volta, circostanza idonea a dimostrarne la assoluta strumentalità, soprattutto se si guarda al carattere del tutto funzionale di questo personaggio, inserito a bella posta all'interno della filiera, al solo specifico fine di attuare quel

meccanismo illecito ideato dal FOCARELLI in termini tecnici e strutturali.

In siffatto quadro ricostruttivo, anche il trasferimento della sede della Telefox International, cosi come riscontrato in atti, è avvenuto secondo modalità che testimoniano l'asservimento di tale struttura societaria agli interessi della organizzazione criminale che, non a caso, stabiliva a suo piacimento anche il corso evolutivo delle società della filiera.

Ed allora, appaiono assolutamente credibili le dichiarazioni del Murri in merito all'ingresso dello stesso PANOZZO nell'affare, ingresso non legato a ragioni commerciali, ma al desiderio di quest'ultimo, ben consapevole della natura illecita dell'attività, di far parte del gruppo criminale per migliorare il suo stile di vita.

Al materiale probatorio, così delineato, si aggiungono anche le dichiarazioni accusatorie del Di Girolamo che si presentano del tutto in linea con il quadro sopra ricostruito.

Quest'ultimo collaboratore ha nuovamente posto l'accento sulla artificiosità della filiera commerciale, funzionale alla evasione dell'IVA, e sulla assenza di qualsivoglia struttura organizzativa delle società coinvolte nell'operazione, aziende che egli ha precisato essere delle vere e proprie cartiere destinate unicamente a far transitare il denaro.

Ancora una volta sono emerse le dinamiche del gruppo criminale che, sotto la direzione del MOKBEL e l'apporto tecnico del FOCARELLI, ha mosso importanti flussi di denaro secondo uno schema fraudolento del tutto sganciato da effettive realtà commerciali.

Si aggiunga, inoltre, come le dichiarazioni del Di Girolamo in ordine alla costituzione della iniziale provvista, che egli ha dichiarato provenire

appunto dalla stessa associazione, abbiano trovato puntuale riscontro nelle investigazioni di PG che hanno condotto alla ricostruzione in termini di assoluta certezza dei movimenti finanziari che si sono susseguiti per la formazione del primo investimento da parte della Acumen LTD.

Analogamente, appaiono di indubbia valenza probatoria, in merito alla natura fittizia dell'operazione, le dichiarazioni rese dal coimputato Crudele Giuseppe che, nella sua veste di dipendente "infedele" di Fastweb, ha traghettato l'affare dei numeri a valore aggiunto nella sua azienda.

Orbene, tali dichiarazioni, della cui attendibilità non si dubita per essere del tutto collimanti con il restante materiale istruttorio, secondo quanto già più sopra indicato in termini generali, forniscono uno spaccato inequivoco sulla portata fraudolenta dell'affare.

Infatti, in primo luogo, si ricava dalle stesse propalazioni del Crudele come il FOCARELLI fosse alla ricerca di generatori deputati alla creazione artificiale del traffico sin dalle prime battute dell'affare, si da non lasciare dubbio alcuno sulla artificiosità della produzione dei stratosferici minuti di traffico a valore aggiunto, così come comprovato dalle stesse rassicurazioni da lui offerte ai due dirigenti "infedeli" in merito al successivo reperimento di dette macchine.

Del resto, che tale produzione sia stata artificiale si ricava da una serie di considerazioni di seguito riportate. *In primis*, è pacificamente emerso in sede istruttoria come fosse essenziale per la buona riuscita della operazione in termini commerciali che si operasse una capillare divulgazione dei numeri a valore aggiunto su svariati siti internet, perché

soltanto in tale modo l'utente finale avrebbe potuto accedere a tali servizi. In verità, è stato appurato in modo incontrovertibile che tale campagna pubblicitaria non c'è mai stata, dal momento che i plurimi accessi sui motori di ricerca non hanno dato esito alcuno in merito alla diffusione per via telematica delle numerazioni Iridium o Tuvalu.

Quindi, la generazione di minuti di traffico non può in alcun modo essere dipesa da reali fruitori del servizio, ma può essere spiegata solo attraverso la artificiale generazione avvenuta con macchinari capaci, come abbiamo visto, di simulare la telefonata azionando il canale voce.

Tale conclusione è poi confortata da ulteriori considerazioni così come di seguito riportate: da una parte, il FOCARELLI si è posto di fronte a Fastweb rassicurando il raggiungimento di un volume significativo di traffico, a riprova della sua consapevolezza di poterlo generare a prescindere dalle capacità di mercato, dall'altra, l'odierno imputato non si è dimostrato, in alcun modo, preoccupato del conseguente aumento dei costi legati alla pubblicità, visto che alcuna campagna egli ha mai avviato in ragione dell'affare.

Infine, non sorprende in tale contesto neppure la ulteriore capacità del sistema, così come congegnato, di sviluppare minuti di traffico a richiesta, ovvero di soddisfare puntualmente gli obiettivi prefissati, attraverso un aumento progressivo ed esponenziale di traffico telefonico anche nel breve o brevissimo periodo.

Del resto, la generazione artificiale del traffico possiede una sua logica ed una sua giustificazione, proprio perché finalizzata a dare una apparenza reale ai rapporti che hanno avuto, invece, ben altra natura che quella commerciale.

Certo, la sovrastruttura, con la quale gli associati hanno voluto accreditare l'operazione all'esterno, ha avuto un costo elevatissimo, verosimilmente legato proprio alla generazione artificiale del traffico, ma tale costo è stato comunque ripagato da una formidabile convenienza dell'affare che ha movimentato due miliardi, 18 milioni, 917 mila 902,77 euro.

Peraltro, sull'esistenza di tali spese deve richiamarsi proprio quella telefonata, intervenuta fra il MOKBEL e l'Arigoni il 23 maggio 2007 (RIT 1903/07 progressivo 35), in cui, nell'ambito del dissidio insorto fra i due circa i presumibili guadagni *pro quota* all'interno della organizzazione, il MOKBEL spiega che "le duecento lire di entrate, cento andavano perse nel giro", proprio a significare che nelle somme che dovevano essere spartite tra i sodali andavano considerate anche le spese dell'operazione che sono state ingenti tanto da coprire il 50% delle entrate complessive.

Quindi, è innegabile che l'organizzazione criminale abbia fatto ricorso, cosi come era già accaduto nell'operazione Phuncard con la fabbricazione posticcia delle schede telefoniche, ad una predisposizione di mezzi, rappresentata in questo caso dalle macchine generatrici di traffico, necessaria per giustificare l'affare e renderlo soprattutto appetibile alle importanti aziende telefoniche italiane, TIS e Fastweb, che andavano, a loro insaputa, coinvolte nell'operazione dei numeri a valore aggiunto.

Su tale specifico punto, non presenta, peraltro, una efficacia probatoria di segno contrario neppure la deposizione resa dal teste a discarico Iasevoli Silvio, il quale, nella sua qualità di tecnico del suono, dopo aver

confermato l'avvenuta realizzazione di studi di registrazione da parte di MICUCCI Massimo nello stabile di via Antonio Di Giorgio, sede sociale nella disponibilità del FOCARELLI, affermava di avere notato delle apparecchaiture nella sala al di sotto dell'entrata.

Il teste, in particolare, aggiungeva di essere capitato due o tre volte in quel luogo a causa di problemi tecnici ivi registrati e di avere udito "parlare".

In buona sostanza, riferiva lo Iasevoli che da quelle apparecchiature si sentivano uscire delle voci come ci fosse una radio accesa. Inoltre, egli aggiungeva che, in una specifica occasione, si era avvicinato a questi *server*, da dove aveva, appunto, sentito provenire un "parlottare".

Orbene, tale testimonianza è stata radicalmente disattesa dallo stesso teste Cusani Roberto, sentito nella sua qualità di consulente tecnico della difesa FOCARELLI, il quale ha riferito, su tale specifico punto, che nel sistema in parola, poiché la segnalazione era molto breve non si poteva percepire il suo passaggio nei termini sopra ricostruiti, mentre soltanto i dati scaricati con continuità potevano dare un segnale acustico che il teste ha accomunato, a titolo esemplificativo, a quello sostanzialmente similare di un fax in partenza.

Tale castello accusatorio non viene in alcuno modo sminuito, ma anzi viene rafforzato, dalle dichiarazioni rese dagli imputati FOCARELLI Carlo e MOKBEL Gennaro.

In primo luogo, il FOCARELLI ha cercato di smontare la circolarità commerciale dell'operazione, cercando di inserire nella filiera delle

royalties la società Crown Era, riferibile al Gourevitch Eugene, si da indebolire la ambivalente figura del Murri all'interno dell'affare.

In realtà, tale tentativo non perviene al suddetto risultato, sia perché non riesce efficacemente a sfilare il Murri dalla medesima filiera societaria, sia perché non spiega in termini credibili l'avvenuto pagamento dei contenuti da parte della Globestream.

Infatti, tale pagamento ha interessato soltanto in minima parte il rapporto commerciale diretto fra quest'ultima e la Crow Era, mentre per la parte di gran lunga maggiore (più di trenta milioni di euro) ha visto l'inserimento a cascata di una serie cospicua di società intermediarie, la cui presenza appare, in verità, ultronea e rocambolesca, se la si analizza in funzione di quell'unico pagamento complessivo verso la società del Gourevitch, depositaria dei contenuti secondo la asserita ricostruzione operata dal presente imputato.

Venendo poi alla genesi ed alla struttura della filiera commerciale, non può non evidenziarsi come le spiegazioni del FOCARELLI, guarda caso tutte tese a sminuire il suo ruolo gestorio all'interno dell'affare, non appaiano attendibili e congrue.

Infatti, se si ha riguardo alle modalità di ingresso nel *business* da parte dell'Arigoni, od ancora, più in generale, alle ragioni dell'inserimento di I-Globe nell'affare, non può che desumersene l'assoluta inverosimiglianza, dal momento che esse si presentano non solo del tutto pretestuose ed approssimative, ma destinate ad offrire una spiegazione affastellata di una realtà commerciale che, essendo di natura internazionale, avrebbe invece richiesto ragioni commerciali ben più pregnanti.

In siffatto contesto, sono del pari insoddisfacenti le spiegazioni secondo le quali, grazie ad un accordo fra il Murri e gli inglesi, si sarebbe trovato il modo di finanziare l'operazione, dal momento che, al contrario, è stato assolutamente acclarato in atti come la provvista iniziale abbia trovato un suo percorso in buona parte svincolato dalla posizione del Murri che, peraltro, nulla ha riferito in questi termini sulla origine del primo movimento finanziario, tutto ciò in stretta consonanza con le dichiarazioni del Di Girolamo che ha, del pari, precisato di una formazione della riserva finanziaria strettamente collegata alle risorse economiche del gruppo criminale considerato nella sua interezza.

Inoltre, deve, altresì, aggiungersi come le spiegazioni sulla apertura in batteria dei conti correnti all'estero, che il FOCARELLI ha giustificato con l'esigenza di dare fluidità alle relazioni commerciali, appare, al contrario, dovuta ad esigenze elusive dei controlli investigativi e, soprattutto, a ragioni di speditezza nei trasferimenti bancari, in piena armonia con le finalità squisitamente speculative del sodalizio illecito.

Resta soltanto da precisarsi come la disponibilità da parte del FOCARELLI della carta intestata di diverse società della filiera non trovi, ancora una volta, ragioni esaustive nella disponibilità da parte sua di una struttura grafica all'interno della Ubique, ma, piuttosto, debba essere letta in un contesto unitario, in cui appaiono certamente insufficienti tali fragili motivazioni sull'argomento.

A questo punto, deve evidenziarsi come anche le dichiarazioni, rese dal MOKBEL nel corso dell'esame, siano espressione di una fraudolenza dell'affare "Traffico telefonico" in relazione ai passaggi come sopra ricostruiti.

In particolare, se è vero che, da una parte, l'ingresso dell'Arigoni nel *business* ha trovato spiegazione collimante nelle dichiarazioni del FOCARELLI e del MOKBEL, è altrettanto vero, dall'altra, che le modalità di adesione all'affare da parte di questo personaggio sono indicative di uno sganciamento della sua stessa partecipazione da qualsivoglia ragione commerciale, come sarebbe stato necessario se l'operazione fosse realmente esistita in termini economici.

Quindi, si deve ribadire come l'Arigoni sia stato coinvolto nell'operazione perché lo pretendeva a viva forza, e non perché la sua azienda avesse da offrire un contributo tecnico utile ed indispensabile.

Venendo poi al ruolo del FANELLA, non può non sottacersi come le dichiarazioni del MOKBEL, secondo le quali egli lo avrebbe affiancato al Murri per ragioni di mera collaborazione nella gestione degli affari, non risultino avvalorate dal materiale intercettivo in atti.

Infatti, da plurime intercettazioni, fra le quali quelle ricordate a titolo esemplificativo, emerge la assoluta fittizietà degli spostamenti di denaro all'interno del castello societario, dal momento che il FANELLA, lungi dall'operare come *longa manus* del Murri, è stato colto nel corso di conversazioni con il MOKBEL e con il Toseroni (non si dimentichi il ruolo di quest'ultimo nella attività di riciclaggio), durante le quali egli ha dato direttive puntuali e tempestive su importi di denaro che andavano trasferiti o che sarebbero arrivati.

Dello stesso tenore sono le telefonate intercettate, in occasione dell'invio della Murri Barbara a Panama presso l'Arigoni nel tentativo di convincere quest'ultimo a ritrasferire una somma di 2,5 milioni di euro (trasferimento che poi avverrà effettivamente sul conto cipriota della

Wolstin riferibile a Gourevithc Eugene), fra esse, emblematica del ruolo di primordine svolto dal FANELLA nella movimentazione dei denari fra i sodali, è quella intervenuta fra il prevenuto e Barbara Murri (RIT 1646 progressivo 368), in cui i due parlano proprio del denaro in arrivo in più *tranche* ad opera dell'Arigoni.

Il FANELLA, infatti, dopo aver affermato che "il primo da uno è arrivato" ed avere chiesto l'importo del secondo, viene rassicurato dalla Murri che "il secondo viene successivamente" e che il suo importo è "uno cinque tre cinque".

Tutto ciò a riprova della esistenza di flussi finanziari del tutto disancorati da dinamiche di mercato, così come comprovato, del resto, dagli esiti delle investigazioni di P.G.

Infine, relativamente alle riunioni, organizzate dal MOKBEL a Cap D'Antibes, deve evidenziarsi come tali incontri non abbiano avuto lo scopo indicato dal MOKBEL nel corso del suo esame, ma, diversamente, abbiano avuto il fine, la prima, di preparare una strategia difensiva comune, la seconda di pianificare un programma condiviso per il reimpiego dei capitali illeciti.

Entrambi tali circostanze sono, pertanto, idonee a comprovare la artificiosità dell'operazione, dal momento che, solo in presenza di una attività criminosa, il gruppo avrebbe avvertito la necessità di compattarsi verso l'Autorità procedente o di organizzarsi per sfruttarne i proventi illeciti.

Del resto, a riprova che il MOKBEL fosse pienamente coinvolto in un affare di natura fraudolenta con un ruolo di primaria importanza si ricava, in modo palese, dalla intercettazione avvenuta nella giornata

dell'8 luglio 2007 alle ore 20,37 –RIT 1040/07 progressivo 6971- nella quale, discorrendo con il Massoli, afferma testualmente che sono pronti a fare "bingo per il resto della vita", specificando subito dopo "tutta la stigliera ….ognuno il suo tassello ….ognuno segue quello di cui è competente, capito?".

Appare, allora, in modo incontrovertibile, che il MOKBEL si stia proprio riferendo alla artata filiera commerciale, nella quale ognuno, secondo le sue competenze, rappresenta un tassello insostituibile, del quale il gruppo non può fare a meno per poter realizzare un guadagno che si prevede stratosferico.

In via ulteriore, deve poi darsi rilevanza, nell'ambito del corposo quantitativo di materiale intercettivo versato in atti, ad alcune telefonate che presentano una ulteriore indubbia efficacia probatoria in merito alla illiceità della operazione "Traffico telefonico".

Fra le più significative devono segnalarsi le telefonate, intercorse fra il MAROTTA ed il FOCARELLI nella giornata del 24.1.2007 -RIT 4901/06 progressivo 907 e 910-, in cui il primo nell'interesse degli inglesi chiede alcuni chiarimenti al secondo sulla natura dell'affare.

In tale contesto, il FOCARELLI, dopo aver affermato che affinché il progetto vada avanti è necessario "che siano d'accordo in quattro", intendendo inequivocabilmente gli inglesi Paul O'Connor, Andrew Neave ed anche i due Dines, inizia a descrivere i termini dell'affare ad un MAROTTA sempre più confuso.

In particolare, il FOCARELLI conferma, in primo luogo, al suo interlocutore che i soggetti fra cui intervengono le transazioni sono sempre gli stessi, perché ciò è funzionale alla riuscita dell'operazione,

mentre in un secondo momento è costretto a dire apertamente che non si tratta "soltanto di un giro vizioso di carte" perché il traffico viene generato a garanzia della buona riuscita del risultato.

Ed ancora nella conversazione del 30.3.2007 alle ore 9,50 (RIT 4901/06 progressivo 1420), in cui il FOCARELLI si trova nuovamente a spiegare al MAROTTA l'architettura dell'operazione, e, dinanzi alle continue incomprensioni di quest'ultimo che esordisce dicendo di avere bisogno di parlare liberamente, è costretto ad abbandonare ogni cautela, definendo chiaramente l'affare "una partita di giro" che avviene sempre fra soggetti "nostri", proprio a voler significare che i soldi, anticipati dalla organizzazione, sono sempre gli stessi e girano fra i medesimi soggetti appartenenti al gruppo dei sodali.

Espressione esemplificativa è quella con cui si afferma "la numero uno passa alla numero due e la numero due passa a fuori" , dichiarazione che lascia intravedere in tutta la sua interezza il meccanismo rappresentato dall'incastro tra società estere ed italiane, grazie al quale gli odierni imputati hanno potuto accaparrare l'IVA generata.

In conclusione, appare allora evidente, per tutte le argomentazioni sopra riportate, come l'operazione "Traffico telefonico" si sia sostanziata in un ennesimo meccanismo illecito, per mezzo del quale i sodali hanno realizzato ingenti guadagni, piegando la normativa dell'IVA a fini non consentiti e fatturando per attività commerciali mai esistite nella realtà e che sono state apparentemente allestite al solo fine di eludere quei controlli che alla fine, solo grazie ad una complessa, quanto approfondita indagine, hanno condotto alla emersione di un fenomeno associativo tanto dannoso e pericoloso per l'economia del Paese.

POSIZIONE DIRIGENTI FASTWEB E TELECOM ITALIA SPARKLE

Secondo lo schema logico seguito dall'Ufficio di Procura, il compendio probatorio che fonda il dato incontrovertibile della fittizietà delle due operazioni commerciali intrattenute dai sodali con le società Fastweb e T.I.S. viene ulteriormente arricchito e, per così dire, "completato" dall'asserito coinvolgimento nell'affare illecito delle due aziende, la cui acclarata complicità nella vicenda si sarebbe realizzata nell'ottica di una convergenza di interessi economici di enorme portata.

In estrema sintesi – e rinviando di qui a poco la trattazione analitica e puntuale dei profili di illiceità rilevati dall'Ufficio di Procura in una vicenda tutt'altro che lineare e di immediata evidenza logica – dalle più alte cariche sociali ai manager delle due compagini societarie, di cui solo alcuni esponenti sono oggi a giudizio in forza della scelta processuale seguita dall'Ufficio di Procura (giudizio immediato cautelare) sarebbe derivata la consapevole adesione al complesso progetto criminale sostanziatosi nell'instaurazione e svolgimento di transazioni commerciali economicamente poderose, ma solo apparenti; ciò che avrebbe costituito, da un lato il presupposto fattuale per la perpetrazione dei reati di natura fiscale rispettivamente contestati agli odierni imputati ai capi 2, 5, 6, 8 e 9; dall'altro, la prova incontrovertibile di una loro cosciente partecipazione al sodalizio criminoso transazionale, contestato al capo 1 della imputazione.

Secondo la tesi accusatoria, la prova del coinvolgimento dei dirigenti Fastweb e TIS nell'affare illecito sarebbe, innanzitutto,

"documentale" in quanto evidente, si afferma, proprio nell'*id consistit* delle due apparenti operazioni commerciali e nella esistenza di macroscopiche anomalie che ne connotarono la fase preparatoria, contrattuale e poi esecutiva; discrasie che non potevano non essere notate dai vertici e dagli apparati commerciali di due grandi aziende come TIS e FW, apparendo del tutto limitativo, sostiene sempre l'Accusa, restringere l'orbita della illecita collusione agli imputati Bruno Zito e Giuseppe Crudele (quest'ultimo già giudicato in separato giudizio), quali manager "infedeli" della compagine sociale di Fastweb; tale ineluttabile evidenza fonderebbe, dunque, la prova non solo della loro consapevolezza, ma anche dell'adesione di molti, come detto, al progetto criminale.

Partendo da questo generale assunto, lo strumento di valutazione della fondatezza della tesi accusatoria non può che essere costituito dalla ricostruzione delle due operazioni commerciali nel loro cronologico e storico svolgimento ma, principalmente, nella prospettiva interna alle due società e secondo un fondamentale approccio ricostruttivo della vicenda secondo una criterio di valutazione *ex ante*.

Unica via per ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati, infatti, si appalesa quella di effettuare una "prova di resistenza", ossia verificare se le argomentazioni addotte dalla Procura possano reggere da sé sole, in assenza di quel portato probatorio formidabile costituito dagli esiti della complessa attività rogatoriale, dall'analisi di tutta la documentazione bancaria e della poderosa attività intercettiva che, come compiutamente analizzato nella precedente parte motiva, costituisce prova, in questo caso

indubitabilmente documentale, della frode carosello e dell'esistenza di una strutturata associazione a delinquere; tale formidabile portato probatorio, infatti, non può ragionevolmente ritenersi conosciuto dagli odierni imputati se non accedendo ad una presunzione *iuris et de iure,* attesa l'assenza di evidenze probatorie che consentano di ampliare nel senso anzidetto la sfera di conoscenza e consapevolezza dei dirigenti delle due società.

Và anticipato, infatti, come in questa prospettiva nessun elemento realmente e concretamente indiziante è emerso dalle propalazioni dei dichiaranti ex art. 210 c.p.p. (ad eccezione di Crudele, cui tuttavia dovrà farsi puntuale riferimento nella ricostruzione dell'operazione traffico telefonico) che pure hanno offerto una genuina e credibile ricostruzione della propria e altrui responsabilità nella vicenda processuale che ci occupa, mai concretamente incidendo sulle posizioni processuali relative alle compagini societarie.

Per quanto appena esposto, è opportuno partire dalla disamina dell'affare Phuncard che, nell'ottica accusatoria, avrebbe costituito la scaturigine del già richiamato compattamento degli interessi convergenti tra i sodali ed il "gruppo Fastweb".

OPERAZIONE "PHUNCARD"

Come diffusamente esposto nella precedente parte motivazionale, la suddetta operazione commerciale integrava modello di business afferente il mercato dei contenuti audio e video per adulti che aveva carattere di assoluta novità nell'ambito delle telecomunicazioni.

Si trattava di una attività di intermediazione di carte prepagate recanti un codice che avrebbe dovuto consentire all'acquirente il diritto

di accesso a contenuti digitali (riferibili ad un mercato di intrattenimento via web essenzialmente per adulti), che interessò un arco temporale complessivo di circa dieci mesi, articolatosi in due fasi, dai primi di gennaio al mese di giugno 2003, nonchè da settembre a novembre dello stesso anno e che ebbe a coinvolgere le controparti fornitrici CMC Italia s.r.l. - Web Wizard s.r.l. e, a valle, le società clienti LBB Trading Limited, Premiere Global Telecom Limited (nel primo segmento temporale) e, successivamente, Fulcrum Trading US Ltd.

Nella sostanza, lo schema dell'operazione prevedeva che Il "Gruppo CMC" (ossia CMC Italia s.r.l. e Web Wizard s.r.l., società controllata dalla prima) acquistasse i diritti d'autore connessi ai cc.dd. "servizi a pagamento" da un soggetto licenziatario estero, la WORLDWIDE TELECOMMUNICATION SERVICES LLC (W.T.S.) o la GLOBAL TELEPHONE SERVICE LLC, per il tramite della società italiana TELEFOX s.r.l..

La medesima compagine conferiva incarico di produrre materialmente le schede, inserendovi i codici di accesso, alle società Plastic Division Graf 3 s.r.l. e la Print Media s.r.l., per poi cederle ad acquirenti inglesi, nella prima fase, e statunitensi nella seconda fase, sempre per il tramite di Fastweb s.p.a., che lucrava un margine del 7%, agendo come soggetto autonomo nel contratto stipulato con Web Wizard e come mandatario senza rappresentanza nel rapporto in essere con CMC Italia s.r.l..

Prendendo come punto di partenza imprescindibile l'enunciazione del fatto contenuta nel decreto di giudizio immediato, precisamente nella parte in cui delinea i profili di colpevolezza addebitati agli imputati

nelle loro rispettive qualità, si tratta di analizzare la fondatezza e incidenza di tali profili nell'analisi eziologica che qui interessa.

Orbene, al capo 2) di imputazione viene contestato agli imputati Scaglia Silvio, Presidente del consiglio di amministrazione nonchè amministratore delegato della società Fastweb fino al 29/7/2003 e Rossetti Mario, nella qualità di consigliere di amministrazione e responsabile dell'area amministrazione, finanza e controllo del Gruppo E-Biscom, all'epoca società controllante di FW s.p.a., in concorso con Trondoli Alberto e Angelidis Emanuele (nei confronti dei quali si procede separatamente) l'utilizzazione nella dichiarazione IVA, dagli stessi predisposta, approvata e sottoscritta relativa all'anno 2003 (dichiarazione annuale ai fini I.V.A.relativa all'anno fiscale 2003 – mod. unico 2004 n. 04102915253209217 presentata in data 29.10.2004) di fatture per operazioni inesistenti emesse, appunto, da C.M.C. s.r.l. e Web Wizard s.r.l. (condotta cristallizzata al capo 3 e riferibile a Ferreri Antonio e Focarelli Carlo) che il coimputato Zito Bruno, responsabile del settore "grandi aziende" di Fastweb s.p.a., aveva procurato alla società materialmente gestendo il rapporto con le società cartiere, indicandovi elementi passivi fittizi per complessivi € 169.668.991,28, con i quali procuravano alla società Fastweb un credito IVA pari a € 33.933.798,26.

Secondo la tesi accusatoria i due fatti, ovvero la fittizietà delle operazioni commerciali e l'emissione di fatture false per la cifra complessiva di € 203.602.789,54 si intreccerebbero, convergendo in modo da costituire il presupposto fattuale della fattispecie delittuosa di

cui agli artt. 110 c.p. e 2 D.lvo 74/2000, contestato, con specifico riferimento all'operazione Phuncard, al già citato capo 2 della rubrica.

Pur trattandosi di una ipotesi accusatoria che, in ragione dell'epoca di consumazione, è travolta dalla prescrizione, l'analisi puntuale dei profili di responsabilità degli odierni imputati è necessaria nella prospettiva delle precise ricadute sulla contestazione del reato associativo.

E' opportuno, dunque, partire dalla ricostruzione della genesi della transazione commerciale a partire dai primi preliminari contatti che portarono, secondo la prospettiva accusatoria, al coinvolgimento della società FastWeb nel giro illecito di affari, in modo di enucleare alcuni punti probatoriamente certi.

Tale cronologica ricostruzione, sul piano investigativo è il frutto dell'analisi congiunta di una serie di *e-mail* rinvenute tanto presso Fastweb quanto nei supporti informatici sequestrati presso la società UBIQUE TLC ITALIA, nonchè della copiosa documentazione oggetto degli ordini di esibizione e delle perquisizioni eseguite presso le società coinvolte.

Secondo la prospettazione esposta nel corso di plurime udienze dibattimentali dal capitano Meoli, la vicenda per cui è giudizio ha avuto il seguente svolgimento.

In data 2 novembre 2002 veniva inviata dall'imputato Carlo Focarelli (indicato in intestazione quale "Marketing Director" Gruppo CMC Italia) una *e-mail* (ali. 5) avente per oggetto "progetto Phuncard", indirizzata ad Andrea Conte e Onofrio Pecorella, in quel momento rispettivamente direttore commerciaòe (funzionalmente dipendente

dall'amministratore delegato Silvio Scaglia, cui successe a partire dal 29.07.2003 Emanuele Angelidis che prima rivestiva il ruolo di direttore generale) e responsabile commerciale (con riguardo principalmente i clienti premium) della filiale FastWeb di Roma.

Il documento veniva rinvenuto nel corso della perquisizione Backup NB Acer 824.08.04 sequestrato in Ubique in data 21 novembre 2006.

In questa prima *e-mail*, inviata per conoscenza anche a Antonio Ferreri, Roberto Cristofori e Giovanni Ciallella, è evidente come la stessa contenesse, senza reticenze o filtri, la esplicazione puntuale dello schema dell'operazione commerciale Phuncard, con chiaro riferimento a quello che sarebbe stato il ruolo di Fastweb s.p.a. all'interno del futuro affare.

Ed in effetti, facendo riferimento a pregressi contatti telefonici, Focarelli esponeva il progetto di stampare e produrre carte prepagate per servizi di valore aggiunto in due tagli da 15 e 30 minuti di connessione, non destinate al mercato italiano e fondamentalmente nel segmento "adulti", indicando uno stato progettuale avanzato, essendo stati ordinati i macchinari necessari per una "produzione prudenziale di circa 15mila/gg, nonché negoziato i diritti per circa 3000.000 di pin-code da pagare dopo la materiale stampa e la reale immissione nel circuito distributivo delle card (con conseguente esposizione finanziaria, al momento della proposta commerciale, solo per il materiale e il valore di ammortamento dei macchinari).

Chiariva, poi, quella che veniva definita la "comune opportunità" sintetizzabile nei seguenti termini:

a) Premetteva di essere in grado di esportare direttamente unicamente una parte delle predette schede, a causa dei seri di problemi di *cash-flow* relativi agli acquisiti in Italia (derivanti dall'esposizione IVA su esportazioni) che impediva totale completamento in forma endogena dell'affare, con conseguente necessaria limitazione della stessa all'esposizione di cassa consentita dalla capacità finanziaria dell'azienda;
b) Chiariva, di avere un margine di circa il 10% al quale sottrarre una piccola quota relativa alle spese di produzione;

Giova, sul punto, evidenziare che, come ha precisato il Capitano Meoli, la circostanza di una pur parziale o limitata esportazione diretta delle schede, non è stata poi riscontrata nel reale svolgimento dell'affare, in quanto mai in concreto effettivamente attuata dal "gruppo CMC".

c) La proposta implicava l'effettuazione di parte delle vendite verso Fastweb a un prezzo pari a 100 con un impegno già sottoscritto dal "nostro (comune) cliente in UK" pari a 105 dal quale sarebbe derivato un margine complessivo del 10% e la condivisione di tale margine con Fastweb – in caso di conferma dell'interesse all'operazione e "sempre nel quadro di quella sinergia e fratellanza che contraddistingue i rapporti" reciproci – nella misura del 5% lordo;

Nel corpo della medesima *e-mail* Focarelli delineava l'esistenza di condizioni di un "mutuo e reciproco" interesse nell'affare, escludendo che si sarebbe trattato di un'opera di "elargizione gratuita" da parte di CMC, trattandosi di transazione che la società non avrebbe potuto sostenere da sola senza compromettere in maniera determinante i livelli

di cassa della società (donde la valutazione di maggior beneficio assoluto dell'affare a fronte dell'evidente minore beneficio relativo per le società a lui riconducibili) e sottolineava ulteriormente come, nella prospettiva dell'interlocutore, la momentanea evidente esposizione di cassa sarebbe stata riassorbita "già solo, ad esempio e non solo, con l'utilizzo (F24) per il pagamento dei contributi sociali per ogni periodo mensile".

Concludeva di avere prospettive di transazione con Fastweb di circa 5.000.000 di euro mensili.

In definitiva, l'esposizione del progetto commerciale prevedeva, esplicitamente e fin dall'inizio, che chi vendeva il prodotto (gruppo CMC) imponeva "a monte" alla società acquirente la vendita dello stesso prodotto ad un'altra società, già da lei individuata e a condizioni predefinite, aspetto, questo, che veniva indicato dagli inquirenti come il principale elemento di sospetto in ordine alla fittizietà della intera transazione che, si sostiene, non rispondeva per nessuno ad esigenze di natura realmente commerciale.

In particolare, il "gruppo CMC" cedeva alle acquirenti (le inglesi LBB PGT nella prima fase, la statunitense FULCRUM da settembre a novembre 2003) le schede per il tramite di FASTWEB s.p.a., con la conseguenza che, applicando il principio della territorialità dell'IVA, tale ultima società avrebbe acquistato le schede dal gruppo CMC pagando il prezzo statuito con la maggiorazione del 20% costituito dall'IVA e le avrebbe rivendute alle società straniere ricevendo il corrispettivo stabilito a monte, senza la maggiorazione determinata dall'imposta sul valore aggiunto, trattandosi di operazioni non soggette al tributo, con la

conseguenza che la società non avrebbe emesso fatture, ma documenti attivi, per questioni di contabilità.

Il capitano Meoli proseguiva la ricostruzione delle fasi preliminari dell'accordo esaminando la *e-mail* inviata in data 21 novembre 2002 ore 16,30 (ali. 6) dall'imputato Bruno Zito a Stefano Parisse in quel momento responsabile del marketing, dei servizi per le famiglie e per le aziende e del coordinamento delle vendite e dello sviluppo del prodotto, avente per oggetto "opportunità Phuncard", nella quale risultano riepilogati nuovamente quelli che sono gli elementi essenziali dell'affare.

Va precisato che tale *e-mail* veniva allegata ad altra inoltrata nella giornata successiva (alle ore 11,25 del 22 novembre 2002) ad Andrea Conte, con l'indicazione "mail per Scaglia (che ne dici?)".

In particolare, veniva presentata la società proponente, CMC appunto, qualificata come accreditato cliente della società in relazione al business dei "Premium Number" , con fatturato pari a circa cinquanta milioni di euro/anno.

Deve, sul punto, rilevarsi come la circostanza che CMC fosse cliente già conosciuto nell'ambito delle attività *no core* sviluppate dall'azienda, costituisce un dato che viene riscontrato da più parti, sia al livello testimoniale (o delle dichiarazioni rese in sede di esame dai soggetti coinvolti) che documentale.

Anche nella relazione KPMG (frutto dell'audit condotta dalla società di revisione e disposta da Fastweb nell'anno 2006, a seguito delle perquisizioni nella società), infatti, la società veniva indicata come cliente di FW dal 2001, trattandosi di uno dei *content provider* dei

servizi premium con numerazioni nazionali, supportati da archi di numerazione 899 di titolarità della società.

Sul punto occorrerà soffermarsi nel prosieguo della motivazione, ma pare opportuno fin d'ora segnalare che, nel delineare l'entità di tali rapporti, nella stessa *audit* esterna viene precisato come *"mai la società CMC"* avesse generato nei rapporti con Fastweb s.p.a. *"alcuna criticità"*.

Veniva poi descritta la "opportunità" commerciale, segnalando che si trattava della proposta di un *trading* di carte prepagate per accesso a "contenuti a valore aggiunto". In sostanza Fastweb avrebbe acquisito da CMC tali carte per rivenderle a una società UK (indicata in Premier Ltd) con un marg ine di transazione pari al 7%. Tali carte sarebbero poi state distribuite sui mercati esteri dell'Unione Europea, con esclusione dell' Italia.

La transazione si sarebbe svolta attraverso ordini quotidiani, nei mesi dicembre e gennaio, ed avrebbe generato volumi mensili di quattordici milioni di euro, con relativo margine operativo (il surriferito 7%) pari a circa 980mila euro.

Spiegava, poi, la tipologia del servizio, chiarendo che dette carte (commercializzate con il *brand* "Phuncard") erano di proprietà di una società statunitense (la cui identità non veniva inizialmente precisata), la quale gestiva una serie di piattaforme di accesso distribuite sul territorio europeo; le stesse contenevano *un credito per l'accesso a contenuti premium* attraverso interfaccia web o vocale e, dunque, l'utilizzatore finale avrebbe pagato il costo del traffico telefonico all'operatore di accesso locale scalando il credito per i servizi sulla piattaforma di

gestione della carta, con l'evidente conseguenza che il traffico telefonico non sarebbe stato oggetto del credito contenuto nella carta telefonica.

Tale chiarimento era funzionale all'esplicitazione del regime fiscale in concreto applicabile alla descritta transazione che implicava, secondo lo schema insito nella proposta proveniente da CMC, che Fastweb dovesse acquistare le schede con un regime IVA del 20%, per poi rivenderle alla società UK senza applicazione del tributo, in conformità ai principi di territorialità (art. 7 DPR 26/10/1972 n. 633). Per l'effetto, l'operazione avrebbe determinato per Fastweb un *cash-flow* negativo (ossia una fuoriuscita di cassa) immediato sul giro di IVA del 20%, solo in parte compensato dal margine operativo (7%) e comunque recuperabile attraverso i meccanismi di recupero del credito d'imposta.

Nel passare in rassegna gli esiti dei riscontri con le varie funzioni aziendali, la missiva dell'imputato Zito esponeva sinteticamente le perplessità avanzate da Massimo Zerboni – responsabile fiscale di FW - proprio in ordine al regime fiscale in concreto applicabile, dal momento che quest'ultimo era dell'opinione che le transazioni con la società inglese non potessero ritenersi fuori campo IVA, ma che anche in relazione alle transazioni con le società estere, si trattasse di operazioni imponibili IVA in Italia.

Le perplessità manifestate da Zerboni traevano fondamento e sostegno nel contenuto di un parere professionale da quest'ultimo richiesto allo studio Maisto. In particolare, nel supporto informatico Backup NB Acer 824.08.04, sequestrato presso la società Ubique un data 21 novembre 2006, veniva rinvenuta una *e-mail* inviata in data 19.11.2002 ore 17,17 (all. 7) dall'imputato Carlo Focarelli a Roberto

Cristofari, avente per oggetto "Urgentissimo" con l'indicazione "necessito tue considerazioni contrarie subito" (ali. 7); ebbene, risultava in allegato un file denominato "PhunCards parere.doc" in cui si riportava proprio il contenuto del parere professionale, firmato "Paolo Ludovici e Andrea Parolini, Maisto e Associati, piazza Meda 5, Milano", relativo al regime IVA da applicare all'operazione in argomento e diretta a Massimo Zerboni.

Ha precisato il Cap Meoli che il documento era stato rinvenuto unicamente in allegato alla *e-mail* diretta a Cristofari da Focarelli, mentre non si era trovata traccia delle modalità di trasmissione della stessa dalla società Fastweb all'imputato o alle società a lui riconducibili.

Orbene, dal momento che - come meglio verrà precisato nel prosieguo della presente trattazione - il contenuto e le circostanze di rinvenimento da parte della Guardia di Finanza del suddetto parere costituiscono, nella valutazione dell'Ufficio di Procura, uno degli aspetti di criticità dell'intera vicenda, concorrendo a formare il convincimento in ordine al coinvolgimento della società FW nell'affare illecito, appare opportuno esaminarne nel dettaglio il contenuto.

E' agevole apprezzare, innanzitutto, come nel citato parere, che viene definito in maniera piuttosto informale "commento" sul regime IVA dell'operazione, facendo riferimento a "precorsi colloqui telefonici" evidentemente intrattenuti con Zerboni, i professionisti cosi sintetizzavano lo schema della proposta commerciale: "*un soggetto passivo IVA di carte prepagate stabilito in Italia ha proposto alla vostra società di acquistare un certo numero di carte prepagate emesse da un soggetto statunitense. Tali carte conferiscono il diritto all'acquirente: di*

accedere a *websites riservati ovvero di accedere a servizi voce a valore aggiunto. Tali carte prepagate sarebbero cedute dopo il loro acquisto ad un soggetto passivo IVA stabilito nel Regno Unito".*

Partendo da una "prima analisi" della operazione, nonché procedendo all'esame ed interpretazione dell'art. 7 co 4 D.P.R. 633/72 si dissentiva da quanto sostenuto dalla società proponente in punto di regime fiscale applicabile, reputandosi che la cessione delle schede prepagate per l'accesso a siti web non potesse essere compresa né tra i servizi di telecomunicazione, né tra quelli di elaborazione e fornitura di dati, donde la necessaria applicazione del regime di territorialità generale e, dunque, con la conseguenza che anche la successiva transazione dovesse essere soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con aliquota ordinaria.

Veniva evidenziato, poi, come il mancato assoggettamento ad IVA dei corrispettivi per le cessioni delle carte prepagate, avrebbe reso concreto il rischio di una verifica fiscale (con le connesse sanzioni amministrative per infedele dichiarazione IVA), in considerazione di quella che veniva definita "un'attenzione particolare" – emersa durante un colloquio pervenuto presso gli Uffici della Commissione europea a Bruxelles - alle operazioni aventi ad oggetto le carte prepagate per servizi di telecomunicazione o accesso a servizi web o voce, essendo state talora riscontrate "frodi comunitarie"

Concludevano suggerendo, in via cautelativa, un *escamotage* tecnico-procedurale consistente nel sottoporre la fattispecie all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate nel corso di una procedura di interpello, ai sensi dell'art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212 (recante

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente), atteso che, così facendo, l'espresso o anche tacito consenso all'interpretazione descritta nella istanza di interpello, avrebbe viziato di nullità qualunque atto successivo di accertamento eventualmente notificato.

Dall'esame della complessiva documentazione acquisita è emerso che la società FW aveva formulato identico quesito allo "Studio Vitali, Romagnoli, Picardi e associati" che con parere del 29 novembre 2002, indirizzato sempre "alla cortese attenzione di Massimo Zerboni" aveva confermato lo schema del trattamento fiscale dell'operazione commerciale concepito e tanto caldeggiato da Focarelli.

Partendo dalla considerazione che le schede prepagate consentivano al cliente finale di accedere, tramite Internet e per un periodo di tempo limitato in termini di minuti, a contenuti digitali coperti da copyright, il citato parere sosteneva che le stesse non potevano essere comprese nel novero della "ed moneta elettronica" (né potevano essere soggette al regime dell'IVA monofase), difettando il fondamentale requisito della possibile accettazione delle *phuncards* come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.

Secondo l'iter logico-argomentativo seguito dai professionisti, atteso che con l'acquisto della scheda il cliente finale avrebbe pagato anticipatamente "il corrispettivo per l'acquisto di un dato ammontare di beni o la fruizione di servizi", le stesse non rappresentavano il traffico prepagato, ma, appunto, il pagamento anticipato di un servizio, con il conseguente assoggettamento al medesimo trattamento impositivo di cui all'art. 7 co. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 applicabile alle

fattispecie di acquisto diretto di beni e servizi, secondo la definizione data dall'art. 3 co. 2 n. 2 del medesimo decreto.

Veniva, dunque, confermato che la cessione delle carte prepagate da Fastweb s.p.a. alla società inglese costituiva una operazione non assoggettabile a imposta in Italia, per carenza del requisito territoriale e che tale trattamento fiscale sarebbe rimasto inalterato anche adottando lo schema contrattuale del mandato senza rappresentanza, dovendosi ritenere in proposito che il mandatario che "spende" il proprio nome, almeno agli specifici effetti IVA dovesse essere considerato alla stregua di un acquirente/venditore in proprio (art. 3 co 3 D.P.R. citato).

Da ultimo, il parere Vitali, Romagnoli, Picardi e associati affrontava la questione (di evidente rilevanza per la società richiedente il parere ai fini della valutazione di fattibilità e convenienza dell'affare), relativa alla detraibilità dell'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione di servizi e risolveva la questione in termini positivi, ritenendosi che il compimento da parte di Fastweb di operazioni fuori campo IVA in Italia, non avrebbe determinato alcuna limitazione del diritto della società alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto o importazione di beni e servizi afferenti le operazioni attive in questione.

Rinviando alla successiva trattazione più puntuali considerazioni in ordine alla parieristica che ebbe a interessare le fasi preliminari e progettuali dell'operazione Phuncard, giova fin d'ora sottolineare come l'approccio fiscale della vicenda elaborato dallo studio professionale, benché funzionale e imprescindibile all'illecita operazione progettata dall'imputato Focarelli, da un punto di vista strettamente tecnico-

giuridico era corretta, così come (vedremo) verrà confermato anche da successive e plurime disamine della medesima questione.

Sulla base delle argomentazioni fornite nel parere appena riportato, in data 28 novembre 2002, ore 13,14 verrà inviata dall'imputato Zito Bruno una e-mail avente ad oggetto: *carte prepagate. Follow up dell'incontro di lunedì 25/11*, diretto a Zerboni Massimo, Testore Giuliana, Rossetti Mario, Parisse Stefano, Angelidis Emanuele e Macciò Lorenzo (all. 5 produzione documentale della difesa Scaglia Silvio).

Dal contenuto della predetta missiva, emerge come il suesposto parere fosse stato preceduto da un incontro (in data 25 novembre, appunto) con Emanuele Angelidis, che aveva incaricato lo Zito e Massimo Zerboni di rivolgersi ai professionisti dello studio ivi indicato come "ex Tremonti", i quali avevano "dato parere positivo per l'operazione di fatturazione in UK senza applicazione dell'IVA" con la condizione che i contenuti oggetto del business fossero coperti dal diritto d'autore (circostanza che CMC non avrebbe avuto problemi a dichiarare); l'imputato, a questo punto, auspicava l'inizio dell'operazione massimo per il 4 dicembre 2002, sottolineando come, proprio in considerazione dell'entità e la struttura dell'affare (trattandosi di ordinativi giornalieri), il tempo costituisse "fattore critico di successo".

Indicava, inoltre, le tappe ancora necessarie per dare effettiva operatività alla transazione, con indicazione delle relative aree di competenza.

Tornando al contenuto della *e-mail* del 21 novembre 2002 diretta a Stefano Parisse, Zito chiariva che il ruolo di Fastweb nell'operazione

avrebbe potuto qualificarsi in termini di "commissario alla vendita in nome proprio e per conto di CMC", in tal modo ponendo l'attenzione sullo schema contrattuale del mandato senza rappresentanza, che avrebbe determinato l'iscrizione in bilancio unicamente del margine della transazione.

Veniva evidenziato, poi, il sostanziale allineamento dell'area legale, in persona di Giuliana Testore, della quale indicava, quale unica perplessità, un possibile rischio di credito nell'ipotesi di ipotetico fallimento delle clienti inglesi, con conseguente azione revocatoria dei curatori fallimentari nei confronti dei fornitori degli ultimi due anni; a fronte di tale rischio (non tutelabile con il previsto prepagamento, idoneo a salvaguardare FW unicamente rispetto ad un inadempimento delle società UK) Zito riferiva di una verifica patrimoniale in corso presso istituto competente, volto ad accertare la solidità della Premiere LTF.

La succitata e-mail introduceva il tema del prepagamento, precisando : "*i flussi di cassa prevedono che Fastweb incassi prima di consegnare la merce e prima di pagare i fornitori,di conseguenza non sussiste né rischio, né esposizione finanziaria*".

Secondo questa cautelativa previsione, dunque, Fastweb avrebbe provveduto a pagare i propri fornitori unicamente dopo aver ricevuto il denaro dal cliente.

A stretto giro, risulta in data 25.11.2002 ore 13,01 una *e-mail* inviata a Bruno Zito, e per conoscenza ad Andrea Conte, da Carlo Focarelli avente per oggetto "Dettagli Cliente UK" (all. 9) che presenta le caratteristiche inequivoche di una risposta alle perplessità avanzate della Testore in relazione alla dichiarata solidità del cliente UK e dei

dubbi relativi all'eventuale rischio di credito conseguente ad una ipotetica procedura fallimentare attivata nei confronti degli stessi.

Nella missiva interlocutoria, Focarelli forniva i dati del proprietario della Premiere Global Telecoms LTD, Robert Kenworthy, di cui forniva le credenziali, rassicurandolo sulla bontà e credibilità della controparte.

Il Kenworthy veniva presentato come titolare di una serie di aziende, di cui la PGT ltd costituiva quella creata specificamente per l'affare in oggetto, fermo restando che – per maggiore rassicurazione dell'interlocutore – egli avrebbe potuto operare con altra e più nota azienda, la LBB Trading LTD, di cui era in grado di fornire tutte le informazioni bancarie, finanche fornendo copia del certificato della Company House e del certificato di incorporazione; forniva l'indirizzo di posta elettronica del Kenworthy, sollecitando scambi diretti di e-mail tra le due controparti.

Quanto al rischio di revocatoria fallimentare, dichiarava che, interpellato sul punto, quest'ultimo nulla di simile avesse mai sentito in UK; precisava, del resto, che si trattava di un soggetto dotato di un "eccellente record bancario", titolare di aziende solide, più volte visitate durante l'anno da un *Costum Officer* (di cui si riservava di fornire il nominativo, per eventuali riscontri diretti).

Analogamente, in data 26.11.2002 ore 3,46 (all. 10) in altra *e-mail* tra i medesimi interlocutori, Focarelli ribadiva con convinzione i termini dell'affare proposto a Fastweb, definendolo in termini di contratto di somministrazione di servizi, con conseguente corretta indicazione delle procedure fiscali da adottare per una corretta gestione fiscale dello stesso.

Nel corpo della missiva veniva chiarito che si trattava di un servizio del tutto simile ai 709, con la sostanziale differenza rappresentata dal fatto che i siti avrebbero potuto essere visitati da quelle zone da dove non era possibile comporre il 709, ma l'utente avrebbe continuato a navigare attraverso il suo normale *provider* e, dunque, il rapporto "relativo alla parte di telecomunicazioni", sarebbe intervenuto tra l'utente e il suo *provider*, alle regole, condizioni e costi estranei al rapporto tra l'utente e il fornitore di servizi, generando esclusivamente un rapporto di fruizione di servizi offerti in rete.

Quale logica conseguenza di tali premesse, non sarebbe stato possibile applicare il regime IVA "monofase" e le schede sarebbero state più correttamente assoggettate al regime fiscale del paese in cui sarebbero state poste in distribuzione.

Nella medesima *e-mail*, recante l'oggetto "Delucidazioni sulle cards" Focarelli comunicava il sito a cui accedere, precisando che lo stesso era in fase di registrazione e che presumibilmente sarebbe stato www.phuncard.com e poneva una serie di problematiche operative, connesse al prezzo unitario da applicare alle schede e alla gestione dei pagamento, conseguenti alla struttura fiscale dell'operazione (fuori campo IVA).

Proseguendo la trattazione relativa all'inizio e svolgimento dell'operazione commerciale, per come ricostruibile attraverso l'acquisizione e l'esame della relativa documentazione, risulta provato che il rapporto commerciale tra Fastweb ed il Gruppo CMC Italia srl-Web Wizard s.r.l. nella prima fase contrattuale, si basò su due contratti: un primo contratto stipulato in data 5 gennaio 2003 di mandato senza

rappresentanza tra CMC Italia e Fastweb spa (ali. 11); un secondo contratto, stipulato alcuni mesi dopo, in data 15 marzo 2003, tra WEB WIZARD e Fastweb s.p.a. (all. 27-28) che si atteggiava quale contratto di compravendita di schede.

Con riferimento al primo accordo, inviato "alla c.a. dott. Emanuele Angelidis", in data 25 febbraio 2003 risultava stipulato un accordo modificativo del contratto in essere con CMC che, peraltro, non veniva consegnato nel corso dell'ordine di esibizione notificato a Fastweb nel 2006, ma che veniva rinvenuto solo attraverso l'esame dell'*audit* effettuato dalla società esterna di revisione KPMG datato 19 febbraio 2007 acquisito solo in una seconda fase dell'attività investigativa.

Sempre in data 5 gennaio 2003, la società controllata Web Wizard s.r.l. aveva conferito mandato senza rappresentanza alla controllante CMC Italia s.r.l. per la commercializzazione delle schede prepagate, dal momento che solo la prima era controparte contrattuale dell'accordo di distribuzione con Telefox (ali. 20).

Dalla comparazione dei due contratti, di cui è agevole apprezzare la assoluta specularità per identità di contenuto e forma, è possibile rilevare che, mentre l'accordo CMC-FW viene indicato quale soggetto licenziatario dotato delle autorizzazioni necessarie a emettere le carte la società statunitense Global Telephon Service LLC, il contratto stipulato nella stessa data tra CMC Italia e Web Wizard indicava altro soggetto licenziatario, ossia la società WTS LLC.

Dall'analisi della documentazione acquisita con attività rogatoriale eseguita negli Stati Uniti, peraltro, era risultato che quest'ultima società era stata registrata nel Delaware solo in data 24 novem e 2004 (ali. 35),

e che la GlobalTelephon Service LLC, pur essendo stata costituita il 25 ottobre 1993, non era mai stata operativa.

Del resto, come diffusamente rilevato nella precedente parte motivazionale, che nella filiera commerciale fosse esclusivamente WTS LLC la società licenziataria dei contenuti, risulta (ad onta di quanto indicato nel corpo del contratto tra CMC Italia e Fastweb) da fonti di eterogenea matrice, quali: 1) l'accordo di distribuzione delle *phuncards* stipulato in data 3 gennaio 2003 (acquisito mediante rogatoria con la Svizzera presso la società svizzera di cambio COMITEX s.a., presso cui si accerterà, attraverso l'analisi dei movimenti bancari, concludersi il flusso di ingentissime somme di denaro derivanti dalle operazioni fraudolente); 2) la relazione scritta redatta da Beverly Farrow a seguito della due diligence disposta dalla controllante e.Biscom (di cui si parlerà di qui a poco); 3) le brochure relative alla pubblicizzazione delle schede acquisite presso la società Fastweb all'esito degli ordini di esibizione del 2006, in cui risulta il riferimento alla società predetta, completa di indirizzo; 4) i supporti informatici trovati presso la Ubique TLC Italia (società riconducibile al Focarelli) in seguito al sequestro ivi eseguito in data 21.11.2006, dove veniva rinvenuta la bozza dell'accordo di distribuzione del 1.3.2003 tra la predetta WTS e la società Telefox a r.l..

Tornando alla disamina dei due contratti, è agevole apprezzare come in entrambi fosse recepita e sottolineata la natura dell'operazione e, in particolare, la circostanza (oggetto della sopracitata parieristica) che le carte non rappresentavano traffico telefonico prepagato, ma erano rappresentative "esclusivamente dell'avvenuto pagamento di un servizio".

Identiche, poi, le ulteriori clausole e condizioni contrattuali, nonché la previsione della scadenza del 31 dicembre 2003 con facoltà di recesso ad libitum, previa comunicazione scritta, accordata, rispettivamente nei due diversi contratti, alle società Fastweb s.p.a. e CMC Italia s.r.l..

Il rapporto CMC Italia - Fastweb s.p.a. veniva inizialmente completato, conformemente allo schema dell'operazione commerciale *ab origine* prospettata, con il contratto stipulato in data 10 gennaio 2003 tra Fastweb e la controparte inglese LBB Trading Limited (all. 23), sottoscritto da Emanuele Angelidis e Robert Kenworthy per le due compagini societarie.

Dopo circa 20 giorni, precisamente in data 30 gennaio 2003 risultava ulteriormente sottoscritto un emendamento al sopracitato accordo, con il quale veniva anticipata la conclusione al 31 marzo 2003; di tale documento (all. 24), non esibito a seguito dell'ordine di esibizione del 1 marzo 2006, veniva acquisita conoscenza solo attraverso l'esame dell'audit di KPMG.

Risulta acclarato in fatto che il rapporto sarebbe tuttavia proseguito "tacitamente" fino al mese di giugno 2003.

In data 15 marzo 2003 (e, dunque, dopo circa due mesi dalla stipula del mandato senza rappresentanza CMC-Fastweb s.p.a. –LBB Trading Limited) si era affiancata la relazione diretta tra Web Wizard s.r.l e Fastweb s.p.a., da un lato, e tra quest'ultima e la controparte inglese, la società Premier Global Telecom LTD, dall'altro lato.

Con riguardo al contratto di compravendita WW-FW s.p.a., ha evidenziato il Cap. Meoli nel corso della sua deposizione che erano stati

posti nella disponibilità degli organi inquirenti (in tempi diversi) due differenti documenti, recanti identico oggetto e medesima data.

In particolare, il contratto acquisito presso Fastweb in forza dell'ordine di esibizione del marzo 2006 (all. 27) e avente ad oggetto "offerta per acquisto diretto da Web Wizard s.r.l." recava la sottoscrizione di Carlo Focarelli e l'indicazione (immediatamente prima dell'oggetto) "alla c.a. Dott.ssa Vanessa Cioffi e Bruno Zito".

Nella parte relativa al concreto svolgimento della transazione, inoltre, si faceva riferimento *per relationem* a quanto già in essere nella "più ampia relazione tra CMC Italia e FW s.p.a.", sia quanto al prezzo applicabile, sia con riguardo alle condizioni di logistica e consegna delle schede.

Diversamente, a seguito delle prime escussioni dello Zito quale persona informata dei fatti in data 29 marzo 2005 (nell'ambito dell'iniziale svolgimento delle attività di indagine che non vedevano in alcun modo coinvolta la società), quest'ultimo aveva trasmesso agli organi inquirenti altro contratto (all. 28), del tutto identico al primo quanto all'oggetto e alla data ma privo della riferita scritta "alla c.a. Vanessa Cioffi e Bruno Zito" nonché recante, nella parte relativa alla sottoscrizione, l'indicazione della società Web Wizard (e non più la firma di Carlo Focarelli) unitamente a una sigla non leggibile.

Inoltre, risultavano sostituiti tutti i riferimenti relativi alla parallela transazione con CMC Italia, sia con riguardo ai prezzi, sia alle condizioni di consegna e logistica che, in tale ultima versione, la società Web Wizard, si riservava di comunicare "come da accordi".

Secondo la tesi accusatoria, tale ultima circostanza costituisce un formidabile elemento di prova della consapevolezza da parte della società Fastweb s.p.a. della illiceità dell'intera transazione commerciale, in quanto inequivoca espressione del tentativo di mascherare quella che rappresentava una inutile duplicazione contrattuale, una costruzione sovrabbondante quanto fittizia di documenti, di unica matrice, artatamente predisposta per tentare di dare una veste formale ad operazioni commerciali solo apparenti.

A fronte di questo accordo diretto tra Web Wizard s.r.l. e Fastweb s.p.a., risultava stipulato in data 3 marzo 2003 un contratto tra la predetta FW e la società inglese Premier Global Telecom Limited (PGT) per la cessione delle carte Phuncard (International sales agreement), sottoscritto, rispettivamente per ciascuna compagine societaria, da Lorenzo Macciò e Jason Short (all. 25).

Come precisato dal Cap. Meoli, nella copia del contratto rinvenuta presso la sede Fastweb e acquisita in forza dell'ordine di esibizione del 1 marzo 2005 il nome di Jason Short risultava unicamente stampato, senza alcuna correlata sottoscrizione; verrà successivamente rilevato, nel corso dell'*audit* interno (cui nel prosieguo si farà ampio riferimento) che il predetto contratto risultava essere sottoscritto da Robert Kenwhorty, nonostante il riferimento nel corpo del contratto a Jason Short.

Altro aspetto rilevante evidenziato dal Cap. Meoli nel corso della sua deposizione, sempre con riguardo all'analisi comparata della contrattualistica predisposta nel corso del primo segmento temporale dell'operazione Phuncard, era costituito dalle discrasie evidenziabili con riguardo alla indicazione della destinazione finale delle schede.

In particolare, segnalava che nell'accordo di distribuzione delle "Phuncard" stipulato tra Web Wizard e Telefox Italia il 3 gennaio 2003 (all. 20 citato) venivano indicati (al punto 4) i territori coperti dall'accordo, ivi indicando tutti gli stati europei, compresa l'Italia.

Diversamente, nel contratto di mandato senza rappresentanza tra CMC Italia e Fastweb s.p.a. del 5 gennaio 2003 - dove si indica che "il servizio sarà commercializzato dalla Gran Bretagna" – nessuna indicazione veniva data sulla destinazione finale.

In tutti i contratti stipulati da Fastweb s.p.a. con le società estere (gli International sales agreements stipulati con LBB e PGT, all. 23 e 25) l'unica indicazione in merito era che le schede non dovessero essere commercializzate in Italia (*<<the cards are to be traded in countries other than Italy>>*).

Sottolineava, inoltre, l'operante come, mentre in nessuno dei due contratti "a monte" (mandato senza rappresentanza e compravendita) si facesse cenno ai soggetti che avrebbero dovuto distribuire le schede, nella documentazione acquisita in via rogatoriale veniva fatto riferimento alla società Novellist International Limited quale soggetto cui la LBB e la PGT avrebbero venduto le Phuncard.

Si accertava che la predetta Novellist International LTD era una società delle British Virgin Island, economicamente riferibile ad Augusto Murri, il quale risultava essere il soggetto delegato ad operare sui conti correnti in Spagna e in Svizzera.

Sempre attraverso l'attività rogatoriale inglese, venivano rinvenute una serie di fatture emesse dalle due società nei confronti della Novellist

ed emergeva che le schede erano state spedite all'aeroporto di Ginevra, in Svizzera, all'attenzione di tale Marcus Weidmer.

Ma, soprattutto, grazie all'attività di collaborazione investigativa rogatoriale, si era appurata l' esistenza di un contratto di cessione del credito intervenuto tra le società L.B.B., Web Wizard e Novellist che, secondo la costruzione elaborata dagli inquirenti, costituiva l'anello formale fondamentale per la circolarità, atteso che, come ampiamente rilevato nella precedente parte motivazionale, in tal modo, la maggior parte del denaro proveniente da L.B.B. e P.G.T. diretta a Fastweb s.p.a., risultava trasferito al "gruppo CMC" (CMC Italia e Web Wizard) in forza dell' operazione commerciale in essere e tornava (proprio in virtù del predetto contratto di cessione del credito) alle stesse LBB e PGT che, secondo questo schema, pur vantando un credito nei confronti della società Novellist International LTD per effetto della vendita delle schede, in virtù del contratto di cessione risultava debitrice nei confronti di Web Wizard, salvo conguaglio indicato nel contratto.

Altro aspetto particolarmente rilevante nella ricostruzione "documentale" dell'operazione commerciale è costituito dalle modalità di pagamento ricostruibili attraverso l'esame combinato dei contratti stipulati in funzione del primo segmento temporale di operatività della predetta transazione.

Partendo dall'esame dell'accordo di distribuzione tra Web Wizard e Telefox Italia, il contratto prevedeva che il pagamento dovesse essere effettuato al momento dell'attivazione del codice incorporato nella scheda "phuncard".

Risulta espressamente pattuito al punto 6.3 del predetto accordo: "*i pagamenti saranno effettuati all'atto della richiesta di attivazione del Prodotto da Web Wizard a Telefox, a mezzo di bonifico bancario, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'allegato C del presente accordo.*

Più specificatamente, ogniqualvolta Web Wizard o un sub-distributore di Web Wizard abbia stampato e venduto un codice, tale codice deve essere attivato per permetterne l'utilizzo da parte di un acquirente finale e, pertanto, interamente pagato a Telefox prima dell'attivazione stessa".

Ha riferito, sul punto, Meoli che non era stato possibile verificare il contenuto del citato allegato C, posto che il testo dell'accordo di distribuzione era stato rinvenuto privo di allegati tra la documentazione inviata, come già riferito, da Antonio Ferreri (amministratore della CMC Italia) alla Banca Antonveneta a giustificazione dei movimenti di denaro verificati dal predetto istituto.

Nel corpo degli International sales Agreements stipulati da Fastweb con LBB e PGT, rispettivamente in data 10 gennaio e 3 marzo 2003, era previsto, invece, che il pagamento dovesse avvenire entro due giorni lavorativi dalla notifica di Fastweb a LBB dell'ordine di acquisto della merce, con l'ulteriore precisazione che le medesime schede avrebbero dovuto essere consegnate entro due giorni dalla ricevimento del pagamento, ferma, in ogni caso, la condizione che le stesse non sarebbero diventate di proprietà della LBB prima dell'effettivo completo pagamento.

Secondo quanto previsto nel contratto di mandato senza rappresentanza tra CMC e FW, infine, tale ultima società, trattenuta la provvigione del 7% avrebbe pagato CMC al ricevimento della fattura *in circolarità immediata.*

In base al complessivo schema contrattuale, dunque, le società inglesi erano le prime a pagare, entro due giorni dall'ordine, in virtù della clausola di prepagamento, mentre Fastweb, trattenuto il margine, doveva pagare dal ricevimento della fattura in tempo reale.

L'impegno contrattuale assunto dalla società Fastweb s.p.a. di provvedere al pagamento di CMC dopo le clienti inglesi (ed. prepagamento) ma in maniera tempestiva ed immediata al ricevimento della fattura, avrebbe costituito un punto di sollecitazione da parte di Focarelli, attraverso una serie di *e-mail* indirizzate a Bruno Zito e Vanessa Cioffi e rinvenute dagli operanti nel corso dell'attività investigativa.

Ed in effetti, il primo segmento temporale dell' "operazione Phuncard" aveva avuto inizio tra il 14 e il 25 febbraio 2003 con i primi trasferimenti di denaro effettuati in favore dei Fastweb s.p.a. dalle società inglesi, rispettivamente di 329mila938,90 euro e 593mila944,52 euro, quest'ultimo preceduto, in data 24 febbraio 2003, da un bonifico di 400mila464 euro eseguito da CMC-Webwizard in favore delle medesime LBB-PGT che, come già segnalato, era stato accertato attraverso l'analisi complessiva dei flussi finanziari ricostruiti grazie alla complessa attività rogatoriale e che aveva costituito (come già trattato nella precedente parte motivazionale) quota parte della provvista necessaria ad avviare l'operazione.

In data 26 febbraio 2003 alle ore 18,25, Focarelli Carlo inviava una e-mail a Vanessa Cioffi (ali.69), avente ad oggetto *"Pagamento"* in cui veniva raccomandato il pagamento in circolarità: *"Mi raccomando che venga effettuato in modalità pagamento in circolarità, altrimenti lo vediamo solo tra alcuni giorni e i tempi sono tiranni per la fine del mese"*.

Nella giornata seguente Fastweb s.p.a., ricevuto il pagamento e trattenuto il margine del 7%, trasferiva al "gruppo CMC" l'importo di € 1.031.053,90.

Dello stesso tenore, altra e-mail risulta indirizzata dal medesimo Focarelli in data 22 aprile 2003, ore 11,47 (ad operazione ormai avviata) a Bruno Zito e Vanessa Cioffi, avente ad oggetto *"pagamenti, pending"* (ali.71) che, con riferimento all'avvenuto bonifico a Fastweb s.p.a. di 1milione100mila effettuato dalle società inglesi in data 17 aprile 2003, segnalava i motivi di assoluta necessità di rispetto da parte dell'interlocutore dei termini contrattuali: *"...per una corretta e puntuale gestione"* dell'operazione in corso.

Chiarisce l'imputato Focarelli: *"l'abbattimento del credito attuale da noi comunemente concesso a LBB è diretta dipendenza dalla velocità con cui noi possiamo pagare i nostri fornitori. Infatti LBB potrà incassare dai propri clienti solo dopo l'attivazione dei codici "Phuncard" che, a sua volta, dipende dal nostro pagamento che necessita, guarda caso, del vostro nei nostri confronti. Al ritmo attuale, circa tre giorni quando si è fortunati contro il previsto unico giorno, il decremento del credito o il fatturato diminuisce di un terzo fate voi i conti..."*.

Proseguiva la missiva segnalando come alcun ostacolo potesse incontrare la società nel rispetto dei termini previsti, atteso che l'istituto bancario Unicredit, avuta visione del pagamento in entrata avrebbe potuto consentire, senza alcun rischio a fronte di uno swift irrevocabile, la disponibilità dell'importo, addebitando i giorni di valuta intercorrenti tra la valuta di entrata e quella di richiesta in uscita.

Segnalava, peraltro, come tale ultimo dato costituisse un costo piccolissimo ma anche un interesse specifico della banca che, in questa prospettiva, avrebbe avuto tutto l'interesse a svolgere l'operazione (per lei più lucrosa).

A fronte di ciò, v'era un concreto maggiore interesse in termini assoluti anche per la società: *"riteniamo utile sviluppare il calcolo comparativo tra il costo di tale operazione e il beneficio effettivo in termini assoluti, basti pensare che mettiamo a raffronto, nel vostro caso, un 7% giornaliero contro un 7% annuo, dove pende l'ago della bilancia? Non ci pare possa essere discusso che risparmiare sui costi di valuta significa perdere ogni giorno circa il 7%".*

"Oltretutto, nel contesto enunciato all'inizio delle operazioni commerciali, abbiamo con piacere accolto un costo del 7% a vostro favore in quanto ciò avrebbe dovuto significare un'accelerazione dei processi di loop e non un freno".

Da ultimo, sollecitava una maggiore sinergia tra i diversi settori aziendali in Fastweb, specificando come, per le ragioni spiegate in precedenza, la funzione commerciale avrebbe dovuto spingere nella direzione opposta a quella assunta dal settore amministrativo che, rilevava, in termini assoluti era evidentemente propenso a risparmiare

sulla valuta, vedendo tale risparmio come guadagno ed efficienza propria nell'evitare la relativa spesa.

E' possibile rilevare dall'esame dello schema di sintesi dei flussi finanziari acquisito agli atti del dibattimento, come proprio a seguito della sopracitata e-mail, si assista ad una "accelerazione" dei pagamenti di Fastweb verso il gruppo CMC, posto che, mentre i primi bonifici risultavano differiti di due o tre giorni rispetto ai trasferimenti di denaro provenienti da LBB-PGT (come lamentato da Focarelli), i movimenti di denaro da Fastweb s.p.a. successivi al 22 aprile 2003 risultano avvenuti nella giornata successiva ai bonifici eseguiti dalle società inglesi.

Si è già diffusamente trattato in ordine alle risultanze dell'analisi complessiva dei flussi finanziari generati in questa prima fase di esecuzione, ricostruiti, principalmente, attraverso le analisi contabili bancarie e le acquisizioni rogatoriali.

Rinviando alla suddetta parte motivazionale per la analitica ricostruzione complessiva di tali flussi, che costituiscono a ben vedere la dimostrazione *per tabulas* della circolarità e prova incontrovertibile della strumentalità dell'intera operazione commerciale rispetto ai fini illeciti del gruppo "di fuoco" capeggiato da Focarelli e Mokbel, occorre concentrare l'attenzione sulle dinamiche interne alla società Fastweb, nell'ottica di quella ricostruzione oggettiva dei fatti secondo una prospettiva *ex ante*, fondamentale per una effettiva comprensione dei fatti.

Come già chiarito, risulta documentalmente dimostrato che le società inglesi dal febbraio al giugno 2003 trasferivano a Fastweb per cessioni di carte prepagate l'importo complessivo di 70milioni

556mila085,64 euro; Fastweb, trattenuto il margine ed applicata l'IVA, versava al gruppo CMC l'importo di 78milioni740mila593,33 euro.

Ha rappresentato il capitano Meoli che nella prima fase dei rapporti con le società inglesi LBB-PGT v'era stata una impennata improvvisa dell'operazione collocabile, in data 28 maggio 2003 quando, risulta bonificato da Fastweb a CMC Italia, l'importo di 1milione500mila euro.

Traccia di questo passaggio di denaro – non preceduto da alcun precedente bonifico da LBB-PGT a Fastweb – era ricavabile dall'esame della scheda contabile di CMC acquisita presso Fastweb (all. 65) dove è possibile apprezzare che la causale dell'anticipo non era stata direttamente collegata all'operazione Phuncard, ma contabilizzata con indicazione "*bonifico numeri premium*".

Questo anticipo risulterà poi restituito in data 4 luglio 2003 con causale: *"restituzione prestito"* (all. 72).

A monte di questo bonifico, è possibile collegare uno scambio di e-mail intervenuto tra gli imputati Focarelli e Zito.

In data 27 maggio 2003, ore 04,28 Focarelli invia la prima e-mail, prospettando una opportunità in relazione all'operazione commerciale in corso, premettendo: *"il nostro fornitore di AccessCodes avrebbe interesse a fornircene un quantitativo ragguardevole, presumo per un loro raggiungimento di target e quindi di relativi premi, a condizioni vantaggiose, nel senso che avremmo un pagamento differito e anche uno sconto."*

Nel segnalare la disponibilità di "Rob", ossia Robert Kenworthy, a prenderle ma prospettando la carenza di finanze sufficienti a finanziare l'operazione, Focarelli espone : *"l'idea che mi è venuta se Rob fosse*

d'accordo e premesso che avremmo sempre bisogno di quell'anticipo sul traffico da in milione250 che mi dici non essere un problema, è che potremmo utilizzare il ritardo temporale di pagamento con i nostri fornitori per noi finanziare Rob, cioè per finanziare il gruppo inglese..".

Il medesimo Focarelli proseguiva facendo una stima dell'impegno di cassa che Fastweb avrebbe dovuto sopportare, fornendo lo schema che segue:

"***1.250.000,00*** *28 maggio per anticipo traffico (se dobbiamo emettere fattura devi considerare altri 250.000,00 di IVA) da restituirsi il 16/18 giugno*

688.209,84 *fine Maggio (differenza di cassa tra vendita esente e acquisto con IVA*

1.175.605,31 *3 Giugno (fattura anticipata 80% da Unicredito per il traffico della prima quindicina di aprile 2003)*

1.000.000,00 *3 giugno per traffico seconda quindicina di maggio (IVA compresa, stimato)*

769.135,60 *primi giorni di giugno per residuo Maggio (differenza di cassa tra vendita esente e acquisto con IVA)*

1.500.533,36 *prima decade di giugno per saldo Giugno (differenza cassa tra vendita esente e acquisto con IVA*

Dopo questa scorpacciata, non dovresti più attenderti ordini prima della seconda quindicina di luglio ma la novità, a quel punto, è che gli ordini sarebbero pre-pagati da PGT o LBB che sia.

Anche se al telefono mi hai detto di si al volo, meglio che ti riguardi il piano e mi mandi i tuoi commenti.

...spero di non aver dimenticato nulla..."

Seguiva una e-mail di risposta da parte di Zito, sempre in data 27 maggio 2003 ore 18,20, con la quale l'imputato confermava la percorribilità della proposta, ponendo alcune condizioni:

"*_ l'ordine di giugno dovrebbe girare su LBB (15Mni/€)*

_dovremmo completare il pagamento dell'ordine pregresso di LBB entro Maggio (2,4Mni/€)

_il traffico giorno Premium è sceso da 80k/€ del 20/05 a 30k/€ di ieri, per giustificare l'anticipo di 1,25Mni dovremmo risalire subito a almeno 80k"

A stretto giro, alle ore 18,35, Focarelli invia all'interlocutore le risposte ai tre punti indicati da Zito:

"*Punto 1 ok*

Punto 2 secondo quanto anticipato. Perché mi chiedi cose che non posso far fare? (Zito Bruno) se non lo puoi fare tu chi lo può fa?

Punto 3 non so cosa dirti, immagino sia fisiologico per tutta la campagna stampa (Zito Bruno) il grosso è sul tedesco"

L'ultima e-mail proviene infine dallo stesso Focarelli che alle ore 18,56 commenta ancora il punto 3 ipotizzando che il calo sia il risultato delle chiamate zero e conclude: *"lasciamo il tempo di digerire il fatto"*.

Come già rilevato, dall'esame dei flussi finanziari ricostruiti nella tabella che costituisce parte integrante della presente trattazione, proprio a seguito del bonifico effettuato da Fastweb a CMC era possibile riscontrare come fosse ripartito un giro in circolarità stretta, atteso che

quest'ultima società, sempre in data 28 maggio 2003, trasferiva a sua volta la stessa somma alle società inglesi, aggiungendo nella giornata successiva ulteriori 500mila euro; con la somma complessiva ricevuta da LBB-PGT (2milioni) veniva bonificata sui conti Fastweb il 30 maggio 2003 e, quest'ultima, trattenuto il margine e applicata l'IVA, in data 2 giugno 2003 aveva trasferito la somma di 2milioni232mila euro a CMC che, a sua volta e nello stesso giorno, aveva ritrasferito in perfetta circolarità alle società inglesi, che facevano ripartire il giro, in stretta circolarità e per importi sempre più ravvicinati ed importanti, fino al 25 giugno 2003, con l'ultimo bonifico eseguito da LBB-PGT per un importo di 8milioni290mila800 euro e il trasferimento della medesima somma, tolto il margine e incrementata con l'IVA per 9milioni252mila532,80 in data 26 giugno 2003, cui era seguita la sospensione della prima fase dei rapporti commerciali.

Pacifica, sul piano cronologico, la coincidenza della sospensione della prima fase della operazione commerciale con l'espletamento di una attività di *internai audit,*funzione da poco istituita all'interno del Gruppo con il compito di analizzare il valore e condizioni dell'azienda nel suo complesso.

Dall'esame complessivo della relativa documentazione acquisita emerge che tale processo investigativo interno dovesse incentrare l'attenzione sull'analisi di tutte le informazioni relative al Gruppo, con particolare riguardo alla struttura societaria e organizzativa, al business e al mercato, ai fattori critici di successo, alle strategie commerciali, alle procedure gestionali ed amministrative, ai dati economico-finanziari, agli aspetti fiscali e legali, ai rischi potenziali, etc.

Il piano di *audit* presentato dal CDA di e.Biscom in data 15.04.2003 (all. 47) prevedeva, quale prima attività operativa, l'analisi dettagliata dei crediti, dei ricavi commerciali e dei fondi svalutazione crediti commerciali del Gruppo, con scadenza 16 giugno 2003.

Ha precisato il cap. Meoli nel corso della sua deposizione che il documento di *audit* svolto all'interno di Fastweb s.p.a. non era stato inizialmente acquisito nella sua integrità, poiché a seguito degli ordini di esibizione emessi dall'Ufficio di Procura, era stata trasmessa unicamente la sezione 3, relativa alle carte prepagate.

Solo a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari personali, precisamente nel marzo 2010, gli inquirenti venivano in possesso del documento nella sua globalità, che partiva dalla sezione 1, intitolata *"Riepilogo degli obiettivi e lavoro svolto"* relativo al periodo di esame 1 gennaio-31 maggio 2003.

Dall'esame del documento, scaturito dall'indagine condotta durante i mesi di maggio e giugno 2003 dall'*audit team* formato da Beverly Farrow e Giovanna Passarella emergeva, dunque, che oggetto di indagine non era unicamente il rapporto di Fastweb s.p.a. con CMC Italia, poiché oggetto di analisi erano le aree dei ricavi, dei crediti e del fondo svalutazione crediti di tutte le società del Gruppo.

Nel fuoco degli obiettivi dell'analisi: a) "l'implementazione delle strategie aziendali" , dovendosi assicurare che l'operatività aziendale fosse svolta con trasparenza, efficienza, rispetto degli obiettivi strategici e delle norme di riferimento; b) "l'assessment (accertamento) dei rischi di business" e, in quest'ottica, gli aggiornamenti sull'andamento economico-finanziario in rapporto alle aspettative di budget e

sull'andamento del mercato e del settore di business; rischi di business connessi alla tipologia di ricavi; rischi strategici e operativi; c) l'esistenza e adeguatezza delle procedure aziendali; d) il rispetto delle procedure di delega di funzioni ai vari dirigenti istituito dall'azienda per consentire in modo efficace lo svolgimento del lavoro; d) sul piano fiscale, il rispetto dei principi contabili e di contabilizzazione.

Nella medesima sezione I veniva riportata la metodologia di indagine seguita, consistente nell'esame delle citate aree in riferimento a "*un campione rappresentativo (in termini di tipologia) delle scritture contabili*" e relativamente a transazioni scelte in maniera casuale, *"con un esame approfondito delle transazioni significative in FastWeb"*.

Si chiariva, in particolare, ai punto 1.3.5 e 1.3.6. "*in totale sono state esaminate 66 transazioni di diversa natura e ammontare*" *"tutte le transazioni relative alle operazioni di IRU e le carte prepagate* (entrambe attività commerciali *no core*) *sono state esaminate nel dettaglio. Inoltre, è stato eseguito un review approfondito dei ricavi VAS"*.

L'approccio metodologico seguito, si doveva tradurre nell'espletamento di interviste ai responsabili di funzione al fine di ottenere una visione di insieme sul business delle varie società, con particolare riferimento ai seguenti profili:

- *Strategie commerciali;*
- *Mercato di riferimento;*
- *Politiche di pricing* (di determinazione del prezzo);
- *Reportistica per monitoraggio e comunicazione;*
- *Eventuali criticità.*

L'attività era poi consistita nella richiesta ed analisi della documentazione sulle procedure operative utilizzate, nell'analisi dell'andamento dei ricavi, nella selezione dei campioni di transazioni iscritte a bilancio e nella verifica del campione scelto e della documentazione a supporto.

Tale documentazione, in particolare, era rappresentata dalle offerte commerciali e contratti, dai verbali di accettazione, dalle bolle di consegna, dalle fatture e dalle condizioni di pagamento e di scadenza dei crediti commerciali (*ageing* dei crediti).

Il documento analizzato proseguiva nella esplicitazione della sintesi conclusiva dell'analisi svolta secondo la metodologia di indagine appena riportata, indicando, sempre nella sezione I esaminata dagli inquirenti dopo il marzo 2010, i risultati complessivi dell'*audit* per ciascuno dei punti di analisi evidenziati come obiettivi di indagine.

Veniva, quindi, segnalato come nel periodo di riferimento tutte le società del Gruppo *stessero realizzando correttamente le strategie aziendali*, confermandosi che dall'analisi delle transazioni commerciali registrate dalla società si era verificato che i ricavi iscritti a Conto Economico e i crediti commerciali inclusi nello Stato Patrimoniale fossero *"rappresentativi del business core in accordo con le strategie aziendali al fine di conseguire la mission del gruppo e.Biscom"*.

Quanto agli accertamenti dei rischi di business, venivano segnalate criticità relative alle attività legate agli IRU (per la presenza di contratti attivi e passivi con le medesime controparti) e al business *no core* dei numeri premium e delle carte prepagate, con segnalazione – quanto a queste ultime – del volume significativo delle transazioni commerciali in

essere con il gruppo CMC, pari al 15% dei ricavi complessivi di Fastweb nei primi cinque mesi del 2003.

Non venivano evidenziate sostanziali criticità in merito alle procedure aziendali, pur rilevandosi alcune eccezioni dai test di dettaglio, mentre in ordine ai livelli di autorizzazione si segnalava che, relativamente alle firme dei contratti e delle offerte commerciali, sarebbe stata necessaria una maggiore chiarezza nella comunicazione agli operativi delle procure, al fine di assicurare che i documenti venissero firmati da persone dotate di delega appropriata.

Quanto ai principi contabili e di contabilizzazione, al di là di una rilevazione afferente ad un anticipo sull'IRU concesso ad Eurostrada, venivano evidenziate rilevazioni minori che, si affermava, erano state già oggetto di discussione con i responsabili amministrativi delle diverse società del Gruppo.

Nel riportare le risultanze conclusive dell'analisi dei ricavi, veniva specificato come la stessa si era focalizzata principalmente sui ricavi del gruppo FastWeb, atteso il valore preponderante e significativo degli stessi rispetto ai ricavi totali realizzati dal Gruppo.

Ha sottolineato il capitano Meoli nel corso del suo esame che, in questa prospettiva, l'analisi dei ricavi elaborata da Beverly Farrow e Giovanna Passarella era stata incentrata sull'andamento dei ricavi *"core"* e *"no core"* del gruppo Fastweb, intendendosi con i primi, quelli derivanti dal business principale dell'azienda, espressione dell'essenza stessa della società e della sua missione, ossia quelli provenienti dal pagamento di canoni e al traffico o ricavi da SDH, tutti connotati dal fondamentale carattere di ragionevole stabilità nel tempo.

Venivano diversamente classificati nella categoria dei ricavi *no core* quelli derivanti dalle vendite di hardware, dai contratti IRU, da premium numbers e da vendita di carte prepagate, tutte attività, per cosi dire "collaterali" e "altre" rispetto alla prima, nonché caratterizzate dalla assoluta volatilità ed imprevedibilità di durata nel tempo.

La sezione 3 del documento *audit* intitolato "*le carte prepagate, Business con CMC, Anomalie dai test di dettaglio*", conteneva innanzitutto il riepilogo – sintetico ma puntuale – dell'operazione Phuncard e della parallela relazione contrattuale intrattenuta, da un lato, con il Gruppo CMC e, dall'altro, con le società clienti LBB-PGT, con l'indicazione della duplice veste contrattuale (mandato senza rappresentanza e compravendita diretta) delle due identiche transazioni.

Nell'*incipit* della succitata sezione (sempre nella parte descrittiva dell'operazione), si puntualizzava che nelle due relazioni commerciali, sia le società clienti LBB Trading Limited e Premier Global Telecom Limited che le società fornitrici delle carte prepagate CMC Italia s.r.l. e Web Wizard s.r.l. *risultavano tra loro consociate*, avendo le prime un unico proprietario e, entrambe il medesimo indirizzo; CMC Italia s.r.l. e Web Wizard s.r.l. inoltre, formavano parte del Gruppo CMC.

Poste queste generali premesse, l'analisi interna compiuta dall'*audit team* Beverly Farrow-Giovanna Passarella proseguiva con la esposizione della struttura delle due transazioni, nonché della loro complessiva incidenza, prendendo in considerazione sotto tutti i profili richiesti nel piano di audit.

E, dunque, con riferimento alle transazioni con LBB veniva esplicitata la struttura base della relazione commerciale intrattenuta con

Fastweb sulla base deil'accordo sottoscritto nel gennaio 2003, partendo dalla descrizione compiuta della sostanza dell'operazione e della funzione delle *phuncard* che, si precisava ancora una volta, non rappresentavano traffico prepagato ma "pagamento anticipato di un servizio", consentendo all'utente finale di "avvalersi" di contenuti protetti da *copyright* o altri diritti intellettuali che ne avrebbero altrimenti precluso l'accesso.

Si precisava, inoltre, che la commercializzazione delle carte avveniva in paesi diversi dall'Italia e, sul piano strettamente contrattuale, il rapporto era strutturato come mandato senza rappresentanza,sicchè Fastweb vendeva le schede prepagate in nome e per conto di CMC Italia, a fronte del previsto margine del 7%.

Rappresentava che in data 25 febbraio 2003, un mese dopo la firma del contratto originale, era stata sottoscritta tra le parti una deroga che rettificava il margine dei primi ordini fino a un totale di transazioni con LBB di € 15milioni (valore delle carte da vendere a LBB); dall'analisi della situazione contrattuale e contabile al 31 maggio 2003 era risultato che su incassato di € 10.905K, Fastweb aveva riportato un margine totale di € 1.034K a Conto Economico, corrispondente al 9,5% dell'incasso da LBB (invece del 7% previsto), con previsione di progressivo allineamento del margine al 7% entro giugno 2003, attraverso la previsione di un minor margine per le operazioni successive (che avrebbero realizzato un margine di € 16K (pari a circa il 0,4%).

La deroga, che aveva previsto anche un piano di incasso da LBB e il pagamento a CMC diverso dal contratto originale, sul punto, si segnalava, non era stata rispettata.

Nel ripercorrere i termini contrattuali di pagamento, si rilevava che la clausola prevista per porre al riparo Fastweb da rischi di credito (subordinare cioè l'acquisto della proprietà della carte in capo a LBB all'avvenuto totale pagamento delle stesse) non era stato pienamente rispettato.

Sul piano contabile, si chiariva come FW registrasse le fatture di vendita verso LBB (senza IVA) e le fatture passive per gli acquisti di carte da CMC al livello Stato Patrimoniale, registrando a Conto Economico il compenso di intermediazione (margine riconosciuto da CMC a FW)

Si riportava, peraltro, al parere dello Studio Legale e Fiscale Vitali, Romagnoli, Piccardi e Associati a sostegno del corretto trattamento fiscale dell'operazione.

A fronte del margine registrato a Conto Economico, la società aveva avuto un *cash out flow* netto di € 1.625K derivante dall'acquisto delle carte da CMC con applicazione dell'IVA.

Venivano evidenziate, da ultimo, alcune criticità formali nelle transazioni con LBB che erano annotate tra le "rilevazioni minori", su cui l'Accusa ha particolarmente concentrato la sua attenzione, in quanto – si sostiene – costituenti la "summa" della cospicua serie di incongruenze formali e sostanziali che, unite alle gravi violazioni delle clausole contrattuali rilevate nel corpo dell'audit, fornirebbero la tangibile prova del coinvolgimento di gran parte del top management della società nell'operazione fraudolenta.

Giova, dunque, riportare testualmente i suddetti rilievi:

1. *Non esistono accettazioni formali da parte di FW degli ordini di acquisto di LBB;*
2. *I termini di pagamento concordati contrattualmente e anche quelli contenuti nella deroga non sono stati rispettati;*
3. *gli ordini di acquisto da FW verso CMC non sono datati;*
4. *gli ordini di acquisto delle carte verso CMC, le bolle di spedizione da CMC (TNT) verso LBB e le fatture attive emesse sono difficilmente abbinabili. Il rischio però è mitigato dal fatto che LBB abbia pagato senza contestazioni, quindi si può ragionevolmente presumere che abbiano ricevuto le carte*
5. *Nel caso in cui l'incasso avvenga prima della spedizione delle carte, la fattura deve essere emessa con la data effettiva dell'incasso. Non sempre è successo così.*
6. *La sede legale citata nel contratto è sbagliata.*

Nella relazione di *audit* veniva poi fatto riferimento alle transazioni con PGT che, avuto riguardo alla struttura e natura del rapporto si atteggiava, nelle intenzioni delle parti, in termini di "rinnovazione dell'accordo", con l'unica sostanziale differenza che, in questo caso Fastweb acquistava e vendeva per conto proprio (contratto di compravendita).

Si evidenziava, per il resto, l'assoluta identità della sostanza della relazione commerciali LBB/CMC e PGT/WW, dei prezzi praticati (basati sul valore finale delle carte) e del margine di guadagno realizzato da FW (7%).

Dopo aver riepilogato il volume di affari generato dalle operazioni di vendita delle carte prepagate alla società PGT, passava ad analizzare

la questione relativa alle modalità di pagamento e si segnalava che, mentre il contratto originale prevedeva, analogamente a quanto verificato nei rapporti con LBB, che le consegne dovevano avvenire dopo la recezione del pagamento dalla società cliente, una *slide letter* aveva previsto termini di pagamento diversi che, tuttavia, non risultavano essere stati rispettati.

Si concludeva, comunque, che siccome le spedizioni delle carte erano state effettuate entro la fine di maggio e che gli incassi erano pervenuti a giugno (senza alcun rischio credito) poteva desumersi valida l'iscrizione del ricavo.

Nei rapporti di acquisto delle carte intrattenuto con Web Wizard, FW aveva sostenuto l'IVA (analogamente ai rapporti con CMC Italia) con conseguente *cash flowout* netto di € 622K per riconoscere un margine a Conto Economico di € 535K.

Venivano riportate, dunque, alcune annotazioni elencate tra le "rilevazioni minori":

1. *Il contratto PGT. è stato firmato da Mr. Robert Kenworthy, la stessa persona che ha firmato quello di LBB, invece di Mr. Jason Short nominato nel contratto;*
2. *Il primo incasso ricevuto da PGT (€ 500K) è arrivato da LBB;*
3. *Non esistono accettazioni formali degli ordini di acquisto da PGT;*
4. *Gli ordini di acquisto delle carte verso WW, le bolle di spedizione da WW (TNT) verso PGT. e le fatture attive emesse sono difficilmente abbinabiii. Il rischio però è mitigato dal fatto che*

PGT. abbia pagato senza contestazioni, quindi si può ragionevolmente presumere che abbiano ricevuto le carte;

5. *Gli ordini FW di acquisto delle carte da WW non sono datati;*
6. *Nelle Operation Review di aprile e maggio 2003 i ricavi delle carte prepagate dichiarati ammontano a € 4.750K r € 9.950K rispettivamente invece di € 3.227K e € 8.683K. Le differenze di € 1.523K e € 1.267K si riferiscono a ricavi da riconoscere nei mesi futuri*

Come emerge dalla lettura della sezione 3 del rapporto di audit sottoscritto dalla Farrow, il secondo profilo trattato (punto 1.2) era relativo all'analisi del business generato dai rapporti commerciali con il Gruppo CMC ed ivi veniva segnalata l'evidenza di significativi rapporti passivi in essere con CMC Italia s.r.l., trattandosi della medesima società che forniva a Fastweb sia il contenuto delle numerazioni 709/899, che le carte prepagate.

Veniva dunque sottolineata l'importanza della società in quella linea di business:

"*se la società CMC dovesse cessare attività, i ricavi generati dai numeri VAS (servizi a valore aggiunto) non ci sarebbero più (confermato da Bruno Zito). Inoltre, se Fastweb non fornisce le carte prepagate alle due società inglesi LBB e PGT, loro si approvvigionano da altre fonti*".

Concludeva la predetta sezione, l'indicazione delle "Principali anomalie riscontrate nei test di dettaglio", afferenti, come è agevole apprezzare dalla lettura dell'analisi effettuata, relazioni commerciali diverse da quella oggetto di specifica analisi.

I risultati complessivi dell'attività di *audit*, venivano portati all'attenzione del Comitato di Controllo Interno di e.Biscom in data 14 luglio 2003.

L'istituzione del CCI era stata votata all'unanimità nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione di e.Biscom – presieduta dal vice Presidente e Amministratore Delegato Silvio Scaglia - in data 9 agosto 2001 (all. 19 produzione documentale difesa Scaglia) avente quale ordine del giorno la delibera e votazione, tra l'altro, del *corporate governance*, ossia delle strutture ed apparati funzionali alla migliore gestione e direzione dell'azienda, di supporto all'attività consiliare.

In questa prospettiva il compito dell'istituendo Comitato, che avrebbe dovuto essere composto in prevalenza da "amministratori non esecutivi", era quello di "*analizzare le problematiche inerenti il controllo interno ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali, nonché valutare le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico, il piano di lavoro predisposto per la certificazione ed i risultati della revisione*".

Dal verbale della riunione del 14 luglio (all 48), risulta che la stessa era stata presieduta da Carlo Micheli (quale Presidente del CdA), mentre Rossetti Mario aveva svolto le funzioni di segretario.

Avevano poi partecipato gli amministratori indipendenti Mario Greco e Gianfelice Rocca, nonché Scaglia Silvio, Emanuele Angelidis e Vittorio Torrenghi questi ultimi, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Presidente del Collegio Sindacale di e.Biscom.

Il compito di illustrare gli aspetti salienti della verifica interna appena condotta era stato conferito a Antonio Fundarò, il quale, servendosi di *slide* rappresentative dello schema di sintesi dei risultati dell'analisi interna appena condotta (all. B) aveva chiarito che l'analisi si era focalizzata sui ricavi di Fastweb, sicuramente preponderanti rispetto ai ricavi totali del Gruppo. Questi i dati sottoposti al vaglio del CCI :

- *nei primi cinque mesi dell'anno, i ricavi core e ricorrenti (canoni, traffico voce, interconnessione attiva all'affitto dei flussi SDH) ammontano a circa il 64% del totale, rispetto al 37% registrato nello stesso periodo del 2002 e 46% dell'intero esercizio 2002; i ricavi no core e/o non ricorrenti (relativi al fee di attivazione, alla vendita di hardware, ai ricavi IRU, ai ricavi del premium numbers e alla vendita di carte prepagate) rappresentano il 36% del totale ricavi rispetto al 63% dello stesso periodo dello scorso anno;*
- *non sono state rilevate criticità con riferimento ai crediti*
- *benchè il trend dei ricavi core e ricorrenti sia sensibilmente migliore rispetto al 2002, il peso degli stessi è diminuito rispetto ai primi mesi dell'anno (a maggio 61% rispetto al 71% di gennaio)*
- *all'interno dei ricavi non core e non ricorrenti ci sono tre tipologie di ricavi, tra l'altro realizzati tramite un numero limitato di interlocutori, che hanno un peso significativo sui ricavi totali:*
  - *ricavi IRU (8%);*
  - *ricavi da premium numbers (13%)*

° *ricavi dalle vendite di carte prepagate (6%)*

Sulla base dei surriferiti dati di analisi, il Comitato di Controllo Interno di e.Biscom ravvisava l'esigenza di effettuare "un approfondimento circa possibili ulteriori risvolti fiscali, contabili e civilistici" in ordine a quest'ultime attività, attesa la loro rilevanza nell'ambito del *business* aziendale, aggiornandosi sull'argomento al 29 agosto.

Conseguentemente, in data 15 luglio 2003, veniva indetta una riunione in e.Biscom cui partecipavano Emanuele Angelidis, Mario Rossetti, A. Trondoli, D. Gandini, Stefano Parisse, Bruno Zito, Massimo Zerboni, S. Faina e Paolo Fundarò con lo scopo di fare il punto sul business delle carte prepagate, strumentale a fornire adeguate risposte alle richieste in tal senso formulate dal Comitato di Controllo Interno (all. 45).

All'esito, in seguito alla discussione sulla struttura delle transazioni e sui vari attori coinvolti, si decideva di avviare un nuovo più incisivo processo investigativo (*due diligence*) volto ad approfondire aspetti di natura legale e fiscale dell'operazione Phuncard e mirato ad assicurare, innanzitutto, che la società non fosse in nessun modo coinvolta in eventuali "*operazioni fiscalmente elusive e/o evasive*", ipotesi foriera del rischio pari a fino due volte l'IVA generata dalle transazioni, in quella fase quantificata in 25milioni di euro.

Nell'orbita della suddette verifica, che avrebbe dovuto avere inizio entro tre giorni dalla riunione (entro venerdì 18 luglio) venivano focalizzati i seguenti punti di analisi:

a. la verifica della reale operatività delle società inglesi, ossia il positivo accertamento che LBB e PGT fossero dotate di una struttura commerciale, dei canali distributivi e dei clienti, "*e non soltanto delle scatole societarie, seppure validamente costituite*";

b. l'accertamento del luogo di distribuzione finale delle carte, ai fini della corretta applicazione del regime IVA, dovendosi, in particolare, verificare che la rivendita delle carte da parte delle predette società inglesi avvenisse effettivamente all'estero (come pattuito).

Venivano esplicitati i tempi e le modalità operative dell' approfondimento in ordine ai primi due punti, definiti nell'incontro con i rappresentanti delle società inglesi, già programmato in data 17 luglio presso le sedi della LBB e PGT, cui avrebbero partecipato nell'interesse dell'Azienda Vanessa Cioffi (per il marketing/commerciale aziende TOP di Fastweb) e a Luca Mastropaolo o Beverly Farrow (per e.Biscom), i quali avrebbero dovuto provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione utile.

c. La verifica della necessità del ruolo di intermediazione svolto nell'operazione da Fastweb, essendo cioè necessario accertare il motivo per cui CMC/WW non cedesse direttamente le carte a LBB/PGT.

Il surriferito ultimo punto di accertamento demandato alla *due diligence*, veniva mantenuto seppure nel quadro della ragionevole spiegazione che di tale strutturale funzione di Fastweb era già stata data: "*è possibile infatti che CMC/WW vendano anche direttamente a*

PGT/LBB, ma probabilmente, al raggiungere elevati volumi, la vendita in esenzione d'IVA terrebbe immobilizzato circa il 20% del giro d'affari e, per aziende che fanno trading come core business e che quindi hanno bisogno di fare girare quanto più possibile l'attivo, ciò non sarebbe molto efficiente"

Veniva ribadito, dunque, ciò che fin dalle prime *e-mail* descrittive dello schema dell'operazione commerciale Phuncard era stato chiarito senza reticenze o circonlocuzioni in ordine a quello che sarebbe stato il ruolo di Fastweb s.p.a. all'interno dell'affare: *"...Fastweb funge pertanto da "cassa IVA" per CMC/Web Wizard, permettendo loro di ricevere i pagamenti comprensivi di IVA che viene poi rimborsata al fisco mediamente trenta giorni dopo l'incasso".*

Ha commentato il cap. Meoli come, al contrario, dall'esame dei conti correnti (evidentemente frutto di attività tipicamente investigativa) appariva evidente che proprio su CMC e WW vi fosse un accumulo di risorse finanziarie, a tal punto – affermava – che il trasferimento LBB-PGT era stato giustificato come finanziamento.

Sulla base di tali premesse, dal calcolo dei ricavi, dell'ammontare del margine e dei flussi di cassa negativi derivati dalla transazione commerciale, nonchè ipotizzando di incassare l'IVA a credito in tre anni (primo semestre 2006), si stimava per la società un tasso interno di rendimento (IRR) al 17% all'anno.

Sempre nel corso della riunione del 15 luglio 2003 venivano, inoltre, programmati approfondimenti con i revisori, al fine di verificare la correttezza e l'opportunità stessa di mantenere la contabilizzazione con PGT (rapporto regolato con contratto di compravendita) a costi e

ricavi; tale attività veniva delegata a S. Faina, il quale avrebbe chiesto un feedback a KPMG venerdì 18 luglio.

Da ultimo, oggetto di analisi anche la verifica della *"effettiva solidità del business"*, attraverso un'attività di consulenza esterna demandata al Prof. Guido Rossi, cui sarebbe stata consegnata tutta la documentazione necessaria, consistente nella descrizione della struttura delle transazioni e degli attori coinvolti, nei contratti, negli atti di costituzione delle società, nelle dichiarazioni di solvibilità, nelle certificazioni terze e nell'intera pregressa parieristica già ottenuta inerente l'operazione commerciale ed negli eventuali bilanci disponibili, materiale, tutto, che sarebbe stato raccolto e consegnato a cura di Gandini e Paolo Fundarò sempre nel termine del 18 luglio.

Sul versante delle comunicazioni interne coeve alle riunioni appena ricordate, si colloca la *e-mail* 14 luglio 2003, ore 20,28 indirizzata da Micheli Carlo, che in quel momento rivestiva la funzione di responsabile della pianificazione strategica di Fastweb e (dal mese di aprile del 2003) membro del CDA, diretta a Rossetti Mario, nonché, per conoscenza, a Silvio Scaglia, Angelidis Emanuele, Mario Greco, Gianfelice Rocca, Vittorio Torrenghi e Paolo Fundarò.

Dalla predetta missiva, temporalmente collocabile a valle della prima riunione del Comitato di Controllo Interno di e.Biscom, emerge chiaramente come la richiesta di ulteriore parieristica fosse stata una esigenza sentita essenzialmente dal Micheli e che le ragioni dell'urgenza conseguivano all'accertato ulteriore incremento dei volumi dell'operazione commerciale, nel mese successivo a quello preso in esame.

Evidente, dunque, che il medesimo Micheli avesse avuto cognizione di quella impennata dell'operazione collocabile, in data 28 maggio 2003 quando, a seguito del bonifico da Fastweb a CMC Italia dell'importo di 1milione500mila euro, era seguita un poderoso incremento dei rapporti commerciali.

Per chiarire la portata e le finalità nelle intenzioni del Micheli della ulteriore consulenza esterna, importante è il dato testuale della predetta *e-mail* di cui l'autore, sentito in qualità di testimone nel corso del dibattimento, come di vedrà nel prosieguo della presente trattazione, ha fornito interpretazione autentica:

"Caro Mario,

in merito alle perplessità espresse durante la riunione odierna dei consiglieri esterni sul business di Fastweb delle carte prepagate e alla conseguente decisione consiliare di approfondire il tema, ti prego, al di la delle verifiche con la società di revisione, di chiedere con urgenza al prof. Guido Rossi o Piergaetano Marchetti un parere sull'opportunità di perseguire questa attività e sulle eventuali implicazioni sui nostri bilanci.

Anche perché, noto che nel mese successivo al periodo preso in esame stamane, cioè nel mese di giugno, i volumi di tale attività sono ulteriormente aumentati fino quasi a raddoppiare!

Tienimi informato perché intendo essere presente all'incontro iniziale".

Sempre connessa alle determinazioni assunte nella riunione del 14 luglio, è la *e-mail* inviata il 15 luglio 2003, ore 10,03 da Angelidis Emanuele a Trondoli Alberto – e, per conoscenza, a Silvio Scaglia,

Mario Greco, Gianfelice Rocca, Vittorio Terrenghi, Fundarò Paolo, Micheli Carlo e Rossetti Mario – con la quale impartiva la direttiva di sospendere le attività commerciali in essere: *"Alberto e Giovanni,*

in merito al tema in oggetto, è opportuno che partecipiate agli incontri con lo studio esterno, al fine di descrivere il funzionamento di tale attività e le logiche sottostanti.

Alberto, in attesa del parere dello studio, blocca le attività commerciali in essere.

Grazie. Emanuele".

Emerge dalla lettura della corrispondenza telematica appena riportata che l'interruzione del rapporto commerciale si pose in relazione all'attesa degli esiti del parere richiesto allo studio Rossi e non anche in relazione agli esiti degli ulteriori approfondimenti richiesti e afferenti, come si è già detto, alla effettività della consistenza sociale delle società clienti inglesi e agli ulteriori quesiti oggetto di incarico specifico conferito a Beverly Farrow e Vanessa Cioffi.

Coerentemente alle richieste di approfondimento formulate da Carlo Micheli, veniva conferito incarico al Prof. Avv. Guido Rossi, ordinario nell'Università Bocconi che nel corpo del parere redatto in data 28 luglio 2003 (all. 50) cosi definiva il quesito a lui sottoposto:

"Mi si chiede di esprimere un parere sulla compatibilità dell'attività di vendita delle schede prepagate con l'oggetto sociale di Fastweb, nonché sugli eventuali rischi ad essa connessi".

Ed in effetti, parte essenziale della consulenza è costituita proprio dall'esame delle operazioni di vendita delle carte prepagate (puntualmente descritte in premessa sotto il profilo sia della concreta

dinamica che della impostazione contrattuale) nel precipuo tentativo di connotarle da un punto di vista giuridico e verificarne la compatibilità o meno con l'oggetto sociale della società Fastweb, espressa all'art. 3 del relativo Statuto.

In questa ottica, partendo dalla struttura stessa della transazione e dall'acclarato assunto (già percorso e affermato dalla precedente parieristica) della natura di delle carte prepagate che *"...non rappresentano traffico telefonico prepagato, né consentono l'accesso ad internet, ma sono rappresentative esclusivamente dell'avvenuto pagamento di un servizio"*, veniva affrontato il primo nodo relativo alla sussimibilità della stessa nell'alveo dell'<<attività finanziaria>> (esplicitamente esclusa dall'oggetto sociale), concludendo la questione in termini certamente negativi.

Alla luce di tutta la documentazione esaminata e delle considerazioni svolte nel corpo del parere, il Prof. Guido Rossi concludeva, dunque, nel senso di non ritenere l'attività di vendita delle carte prepagate in tal senso illecita o foriera di rischi particolari, in ciò valutando l'accertata regolarità fiscale e la corretta impostazione in nel bilancio "... *come acclarato oltre che dal parere che mi è stato sottoposto* (parere dello studio "Vitali, Romagnoli, Picardi") *anche dalla conforme opinione dei sindaci e dei revisori"*.

Veniva ulteriormente affrontata la questione, dibattutissima in dottrina e giurisprudenza, relativa ai criteri di individuazione dell'estraneità di un atto rispetto all'oggetto sociale di un'azienda, nonché la tematica delle eventuali conseguenze civilistiche connesse.

All'esito della trattazione ragionata ed astratta dei due succitati punti, esprimeva le sue perplessità in ordine alla compatibilità delle operazioni di vendita delle Phuncard con l'oggetto sociale della società richiedente.

Chiariva, tuttavia, che qualora si fosse ritenuta l'attività oggetto di analisi non solo dubbia, ma addirittura estranea all'oggetto sociale, alcun rilievo esterno ne sarebbe conseguito a norma di quanto previsto dall'art. 2384bis c.c., incentrato sulla tutela della buona fede del terzo contraente inconsapevole dell'estraneità dell'atto; per altro verso, l'eventuale conclamata estraneità avrebbe assunto solo rilievo interno e tipicamente nel caso di "evoluzione negativa della normale dialettica tra soci e amministratori".

La conclusione "di buon senso" formulata dal professor Guido Rossi, in ogni caso, era quella di mantenere l'operazione nei limiti di assoluta ragionevolezza e comunque di marginalità rispetto alle altre attività proprie dell'impresa sociale.

Come programmato dalla riunione del 15 luglio 2003, in data 17 luglio 2003 Beverly Farrow e Vanessa Cioffi si recavano a Londra, partecipando all'incontro già concordato con i rappresentanti delle società LBB/PGT: gli esiti del viaggio sono sintetizzati nel "Memo sull'incontro a Londra con PGT/LBB del 17 luglio" a firma della responsabile della funzione di *audit* Beverly Farrow (all.49).

Dall'esame della documentazione acquisita, emerge che l'attività di verifica da svolgere era, per così dire, "guidata" da un piano di lavoro (ali. 54) che indicava gli aspetti relativi alla della conoscenza delle

società LBB/PGT e del business da loro condotto in riferimento alle carte prepagate oggetto di necessario approfondimento; e, segnatamente:

1. *Struttura societaria;*
2. *organigramma societario;*
3. *descrizione del business di entrambe le società:*
   a) *tipologia di ricavi che registrano a conto economico per accertare che FW rappresenti solo un altro fornitore per le società inglesi e non è un business che fanno esclusivamente con la società; assicurare che tali ricavi erano presenti anche in anni precedenti;*
   b) *area geografica per accertare che non vendono in Italia (che è vietato dai contratti in essere con Fastweb) e all'estero, per esempio alle Bahamas, ecc. che sono paesi rischiosi dal punto di vista fiscale;*
   c) *profilo clienti della società*
4. *descrizione della rete di vendita e distribuzione;*
5. *norme fiscali e regime IVA:*
   a) *chiedere conferma che non ci sono verifiche in corso;*
   b) *chiedere conferma che nessun accertamento relativo al business delle carte è stato ricevuto;*
   c) *chiedere conferma che sono adempienti alle regole fiscali dell'UK*
6. *ottenimento degli ultimi bilanci depositati;*
7. *ottenimento delle certificazioni dei revisori*

Coerentemente alle direttive impartite la Farrow nel citato documento premetteva di avere svolto l'indagine richiesta esclusivamente tramite colloquio con Jason Short, avvenuto presso gli uffici londinesi della società e senza l'espletamento di alcuna verifica documentale.

Quanto al profilo della struttura societaria e del relativo organigramma (punti 1 e 2 del piano di lavoro), chiariva che le due società LBB e PGT - fondate, rispettivamente, nel 1999 e nel dicembre 2002 - avevano unica proprietà, atteso che l'amministratore unico Rob Kenworthy risultava azionista al 100% di entrambe; analogamente, le due società avevano unica compagine organizzativa, sicchè il personale dipendente di LBB agiva indifferentemente per conto di tutte e due le società.

Veniva accertato (quanto al profilo di indagine sub 3) che la LBB operava originariamente nel trading di componenti per computer e telefonini cellulari ma che, non essendo decollato quel business, nel 2003 LBB e PGT avevano fatto partire "in collaborazione" con CMC il business delle carte prepagate su cui erano state concentrate tutte le risorse liquide disponibili, con conseguente congelamento del business delle componenti.

Nel corso del colloquio, Jason Short aveva evidenziato che nel mese di giugno si era verificata una flessione negativa nella vendita (probabilmente legato alla stagione) con conseguente giacenza in magazzino di circa il 50% delle carte acquistate nel mese di giugno da Fastweb, che confermava essere l'unico fornitore di entrambe le società.

Chiariva la Farrow (punto 4) che poiché LBB aveva tre dipendenti oltre l'amministratore unico, non aveva la possibilità di agire come

distributore verso il mondo *retail* (vendita la dettaglio), sicchè le carte venivano vendute ai diversi distributori (i cui nomi non erano stati rivelati per motivi di concorrenza) in vari paesi europei, con esclusione dell'Inghilterra, dell'Italia e dei paesi fuori UE.

Quanto alle norme fiscali e regime IVA (punto 5), confermava che le vendite effettuate nei paesi UE erano fuori campo IVA ed escludeva l'esistenza di alcun accertamento o contenzioso con l'erario in corso, essendo le operazioni registrate in maniera corretta e secondo le norme tributarie locali.

Alcuna positiva risposta forniva in ordine ai punti 6) e 7) del piano di lavoro: "*per le copie dei bilanci, Jason Short parlerà con sig Kenworthy per chiedere il permesso di farcele avere*" .

Il "Memo sull'incontro a Roma con CMC del 28 luglio 2003" (all. 46) rappresenta la tappa conclusiva della *due diligence* delegata alla Farrow, che in tale documento metteva in luce una serie di elementi che, nell'ottica accusatoria, avrebbero dovuto sicuramente allarmare tanto i vertici della società Fastweb quanto della controllante e.Biscom.

Diversamente, proprio nell'inadeguata risposta alle criticità messe in luce dalla Farrow e, soprattutto nelle contraddittorie determinazioni che, come si vedrà di qui a poco, sarebbero state intraprese, viene rinvenuta dall'Ufficio di Procura la inequivoca dimostrazione dell'illecita cooperazione nell'attività illecita posta in essere dai sodali capeggiati da Focarelli.

Ciò posto, è opportuno riportare quanto rilevato dalla Farrow e documentalmente riportato nel citato memo.

Veniva, innanzitutto, ricostruita la struttura del gruppo CMC che, posseduta al 100% dalla Sworiba BV (olandese), in Italia si articolava in otto società, tutte possedute al 90% da CMC e al 10% dalla stessa Sworiba; tra queste, CMC Italia s.r.l. (holding operativa),Web Wizard s.r.l. e la SCI s.r.l. società di logistica con sede in Monterotondo, direttamente interessate alla transazione delle carte prepagate.

Con riguardo all'organigramma societario, evidenziava la presenza di circa settanta persone, "tra dipendenti e Co.Co.Co."; amministratore unico risultava Antonio Ferreri, mentre Carlo Focarelli (unico diretto interlocutore della Farrow) rivestiva il ruolo di "Direttore Generale e dirigente di CMC".

Veniva di seguito riportato lo schema dell'operazione commerciale, sotto il profilo delle società coinvolte nella transazione: *"FastWeb commercializza per conto di CMC in nome proprio le carte alla società inglese LBBTrading. In questo caso, CMC compra da WW e le spedisce tramite SCI (società logistica 90% CMC) ad LBB. Il gruppo CMC dice di non aver nessun rapporto commerciale con LBB. In alternativa, FW acquista da WW e le vende a PGT (società sorella di LBB Trading) sempre con spedizione SCI"* .

Si segnalava che era previsto un sistema dilazionato di pagamento di WW verso Telefox s.r.l. (subordinato alla richiesta di attivazione, successiva alla vendita delle schede ai distributori in Europa, fatta da LBB/PGT) e grazie a questo il Gruppo CMC aveva potuto finanziare il magazzino di PGT cui aveva concesso un prestito. Ciò, dunque, evidenziava l'esistenza di un legame tra CMC e LBB/PGT pur dovendo escludersi l'esistenza di rapporti commerciali tra le due società.

Veniva, da ultimo, confermato il ruolo della società Fastweb nell'operazione "Phuncard": "*FW entra in gioco per finanziare l'IVA che il Gruppo CMC non può/vuole permettere. E' stato spiegato che Telefox non vende direttamente in Inghilterra perché non ha il contatto (è più probabile che non può finanziare l'IVA)*".

Benchè costituisse un punto specifico del piano di accertamento, nell'occasione dell'incontro, Focarelli non aveva consegnato nè esibito alla Farrow alcuna scheda prepagata; coeva alla visita, una *e-mail* diretta da Massimo Ronchi (dipendente del Gruppo CMC) a Bruno Zito e per conoscenza al medesimo Focarelli, in cui il primo aveva trasmesso 10 passcode per consentire l'accesso al sito, senza alcun ulteriore riferimento allo stesso.

I surriferiti complessivi risultati del processo investigativo relativo all'operazione Phuncard, venivano fedelmente compendiati a in un documento di sintesi (all. 68) portato all'attenzione del Comitato di Controllo Interno di e.Biscom s.p.a. nella riunione in data 29 agosto 2003 e allegato al relativo verbale (all. 51), nel corso della quale, ancora una volta, veniva demandato a Paolo Fundarò l'illustrazione delle attività di approfondimento svolte.

Dalla combinata lettura della citata *slide* di sintesi e del verbale della riunione, emerge con chiarezza che tutte le informazioni richieste durante il precedente incontro del 14 luglio, poi tradotte nei Memo di Beverly Farrow e nel parere del Prof. Rossi – senza alcuna omissione o reticenza - diventavano patrimonio conoscitivo dei vertici e.Biscom, ivi compreso il dato fattuale del finanziamento concesso da Web Wizard a LBB, transazione che veniva ritenuta "anomala ma senza implicazioni

per Fastweb" e dichiaratamente finalizzata a finanziare un budget di consegne pari a € 60mln entro settembre 2003.

Alla riunione del 29 agosto erano presenti Carlo Micheli, Presidente e Mario Greco, nonché si registrava la partecipazione (ancora una volta) di Silvio Scaglia, Emanuele Angelidis e Vittorio Torrenghi, rispettivamente, Presidente del CdA, Amministratore delegato e Presidente del Collegio Sindacale di e.Biscom; presente anche Mario Rossetti, sempre con funzioni di segretario.

Nel ripercorrere punto per punto l'*id consistit* dell'attività svolta, Fundarò esponeva al CCI gli esiti della verifica, dichiarando che le analisi condotte avevano confermato, da un lato, la liceità dell'attività, con particolare riferimento alla regolarità fiscale e contabile e, dall'altro la *"secondarietà rispetto al business di Fastweb"*; riportava, inoltre, le perplessità del parere Rossi in ordine alla riconducibilità della commercializzazione di servizi di terzi all'oggetto sociale di Fastweb *"e ciò sul presupposto che l'attuale formulazione sembra circoscrivere l'attività sociale ai servizi propri di Fastweb"* donde il suggerimento di contenere le transazioni relative alla vendita di carte prepagate entro un ambito limitato rispetto alle complessive attività in esame.

Risulta dal verbale in esame che, a fronte della presa d'atto del Comitato, anche alla luce della rilevata secondarietà del business, il Presidente Carlo Micheli aveva sollecitato l'immediata convocazione dell'assemblea straordinaria per integrare l'oggetto sociale con l'esplicita ulteriore indicazione della facoltà di commercializzare servizi di terzi.

Si legge, da ultimo, che tale decisione veniva sollecitata dal Presidente del Comitato di Controllo Interno "*onde evitare ogni possibile*

fraintendimento ed eliminare ogni profilo di incertezza sull'attività in esame".

Coerentemente, in data 9 settembre 2003 si riuniva l'assemblea straordinaria di e.Biscom che approvava all'unanimità la modifica (integrazione) nei termini anzidetti dell'art. 3 lett. b) dello Statuto sociale di Fastweb s.p.a. (ali 18 prod. Doc. difesa Scaglia).

Sempre nel mese di settembre 2003 riprendeva l'attività commerciale fra il Gruppo CMC e Fastweb.

In relazione alla ripresa di questa attività vengono in evidenza alcune *e-mail* il cui peso specifico nella delineazione della penale responsabilità di alcuni dei vertici Fastweb è stato particolarmente rimarcato dall'Ufficio di Procura, principalmente al fine di segnalare l' atteggiamento asseritamente perentorio dell'imputato Scaglia Silvio, volto a imporre la propria volontà di proseguire nella transazione "Phuncard", indicativo della sua collusione nell'affare illecito.

La prima *e-mail*, che si pone "a valle" del parere del prof. Rossi, risulta inviata da Carlo Micheli in data 30 luglio 2003 ore 19,37 e diretta a Silvio Scaglia ed Emanuele Angelidis, nonché, per conoscenza, a Mario Rossetti.

Nella stessa Carlo Micheli, dopo aver dato atto di aver preso visione del contenuto della consulenza (come si è detto, datata 28 luglio 2003) e segnalata l'opportunità di presentarla al Consiglio di Amministrazione di e.Biscom del 29 agosto (coerentemente con le richieste di approfondimento emerse durante la precedente riunione del CCI), apertamente dichiara: *"per quanto riguarda le attività, non vedo controindicazioni a proseguire durante il mese di Agosto, in attesa del*

Consiglio, mantenendola nei limiti di assoluta ragionevolezza e comunque di marginalità, come indicato dal Prof. Rossi".

Alle considerazioni di Carlo Micheli era seguita una immediata dichiarazione di condivisione da parte di Scaglia e, successivamente, una serie di messaggi interlocutori, finalizzati ad acquisire dati contabili funzionali alla migliore gestione del business dei servizi premium nella sua globalità (carte prepagate e *899*).

In particolare, a stretto giro (alle ore 20,25 del 30 luglio) Emanuele Angelidis inviava una *e-mail* a Trondoli Alberto (membro del CdA di e.Biscom), chiedendo delucidazioni in ordine: a) al fatturato e margine dei servizi premium maturati al 14/07, data di sospensione della transazione commerciale "Phuncard"; b) ipotesi di crescita *year to go* nei due filoni di business, con dettaglio su agosto per le carte.

In risposta alle informazioni richieste, Alberto Trondoli in data 31.7.2003 (ore 9,09) forniva al solo Angelidis i seguenti dati:

"1) al 14/07 la situazione relativa ai servizi premium risulta essere la seguente:

ricavi=44,148mln € di cui 22,918mln € da servizi 899 e 21,230mln€ da carte

margine =8,020mln di cui 4,120mln € da servizi 899 e 3,900mln € da carte.

Il blocco delle attività sulle carte al 14/07 ha comportato sul mese di luglio minori ricavi per 3,100mln € e minore margine per 217K€.

Ricordo che il piano operativo eop 2003 prevede ricavi per 67,024mln€ con margine di 18,366mln € ed il budget eop 2003 prevede ricavi per 54,191mlne con margin di 14,631mln €

2) per quanto concerne i servizio 899 si prevendono, a fronte delia contrazione in atto sul business, ulteriori ricavi ytgo per 10,700mln € con margine di 1,605mln €. Tale forecast ci porterebbe ad un risultato complessivo inferiore rispetto al piano operativo per 12,176mln € sui ricavi e 8,741mln € sul margine; rispetto al budget saremmo in linea sui ricavi e sotto di 5,000mln € sul margine, Tali gap potrebbero essere in parte compensati dal business delle carte. Ricordo che tale forecat incorpora l'ipotesi di bad debt (debiti insoluti) *al 12%. Qualora il bad debts si riducesse al 5% avremmo 2,100mln € in più di margine.*

La previsione su agosto, rispetto all'obiettivo di ricavi complessivi del mese pari a € 33,400mln € indica ricavi da servizi 899 per 2,000mln € e ricavi da carte prepagate per 2,500mln € al 7% di margine. Il cliente non ha dato disponibilità ad effettuare sul mese transazioni di carte al 100% di margine."

A fronte dei dati attuali e di previsione forniti nella missiva e all'evidenza di un gap rispetto a quanto previsto dal piano operativo 2003, Emanuele Angelidis individuava due diverse aree di decisione, sottoponendole alla valutazione di Silvio Scaglia e Micheli: nella relativa *e-mail* del 31 luglio (ore 9,39), diretta per conoscenza allo stesso Trondoli, egli dunque considerava l'opzione operativa di proseguire il business delle carte nel mese di agosto, fatturando 2,5mln € (fermo il margine del 7%), suggerendo – tuttavia – la miglior scelta di mantenere la sospensione fino alla riunione del CCI del 29 agosto; in alternativa, proseguire la transazione da settembre, tentando solo allora di compensare anche parzialmente il gap mancante dei servizi premium, ciò

che avrebbe richiesto lo sforzo di Trondoli di gestire nelle more il cliente.

Alle ore 10,08 veniva inviata la *e-mail* di risposta di Silvio Scaglia (diretta al medesimo Angelidis e, per conoscenza, Carlo Micheli, Alberto Trondoli e Mario Rossetti) con cui l'imputato mostrava di aderire alla proposta formulata da Micheli nella giornata precedente.

Pare opportuno, in considerazione del già rilevato peso riconosciuto alla missiva dall'Ufficio di Procura, riportarne integralmente il contenuto:

"Emanuele,

mi sembra che la proposta potrebbe essere eccessivamente prudenziale, soprattutto se questi stop and go pregiudicassero il rapporto complessivo con il cliente. Comunque si tratta di cifre in netta diminuzione con il passato e piccole rispetto ai valori totali del nostro business. Non giudicherei la prosecuzione dell'attività nell'ambito di questi valori su agosto essere in contrasto con quanto stabilito ieri".

Và fin d'ora osservato come il tenore della *e-mail* appena riportata sia priva di quel carattere di perentorietà decisionale attribuita dall'Ufficio di Procura, ma si atteggia, piuttosto, come esplicitazione della posizione dello Scaglia sull'argomento, nell'ambito di un rapporto dialettico e, peraltro, in adesione a quanto sostenuto dallo stesso Carlo Micheli nella prima delle missive esaminate.

Del resto, dalla successiva evoluzione della vicenda è possibile riscontrare come l'opzione alternativa formulata da Angelidis sarà quella concretamente percorsa della società.

Coerente a tale valutazione la *e-mail* rinvenuta dagli inquirenti nel server di Ubique, temporalmente collocabile proprio in questa fase di stallo dell'operazione Phuncard.

Si tratta, in particolare, del messaggio inviato da Bruno Zito a Carlo Focarelli in data 1 agosto 2003, ore 10,43, da quest'ultimo girata il 12.08.2003 (significativamente) a Andrew Neave e Paul O'Connor (ali.52): l'imputato, facendo riferimento ad un pregresso contatto intervenuto con Focarelli che aveva manifestato l'esigenza per CMC di riprendere il business delle carte nel mese di agosto, lo metteva al corrente della posizione dell'azienda, così come delineata dall'Amministratore Delegato (Angelidis) e dal Direttore Generale (Trondoli Alberto), suoi diretti interlocutori.

Scrive: *"dopo tutti gli accertamenti ed i chiarimenti che ci hanno visto impegnati in luglio, il business si è dimostrato valido, come del resto io e te già ci aspettavamo e pertanto c'è la volontà da parte di Fastweb di riprendere l'attività. Esiste tuttavia un impedimento di carattere normativo legato allo statuto interno dell'azienda che necessita per poter essere superato di un'approvazione dell'assemblea straordinaria, che è stata prontamente convocata per il 28.08 p.v.*

Pertanto, subito a valle della straordinaria, sarò in grado di comunicarti modalità di ripresa e volumi di questo business."

Successivamente, in data 27 agosto 2003, ore 2,56 l'imputato Focarelli inviava a Zito Bruno altro messaggio di posta elettronica ulteriore comunicazione nella quale, dopo aver dato atto delle proteste del Kenwhorty conseguenti all'interruzione imposta da FW – che comunque non avevano pregiudicato sostanzialmente l'operazione di

finanziamento e il successivo rimborso (che stava procedendo secondo le previsioni - rappresentava la sua disponibilità a riprendere i rapporti commerciali per il mese di settembre.

Faceva riferimento, inoltre, alle richieste di documentazione relative al finanziamento del Gruppo CMC a LBB-PGT formulate durante la procedura di *audit,* chiarendo che la stessa non era stata raccolta e né consegnata ravvisando una carenza di interesse specifico per FW, ma rendendosi disponibile a produrne copia funzionale alla disamina, laddove ne fosse ribadita l'utilità.

Sollecitava ulteriori incontri alla ripresa dei lavori, cui avrebbe dovuto partecipare sia Zito sia il top management in grado di assumere impegni, al fine di meglio *"delineare il quadro delle attuali sinergie operative che, se ben orchestrate"* avrebbero potuto *"essere foriere di molte ed importanti soddisfazioni comuni".*

La e-mail risultava allegata e girata nella stessa giornata, ore 12,56, ad Andrea Conte, con la seguente precisazione: *"Bruno* (Zito) *ha preferito apportare delle piccole modifiche. In ogni caso le ha entrambe. Vedi tu di parlarci per capire quale sia meglio".*

Precisava il cap. Meoli che alcuna e-mail era stata rinvenuta per rendere intellegibile quanto segnalato da Focarelli.

Come già rilevato nella precedente parte motivazionale, nella seconda fase i rapporti commerciali riprendevano segnalando, peraltro, una crescita esponenziale ma, fermo il rapporto commerciale tra CMC e Fastweb, l'operazione si connotava per il subentro alle società LBB-PGT (e, dunque, delle clienti inglesi) della società Fulcrum Trading US.

In data 10 settembre 2003 veniva, infatti, stipulato un contratto di cessione delle Phuncard (*"International sales agreement"*, ali. 29) tra Fastweb s.p.a. e la predetta Fulcrum US, società di diritto statunitense; in base all'accordo, che prevedeva quale scadenza il 31.12.2003, la società Fastweb s.p.a. avrebbe agito come mandatario senza rappresentanza del Gruppo CMC.

Il contratto veniva sottoscritto da Emanuele Angelidis, per la parte contraente FW, e da Mr. Paul Anthony O'Connor, quale Director della controparte.

Dagli accertamenti, principalmente rogatoriali, condotti nel corso delle indagini, emergeva che la predetta Fulcrum US risultava integralmente controllata dalla Fulcrum Electronics UK Ltd , società di diritto inglese (cui si era fatto riferimento nella relazione proveniente da Ferreri alla Banca Antonveneta già evidenziato nell'incipit della presente motivazione) nella cui compagine O'Connor Paul e Neave Andrew – giudicati separatamente – avevano ricoperto la carica, rispettivamente, di amministratore e direttore.

Secondo la ricostruzione degli atti di indagine relativi alla società la Fulcrum Elettronics UK risultava essere stata posta in liquidazione nel mese di marzo 2003, procedura che era stata inizialmente revocata ma cui era seguita una nuova messa in liquidazione nel mese di ottobre 2003.

Riferiva il Cap. Meoli, inoltre, che la medesima società risultava essere stata coinvolta in un procedimento ad Asti con la società Promodata, società riconducibile a Focarelli Carlo (come documentalmente dimostrato, tra l'altro, dal contenuto delle *e-mail*

intercorse tra quest'ultimo, Roberto Cristofori e Andrea Pietrocola, all.ti 86 e 87) nonché coinvolta in indagini conchiuse con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2006.

Và sottolineato, tuttavia, come alcun elemento probatorio è stato acquisito, idoneo a far ritenere che, sia delle notizie di carattere giudiziario delle società coinvolte che degli ulteriori intrecci nei rapporti societari appena evidenziati, fosse a conoscenza la dirigenza Fastweb.

Come già rilevato nella complessiva ricostruzione dell'affare, in modo del tutto speculare alla prima fase dell'operazione Phuncard, in data 23 settembre 2003 risultava stipulato un "*loan and security agreement*" tra Web Wizard e Fulcrum UK (rinvenuta nel corso delle perquisizioni condotte presso l'ufficio di Focarelli), contratto di finanziamento analogo a quello (non rinvenuto) tra la stessa WW e le società LBB-PGT che giustificherà, almeno formalmente, il flusso di denaro tra il Gruppo CMC e la cliente di Fastweb s.p.a.

Sempre nel corso della stessa perquisizione, veniva rinvenuta una e-mail diretta da Massimo Chima, dipendente di Ubique Italia, diretta al Focarelli, avente ad oggetto OCR ed avente il seguente oggetto: "*purtroppo c'è un lavoro di correzione da fare*"; allegato al file, un contratto di acquisto di credito del tutto simile a quello tra LBB, Novellist e Web Wizard, ma riguardante i soggetti Fulcrum UK, Novellist International Ltd e WW, con il quale (analogamente alla precedente fase dei rapporti) la società Fulcrum cedeva il proprio credito vantato per le cessioni delle carte prepagate, nei confronti di Web Wizard.

Concretamente, l'operazione riprendeva il 24 settembre 2003, data nella quale Fulcrum US bonificava a Fastweb l'importo di € 4mln 236mila739,98, nella medesima giornata Fastweb, trattenuto il margine ed applicata l'IVA, trasferiva al Gruppo CMC l'importo di € 4mln729mila052,44 e, quest'ultimo, sempre in pari data, ritrasferiva alla Fulcrum US l'importo di € 4mln650mila.

Seguiva in data 26 settembre un ulteriore bonifico di Fulcrum US di € 4mln773mila265,07 diretta a Fastweb che, a sua volta, trasferiva l'importo di € 5mln327mila903,51 euro al Gruppo CMC che ritrasferiva a Fulcrum US la cifra di € 5mln200mila; le tre operazioni, dalla lettura dello schema di sintesi dei flussi finanziari elaborato dagli inquirenti avvenivano nell'arco della medesima giornata.

Le operazioni si ripetevano, secondo stretta circolarità, fino al 13 ottobre 2003 data in cui si toccava la somma di circa 9mln di euro, parte della quale veniva distribuita alla Telefox s.r.l., alle società Suade e Novelist.

Il 31 ottobre ripartivano, sempre dalla FulcrumUS verso i conti di FW 4mln 6mila464,54 euro e la seconda trasferiva, incrementata dell'IVA e tolto il margine, la somma complessiva di 4mln472mila055,48 al Gruppo CMC che, nuovamente, ritrasferiva alla FulcrumUS 4mln400mila euro.

I flussi in circolarità si ripetevano fino al 13 novembre 2003, data nella quale FulcrumUS eseguiva l'ultimo bonifico in favore di FW per l'importo di € 3mln947mila213,37. Fastweb, a sua volta, trasferiva 4mln405mila872,68 euro al Gruppo CMC che bonificava 4mln alla Fulcrum US.

Sempre grazie alla ricostruzione dei flussi finanziari, era emerso che il restante denaro, non più necessario per alimentare la circolarità, veniva ridistribuito sui conti della Suade e della Novelist, rappresentando l'utile della operazione, cioè una parte dell'IVA non versata.

Anche lo schema ricostruttivo appena evidenziato, specificamente la circolarità dei flussi, non rappresentava dato conoscitivo all'evidenza dei vertici della società; anche di ciò, comunque, non è stata fornita alcuna prova documentale o testimoniale.

Valutando la portata complessiva della seconda fase dell'operazione Phuncard, dall'analisi dei documenti attivi emessi da Fastweb, FulcrumUS trasferiva complessivamente a FW la somma di 111mln863mila563,96 euro e quest'ultima, trattenuto il margine e applicata l'IVA, trasferiva al Gruppo CMC-WW l'importo complessivo di 124mln900mila euro, gran parte del quale (precisamente 118mln900mila euro) venivano ritrasferiti a Fulcrum US in forza del contratto di finanziamento sottostante.

Il nuovo rapporto generava, dunque, un fatturato pari a circa 111 milioni di euro in relazione al quale Fastweb contabilizzava il solo margine, in forza della formula contrattuale del mandato senza rappresentanza che, come rilevato, lo legava alla Fulcrum US.

Con riguardo alla interruzione definitiva della operazione Phuncard, traccia "documentale" utile alla oggettiva ricostruzione delle relative dinamiche è costituita dallo scambio epistolare tra l'avv. Nicola De Girolamo nell'interesse della Fulcrum Trading Ine e l'ufficio legale della società Fastweb, temporalmente collocato tra il 15 e il 17 ottobre 2003.

Ed in effetti, in data 15 ottobre 2003 De Girolamo indirizzava all'attenzione del dott. Silvio Scaglia una riservata personale nella quale, premettendo di scrivere nell'interesse della società Fulcrum Trading Ine in forza di specifico mandato difensivo, lamentava l'ingiustificato ed inaspettato blocco del rapporto commerciale *"impostoci dal Vostro dott. Roberto Contin"*.

Costituisce circostanza del tutto pacifica e non contraddetta da difformi risultanze probatorie che Contin Roberto, cui nell'ambito dell'odierno giudizio è contestata unicamente la partecipazione all'associazione a delinquere aggravata dalla trasnazionalità di cui al capo 1 della rubrica, era stato appena trasferito a Roma da Torino e che era stato investito da Trondoli Roberto dell'onere di comunicare a CMC in persona di Focarelli, indicato quale referente della società, l'intenzione di Fastweb di interrompere le relazioni commerciali in essere.

Nel corso del suo esame, Contin Roberto ha dichiarato di non aver avuto all'epoca cognizione della struttura dell'operazione, ma di aver comunque preso parte all'incontro con Focarelli organizzato da Trondoli in quanto Zito Bruno, che aveva sempre gestito direttamente il rapporto, era assente per licenza matrimoniale (v. documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato). Ha rammentato, inoltre, che Focarelli, dopo un iniziale atteggiamento di stupore e preoccupazione, aveva reagito in maniera inaspettatamente aggressiva alla prospettiva di chiusura della relazione commerciale, giungendo a minacciare di adire le vie legali nonché di interrompere di "tutte" le relazioni commerciali.

Coerente con quanto dichiarato da Contin è, infatti, il contenuto della missiva con la quale De Girolamo sostanzialmente proponeva i seguenti criteri operativi di chiusura del rapporto:

- *predisposizione di un adeguato contratto che regoli i reciproci rapporti per l'esaurimento dei budget già concordato per l'esercizio 2003, completo di penali ed impegni certi da siglare entro la fine della corrente settimana;*
- *in alternativa al pagamento da effettuarsi al ricevimento delle merci, disponibilità della società mia cliente all'apertura di opportuno Credito Documentario, non essendoci più disponibilità ad anticipare risorse finanziarie proprie, in un business rivelatosi non più affidabile per i continui vostri ripensamenti;*
- *ampia spiegazione e comunicazione che dia ai miei assistiti certezza delle reali motivazioni che hanno generato tale stato di cose al fine di poter ristabilire il doveroso clima di reciproca fiducia, necessario in tale contesto di affari*

Concludeva preannunciando, in caso di mancata adesione a una delle opzioni operative prospettate, l'immediata comunicazione di cancellazione di tutti gli ordini pagati e non soddisfatti da consegna di merci e/o servizi e a pretendere la giusta e immediata restituzione dei pagamenti effettuati ammontanti a oltre 30 milioni di euro, oltre a tutti i danni patiti e patendi.

Risulta documentalmente acquisita la missiva di risposta elaborata e sottoscritta in data 16 ottobre 2003 da Giuliana Testore nella sua

qualità di direttore degli Affari Lagali di Fastweb e diretta a De Girolamo nella quale, oltre a contestare punto per punto le soluzioni prospettate da controparte, affrontava la questione relativa agli asseriti ritardi nella consegna delle merci (già pagate) precisando come dovesse trattarsi di un motivo di reclamo che Fulcrum US avrebbe dovuto contrattualmente avanzare direttamente nei confronti di CMC, in ragione del ruolo di mandatario senza rappresentanza assunto dall'azienda FW.

Nella stessa data, dall'Ufficio Legale della società (e sempre a firma della Testore) in una diffida diretta a CMC, all'attenzione di Carlo Focarelli, intimava la società a consegnare alla Fulcrum le merci relative agli ordini di ottobre che erano state regolarmente ordinate e pagate da FW; contestava, altresì, l'avvenuta comunicazione alla società cliente delle intenzioni assunte dall'azienda e manifestate alla sola CMC nel corso della riunione del 14 ottobre, considerandolo un comportamento lesivo dei diritti della società.

Nei rapporti interni sottostanti, ha riferito Roberto Contin nel corso del suo esame che, innanzi alla reazione del Focarelli ed il successivo scambio di lettere di diffida tra i legali delle società, Trondoli aveva deciso di attendere il ritorno di Zito (22 ottobre) per affidargli nuovamente la gestione del rapporto. Cosa che era avvenuta, afferma, atteso che il coimputato aveva ripreso in mano i contratti, giungendo ad un accordo transattivo.

Rammentava, peraltro, di un ulteriore contatto telefonico in cui aveva parlato con Focarelli, che era insieme allo stesso Zito, in cui il primo aveva insistito per la prosecuzione del business, ottenendo una propria secca ed infastidita risposta, anche in ragione del fatto che la

decisione era ormai stata presa in azienda e che – tra l'altro - Contin non aveva alcuna delega ad operare in quel momento.

Sul piano documentale l'ulteriore svolgimento della vicenda è segnato dalla missiva del 30 ottobre 2003 a firma dell'amministratore unico di CMC Antonio Ferreri, che dà atto dell'avvenuto raggiungimento di accordi bonari tra FW e la società Fulcrum US, ponendo fine anche alla *querelle* relativa a ritardi nella consegna di alcuna delle merci e impegnando la società a *"osservare le disposizioni contenute nel testo concordato tra voi e Fulcrum US che definisce il Seattlement Agreement* (ossia l'accordo transattivo) *da noi accettato integralmente"*.

E' stata del pari già ricostruita la fase di chiusura della transazione commerciale nelle propalazioni del dichiarante ex art. 210 c.p.p. Nicola De Girolamo, il cui rilevantissimo contributo probatorio è stato messo in giusta luce nel corso della precedente disamina, il quale ha rammentato la portata del suo intervento, allorquando alla fine del 2003 la società aveva manifestato l'intenzione di interrompere l'operazione.

Orbene, la *ratio* delle nuove determinazioni assunte dalla società, per come gli vennero esposte da una "donna dell'ufficio legale" (verosimilmente identificabile nella Testore) era legata al fatto che il business non rientrava nel *core business* aziendale.

Il suo intervento, nell'interesse di una società estera, la Fulcrum Trade LTD, era stato sollecitato da Focarelli e ha rammentato di una burrascosa riunione in CMC dove avevano partecipato anche Arrigoni e Murri, nel corso del quale vi era stata anche una telefonata, dai toni molto accesi.

Correlato a tale ricordo, quanto riferito dal medesimo Arrigoni, che ha parlato di un diretto ed acceso scambio con un dirigente della società, a suo dire risolutivo.

Entrambi i dichiaranti hanno poi rappresentato che il business era proseguito.

La precipitosa chiusura dell'operazione carte prepagate viene messa dagli inquirenti in relazione con la puntata della trasmissione "Mi Manda Rai Tre" del 29.10.2003 che, nel disvelare una serie di truffe connesse ai numeri Premium, asseritamente avrebbe smascherato la società CMC come società direttamente coinvolta negli illeciti, concretizzando l'assioma CMC=TRUFFA, che avrebbe fatto suonare un serio "campanello di allarme", tale da indurre la dirigenza Fastweb a interrompere immediatamente i rapporti commerciali in essere.

Guardando all'intera transazione e prendendo in considerazione l'insieme delle fatture aventi ad oggetto le prestazioni relative all'operazione"Phuncard" (documentazione acquisita presso Fastweb a seguito dell'ordine di esibizione del marzo 2006) cosi come schematizzati dagli elenchi che, per come riferito dal cap. Meoli, erano stati all'uopo predisposti dalla stessa società, era possibile rilevare che Fastweb aveva acquistato da CMC Italia schede per 137mln644mila377, 52 euro, più IVA al 20% pari a 27mln528mila875,51 con conseguente emissione da parte della società di fatture (relative al rapporto con LBB Trading Ltd nella prima fase e con Fulcrum US nel secondo segmento temporale) di importo complessivo pari a 165mln173mila243 euro (ali. 14).

Correlativamente, Web Wizard aveva emesso fatture (relative al rapporto con PGT) nei confronti di Fastweb per euro 32mln024mila613,74 più IVA al 20% per un totale di € 38mln429mila536,49 (ali. 15).

Con riguardo ai rapporti con società le clienti, Fastweb aveva emesso documenti attivi per euro 36mln120mila690,95 nei confronti di LBB (all. 16), per euro 34mln435mila041,64 nei confronti di PGT e per euro 111 mln883mila976,23 nei confronti di Fulcrum US; operazioni, queste, tutte fuori campo IVA ex art. 7 DPR 633/72.

Complessivamente, dunque, considerando l'intera "operazione Phuncard" come articolatasi nei due segmenti temporali, Fastweb risultava aver emesso documenti attivi per 182mln439mila708,86 euro che si erano tradotti in termini di contabilizzazione in bilancio nell'iscrizione di ricavi per 44mln795mila018,13 euro, costi per 32mln024mila296 e un utile pari a 12mln di euro.

Era maturato, da ultimo, un credito IVA (mai recuperato) pari a € 33mln933mila798,26.

Nella sua disamina delle sopraindicate risultanze contabili, il cap. Meoli precisava che nel computo dei ricavi doveva essere compresa l'intera operazione con PGT (per effetto della contrattualizzazione in termini di compravendita), più l'utile derivante dalle residue relazioni commerciali (con LBB e Fulcrum US), regolate con contratto di mandato senza rappresentanza e conseguente iscrizione a bilancio del solo margine; correlativamente i costi indicati, corrispondevano unicamente erano quelli derivanti dalla relazione con la società Web Wizard.

In ultima analisi, erano confluiti nel bilancio costi relativi a Web Wizard, ricavi relativi a PGT e all'utile con LBB e Fulcrum.

Partendo dagli stessi dati forniti dall'*audit* interno di Fastweb condotto successivamente alle perquisizioni del novembre 2006 (all. 42) - la quale, dunque, aveva preso in considerazione anche la successiva transazione ed. traffico telefonico (che sarà oggetto di successiva puntuale trattazione) – era possibile rilevare che i ricavi delle carte prepagate nel bilancio e.Biscom nel 2003 avevano avuto una incidenza dell'8% sul totale dei ricavi, mentre il margine operativo lordo proprio nel 2003 aveva avuto la massima incidenza percentuale pari all'11,5%, raggiungendo invece livelli stabili attorno all'1% a partire dal 2005.

Dall'analisi dei dati del bilancio 2003 di Fastweb condotta dal cap. Meoli, era possibile verificare che nella voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultava l'indicazione di ricavi per euro 413mln676mila290, costituente il totale del valore della produzione; in tal caso, dunque, l'incidenza dei ricavi delle carte prepagate (sempre valutando la diversa tipologia di contabilizzazione in funzione dello strumento contrattuale utilizzato) era stata pari a circa il 10%.

Ipotizzava, da ultimo, quale sarebbe stata l'incidenza di tali operazioni nell'ipotesi in cui si fosse optato per una omogenea contrattualizzazione dei rapporti; in particolare, riferiva che ove la transazione fosse stata regolata integralmente con il contratto di compravendita (con conseguente integrale iscrizione in bilancio dei ricavi e dei costi), sarebbe finito in bilancio un importo pari a 551mln di euro, calcolato sottraendo all'ammontare dei ricavi totali del Gruppo (413mln676mila290) l'importo relativo ai ricavi delle carte prepagate

effettivamente contabilizzato (44mln795mila018,13 euro) sommando invece l'intero importo dell'operazione, derivante dalla sommatoria dei documenti attivi emessi nei confronti di LBB-PGT e Fulcrum US (182mln di euro); per l'effetto, l'incidenza dell'operazione sui ricavi Fastweb sarebbe stata pari al 33%.

Diversamente, se l'operazione si fosse sviluppata interamente come mandato senza rappresentanza con iscrizione a bilancio unicamente del margine, l'incidenza sarebbe stata di 12mln su 381, dunque bassissima.

Cosi ricostruita in fatto la vicenda sul piano strettamente documentale e tenendo conto della prospettiva interna all'azienda, tale dato di partenza può considerarsi, ai fini della conoscenza processuale, il tessuto connettivo nel quale vanno inseriti gli argomenti essenziali sui quali si fonda, da un lato l'ipotesi accusatoria elaborata dall'Ufficio di Procura – sostenuta dalla difesa di parte civile - e dall'altro le contrapposte tesi difensive, al fine di valutare la fondatezza dell'una o dell'altra posizione.

Come già chiarito nella parte introduttiva della presente trattazione, l'assunto accusatorio parte dall'asserita esistenza di un'associazione a delinquere che si venne a costituire e nutrire della convergenza di interessi di manager di società e grossi gruppi criminali, grazie alla quale è stata possibile la realizzazione di una delle più grosse frodi in materia di IVA – in termini di valori assoluti di profitto e di danno - mai accertate nel nostro Paese.

Decodificando il senso della riferita convergenza di interessi, i gruppi criminali si sarebbero serviti delle casse di primarie compagnie telefoniche per avere la liquidità necessaria a determinare il "carosello"

e, dal canto loro, taluni esponenti tra i vertici e i manager di tali società si sarebbero serviti delle operazioni fittizie progettate dai primi, per il raggiungimento di obiettivi di fatturato, di ricavi e di margine funzionali a quello che viene definito "abbellimento dei bilanci".

Sulla base di questo assunto, l'Ufficio di Procura ha individuato elementi di macroscopica anomalia in ogni momento della genesi, preparazione, svolgimento e conclusione dell'operazione commerciale, desumibili sostanzialmente dalla sola lettura sinergica e combinata delle e-mail, dei contratti e della parieristica relativi all'intera transazione.

Il filo conduttore della tesi di accusa è costituito, a ben guardare, da una valutazione o quantomeno evidente rilevabilità *in radice* di illiceità dell'operazione carte prepagate, per come originariamente proposta dall'imputato Focarelli.

Secondo tale impostazione l'essenza stessa della transazione avrebbe fin dal principio reso percepibile l'assoluta inutilità della società Fastweb che non avrebbe assunto alcun ruolo tecnico o commerciale (attesa, da un lato, l'assenza di un contributo tecnico offerto e, dall'altro lato, la circostanza che chi vendeva il prodotto imponeva già a monte la vendita dello stesso ad altra società già individuata e alle condizioni da lei predefinite, donde la non ipotizzabilità di una funzione di garanzia dell'azienda) ma unicamente la funzione – fondamentale per la realizzazione del progetto criminoso – di fungere da "cassa IVA".

Tale connotazione, giudicata inequivocabilmente illecita, non poteva non essere fin dall'inizio all'evidenza degli odierni imputati, coinvolti certamente nell'affare, non solo in ragione della presenza di elementi strutturali e di portata economica di assoluto rilievo, ma in quanto

addirittura "allertati" nella fase propositiva della relazione dai professionisti dello studio Paolo Ludovici e Andrea Parolini, Maisto e associati, il cui parere, secondo la lettura data dall'Ufficio di Procura, costituirebbe l'emblema dell'evidenza fraudolenta dell'affare, assumendosi come lo stesso prospettasse esplicitamente il concreto rischio di realizzazione della frode carosello.

La pervicace decisione di proseguire "cestinando" il succitato documento in favore del più favorevole elaborato dello studio Romagnoli, Picardi e associati sarebbe stata, in questa ottica, espressione della precisa volontà dei vertici di rendere operativa l'operazione, mercè l'azione diretta del manager Zito (in continuo contatto con l'artefice del business), in vista dell'allettante prospettiva di benefici economici, di fatturato e di raggiungimento degli obiettivi dell'azienda.

Come già rilevato, connesse a questa rilevata criticità, le circostanze stesse di rinvenimento del parere da parte della Guardia di Finanza, apparendo agli inquirenti significativo ed assolutamente anomalo che un atto interno fosse stato messo a disposizione dell'imputato Carlo Focarelli, in quella fase del rapporto e quasi in tempo reale, consentendogli di sollecitare, subito, considerazioni contrarie funzionali ai propri illeciti obiettivi, circostanza documentale, quest'ultima, spiegabile esclusivamente nell'ottica dell'asserita complicità originaria dell'azienda nell'affare.

Del resto, sottolineano gli inquirenti, il suddetto profilo di concreta inutilità di FW nella transazione era fin dall'inizio ricavabile dalla struttura stessa dell'operazione apparente, atteso che secondo lo schema

ripetutamente articolato, i diritti appartenevano ad una società statunitense (WTS/GTS), le carte erano vendute fuori dall'Italia, dove venivano solo materialmente prodotte, per compiere poi alcuni "inutili passaggi commerciali" nel cui ambito l'azienda non aveva altre ragioni commerciali per guadagnare il proprio margine "se non quella di far girare fatture e bonifici". Né FW poteva costituire garanzia di affidabilità funzionale al reperimento di clienti, in considerazione del fatto che questi (LBB e PGT nel primo segmento temporale, Fulcrum a partire da settembre 2003) erano indicati e portati "a monte" dallo stesso Focarelli.

Oltre a ciò, l'inutilità dell'azienda era viepiù evidenziata dalla esistenza di un rapporto di finanziamento tra il gruppo CMC e PGT (e poi anche Fulcrum) che, già solo sul piano logico era macroscopicamente incompatibile con l'asserita incapacità economica della prima di anticipare l'IVA.

Si trattava di un contratto non trovato dagli operanti (ma certamente speculare all'analogo successivo rapporto con Fulcrum), la cui esistenza era stata messa in luce dalla Farrow nell'ambito della *due diligence*, di assoluto rilievo, in questa prospettiva, la *e-mail* in cui Focarelli non aveva dato seguito alla richiesta di trasmissione del relativo contratto da parte di FW, rilevando come si trattasse di un documento non di interesse specifico della società.

Diversamente, nell'ottica accusatoria tale contratto era funzionale a consentire una perfetta circolarità dei flussi finanziari, in uno con il simmetrico contratto di cessione del credito intervenuto tra LBB-WW e la Novellist International Ltd (società della British Virgin Island

riconducibile a Murri), di cui ampiamente si è trattato nella precedente parte motivazionale.

Altro elemento altamente indiziante più volte sottolineato dell'Ufficio di Procura, sarebbe costituito dalla pregressa conoscenza, asseritamente a tutti i livelli aziendali, della società CMC (e di Focarelli), che risultava aver avuto a che fare con FW anche in epoca precedente all'operazione carte prepagate, precisamente con il *business* dei *premium number* che aveva avuto problemi di frodi (di ciò parlerà la trasmissione Mi Manda Rai Tre del 29 ottobre 2003).

In una prospettiva generale, la medesima CMC – società indubitabilmente riconducibile a Carlo Focarelli - avrebbe allacciato con Fastweb relazioni commerciali esclusivamente nell'ambito del *no core* e sempre (dai numeri Premium, alle carte prepagate al successivo traffico telefonico) per attività che si erano rivelate fraudolente o fiscalmente illecite.

Per il PM il "rapporto di sinergia e fratellanza" cui fa riferimento Focarelli nelle primissime *e-mail* introduttive del progetto commerciale dava proprio l'idea "dell'azione combinata delle due società e del potenziamento degli effetti di quest'azione combinata", che si era poi tradotta in un "fatturato enorme con grandi benefici per entrambi", come del resto rilevato dalla stessa *audit*, nella misura in cui specificava: "le transazioni con i numeri Premium e le carte prepagate hanno permesso di raggiungere gli obiettivi previsti in termini di ricavi".

Uno degli elementi messi in particolare rilievo nel corso dell'istruttoria (in quanto oggetto di precise domande formulate ai testi escussi) e in sede di requisitoria è costituito dalla duplicazione delle

formule contrattuali per regolare un identico rapporto, relativo alla prima fase della relazione.

L'Ufficio di Procura fa proprie, *in parte qua*, le argomentazioni rese in sede di esame da Focarelli che ha chiarito come fosse stata una richiesta dell'azienda, trattandosi di una opzione a lui del tutto indifferente.

In ciò viene sostenuto dall'imputato Zito che, come di qui a poco analiticamente verrà riportato, difformemente alle dichiarazioni rese nel corso dei primi interrogatori (in cui aveva detto che la richiesta era stata dello stesso Focarelli) ha dichiarato in sede di esame dibattimentale che mentre il mandato senza rappresentanza era stato suggerito da Giuliana Testore per non inquinare il bilancio con attività importante ma *no core*, l'altra formula contrattuale rispose ad una specifica richiesta dei vertici della società FW per problemi connessi al mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato.

D'altro canto, si sostiene, alcun interesse avrebbe avuto CMC, visto che il destino già programmato della società, era quello sparire: in data 12 dicembre 2003, infatti, tutte le società coinvolte nell'operazione - CMC, WebWizard, Telefox - avrebbero cessato la loro attività, trasferendo la sede in una via inglese (peraltro inesistente) le prime due, a Panama la terza.

Sarebbe stata sempre FastWeb a sollecitare una diversificazione dei soggetti contrattuali, per confondere le acque e allontanare il rischio che ci si avvedesse della anomalia.

Connessa a questo profilo, l'anomala divergenza del contratto di compravendita consegnato da Zito dopo le prime sue escussioni in

Procura, rispetto a quello fornito da FW a seguito dell'ordine di esibizione del 2006.

Analoghe considerazioni, relativamente alla società licenziatarie dei diritti per la totale confusione nelle indicazioni contenute nei documenti ufficiali: quella più indicata, la WTS, che dagli accertamenti rogatoriali si sarebbe appurato registrata nel Delaware il 24 novembre 2004 (e, dunque, a business concluso) o la Global Telephone Service, indicata nel contratto del 5 gennaio 2003, che sarebbe risultata costituita nell'ottobre 1993, inattiva e descritta nell'oggetto come "*domestic for profit organizzation*".

Sempre nell'ottica di una costruzione fraudolenta e truffaldina dell'operazione commerciale, la sollecitazione al pagamento in giornata che avrebbe trovato la sua spiegazione unicamente se inserito in quella circolarità dei flussi graficamente rappresentata dal Cap. Meoli e che era funzionale alla realizzazione della frode.

Secondo gli inquirenti il fatto di prevedere, oltre alla formula del prepagamento, l'ulteriore condizione del pagamento in giornata, a vista, costituirebbe la vera anomalìa, trattandosi di una caratteristica tipica ed esclusiva dei "contratti di Focarelli" (e, dunque, connotante entrambe le transazioni commerciali da questi architettate) senza precedenti nel panorama della contrattualistica della società, ed integrante l'essenza stessa dell'operazione e della frode, proprio in quanto strumentale – in una con l'incastro di contratti di finanziamento e cessioni del credito con le società cartiere – strumentale alla realizzazione di una perfetta circolarità dei flussi finanziari.

Per gli inquirenti, il Comitato di Controllo Interno in seno alla controllante e.Biscom sarebbe letteralmente "saltato sulla sedia" innanzi all'entità dell'affare e alle anomalie rilevate dall'*audit*, tanto da sollecitare una "attività di indagine" approfondita da parte degli organi aziendali.

Ed in effetti, viene sostanzialmente collegato proprio a queste prime allarmanti risultanze la decisione di sospendere l'operazione, in attesa dei risultati della *due diligence*.

Tale attività investigativa, benché avesse evidenziato gravi anomalie e rafforzato concreti elementi di sospetto, non avrebbe sortito effetto, se non quello di determinare una modifica dell'oggetto sociale.

I memo della Farrow, si sostiene, pur muovendosi sullo schema di una "chiacchierata" con i responsabili delle società inglesi e di CMC, contenevano "nero su bianco" tutte le anomalie dell'operazione (dalla unicità strutturale di LBB-PGT di cui non erano stati messi a disposizione i bilanci, all'anomalo finanziamento tra WW e le inglesi, alla mancata consegna di una scheda prepagata da parte di CMC, che poi invierà una serie di pass-code, etc) mettendo disposizione, in un ottica di buona fede, gli elementi per adottare le conseguenti determinazioni.

Tali determinazioni, diversamente, erano state sacrificate in funzione degli interessi di obiettivo, di fatturato e di bilancio dell'azienda, evidentemente considerati più forti e pregnanti.

Aspetto indubitabilmente connesso alla rilevanza del contenuto della *due diligence* (in termini di sintesi fondamentale del coacervo delle criticità sottese all'operazione) la mancata produzione immediata e spontanea dei documenti di *audit*, nel corso degli ordini di esibizione

aventi ad oggetto proprio la documentazione relativa a quell'operazione commerciale.

Anche tale atteggiamento di chiusura viene inteso, nell'ottica accusatoria, quale espressione dalla volontà di occultare elementi probatori essenziali per l'accusa ed evidentemente compromettenti per la società coinvolta nell'affare.

Condotta altamente indiziante sarebbe, poi, non solo la ripresa dell'operazione, nonostante "la mole di criticità" messe in luce innanzi al Comitato di Controllo Interno, ma anche il subentro, in luogo delle società inglesi LBB-PGT della società americana Fulcrum, senza alcuna analisi e verifica sottostante.

Secondo la lettura dell'Ufficio di Procura, il rapporto era proseguito e alla soglia dei 70mln di euro di fatturato, quando si decideva di interrompere, un mese prima della fisiologica conclusione del contratto, per effetto della puntata della trasmissione Mi Manda Rai Tre, che avrebbe disvelato, anche innanzi all'opinione pubblica, l'assioma CMC=FRODE, imponendo a quel punto che venisse recisa la visibilità di ogni collegamento tra l'azienda e la società truffaldina.

Ciò che era avvenuto con una esplosione del fatturato (111mln di euro totali) significativo del fatto che l'esigenza avvertita non era affatto relativa all'impossibilità ulteriore di sostenere un *cash flow* notevole e non funzionale rispetto all'esigenza di pensare agli investimenti necessari al *business core* dell'azienda.

Più che indiziante, sempre nell'ottica della più volte richiamata convergenza di interessi tra i vertici aziendali e il gruppo criminale, l'incidenza dell'operazione Phuncard sul bilancio 2003 di Fastweb, che

si sarebbe assestata sul 10% dei ricavi complessivi (44mln di ricavi derivanti dall'operazione sui 413mln676,290 di ricavi complessivi dell'azienda), valore percentuale che, si sostiene, sarebbe triplicato se si fosse utilizzato unicamente lo strumento contrattuale della compravendita (con conseguente autonoma iscrizione al bilancio dei costi e dei ricavi).

Proprio in considerazione delle dimensioni poderose dell'operazione, vengono inquadrate le in equivoche responsabilità degli odierni imputati: con precipuo riferimento all'uscita di cassa (ossia al denaro che in concreto la società ha messo per realizzare l'operazione) il suo l'ammontare complessivo - 21mln198.863 di euro . doveva necessariamente presupporre una valutazione e decisione, a monte, dei vertici aziendali, trattandosi di impegno con precise ricadute sul bilancio (si trattava di cassa che la società aveva deciso di utilizzare per l'operazione anzicchè gli investimenti) e tale da non ritenere esaustivo il contributo causale del solo imputato Zito, manager dell'area commerciale, la cui posizione risulta gravemente compromessa anche alla luce di quanto nel prosieguo si dirà con riferimento all'operazione traffico telefonico.

In questa prospettiva, sarebbero inequivoci gli elementi probatori a carico dell'imputato Rossetti Mario, il cui ruolo di cfo della società capogruppo e.Biscom presupponeva la perfetta ed approfondita conoscenza del business Phuncard, attesi gli evidenti risvolti sul piano dell'impegno di cassa e di ricadute sul bilancio.

Aggiungono gli inquirenti che l'intera transazione era stata oggetto di discussione nell'ambito dei *partners meeting*, cui l'imputato

regolarmente partecipava, e che l'intera dinamica dell'operazione imponeva il suo contributo volitivo e interpretativo, affatto ragionevolmente delegabile a corrispondenti figure che a lui funzionalmente riportavano nell'ambito della società controllata, con conseguente pieno coinvolgimento nell'affare illecito.

Sarebbe a lui riconducibile, secondo l'assunto accusatorio, la diversificazione del trattamento contrattuale di una identica operazione (nel primo segmento temporale), proprio in quanto la diversa opzione aveva determinanti e diversi profili di contabilizzazione, materia pacificamente rimessa alla sua competenza specifica nell'ambito della compagine societaria.

A fortiori, significativo sarebbe stato l'interesse nel medesimo affare da parte dell'imputato Silvio Scaglia, asseritamente reale *dominus* nella vicenda che ci occupa, il cui coinvolgimento verrebbe anche documentalmente dimostrato da tutte le *e-mail* da lui scritte o a lui dirette e ne avrebbero acclarato l'indubbio interessamento nella fase iniziale come nella prosecuzione di una operazione *no core*, ma decisiva per un'azienda in fase di *start up* quanto ai guadagni e alla prospettiva di raggiungimento di obiettivi annunciati al mercato, giudicati dal restante top management troppo arditi e tali da coinvolgere la società in operazioni "poco accorte".

L'azienda, dunque, costituiva agli occhi di tutti "la creatura" dell'imputato, cui nulla sfuggiva e che sarebbe stata da lui gestita secondo una impronta imperativa e di esclusivo comando come messo in luce, sempre secondo l'interpretazione data dagli inquirenti, da una serie di testimoni (quali Micheli Carlo, Micheli Francesco, Angelidis

Emanuele) che ne avrebbero sottolineato in più punti della deposizione la personalità fortemente accentratrice.

Nella ricostruzione accusatoria, pertanto, i granitici elementi di prova a carico dell'imputato Bruno Zito (da sempre a contatto diretto con l'ideatore della frode carosello nel corso dello svolgimento della transazione commerciale e pronto a soddisfarne tutte le richieste esclusivamente dirette ai propri fini illeciti) non sarebbe in grado di sintetizzare in via esclusiva il coinvolgimento dell'intera azienda nell'affare.

Orbene, rileva il Collegio come in un sistema processuale basato sul principio dell'oralità, il dato documentale, seppure significativo o apparentemente indiziante, non possa sacrificare o anche solo postergare il portato probatorio fondamentale costituito dalla prova dichiarativa.

Ed in effetti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati escussi una pluralità di testi, dichiaranti ex art. 210 c.p.p. e consulenti tecnici, che hanno consentito di ricostruire compiutamente la vicenda, nelle fasi progettuali ed esecutive, fornendo una prospettiva squisitamente interna ed aziendale, essendone stati protagonisti o in varia misura partecipi.

Partendo come punto di partenza lo schema cronologico della genesi e dello svolgimento della transazione commerciale verranno, dunque, di seguito riportate le deposizioni del testimoniali di tutti i soggetti che furono coinvolti a vario titolo nell'operazione carte prepagate, che hanno complessivamente offerto uno strumento conoscitivo formidabile della vicenda, soprattutto in relazione a quella

che era all'epoca dei fatti la realtà strutturale ed organizzativa dell'azienda.

Fondamentale è chiarire, a questo punto, quale fosse in quel momento la struttura ed il ruolo di Fastweb, società che ebbe a subire notevoli modifiche nel corso del tempo.

Secondo la ricostruzione offerta dal Cap. Meoli la società Fastweb, nella fase relativa allo svolgimento dell'operazione Phuncard era una delle diciotto società controllate da e. Biscom e che in data 1 dicembre 2004, poco dopo la conclusione dell'operazione commerciale, si sarebbe fusa per incorporazione con quest'ultima, cambiando la denominazione sociale in Fastweb s.p.a.

All'interno di Fastweb s.p.a., Emanuele Angelidis aveva rivestito inizialmente la carica di direttore generale e poi di amministratore delegato, mentre Mario Cacciatore era un cfo.

Nella capogruppo E-Biscom vi erano i servizi di staff di Gruppo, ossia funzioni societarie che lavoravano per tutte le società del gruppo e che a loro si rapportavano. Tra questi, l'ufficio fiscale e legale.

Sul piano organizzativo, all'interno della compagine societaria della controllata Fastweb s.p.a. l'ufficio legale era affidato a Giuliana Testore, mentre quello Fiscale a Massimo Zerboni; questi riferivano funzionalmente a Mario Rossetti, all'epoca direttore amministrativo e finanziario (cfo) del gruppo E-Biscom.

Nel medesimo periodo di riferimento, Silvio Scaglia era azionista di maggioranza di e.Biscom e, inizialmente, amministratore delegato di FW, in un arco temporale coincidente con lo svolgimento da parte di Emanuele Angelidis del ruolo di direttore generale, fino al mese di aprile

2003, quando quest'ultimo era diventato amministratore delegato della società e Scaglia, con l'uscita di Carlo Micheli, Presidente.

Bruno Zito era responsabile del settore grandi aziende, mentre Giuseppe Crudele (il cui contributo verrà evidenziato nella trattazione dell'operazione commerciale successiva) svolgeva all'epoca un ruolo di prevendita e supporto alla vendita in direzione generale, funzione di carattere amministrativo.

Tra i primi soggetti che risultano coinvolti sul piano conoscitivo nella fase progettuale di Phuncard ad opera dell'imputato Zito (oltre a Andrea Conte e Onofrio Pecorella, mai escussi in dibattimento) è certamente Parisse Stefano dalla cui deposizione, pur indotta dalla difesa dell'imputato, è opportuno partire per la ricostruzione della vicenda.

Ha premesso il teste nell'*incipit* della sua deposizione di essere entrato in Fastweb alla nascita della società come responsabile del marketing, per poi occuparsi dello sviluppo del prodotto.

Il ruolo nel corso del tempo aveva subito dei cambiamenti, nel senso di una progressione in carriera, poiché era passato ad occuparsi anche del coordinamento delle vendite e, successivamente all'organizzazione dell'evoluzione Fastweb, della divisione clienti famiglie ed aziende, per poi uscire dall'azienda nel 2006.

Con riguardo alla funzione ricoperta a cavallo dell'operazione Phuncard (anni 2002-2003) ha riferito di avere avuto un ruolo commerciale occupandosi, appunto, del marketing, dei servizi per le famiglie e aziende, del coordinamento delle vendite e dello sviluppo del prodotto.

Il superiore gerarchico era all'epoca Lorenzo Macciò (capo delle operations) e, quale riporto, v'era Bruno Zito, responsabile del marketing aziende.

Nel decodificare l'organigramma societario, distingueva i partners, ossia i soci di e.Biscom - all'epoca la holding che controllava FW (azienda più operativa del gruppo) - che sul piano organizzativo aveva al suo interno un comitato direttivo, di cui non faceva parte, che enumerava una serie di persone con funzione apicale.

Coerente con questa parte descrittiva della struttura aziendale, le dichiarazioni rese anche da Sergio Scalpelli, direttore delle relazioni esterne degli affari istituzionali dell'azienda fin dall'inizio del 2001 e membro del consiglio direttivo dal novembre 2004, il quale ha sottolineto che si trattava di un organo che guidava operativamente l'azienda, affrontando temi strategici e macro-operativi e verificando costantemente l'andamento dell'attività commerciale, di sviluppo delle tecnologie e di implementazione della rete.

Non entrava nel dettaglio dei singoli business, poiché il comitato direttivo presiedeva unicamente alle macro scelte (aspetti delle gare CONSIP, dei grandi clienti) approfondendo tali aspetti al punto di dare poi incarico ai direttori delle business united, cioè delle attività commerciali specifiche, di approfondire.

Ciò avveniva negli staff meeting dove i capi di ogni dipartimento attraverso i loro principali collaboratori provvedevano a scavare sull'andamento di questo o quel business.

Ruggero Grammatica, responsabile dei sistemi informativi dall'ottobre '99 fino ad aprile 2004, nel descrivere l'organizzazione di

e.Biscom, la definiva in termini di "tipica forma di partnership", poiché vi erano una serie di partner, ciascuno dei quali era responsabile per competenza della propria divisione (la sua, in particolare, quella relativa ai sistemi informativi).

Ha riferito che i partner cofondatori avevano nello stesso periodo assunto deleghe operative sulla società FastWeb che costituiva l'azienda più operativa del gruppo.

Ed in effetti, e.Biscom era nata come disegno di un piano industriale a lungo respiro (il progetto di cablare dapprima la Lombardia, poi l'Italia con la fibra ottica) al quale si aggiungeva non soltanto il servizio della rete fisica, ma i servizi a valore aggiunto di telecomunicazioni, al cliente residenziale o business; in questa prospettiva, erano state demandate le deleghe operative nelle varie società del gruppo.

Con riferimento a FW, la competenza di Emanuele Angelidis, prima quale direttore generale e poi come amministratore delegato, era da sempre stata quella di coordinare e sviluppare "l'aspetto implementativo" della società coerente con la delega operativa dell'azienda nello sviluppare i dettagli di budget.

Frutto ed espressione stessa di questo rapporto concettuale ed operativo tra la holding e la società controllata erano i momenti di incontro istituzionalmente organizzati in azienda.

Da un lato, venivano tenuti in ambito e.Biscom i c.d. *partners meeting*, riunioni di routine che erano svolte all'inizio più frequentemente, mentre poi più diradata nel tempo: nel corso delle

stesse, i partners si incontravano e discutevano sull'andamento del piano industriale.

Diversamente gli *operational meeting* si svolgevano tipicamente una volta a settimana (lunedi)_e i vari dirigenti e altri impiegati di FW si riunivano per discutere proprio i dettagli operativi, problematiche o stato di avanzamento del budget e quant'altro; era diretto dall'amministratore delegato (Emanuele Angelidis), e vi partecipava, tra gli altri, anche Trondoli e Garrone, oltre manager di medio livello.

Nel corso di queste riunioni si entrava nel dettaglio implementativo del piano, nel quale primario ruolo di coordimento e sviluppo dell'aspetto implementativo della società era svolto dallo stesso Angelidis, prima come direttore generale e poi come amministratore delegato di FW.

Circa la presenza di Silvio Scaglia a tali ultimi incontri, ne focalizzava forse e al massimo due, anche perché la sede dell'incontro non era quella di Scaglia, ma gli uffici di Fastweb, fisicamente diversi (via Borletto e.Biscom, via Caracciolo Fastweb).

Tornando al dichiarato del teste Parisse, egli ha rammentato che l'operazione carte prepagate costituiva una nuova linea di business, definibile come nuovo approccio nel settore dei servizi a valore aggiunto in posizione adiacente a quella dei numeri Premium.

Proprio per questo carattere di novità, l'esigenza iniziale e fisiologica era stata quella di analizzarla e valutarlo sotto l'aspetto commerciale e tutti gli altri aspetti collegati (legale, fiscale, societario).

In questo contesto, Zito operava "un po' da *pivot*" per mettere insieme tutti gli elementi finalizzati a decidere se si trattasse di un affare che conveniva o meno avviare.

Chiariva che si era trattato del normale approccio procedurale seguito in azienda, che implicava il coinvolgimento delle diverse funzioni aziendali.

Ha precisato che Zito lo aveva informato costantemente dello sviluppo delle procedure di analisi e che il suo principale interesse era capire se si trattava di un affare commercialmente valido, anche perchè, a suo parere, era un business che prevedeva un margine "molto risicato".

L'imputato aveva il ruolo precipuo di portare avanti e gestire in totale autonomia la proposta commerciale, mentre sul piano contrattuale v'era una specifica competenza del legale; circa la firma del contratto, la stessa era rimessa a chi aveva procura ad impegnare la società verso l'esterno (non rammentava chi concretamente firmò i contratti), ma ciò si verificava a valle di una serie di riscontri delle altre aree, si da costituire un passaggio più formale che sostanziale.

Sempre nell'ottica di tale autonomia, egli aveva concretamente la possibilità di proporre e indirizzare il progetto di business, sottoponendolo al vaglio delle aree più specializzate.

Dopo avere preso visione della *e-mail* del 21.11.2002 dichiarava di non ricordare a chi avesse successivamente girato l'informazione, supponendo però che fosse il suo superiore gerarchico Lorenzo Macciò.

Ha dichiarato che l'andamento dell'operazione carte prepagate, come di tutte le attività in essere in azienda, era stata oggetto di esame nell'ambito delle varie riunioni (evidentemente a livello di gestione)

organizzate al fine di verificare in corso d'opera l'andamento della società e che i risultati "commerciali" di quella e di tutte le iniziative erano portate all'evidenza del top management.

Nonostante ciò, nel prosieguo della sua deposizione riferiva che, al di là della prima fase di gestione del progetto commerciale (collocata alla fine del 2002) benchè fosse tenuto al corrente di quello che succedeva, era un business in cui non era assolutamente entrato, poichè v'erano una serie di "cose in parallelo" di cui doveva occuparsi e sembrava che le cose stessero procedendo; si trattava, peraltro di una opportunità che dal punto di vista prettamente commerciale e con riferimento alla marginalità non era particolarmente attrattivo.

Con riguardo alla riunione del 15 luglio 2003, cui risultava aver partecipato, si mostrava piuttosto laconico in ordine al ricordo del suo specifico apporto, anche con riguardo alle esigenze di approfondimento delle due formule contrattuali che disciplinavano il rapporto, sottolineando come ciò rientrasse nella precipua competenza dell'area legale.

Del pari labile era il ricordo del mutamento delle società clienti (Fulcrum in luogo di LBB-PGT) specificando che in quella fase, seppure a capo del commerciale, per effetto della divisionalizzazione dell'azienda era stata spostata la sfera funzionale sulle grandi aziende e non si era più occupato di quel business.

Quanto al tema della pregressa conoscenza di CMC e di Focarelli – individuato come suo referente – ha rammentato che era una società già conosciuta in quanto cliente di FW per quanto riguarda l'adiacente attività relativa ai numeri Premium, un *business* nato nei primi anni

1999-2000, rispetto al quale non ricordava il volume più o meno rilevante dell'apporto portato dalla società ("potrebbe essere il cliente più importante dei numeri *premium* come potrebbe non esserlo").

Il dichiarante non aveva evidenza di particolari problemi in ordine ai rapporti con CMC per quel tipo di operazioni commerciali, sebbene avesse ben impressa nella memoria che queste ultime avevano ingenerato globalmente problemi relativi a bollette troppo alte, all'attenzione dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che poi, correttamente, aveva imposto una disciplina restrittiva che aveva disciplinato l'intera materia con un intervento generale e non specifico, proprio in quanto si trattava di un problema abbastanza diffuso.

Tali problematiche erano state peraltro affrontate anche a livello mediatico, rammentando alcune puntate di Mi Manda Rai Tre cui l'azienda era stata invitata probabilmente anche in materia di numeri Premium, ribadendo, tuttavia, che si trattava del problema generale di tali numerazioni e non riferibile specificamente a quella società.

Anche a seguito della sottoposizione di due e-mail datate 22 e 23 luglio 2003, indirizzata rispettivamente da Cesaro Maria Luisa e Moglia Giovanni al Parisse, a Stefano Faina e Mario Cacciatore, relative ad una riferita "visita" della Questura di Roma ed in cui si faceva riferimento a problemi connessi a una numerazione specifica assegnata a CMC e aveva ad oggetto l'invio di una serie di documentazioni anche cintabili relative, egli ribadiva di non ricordare nello specifico di quello scambio, ma che non si trattava comunque di un caso del tutto isolato su CMC.

E' agevole apprezzare dalla lettura delle succitate *e-mail* (allegate al verbale di udienza del 3 luglio 2012) come in esse si facesse riferimento ad un procedimento penale nei confronti non direttamente di CMC ma di un centro servizi (tale Ritmo sas) utilizzatore di quella numerazione di FW assegnata a CMC e come tutta la documentazione richiesta (tra cui copia contratto con CMC e eventuale corrispondenza) fosse relativa a quella specifica numerazione.

Ciò rende convincenti le parole di Parisse Stefano, in ordine all'asserita globalità del problema numeri Premium, che complessivamente stava diventando un business non sano dal punto di vista della tutela del consumatore.

Del resto, sul punto si sono espressi unanimemente molti altri testi che hanno avuto ingresso nel presente dibattimento e, tra questi, Lorenzo Macciò cui Parisse gerarchicamente riportava.

Entrato in e.Biscom dalla sua fondazione con il ruolo di direttore commerciale per i grandi clienti, all'interno della appena costituita FW, aveva successivamente assunto la funzione di direttore delle *operation*, fino alla sua uscita dalla società (in data 15 aprile 2003); in virtù nella sua posizione, riportava funzionalmente ad Emanuele Angelidis e, ovviamente, a Scaglia

Nel corso della deposizione, il teste descriveva la struttura di Fastweb in termini di elevata complessità: al momento della sua uscita Silvio Scaglia era Presidente ed Emanuele Angelidis amministratore delegato (anche se all'inizio il primo era Amministratore delegato, mentre l'Angelidis direttore generale) ed esistevano delle funzioni di staff, come la funzione di finanza e controllo, la parte legale e tre

funzioni operative, di cui una – quella commerciale, relativa alla gestione dei servizi, con incidenza diretta sul territorio e quindi sui clienti – che era di sua competenza.

Le persone operative nella sua area funzionale erano molte, in quanto venivano coperte all'epoca sei città (Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Napoli) ciascuna delle quali era gestita da un responsabile di area (di città); queste ultime erano sentite quotidianamente, in quanto si trattava di attività monitorate giorno per giorno: FW era un'azienda che in quel momento aveva la necessità di crescere, avendo investito denaro per sviluppare la rete e, in questa ottica, erano stati fissati obiettivi importanti e significativi, peraltro poi raggiunti.

In particolare, la necessità di contatti continui derivava dall'esigenza di mantenere un controllo quotidiano di tutte le attività connesse all'attivazione e gestione del cliente.

Specificava, in particolare, che si trattava di monitorare l'andamento e sviluppo di una serie di parametri della società.

La verifica dei ricavi, era oggetto di verifica mensile, principalmente con riferimento al raggiungimento del numero di contratti che mensilmente dovevano essere assicurati (in previsione 20mila nuovi contratti ogni mese): il riferimento era alla linea di business *core* (attività di collegamento telefonico voce e dati).

C'erano poi tutta una serie di direzioni centrali, che si occupavano di coordinare l'attività delle singole funzioni di territorio: in definitiva, l'organizzazione contava circa 1500 persone interne e più del doppio di terze parti che lavoravano.

Stefano Macciò partecipava ai *partners meeting*, che descriveva come riunioni settimanali tra i fondatori di e. Biscom e FW nel corso delle quali si parlava ciascuno delle proprie attività.

Si trattava di riunioni imprescindibili, che prevedevano un ordine del giorno, "dove ciascuno riportava quello che era stato fatto durante la settimana e come pensava di procedere per lo sviluppo dell'attività"; si trattava di un importantissimo momento di sintesi con funzione di riallineamento ma era anche un'attività "davvero frenetica", poiché occorreva procedere agli incontri ed alla trattazione degli argomenti "alla velocità della luce".

Orbene, ha dichiarato il teste di non ricordare che nel corso di queste riunioni si fosse mai parlato della società CMC, tendendo ad escludere la circostanza; benché la società si occupasse di attività che comportava volumi elevati di traffico, infatti, la circostanza rilevava in termini organizzativi o altro, ma sul piano finanziario non erano volumi particolarmente interessanti.

Chiariva, peraltro, che non rilevando la società nell'ambito del *core* business, *anche solo logicamente e fisiologicamente non avrebbe potuto trovare spazio all'interno di quel tipo di incontro settimanale.*

E, dunque, associava CMC alla linea di business dei *numeri Premium*, in quanto cliente della filiale di Roma che affittava delle linee telefoniche per dei numeri Premium. Era una iniziativa che comportava grossi volumi di traffico, di cui si era parlato anche perché era stato necessario supportarla con idonee apparecchiature.

Di CMC aveva certamente parlato con Conte (responsabile della filiale di Roma), Parisse e Zito, che facevano parte della direzione

generale, con ruolo di coordinamento nei confronti delle filiali e ciò in quanto tutto il lavoro che veniva proposto dalle filiali sui clienti veniva gestito e filtrato in qualche maniera al centro.

Nonostante ciò, non conosceva il nome di Focarelli Carlo, né della società a lui riconducibile aveva sentito parlare nel corso dei *partners meeting*.

Ha spiegato, a sostegno della sua affermazione, l'apparente contrasto con le dichiarazioni rese del corso delle prime s.i.t. in Procura, quando aveva detto che teneva costantemente monitorato il fatturato dei Numeri Premium, anche perché succedeva che ogni tanto per qualche ragione la Polizia Postale ne faceva chiudere uno (per proteste di utenti che contestavano bollette).

Precisava, tuttavia, che si trattava di preoccupazioni operative, tali da non implicare il coinvolgimento dei membri dei *partners meeting*, essendo un business che non entrava in alcun modo nell'ordine del giorno di tali riunioni.

Essendosi occupato delle operazioni commerciali di FW fino a marzo 2003 il ricordo del business delle carte prepagate era nella memoria del teste assai labile.

Benché il teste risulti firmatario del contratto con PGT, dichiarava al riguardo di non serbare particolare memoria della circostanza; confermava di avere avuto la procura per firmare i contratti, ma che la sua sottoscrizione presupponeva la presenza sul testo della firma del dirigente responsabile di settore richiedente con il visto dell'ufficio legale. Ed in effetti, su quel contratto c'era la firma di Zito e della dott.ssa Testore, quale responsabile dell'area legale.

Ebbene, quest'ultima ha deposto in dibattimento, preliminarmente rappresentando come il suo ruolo avesse subito una "evoluzione" conseguente alla crescita e progressiva evoluzione dell'organizzazione dell'azienda: in particolare, era stata assunta in Metroweb nel gennaio 1999, per poi fare un passaggio interno in FastWeb, in e.Biscom e, da ultimo nuovamente in FW.

Sul piano della gerarchia, indicava quale "capo" nei primi anni Mario Rossetti, poi Emanuele Angelidis e, a decorrere dal 2004, Giovanni Moglia.

La teste ha riferito sull'operazione Phuncard, di cui confermava di aver curato l'aspetto della contrattualistica, rammentando l'operazione come portata da Zito e anche da Crudele: chiariva che a memoria li ricordava insieme, anche se in quel momento il secondo rivestiva una diversa funzione, ciò che non costituiva una circostanza insolita, poiché all'epoca la società era "destrutturata" e connotata da una sostanziale permeabilità dei ruoli, soprattutto nell'area commerciale.

Secondo la ricostruzione fatta dalla Testore, la richiesta di occuparsi dell'aspetto contrattuale dell'operazione era pervenuta da Zito, essendo fisiologico che l'incarico provenisse dall'area commerciale, rammentando di non avere direttamente elaborato la contrattualistica, ma di avere semplicemente revisionato la bozza presentata da controparte per il tramite dello stesso imputato, apportando qualche modifica all'aspetto dei pagamenti, sebbene ne ricordasse solo vagamente i termini.

La controparte commerciale era, nella specie, la società CMC, di cui aveva sentito parlare in quanto cliente dell'azienda anche per un

contratto precedente relativo alle numerazioni non geografiche; aveva conosciuto e visto una sola volta l'imputato Focarelli, nel corso di un incontro proprio relativo a quel business, nel quale aveva partecipato anche Ferreri Antonio, amministratore unico di della società.

Quanto al Focarelli, dichiarava che questi non rivestiva un ruolo formale in CMC , ma un ruolo che definiva "metagiuridico".

Oltre quell'unico incontro, al quale avevano partecipato anche Zito e forse Conte, non aveva più avuto contatti con Focarelli né con altro interlocutore di controparte, atteso che tutti i contratti erano stati da lei rivisti ma sul presupposto di una negoziazione che avveniva unicamente nell'ambito dell'area commerciale (e nel caso specifico con Zito) e che anche la firma degli stessi era avvenuta per corrispondenza, ciò che costituiva un dato fisiologico e non esclusivo di questo tipo di transazione commerciale.

Nel ricostruire la sequenza dei rapporti contrattuali, ha rammentato che inizialmente il rapporto era stato regolato come contratto di compravendita, cui era seguita la modifica, in mandato senza rappresentanza; nel suo ricordo, poiché la seconda formula contrattuale rispondeva ad esigenze di correttezza contabile (poiché implicava la contabilizzazione unicamente del margine e non anche dei ricavi e dei costi), probabilmente si era trattato di una decisione proveniente dall'azienda, e data la natura più amministrativa di quella esigenza, da Mario Rossetti.

Sempre sforzandosi di richiamare alla mente vicende molto risalenti nel tempo, la Testore ipotizzava che il contratto di mandato

senza rappresentanza era stato stipulato da lei, per poi essere girato a Bruno Zito che si era occupato della negoziazione.

Diversamente, sulla simmetrica contrattualistica regolante i rapporti con le società inglesi LBB e PGT, la teste confermava la provenienza degli stessi dall'interno dell'azienda ("forse Zito o Conte"), ribadendo che anche in quella occasione si era limitata ad apportare "poche modifiche marginali".

Con riferimento al tema dei pagamenti, la teste ha parlato di pagamenti a vista, a cascata e che tale trattamento era una indicazione proveniente sempre da Zito, che aveva gestito il cliente CMC, sulla configurazione del contratto, di cui probabilmente aveva parlato anche con Rossetti, suo capo, pur non riuscendo a dare sul punto una indicazione certa.

Nulla sapeva riferire in relazione all'integrazione dell'oggetto sociale dell'azienda, precisando che nel tempo non si era più occupata degli aspetti societari, rimessi a separato ufficio facente capo a Fabrizio Ferrara, ma solo del legale sicchè le questioni relative alla modifica dell'oggetto sociale non rientravano nelle sue specifiche competenze.

Del resto, chiariva, secondo la sua personale valutazione, le caratteristiche dell'operazione carte prepagate non erano del tutto avulse rispetto all'oggetto della società.

Altrettanto evanescente il ricordo della società Fulcrum, che vagamente ricordava essere il soggetto cui venivano vendute le carte, probabilmente (ma di ciò non era affatto sicura) si trattava della medesima figura contrattuale delle società inglesi.

Rammentava che con la società v'era stato un problema specifico relativo a una mancata consegna o un ritardo nella consegna, di cui aveva parlato all'interno con Bruno Zito e che, verso l'esterno, aveva reso necessaria la redazione di una o forse due lettere inviate al legale che aveva scritto per conto della società.

Presa visione delle due missive redatte dal suo ufficio e datate 16 ottobre 2003, indirizzate l'una a CMC Italia (alla c.a. del dott. Carlo Focarelli) e l'altra all'avvocato Nicola De Girolamo, nonché l'ulteriore e precedente missiva indirizzata a Silvio Scaglia (e a lei girata come responsabile dell'ufficio legale), rammentava di avere interloquito per i necessari chiarimenti con Zito e di avere risposto con le due raccomandate del 16 ottobre conformemente alle indicazioni ricevute.

Solo dopo l'esibizione e la lettura in aula della successiva lettera del 17 ottobre deduceva che v'era stata una successiva transazione, di cui non serbava tuttavia alcun ricordo.

Nel corso dell'escussione, sono stati posti alla sua attenzione gli allegati 28 e 29, relativi alla duplice "versione" del contratto di compravendita tra WW e Fastweb esibiti, in tempi diversi, da Zito all'esito della sua escussione nel 2005 e dall'azienda in sede di produzione richiesta dall'Ufficio di Procura con l'ordine di esibizione di marzo 2006.

Sulla questione, innanzitutto, la Testore non ricordava assolutamente di aver redatto una seconda bozza contrattuale, né che fosse stato sollevato qualche problema in ordine alla carenza di

legittimazione – seppure reale - di Focarelli a sottoscrivere in nome e per conto di WebWizzard.

Ha riferivo che nel marzo 2005 lo Zito l'aveva brevemente informata di una citazione della Procura quale persona informata dei fatti in relazione a un procedimento che "in qualche misura coinvolgeva CMC" e che, in quella circostanza, l'imputato le aveva chiesto se fosse opportuno o utile farsi assistere da un legale, ricevendo da lei risposta negativa.

Sul piano della struttura e dell'organizzazione di e.Biscom e dell'allora società controllata Fastweb, premetteva la teste che l'iniziativa e.Biscom era nata con Silvio Scaglia, il quale si era associato con una serie di soggetti che, all'interno, venivano chiamati *partner* e che ciò era funzionale alla logica di avere soggetti competenti nei vari settori; molti di loro erano a capo di una determinata funzione.

Aggiungeva che nel 2003 Scaglia, presidente della holding, aveva probabilmente un ruolo "un po' meno operativo", mentre in Fastweb la funzione operativa era certamente rimessa ad Emanuele Angelidis, in quanto direttore generale e poi amministratore delegato dell'azienda; quest'ultimo aveva la procura alla firma dei contratti, benchè quanto alle autorizzazioni non c'era all'epoca un regime rigido (circostanza che rileverà anche Beverly Farrow nell'audit).

Avuto riguardo alla complessiva deposizione della Testore, non può non evidenziarsi il percepibile sforzo ricostruttivo di una vicenda che, pacificamente, la occupò in maniera assolutamente circoscritta, nonchè fisiologica alle attività normalmente svolte in azienda e,

oltretutto, in epoca temporalmente assai risalente, sicchè nelle sue risposte è del tutto manifesto come la labilità del ricordo sia stata supportata e sostenuta da una ricostruzione spesso logica della vicenda, basata cioè su quello che era, appunto, il fisiologico svolgimento della sua e dell'altrui funzione.

In questa prospettiva il dichiarato coinvolgimento decisorio di Rossetti, peraltro riferito in termini assolutamente probabilistici, nella questione relativa al trattamento contrattuale dell'operazione Phuncard, risulta apertamente "contaminato" da un vizio di partenza, atteso che nel narrato della Testore l'operazione commerciale aveva avuto inizio con un contratto di compravendita, come precedente alla opzione del mandato senza rappresentanza.

Ne' tale errore ricostruttivo, peraltro documentato e certo, le è stato regolarmente contestato nel corso dell'escussione, sicchè l'indicazione probabilistica dell'imputato, cosi come la *ratio* sottesa al suo asserito coinvolgimento (afferente, appunto, all'esigenza di fornire una più corretta contabilizzazione dell'operazione) risultano il frutto più di una deduzione logica che di un certo ed inequivoco ricordo della circostanza.

Del resto, osserva il Collegio come l'incompletezza del ricordo dell'operazione carte prepagate costituisce una connotazione comune a vari testi escussi, principalmente tra coloro che a livello operativo ebbero a gestire il rapporto.

Viene in rilievo in questi termini la ricostruzione della vicenda offerta da Mario Cacciatore, responsabile dell'amministrazione e

controllo (cfo) di FW dall'aprile del 2001 al mese di luglio 2003, data di risoluzione del rapporto con la società.

Il suo ruolo rivestito all'interno dell'azienda consisteva sostanzialmente nello svolgere alcune delle funzioni di Rossetti all'interno di Fastweb, mentre quest'ultimo era responsabile di tutta l'area di amministrazione, controllo di gestione, finanza fiscale e legale del gruppo e.Biscom, sicchè v'era un rapporto funzionale con l'imputato, parallelo ad un rapporto gerarchico con Emanuele Angelidis - inizialmente direttore generale e in seguito amministratore delegato della società controllata – cui sempre aveva riportato durante la sua permanenza nell'azienda.

Secondo la deposizione decisamente frammentaria di Cacciatore l'operazione carte prepagate, che dichiarava di non conoscere nel dettaglio, era stato uno dei tanti business significativi dell'azienda, certamente non il più importante, trattato completamente nell'ambito dell'area commerciale, principalmente da Bruno Zito, ma poi anche Andrea Conte, Onofrio Pecorella e Stefano Parisse.

Precisava che l'amministrazione non aveva rapporti di tipo commerciale, per cui nell'ambito di una procedura di gruppo, in cui ogni funzione svolgeva il suo ruolo, l'amministrazione interveniva pagando le fatture che derivavano da contratti già conclusi da altre funzioni e con il previo benestare al pagamento; era, dunque, un ente di staff e certamente non un ente decisorio.

Quale precipitato logico di tale premessa strutturale, l'arrivo di un processo di fatturazione o di pagamento presupponeva già l'esistenza di

un cliente, integralmente trattato dall'area commerciale che si occupava di tutte le verifiche preliminari all'avvio di un rapporto commerciale.

In questa prospettiva, le dimensioni conoscitive dichiarate dal teste erano molto limitate: CMC era, a sua memoria, la società cui venivano pagate le fatture, "per un prodotto chiamato carta telefonica"; la medesima società era fornitore anche nell'ambito dei numeri *Premium*; rammentava di telefonate ricevute da Focarelli, indicato dai commerciali come persona che lavorava per CMC che, come ogni altro fornitore, lo aveva contattato per sollecitare i pagamenti.

Sul punto, anche il teste Stefano Faina, responsabile del bilancio prima in e.Biscom e – dal 2003 – direttore amministrativo in seno alla compagine Fastweb, ha dichiarato di non aver mai conosciuto personalmente Carlo Focarelli – di cui ignorava la qualifica funzionale - ma di averlo sentito a telefono, in quanto sollecitava pagamenti per CMC-WW, come ogni altro fornitore dell'azienda.

Nulla ricordava Cacciatore in ordine alle modalità di pagamento, che venivano approvate nell'ambito della struttura contrattuale con i clienti/fornitori, pur confermando le dichiarazioni precedentemente rese in ordine alla loro rapidità.

Rileva il Collegio come le suesposte dichiarazioni siano pienamente coerenti con quanto riferito dalla Testore, nella parte in cui ha collegato il tema del pagamento alle previsioni contrattuali, la cui gestione era avvenuta in seno all'area commerciale (e al rapporto diretto tra le controparti e Zito, che si era occupato in via esclusiva della negoziazione del rapporto), ma trovano piena conferma anche sul piano

documentale, come dimostrato dal tenore della *e-mail* inviata da Focarelli allo stesso imputato in data in data 22 aprile 2003, ore 11,47 (ad operazione ormai avviata) avente ad oggetto *"pagamenti, pending"* (ali.71) che, nel raccomandare particolare attenzione al tema del pagamento in circolarità, sollecitava proprio all'imputato Zito una maggiore sinergia tra i diversi settori aziendali in Fastweb, specificando come la funzione commerciale doveva spingere nella direzione opposta a quella assunta dal settore amministrativo che, rilevava, in termini assoluti era evidentemente propenso a risparmiare sulla valuta e, dunque, a non rispettare il pagamento in circolarità immediata.

Analogamente, dichiarava Cacciatore di non rammentare le società inglesi LBB e PGT e, pur non potendo negare che si trattava di clienti (tra l'enorme numero di altri clienti della società) dichiarava di averne focalizzato i nomi unicamente molto tempo dopo e leggendo gli articoli di giornale.

Chiariva, del resto, che il tutto andava contestualizzato in quegli anni in cui la società stava crescendo con numeri esponenziali e con una serie di clienti nuovi da attivare, con contatti commerciali, un epoca, dunque, in cui l'attività era in fortissima espansione, con un conseguente notevole carico operativo; in questo contesto, giustificava le proprie imprecisioni o scarne conoscenze dei dettagli.

Interrogato sul punto, riferiva sui momenti di incontro istituzionali in azienda, definendo i *partners meeting*, che avvenivano nel mondo e.Biscom, la sede in cui i vari partner discutevano le linee strategiche di sviluppo di tutto il gruppo e venivano analizzate le situazioni delle varie società; secondo la sua conoscenza, l'attività si traduceva in *inputs* che

ciascun partner dava al manager di riferimento (per Cacciatore, partner di riferimento era Rossetti per gli aspetti amministrativi e di controllo di gestione).

Diversamente, il management partecipava ad un *management meeting*, che aveva cadenza mensile ed era destinata all'analisi dei risultati del mese precedente oppure l'analisi della gestione.

In linea con la ricostruzione della struttura e delle articolazioni della holding e.Biscom appena riportate, sono le dichiarazioni rese da Ferrara Fabrizio, teste indotto dalla difesa-Rossetti, il quale dal 2003 si era occupato, quale dirigente di e.Biscom, degli affari societari, riportando gerarchicamente e funzionalmente a Mario Rossetti.

Riferiva il teste che e.Biscom era una "*holding* pura" che, in quanto tale, si occupava delle problematiche di coordinamento funzionale delle attività di finanza e tesoreria, mentre ciascuna delle società del gruppo si occupava di uno specifico settore: ad esempio Metro Web aveva la rete di infrastrutture, e.Bismedia distribuiva i contenuti, Fastweb era la società operativa nell'ambito delle telecomunicazioni.

Chiariva che in e.Biscom non venivano prese decisioni operative afferenti le singole società e che all'interno di Fastweb (negli uffici di via Caracciolo) esistevano strutture a ciò preposte; in questa prospettiva, Giuliana Testore si occupava degli affari legali quotidiani, del rapporto con i clienti e i fornitori, nonchè della contrattualistica commerciale, mentre Cacciatore si occupava dell'amministrazione di Fastweb. Entrambi riportavano funzionalmente a Mario Rossetti e ciò per garantire coerenza organizzativa, mentre sul piano dell'operatività, il

rapporto gerarchico era con l'amministratore delegato che, all'epoca, era Emanuele Angelidis.

Coerentemente a questa ripartizione, su e.Biscom erano accentrate le funzioni di *staff* tipicamente legate alle operazioni finanziarie e alla gestione *corporate* del gruppo e Rossetti, quale CFO di e.Biscom, era il riferimento per tutte le operazioni di finanza straordinaria, che venivano ideate e strutturate dallo stesso imputato, per poi essere predisposte dallo stesso teste, il quale si occupava, appunto, di curare tutti gli adempimenti contrattuali e societari affinchè l'operazione andasse a buon fine.

Secondo la rappresentazione di Ferrara, dunque, Rossetti era "..il più alto in grado proprio nell'ambito specifico dell'attività di gestione della finanza del gruppo e, quindi, si occupava di tenere i contatti con gli istituti di credito per strutturare operazioni di finanziamento, piuttosto che di fusioni e acquisizioni, piuttosto che di licenze straordinarie.." e, certamente, non si occupava della operatività delle varie società del Gruppo.

Poste tali generali premesse, nessuna conoscenza aveva mostrato il teste in merito all'operazione carte prepagate, di cui ha dichiarato di non aver esaminato alcun aspetto in nessuna delle fasi genetiche o operative, né di averne avuto un quadro approfondito *ex post* quando era stato presente nel corso dei plurimi accessi del Comando Nucleo Polizia Valutaria conseguenti all'ordine di esibizione notificato nel marzo 2006.

Anche Francesco Micheli, co-fondatore e Presidente di e.Biscom fino al mese di marzo-aprile 2003, nel definire la posizione di Mario Rossetti all'interno dell'azienda, lo definirà "uomo d'ordine, molto preciso, molto abile" indicandolo come colui che negoziava le linee di

credito, parte molto importante in quel momento di "stretta finanziaria" e senza poteri decisionali.

In questa prospettiva, del tutto collimanti e coerenti appaiono le dichiarazioni rese in sede di esame dal medesimo Rossetti, che ha iniziato la sua deposizione, ripercorrendo la storia della costituzione di e.Biscom.

Ha dunque precisato l'imputato che la *holding* era nata nel 1999 come *joint venture* con l'azienda municipalizzata di Milano dell'elettricità AEM e che erano state da subito costituite le società Metroweb e Fastweb: l'AEM aveva la maggioranza di Metroweb e la minoranza di Fastweb; e.Biscom la maggioranza di FW e la minoranza di Metroweb; correlativamente, alla sua costituzione, la presidenza di FW era assegnata al presidente dell'AEM, Ing. Giuliano Zuccoli, vicepresidente Francesco Micheli e amministratore delegato Silvio Scaglia.

Dopo la quotazione in borsa di e.Biscom nel mese di marzo 2000, FW e Metroweb erano diventate società controllate da due società quotate e, conseguentemente, i sistemi di controllo della società erano legati a standard molto elevati, poiché il CFO di FW doveva dare risposte sia a e.Biscom (azionista di maggioranza) che a AEM e, dunque, doveva essere una persona di garanzia nei confronti di due azionisti.

Sempre dopo la quotazione in borsa erano state assunte una serie di persone, quale il direttore amministrativo, direttore del controllo di gestione e, nel caso di FW, anche un CFO.

Alla fine del 2002 il bilancio consolidato di e. Biscom prevedeva, tra società partecipate, controllate e collegate, circa diciotto società.

In ordine al ruolo rivestito fin dall'inizio, Rossetti ha dichiarato di essere entrato in azienda come direttore amministrazione, finanze e controllo della capogruppo; non avendo la possibilità di controllare direttamente l'operatività di tutte queste società, aveva assunto collaboratori che avessero capacità specifiche nei vari settori amministrativo e di gestione, mirando la propria selezione nell'ambito di professionalità che avessero trascorsi in società di revisione e del controllo di gestione, lavorando quindi sulla base delle competenze delle persone in tal modo selezionate.

E' stato depositato nel corso dell'esame uno schema relativo all'organigramma della direzione amministrazione, finanza e controllo al 2002 (al netto della struttura Ansanet di Amburgo, che contava una ulteriore ventina di ruoli diversi): dall'esame ragionato di tale schema è stato rappresentato come nell'ambito di Fastweb, che costituiva in quell'anno la partecipata più importante ed operativa di e.Biscom, la funzione di responsabile dell'amministrazione, controllo di gestione e credito era ricoperta da Mario Cacciatore, cui riportavano Beverly Farrow, Balbini (fino al giugno 2002) e successivamente Calcagno e Lentini, rispettivamente, nelle funzioni amministrative, di controllo di gestione e del credito.

Ha precisato, dunque, che con l'inserimento con funzione di cfo di Fastweb di Mario Cacciatore (quindi dal 2001 al 2003) che aveva le sue deleghe e la sua procura, in una con quelle assegnate al direttore generale Angelidis, non aveva mai esercitato poteri su Fastweb.

Correlativamente, a livello di e.Biscom era stata creata l'area *finance*, cui era preposto un dirigente con compito di controllare l'amministrazione ed il controllo di gestione consolidato.

Secondo la versione offerta dall'imputato, sul piano strutturale, mentre le funzioni gestionali giornaliere erano sulle singole società operative, nell'ambito della capogruppo era rimasta la finanza, ossia la capacità di accesso al mercato dei capitali ed il consolidamento del bilancio attività, quest'ultima, che consistiva nell'accorpare, coordinandone i risultati, i bilanci predisposti da ogni singola società del gruppo e la reportistica con cadenze trimestrale, semestrale ed annuale, trattandosi di società quotata in borsa.

Esisteva il meccanismo del "doppio riporto", per cui sul piano funzionale era previsto un riporto nei confronti della funzione centrale; dal punto di vista di gestione quotidiana c'era un riporto gerarchico con l'amministratore delegato o il direttore generale della società.

L'imputato ha proseguito la cronistoria della vita dell'azienda rappresentando che proprio nell'anno 2002 e.Biscom aveva raggiunto la massima estensione e complessità e che a questa fase erano seguite nel corso del 2003 una serie di operazioni straordinarie ed un processo di rifocalizzazione sull'Italia e sulle telecomunicazioni.

Innanzitutto, nell'aprile del 2003 si era risolto dopo una lunga trattativa privata il "matrimonio" iniziato nel 1999 con l'azienda municipalizzata AEM, evento che aveva impegnato lungamente il management della capogruppo.

Detta trattativa, era stata riassunta nel bilancio consolidato e.Biscom del 2003 (pg 24) e, dunque, in un atto pubblico dove veniva registrato, tra le principali operazioni su cui si era focalizzato il management della capogruppo, l'acquisto da AEM della quota di partecipazione in Fastweb (pari al 30,8% del capitale sociale) operazione, quest'ultima, che era stata finalizzata nel mese di giugno per un ammontare di 277mln di euro e che aveva determinato da parte di e.Biscom la partecipazione al 99% nell'azienda.

Contestualmente, l'AEM aveva acquistato la partecipazione di e.Biscom in Metroweb consacrando, in tal modo, la definitiva scissione tra le due società quotate.

Le dinamiche concrete di tale scissione avevano richiesto un impegno di assoluta preminenza, dal momento che ad essa erano correlate una serie di manovre (emissione a supporto dell'acquisizione del 30% capitale FW di 240mln di obbligazioni convertibili; apertura finanziamento di Unicredito e Interbanca per eguale ammontare) molto delicate e complesse.

A questo punto, l'ulteriore passaggio societario, che sarebbe stato finalizzato nel corso del 2004, era stata la fusione per incorporazione di Fastweb nella capogruppo e.Biscom, che avrebbe cambiato il nome in Fastweb (che era il nome commerciale), con effetto retroattivo, cosa che richieste, tra l'altro il via libera dell'Agenzia delle Entrate, cui si dovette fare un interpello.

A seguito della fusione, Rossetti aveva comunque mantenuto la funzione CFO di gruppo (e, in questa prospettiva, cfo di Fastweb) fino al mese di agosto 2005, quando era entrato nel CDA di Fastweb ed era

stato sostituito (a far data dal mese di ottobre dello stesso anno) da Alberto Calcagno.

Come già evidenziato, lo svolgimento da parte dell'imputato di queste operazioni straordinarie è stato confermato dal teste Ferrara che, nello stesso ambito, si era occupato di coadiuvare Rossetti nella concretizzazione di quelle importanti e complessissime attività.

Fatte queste premesse generali, l'esame è proseguito con la disamina dell'operazione carte prepagate, che l'imputato ricostruiva chiarendo di non rammentare l'esatto momento della fase preparatoria e progettuale dell'operazione in cui ne era stato messo a conoscenza.

Certamente si trattava di un nuovo business, in quanto tale esaminato in ogni aspetto dalle funzioni di amministrazione, controllo legale e fiscale interne a Fastweb coinvolte dal commerciale, che si poneva quale prosecuzione dei numeri Premium, essendo stata presentata come un modo alternativo per offrire il medesimo servizio, anche in ragione delle strette regolamentari che erano state fatte su quel tipo di business, a causa di inconvenienti legati a bollette eccessivamente elevate e all'esigenza di tutela dei minori.

Proprio in questa prospettiva, la previsione dell'ammontare dei volumi complessivi dell'operazione, che era stata indicata dall'ufficio commerciale in termini di qualche milione di euro mensili, era un dato significativo ma non insolito, proprio in quanto il business rientrava in quella medesima linea, connotata da notevoli volumi. Tuttavia, tale previsione si scontrava con l'assoluta volatilità del settore, di tal che si trattava di un *business* su cui non poteva farsi assoluto affidamento.

Nella ricostruzione di tale fase storica, Rossetti ha dichiarato di non avere avuto all'epoca alcuna cognizione di problematiche relative a frodi perpetrate con i numeri 899 né di provvedimenti governativi di sospensione o chiusura di tali numerazioni per i relativi accertamenti, trattandosi di notizie e comunicazioni che venivano gestite dall'ufficio affari regolamentari, diretta da Moglia (il cui riporto era Emanuele Angelidis) che, peraltro, era l'unico ufficio di Fastweb che non era a Milano, ma a Roma.

Per quanto a sua conoscenza, comunque, si era trattato di una stretta regolamentare che aveva riguardato in generale quel tipo di attività commerciale e che non era un problema specifico di Fastweb, ma di tutti gli operatori di telecomunicazioni.

Il ruolo di FW nell'operazione carte prepagate gli era stato descritto in termini di "grossista", posto che l'azienda comprava in Italia le schede prepagate e le rivendeva all'estero.

In tale contesto, CMC era la società che vendeva la carte ed era una società conosciuta in FW in quanto fornitore di *premium numbers* dal 2002; associava la società CMC al nome di Focarelli, il cui ruolo ricoperto all'interno dell'azienda era a lui sconosciuto.

Ha rammentato di avere avuto cognizione dei "profili macro" dell'operazione e di avere concentrato, pertanto, la propria analisi su tre sostanziali punti: il trattamento fiscale, il profilo creditizio e il rendimento effettivo del business proposto.

Il primo punto di analisi andava inquadrato nella fase progettuale in considerazione del fatto che Fastweb acquistava in Italia e rivendeva

all'estero e, sul punto, venne richiesto un parere da parte dello studio Vitali, Romagnoli, Picardi e associati.

Quanto al profilo creditizio, lo stesso fu riflesso da Mario Cacciatore e poi risolto con il tema del prepagamento.

Con riguardo al profilo dei pagamenti "in giornata" Rossetti ha ripetutamente ribadito la sua assoluta carenza di competenza funzionale, trattandosi di tematiche di competenza esclusiva del commerciale.

Ha dichiarato, comunque, che in linea astratta, essendo previsto il sistema del prepagamento, sul piano finanziario uno, due o tre giorni non erano rilevanti per l'azienda, poiché l'impatto sul capitale circolante era comunque positivo.

Alcun contatto diretto aveva avuto con i clienti, occupandosi come direttore finanziario di controllo degli aggregati, ossia del monitoraggio del capitale circolante e della verifica che il deficit o il surplus derivante dal capitale circolante fosse coerente al piano industriale.

Dal canto loro, strutturalmente l'azienda era organizzata in modo tale che ai pagamenti provvedevano Mario Cacciatore, Beverly Farrow e Stefano Faina

Pacifica, inoltre, la mancata partecipazione agli staff meeting interni alla direzione commerciale e la sua partecipazione ai soli comitati direttivi in cui il livello di rappresentazione era per macrolivelli.

Il tema dell'effettivo rendimento dell'operazione, invece, aveva costituito l'aspetto più rilevante e complesso dell'analisi dal momento che analizzando i flussi di cassa potenziali dell'operazione, veniva in rilievo il fatto che l'azienda acquistava le carte in Italia applicando

l'IVA, per poi rivendere all'estero senza applicare il tributo e trattenendo un margine pari al 7%.

Di conseguenza, Fastweb aveva una cassa negativa e maturava un credito IVA corrispondente al tributo non pagato dalle società straniere.

Il problema sorgeva dalla circostanza di fatto che la società, in quella fase in *start up*, non aveva ancora quel numero di clienti e, dunque, di ricavi (in termini di IVA a debito) per cui poteva procedere a compensazione, sicchè si prevedeva un ammontare di credito IVA i cui tempi di recupero erano in concreto incerti.

Chiariva che si trattava di un calcolo complesso ed impegnativo, per due principali ragioni: da un lato, perchè si trattava di IVA sui ricavi, il cui recupero viene fisiologicamente postergato rispetto all'IVA sugli investimenti che, nella normativa italiana, gode di un canale preferenziale; dall'altro lato, in quanto, la teorica disciplina dei tempi di recupero del credito IVA, risente sensibilmente dei ritardi nei rimborsi che costituiscono la regola, in ragione dell'assenza di fondi della tesoreria provinciale. Questo era un aspetto che, a suo giudizio, doveva essere monitorato con una certa assiduità.

Sempre relativamente alla fase genetica e di primo svolgimento della transazione commerciale deve evidenziarsi il portato dichiarativo di Angelidis Emanuele e Trondoli Alberto, nei confronti dei quali si procede con separato giudizio, che hanno deposto in dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

L'Angelidis, entrato nell'azienda come responsabile dello sviluppo dell'offerta per il mercato residenziale, intorno alla metà del 2000 aveva assunto il ruolo di direttore generale di FW, quando

Francesco Micheli era Presidente e Scaglia amministratore delegato, con le stesse procure di quest'ultimo, fino a luglio 2003 quando era diventato amministratore delegato della società.

Anche secondo la sua ricostruzione l'operazione *Phuncard* aveva avuto inizio all'inizio del 2003, come nuova linea di business che aveva seguito il normale *iter* di verifiche fiscali, contabili e tecniche legate alla fase preparatoria e progettuale, attività che aveva avuto.

Ha indicato come soggetto di riferimento per questa operazione Bruno Zito, responsabile dell'offerta per le aziende all'interno del marketing, che l'aveva promossa; nel declinare il ruolo svolto da Zito, ha sottolineato che egli si era "interfacciato" a tutte le funzione nella fase di analisi e ideazione, per poi gestire il servizio una volta che ne era stata data operatività sul mercato.

Secondo il dichiarante, il ruolo di FW nell'operazione era quella di intermediazione nella vendita delle carte prepagate: fisiologicamente e proprio in ragione di tale connotazione strutturale del rapporto, i clienti venivano individuati dal fornitore CMC (era società già conosciuta operando con FW già per altri servizi) e che proprio per questa funzione, la società lucrava un margine del 7%.

La transazione carte prepagate era una operazione *no core* nell'ambito delle attività dell'azienda che, tipicamente, svolgeva – quale attività *core* - quell'insieme di servizi che avevano una continuità e prevedibilità nel tempo ricomprendenti tre famiglie: servizi di telefonia voce fissa, servizi di internet ad altissima velocità e servizi video.

Nell'ambito delle attività *no core* (*non ricorrenti*) c'erano IRU (attività consistenti nella concessione del diritto di utilizzo a terzi su una

propria della propria infrastruttura, per un periodo che andava tipicamente dai 3, 5 e 15 anni), i numeri Premium, estremamente diffusi nel mercato delle telecomunicazioni di quel periodo, e le carte prepagate: queste attività non avevano carattere di continuità e prevedibilità nel tempo e non contraddistinguevano l'azienda in termini di innovazione sul mercato.

A differenza delle attività *core*, che richiedevano consistenti investimenti iniziali per realizzazione rete e la creazione apparati, il *no core* non imponeva impegni finanziari particolari, di talchè "si tendeva a sfruttare la redditività di tale ultima attività per fare gli investimenti sui servizi *core*".

Poiché si trattava di operazioni particolari, che prevedevano il rapporto con società straniere, certamente v'erano state verifiche da parte della funzione amministrazione finanza e controllo legale e fiscale, funzione che, all'epoca, erano centralizzate in e.Biscom, dove vivevano le competenze specifiche e si stabilivano le regole di contabilizzazione e bilancio delle società del Gruppo e della holding stessa.

In FW responsabile dell'amministrazione e controllo (ma non delle finanza e della redazione dei bilanci) era Mario Cacciatore che a lui rispondeva una volta diventato amministratore delegato, mentre la funzione legale era sotto la responsabilità della Testore e per la parte fiscale Massimo Zerboni; a livello e.Biscom c'era, per la parte societaria diretta dall'avv. Ferrara.

Il ruolo operativo sostanziale e determinante svolto da Zito nell'ambito della vicenda che ci occupa è stata descritta da Trondoli Alberto che nel mese di giugno 2003 era stato nominato direttore

generale, al posto di Emanuele Angelidis seppure con minori poteri di quest'ultimo, e dunque responsabile delle attività commerciali e operative della società; per un breve periodo, inoltre, aveva assunto anche le deleghe di Macciò dopo che questi se ne era andato dall'azienda.

Preliminarmente il dichiarante ha chiarito di non essere a conoscenza delle circostanza relative alla genesi dell'operazione Phuncard, iniziata quando era direttore della rete, ma di esserne stato in qualche modo coinvolto all'inizio del mese di giugno 2003, dopo la nomina a direttore generale, a seguito del quale Bruno Zito, che aveva gestito il business "in via esclusiva e in piena e totale autonomia", gli aveva chiesto un incontro ed in quella occasione gli aveva spiegato i termini dell'operazione ancora in atto, sottolineando che si trattava di un business molto ampio, soprattutto all'estero.

Aveva, dunque, compreso che le schede prepagate oggetto della transazione consentivano di accedere a servizi internet a pagamento – fenomeno in enorme crescita dal 2000 – e costituiva un espediente di successo per risolvere i problemi di pagamento del servizio, attesa la diffidenza degli utenti rispetto all'uso della carta di credito (per problemi di sicurezza e di tutela della privacy).

Si trattava, evidentemente, di un business atipico per l'azienda, la cui principale operatività era incentrata sulla vendita di servizi di telecomunicazione a larga banda a clienti residenziali e aziendali, sicchè si trattava di una operazione non strategica, ossia non con obiettivi di medio-lungo termine, ma sicuramente tattica e funzionale agli obiettivi

di breve termine, poiché il pur piccolo margine di guadagno previsto era comunque interessante per sostenere il business strategico.

Alla sua evidenza era anche il fatto – da subito rappresentato da Zito – che si trattava di un business avviato in un'ottica opportunistica di prosecuzione del business numeri Premium che la CMC svolgeva con Fastweb fin dal 2001, che aveva subito delle forti limitazioni imposte dall'Autorità Garante per le comunicazioni sollecitate dall'esigenza di controllarlo meglio, anche – ma non solo – a causa di frodi che avevano interessato quel fenomeno.

In questa prospettiva, la transazione commerciale delle carte prepagate svolgeva validamente il ruolo colmare gli effetti negativi del calo del primo business e, in quest'ambito, unico rapporto era quello istaurato con CMC, non essendo svolte dall'azienda transazioni analoghe (relative a carte prepagate) con altre società.

Riferiva di avere focalizzato la propria attenzione sul ruolo assunto dall'azienda nella operazione e, in particolare, della funzione che aveva l'intermediazione tra la CMC e le inglesi a valle del rapporto: sul punto, ha spiegato che Zito gli aveva chiarito come, trattandosi di un business che aveva origine in Italia e destinazione in Inghilterra, in regime di esenzione IVA, ciò poneva a CMC un problema di tipo finanziario, perché avrebbe dovuto pagare il tributo, per poi andare a credito IVA, con una prospettiva di recupero di due o tre anni che la società non poteva permettersi. In questa ottica, Fastweb svolgeva un ruolo di intermediazione funzionale alla anticipazione del tributo, a fronte di un margine di guadagno pari al 7%.

Sempre in occasione dell'incontro con Zito, egli aveva chiesto di visionare una carta prepagata, cosa che aveva fatto il giorno stesso attraverso il computer del proprio ufficio, dove era stato inserito il codice apposto su una card fornita dall'interlocutore che aveva consentito l'accesso ad un portale di contenuti per adulti.

Nessuna menzione ha fatto il dichiarante in ordine alla richiesta di ulteriori carte, circostanza invece riferita dall'imputato Bruno Zito e collegata all'invio della *e-mail* del 15 luglio 2003 (peraltro coeva alla visita della Farrow presso la sede CMC dove alcuna scheda era stata consegnata da Focarelli) nella quale erano state inoltrato dieci pass-code.

Con riferimento all'estensione del sito, rammentava che era *.net*, poiché aveva ritenuto la circostanza peculiare tanto da chiedere all'interlocutore perché non avessero utilizzato la più comune estensione *.com;* Zito gli aveva risposto che il dominio *.com* non era a quel momento disponibile, anche se stavano lavorando per ottenerlo.

In ordine all'effettiva esistenza del sito, anche il teste Faina ha fornito il suo contributo, rammentando di avere direttamente verificato l'esistenza del portale.

Del resto, tale profilo, messo in dubbio dagli inquirenti in relazione all'esistenza di una pluralità di estensioni diverse ricavabili dagli atti dibattimentali, è stata positivamente risolta anche dalla precisa analisi del consulente tecnico di parte Ciccone Federico, le cui significative conclusioni sono state già compiutamente articolate nella precedente parte motivazionale.

Ha ulteriormente precisato Trondoli che nel sistema organizzativo e strutturale dell'azienda, sebbene Zito non avesse alcun potere

decisionale, aveva il ruolo precipuo di proporre l'affare all'interno dell'azienda, per poi gestire integralmente il rapporto in piena autonomia operativa, mentre tipicamente competeva ad Emanuele Angelidis, amministratore delegato, a prendere le decisioni e ad entrare nel merito di tutte le operazioni.

Anche Carlo Micheli, che secondo l'impostazione accusatoria costituisce uno dei testi di maggiore rilievo in ordine alla prova della conoscenza *ab initio* dell'affare e della sua illiceità da parte dell'imputato Scaglia, ha sottolineato in più punti della sua deposizione che le operazioni *no core* rientravano nel business di cui si occupavano le strutture commerciali dell'azienda: "*i business partono così, sono tutte attività che partono dalla struttura commerciale e dai manager che hanno le procure per farlo, dopodiché è evidente che quando un fatturato raggiunge proporzioni importanti anche il top management dell'azienda partecipa alla decisione di proseguire o meno*"... "*secondo me fino all'agosto 2003 nessuno sapeva neanche che non entrassero nell'oggetto sociale, per cui potevano andare avanti in base alle strutture commerciali. Sicuramente sono andati avanti dopo che tutta questa cosa è stata portata all'attenzione, è evidente che dovevano essere autorizzati dal top management*".

Circa il ruolo di Scaglia, ha puntualizzato il teste che questi definiva la strategia e conosceva i risultati dell'azienda, ma non era la persona che seguiva i dettagli operativi, che erano nelle dimensioni delle varie procure e dei vari manager: esistevano le prime linee che riportavano a Scaglia e poi un albero di funzioni; le prime linee avevano

potere decisionale sui business da trattare in funzione e nei limiti delle procure.

In questa prospettiva, tutte le decisioni venivano prese dai *manager* preposti ed esisteva una struttura aziendale per fare questo benché, chiariva, tutto quello che "cadeva sotto i suoi occhi" era oggetto di una sua decisione.

Di semplice "sensazione" con riguardo alla incidenza di Scaglia nelle decisioni relative a tutte le operazioni commerciali ha parlato anche Micheli Francesco; quale Presidente del CDA e.Biscom ha riferito di non aver avuto conoscenza delle singole operazioni commerciali, né dell'operazione carte prepagate, escludendo che problematiche relative a scelte contrattuali, modalità di pagamento, *cash flow* venissero affrontati e risolti a livello di CDA, competendo, appunto, ad altre aree funzionali.

Anche l'imputato Silvio Scaglia, accettando di essere sottoposto ad esame, ha argomentato e motivato le ragioni (organizzative e funzionali) della minima conoscenza – nel primo segmento temporale - dell'operazione Phuncard.

Ha, dunque, riferito che Fastweb era nata nell'estate del 1999, con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni fisse, dopo una esperienza quinquennale e altamente positiva in Omnitel, di cui era stato amministratore delegato dopo aver svolto la funzione di direttore generale in una fase di *start up* dell'azienda, nonché a seguito dei successi di analoga attività di direzione di start up della divisione non europea di Piaggio.

Da quell'esperienza estremamente positiva era conseguita una disponibilità finanziaria che gli aveva consentito di ipotizzare

investimenti in una nuova attività. In concreto, nell'autunno del 1998 aveva iniziato a coltivare un progetto tecnologico del tutto innovativo, poichè si era reso conto che la tecnologia Voip, fino a quel momento utilizzata solo per gestire le trasmissioni aziendali con i router, poteva essere utilizzata per costruire una rete pubblica in larga scala con dei vantaggi enormi, atteso che una rete basata su router che gestivano allo stesso modo come *bit* la voce, i dati e il video (e, dunque, senza centrali di commutazione) avrebbe potuto sintetizzare in una sola rete la funzione delle tre reti tradizionali (rete telefono, dati e televisione).

Poichè le sue disponibilità finanziarie (all'epoca 13 miliardi) non erano sufficienti a sostenere da solo un progetto così "*capital intensive*", aveva coinvolto Carlo Micheli (che investì altrettanto in termini economici) e l'azienda municipalizzata AEM di Milano sicchè, con la convergenza di questi tre attori, era nato il complesso di e.Biscom, la cui attività concentrò inizialmente i propri obiettivi su Milano e dintorni.

Come chiarito anche da Mario Rossetti, E.Biscom partecipava inizialmente due aziende: FastWeb (orientata ai servizi) al 60% di e MetroWeb (orientata sullo sviluppo della fibra) al 40%; la municipalizzata AEM deteneva, correlativamente, il 40% di FastWeb ed il 60% di Metroweb.

In ragione di ciò, sul piano strutturale e organizzativo, aveva assunto la funzione di amministratore delegato in entrambe le aziende (quasi imposta), oltre che della controllante e.Biscom.

Data l'estensione di queste cariche, fu da subito prevista la nomina di due direttori generali "forti" all'interno delle controllate, che

dovevano presidiare la parte operativa, a lui lasciando i temi di strategia e tecnologica, regolamentare e dei rapporti tra i soci.

Direttore generale di FW fu da subito Emanuele Angelidis, il quale aveva identiche deleghe alle proprie (che l'imputato ha dichiarato di non aver mai in concreto esercitato) che era diventato, in epoca coincidente all'assunzione da parte sua della carica di Presidente e.Biscom e FW, amministratore delegato, con deleghe identiche a quelle relative all'incarico precedentemente assunto.

In questa prospettiva, il *focus* delle sue attività era connesso all'aspetto della gestione dei rapporti tra i soci (una costante del periodo), dei rapporti con gli investitori (che prendeva circa quindici giorni ogni tre mesi) e della parte strategica, cioè il continuo allineamento di tecnologie con i piani di sviluppo della rete, con i fabbisogni di cassa, di investimenti, etc.

Attesa la portata ed il ruolo svolto nell'azienda, dunque, secondo la versione resa nel corso del suo esame, ma in maniera del tutto coerente con quanto complessivamente ricostruito dai vari testi escussi, il business delle carte prepagate era giunta alla sua attenzione (e a quella del CDA) unicamente nel luglio 2003 quando, quale presidente del consiglio, ebbe modo di occuparsi dell'operazione in sé e di conoscerla in maniera specifica.

Prima di allora si era trattato di una conoscenza del tutto sommaria della linea di business, in termini di ontologica esistenza dello stesso quale "prosecuzione" del business dei *numeri primium* il quale, a seguito di una serie di discipline normative piuttosto restrittivo, che ne avevano determinato una sensibile riduzione.

Orbene, non potendo in alcun modo assurgere al rango di prova la "sensazione" espressa da Micheli Francesco, il dato processuale che viene fin qui in rilievo è l'assoluta coincidenza e coerenza tra le deposizioni rese da Silvio Scaglia e Mario Rossetti rispetto a quanto è stato riferito da tutti i testi escussi che trova, peraltro, riscontro anche nella ricostruzione documentale della fase progettuale e di sviluppo della transazione commerciale, in cui (avuto riguardo al tenore, alla provenienza degli scambi informativi e ai contatti tra i soggetti che, nella stessa fase, furono operativamente partecipi nella transazione) non può ragionevolmente trovarsi la prova del loro concreto coinvolgimento, in questa fase, nell'affare e, *a fortiori* di una consapevolezza della sua illiceità.

Lo stesso materiale probatorio conferma l'analisi elaborata dal Prof. Roberto Aguiari (consulente tecnico della difesa-Scaglia) che, sul piano dell'analisi della struttura dell'azienda nonchè della ricostruzione dei processi decisionali e delle responsabilità tra le aree operative, ha chiarito come le decisioni seguissero "*traiettorie votate, nella linea ascendente, ad una progressiva semplificazione e generalizzazione*".

Ed in particolare egli ha rimarcato come FastWeb risultasse strutturata in maniera del tutto identica a ogni compagnia di grandi dimensioni (specie se tecnologica) dove l'approfondimento delle operazioni, sotto il profilo tecnico e commerciale, viene svolto a livello operativo dalle diverse aree ed i risultati vengono valutati, con l'eventuale indicazione dell'opportunità di ulteriori approfondimenti, dal Comitato Direttivo della Società, mentre i livelli apicali sovrintendono agli andamenti e allo sviluppo complessivo e generale della società.

Del resto, anche logicamente una diversa impostazione (e, in questa prospettiva, l'ipotesi di analogo e parallelo esame al livello superiore di ogni singolo affare in essere) costituirebbe fonte di ingiustificata duplicazione di quanto svolto in seno agli uffici e ai livelli preposti, attività incoerente, inutile e di freno dell'operatività economica dell'azienda.

Secondo la condivisibile valutazione del consulente, conferma di un tale generale assunto, con riguardo alla posizione dello Scaglia, sarebbe ravvisabile nel fatto che questi dal 2003 al 2006 facesse parte (unitamente a due amministratori indipendenti) del Comitato per le nomine e compensi relativi agli Amministratori esecutivi e all'alta dirigenza, ciò che ne rendeva fisiologica e addirittura indispensabile l'estraneità e la funzionale differenziazione rispetto al *management* e all'amministrazione generale.

Certo è, invece, il ruolo determinante nella vicenda avuto dall'imputato Bruno Zito, la cui responsabilità, per quanto fin qui esposto, è provata dalla confluenza di fonti di eterogenea matrice (dichiarative e documentali).

L'imputato ha reso nel corso del dibattimento un lungo esame che si è articolato sullo sfondo dell'arduo tentativo di accreditare di sé un ruolo minimale, meramente esecutivo e non essenziale nello svolgimento delle dinamiche dell'operazione commerciale che, per le sue dimensioni e per i soggetti coinvolti (secondo la sua versione CMC era il cliente "più importante" dell'azienda) necessariamente ed automaticamente aveva coinvolto fin da subito il top management e, dunque, era perfettamente conosciuto, voluto e diretto dai vertici aziendali.

A ben guardare, ogni passaggio della ricostruzione dell'imputato – o comunque i punti più salienti – risulta confutato non solo dalla complessiva prova dichiarativa, ma anche dal dato puramente documentale, o nella migliore delle ipotesi non risulta adeguatamente riscontrato; tale dato si radicalizzerà, come verrà evidenziato nella successiva parte motiva, con riferimento ali'operazione traffico telefonico.

E, dunque, lo Zito ha innanzitutto negato di avere portato l'operazione carte prepagate all'interno dell'azienda, dichiarando di essere stato destinatario del mero "passaggio di consegne" a seguito di una riorganizzazione dell'azienda, diretta da Emanuele Angelidis, all'esito della quale era stato ampliato il suo ruolo (di "confezionamento e sviluppo dei servizi") nel settore marketing, in quanto solo inizialmente circoscritto alle piccole-medie aziende e, poi, a tutte le aziende.

Per effetto di tale modifica organizzativa aveva assunto anche le funzioni di coordinamento vendite a livello nazionale, precedentemente svolte da Onofrio Pecorella; proprio quest'ultimo, unitamente a Andrea Conte, erano stati gli originari destinatari del progetto "Phuncard" elaborato dal Focarelli, che era stato già oggetto di compiuta disamina da parte di tutte le aree funzionali dell'azienda.

In questa prospettiva, la *e-mail* del 21 novembre 2003 che sintetizzava, come già visto, lo schema dell'operazione e le relative problematiche operative (sul piano contrattuale, fiscale e commerciale), era stato il frutto di una richiesta espressa del suo superiore gerarchico Stefano Parisse, il quale avrebbe dovuto partecipare a una riunione con il *top management* ("dove c'era Angelidis, poi la prima linea, i *partner* di

FastWeb... Macciò, Rossetti, la rete Trondoli ... non so se ci fosse Scaglia o no") in cui doveva parlarsi delle linee di *business* da inserire nel piano operativo per l'anno 2003, che doveva eventualmente comprendere anche quella operazione.

Ha dichiarato Zito che l'elaborazione della missiva era avvenuta a valle di colloqui con i vari responsabili Testore, Faina, Farrow, Zerboni e lo stesso Andrea Conte, che lo avevano reso edotto dello "stato dell'arte" del progetto commerciale.

In quella fase, dunque, egli non conosceva se non gli aspetti a lui rappresentati e già sviscerati (nella fase degli originari contatti con Pecorella e Conte) dagli altri colleghi, affermando di non ricordare una preliminare interlocuzione con l'imputato Focarelli: tra gli aspetti affrontati, la scelta della impostazione contrattuale, che era stata proposta dalla Testore (il mandato senza rappresentanza), le verifiche contabili, già affrontate da Mario Cacciatore e i profili di incertezza manifestati da Mario Zerboni quanto all'aspetto del trattamento fiscale dell'operazione contrattuale

Sul punto, ha precisato l'imputato che nella *e-mail* tale profilo era stato volutamente lasciato aperto (come possibile criticità) e che qualche giorno dopo la missiva inviata al suo superiore gerarchico, *aveva saputo* dal medesimo Zerboni che v'era stata una richiesta di approfondimento delegata a consulenti esterni, individuati nei professionisti dello studio "ex Tremonti" (studio Picardi, Romagnoli e associati).

Tale affermazione si pone in netto contrasto con le emergenze documentali.

Ed in effetti, come si è già in precedenza sottolineato, dal contenuto della *e-mail* inviata dallo stesso Zito in data 28 novembre 2002, ore 13,14 diretta a Zerboni Massimo, Testore Giuliana, Rossetti Mario, Parisse Stefano, Angelidis Emanuele e Macciò Lorenzo (all. 5 produzione documentale della difesa Scaglia Silvio) è diversamente evidente come il suesposto parere fosse stato preceduto da un incontro (in data 25 novembre) con Emanuele Angelidis che aveva dato mandato proprio a Zito, unitamente a Zerboni, di rivolgersi ai professionisti dello studio; del pari, il tenore letterale della missiva evidenzia pacificamente che il medesimo imputato fosse presente all'incontro con l'avv. Romagnoli, percependo direttamente le conclusioni indicate dai professionisti, tanto da comunicare l'intervenuto accordo con il cliente/fornitore "*per far partire l'ordine max per il 14 dicembre*".

Il contenuto complessivo della missiva (principalmente nella parte in cui indica le tappe ancora necessarie per dare effettiva operatività alla transazione, con indicazione delle relative aree di competenza e sottolineava come, proprio in considerazione dell'entità e la struttura dell'affare , il tempo costituisse "fattore critico di successo") ha un valore probatorio rilevante in quanto completa le dichiarazioni rese dai testi escussi in relazione alla posizione dell'imputato nell'azienda, rendendo apertamente manifesto, contrariamente a quanto da questi affermato sul punto, il suo ruolo propulsivo determinante nella concretizzazione del progetto commerciale.

Diversamente, nel tentativo di contrastare ogni ipotesi di complicità con Focarelli, egli ha postergato i veri contatti con il coimputato ad una fase successiva al benestare del Parisse

all'operazione, che si sarebbe collocata proprio a valle della riunione per il piano operativo, negando di aver mai preso visione del ed parere Maisto né, *a fortiori,* di averlo girato a Focarelli.

Non poteva, tuttavia, negare le ulteriori missive da quest'ultimo inviate al fine di confermare la propria ricostruzione strutturale e fiscale dell'operazione.

In linea con quanto da lui asserito, solo dopo aver avuto il benestare all'operazione da Parisse, il 22 o 23 novembre, avrebbe concretamente assunto il ruolo di interfaccia per l'azienda con Focarelli e, tra l'altro, solo in fase di impianto dell'operazione, avendo poi ceduto il passo a Vanessa Cioffi nella fase operativa.

A sostegno di tale assunto, ha spiegato la *e-mail* inviata ad Andrea Conte (recante l'*incipit* "mail per Scaglia, che ne dici?) rappresentando come quest'ultimo avesse quest'ultimo apprezzato il suo lavoro di sintesi svolto su richiesta del Parisse e volesse parlarne a Scaglia, precisando che l'inciso di domanda sollecitava un controllo del medesimo interlocutore su quanto complessivamente articolato, ritenendo che, non essendo una sua attività, poteva aver sbagliato qualcosa.

E' appena il caso di sottolineare come le suesposte spiegazioni rechino profondi limiti ricostruttivi, non solo in quanto v'è una anomala coincidenza tra la riunione cui la *e-mail* era funzionale e l'invio della stessa (in data 21 novembre 2003 ore 16,30) ma soprattutto perché incomprensibile è la richiesta asseritamente rivolta da Conte, il quale – per come riferito dallo Zito che si limitò a compendiare risultati già acquisiti prima del suo intervento - doveva avere già cognizione del punto di arrivo degli approfondimenti dell'operazione.

Totalmente priva di riscontro, poi, l'asserita mancanza di un qualunque contributo volitivo da parte di Zito nella successiva strutturazione contrattuale dell'affare, che l'imputato ha inteso rimettere nella completa responsabilità e competenza funzionale della Testore la quale, invece, come si è visto, ha fornito una versione (certamente più attendibile vista la posizione processuale rivestita) totalmente difforme.

Del resto, la linea difensiva dell'imputato si è concentrata nel declinare ogni responsabilità in ordine a qualsivoglia contributo volitivo nella strutturazione dell'affare, chiamando in causa, a livello operativo, i responsabili delle varie aree funzionali (circostanza non riscontrata dalla prova dichiarativa) e, sul piano decisionale, *in primis* Emanuele Angelidis, ma anche Scaglia e, in generale, i vertici aziendali.

Sul punto, ha affermato che se in generale tutte le decisioni legate a definizione di contratti venivano prese sostanzialmente a livello dei *partner*, ossia nei *partner meetings*, a fortiori con riguardo all'operazione delle carte prepagate, trattandosi di una linea di business del tutto atipica e nuova, strutturalmente connotata dal coinvolgimento di clienti stranieri (ipotesi unica per l'azienda) ed un *cash flow* negativo, il piano di sviluppo del prodotto aveva necessariamente coinvolto tutti i livelli dell'azienda.

Del pari, la stessa società CMC ed il suo direttore commerciale Carlo Focarelli erano noti indistintamente a tutti i livelli di management fin dal 2001, quando il cliente era stato portato in FastWeb da Andrea Conte ed aveva contribuito in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi di fatturato (attraverso la linea di business dei numeri premium) in un momento di grossa crisi o "discontinuità" causata da

una flessione nell'acquisizione dei clienti (e, dunque, del fatturato derivante dal *core* business).

Questa era la ragione per cui lo stesso Conte si "vantava" dell'acquisizione di Focarelli come cliente e Silvio Scaglia "*lo portava su un palmo di mano*".

Anche quest'ultima circostanza non trova conferma nell'istruttoria dibattimentale che ha evidenziato come vi fosse ai vertici una conoscenza generica della società CMC ma che, certamente, la persona di Focarelli non era nota se non alle strutture operative.

Ed in effetti, in aggiunta a quanto già riferito (e a quanto verrà ulteriormente articolato) anche Carlo Micheli, interrogato in ordine al conoscenza di Focarelli, ha dichiarato di non averlo mai conosciuto né di averne sentito parlare se non nel 2007 dai giornali.

La suddetta circostanza è particolarmente significativa ed incompatibile con il ruolo fondamentale assegnato all'imputato da Zito, dal momento che il teste era entrato in azienda proprio come responsabile della pianificazione strategica e, dunque, certamente avrebbe dovuto avere una perfetta conoscenza del Focarelli se effettivamente gli fosse stato attribuito la qualità di "pedina fondamentale" per l'azienda sul piano del raggiungimento degli obiettivi di fatturato.

Analogamente, altro profilo di distonia tra la deposizione dello Zito e le complessive emergenze dibattimentali è quello relativo alla situazione economica dell'azienda negli anni immediatamente precedenti all'operazione carte prepagate e, in particolare in ordine all'asserita crisi

che avrebbe travolto l'azienda in concomitanza con l'inizio della linea di business dei *numeri premium*.

Sul punto, lo stesso Francesco Micheli ha rappresentato che la situazione economica "Non era tale da creare allarme nel senso delle luci rosse che si accendono ma siccome bisogna pensare sempre un po' lungo, avrebbero potuto essere situazioni di tensione se ci fossimo presi ulteriori carichi"

In maniera del tutto convergente, i vari testi escussi sul punto hanno affermato che in una situazione di crisi generale del mercato (nell'anno 2001) la società non aveva subito contraccolpi gravi, ma aveva al più indotto a ridimensionare il piano di espansione all'estero.

Più analiticamente anche Rossetti ha parlato di una situazione finanziaria assolutamente stabile anche nel periodo di crisi del mercato finanziario, anche perché con la quotazione del 2000 erano stati raccolti un miliardo e 600mln di euro ed erano state firmate linee di credito a medio termine (sempre poi rinnovate) che le banche non potevano togliere da un momento all'altro ma che rimanevano in essere per cinque/sette anni. In una situazione di crisi globale del mercato, dunque, l'azienda non aveva subito alcun pesante contraccolpo.

Riordinando il complessivo materiale istruttorio fin qui articolato e coordinando il dato documentale con la doverosa analisi dei risultati della prova dichiarativa risulta adeguatamente dimostrato, contrariamente a quanto riferito dall'imputato Zito, come la fase genetica e di primo svolgimento della transazione commerciale carte prepagate fosse stata conchiusa esclusivamente all'interno delle funzioni operative dell'azienda Fastweb e, principalmente, all'interno funzione

commerciale, con l'apporto delle altre aree funzionali in maniera del tutto fisiologica ad ogni altra linea di business (soprattutto no *core*) seguite dalla società.

E' altrettanto evidente, per quanto fin qui riferito, anche la funzione implementativa e decisoria di Emanuele Angelidis, che all'epoca era direttore generale con identici poteri dell'imputato Scaglia, poteri che quest'ultimo non risulta aver concretamente esercitato.

Del resto, ad escludere ogni possibile dubbio in ordine ad un'asserita eccezionalità o particolarità sia sotto il profilo ontologico che strutturale dell'operazione *Phuncard* (tale da ritenere prospettabile quella "anticipata cognizione" da parte dei vertici aziendali riferita dallo Zito) è la ricostruzione fornita dal consulente Federico Ciccone, il quale ha delineato il ruolo assunto dall'azienda Fastweb nell'operazione carte prepagate.

Ha premesso, infatti, il consulente che i contenuti per adulti via web si erano sviluppati tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 sia per la crescita della banda larga che per le restrizioni regolamentari sui numeri premium internazionali; in questo contesto la vorticosa evoluzione dell'industria del contenuto per adulti aveva svolto un ruolo rilevante nello sviluppo del settore delle telecomunicazioni, di internet e della banda larga, di tal che tutti gli operatori di telecomunicazioni, seppure in modi diversi, ne avevano tratto beneficio.

Si trattava di un settore in piena espansione, "alimentato dai costi di sviluppo e di gestione relativamente bassi, consumatori volubili in costante ricerca di emozioni nuove e la promessa di facili guadagni".

Nel quadro di questo fenomeno di poderosa portata, il sistema dei numeri premium e delle carte prepagate si erano diffuse in quegli anni quale alternative ottimali che risolvevano le criticità prodotte dal metodo di pagamento, atteso che era stato registrato un forte scetticismo nell'utilizzo delle carte di credito, sia per la reticenza di molte banche ad affiliare siti per adulti (per ragioni di immagine degli istituti creditizi ma anche per i problemi strutturali di quel business, connotato da cicli di vita brevi ed un elevato numero di contenziosi) sia per la mancanza di anonimità implicito in quello strumento di pagamento, cui peraltro si associava il timore dell'utente finale di frodi e di mancanza di controllo successiva all'inserimento dei dati della carta di credito sul web.

In particolare, le carte prepagate erano state ideate inizialmente nel 1999 a seguito delle restrizioni sui numeri premium nazionali ed erano tornate alla ribalta nel 2000 per diventare nel 2002 un modello di business riconosciuto e accreditato a livello internazionale, proprio in ragione del fatto che rispondeva perfettamente alle esigenza di privacy e sicurezza dell'utente finale.

Questo essendo il contesto generale e valutata la storia stessa di FastWeb, ha sottolineato il consulente come l'ingresso in quel settore fosse addirittura fisiologico all'azienda, in quanto si trattava di una evidente opportunità tattica di mercato coerente con altre iniziative di business nate proprio per sfruttare quella crescita di mercato a livello internazionale.

Del resto, proprio le connotazioni di quel mercato (altamente dinamico e caratterizzato da società di piccole dimensioni) giustificava – o comunque non poteva indurre a ritenere sospetto – il ruolo assegnato

all'azienda di intermediare tra cliente e fornitore; rapporto di intermediazione che, peraltro, legittimava o poteva addittura presupporre l'indicazione del cliente – e a monte – da parte del fornitore, circostanza del resto per nulla incompatibile con quell'imprescindibile ruolo di garanzia assolto dall'azienda che costituiva una delle ragioni stesse dell'intermediazione.

Il livello di percezione della transazione da parte del *top management* è ulteriormente sintetizzata e riflessa – in coerenza a quanto esposto dai testi escussi e dall'analisi dell'articolazione delle comunicazioni che ebbero a connotare la fase anteriore alla prima sospensione del rapporto commerciale – anche dal teste Paolo Fundarò (sulla cui deposizione di qui a poco si dirà) che, parlando specificamente del business delle carte prepagate, ha chiarito come molto si era parlato della gestione degli affari *no core*, ma unicamente quando era stato condotto l'*audit*, non essendo prima di quel momento "proprio nell'ordine del giorno".

Anche secondo la sua ricostruzione, solo quando ci si rese conto che quelle attività avrebbero potuto pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi strategici, era sorto il problema "*e il problema venne fatto scalare*".

Sulla base dell'architettura organizzativa della società all'epoca dell'operazione commerciale (in termini macro, esistenza di un top management e un management di secondo livello con ruolo operativo), infatti, poiché l'avvio dell'operazione carte prepagate non costituiva una operazione strategica e, dunque, era una operazione commerciale che non necessariamente andava a livello di top manager, ma diventava

strategica nel momento in cui assumeva dimensioni tali da uscire fuori dalla sfera di operatività normale o ci sono elementi di particolarità o di straordinarietà.

Nel caso specifico, solo nel momento in cui era stata fatta l'*internai audit* e questa era stata presentata al comitato di controllo interno la questione era emersa all'attenzione del top management, essendo il CCI un organo del Consiglio di Amministrazione.

Coerenti con la costruzione fin qui emersa, dunque, le ulteriori dichiarazioni rese in esame dall'imputato Silvio Scaglia che, avuto riguardo al profilo strettamente strutturale dell'azienda, ha rimarcato come la stessa avesse un CDA votato alla gestione delle tematiche più strategiche e alla gestione dei rapporti tra soci investitori e un amministratore delegato con la funzione di coordinarne l'operatività, eventualmente tramite un direttore generale.

L'operation review era la riunione dell'amministratore delegato e delle prime linee di quest'ultimo, cui egli non partecipava; quando divenne comitato direttivo (originariamente, infatti, l'organismo preposto era definito comitato operativo) era la riunione tra il direttore generale e le sue prime linee.

Ha affermato l'imputato che il circuito decisionale era strettamente connesso al tipo di decisione, poiché quando si era nell'ambito degli obiettivi del budget, l'operatività era delegata ai circuiti operativi; era l'area commerciale ad originare l'opportunità, assolvendo il ruolo di *project manager,* coinvolgendo poi le diverse funzioni commerciali, che servivano a concludere il contratto.

Sempre nella prospettiva della conoscenza solo successiva al luglio 2003 del business delle carte prepagate, dunque, egli non era a conoscenza dei partner commerciali di FastWeb e anche la conoscenza di CMC non era antecedente al mese di luglio 2003; quanto a quest'ultima società, ha dichiarato che non era un cliente "importante", dovendosi interpretare quanto indicato nell'audit (CMC cliente più importante) come valutazione ristretta all'ambito del business *no core*, che era del tutto marginale per l'azienda.

Nessuna cognizione ha affermato di avere, prima di allora, riguardo all'operatività dell'operazione, né alle modalità di pagamento previste (prepagamento e contestualizzazione del pagamento), pur chiarendo che, secondo una valutazione *ex post*, la contestualizzazione del pagamento doveva giudicarsi una conseguenza fisiologica del prepagamento, poiché "quando si chiede al cliente di pagare in anticipo...poi anche a valle si è costretti a pagare immediatamente": in questa prospettiva, togliendo la fattispecie dal contesto, non era un dato in alcun modo preoccupante.

Analogamente, anche la scelta della formula contrattuale non era stata vissuta nell'operatività ma era una competenza esclusiva dell'area commerciale, trattandosi di un'autoregolazione a livello operativo; si trattava di decisioni che seguivano un ciclo operativo che partiva dall'area commerciale che veniva verificato e integrato dal controllo di gestione, dal legale etc e che era venuto all'attenzione unicamente nel mese di luglio-agosto 2003.

Si è già rilevato come secondo la prospettiva accusatoria lo svolgimento dell'*Internal audit* e le conseguenti determinazioni prese dal

Comitato di Controllo Interno costituisca uno dei momenti più significativi della vicenda processuale che ci occupa, nell'ottica del disvelamento certo e palese di tutte le criticità connesse alla transazione commerciale delle carte prepagate.

La prova principe andrebbe individuata negli atti redatti e nelle dichiarazioni rese da Beverly Farrow, che dell'attività di *internai audit* e della successiva *due diligence* ebbe ad occuparsi personalmente.

Come chiarito nella precedente parte motivazionale, il Comitato di Controllo Interno di e.Biscom era stato istituito all'interno del CDA nel mese di marzo-aprile 2003 in ottemperanza delle regole delle società quotate in borsa; era presieduto da Carlo Micheli e composto oltre che da amministratori operativi nell'azienda, anche da personalità indipendenti – Mario Greco e Gianfelice Rocca –che non avevano interessi (in termini di partecipazione azionaria) nè operatività all'interno del gruppo.

In quel medesimo contesto era stata istituita, appunto, la funzione di *internai audit*, con il compito di "analizzare se nell'ambito delle attività svolte dall'azienda vi fossero delle eventuali aree di rischio e metterne al corrente il Comitato" (v. deposizione Emanuele Angelidis).

Ha riferito il teste Paolo Fundarò, che la nuova funzione doveva servire a verificare che l'azienda si stesse muovendo coerentemente rispetto agli obiettivi strategici e che, proprio in considerazione di tale prospettiva programmatica, gli era stato affidato il ruolo di responsabile atteso che dal 2002 si era occupato di pianificazione strategica dell'azienda (con il compito di formulare piani industriali di lungo periodo) sicchè aveva una approfondita conoscenza di quali fossero obiettivi strategici a cui l'azienda doveva attendere.

Il teste ha dichiarato, infatti, di essere entrato in e.Biscom nel 2000 e di essersi occupato per un breve periodo dell'espansione internazionale del Gruppo.

Dopo la quotazione in borsa della società, si era deciso di impiegare le risorse per replicare il modello di Fastweb in altri paesi europei, partendo con la Germania, dove era stata acquisita una società (nell'estate o settembre 2000) ad Amburgo, che doveva rappresentare il primo passo di una strategia di espansione all'estero.

La bolla di internet nel 2000 e l'i1 settembre nel 2001 nonchè, sullo sfondo, una pesante crisi dell'economia, erano state le concause che avevano indotto a ridimensionare i piani di espansione all'estero limitandola alla società di Amburgo, che successivamente era stata venduta.

Per tali motivi, nel 2002 era passato a Fastweb dove si era occupato di pianificazione strategica, il cui compito di formulare piani industriali di lungo periodo, con orizzonte temporale fino a dieci anni, passando da periodi anche intermedi a cinque-dieci anni, per individuare quali potessero essere gli obiettivi strategici dell'azienda, come arrivare agli stessi e che risorse servivano in termini di investimenti.

Conseguenziale a questa sua specifica pregressa competenza, gli era stato assegnato il ruolo di responsabile della funzione di *Internal audit*.

Secondo la ricostruzione offerta da Fundarò, all'interno di questa attività di verifica di coerenza rispetto agli obiettivi, la primissima area analizzata fu quella dei ricavi in generale, "per capire se i ricavi

dell'azienda erano dei ricavi che potevano o meno rappresentare un rischio nella loro natura rispetto sempre all'obiettivo aziendale".

E' emerso come tale punto di partenza era stato del tutto casuale; ed in effetti, anche la teste Beverly Farrow ha chiarito che, nell' elaborare unitamente al Fundarò il piano di *audit* complessivo – ciò che aveva costituito il primo passo della neo istituita funzione – si era deciso di partire dalla verifica dei ricavi, unicamente in quanto si trattava di un tipo di analisi più confacente alle sue pregresse esperienze e competenze amministrative e, in questa ottica, di più agevole realizzazione.

In modo assolutamente coerente si è espresso anche Carlo Micheli, entrato in e.Biscom alla sua costituzione con il ruolo di responsabile della pianificazione strategica di FW e poi (successivamente alla quotazione in borsa nel 2000) di interfaccia con gli investitori, che a partire dall'aprile del 2003 era entrato nel CDA come vice Presidente e Presidente del Comitato di Controllo interno di e.Biscom (fino al 2005) appena costituito.

Per il deponente, infatti, il CCI doveva assolvere il compito di verificare che l'andamento dell'azienda seguisse l'orientamento strategico che ci si era prefissati e il piano di *'internal audit* avrebbe dovuto durare più di un anno, con la previsione di un piano da trattare ogni trimestre, sicchè era del tutto indifferente da dove iniziare, in quanto "si sarebbero trattati a 360° tutti gli aspetti di ogni ambito aziendale".

Ciò premesso, per Fundarò l'essenza dell'analisi dell'area dei ricavi in generale, si era mosso nell'ottica della opportunità di verificare se i ricavi dell'azienda erano dei ricavi che potevano o meno

rappresentare un rischio nella loro natura rispetto sempre all'obiettivo aziendale.

L'analisi, dunque, era stata fatta con riferimento, da un lato, ai ricavi *core* o caratteristici, connessi tipicamente al business di telecomunicazioni, ossia l' acquisizione di clienti (residenziali o business) con conseguente nascita di relazioni tendenzialmente continuative, donde si trattava di ricavi ricorrenti, su cui si poteva contare negli esercizi successivi; dall'altro, erano stati esaminati i ricavi *no core* , meno caratteristici e caratterizzati dalla estrema volatilità ed imprevedibilità, su cui, quindi, non poteva contarsi per i successivi esercizi.

Per loro natura tali operazioni erano poco pianificabili, sicchè difficilmente potevano valutarsi sotto il profilo della programmazione in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda.

Quanto al margine, si trattava di operazioni che non richiedevano investimenti a monte significativi, sicchè era previsto un margine più basso rispetto al business *core*.

Riferiva il teste che sul margine assoluto le operazioni *no core* davano un contributo positivo, nel senso che "era del margine in più che si faceva" benchè associando il più alto margine portato dalle operazioni *core* a quello più basso determinato dal business *no core*, il margine percentuale complessivo si riduceva.

Parlando specificamente del business delle carte prepagate, tale operazione nel breve termine creava immobilizzazioni di cassa per quanto riguardava il credito d'IVA (acquistava pagando il tributo e rivendeva senza IVA), ma tale circostanza non era valutabile in sè in

termini positivi o negativi perché complessivamente c'era un ritorno per l'azienda, poiché nel breve periodo dava un contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine.

Riteneva che, ovviamente, tale tipo di attività doveva essere mantenuto marginale rispetto al business principale, poiché in caso contrario nel lungo periodo il negativo impatto sulla liquidità (determinato dal *cash flow*) ed il minor margine previsto, avrebbe reso impossibile il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda.

Ha riferito, dunque, il teste che nel momento in cui era emerso il dato che il business stava assumendo una "dimensione non più marginale", era sorta la necessità di fare specifici approfondimenti, sempre nell'ottica di stabilire se si trattasse di un affare cui, pur nei limiti della sua volatilità e bassa marginalità, poteva attribuirsi una connotazione di solidità; per questa via, si doveva accertare se le società clienti inglesi fossero effettivamente esistenti, dotate di uffici e non scatole vuote ma anche verificare che effettivamente le carte non tornassero ad essere vendute in Italia.

Secondo la ricostruzione offerta da Fundarò, dunque, a tutte quelle criticità emerse nel corso dell'*internai audit* – la struttura stessa dell'operazione ed il ruolo dell'azienda, la duplicità della regolamentazione contrattuale dell'identico rapporto (profilo, peraltro, esaminato esclusivamente sul piano della corretta contabilizzazione delle due tipologie contrattuali), i rapporti e le cointeressenze rilevate tra le società inglesi ("tra loro consociate") e tra CMC e WW, le rilevate anomalie di dettaglio – pur evidenziate, non avevano ingenerato allarme o sospetto, ma era l'operazione in sé, in quanto *no core* e non più

marginale, che aveva fatto scattare l'attenzione "dei vertici" e la sollecitazione di maggiori riscontri da parte della funzione cui aveva relazionato, nell'ottica della verifica del se si trattasse di un business solido su cui si potesse contare per il futuro.

Del resto, anche la stessa Farrow, pur diffusamente interrogata sul punto, ha più volte ribadito nel corso della sua deposizione come quegli "indici di fittizietà dell'operazione" evidenziati dall'Ufficio di Procura ed enucleati nella "sezione 3. Le carte prepagate. Business con CMC. Anomalie dai test di dettaglio", con precipuo riferimento, quanto alle due transazioni, all'inesistenza di accettazioni formali da parte di FW nonchè alla mancata datazione degli ordini di acquisto da LBB e PGT, al mancato rispetto dei termini contrattualmente concordati, al difficile abbinamento degli ordini di acquisto, delle bolle di spedizione da CMC verso le due società inglesi e le fatture emesse, all'errore della sede legale citata nel contratto con LBB, la firma del contratto con PGT da parte del Kenworthy (firmatario anche del rapporto di mandato senza rappresentanza, ma che era, comunque, amministratore unico della società) invece di Jason Short, pur nominato nel contratto e la provenienza del primo incasso da PGT (€ 500K) piuttosto che da LBB, fossero stati relegati tra le "rilevazioni minori", trattandosi di aspetti connessi a piccole cifre rispetto al business complessivo e relativi a lacune e disordine gestionale più che altro di carattere formale, fisiologiche e generali in quella fase di sviluppo dell'azienda, in quanto non riscontrate esclusivamente per quella transazione commerciale (tale circostanza, peraltro, risulta confermata dalla lettura delle rilevazioni

minori del tutto similari individuate relativamente ad altri filoni di business analizzati nello stesso documento di *internai audit*).

Né appare ipotizzabile un doloso tentativo di sminuire la portata di quei dati, atteso il crisma di indubbia credibilità, precisione e rigore morale riconosciuto dallo stesso Ufficio di Procura alla teste Farrow.

Lo stesso Carlo Micheli ha segnalato, con riguardo all'operazione carte prepagate di cui, come già ripetutamente sottolineato era venuto a conoscenza solo nella riunione del CCI del 14 luglio a seguito dell'*internai audit,* ha confermato che gli esiti della prima analisi, che aveva evidenziato come i ricavi *no core* (tra l'altro condotti con un numero limitato di interlocutori, essenzialmente carte prepagate 6%, IRU e Numeri Premium 8%) sommati tra loro avevano una percentuale di incidenza sul totale che era per lui eccessiva (35% , assieme alla vendita hardware).

Secondo la sua valutazione, l'azienda stava fatturando troppo *no core*, cioè attività non pertinente all'azienda e, siccome si trattava un business volatile e non ricorrente che tra l'altro bruciava cassa sottraendola agli investimenti per lo sviluppo della rete, doveva essere contenuta. Solo in questa ottica il teste ha spiegato la sua diffidenza rispetto a quelle operazioni, escludendo che vi fosse stato sentore o sospetto di illiceità delle stesse; si trattava di un contrasto definito più di carattere "concettuale" oltre che pratico, connesso al fatto che erano attività volatili, difficili da gestire e programmare per il futuro, cui si associava l'ulteriore rilievo rappresentato dal fatto che era di un affare che "bruciava cassa", ciò che costituiva in termini generali un "difetto".

Ha motivato così il Micheli la decisione, a valle della riunione del 14 luglio, di fare approfondimenti, per cui vennero intervistati tutti i referenti aziendali e i clienti e venne chiesto anche il parere al prof. Rossi.

Totalmente in linea con quanto appena esposto, la ricostruzione offerta da Trondoli Alberto ed Emanuele Angelidis che, circa le ragioni delle verifiche sollecitate dal Comitato di Controllo Interno a metà luglio 2003, hanno unanimemente dichiarato che si trattava di perplessità "meramente formali", relative alla compatibilità con l'oggetto sociale, nonchè alla correttezza dal punto di vista del trattamento contabile e fiscale dell'operazione, alimentate dai volumi significativi raggiunti dal business, giudicati peraltro da Trondoli marginali rispetto al business complessivo dell'azienda (dieci-dodicimilioni di euro a fronte del complessivo margine operativo lordo di Fastweb per l'anno 2003 quantificato in circa centoquarantamilioni di euro).

Ha poi evidenziato quest'ultimo che nella successiva riunione del 15 luglio 2003, il cui verbale significativamente era stato elaborato su carta intestata di e.Biscom che aveva gestito integralmente la questione, avevano partecipato *tutte le persone che avevano gestito operativamente l'attività commerciale* e, dunque, Zito, il suo diretto responsabile Parisi, Zerboni, Faina, Fundarò (quest'ultimo in quanto responsabile dell'internai audit) e che, tra questi, aveva partecipato anche Mario Rossetti, presumibilmente proprio quale cfo di e.Biscom, con cui aveva affrontato la tematica degli aspetti di registrazione contabile, poi sottoposta alle verifiche con i revisori.

A ben guardare, la netta divaricazione tra gli aspetti generali della gestione "concettuale" degli obiettivi dell'azienda e il profilo concreto della operatività è ricavabile anche dal modo di atteggiarsi delle correlative determinazioni, che si erano tradotte nelle *e-mail*, già testualmente riportate, a valle della riunione del 14 luglio ; in particolare se l'invito ad integrare gli approfondimenti con il parere del prof. Guido Rossi (o del notaio Marchetti) risulta indirizzato da Carlo Micheli a Rossetti Mario, è solo con la successiva e-mail del 15 luglio 2003 che, da un lato, viene operativamente scandito il *modus operandi* (con la sollecitazione della partecipazione all'incontro di Trondoli Alberto e Moglia Giovanni "*al fine di descrivere il funzionamento di tale attività e le logiche sottostanti*") e, dall'altro, viene deciso perentoriamente il blocco delle attività in essere "*in attesa del parere dello studio*": orbene, non è di trascurabile rilievo la circostanza che tale ultima determinazione operativa provenga proprio da Emanuele Angelidis (amministratore delegato) e che della relativa *e-mail* – diretta al solo Trondoli Alberto - Silvio Scaglia e Mario Rossetti, unitamente ai componenti del CCI, siano indicati in indirizzo "per conoscenza" e dunque unicamente quali destinatari (e non partecipi) della decisione.

Riguardo alla sospensione del primo segmento temporale dell'operazione carte prepagate deve poi segnalarsi come del tutto disallineata dalle complessive risultanze dibattimentali (finanche documentali) sia la versione fornita dall'imputato Bruno Zito, il quale ha collegato l'evento ad una iniziativa proveniente dalle clienti inglesi.

Egli ha dichiarato che l'*audit* condotta in azienda coincise (solo casualmente) con la decisione di Robert Kenworthy di non proseguire

nell'affare avendone perso l'interesse e che l'interruzione del rapporto ne era stata una conseguenza naturale, di cui l'azienda – a tutti i livelli – era stata messa al corrente.

Osserva il Collegio come tale ricostruzione sia, prima ancora che disancorata da qualunque riscontro testimoniale, anche palesemente illogica in quanto configgenti con gli stessi approfondimenti delegati alla Farrow proprio su LBB/PGT; è del tutto evidente, infatti, che in tanto interessava al CCI la verifica di quelle società (della loro solidità e reale consistenza) in quanto doveva decidersi se proseguire nell'operazione commerciale, accertamento – dunque – che sarebbe stato del tutto superfluo se, come ha riferito Zito, già a monte vi fosse stata la conoscenza della volontà del Kenworthy di chiudere.

V'è di più. La versione di Zito contrasta apertamente anche sul piano documentale: in data 27.08.2003 Carli Focarelli invia una *e-mail* (ali. 53) proprio al coimputato (che lo aveva precedentemente aggiornato sugli esiti positivi degli accertamenti svolti in azienda e sull'intenzione di riprendere i rapporti commerciali a valle della riunione straordinaria del 29 agosto) in cui gli rappresentava che era stato necessario interrompere le vacanze estive per andare a Londra a "placare Rob, niente affatto contento dei ritardi accumulati".

Nella stessa missiva telematica il medesimo Focarelli affermava che, nonostante il "penoso battagliare" per calmare le ire dell'inglese, quest'ultimo era pronto a riprendere nel mese di settembre, "con la speranza che ulteriori improduttivi ritardi non vadano a vanificare la nostra opera di pubbliche relazioni".

Evidente, dunque, l'incongruenza ed inconsistenza delle dichiarazioni di Zito che non trovano logica conferma nemmeno da quanto emergerà nel corso della visita della Farrow a Londra, atteso che alcun cenno di una asserita intenzione di interrompere le verrà comunicato dallo stesso Jason Short.

Significativa la ricostruzione della fase relativa all'elaborazione del parere del prof. Rossi offerta dal teste Moglia Giovanni, responsabile della direzione regolamentare fin dal 2000, quando era entrato in azienda.

Ha premesso il teste di essere stato coinvolto nell'operazione Phuncard proprio nell'estate 2003, quando Angelidis o Trondoli (nel suo ricordo probabilmente entrambi) lo avevano invitato a chiedere un parere al prof. Guido Rossi.

La raccolta del materiale da sottoporre all'attenzione del professionista era stata preceduta dalla descrizione del business fatta da Zito e Trondoli il quale, in quella circostanza, gli aveva riferito di avere personalmente testato le schede.

La spiegazione dell'operazione che era stata data da Zito partiva dalla concettuale definizione del business come prosecuzione e sviluppo dei numeri Premium, che negli anni 2000 avevano avuto un forte incremento.

Ha rappresentato, dunque, che Fastweb era entrata nei numeri Premium nel corso del 2001, per effetto del superamento del regime di monopolio di Telecom Italia su quel tipo di operazioni.

Ed in effetti, fino ad allora il 100% del business era stato svolto da Telecom e gestito con tempi e regole completamente diverse. In particolare, la società pagava i *content provider* con tempi molto lunghi.

Con la liberalizzazione del mercato del settore, erano cambiate le regole contrattuali, sicchè molti operatori per catturare *content provider* avevano previsto tempi di pagamento più favorevoli a questi ultimi. Ciò aveva tuttavia determinato degli inconvenienti, atteso che se la catena era la seguente: all'inizio c'era chi telefonava (al 99% ancora cliente Telecom, posto che da poco c'era stata la liberalizzazione del mercato nel settore), Telecom trasportava il traffico al content provider o direttamente o tramite altro/altri operatori.

Con la fine del monopolio Telecom e le regole più favorevoli per i *content provider*, questi ultimi percepivano i pagamenti prima che vi fossero problemi sollevati dal cliente, sicchè poi Telecom (che aveva già pagato) in caso di problemi o insolvenze era costretta a rivalersi nuovamente su queste società, spesso piccolissime e non stabili, con la conseguenza che il recupero era difficilissimo.

Era stata quindi regolamentata la materia, con l'inserimento del prepagamento, per cui Telecom pagava gli operatori solo dopo aver percepito il pagamento dai clienti.

I servizi relativi ai *numeri Premium* avevano progressivamente subito una contrazione, legata al fatto che si erano verificati problemi di vario genere, dal tema della tutela dei minori, alla mancata chiara informazione sulle tariffe e non da ultimo a vere e proprie frodi ("i content provider immettevano dei virus che facevano generare traffico, o cose simili").

Anche FW era stata destinataria di una serie di chiusure di numeri in quanto la stessa Polizia Postale all'atto di un qualunque esposto, imponeva cautelativamente la chiusura.

In questo generale contesto, la nuova linea di business si poneva in linea di continuità con quella dei *numeri premium* e ciò, per l'azienda, anche con riferimento ai partner commerciali, posto che nella descrizione dell'operazione, era stata menzionata la società CMC, che era uno dei *content provider* con cui FW si era relazionato anche per l'altro filone di business.

Ha precisato, tuttavia, il dichiarante che la conoscenza della società CMC non era correlata all'epoca al nome di Carlo Focarelli, di cui aveva sentito parlare solo nel novembre 2006, con le perquisizioni in FW, in quanto indicato da Merzi come della persona cui la società faceva riferimento.

Secondo il ricordo di Moglia, il ricorso al parere del prof. Rossi era legato al fatto che, essendo un nuovo business che era l'evoluzione, appunto, dei *numeri Premium*, si ritenne importante verificare "che non ci fossero problemi giuridici di qualsiasi tipo".

Ha rammentato il teste di avere provveduto a raccogliere tutta la documentazione utile, compresi gli esiti dell'*internai audit* appena condotta, che erano stati illustrati al consulente da Carlo Micheli, il quale aveva inteso essere presente all'incontro presso lo studio del professionista.

E' del tutto evidente come quest'ultima circostanza abbia di valore dimostrativo formidabile, proprio in quanto la presenza neutrale del Micheli e la sua diretta esplicitazione di quelli che erano stati gli esiti dei

primi accertamenti interni, dimostra inequivocabilmente come il professionista ebbe totale e oggettiva *discovery* su tutti gli elementi conoscitivi relativi alla transazione commerciale oggetto di esame.

Tra questi, anche i due diversi contratti che regolavano i medesimi rapporti commerciali, che vennero analizzati dal professore. Sul punto, ha dichiarato il teste che certamente il mandato senza rappresentanza serviva a contabilizzare meglio quella che era la pertinenza di FW (ossia il margine) ma che "non era stato motivo di attenzione il fatto che sopravvivesse anche il contratto di compravendita".

Ha ulteriormente rammentato che il prof. Rossi aveva incentrato inizialmente l'attenzione sulla natura stessa della transazione, onde verificare se la scheda prepagata potesse considerarsi una sorta di carta di credito o moneta elettronica, il che avrebbe costituito un problema un quanto poteva essere attività finanziaria di pertinenza o riservata agli istituti di credito.

Dal canto suo, il Micheli aveva introdotto una ulteriore questione, da lui reputata determinante, relativa alla verifica del se quei contratti rientrassero o meno nell'oggetto sociale dell'azienda.

Proseguiva il teste dichiarando di aver successivamente saputo che il parere aveva escluso che l'operazione rientrasse nella riserva creditizia e aveva affermato come la stessa non rientrasse nell'oggetto sociale dell'azienda, sicchè *"o si sarebbe dovuta mantenere nei limiti di stretta marginalità, o si sarebbe dovuto integrare l'oggetto sociale"* opzione, quest'ultima, poi concretamente seguita dall'azienda.

La percezione delle conclusioni contenute nel parere Rossi in termini totalmente rassicuranti quanto alla liceità, regolarità fiscale e

correttezza di impostazione in bilancio dell'operazione risulta un dato pacificamente riportato da tutti i testi escussi ma costituisce, prima ancora, un dato addirittura documentale e chiaramente evincibile dalla semplice disamina dell'elaborato che, in effetti, non lascia margini di dubbio in ordine alla esistenza di elementi che potessero indurre a sospettare il coinvolgimento dell'azienda Fastweb in una frode carosello o anche solo ipotizzare una strumentalizzazione in tal senso della società per la realizzazione dei fini illeciti del gruppo criminale capeggiato dall'imputato Carlo Focarelli.

Del resto, una importantissima conferma di tale assunto è costituita dalla *e-mail* 30 luglio 2003 ore 19,37 che proprio Carlo Micheli, primo e più qualificato tra gli "scettici" rispetto alla transazione commerciale, invia a Silvio Scaglia e Emanuele Angelidis (nonché all'imputato Rossetti solo per conoscenza) subito dopo aver ricevuto il parere del prof. Rossi.

Dal tenore stesso della comunicazione telematica è del tutto manifesto l'esito tranquillizzante della consulenza, tale da indurre Micheli a non vedere controindicazioni a proseguire durante il mese di agosto, in attesa della riunione del CdA fissato il successivo 29 agosto, *"pur mantenendola nei limiti di assoluta ragionevolezza e marginalità"*.

Come già rilevato, l'indicazione favorevole alla prosecuzione del business avrebbe trovato concorde l'imputato Scaglia che, con una stringatissima ed immediata risposta, aveva manifestato la propria condivisione (*"sono assolutamente d'accordo con Carlo. Silvio"*).

E' parimenti emblematico anche l'atteggiamento di Emanuele Angelidis, egualmente destinatario della indicazione del Micheli che,

anzicchè immediatamente recepirne la direttiva (peraltro ampiamente condivisa da Scaglia) aveva pienamente e concretamente esercitato il suo ruolo di amministratore delegato dell'azienda, avviando una interlocuzione con il direttore generale Trondoli e facendo in tal modo nuovamente scalare la decisione al livello dell'area operativa.

Del resto il dichiarate Trondoli Alberto ha fornito nel corso del dibattimento l'interpretazione autentica dello scambio di *e-mail* intervenute a valle del parere del Prof. Rossi, nelle quali si era appunto dialogato in ordine alla opportunità di riprendere o meno l'operazione prima del mutamento dell'oggetto sociale; ha riferito, in particolare, con riguardo alla missiva telematica a lui inviata da Angelidis che quest'ultimo lo aveva interrogato sui numeri del fatturato e dei ricavi relativi alla transazione dei *premium number* e delle carte prepagate contabilizzati fino al 14 luglio 2003, data in cui era stata interrotta la seconda operazione, nonché l'ipotesi *year to go*, ossia da quel momento alla fine dell'anno, nei due filoni di *business* con dettaglio su agosto per le carte.

Dopo aver letto in aula il contenuto delle *e-mail*, ha dichiarato che nella richiesta di previsioni si faceva riferimento al business atipico di Fastweb dei *numeri premium*, nell'ambito del quale era stato "ritagliato" quello delle carte prepagate, per compensare la contrazione in atto della prima transazione.

Collocava l'indicazione di Angelidis di proseguire l'affare a valle della e-mail; in quella circostanza, tuttavia, l'imputato Zito, dopo qualche giorno dall'indicazione della possibilità di ripartire, gli aveva comunicato che le società inglesi, ritenutesi danneggiate dalla precedente

ed improvvisa interruzione, avevano deciso di ritirarsi dall'affare e che vi erano dei tentativi di avviare nuovamente l'operazione con una società diversa, reperita dopo un paio di settimane - e verosimilmente individuata sempre da CMC – quando seppe sempre dall'imputato che era in corso la predisposizione dei nuovi contratti con il supporto dell'area legale.

Secondo la versione dell'Angelidis, dopo aver avuto il quadro complessivo dei servizi *premium* (che comprendevano traffico telefonico e carte prepagate) aveva scritto lo stesso giorno a Scaglia e Micheli – e in copia ad Alberto Trondoli – esponendo due aree decisionali di cui già si è detto, prospettando la propria posizione operativa, che era quella di mantenere sospesa la transazione in attesa del consiglio del 29 agosto.

Ha sostenuto il dichiarante che, a seguito della risposta ricevuta nello stesso giorno da Scaglia, peraltro inviata per conoscenza allo stesso Trondoli, nella quale veniva giudicata eccessivamente prudenziale la sua posizione (attese le cifre in netta diminuzione con il passato e piccole rispetto ai valori totali del business dell'azienda) ravvisandosi il rischio di un pregiudizio nel rapporto con il cliente determinato dai continui *stop and go* dell'operazione, aveva ritenuto che il servizio fosse ripartito nel mese di agosto, venendo a conoscenza solo nel corso del suo esame (e in epoca molto successiva) che in realtà non v'era stata alcuna prosecuzione per ragioni connesse alle ferie di clienti e fornitore.

Deve, sul punto, segnalarsi come tali conclusioni siano quantomeno dubbie, atteso che – come già emerso e per come di seguito si esporrà, risulta che lo stesso Angelidis sarà firmatario del nuovo contratto con Fulcrum, relativo al secondo segmento temporale

dell'operazione commerciale, ciò che rappresenta un punto di contrasto con quello che l'amministratore delegato dell'epoca ha ritenuto essere un *missing understanding* nell'ambito di attività operative che, fin dall'inizio e tipicamente in ragione del ruolo rivestito, lo avevano visto assoluto protagonista.

Del pari equivoca l'affermazione di Carlo Micheli, in quanto in contrasto proprio con la e-mail del 30 luglio appena citata, il quale ha sostenuto che non era al corrente della ripresa dell'operazione e che quando se ne era accorto ad autunno ci era "rimasto male", chiedendo lumi proprio ad Angelidis che aveva riferito che avevano deciso di riprendere l'operazione per raggiungere gli obiettivi, assicurandogli che non sarebbero più continuati, come effettivamente poi concretamente avvenne.

Come già ampiamente esposto - i risultati della *due diligence* condotta da Beverly Farrow risultano compendiati nei due "memo" del 17 e 28 luglio 2003 che, come dalla stessa teste è stato riferito, costituiscono sostanzialmente il riepilogo delle visite condotte, rispettivamente, a Londra (sede LBB e PGT) e a Roma, presso la sede di CMC Italia.

Con riguardo alla prima visita in ordine cronologico, ha premesso la teste di essere partita unitamente a Vanessa Cioffi (moglie di Crudele) che si occupava della parte *marketing* e che l'incarico di approfondimento, per come indicato dal suo responsabile Fundarò, doveva muoversi secondo la direttrice di un colloquio con il responsabile delle società inglesi LBB e PGT, che nello schema dell'operazione

commerciale erano società clienti di Fastweb, nonché di una verifica "visiva" della sede sociale.

Aveva riscontrato, come riportato nel "memo", che le due società avevano la medesima sede e che per entrambe aveva parlato con Jason Short, che aveva identificato, mercè l'ausilio della Cioffi che aveva intrattenuto tutti i rapporti commerciali, come colui che gestiva l'ufficio (*office manager*); alcuna verifica documentale era stata condotta né richiesta, non rientrando nel focus della verifica a lei richiesta.

Nel corso del colloquio con lo Short, aveva appurato che la società LBB era composta dall'amministratore Robert Kenwoethy (in quel momento assente), dall'interlocutore che si occupava degli ordini, nonché di un'addetta alla parte contabile e di un ragazzo incaricato della logistica e del trasporto delle carte.

Per come aveva potuto verificare, l'organizzazione delle due società era unica, nel senso che i dipendenti di LBB agivano indifferentemente anche per conto di PGT e che l'unica sede di entrambe era rappresentata da un ufficio di circa cento metri quadri, apparentemente di recente costruzione.

Le era poi stato rappresentato che le due società avevano un trascorso nella vendita di hardware (non con Fastweb) e che in ragione delle difficoltà del mercato in quel settore, avevano colto la nuova possibilità di business con le carte prepagate in collaborazione con CMC; proprio le esigue dimensioni della struttura non consentivano una distribuzione diretta delle carte, e in questa ottica le era stato rappresentato che le due società si servivano di diversi distributori in vari paesi UE, confermando che non vendevano né in Inghilterra né in Italia.

Aveva chiesto in visione i bilanci delle due società, ma Jason Short aveva dichiarato di dovere prima interloquire con l'amministratore unico riservandosi di inviarle successivamente, circostanza, quest'ultima, che non si era poi verificata.

Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Fundarò, il quale ha tuttavia aggiunto che la cosa era stata superata perché dalle verifiche complessive effettuate (pur senza l'esame dei bilanci) non era emerso nulla: se ne deduce che la descrizione della Farrow relative all'esigua struttura delle due società inglesi non aveva costituito, di per sé, una scoperta negativa e determinante, non avendo fatto sorgere incertezze o sospetti di fittizietà dell'operazione commerciale.

Ha ulteriormente rammentato la Farrow che il documento era stato materialmente redatto il giorno successivo alla visita a Londra e di averne riferito al suo responsabile, per poi archiviare il file negli archivi di rete, disponibili a un numero limitato di persone abilitate ad accedervi, identificate con certezza nella collega Giovanna Passarella, in Paolo Fundarò e Carlo Micheli; non era a conoscenza dell'eventuale accessibilità di altri soggetti diversi da questi ultimi.

Relativamente alla visita in via Salaria 1373, ha evidenziato che non si era trattato del primo accesso presso la sede della società, atteso che già nel 2002, epoca in cui svolgeva la funzione di direttore amministrativo, v'era stato un precedente incontro che, in quel caso, era stato sollecitato dallo stesso Focarelli il quale, con riguardo al business dei numeri Premium, aveva all'epoca espresso il desiderio di "mettere la faccia amministrativa" al rapporto in essere.

In quella circostanza, presenti anche Onofrio Pecorella e Andrea Conte, aveva conosciuto anche Antonio Ferreri, legale rappresentante di CMC, con cui tuttavia non aveva affatto interloquito, poiché aveva parlato esclusivamente con l'imputato Focarelli.

Proprio i due commerciali di Fastweb Pecorella e Conte gli avevano presentato l'imputato che, sebbene in assenza di riscontro documentale o formale, riconosceva quale direttore generale o, comunque, gestore della società.

Anche in occasione del secondo incontro sollecitato dal CCI, che come più volte ribadito doveva muoversi secondo le direttrici di una osservazione diretta della struttura dell'azienda e di una intervista con i responsabili, la Farrow aveva parlato esclusivamente con l'imputato Focarelli ed i punti sui quali aveva concentrato la verifica, analiticamente indicati all'interno dello stesso memo, dovevano riguardare la struttura e l'organigramma societario, la descrizione del flusso documentale e dei sistemi di connessione al business relativo alle vendite delle carte, l'acquisizione di copia di una carta, l'esame del contratto di acquisto da parte di CMC dal loro fornitore, norme fiscali e regime IVA adottato e rapporti commerciali, se esistenti, tra la medesima CMC e le società inglesi nel periodo precedente e in corso.

Ha riferito la teste che, quanto alle schede prepagate, nulla le era stato consegnato e che, analogamente, non aveva preso visione del contratto tra CMC e fornitore, benché sul punto ha chiarito di non rammentare nemmeno le circostanze della mancata consegna, reputando forse che si era trattato di una propria lacuna operativa, legata anche al

fatto che si trattava di un approfondimento non tipicamente fisiologico all'analisi che l'azienda avrebbe potuto effettivamente condurre.

In base al suo ricordo, l'incontro con Focarelli, unico interlocutore nella circostanza, era durato qualche ora, nel corso del quale era stato ricostruito il rapporto di mandato senza rappresentanza intrattenuto con CMC ed il rapporto di compravendita con WebWizard.

Come riportato nel memo, erano stati evidenziate tutte le società che costituivano la struttura della transazione delle carte prepagate: innanzitutto, la WTS indicata come società statunitense che aveva concepito e sviluppato il metodo di accesso ai propri servizi attraverso le schede prepagate.

Nella stessa circostanza era emerso il nome della Telefox srl, società costituita in Italia da WTS, che era la società detentrice dei diritti sulle carte, mentre nulla sapeva in ordine a TVS; la società che si occupava del trasporto era invece la SCI , società che apparteneva sempre al gruppo CMC.

Con riguardo ai rapporti tra CMC e LBB/PGT, Focarelli aveva negato l'esistenza di rapporti commerciali pur riferendo di un prestito che Web Wizard aveva concesso a PGT. In particolare, le era stato spiegato che solo nel momento in cui le inglesi vendevano le carte ai distributori in Europa veniva richiesto a WW l'attivazione dei codici relativi, ciò che costituiva il presupposto da cui dipendeva il pagamento di quest'ultima a Telefox e tale dilazione di pagamento di WW aveva reso possibile al gruppo CMC di finanziare il magazzino di PGT cui, appunto, aveva concesso un prestito.

Quale sua logica deduzione a tale circostanza fattuale, che Focarelli aveva del tutto spontaneamente riferito (e che altrimenti non avrebbe potuto diventare parte del suo patrimonio conoscitivo, posti i limiti dei propri poteri di indagini pur nel quadro della *due diligence* a lei delegata) tra le due realtà esisteva un legame che, se non poteva considerarsi commerciale, aveva natura finanziaria.

Secondo la valutazione della Farrow tale finanziamento, che ammontava a circa 40mln di euro, era funzionale all'interesse delle parti di finanziare la crescita del business; del resto, aggiungeva, non costituiva un dato di particolare rilievo per l'azienda, atteso che "*una volta che avevamo pagato il fornitore, quello che fa con i suoi soldi non sono affari di Fastweb*".

Con riguardo ai succitati rapporti finanziari CMC-LBB/PGT anche in base al narrato di Paolo Fundarò questi furono considerati e verificati, al fine di accertare che non costituissero un'area di rischio per FW e che, all'esito, non erano state valutate criticità ("*in caso contrario l'operazione sarebbe stata immediatamente chiusa*").

Ha ulteriormente evidenziato che il dato non era stato ritenuto sospetto anche in quanto, come indicato dalla Farrow, si trattava di una circostanza sul quale Focarelli del tutto spontaneamente aveva riferito: nella slide riassuntiva sottoposta al CCI aveva riferito "anomalo" il rapporto, solo in quanto giudicato non consueto.

Del resto, convincenti erano state le argomentazioni sottese al finanziamento concesso, che riguardavano dedotte esigenze di aiutare le inglesi a partire con l'attività commerciale nei paesi in cui dovevano rivendere le carte: oltre questo non si era andati, in assenza peraltro di

ulteriori strumenti di analisi diversi dalle informazioni acquisite durante i colloqui.

Tra le conclusioni assunte dalla Farrow all'esito della verifica, v'era la conferma della funzione di Fastweb nella transazione commerciale, che era quella – già anticipata e mai nascosta – di fungere da cassa IVA, entrando in gioco, per usare le parole contenute nel memo "*per finanziare l'IVA che il Gruppo CMC non si può /vuole permettere*".

I risultati complessivi degli approfondimenti svolti e della richiesta parieristica (appena rappresentati) venivano compendiati nel documento *executive summary* consegnato alla riunione del CCI del 29 agosto 2003 e illustrato integralmente da Fundarò.

Dalle lettura del verbale, emerge che l'analisi sintetizzata da quest'ultimo aveva consentito di concludere per l'assoluta liceità dell'affare, con particolare riferimento alla regolarità fiscale e contabile, nonché alla secondarietà rispetto al business di FW.

Tutti gli elementi oggetto di analisi erano stati portati a conoscenza del Comitato di Controllo Interno e, tra questi, anche l'analisi delle ragioni per cui fornitore e cliente non si rapportassero direttamente tra loro e, in altre parole, l'esame di quale fosse in concreto il ruolo svolto dall'azienda.

Secondo quanto argomentato dal dichiarante Angelidis, era stata confermata la prospettazione fatta *ab initio* per cui, siccome quella tipologia di servizio prevedeva l'acquisto delle schede con IVA e la vendita in esenzione di IVA (vendendosi a società esterne) , ciò dava origine un credito di IVA che CMC da sola non poteva sostenere ed era

per questo che FW era stata coinvolta nell'affare e per cui era previsto un margine di intermediazione del 7%.

Pur rapportando questo ruolo dell'azienda quale finanziatore dell'IVA a quanto emerso nel corso della *due diligence* in ordine al finanziamento che WW aveva fatto alle inglesi, ha riferito Angelidis che nella relazione di *audit* si giudicava che tale transazione, pur ritenuta "formalmente anomala", non impattasse su FW che non ne subiva alcuna implicazione conseguente.

Peraltro, il dichiarante non giudicava in contrasto il ruolo di finanziamento dell'IVA da parte di FW (che peraltro effettivamente godeva di ampie linee di credito con le banche, tra cui anche linee di credito relative al credito IVA) con l'avvenuta conoscenza di un attività di finanziamento del gruppo CMC - che asseritamente non aveva la forza di anticipare il tributo - alle clienti inglesi, trattandosi di due piani del tutto distinti e, precisando, comunque, che non si erano posti concettualmente il problema.

Sempre all'alveo delle analisi della *due diligence*, la verifica delle clienti inglesi: riferisce Angelidis che Fundarò non aveva rilevato nulla di particolare. Alle informazioni evidenziate da quest'ultimo (unicità della sede, medesima proprietà, esiguità della struttura, esclusività dei rapporti con FW e per le carte prepagate) non era stato riconosciuto, dunque, alcun profilo di criticità o sospetto.

Del resto, nemmeno la Farrow, che della esiguità della struttura delle clienti inglesi ebbe diretta percezione, ha mostrato alcuna perplessità.

Risulta peraltro un dato conoscitivo acquisito dalle più consulenze acquisite come il settore che ci occupa fosse costellato da una miriade di società piccole e nuove, ciò che concorreva unicamente a rafforzarne la connotazione di business particolarmente volatile.

Nel declinare l'assoluta fisiologicità del coinvolgimento di Fastweb nell'operazione Phuncard ha significativamente e tra tutti evidenziato il consulente Ciccone Federico come il mercato delle carte prepagate per l'accesso di siti per adulti sia stato e sia tutt'ora caratterizzato da intermediari che svolgono una funzione di garanzia tra cliente e fornitore, in un mercato altamente instabile connotato da società di piccole dimensioni e che proprio questo ruolo era evidentemente svolto anche dall'azienda.

Come si è già detto, peraltro, lo stesso Jason Short nel corso del colloquio aveva modo evidenziato che proprio per le dimensioni dell'azienda non era possibile una vendita diretta delle schede prepagate da parte di LBB-PGT e che queste ultime, a loro volta, si servivano di distributori allocati in vari paesi europei, ad eccezione di Inghilterra e Italia, offrendo piena e ragionevole giustificazione alle rilevabili carenze strutturali.

Per l'Angelidis stesse considerazioni dovevano farsi quanto alla duplicazione delle formule contrattuali di cui, sostiene, ci si era limitati ad esaminarne il corretto trattamento contabile, peraltro specifica competenza del cfo di e.Biscom.

In linea con questa ricostruzione, il teste Trondoli ha rammentato di avere avuto cognizione da Emanuele Angelidis del positivo riscontro delle verifiche di *internai audit* condotte da Beverly Farrow, con i

consulenti esterni e la società di revisione, sicchè era possibile riprendere la transazione commerciale, comunicazione che girò a fini operativi immediatamente a Bruno Zito.

In particolare all'esito delle verifiche effettuate non era stato messo in luce alcuna problematica particolare; secondo la rappresentazione che fece Angelidis, le indicazioni erano unicamente che doveva essere cambiato l'oggetto sociale per ricomprendere quella operazione, che c'era l'indicazione di mantenere i volumi a livelli limitati (tali da non risultare particolarmente significativi rispetto al business tipico dell'azienda) e che, sul piano contabile, era preferibile il sistema di contabilizzazione derivante dal mandato senza rappresentanza, in cui veniva indicato unicamente il margine.

E, dunque, l'assunto degli inquirenti, secondo cui il mutamento (*rectius* integrazione) dell'oggetto sociale avrebbe costituito segno inequivoco e gravissimo della volontà degli odierni imputati di non badare ai segnali drammaticamente evidenti del coinvolgimento in operazioni illecite in nome di superiori interessi puramente economici dell'azienda, a ben guardare trova il limite logico costituito da questo fondamentale punto di arrivo dell'istruttoria dibattimentale.

In effetti, lo stesso organo autorevole e neutrale presieduto da Carlo Micheli e composto da soggetti assolutamente indipendenti (Gianfelice Rocca e Mario Greco) che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbero trasaliti rispetto alle prime risultanze dell'*audit* evidenziando degli elementi di urgente approfondimento, presa cognizione dei risultati (gli stessi che l'Ufficio di Procura ha utilizzato per segnalare la consapevolezza della fittizietà dell'operazione da parte di Rossetti e

Scaglia) risulta aver concluso nel senso dell'esclusione di profili di illiceità o criticità, sollevando l'unica problematica della riconducibilità della commercializzazione di servizi di terzi all'oggetto sociale di FW, dal parere del prof. Rossi in termini negativi, con conseguente invito a mantenere le operazioni commerciali in essere entro un ambito limitato rispetto alle complessive attività dell'impresa.

Il Comitato preso atto, su invito dello stesso Micheli e *"onde evitare possibili fraintendimenti e eliminare ogni profilo di incertezza*", aveva provveduto a convocare l'assemblea straordinaria per integrare l'oggetto sociale, rendendo in tal modo esplicita la facoltà di commercializzare anche servizi di terzi.

Non può considerarsi indifferente, in questi termini, la circostanza che sia sempre Carlo Micheli, mai neppure sfiorato dal sospetto di complicità nell'ambito delle complesse ed articolate attività di indagine compiute, il soggetto che del tutto spontaneamente propone di proseguire, a valle del parere Rossi, con l'operazione commerciale nel mese di agosto, ma anche colui che suggerisce la modifica dell'oggetto sociale, consentendo in concreto la prosecuzione dei rapporti con CMC nel secondo segmento temporale dell'operazione.

Del resto, la provenienza di tali determinazioni assume particolare valore probatorio dal momento che, analizzando la portata dei ragionamenti articolati nel parere del citato consulente, non può non evidenziarsi come la variazione statutaria non solo consentiva di salvaguardare il rapporto interno tra i soci (attesa la rilevata inefficacia di eventuali problematiche connesse nei confronti dei terzi) ma eliminava, in astratto, ogni limitazione – almeno sul piano concettuale – delle

dimensioni e dei volumi di quella operazione, suscettiva sempre di valutazioni strategiche connesse alla volatilità e imprevedibilità della stessa, ma non più ad argini collegati alla diversità con l'attività tipica della società.

Ebbene, per quanto fin qui ricostruito, sia nell'una che nell'altra decisione, che vanno lette comunque come prese sul fondamentale presupposto degli esiti del tutto tranquillizzanti degli approfondimenti svolti, né l'imputato Scaglia né *a fortiori* Mario Rossetti (che, per come riferito dal Micheli, non aveva comunque poteri decisionali) risultano avere avuto un particolare peso specifico.

Quanto alla posizione di quest'ultimo, del resto, è significativo come la riunione del CCI 14 luglio si collochi temporalmente in epoca immediatamente successiva alla sua assenza per motivi di salute (l'imputato subì infatti due interventi chirurgici di una certa serietà) che risulta documentata nel periodo compreso proprio tra metà giugno e metà luglio 2003.

Rientrato dalla malattia, egli aveva partecipato alla riunione unicamente con ruolo di segretario (non essendo né membro del Consigli di Amministrazione, né del Comitato di Controllo Interno).

Nel corso del suo esame, l'imputato ha fornito una ricostruzione lineare e convincente, basata sull'analisi dei verbali a lui esibiti.

Ha dunque confermato che, a valle dell'analisi dei ricavi condotta dall'*internai audit,* attività assolutamente libera e interna i cui verbali sono "segregati" sui server della direzione di *audit*, cui avevano accesso Fundarò, la Farrow e l'ing. Micheli (come riferito dalla teste Beverly Farrow) la preoccupazione (da lui peraltro condivisa) di Carlo Micheli,

quale responsabile della pianificazione di gruppo, era stata quella di capire se l'azienda stesse in quel momento facendo investimenti tali da supportare il piano industriale e, in questo contesto, se i ricavi *no core* fossero coerenti con lo stesso piano.

Poiché l'audit aveva messo in luce sostanzialmente che i ricavi non strategici non erano coerenti con il piano industriale, viste le dimensioni assunte dal business *Phuncard*, si era deciso di fare ulteriori specifici approfondimenti

Ha precisato l'imputato che non v'era alcuna perplessità connessa all'operazione, il cui effettivo volume di ricavi era "un tema di rilevanza", sempre nell'ottica del difficile calcolo del rendimento effettivo dell'operazione.

Coerentemente, anche dall'esame del verbale del CCI del 29.08.2003, Rossetti ha confermato che l'analisi sintetizzata da Fundarò aveva consentito di concludere per l'assoluta liceità dell'affare, con particolare riferimento alla regolarità fiscale e contabile, nonché alla secondarietà rispetto al business di FW.

L'unica problematica relativa alla riconducibilità della commercializzazione di servizi di terzi all'oggetto sociale di FW era stata risolta su invito dello stesso Micheli, che provvedeva a convocare l'assemblea straordinaria per integrare l'oggetto sociale, rendendo in tal modo esplicita la facoltà di commercializzare anche servizi di terzi.

Secondo la lettura offerta da Rossetti detta variazione avrebbe eliminato il vincolo della marginalità dell'operazione: dalle argomentazioni articolate nel parere Rossi, infatti, doveva concludersi che sarebbe stato raccomandabile rimanere nei limiti della

ragionevolezza in mancanza di una modifica dell'oggetto sociale. A integrazione avvenuta, dunque, il limite dimensionale dell'operazione non avrebbe più dovuto essere attenzionato.

Quanto alle verifiche fatte sulle clienti dalla Farrow, Rossetti rammentava di non aver sentito – al di là di quanto concretamente verbalizzato – alcuna perplessità in ordine ai risultati (unicità amministratore e struttura, 3 dipendenti, etc) delle analisi.

Lungo questa scia, non erano sorte perplessità o sospetti in relazione all'esistenza di un rapporto di finanziamento tra Gruppo CMC e LBB/PGT.

Ha sul punto, ha segnalato anche Rossetti che tale dato era stato fornito alla Farrow del tutto spontaneamente da Focarelli, poiché diversamente la teste non avrebbe mai potuto venirne a conoscenza, non essendo dotata di poteri investigativi propri della polizia giudiziaria.

Siffatta circostanza, era uno degli elementi che facevano ritenere tale rapporto non allarmante; del resto, proseguiva, dal punto di vista squisitamente tecnico ma, soprattutto, ragionando *ex post* dall'esame delle carte l'andamento di tale rapporto (l'ammontare del prestito era di 60mln, utilizzato fino a 52mln; al 31 luglio 2003 era pari a 42mln e mezzo) avrebbe potuto far propendere per una vitalità e, dunque, effettività dello stesso.

Sulla stessa linea anche l'imputato Scaglia, che nel corso dell'esame ha puntualizzato di aver avuto cognizione dei dettagli unicamente nel corso della riunione del CCI (cui aveva partecipato pur non facendone parte integrante) segnalando come l'esistenza di un rapporto di finanziamento tra le due realtà commerciali non aveva destato alcun

allarme, accadendo spesso nei rapporti commerciali che il fornitore nell'ambito di una transazione più complessa possa finanziare il cliente e che non si sospettò di una frode carosello, poiché questa fattispecie non era conosciuta nel mondo delle telecomunicazioni ed era, dunque, fuori dal *focus* di attenzione.

Pacifica, per quanto appena esposto, la cronologica collocazione del dato conoscitivo dell'esistenza del rapporto di finanziamento a valle della *due diligence* (attesa l'assenza di qualsivoglia dato idoneo ad anticipare tale consapevolezza) e del tutto ragionevole è la versione resa, sul punto, dai due imputati.

Ed in effetti, solo la completa ricostruzione dei flussi finanziari – come schematizzati dal capitano Meoli – ed il completo e complessivo disvelamento delle fittizie relazioni contrattuali tra le società cartiere artatamente predisposte al fine di giustificare i vari passaggi di denaro, avrebbe potuto ragionevolmente indurre gli imputati (e, in generale, i vertici dell'azienda) a riconoscere valenza sospetta al finanziamento in essere tra fornitore e cliente, come tassello fondamentale della frode carosello.

Ma una tale portata conoscitiva, raggiunta dagli inquirenti unicamente proprio grazie agli accertamenti conseguenti ad una complessa ed articolata attività rogatoriale era, in una prospettiva interna all'azienda e sulla base di una ricostruzione *ex ante*, evidentemente fuori dalle dimensioni dei manager aziendali.

Non altrettanto pacifica è l'inconsapevolezza, sul punto, dell'imputato Zito, il quale ha recisamente negato di avere avuto

cognizione del finanziamento nel corso dei suoi diretti contatti con Focarelli.

Di segno evidentemente opposto, parte del contenuto della *e-mail* 27 agosto 2008 a lui inviata dall'imputato Carlo Focarelli "...*Nonostante i ritardi accumulati per lo stop da voi imposto, l'operazione di finanziamento ed il successivo rimborso sta procedendo secondo le previsioni originarie.*

A questo proposito, nell'ambito della procedura di audit da voi effettuata nei confronti di CMC, non è stata raccolta documentazione cartacea relativa a tale operazione di finanziamento..."

Dal senso complessivo delle affermazioni contenute nella e-mail, cui Zito non è riuscito a fornire ragionevole spiegazione, è del tutto evidente come quest'ultimo fosse a conoscenza del rapporto finanziario tra le due società, indicato addirittura come presupposto e, in questa prospettiva, come altamente sospetto ed indiziante sia il suo tentativo di sostenere il contrario.

Il dato probatorio che è costantemente presente in tutte le deposizioni testimoniali ed in ogni documento esaminato è il ruolo precipuo di FastWeb nell'affare, quale società destinata a svolgere il ruolo di "cassa IVA".

Tale dato costituisce, effettivamente, l'essenza stessa della "comune opportunità" descritta da Carlo Focarelli fin dalla prima descrizione dell'affare contenuta nell'*e-mail* del 2 novembre 2002, diretta peraltro a due soggetti (Andrea Conte e Onofrio Pecorella) che mai sono stati neppure sfiorati dall'attività di indagine.

Lo stesso dato, poi, attraversa trasversalmente l'intero svolgimento del rapporto commerciale: viene verificato dalla "nota Maisto" e dal parere dello Studio "ex Tremonti", descritto in tutti i "passaggi di consegne" conseguenti all'avvicendamento nelle cariche sociali (v. deposizione Trondoli) e dato per punto conoscitivo preesistente nel piano di *audit.*

In ogni caso, il ruolo di FastWeb quale finanziatore dell TVA, diventa anche un punto di eventuale analisi delegato nel corso della riunione del 15 luglio 2003 e codificato nel programma della *due diligence,* che si limiterà – nella persona della Farrow – a darne atto, confermandolo e arricchendo la sfera conoscitiva con ulteriori dati (quale il rapporto di finanziamento WW-PGT) prima non conosciuti né conoscibili.

Lo stesso, infine, verrà sottoposto al vaglio del Prof. Rossi, professionalità di autorevolezza indiscussa, nonché, diversi anni dopo, alla valutazione della parieristica successiva ai decreti di perquisizione del 2006.

Orbene, non può non evidenziarsi e tenere nella giusta considerazione il fatto che tale elemento, cosi significante per l'accusa, non ebbe a sortire né all'inizio né successivamente alcun allarme, alcun minimo sospetto tale da indurre soggetti mai indagati (solo a titolo esemplificativo Andrea Conte e Onofrio Pecorella nella fase iniziale, tutti coloro che parteciparono operativamente nella transazione e Carlo Micheli nel prosieguo) a non portare avanti la proposta commerciale e, dopo la sospensione intervenuta nel primo segmento temporale, a chiuderla definitivamente, dati i risultati raggiunti.

Significativamente, dunque, si trattava di un dato conoscitivo cui sul piano tecnico-aziendale e, dunque, valutato da sé solo nonché deprivato da qualunque ulteriore conoscenza degli intendimenti realmente illeciti dell'imputato Carlo Focarelli, non poteva attribuirsi valore dimostrativo eclatante della reale inconsistenza e strumentalità dell'operazione commerciale.

In questa prospettiva, anche il parere "Maisto" risulta privo delle criticità individuate dai pubblici ministeri sia sul piano del contenuto, sia sulle modalità di reperimento.

Quanto al primo profilo, infatti, è palese che il commento in questione contenesse valutazioni relative al corretto trattamento fiscale della proposta di *business*, in linea con tutti gli accertamenti che evidentemente devono occupare le fasi preliminari alla nascita di una relazione commerciale.

Del resto, oltre a doversi rimarcare come l'interpretazione data dal professionista non fosse tecnicamente corretta (il dato non è contestato né contestabile) l'evidente intendimento sotteso all'intera formulazione era quella di sollecitare la dovuta attenzione sul punto da parte dell'azienda, vista la particolare attenzione a livello comunitario delle operazioni aventi ad oggetto le carte prepagate. In tal senso, il suggerimento di un *escamotage* tecnico che avrebbe posto al riparo l'azienda rispetto a successive ed eventuali verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In ordine, poi, all'asserita anomalia rappresentata dal rinvenimento del parere nella disponibilità dell'imputato Focarelli, è appena il caso di sottolineare come unica circostanza significativa emersa è la sostanziale

contiguità "temporale" dell'invio della citata *e-mail* a Roberto Cristofari (19 novembre 2003) con la successiva *e-mail* ricapitolativa del progetto di business inviata dall'imputato Bruno Zito al Parisse ma come, diversamente, nessun elemento porti a ipotizzare il coinvolgimento in ciò dei coimputati Mario Rossetti e Silvio Scaglia di cui, peraltro, non risulta in alcun modo dimostrata la conoscenza stessa del testo né l'esistenza di ulteriori diretti contatti con l'ideatore dell'affare illecito.

Ne consegue la natura puramente congetturale dell'ipotesi accusatoria secondo cui il citato parere sarebbe stato opportunamente "cestinato" in favore della relazione dello studio Romagnoli, Picardi e associati di cui peraltro non è stata dimostrata, a monte, l'effettiva conoscenza.

Verrà ulteriormente richiesto l'apporto di consulenza del prof. Maisto anche successivamente agli avvisi di garanzia e alle conseguenti perquisizioni ed anche in questa circostanza, lo stesso professionista concluderà sostenendo l'assenza di qualsivoglia elemento da cui poter dedurre la consapevolezza dell'azienda e dei suoi vertici della frode carosello.

Per quanto rilevato in ordine agli esiti complessivi e totalmente rassicuranti degli accertamenti aziendali condotti nel mese di luglio 2003, ritiene il Collegio che l'asserito ostruzionismo *ex post* connesso alla mancata spontanea produzione dei risultati dell'attività di *audit* nel corso dell'esecuzione dell'ordine di esibizione del marzo 2006 risulta deprivato, a ben guardare, del valore indiziario grave, preciso e concordante della volontà di occultare elementi probatori essenziali per l'accusa e compromettenti per la società coinvolta nell'affare.

Questo punto, più volte rimarcato dall'Ufficio di Procura, non è stato adeguatamente riscontrato dall'istruttoria dibattimentale svolta che, del resto, ha pacificamente dimostrato che né Scaglia, né Rossetti in alcun modo parteciparono o influirono sulle attività di raccolta e consegna della documentazione richiesta dagli inquirenti.

Sulle dinamiche connesse ali'ordine di esibizione, infatti, emblematica la deposizione di Rizzo Luca, responsabile della *security* a partire dal 26 settembre 2005, nella cui competenza funzionale rientrava, appunto, la gestione dei rapporti con ogni *authority* e, in quest'ambito, anche con l'autorità giudiziaria in ipotesi di richieste di documentazione, intercettazione e quant'altro pervenisse presso l'azienda; la sua struttura, quindi, costituiva diretto interfaccia, proprio per consentire al richiedente un più facile e tempestivo accesso alle informazioni richieste.

Ha premesso il teste che la propria competenza nel settore derivava da una identica precedente esperienza pluriennale in Omnitel e, prima ancora, dall'esperienza maturata nel corso della sua carriera originaria nell'arma dei carabinieri, presso cui aveva svolto attività operativa (principalmente nell'area napoletana) in qualità di ufficiale.

Si era direttamente occupato dell'attività di raccolta della documentazione richiesta nel corso dell'ordine di esibizione notificato dalla Guardia di Finanza nel marzo 2006 (allegati al verbale di udienza del 28.05.2012) offrendo in quella occasione la più ampia collaborazione agli inquirenti.

Nell'illustrare la portata del suo contributo ha precisato Rizzo - dopo aver esaminato in aula l'ordine di esibizione del 9.02.2006 e i successivi verbali di acquisizione del 1, 3, 21, 22 marzo 2006 (nei quali si dà atto

della sua presenza) - che, trattandosi di copiosissima documentazione, ci si era "formalizzati" su quanto specificamente richiesto, attività che non fu del resto semplice e che aveva richiesto un lavoro di più giorni.

È stata posta al teste la questione relativa alla omessa produzione dei documenti di *audit* del 2003, circostanza che egli ha ricollegato, da un lato, all'assenza di una personale cognizione dell'esistenza stessa di quegli atti e, dall'altro, alla mancanza di una specifica richiesta da parte degli operanti.

Secondo la sua prospettiva, la poca trasparenza della polizia giudiziaria – evidentemente portata a difendere il segreto istruttorio – determina generalmente (ma anche nel caso specifico) una maggiore analiticità da parte di questi ultimi quanto alla indicazione degli atti da acquisire, pur in presenza della la formula di chiusura (formula di stile) "quant'altro utile ai fini delle indagini".

Rileva il Collegio che la deposizione resa dal Rizzo sia, *in parte qua*, del tutto convincente; il teste, del resto, non mai stato indagato, né si è provata la sussistenza di pressioni – di qualsivoglia provenienza – tali da far ritenere l'esistenza di un preciso intento di occultamento di dati probatori di interesse per l'accusa.

Occorre peraltro sottolineare, ad ulteriore sostegno della correttezza del suo agire, che il provvedimento in forza del quale venne acquisita la documentazione relativa all'operazione carte prepagate non contenga affatto una chiosa di apertura relativamente ad ulteriori atti che la società avesse ritenuto utili alle indagini ma, nell'elencare analiticamente la documentazione richiesta, testualmente indica "ogni documentazione

che la *polizia giudiziaria operante* riterrà utile in merito *alla commercializzazione delle schede Phuncard".*

Analogamente, ogni verbale di acquisizione conseguente a detto provvedimento, contiene l'espressa riserva dei verbalizzanti di "*richiedere, eventualmente, in forza del decreto notificato, ogni ulteriore documentazione in merito alla commercializzazione delle Phuncard, qualora ritenuto necessario ai fini delle indagini".*

Dall'esame combinato delle suddette indicazioni, appare ragionevole la posizione assunta dal dichiarante, nella misura in cui egli ha riferito che, a fronte di una richiesta analitica di copiosa documentazione, peraltro via via integrata dagli operanti con l'indicazione di ulteriori atti ritenuti utili (come risulta dalla lettura dei consecutivi verbali) e a fronte dell'assoluta carenza di indicazioni in ordine alle indagini in corso (l'ordine di esibizione contiene unicamente l'indicazione dell'indagato, nella specie Ferreri quale amministratore unico della società CMC, senza alcun riferimento neppure ai reati ipotizzati), risposta adeguata e sufficiente era stata quella di raccogliere gli atti nei limiti delle richieste, non essendo sollecitata, per altro verso, alcuna attività di scrutinio ulteriore e autonomo su ulteriori documentazione "eventualmente" utile.

Sulla stessa linea, del resto, le dichiarazioni rese dal teste Ferrara, che risulta presente nel corso degli accessi della Guardia di Finanza in data 1, 3, 21 marzo 2006, il quale ha confermato di essersi attenuto strettamente alla lista di documenti richiesti e di non avere avuto esatta percezione del *focus* degli accertamenti svolti dagli operanti, atteso che l'ordine di esibizione faceva riferimento ad indagini nei confronti di Ferreri

Antonio, quale amministratore unico di CMC Italia e che, da quei pochi dati, certamente Fastweb non risultava coinvolta nell'indagine.

In questa prospettiva, nulla sapendo sulla transazione commerciale, la sua funzione era stata quella di assistere i colleghi nel reperimento della documentazione, per poi consegnarla ai richiedenti.

Tale circostanza trova conferma anche nelle dichiarazioni di Stefano Faina che, specificamente interrogato sui motivi per cui non era stato consegnato il documento di *audit*, ha risposto significativamente che non era nell'elenco dei documenti richiesti

Giova sottolineare, poi, che il teste Ferrara risulta firmatario della nota del 22.03.2006 diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in risposta ad uno dei punti dell'ordine di esibizione, attestante l'assenza di documentazione interente il controllo qualitativo del prodotto Phuncard e comunicava che erano state condotte "verifiche randomiche della qualità del prodotto attraverso operazioni effettuate mediante strumenti telematci (collegamento al sito internet e utilizzo *on line* del codice riportato sulle carte) ad opera degli addetti alla direzione commerciale di Fastweb, tra cui l'ingegnere Bruno Zito" (ali. 42).

Ebbene, esaminato sul punto, il teste riferiva di avere redatto la nota a seguito di informazioni assunte all'interno dell'azienda, anche se non direttamente da Bruno Zito.

Diversamente, nel corso dell'esame reso, quest'ultimo ha fornito una versione tesa evidentemente a declinare ogni responsabilità nella vicenda, rappresentando di essere stato chiamato a partecipare ad un incontro organizzato dal medesimo Ferrara, cui aveva partecipato tra gli altri anche Stefano Faina, nel quale era stata esercitata una notevole

pressione a che firmasse una dichiarazione nella quale doveva confermare che le carte prepagate erano state da lui testate anche durante lo svolgimento della transazione commerciale, circostanza che al contrario lui escludeva, per il fondamentale rilievo che le predette non transitavano materialmente attraverso la società.

Ha rammentato di essersi rifiutato categoricamente di sottoscrivere una dichiarazione falsa e, presa visione del documento, segnalava che effettivamente l'attestazione non riportava la sua firma.

Pare significativa la circostanza che, nel corso dei più interrogatori resi nel corso dell'indagine, Zito abbia collocato tale riunione a valle degli avvisi di garanzia e delle perquisizioni di novembre 2006, giustificando tale rilevante discrasìa nell'asserita mancata cognizione degli ordini di esibizione del mese di marzo "*...l'ho ricostruito dopo, perché l'ho associato concettualmente ad un evento, ad una sollecitazione da parte vostra. Siccome io l'unica che ricordavo era quella del novembre 2006, erroneamente la posi... Poi ho saputo che nello sviluppo delle indagini c'era stata questa cosa qui (l'ordine di esibizione) ed allora ho ricostruito temporalmente anche a seguito della data dell'attività...*".

Osserva il Collegio come la versione di Zito non trova alcun riscontro nell'istruttoria svolta, atteso che, sentiti in dibattimento, nessuno dei testi citati dall'imputato ha rammentato di alcuna riunione successiva agli ordini di esibizione; Ferrara, peraltro, ha dichiarato di non aver mai avuto con Zito particolari contatti, mentre Faina e Moglia non hanno fatto menzione di alcun incontro funzionale alla redazione di quel documento .

Del resto, anche l'asserita inconsapevolezza dell'ordine di esibizione del marzo 2006 riferita da Zito risulta smentita da quanto dichiarato dal teste Rizzo, che ha rammentato come nell'attività di raccolta della documentazione richiesta, essendo venuto a conoscenza che buona parte della stessa era stata già consegnata alla Procura da Bruno Zito, "chiamato quasi come un perito di parte a raccontare come funzionavano i numeri Premium", aveva cercato proprio tramite quest'ultimo di verificare se fosse stata conservata copia di quanto già consegnato.

Risulta, dunque, dimostrato che, diversamente da quanto dichiarato dall'imputato, egli era stato reso edotto dell'esistenza di un ordine di esibizione da parte della Procura, ciò che rende poco plausibile la rilevata "confusione di date".

Anche il dichiarante ex art. 210 c.p.p. Stefano Parisi, direttore generale di FW dal 1 novembre 2004 e amministratore delegato dal dicembre dello stesso anno (dopo la fusione di FW e e.Biscom) premettendo di essere venuto a conoscenza *ex post* dell'operazione Phuncard, in occasione delle perquisizione del novembre 2006, ha rammentato che a seguito dell'attività giudiziaria, era immediatamente stata attivata una *audit* interna con Luca Merzi, onde verificare tutti gli aspetti dell'operazione e chiarire tutti gli aspetti sia economici che legali della stessa (di cui nulla sapeva) con creazione di una *task force* con Alberto Calcagno e Giovanni Moglia.

L'*audit* del 2006 si era incentrata sull'analisi di tutte le attività che erano state oggetto della perquisizione in modo da prestare la più ampia collaborazione all'A.G. e, in quest'ambito, Merzi, che aveva condotto

autonomamente l'accertamento interno, aveva preso visione dell'*audit* del 2003.

Ha ribadito che, diversamente, in occasione dell'ordine di esibizione di marzo (dunque cronologicamente antecedente all'attività di perquisizione di novembre) era stato consegnato quanto richiesto, non essendo cosi evidente il *focus* dell'accertamento degli inquirenti e che, in questa prospettiva non era stata consegnata l'audit del 2003, in quanto non oggetto di specifica richiesta.

Secondo la ricostruzione offerta, peraltro, egli non era stato nemmeno messo al corrente dell'ordine di esibizione di marzo 2006, anche perché, da un accertamento da lui condotto *ex post*, nel solo anno 2006 FW era stata destinataria di ottantanove ordini di esibizione analoghi, di tal che si trattava di un avvenimento di *routine* di cui si occupava essenzialmente l'ufficio legale e di cui lui come amministratore delegato non veniva messo a conoscenza.

Come confermato anche da Moglia, solo in epoca successiva ai fatti per cui è giudizio venne introdotta una procedura parzialmente diversa, poiché innanzi a avvenimenti che destano rilievo, devono ora esserne informati in modo tempestivo gli organi, il comitato direttivo e il capo del legale, fino all'amministratore delegato.

Proseguendo nel cronologico svolgimento della transazione carte prepagate, risulta *per tabulas* ehe la stessa venne nuovamente avviata nel mese di settembre e che nel mese di novembre raggiunse un margine di circa 7mln di euro (corrispondente a un fatturato, non registrato in contabilità, di circa 111mln di euro) che, secondo il giudizio espresso dal dichiarante Trondoli, era definibile "gonfiato" rispetto alle dimensioni

del precedente segmento temporale (circa 5mln di euro) ma conforme, precisava, all'obiettivo preciso di quella transazione, che era quella di portare un contributo di margine "comunque interessante".

Sempre in base alla sua ricostruzione, il contratto con la nuova società era stato sottoscritto da Angelidis e "vistato", ciascuno per le proprie competenze, da tutti coloro che avevano dato un contributo operativo e, tra questi, anche da lui.

Ha ammesso che alcuna verifica era stata fatta sulla nuova società americana, non solo perchè questa operazione era stata portata e gestita da una professionalità quale quella di Bruno Zito che, almeno all'epoca, godeva di altissima reputazione, ma anche in quanto alcuna criticità era emersa dall'*audit* con riferimento alle precedenti LBB e PGT.

Sulla firma del contratto con Fulcrum, Emanuele Angelidis ha del resto confermato la circostanza, pur dichiarando di non rammentarla, aggiungendo che, del resto, non sarebbe stato lui a dover firmare il contratto; tuttavia, avendo visto le sigle delle altre funzioni (legale e commerciale), certamente aveva firmato, anche in considerazione del fatto che si trattava di un contratto attivo (in cui FW guadagnava), che non implicava impegni di investimento e, non da ultimo, che v'era stato il parere più che positivo alla prosecuzione di quel tipo di attività.

Sulla ripresa dell'operazione commerciale valore significativo è stato attribuito alle parole di Carlo Micheli secondo la cui ricostruzione, posto che dal parere del prof. Rossi era emerso che non v'erano problemi particolari, ma che doveva ampliarsi l'oggetto sociale e contenere, comunque, il business, quest'ultimo era ripartito.

Tuttavia, l'andamento dell'operazione, ripresa inizialmente in maniera contenuta, si era sviluppato poi con un notevole aumento del volume, prima di essere definitivamente interrotto.

Le plausibili ragioni di questo aumento erano connesse, secondo il teste, al tentativo dell'azienda di raggiungere gli obiettivi per la fine dell'anno, poiché nella sostanza il fatturato *no core* veniva utilizzato per supplire al business *core* nella misura in cui l'azienda non riusciva a raggiungere gli obiettivi fissati, che erano molto ambiziosi.

Secondo gli inquirenti, proprio questo atteggiamento "spregiudicato" dell'imputato Silvio Scaglia ne proverebbe il coinvolgimento nell'affare illecito, costituendo il movente stesso (il suo tornaconto personale) della sua asserita collusione, nella misura in cui l'operazione gli avrebbe consentito di "addomesticare" i dati di fatturato e di bilancio, nell'ottica del raggiungimento di obiettivi sovradimensionati e da lui imposti, funzionali ad una migliore presentazione dell'azienda al mercato.

Su questo specifico profilo, poi, la netta contrapposizione e i veri e propri contrasti tra l'imputato, da un lato, e Carlo e Francesco Micheli dall'altro.

Rileva il Collegio come l'istruttoria dibattimentale svolta consente di porre in serio dubbio anche il riferito assunto accusatorio.

Nel corso della sua deposizione Carlo Micheli ha fornito spiegazione autentica e convincente delle sue precedenti dichiarazioni nelle quali aveva detto che le operazioni *no core* derivavano dalla politica personale di Scaglia, che lui non condivideva e che conduceva a titolo personale, spiegando che ad essere non condivisa era la

comunicazione verso l'esterno di obiettivi troppo ambiziosi all'inizio dell'anno, circostanza che determinava una tensione all'interno dell'azienda, costretta a recuperare il *gap* con fatturato *no core*.

In concreto, il momento di concreta frizione con l'imputato si manifestava all'interno delle riunioni di inizio anno con i manager dell'azienda, quando si interloquiva sugli obiettivi da comunicare al mercato, avendo egli una visione più conservativa e cauta (peraltro condivisa anche da Angelidis) circa gli obiettivi da comunicare al mercato.

Ha più volte ribadito che la difficoltà a raggiungere gli obiettivi era esclusivamente connessa al fatto che questi erano troppo ottimistici "...era come puntare oltre all'ostacolo... Quest'anno abbiamo fatto 50 in termini di crescita, l'anno prossimo ne faremo 150. Allora, a me sembrava già ottimistico, sarebbe già stato bello fare 100, se l'anno prima avevo fatto 50 in termini di fatturato e di crescita".

E' del tutto evidente, dunque, che i contrasti - certamente sorti - non riguardavano in alcun modo sospetti sulle specifiche attività commerciali in essere.

Analogamente, anche Francesco Micheli, nel ripercorrere i suoi rapporti con Scagli da sempre improntati su reciproco rispetto e sinergia, ha chiarito che le divergenze di opinione erano sorte subito dopo la quotazione in borsa di e.Biscom del 2000, quando la crisi generale aveva fatto precipitare il mercato, determinando un periodo di sofferenza; si trattava di contrasti legati alla visione molto ottimistica di Scaglia, che intendeva espandersi (divergenze di valutazione sull'espansione ad

Amburgo), rispetto ad una sua visione più cauta, in relazione alle congiunture negative del mercato.

Quando nel corso di sit precedenti aveva parlato di attività "poco accorte" di Scaglia, si riferiva proprio al suo smodato ottimismo verso il mercato e alla sua visione di una espansione all'estero: secondo Micheli, in un momento in cui la crisi era cosi forte, andare a fare acquisizioni in Germania come quelle che Scaglia suggeriva in una spinta di crescita dell'azienda, le riteneva poco accorte perché una scelta che non avrebbe potuto poi essere sostenuta nel mercato.

Più chiaramente ha precisato che oggetto di discussione non era mai stato il sospetto di illiceità delle operazioni commerciali, che era un problema che non si pose mai, bensì si trattava di problemi di "allargamento della sfera territoriale, di presentazione in termini di comunicazione" e, in ultima analisi di approcci diversi alla comunicazione.

La dinamica del processo di pianificazione è stata compiutamente descritta dal teste Fundarò il quale ha riferito che si partiva dalla condivisione con le singole aree dell'azienda di quali potevano essere nelle varie funzioni le stime, si considerava il fatturato e i clienti che le varie aree aziendali ritenevano possibili negli anni successivi; si trattava di un processo che prevedeva delle interazioni. *<<Se io vado a chiedere a un commerciale: "quanto pensi di fare l'anno prossimo", non mi dirà mai quai è il suo livello massimo ma inizialmente partirà con un livello per il quale è tranquillo di raggiungere sapendo che poi gli verrà chiesto di alzare questo obiettivo>>.*

Quindi, si faceva un primo piano coinvolgendo il piano strategico che prevedeva quindi anche gli obiettivi che poi sarebbero stati comunicati al mercato all'interno dell'azienda; il piano veniva poi presentato all'amministratore delegato che regolarmente, come succede peraltro in tutte le aziende cercava di elevare questi obiettivi per far tendere all'azienda a chiaramente dare di più e raggiungere il massimo di quello che poteva essere fatto.

A seguito delle varie "interazioni", si giungeva a un piano condiviso che era chiamato il piano interno, cioè il piano che all'interno dell'azienda fissava gli obiettivi; poi si andava sul mercato e solitamente si comunicavano degli obiettivi che erano un po' più ridotti rispetto al piano interno per mantenersi un margine di sicurezza rispetto agli obiettivi interni e far si che anche nel caso in cui gli obiettivi interni non fossero stati raggiunti, si davano degli obiettivi al mercato che il mercato non avrebbe visto come non raggiunti *ex post*.

Anche secondo la prospettiva di Fundarò, Silvio Scaglia, che si occupava della comunicazione degli obiettivi al mercato, tendeva a cercare di ottenere il massimo dall'azienda; i suoi erano obiettivi molto "sfidanti" o, come riferito nel corso di precedenti escussioni "aggressivi" ma unicamente nel senso che si trattava sempre obiettivi che venivano ben recepiti dal mercato proprio in quanto sfidanti, in quanto << *si tendeva tutti e, con questi obiettivi si faceva tendere anche l'azienda, a fare il 100 o il 105% nel senso di dare tutti il massimo*>>.

Ha aggiunto, poi, che per quanti avevano una componente variabile nella retribuzione, il raggiungimento degli obiettivi che venivano fissati nella pianificazione, rappresentavano i parametri per

commisurare tale parte variabile, in una con la valutazione dei risultati individuali qualitativi o soggettivi.

Anche il dichiarante ex art. 210 c.p.p. Emanuele Angelidis ha descritto la politica di comunicazione al mercato, rappresentando che, poiché E.Biscom era una società quotata in borsa, con cadenza trimestrale era previsto un appuntamento con il mercato finalizzato a notificare l'andamento dell'azienda. La funzione preposta a interloquire con gli analisti era l'*investor relator* che faceva riferimento a Carlo Micheli.

Questa funzione preparava una presentazione da comunicare al mercato ed era condivisa con Scaglia che tipicamente provvedeva a dare la comunicazione (cosa fatta anche dal dichiarante successivamente al mese di luglio 2003, con l'assunzione della funzione di Amministratore Delegato).

Ha descritto due livelli di comunicazione: innanzitutto venivano calcolati e poi forniti i dati a consuntivo dell'andamento aziendale; poi v'erano i dati a preventivo, ossia le previsioni di crescita dell'azienda, rispetto a cui, dichiarava, "eravamo abbastanza aggressivi nella comunicazione", nel senso che venivano identificati e comunicati obiettivi "sfidanti", molto alti che erano comunque il frutto di "un processo abbastanza articolato e lungo nell'ambito dell'azienda".

In particolare, questo avveniva nell'ambito della funzione di pianificazione strategica gestita sempre da Carlo Micheli, che delineava il piano aziendale a medio e lungo termine (a 3 o 5 anni) nell'ambito del quale ricadeva il budget per l'anno successivo.

Sostanzialmente si partiva nel delineare l'insieme degli obiettivi per l'anno a seguire da parte del management: quest'ultimo, con un processo chiamato *bottom up* (funzioni a salire), compilavano le loro previsioni; seguiva una negoziazione interna che portava a un "semilavorato accettabile" che veniva sottoposto a Scaglia, il quale aveva la decisione ultima sugli obiettivi da comunicare al mercato e che, se non era soddisfatto, richiedeva una rivisitazione del budget, ciò che era accaduto anche nel primo semestre del 2003.

Le dichiarazioni appena assunte devono essere completate e correlate dalle deposizioni rese da Petazzi Alessandro e Lesbo Paolo, testi indotti dalla difesa-Scaglia, responsabili dell'*investor relations*, ossia della funzione preposta alle relazioni del gruppo e.Biscom con gli analisti finanziari e gli investitori, rispettivamente dal 2002 al 2004 e dal 2004 al 2010.

Hanno riferito i due testi che gli strumenti utilizzati da FastWeb per informare e attrarre gli investitori erano *conference call*, comunicati stampa e presentazioni presentate ogni trimestre, in occasione della pubblicazione dei risultati (trimestrali) dell'azienda.

Venivano poi organizzati una serie di incontri fisici in sede o in giro per il mondo (road show) durante le quali venivano incontrati singolarmente investitori o analisti con i quali venivano condivise le principali informazioni documenti di bilancio.

La documentazione che veniva portata agli incontri era la presentazione preparata ad hoc per quel meeting o, comunque, per quel periodo temporale sotto osservazione in quel periodo; veniva portato il bilancio nonchè i report degli analisti più recenti.

Si trattava di una funzione strettamente in contatto con Scaglia, poiché, al di là dei numeri, gli investitori hanno interesse a interloquire principalmente con chi detta la strategia dell'azienda.

In questa prospettiva, se loro erano il primo interfaccia degli investitori, coloro che quotidianamente investitori e analisti contattavano telefonicamente, tutte le attività di incontro con gli investitori al 99% avvenivano insieme all'imputato.

Si trattava di un impegno importante, non quotidiano, ma riguardante una consistente porzione del suo tempo.

In ordine agli elementi che interessava analisti e investitori, il teste Petazzi ha sottolineato l'esistenza di una sostanziale differenza tra le due categorie.

Ed in effetti, da un lato, gli investitori – quali gestori dei fondi di investimento e potenziali acquirenti delle azioni delle società quotate – lavorano trasversalmente a tutti i settori, guardando le cose "a livello volto macro"; dall'altro lato gli analisti (che operano nelle banche di investimento) sono focalizzati per settore e si concentrano di più sulle singole società.

Pur nell'ambito di questa sostanziale differenza, in entrambe i casi la società viene valutata sui flussi di cassa che genererà da oggi all'infinito.

"In una società soprattutto in start up – che comunque ha un piano per cui deve passare da negativo a liveiio di cassa e con qualche decina o centinaia di milioni di euro di ricavi, la cosa importante è la credibilità del piano prospettico".

Nella sostanza gli analisti, nel costruire un loro modello finanziario, concentrerebbero la loro attenzione sulla strategia della società,

valutando il numero clienti acquisiti per trimestre e poi per anno, il ricavo medio per cliente e quindi ricavi complessivi, i costi, fino ai flussi di cassa; sulla base di queste fondamentali premesse, ha precisato il teste che ciò che gli analisti "modellizzano" sono solo i ricavi correlati ai flussi di cassa legati alla clientela diretta di FW (quanti clienti residenziali e business FW acquisiva in ogni periodo di tempo, quanti ne attiva, quanti ricavi si portano etc.) mentre i ricavi non legati alla clientela diretta (attività *no core*) non essendo per loro stessa natura "modellizzabili", non sono prospetticamente interessanti (*"oggi possono essere 20-30 milioni di euro, ma siccome non so predire se tra un anno, tra dieci anni saranno duecento milioni di euro o zero, dal punto di vista della valutazione, sostanzialmente, non hanno impatto"*).

In ultima analisi, dunque, atteso che analisti finanziari e investitori cercano di predire quali saranno gli sviluppi del business su un arco temporale da cinque a dieci anni, la loro attenzione si incentra sulla eventuale previsione di raggiungimento dello sviluppo economico e finanziario del business pian (che veniva presentato e aggiornato costantemente); coerentemente, *"l'attenzione principale non erano tanto i risultati in corso, quanto più cercare di individuare le dinamiche che avrebbero condizionato, in positivo o negativo, il percorso di crescita che era stato comunicato al mercato"*.

Secondo quanto affermato dai due testi, il 99% del loro interesse era focalizzato sulle attività *core* e, in questo ambito, il *focus* della loro attenzione era capire quanti clienti venivano acquisiti e connessi alla rete Fastweb, quanti contratti pluriennali con grandi aziende private i pubbliche venivano chiuse nell'arco del trimestre, com'era il ricavo

medio per cliente residenziale o quanti clienti venivano persi nel periodo di osservazione.

Era connessa proprio a questo aspetto l'intima diffidenza espressa anche da Carlo Micheli rispetto alle attività *no core* in generale (attesa la loro non prevedibilità) ed il riferimento fatto alla questione dei *bad debts*, indicato tra i motivi di dissenso con Scaglia, che costituivano accantonamenti a fondo rischio dei clienti morosi o non paganti connessi ad una politica eccessivamente larga di disconnessione del cliente moroso: l'ammontare delle fatture veniva regolamente contabilizzato come ricavo e in bilancio vi era la voce Crediti verso clienti che saliva per effetto dei termini più lunghi di disconnessione; secondo Micheli, proprio il target elevato di obiettivi di fatturato, di margine e di clienti comunicato al mercato, determinava una politica ritenuta troppo larga di disconnessione del cliente moroso e sarebbe stato sufficiente dare obiettivi meno arditi per consentire una politica di disconnessione più rapida.

In linea con tali emergenze, anche l'imputato Silvio Scaglia ha dichiarato che nel corso dell'esame come il *focus* della sua attività fosse essenzialmente incentrato nella la gestione dei rapporti tra i soci (una costante del periodo), la parte strategica, cioè il continuo allineamento di tecnologie con i piani di sviluppo della rete, con i fabbisogni di cassa, di investimenti, etc. e la gestione dei rapporti con gli investitori (che prendeva circa quindici giorni ogni tre mesi).

Quanto a quest'ultima attività , ha confermato che l'attenzione, non solo degli azionisti ma anche degli investitori del mercato di borsa, era sui clienti che potessero portare un margine elevato e ricorrente per molti

anni e, in questa prospettiva, alla costruzione del *business core* dell'azienda.

Ha rammentato di aver dedicato molto tempo alle relazioni con gli investitori, programmando ogni tre mesi una serratissima serie di incontri a Parigi, Londra, Francoforte, New York, etc (ed. *road show*), cui si aggiungevano visite in azienda di questi ultimi e colloqui con i responsabili dei rapporti con gli investitori (Lesbo e Petazzi): l'unico tema trattato era, in questi contesti, l'andamento del *business core* proprio in quanto, trattandosi di una società in *start up,* ciò che gli investitori volevano capire era se si stesse andando bene o male rispetto al piano industriale, in termini di numero di clienti di *core business* collegati e di svilppo della rete.

Nessun rilievo aveva, invece, il *business no core*, che poteva essere utilizzato tatticamente ma sul quale non poteva basarsi la visione di FastWeb a dieci anni.

Osserva il Collegio che se, per come fin qui esposto, le attività *no core* per il loro andamento imprevedibile e variabile non erano stimabili nel tempo e avevano un grado di importanza assolutamente marginale nell'ottica della presentazione al mercato dell'azienda, l'asserito inequivoco interesse di Silvio Scaglia a coltivare e portare avanti l'operazione Phuncard (nonché l'aspetto connesso della rilevata piena conoscenza delle reali dinamiche e dei profili di illiceità dell'apparente transazione) come strumentale ad operare modifiche sostanziali degli equilibri di bilancio della società con diretta influenza sul valore dei titoli e al fine di accreditare l'immagine di un'azienda florida sempre in grado

di raggiungere sempre gli arditi fissati, non ha trovato negli atti istruttori alcun riscontro.

Sintetizzando la portata complessiva del compendio probatorio appena articolato è del tutto evidente che detta transazione – in una con l'insieme del business *no core* esistente nell'azienda – svolgeva certamente un ruolo "tattico" sul piano commerciale, ma non era in alcun modo rappresentativo della crescita o delle potenzialità di crescita della società e, in tal senso, non contribuiva ad aumentare il valore delle azioni e, in tale senso, non era oggetto di attenzione da parte degli investitori.

Tali conclusioni trovano conferma addirittura documentale dalla lettura delle varie presentazione fatte agli investitori dall'imputato Scaglia oggetto di produzione da parte della difesa di quest'ultimo.

Analizzando, in particolare la trimestrale del 16 marzo 2004 (allegata all'udienza del 22.05.2012) è possibile riscontrare come la stessa contenga, tra le altre informazioni fornite, anche l'indicazione delle fasce degli obiettivi comunicati al mercato in rapporto agli obiettivi effettivamente raggiunti dall'azienda nei primi tre anni del 2000 ("2000-2003: Initial Targets Outperformed", pag. 7).

Orbene, come correttamente sottolineato dallo stesso imputato nel corso dell'esame, la rappresentazione grafica dei due dati evidenzia pacificamente che, rispetto agli obiettivi di fatturato annunciato per l'anno 2003 (compreso tra 362mln e 465mln di euro), l'azienda aveva concretamente raggiunto il risultato finale di fatturato pari a 529mln di euro complessivi: in tale prospettiva, atteso che il business relativo alle carte aveva contribuito sul bilancio per un fatturato pari a € 44mln795mila018,13, poteva ragionevolmente desumersi che, anche in

assenza di quell'operazione commerciale sarebbero stati abbondantemente raggiunti gli obiettivi annunciati. Da ciò, la dichiarata marginalità di quella transazione anche sotto questo specifico aspetto.

Il profilo dello scarso rilievo del business delle carte prepagate è stato affrontato, in maniera del tutto convincente, anche dall'imputato Mario Rossetti che, nell'esaminare analiticamente i numeri risultanti dal bilancio 2003, ha evidenziato come il fatturato generato dall'intera operazione ed il margine operativo lordo (pari a 12mln di euro), a fronte dei 428mln di euro complessivi e 116mln di margine di Fastweb, aveva costituito solo il 10% del fatturato complessivo e di meno del 10% di margine.

Entrambi gli imputati hanno segnalato, peraltro, che, sempre guardando ai ricavi negli anni successivi l'azienda era cresciuta moltissimo, assestandosi a 700mln di euro nel 2004 e a 1 miliardo nel 2005.

Non può trascurarsi il valore probatorio fondamentale di tali ultime risultanze, peraltro pacifiche in quanto documentali, atteso che la crescita dell'azienda avvenne in un periodo (anni 2004-2005) in cui risultava già pienamente conclusa l'esperienza Phuncard e non era stata ancora avviata la successiva operazione "traffico telefonico", l'altro affare illecito che di qui a poco sarà oggetto di compiuta disamina.

Peraltro, nell'ambito di questo medesimo arco temporale – e, precisamente, dal mese di aprile al mese di novembre 2004 - Silvio Scaglia, dopo "aver dimissionato" Emanuele Angelidis, aveva assunto pienamente ed operativamente la funzione di amministratore delegato di

Fastweb, ma nonostante ciò, alcuna operazione *no core* illecita o truffaldina venne posta in essere o anche solo programmata.

Sempre in linea con quanto appena esposto, la doverosa rilettura di quella che è stata definita l'espressione di una "ipertrofia" contrattuale che, all'interno della società, si sarebbe tradotta nell'inutile duplicazione di formule contrattuali – nel primo segmento temporale dell'operazione - relativa ai rapporti con la medesima realtà CMC-WebWizard, da un lato, e LBB-PGT dall'altro.

Come ripetutamente segnalato, secondo l'impostazione accusatoria il contratto di compravendita rispondeva ad una esigenza esclusiva di Fastweb, in quanto costituiva lo strumento per "riscrivere" il bilancio a seconda della congiuntura attraversata dalla società e nell'ottica già rappresentata esigenza di influenzare discrezionalmente le quotazioni in borsa e il valore dei titoli della società, donde il primario coinvolgimento di Mario Rossetti, quale cfo della capogruppo.

Siffatta ricostruzione troverebbe pieno sostegno nelle dichiarazioni dell'imputato Bruno Zito, ritenuto dalla Procura *in parte qua* pienamente credibile ed affidabile, il quale ha declinato ogni competenza in merito alle scelte contrattuali, rappresentando poi, ulteriormente contraddicendo le prime ricostruzioni offerte nel corso dei precedenti interrogatori, che la stipula del contratto in data 15 marzo 2003 (e, dunque, a circa due mesi di distanza dal mandato senza rappresentanza) era stata richiesta "dai vertici", atteso che serviva ad evidenziare i ricavi dell'azienda.

Ha dichiarato, in particolare, l'imputato che dopo l'avvio della operazione commerciale (con il mandato senza rappresentanza, formula contrattuale concepito dalla Testore) a fronte di una problematica di

raggiungimento degli obiettivi di fatturato, Emanuele Angelidis gli aveva chiesto se fosse possibile "veicolare" una parte dell'operazione.

In quella circostanza erano state investite la funzione amministrativa, di finanza e controllo ed il legale (nelle persone di Mario Cacciatore, Stefano Faina, Beverly Farrow e Giuliana Testore) nonché, solo di riflesso, lo stesso Zito che doveva contattare il cliente.

Dall'area legale era dunque giunta l'indicazione che per ottenere il risultato richiesto era necessario cambiare la formula contrattuale e, correlativamente, individuare soggetti diversi non potendosi logicamente ipotizzare un diverso trattamento contrattuale con identici soggetti giuridici.

Secondo la ricostruzione fornita dall'imputato, egli avrebbe dunque contattato Rob Kenworthy, che aveva dato la disponibilità utilizzando la società (PGT) inizialmente non reputata idonea a concludere l'affare e, lato fornitore, Carlo Focarelli per la CMC.

Nel corso della deposizione, egli ha tentato di dare una spiegazione alla diversa versione fornita nel corso dell'interrogatorio del 13 marzo 2007, facendo riferimento a direttive che, nel corso di una convocazione da parte dei legali della società successivi agli avvisi di garanzia e precedenti ai primi interrogatori, dovevano "allineare" le posizioni degli indagati, nel senso di omettere di riferire la circostanza della provenienza dall'azienda della richiesta di una duplicazione contrattuale, nonché nel tacere il ruolo di cassa IVA di FastWeb nell'operazione, rimarcando l'aspetto della solidità dell'azienda.

Dell'effettività di tali convocazioni, tuttavia, non v'è traccia o riscontro in alcun punto dell'istruttoria dibattimentale.

Orbene, ritiene il Collegio che le emergenze dibattimentali hanno smentito questo punto di arrivo dell'impostazione d'accusa.

A prescindere dall'assenza di qualsivoglia riscontro circa l'effettività degli incontri preliminari agli interrogatori cui ha fatto cenno lo Zito, non può non evidenziarsi, infatti, come dall'esame delle *e-mail*, dalla deposizione della Testore e, trasversalmente, di tutti i testimoni escussi, emerge chiaramente come l'aspetto contrattuale fosse stato gestito come competenza esclusiva dell'area commerciale e che mai si pose l'intera problematica rappresentata e descritta dall'imputato.

Risulta pacificamente provato, peraltro, che si trattava di una valutazione che veniva fatta unitamente dalle funzioni operative che, come già segnalato, venne all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (con i risultati già riportati) unicamente nei mesi di luglio-agosto 2003.

In questa prospettiva le dinamiche, già ricostruite, relative alla elaborazione del testo contrattuale dalla controparte commerciale (comprovata peraltro dalla già rilevata specularità dell'intera contrattualistica che ebbe a regolare i rapporti), alla rivisitazione dell'area legale ed ai soggetti che concretamente ebbero a sottoscrivere gli stessi (Emanuele Angelidis e Macciò) confermano, quindi, che si trattava di un aspetto certamente estraneo alla sfera di conoscenza degli imputati Scaglia Silvio e Rossetti Mario, almeno fino al luglio 2003.

E' questa, del resto, la versione resa in esame da Rossetti, secondo cui la scelta dell'impostazione contrattuale dell'affare, precipuamente la decisione di partire con un mandato senza rappresentanza, era stato il risultato dell'interazione dell'area commerciale e dei colleghi della

funzione amministrativa di Fastweb, non ricordando di avere mai lavorato su questo aspetto.

L'imputato ha chiarito che era fuori dalla sua competenza funzionale quella di verificare e decidere su quell'aspetto di gestione dell'affare, trattandosi di competenza afferente ad aspetti operativi rimessi alle funzioni interne e, ragionevolmente, funzione commerciale, amministrative e legale di FW.

Ha ribadito che, benché la diversa forma contrattuale avesse riflessi sul profilo bilancistico (e non anche finanziario o fiscale) la questione fu risolta all'interno di Fastweb e mai lui ebbe ad interloquire sul punto.

Anche secondo le valutazioni esposte dal prof. Roberto Aguiari le due diverse forme contrattuali, erano entrambe perfettamente possibili e lecite, - come peraltro riscontrato dalle plurime e successive disamine condotte in azienda, dalla società di revisione contabile, dal Collegio sindacale di FW e dal parere del Prof. Rossi - e non poteva ritenersi connessa a motivi elusivi, atteso che il trattamento fiscale (avuto riguardo sia all'imposizione diretta che all'IVA) è identico sia nel mandato senza rappresentanza che nel contratto di compravendita.

Secondo il ragionamento elaborato dal consulente, lo strumento di valutazione della redditività di un impresa è unicamente il margine di contribuzione (ossia la differenza tra i ricavi di vendita ed il costo variabile delle quantità vendute dell'attività medesima) che, quanto all'operazione Phuncard si era assestato al 7%, valore assolutamente in linea con le linee di business *no core*.

Sotto questo profilo, la diversa opzione contrattuale aveva determinato unicamente una diversa impostazione contabile, per nulla

alterando il valore dell'azienda (il cui orientamento era quello di tendere a tenere basso e sotto controllo il fatturato delle attività *no core*) circostanza che, in ogni caso, non poteva in alcun modo dirsi significativa, di per sé, della pretesa conoscenza della illiceità dell'affare.

Va rilevato, sempre in questa prospettiva, che la lettura del cap. Meoli relativa al calcolo dei ricavi nell'ipotesi di contrattualizzazione dell'intera operazione attraverso la compravendita diretta si presta ad una lettura ambivalente e non necessariamente conciliante con la tesi accusatoria: anche assumendo come dato di partenza (presupposto, tuttavia, non riscontrato né riscontrabile dalle emergenze processuali) che nella prospettiva esterna di Fastweb e, correlativamente di e.Biscom, gli investitori sarebbero stati benevolmente colpiti dal recupero dell'ipotetico *gap* di fatturato attraverso la transazione delle carte prepagate, certamente più funzionale a tale scopo sarebbe stato, fin dall'inizio, lo strumento della compravendita, che avrebbe consentito di iscrivere a bilancio l'intero ammontare dei ricavi e non unicamente il margine, con conseguente valorizzazione del volume dell'affare nell'ottica complessiva del business e.Biscom.

Al contrario, il ricorso al contratto di compravendita contrassegnò solo una parte del primo segmento temporale dell'operazione e per valori, a ben guardare, più piccoli rispetto al volume generato dal rapporto con CMC-LBB; a valle dell'attività svolta dall'*internai audit,* della riunione del Comitato di Controllo Interno, degli accertamenti e dei pareri successivi, benché non fosse stato sollevato alcun profilo di illiceità o sospetto dal ricorso a due diverse tipologie contrattuali, il suggerimento della migliore rappresentazione contabile offerta dalla

prima delle opzioni contrattuali percorse, aveva fatto abbandonare definitivamente (nei rapporti con la nuova società) lo schema della vendita diretta.

Se, dunque, è pacifico che la complessiva ricostruzione dei flussi finanziari abbia escluso che anche solo parte del denaro complessivamente versato da Fastweb per il pagamento dell'IVA, sia in qualche modo tornato alla società o, personalmente nelle private casse dei soggetti quali Silvio Scaglio, Mario Rossetti o Roberto Contin e che la finalità ultima perseguita dalla nell'ottica del guadagno della società telefonica, era costituito dal margine del 7%, sul piano strettamente tecnico la formula del mandato senza rappresentanza era certamente più funzionale ad un concetto di "sterilizzazione del bilancio" che, nella prospettiva asseritamente illecita dei dirigenti, si atteggiava in maniera meno favorevole ad una ricostruzione della solidità del gruppo innanzi agli investitori.

Del resto, l'eventuale "uso strumentale" dell'operazione commerciale da parte delle funzioni operative dell'azienda in un ottica di perseguimento di risultati di fatturato, se si concilia perfettamente con il ruolo "tattico" di tale linea di business non può presupporre, di per sé, la consapevolezza della sua fittizietà ed illiceità.

Per altro verso, non può condividersi la tesi di accusa relativa all'asserito disinteresse dell'imputato Focarelli rispetto alla più volte richiamata "duplicazione" contrattuale (connesso al fatto che CMC e Web Wizard – unitamente a Telefox – avevano il destino già segnato di cessare ogni attività, sparendo) atteso che l'esigenza di suddividere il notevole flusso di denaro appariva *ex adverso* certamente funzionale,

nella prospettiva delle società a lui riconducibili, a mascherare e rendere più complessa la tracciabilità di tali flussi, oltre a limitare il pericolo di esposizione a controlli e iniziative che potevano nascere "in corso d'opera" all'interno del mondo bancario (come, effettivamente, accadrà ad opera dell'istituto Antonveneta di Tivoli) e, correlativamente, sul fronte amministrativo e giudiziario; questa è peraltro la condivisibile valutazione sottolineata anche dalla sentenza GUP la cui valenza dimostrativa è stata più volte richiamata dagli stessi pubblici ministeri nel corso della requisitoria finale.

Da ciò consegue la doverosa rilettura della portata indiziaria costituita dai due contratti di compravendita (recanti identico oggetto e medesima data) relativi al rapporto Web Wizard-FastWeb, entrati in tempi diversi nella disponibilità degli organi inquirenti.

Come è stato già rilevato, il contratto acquisito presso Fastweb in forza dell'ordine di esibizione del marzo 2006 (ali. 27) recava la sottoscrizione di Carlo Focarelli e l'indicazione (immediatamente prima dell'oggetto) "alla c.a. Dott.ssa Vanessa Cioffi e Bruno Zito" e, nella parte relativa al concreto svolgimento della transazione, faceva riferimento *per relationem* a quanto già in essere nella "più ampia relazione tra CMC Italia e FW s.p.a.", sia quanto al prezzo applicabile, sia con riguardo alle condizioni di logistica e consegna delle schede.

Diversamente, a seguito delle prime escussioni dello Zito quale persona informata dei fatti in data 29 marzo 2005 (nell'ambito dell'iniziale svolgimento delle attività di indagine che non vedevano in alcun modo coinvolta la società), quest'ultimo aveva trasmesso agli organi inquirenti altro contratto (ali. 28), privo della riferita scritta "alla

c.a. Vanessa Cioffi e Bruno Zito" nonché recante, nella parte relativa alla sottoscrizione, l'indicazione della società Web Wizard (e non più la firma di Carlo Focarelli) unitamente a una sigla non leggibile.

Nello stesso documento risultavano sostituiti tutti i riferimenti relativi alla parallela transazione con CMC Italia, sia con riguardo ai prezzi, sia alle condizioni di consegna e logistica che, in tale ultima versione, la società Web Wizard, si riservava di comunicare "come da accordi".

Secondo la tesi accusatoria, tale ultima circostanza dimostrerebbe la consapevolezza da parte della società Fastweb s.p.a. della illiceità dell'intera transazione commerciale, in quanto sarebbe inequivoca espressione del tentativo di mascherare quella che rappresentava una inutile duplicazione contrattuale, una costruzione sovrabbondante quanto fittizia di documenti di unica matrice, artatamente predisposta per tentare di dare una veste formale ad operazioni commerciali solo apparenti.

Osserva il Tribunale, tuttavia, come seguendo il medesimo ragionamento articolato dall'Ufficio di Procura risulti del tutto incoerente che la dirigenza FastWeb, consapevole dell'importanza di recidere ogni parallelismo con l'altra forma contrattuale, avesse conservato ai propri archivi proprio il contratto sospetto (peraltro unico firmato lato FW) consegnandolo, peraltro, nel corso dell'ordine di esibizione, ossia a seguito di una attività investigativa che, diversamente dalla perquisizione, avrebbe consentito la possibile scelta dell'atto "più conveniente", in un ottica di illecita collusione, da consegnare agli inquirenti.

Diversamente, è proprio il tenore complessivo delle differenze testuali dei due documenti che rende plausibile l'esclusivo interesse dell'imputato Zito Bruno – in una fase del tutto iniziale delle attività di indagini in cui veniva ascoltato in merito a questioni che riguardavano CMC – di recidere qualunque possibile collegamento personale con quella società e con l'imputato Carlo Focarelli.

Assai significativa, in questa prospettiva, la circostanza che tra le parti "mancanti" del contratto da lui esibito, v'era proprio l'indicazione – quale *incipit* del testo – "alla c.a. Vanessa Cioffi e Bruno Zito" e la sottoscrizione dello stesso Carlo Focarelli.

L'imputato, peraltro, ha affrontato nel corso del suo esame il tema della diversità dei contratti WW-FW declinando, innanzitutto, ogni responsabilità in relazione alle due consegne, atteso che anche a seguito della escussione da parte della dott.ssa Passaniti nel mese di aprile 2005, la documentazione richiesta era stata da lui solo materialmente trasmessa, ma per il tramite dell'ufficio legale che deteneva l'intera documentazione.

Ma, soprattutto, ha dichiarato lo Zito che i due testi erano effettivamente preesistenti alle acquisizioni degli inquirenti, rammentando che la prima stesura contrattuale era stata proprio quella consegnata nel 2006 (l'allegato 28) e che era stato successivamente redatto l'altro testo contrattuale (da lui materialmente consegnato alla dott.ssa Passaniti) in quanto dalla funzione legale era stato fatto notare che l'originario contratto non andava bene, sia perché vi figurava Focarelli, che non aveva alcun ruolo nella società, sia perché occorreva tenere ben separate le due relazioni commerciali da un punto di vista

bilancistico di revisione, sicchè ogni riferimento a CMC doveva essere espunto.

La versione dell'imputato non trova alcun riscontro nell'istruttoria svolta. Tra tutti, la stessa Testore, interrogata specificamente sul punto, ha escluso di aver redatto una seconda bozza contrattuale e nulla ha riferito sul fatto che fosse stato sollevato qualche problema in ordine alla carenza di legittimazione – seppure reale - di Focarelli a sottoscrivere in nome e per conto di Web Wizard.

Come già riferito, la teste ha invece rammentato come nel marzo 2005 Zito l'avesse brevemente informata di una citazione della Procura quale persona informata dei fatti in relazione a un procedimento che "in qualche misura coinvolgeva CMC" e che, in quella circostanza, l'imputato le aveva chiesto se fosse opportuno o utile farsi assistere da un legale, ricevendo da lei risposta negativa.

Il teste Filippo Vicariotto sempre nell'organico dell'ufficio legale della società (e sulla cui deposizione si tornerà nella parte relativa alla ricostruzione dell'operazione traffico telefonico) ha ulteriormente segnalato come fosse stato messo al corrente dallo Zito dell'escussione in Procura anche in ordine al funzionamento dell'attività di interconnessione telefonica e che all'esito gli era stato richiesto di inviare tutto il materiale contrattuale, le fatture e i flussi bancari relativi a CMC.

In quella occasione egli aveva scritto una comunicazione interna tramite *mail* nella quale aveva precisato che si sarebbe occupato direttamente dei contratti e degli ordini, mentre i flussi finanziari

sarebbero stati forniti dall'amministrazione e finanza, nella persona del dottor Faina.

Ha aggiunto che, del resto, la parte commerciale risultava depositaria dei documenti contrattuali, non esistendo presso l'Ufficio Legale un archivio, neppure parallelo, degli stessi: precisamente "*i contratti vengono archiviati dal commerciale, i contratti di vendita dal dipartimento acquisti quando FW acquista e dalla funzione rete quando si tratta di parti o pezzi di rete. Quindi, ogni dipartimento che svolge un'attività commerciale di vendita o acquisto archivia il ... il proprio contratto*".

Il teste ha ulteriormente escluso l'astratta possibilità che vi fosse stata una richiesta di modifica del contratto perché non era corretta l'indicazione del titolare dei poteri di rappresentanza, dal momento che, all'atto di redazione della bozza contrattuale elaborata dall'ufficio legale, generalmente non c'è visibilità diretta della visura camerale o dell'atto da cui derivino poteri in capo ad un soggetto, salvo che tale verifica non venga chiesta espressamente dall'ufficio.

Anche questo comportamento evidentemente "sulla difensiva" dell'imputato, cui si era correlato all'interno dell'azienda un atteggiamento volto invece ad accreditare di sé l'immagine opposta di consulente o addirittura "amico del pubblico ministero" (v., fra tutti, deposizione del teste Rizzo), ha una precisa chiave di lettura nell'ottica della piena complicità dell'imputato nelle illecite operazioni ideate e sviluppate da Carlo Focarelli e dall'intero sodalizio criminale.

Con riferimento alla cessazione definitiva dell'operazione commerciale, il dichiarante Trondoli ha collocato la decisione alla metà

del mese di novembre 2003, riferendo che si era avvertita l'esigenza di evitare che la transazione assumesse una dimensione troppo rilevante, tale da "cannibalizzare" il *core business*; la decisione, dunque, non era in alcun modo legata ad una valutazione di illiceità o inesistenza dell'affare commerciale.

In quella circostanza, Zito gli aveva comunicato che Focarelli, indicato come direttore commerciale della società CMC e persona con cui era stato costantemente in contatto per la gestione della relazione commerciale, aveva richiesto un incontro con Scaglia o Angelidis – che aveva declinato l'invito adducendo l'esistenza di impegni professionali - finalizzato a verificare la possibilità di evitare la chiusura dei rapporti e nel quale aveva minacciato anche conseguenze legali.

Era effettivamente seguito un incontro presso la sede romana dell'azienda cui avevano partecipato, appunto, Zito, Focarelli e l'amministratore delegato di CMC (tale Ferreri).

Si era trattato di un brevissimo contatto, l'unico con Focarelli (ad onta di quanto dichiarato dall'imputato Zito, che ha riferito di una ulteriore *conference call* con il dichiarante prima della ripresa con Fulcrum) e, intervenuto circa due settimane dopo la sua partecipazione ad una puntata della trasmissione "Mi Manda Rai tre" -registrata all'inizio di novembre - in cui aveva dovuto spiegare le ragioni di alcuni disservizi connessi alla cattiva qualità del servizio; certamente tale incontro era stato organizzato da Zito e in quella occasione rese noto a Focarelli e Ferreri che la decisione di chiudere la relazione commerciale era irrevocabile.

Che la puntata della trasmissione cui ha fatto riferimento Trondoli non sia la stessa relativa al problema dei numeri Premium del 28 novembre 2003, risulta un dato pacifico e dimostrato.

Ha riferito, sul punto, Sergio Scalpelli nella cui competenza funzionale, quale direttore delle relazioni esterne degli affari istituzionali dell'azienda fin dall'inizio del 2001 rientravano le relazioni con le televisioni.

Ha rammentato il teste che tra il 2002 e tutto il 2003 vi furono una serie di trasmissioni televisive, un paio di Mi Manda Rai Tre e una trasmissione de Le Iene che riguardavano gli *spamming* e problematiche connesse ai numeri Premium alle quali venivano regolarmente invitati gli operatori di telecomunicazione, unicamente ai *content provider*.

La sua personale linea di capo della comunicazione era quella di limitare gli interventi televisivi unicamente alle ipotesi in cui vi fosse effettivamente un interesse o un coinvolgimento dell'azienda nella problematica specificamente affrontata poiché, trattandosi di trasmissioni "di natura consumieristica" – cioè incentrate sulla tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori – le aziende erano collocate fisiologicamente sul banco degli imputati; massificare la presenza di FastWeb, dunque, avrebbe determinato a lungo andare e qualunque apporto fosse stato portato in termini conoscitivi dall'azienda, una ricaduta d'immagine non positiva.

In questa prospettiva, alle trasmissioni relative agli *spamming* si era limitato a inviare delle lettere che, preparate dall'ufficio stampa con l'apporto dell'ufficio legale, aveva risposto ai quesiti posti dalla

redazione e nelle quali si faceva presente che la società si limitava a sub-affittare le numerazioni ai *content provider*.

Del resto, e con specifico riferimento ai problemi di *spamming*, l'azienda si era fatta parte diligente nell'esercitare, unitamente alla società Wind, una forte pressione sull'AGCOM, affinchè prevedesse una nuova regolamentazione della materia sul modello europeo, atteso che la normativa specifica – ed audiotex – era fermo agli anni novanta, cosa che effettivamente poi *avvenne* nella tarda primavera del 2003 (29 maggio 2003).

Diversamente, rammentava che una o massimo due settimane prima, esponenti dell'azienda avevano partecipato ad altra puntata della medesima trasmissione, dal momento che la stessa aveva avuto ad oggetto una serie di disservizi lamentati dai clienti e successivi all'attivazione degli abbonamenti ai canali *Premium* di *Sky*.

In quella occasione, effettivamente, vi erano stati notevoli problemi tecnici connessi al successo commerciale dell'iniziativa, connessi alla qualità del doppino di rame che non reggeva il segnale video; a fronte delle moltissime lettere di protesta, che effettivamente e concretamente coinvolgevano l'azienda, la partecipazione chiarificatrice si era resa indispensabile.

E' certo, dunque, che essendo quest'ultima la puntata della trasmissione cui Trondoli ha ancorato l'incontro con Focarelli, vi è una evidente discrasìa temporale tra la chiusura definitiva della transazione commerciale e la puntata della medesima trasmissione che ebbe ad oggetto i problemi connessi ai *numeri Premium*, che si svolse in epoca successiva, donde l'impossibilità di mettere in relazione i due fatti.

Sui reali motivi della chiusura del rapporto commerciale è stato possibile evidenziare il sostanziale allineamento di tutti i testi escussi sul punto (tra questi, anche il dichiarante De Girolamo) sul problema del *cash flow* che non significa, come inteso dalla Procura sulla scorta anche delle dichiarazioni rese da Zito, problemi di cassa, ma esigenza di canalizzare meglio le risorse.

Questa la prospettiva, assolutamente credibile e in linea con le emergenze dibattimentali è la deposizione sul punto dell'imputato Mario Rossetti.

In particolare egli ha ricondotto tale determinazione a uno dei tre profili di analisi e continua attenzione prospettati già nella fase preparatoria dell'operazione, rappresentato dal rendimento effettivo della transazione commerciale.

In questa prospettiva, ha dichiarato che la decisione fu presa in concomitanza con l'attività di predisposizione del nuovo piano industriale di Fastweb, che era in corso nei mesi di settembre-ottobre, poi finalizzata nel novembre 2003: poichè il 2003 era l'anno in cui e.Biscom aveva iniziato a ridurre il perimetro, concentrandosi sulle telecomunicazioni (donde la cessione, ad esempio, di Ansanet), nel rifare il piano industriale (proiezioni clienti, ricavi rendimento degli investimenti) era emerso che, a quel punto, il rendimento delle carte era inferiore al rendimento di piano, sicchè occorreva interrompere la transazione commerciale.

Ha, dunque, chiarito che non si era trattato di problemi di cassa ma che l'azienda aveva deciso di allocare le risorse finanziarie nel modo più

efficiente, decidendo di concentrarsi sul *business* delle telecomunicazioni.

Del tutto ragionevole, quanto alla ricostruzione dei flussi è l'analisi dell'imputato. Come da quest'ultimo puntualizzato, nel momento in cui si era deciso di interrompere – metà ottobre 2003 – il volume delle operazioni era pari a 70mln di euro e ciò che era accaduto a valle di tale determinazione era documentato dallo scambio di lettere tra De Girolamo e l'ufficio legale della società, esemplificativo del concreto prospettabile rischio di un contenzioso legale, prima, e di una conseguente transazione, un seattlement da 40mln di euro, per evitarlo.

Ha concluso, dunque, Rossetti che, proprio esaminando l'intero carteggio era possibile affermare che il valore 111mln di euro era il risultato di 33mln di euro di operazioni andate a buon fine, 34mln di euro che erano state contestate nel momento in cui Contin aveva comunicato l'intenzione di FW di chiudere e 44mln di euro accordate onde evitare ogni contenzioso legale con la controparte.

Con riguardo, poi, all'asserita anomalia rappresentata dalla interruzione del secondo segmento temporale della transazione-carte prepagate pur dopo l'avvenuta modifica dell'oggetto sociale (intervenuta solo due mesi prima), appaiono significative le dichiarazioni rese da Paolo Fundarò.

Muovendo dalla premessa che l'interesse della procedura di *Internal audit* attivata era stata principalmente quella di verificare la coerenza dell'attività *no core* rispetto al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda e che il problema dell'oggetto sociale era sorto solo successivamente a seguito della sollecitazione del prof. Rossi, il

teste ha chiarito come la modifica dell'oggetto sociale non avesse inciso sul piano strategico della società, se non per alcuni aspetti banali.

A suo giudizio, dunque, indipendentemente dalla modifica statutaria l'azienda doveva continuare a muoversi sui binari dell'investimento in banda larga, mentre il parere del consulente esterno aveva suggerito la modifica dell'oggetto sociale in ragione essenzialmente di possibile conseguenze verso terzi (in realtà tra i soci).

Un tale argomento, a ben guardare, ratifica il dichiarato dell'imputato Rossetti e, soprattutto, confuta l'impostazione accusatoria, poiché priva anche sul piano logico la chiusura definitiva della transazione commerciale (che anche storicamente e cronologicamente non è conciliabile con la puntata della trasmissione "Mi Manda Rai Tre") del possibile significato altamente indiziante di improvvisa e altrimenti immotivata "sterzata" da parte dell'azienda e, prima ancora, degli odierni imputati, rispetto al percorso che sembrava dover essere tracciato dalla modifica statutaria.

Appaiono *ex adverso* inconferenti e non suffragate da alcun adeguato riscontro probatorio le dichiarazioni rese sul punto dall'imputato Bruno Zito che, oltre a declinare qualunque apporto in ordine all'avvio del secondo segmento temporale con la società Fulcrum, ha negato il minimo ruolo anche nella sua successiva conclusione in cui, parimenti, non avrebbe avuto alcuna incidenza.

Egli ha infatti dichiarato di essere stato assente per licenza matrimoniale dal 29 settembre al 23 ottobre 2003, di aver avuto cognizione solo telefonicamente da Roberto Contin dell'intenzione dell'azienda di improvvisamente interrompere la relazione commerciale

per "ragioni di cassa" e di aver preso atto dell'effettiva conclusione dell'affare dopo il rientro in azienda.

Orbene, si è già ripercorso nella precedente parte motivazionale lo sviluppo di questa precisa fase storica della vicenda sul piano documentale e della prova dichiarativa con l'esaltazione di evidenze che, diversamente, attribuiscono al medesimo imputato un preciso ruolo anche nel componimento del contrasto con Focarelli (v. dichiarazioni della teste Testore e del coimputato Contin); del resto, è solo il caso di evidenziare come la data di rientro in azienda di Zito sia antecedente alla e-mail del 30 ottobre 2003 ciò che smentisce anche sotto questo profilo l'asserita materiale possibilità di fornire una qualsivoglia contributo.

Alla luce di quanto appena esposto e tornando a quella "prova di resistenza" prospettata nell'*incipit* della disamina dell'operazione Phuncard come indispensabile strumento di valutazione del coinvolgimento degli imputati Silvio Scaglia e Mario Rossetti nella vicenda processuale che ci occupa, ritiene il Collegio come netto sia il giudizio della loro totale estraneità ai fatti.

Non essendo dimostrata né dimostrabile la conoscenza da parte di questi ultimi di quel portato probatorio formidabile costituito dagli esiti della complessa attività rogatoriale, che costituisce il vero pilastro della dimostrazione dell'inesistenza effettiva della transazione commerciale carte prepagate (quale fittizio strumento per perpetrare la frode carosello), la effettività economico-contabile della stessa in una con l'effettiva erogazione da parte dell'azienda dell'imposta sul valore aggiunto, l'attenta analisi di tutte le emergenze dibattimentali non consente di ritenere che l'utilizzazione nella dichiarazioni IVA dagli

stessi predisposta, approvata e sottoscritta relativa all'anno 2003 delle fatture emesse da CMC s.r.l. e Web Wizard s.r.l. sia stata supportata dalla consapevolezza della fittizietà dell'intera transazione, donde la doverosa assoluzione dei due imputati, quanto al capo 2 di imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

Diversamente, il coinvolgimento dell'imputato di Bruno Zito risulta dimostrato da elementi probatori di eterogenea matrice, tutti convergenti nell'assegnargli un ruolo determinante nella presente vicenda processuale, ruolo che assumerà aspetti ancor più salienti e comprovanti per quanto nel prosieguo si dirà con riferimento all'operazione traffico telefonico e, in particolare, alla percezione dell'illecito compenso pari a 3 milioni di euro, certa "ricompensa" per il contributo dato all'imputato Carlo Focarelli e, dunque, all'intero sodalizio criminoso.

Relativamente al solo reato di infedele dichiarazione mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, tuttavia, il tempo trascorso dall'epoca di commissione del fatto impone la declaratoria di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione.

OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO

Secondo l'impostazione accusatoria, che ha peraltro trovato conferma nell'espletata istruttoria dibattimentale per le argomentazioni ampiamente articolate nella precedente parte motivazionale, dalla complessiva disamina della transazione commerciale denominata "traffico telefonico" è derivata l'evidenza di una serie significativa di sovrapposizioni rispetto all'operazione *Phuncard*, costituite sostanzialmente dall'esistenza del medesimo centro decisionale (il già richiamato "gruppo di fuoco" costituito da Carlo Focarelli, Gennaro Mokbel e dai vari Murri, Di Girolamo, Arigoni, Toseroni), dalla utilizzazione – per il materiale avvio dei rapporti - della provvista costituita da parte consistente degli illeciti guadagni (in termini di IVA pagata dalla società FastWeb progressivamente rimessa nel circuito operativo) derivanti da quella prima operazione e dalla sostanziale identità dei soggetti commerciali (società con nome diverso ma riconducibili ai medesimi sodali).

Ma soprattutto, e a monte, è stato possibile verificare la nuova attuazione da parte dei sodali del medesimo meccanismo illecito– in termini più complessi ed articolati - ossia la strutturazione di una operazione commerciale costituente lo schermo fittizio di una poderosa circolazione di denaro, via via incrementato ad ogni giro per l'IVA effettivamente pagata da FastWeb e Telecom Italia Sparkle e mai versata da chi avrebbe dovuto; operazione, anche quest'ultima, in perfetta circolarità che era votata in via esclusiva a frodare l'IVA e che, utilizzando le parole di De Girolamo, costituiva il *"clone dell'operazione carte prepagate, ma molto più grande"*.

Si è già diffusamente ripercorso l'*iter* investigativo – compendiabile negli esiti dell'articolata attività rogatoriale, dall'esame delle fatture, dei conti correnti e dei flussi finanziari e dal materiale intercettivo – che ha consentito di disegnare l'architettura complessiva dell'operazione commerciale, consistente nella compravendita di traffico telefonico a valore aggiunto, che partiva da un (ipotetico) cliente finale il quale si connetteva (telefonicamente o tramite PC ad un sito agganciato ad un numero telefonico a valore aggiunto) con un operatore telefonico al quale pagava la bolletta che, a sua volta, aveva rapporti con la Broker Management SA, aggregatore di traffico che, ricevuto il segnale, lo trasferiva agli aggregatori di traffico internazionale i quali, a loro volta, cedevano la chiamata alle due compagnie telefoniche (FastWeb e T.I.S.) che la terminavano, in tempi successivi, su I Globe e Planetarium, nelle quali confluivano i contenuti per il tramite della Global Phone Network e della Telefox International.

E' stato chiarito, peraltro, che a monte di queste due ultime società si trovava la Coriano Capital, anch'essa riferibile a Murri Augusto, artefice della cessione delle *royalities* che costituivano l'oggetto della interconnessione.

Si è messo, dunque, in evidenza come sotto il profilo contrattuale il Murri - che nel corso della sua deposizione ha esplicitamente ammesso che le sue società erano servite esclusivamente a far transitare il denaro secondo le indicazioni di volta in volta date dall'imputato Silvio Fanella – da un lato detenesse i contenuti (con la Coriano Capital) e dall'altra aggregasse il traffico telefonico (con la Broker Management SA), per poi trasferirlo lungo il corso della filiera artatamente costituita, al di là della

quale non era emersa l'evidenza alcun'altra società con queste legate in affari.

Un tale comprovato dato fattuale, in uno con il mancato reperimento di qualsivoglia campagna pubblicitaria relativa alle numerazioni Tuvalu e Iridium che facilitasse l'approccio dell'utente finale ai numeri a valore aggiunto, alla simmetria dei flussi che transitavano all'interno della filiera, alla formidabile portata probatoria delle collimanti versioni rese dai dichiaranti ex art. 210 c.p.p., hanno fornito uno spaccato inequivoco sulla reale portata fraudolenta dell'affare che aveva consentito ai sodali di incamerare illecitamente l'IVA non versata.

In particolare, nell'operazione traffico telefonico Fastweb e Telecom Italia Sparkle risultavano aver pagato IVA (a I Globe e Planetarium) contestualmente iscrivendo credito IVA nei confronti dell'Erario rispettivamente per € 38mln595mila102,63 euro e 297mln890mila902,48 euro, per un totale, tra le due compagnie telefoniche di un credito IVA nei confronti dell'Erario di 336mln486mila005,11 euro.

A fronte di tali importi veniva corrisposta allo Stato IVA per 1mln.690mila339,84 euro da I Globe e per 957.624,63 da Planetarium, donde il conseguente omesso pagamento dell'IVA per un ammontare pari a 333mln838mila40,64 euro

Per gli inquirenti anche in questo contesto le due società telefoniche non sarebbero state affatto "parti lese" della colossale frode, ma del loro materiale coinvolgimento (nelle persone degli odierni

imputati e di coloro nei confronti dei quali è instaurato autonomo giudizio), vi sarebbe prova innanzitutto, "documentale" in quanto evidente, si afferma ancora una volta, proprio nella struttura e nell'essenza stessa di questa operazione commerciale, nonché nella esistenza di anomalie asseritamente macroscopiche che, in maniera del tutto analoga alla precedente transazione quanto a FastWeb, ne avrebbero connotato in entrambe i casi la fase preparatoria, contrattuale ed esecutiva.

Proseguendo, dunque, con il medesimo approccio ricostruttivo già utilizzato nella trattazione delle vicende relative a *Phuncard*, appare utile partire proprio dalla ricostruzione documentale dell'operazione Traffico Telefonico nella prospettiva interna alle due società e, principalmente dalla disamina dei contratti e dall'analisi delle *e-mail* che ne accompagnarono la fase di strutturazione e svolgimento, in modo da fissare alcuni paletti storici imprescindibili a qualsivoglia valutazione (positiva o negativa) di penale responsabilità.

Avuto riguardo all'arco temporale in cui la transazione commerciale ebbe a svolgersi, è utile definire l'organigramma delle funzioni delle due aziende telefoniche, in quanto punto di partenza essenziale per circoscrivere l'orbita delle competenze aziendali e la misura dell'asserito coinvolgimento dei soggetti imputati nel presente giudizio.

E, dunque, per quanto riguarda Fastweb s.p.a., la compagine societaria coeva allo svolgimento della seconda operazione commerciale individuava certamente tra i ruoli principali Silvio Scaglia, Presidente del CdA fino al mese di giugno 2007 e Stefano Parisi (nei confronti del

quale si procede separatamente) che era direttore generale dal 20 ottobre 2004 al 28 aprile 2006, epoca in cui era stato nominato amministratore delegato della società.

Da Stefano Parisi dipendevano, tra gli altri, Giovanni Moglia, Direttore degli Affari Legali e Regolamentari e l'imputato Roberto Contin, da maggio 2004 responsabile dell'Area Large Account.

In seno a quest'ultimo settore operativo e, dunque, direttamente dipendenti dal Contin, l'area *Wholesales* diretta da Fabrizio Casati, il cui diretto riporto era Giuseppe Crudele e la "Business Unit Corporate" cui faceva capo l'imputato Bruno Zito.

La dichiarazione presentata da FastWeb s.p.a. in data 1 ottobre 2007, con riferimento al modello unico 2006 relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2006 risultava da ultimo sottoscritta da Mario Alois Rossi, responsabile dell'area Amministrazione e Finanza.

Con riferimento a Telecom Italia Sparkle, società controllata al 100% da Telecom Italia, l'organigramma societario individuava, nella funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 16 aprile 2003-7 aprile 2006) Amadino Pavani, cui era succeduto Riccardo Ruggero e, quale amministratore delegato, a far data dal 10.06.2004, l'odierno imputato Stefano Mazzitelli.

Diretti riporti di quest'ultimo, Carlo Baldizzone, cfo di T.I.S., Gianfranco Ciccarella, responsabile dell'area network (quindi della rete) e l'imputato Massimo Comito, direttore dell'area Region Europe; alle dipendenze di quest'ultimo, quale responsabile del settore Carriers Sales Italy, Antonio Catanzariti e, a questo sottoposti nel tempo e con riguardo

all'operazione Traffico Telefonico, i carrier manager Elisabetta Secchi e Simona Maga, rispettivamente per i soggetti esteri Accrue, Acumen e Diadem.

Va innanzitutto precisato che nel concreto svolgimento delle due transazioni, pur nel verificato sostanziale "parallelismo operativo" delle due società, quanto all'effettiva istaurazione dei rapporti contrattuali si assiste ad uno sfalsamento temporale.

Ed in effetti, l'inizio della relazione commerciale intrattenuta con la società Telecom Italia Sparkle – individuabile con l'emissione della prima fattura da parte di I Globe in data 25 marzo 2005 (che aveva preceduto la corresponsione effettiva della relativa somma attraverso il bonifico effettuato in data 4 aprile 2005) - ebbe a precedere la relazione Diadem UK Ltd-Fastweb s.p.a. – I Globe s.r.l. che, segnatamente, iniziò in data 4-5 maggio 2005 (rispettivamente, data della fattura inviata da I Globe ed emissione del correlativo bonifico da parte di FW).

Correlativamente, anche la strutturazione dei contratti risulta essere iniziata prima nell'ambito della compagine societaria di TIS sebbene, secondo la impostazione accusatoria e per come di seguito si dirà, l'opportunità commerciale era stata introdotta da Focarelli inizialmente in Fastweb, per il tramite di Giuseppe Crudele, che avrebbe "traghettato" l'operazione nell'altra società per esigenze legate all'impossibilità di FW di garantire i volumi di traffico *ab initio* richiesti dallo stesso Focarelli.

Relativamente alla fase conclusiva dei predetti rapporti, l'ultima fattura a Telecom Italia Sparkle (di importo pari a 1mln154mila359,52 euro) risulta emessa dalla società Planetarium in data del 9 maggio 2007.

Avuto riguardo alla definitiva cesura, come vedremo solo formale, delle relazioni contrattuali intrattenute da Telecom Italia Sparkle con le controparti, questa risulta temporalmente collocata l'8 giugno 2007 allorchè con distinte missive, tutte in medesima data e sottoscritte da Stefano Mazzitelli, quest'ultimo comunicava a tutte le società coinvolte (e, dunque, Planetarium s.r.l. Diadem UK Limited, Acumen Europe OY, Accrue Telemedia) l'intenzione della società di interrompere "con effetto immediato" la relazione commerciale (all. 129, 130, 131 e 132).

La conclusione dei rapporti di Fastweb con Diadem e Planetarium, invece, si collocava a valle di una comunicazione di interruzione immediata dei rapporti inviata dall'imputato Roberto Contin alla società cliente, in data 26 gennaio 2007.

Quanto ciò premesso, dall'esame dei contratti, delle *e-mail* e di tutta la documentazione relativa all'operazione acquisita nel corso dell'attività investigativa all'interno delle due compagnie telefoniche e, in parte, delle società coinvolte nella operazione, la transazione commerciale "traffico telefonico" risulta aver avuto il seguente svolgimento, ampiamente riferito in aula dal capitano Meoli.

FASTWEB

L'analisi dell'operante è partita dalla disamina delle *e-mail* precedenti alla stipula dei contratti relativi alla interconnessione Diadem-FastWeb-I Globe e, in particolare, dalla *e-mail* inviata da Giuseppe

Crudele all'imputato Roberto Contin – e per conoscenza a Fabrizio Casati – in data 31 gennaio 2005, avente per oggetto "transito internazionale traffico *premium*" (all.to 97), indicata come la prima presentazione ufficiale dell'operazione fatta alla dirigenza.

La presentazione si compone di una prima *slide* di sintesi ("scenario") che delinea i termini generali del funzionamento dei rapporti di interconnessione, l'opportunità oggetto della proposta commerciale e le sue criticità (*warning*).

Veniva, dunque, evidenziato che il traffico (Fonia e/o Dati) era originato all'estero ed era diretto verso numerazioni *premium* italiane, transitando attraverso vari *carrier* - mercè specifici accordi di interconnessione con operatori interconnessi in Italia con FastWeb - prima di essere terminato sugli apparati finali che erogavano i servizi.

L'opportunità di *business* faceva riferimento a un traffico mensile atteso di 4mln/min, ricavi mensili pari a 2-3 min di euro al mese, con un margine del 7%.

Veniva ulteriormente introdotto il tema del prepagamento, precisandosi che i pagamenti verso l'operatore a valle erano vincolati alla ricezione dei pagamenti dall'operatore a monte, ciò che metteva al riparo l'azienda dal rischio di insolvenza della società cliente.

Tra gli elementi di attenzione, i "pagamenti fuori standard, a consuntivo con frequenza quindicinale", nonchè l'aumento del credito IVA verso lo Stato in quanto (analogamente all'operazione carte prepagate) il rapporto intercorrente con il cliente estero (aggregatore di traffico) era un'operazione fuori campo IVA, mentre quello con il

fornitore (l'aggregatore di contenuti) era soggetta al pagamento del tributo.

Seguiva lo scenario di interconnessione dove si evidenziava la catena che si componeva dall'utente finale, dall'operatore di raccolta e, a monte della società FastWeb, dall'aggregatore di traffico, che in quella fase veniva identificato nella società Extratel UK limited (poi sostituito in fase di stipula del contratto con la Diadem UK ltd) nonché, a valle della compagnia telefonica, la società I Globe s.r.l., aggregatore di contenuti cui il traffico sarebbe stato terminato.

Sempre alla stessa *e-mail* veniva allegata la visura storica della società I Globe, che risultava inviata con una precedente comunicazione telematica da Riccardo Scoponi (amministratore unico e socio del 95% della società) in data 28 gennaio 2005, ore 17,23 dall'indirizzo di posta elettronica riccardoscoponi@iglobe.it al medesimo Giuseppe Crudele e avente ad oggetto: "informazioni societarie richieste".

Come anticipato nel testo della *e-mail* inviata al Contin, veniva aggiunta in coda alla presentazione una "slide più discorsiva" in cui veniva meglio esposta l'opportunità di *business*, consistente nel fornire un servizio di transito per traffico internazionale con origine estero e terminazione estero (traffico diretto verso destinazioni con numerazioni 00) del tipo già fornito dall'azienda ad altri *carrier* nell'ambito dei servizi *Wholesale* Fonia con il nome di *Hubbing*.

Questi gli elementi salienti del progetto commerciale:

1. Il traffico in transito su rete FastWeb sarebbe stato traffico "*premium*" ossia generato da *Content Provider* fornitori di servizi a

utenti situati all'estero; si chiariva che questo tipo di traffico esisteva da circa 15 anni e che praticamente tutti i *Carrier* ne avevano una parte transitante sulla propria rete. Tra questi, anche Telecom Italia Sparkle che definiva questo servizio "*International Virtual Transit*";

2. Per fornire il servizio l'azienda si sarebbe dovuta interconnettere con due operatori:

- a monte, con Extratel UK limited, aggregatore internazionale di traffico generato in vari paesi, ad esclusione dell'Italia e indicata nel precedente schema quale operatore con una esperienza almeno decennale nel campo;

- a valle, con I Globe s.r.l., con funzione di aggregatore dei vari *content provider,* verso il quale il traffico avrebbe dovuto essere terminato.

3. per le due interconnessioni si sarebbe utilizzato un contratto *ad hoc* con la clausola dei pagamenti a cascata, per cui il pagamento "a valle" sarebbe stato vincolato alla ricezione del pagamento "a monte".

4. alla stregua degli elementi emersi dalla allegata visura camerale estesa, si segnalava l'assenza di criticità della società I Globe "come dei suoi soci".

La *slide* di presentazione dell'operazione commerciale veniva allegata alla *e-mail* inviata in data 31 gennaio 2005 ore 18.02 dall'imputato Roberto Contin all'indirizzo di Giovanni Moglia e, per conoscenza, a Guido Garrone, Mario Rossetti, Fabrizio Casati e Giuliana Testore (rispettivamente, responsabile della rete, CFO, responsabile

dell'area *whoiesale* e responsabile dell'area legale) avente ad oggetto "*international transit service.ppt*" (all.to 99):

"*Giovanni*,

ti giro questa presentazione che illustra una opportunità che avevamo già discusso tempo fa. A suo tempo, se ben ricordo, non erano emersi particolari problemi regolamentari/legali.

Ho chiesto a Casati di verificare con Giuliana l'impianto contrattuale e ti prego di confermarmi che non ci siano problemi regolamentari."

A pochi giorni di distanza, precisamente alle ore 17,41 del 4 febbraio 2005 risultava inviata quella che veniva definita dall'emittente Cesaro Maria Luisa "una prima risposta a caldo" al Contin e a Giovanni Moglia (all.to 100), nella quale si chiariva che se, come sembrava dalla descrizione offerta, la numerazione gestita dai *content provider* non era assegnata all'azienda dal Ministero e non era prevista la modifica del CLI (*command line interface*) entrante ed uscente, assumendosi un ruolo di FastWeb di "mero trasportatore" tra i due operatori, non poteva ravvisarsi alcun rischio regolamentare per l'azienda.

Solo ove l'interpretazione data non fosse stata corretta, concludeva, sarebbe stata necessaria una ulteriore interlocuzione, "*soprattutto in merito al ruolo di I Globe... parliamone!!!!*".

Sempre con riguardo alle interlocuzioni avvenute a mezzo posta elettronica interna prima della formale concretizzazione del rapporto commerciale, altri scambi avevano riguardato il tema delle modalità di pagamento (all.to 101) ed erano chiaramente finalizzati, secondo

l'interpretazione del Cap. Meoli, a concordare il "prepagamento in giornata".

E, dunque, con la *e-mail* datata 6 aprile 2005, ore 19,03 inviata a Stefano Faina (e, per conoscenza a Fabrizio Casati) da Giuseppe Crudele, quest'ultimo segnalava l'avvenuta ultimazione delle attività tecniche per realizzare l'interconnessione a monte e a valle, rispettivamente, con gli operatori Diadem UK Ltd e I Globe s.r.l. e sollecitava l'amministrazione ad inviare la lettera che sarebbe stata utilizzata "verso Antonveneta" (la banca presso cui era stato aperto un conto *ad hoc* per gestire i pagamenti) come autorizzazione ad effettuare i pagamenti alla società fornitrice.

A stretto giro la richiesta di Crudele veniva girata dal Faina a Simone Vaccarino, al quale chiedeva lumi in ordine al punto di arrivo dei rapporti con la banca, dovendo "*chiudere il giro con Crudele/Casati)*" e non rammentando quanto era stato deciso per la gestione del "*conto di transito*".

Nella successiva *e-mail* di risposta, inviata il 7 aprile 2005 ore 10,42 dal Vaccarino a Faina Stefano e direttamente anche a Giuseppe Crudele (nonché, solo per conoscenza, a Alberto Calcagno, Cefaloni Bianca Maria e Biagini Giano) il primo ribadiva – alludendo ad un concetto evidentemente già segnalato in precedenza – l'impossibilità di autorizzare *"in bianco" (con uno pseudo-RID)* la Banca Antonveneta ad effettuare pagamenti di importo rilevante verso un terzo, affermando che sarebbe stato necessario volta per volta seguire l'incasso dall'estero *"in diretta"*:

"per velocizzare al massimo i tempi, subito dopo aver concordato con DIADEM l'importo che FW dovrà ricevere sul c/c Bca Antonveneta, FW potrà predisporre il bonifico in favore della I Globe dell'importo esatto (importo incassato dall'estero + IVA) e mandarlo in banca via fax.

Appena l'importo ricevuto da DIADEM sul c/c di FW sarà "visto" da Bca Antonveneta, ci sarà una telefonata tra Bca Antonveneta e FW e il pagamento potrà essere sbloccato in favore di I Globe".

Veniva sottolineata l'importanza dei tempi tecnici come funzionale alla concretizzazione del pagamento a cascata, elemento già peraltro segnalato in precente *e-mail* del 9 marzo 2005 ore 17,00 indirizzata al Crudele (avente ad oggetto: "modalità operative e coordinate nuovo conto Large Account") che veniva nuovamente allegata:

"*Giuseppe*

In merito al contratti che state per firmare con la controparte, vi segnaliamo quanto segue:

MODALITA' BONIFICI BANCARI

Al fine di consentire a FastWeb s.p.a. di effettuare pagamenti in favore della controparte nello stesso giorno dell'incasso, è necessario contrattualizzare con la controparte le modalità operative per i bonifici bancari che verranno effettuati in favore di Fastweb.

La controparte dovrà:

- *dare disposizione alla banca di prima mattina;*

- *specificare e concordare con la banca intermediaria di applicare la "data valuta fissa per il beneficiario".*

Se queste modalità non verranno seguite, Fastweb non garantirà il pagamento in favore della controparte per valuta compensata".

Con specifico riferimento alle verifiche condotte dall'azienda sull'operatore a monte del rapporto di interconnessione, la società Diadem Uk Ltd, il capitano Meoli ha messo in evidenza un ulteriore scambio di *e-mail* (all.to 102) intervenuto tra Giuseppe Crudele e Barbara Verga in data 5 aprile 2005 ore 16,58 in cui quest'ultima veniva sollecitata ad eseguire una ricerca su D&B o su altre fonti di ricerca, per avere tutti i dati di riferimento (proprietà, Amministratore, bilanci, grado di affidabilità) della società inglese, in vista della prossima stipula contrattuale.

I dati societari di Diadem erano stati, quindi, inviati al richiedente (e, per conoscenza a Fabrizio Casati e Lentini Luciano) sempre in data 5 aprile 2005, ore 18,40 con una *e-mail* in cui Barbara Verga segnalava, tra l'altro, che la recente costituzione della società non aveva consentito di acquisire un storico sui bilanci.

Dal rapporto informativo fornito dalla D&B risultava che la Diadem UK ltd era stata costituita in data 19 novembre 2003 ed aveva quale oggetto sociale "ingrosso attrezzature professionali"; il capitale sociale, sottoscritto al 50% da Mr. Colin Edward Dines e Mr. Andrew Charles, ammontava a due sterline.

Nel medesimo documento venivano poi fatte una serie di valutazioni del rischio, con l'indicazione di un livello di rischio superiore

alla media (indicatore di rischio 3) e una *"D&B Failure Score* (probabilità di fallimento) 24", valore indicativo della percentuale di aziende nel Database Regno Unito aventi un rischio maggiore o uguale di fallimento, nei successivi 12 mesi, rispetto all'azienda analizzata (*"lo score D&B è derivato utilizzando avanzati modelli statistici e dati D&B 1 rappresenta il rischio massimo e 100 il rischio minimo"*).

In data 6 aprile 2005 ore 18,54 (all.to 103) Giuseppe Crudele inviava a Fabrizio Casati un aggiornamento della precedente presentazione fatta al Contin, allegava gli schemi dei due contratti concordati *"con Legale, Amministrazione e Regolatorio"*- specificando che quello con I Globe era stato già firmato da controparte – e segnalava che anche sul piano tecnico l'interconnessione era pronta.

Fissava, poi, gli ultimi *step* necessari a dare operatività al rapporto di interconnessione, rappresentati dalla fissazione dell'incontro destinato alla sottoscrizione del contratto con Diadem, dalla firma del contratto con I Globe, nonché – da ultimo – la finale verifica con l'amministrazione della corretta predisposizione di *"tutto quanto necessario alla gestione dei pagamenti a monte e a valle"*.

Il contenuto della presentazione aggiornata non presentava sostanziali divergenze a quella del 31 gennaio 2005, quanto allo scenario del funzionamento e agli *allert* segnalati, mentre relativamente alla descrizione dell'opportunità, veniva quantificato il traffico mensile atteso in 2-3mln/min e i ricavi mensili in 4mln di euro, con indicazione di un margine previsto del 6%.

La catena dell'interconnessione vedeva a monte la società Diadem UK ltd (in sostituzione della Extratel) quale aggregatore di traffico e, a valle, il fornitore I Globe s.r.l. , aggregatore dei contenuti.

Le verifiche condotte sulle due società venivano sintetizzate e ridotte alle fonti informative e ad una valutazione sintetica finale positiva :"*sia su Diadem UK che su i Globe sono state fatte verifiche amministrative – nel primo caso prendendo il dossier di D&B mentre nel secondo caso una visura camerale estesa – e non sono emerse criticità*".

Tale scarno riferimento sarà stigmatizzato nella relazione di *internai audit* condotta successivamente da Luca Merzi, il quale indicherà nel paragrafo "fatti emersi e raccomandazioni" proprio la problematica dell'impropria e non completa evidenziazione nel documento di presentazione dei rischi derivanti dalle dimensioni e la reale affidabilità della società inglese.

Proseguendo nella ricostruzione "documentale" della genesi dell'operazione il cap. Meoli ha esaminato i contratti stipulati da FastWeb con le due società.

E, dunque, il rapporto tra l'azienda e la società Diadem UK Ltd veniva regolato con un contratto (all.to 105) che presentava due vistose anomalie – che peraltro avrebbe rilevato anche il anche il Merzi nel corso dell'*internai audit* – sia con riguardo all'oggetto indicato, che alla data di conclusione dell'accordo scritto.

In particolare, relativamente all'oggetto della prestazione concordata dalle parti, l'art. 2 del testo contrattuale così testualmente riportava:

"Con il presente contratto le Parti intendono disciplinare le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione dell'interconnessione tra le rispettive reti e la fornitura dei servizi previsti negli allegati 1 e 2; in particolare, l'Operatore terminerà le chiamate instradate da FastWeb sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le parti".

Essendo la società Diadem l'aggregatore di traffico, era del tutto evidente l'errore nella indicazione della prestazione concordata con FW, che era esattamente opposta: nella sostanza, nel testo contrattuale era stato riportato al citato art. 2 l'oggetto del rapporto "a valle" dell'interconnessione, quello regolante i rapporti con la società I Globe.

Il medesimo contratto, poi, risultava sottoscritto da Roberto Contin e da Colin Edward Dines in data 14 marzo 2005. Sul punto il cap. Meoli riportava un dato di conoscenza acquisito attraverso la relazione di *audit* dando lettura del punto 5 del documento:

"...Da una verifica dei contratti si rileva che gli stessi sono stati siglati il 14 marzo 2005 per FastWeb da Roberto Contin, per I Globe da Riccardo Scoponi e per Diadem da Colin Edward Dines. Di fatto, dalla corrispondenza esaminata, il 14 aprile i rappresentanti di Diadem sono giunti a Milano per firmare il contratto che è stato siglato e firmato con data 14 marzo 2005".

La relazione di *audit* aveva poi riportato una serie di *e mail* che, congiuntamente agli scambi di corrispondenza già visti, consentiva di collocare la reale sottoscrizione il mese successivo.

Si trattava, innanzitutto, del messaggio telematico inviato in data 13 aprile 2005, ore 16,41 da Fabrizio Casati a Faina Stefano e Vicariotto Filippo nonché, per conoscenza, a Contin Roberto e Moglia Giovanni recante quale oggetto "Attivazione servizio di Transito internazionale (Diadem UK-I Globe): "*vi invio in allegato le documentazioni definitive che sono il risultato dell'attività congiunta di queste settimane con Amministrazione e Finance, Legale e Regolatorio.*

il contratto I-Globe è già stato firmato dal fornitore.

il contratto Diadem verrà firmato domani dal cliente.

I test tecnici sono stati completati e l'invio del traffico avverrà nei prossimi giorni, a seguito della controfirma dei contratti".

Dall'analisi del contenuto della succitata *e-mail* risultava, dunque, che al 13 aprile 2005 l'unica sottoscrizione dei testi contrattuali era quella di Riccardo Scoponi, amministratore unico della I-Globe e relativa alla regolamentazione del servizio di terminazione del traffico offerta dall'azienda FastWeb.

Del resto, veniva riportato altro scambio a mezzo posta elettronica (in lingua inglese) avvenuto il 7 aprile 2005 e intercorso tra Giuseppe Crudele e Colin Dines - girato poi a Fabrizio Casati - in cui i due interlocutori avevano fissavato l'incontro per la firma del contratto Diadem proprio alla data del 14 aprile 2005: "*Dear Colin, can we arrange a meeting to sign the contract for next14th Aprii in Milan? Hearing from you. Best regards. Giuseppe Crudele*"

"Dear Giuseppe, It should be possible for you to come to Milan on 14/04/05 but I will confeirm this tommorrow. Kind regards. Colin Dines.".

Diversamente, dall'esame dei contratti, era possibile evidenziare come tutti indicassero la medesima data del 14 marzo 2005 quando, per quanto documentalmente emerso, certamente il contratto Diadem non era stato ancora sottoscritto dalle parte e il contratto I-Globe recava la sottoscrizione unicamente del fornitore.

Orbene, secondo l'accusa la retrodatazione del contratto FW-Diadem rappresenterebbe uno degli elementi di macroscopica anomalia comprovante, da un lato, la fittizietà dell'intera operazione commerciale e, dall'altro, la consapevolezza dei dirigenti FastWeb (in particolare di coloro che risultano imputati nel presente giudizio) di tale artificio, architettato con l'unico fine di realizzare la frode carosello.

L'argomento su cui si fonda la tesi degli inquirenti è che tutti i contratti che ebbero a regolare il servizio di interconnessione internazionale del traffico erano in realtà meri schermi, "pezzi di carta" e che, in questa prospettiva, la retrodatazione del contratto intercorso con Diadem avrebbe dovuto mascherare il fatto – ritenuto grave e anomalo – che il rapporto contrattuale con I Globe (aggregatore di contenuti e società presso cui il traffico doveva essere terminato) aveva preceduto la stipula del contratto con chi il traffico doveva generarlo che, sul piano logico, avrebbe invece dovuto rappresentare il presupposto necessario perché si potesse concludere un contratto di terminazione di quel traffico.

Osserva fin d'ora il Tribunale come tale argomento che, come più volte è stato sottolineato dal pubblico ministero, è stato pienamente condiviso ed evidenziato dalla sentenza in abbreviato divenuta irrevocabile per alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda (ma che con la dirigenza FW nulla avevano avuto a che fare), risulti privo di una valenza probatoria determinante.

Dall'esame congiunto degli scambi di *e-mail* afferenti la fase preparatoria dell'inizio dell'operazione e appena riportate, infatti, appare evidente che lo schema complessivo del servizio di interconnessione, con tutte le verifiche a monte e a valle di FastWeb, l'individuazione del cliente e del fornitore e l'elaborazione della struttura stessa del rapporto, ebbero a precedere la sottoscrizione del contratto, atto meramente formale e conclusivo di un articolato lavoro preliminare coinvolgente le varie aree funzionali dell'azienda.

In altri termini, costituiva un aspetto addirittura fisiologico di questa interazione commerciale il fatto che la stessa dovesse essere impostata, a livello preparatorio, in modo unitario e globale dovendo essere ben chiaro, già in fase preliminare alla sottoscrizione, chi si poneva a monte e chi a valle del servizio di interconnessione.

Del resto, sempre dal tenore delle *e-mail* riportate e, soprattutto, avuto riguardo agli interlocutori, il dato fattuale che alla data del 13 aprile 2005 l'unico contratto sottoscritto (peraltro dalla sola controparte) era quello con I-Globe risulta comunicato – e senza espressione di allarme o stupore –da Fabrizio Casati a Stefano Faina e Filippo Vicariotto nonché, per conoscenza, a Contin Roberto e Giovanni Moglia: tutti soggetti (ad eccezione del Contin, peraltro neppure destinatario

diretto della missiva) mai neppure sfiorati dal sospetto di complicità nell'affare o a qualunque titolo indagati nel procedimento penale.

Tale elemento, in uno con il documentato ulteriore rilievo che il concreto avvio dell'operazione traffico telefonico è successiva alla "reale" data di sottoscrizione di tutti contratti relativi, offre lo scenario di una pluralità di possibili ragioni alla base della divergenza riscontrata in sede di *audit* dalla cui constatazione, peraltro e come di seguito si vedrà, significativamente non sarebbe derivata neppure *ex post* una percezione di gravità tale da indurre la decisione di interrompere immediatamente la relazione commerciale.

Tra le plausibili ragioni, forse la più banale, la volontà di allineare formalmente i vari contratti regolanti il servizio di interconnessione – che effettivamente risultano tutti datati 14 marzo 2005 – verosimilmente alla prima delle firme apposte (da Riccardo Scoponi per la società I Globe) ciò che conferma la più corretta percezione di un rapporto distinto ma unico e che, comunque, non può ragionevolmente costituire una criticità di per sé inequivoca ai fini della dimostrazione della consapevolezza degli imputati della strumentalità e fittizietà dell'operazione.

Proseguendo nella disamina del contenuto del contratto FW s.p.a./Diadem UK Ltd il capitano Meoli ha evidenziato i punti salienti dell'accordo intercorso tra le parti.

E, dunque, avuto riguardo alla durata del rapporto contrattuale, il punto 3.1 dell'accordo testualmente citava: "*il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno*"; veniva

stabilito che al momento della scadenza il contratto era tacitamente rinnovabile per eguali periodi della stessa durata, salvo espressa richiesta di scioglimento presentata da una delle parti da inoltrare con nota scritta da invirsi con raccomandata A/R *"almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso"*.

Al punto 8.2 sub "operazioni e apparecchiature" le parti concordavano che la concessione di ospitalità presso le rispettive centralidelle apparecchiature fornite da Diadem, ove necessaria, era subordinata al soddisfacimento di una serie di condizioni, quali:

- *"disponibilità degli spazi interni dei siti oggetto di specifica richiesta effettuata anche sulla base della valutazione delle esigenze di occupazione degli spazi da parte dell'ospitante";*
- *"compatibilità delle apparecchiature della parte che richiede ospitalità con gli impianti della parte ospitante e rispetto dei requisiti tecnici riportati in all. 2"*
- *"Accettazione degli standard aziendali di sicurezza e riservatezza dei rispettivi impianti"*
- *"sottoscrizione dello specifico Accordo quadro"*.

Nel concreto svolgimento del servizio di interconnessione, gli inquirenti avevano riscontravato la effettiva presenza di un *server* Diadem presso FastWeb.

Ha rilevato, in particolare, il teste Meoli che il dato era ulteriormente desumibile da una nota inviata dalla stessa compagnia telefonica a seguito della richiesta di acquisizione di tabulati telefonici

(n. 15763 del 21.12.2006, all.to 194) che conteneva, tra l'altro, il riepilogo degli aspetti tecnici dell'operazione.

E, dunque, nel declinare i termini del rapporto di interconnessione e l'identità delle società coinvolte, il documento esplicitava l'esistenza della concessione di ospitalità presso la centrale FW delle apparecchiature di controparte : *"Il contratto di interconnessione telefonica prevede un servizio di housing che ricomprende l'assegnazione di nr. 2 (due) indirizzi IP Pubblici (81.208.64.140 e 81.208.64.141 da 50 Mbps) e 16 flussi da 2Mb di fonia con numerazione 028927322".*

Proprio attraverso gli apparati della Diadem, il flusso dati transitante sugli IP Pubbici veniva (*"probabilmente"*) trasformato in traffico fonia e reinstradato integralmente verso I Globe.

Veniva, poi, acquisito il documento di trasporto datato 4 aprile 2005 attestante l'arrivo del *server* presso la *server farm* di via Bernina (all.198).

Ha sottolineato il capitano Meoli che, significativamente, il documento era su carta intestata Ubique TLC Italia e indicava, quale destinazione, FastWeb via Bernina 6 e destinatario Diadem UK Ltd: in sostanza, dunque, si trattava di un apparato consegnato da Ubique TLC Italia per conto di Diadem.

Sempre connessa all'argomento, la *e-mail* (acquisita in FastWeb) inviata in data 18 marzo 2005 – e, dunque, in una fase ancora preparatoria - da Giuseppe Crudele a massimo.ronchi@ubiqueitalia.com e carlo.focarelli@ubiqueitalia.com

e per conoscenza Vittorio Fazio (all.to 161), con cui il primo inviava in allegato la procedura di accesso alla server farm di via Bernina, i codici di accesso e le risorse assegnate.

Per l'operante era significativo il fatto che le indicazioni relative alle procedure di accesso al *server* di Diadem fossero fornite a Massimo Ronchi, responsabile dell'area tecnica di Ubique, in quanto se ne poteva dedurre l'evidenza che, non solo la fornitura materiale del *server* , ma anche la gestione degli aspetti tecnici dell'instradamento del traffico erano stati rimessi a Ubique Italia e a Carlo Focarelli; i due documenti (documento di trasporto e *e-mail),* inoltre, non erano stati acquisiti nel corso della perquisizione del 22 novembre 2006 (pur avente ad oggetto la produzione di tutta la documentazione fornita da Diadem), ma solo successivamente, in data 2 ottobre 2007.

Tornando all'analisi delle previsioni del contratto FW-Diadem, l'operante ha posto in evidenza il punto 11.9.1 del contratto, relativo alla disciplina dei corrispettivi, nel quale si prevedeva che le parti avrebbero scambiato il traffico usando *"circuiti monodirezionali"* e il punto 11.2 : "*a scadenze settimanali previste di comune accordo tra le Parti, Operatore* (Diadem) *comunicherà a FastWeb il pacchetto di traffico – espresso in euro/minuti - di cui intende fruire, il valore del pacchetto di traffico viene convenzionalmente stabilito in euro 1.000.000 per settimana. FastWeb si obbliga a mettere a disposizione il pacchetto di traffico dal momento della richiesta sino ad esaurimento del valore acquistato da Operatore. il pagamento del pacchetto predefinito verrà effettuato trascorsi 7 giorni dalla data della richiesta. Operatore avrà facoltà di richiedere ulteriore traffico rispetto a quello predefinito,*

previo accordo con FW, tali richieste aggiuntive rispetto ai pacchetti preordinati verranno conteggiate e fatturate alla fine di ogni mese. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11.3, i corrispettivi si applicheranno a tutte le chiamate trasmesse a partire dalla data di comunicazione dei corrispettivi stessi, salvo diverso accordo scritto tra le parti"

Con riferimento al richiamato punto 11.3 e al correlativo punto 11.4, con tali clausole contrattuali l'azienda si riservava la facoltà di aumentare i corrispettivi previa comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso di almeno sette giorni e di diminuirli in qualsiasi momento, sempre con comunicazione scritta alla cliente.

Le modalità di pagamento risultavano contemplate e disciplinate al punto 12, dove si prevedeva (12.2) che il pagamento degli importi sarebbe avvenuto a trenta giorni data fattura ed effettuato da controparte a mezzo bonifico utilizzando le coordinate bancarie della Banca Antonveneta s.p.a. (riportate) presso cui era stato istituito un conto dedicato.

Veniva ulteriormente contemplato (punto 12.3) l'invio da parte di FastWeb di un *report* mensile contenente una serie di informazioni, afferenti il volume di chiamate, dei minuti, il prezzo espresso in €/min arrotondando alla quinta cifra decimale ed il corrispettivo (tot minuti x €/min) per destinazione.

Da ultimo, la clausola 17.1 precludeva la cessione/trasferimento di qualsiasi diritto/obbligazione nascente dal contratto senza preventivo consenso scritto dell'altra parte, "*salvo quanto previsto al punto 11*".

Quanto al contratto stipulato tra FastWeb s.p.a. e I-Globe s.r.l. (all.to 89) sottoscritto sempre in data 14 marzo 2005 ha riferito il capitano che lo stesso riportava, in questo caso propriamente, il medesimo oggetto erroneamente vergato sul contratto Diadem ("*Con il presente contratto le Parti intendono disciplinare le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione dell'interconnessione tra le rispettive reti e la fornitura dei servizi previsti negli allegati 1 e 2; in particolare, l'Operatore terminerà le chiamate instradate da FastWeb sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise tra le parti*".).

Analogamente, il contratto aveva una durata annuale tacitamente rinnovabile per un periodo della stessa durata, salvo espressa richiesta di scioglimento da presentare mediante nota scritta da inviarsi con raccomandata A/R almeno tre mesi prima del termine di scadenza dello stesso.

Ha evidenziato il teste che di fatto la relazione contrattuale instaurata con la società fornitrice era proseguita fino al mese di settembre 2006 poiché in data 8 settembre 2006 veniva sottoscritto un nuovo contratto con la società Planetarium che, in tal modo, sarebbe subentrata a I-Globe.

Ha inoltre sottolineato che, circa le concrete dinamiche della cessazione dei rapporti con tale ultima società, nonostante quanto previsto al punto 3.2 del contratto, non era stata rinvenuta (tra la documentazione acquisita nel corso dell'*audit* o tra quella rinvenuta nella perquisizione del novembre 2006) alcuna preventiva comunicazione scritta relativa alla cessazione del traffico né erano risultate azioni da

parte dell'azienda FastWeb nei confronti di I-Globe per tale violazione delle clausole contrattuali.

Alcuna traccia documentale era stata rinvenuta rispetto anche all'alternativa ipotesi di cessione del contratto che, analogamente al rapporto FW-Diadem, anche dal testo dell'accordo sottoscritto tra l'azienda e I Globe, era previsto solo previo *"consenso scritto dell'altra parte*" (punto 17.1).

La ricostruzione documentale offerta dal cap. Meoli è stata completata anche dal riferimento agli esiti della perquisizione condotta in data 21 novembre presso la sede della società I-Globe (che risultava trasferita a Mosca in data 11 ottobre 2006) da cui era derivato il sequestro di una piccola parte della documentazione, di cui principale era il bilancio presentato per l'anno 2005 e la dichiarazione IVA per il medesimo anno d'imposta; non risultava presentata, invece, la dichiarazione per l'anno 2006 che avrebbe dovuto comunque presentare in ragione della data del trasferimento.

Tornando al tessuto dell'accordo contrattuale, ai punti 11.1 e 11.3 venivano declinate le modalità di pagamento, codificando il meccanismo del prepagamento e del pagamento "a cascata": *"I corrispettivi dovuti per la fornitura dei Servizi saranno pagati da Fastweb in modalità pre-pagata, come meglio chiarito nell'Allegato 1"*

"In alternativa a quanto previsto al punto 11.2 e per alcune destinazioni, FastWeb potrà applicare il principio del <<pagamento a cascata>>: Fastweb corrisponderà all'Operatore i corrispettivi dovuti per il traffico richiesto successivamente all'incasso da parte della stessa

degli importi dovuti dall'Operatore a monte di Fastweb – colui che ha originato la chiamata".

In maniera del tutto speculare all'accordo con I-Globe, in data 8 settembre 2006 risultava sottoscritto, rispettivamente da Roberto Contin e Dario Panozzo, l'accordo di terminazione del traffico con la Planetarium s.r.l. (all.to 107) che, come già riferito, aveva sostituito la prima società nel servizio di interconnessione internazionale di traffico.

Anche tale ultimo contratto disciplinava in maniera del tutto identica l'oggetto, la durata (e connessa rinnovabilità tacita salvo richiesta di scioglimento eventualmente comunicata per iscritto almeno 3 mesi prima del termine previsto) i corrispettivi e le modalità di pagamento.

In conclusione, dalla complessiva documentazione contrattuale acquisita e appena esaminata nelle sue linee essenziali, la relazione di interconnessione internazionale si era articolata, per Fastweb, con un unico cliente – aggregatore di traffico – Diadem UK Ltd e, nel tempo, con due successivi fornitori (aggregatori di contenuti) I-Globe s.r.l. e Planetarium s.r.l.

Dall'analisi della deposizione del capitano Meoli è possibile apprezzare come gran parte dei dati cognitivi relativi all'operazione traffico telefonico – sul piano del cronologico svolgimento, degli aspetti tecnici come dei rapporti interni, delle comunicazioni sottostanti e finanche delle evidenziabili anomalie – siano stati mutuati dal contenuto del rapporto di *audit* condotto da Luca Merzi datato 28 gennaio 2007 e dalla relazione della KPMG Audit s.p.a. – Forensic Department,

predisposta su incarico conferito da FastWeb con lettera del 29 gennaio 2007, ai cui contenuti è opportuno, a questo punto dell'analisi, fare compiuto riferimento.

L'analisi interna condotta dal responsabile della Direzione *Internai audit* Luca Merzi, come concordata in data 30 novembre 2006 con il Comitato direttivo si poneva "a valle" delle perquisizioni condotte in azienda il 21 e 22 novembre 2006 ed aveva lo scopo, esplicitato nella parte introduttiva del rapporto di "*effettuare una verifica sulle relazioni commerciali intercorse tra Fastweb e la società I Globe s.r.i. e Diadem Ltd",* avuto riguardo agli aspetti tecnologici, legali, fiscali e amministrativi e con lo scopo di rilevare e valutare le attività preliminari, preparatorie e di gestione della relazione commerciale, nonché i rapporti con le società coinvolte anche nel periodo *precedente* (anni 2004-2006).

Venivano puntualizzate le concrete modalità operative dell'analisi che, per come esplicitato, si erano mosse lungo una triplice direttrice:

1. l'espletamento di interviste condotte con personale Fastweb che avevano preso parte, in via diretta o indiretta, all'operazione commerciale;

2. l'analisi della documentazione contrattuale fornita dall'Ufficio Affari Legali, della documentazione comprovante gli incassi fornita dal settore amministrativo;

3. l'estrazione dai sistemi di calcolo del traffico con la collaborazione di ICT Operationd e la conseguente attività di "riconciliazione" a campione delle fatture attive e passive in relazione ai

minuti di traffico determinati dai cartellini e calcolati dal sistema di fatturazione nel mese di agosto 2006.

Tra i dati contenuti nel rapporto di *audit* ed evidenziati dal capitano Meoli, la descrizione interna a Fastweb degli aspetti tecnici del servizio di interconnessione (par. 7 del citato documento): secondo la descrizione fornita, il nucleo essenziale dell'operazione consisteva nella messa a disposizione da parte dell'azienda della propria rete per trasportare il traffico proveniente da Diadem verso la società I Globe.

Sul piano tecnico, testualmente si specificava: "*Ciò è avvenuto ospitando in housing un gateway di proprietà di Diadem presso i locali del sito Fastweb di via Bernina. Si suppone che il gateway trasformi il traffico Voip in traffico TDM... Il gateway è collegato alla rete internet attraverso due indirizzi IP pubblici assegnati da Fastweb a Diadem s.r.l..*

Nella trasformazione del traffico da IP e TDM la macchina non trasmette l'indicativo dell'origine del traffico voce ma solo il codice cliente assegnato a Diadem per interfacciarsi sulla rete FW (02.8927322) nonché la direttrice di destinazione 00-688-82010 e 00-688-81010.

Fastweb ha assicurato 16 canali a 2MB che garantiscono fino a 480 telefonate in contemporanea.

il traffico viene prima veicolato in una macchina IMSS italtel che è certificata secondo gli standard previsti dal Ministero delle Telecomunicazioni e che produce le informazioni per le fatturazioni attive (IRIS).

Da qui il traffico prosegue sulla rete di Fastweb attraverso l'ADM (Add Drop Multiplexer) e viene consegnato ad I Globe, su un gateway in housing presso una società (Ubique s.r.l.) a Roma".

Veniva contestualmente precisato che il traffico transitante sull'apparato Diadem non era verificabile dalla società sia perché si trattava di macchinari *in housing* e, dunque, non nella disponibilità di Fastweb, sia in quanto – per le normative di *privacy* vigenti e per le regole del mercato – non era ammissibile o ipotizzabile *"qualsivoglia intercettazione"* di quel traffico.

La ricostruzione del processo tecnico del trasporto del traffico nella relazione commerciale Diadem-FW-I Globe/Planetarium risulta compiutamente descritta anche nella relazione svolta da KPMG (all. 195) in cui viene evidenziato in maniera del tutto analoga il dato per cui il flusso di dati (contenente "traffico voce") nasceva in VoIP e, impiegando la rete Internet, veniva inviato dalla cliente straniera a FW, all'interno dell'infrastruttura della società ma, fisicamente, ad un sistema di proprietà di Diadem *in housing* presso un *data center* della compagnia telefonica.

Decodificando la funzione assolta dal suddetto sistema, schematicamente evidenzia tre aspetti:

1. la recezione in ingresso del flusso dati impiegando tecnologia IP (Internet Protocol), attraverso la connettività internet fornita dalla società;

2. la conversione del suddetto flusso dati in traffico voce tradizionale;

3. restituzione in uscita del traffico voce a una centrale telefonica della Società attraverso connettività in fibra ottica.

Il traffico voce era poi instradato dalla centrale telefonica della società FW verso l'operatore di destinazione che gestiva la numerazione alla quale apparteneva il numero telefonico chiamato.

Secondo la descrizione fornita da KPMG l'azienda Fastweb misurava e documentava il traffico voce oggetto di fatturazione attiva e passiva impiegando un apparato prodotto da Italtel (il medesimo utilizzato anche dai principali operatori di telefonia) tecnicamente indicato con il termine Imss o, più comunemente, *centrale telefonica,* che "*generava in tempo reale evidenza del traffico voce, producendo cartellini di traffico, o CDR (Calla Data Record) che contenevano il dettaglio delle chiamate transitate attraverso le centrale telefonica*" (par. 5.3.2.1)

La garanzia della correttezza dei cartellini di traffico generati derivava dalla certificazione dell'apparato da parte del Ministero delle Comunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione.

I cartellini di traffico venivano conservati all'interno della centrale telefonica per uno o due mesi dopo i quali venivano archiviati su supporti ottici (come previsto per legge)

In ordine al sistema di valorizzazione dei cartellini di traffico relativi al rapporto di interconnessione (IRIS) il rapporto KPMG conferma che il sistema (impiegato anche per la valorizzazione dei cartellini di traffico relativi a clienti *Large Account* per circa 1.000.000

cartellini giornalieri, connessioni CVP Telecom Italia per circa 250.000 cartellini giornalieri e servizi a valore aggiunto per circa 6000 cartellini giornalieri) riceveva in carico i cartellini dal sistema Mediation che ne quantificava il valore.

Il risultato della valorizzazione e su base giornaliera, il sistema IRIS rendeva disponibili dati aggregati al sistema DWH (Data Warehouse) che produceva *reports* contenenti i volumi di traffico e le relative valorizzazioni sulla base dei quali era predisposta la fatturazione attiva e verificata quella passiva proveniente dai fornitori.

Nell'orbita degli accertamenti condotti in sede di *internai audit* è compresa, costituendone aspetto saliente, l'analisi dei dati di traffico relativi ad un arco temporale, preso a campione, tra i mesi luglio e novembre 2006 (comprensivo, dunque, di un arco temporale in cui I Globe risultava già sostituita da Planetarium).

Al punto 7.1 del rapporto di *audit* viene dato atto della avventa estrapolazione dai sistemi informativi aziendali dei cartellini di traffico *"su fasci assegnati al cliente Diadem"* sulla base dei quali risultavano effettuate le fatturazioni.

Si rilevava, innanzitutto, l'assoluta identità dei dati (quantità e minutaggio di traffico) rispetto al traffico verso I Globe, salvo la diversa valorizzazione connessa alla variazione della tariffa applicata.

Dall'analisi del tracciato dei *record* dei cartellini di traffico veniva segnalato che i numeri chiamanti erano due, entrambe sulla destinazione di Tuvalu: 00-688-82010 e 00-688-81010, mentre il numero chiamante

era un numero Fastweb inserito nel sistema per associare il cliente al traffico.

Secondo gli inquirenti, doveva costituire un dato allarmante e sintomatico della fittizietà dell'operazione, da un lato, il fatto che l'enorme volume di traffico che ebbe a contraddistinguere il servizio di interconnessione internazionale fosse transitato su una minima parte dei numeri messi a disposizione da Crosscom (in realtà Intermatica) e, dall'altro che, quanto a Fastweb, uno dei due numeri non faceva neppure parte degli archi di numerazione concessi da quella società in successione di tempo ai *content provider* I Globe e Planetarium.

Si è già riferito nella precedente parte motivazionale come tale ultimo elemento probatorio era stato acquisito dall'esame del contratto datato 24 febbraio 2005 tra Intermatica s.r.l. e Crosscom Ltd – rinvenuto nel corso della perquisizione della prima società avvenuto in data 25 febbraio 2010 – che aveva ad oggetto, appunto, la cessione degli archi di numerazione e indicava un *range* di numeri dal +68881000 a +68881099; tale documento ricalcava fedelmente l'ulteriore contratto, rinvenuto solo in bozza nel computer HD sequestrato a Carlo Focarelli presso gli uffici di Ubique TLC Italia, con cui Crosscom aveva a sua volta fornito gli archi di numerazione (gli stessi) a I Globe; il medesimo *range* numerico risultava indicato nel contratto tra Crosscom e Planetarium.

Ed inoltre, tutti i contratti (tra Intermatica e Crosscom e tra quest'ultima, in tempi successivi con I Globe e Planetarium), avevano ad oggetto l'utilizzazione di quegli archi di numerazione per chiamate dai Paesi Europei (e, dunque, non da tutto il mondo) ad eccezione dell'Italia.

Secondo la tesi di accusa, tali circostanze dovevano essere ben note ai dirigenti della società FW, in quanto, per come di seguito si dirà, Telecom Italia Sparkle (nella persona dell'imputato Antonio Catanzariti) era intervenuta pesantemente nella contrattazione precedente agli accordi tra I Globe e Intermatica (che aveva poi fatto concludere il contratto a Crosscom).

Queste le premesse, lo stesso cap. Meoli ha chiarito – su sollecitazione fatta in controesame dalla difesa-Contin – che avuto riguardo in maniera "asettica" al concreto atteggiarsi dei rapporti contrattuali, Fastweb non poteva avere cognizione degli archi di numerazione di I Globe, che riguardavano il diverso rapporto contrattuale con la società che li aveva concessi, di cui l'azienda non poteva né doveva avere visibilità; gli stessi, del resto, non erano riportati nel contratto di terminazione del traffico FW-I Globe/Planetarium.

Né era emerso sul piano strattamente documentale (a partire dalla stessa presentazione) che l'azienda fosse consapevole di chi era a monte e a valle dei diretti interlocutori (Diadem da un lato e I Globe/Planetarium dall'altro)

Per quanto appena chiarito, se ne deve dedurre che il livello di gravità dell'anomalia segnalata non può essere valutata "da sé sola", ma deve necessariamente avere come logico presupposto, oltre al riconoscimento di una conclamata complicità di T.I.S. nell'affare illecito, anche la imprescindibile dimostrazione di una completa permeabilità dei flussi di conoscenza tra le due aziende e, nello specifico, tra coloro che in quell'ambito avevano gestito l'affare.

Tornando al documento di *audit,* risulta che dal particolare modo di atteggiarsi delle chiamate (e in particolare dalla rilevata individuazione di due numeri Tuvalu), si era unicamente dedotto che si trattava di *"premium number, come ad esempio i cosiddetti dialer numbers".*

Tale ipotesi veniva suffragata dal fatto che Tuvalu costituiva una delle direttrici più utilizzate per entrare nei siti dedicati, per lo più, ad un pubblico adulto; si dava conto, ulteriormente, di accertamenti specifici operati attraverso l'accesso a uno dei *link* del sito dell'organizzazione inglese *"Independent Committee for Supervision of Standards of the Telephone Information Services"* attraverso cui era stato possibile controllare le due numerazioni, riscontrando il fatto che risultavano entrambe registrate.

Dalle analisi effettuate sui dati di traffico era stato verificato *"l'andamento puntuale delle chiamate giornaliere nei mesi da luglio a novembre"* che veniva schematizzato in un grafico esemplificativo; veniva segnalata *"a titolo di esempio"* evidenze di una problematica legata a diverse tipologie di traffico traslate dai fasci Diadem non comprese tra quelle previste dagli accordi.

Il riferimento era ad una *e-mail* (allegato 13a della relazione) inviata in data 1 giugno 2005 da Vannazzi Maurizio a Crudele Giuseppe, Speziale Alberto, Chiello Ida, Buffoli Fausto, Fiumara Carlo e, per conoscenza a Giorgio Tacchia e Fabrizio Casati, avente ad oggetto *"Daily – fonia WholeSale";* la *e-mail* risultava poi girata da Fabrizio Casati a Luca Merzi in data 14 dicembre 2006, verosimilmente in ragione proprio dell'attività di accertamento da quest'ultimo condotta.

Nel corpo del suddetto messaggio, con cui veniva comunicato l'aggiornamento in data 31 maggio 2005 del Daily della fonia Wholesale del mese corrente, venivano segnalate alcune anomalie e, tra queste, una riguardava appunto il traffico proveniente da Diadem *"negli ultimi due giorni il cliente ci ha inviato anche traffico verso servizi Premium internazionali oltre che alla dostinazione Tuvalu. Ho tariffato anche questo traffico a 2,5€/min al posto degli originari 5€ presente sui sistemi, per non sovrastimare i ricavi"*.

L'Ufficio di Procura ha evidenziato il dato appena riportato come indice – tra i molti – della fittizietà del traffico.

Appare, tuttavia, necessario fin d'ora precisare come del medesimo dato sia stata offerta una lettura lineare e coerente proprio dal teste Fabrizio Casati (sulla cui deposizione si tornerà diffusamente) che quella *mail* aveva girato al responsabile della funzione di *internai audit*.

Ha sottolineato il teste che si trattava di una *mail* riassuntiva che evidenziava anomalie, meglio definite *"dettagli tecnici"*, relative al sistema di *billing* e di fatturazione che, nel caso specifico, non riguardavano solo la società Diadem, ma anche altri due rapporti di interconnessione in essere (con i clienti StreamData Premium e Punto Tel Premium).

Proprio in questa prospettiva, non costituiva un dato sintomatico di una qualche criticità rispetto all'operazione: "*...qui si tratta di un dettaglio tecnico abbastanza spinto che fa riferimento a problemi di configurazione sui sistemi, che è una cosa che capita mensilmente*.

Infatti ci sono delle persone, come questo Vanazzi, che lavorano a tempo pieno per mettere a posto queste cose".

Del resto, il medesimo dato veniva riportato per completezza (ma anche nell'ottica di una certa vivacità e operatività riscontrabile rispetto al passaggio dei flussi) nella relazione di *audit*, ma non veniva poi traslato nel paragrafo relativo ali'elencazione analitica delle problematiche riscontrate e delle conseguenti raccomandazioni, di cui di qui a poco si tratterà.

Sempre con riguardo alle verifiche sui flussi di traffico, nel corpo del rapporto di *audit* veniva segnalato l'espletamento di una attività volta a ottenere dalle controparti Diadem e Planetarium notizie in ordine, rispettivamente, all'origine e alla destinazione finale del traffico e, nella sostanza, informazioni circa l'identità di chi era a monte e a valle dei due operatori; tale tentativo, nei due casi, aveva sortito esito negativo.

Si faceva, in particolare, riferimento a uno scambio di *e-mail* documentato, quanto alla cliente, nell'allegato 13b relativo alla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica in data 15 dicembre 2006 da Bevery Farrow a Andrew Dines, nel quale si menzionava lo svolgimento della verifica interna all'azienda e si comunicava l'esigenza di conoscere i dettagli relativi all'origine del traffico; nella risposta inviata dal Dines in data 18 dicembre alla Farrow (e da questa girata a Luca Merzi) l'interlocutore non si era reso disponibile a inviare i dati richiesti, dichiarando che non rientrava nella loro politica aziendale la divulgazione di "informazioni commerciali sensibili", ma precisando, nel contempo, di non essere loro stessi a conoscenza né dell'origine né della

destinazione finale, presumendo "trattarsi di traffico legato a siti *internet*".

Analoga richiesta era stata documentata come inoltrata in data 21 dicembre 2008 personalmente da Luca Merzi all'indirizzo di posta elettronica 'info@planetarium.it, c.a. Dario Panozzo (ali. 15), contenente le medesime informazioni circa lo svolgimento in azienda di un'attività di *audit* avente ad oggetto la verifica, in generale, dei processi commerciali attivi e passivi relativi ai servizi di interconnessione e sollecitando il rispetto del Codice Etico e del Modello 231 di Fastweb e, dunque, l'immediata comunicazione di eventuali procedimenti penali afferenti reati compresi nel D.lvo 231/2001.

In data 24 dicembre Dario Panozzo aveva riscontrato la precedente *mail* garantendo la conoscenza e il massimo rispetto del Codice Etico e del Modello 231 FW, quanto alla richiesta di relative informazioni, ma non si rendeva disponibile a divulgare informazioni sensibili a terzi, testualmente aggiungendo: "*oltretutto quand'anche avessimo stabilito che fossero esistite ragioni di convenienza o necessità, che allo stato non rileviamo, per divulgare tali informazioni, privilegiate, non possiamo non sottolineare che non esistono tra noi accordi di riservatezza e privativa che avrebbero permesso almeno l'ipotesi di sostenere tale inusitata richiesta*".

Tra i dati compendiati nel rapporto di *audit* del 28 gennaio 2007, con specifico riferimento allo svolgimento e al concreto atteggiarsi del servizio di interconnessione oggetto di verifica, oltre alla ricostruzione storica e documentale della fase preparatoria, di verifica delle società e di elaborazione dei contratti e delle modalità di pagamento (con tutte le

discrasìe su cui si è già riferito e che erano ivi espresse) v'era anche il riferimento, nella fase di svolgimento del rapporto, ad una interruzione della relazione commerciale intervenuta dalla fine di aprile 2006 fino a metà giugno 2006 (par. 5.2.1).

Sul punto, veniva rilevato che tale interruzione era avvenuta attraverso una comunicazione via *e-mail* inviata a Andrew Dines (all. 8a) in data 13 marzo 2006 con cui Giuseppe Crudele aveva anticipato l'aumento della tariffa per Tuvalu da 2,5 euro al minuto (tariffa esplicitata in una mail di I Globe al medesimo Crudele del 13 aprile 2005 e girata lo stesso giorno a Fabrizio Casati) a 5 euro al minuto.

Alla ripresa del rapporto la tariffa era stata stabilita in euro 2,3875 + IVA al minuto che, diversamente, risultava concordata verbalmente e di cui risultava traccia nelle fatture.

In data 8 settembre 2006, inoltre, la relazione prima mantenuta con I Globe veniva ridefinita con la società Planetarium, di cui erano state effettuate *"tutte le verifiche preliminari (visure e atto costitutivo)"* con conseguente modifica dell'istradamento verso il nuovo terminale .

Secondo quanto appreso dai *"referenti commerciali Wholesale"* il cambiamento era stato proposto da Carlo Focarelli ed era avvenuto previo espletamento di tutte le verifiche sulla società.

Venivano allegate le *e-mail* relative alle verifiche, delegate da Fabrizio Casati (*e-mail* 6 settembre 2006) a Barbara Mascheroni, da svolgere sulla società e sull'amministratore risultante dalla copia del documento contrattuale a quel momento in fase di conclusioni.

Con le successive risposte si rappresentava che la società Planetarium era stata costituita in data 27 luglio 2006 e che, pertanto, non era presente nella banca dati D&B; le informazioni reperite sulla società (*mail* 13 settembre 2006) attestavano che la stessa era detenuta al 100% da una società svizzera WELCO HOLDING EG che, dalla verifica condotta nel databese D&B risultava avere capitale sociale pari a € 100.000.000,00, una consistenza finanziaria tra 90.000 e 180.000 euro e un indicatore di rischio fallimento leggermente superiore alla media.

La relazione faceva menzione di un ulteriore specifico accertamento, connesso all'esistenza in capo alla Planetarium s.r.l. dell'autorizzazione necessaria a svolgere, ai sensi di legge, l'attività di operatore nel mercato italiano delle telecomunicazioni; in risposta alla richiesta formulata dal Merzi in data 19 gennaio 2007, Dario Panozzo aveva risposto inviando una *mail* esplicativa e, via fax, copia della dichiarazione scritta al Ministero delle Comunicazioni e evidenza del pagamento delle tasse relative agli anni 2006-2007 che, in qualità di carrier ISP, costituivano le incombenze necessarie allo svolgimento della propria attività (ali. 16).

Avuto riguardo ai dati dimensionali del *business* oggetto di verifica, l'analisi, riferita al bilancio Fastweb 2005 e al consuntivo a ottobre 2006, aveva condotto ad una schematizzazione dei relativi dati che veniva cosi sintetizzata: "*La direzione commerciale di riferimento è quella del Large Account alla quale afferisce rispettivamente il business Wholesale, compresa la Fonia.*

Nel 2006 (tra parentesi 2005) il fatturato totale prodotto dal business con Diadem è risultato essere di circa 104mln di euro (70mln

di euro) con un margine lordo del 5% (6%). L'operazione ha contribuito al fatturato totale dell'azienda per circa il 10% (7%) e ha rappresentato circa lo 0,8% (0,7%) del margine totale"

In una prospettiva più generale e prendendo in considerazione le stime (derivanti dai dati estrapolati dalla banca dati *TeleGeography research* e rielaborati anche con stime dai referenti aziendali dell'area commerciale Wholesale) venivano quantificati i minuti e i ricavi generati dalle chiamate internazionali sul mercato wholesale mondiale, rapportandoli ai ricavi Fastweb per Diadem: *"nello specifico, con riferimento ai valore di 24,7miliardi di euro stimati, i ricavi per Diadem (70mln di euro) erano pari a 0,28% del mercato mondiale 2005".*

La trattazione del tema dei rapporti tra l'azienda e le società coinvolte nell'operazione oggetto di verifica era contenuta nel paragrafo 9 intitolato: "Relazioni commerciali precedenti".

Veniva evidenziato, in quest'ambito, che il medesimo Carlo Focarelli, che aveva introdotto la transazione commerciale in azienda, era in rapporto commerciale con quest'ultima già negli anni precedenti, *<<con la realizzazione di ricavi tramite due principali linee di business: "premium numbers" e "Phuncard">>* che venivano descritte nelle linee essenziali di struttura e, quanto alla seconda transazione, delle formule contrattuali utilizzate e dei ricavi ottenuti.

Al paragrafo 6.1, con riferimento sia alla transazione carte prepagate che all'operazione oggetto di verifica, espressamente si segnalava: *"il credito IVA originato da questa operazione e da quelle relative alle Phuncard risulta essere marginale rispetto agli ammontari*

di credito IVA generati dagli acquisti per investimenti effettuati nel corso degli anni di esistenza della società.

Si segnala che il credito maturato da queste operazioni è compreso nel saldo riportato a nuovo e quindi non è stato chiesto a rimborso come da normativa fiscale".

Orbene, dalla complessiva e completa disamina dell'operazione condotta in seno alla funzione di *internal audit*, non v'è dubbio che ogni aspetto della transazione commerciale era stata sottoposta ad un vaglio critico e terzo, tanto da costituire fonte primaria di informazioni per gli stessi inquirenti e, addirittura, lo schema-base (quanto alle anomalìe rilevate) utilizzato per rilevare i profili di responsabilità degli imputati.

E', dunque, significativo il fatto che, all'esito dell'esposizione analitica di tutte le criticità evidenziate, l'indicazione fatta al par. 10.3 ("Raccomandazioni principali") dia la chiara evidenza di direttive non orientate alla immediata interruzione della transazione commerciale in essere, ma più che altro a suggerire l'implementazione di alcune procedure di controllo, ciò che costituiva – evidentemente – la sollecitazione a una rivisitazione di profili formali e non anche sostanziali che muoveva sulle seguenti direttrici:

- ridefinizione *ex novo* di procedure che regolassero in maniera efficace il processo di valutazione preliminare dei clienti *"in continuità con le disposizioni preciste dai protocolli 231/01 presenti in Fastweb;*

- definizione in maniera analitica di tutti gli accadimenti rilevanti commerciali/tecnici/amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti;

- inserimento nei contratti della clausola informativa relativa al Codice Etico FW e al Modello 231/01;

- predisposizione di un sistema di controllo sulla gestione dei contratti e, per questa via, dell'applicazione completa di quanto previsto nei dettati contrattuali.

Queste, in ultima analisi, le raccomandazioni – che sarebbero state discusse con tutti i referenti aziendali destinatari *dell'audit* – per far fronte alle riscontrate criticità che, si ribadisce, appaiono la sintesi quasi complessiva delle anomalie (al netto di quanto poi riscontrato con le attività intercettive e rogatoriali) valutate dall'Ufficio di Procura a sostegno della propria tesi:

a) Inadeguata analisi preliminare delle società oggetto della transazione: sul punto, veniva sottolineato che le verifiche condotte *dall'ufficio amministrazione* e inviate all'area Wholesale sulla società Diadem non erano state approfondite nei termini previsti dalle procedure vigenti, non essendovi l'evidenza formale della prevista verifica della "*black list del credito*" benché, si segnalava, "*l'analisi della D&B potrebbe assumerne i connotati*". Come già puntualizzato, veniva censurata la non piena evidenziazione dei rischi nel documento di presentazione 31 gennaio 2005 e nell'aggiornamento del 5 aprile 2005 (entrambe redatti da Giuseppe Crudele) dove addirittura si rappresentava (difformemente al vero) che sia su Diadem UK che su I Globe "non erano emerse criticità".

Veniva rilevata, inoltre, una sola *e-mail* descrittiva dell'attività ad alcuni membri del Comitato Direttivo.

A fronte della succitata problematica, il sistema di incasso "a cascata" costituiva un punto di cautela che l'azienda aveva preso sul piano finanziario.

b) relativamente ai contratti e alla concreta applicazione delle clausole contrattuali:

- assenza di clausole nel contratto Diadem regolanti l'*housing* del *gateway* in Fastweb;

- assenza di verbali di installazione o di collaudo degli impianti in *housing*, pur previsto nei contratti con la società cliente e con i fornitori I Globe e Planetarium, benché dai colloqui con il personale tecnico era emerso che la prova era stata effettivamente fatta con esito positivo dato solo verbalmente;

- erronea indicazione dell'oggetto del contratto stipulato con Diadem (di cui si è già riferito);

- quanto al contratto I Globe, mancato reperimento degli allegati con le tariffe delle destinazioni che, peraltro, risultavano modificate in data 23 giugno 2006 senza alcuna comunicazione scritta, come invece previsto all'art. 11.6 dell'accordo;

- mancata comunicazione scritta alla società Diadem del nuovo prezzo (da 5 euro a 2,5 euro) alla ripresa del rapporto commerciale (giugno 2006);

- mancata rilevazione dei *report* contenenti le informazioni per destinzione di traffico contemplati al punto 12.3 di entrambi i contratti.

Anche relativamente a tale ultima lacuna, gli addetti all'attività in oggetto (appartenenti all'area tecnica, appunto), che risultavano essere stati specificatamente interrogati sul punto, avevano puntualizzato che "*per prassi il volume di traffico in entrata e in uscita viene verificato dalle società in maniera <<remota>> e segnalato solo in caso di anomalie. Tali report sono presenti e costantemente verificati*".

E' significativo che alcun cenno tra le criticità veniva fatto ai pregressi rapporti con Carlo Focarelli (precipuamente al collegamento con i *numeri premium* e la transazione carte prepagate, quali operazioni percepite come truffaldine e portate in azienda dallo stesso imputato), alle modalità di pagamento e, non da ultimo, ad eventuali dubbi o perplessità circa l'esistenza effettiva dei flussi di traffico transitanti nei *server* di Fastweb.

Avuto riguardo alla conclusione delle relazione contrattuali Diadem/Fasweb/Planetarium ha evidenziato il cap. Meoli che, sebbene il contratto con Diadem prevedesse la necessità di una comunicazione scritta (raccomandata A/R) da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, di fatto veniva rinvenuta e sottoposta a sequestro una comunicazione a firma Roberto Contin inoltrata a Diadem (c.a. Colin Edward Dines) in data 26 gennaio 2007 in cui si comunicava la sospensione del servizio di interconnessione a decorrere dalle ore 24,00 del giorno stesso; tale lettera veniva ulteriormente allegata ad una *e-mail*, della stessa data, ore 19,32, inviata da Fabrizio Casati all'indirizzo di posta elettronica di Andrew Dines (all. 14).

La citata *e-mail* e l'allegata lettera del Contin risultano conseguenti alle determinazioni assunte in sede di Comitato per il

Controllo Interno di Fastweb spa il cui verbale è parte integrante della copiosa documentazione acquisita agli atti del dibattimento (ali. 31 produzione difesa-Scaglia) e che, a questo, punto dell'analisi, appare utile esaminare quantomeno nelle sue linee essenziali.

Risultano, innanzitutto, aver presenziato alla riunione tenutasi tra le ore 19,35 e le ore 21,50 del 25 gennaio 2007 il Presidente Manilo Marocco, Mario Greco e Gianfelice Rocca.

Tra i partecipanti, Silvio Scaglia, Stefano Parisi e Vittorio Torlenghi, nelle rispettive qualità di Presidente del CdA, Amministratore Delegato e Presidente del Collegio Sindacale di Fastweb e, per la Direzione Aziendale di *Internai Audit,* Luca Merzi.

Specificatamente invitati ad assistere, il CFO Alberto Calcagno, il Direttore Affari Legali e Regolamentari Giovanni Moglia, i sindaci effettivi Giuseppe Deiure e Maurizio Comoli, nonché gli avvocati della società Gildo Ursini e Mascia Cassella.

Neil'*incipit* del verbale viene indicato quello che risulta essere l'ordine del giorno della riunione: "*Approfondimenti in merito alle notizie su Fastweb s.p.a. apparse sulla stampa*".

Il riferimento, evidentemente, è all'articolo comparso in data 23 gennaio 2007 sul quotidiano "La Repubblica" che aveva diffuso la notizia di indagini della Procura di Roma "*concernenti presunte irregolarità nella gestione delle attività aziendali*" e relative ad alcuni *content provider* che avevano intrattenuto rapporti commerciali "*con varie società di telecomunicazione, tra cui la stessa Fastweb*".

L'Amministratore Delegato Stefano Parisi, dopo aver descritto la natura delle relazioni intercorse "*dando ampia evidenza delle analisi effettuate in via preventiva sull'opportunità di dare corso a tali attività e dei relativi processi autorizzativi interni*" distribuisce ai presenti, tra gli altri documenti, il rapporto di *internai audit* condotto sui medesimi temi dal quale, si legge *"non emergono anomalìe significative nella condotta tenuta da Fastweb".*

Risulta precisato dal medesimo Parisi che alcun rilievo in ordine al trattamento civilistico e fiscale delle transazioni in esame erano state mai formulate neppure dalla KPMG spa, revisore del Gruppo fin dal 1999.

Veniva messo a verbale, anche alla luce del duplice riscontro positivo, l'assoluta convinzione da parte dell'AD e del Presidente in ordine all'estraneità della società da qualsivoglia coinvolgimento in fatti costituenti ipotesi di reato.

L'analisi dell'impatto di tipo economico delle transazioni intrattenute con i *content provider* risulta analizzata dal CFO Alberto Calcagno, sulla base di documentazione fornita agli astanti: "*il dott. Calcagno sottolinea che le transazioni in questione sono un business ancillare rispetto al business principale di Fastweb; essendo però attività tipiche del settore delle telecomunicazioni, sono come tali sviluppate da tutti gli operatori di telefonia nazionale ed internazionale".*

Sul piano concreto e numerico, il medesimo Calcagno evidenziava che, negli ultimi esercizi, le transazioni "*al di là del volume dei ricavi*

comunque non sostanziali, hanno generato un margine operativo lordo trascurabile e nell'ordine dell'1%".

Risulta verbalizzata espressamente la determinazione, presa da Stefano Parisi, di sospendere con effetto immediato i rapporti con le società oggetto di indagine "*a tutela dell'interesse di Fastweb e per massima prudenza".*

Lo stesso Amministratore Delegato viene poi invitato a fornire giustificazione circa l'omessa tempestiva informazione ai componenti del CCI e del Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative della Magistratura (le perquisizioni) che di recente avevano interessato la società; egli, pur condividendo la pertinenza del rilievo "*osserva che l'informativa era prevista per la prima riunione del Comitato" (*atteso che la riunione del 25 gennaio era stata fissata in anticipo alla data prevista, proprio a causa della diffusione mediatica delle notizie relative alle indagini) e che "*si trattava di una indagine risalente nel tempo, dai profili ritenuti non particolarmente allarmanti e il cui compimento avrebbe richiesto approfondimenti da parte degli organi inquirenti".*

A conclusione del verbale, l'imputato Silvio Scaglia preannunciava la convocazione del CdA di Fasteb per il 2 febbraio per la corretta sottoposizione della informativa circa i fatti oggetto di indagine e l'approvazione di nuove linee guida del Sistema di Controllo Interno preannunciate dallo stesso Parisi *"a salvaguardia di una corretta gestione dell'attività aziendale e per scongiurare in altre occasioni non volute asimmetrie informative".*

La ricostruzione di questa concitata fase interna all'azienda è stata completata dal cap. Meoli con l'indicazione di una conversazione captata sull'utenza di telefonia mobile 85261148147 in uso a Carlo Focarelli (R.I.T. 4901/06 prog. 924) ed intervenuta tra quest'ultimo (voce B) e Giuseppe Crudele (voce A), significativa, da un lato, del ruolo svolto dal Crudele (e fino all'ultimo) nella vicenda e, in maniera del tutto analoga, del coinvolgimento in eguali termini dell'imputato Bruno Zito.

Si tratta di una intercettazione registrata alle ore 11,12 del 26 gennaio 2007 che, per la sua estrema rilevanza probatoria, è utile riportare integralmente:

VOCE A: Pronto? Pronto?
VOCE B: Si eccoci qua.
VOCE A: Ciao.
VOCE B: Ciao.
VOCE A: Come stai?
VOCE B: Bene.
VOCE A: Bene. Senti volevo dirti un paio di cose, una che
riceverai tra oggi e domani da qua comunicazione che chiudono
il coso, hanno, hanno intenzione, deciso di chiuderlo capito?
VOCE B: E vabbè, dovranno dare un avviso ...
VOCE A: Si si, mandano una comunicazione scritta...
VOCE B: Va bene.
VOCE A: Dicendo che ...
VOCE B: A far data da quando?
VOCE A: Non lo so. Penso da fine da mese insomma. O da oggi

stesso. Non lo so. Non ... lo so perché me l'ha detto prima
nel corridoio chi sai no?
VOCE B: Ah Ah?!
VOCE A: Quindi volevo preavvertiti di questa cosa qui.
VOCE B: Immagino che dopo la botta dell'altro giorno siano
abbastanza incazzati.
VOCE A: Eh si infatti. E' stato ...
VOCE B: Vabbè mica è colpa mia però.
VOCE A: Eh lo so, là è stato proprio lui in persona a
decidere di bloccare tutto quanto.
VOCE B: Eh vabbè e sti cazzi.
VOCE A: Eh, senti invece una cosa su cui volevo, invece
dall'altro lato insomma là continuano non ... ?
VOCE B: Pare di si.
VOCE A: Tieni conto che comunque lui adesso chiamerà il
corrispondente dall'altra parte per dirgli che noi stiamo
chiudendo (incomprensibile). Capito?
VOCE B: Si che più che, scusami eh, più che con Roma ...
VOCE A: Eh?
VOCE B: Lui deve chiudere con su. Perché con Roma nel momento
in cui non gli mandi più un minuto di traffico ha bello che
finito.
VOCE A: No ma infatti, no no. Lui chiamerà l'altro operatore.
VOCE B: Ah ah?

VOCE A: Siccome si sono visti due giorni fa e hanno parlato
anche di questo.
VOCE B: Si?
VOCE A: E lui gli aveva detto "no noi siamo (s.d.) compatti
non c'è nessun problema riteniamo comunque di andare avanti"
no?
VOCE B: Si.
VOCE A: Questo due giorni fa. Adesso invece gli è arrivato
l'ordine di chiudere e quindi dice "io, visto che gli ho
detto così due giorni fa, adesso non mi va di non, come dire,
di non dirgli che abbiamo deciso di chiudere perché magari
questi qui pensano che li abbiamo messi in mezzo, chissà che
film si fanno ecc. ecc."
VOCE B: Certo, è chiaro. Va bene.
VOCE A: Questo è un punto. L'altra cosa che ...
VOCE B: Io, voglio dire, tutto ciò che sta continuando adesso
è tutto grasso che cola, perché, voglio dire, se chiudono
domani mattina a me non mi fa nè caldo nè freddo.
VOCE A: Infatti, infatti, infatti.
VOCE B: Tanto ormai quello che si è fatto si è fatto quello
che non si è fatto sti cazzi.
VOCE A: Ma infatti nessuno sta dicendo ... nessuno si lamenta
diciamo così.

VOCE B: E voglio vedè.
VOCE A: Senti invece un' altra cosa: quanto sei preoccupato
del fatto che questi qua, (s.d.) era scritto sul giornale,
hanno inviato rogatorie?
VOCE B: Ma le rogatorie le hanno inviate molti mesi fa.
VOCE A: Ah, quindi le hanno...
VOCE B: Si
VOCE A: Uhm, ma tu quanto stai, cioè bho?
VOCE B: Io zero.
VOCE A: Non stai preoccupato?
VOCE B: Per niente.
VOCE A: Mmm.
VOCE B: Anche perché le rogatorie di cui stiamo parlando,
presumo, che siano rivolte a Stati Uniti, Inghilterra stiamo
parlando delle cose di quattro anni fa.
VOCE A: Si si si.
VOCE B: Che è (s.d.) per quello che loro stanno incazzati eh.
Il fatto odierno è un fatto marginale. Capisci?
VOCE A: Il fatto scusa?
VOCE B: Il fatto odierno è un fatto marginale. Su dove loro
sono incazzati sono sul fatto di quattro anni fa.
VOCE A: Mmm.
VOCE B: E sono incazzati con Milano non sono incazzati con
Roma, capisci?

VOCE A: Mmm. Quindi insomma sei abbastanza tranquillo sul

discorso di ... ?
VOCE B: Io direi di si. Poi ahò ehh ...
VOCE A: Eh lo so. Certo.
VOCE B: Che cazzo...cioè... che te posso dì??
.....

VOCE B: Va bene. Senti l'amico nostro come sta? Ci ho parlato
ieri ma ...
VOCE A: Eh lo so, lo so, me l'ha detto.
VOCE B: Come sta messo?
VOCE A: E come sta! Lui sta, cioè vorrebbe...il punto qual' è,
è che al momento non abbiamo elementi perché (s.d.) sti
cazzoni qua degli avvocati, non è che stanno producendo molti
risultati, non abbiamo elementi su che cosa hanno in mano
questi qua che stanno (incomprensibile).
VOCE B: Non ne ho la più pallida idea. Quello che ti voglio
dire è questo: se tu vai, lui ieri mi ha comunicato un nome
di uno.
VOCE A: Si.
VOCE B: Che sta seguendo lui: mai sentito.
VOCE A: Ah.
VOCE B: Chi cazz'è?
VOCE A: Ehhhhhh che ne so. Non lo dire a me.
VOCE B: Nel senso, gli avvocati sono divisi fondamentalmente

in tre categorie: quelli che non capiscono un cazzo, e tra
quelli che capiscono quelli che fanno gli avvocati e quelli

che fanno gli avvocati dei pentiti.
VOCE A: Si.
VOCE B: Quindi questo sicuramente appartiene o alla prima o
all'ultima delle categorie che ti ho detto. O è uno che non
capisce un cazzo o che fa pentiti, perchè la strada da
marciapiede da tribunale, mai sentito.
VOCE A: Ma lui diceva ... inizia con la "C" no, quello che
dici tu?
VOCE B: No con la "U".
VOCE A: Ahhh no vabbè, allora questo qua è stato nominato
dalla società.
VOCE B: Eh!
VOCE A: Eh, lui in realtà adesso sta chiedendo di poterne
prenderne uno suo.
VOCE B: E si chiama?
VOCE A: Ehhhhh mmmm è il caso di dirlo al telefono?
VOCE B: Eh che prob ... si come me lo vuo...si.
VOCE A: Cartolari.
VOCE B: Eh?
VOCE A: Cartolari.
VOCE B: Che gli viene consigliato?
VOCE A: Lui lo conosce personalmente.

VOCE B: Ah. No perché sennò c'è la possibilità di mettere,
così magari si informa, Coppi.
VOCE A: Coppi?
VOCE B: Eh.
VOCE A: Ok glielo dico.
VOCE B: Che è un ... qui a Roma per lo meno è un principe.
VOCE A: Glielo dico.
VOCE B: Come amico di famiglia.
VOCE A: E' uno di cui ci si può fidare insomma.
VOCE B: Che stai a scherzà?
VOCE A: Okay. Vabbè, glielo dico dai.
VOCE B: L'unica cosa è che io non so di quanto ci si possa
fidare invece dell'avvocato della società. Mi spiego?
VOCE A: Ma tanto, voglio dire, a quello ... lui non sta
dicendo proprio una minchia. Cioè lui sta cercando di avere
informazioni da questi qua che però, come ti dicevo, non ne
hanno per un cazzo di informazioni.
VOCE B: No, ho capito ma il problema è un altro: il problema
è che se uno riuscisse a fare fronte comune ...
VOCE A: Eh?
VOCE B: Sarebbe tanto di guadagnato. Ma non mi pare che il
tuo capo sia persona da voler fare fronte comune.
VOCE A: Noo ma figurati.
VOCE B: Mi spiego?
VOCE A: Mm mm?

VOCE B: E quindi voglio dire nel momento in cui mi viene
richiesto di andare a parlare con l'avvocato, che un domani
potrebbe essere uno che ti da contro, ci potrebbe essere un
conflitto di interessi capisci?
VOCE A: No, no è chiaro, è chiaro, infatti. Per questo
bisogna come dire ...per questo lui ha chiesto di poterne ...
uno, diciamo, scelto da lui e non scelto dalla società.
VOCE B: Vabbò okay.
VOCE A: Senti invece, se me lo puoi dire, che cosa ... che
domande t'hanno fatto?
VOCE B: Non ho capito.
VOCE A: Che domande t'hanno fatto se me lo puoi dire al
telefono sennò ...
VOCE B: Assolutamente nulla perché mi sono avvalso della
240
facoltà di non rispondere.
VOCE A: Ah ho capito. Ho capito.
VOCE B: Tanto semplice.
VOCE A : Ho capito. Va bene, va bene.
VOCE B: Vabbuò?
VOCE A : Va bene, uè un abbraccio.
VOCE B: Un abbraccio, ciao.
VOCE A: Ciao.

E' stato ulteriormente versato agli atti del dibattimento il verbale del CdA datato 2 febbraio 2007 relativo alla riunione preannunciata dall'imputato Scaglia in sede di CCI.

Dal citato documento si ribadiscono nelle linee essenziali le argomentazioni trattate e le decisioni prese in seno a quella riunione e, dunque, che:

a) le due transazioni commerciali oggetto dell'articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", pur oggetto di compiuta disamina da parte di plurime attività di *internai audit* non avevano evidenziato, nella prospettiva dell'azienda, anomalie sostanziali; anche la società KPMG spa, revisore dei conti del Gruppo fin dal 1999, non aveva mai formulato nel tempo alcun rilievo in ordine al trattamento civilistico e fiscale delle stesse;

b) si trattava di attività economiche secondarie rispetto all'oggetto sociale dell'azienda, pur rientrando nel novero delle attività tipiche del settore delle telecomunicazioni svolte, senza eccezioni, dall'interna comunità degli operatori di telefonia nazionale ed internazionale;

c) l'incidenza sui conti economici di Fastweb era stata superiore nella fase di *start up* dell'azienda (*"in quanto, a fronte di un mercato di servizi premium che vedeva nei primi anni 2000 un significativo consolidamento, il mercato della banda larga era ancora nella sua fase iniziale di espansione")* ma il margine operativo lordo delle due transazioni aveva avuto una incidenza progressivamente discendente, per assestarsi, a partire dall'esercizio 2005, intorno all'1%;

d) gli importi IVA generati dalle stesse operazioni non erano particolarmente rilevanti, ammontando complessivamente a 65mln di euro e, dunque, "*circa il 6,5% del totale dei crediti IVA lordi generati sugli acquisti FW nel corso degli otto esercizi svolti dall'avvio delle sue attività*"; di tale somma, peraltro, non era stato chiesto il rimborso, "*in coerenza con la decisione di chiedere il rimborso dei crediti IVA maturati a fronte degli investimenti effettuati per sviluppare la propria infrastruttura di rete*" (circa 3,500mln di euro).

e) Si evidenziava che la diffusione di notizie "*assolutamente riservate*" riguardanti, peraltro, "*indagini risalenti nel tempo*" aveva comportato un'incidenza anomala e negativa sull'andamento del titolo, si da far ritenere credibili l'esistenza di "*manovre speculative sul titolo di Fastweb*", proprio favorite dalla diffusione di quelle notizie.

Alla luce di ciò l'Amministratore Delegato comunicava l'avvenuta presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica ed alla Consob per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Il medesimo Parisi segnalava che, pur ribadendosi (unitamente al Presidente) l'assoluta estraneità dell'azienda rispetto alle ipotesi di reato emerse, "*in ogni caso, a tutela dell'interesse di Fastweb e per massima prudenza*" in data 26 gennaio 2007 era stato reciso ogni rapporto con le società risultanti coinvolte nell'indagine.

e) in vista dell'esame del bilancio 2006 si era ritenuto opportuno "*avvalersi della collaborazione di KPMG 'Audit s.p.a., del Prof. Guglielmo Maisto e del Prof. Mario Cattaneo*".

f) Veniva comunicata l'attività di aggiornamento in corso delle linee guida del Sistema di Controllo Interno della società ad opera della direzione *Internai Audit* e disposto dall'Ammininistratore Delegato, finalizzato a garantire maggiormente "*una corretta gestione dell'attività aziendale, trasparenza ai processi decisionali, nonché efficacia ed efficienza alle operazioni aziendali*" che sarebbe stato sottoposto al successivo CdA.

Secondo la tesi d'accusa, gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che fondano il giudizio di responsabilità a carico degli imputati in ordine ai reati rispettivamente cristallizzati ai capi 5 e 8 (lato FW), 6 e 9 (lato TIS), nonché, per tutti, al capo 1 della rubrica risultano compendiati nella deposizione di Giuseppe Crudele, esaminato nel corso del dibattimento nelle forme previste dall' art. 210 c.p.p. il quale, nell'ottica di una piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, ha ricostruito l'intera vicenda partendo proprio dalla fase preliminare dei contatti e accordi che ebbero a precedere il concreto coivolgimento della transazione commerciale "traffico telefonico" in seno alle due compagnie telefoniche.

Ha premesso il dichiarante di essere entrato in FastWeb nel mese di luglio 2000 occupandosi fino alla fine del 2003 di attività di prevendita e, dunque, di tipo tecnico commerciale sotto la direzione inizialmente di Onofrio Pecorella e, dopo circa un anno dell'imputato Bruno Zito.

Dall'inizio del 2004 al mese di giugno 2006 era divenuto responsabile commerciale dei ed. "servizi *premium*", riguardanti l'interconnessione con altri operatori, tecnicamente *content provider*, che

prendevano "a prestito" dai gestori telefonici (e dunque anche dall'azienda FastWeb) numerazioni a tariffazione specifica (899, 166, 144) o numerazioni di tipo internazionale, erogando sulle stesse dei servizi o dei contenuti, facedosi pagare dall'utente finale attraverso una telefonata la cui tariffa era piuttosto elevata e che poteva essere a consumo o *a forfait*.

Nell'ambito di questa area operativa rispondeva inizialmente al Bruno Zito e dalla metà del 2004, dopo il trasferimento dell'imputato alla *business unit* residenziale *consumer*, a Fabrizio Casati che l'aveva sostituito.

In quel periodo, l'unità che si occupava dei rapporti con gli altri operatori era stata scorporata e resa area autonoma (*wholesale*) sempre nell'ambito *della business unit corporate iarge account* che era diretta da Roberto Contin.

Da ultimo, dal mese di luglio 2006 fino al 23 febbraio 2010 (data di applicazione della misura cautelare personale) era passato alla divisione clienti residenziali o *consumer* sotto la direzione di Andrea Conte.

Nel ripercorrere la vicenda oggetto di giudizio, Giuseppe Crudele ha dichiarato di aver conosciuto Carlo Focarelli nella seconda metà del 2004, quando l'imputato lo aveva contattato mercè la mediazione di Bruno Zito che gli aveva fornito il suo recapito telefonico e che, peraltro, gli aveva preannunciato anche il contenuto della successiva chiamata, che avrebbe avuto ad oggetto una proposta di *business* che atteneva al perimetro delle attività commerciali che in quel momento gestiva.

Nel corso di quella prima telefonata, cui erano seguiti alcuni incontri personali, il Focarelli gli aveva sottoposto una opportunità commerciale che si prospettava di notevole importanza, in quanto si parlava di decine di milioni di euro al mese di fatturato, notevolmente più ampio del *budget* annuale dei ricavi di sua competenza, in riferimento alle attività personalmente gestite, che ammontava a circa venti milioni di euro anno.

Proprio per la rilevanza dell'offerta di business aveva coinvolto da subito il suo diretto responsabile Fabrizio Casati, cui fin dall'inizio aveva indicato Carlo Focarelli quale proponente dell'affare; ha precisato, peraltro, che si trattava di un nome ben noto all'interno di Fastweb, in quanto consulente di società che avevano intessuto relazioni commerciali con l'azienda fin dagli anni 2000-2001.

La personale e diretta cognizione dell'importanza e della notorietà del Focarelli era dovuta dal fatto che, per il ruolo rivestito in quegli anni, in cui si era occupato di *back office,* aveva gestito e regolarmente aggiornato per conto di Onofrio Pecorella un *file* contenente le anagrafiche di tutti i clienti *premium* e sapeva chi era il referente per ogni *content provider* e quanto ogni società fatturava mensilmente.

In un tale contesto, era a lui noto che la società CMC era il primo cliente per importanza sia come fatturato generato, sia come margine nell'ambito del settore *premium* e che il referente di quella società era proprio Carlo Focarelli il quale, proprio per questo motivo, era considerato "cliente *vip*" addirittura "omaggiato" nel 2001 di un viaggio premio a San Marino con partecipazione al gran premio, con trasporto in elicottero, tribuna vip e quant'altro.

Anche relativamente alla transazione commerciale delle carte prepagate, di cui non si era occupato operativamente, sapeva con certezza che era stato portato dal medesimo Focarelli il quale, dunque, era un soggetto che aveva sempre portato in azienda *business* significativi non solo sul piano del fatturato ma anche del margine, atteso che si trattava di operazioni commerciali che non richiedevano ingenti investimenti (a differenza del *business core* che presupponeva notevolissimi investimenti per la realizzazione della fibra ottica) sicchè "il margine operativo lordo ed il margine operativo netto era praticamente uguale".

A seguito del primo contatto telefonico e di pochi successivi incontri (due o tre al massimo) erano stati definiti i contorni dell'affare, in termini di fatturato da realizzare, condizioni richieste per avviarlo (precipuamente con riguardo alle modalità di pagamento e ogni altro dettaglio dell'operazione) ed aveva preparato, su indicazione del Casati che nel frattempo aveva parlato con Roberto Contin dell'opportunità commerciale, una presentazione in *powerpoint* – poi compresa nel materiale documentale posto in sequestro – che era stata illustrata nel corso di un successivo incontro con Fabrizio Casati e l'imputato Roberto Contin.

In sede di controesame ha aggiunto, precisando, che dopo il primo contatto telefonico alla successiva serie di telefonate e *conference call,* in cui erano stati messi a fuoco meglio i dettagli del *business*, aveva partecipato anche il Casati, che poi lo aveva sollecitato a preparare la presentazione.

Stando alla ricostruzione offerta dal propalante, nel corso dell'incontro con Contin la prima informazione trasmessa a quest'ultimo era stata proprio l'identità del proponente, rammentando di averne notato la reazione non positiva "*...l'espressione che io lessi sul volto di Contin fu di non contentezza...*"; aveva collegato tale reazione al fatto che da Bruno Zito aveva saputo che nell'ambito della precedente transazione commerciale (Phuncard) quando l'azienda aveva deciso di interrompere i rapporti v'era stato uno scontro tra i due e una telefonata in cui il Focarelli aveva pesantemente insultato l'altro imputato.

Proprio nell'ottica di questo rapporto di "reciproca antipatia" tra i due imputati, Crudele ha fornito la spiegazione della *e-mail* in cui, preannunciando l'arrivo degli inglesi a Milano, l'imputato Carlo Focarelli gli aveva raccomandato che all'incontro relativo non fosse presente il Contin (*"Domani ci sono anche io a pranzo, cerca di non far venire R.C. a pranzo, così parliamo. Ciao"*), collocando il messaggio il giorno prima della firma del contratto con Diadem.

Ha precisato che, in effetti, all'incontro con i Dines era stato presente il solo Fabrizio Casati, che nulla sapeva di Phuncard e di quanto si era verificato alla chiusura di quella precedente operazione commerciale, il quale si era trattenuto solo per il tempo necessario alla sottoscrizione del contratto.

In uno dei primissimi incontri precedenti alla riunione con Casati e Contin - cui aveva partecipato anche Bruno Zito, benché non avesse titolo in ragione del suo ruolo operativo in azienda (egli non era più responsabile di quell'area di *business*) – Carlo Focarelli aveva loro chiesto la disponibilità di generatori di traffico telefonico che era stata

giustificata alla luce della necessità di testare i macchinari; solo dal successivo sviluppo dell'operazione, da come si era sviluppato il traffico e dalle sue caratteristiche, aveva compreso che tale richiesta era funzionale a generare il traffico che poi era effettivamente transitato nei macchinari di FastWeb generando le fatture.

Fin dall'inizio, poi, il medesimo imputato aveva promesso che se l'affare fosse andato in porto, avrebbe elargito ad entrambi del denaro: "*...lui, siccome si presentava come consulente diceva <<io da questo affare percepirò un ricavo come consulente e questo ricavo, se la cosa va bene, sono disposto a ripartirlo in tre parti>> ... Però, siccome non si sapeva né per quanti volumi né .. quanto sarebbe durato il business, di fatto era la promessa di 1/3 di un qualcosa di non quantificato*".

Il dichiarante e Bruno Zito avevano ritenuto molto allettante la profferta di denaro che, ovviamente, non era a loro dovuta in quanto dipendenti regolarmente stipendiati dall'azienda.

Del resto, era chiaro ad entrambi che si trattava di traffico fittizio, ciò che costituiva un dato che avevano già sospettato alla richiesta dei generatori di traffico – che il Focarelli aveva riferito successivamente di aver trovato - ma che era stato addirittura esplicitato da quast'ultimo nel successivo sviluppo della vicenda, quando aveva parlato chiaramente di un traffico fittizio.

Le numerazioni utilizzate erano archi di numerazione internazionali, appartenenti a isole del Pacifico, nel caso specifico Tuvalu, portate da Focarelli, dove dovevano essere fisicamente presenti gli apparati che rispondevano alle telefonate degli utenti, ciò che – di

fatto – non avveniva, poiché il traffico, una volta entrato in Italia dall'Estero, transitava sulle reti di FastWeb (e T.I.S.) e finiva sulla rete di I Globe/Ubique dove "moriva".

Per come a lui riferito dallo stesso Focarelli, dunque, in concreto alcun apparato era presente né a Tuvalu né da qualsiasi altra parte, ma tali apparati erano in Italia dove, appunto "moriva" sugli apparati I Globe, che era solo una scatola *"...perché l'interesse qual'era, era di far girare i contatori delle centrati di commutazione di Telecom e FW, perché erano quelli che generavano le fatture.."*

Giuseppe Crudele ha fornito la descrizione ufficiale della proposta commerciale elaborata da Focarelli, descrivendola come una operazione di traffico *premium* internazionale, ossia di traffico che poteva essere generato unicamente all'estero che veniva aggregato a Londra, dopo aver fatto un percorso internazionale transitando su "N" operatori, su una società che si chiamava Diadem da cui attraverso *internet* arrivava in Italia, dove doveva transitare su FastWeb che provvedeva a instradarlo a sua volta ad altra società I Globe, la quale era la società che doveva fornire il servizio, che aveva, cioè, le macchine, i risponditori automatici che fornivano il codice che veniva telefonicamente appreso dall'utente finale e che veniva utilizzato per scaricarsi il contenuto dal *web*.

Questa la struttura dell'operazione, secondo la valutazione del dichiarante la prima grossa anomalia era costituita proprio dal ricorso ad *internet* che normalmente non si utilizzava *"per questo tipo di traffico molto pregiato"*

Era stato ulteriormente chiarito fin dall'inizio che le numerazioni che sarebbero state utilizzate per generare il traffico erano pubblicizzate su uno o più siti *web* non meglio specificati "*per cui erano utenti internet che navigando arrivavano su questi siti che erogavano contenuti per adulti a pagamento, volevano scaricarsi il filmetto, gli appariva nelle modalità di pagamento la possibilità, appunto, di pagare con questa numerazione, questo sempre nella teoria, chiamavano questo numero, questa telefonata cadeva su un risponditore automatico, dove una voce registrata dava un codice che... inserito sul sito web, ti abilita alla fruizione del contenuto...*".

Secondo quanto riferito dal Crudele, invece, nella realtà non c'era alcun utente ma c'erano delle macchine che generavano il traffico che arrivava in Italia e finiva sui macchinari di I Globe, che erano ospitati presso la Ubique, che era una società sempre riconducibile al Focarelli.

L'operazione commerciale complessivamente descritta avrebbe dovuto portare un volume di dieci milioni di euro al mese - valore che poteva anche crescere nel successivo sviluppo del *business* – limite dimensionale che costituiva la *conditio sine qua non* per la realizzazione dell'affare, unitamente all'ulteriore condizione relativa ai tempi di pagamento, poiché la sollecitazione ritenuta fondamentale per lo svolgimento dell'affare era la previsione di pagamenti a cascata, "a vista", nel senso che FastWeb avrebbe dovuto pagare I Globe nello stesso giorno o al più nelle ventiquattro ore successive alla recezione del pagamento da Diadem, ciò che costituiva davvero un *unicum*, quantomeno in azienda (dove i fornitori venivano generalmente pagati a 90 o 120 giorni).

Pur dichiarando di non essere al corrente del funzionamento e delle modalità operative delle interconnessioni seguite da Telecom Italia Sparkle e ragionando sul solo dato logico (sollecitato dalla difesa Mazzitelli-Comito) rappresentato dal plausibile collegamento del pagamento a cascata all'esigenza da parte del *content provider* (aggregatore di contenuti) di fruire di liquidità necessaria ad implementare la pubblicità, ha ribadito che si trattava di una previsione del tutto anomala in FastWeb, imposta da Focarelli e funzionale, per come aveva poi capito, unicamente a realizzare la frode carosello.

Né ha dichiarato di conoscere alcuna normativa (né specificamente la direttiva DI17 emessa da ITU) che in quel genere di pagamenti prevedeva proprio per garantire l'operatore telefonico dall'insolvenza.

Nel successivo svolgimento della relazione commerciale, sarebbe stato creato un conto corrente *ad hoc* per meglio gestire i flussi finanziari in ingresso ed in uscita e ogni bonifico effettuato dagli inglesi sarebbe stato sempre preannunciato da Carlo Focarelli; il suo specifico incarico sarebbe stato quello di contattare una persona dell'amministrazione (di cui non ha rammentato il nome) per anticipare l'arrivo del denaro, in modo da predisporre quanto necessario per l'esecuzione immediata del bonifico, che veniva autorizzato preventivamente dal responsabile (non era certo se all'epoca fosse l'imputato Mario Rossetti o il suo riporto Alberto Calcagno) che si occupava della parte finanziaria.

Tutti i dati e le condizioni dell'affare, unitamente alla descrizione tecnica del servizio, erano stati dunque riportati a Roberto Contin che aveva girato la sua presentazione facendo, "*probabilmente*", degli incontri con i suoi corrispondenti "*quindi, che ne so con il responsabile*

degli affari regolamentari, piuttosto che con il responsabile dell'amministrazione e finanza, piuttosto che – penso per importanza del business – con lo stesso amministratore delegato" ed il riscontro avuto a valle di quelle interlocuzioni, apprese per il tramite del Casati, era che la società voleva sviluppare quel *business*, ma si poteva sostenere solo per 2mln di euro al mese, poiché in quel momento c'erano grossi problemi di cassa.

Ed in effetti, si era consapevoli del fatto che quell'attività commerciale, che avrebbe generato un margine del 5-6% mensile, bruciava cassa poiché il traffico veniva mandato da una società inglese verso la quale, dunque, la società avrebbe fatturato senza IVA per poi istradarlo ad una società italiana (I Globe) dalla quale avrebbe ricevuto una fattura con l'applicazione di tale tributo, determinando uno sbilancio di cassa rappresentato proprio da quel 20% costituito dall'imposta sul valore aggiunto.

Questa la premessa, in quella precisa fase storica (fine 2004) l'azienda non avrebbe potuto sostenere nei termini richiesti l'offerta di *business* pochè aveva grossi problemi di liquidità versando in un momento di seria crisi, tanto che girava una "bruttissima voce" verso novembre-dicembre secondo cui a causa di tali critiche condizioni finanziarie era in discussione anche il pagamento delle tredicesime ai dipendenti e tutto il top management (l'amministratore delegato Parisi, come lo stesso Silvio Scaglia e Rossetti, che era responsabile della finanza e dell'amministrazione in quel momento) era impegnato con le banche per la rinegoziazione delle linee di credito.

Sollecitato nel ricordo, ha ricondotto le pessime "notizie di corridoio" relative alle condizioni finanziarie della società a Bruno Zito o Fabrizio Casati nell'ambito dei normali rapporti quotidiani che avevano in azienda e ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti relativi alla proposta di acquisizione di Wind da parte dell'azienda, di cui, peraltro, era stata data notizia anche dai mezzi di informazione (v. articolo de "Il Messaggero" del 10 dicembre 2004 allegato all'udienza del 31.03.2011).

Ciò che comunque induceva l'azienda a tentare di percorrere l'offerta commerciale del Focarelli nonostante le precarie situazioni finanziarie era che, pur in presenza del *cash flow* negativo, quella operazione garantiva nell'immediato un margine del 5-6% (che era margine operativo netto proprio per l'assenza di investimenti) ed era una quota che poteva aggiustare in maniera sensibile i conti complessivi dell'azienda, anche in termini di fatturato "*parliamo di 200-250mln di euro su un volume di fatturato annuo, in quell'anno attorno a 800mln di euro*".

In base alla valutazione del Crudele tale volume di fatturato avrebbe positivamente inciso sulle banche, con riguardo alle linee di credito, nonchè sulla comunità finanziaria, "*molto attenta a una serie di indicatori, di parametri di fatturato margine operativo lordo, margine operativo netto*".

La disponibilità parziale dell'azienda a sviluppare l'operazione commerciale era stata riportata al Focarelli per il quale, tuttavia, il volume di diecimilioni di euro mese costituiva il *minimum* per realizzare il *business* sicchè, dopo qualche settimana di silenzio, il medesimo

imputato lo aveva nuovamente contattato prospettandogli quale possibile soluzione per uscire da queil'*empasse* la eventualità di realizzare la stessa operazione anche con altro operatore, in particolare con Telecom Itali Sparkle, per compensare il "pezzo" che mancava a FastWeb.

In questa prospettiva, gli aveva riferito di avere già tentato di avere contatti con l'azienda e, non essendo riuscito a individuare l'interlocutore giusto, gli aveva chiesto di introdurlo al suo omologo in T.I.S., cosa che effettivamente aveva fatto non senza la preventiva autorizzazione dei propri superiori.

Ha rammentato, in particolare, di avere girato la richiesta formulata da Focarelli a Fabrizio Casati il quale, dopo avere interloquito *"probabilmente"* con Roberto Contin, lo aveva sollecitato a fare la segnalazione a Telecom, poiché l'azienda era interessata a portare avanti il *business* anche in accordo con quest'ultima.

Aveva solo allora contattato Antonio Catanzariti cui aveva presentato il Focarelli, indicandolo come cliente "affidabile" di FastWeb ("per cui aveva fatturato centinaia di milioni di euro") descrivendogli l'opportunità commerciale che sarebbe stata da questo presentata e spiegando anche le ragioni per cui veniva passato il cliente (cioè l'impossibilità finanziaria dell'azienda di sostenere al 100% il *business*) e i vantaggi che sarebbero derivati dall'aiuto reciproco tra le due società.

Si era trattato, comunque, di una telefonata (l'unica che avrebbe fatto) molto breve, asettica, in cui "non era stato enfatizzato nulla", ma a seguito della quale aveva saputo che c'era stato un incontro con il Catanzariti e Massimo Comito nel quale il Focarelli aveva

personalmente presentato il *business* ai referenti della società e a valle del quale i due imputati lo avevano chiamato, mostrandosi interessati dell'opportunità commerciale che era stata loro prospettata.

Erano a loro perfettamente note le condizioni dell'operazione, sia con riferimento alle modalità di pagamento "a cascata" che per loro, una volta che la società fosse stata messa al riparo dal pericolo di insolvenza (con il prepagamento), non costituiva un problema, sia riguardo al tema dell'IVA, che comunque sarebbe stato rimborsato dall'Erario.

In quella stessa occasione, gli avevano preannunciato che sarebbe stata condotta una *due diligence* per assicurarsi che fosse "*tutto a posto... anche perché in generale il mondo dei content provider è un mondo abbastanza particolare, cioè fatto da persone perbene, ma anche da cialtroni..*"; aveva saputo, quindi, che il Catanzariti si era recato a Londra, presso la sede che dagli atti avrebbe poi appreso che era l'Acumen, per verificare che effettivamente ci fossero degli uffici, una infrastruttura e del personale.

Secondo la valutazione espressa dal Crudele per essere preso commercialmente in considerazione l' aggregatore di traffico (Acumen, appunto) avrebbe dovuto essere un operatore di una certa rilevanza con a monte altro o altri operatori che raccoglievano traffico dagli utenti per istradarlo su di sé e, dunque, in grado di interconnettersi con altri operatori internazionali di un certo livello.

Nel caso di specie, invece, la società in questione non aveva tali caratteristiche.

Diversamente, la *due diligence* aveva avuto un esito "*stranamente positivo*" nel senso che, nonostante la iniziale diffidenza, a seguito delle loro verifiche sia Massimo Comito che Antonio Catanzariti si erano mostrati addirittura entusiasti e pronti ad avviare quanto prima il *business*.

Nel corso della sua deposizione il propalante ha decodificato quelle che ha definito le "pesanti anomalie" che erano da subito evidenziabili all'interno dell'azienda nella struttura stessa dell'operazione di interconnessione internazionale portata dal Focarelli la cui percezione, a suo avviso, era addirittura elementare per chi lavora nel campo delle telecomunicazioni; anomalie che avrebbe dovuto far generare da subito "*precise domande*" che, evidentemente, nessuno dei due operatori si era volto porre *"... perché ponendo quelle domande arrivavano delle risposte che facevano cadere la foglia di fico..."*.

In primo luogo, era evidentissima l'assenza di una vera ragione tecnica sottesa alla interposizione della rete di commutazione FastWeb/Telecom Italia Sparkle: l'imputato Carlo Focarelli, consulente esperto di telecomunicazioni e rappresentante sia della società a monte che di quella a valle, avrebbe potuto interconnettere Diadem/Acumen con I Globe anche senza i due grandi operatori di telefonia, perché sarebbe stato sufficiente un collegamento *internet*, dimensionato nella maniera più opportuna, per trasferire il traffico che arrivava da Londra in tecnologia Voip per trasferirlo sugli apparati di I Globe.

In questi termini, le due società a monte dell'interconnessione avrebbero ben potuto chiedere a T.I.S./FW unicamente della banda, ciò

che avrebbe avuto effetti enormemente più vantaggiosi per gli aggregatori di traffico.

Con riferimento alla sola FastWeb, peraltro, che non aveva le capacità tecniche di realizzare interconnessioni in VOIP ma solo interconnessioni di tipo tradizionale, era stato necessario configurare un *gateway* di proprietà della stessa Diadem, ossia un convertitore che trasformava il traffico in tecnologia TDM, in modo da poter essere istradato da Milano attraverso la rete TDM e le centrali di commutazione della società, a Roma.

Il traffico, dunque, arrivava in tecnologia VOIP ma veniva consegnato a FastWeb in TDM e da quest'ultima instradato verso la società a valle che provvedeva a convertirlo nuovamente in VOIP: anche sotto questo profilo e sul piano squisitamente tecnico si interponeva una fase mediana del tutto inutile.

Quale conseguenza specifica di tale inutilità tecnica, l'assenza per le controparti commerciali di una vera ragione economica: secondo la spiegazione fornita dal Crudele la circostanza – assolutamente nota a tutti in azienda - che il medesimo Carlo Focarelli fosse interlocutore e consulente sia della società a monte che di quella a valle (rappresentando sia Diadem che I Globe) comportava logicamente che l'unico motivo che astrattamente potesse giustificare l'interposizione di società come FastWeb e Telecom Italia Sparkle, ossia il vantaggio economico che offrivano le due aziende, di fatto, non c'era poiché queste, al contrario, riducevano alle controparti il margine derivante dall'operazione.

Secondo la spiegazione fornita dal Crudele, infatti, normalmente in una interconnessione, ove sia noto il punto di partenza ed il punto di arrivo, la scelta economicamente più valida è quella di evitare passaggi intermedi, che determinano un costo: *"...se io posso andare da un punto all'altro e posso sceglier l'autostrada a pagamento o un'autostrada con uguali caratteristiche gratuita, io scelgo quella gratuita. E nel business è così. Se io posso risparmiare tenendo un margine in tasca lo faccio, non lo regalo senza una ragione. E queste sono le ragioni che per chi lavora nel campo delle telecomunicazioni...sono ragioni evidentissime che dovevano generare domande che non sono state fatte..."*.

Posta questa generale premessa, nel caso di specie il passaggio del traffico sulla rete di commutazione delle due società avveniva con un instradamento rigido, nel senso che si sapeva già prima dove doveva andare e quindi non era un elemento discrezionale (come generalmente accade nelle interconnessioni) da parte dell'operatore FastWeb, che non poteva decidere sulla base di una tabella di instradamento al minimo costo ("*Least Cost Routing*").

Tale diversa modalità operativa, invece, determinava il fatto che il traffico *"faceva girare contatori che generavano fatture da decine di milioni di euro al mese"* mentre, diversamente, il costo di un collegamento VoIP diretto, che avrebbe potuto sostenere Diadem e I Globe per interconnettersi, sarebbe stato solo di qualche migliaio di euro l'anno e sarebbe stata, in tale prospettiva, una scelta enormemente più vantaggioso per le due società.

L'imputato di reato connesso ha negato, inoltre, che nel ruolo dei due operatori telefonici potesse ricomprendersi quello di certificazione

del traffico (*billing*) atteso che il *content provider* era dotato di propri sistemi di certificazione e che, generalmente, era previsto negli accordi che solo in caso di significativo sfasamento tra i valori risultanti dall'aggregatore di traffico e *content provider* si andava in contenzioso; si trattava di "sfridi" del tutto marginali e minimi, non rammentando nella sua esperienza situazioni particolarmente eclatanti.

La previsione contrattuale secondo cui in caso di sfasamento dei numeri tra il cliente e il fornitore avrebbe fatto fede unicamente quanto certificato dall'operatore era una clausola generalmente imposta da quest'ultimo

Nonostante le evidenti incongruenze rilevabili dall'architettura stessa dell'operazione nessuno si era posto alcun problema e, all'interno di FastWeb, il servizio di interconnessione Diadem-I Globe era partito nel maggio del 2005, fase in cui i problemi finanziari dell'azienda erano stati superati.

Il concreto avvio dell'operazione era stata evidentemente preceduta dalla firma dei contratti e, in questo contesto, il dichiarante ha rammentato di un incontro, collocato temporalmente nell'autunno 2005, con gli inglesi Dines (padre e figlio) per la società Diadem – presenti Fabrizio Casati e Carlo Focarelli – sostanzialmente finalizzato a *"..apporre una firma su un pezzo di carta e di fare un po' di public relation con queste persone..",* in quanto tutti i contratti a monte e a valle erano stati già definiti in ogni dettaglio con l'imputato Focarelli.

Il *business* era, dunque, partito effettivamente per 2mln di euro aumentando nei mesi successivi con *"progressione geometrica"* quanto

a volumi di traffico e di fatturato - cosa *"...che normalmente non si riscontra nell'esperienza di un operatore di telecomunicazioni..."* trattandosi di un traffico *premium* e non di un traffico naturale - arrivando a far fatturare all'azienda 15mln di euro al mese.

Ha dichiarato Crudele che le richieste di aumento del volume di traffico gli venivano sollecitate *"dall'alto"*, arrivando da Fabrizio Casati che, a sua volta, riceveva l'*input* probabilmente dal suo capo (e, dunque, da Contin); tali richieste, così come arrivavano, venivano da lui girate a Carlo Focarelli: *"...Sostanzialmente succedeva che di mese in mese mi veniva detto <<guarda chiama Focarelli e chiedi se è possibile passare da 2 a 4 .. poi da 4 a 5, da 5 a 6>>*, ciò che aveva seguitato a fare finchè aveva lasciato la responsabilità di quel *business* allorchè la crescita era a 10.

Ha precisato, che la richiesta veniva dal *top management* in quanto sorgeva la necessità di recuperare numeri di ricavi relativi ad aree del *business core* che non andavano come previsto e comunicato al mercato, sicchè tale *deficit* veniva compensato dal margine derivante dall'interconnessione Diadem-I Globe.

Alle suddette sollecitazioni il Focarelli rispondeva sempre in maniera positiva *"senza battere ciglio"* e con effetti nell'immediato, ciò che costituiva una notevole stranezza giustificabile unicamente con una produzione artificiosa del traffico, in quanto in situazioni normali alla richiesta di aumento sarebbe conseguita la necessità di un incremento dei costi necessari a potenziare la pubblicità e, dunque, nella sostanza anche solo un principio di resistenza da parte della controparte commerciale.

Per quanto a sua diretta conoscenza, tale dinamica avveniva anche all'interno dei rapporti commerciali con Telecom Italia Sparkle, anche se ha dichiarato di non conoscere le concrete modalità operative poiché, pur sapendo che i diretti interlocutori di Focarelli in T.I.S. erano gli imputati Massimo Comito e Antonio Catanzariti, ignorava da chi in quel caso provenisse l'*input;* sul punto, ha infatti rammentato che a diversi mesi di distanza dall'inizio dell'attività di interconnessione – che era stata avviata con un mese di ritardo rispetto a T.I.S. (dove era iniziata ad aprile 2005) a causa di problemi tecnici sorti nella interconnessione della sede di Ubique con il nodo FW di Roma – e, forse nell'autunno del 2005 o nei primi mesi del 2006, aveva ricevuto una telefonata in viva voce da parte degli imputati Antonio Catanzariti e Massimo Comito nel corso della quale l'avevano messo al corrente della loro impressione circa la fittizietà del traffico, derivante dalla constatazione di un aumento "geometrico" e, dunque, anomalo dello stesso.

Avevano, inoltre, riferito di avere l'evidenza di un traffico il cui andamento non era di tipo gaussiano (a campana), come sarebbe stato fisiologico, ma sostanzialmente piatto con una distribuzione temporale omogenea e non altalenante delle chiamate nell'arco della giornata e della settimana; tale peculiare connotazione, unitamente al fatto che v'era un'assiometrica ed immediata risposta del Focarelli alle richieste di aumento del traffico formulate dall'azienda, avevano determinato negli interlocutori addirittura "la certezza" che si trattasse di traffico fittizio.

Lo avevano infatti interrogato sull'esistenza di eventuali analisi del traffico condotte all'interno di FastWeb, da lui ricevendo risposta negativa ".. *perché noi non avevamo fatto questo... ed è vero, in*

FastWeb non si è fatto nessun tipo di analisi, anche perché non era il caso farle... Voglio dire, se uno fa queste analisi e poi si accorge che certe cose non vanno, poi dovrebbe fare determinate azioni di conseguenza. Quindi è meglio che non le faccio..".

E, dunque, secondo la versione del dichiarante, non solo in azienda nessuno si era posto problemi in ordine alla crescita esponenziale del traffico, ma tale incremento era addirittura oggetto di specifica richiesta da parte dei vertici aziendali.

Ha negato, invece, di aver tentato di rassicurare i suoi interlocutori, circostanza invece esplicitata nel corso di uno degli interrogatori resi quando, a suo dire, aveva avuto notizia solo all'ultimo momento dell'intenzione dei pubblici ministeri di ascoltarlo ed era in condizioni fisiche molto precarie, si da inficiare la lucidità della sua esposizione.

Sempre nel corso del medesimo contatto telefonico il Comito ed il Catanzariti avevano rappresentato che, nonostante avessero la certezza dell'inesistenza del traffico, era stata condotta in azienda una verifica IVA ("*...mi parlarono di F24...")* sulla società I Globe, riscontrandosi che sotto quel profilo tutto era regolare sicchè, in base alla valutazione del loro dipartimento legale, la società telefonica non aveva nulla da temere nel caso in cui fossero emerse problematiche successive.

Sollecitato nel ricordo, in sede di controesame ha chiarito di non ricordare se la conoscenza che I Globe fosse società "a valle" del rapporto di interconnessione anche per T.I.S. era derivata dalla telefonata in oggetto o fosse un elemento già precedentemente a lui noto: gli veniva

fatto, tuttavia, rilevare che dal verbale dell'interrogatorio reso in data 5 ottobre 2010 (il primo esplicativo della sua volontà di collaborare) era evidente che tale dato era stato reso noto proprio dal Cap. Meoli ed era un elemento in quel momento sconosciuto.

Nella fase conclusiva della telefonata, erano rimasti d'accordo sul fatto che se in FastWeb si fosse presa la decisione di interrompere i rapporti commerciali, avrebbe dovuto darne notizia agli interlocutori, che giudicavano importante un allineamento della posizione delle due società nei confronti delle società clienti e fornitrici.

Ha dichiarato Crudele di aver messo al corrente del contenuto del colloquio Fabrizio Casati, reso a quel punto edotto della percezione da parte di T.I.S. di elementi significativi della fittizietà del traffico, il quale ne aveva preso atto; non sapeva se le notizie cosi apprese erano state da quest'ultimo riportate *"verso l'alto"*.

Peraltro del *business* si era parlato anche successivamente ad un incontro istituzionale avvenuto all'interno di Telecom Italia Sparkle nella primavera del 2006 a cui aveva partecipato sempre con Fabrizio Casati; alla fine della riunione erano stati invitati dal Catanzariti a recarsi nell'ufficio di Comito per un saluto e, anche in quella circostanza, era stato ribadito ad entrambi l'invito a comunicare ogni modifica nei rapporti relativi segnalando l'opportunità di allineare le posizioni dei due operatori telefonici.

Il traffico aveva continuato a crescere, con progressione quasi geometrica, almeno fino al mese di giugno 2006 epoca in cui era passato alla divisione *consumer*, mentre era stato informato dal Casati che nel

mese di luglio o agosto l'operazione era stata interrotta, poichè si trattava di un *business* non strategico che bruciava cassa.

Con riguardo al suo trasferimento il dichiarante ha negato qualsivoglia collegamento a incomprensioni con l'imputato Roberto Contin.

Su sollecitazione della difesa-Contin ha, infatti, affermato che i rapporti con quest'ultimo erano sempre stati ottimi, tanto da essere stato da questi portato alla valutazione del comitato direttivo nel processo di nomina dei dirigenti e dei quadri del 12 gennaio 2006.

Si è detto assolutamente certo che proprio in quella occasione era stato proposto dal Contin come dirigente, negando la opposta circostanza, a lui contestata in corso di controesame e l'acceso incontro di chiarimento (asseritamente avvenuto il 17 gennaio) che sarebbe seguito alla sua esclusione dalla rosa dei candidati.

Circa due mesi dopo la chiusura si era rivolto a lui il medesimo Casati che si trovava in una situazione di forte imbarazzo nei confronti di Focarelli in quanto, dopo aver chiuso unilateralmente l'operazione, *"sempre dall'alto"* gli era giunta l'indicazione di riprenderla.

A seguito di una successiva telefonata, che Crudele ha rammentato di avere fatto in presenza di Casati, l'imputato aveva preso tempo dichiarando, comunque, che alcun sostanziale pregiudizio aveva subito a causa della precedente interruzione, poichè il *business* era regolarmente proseguito in T.I.S. raggiungendo volumi di fatturato pari a 60-70mln di euro al mese.

In concreto, aveva poi acconsentito alla ripresa, pur imponendo una riduzione del margine di FastWeb, e il servizio di interconnessione era stato riattivato, proseguendo fino al gennaio 2007, con contratti e società (Planetarium in luogo di I Globe) di cui non si era minimamente occupato, venendone a conoscenza solo dalle iniziative giudiziarie.

La consapevolezza dell'esistenza di indagini in atto relativa a frodi fiscali, nel ricordo del dichiarante non precedeva la data del 10-11 dicembre 2006, epoca in cui era stato sentito come persona informata dei fatti, comprendendo il *focus* dell'attività investigativa; prima di allora era al corrente che CMC era al centro di una indagine relativa a uno *spamming* di sms – e, dunque, nulla che afferisse a false fatturazioni e frode IVA - nell'ambito della quale anche Bruno Zito gli aveva raccontato di essere stato sentito dalla dott.ssa Passaniti.

Nel riordinare cronologicamente lo sviluppo dei rapporti con gli inquirenti, ha rammentato il dichiarante che nel corso dell'escussione del dicembre del 2006 gli erano state richieste una serie di cose relativa all'operazione traffico telefonico; lui stesso aveva fatto il nome di Focarelli e in quella circostanza aveva compreso che si stava indagando su una frode fiscale connessa all'interconnessione, benché gli era parso che le indagini fossero ancora in alto mare.

Aveva riferito della convocazione e del successivo esito dell'escussione a Bruno Zito che, peraltro, qualche mese prima era stato raggiunto da un avviso di garanzia (e da una perquisizione domiciliare) unitamente ad altre persone della società, tra cui Emanuele Anghelidis e Silvio Scaglia, per la vicenda relativa alle Phuncard, transazione

commerciale che, per come riferitogli da Zito, era stata introdotta in azienda da Carlo Focarelli.

Dopo l'escussione, aveva puntualmente informato Fabrizio Casati di quanto era emerso nel corso delle sommarie informazioni testimoniali e, dunque, anche del fatto – non sottaciuto dal pubblico ministero – che si stava indagando su una ipotesi di frode fiscale e che il Focarelli era già stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria per reati dello stesso tipo; poco dopo, era stato convocato da un collega della funzione di *internai audit*, di cui non rammentava il nome, prima e forse dalla Testore in un secondo momento, i quali gli avevano chiesto di relazionare in maniera compiuta su quanto era stato oggetto dell'interrogatorio.

Ha precisato Crudele che anche il Focarelli aveva voluto essere reso edotto di quale era stata la dinamica dell'escussione e che, all'esito, lo aveva tranquillizzato senza spiegare nel dettaglio le ragioni ma assicurando che le indagini erano ancora *"...in alto mare..."* e non avrebbero portato a nulla.

Giuseppe Crudele ha affrontato il tema della erogazione di denaro promesse dall'imputato Carlo Focarelli a lui e all'imputato Bruno Zito e la vicenda dell'apertura dei conti ad Hong Kong.

Benchè nel corso dell'interrogatorio del 5 ottobre 2010, che rappresentava il momento in cui aveva deciso di avviare la collaborazione con gli inquirenti, aveva dichiarato che il compenso era stato promesso per portare il *business* in azienda (circostanza impropria, rientrando tale attività nell'ambito della funzione specifica di responsabile commerciale cui era preposto), ha sostenuto in aula che la

remunerazione era volta a ottenere la sua omertà: "... *dal fatto che io sostanzialmente dovevo stare zitto, cioè...non dovevo mettere dei freni, fare domande... e quindi, ripeto, è stato pagato il mio silenzio...*".

"...*Cioè io ho preso quei soldi praticamente per farmi i fatti miei, tra virgolette. Cioè non porre domande di un certo tipo, non sollevare questioni di un certo tipo, non scrivere e-mail verso i miei capi di un certo tipo dove avrei sollevato dubbi sull'operazione...*".

Secondo la sua ricostruzione, dunque, molti mesi dopo l'inizio dell'attività di interconnessione internazionale Diadem-I Globe sia lui che Bruno Zito avevano chiesto al Focarelli di tenere fede alla promessa di spartizione del suo compenso formulata nel corso dei primissimi incontri e che era stato proprio quest'ultimo a suggerire di aprire un conto corrente ad Hong Kong – da lui considerata una "*piazza finanziaria ermetica... a prova di rogatoria*" - dove tali proventi, che evidentemente non potevano essere dichiarati, sarebbero stati accreditati.

Verso la fine del 2005 era seguito un viaggio, l'unico ad Hong Kong, in occasione del quale avevano aperto due conti personali ciascuno, di cui uno presso la Standard Chartered Bank, dove poi era effettivamente confluito il denaro erogato dal Focarelli, e l'altro presso la HSBC, che di fatto era rimasto inutilizzato.

Và da subito evidenziato che tale "trasferta" è stata documentata anche attraverso un filmato "amatoriale" che è stato visionato in aula e che ha documentato la presenza ad Hong Kong dei due imputati insieme a Maurizio Laurenti e Giuseppe Cherubini, che erano loro stati presentati

quali "prestanome" dello stesso Focarelli in alcune società gestite di fatto da quest'ultimo.

Erano stati accompagnati ed introdotti presso gli istituti bancari da Federico Palazzari e Alessandro Cionco (la cui posizione processuale è stata definita in separato giudizio), avvocati indicati come consulenti del Focarelli presenti da tempo ad Hong Kong con il ruolo di rappresentare società italiane titolari di interessi in quell'area del mondo e a cui lo Zito ed il Crudele erano stati presentati come manager di FastWeb, percettori di quota parte dei benefici che l'imputato stava ottenendo nell'ambito del *business* intrattenuto con detta compagnia telefonica (e con Telecom Italia Sparkle).

In base agli approssimativi calcoli fatti con lo Zito – e partendo dalla iniziale promessa di spartizione del compenso spettante al Focarelli, che era commisurato all'1% del fatturato che sarebbe stato girato su FastWeb - la propettiva di guadagno ipotizzata si sarebbe aggirata tra i centomila e i trecentomila euro; diversamente, erano iniziati a confluire sui due conti della Standard Chartered Bank bonifici da 50-100mila euro, fino a raggiungere nell'arco di sei mesi l'ammontare complessivo di tre milioni di euro ciascuno, che era arrivata dalla società Accord Pacific Limited, di proprietà del Laurenti ma riferibile al Focarelli.

Su richiesta esplicita fatta da quest'ultimo allo Zito, inoltre, era sorta la necessità di far passare il denaro su una società italiana, poiché aveva egli rappresentato di non volerlo fare transitare estero su estero, per ragioni non esplicitate e ritenute dal Crudele, almeno inizialmente, non logiche né comprensibili.

Poichè nessuno dei due voleva aprire società in Italia, Bruno Zito aveva avuto l'idea di chiedere a Francesco Fragomeli se fosse possibile interporre la società FCZ, utilizzando i conti societari per far arrivare dall'Accord Pacific Limited quel "compenso in nero" e transitarli poi sui due conti a Hong Kong.

Riguardo alla società FCZ si è già diffusamente riferito nella precedente parte motivazionale, trattandosi di una delle società che sarebbero state coinvolte nell'attività di riciclaggio transazionale aggravato contestato al Fragomeli al capo 11 di imputazione.

Per ciò che rileva con riguardo alla posizione processuale dell'imputato Bruno Zito, su questo specifico punto Crudele ha confermato che effettivamente la società era stata costituita alla fine del 2003-inizi del 2004 sul progetto commerciale di Francesco Fragomeli, amico di vecchia data dello Zito, di entrare nel *business dei phone center,* fenomeno commerciale che all'epoca aveva avuto una vera esplosione, per poi "sgonfiarsi" negli anni 2004-2005.

All'interno della costituita società, che *"... un po' per vezzo, un po' così.. per stupidaggine"* era stata chiamata con l'acronimo dei loro nomi (Fragomeli, Crudele, Zito) avevano concretamente partecipato solo con contributi di consulenza, finchè alla fine del 2004 avevano deciso di uscire da quel discorso, ciò che era effettivamente avvenuto con l'erogazione di una "liquidazione", a ciascuno corrisposta dal Fragomeli, di quarantacinquemila euro.

Quest'ultimo aveva poi acconsentito al transito del denaro proveniente dall'Accord Pacific Limited, accettando di provvedere ai successivi bonifici verso Hong Kong.

Nel ricordo del dichiarante, dato che per la *policy* di sicurezza dell'istituto di credito asiatico c'erano incisivi limiti di operatività sui conti, essendo possibile movimentare da remoto solo importi di qualche migliaio di euro previa presentazione di documentazione e varie verifiche telefoniche, i due legali Palazzari e Cionco avevano suggerito loro di costituire due società, la V&G e la S&C (attività da cui concretamente avrebbero percepito un compenso nell'ordine di alcune decine di migliaia di euro).

Di fatto le due società erano state costituite allorchè sui conti personali di Hong Kong si era raggiunta la somma di duemilioni di euro e mercè l'ausilio di Paolo Prinzi, funzionario della banca lussemburghese Dresdner Bank, erano stati aperti due conti correnti a nome delle stesse, sui quali era poi stato trasferito l'importo di un milione di euro per investimenti, di cui si occupò il medesimo funzionario.

Anche Prinzi Paolo e Prinzi Marco erano al corrente dell'identità di Zito e Crudele nonchè delle finalità di tutti quei movimenti, ben sapendo la loro volontà di costituire fondi personali che non erano dichiarati al fisco e che erano destinati ad investimenti in attività finanziaria; i Prinzi conoscevano anche Carlo Focarelli con cui, peraltro, v'era stato un incontro.

Già prima delle perquisizioni domiciliari ed in azienda i due avevano chiesto un incontro con i Prinzi volto a ottenere la chiusura dei conti personali ad Hong Kong (non confidando completamente del carattere ermetico e a prova di rogatoria di quella piazza finanziaria) e il trasferimento del denaro ivi depositato presso conti societari ma, evidentemente, quell'evento aveva fatto precipitare tutto, gettandoli nel panico.

A quel punto, non reputando assolutamente cauto spostarsi personalmente, avevano dato mandato al Prinzi Marco di provvedere per loro conto a chiudere i conti personali e trasferire i complessivi 6mln di euro (4mln depositati ad Hong Kong e i residui 2mln investiti in Dresdner Bank) sul conto di una società all'uopo da lui costituita e di cui era beneficiario economico (ma di cui la proprietà era il Focarelli o un suo prestanome), la Accord Pacific Asia, "*...che sostanzialmente era la società collettore sia delle finanze che stavano sui conti personali, sia di quanto avevano trasferito i lussemburghesi...*", dove il denaro sarebbe dovuto restare *"in attesa che le acque si calmassero"*, per poi tornare nella loro disponibilità.

Con i Prinzi ed il Focarelli era stato poi concordato "*una sorta di piano*" nel caso in cui nel corso delle attività investigative fossero stati scoperti i 6mln di euro: "*avremmo dovuto dire che era un prestito che ci veniva dato perché volevamo finanziare un'attività imprenditoriale in proprio sulla quale, peraltro, bisogna dire che avevamo lavorato concretamente, c'era stato un lavoro anche piuttosto importante di stesura di un business plan*" per un progetto commerciale che doveva cavalcare il fatto che in quel periodo il Ministero delle

Telecomunicazioni stava lavorando all'assegnazione delle frequenze per il *WiMAX*.

Ha spiegato il dichiarante che si trattava di una tecnologia che avrebbe consentito di coprire aree geografiche importanti erogando servizi internet, di telefonia Voip, a costi notevolmente inferiori rispetto a quelli che sosteneva un operatore come FastWeb.

In questa prospettiva, l'idea che era stata coltivata da entrambi – e da altri colleghi in azienda – era quella di sviluppare tale progetto, uscire ad un certo punto dalla società e mettersi in proprio: in realtà, tuttavia, le erogazioni fatte nei loro confronti dal Focarelli, che pur conosceva il progetto in cui si era dichiarato anche disponibile a partecipare finanziariamente - erano del tutto svincolate, per come riferito, dal disegno commerciale, trattandosi "*dei proventi personali*" che avevano percepito *"per il business .. del traffico telefonico"*.

Del resto, ha aggiunto, su quel progetto erano state fatte una serie di presentazioni a vari investitori istituzionali che, tuttavia, non avevano portato a nulla.

Nel quadro del piano difensivo appena riferito, i Prinzi avevano predisposto tutta una serie di documentazione di prestito e di restituzione idonea a giustificare formalmente l'avvenuta percezione del denaro da parte dei due sodali e della sua successiva restituzione che avrebbe dovuto apparire conseguente al fatto che l'idea imprenditoriale non si era successivamente concretizzata.

La costituzione dell'Accord Pacific Asia quale destinataria della restituzione era stata una scelta imposta dalla circostanza fattuale che

non era stato possibile riconsegnare le somme (come sarebbe stato logico fare) all'Accord Pacific Limited da cui erano pervenuti, in quanto nel frattempo quest'ultima società era stata sciolta.

Questo particolare punto della deposizione del Crudele risulta peraltro "documentalmente" dimostrato da un passaggio della medesima conversazione captata in data 26.01.2007 sull'utenza di Carlo Focarelli (voce B), già sopra parzialmente riportata, nella quale in maniera esplicita i due concordavano sommariamente i termini del trasferimento del denaro, facendo proprio riferimento allo scioglimento della Accord Pacific Limited ed alla necessità di creare una nuova società

....
VOCE A: Senti, io sto andando a trovare degli amici qua
vicino no?
VOCE B: Ah ah?
VOCE A: Ehh allora, ti ricordi che noi avevamo chiesto,
l'abbiamo detto l'altra volta, che diciamo per un paio di
ragioni era meglio che la nuova società, quella diciamo
europea, aprisse comunque un conto là no?
VOCE B: Si.
VOCE A: In modo tale da non fare un passaggio diretto da là a
qua ma farlo transitare su quest'altro conto no?
VOCE B: Eh.
VOCE A: Eh tu mi ha detto l'altra volta che siccome questo è
un conto della società ci vogliono...i tempi sono un po' più
lunghi perché la banca ...

VOCE B: No non mi sono spiegato. Io già ti ho detto che
quella di giù è stata chiusa.
VOCE UOMO 1 : Si si no ma è la società europea quella nuova
che abbiamo aperto.
VOCE B: Si, certo.
VOCE A: Che apre un conto là.
VOCE B: Ci deve pensare l'amico tuo a farlo aprire.
VOCE A: Si si ma dico ma secondo te, voglio di, i tempi per
farlo quanto ... posso chiamare la giura, il legale
rappresentante con tutte le carte eccetera la banca quanto
tempo ci mette per dargli l'apertura del conto?
VOCE B: Ehh, due settimane.
VOCE A: Due settimane?
VOCE B: Si più o meno si.
VOCE A: Ah okay.
VOCE B: Se viene presentato poi da qui ...
VOCE A: Eh si.
VOCE B: La cosa migliore sarebbe che lui lo aprisse sullo
stesso istituto lì dove stai andando tu...
VOCE A: Esatto, si si è quello, lo stesso.
VOCE B: E poi loro mandino tutte le carte giù per farne una
(incomprensibile).
VOCE A: In realtà l'idea era proprio di mandare giù il legale
rappresentante con tutte le carte, si presentava là ...
VOCE B: Non è il pilota?

VOCE A: Presentato da ...
VOCE B: Che è il pilota?
VOCE A: No non è lui il legale rappresentante.
VOCE B: Ah okay, va bene.
VOCE A: E' il notaio mi sembra no? Quello che ha fatto ...
VOCE B: Ah vabbè chi sia sia. Che cazzo ... cioè non è un

problema che riguarda me. Insomma.
VOCE A: No no, non dovrebbe ...
VOCE B: Mettiamoci chi te pare. Si va bene. Che problema c'è?
VOCE A: Ti volevo mettere al corrente insomma di quello
che ...
VOCE B: No ma se è presentato da lì ... ci può mettere anche
due, tre giorni.
VOCE A: Ah. Ma loro quanto sono, diciamo, intimi tra
virgolette con il direttore la della banca?
VOCE B: Ma loro chi ahò?
VOCE A: Eh?
VOCE B: Ma loro chi? Gli amici quelli che stanno giù?
VOCE A: Eh!
VOCE B: No lascia perdere. No, no, no. Se sono presentati
dalla stessa banca di, di lì vicino. Attraverso la persona di
lì vicino. Non ci mettere in mezzo un'altra volta quelli due
laggiù eh.
VOCE A: No?

VOCE B: Assolutamente. Lascia perde.
VOCE A: Ah okay, okay. No, quindi, allora tanto per capirci,
per intenderci, allora praticamente quello che diciamo è il
legale rappresentante della società prende le carte va là ...
VOCE B: Si.
VOCE A: Va nella stessa, diciamo, filiale ...

VOCE B: Si certo.
VOCE A: E dice "noi abbiamo bisogno di aprire una ..."
VOCE B: "posizione qua".
VOCE A: Una posizione qua per poi fare, diciamo, un
passaggio ...
VOCE B: Esatto.
VOCE A: Secondo te questo non è un problema. Si fa in un paio
di settimane.
VOCE B: Si dovrebbe fare in un paio di settimane, si.
VOCE A: Uhm. Okay.
VOCE B: A parte che adesso tutta questa gran cazzo di fretta
stante anche gli ultimi avvenimenti non ce l'ha nessuno vero?
VOCE A: Non ho capito.
VOCE B: Tutta questa gran cazzo di fretta ...
VOCE A: Eh.
VOCE B: Di trovare delle soluzioni si, ma di agire, mi pare
che non ci sia tutta questa voglia di apparire no?

VOCE A: Eh.
VOCE B: O sbaglio?
VOCE A: No non ho capito perdonami.
VOCE B: Dicevo, l'effetto pressante che c'era prima, in
questo momento, mi pare, che non ci sia più, non ci debba
essere più, perchè, come dire, più te movi più appari, più
appari più è controproducente.

VOCE A: Certo, certo. Infatti, infatti.

Di fatto, anche prima della "restituzione" del denaro, nulla era stato prelevato o movimentato né da lui né da Bruno Zito

Secondo il ricordo del Crudele l'impatto delle perquisizioni all'interno dell'azienda non aveva sortito nessun effetto sulla operatività dell'interconnessione Diadem-Planetarium mentre era stata la pubblicazione di alcuni articoli di giornale nel gennaio 2007 a determinare i vertici aziendali a interrompere immediatamente il *business*

Si è già riportato il contenuto del colloquio telefonico coevo alla decisione, captato sull'utenza del Focarelli, in cui il Crudele aveva preannunciato a quest'ultimo la decisione, appena presa dalla società, di chiudere il rapporto commerciale, assistendo alla reazione del tutto indifferente dell'imputato, il quale aveva ormai conseguito livelli di ricavo e di fatturato tali per cui la determinazione assunta dall'azienda non era considerata affatto grave né dannosa.

Và fin d'ora segnalato, peraltro, anche il tenore della ulteriore conversazione captata in data 25 gennaio 2007 tra il medesimo Focarelli e Bruno Zito, che ha una valenza probatoria straordinaria (e verrà di seguito riportata) in quanto significativa del pieno e concreto coinvolgimento dello Zito ma anche logicamente espressiva del mancato coinvolgimento degli altri dirigenti e dei vertici della società.

Il fatto che, nonostante il mancato rispetto delle clausole contrattuali disciplinanti le ipotesi di recesso contrattuale, alcuna azione civile era stata intrapresa costituiva per il dichiarante l'ennesima dimostrazione di assoluta anomalia del rapporto in essere, dal momento che, per la sua esperienza e diversamente da quanto in concreto verificatosi, nel traffico *premium* tali decisioni generalmente provocavano violente azioni da parte dei *content provider* che da un giorno all'altro erano costretti a cercare altri operatori.

In sede di controesame venivano sottoposte al Crudele una serie di *e-maii* frutto di accesi scambi tra le controparti successivi alla formale comunicazione della intenzione di porre termine al rapporto commerciale, da cui era derivata la posticipazione dell'interruzione di otto giorni, proprio per consentire (quantomeno asseritamente) la deviazione del traffico.

Secondo la versione del dichiarante, si era trattato di una reazione di facciata per non destare sospetti: *".. in questo caso, quello che mi fu detto da Focarelii è che in condizioni di traffico normale una brusca interruzione del traffico avrebbe comportato come era normale una reazione diciamo feroce da parte del Focarelli. In questo caso non era*

così, però per salvare un attimino le apparenze lui stesso mi disse che... avrebbe fatto in modo che questa chiusura non fosse accettata in maniera così totalmente passiva, ma si sarebbe contrattato quaicosina in termini di giorni..."

Come già rappresentato, muovendo dalle dichiarazioni rese da Giuseppe Crudele l'Ufficio di Procura ha enucleato quelli che ha definito gli elementi di prova granitica della responsabilità degli odierni imputati.

Si tratta, innanzitutto, di elementi fattuali connessi alle dimensioni del *business* intrattenuto da Fastweb talmente enormi da richiedere l'operatività congiunta anche di Telecom Italia Sparkle e tali da escludere in radice (in questo caso come nella precedente transazione commerciale delle carte prepagate) la riconducibilità dell'affare all'orbita esclusiva di competenza funzionale dei due *manager infedeli* (Giuseppe Crudele e Bruno Zito, appunto) che non avrebbero potuto da soli introdurli e gestirli senza l'avallo e la piena consapevolezza dei vertici aziendali.

Conosciuta fin dall'inizio, dunque, era all'interno dell'azienda Fastweb e a ogni livello la figura e la posizione dell'imputato Carlo Focarelli – quale traghettatore di affari di notevole portata di fatturato, tutti *no core* e parimenti illeciti – la cui identità non era stata nascosta da Crudele ma rivelata al Casati e, a salire, a tutti i soggetti gerarchicamente sovraordinati.

Tale consapevolezza si sarebbe tradotta, di fatto, in una piena complicità nell'ambito di una operazione che presupponeva già in astratto un ruolo di intermediazione della società (Fastweb e TIS) non

solo tecnicamente inutile ma addirittura dannosa sul piano commerciale per le controparti, che non poteva non essere valutata nella reale funzione, anche in questo caso, di creare un circuito di flussi finanziari costituiti dall'IVA pagata dalle due compagnie telefoniche e utilizzate per la perpetrazione della frode carosello.

Finalità illecite che, secondo quanto dichiarato dal Crudele, erano perfettamente conosciute o riconoscibili da qualunque comune operatore di telefonia e, dunque proprio da vertici aziendali, per i quali quel *business* assumeva un ruolo fondamentale alla luce dei ricavi, enormi, che ponevano l'azienda in una posizione vantaggiosa sia rispetto agli istituti bancari che rispetto al mercato finanziario.

Una consapevolezza, per sintetizzare i concetti espressi dal Crudele e fatti propri dagli organi inquirenti, che aveva connotato l'inizio dell'operazione ma anche il suo svolgimento, espressa in tutte le discrasie, le lacune e le gravi omissioni nella fase di strutturazione contrattuale dei rapporti (pagamenti a cascata e in giornata, la creazione di conti dedicati per incentivare la immediatezza dei pagamenti) nonché, nel suo concreto svolgimento (la modulazione degli aumenti aumenti e riduzioni dei volumi di traffico sulla base delle esigenze di fatturato di Fastweb e il reiterato mancato rispetto delle clausole contrattuali) che non potevano essere lette se non nell'ottica di una acclarata ed evidente complicità nell'affare.

Per gli inquirenti, la stessa dinamica avrebbe riguardato entrambe le compagnie telefoniche, egualmente interessate al poderoso giro di affari ed entrambe necessariamente consapevoli della reale fittizietà dell'operazione.

Ha rilevato l'Ufficio di Procura che il crisma di intima e completa attendibilità del propalante discende dal tenore stesso delle sue dichiarazioni, in quanto pienamente auto incriminanti e confessorie, nonché dal dato costituito dall'avvenuta restituzione del denaro percepito e della confisca dei beni; tale piena collaborazione con gli inquirenti dovrebbe imprimere, *sic et simpliciter*, una eguale e piena affidabilità anche relativamente a tutte le propalazioni rese *contra alios*.

Ritiene, diversamente, il Tribunale che l'esigenza di doverosa ricerca di riscontri probatori e di serio scrutinio delle dichiarazioni del Crudele, oltre che ad assolvere ad una esigenza di carattere tecnico procedimentale (trattandosi di imputato di reato connesso che ha definito la sua posizione processuale con istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non ancora passata in giudicato) risponde ad una necessità di carattere logico ricostruttivo; non può ignorarsi, infatti, come l'aspetto prettamente penale sia solo uno dei profili di responsabilità cui potenzialmente incorre Crudele, apparendo addirittura pacifico che l'eventuale concentrazione su di sé (e Bruno Zito) della responsabilità, determina un vero stravolgimento nella ricostruzione dell'intera vicenda processuale nella quale le due compagnie telefoniche e, processualmente, i soggetti imputati, perderebbero la *facies* di soggetti complici per rivestire l'opposta posizione di parti lese nella medesima vicenda giudiziaria, con potenziali enormi ricadute personali sul piano anche risarcitorio.

E' dunque indispensabile accedere ai principi dettati in maniera univoca dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è imprescindibile la conferma della attendibilità della chiamata di correo ad opera

dell'elemento di riscontro che si limita, peraltro, alle sole parti della dichiarazione di correità coinvolte, senza automatiche estensioni a tutte le parti.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento esposto dal dichiarante ex art. 210 c.p.p. la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

E' questo, il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dal correo, che trova piena applicazione nel caso concreto.

Quanto ciò premesso, non può non evidenziarsi, innanzitutto, come nella complessiva ricostruzione offerta dal Crudele siano emerse, già in sede di controesame, una serie di discrasìe e contraddizioni intrinseche relative, innanzitutto, alla mancata convergenza cronologica tra il dichiarato e la documentazione acquisita al dibattimento.

Secondo la complessiva versione da questi fornita, la prima presentazione in *power point* del progetto di interconnessione internazionale proposto dal Focarelli avrebbe temporalmente preceduto l'introduzione, con la telefonata fatta all'imputato Catanzariti, di Carlo Focarelli in Telecom Italia Sparkle.

Tra gli atti sottoposti a sequestro nel corso dell'attività investigativa, vi sono due presentazioni dell'operazione elaborate dal Crudele, datate 31.01.2005 la prima e 6 aprile 2005 la seconda.

Analogamente, è dato documentale che Telecom Italia Sparkle aveva concluso il contratto di interconnessione in data 20 dicembre 2004 e, dunque, in epoca precedente alla prima presentazione.

Innanzi a tale contestata incongruenza, il Crudele ha tentato di fornire una debole giustificazione, riferendo che, probabilmente, v'erano state ulteriori presentazioni precedenti (non rinvenute dalla Guardia di Finanza né rilevate in sede di *audit*) e che senza autorizzazione del Casati, non avrebbe potuto contattare il suo omologo in Telecom Italia Sparkle.

Nel corso dell'escussione è stata esibita al dichiarante una *e-mail* inviata dal Focarelli in data 18 gennaio 2005 a Elisabetta Secchi (carrier manager di T.I.S.) dal seguente tenore: "... *Ciao Elisabetta, se ti mandassi una cinquantina di milioni minuti mese verso rete fissa che reti potrei avere? Considera che potresti escludere FastWeb se ciò dovesse migliorare il reit*".

Orbene, dal tenore della messaggio telematico, inviato prima della asserita presentazione funzionale all'esigenza di garantire al Focarelli diecimilioni minuti mese, quest'ultimo aveva parlato di un volume di traffico di gran lunga superiore alla soglia per il cui raggiungimento asseritamente era stata autorizzata l'introduzione dell'imputato in T.I.S..

Del resto, il dichiarato limite operativo dei 2mln minuti mese – che aveva determinato l'arresto del progetto commerciale in FW – è un dato incongruente con il volume indicato nelle due presentazioni, recando la prima (31.01) il valore 4mln di min/mese e la seconde 10 milioni di euro (v. pagg 118-120), discrasìa archiviata dall'imputato di

reato connesso con un ventaglio di alternative plausibili ma non dimostrate, quali la presenza di altre presentazioni non estrapolate dai file, refusi, la mancata esigenza di aggiornare le presentazione.

Passando a considerare la presentazione, il documento in parola descrive, come già visto, l'architettura del progetto di interconnessione ma alcun riferimento fa a Carlo Focarelli, consulente sia per Diadem che per I Globe; il dichiarante ha riferito, tuttavia, che si trattava di una circostanza nota al Casati, con cui aveva condiviso telefonate e *conference cali* fatte con l'imputato, ma di cui anche il Contin era stato reso edotto, verbalmente, fin dall'inizio.

Del pari, non risultava esplicitato – nell'ambito dei *warning* (criticità) – il pagamento a cascata nelle 24/48 ore che pur costituiva un *unicum* in azienda e, secondo quanto riferito, *condicio sine qua non* per il buon esito dell'affare; né, per come rilevabile dal contratto con I Globe (art. 11), tale elemento era poi diventata clausola contrattuale.

Sul punto, il dichiarante ha replicato che le indicazioni contenute nella presentazione riflettevano una fase di rappresentazione sintetica iniziale del progetto commerciale, in tal modo smentendo anche le iniziali dichiarazioni relative alla presunta esistenza di precedenti iniziali documenti di presentazione (non rinvenuti) anteriori al contatto con T.I.S.

Quanto alle clausole contrattuali, non ha rammentato alcuna interazione specifica con l'ufficio legale (nella persone di Vicariotto) soprattutto quella relativa all'importantissimo inserimento della previsione, in caso mancato pagamento da parte di Diadem nonostante la

regolare esecuzione da parte della fornitrice I Globe, della cessione a quest'ultima del credito vantato da FW verso la cliente, con effetto totalmente liberatorio per l'operatore telefonico. Tale condizione, in una con il pre-pagamento, completava il quadro delle cautele costruite dall'area legale della società per tutelarla dal rischio di credito, che era l'unico concreto rischio conosciuto nell'ambito delle attività di interconnessione telefonica.

Altra profonda discrasia è desumibile dal contenuto di una telefonata registrata nel febbraio 2007 tra Focarelli ed il Crudele (R.I.T. 376/07, prog. 25) , del tutto incompatibile con la dichiarata cesura di ogni personale attività nella fase di subentro nell'operazione della società Planetarium.

Dal contenuto della conversazione captata, diversamente, risulta evidente la prosecuzione dei contatti fin dopo il suo formale trasferimento ad altra area e, per quello che più conta in questa sede, il fatto che stava sorgendo l'esigenza di non canalizzare su di se la dinamica del rapporto commerciale: "*... senti però, fai una cosa, fai una telefonata pure a Casati così fai vedere che parli anche con altri e non solo con me...*"

Importanti incongruenze risultano poi emerse rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo imputato di reato connesso rispetto al contenuto dei precedenti interrogatori.

Giuseppe Cudele viene sentito per la prima volta nel dicembre 2006, come persona informata dei fatti, mentre dopo la perquisizione del maggio 2007 e l'arresto avvenuto il 23 febbraio 2010, subisce

l'interrogatorio di garanzia e, successivamente, due interrogatori in data 5 ottobre 2010 e 19 ottobre 2010, il primo su sua richiesta e frutto della decisione maturata di dire "*come realmente erano andati i fatti*".

Orbene, come si è già rilevato, lo svolgimento della telefonata intrattenuta con gli imputati Massimo Comito e Catanzariti, per come riferita nel corso del dibattimento, trova il limite della contestata mancata conoscenza (alla data del 5 ottobre 2010) di I Globe quale soggetto giuridico cui il traffico veniva rigidamente istradato anche nel rapporto di interconnessione internazionale sviluppato da Telecom Italia Sparkle.

Una tale circostanza, evidentemente importante per saggiare *in parte qua* la attendibilità del narrato del Crudele, risulta pacifica proprio dalla lettura della parte del verbale, che di seguito è opportuno riportare, per come contestata dalla difesa-Catanzariti: "*..allora, a pag. 22 del verbale del 5 ottobre 2010, quando si parla appunto del tema della verifica fiscale che TIS avrebbe fatto su una società, il dott. Capaldo fa questa domanda: <<di quale società stavano parlando quindi?>> CRUDELE:<< della società verso cui loro mandavano il traffico, che io sinceramente non conosco. E' l'equivalente della I Globe, noi avevamo I Globe>> INTERVENTO DEL CAP. MEOLi <<sempre I Globe era>> CRUDELE GIUSEPPE: <<ah era I Globe anche per loro? Ok...>>* ".

In dibattimento il dichiarante ha affermato di essersi sbagliato e di aver saputo che la società era fornitore sia per T.I.S. che per FastWeb già prima dell'interrogatorio.

Del resto, si è detto certo della circostanza che la verifica fiscale riferita da Comito e Catanzariti riguardasse proprio I Globe, non avendo

sentito neppure parlare, prima del dicembre 2010, della società Planetarium, la cui gestione non lo aveva riguardato neppure all'interno di FastWeb.

Diversamente, dall'esame degli atti processuali è emerso che l'unica verifica fiscale condotta da Telecom Italia Sparkle aveva riguardato proprio la società Planetarium e non anche I Globe ed era stata condotta in epoca sensibilmente successiva, quando alcun contatto v'era più stato con Crudele.

Come ampiamente riferito dal dichiarante, la complicità offerta, personalmente e attraverso l'apporto di Bruno Zito, all'imputato Focarelli (e, in via mediata agli altri sodali) da quest'ultimo "lautamente" compensata con l'erogazione di 3mln di euro ciascuno, si sarebbe tradotta in un contegno sostanzialmente omissivo consistente, cioè, nel non porre domande che, a suo dire , dovevano fisiologicamente nascere nel ragionamento di un "normale operatore di telefonia"(e di conseguenza dei vertici aziendali) innanzi alle profonde anomalie ed atipicità di cui era stato connotata la struttura stessa e lo svolgimento di quell'affare.

E' emerso, tuttavia, dalle stesse dichiarazioni del propalante come mai quest'ultimo avesse ricevuto all'interno delle varie aree funzionali di Fastweb segnalazioni in ordine a quelle tanto macroscopiche atipicità né, tra tutti, dal suo superiore gerarchico Fabrizio Casati né dai soggetti responsabili della rete, dell'ingegneria o dell'*housing* con cui aveva direttamente interloquito fin dalla prima strutturazione dell'operazione.

Combinando tali elementi fattuali e seguendo la logica del flusso dichiarativo del Crudele, inevitabile dovrebbe essere la conclusione che la dimensione di conoscenza della fittizietà del traffico e, prima ancora, della illiceità dell'operazione non poteva che essere necessariamente ben più ampia di quella cristallizzata nel capo di imputazione, dovendo imprescindibilmente coinvolgere, di fatto, la quasi totalità dell'azienda o almeno tutti coloro che operativamente avevano prestato la propria attività nell'operazione oggetto di giudizio (*in primis* i responsabili di rete, diretti spettatori del flusso di traffico e dell'aumento geometrico del volume riferito dall'imputato di reato connesso), i quali si sarebbero resi complici quantomeno tenendo la medesima condotta omissiva e reticente del Crudele – non ponendo domande che avrebbero potuto, per usare le sue parole, *"far cadere la 'foglia di fico"* - ma senza alcuna eguale profitto economico.

Del resto, la tesi di elargizioni in denaro da parte dell'imputato Focarelli ulteriori rispetto a quelle, comprovate, erogate a Bruno Zito e a Giuseppe Crudele (tesi peraltro non sostenuta neppure dall'Ufficio di Procura) non solo è sfornita di prova positiva, ma può ritenersi confermata dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo che, certamente, nell'ottica della sua maturata decisione di collaborare avrebbe evidentemente segnalato altre corresponsioni di cui, proprio per il modo di atteggiarsi dei rapporti (esplicito e diretto) con Focarelli, avrebbe avuto certa conoscenza.

Ciò premesso risulta addirittura illogico o comunque difficilmente conciliabile con la più volte dichiarata mancanza di autonomia dei due *manager* nello svolgimento delle loro funzioni all'interno di Fastweb che

fosse necessario e sufficiente il loro esclusivo e retribuito coinvolgimento nell'affare illecito con esclusione di ogni altro livello aziendale.

Diversamente, l'espletata istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare come nessuna consapevolezza, conoscenza o conoscibilità avevano avuto coloro che direttamente ebbero a occuparsi all'interno dell'azienda dell'operazione "traffico telefonico" – e, diremmo, *a fortiori* gli odierni imputati - di quei profili di anomalia tanto evidenti al Crudele e ritenuti probanti anche dall'Ufficio di Procura.

Si ritiene indispensabile, a questo punto, ripercorrere le deposizioni rese da tutti i testi e i dichiaranti ex art. 210 c.p.p. che hanno trovato ampio spazio nella lunga istruttoria dibattimentale svolta, poiché il rischio dell'inevitabile ripetitività dei concetti dagli stessi articolati e della ricostruzione dei fatti da tutti esposta in maniera speculare e sovrapponibile, risulta compensato dalla fondamentale esigenza di far risaltare alcune importanti contraddizioni e sfasature rilevabili nella versione offerta dalla principale fonte di accusa, anche in rapporto a tali propalazioni.

Questo è lo strumento determinante per definire quello che, in termini di prova logica costituisce, nel tessuto della presente motivazione, la dimostrazione dell'esclusione della penale responsabilità dei dirigenti delle due grandi compagnie telefoniche, ad eccezione dell'imputato Bruno Zito, dalle accuse formulate a loro carico e cristallizzate, rispettivamente, ai capi 1, 5, 6, 8 e 9 di imputazione.

Avuto riguardo al concreto atteggiarsi della relazione commerciale in ambito Fastweb, è opportuno partire proprio dalla ricostruzione offerta da Fabrizio Casati, superiore gerarchico del Crudele, cui quest'ultimo ha fatto ripetutamente riferimento nel corso della deposizione.

Il Casati ha premesso di essere entrato in FastWeb nel settembre del 2005, sostituendo il predecessore Moreno Grassi nella posizione di responsabile dell'area *wholesale* e di avere preso in carico tutte le attività commerciali che erano sotto la sua responsabilità.

La collocazione temporale della fase di iniziale presentazione del progetto commerciale è stata collocata verso la fine del 2004, allorchè Giuseppe Crudele gli aveva prospettato per la prima volta l'iniziativa portata avanti da Carlo Focarelli, consistente nell'opportunità di interconnessione tra una società cliente, inizialmente Extratel, che avrebbe avuto il ruolo di aggregare traffico *Premium* sul mercato internazionale che avrebbe inviato a FastWeb utilizzando numerazioni geografiche internazionali; ricevuto il traffico, FastWeb aveva il compito di instradarlo verso altra società, poi identificata in I Globe, che avrebbe fornito i contenuti, operando sostanzialmente come *carrier* di transito verso la società erogatrice del servizio.

Ha chiarito il teste che proprio in ragione della specifica funzione dell'azienda, FastWeb non aveva nè poteva avere visibilità di quanto si verificava a monte e a valle dei diretti interlocutori, sicchè non era noto che destinazione aveva il traffico, una volta consegnato a I Globe; per quello che era stato comunicato, comunque, il traffico telefonico veniva generato in diversi paesi tra cui non era compresa l'Italia (in cui il servizio non era attivo), verosimilmente da utenti singoli che facevano

delle chiamate su numeri telefonici a tariffazione *Premium* – che nel caso specifico erano numerazioni geografiche internazionali di Tuvalu – e il traffico generato veniva aggregato da Extratel (poi sostituita da Diadem alla conclusione del contratto) ed inviato, attraverso il transito di Fastweb, a I Globe che avrebbe dato i contenuti.

Anche relativamente al fornitore dei contenuti, tuttavia, ha precisato che l'azienda non aveva diretta visibilità "*perché quello che succede normalmente, quando si fa un transito di traffico telefonico, è che si sa chi è l'operatore a monte e chi è l'operatore a valle, poi non si ha certezza di cosa succede prima e dopo..*".

Benchè l'azienda avesse nel suo portafoglio di servizi l'offerta di numerazioni Premium nazionali, nella generalità dei casi queste ultime erano assegnate dal Ministero delle Telecomunicazioni (a FastWeb come ad altri operatori), mentre la tipologia di relazione sorta con Diadem e I Globe, in cui le numerazioni non erano assegnate all'azienda, costituiva un caso isolato, né quest'ultima aveva mai richiesto numerazioni internazionali per fare servizi *Premium*, essendosi limitata a offrire unicamente il transito, come accadeva con altri operatori.

L'impostazione stessa dell'operazione, peraltro ricavabile anche dal contenuto delle *e-mail* relative, prevedeva che dovesse attuarsi un instradamento rigido del traffico: sul punto, a precisa richiesta del pubblico ministero, ha chiarito il teste che l'instradamento rigido era connaturato alla fornitura di un servizio *Premium* in cui tutto il traffico raccolto viene istradato rigidamente verso un'unica destinazione, rappresentata dal *content provider*, atteso che "*chi origina il traffico da inviare a FastWeb indica normalmente e fisiologicamente anche dove*

inviarlo, cioè sulle numerazioni che lui ha preso come numerazioni a valore aggiunto".

Nel decodificare la funzione di transito assunta da FastWeb, il teste Casati ha chiarito che il traffico veniva consegnato presso la centrale di commutazione di Milano, via Bernina, dove giungeva in formato Voip e veniva trasformato in formato TDM da apparati di rete di Diadem *in housing* presso FastWeb per poi essere trasportato nel medesimo formato presso la sede di Roma.

Circa l'uso del formato TDM ha precisato che all'epoca l'azienda non aveva la possibilità di effettuare l'interconnessione in VOIP ma che, in ogni caso, tutti gli operatori che fanno voce in VOIP hanno anche la necessità di fare TDM poichè, pur rappresentando quest'ultima tecnologia il futuro, anche oggi buona parte del traffico voce è in TDM, sicchè è sempre necessario avere entrambe le tecnologie (o solo TDM o VOIP e TDM).

Tornando alle fasi preliminari della relazione commerciale, secondo la ricostruzione offerta, il proponente Carlo Focarelli era stato presentato come consulente o mediatore che curava gli interessi della società Extratel UK, società che era poi stata sostituita da Diadem sempre facente parte del medesimo gruppo; avrebbe conosciuto personalmente l'imputato solo il giorno della firma del contratto, per poi incontrarlo forse solo un'altra volta e sentito sporadicamente per telefono, atteso che i rapporti con quest'ultimo erano stati gestiti totalmente da Giuseppe Crudele.

Il medesimo imputato, poi, attraverso Ubique, che era fornitore dei servizi tecnici per I Globe, aveva un ruolo tecnico anche con quest'ultima società cui forniva servizi *in housing* delle macchine.

Nessun collegamento aveva operato Crudele, in quella fase, con la operazione carte prepagate, di cui avrebbe sentito parlare solo successivamente dai giornali e da Luca Merzi e, dunque, nel gennaio 2007.

La primissima prospettazione dell'offerta di *business* era stata descritta compiutamente a Roberto Contin il quale aveva in quella fase appreso in maniera piuttosto precisa il modello di *business*, le dimensioni dell'opportunità e i tempi necessari per realizzarlo.

Non rammentava, pur sollecitato nel ricordo, se avesse in quella fase preliminare evidenziato al suo superiore il nome del proponente Focarelli, essendo più incline ad affermare di aver menzionato unicamente il nome della società.

Ha precisato il teste che nel suo ricordo si trattava di un affare da due, tre milioni di euro al mese, escludendo le diverse dimensioni prospettate da Crudele (dieci milioni di euro al mese) e che in prima battuta la proposta non era andata avanti, senza un motivo specifico, ma probabilmente solo in quanto c'erano altre priorità in azienda conseguenti al fatto che "*la fine dell'anno è un momento particolare, più che aprire nuove opportunità si cerca di chiudere tutte le attività che sono in corso*".

Il teste ha dunque smentito che la prima prospettazione dell'opportunità commerciale fosse stata bloccata in ragione ad una

situazione di crisi finanziaria di Fastweb di cui, al contrario, Giuseppe Crudele ha riferito di avere avuto cognizione proprio dal suo superiore gerarchico oltre che da Bruno Zito.

Del resto, la deposizione di Crudele è *in parte qua* smentita da fonti di eterogenea matrice, testimoniali e anche documentali (v. articolo de "Il Messaggero" pubblicato in data 10.12.2004 relativo ai tentativi di scalata in Wind).

Sia in sede di spontanee dichiarazioni che in sede di esame anche gli imputati Silvio Scaglia e Mario Rossetti hanno insistito molto sull'opposta versione secondo cui proprio gli anni 2004-2005 erano stati caratterizzati da una particolare floridità dell'azienda, che anche strutturalmente era notevolmente ampliata, chiarendo come la rinegoziazione delle linee di credito era collegata ad una complessa operazione finanziaria destinata al progetto di acquisizione di Wind.

In particolare il Rossetti – che direttamente ebbe a negoziare con le banche quell'operazione finanziaria di 12 miliardi di euro – ha precisato che nel 2004 FW era stata in corsa per acquistare Wind e che in quella occasione l'azienda era in grado di affrontare l'operazione anche grazie a linee di credito che la banche mettevano a disposizione.

Secondo la sua ricostruzione, quando nel dicembre 2004 si era compreso che Enel non voleva più vendere, si erano utilizzate quelle aperture per fare un aumento di capitale, funzionale all'ulteriore crescita dell'azienda.

Ha chiarito, inoltre, che l'aumento di capitale era stato sottoscritto integralmente da Deutsche Bank e correlata una rinegoziazione delle

linee di credito a cinque-sette anni a condizioni straordinariamente vantaggiose, non basata su alcuna garanzia se non l'attività e il solido *business* di Fastweb.

Tornando alla deposizione del Casati, in base alla sua ricostruzione la proposta commerciale non era stata rigettata ma era rimasta sospesa, per poi essere presa nuovamente in considerazione ed approfondita all'inizio del 2005, un paio di mesi prima della effettiva chiusura dei contratti.

Egli ha poi recisamente smentito di avere avuto cognizione del fatto che Telecom Italia Sparkle già gestisse quel tipo di interconnessione con le medesime società.

In particolare, pur confermando, per come dichiarato da Crudele, che quest'ultimo lo avesse messo al corrente del fatto di aver fornito all'imputato Carlo Focarelli i riferimenti (nominativo e recapito telefonico) del suo pari grado in T.I.S. (Antonio Catanzariti), ha escluso che ciò era avvenuto nel contesto di questa operazione; più genericamente, ha rammentato che nell'ambito dei quotidiani contatti con Crudele, un giorno quest'ultimo gli aveva segnalato che, su richiesta del medesimo Focarelli, aveva fornito il contatto nell'altra azienda.

Il teste, dopo aver preso visione in udienza della *e-mail* 18 gennaio 2005 in cui l'imputato Carlo Focarelli rappresentava ad Elisabetta Secchi di T.I.S. la disponibilità di 50mln/mese di ricavi per la stessa operazione commerciale, ha confermato di non aver avuto mai cognizione della circostanza, precisando che al 31 gennaio 2005 (data della prima

presentazione ufficiale della operazione) Giuseppe Crudele mai ebbe a comunicargli l'imminente chiusura di un affare similare anche con T.I.S.

Del resto, seppure frequenti erano gli incontri istituzionali in T.I.S. sia con Antonio Catanzariti che con Massimo Comito, mai avevano interloquito in ordine all'operazione commerciale traffico telefonico con I Globe, pur essendo a conoscenza che il medesimo Carlo Focarelli aveva dei contratti con T.I.S. per quel medesimo tipo di *business*.

Analogamente, nel corso del successivo svolgimento della operazione commerciale mai Crudele gli aveva riferito di perplessità espresse da Catanzariti e Comito in ordine al traffico telefonico ("... *Crudele mi aggiornava sulle normali attività, sugli altri contratti che noi avevamo con Telecom Italia Sparkle. Quindi c'era un aggiornamento nei confronti in particolare di Catanzariti, che era il suo interlocutore, ma non per questa cosa specifica, perché non c'era motivo di parlare di questo*").

Ha chiarito il teste che l'imputato Contin non ebbe alcun ruolo nella ripresa della proposta rimasta sospesa, ma che il suo *input* era stato successivo e consequenziale al suo riesame, essendosi risolto nella sollecitazione di una formale presentazione al Casati e, poi, nell'avvio di tutte le fasi operative di preparazione del contratto che, come era fisiologico, erano state coordinate da Giuseppe Crudele, il quale aveva gestito "*in autonomia*" il cliente interfacciandosi e coinvolgendo l'ufficio legale *in primis* e le altre aree funzionali (l'ufficio amministrativo e regolamentare) dell'azienda.

Certamente l'area amministrativa, in persona di Barbara Verga, si era occupata della verifica della società cliente, Extratel ma anche Diadem, acquisendo le relative visure (ali. 102) dalle quali era emerso che quest'ultima società era di recente costituzione, sicchè non era disponibile uno storico sui bilanci societari.

Sulla valutazione della consistenza di Diadem, ha precisato il Casati che i dati formali ricavabili dalle visure (capitale sociale e identificazione dell'amministratore) nel mercato dei servizi *premium* generalmente non sono esemplificativi della fututa affidabilità dell'azienda, trattandosi di elementi più che altro funzionali a completare la documentazione contrattuale interna; questo il motivo per cui fondamentale ed imprescindibile era curare più l'aspetto delle condizioni di pagamento, che nei contratti di interconnessione costituiscono l'elemento imprescindibile per garantire la società dai rischi di insolvenza.

In altri termini, posta la società al riparo da questo concreto pericolo, la validità di una società e il conseguente successo dell'offerta commerciale erano elementi che si verificavano non a monte (prima della firma contrattuale) ma solo nel corso del concreto svolgimento della transazione commerciale ("... *guardi che li bisogna fidarsi, i contratti di interconnessione sono sempre così. Uno firma il contratto nel momento in cui firma il contratto ha delle promesse... la capacità di generare traffico sarebbe stata dimostrata nella sostanza...*").

La procedura di verifica, dunque, non andava oltre all'acquisizione della visura, non essendo necessariamente significativa l'analisi approfondita della solidità dell'azienda, la sua pregressa conoscenza e la

sua diffusione, poiché era prassi fidarsi della controparte, anche perché non necessariamente società non solide non erano poi in grado di raccogliere traffico e tenere fede alle promesse formulate in sede di offerta commerciale.

Il Casati si è soffermato sull'aspetto relativo alla preparazione del documento contrattuale, nel cui ambito Giuseppe Crudele aveva svolto l'indispensabile ruolo di coordinamento tra tutte le funzioni coinvolte con il supporto, quindi, dell'ufficio legale per la stesura e la negoziazione delle varie clausole e con il coinvolgimento dell'area amministrativa, fiscale e dell'ufficio tecnico, coerentemente con le funzioni operative da ciascuno espletate in azienda.

Con preciso riferimento alla posizione dell'imputato Roberto Contin, dunque, la firma del contratto si collocava a valle di tutte le citate interazioni, quando veniva a lui sottoposto il testo, già firmato dal cliente o dal fornitore.

In questa prospettiva, l'errore di data rilevato dall'*audit* successivamente condotta ed evidenziato da Merzi, appariva un effetto patologico (del tutto formale) connesso a questo *modus procedendi:* "... *si parte da un documento preesistente e si fanno variazioni di conseguenza; quindi se non vengono fatte tutte le variazioni che dovrebbero essere fatte, scatta il problema dell'errore...*"

Ha comunque dichiarato di rammentare con precisione il giorno in cui gli inglesi Dines erano venuti a Milano per sottoscrivere il contratto, precisando che in quella occasione era presente Carlo Focarelli e

Giuseppe Crudele, che poi si era trattenuto a pranzo con i primi, mentre Roberto Contin non aveva partecipato all'incontro.

Ha precisato come ampio spazio nella redazione del testo contrattuale fosse stato dato, come peraltro fisiologico nelle operazioni aventi ad oggetto i servizi di interconnessione, alle condizioni di pagamento che erano con prepagamento e pagamento a cascata; su specifica richiesta di I Globe e per il tramite di persona di Carlo Focarelli era stato ulteriormente richiesto il pagamento entro il giorno stesso o al massimo entro il giorno successivo dal pagamento ricevuto dal cliente.

Secondo la sua valutazione, trattandosi di un pre-pagamento a cascata, il pagamento in giornata costituiva una logica e normale conseguenza, poiché nel momento in cui FastWeb riceveva dei soldi in prepagamento per il traffico che sarebbe stato sviluppato, era del tutto conseguenziale ed anzi cautelativo pagare a valle il più velocemente possibile "... *altrimenti il rischio è che trovo il cliente che mi ha prepagato e non riesco ad erogargli il servizio. Una cosa diciamo difficile da giustificare. Quindi devo essere certo di prepagare velocemente anche a valle per ottenere il servizio di istradamento...*".

Sempre funzionale alla esigenza di velocizzare il pagamento era stata la decisione di utilizzare un conto dedicato a questo tipo di attività, soluzione, quest'ultima, che era il frutto di una scelta tecnica fatta dall'amministrazione che, pur nella sua limitata esperienza da questo punto di vista, non aveva altri precedenti.

Ha rammentato il teste che nel primo anno di attività il traffico aveva avuto una crescita costante sotto il 10% , con un andamento

fisiologicamente più rapido nei primi mesi per poi assumere una progressione di aumento più costante.

L'aumento del traffico, secondo le sue personali cognizioni, poteva dipendere essenzialmente da due fattori: dall'aumento del business, nel caso in cui il cliente invia totalmente alla società il suo traffico o dalla variazione della parte di traffico destinata, nell'ipotesi di invio di quota parte dello stesso.

E' significativo che nessun riferimento ha fatto Fabrizio Casati a specifiche richieste di aumento o modulazione dei volumi di traffico che sarebbero provenute "dall'alto" e giunte, per suo tramite, al Crudele.

Verso la fine del mese di marzo 2006, l'operazione traffico telefonico aveva subito una prima interruzione, in coerenza con quanto ha era stato prefissato l'anno precedente nell'ambito del *budget* di previsione in cui, appunto, era stato stabilito che il 31 marzo 2006 dovevano essere interrotti i servizi di interconnessione e, conformemente a questa statuizione a monte, la sospensione era avvenuta attraverso una comunicazione alla società Diadem di aumento delle tariffe.

Sul punto ha precisato il teste che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali relative alle modalità di chiusura del rapporto commerciale, molto raramente nei contratti di interconnessione si giunge alla cessazione di un contratto con il previsto preavviso di tre mesi (ciò che generalmente consegue solo all'intenzione di interrompere in via definitiva ogni rapporto) e che la variazione in aumento dei prezzi di listino - che in tutti i contratti di interconnessione è sempre possibile rispettando il termine di sette giorni di preavviso – è normalmente lo

strumento utilizzato per sospendere un traffico, se in quel momento si decide di farlo per varie ragioni.

Proprio con l'invio a Diadem di una comunicazione di incremento del prezzo, di fatto la transazione commerciale era stata sospesa.

Quanto ai rapporti con I Globe ha riferito il teste che, trattandosi di un rapporto cliente-fornitore in cui FW era cliente, non era determinante formalizzare la sospensione poiché normalmente per ottenere la sospensione del traffico la comunicazione deve essere diretta a chi il traffico lo invia (nel caso specifico Diadem) mentre a valle, non giungendo più il traffico, alcuna obbligazione viene generata nei confronti della società; certamente, in concreto, i rapporti con la società erano stati gestiti da Crudele.

Nel mese di giugno 2006, tuttavia, era stato convocato nell'ufficio del responsabile Roberto Contin il quale gli aveva chiesto se ci fosse la possibilità di riprendere il traffico telefonico con la medesima società Diadem, con indicazione della eventuale fattibilità di un aumento del predetto traffico.

Circa le ragioni connesse a tale richiesta, Casati ha chiarito che non gli era stata data una spiegazione di dettaglio ma che la circostanza non fu da lui percepita come un qualcosa di strano o anomalo poiché, diversamente, è del tutto fisiologico che nella struttura complessiva dell'azienda, in cui vi sono diverse organizzazioni di *business*, nel caso in cui una di queste nel corso dell'anno non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati si determina immediatamente l'attivazione delle altre organizzazioni che hanno la possibilità di fare qualcosa di più di quello

che le è stato loro assegnato, in tal modo concorrendo a raggiungere l'obiettivo complessivo aziendale attraverso contributi diversi da quelli che erano stati stabiliti inizialmente.

Secondo quanto dichiarato dal medesimo teste, dunque, la predisposizione di un *recovery pian* non era un evento eccezionale nell'ambito della vita di una società, ma anzi rappresentava la fisiologia della gestione aziendale, così come la *ratio* stessa del piano di recupero, che impone soluzioni pronte e di immediata realizzazione, individua normalmente nel settore delle interconnessioni telefoniche la più adeguata leva su cui si concentra la scelta operativa funzionale al più rapido recupero del *gap: "..perché riuscire ad attivare altre mille linee comporta una serie di attività che hanno bisogni di tre mesi per essere messe in piedi e poi le fatturazioni magari daranno frutti dopo altri tre mesi..."*.

Nel caso di specie, comunque, non ricordava se vi fosse stata la comunicazione dell'ammontare di fatturato che doveva essere recuperato.

A valle dell'incontro con Contin, aveva chiesto a Crudele di prendere nuovamente contatti con Diadem e I Globe al fine di verificare tale doppia fattibilità (ripresa e aumento del volume di traffico) ed era seguito un incontro a Roma con Carlo Focarelli il quale, forse non contestualmente ma qualche giorno dopo, aveva risposto positivamente salvo richiedere una riduzione di quello che era il margine di FastWeb dal 6 al 4,5%.

All'esito di tale interazione, nella seconda metà del mese di giugno e nel giro di pochi giorni dall'incontro con Focarelli, il traffico era ripartito in aumento come previsto, tanto che erano stati collegati circuiti aggiuntivi, raddoppiandoli dagli otto originari a sedici, sicchè anche i volumi di traffico erano raddoppiati rispetto all'andamento della fase precedente alla sospensione; concretamente anche in questa fase di ripresa del servizio le modalità, l'aumento e i prezzi li aveva gestiti nuovamente Crudele.

Ha precisato, rispondendo ad una domanda della difesa Contin, che quello era stato l'unico caso in cui era stato richiesto alle controparti l'aumento del traffico, smentendo quanto sul punto riferito dal dichiarante Crudele in relazione all'asserita variazione dei volumi – nel corso dell'operazione – a richiesta dei "vertici aziendali" e avvenuta proprio per il tramite del suo diretto interlocutore Casati.

D'altro canto, in base alla struttura gerarchica ed organizzativa di FastWeb, ogni comunicazione proveniente dall'alto veniva filtrata dallo stesso Casati e trasmessa, nel rapporto di diretta interlocuzione con le controparti, dal solo Crudele, che non aveva mai contatti diretti con il superiore gerarchico Contin il quale, peraltro, mai aveva gestito direttamente clienti o fornitori.

Nel corso della transazione commerciale, poi, non erano mai state evidenziate dal medesimo Crudele o dalle funzioni che gestivano la rete, come anche dagli uffici amministrativi che gestivano le fatturazioni e i pagamenti, segnalazioni di anomalie o criticità.

Nel proseguire la ricostruzione dell'operazione commerciale, ha dichiarato il teste che prima dell'estate era stato contattato da Crudele – che dal mese di giugno non faceva più parte dell'area *wholesale* - che gli aveva preannunciato un successivo contatto telefonico da parte di Carlo Focarelli, il quale gli avrebbe comunicato che I Globe non era più in grado di fornire il servizio, sicché sarebbe stato necessario sostituire la società con altra che sarebbe stata comunque in grado di fare la stessa cosa; ha dichiarato il teste che non vennero focalizzate le ragioni della sostituzione, atteso che gli era stato contestualmente posto un problema (il ritiro di I Globe) e la sua soluzione (il subentro di altra società), mentre alcuna variazione era prevista quanto alla società cliente, posto che Diadem avrebbe comunque continuato ad aggregare il traffico.

A fine agosto-primi di settembre 2006 era stata poi esplicitata la società subentrante, la Planetarium, sicché era stato avviato il solito *iter* di verifica della società (con acquisizione della visura camerale) e di predisposizione di nuovi contratti necessari per operare (v. *e-mail* 6 settembre 2006 inviata a Vicariotto Mascheroni e Milani nonché la *e-mail* di risposta di Mariangela Aucello).

Ha chiarito il teste che, dopo il trasferimento di Crudele ad altra area operativa, i rapporti commerciali con Focarelli li aveva gestiti personalmente, benché dalla sospensione alla definitiva interruzione della relazione commerciale, l'unica concreta attività che fu svolta era stata quella relativa alla variazione di I Globe con Planetarium.

Anche in questo caso, non rammentava di particolari atti formali connessi alla cessazione dei rapporti con la società I Globe, sia perché il recesso era stato il risultato di una iniziativa della stessa società, sia

perchè nella sostanza non le fu più instradato il traffico proveniente da Diadem.

I volumi di traffico, in base al suo ricordo, si erano riassestati sui valori precedenti al periodo dell'aumento, rimanendo attorno ad una media del 15%, quantificabili in dieci milioni di euro di fatturato con picchi pari a 12mln di euro, rispetto ai 20mln di euro di fatturato raggiunti negli ultimi due mesi (successivi alla sospensione) da I Globe.

Circa le ragioni della decisione di Crudele di uscire dal settore *wholesale*, Casati ha rammentato che con una *e-mail* dell'11 gennaio 2006 a lui diretta dalla responsabile dell'ufficio del personale Mosconi era stata comunicata l'apertura delle procedure per le promozioni a dirigenti dei dipendenti di FastWeb e che Crudele era stato selezionato, tra le persone che lavoravano alle sue dipendenze, come degno di avanzamento professionale, segnalandolo a Roberto Contin (v. *e mail* 12 e 13 gennaio 2006).

Secondo la ricostruzione fornita da Casati, la sua proposta di promozione alla dirigenza di Giuseppe Crudele non aveva avuto positivo riscontro da parte del Contin, il quale aveva preferito proporre due diversi candidati al Comitato Direttivo ("... *mi sembrò di capire che aveva altre priorità...")* , sicchè Crudele non fu portato neppure allo *step* di valutazione successivo.

Era seguito un incontro con il Contin richiesto dallo stesso Crudele che di li a poco aveva maturato la decisione di ottenere il trasferimento ad altra area funzionale, cosa che era poi avvenuta nel

mese di giugno e, dunque, prima della sostituzione ad I Globe di Planetarium.

Sulla medesima circostanza ha deposto conformemente anche il teste Ernestino Bonalumi (sulla cui deposizione si tornerà di qui a poco) il quale ha dichiarato di essere al corrente del fatto che benchè Fabrizio Casati avesse proposto l'inserimento del Crudele nella rosa dei candidati alla dirigenza all'imputato Roberto Contin, siccome gli *slot* a disposizione per le diverse *business unit* in termini di passaggio alla dirigenza erano limitati, quest'ultimo aveva preferito favorire la candidatura di altre persone e, di fatto, non era stata spinta questa candidatura.

Ha rammentato il Bonalumi che Crudele aveva esplicitato la sua manifesta delusione per la decisione presa da Roberto Contin e, probabilmente in ragione di ciò, aveva deciso di passare alla *business unit* dei *consumer*.

Del resto, nel corso del suo esame, anche l'imputato Contin ha fornito ampie spiegazioni in ordine alla sua decisione.

La sua versione dei fatti è che nel dicembre 2005 Fabrizio Casati gli aveva effettivamente proposto l'inserimento di Crudele, che in azienda era quadro, nella rosa delle candidature che all'inizio dell'anno sarebbero andate da ciascun dipartimento al comitato direttivo che, concretamente, avrebbe provveduto alla promozione di uno dei candidati alla dirigenza.

La sua personale valutazione era stata che Crudele non fosse in quel momento proponibile al comitato sia in quanto, essendo

responsabile di un gruppo piccolissimo di persone peraltro in un settore non importante nella visione globale dell'azienda, non aveva secondo lui maturato ancora le competenze necessarie alla dirigenza, sia perchè pur essendo lavoratore ed impegnato, lo considerava sul piano individuale *"un po' mediocre"*.

Con riferimento alla definitiva interruzione dell'attività di interconnessione Diadem-Planetarium, Casati ha collegato la decisione alla pubblicazione di un articolo sui giornali, cui era seguita una riunione del Consiglio di Amministrazione nel corso della quale gli era stato chiesto di trattenersi in azienda, al fine di fornire – eventualmente – il supporto informativo o operativo necessario.

A valle di tale riunione, era stata presa la decisione di interrompere immediatamente il traffico, attraverso una comunicazione via *e-mail* diretta a Diadem (che temporalmente precedettero le comunicazioni formali) cui era seguita la richiesta di qualche altro giorno di tempo per riorganizzarsi in modo alternativo e continuare a fare il loro *business*; in effetti, fu concesso qualche giorno, forse una settimana, dopo la quale vi fu la definitiva interruzione.

Successivamente al mese di gennaio 2007 alcun contatto personale o telefonico era seguito con Focarelli.

Nel collegare l'evento all'impatto mediatico avuto dall'articolo di giornale del quotidiano "La Repubblica", il teste ha escluso che qualsivoglia analoga determinazione fosse dipesa dall'*audit* interno successivo alle perquisizioni del novembre 2006, cui in ogni caso non aveva preso parte.

Secondo il suo ricordo il tema affrontato nell'attività investigativa interna non aveva riguardato il tema della effettività del traffico, atteso che si trattava di una questione assolutamente non controversa in ragione del fatto che l'azienda aveva contezza del fatto che il traffico transitava sulla centrale telefonica (prodotta da Italtel e certificata mediante procedure di certificazione) e veniva regolarmente fatturato; ovviamente, l'unico profilo all'evidenza della società era connesso al funzionamento delle macchine, ossia alla circostanza che vi erano telefonate che passavano, mentre alcun accertamento avrebbero potuto lecitamente fare sul contenuto di queste ultime, se non attraverso intercettazioni illegittime.

Su precisa sollecitazione del pubblico ministero, Casati ha valutato l'operazione traffico telefonico come una buona operazione, con volumi di fatturato molto elevati, certamente i più elevati tra le transazioni commerciali svolte in azienda; ha precisato, tuttavia, che la valutazione complessiva di una operazione non doveva essere svolta sul fatturato, ma sul margine di profitto e in questa prospettiva, la transazione commerciale – che prevedeva un margine molto basso – non aveva connotati di straordinarietà, ma anzi forniva un contributo "*relativamente modesto*".

Rileva il Tribunale che la deposizione resa da Casati assume nella ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio una inequivoca valenza probatoria, non solo in ragione della linearità e chiarezza del dichiarato, ma anche perché costituisce lo scheletro che percorre l'intero svolgimento della transazione commerciale privando le propalazioni etero accusatorie del Crudele del necessario supporto probatorio.

La portata delle sue affermazioni, infatti, sono in evidente distonìa con la ricostruzione fornita da Giuseppe Crudele sotto una molteplicità di aspetti sostanziali, tutti convergenti nell'escludere, nel concreto atteggiarsi delle relazioni intrattenute dai sodali con le due compagnie telefoniche, un vero e consapevole parallelismo operativo di queste ultime, come l'asserita condivisione di elementi ed informazioni circa l'anomalo andamento del traffico, l'aumento geometrico "su richiesta" di Fastweb (al di là dell'unico caso rappresentato dal *recovery plan*) e, a monte, l'importanza di quel *business* nelle dinamiche interne dell'azienda, la consapevolezza della partecipazione del "*dorminus*" Focarelli estesa fin dall'inizio ad ogni suo livello funzionale e, più in generale, il necessario coinvolgimento dei vertici aziendali nell'affare illecito.

Quanto a quest'ultimo punto, l'Ufficio di Procura ha dedotto la conoscenza a monte della presenza di Carlo Focarelli quale *deus ex machina* dell'operazione da quanto esplicitato all'interno della relazione dell'*audit* (pag. 5) che si ricorda, tuttavia, ebbe a svolgersi attraverso interviste dirette a tutti coloro che operativamente avevano partecipato alla strutturazione e concreto svolgimento del *business* (referenti commerciali dell'area *wholesale*, dell'area amministrativa e tecnici); tra questi, è pacifico che non fosse compreso Roberto Contin, in nessun momento interpellato nel corso degli accertamenti interni.

Anzi, per come meglio si andrà ad esporre, proprio la circostanza (provata e documentata) del mancato coinvolgimento dell'imputato da parte del Merzi, comprova e ratifica la tesi difensiva secondo cui, in concreto, egli alcun ruolo operativo ebbe nella vicenda.

Ma, quello che più conta, le dichiarazioni rese dal Casati trovano piena conferma nelle ricostruzioni fornite da tutti gli altri testi escussi, che hanno completato, ciascuno per la propria specifica competenza funzionale ed in maniera del tutto collimante, la ricostruzione dell'affare all'interno della società.

Con riferimento alla elaborazione dei contratti relativi al rapporto di interconnessione Diadem-FW-I GLOBE/Planetarium ha deposto in dibattimento il teste Filippo Vicariotto fin dal gennaio 2003 (epoca di assunzione in Fastweb) nell'organico dell'ufficio legale diretto all'epoca da Giuliana Testore e di cui aveva assunto nel 2007 il ruolo di responsabile.

Il teste ha ripercorso i termini del suo contributo professionale nell'ambito dell'operazione traffico telefonico, collocando temporalmente la sottoposizione del progetto commerciale all'attenzione dell'ufficio legale, nella persona del responsabile Giuliana Testore, nel mese di gennaio 2005 epoca di poco precedente all'assenza di quest'ultima per maternità, cui era seguita la sua gestione diretta della parte contrattuale dell'operazione.

Ha rammentato, in particolare, di essere stato sollecitato da Giuseppe Crudele alla redazione delle bozze contrattuali sia con l'operatore a monte, che nelle primissime fasi era stato indicato nella Extratel ma poi definitivamente identificato nella società Diadem, che con quello a valle I Globe che nel successivo svolgimento della transazione era stato sostituito dalla società Planetarium.

Ha precisato, peraltro, il teste di essere stato coinvolto anche nella stipula di tale ulteriore contratto e che, essendo andato via Crudele, in quel caso si era interfacciato direttamente con Fabrizio Casati.

Secondo la ricostruzione fornita dal teste (perfettamente in linea, peraltro, con quanto dichiarato dalla Testore anche con riguardo alla precedente operazione commerciale) la elaborazione dei testi contrattuali era avvenuta senza alcun preliminare contatto con le controparti, atteso che era il solo Crudele ad interloquire con queste ultime e che si era trattato di bozze *standard*, tipiche di quel tipo di attività, rammentando piuttosto che il *focus* dell'attenzione e discussione si era concentrato sulla parte relativa ai termini di pagamento, con l'instaurazione di un confronto su quello che era l'interesse più favorevole per l'azienda.

Era stata innanzitutto mutuata la tipica formula di pagamento a cascata che non costituiva un elemento di assoluta novità, risultando inserita nella contrattualistica di riferimento da Telecom Italia che, in quanto ex monopolista, aveva l'obbligo di fornire dei modelli di riferimento codificati, appunto, nel documento intitolato "Offerte di riferimento di Telecom Italia" relativo agli anni 2005-2006, peraltro depositato dalla difesa Contin.

A suo giudizio, tuttavia, la clausola del pagamento a cascata non garantiva totalmente l'azienda sul piano civilistico, atteso che nell'ipotesi in cui il fornitore avesse comunque eseguito correttamente la sua prestazione, pur in assenza di pagamento da parte del cliente vi sarebbe stata qualche difficoltà a non pagarlo; per far fronte a tale ulteriore criticità, aveva dunque suggerito l'inserimento di una ulteriore clausola che prevedeva, in caso di mancata recezione da parte di

FastWeb del pagamento della società cliente, l'automatica cessione del credito al fornitore, in modo tale da liberare l'azienda da pretese o azioni proponibili da parte di quest'ultimo.

Per quanto tale clausola fosse stata inserita nel tessuto contrattuale, la stessa non gli risultava essere mai stata attivata nel concreto svolgimento della relazione commerciale.

Nel corso dell'*audit* di fine 2006-inizio 2007, nel quale non era stato direttamente coinvolto, gli era stata resa nota la presenza di un errore nell'ambito dei contratti predisposti, poiché era stato rilevato che il contratto FastWeb-Diadem e FastWeb-I Globe recavano il medesimo oggetto.

Ha dichiarato il Vicariotto che inizialmente aveva interpretato la circostanza come l'effetto di un suo errore materiale, anche se piuttosto anomalo; proprio tale ravvisata anomalia lo aveva indotto a riesaminare lo scambio di corrispondenza via *e-mail* che c'era stato con Giuseppe Crudele proprio nella fase di preparazione dei contratti, in tal modo verificando che le bozze inviate a quest'ultimo nel febbraio 2005 erano state predisposte correttamente, anche con riferimento all'oggetto, sicché verosimilmente si era trattato di un errore riconducibile proprio al Crudele.

Ha ulteriormente spiegato il teste che la trasmissione a quest'ultimo dello schema di contratto costituiva la normale dinamica dei rapporti tra l'area commerciale e l'ufficio legale, competendo a quest'ultimo la redazione della "bozza", il cui materiale completamento (con i dati relativi alle società controparti) era rimesso direttamente al

commerciale, che si occupava anche della parte degli allegati; solo in casi rarissimi e del tutto eccezionali era poi prevista la firma congiunta del contratto.

Quanto ai controlli e alle verifiche delle società coinvolte nell'affare, questa non era una competenza del legale, cui perveniva unicamente il nominativo delle società coinvolte, funzionale alla redazione dei documenti contrattuali.

Relativamente ali'interruzione definitiva dell'attività di interconnessione ha dichiarato Vicariotto di essere stato destinatario nei primi mesi del 2007 di una richiesta di interpretazione delle clausole contrattuali, al fine di accertare se vi fosse la possibilità di recesso libero o in assenza di rischi; nonostante l'esito negativo della verifica, era stata ferma la volontà di chiudere immediatamente l'operazione commerciale, ciò che avvenne attraverso una lettera di recesso da lui stesso predisposta, cui era seguita in risposta una *e-mail* – che ricordava scritta in inglese - di contestazione sul fatto di avere esercitato il recesso in modo irrituale; ricostruendo i fatti, ha rammentato che Fabrizio Casati aveva gestito un recesso non immediato, ma posticipato di qualche giorno in accordo con Diadem, ciò che aveva scongiurato di fatto il rischio di azioni legali.

Secondo la prospettazione del teste Vicariotto, la decisione di interrompere immediatamente il *business* era dipesa dall'avvenuta diffusione sulla stampa di notizie relative al coinvolgimento dell'azienda in una frode carosello, ipotesi – peraltro – fino ad allora del tutto sconosciuta nel mondo delle telecomunicazioni.

L'Ufficio di Procura ha ampiamente evidenziato tra gli elementi di maggiore criticità significativi della fittizietà dell'operazione commerciale "traffico telefonico" nella prospettiva avuta ex ante dai vertici Fastweb proprio la illogicità tecnica e strutturale della stessa, nell'ottica dell' acclarata inutilità del servizio di interconnessione fornito dall'azienda sul piano tecnico ed anche economico, nonché, come confermato dalle chiare e convinte propalazioni del dichiarante Crudele, nell'ottica dell'assoluta anomalia della doppia conversione VOIP-TDM e dell'istradamento rigido.

L'ipotesi accusatoria, tuttavia, non risulta sostenuta dalle emergenze processuali. Oltre a quanto dichiarato sul punto dal teste Casati è fondamentale, in questa prospettiva, riportare la deposizione resa da Luigi Gerbi, il quale ha fornito elementi cognitivi di opposto indirizzo.

Il teste ha premesso di essere stato assunto in FastWeb all'inizio del 2000, occupandosi dello sviluppo dell' ingegneria della rete voce tradizionale, dunque TDM; a fine 2003 dal settore ingegneria era passato al settore *operations*, prima occupandosi della tecnologia di fonia per i clienti finali e, dal 2005, anche dei servizi video.

Quale responsabile di rete, nel mese di marzo 2005 gli era stato richiesto dal *wholesale*, nella fattispecie da Giuseppe Crudele, di implementare (ossia configurare sulle centrali) l'interconnessione tra il *carrier* Diadem ed il *carrier* I Globe.

Secondo la ricostruzione resa, in via generale l'*iter* di introduzione ed implementazione di un progetto commerciale prevedeva, appunto, che

il gruppo commerciale *wholesale* facesse una prima analisi sia a livello commerciale che a livello tecnico: sotto quest'ultimo profilo, se si trattava di una interconnessione *standard*, arrivava alla struttura direttamente la richiesta, con conseguente attivazione di tutti i tecnici che iniziavano a provvedere alla richiesta delle interfacce necessarie per il collegamento dei *carrier* alla centrale di commutazione di Milano e alla messa in esercizio dell'infrastruttura; diversamente, in ipotesi di richieste particolari, ad esempio di interconnessioni molto voluminose in termini di flussi (oltre le decine), veniva fatta un'analisi di fattibilità, al fine di verificare se all'interno della rete vi fossero risorse per avviarle.

Quanto ciò premesso, nel caso dell'interconnessione Diadem-I Globe non era stata necessaria alcuna analisi preliminare, trattandosi di una interconnessione *standard*, certamente gestibile con le scorte in azienda (*spare*) sufficiente a gestire l'operazione.

La prestazione tecnica richiesta alla rete FW era quella di fornire lato cliente un'interconnessione con otto flussi di due megabit in tecnologia TDM, da rilasciare presso il *sale housing* di Milano dove, per come ebbe a sapere successivamente, era stato allocato un apparato della società Diadem; lato fornitore, il rilascio de flussi veniva effettuato presso la sede di Ubique a Roma, dove era già presente un apparato trasmissivo dell'azienda in quanto erano state attivati con quest'ultima società alcuni flussi di interconnessione, per altre tipologie di traffico.

Nessuna perplessità era derivata dal previsto trasporto del traffico internazionale da Milano a Roma, atteso che ciò avveniva in molti altri casi di interconnessione e costituiva una offerta "a catalogo" dell'azienda.

Analogamente, la richiesta *in housing* di uno spazio nell'azienda, dove veniva collocato l'apparato del cliente o fornitore, non costituiva alcuna anomalia, essendo la normale soluzione tecnico-commerciale per *carrier* che non avessero punti di presenza sul territorio nazionale.

Lo svolgimento tecnico dell'interconnessione prevedeva, dunque, che il *carrier* Diadem raccogliesse il traffico – di tipo *whoiesaie*, traffico fonia - sull'apparato *in housing* a Milano e si interfacciasse con la rete FastWeb tramite interconnessione di tipo TDM (precisamente, con otto flussi TDM); ha sottolineato il teste che, in quella fase storica il TDM era l'unica tipologia di interconnessione che l'azienda aveva, benché nella primavera del 2005 erano iniziate le prime sperimentazioni di interconnessioni Voip.

La circostanza che il traffico giungesse in VOIP e dovesse essere poi ritrasformato in VOIP non costituiva un dato conoscitivo dello Gerbi all'epoca dello svolgimento dell'operazione ma egli ha comunque fornito la sua valutazione in ordine al fatto che tale doppio passaggio e, in questi termini, il dato tecnico del passaggio in TDM in un unico segmento della rete di trasmissione non costituiva affatto un'anomalia.

Ha dichiarato, infatti, che l'assunto di partenza rappresentato dal fatto che il *carrier* Diadem trasportasse VOIP e che il *carrier* I Globe avesse anche lui tale tipologia di trasmissione, non escludeva *sic et simpliciter* la necessità tecnica di una conversione in TDM proprio in quanto non esiste un unico protocollo VOIP e, dunque, senza la conversione i due protocolli avrebbero potuto "non parlarsi".

In questa prospettiva, il fatto che materialmente la trasformazione non venisse effettuata da apparati di proprietà di FastWeb, non spostava di molto la questione, dal momento che "*il TDM primario aveva comunque bisogno di essere trasportato da una parte all'altra... ripeto... ci sono i VOIP, non sono VOIP standard.... Non è detto che trasportando puramente il traffico Voip da un carrier all'altro questo possa funzionare. Ha bisogno di una rete di commutazione interna e questa rete era FastWeb*".

Ha spiegato che, proprio nell'ottica di una tipologia di servizio del tutto *standard* quale quella richiesta nel caso di specie, non era stato fatto alcun preliminare collaudo del servizio, atteso che l'azienda aveva tutte le informazioni che servivano per effettuare l'istradamento e che, accertato che gli otto flussi erano *on line*, da quel momento era stato possibile realizzare l'inerconnessione.

Relativamente alle informazioni fornite prima della configurazione dell'interconnessione, non serbava precisa memoria in ordine a dettagli sulla tipologia di servizio che doveva essere fornito (fonia o video) sottolineando come tale informazione sarebbe stata del tutto irrilevante, in quanto mai la tecnologia TDM entra nel merito di ciò che viene trasportato, essendo il pacchetto di trasmissione già preconfezionato in 64Kilobyte.

Del resto, ha aggiunto anche che tutti i servizi *premium* sui numeri dedicati giravano sulla linea fonia voce e non potevano viaggiare sulla rete dati ma dovevano comunque essere tramutate in chiamate telefoniche.

In base alla definizione fornita dal Gerbi, l'interconnessione Diadem-I Globe era di tipo rigido, statico o mono *carrier,* nel senso che "tutto il traffico generato dal *carrier* Diadem veniva trasportato in maniera univoca, instradando soltanto il distretto telefonico di Tuvalu (00688)"; in sostanza, il traffico generato da Diadem veniva trasportato sugli otto flussi, passava attraverso la centrale di commutazione e veniva riportato sugli ulteriori otto flussi, che venivano consegnati presso la sede di Ubique a Roma, dove era presente il *carrier* I Globe.

Ha precisato il teste che tale tipologia di instradamento rappresentava la normalità, soprattutto nell'ambito dei servizi *premium* caratterizzati dalla presenza di un'aggregatore di traffico e di un *carrier* finale fornitore del servizio, sicchè l'instradamento unidirezionale era un dato tecnico del tutto fisiologico.

Decodificando sul piano tecnico-commerciale la dinamica delle interconnessioni, ha ulteriormente chiarito il teste che da ogni chiamata (sia generata dal singolo cliente FW che aggregata dal *carrier* di tipo *wholesaie*) che attraversa la centrale di commutazione da un punto A di ingresso viene generato un cartellino di ingresso, definito CDR (acronimo di *cali detail record*) che descrive le caratteristiche salienti della chiamata – numero del chiamante, numero chiamato, il *carrier* nel caso di interconnessione tipo *wholesaie*, la data, la durata – ed analogo cartellino (con i medesimi dati descrittivi) viene generato in uscita, con riguardo all'interconnessione uscente verso il fornitore.

La centrale assomma ogni ora tutti i cartellini di tutte le interconnessioni, inseriti all'interno di *file* binari e ogni ora passa l'informazione al centro di gestione di tutte le centrali, che vengono fatti

transitare ogni mezz'ora al sistema di *billing* ossia verso il sistema che associa il listino alla tipologia di chiamata determinandone la tariffazione, ossia la valorizzazione del cartellino.

Concretamente, dunque, posto che il passaggio del traffico veniva attestato dalle centrali di commutazione, il cui *software* è garantito dalla certificazione del Ministero ("...*e non era né creato né programmato dall'azienda*...") se non fosse passato traffico non vi sarebbe stata alcuna generazione di cartellini e, nella stessa maniera, la fatturazione era a cascata, conseguenza automatica di questa generazione di CDR.

Questo era l'unico tipo di riscontro dell'esistenza di un flusso di chiamate che l'azienda poteva accertare, atteso che con riguardo a ciò che in concreto passava all'interno, non v'era alcuna possibilità di lecito riscontro, poiché il solo strumento idoneo a verificare cosa ci fosse all'interno del traffico sarebbe stato – sul piano tecnico – l'espletamento di una attività di intercettazione.

Come rete, come tecnico, peraltro, non c'era neppure visibilità del profilo della valorizzazione delle chiamate, che rappresentava una fase successiva ed estranea alla propria sfera di competenza; considerando, quindi, il solo dato cognitivo derivante dalla gestione dei minuti che passavano sulla centrale ed esaminando *ex post* i relativi *reports*, i volumi di traffico relativi all'interconnessione Diadem-I Globe non erano affatto critici, in termini di minuti-mese, costituendo appena l'1% del traffico totale complessivo gestito dalla rete FastWeb.

Trattandosi di un servizio di interconnessione "come tutti gli altri", il livello di analisi allo stesso riservato non aveva avuto nulla di

peculiare non essendo mai emersa la minima percezione di anomalìe; né, del resto, Giuseppe Crudele – con cui si era concretamente interfacciato – gli aveva mai fatto intendere o sospettare che il traffico non fosse effettivo.

Il teste risulta essere poi stato coinvolto anche in una successiva attività di *audit* condotta per Swisscom nel 2010 (e, quindi, successivamente alle misure cautelari) ed anche in tale contesto aveva verificato l'andamento del traffico. Orbene, ha riferito il teste che per le evidenze acquisite in questa fase ulteriore di analisi e, dunque, dall'analisi condotta sui CDR, il traffico non aveva un andamento piatto, ma aveva potuto constatare la sostanziale variabilità interna della durata delle chiamate ed esterna nel volume all'interno delle giornate, ciò che aveva consentito di escludere anche con riguardo agli esiti di queil'*audit* l'esistenza di anomalìe particolari sotto il profilo tecnico.

Totalmente in linea con le dichiarazioni di Luigi Gerbi, anche la deposizione resa da Mario Mella, che ha fornito pressocchè identiche valutazioni tecniche.

Ha premesso il teste di essere entrato in azienda nel 1999 e di essersi occupato nella fase di *start up* dell'azienda delle tecnologie della rete di accesso su fibra ottica, contribuendo allo sviluppo dell'infrastruttura di rete e delle tecnologie che servivano a trasmettere su fibra ottica voce, dati e video; in fase successiva era diventato responsabile della pianificazione di rete, fino alla fine del 2007 per poi assumere nel 2008 la funzione di direttore tecnico.

Nel ripercorrere l'attività tecnica svolta nel biennio 2005-2007 ha rammentato che si era trattato di un periodo di grande sviluppo dell'infrastruttura di rete, poiché nel 2005 era stato varato un piano di forte espansione – essendosi in quella fase FastWeb trasformato da operatore localizzato solo in alcune grandi città, in operatore nazionale – portando la copertura di rete da 4 a 10 milioni di famiglie, con conseguente notevolissimo sforzo operativo e di investimenti.

Parallelamente, si era trattato di anni in cui l'azienda aveva acquisito importanti contratti con la pubblica amministrazione (con l'aggiudicazione delle gare CONSIP e del sistema di pubblica connettività) e grandi clienti *large account,* ciò che aveva richiesto consistenti interventi infrastrutturali.

Questo il contesto generale, ha confermato il teste che nonostante fosse responsabile della pianificazione della rete, non era stato coinvolto nell'attività di interconnessione dei due operatori Diadem e I Globe, che non aveva neppure sentito nominare, proprio in quanto si trattava di attività *standard* che non aveva richiesto particolari investimenti.

In sostanza, il mancato coinvolgimento nella fase implementativa di quell'interconnessione era, secondo la valutazione del Mella, del tutto coerente con il fatto che si trattava di una tipologia di attività ordinaria con una capacità trasmissiva molto limitata (erano sedici flussi a due *megabite* che non richiedeva nessun tipo di fattibilità particolare) ciò che escludeva *ab origine* il coinvolgimento del settore pianificazione di rete, il quale interveniva unicamente ove vi fossero impatti infrastrutturali molto rilevanti o clienti particolarmente importanti; né, a sua memoria, vi furono specifiche sollecitazioni riguardo tale transazione.

Dell'operazione "traffico telefonico" si sarebbe occupato unicamente *ex post*, dopo le ordinanze cautelari del 2010 quando, in qualità di direttore tecnico, aveva riesaminato l'intera attività per comprendere più nel dettaglio la natura del servizio reso, che era stato oggetto del provvedimento giudiziale, prendendo cognizione anche dell'*audit* condotta nel 2007.

Oggetto dell'analisi, ancora una volta, era stata la verifica della effettiva esistenza di un traffico tra i due operatori, attraverso una nuova analisi dei cartellini storici della connessione e dei dati ivi riportati, la cui genuinità era un presupposto incontestabile, alla luce del fatto che si trattava di centrali certificate dal Ministero: "*...quello che abbiamo potuto constatare è che il traffico, effettivamente c'era tra queste due terminazioni e che i cartellini venivano emessi regolarmente. E, soprattutto, il traffico aveva un andamento assolutamente irregolare tra un giorno e l'altro e che anche la durata delle chiamate era variabile...*".

Sul piano strettamente tecnico, anche l'installazione della interconnessione Diadem-I Globe era un servizio a catalogo, che contrattualmente prevedeva che FastWeb dovesse offrire un servizio di *housing* degli apparati della società Diadem in via Bernina a Milano e gestire il trasporto tra Milano e Roma in 16 flussi TDM da 2 megabit l'uno per la connessione della cliente con il fornitore I Globe (e Planetarium successivamente) con terminazione del traffico presso un apparato alloggiato presso Ubique

Ha chiarito che la circostanza che vi fosse un servizio di *housing* e una conversione VOIP-TDM e TDM-VOIP non era un dato ricavabile dai contratti ma ricavato unicamente dall'analisi dell'*audit* 2007.

In maniera del tutto collimante alle dichiarazioni dello Gerbi, anche il teste ha confermato che nel 2005 l'interconnessione direttamente in VOIP era una tecnologia immatura, che la società non era ancora in grado di fornire chiarendo, tuttavia, come al 2012 era possibile individuare quattro o cinque operatori di rete fissa che fanno estensivo utilizzo di tale tecnologia sulle proprie reti, pur mantenendo tra di loro una interconnessione in TDM.

Più precisamente, l'interconnessione in VOIP sarebbe stata fattibile, ma avrebbe richiesto che i due operatori interconnessi parlassero "la stessa lingua" e, dunque, da una parte e dall'altra avrebbe imposto l'istallazione di un "traduttore di dialetti", in modo tale da garantire l'omogeneità, ciò che rendeva il servizio estremamente complicato "*... è tale la complessità dell'interconnessione che ancora oggi tra operatori che utilizzano molto il Voip si preferisce interconnettersi direttamente in TDM...*".

Partendo dal fondamentale assunto per cui due reti Voip collegate direttamente tra loro non funzionano se il protocollo non è esattamente lo stesso, nel caso di specie non erano noti i protocolli gestiti dai due operatori, né l'azienda poteva averne preventiva visibilità.

Il giudizio di assoluta plausibilità tecnica, tecnologica e commerciale del ruolo svolto da Fastweb (e, come vedremo, da T.I.S.) nel servizio di interconnessione telefonica internazionale oggetto di

giudizio risulta, peraltro, pienamente confermato in maniera univoca dai consulenti tecnici indotti dalle difese ed escussi nel corso del dibattimento.

Osserva il Collegio che non è banale o meramente tuzioristica l'affermazione del ruolo imprescindibile, nella vicenda processuale che ci occupa, dell'apporto conoscitivo tecnico fornito da questi ultimi, alle cui valutazioni non possono essere attribuiti ragionevolmente i limiti probatori della carenza di terzietà tipica e fisiologica di un "normale" teste di parte.

Tale connotazione di imprescindibilità è correlata al rilievo che è oggettivamente difficile applicare il principio di prova logica ove non sia perfettamente chiaro il quadro (in questo caso tecnico) che costituisce la premessa dell'*iter* motivazionale e ciò in ragione del fatto che proprio il tecnicismo e la estrema complessità dell'argomento è lontano da un possibile approccio esclusivamente tecnico-giuridico operabile da questo Tribunale quale *peritus peritorum*, donde la impossibilità e intrinseca pericolosità di elaborare una valutazione logica e interpretativa delle prove in maniera totalmente avulsa dall'acquisizione dei necessari dati tecnici (e aziendalistici) afferenti l'attività di interconnessione che ha costituito, come è pacifico, lo strumento di perpetrazione della frode carosello.

E' proprio questo profilo di complessità della materia che ha indotto i consulenti Federico Ciccone (difesa-Rossetti) e Marina Ruggeri (difesa-Mazzitelli/Comito) a partire proprio dal preliminare riferimento della schematizzazione dell'architettura tecnica generale dei collegamenti internazionali nell'ambito dei quali si collocano i servizi

audiotex o *premium*, materia, quest'ultima, molto vasta e, per usare le parole della Ruggeri, *"molto diversa dalla percezione comune delle telecomunicazioni"*.

La schematizzazione di tali collegamenti costituisce, nella prospettiva congiunta dei due esperti, il dato di partenza imprescindibile per comprendere la funzione assolta dalle due compagnie telefoniche nell'operazione oggetto di giudizio (quella di "operatore di transito", appunto) e le connesse caratteristiche nell'ambito di tale architettura.

Secondo la costruzione univoca dei due professionisti, lo schema di principio del collegamento per servizi a valore aggiunto individua, quale primo anello della catena, l'utente che vuole fruire di quei contenuti audio e video, tipici del servizio *premium*, che di fatto risiedono presso il *content provider* che costituisce, quindi, la "sorgente del servizio".

L'utente ed il *content provider* risultano necessariamente collegati attraverso operatori che consentono di colloquiare e scambiarsi ciò che serve a instaurare la richiesta del servizio e ricevere il servizio richiesto: operativamente è necessario, innanzitutto, l'intervento lato utente di qualcuno che raccolga e inoltri la chiamata, che viene definito "operatore di accesso"; dovendo necessariamente moltiplicare lo schema per 10mila, 20mila o più, lo schema base prevede una pluralità di utenti, ciascuno con il proprio operatore o vari operatori, ciascuno titolare di vari utenti.

E' necessario, quindi, prevedere qualcuno che "metta ordine", accorpando le richieste e preparando l'inoltro verso il corrispondente

dove giacciono le informazioni che l'utente vuole avere, definibile quale "aggregatore delle reti di accesso".

Analogamente, dall'altro capo della catena, poichè i servizi premium sono molteplici e vari, non esiste un unico *content provider,* ma una molteplicità sicchè serve qualcuno che metta ordine tra questi, individuato nell'aggregatore di *content provider*.

In questo scenario, l'operatore di transito costituisce l'elemento essenziale per collegare i due ordinatori e deve trattarsi di un soggetto che sappia maneggiare un collegamento internazionale e svolga il fondamentale ruolo di garanzia per evitare contese tra *content provider* e utente.

Secondo la costruzione del consulente Ruggeri, mentre tutti gli attori della catena sono piccoli, sconosciuti e volatili, il sistema richiede che ci sia una stabilità dal punto di vista delle telecomunicazioni di un operatore internazionale, in quanto metre la società che fornisce o aggrega può sparire o cambiare, il collegamento – sia che si scelga il TDM che il VOIP – deve essere certo e, dunque, è imprescindibile l'operatore di transito con il suo principale (ma non unico) ruolo di consentire il collegamento tra i due ordinatori.

Tale affermazione di principio, che si pone in aperto contrasto con quanto dichiarato dal Crudele (secondo cui l'aggregatore di traffico avrebbe dovuto essere una società strutturata, affidabile e solida) trova piena conferma con quanto riferito dal teste Casati, in merito al fatto che generalmente occorreva "fidarsi" e riscontrare solo attraverso il concreto e successivo svolgimento della relazione commerciale l'effettiva

capacità delle controparti di dare seguito alle prospettive formulate all'inizio dell'istaurazione dei rapporti; ciò che giustificava, lato Fastweb, l'imposizione del sistema del prepagamento, proprio a garanzia del rischio di insolvenza della controparte cliente.

Ulteriore precipitato logico di tale generale architettura, definita nella sua più semplice strutturazione (atteso che è possibile che la catena sia composta, ad esempio, anche da più operatori di transito) il carattere addirittura fisiologico del sistema di instratamento rigido o *mono carrier* (già evidenziato dai testi Mella e Gerbi) giudicato dal prof. Ciccone una "caratteristica *standard*" di quel servizio.

Ed in effetti, lo scenario del servizio richiesto a Fastweb (come anche a Telecom Italia Sparkle) imponeva "a monte" la certa conoscenza di andare "*esattamente dove c'era l'ordinatore di contenuti*", ossia l'aggregatore di *content provider*.

Anche per la CT Marina Ruggeri, infatti, "*...io non ho nessuna chance di fare bene il mio lavoro se utilizzo il meccanismo tipico degli operatori di transito nel person to person, che è il cosiddetto least cost routing, che tradotto in parole povere significa cercare da qui a lì il percorso migliore in termini di costo, non solo per l'utente.... Il processo di ottimizzazione del percorso non si applica affatto al traffico premium in cui io i contenuti li devo andare a prendere lì, anche se per farlo... sto usando un numero di Tuvalu, quindi, in modo inconsapevole, sto usando un numero esotico.... Qui significa che se non faccio l'istradamento rigido, io non riesco a fornire il servizio...*"

I due consulenti hanno affrontato il tema, sul piano strettamente tecnologico, della realizzazione dell'architettura attraverso la teconologia classica, il TDM (*time division multiplexing)* o attraverso il VOIP (*voice over IP)* cioè attraverso l'utilizzo del protocollo internet (ormai diffuso) che è *"un servizio serio, con dei costi e che ha una qualità che deve essere garantita"*; entramba le tecnologie, nella prospettiva offerta, sarebbero state entrambe fungibili e pienamente plausibili.

Né anomalo poteva giudicarsi il collegamento tra Milano e Roma fornito da Fastweb a Diadem che, secondo quanto affermato dal CT Ciccone, era necessario per collegare la rete utilizzata da quest'ultima società a Roma (dove era allocato il server Ubique presso cui erano presenti I Globe e Planetarium), contestualmente assicurando una sufficiente qualità del servizio, trattandosi di una tratta non coperta dalla rete IP della società cliente che, per come documentalmente provato, raggiungeva Milano sulla rete BSCOM.

Sul punto, ha rilevato il teste che negli anni 2005-2007 Milano era tra i primi centri nodi di scambio dell'attività IP al mondo, mentre Roma non compariva neppure nella lista delle prime cinquanta città, proprio perché gran parte delle reti IP internazionali arrivavano a Milano; in questa prospettiva, peraltro, non sarebbe stato neppure pensabile che si utilizzasse la rete pubblica di internet per lunghe distanze, in quanto avrebbe avuto un effetto negativo sulla qualità del servizio.

Nell'ottica dell'esigenza di garantire la qualità del servizio, inoltre, si giustificava la scelta di Fastweb di utilizzare la rete TDM anzicchè la rete Voip che l'azienda, peraltro, ancora non aveva pienamente sperimentato.

Né, per i consulenti, l'esigenza di garantire la qualità del traffico in un unico segmento del percorso era incompatibile con l'utilizzo da parte dell'aggregatore di traffico della tecnologia VOIP ciò che, secondo quanto affermato dal dichiarante Giuseppe Crudele, significava sostanzialmente impreziosire in un unico tratto il percorso di un traffico che era carente per qualità a monte e a valle dell'interconnessione.

Diversamente, sia il Ciccone che la Ruggeri hanno sostenuto con fermezza che, innanzitutto, non poteva essere percepito come una anomalìa il fatto che Diadem trasportasse traffico voce in tecnologia IP, che in quegli anni iniziava a rappresentare un'alternativa di trasporto comunemente utilizzata dagli operatori.

Ma, soprattutto, l'utilizzo della tecnologia VOIP non è equiparabile all'uso, a titolo esemplificativo, di *Skype* (gratuito ma assolutamente sfornito di qualsivoglia garanzia) ma si tratta di un servizio serio, "*un servizio di telefonia che utilizza un mezzo diverso: internet e che quindi ha tutte le caratteristiche, infatti costa*" (v. deposizione Ruggeri), dovendo garantire che i pacchetti dati che trasportano le informazioni del flusso audio devono rimanere integri, essere ricevuti nello stesso ordine in cui vengono trasmessi ed avere il minor ritardo possibile.

I due consulenti hanno ampiamente esposto in dibattimento e articolato nei rispettivi elaborati come il servizio di interconnessione reso dalle due compagnie telefoniche facesse parte, nei termini descritti, di un servizio di intermediazione standard nel settore delle Telecomunicazioni e in continua crescita, come verificato attraverso le stime del mercato Premium relativo a quegli anni, quantificati in valori assolutamente

allineati nei dati riportati da entrambi, ed espressivi di un mercato davvero enorme.

Standard era anche da ritenersi l'esistenza stessa di una catena di valore che vedeva coinvolti più intermediari, trattandosi di uno schema generale collaudato a livello internazionale e addirittura regolamentato, sicchè non poteva desumersi un ruolo delle due compagnie telefoniche di "inutile intermediazione" economicamente pregiudizievole per le controparti con cui le stesse si trovavano a condividere i margini dell'operazione: "...*Mentre tradizionalmente economie di scala hanno avvantaggiato gli operatori di telecomunicazioni dominanti nel mercato internazionale dei servizi telefonici, tra il 2005 e il 2007 emergeva un mercato molto efficiente e competitivo d'intermediazione e rivendita di traffico all'ingrosso. Questo fenomeno permetteva agli operatori dedicati alla fornitura dei servizi agli utenti finali, di passare a terzi il traffico internazionale senza doverlo gestire direttamente al di fuori del territorio del proprio paese. Conseguentemente molti operatori di telecomunicazioni sceglievano semplicemente di esternalizzare il trasporto del traffico voce a operatori intermediari che svolgevano il ruolo di intermediari nello scambio di traffico internazionale.*

La competizione sui mercati internazionali ha fatto si che nel 2007 circa il 56% del traffico internazionale mondiale fosse scambiato tramite intermediari, ovvero operatori che offronto principalmente un servizio di transito raccogliendo il traffico internazionale da alcuni operatori e portandolo ad altri che lo terminano. Il ruolo di questi intermediari è necessario perché nessun unico operatore al mondo è in grado di mantenere rapporti economici diretti con ogni altro operatore

ai mondo (su 144 paesi con circa 3 operatori ciascuno ciò vorrebbe dire per ogni operatore siglare 431 contratti prima di garantire ai propri utenti un servizio telefonico internazionale)" (v. relazione prof. Federico Ciccone, pag. 38-39)

Proprio alla luce delle dimensioni dei dati riportati, ha concluso il CT che non poteva attendersi una reazione di sorpresa o perplessità da parte del management di Fastweb innanzi alla richiesta di Diadem di trasportare il traffico da Milano a Roma, in quanto affatto illogica o anche solo insolita non solo sul piano tecnico (come visto) ma anche sul piano commerciale.

Avuto riguardo all'utilizzazione di numerazioni geografiche esotiche, per i servizi audiotext/premium, emerge dalla lettura combinata delle relazioni che si tratta di un fenomeno iniziato a fine anni novanta, giustificato dall'alto valore unitario della tariffa internazionale per remunerare la catena di collegamento.

Secondo la ricostruzione dei consulenti l'utilizzo della numerazione Tuvalu da parte di Diadem non poteva rappresentare un dato sintomatico di una qualche anomalia, in quanto costituiva una delle numerazioni tipicamente utilizzate, all'epoca dei fatti, per i servizi *premium*, e che è presente tutt'oggi nelle liste delle numerazioni *premium* internazionali di numerosi aggregatori.

E' stato esaurientemente spiegato che Tuvalu come molte altre località esotiche (principalmente isole del Pacifico) hanno a loro disposizione numerazioni che non verrebbero utilizzate ma che le relative amministrazioni, in una prospettiva puramente commerciale, le

mettono a disposizione perché qualcuno li utilizzi per offrire servizi che hanno bisogno di tariffe più elevate dei servizi normali.

Ciò posto, è dato pacifico che fisicamente la segnalazione non arriva mai a tale destinazione "*...no. Lì è proprio un business... Intelligentemente l'amministrazione... fa un accordo commerciale con qualcuno e gli presta un <<code borrowing>>, cioè presto le mie numerazioni perché le utilizzi qualcun altro, sapendo tra l'altro che quelle numerazioni hanno la caratteristica di aiutarmi ad arrivare all'importo che mi serve... e però è un affare, perché loro ci guadagnano qualcosa che migliora la loro vita e nello stesso tempo però nel mondo occidentale... guadagna una numerazione su cui potere fare le sue cose*"

Nelle parole dei due CT, dunque, l'ulteriore smentita della ricostruzione complessiva fornita dal dichiarante Crudele, che ha individuato quale elemento di conosciuta fittizietà dell'operazione il fatto che a Tuvalu non era posto alcun macchinario, poiché la chiamata, terminata presso I Globe, li moriva.

Del resto, il medesimo concetto è stato espresso in maniera chiara e lineare anche da Claudio Castellani, che direttamente aveva interloquito e contrattato i prezzi della cessione degli archi di numerazione a I Globe che ha confermato la normalità del *code borrowing* :"*la valenza dell'aggregatore è non obbligare il content provider , che tipicamente è una piccola azienda, un piccolo imprenditore con dinamiche tutt'altro che di internazionalizzazione, ad andare paese paese a chiedere un accordo per avere diritto a una*

numerazione, ma riferirsi a qualcuno che mi consente di accedere a un'offerta di numerazioni più estesa possibile livello internazionale..."

"Nel momento in cui il content provider ha raggiunto un accordo con un aggregatore di traffico, raccoglie il traffico da tutto il mondo e lo instrada rigidamente sopra un content provider

Tecnicamente però la chiamata non passa per la rete del Pacifico e non va nell'isola specificamente, poiché altrimenti quella chiamata avrebbe un costo industriale di gestione che non è solamente legato alla raccolta dal cliente che chiama la numerazione Tuvalu, arriva su un aggregatore europeo e termina su un content provider europeo, ma avrebbe un costo di chiamata che è quello dell'attraversamento di segmenti satellitari oppure di cavi sottomarini atlantici per raggiungere l'isola, tornare indietro e poi andare dal content provider.... Allora poprio la cessione in uso delle numerazioni fa si che l'operatore della rete locale Tuvalu si aliena della disponibilità di quella numerazione a favore di un terzo e quindi raccoglie e gestisce tecnicamente come meglio crede, con un istradamento rigido".

La complessa catena descritta dai consulenti implica, poi, un meccanismo a cascata sia sul piano tecnico che sul piano economico. In questa prospettiva, l'operatore di transito ha come cliente quello che viene prima di lui, l'operatore a monte e ha come fornitore ciò che segue, identificabile nell'operatore a valle, ciò che sintetizza il suo esclusivo livello di visibilità.

Nell'architettura generale l'operatore *wholesale* non ha visibilità dell'intera catena di interconnessione in termini tecnici, tecnologici commerciali e finanziari, non sviluppando né potendo sviluppare alcun

contatto con l'utente finale e non disponendo, per l'effetto, di alcuna informazione circa il tipo di servizio o le modalità di servizio offerto dall'operatore *retail* all'utente finale.

Solo rispetto a tali esclusivi rapporti l'operatore di transito può svolgere le tre operazioni tecniche, tecnologiche e di certificazione delle contese.

Con riferimento specifico a quest'ultimo precipuo ruolo svolto dall'operatore di transito – e, nel caso di specie da Fastweb (funzione di *billing)* - si legge dalla relazione di CT del prof. Ciccone come dalla sua personale esperienza nel settore ma come anche indicato da fonti assolutamente eterogenee, nell'ambito dell'interconnessione il tema della riconciliazione del traffico e degli importi corrispondenti costituisce uno dei più grandi problemi tra gli operatori, anche per i più grandi sul mercato.

Non trovano conferma, neppure in questa prospettiva, le dichiarazione rese dall'imputato di reato connesso che ha negato, come sopra rappresentato, che nel ruolo dei due operatori telefonici potesse ricomprendersi quello di certificazione del traffico in base, al presupposto che normalmente il *content provider* sarebbe dotato di propri sistemi di certificazione e che, generalmente, è previsto negli accordi che solo in caso di significativo sfasamento tra i valori risultanti dall'aggregatore di traffico e *content provider* si va in contenzioso; secondo l'esperienza del Crudele, comunque, si sarebbe trattato di "sfridi" del tutto marginali e minimi.

Diversamente, il consulente ha menzionato precedenti specifici di aspro contenzioso (pg. 46) sottolineando, peraltro, come nel caso concreto mai le controparti avrebbero potuto in astratto assicurarsi autonomamente la riconciliazione del traffico, poiché ciò avrebbe supposto che Diadem si dotasse di infrastrutture complesse e costose come un sistema di fatturazione telefonico e strumenti tecnologici per eseguire un tracciato delle chiamate da riconciliare tra il traffico entrante e quello uscente: in questa prospettiva, dunque, assolutamente plausibile era il ruolo di Fastweb che fungeva, per come già ricostruito, da sistema di fatturazione e riconciliazione, permettendo di verificare il minutaggio del traffico trasportato di giorno in giorno.

Per quanto fin qui esposto, non appare revocabile in dubbio il fatto che alcuna percezione di anomalia potesse derivare, in base ad una valutazione *ex ante* e agli elementi conoscitivi di cui l'azienda Fastweb era o poteva essere in possesso, dalla oggettiva strutturazione del servizio.

Né in fase di predisposizione dei rapporti con Diadem e I Globe (e Planetarium), né nel corso del concreto svolgimento della relazione alcun rilievo o perplessità risulta essere mai stata avanzata proprio dall'area tecnica che tale transazione ebbe il compito di concretizzare operativamente.

Avuto riguardo alla percezione dell'importanza del *business* traffico telefonico e dei suoi protagonisti all'interno della struttura Fastweb, oltre a quanto riferito dai testi fin qui citati, è utile ripercorrere anche la significativa deposizione di Giorgio Tacchia, responsabile della pianificazione commerciale e del *customer care* dal 2003 al 2007 (e pari

grado rispetto al Casati), il quale ha ben descritto il ruolo ricoperto dall'imputato Roberto Contin, a cui direttamente riportava, nell'arco temporale relativo all'operazione traffico telefonico.

Ha spiegato il teste che l'area *executive o large account* diretta dal Contin era nata proprio nel 2003, frutto dell'esigenza di scorporare tale attività dalla parte *consumer* in modo da renderla una direzione autonoma la cui orbita operativa includeva essenzialmente tre mercati: il mercato delle grandi imprese, *large account,* appunto (industrie e servizi, finanza, pubblica amministrazione centrale e locale, nonché la parte del manifatturiero) che era il *core business* su cui era dedicato l'80% della forza lavoro e delle analisi; la parte *large,* dal *router* in su, in cui non si lavorava con l'interlocuzione diretta con il cliente finale e si lavorava a listino e non a progetto, sempre attività *core* ma più marginale; infine, l'area *wholesale* nella quale il cliente finale era altro operatore al quale l'azienda rivendeva la capacità di FastWeb (fibra, interconnessione e *premium number*), la cui direzione quasi da subito era stata affidata al Casati, il quale gestiva un *team* molto piccolo (circa 10-15 persone) e che presiedeva tale linea di business caratterizzato da una marginalità molto bassa che si rifletteva anche sul piano del livello di attenzione che veniva riservata.

Sotto quest'ultimo profilo, la focalizzazione dell'80% delle forze lavoro della divisione diretta da Contin Roberto sui due *business* alternativi al *wholesale*, si manifestava anche nell'ambito degli *staff meeting* , cioè negli appuntamenti frequentissimi (a cadenza almeno bisettimanale) in cui la prima linea dell'imputato si riuniva; ha chiarito il teste che vi era un approccio abbastanza *standard* di discussione, poiché

si partiva dall'analisi del consuntivo e dei *forecast* (da lui stesso elaborati) per potere entrare nel dettaglio e verificare eventuali scostamenti e, in quest'ambito, l'area *wholesale* veniva sempre discussa partendo dai numeri con Casati Fabrizio ma era l'ultimo argomento in agenda se non, talora, addirittura tralasciato quando la trattazione delle priorità era particolarmente lunga o articolata.

Secondo la ricostruzione offerta dal teste la suddetta diversa focalizzazione era espressione del fatto che, sebbene il filone di *business* connesso alle interconnessioni *premium* costituiva in quel periodo una voce precisa e consistente di richiesta del mercato, in cui FastWeb non poteva non entrare come compagnia di telecomunicazione, l'obiettivo preciso dell'azienda era comunque quello di "*creare una infrastruttura unica ed uscire dallo start up, che significava avere un consolidamento ne, mercato italiano ed in particolare generare cassa... Con quella cassa bisognava creare un business consolidato e duraturo nel tempo*".

In questa prospettiva, si trattava di un business ancillare, non particolarmente prestigioso e con una marginalità bassissima (4-6%) svolto perché c'era una grossa domanda sul mercato e perché, comunque, generava un "turnover" che alimentava in particolare l'indicatore (*key performance*) dei ricavi, che veniva monitorato in quanto tale all'interno di quelle riunioni di *staff* - unitamente agli altri indicatori che erano la cassa ed il margine - anche in ragione dell'estrema volatilità di quei valori di fatturato.

Quale responsabile della divisione, Giorgio Tacchia elaborava i *reports* da porre all'attenzione del Contin: "espressione della sua personale professionalità" (in quanto connaturata all'attività di

qualunque analista con un minimo di esperienza) era stata la suddivisione di tali documenti in colonne, evidenzianti le industrie e i maggiori clienti anche dell'area *wholesale* che, peraltro, era espressa nel documento in quattro righe: la fibra, l'interconnessione, gli *IRU* e i *premium number*.

Ha precisato che tale modalità di redazione del documento era connessa alla funzione stessa di un *report*, che doveva sempre portare un consuntivo, un *budget* (ossia l'obiettivo dell'azienda) e un *forecast*, l'obiettivo "da oggi in poi", ciò per orientare in maniera coerente e immediata discussione nell'ambito di quegli incontri ed intervenire più agevolmente agli eventuali aggiustamenti.

Questa l'esigenza, l'evidenziazione di Diadem tra i maggiori clienti del business *wholesale* (di cui rappresentava, per fatturato, l'80%) rispondeva alla precisa necessità, avvertita principalmente da Contin – non rammentando peraltro se questi avesse richiesto *ab initio* o condiviso *ex post* la sua scelta di dedicare alla società una colonna autonoma - di monitorare più di altri i contributi di fatturato portati da quella società che potevano mancare da un mese all'altro, essendo appunto connessi ad una linea di *business* altamente volatile.

Si trattava comunque di un cliente come altri, *"un nome come tanti altri"*, di cui nuli'altro sapeva. Ha specificato, infatti, che mai aveva sentito parlare, come collegato a questa società, di Carlo Focarelli, peraltro mai visto in azienda, il cui nome aveva letto unicamente successivamente agli articoli di giornale; né, ribadiva, il nome di quest'ultimo era mai stato fatto nell'ambito degli *staff meeting*.

Del pari, mai aveva sentito parlare di I Globe che non veniva inserita nei propri *report*, né della società CMC e della precedente operazione commerciale carte prepagate, se non a seguito degli articoli di giornale e delle successive misure custodiali.

Nell'ambito della medesima riunione non era mai stato oggetto di discussione la struttura dell'operazione o le modalità di pagamento previste, benché se fosse stata percepita qualche anomalia, certamente sarebbe stata oggetto di interlocuzione tra Casati e Contin.

Sullo stesso tema ha peraltro riferito il teste Ernestino Bonalumi, che all'interno dell'azienda si occupava dei grandi clienti in termini commerciali, una figura che veniva definita *presale*, ossia di supporto alla vendita, responsabile di conformare una soluzione tecnica ritagliate sulle esigenze del cliente finale, che era la grande azienda.

Facendo parte della *business unit* di Roberto Contin partecipava ai ed. *staff meeting* poiché nonostante non fosse un riporto diretto dell'imputato, la funzione di cui era responsabile Bruno Zito cui riportava (il settore dei grandi clienti) era considerata più importante e strategica all'interno della *business unit large account*, donde la sua partecipazione (unitamente ai colleghi pari grado) a quelle riunioni.

Ha rammentato il teste che in quell'ambito aveva sentito parlare della società Diadem che era un aggregatore di traffico telefonico che raccoglieva traffico a livello internazionale per poi istradarlo verso FW che lo faceva transitare verso le direttrici di destinazione, che era un business caratterizzato da notevoli volumi di ricavi ma margine molto basso.

Questo era il motivo per cui nei *report* predisposti in quelle riunioni alla società veniva dedicata una riga a parte, funzionale ad un costante controllo di quei valori, poiché "era importante che questi numeri non diluissero i numeri complessivi della *business unit"*.

Nonostante ciò il nome dell'imputato Carlo Focarelli non era mai stato citato all'interno delle riunioni come associato a questa operazione commerciale poiché, più in generale, non era mai stato oggetto di particolare attenzione la persona fisica che era dietro le società con cui FastWeb intesseva relazioni commerciali.

Secondo la definizione data dal Bonalumi gli *staff meeting* costituivano un "momento di sintesi sull'andamento dei numeri", in cui si verificava l'andamento del *business* rispetto agli obiettivi di piano operativo, il *budget* ed il *forecast* e non si entrava nel merito dei singoli clienti.

Dell'imputato Carlo Focarelli aveva sentito in precedenza parlare in relazione alla società CMC e con riferimento al servizio dei *premium number* risalente al 2001, quando la società era molto più piccola ed aveva una organizzazione destrutturata, sicché era possibile raccogliere più facilmente le informazioni; nessuna informazione diretta aveva avuto, poiché non si era occupato di quel *business*, cosi come nessuna conoscenza aveva in relazione all'operazione carte prepagate.

Con riferimento all'atteggiamento del Contin riguardo al *business wholesale* era, secondo la chiara percezione fornita dal teste, quello di limitarlo al massimo, sostituendolo con quei filoni di business considerati più strategici, che erano quelli connotati da un'alta

marginalità e che prevedevano una relazione con un cliente finale che fosse un "cliente-azienda", solido e duraturo, (i contratti pluriennali, che avevano tipicamente una durata di tre-cinque anni) quale era il *business* tipico della componente *corporate*.

Se quello appena descritto costituiva il livello di approfondimento riservato al *business* e alle controparti commerciali all'interno degli *staff meeting*, riunioni che per definizione erano preposte a scavare l'andamento delle varie relazioni commerciali in essere nell'azienda, lo stesso risultava fisiologicamente ancor più rarefatto nell'ambito delle riunioni del comitato direttivo.

Si è già riportata nella precedente parte motivazionale la definizione data dal teste Sergio Scalpelli (Direttore delle relazioni esterne degli affari istituzionali dell'azienda dall'inizio del 2001 e dal mese di novembre 2004 membro del comitato direttivo di FastWeb), a tale organo nell'ambito della struttura organizzativa della società, della sua funzione di guida operativa dell'azienda, quale sede di disamina di temi strategici, macro-operativi e di verifica dell'andamento e lo sviluppo del *business* e delle attività di sviluppo delle tecnologie (implementazione della rete).

In seno al comitato direttivo - composto dall'amministratore delegato, dal direttore finanziario, dal direttore delle relazioni esterne istituzionali, dal direttore degli affari regolamentari e legali, dal capo del personale e dai capi delle *business unit* – non si entrava mai nel dettaglio delle singole attività commerciali e le decisioni venivano assunte in maniera unanime o comunque largamente condivisa, con la parola ultima che competeva all'amministratore delegato il quale, tuttavia, esprimeva

la sintesi di ragionamenti anche accesi ma alla fine connotati da totale allineamento.

Precisamente, all'epoca dei fatti in contestazione, componevano l'organo direttivo, rispettivamente nelle funzioni sopra indicate, Stefano Parisi, Alberto Calcagno, lo Scalpelli, Giovanni Moglia, Mauro Greco e, quali responsabili delle *business unit* l'imputato Roberto Contin, Roberto Biazzi e Andrea Conte (rispettivamente, direttori dell'*area corporate*, del dipartimento piccola e media impresa e delle attività commerciali residenziali); a sua memoria, l'imputato Silvio Scaglia non aveva mai partecipato a tali riunioni.

Questa la generale premessa, ha dichiarato il teste Scalpelli di non aver mai sentito parlare in seno di comitato direttivo della persona del Focarelli, né durante quelle riunioni erano state mai nominate le società Diadem e I Globe (nominativo, quest'ultimo, che aveva letto per la prima volta in uno dei due articoli del quotidiano "La Repubblica") o anche l'attività di interconnessione in essere tra questi due operatori.

Anche ragionando *ex post*, ossia successivamente alla pesante evoluzione che la vicenda giudiziaria aveva avuto (precipuamente con le ordinanze applicative delle misure cautelari) il teste non ha rammentato alcun specifico riferimento a tale transazione commerciale o, *a fortiori*, alcuna segnalazione o discussione di anomalie connesse alla stessa.

Analogamente, non ha rammentato di alcun riferimento fatto all'operazione *Phuncard*, di cui venne poi fatta menzione all'interno dell'articolo di giornale e, forse, menzionata anche da Merzi nell'ambito dell'*audit* interna, in cui era stata segnalata l'esistenza di un qualche

collegamento tra le due operazioni; di tale circostanza, tuttavia, non si era parlato in seno al comitato direttivo, ma fu un dato che gli fu riferito verbalmente solo nell'ambito di un colloquio con il responsabile dell'*internai audit*.

Rispondendo a precise contestazioni del pubblico ministero, con particolare riferimento al fatto che la verifica delle due società Diadem e I Globe risultavano espressamente oggetto di verifica nel verbale del comitato direttivo che aveva disposto lo svolgimento dell'*audit* interno, ha precisato il teste di non aver soffermato l'attenzione sui nominativi delle due società.

Del resto, i risultati dell'*audit* gli erano stati rappresentati come tranquillizzanti ma non aveva preso lettura della relazione scritta elaborata dal Merzi, cosa che certamente aveva fatto l'amministratore delegato Stefano Parisi.

Questo, essenzialmente, era stato il motivo per cui non aveva approfondito con Merzi l'esistenza di un *"link"* tra le due operazioni commerciali (Phuncard e traffico telefonico) da quest'ultimo solo genericamente riferita.

In base alla sua ricostruzione all'interno del comitato direttivo si era parlato in termini generali di attività di interconnessione *wholesale* nella primavera del 2006, quando si era reso necessario operare un *recovery pian,* attività che il gruppo dirigente aveva svolto a valle della verifica di uno scostamento tra i numeri previsti dal piano operativo e la fattività dell'andamento del mercato.

Ha precisato lo Scalpelli che i piani di recupero costituiscono manovre affatto eccezionali ma anzi "naturali nella vita di un'azienda", atteso che spessissimo l'andamento del mercato determina un disallineamento con il piano operativo fissato, con l'effetto di rendere necessarie una serie di manovre funzionali a colmare *i deficit*.

In linea generale, il recupero del *gap* presuppone l'attuazione di misure quali, il più delle volte, il taglio dei costi e delle spese correnti, e ogni altra iniziativa a ciò funzionale; nel caso specifico, il direttore finanziario Alberto Calcagno aveva segnalato l'avvenuta interruzione dell'attività di interconnessione *wholesale* avvenuta formalmente su decisione del responsabile della *business unit* dipartimento *corporate* Contin ma in maniera automatica e sulla base delle previsioni contenute nel piano operativo elaborato l'anno precedente, proprio in quanto nella "seconda fase di vita" dell'azienda si era deciso di concentrare, dalla fine del 2005, la totalità delle energie sul *core business*

Ha rammentato il teste che era stato lo stesso Calcagno a proporre in prima battuta la ripresa dell'attività di interconnessione *wholesale*, ottenendo inizialmente una certa resistenza da parte dello stesso Contin i cui risultati della *business unit* da lui diretta erano perfettamente in linea con l'andamento dell'anno.

Il ragionamento che era prevalso a valle di un "giro di tavolo" era stato quella di riaprire la linea di *business*, elemento che costituì, comunque, solo uno delle iniziative intraprese per ricostituire la base fondamentale del recupero del *deficit* che si era determinato sull'anno, recupero che era stato poi effettivamente conseguito.

Quanto appena esposto trova conferma anche nella ricostruzione offerta dal teste Tacchia, per cui la riapertura dei rapporti commerciali con Diadem successiva alla cessazione del traffico telefonico di marzo 2006 (già decisa l'anno precedente a livello di budget di previsione e, dunque, quale scelta a monte dell'azienda, atteso che in un *budget* di grande crescita sul *core business c'era lo spazio per azzerare il* business *marginale*) era stata la conseguenza dell'esigenza di recuperare un *gap* rispetto al piano operativo, che riguardava essenzialmente il settore residenziale, attraverso la predisposizione di un *recovery plan,* anche da lui definito fenomeno per nulla eccezionale in una grande azienda quale FastWeb, deciso in ambito di comitato direttivo .

L'elaborazione del piano di recupero si era svolta in maniera del tutto fisiologica, con il normale approccio operativo consistente nel delegare, a valle della riunione del top management, i singoli direttori alla verifica nell'ambito del proprio gruppo di lavoro delle possibilità di intervento.

Ha rammentato il teste che anche nel caso specifico l'imputato Roberto Contin aveva iniziato la propria analisi verificando i margini di recupero che si potevano conseguire tagliando i costi (pur salvaguardando la crescita) ed era passato a lavorare su ipotesi di aumento dei ricavi, esaminando innanzitutto le linee di business *core* e investendo i direttori vendite del compito di verificare se vi fosse margine in quel settore, pur nella consapevolezza della inevitabile carenza di una immediatezza degli effetti di tale incremento ("*dal momento in cui si firma l'ordine, al momento in cui si istalla, passano dei mesi. Per cui, viene abbastanza semplice immaginare che se*

l'azienda dice: <<okay, tra due mesi mi devi portare cinque milioni di margine in più>>, è complicato, perché bisogna .. attivare il servizio e bisogna fare sì che fatturi").

Nel contesto di quello specifico *staff meeting* si era poi valutata la possibilità, quale *"ultimo pezzo della discussione... per riprendere la metodologia applicata in due anni di lavoro"* di ottenere risultati nell'ambito del *wholesale,* attraverso la interlocuzione con Fabrizio Casati; quest'ultimo aveva dunque passato in rassegna tutte le sue linee, ossia fibra, IRU, interconnessione e VAS; in quell'ambito, all'esito della interazione di Casati con Giuseppe Crudele e, per il tramite di quest'ultimo, con il cliente Diadem era emersa la possibilità di riattivare la linea di *business* con quest'ultima società, sicchè il teste aveva reinserito, un valore di Diadem nel nuovo *forecast,* che poi sarebbe diventato il *recovery pian.*

Secondo quanto chiarito dal tese, l'intenzione di Roberto Contin era quella di riattivare l'interconnessione per recuperare il *gap,* per poi procedere nuovamente ad una riduzione, in favore del *core business,* come si era verificato nella prima fase dell'operazione.

In maniera del tutto collimante al contenuto dichiarativo del teste Casati anche la ricostruzione della fase successiva alle perquisizioni del 21-22 novembre 2006 offerta dai vari testi escussi.

Come ha ricordato Sergio Scalpelli, si era trattato di un evento importante diverso dalla mera acquisizione di documenti, di cui l'amministratore delegato Stefano Parisi aveva messo al corrente il comitato direttivo.

Il medesimo Parisi aveva, quindi, proposto di dare vita ad una *task force* incaricata a svolgere un'attività di internai *audit* e composta dal direttore affari legali regolamentari Giovanni Moglia, dal direttore finanziario Alberto Calcagno e dal responsabile dell'*internai audit* Luca Merzi; all'esito la società si era rivolta anche a un auditor esterno, KPMG, per verificare la congruità delle analisi della verifica interna: ha riferito il teste che i risultati di questa doppia analisi erano state convergenti e rassicuranti in ordine alla assenza di addebiti a carico degli organi di FastWeb.

Secondo la ricostruzione dello Scalpelli, circa due mesi dopo lo svolgimento della perquisizione era uscito l'articolo sul quotidiano La Repubblica nel quale era stato ipotizzata una grossa frode fiscale nella quale era coinvolta l'azienda FastWeb.

La pubblicazione del pezzo, era stato a lui preannunciato nel corso della sera precedente dal suo stesso autore e, durante quel colloquio aveva anche appreso dallo stesso giornalista che Silvio Scaglia era stato iscritto nel registro delle notizie di reato unitamente ad altri dirigenti dell'azienda; ha rammentato il teste di non avere nell'occasione rilasciato alcuna dichiarazione, ma di avere immediatamente informato l'amministratore delegato e contattato telefonicamente lo Scaglia che era "*letteralmente caduto dalle nuvole*" alla notizia di essere stato indagato.

Il contenuto della notizia emersa sul quotidiano aveva avuto un impatto molto violento sull'azienda, costituendo quello che lo Scalpelli ha definito un "salto quantico" nella preoccupazione, totalmente in contrasto con l'effetto assolutamente tranquillizzante sortito dalle due analisi – autonome e indipendenti – condotte dopo le perquisizioni, dalle

quali (diversamente) era parso chiaro che il traffico era esistente e che alcun addebito poteva essere mosso nei confronti della società.

Il problema fu, a quel punto, reagire o comunque assumere una posizione ben definita di fronte all'opinione pubblica, ai *media* e alle istituzioni pubbliche, principalmente in ragione del fatto che quel periodo aveva segnato una fase di grande espansione dell'azienda a livello nazionale, con la conclusione anche di importanti contratti con le pubbliche amministrazioni (FastWeb era infatti diventata titolare del primo lotto della convenzione CONSIP).

Ha rammentato il teste che dalla lettura dell'articolo era stata chiara e unanime la percezione che fosse in atto, probabilmente, una frode fiscale molto rilevante di cui l'azienda, che ne era stata certamente vittima, veniva invece indicata come soggetto coinvolto in quella che veniva indicata una "frode carosello"; in questa ottica, la prima reazione era stata quella di emettere un comunicato il giorno stesso della pubblicazione, in cui si declinava ogni responsabilità di FastWeb nella vicenda e, sul piano operativo, si era deciso rapidamente di interrompere l'attività commerciale in essere.

Questa la decisione, non furono presi in considerazione eventuali risvolti civilistici che dalla chiusura repentina dei rapporti commerciali potevano derivare; del resto, secondo la sua esperienza professionale, neppure in passato il comitato direttivo era mai entrato nel dettaglio delle azioni legali e delle richieste risarcitorie eventualmente promosse nei confronti della società.

Tale decisione fu unanimemente condivisa dai vertici aziendali (e poi decisa definitivamente dal CCI), con l'unica obiezione registrata del capo della sicurezza dell'azienda Luca Rizzo, il quale – forte della sua pregressa esperienza nell'arma dei carabinieri – aveva suggerito di verificare preventivamente con l'autorità giudiziaria se vi fossero attività investigative in atto (*in primis* intercettazioni) che avrebbero potuto essere pregiudicate dalla decisione di interrompere il flusso di traffico, ciò che avrebbe costituito un serio intralcio alle indagini: solo dopo un colloquio dei legali della società con l'Ufficio di Procura e all'esito dell'indicazione dei pubblici ministeri, l'operazione in essere venne interrotta.

Anche in ordine a tale decisione venne data debitamente comunicazione agli organi di stampa.

In maniera totalmente coerente, il teste Luca Rizzo ha ripercorso l'evoluzione degli eventi che avevano portato alla chiusura dell'attività di interconnessione, rammentando di avere avuto la chiara percezione di un progressivo e repentino precipitare degli eventi; si era passati da una prima acquisizione di documenti richiesta all'imputato Bruno Zito ad un ordine di esibizione avente ad oggetto in parte identici atti: in questa prospettiva, l'atto di perquisizione del novembre 2006 in azienda e le perquisizioni domiciliari, l'avevano indotto a *"pensare male, nel senso <<ma che cosa è successo? Cosa avrà mai fatto Zito?>>"*.

Si era formalmente interessato ai risultati delle analisi condotte dal Merzi in sede di *internai audit* che, a sua memoria, aveva focalizzato l'attenzione sull'esistenza effettiva dell'operazione, ricevendo da quest'ultimo notizie rassicuranti *"Scusa, ma come sta andando?. Ed ha*

detto: <<dal punto di vista della mia attività l'audit formale non ha dato riscontro di anomalie>> perché quella che era un'attività inesistente, quindi probabilmente è andato a ragionare sul traffico... c'erano tutti gli elementi che per un operatore di telefonia identificano effettivamente un business ed in questo caso l'esistenza del traffico".

La pubblicazione dell'articolo di "La Repubblica" del 23 gennaio 2007 aveva incrementato quella che era la sua sensazione di anomalìa derivata dalla prima perquisizione, essendo emersa l'esistenza di un'indagine nella quale si parlava di frode fiscale e di fenomeno associativo; ha confermato il teste che vi era stata a quel punto una "reazione emotiva" dell'azienda che aveva palesato l'intenzione, a lui riferita dall'amministratore delegato Stefano Parisi, di chiudere immediatamente il *business*.

In totale coerenza con quanto riferito dal teste Scalpelli, egli aveva manifestato l'assoluta imprescindibilità di un preventivo contatto con i pubblici ministeri, affinchè fosse certo che la determinazione assunta non costituisse di dato potenzialmente lesivo alle indagini in corso.

Nel ricordo del Rizzo, contestualmente alla perquisizione era stato notificato anche un atto di acquisizione dei tabulati telefonici (in data 22 novembre 2006) nel quale erano state richieste informazioni sulle società Diadem e I Globe, all'esito della quale si era data alla Procura rispondenza di quello che era il traffico telefonico esercitato dalle due società.

Ha spiegato il teste che all'epoca l'infrastruttura tecnologica FastWeb non permetteva di identificare il traffico fatto dall'IP e che, del

resto, non vi era neppure un preciso obbligo giuridico (solo successivamente previsto dal garante) da parte dell'azienda di avere un sistema di tracciamento storico da e verso indirizzi IP pubblici assegnati ai clienti (circostanza confermata dal CT Ciccone); di queste difficoltà era stata resa edotta la Procura, cui comunque era stato consegnato (nella medesima circostanza o con un atto a parte) un supporto informatico contenente i tabulati completi, atteso che sebbene l'oggetto della richiesta erano solo tabulati telefonici, dato che il servizio reso alle società era un servizio voce e un servizio dati, si era consegnato un *cd* contenente tutte le informazioni, andando in tal modo ben oltre la richiesta formulata dagli inquirenti.

E' stato ulteriormente ascoltato in dibattimento il teste Luca Merzi, il quale ha fornito l'interpretazione autentica di quell'effetto tranquillizzante derivato dall'espletamento dell'attività di *'internali audit* di cui tutti i testi hanno unanimemente riferito.

Anche in base al ricordo del Merzi, la perquisizione del novembre 2006 aveva avuto un effetto molto impattante sulla società, poiché si era articolato in perquisizioni personali ad alcuni dirigenti e all'azienda stessa, che risultava al centro di una vicenda giudiziaria. Dalla lettura dei provvedimenti, che gli erano stati posti all'attenzione quale responsabile dell'attività di *audit,* aveva avuto cognizione delle persone coinvolte nella vicenda, che a memoria identificava in Bruno Zito, Scoponi (estraneo alla società) e che conteneva documentazione relativa a talune società (I Globe, WW, LBB, PGT) all'epoca a lui non note.

Circa due giorni dopo l'accesso della Guardia di Finanza l'amministratore delegato Stefano Parisi, descritto come persona molto attenta ai temi legati ai sistemi di controllo, gli aveva chiesto (o meglio avevano condiviso la decisione) di svolgere una attività di *audit* volta a comprendere cosa stesse succedendo "in maniera terza", principalmente con riguardo all'operazione traffico telefonico.

Era seguito un comitato direttivo, nel quale Parisi aveva informato tutti i *manager* dell'inizio di quell'attività, sollecitando tutti a dare la massima collaborazione, precisando comunque, che non v'era stato mai in azienda un problema di accesso alle informazioni, atteso che, proprio per il ruolo della funzione di *audit* (funzione interna ma indipendente) avevano libero accesso ai sistemi aperti relativi ai clienti dell'azienda, funzionale all'espletamento dei controlli.

Nel declinare compiutamente la linea che aveva seguito per elaborare l'analisi richiesta, ha dichiarato il teste di essere partito innanzitutto dalla ricostruzione cronologica dei fatti legati essenzialmente a tale ultima linea di business, che era oggetto della richiesta di *audit* e, in questo contesto, era stato Giuseppe Crudele a indicare il Focarelli come *trade union* tra l'operazione traffico telefonico e la precedente relativa alle carte prepagate e, in particolare, come il soggetto che aveva introdotto entrambe le linee di *business*; il medesimo Focarelli, poi, aveva portato in azienda nel 2001 il servizio dei *numeri premium*, con la società CMC.

In un ottica squisitamente formale e documentale, dunque, queste attività commerciali erano state collegate tra loro. Peraltro, la presenza del nominativo di Focarelli come colui che aveva portato in azienda

l'operazione carte prepagate era un dato che aveva poi riscontrato dall'esame della documentazione (e dell'*audit*) relativa a quella transazione.

Al di là di questo profilo, l'imputato non aveva ruoli sociali all'interno delle aziende ma ne era essenzialmente il referente.

Ha precisato di non avere prestato particolare attenzione all'operazione Phuncard, non solo perché risultava già coperta da altra attività di indagine interna, ma soprattutto in quanto il *focus* principale della sua analisi doveva concentrarsi sulla verifica dell'effettiva esistenza del traffico, in ragione del fatto che nel decreto di perquisizione si faceva riferimento a fatturazioni per operazioni inesistenti.

In questa prospettiva, al di là della verifica documentale dei contratti e delle società coinvolte, la sua attenzione si era particolarmente concentrata nella disamina, da un lato, delle fatture e della documentazione comprovante gli incassi forniti dall'area amministrazione e, dall'altro, dei dati relativi al traffico forniti attraverso l'estrazione dal sistema di calcolo dello stesso con l'apporto dell'area tecnica, nonché nell'attività di "riconciliazione" a campione delle fatture attive e passive in relazione ai minuti di traffico espressi dai cartellini relativi al mese di agosto 2006.

Dell'andamento dell'attività di indagine interna, condotta attraverso interviste ed esame della documentazione, aveva aggiornato con cadenza regolare l'amministratore delegato (come era normale) cosi come sui risultati dell'accertamento (conclusosi a gennaio) da cui erano state evidenziate una serie anche consistente di "*anomalie, diciamo, di tipo formale*" - legate ai contratti, alla documentazione magari non

completa, presenti in tutta la transazione - integralmente segnalate nella relazione finale.

Secondo il giudizio formulato dal teste, la complessiva analisi condotta aveva portato ad evidenziare una "debolezza generica del sistema di controllo interno" e, sul piano più sostanziale, il tema della "debolezza" di Diadem, che risultava essere una società molto giovane, con un capitale sociale pressocchè inesistente (tre sterline) e un fido massimo di novecento sterline.

Quanto a I Globe, su cui peraltro ha dichiarato di aver prestato minore attenzione trattandosi di fornitore e non cliente, si trattava di un'azienda un poco più strutturata anche se nella sezione "attività" della visura camerale della Camera di Commercio del 10 novembre 2004 risultava formalmente non svolgere a quella data alcuna attività.

Aveva segnalato, inoltre, che la visura camerale non era stata accompagnata da alcuna analisi di affidabilità finanziaria, circostanza, quest'ultima, che non costituiva a suo giudizio una omissione rilevante, in quanto la prassi aziendale suggerisce controlli più attenti sul cliente e I Globe era un fornitore.

Nel corso dell'attività di *audit* era emerso il nome anche della società Planetarium che, analogamente, risultava essere stata introdotta dall'imputato Carlo Focarelli, relativamente alla quale non aveva svolto particolari valutazioni, trattandosi di un fornitore.

La carenza delle analisi preliminari delle società oggetto della transazione, specificamente l'inadeguatezza degli approfondimenti effettuati, aveva dunque costituito una delle problematiche emerse nel

corso dell'attività di audit e riportate al punto 10.1 del *report* intitolato, appunto, "Fatti emersi e raccomandazioni".

Secondo l'analisi effettuata dal Merzi, da quest'ultimo integralmente riferita nel corso della sua deposizione, di fronte ad una situazione di evidente criticità della società Diadem, Giuseppe Crudele non solo aveva indebitamente accentrato su di sé tale flusso conoscitivo (ossia il fatto che si trattava di una società per capitale sociale e affidamenti non solida) ma indebitamente aveva omesso di riportare fedelmente i dati in suo possesso, rilevando nel corso della presentazione del *business* che dalle verifiche amministrative effettuate "non erano emerse criticità".

Concretamente le verifiche erano state fatte dall'area amministrativa, nelle persone del Faina o dei suoi collaboratori

Nel medesimo capitolo aveva riportato, poi, ulteriori problematiche legate ai contratti ed all'applicazione delle clausole.

Più specificamente, il Merzi ha segnalato che nell'ambito dei rapporti con Diadem era emersa l'esistenza di un *housing* ma che nel relativo contratto non era contenuta alcuna clausola che normasse *l'housing* del *gateway* in FastWeb. Sul punto, aveva riportato le dichiarazioni rese dal personale tecnico che aveva riferito di una prova effettivamente eseguita e che "l'ok sul funzionamento" era stato dato verbalmente.

Sempre nel quadro delle anomalie rilevate, ha rappresentato che dall'esame del contratto con Diadem era stato riscontrato un errore quanto all'oggetto, con riferimento alla direzione del traffico, essendo stato prevista una indicazione palesemente contraria quella che era la

prestazione effettiva ("*l'operatore terminerà le chiamate instradate da FastWeb sulla base di pacchetti di traffico definiti secondo le previsioni condivise dalle parti*").

Quanto al contratto con il fornitore, non si erano rilevati gli allegati con le tariffe delle segnalazioni e, pur risultando modificate le tariffe I Globe verso FastWeb in data 23 giugno 2006 (circostanza ricavabile dalle fatture) non v'era traccia di alcuna comunicazione scritta tra le parti.

Alla ripresa dell'operazione con la società Diadem, poi, non era stata rilevata la comunicazione del nuovo prezzo (da cinque a 2,5 euro); ha spiegato sul punto il teste (analogamente a quanto specificato dal Casati) che come prassi generale nelle operazioni di interconnessione, l'aumento della tariffa costituisce lo strumento idoneo ad esprimere implicitamente la volontà dell'azienda di non proseguire nel servizio, che diventa non più conveniente sul piano economico e che alcuna comunicazione era stata rinvenuta in ordine alla variazione al ribasso concomitante e funzionale alla ripresa dell'operazione.

Da ultimo, all'interno della relazione di *audit* aveva rilevato che, benché al punto 12.3 di entrambi i contratti (con Diadem e con I Globe) fosse previsto l'invio di un *report* contenente le informazioni per destinazione di traffico, gli stessi di fatto non erano stati rinvenuti.

Gli addetti all'attività, tuttavia, avevano comunicato che per prassi il volume di traffico in entrata ed in uscita veniva verificato dalle società in maniera "remota" e segnalato solo in caso di anomalie e che tali report erano presenti e costantemente verificati.

Dall'analisi dell'operazione, condotta con l'ausilio dei tecnici della società, l'oggetto dei contratti esaminati era il trasferimento di traffico che arrivava in formato Voip dalla società inglese Diadem e che, dopo essere stato trasformato in TDM, veniva terminato a I Globe.

Ha precisato Merzi che non aveva avuto la possibilità tecnica di verificare se presso I Globe fosse prevista una nuova conversione in Voip ma che, comunque, si trattava di un aspetto del tutto irrilevante rispetto al *focus* del piano di analisi, concentrato essenzialmente sulla verifica dell'effettivo passaggio del traffico in FastWeb.

La complessiva valutazione positiva e tranquillizzante relativa alle attività di indagine che dal Merzi erano state condotte è stata da quest'ultimo ampiamente spiegata e derivava dal fatto che dai riscontri compiuti era risultato che il traffico era realmente transitato negli apparati dell'azienda, ciò che costituiva la risposta fondamentale ai quesiti che gli erano stati posti.

Ha riferito il teste, in particolare, di avere operativamente estratto a campione cinque mesi di traffico (luglio-novembre 2006) che veniva fatturato in entrata e in uscita, che veniva poi "billato" da apparati certificati che contavano le chiamate per poi fatturarle ed aveva evidenziato come tale traffico effettivamente esistesse ed avesse un andamento assolutamente variabile.

Aveva analizzato, in quest'ambito di analisi, un CD consegnato dall'area tecnica contenente le chiamate mensili, per un ammontare di 5 milioni di chiamate per il periodo selezionato, da cui aveva sviluppato i dettagli per i singoli mesi, predisponendo il grafico riportato a pag. 12

della sua relazione, espressiva dell'andamento delle chiamate giorno per giorno.

Nella parte iniziale del documento aveva poi effettuato una analisi sullo scenario di riferimento ed i dati dimensionali generali del mercato dell'interconnessione, riassumendo in un grafico i minuti e i ricavi generati dalle chiamate internazionali sul mercato mondiale *wholesale* che, per l'anno 2005, erano calcolabili rispettivamente in 433 miliardi di minuti l'anno e 24 miliardi di euro di fatturato; dalla medesima analisi di mercato, inoltre, era stato possibile concludere che l'operazione intercorsa con Diadem, I Globe e Planetarium era perfettamente in linea – quanto alle tariffe ad al margine – ai valori di mercato e non presentava condizioni o elementi particolari.

Oltre a tale verifica documentale e tecnica, aveva condotto un'autonoma ricerca, volta a trovare in *internet* prove dell'esistenza effettiva del servizio che era collegato alle numerazioni Tuvalu, verificando l'esistenza di *data base* che comprovasse il fatto che le due numerazioni Tuvalu interessate (00688xxx) esistesse realmente nella rete telefonica mondiale.

Aveva, dunque, rinvenuto un sito inglese, gestito dall'organizzazione "*Independent Committe for the Supervision of Standards of the Telephone Information Services*", dedicato a fare delle verifiche mondiali sull'esistenza dei numeri e, digitando uno dei *link* del sito relativo alle numerazioni *premium* era stato possibile verificare che i due numeri, su cui passavano contenuti per adulti, risultavano collegati e, dunque, erano esistenti, sebbene non contattabili in Italia.

Al paragrafo 6.1 della relazione di *audit* Merzi aveva affrontato anche la tematica del credito IVA maturato dall'operazione traffico telefonico, conseguente al fatto che le operazioni di acquisto (I Globe) erano operazioni soggette ad IVA, mentre le operazioni di vendita, avendo come controparte una società (Diadem) residente in un paese comunitario con proprio identificativo VAT inglese, avvenivano fuori campo IVA.

Con riguardo a tale punto di analisi, ha riferito il teste che dalle verifiche effettuate aveva rilevato che il credito IVA originato da tale transazione, come anche quello derivato dalla precedente transazione commerciale (Phuncard) era marginale rispetto all'ammontare di credito IVA generato dagli acquisiti per gli investimenti effettuati nel corso degli anni di esistenza della società e, peraltro, non era stato chiesto a rimborso ma era stato compreso nel saldo riportato a nuovo.

Tutte le problematiche segnalate al punto 10.1 della relazione di *audit* costituivano criticità più che altro formali, che erano addirittura fisiologiche nell'ambito delle relazioni commerciali se sottoposte ad analisi: "*...capitava spesso che quando si portava a setaccio un'area ... si evidenziavano delle criticità di quel genere. In questo caso particolare ... abbiamo messo un setaccio ancora più fine...* ".

Anche le modalità di pagamento erano state oggetto di scrutinio nell'ambito di attività di *audit*, ma il teste chiariva che il previsto pagamento a cascata e a vista non costituiva affatto una criticità o comunque non era stata percepita come tale, in quanto propria anche di altre relazioni commerciali, di cui tuttavia non era in grado di fornire un esempio.

Le medesime conclusioni assunte nella sua relazione erano state sostanzialmente confermate nell'ambito della consulenza esterna resa dalla società KPMG, anche questa del tutto tranquillizzante per l'azienda.

Ha emblematicamente sottolineato il Merzi di avere preso visione del contenuto dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, verificando che tutte le anomalie (a suo giudizio di tipo meramente formale) che aveva indicato nella relazione di *audit* erano state riportate come argomentazioni con valenza negativa e che l'unico valore aggiunto era invece rappresentato dall'accertamento della circolarità dei flussi finanziari, che costituiva un dato probatorio di fondamentale rilievo che, tuttavia, non avrebbe potuto riscontrare nell'ambito della sua attività di analisi o utilizzando strumenti convenzionali: *"certo, se io avessi fatto l'audit, avessi scoperto che c'era la vera circolarità, avrei aggiunto una frase, lì in fondo all'audit, che non ho aggiunto"*.

Nella ricostruzione del cronologico svolgersi degli eventi, il teste ha rammentato che in data 25 gennaio 2006, comunque dopo circa due giorni dalla pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" dell'articolo relativo alle indagini condotte dalla Procura di Roma, era stata anticipata la riunione del comitato direttivo (che era programmata qualche giorno dopo) cui avevano partecipato, tra gli altri, Silvio Scaglia, l'amministratore delegato Stefano Parisi, Moglia, i sindaci e delegati della società KPMG.

Nel corso della riunione aveva relazionato "in maniera asettica" sugli esiti dell'*audit* da poco conclusa e, sebbene nelle sue raccomandazioni erano stati evidenziati elementi di cautela operativa e

non segnali di una necessaria chiusura della transazione, era stata presa la decisione di interrompere immediatamente l'attività di interconnessione, senza alcuna interlocuzione con le altre società coinvolte.

In base alla lettura offerta dal Merzi, tale drastica decisione aveva il senso di una scelta cautelativa, collegata in via esclusiva al fatto che l'articolo aveva impattato in maniera grave sulla società, parlando di frode fiscale, evasione IVA e quant'altro, sì da costituire un potenziale e grave pregiudizio per l'azienda ("*se non ci fosse stato l'articolo di giornale non avremmo chiuso il traffico*").

In questa ottica, pur essendo state oggetto di discussione le possibili conseguenze civilistiche conseguenti alla chiusura repentina del rapporto senza il rispetto dei termini contrattuali, si mantenne la decisione di interrompere il traffico cosa che, di fatto, era avvenuta dopo qualche giorno, per effetto della richiesta di tempo formulata dalla cliente con le *e-mail* che seguirono la comunicazione della volontà dell'azienda di chiudere immediatamente il traffico.

In concreto, non aveva avuto notizia di iniziative legali intentate da Diadem o Planetarium successivamente alla chiusura.

Ha concluso il teste che mai nel corso dell'*audit* né successivamente alle misura cautelari era stata ravvisata alcuna anomalìa; in particolare, ha precisato che nel febbraio 2010 e per circa un mese e mezzo la società aveva ricevuto una ventina di *audit* mondiali della società forense che non avevano rilevato nulla di anomalo.

L'istruttoria dibattimentale è stata completata, quanto all'operazione traffico telefonico all'interno di Fastweb, dalle

dichiarazioni rese da Stefano Parisi e Alberto Calcagno, rispettivamente amministratore delegato e direttore della divisione Finanza e Controllo della società Fastweb, che sono stati escussi con le formalità di cui all'art. 210 c.p.p., risultando indagati per questi stessi fatti ma nell'ambito di autonomo giudizio.

Ed in effetti, secondo l'impostazione accusatoria entrambi avrebbero concorso, tra loro e nelle loro rispettive qualità, nonchè con gli imputati Silvio Scaglia, Mario Rossetti e Roberto Contin nel reato di dichiarazione infedele mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, concretamente utilizzando le fatture emesse da I Globe/Planetarium e approvando, predisponendo e sottoscrivendo la dichiarazione annuale ai fini delle i poste sui redditi e dell'IVA relativa agli anni fiscali 2005 (capo 5) e 2006 (capo 8) nella quale avrebbero indicato elementi passivi fittizi per complessivi € 65.535.394,70 (mod. Unico 2006 n. 06103017442810272) e € 125.432.323,34 (mod. Unico 2007 n. 07100119453005276) ed un credito IVA inesistente per un ammontare, rispettivamente, di € 25.086.464,67 e di € 25.086.464,67.

Ripercorrere la loro deposizione assume una valenza probatoria determinante, in quanto consentono di operare una vera "quadratura del cerchio" e forniscono dati conoscitivi che, a differenza di quanto si è assistito rispetto al propalante Giuseppe Crudele, risultano totalmente supportati da riscontri probatori non solo documentali ma anche dichiarativi, in quanto la loro versione risulta speculare alle dichiarazioni dei testi escussi, come appena riportate.

Alberto Calcagno ha ripercorso preliminarmente la propria carriera all'interno dell'azienda Fastweb, dichiarando di essere stato

assunto nel maggio del 2000 come responsabile della pianificazione strategica, per poi diventare nel luglio del 2002 capo del controllo di gestione e, dal mese di febbraio 2004, responsabile della finanza fino al novembre 2005, quando diventa direttore finanziario (cfo) di FastWeb, sostituendo Mario Rossetti nel frattempo entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Nell'agosto 2007 gli era stata offerta la posizione di direttore generale, posizione che, al momento dell'escussione era ancora da lui rivestita.

Anche nella definizione di comitato direttivo fornita dal dichiarante emerge la natura di organo di governo operativo della società, formato da tutte le prime linee dell'amministratore delegato e, dunque, dei principali *manager* dell'azienda , costituente l'assemblea nel quale veniva delineata la strategia della società e nel cui ambito vi era il confronto funzionale all'attività di gestione della società.

Ha confermato anche il Calcagno che mai all'interno di quelle riunioni era stato fatto il nome dell'imputato Carlo Focarelli, mentre il servizio di interconnessione *wholesale* aveva trovato spazio unicamente in occasione di una riunione avvenuta nell'aprile 2006, nel cui ambito non ha rammentato se fosse stato fatto anche il nome delle due società Diadem e I Globe.

Del resto, l'attività di interconnessione costituiva una linea di business *no core* che non trovava spazio nell'ambito dei comitati direttivi, trattandosi di attività ancillari, che avevano bassa marginalità ma non richiedevano grossi investimenti, sicchè costituivano unicamente

lo strumento più semplice per rientrare più velocemente degli investimenti.

Sebbene l'attività di interconnessione Diadem-I Globe aveva portato, in una prospettiva *ex post*, grossi volumi di fatturato, a livello di margine (che era il dato su cui i *manager* e l'azienda stessa venivano valutati anche a livello di comunità finanziaria) si era trattato di una operazione marginale, di cui era normale non parlare nelle riunioni delle prime linee.

Avuto riguardo ai dati numerici riportati nelle tabelle riferite al bilancio 2005 e al consuntivo a ottobre 2006 riportate nella relazione di *audit* di Luca Merzi al paragrafo 3.2.2 relativo a "Ricavi, costi e margini Fastweb" (esibite al dichiarante Alberto Calcagno nel corso della sua deposizione), ha preliminarmente spiegato come l'area rimessa alla responsabilità dell'imputato Contin era la parte relativa al *large account* (grandi clienti) e il *wholesale* che, come già detto, aveva ad oggetto l'offerta di utilizzo della rete FastWeb ad altri operatori e, dunque, la possibilità di offrire dei servizi di fibra accesa.

In questo settore, v'era anche la fonia *wholesale* che tipicamente era il servizio di terminazione che veniva offerto a molti altri clienti (tra cui Vodafone) proprio perché era proprietaria di una rete molto estesa, che era molto più vicina delle altre reti al cliente finale, consentendo agli operatori di terminare le chiamante con dei vantaggi di costi rispetto agli altri.

Secondo la valutazione del dichiarante, in quest'ambito la società Diadem non poteva annoverarsi tra i maggiori clienti, che erano

principalmente Vodafone e Wind, poiché il parametro di riferimento non doveva individuarsi nei ricavi, rispetto ai quali Diadem compariva effettivamente quale voce rappresentativa del 50% dei ricavi totali dell'area *wholesale* (con ricavi per il 2005 pari a 103,9mln di euro rispetto ai 212,7mln della suddetta area) e la quasi totalità della Fonia *wholesale* (133mln di euro), bensì nel margine.

In questa prospettiva, come peraltro segnalato dallo stesso Merzi, il margine portato dalla società era pari allo 0,81% (0,67% per il 2006) del margine totale ed era, dunque, "uno dei tanti"; ha aggiunto, inoltre, che negli anni 2007-2008, dunque quando l'operazione di interconnessione voce con Diadem non c'era più, il medesimo settore aveva fatturato, rispettivamente, circa 130mln e 140mln di euro, a significare che il mercato era florido indipendentemente dalla presenza di quella società.

La ricostruzione delle dinamiche interne della riunione dell'aprile 2006 sono state rievocate dal Calcagno in maniera totalmente conforme alle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi tra i soggetti che furono coinvolti, nelle cui dichiarazioni la sua deposizione trova pieno riscontro.

E, dunque, ha premesso il dichiarante che quale direttore finanziario dell'azienda aveva il precipuo ruolo di verificare mese dopo mese l'andamento della società (i consuntivi) e verificare l'esistenza di eventuali scostamenti dagli obiettivi di *budget;* proprio in ragione di tale fondamentale funzione, analizzando i numeri di aprile 2006 aveva rilevato che nell'ambito dell'area commerciale residenziale, sotto la responsabilità di Andrea Conte, si era verificato un significativo disallineamento rispetto agli obiettivi fissati nel *budget*; ciò a causa del

fatto che vi era stato un vero esodo di clienti, maggiore del previsto, conseguente ad una iniziativa di Telecom che, essendo depositaria come ex monopolista di informazioni privilegiate su tutti gli utenti di telecomunicazione italiani, aveva utilizzato in maniera non lecita tali informazioni per contattare la base cliente FastWeb offrendo loro la possibilità di tornare all'interno della loro società.

Ha aggiunto il propalante che per tale illecita iniziativa l'azienda aveva intentato una causa legale, conclusasi positivamente e a seguito della quale la Telecom era stata sanzionata.

Aveva ulteriormente verificato che anche nell'area *wholesale* sotto la responsabilità dell'imputato Roberto Contin, che era in linea con gli obiettivi di *budget,* si era verificata una riduzione dei ricavi (e quindi anche del margine) che era connessa all'avvenuta chiusura delle attività di interconnessione già prevista nel piano operativo dell'anno precedente, in cui era stata programmata l'interruzione del *business* di interconnessione voce nel mese di marzo.

Sempre in maniera coerente con le proprie funzioni aziendali, aveva dunque coinvolto sia Andrea Conte che il Contin, sollecitando particolarmente il primo a intraprendere tutte le iniziative necessarie a recuperare la perdita, magari con promozioni o offerte di servizi che potessero allettare l'utenza determinando un nuovo aumento della clientela FastWeb.

Nel colloquio con Roberto Contin, aveva sollecitato quest'ultimo a chiudere più trattative con i grandi clienti (Unicredit, Banca Sella e, in generale, grandi aziende) o con altri operatori.

Quanto a quest'ultimo punto di sollecitazione, ha chiarito il Calcagno che rientrava pienamente nelle capacità di FastWeb affittare parte della rete di cui era proprietaria ad altri operatori attraverso, ad esempio, i cosiddetti IRU piuttosto che la vendita di servizi di fibra accesa o di circuiti dati. In questo preciso contesto gli aveva chiesto se fosse possibile riaprire il servizio di interconnessione voce che era stato chiuso il mese prima, atteso che, benché portasse un margine davvero poco significativo, era una linea di *business* che comunque "portava qualcosa".

Parallelamente, aveva deciso anche di implementare un terzo piano di recupero costituito dal taglio dei costi che, benché doloroso è quello di più semplice realizzazione, in tal senso coinvolgendo gli altri *manager* membri del comitato direttivo tra cui, ad esempio, il direttore del personale Mauro Greco, per bloccare momentaneamente le nuove assunzioni e l'ingegnere Garrone, per l'ottimizzazione delle spese operative sulla manutenzione della rete.

Ha precisato Alberto Calcagno che, nella specie, la fetta maggiore del piano di recupero si affidava proprio a questo taglio della spesa, anche in considerazione del fatto che si trattava di manovre di più immediata efficacia e certe quanto agli esiti, in quanto non dipendenti dal fattore aleatorio costituito dalle reazioni del mercato.

Tutti i *manager* coinvolti avevano successivamente declinato sul piano operativo le sue richieste "dall'alto" e, in tale ambito, anche il Contin aveva reso nota l'esistenza di trattative potenzialmente positive per i grandi clienti, gli IRU e il circuito dati; aveva ulteriormente effettuato verifiche per l'interconnessione voce già interrotto,

rappresentando che sarebbe stato possibile riaprire il *business* benché con la previsione di una marginalità leggermente inferiore.

Di fatto, all'esito dell'attivazione delle tre direttrici individuate inizialmente, il piano di recupero aveva effettivamente portato un risultato positivo, con la precisazione che il peso decisivo nel superamento del *deficit* lo avevano avuto *in primis* il taglio dei costi e il *business* tipico dell'azienda ("le famiglie, con acquisizione di nuovi clienti, piuttosto che grandi clienti o grandi operatori"): secondo la valutazione del dichiarante, i vantaggi derivanti dalla ripresa del *whoiesale* in termini di riuscita del piano di recupero erano qualificabili come marginali.

Ed in effetti, su uno scostamento di *budget* quantificato in circa 60mln di euro di margine, circa 40-45mln erano stati recuperati con il taglio dei costi, mentre Contin aveva portato *"mal contati ... circa 18-20mln di euro"*, di cui la parte preponderante, quasi 15mln di euro, portati da IRU, una piccola parte dal *large account* e solo la residua, circa 2 o 3mln di euro dall'interconnessione Diadem pari, dunque, al 5% del recupero.

La ripresa dell'operazione, comunque, era avvenuta con ritmi inizialmente potenziati rispetto a prima della chiusura, proprio perché l'obiettivo era quello del recupero dello scostamento di *budget* , per poi allinearsi nuovamente nei mesi successivi ai volumi della fase precedente.

La linearità e coerenza della deposizione del Calcagno rispetto a tutte le deposizioni acquisite nel dibattimento sulle medesime tematiche,

non ha battute di arresto neppure con riferimento al profilo del tutto naturale e fisiologico dei *recovery pian* nell'ambito dei contesti aziendali: *"... anzi, diciamo, sarebbe anomalo non averli... Il budget nella parte dei ricavi e del margine fa delle stime sulla reazione del mercato rispetto ai nostri servizi e alle nostre offerte e quindi, come tali, comportano un rischio. Quindi è possibile che ci siano degli scostamenti .... Anzi è matematico.."*.

Importante è il contributo ricostruttivo fornito da Alberto Calcagno con riferimento alle perquisizioni del novembre 2006, essendo stato tra i soggetti direttamente coinvolti ed avendo gestito l'interazione con l'operante M.llo Leccese.

Nel ricostruire l'evento, ha rammentato che si era trattato di un "momento di forte attenzione", poiché il decreto parlava di fatturazioni per operazioni inesistenti e si addebitava a FastWeb di avere registrato nel proprio conto economico costi fittizi ed aveva conseguentemente iscritto a bilancio crediti IVA inesistenti.

Dall'immediato confronto con l'amministratore delegato Stefano Parisi, era stato deciso in accordo con quest'ultimo di mettere insieme un gruppo di lavoro incaricato di comprendere meglio cosa stessa succedendo, composto dallo stesso Calcagno, dall'avv. Moglia e dal responsabile della funzione di *internai audit* Merzi; nell'ambito del comitato direttivo convocato immediatamente era stato dunque stabilito di fornire la massima collaborazione agli organi inquirenti e di svolgere una *audit* sull'interconnessione voce, con l'obiettivo principale di verificare l'effettiva esistenza dei servizi resi dalla società, approfittando

sostanzialmente del fatto che si trattava di una operaziona ancora pienamente operativa.

Secondo la ricostruzione fornita dal dichiarante l'obiettivo era, dunque, elaborare quella che era la contestazione mossa dalla Guardia di Finanza e dalla Procura sia relativa all'inesistenza delle due operazioni (traffico telefonico e Phuncard) sia, con riferimento alla sua specifica funzione, all'asserita registrazione di costi fittizi e, soprattutto, di un credito IVA inesistente.

Il campo di analisi effettuato dal dichiarante si era concentrato sulla verifica delle società coinvolte e di come fossero entrate in azienda, nonchè sull'analisi della dimensione del mercato dei servizi *premium* collegati ad entrambe le transazioni commerciali e, quale elemento fondamentale nella valutazione dell'esistenza di eventuali anomalie, se le stesse erano state fatte a prezzi fuori di mercato.

A giudizio del Calcagno i risultati di queste ultime verifiche erano state del tutto tranquillizzanti, dal momento che aveva verificato che esisteva un mercato molto fiorente e che le transazioni commerciali svolte a livello aziendale (*numeri premium*, carte prepagate e interconnessione internazionale) rappresentavano esattamente l'evoluzione dello stesso importante fenomeno di mercato; inoltre, aveva avuto modo di appurare che i prezzi applicati erano perfettamente in linea ai prezzi di mercato e che l'azienda aveva pagato sempre ed integralmente l'IVA: *"non era vero che noi abbassavamo il reddito imponibile, ma anzi lo alzavamo e ci pagavamo le tasse"*.

Nel corso dello svolgimento della sua attività, era stato messo al corrente dal Merzi dell'andamento dell'attività di *auditing* in corso e dell'evidenza, a lui riferita, di un qualche collegamento tra le due operazioni commerciali, costituito essenzialmente dal fatto che entrambe i *business* erano stati portati da Carlo Focarelli il quale era una persona che aveva già lavorato in azienda in precedenza e rispetto al quale non erano mai sorti problemi particolari.

Precisando, a domanda formulata in controesame dal pubblico ministero, la portata del dato conoscitivo fornito dal Merzi, ha chiarito che, preso atto della premessa fattuale costituita dal fatto che il servizio delle carte prepagate prima e dell'interconnessione internazionale poi costituivano lo sviluppo storico dei *numeri premium*, era stato messo al corrente che relativamente a quest'ultima attività la società CMC era uno dei *content provider* di FastWeb e che la medesima società era l'unico fornitore, unicamente alla controllata Web Wizard, delle Phuncard e che tale operazione, come quella relativa all'interconnessione voce Diadem-I Globe erano state portate come proposta commerciale dal medesimo soggetto, l'imputato Carlo Focarelli.

Tale notizia, peraltro, non aveva affatto allarmato il dichiarante, ma sostanzialmente aveva avuto il solo effetto di abbreviare il suo lavoro, proprio perché nel proprio perimetro di analisi c'era, appunto, l'attività di riscontro delle modalità in cui le due operazioni erano state portate in FastWeb.

Non aveva alcuna cognizione del coinvolgimento della società CMC in truffe nell'ambito dei *numeri premium* né di una trasmissione televisiva che di tali truffe aveva trattato; di tutte le vicende relative alla

precedente operazione carte prepagate (in una con le società coinvolte) era diventata oggetto di personale conoscenza unicamente a seguito dell'attività condotta da Luca Merzi.

Nella complessiva ricostruzione fornita dal Calcagno, l'attività di *internal audit* condotta dal Merzi si era principalmente concentrata sulla verifica dell'effettività del servizio reso dalla società e anche in questa prospettiva i risultati erano stati ampiamente rassicuranti, poiché era stato possibile verificare che il traffico c'era e che i relativi volumi erano perfettamente conciliabili con le fatture.

Anche secondo il dichiarante la pubblicazione dell'articolo sul quotidiano "La Repubblica" e la conseguente divulgazione da parte dei media di una notizia relativa a triangolazioni e frode carosello aveva sortito l'effetto di un vero "schiaffo", sicché, nonostante l'assoluta consapevolezza dell'estraneità dell'azienda, si prese la decisione di interrompere l'attività, immediatamente dopo aver consultato gli organi inquirenti onde verificare, come suggerito dal Rizzo, che detta chiusura non costituisse un pregiudizio alle indagini in corso.

Sempre dopo la pubblicazione dell'articolo l'amministratore delegato in sede di comitato direttivo prese l'ulteriore decisione, sempre nell'ottica di mettere in sicurezza la società, di affidare a consulenti esterni e totalmente indipendenti il compito di verificare (ulteriormente a quanto in precedenza fatto in sede di *audit*) la bontà dell'operato della società, anche perché in quel periodo doveva essere chiuso il bilancio 2006, sicché era indispensabile avere una prospettiva terza che indicasse la strada da intraprendere anche a livello di bilancio.

Ha rappresentato il propalante che in questa prospettiva era stato dato mandato alla società KPMG (la parte *forensic* e non quella che si occupa di revisione dei bilanci) di verificare l'esistenza tanto dell'operazione carte prepagate quanto quella di interconnessione Diadem-I Globe e di accertare se questi servizi fossero stati correttamente contabilizzati, ossia se era stata seguita correttamente anche la parte fiscale.

Gli esiti di questa ulteriore analisi, condotta da soggetti totalmente indipendenti e terzi rispetto all'organico della società, aveva confermato l' esistenza dei servizi e confortando pienamente i risultati tranquillizzanti in precedenza forniti dal Merzi in relazione al comportamento tenuto dalla società anche sul piano fiscale e della corretta contabilizzazione.

Ha aggiunto, inoltre, che anche con riferimento agli obblighi tributari era stato richiesto un ulteriore parere allo studio Maisto (uno dei maggiori fiscalisti in Italia) affinchè riesaminasse tutta la vicenda e indicasse come l'azienda si dovesse comportare con riferimento ai crediti IVA, ossia se appostare o meno degli accantonamenti: "*...anche in questo caso la domanda era: FastWeb ha diritto a detrarre l'IVA o no?...*"

In base alla lettura ed interpretazione del suddetto parere fornita da Calcagno, il professionista, sulla scorta di tutte le informazioni assunte per la redazione della consulenza (tra questi, anche la relazione di audit del Merzi, oltre che della società KPMG e i verbali del comitato interno di controllo, pur non corretati dalla relazione di *audit* della Beverly Farrow quanto all'operazione commerciale carte prepagate) pur

ravvisando gli estremi di una potenziale frode carosello, aveva valutato non solo la totale buona fede della società, ma anche l'assenza all'interno delle operazioni esaminate di quegli indici di anomalia – desumibili dalla giurisprudenza fiscale – in presenza dei quali sarebbe derivata la "conoscibilità" della frode e in maniera chiara aveva concluso che il diritto alla detrazione era assolutamente dovuto (v. allegato 101 produzione documentale difesa-Scaglia).

Ha concluso Calcagno che alla luce di queste multiple e specifiche analisi e, soprattutto, del responso netto dato dal parere Maisto, *"si era comportato di conseguenza"*, ponendo in essere parte della condotta poi cristallizzata ai capi 5) e 8) di imputazione (per cui, si è già detto, nei suoi confronti si procede separatamente).

Neil'analizzare talune delle dichiarate criticità messe in luce dagli inquirenti anche secondo una prospettiva *ex post* il dichiarante, che della operatività concreta dell'operazione ha affermato di non avere avuto *ab initio* una precisa conoscenza, ha sostenuto che la contestualità dei pagamenti in una con il meccanismo del pagamento a cascata (solo quest'ultimo imposto dall'azienda) non rappresentava necessariamente un che di anomalo, ma poteva essere una esigenza fisiologica a piccole società in cui la gestione del capitale circolante costituisce un aspetto molto importante.

Le modalità di pagamento, del resto, erano elementi fattuali perfettamente noti allo studio Maisto prima dell'elaborazione del parere, atteso che, indipendentemente dalla materiale consegna della contrattualistica, tra i documenti a sua disposizione v'era la relazione di *audit* di Luca Merzi che tali dettagli aveva chiaramente esplicitato.

In autonomo giudizio risulta da ultimo indagato anche Stefano Parisi, direttore generale di FW dal 1 novembre 2004 e amministratore delegato dal dicembre, dopo la fusione di FW e e.Biscom.

In modo perfettamente collimante con le dichiarazioni di tutti i testi escussi, il dichiarante Parisi ha innanzitutto ricostruito la vicenda relativa alla ripresa dell'operazione commerciale traffico telefonico nell'orbita del *recovery plan* resosi necessario nel corso dell'aprile 2006.

Ha, dunque, rammentato che alla fine dell'anno precedente era stato approvato formalmente dal comitato direttivo e dal CdA *il budget 2006* con la previsione della interruzione delle attività di traffico telefonico a marzo di quell'anno, cosa che era avvenuta automaticamente proprio sulla base della determinazione a monte ad opera della divisione *wholesale* di cui era responsabile Roberto Contin, che peraltro era perfettamente in linea con gli obiettivi.

Alla fine del primo semestre si era verificato un disallineamento dagli obiettivi di *budget* principalmente nell'area residenziale, sicchè la predisposizione del *recovery plan* conseguente aveva determinato la ripresa del servizio di interconnessione internazionale già interrotta, proprio per consentire di colmare il *deficit* che si era verificato e recuperare il margine che mancava per raggiungere l'obiettivo dell'anno.

Anche nella prospettiva del Parisi, il piano di recupero costituiva un evento tutt'altro che eccezionale nella concreta operatività di un'azienda e si era trattato di una decisione presa in maniera del tutto fisiologica dal comitato direttivo; anche nel caso specifico in seno a tale organo erano state decise una serie di manovre, di cui una era legata alla

ripresa dell'operazione, relativamente alla quale non si era entrati nel dettaglio delle concrete modalità operative.

L'aver scelto, tra le altre misure, di riavviare il traffico telefonico, peraltro, si giustificava alla luce del fatto che tale linea di *business* è connotata da una certa immediatezza, poiché si trattava di mettere al servizio la rete già esistente per l'interconnessione, ed è un mercato flessibile e molto fluido; per altro verso, non richiede particolari investimenti ed è una di quelle attività "*non fantastiche, perché ha dei margini molto bassi, non di grande remunerazione come i clienti corporate o il cliente residenziale che ha una marginalità e una ricorrenza certa nel tempo ... però è un'attività utile, perché un minimo di margine comunque io porta...*".

Risulta anche documentalmente dimostrato che a valle della perquisizione del 22 novembre 2006, fu proprio il Parisi a promuovere l'*audit* interna (con Merzi) di cui aveva dato comunicazione nel primo comitato direttivo settimanale previsto, il 30 novembre, sollecitando la massima collaborazione da parte di tutti.

Con una *e-mail* immediatamente successiva era stato formalmente incaricato il Merzi e tale missiva era stata inviata, per conoscenza, anche a Silvio Scaglia che in quel periodo era a Londra e che venne da lui messo al corrente anche dell'attività di perquisizione condotta in azienda.

L'intenzione era stata quella di costituire una *task force* con Alberto Calcagno e Giovanni Moglia per verificare tutti gli aspetti sia economici che legali dell'operazione che egli vedeva per la prima volta dalle carte della perquisizione.

Anche secondo la sua ricostruzione il provvedimento giudiziario aveva costituito la "mappa" su cui si era mossa l'attività investigativa interna e, dunque, vi erano rientrate sia il servizio di interconnessione internazionale che la precedente transazione delle carte prepatate; quanto a quest'ultima, il dichiarante ha affermato di non aver preso visione dell'*audit* del 2003, ma unicamente di quanto in merito era stato riportato nel *report* dell'analisi condotta dal Merzi, che si era conclusa nel gennaio 2007, prima della riunione del Comitato Interno di Controllo.

Viene ribadito dal Parisi il fatto che i risultati dell'attività di *internai audit* (dei cui sviluppi era stato frequentemente messo al corrente nel corso del suo svolgimento) non avevano destato allarmi poiché, con gli strumenti a disposizione degli organi aziendali, erano emerse unicamente anomalie di carattere formale, puntualmente registrate nel *report*, ma nulla che potesse far ipotizzare che il comportamento aziendale non fosse stato corretto. Era stato poi confermato che all'interno delle macchine vi era un traffico effettivamente registrato dai cartellini e dai macchinari; secondo la sua valutazione "*...il concetto di anomalia in azienda è tutto ciò che è fuori della norma... e non è detto che abbia dietro un comportamento non corretto; in questo caso c'erano sicuramente delle anomalie, ma non tali da far riscontrare preoccupazioni dal punto di vista della correttezza dei rapporti interni all'azienda...*".

In concreto, erano state segnalate criticità legate ad alcuni aspetti amministrativi e altri legati all'*housing* dei *server* che al livello dell'azienda potevano considerarsi addirittura fisiologiche.

Del resto, ha aggiunto, l'azienda non si era limitata a recepire gli esiti "*assolutamente tranquillizzanti*" dell'*audit* ma, poiché in quella fase dovevano essere prese decisioni importanti dal punto di vista del bilancio dell'azienda (con particolare riferimento al rimborso IVA), era stato richiesto un parere esterno alla società KPMG, che era arrivato a conclusioni del tutto analoghe a quelle rappresentate dal Merzi e, sulla base di questi pareri, era stato formulata una ulteriore richiesta di parere allo studio Maisto, uno dei massimi studi fiscali di Milano, per verificare la possibilità di mantenere in capo all'azienda il diritto al rimborso dell'IVA e, per questa via, valutarne il comportamento tributario e di bilancio.

Sulla scorta di questi pareri di eterogenea matrice ma tutti convergenti nell'affermare in maniera in equivoca la correttezza dei comportamenti aziendali e l'assenza di una consapevolezza in ordine "*alla natura fraudolenta o meno di queste attività*"si mantenne la decisione a livello di CdA di mantenere le fatture relative all'operazione traffico telefonico nel fatturato dell'esercizio finanziario 2006.

Del resto, nella prospettiva fornita dal Parisi, tale determinazione era stata addirittura una scelta obbligata per l'azienda in quanto se, nonostante i risultati dell'*internal audit,* dell'*audit* esterno condotto da KPMG e del parere Maisto, l'azienda avesse omesso di includere nella dichiarazione dei redditi quelle fatture sarebbe stata commesso "*un atto molto grave da giustificare al mercato e verso gli organi interni, compresi i sindaci...*" .

Ha precisato, infatti, che all'epoca FastWeb era una società quotata in borsa, che doveva rispondere non solo agli azionisti

fisicamente presenti nel consiglio di amministrazione ma anche al mercato e in cui tutte le azioni dovevano essere *"massimamente trasparenti"*, ogni decisione *"non si prende il campo dell'amministrazione finanziaria o dell'amministratore delegato da solo ma .. sulla base di una serie di procedure e di analisi e di consulenze che vengono assunte e che sono alla base di ogni decisione.."*, donde la conclusiva affermazione per cui, sulla base delle valutazioni svolte in quella precisa fase temporale – peraltro integralmente confermate anche all'esito dell'ulteriore *audit* condotta dopo l'arrivo di Swisscom e dopo il 23 febbraio 2010 - non avrebbero potuto agire diversamente.

In concreto, benché nel suo parere il professionista avesse affermato il diritto della società al rimborso del credito IVA, lo stesso non era mai stato richiesto, essendo stato sequestrato o comunque bloccata la restituzione ad opera dell'A.G., sicché FastWeb non aveva mai avuto alcun beneficio conseguente.

Con riguardo alla situazione IVA per l'anno 2003 la società aveva invece fatto un accertamento per adesione con l'Agenzia delle Entrate, decidendo di concludere un accordo transattivo, una sorta di patteggiamento, di conclusione del processo di accertamento per evitare il contenzioso, decisione a cui lui non aveva partecipato, essendosi in precedenza (1 aprile 2010) autosospeso per evitare il commissariamento dell'azienda.

Questo il contesto generale, era stato unicamente l'articolo di Pons pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" il 23 gennaio 2007 l'evento che aveva indotto a rompere quei rapporti commerciali, perché mentre la perquisizione, pur rilevante, faceva ritenere loro l'esistenza di indagini

su attività illecite che non coinvolgevano (se non eventualmente come parte lesa) la società, l'articolo dava una costruzione assolutamente diversa, parlando di attività fraudolenta posta in essere con l'IVA versata da FastWeb.

La percezione generale fu che si trattasse di un attacco mediatico mirato, tanto che TIS non era neppure citata e tale convinzione fu confermata dal fatto che qualunque attacco speculativo era poi cessato quando Swisscom aveva lanciato l'offerta pubblica di acquisto comprando l'azienda.

A valle della notizia apparsa sul giornale era stato convocato il Comitato Interno di Controllo ed un consiglio di amministrazione in quanto la situazione era molto grave, proprio perchè vi era stata violazione del segreto istruttorio (fatto per cui si sporse poi querela) e si attaccava la società FastWeb di cui veniva affermato il coivolgimento in una frode carosello.

Al comitato di controllo interno aveva partecipato unitamente a Luca Merzi, ai membri dell'organo di controllo e al Presidente Silvio Scaglia ed in quell'ambito, come normalmente accade, si fece una prima disamina della situazione, funzionale a portare in consiglio di ammnistrazione l'esito dell'esame ed eventuali suggerimenti e decisioni.

Si era discusso sulla decisione di interrompere il traffico telefonico, ciò che suscitava non poche perplessità legate al fatto che si reagiva ad un articolo di giornale e non a un provvedimento dell'autorità giudiziaria specifico, né su prove concrete (visti gli esiti tranquillizzanti dell'*internai audit* appena condotta), il che avrebbe potuto esporre la società a conseguenze di carattere legale connesse al mancato rispetto

delle clausole contrattuali che regolavano la chiusura dei rapporti: "... *eravamo... lasciatemi dire... un po' dalla padella alla brace, poi abbiamo preferito la padella al posto della brace... è una decisione che abbiamo assunto tutti insieme come consiglio di amministrazione di interrompere il traffico...*".

A sua memoria, l'operazione fu chiusa con un giorno di ritardo ma fu chiuso immediatamente, compatibilmente alla tecnicità dell'operazione.

Nel corso della sua deposizione Stefano Parisi ha dichiarato di aver conosciuto l'imputato Bruno Zito nei mesi successivi al suo ingresso nella società quando, a sua memoria, era ancora un riporto di Roberto Contin ma di averlo visto di più solo quando era entrato nella parte di *marketing* sull'attività aziendale poichè, essendo quest'ultima la funzione che definisce i prezzi e le offerte da dare al pubblico, era maggiore l'interazione con l'amministratore delegato.

Ha affermato di non essere stato al corrente, se non in una fase molto successiva ai fatti, della conoscenza da parte dello Zito dell'imputato Carlo Focarelli, che il dichiarante neanche sapeva chi fosse (se non dalle carte successive) e di non aver mai interloquito con lui in ordine alle vicende oggetto di giudizio; né era stato messo al corrente della circostanza che egli era stato sentito in Procura precedentemente alla perquisizione anche sulla operazione Phuncard.

A seguito della esibizione dello scambio delle tre *e-mail* del 30 e 24 marzo 2005 relative alle escussioni dell'imputato Zito in Procura, il dichiarante ha soffermato l'attenzione unicamente su quella del 24 marzo 2005 ore 13,03, unica a lui inviata per conoscenza, trasmessa da Filippo

Vicariotto con destinatari diretti Roberto Contin e Giovanni Moglia, in cui veniva relazionato sull'audizione, nel corso dell'anno precedente, da parte della polizia giudiziaria delegata dalla Procura per spiegare il funzionamento dei numeri 899 e 709 a fronte di una indagine "sul legale rappresentante della società CMC" nel corso della quale erano state richieste informazioni e richiesta la documentazione contrattuale afferente quei rapporti di assegnazione delle predette numerazioni.

Nella missiva, si faceva poi riferimento alla richiesta da parte del pubblico ministero, indicato come amica di Zito, di sentirlo direttamente in qualità di esperto e in relazione ai servizi non reputandosi necessario, anche in considerazione ai rapporti tra le parti, l'affiancamento di un avvocato.

Ha dunque riferito il dichiarante che, quello essendo il tenore della *e-mail* che riguardava una vicenda relativa a servizi condotti quando non era neppure presente in azienda e riferiva di rapporti amicali del dipendente con il pubblico ministero che ne aveva richiesto l'escussione, l'aveva letta con una soglia di attenzione assolutamente bassa, ritenendo le informazioni ivi contenute affatto significative.

Solo successivamente alle perquisizioni e solo per il tramite di Giovanni Moglia, v'erano stati contatti (in questi termini, indiretti) affinchè chiarisse la sua posizione e si era riflettuto sul suo licenziamento rilevandosi, tuttavia, che non c'erano i presupposti e che un qualunque Tribunale lo avrebbe reintegrato.

Sempre attraverso la mediazione del Moglia gli era stato proposto l'auto allontanamento dall'azienda, opzione che tuttavia l'imputato non aveva accettato.

Come più volte segnalato nel corso della presente esposizione, unica strada percorribile al fine di articolare un *iter motivazionale* plausibile è quello di operare una prova di resistenza e, per questa via, una ricostruzione della vicenda secondo la prospettiva *ex ante*, ossia basata sulla percezione della struttura e dello svolgimento dell'operazione traffico telefonico, avuta *in primis* da coloro che in virtù delle proprie specifiche competenze funzionali ebbero a direttamente operare nonchè, a salire, di tutti coloro che erano posti in posizione sovraordinata e, tra questi, gli odierni imputati.

A ben guardare, il primo livello di accertamento non può che avere ricadute pesanti sui più alti livelli: non possono non rievocarsi, sotto questo profilo, le parole del "collaborante" Giuseppe Crudele, il quale ha collegato inscindibilmente e funzionalmente la propria indebita remunerazione (come quella ricevuta dall'imputato Bruno Zito) alla sua omertà, al fatto di non sollevare domande o porre freni allo svolgimento dell'illecita transazione commerciale, per *"non porre domande di un certo tipo, non sollevare questioni di un certo tipo, non scrivere e-mail verso i miei capi di un certo tipo dove avrei sollevato dubbi sull'operazione..."*.

L'istruttoria dibattimentale ha fornito la prova granitica del fatto che nessuno tra coloro che ebbero ad operare all'interno delle varie aree funzionali di Fastweb, ciascuno in relazione ai propri ruoli operativi, ebbe a percepire l'esistenza di quelle macroscopiche atipicità che fondano il giudizio di penale responsabilità ipotizzato dall'accusa.

E, dunque, avuto riguardo al concreto atteggiarsi della relazione commerciale Diadem-Fastweb/I Globe-Planetarium per come fin qui

ricostruita e vissuta da tutti i testi e i dichiaranti ex art. 210 c.p.p. che hanno avuto ampio spazio all'interno dell'istruttora dibattimentale, la piena adesione agli argomenti ed agli assunti posti dall'Ufficio di Procura presupporrebbe accettare e condividere un poco comprensibile salto logico, individuando un comprovato profilo di consapevolezza dell'illiceità dell'operazione commerciale a valle nelle persone che tale operazione ebbero ad introdurre e, molto più in alto, nei vertici aziendali, con esclusione proprio di chi operativamente aveva "gestito" il servizio di interconnessione.

Diversamente opinando, proprio l'evidenza di tali delle anomalie avrebbe dovuto condurre, per come già segnalato, a estendere il profilo della contestata complicità ben oltre quella cristallizzata nel capo di imputazione.

E, allora, pare indubbio che il compenso percepito dagli imputati Bruno Zito e Giuseppe Crudele non può che essere spiegato proprio nell'ottica di garantire non solo l'ingresso nelle due società di Carlo Focarelli e dei suoi progetti commerciali (principalmente in Telecom Italia Sparkle con cui non era riuscito autonomamente a entrare in contatto), ma soprattutto la mancata rivelazione ed esaltazione di altri aspetti non noti nella compagine Fastweb (tra tutti, la richiesta di generatori di traffico, l'esplicitazione chiara della fittizietà dell'operazione) in assenza dei quali, posta la non conoscibilità degli esiti dell'attività rogatoriale ed intercettiva condotta dagli organi di PG, alcuna consapevolezza o perplessità poteva derivare in capo agli odierni imputati.

Ritiene il Collegio che questa costituisce l'unica plausibile chiave di lettura della vicenda che ci occupa comprovata e sintetizzata, peraltro, proprio da quella telefonata, già riportata per esteso, captata sull'utenza di telefonia mobile in uso a Carlo Focarelli (R.I.T. 4901/06 prog. 924) ed intervenuta tra quest'ultimo e Giuseppe Crudele, significativa, da un lato, del ruolo svolto dal Crudele (e fino all'ultimo) nella vicenda e, in maniera del tutto analoga, del coinvolgimento in eguali termini dell'imputato Bruno Zito.

Proprio la comunicazione, in anteprima, delle determinazioni dei vertici di interrompere la relazione commerciale con il Focarelli non può che essere spiegata nell'ottica dell'esclusività del rapporto tra i due, cosi come il suggerimento diretto all'imputato Bruno Zito (<<l'amico tuo>>) di scegliere un avvocato diverso da quello della società e, soprattutto, la rappresentazione dell'atteggiamento di quest'ultimo (" Ma tanto, voglio dire, a quello ... lui non sta dicendo proprio una minchia. Cioè lui sta cercando di avere informazioni da questi qua che però, come ti dicevo, non ne hanno per un cazzo di informazioni") cristallizza in maniera esemplare il coinvolgimento anche dello Zito nel sodalizio criminoso.

Queste le linee essenziali della evidente estraneità degli imputati Roberto Contin, Mario Rossetti e Silvio Scaglia, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di associarvi una serie di ulteriori argomenti, con riguardo specifico all'operazione traffico telefonico, che personalmente e specificamente li riguardano.

Quanto alla posizione di Roberto Contin, per gli inquirenti il giudizio di penale responsabilità si fonda sull'asserita dimostrazione della pregressa conoscenza di Carlo Focarelli e della perfetta consapevolezza in ordine al fatto che quest'ultimo era stato, in concreto, il "traghettatore" di entrambe le transazioni commerciali (operazione Phuncard e traffico telefonico) all'interno dell'azienda Fastweb.

Tale elemento, unito a quegli indici di fittizietà (inequivoci per la Procura) e, dunque, di illiceità delle due operazioni commerciali di cui si è ampiamente trattato, renderebbe manifesto il coinvolgimento dell'imputato nell'associazione a delinquere transazionale che è l'unica contestazione formulata a suo carico.

La conoscenza di Carlo Focarelli viene desunta innanzitutto sul piano logico e cronologico e, in particolare, partendo dalla circostanza che egli avrebbe costituito, di fatto, il "ponte" nell'ambito delle due transazioni commerciali, essendo stato coinvolto nella fase di chiusura dell'operazione carte prepagate e, poi, nell'intero svolgimento della fase preparatoria, di svolgimento e di chiusura dei rapporti con Diadem e I Globe/Planetarium quanto al servizio di interconnessione internazionale.

E' dunque utile ripercorrere integralmente la portata delle dichiarazioni che l'imputato ha reso nel corso del suo esame – pur rinviando a quanto già esposto nella precedente parte motivazionale quanto al contributo, dichiaratamente minimo e marginale concretamente offerto nell'operazione carte prepagate – essendo doveroso fin d'ora rimarcare come le sue dichiarazioni siano totalmente collimanti, coincidenti e sovrapponibili rispetto a quanto riferito da tutti i testi

escussi che, operativamente, ebbero ad occuparsi dell'operazione traffico telefonico.

La tesi fermamente sostenuta dal Contin e che percorre l'intero tessuto del lungo esame reso, è sintetizzabile nel fatto di avere avuto con l'imputato Carlo Focarelli unicamente uno o forse due contatti, peraltro telefonici, nella metà di ottobre 2003 (in fase di chiusura della transazione Phun Card) e di non aver saputo del suo "coinvolgimento" nell'operazione traffico telefonico se non nel dicembre-gennaio 2007, in occasione dello svolgimento dell'attività di *internal audit* condotta da Luca Merzi.

Fermo quanto già riportato nella precedente parte motivazionale in ordine al concreto atteggiarsi di quei due primi e unici contatti con il Focarelli, secondo il ricordo dell'imputato era stato Fabrizio Casati a parlargli la prima volta dell'operazione traffico telefonico, nel corso del gennaio 2005, quando nel corso di un colloquio avvenuto all'interno del suo ufficio, in cui era presente anche Giuseppe Crudele, gli era stata prospettata l'opportunità commerciale *"indirizzata... trovata"* proprio da quest'ultimo.

Si trattava, nella sostanza, di fornire un servizio di interconnessione, che era un servizio standard, che coinvolgeva un soggetto straniero, inizialmente individuato nella società Extratel, che avrebbe consegnato del traffico *premium* in Italia, che Fastweb avrebbe dovuto terminare al fornitore di contenuti I Globe, che del pari si trovava in Italia; quanto ai termini dell'affare, *"si parlava di alcuni milioni di minuti di traffico e di alcuni milioni di euro di valore del traffico al mese"*.

Nell'ambito della descrizione della generale architettura del servizio erano state evidenziate quattro particolarità, funzionali alla valutazione della concreta fattibilità dell'affare:

1. la volatilità del *business* del resto fisiologica al mercato *premium* sottostante;

2. la richiesta di controparte di avere un *"circuito di pagamento veloce"* e, quindi, una fatturazione anticipata rispetto agli standard in uso all'azienda (e, precisamente, quindicinale anzicchè mensile in uso) dettata ad una esigenza non espressa nella riunione ma implicita a quel rapporto, in quanto si trattava di una richiesta comune a tutti i fornitori di *premium number* che, generalmente, erano società sottocapitalizzate i cui investimenti erano unicamente i contenuti che avevano l'esigenza di pubblicizzare, donde la necessità di ottenere pagamenti prima possibile;

3. il *cash flow negativo:* si trattava di una relazione con un cliente-*carrier* estero e un fornitore italiano, sicchè *"ci sarebbe stato uno sbilancio a livello di cassa per il motivo del pagamento dell'IVA che noi facevamo al fornitore italiano e non ribaltavamo sul cliente straniero";* veniva, dunque, in evidenza un tema di cassa che rispondeva comunque ad una procedura già in atto nell'azienda che in molti altri casi faceva fatturazione verso clienti stranieri.

4. la marginalità molto bassa, pari al 6%, poi ridotto al 4/4,5%: era, questo, un dato insito nel modello di *business* che rientrava in quella serie di attività – che richiedevano investimenti marginali o nulli – attraverso cui l'azienda utilizzava parte della propria rete che solo per il 20-30% delle potenzialità era sfruttata per fornire servizi ai clienti

residenziali o aziendali ("... *soprattutto in quella fase stavamo crescendo e dovevamo acquisire nuovi clienti...* ").

Questo il quadro generale, ha dichiarato Contin che nessun riferimento era stato fatto né al tema delle modalità di pagamento, né all'eventuale indicazione di un "*minimo di fatturato... di traffico*" che Fastweb avrebbe dovuto garantire per la concreta instaurazione del rapporto ; del resto, ha aggiunto, tale ultima eventuale puntualizzazione non poteva in alcun modo essere elemento descrittivo dell'affare, non essendo mai possibile prevedere fin dall'inizio quale sviluppo in termini di volumi di traffico sarebbe derivato.

Del pari si diceva pressocchè certo del fatto che alcuna menzione alla persona di Carlo Focarelli, quale traghettatore dell'affare, era stata fatta nel corso di quell'incontro di cui, comunque, non serbava un ricordo nitido; tuttavia vista l'interazione che a metà ottobre 2003 c'era stata con l'imputato, avrebbe sicuramente ricordato, in caso positivo, la circostanza.

Peraltro, alla luce dell'evoluzione successiva della vicenda, aveva esaminato ogni documento (compresa la relazione di audit del 2007) e ogni *e-mail* che era stata scambiata nel corso dell'intero svolgimento del rapporto, dichiarando di non aver mai trovato, indirizzato alla sua persona direttamente o anche solo per conoscenza, alcun riferimento o indicazione di Focarelli mai visto, peraltro, all'interno dell'azienda.

Nell'approfondire il tema delle modalità di pagamento Contin ha chiarito che, per quanto a sua conoscenza, a fronte del sistema del prepagamento imposto da Fastweb (a garanzia della società per ipotesi di insolvenza) la controparte aveva richiesto, per il tramite di Crudele, il

pagamento "a cascata" , nel senso che il prepagamento doveva essere trasferito al fornitore di contenuti *"il più velocemente possibile"* ciò che costituiva una garanzia anche per l'azienda "*...del fatto che poi fossimo in grado di erogare quel servizio che avevamo preso come impegno con il prepagamento...".*

Secondo la sua personale esperienza i pagamenti in azienda avvenivano con modalità variabili a seconda delle situazioni e dei soggetti coinvolti; in concreto, il meccanismo studiato per la relazione commerciale Diadem-FW-I Globe/Planetarium era estremamente efficente, poichè aveva consentito il pagamento se non in giornata nelle quarantotto ore.

Tali specifiche tempistiche non erano, a suo giudizio, anomale o eccezionali in considerazione del fatto che nel settore dei *premium number* c'erano diversi casi in cui l'azienda pagava prima di incassare, ponendo quest'ultima in una condizione addirittura più svantaggiata; in base al ragionamento articolato dall'imputato, benchè in questi casi non vi fosse un servizio di interconnessione, la circostanza che il traffico sottostante era di *premium number* (circostanza nota) rendeva plausibile il rapporto e la similitudine di quelle modalità di pagamento: "*quello che era il fornitore era un fornitore di contenuti che aveva un modus operandi analogo a tutti i fornitori di contenuti che conoscevamo come modus operandi".*

In ogni caso, solo successivamente aveva appreso che, proprio per facilitare la celerità dei pagamenti, era stato aperto un conto dedicato, cosa che aveva ideato e organizzato il responsabile dell'amministrazione Faina.

Interrogato sui limiti delle capacità decisionali di Giuseppe Crudele in relazione all'aspetto delle modalità di pagamento (tempistica e apertura di conti dedicati) ha dichiarato l'imputato che questi aveva la responsabilità di coordinare tutte le attività all'interno dell'azienda in modo da arrivare al risultato finale di raggiungere una vendita, fare un contratto.

In questa veste interagiva con tutte le funzioni aziendali che nei rispettivi ambiti gestivano la fattibilità della richiesta del cliente, con il limite invalicabile della eventuale valutazione di non fattibilità che potevano derivare: "... *lui non poteva dire al tecnico << devi fare questa roba qui>> diceva <<c'è questa esigenza, E' possibile farlo? Si può fare in questa maniera, si può fare in un'altra maniera>> e lì discutevano con i tecnici per arrivare a un accordo. Idem dicasi con la parte amministrativa, idem dicasi per quello che riguarda la parte finanziaria, regolamentare e via dicendo... se arrivava una cosa che diceva <<no, non si può fare>> ... non si poteva fare*".

In ultima analisi, Crudele aveva piena autonomia nella relazione commerciale ma si doveva confrontare all'interno dell'azienda con tutti i settori che avevano le loro specifiche competenze "*non c'è uno che ha responsabilità di tutto*".

Tornando allo svolgimento dell'operazione, secondo la ricostruzione dell'imputato all'esito di quel primo incontro aveva sollecitato i due interlocutori a inviare la presentazione in formato elettronico ed aveva provveduto a girarla ai colleghi responsabili delle varie funzioni aziendali per informarli "... *guardate che abbiamo questa opportunità commerciale. E quindi, per cortesia, informate le vostre*

strutture operative, perché le mie persone si metteranno in contatto con ... loro per potere definire i vari aspetti... e verificare ce la cosa sia.. tecnicamente, finanziariamente, economicamente e da un punto di vista regolamentare fattibile".

A parte la prima riunione, avvenuto alla presenza sia del Crudele che di Casati, per il prosieguo dell'operazione si era interfacciato unicamente con quest'ultimo, che lo aveva costantemente aggiornato e di cui si fidava totalmente "*tutto quello che mi ha detto l'ho preso per oro colato*".

Al fine di far comprendere le dimensione del ruolo in azienda, l'imputato ha premesso che il settore di cui era chiamato ad occuparsi aveva uno spettro molto ampio, poiché negli anni 2005-2006 seguiva due strutture: da un lato, il *large account*, che contava inizialmente duecentocinquanta clienti che nel tempo erano aumentati fino a diventare più di cinquecento; si trattava del settore grandi clienti che, a sua volta, si ripartiva in più segmenti di mercato specifici che erano seguiti ciascuno da un responsabile e dai suoi riporti in una organizzazione piramidale ("*...le persone che interfacciavano i clienti erano normalmente cinque, sei livelli sotto di me*").

Dall'altro lato, il *wholesale* che aveva un numero di clienti inferiori ed era una organizzazione molto più piccola, formata da una decina di persone; nell'ambito del *wholesale* era ritagliata una parte che specificamente seguiva il traffico telefonico, quindi la parte telefonia, il cui responsabile era, appunto, Giuseppe Crudele da cui dipendevano tre persone.

Poste queste premesse, risultava del tutto evidente l'impossibilità di seguire personalmente ogni singola trattativa; peraltro alla differenza dimensionale dei due settori corrispondeva, secondo quanto dichiarato dal Contin, una corrispondente diversa concentrazione di energie, attenzioni e risorse utilizzate per cogliere le opportunità, anche in ragione del fatto che in quegli anni "*l'attenzione dell'azienda era fortemente concentrata sull'acquisizione dei clienti.... Era un'attenzione direi spasmodica per quello che riguarda i clienti residenziali... C'era anche un'attenzione forte per quello che riguardava i grandi clienti...*".

Al di là di queste attività principale, ve ne erano altre "non inutili", che consentivano di utilizzare la rete disponibile per dare servizi ad altri operatori e, in questa logica, proprio nel 2004 era stata costituita la piccola unità all'interno del *wholesale*.

Ha chiarito, comunque, che anche nelle trattative più rilevanti (ad esempio Unicredit o Poste) non era la persona che direttamente contattava i clienti, ma veniva coinvolto dai suoi collaboratori unicamente quando risultasse per qualche ragione importante il suo contributo attraverso un incontro istituzionale.

"*...Ma normalmente...le attività vengono svolte da quella che era l'organizzazione e la struttura. Ovviamente io avevo poi, tramite i miei riferimenti e i miei rapporti diretti, una visione di insieme di quella che era l'attività che veniva svolta, verificavo mensilmente come procedeva il business... Ed avevo sicuramente il compito di intervenire lì dove c'erano delle anomalìe che mi venivano segnalate o delle cose che non funzionavano.... Io sicuramente ero il responsabile di portare dei risultati di tipo economico sul mercato...*".

Queste le generali premesse, nel caso concreto le sue fonti conoscitive erano state la presentazione – che aveva descritto un servizio standard, "a catalogo" nell'azienda dal 2004 – e gli aggiornamenti fatti in via esclusiva da Fabrizio Casati.

Proprio dal Casati aveva ricevuto le informazioni basilari relative alla società cliente che gli era stata descritta come facente parte di un grosso gruppo straniero con buona esperienza nel settore, ciò che rendeva plausibile che "*le cose potessero andare a buon fine*".

Del resto, sottolineava, ogni funzione aziendale era preposta ai controlli ed alle verifiche per quanto di rispettiva competenza; tali verifiche avevano coperto un arco temporale di circa un mese e mezzo, essendo state avviate a valle della presentazione (31 gennaio 2005) e concluse verso metà marzo dello stesso anno.

Nel corso dello svolgimento di tali fasi preliminari Giuseppe Crudele aveva comunicato a Fabrizio Casati che il gruppo di cui faceva parte la cliente Extratel (che gli era stato descritto come un grosso gruppo, di cui non rammentava tuttavia il nome) aveva deciso di appoggiare l'attività di interconnessione su una diversa sua società, ciò che aveva probabilmente un po' rallentato l'iter di definizione dei rapporti, in quanto erano derivate ulteriori verifiche da parte dell'amministrazione relativamente alla esistenza ed affidabilità di Diadem.

Secondo la ricostruzione offerta dall'imputato, l'unica fonte conoscitiva dell'esito di tali verfiche era il contenuto dell'aggiornamento alla presentazione del 31 gennaio 2005 elaborata da Giuseppe Crudele il

6 aprile dello stesso anno in cui si affermava che per entrambe le società non erano emerse particolari criticità.

Ha dichiarato, dunque, di non aver mai esaminato o anche solo visto il contenuto degli accertamenti svolti (visura e verifica presso la D&B) essendosi limitato a riscontrare che, secondo quanto espresso nell'aggiornamento, sulle società non c'erano particolari criticità.

Del pari nulle erano le sue conoscenze in ordine ai soggetti con cui le varie aree funzionali avevano interagito per approntare ogni aspetto del servizio di interconnessione; non conosceva né aveva mai sentito parlare di Massimo Ronchi.

Quanto alla fase di conclusione dei contratti, collocato in un giorno di aprile 2005, l'imputato ha rappresentato che nella pratica aziendale, la sua firma si poneva a valle della completa procedura, sicchè, gli veniva esibito il documento nella sua integrità completo delle firme delle altre parti contrattuali e, dopo una *"scorsa rapida"*, apponeva la sottoscrizione.

Ha sostenuto l'imputato che in quella precisa fase storica di svolgimento dell'affare nulla sapeva in ordine allo svolgimento in Telecom Italia Sparkle di un'attività analoga condotta con le medesime società (Diadem e I Globe) in rapporto contrattuale con Fastweb.

Solo in epoca successiva, precisamente con l'attività di *audit,* aveva avuto cognizione del fatto che Crudele avesse presentato Carlo Focarelli – indicata come persona che già aveva avuto rapporti commerciali con l'azienda - a TIS; analogamente, solo nel corso del processo aveva appreso che il medesimo Crudele aveva informalmente preannunciato al Casati tale presentazione.

Giudicava, comunque, che ciò era avvenuto a titolo puramente personale e non come rappresentante dell'azienda, anche perché il Crudele aveva lavorato precedentemente in Telecom, dove conosceva molte persone, sicchè anche *ex post* la circostanza non lo aveva meravigliato; in molte occasioni, ha aggiunto, avvenivano presentazioni ad altre compagnie telefoniche di clienti "*...i clienti non sono di Fastweb. I clienti si rivolgono a chi ritengono sia utile... Io le posso garantire ... nell'attività di tutti i giorni.. io ho un cliente che è contemporaneamente di Fastweb e contemporaneamente di un altro fornitore... questo significa che ci si incontra e ci si scontra. A volte può essere conveniente farsi un favore...*".

Del resto, ha precisato, nello specifico le relazioni tra le due aziende erano non solo precedenti al periodo oggetto di giudizio, ma si erano addirittura implementate anche negli anni successivi, in particolar modo nel 2007, 2008, 2009 a seguito dell'acquisizione da parte di Swisscom della società Fastweb e si era sempre trattato di relazioni frequenti e continuative nel tempo.

Nessuna cognizione ha dimostrato e dichiarato di avere in ordine ai profili tecnici del rapporto di interconnessione instaurato con Diadem e I Globe/Planetarium, essendo tematiche comprese in via esclusiva nell'attività dell'area rete di cui non aveva neppure le capacità necessarie per interagire: tutto ciò che aveva appreso in ordine alla conversione VOIP-TDM e al successivo istradamento era il frutto di informazioni ben successive al concreto svolgimento dell'operazione.

Né erano state esplicitate le ragioni stesse di quella interconnessione, poiché si trattava di un servizio *standard* che l'azienda offriva "a catalogo" per molteplici operatori e molteplici clienti.

Analogamente, alcuna conoscenza aveva circa il fatto che si trattava di traffico che veniva terminando numerazioni geografiche (Tuvalu), circostanza appresa unicamente a valle dell'*audit,* mostrando l'assoluta carenza finanche delle cognizioni minime di distinzione tra numerazioni geografiche e non geografiche, non essendo un esperto di telefonia.

Secondo l'architettura dell'operazione compresa dall'unica fonte conoscitiva costituita dalle due presentazioni il traffico, che proveniva anche da paesi extraeuropei ad esclusione dell'Italia, veniva aggregato da Diadem ed istradato (su numerazioni che solo dall'audit aveva appreso essere di Tuvalu) alla società fornitrice dei contenuti.

In questa, come in ogni altro rapporto di interconnessione, nulla sapeva in ordine a cosa vi fosse a monte e a valle delle due società e a cosa concretamente passasse all'interno del server di Fastweb.

Quanto alla centrale di commutazione pubblica, è stata descritta dall'imputato come una centrale con certificazioni a livello internazionale con la duplice funzione di instradamento e di certificazione del traffico; in ordine al concetto di instradamento rigido, offriva al Tribunale l'esito di accertamenti condotti solo successivamente agli eventi, dichiarando che si tratta di un servizio che tipicamente doveva svolgersi in quel modo.

L'imputato ha poi affrontato la fase di concreto svolgimento della relazione commerciale, evidenziando che l'interconnessione era stata di

fatto avviata nel maggio 2005 con volumi di traffico che erano via via cresciuti, come normale, per poi stabilizzarsi *"alla quota che evidentemente era la capacità di fornire questo traffico"* attorno al mese di agosto-settembre dello stesso anno.

Ha rammetato che nel marzo 2006 v'era stata la interruzione dell'attività, che era stata già decisa e pianificata a fine 2005, quando in sede di fissazione degli obiettivi per l'anno successivo era stato programmato che tale attività, che portava un margine relativamente basso e la controindicazione di una uscita di cassa, doveva essere sospesa, nell'ottica dell'obiettivo molto preciso che era quello *"di arrivare a una cassa positiva dopo anni di investimenti"*.

Nello specifico, ma in maniera assolutamente fisiologica e tipica di questo tipo di attività di telefonia, era stato comunicato, sulla base di questa previsione a monte, verso i primi di marzo 2006 era stato comunicato che a far data dal 1 aprile dello stesso anno l'azienda avrebbe applicato un nuovo listino per l'interconnessione, aumentando i prezzi.

Secondo la versione dell'imputato, Fabrizio Casati si sarebbe mosso in completa autonomia, senza uno specifico *input* diverso dalla pregressa cognizione degli obiettivi di budget fissati; concretamente, la diretta interlocuzione con il cliente era stata intrattenuta da Giuseppe Crudele che, probabilmente, si era occupato anche dei rapporti con I Globe, benché ciò non fosse tecnicamente indispensabile, trattandosi del fornitore.

Non gli erano state segnalate lamentele né problematiche sorte a seguito di questa comunicazione, essendo stato concesso alla cliente ampio margine di tempo (circa un mese) per dirottare il traffico.

Nel mese di giugno 2006, nell'ambito delle normali previsioni per la chiusura dell'anno il CFO Alberto Calcagno, nell'ambito di una riunione del comitato direttivo, aveva portato all'evidenza l'esistenza di uno scostamento tra gli obiettivi e i consuntivi realizzati in quel momento, quantificato in circa 20-25mln di euro di margine mancanti, che si era verificato nella *business unit* della parte residenziale e delle piccole e medie aziende seguita da Andrea Conte ma di cui l'intera azienda si sarebbe dovuta fare carico.

Si era, dunque, attivata la normale procedura finalizzata a tentare di recuperare il *gap* – cosa che avveniva regolarmente in azienda – con la predisposizione di un piano di recupero funzionale a riportare nuovamente in linea i risultati.

In maniera del tutto coerente e collimante con quanto riferito unanimemente da tutti i testi escussi, anche secondo la ricostruzione offerta dal Contin il *recovery pian* si era articolato sulle direttrici della riduzione dei costi e dell'aumento del fatturato e, quindi dei ricavi.

Nel settore di sua specifica competenza una delle attività più semplici da implementare (in ragione dei tempi più rapidi di realizzazione) era proprio il traffico telefonico e, in questo ambito, aveva chiesto al Casati di informarsi sulla possibilità di riaprire il rapporto con Diadem in quanto, visto l'andamento precedente alla chiusura, era in astratto più rapida l'implementazione.

Solo nel corso del processo, precisamente dalla resa testimonianza da Fabrizio Casati, aveva saputo che quest'ultimo si era rivolto al Crudele perché interloquisse con Carlo Focarelli per verificare la fattibilità della ripresa; di tale circostanza diversamente all'epoca dei fatti nulla sapeva.

Lo stesso Casati gli aveva comunicato la disponibilità alla ripresa del traffico benché si richiedesse un maggiore sacrificio economico, consistente in una riduzione del margine per l'azienda.

Il servizio di interconnessione internazionale era stato dunque nuovamente avviato, prima con un incremento (che era stato previsto e richiesto anticipatamente proprio nell'ottica del recupero del *gap*) per poi ristabilizzarsi – senza una richiesta specifica da parte di Fastweb - verso settembre secondo l'andamento precedente alla sospensione.

Anche secondo la stima offerta dal Contin la ripresa ed implementazione del traffico con Diadem aveva contribuito al recupero del *gap* in misura del 4-4,5% mentre il massimo era stato raggiunto con la riduzione de costi (per 12mln di margine) e con altri interventi in diversi settori.

Quella era stata una delle due uniche circostanze, unitamente alla definizione del *budget* 2006, quindi a fine 2005, in cui si era parlato dell'attività di interconnessione nell'ambito del comitato direttivo, cioè della riunione cui partecipavano tutte le prime linee dell'amministratore delegato Stefano Parisi.

Quanto a Mario Rossetti, quest'ultimo aveva partecipato ai comitati direttivi (in quanto CFO di Fastweb) fino al 2005, poiché alla fine di quell'anno si era dimesso dalla società.

Rossetti, dunque, non aveva partecipato al *recovery plan* ma era presente nella fase preparatoria e iniziale della relazione commerciale benché, a sua memoria, coloro che effettivamente avevano gestito operativamente quella fase erano stati Faina quale responsabile dell'amministrazione e Alberto Calcagno, responsabile della finanza che erano riporti dell'imputato.

All'inizio di settembre 2006 gli era stato riferito da Fabrizio Casati che all'interno del gruppo che forniva i contenuti avevano deciso *"di modificare la ragione sociale o l'azienda. C'era il subentro nella sostanza... da parte di un'altra azienda che si chiamava Planetarium";* ci sarebbe stata, dunque, l'esigenza di effettuare tutte le verifiche del caso e firmare un nuovo contratto che, dal punto di vista dell'azienda, non implicava grandi conseguenze, atteso che le condizioni rimanevano le stesse di quelle che erano in vigore con I Globe.

Si trattava di una richiesta proveniente dal fornitore dei contenuti che non aveva spiegato le ragioni; né Casati gli disse neppure in questa fase con chi fisicamente avesse interloquito.

Ha chiarito che in quel momento Crudele non faceva più parte dell'area *wholesale*, ma era passato ad altra struttura, sotto la direzione di Bruno Zito.

Per quanto aveva capito, si trattava di un cambio di ragione sociale subentrando altra società che faceva parte dello stesso gruppo. Nulla era stato riferito sulla fine che aveva fatto I Globe, cosa che non aveva appreso neppure dagli esiti dell'*audit* del 2007.

Anche delle verifiche di Planetarium si era occupato probabilmente Faina o qualche collaboratore sotto la sua responsabilità.

Roberto Contin aveva sottoscritto il nuovo contratto, ma non aveva mai incontrato nessuno della società subentrante, tantomeno Dario Panozzo.

L'imputato ha ripercorso la fase relativa alle perquisizioni di fine novembre 2006 che, per quanto a sua conoscenza, era un'attività di richiesta di documentazione relativa alla società CMC e alla società I Globe; era stato in quel momento che le due cose erano state messe in qualche misura in collegamento.

Del *focus* di attenzione su queste due aziende lo aveva appreso da Stafano Parisi che, a seguito dell'attività condotta dalla polizia giudiziaria, aveva costituito una *task force* composta da Luca Merzi, Giovanni Moglia, Alberto Calcagno e Luca Rizzo per effettuare una verifica su quella che era la contestazione che parlava di false fatturazioni con le due società coinvolte.

L'attività era iniziata i primi di dicembre del 2006 e si era svolta attraverso contatti e interviste con chi operativamente aveva seguito le due operazioni commerciali (Phuncard e traffico telefonico) e, quindi a vari livelli con Casati, Crudele, i tecnici, mentre lui non era stato in alcun momento coinvolto.

Né, ha riferito, aveva sentito l'esigenza di approfondire alcun aspetto con il Casati (al di fuori della rassicurazione in ordine al fatto che il traffico effettivamente c'era e risultava dai cartellini) poiché Luca Merzi aveva avocato su di sé questo tipo di attività: "*..per Il signor Casati il signor Focarelli...non gli diceva niente... ritengo che ... fosse un nome che non gli diceva nulla... che non dava un segnale di qualsiasi*

tipo..."; solo con l'audit del 2007, dunque aveva avuto cognizione del fatto che egli fosse consulente delle due società I Globe e Diadem.

I primi risultati dell'attività di *audit* erano giunti a partire dal 7 gennaio 2007 ed erano del tutto tranquillizzanti in ordine al fatto che il traffico risultava registrato e, quindi, esisteva realmente.

La pubblicazione in data 23 gennaio 2007 della notizia relativa alle indagini della Procura di Roma sul quotidiano "La Repubblica" creò il vero scompiglio all'interno dell'azienda: ha spiegato l'imputato che mentre le perquisizioni parlavano di operazioni inesistenti (ipotesi smentita alla luce delle verifiche interne e dell'accertamento della regolarità del traffico) l'articolo parlava per la prima volta di "*triangolazione finanziaria per consentire di creare fondi*" in cui Fastweb risultava coinvolta.

La percezione dell'imputato fu di un rapido precipitare degli eventi, poiché il giorno successivo dall'uscita del pezzo c'era stato un crollo in borsa dell'azienda e si era propagata rapidamente una "*preoccupazione diffusa a tutti i livelli dell'azienda*".

Aveva saputo che il 25 gennaio era stato convocato il Comitato di Controllo Interno e, in quella sede, si era deciso di interrompere il contratto; nel corso della giornata successiva era seguita una interlocuzione con il responsabile dell'area legale volta a cercare il modo migliore di comunicare la decisione al cliente Diadem e, nel pomeriggio, Fabrizio Casati gli aveva portato una lettera concordata con Moglia e con gli altri consulenti legali, in modo da inviarla la sera stessa.

Quanto a Planetarium, Contin ha ritenuto plausibile che il medesimo Casati si fosse occupato della comunicazione benché, riferiva

"*con Planetarium non avevamo obblighi particolari, nel senso che noi operavamo in funzione del fatto che ricevessimo a nostra volta.. Bloccando il coso a monte... il contratto non prevedeva... minimi garantiti; se noi avevamo il traffico lo trasferivamo, se non lo avevamo non lo trasferivamo...* ".

Ha chiarito che, a differenza della prima sospensione (mercè l'aumento delle tariffe) in questo caso il Comitato di Controllo aveva deciso l'interruzione formale del traffico "*per evitare qualsiasi tipo di rischio*" anche si si era ben consapevoli della violazione degli obblighi contrattuali (recesso con comunicazione non oltre 90 giorni dalla formale scadenza del contratto).

Di fatto, a seguito della lettera c'era stata da parte del cliente Diadem una richiesta di tempo per potere dirottare il traffico altrove, *"minacciando in maniera implicita o esplicita, non ricordo esattamente le parole utilizzate"* di adire le vie legali.

La richiesta era comunque di una proroga di qualche giorno che Casati, dopo aver sentito Moglia, concesse; secondo il ricordo dell'imputato, la prima comunicazione era stata inviata il 26 gennaio e il traffico era passato fino al 30, 31 per poi finire, senza conseguenze legali per l'azienda.

A fronte delle iniziali proiezioni, in cui si era parlato di un'operazione relativa ad alcuni milioni di minuti di traffico, i livelli di fatturato raggiunti dalla cliente Diadem erano ammontati a 70mln di euro per l'anno 2005 e circa 110-112mln di euro per il 2006.

Questi essendo i numeri, tuttavia, secondo l'imputato – ma, a suo dire, anche per i suoi collaboratori e per l'intera azienda - la società non

poteva considerarsi un "cliente importante", poiché l'obiettivo del fatturato non era mai compreso tra i parametri di valutazione aziendali che, diversamente, riguardavano il margine, il *cash flow* (ossia la capacità di incassare dearo) e il *costumer satisfaction.*

Ha precisato, comunque, che benché guardando al fatturato nel 2005 nessuna società avesse equiparato i volumi raggiunti da quella società, negli anni precedenti (ad esempio nel 2004) e negli anni successivi (2007-2008) altre società avevano raggiunto volumi analoghi o anche superiori.

Del resto, nessun beneficio economico diretto o indiretto era derivato da quell'operazione, poiché dall'esame degli MBO degli anni 2005-2006-2007, aveva potuto constatare che nessuno degli obiettivi fra quelli che gli erano stati assegnati dall'azienda erano relativi al fatturato, sicché – addirittura – lo svolgimento della transazione con Diadem e I Globe/Planetarium, aveva determinato una decurtazione del premio che avrebbe conseguito in assenza dell'operazione di circa 31mila500 euro, essendo il *cash flow* uno degli obiettivi assegnati.

Quanto all'asserita percepibilità di un interesse della Procura alle attività in essere in azienda, a memoria dell'imputato in due momenti Bruno Zito gli aveva riferito di escussioni a cui era stato chiamato a partecipare: l'una all'inizio del 2004, quando *"la polizia postale o la Guardia di Finanza"* lo avevano citato come esperto dei *numeri premium* e, in particolare, per descrivere il funzionamento del relativo meccanismo (sotto il profilo tecnico) e riferire chi erano i clienti e i fornitori, in via generale.

L'informazione gli era stata data al momento della citazione e all'esito dell'escussione, quando aveva appreso che la PG aveva fatto riferimento ad attività dell'azienda con la società CMC.

Successivamente, nel marzo 2005, aveva appreso che era stato sentito dalla Procura, nella persona della dott.ssa Passaniti, essenzialmente sugli stessi temi del precedente colloquio di cui era stato una prosecuzione, sempre in qualità di esperto del settore. In quella occasione una delle cose che gli erano state chieste era anche di fornire tutti i rapporti economici e contrattuali che avevano avuto con la società CMC.

Per quanto aveva appreso, l'indagine era relativa ad attività di *spamming* sui *numeri premium*, ciò che costituiva un fatto che accadeva *"con una certa frequenza"*; precisando l'ambito delle sue conoscenze, e a contestazione del pubblico ministero, ribadiva che Zito gli aveva riferito di essere stato interrogato su tutte le relazioni tra Fastweb e CMC, in ragione dell'avvenuto accertamento di una somma pari a 162mln995.44,38 euro che era transitata tra le due società di cui solo parte aveva riguardato i *premium numbers* e che erano relative, per la residua, l'operazione carte prepagate, di cui al momento dell'escussione l'Ufficio di Procura nulla sapeva.

Secondo la versione resa dall'imputato, nel 2007 era cambiato azionista (Swisscom) e l'azienda era di persone diverse da coloro che la possedevano al momento del suo ingresso in società.

Sotto la nuova proprietà erano state fatte ulteriori e nuove verifiche con incarico all'ente esterno *pwc* (PrincewaterhouseCoopers

s.p.a.), che lo aveva totalmente scagionato, non ravvisando responsabilità neppure sotto il profilo di minime e negligenti inadempienze.

Dopo la misura cautelare gli era perciò stato consentito di rientrare in azienda, prima in una posizione defilata, dove era riuscito a "riscattarsi" sul piano professionale, giungendo ad occupare (a tutt'oggi) un ruolo di maggiore responsabilità rispetto a quello svolto prima della detenzione.

Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dal Contin appaiono convincenti e sono corroborate dalla complessiva ricostruzione della vicenda emersa dal dibattimento.

Convincente è innanzitutto la dichiarata mancata consapevolezza della presenza del Focarelli dietro l'operazione traffico telefonico: la circostanza è ampiamente confermata dalle deposizioni dei testi escussi e, *in primis*, dallo stesso Fabrizio Casati suo unico e diretto interlocutore.

Ma, essenzialmente, tale circostanza può ritenersi addirittura documentalmente provata alla luce di quella *e-mail* inviata da Carlo Focarelli a Giuseppe Crudele ("*domani ci sono anche io a pranzo, cerca di non far venire R.C. a pranzo così parliamo*") spiegata da quest'ultimo, in modo davvero poco convincente, come la conseguenza dei pregressi rapporti conflittuali tra i due.

Al contrario, il tenore del suddetto messaggio, come anche la ragione esplicitata ("*...così parliamo*") ha più coerentemente il senso di voler escludere la partecipazione di Roberto Contin proprio in ragione del fatto che l'imputato non voleva la scomoda presenza di quest'ultimo e non solo per non disvelare la sua partecipazione, ma anche per poter più liberamente interloquire con chi avrebbe dovuto offrire la sponda

(remunerata) per l'introduzione dell'operazione illecita all'interno di Fastweb.

Altrettanto convincente la dichiarata assenza di un ruolo concretamente operativo dell'imputato nel concreto svolgersi della relazione commerciale, con riferimento aspetti tecnici come alla elaborazione della contrattualistica, atteso che, per come univocamente riferito da tutti i testi escussi, il suo ruolo (non certamente minimo e inessenziale) era comunque di coordinamento e, dunque, altro rispetto agli aspetti di predisposizione di quanto necessario alla sviluppo dell'operazione, che erano rimessi alle varie aree funzionali a ciò preposte.

Il fatto, più volte chiarito, che solo i vertici siano stati coinvolti nella vicenda determina un ingiustificato salto logico in cui incorre l'ufficio di Procura non giustificabile alla luce della concreta organizzazione dell'azienda, improntata sulla suddivisione rigida dei ruoli.

Non è irrilevante l'aspetto dell'assenza di un concreto profitto derivato dall'operazione.

Le dichiarazioni rese dal Contin relative agli MBO risultano peraltro confermate dal CT Maurizio dell'Occhio (indotto dalla difesa del Rossetti), il quale ha analizzato nella sua relazione gli impatti dell'operazione Diadem sulle remunerazioni del *management*, al fine di verificare se tale operazione avesse avuto effetti eventualmente favorevoli sul management apicale della società.

Emerge dalla consulenza che la politica di remunerazione del comitato direttivo prevede una componente variabile che è commisurata

al raggiungimento di specifici risultati economici, patrimoniali e finanziari, ovvero a un programma di MBO (Management by objectives) che è un sistema secondo il quale gli obiettivi specifici di *performance* sono determinati congiuntamente dai dipendenti con i rispettivi superiori.

Dal ragionamento condotto, sterilizzando il dalle piste MBO l'operazione con Diadem, ci sarebbe stato una pressocchè trascurabile riduzione dei risultati economici, ma un cash flow positivo sensibilmente maggiore negli anni 2006, 2007 e l'effetto combinato di tali risultanze avrebbe comportato maggiori premi in misura di 279,1 migliaia di euro per il 2006, pari circa al 12% dei premi effettivamente ergati e di 28,4 migliaia di euro per il 2007 pari al 0,9% dei premi effettivamente erogati.

Del resto, la circostanza che alcuna remunerazione sia derivata dall'operazione traffico telefonico nemmeno ai livelli più bassi è stata confermata dallo stesso Crudele, il quale ha candidamente ammesso di non aver avuto alcun vantaggio personale in azienda, né in termini economici, né di progressione in carriera, sebbene abbia fornito una giustificazione a lui più confacente, chiarendo che solo nel caso in cui, come commerciale, avesse portato *ex novo* una nuova linea di business in azienda ne sarebbero conseguiti benefici economici e professionali mentre, nel caso di specie, chi aveva introdotto l'affare era già cliente della società da molti anni e lui si era limitato a gestire un servizio che già avveniva in società.

Ulteriore aspetto inconciliabile con tesi di una partecipazione del Contin nella compagine associativa descritta al capo 1 di imputazione è la mancata selezione del Crudele, nell'ipotesi accusatoria suo sodale,

nella rosa dei candidati alla dirigenza, circostanza peraltro negata da quest'ultimo, proprio in quanto difficilmente giustificabile.

Tale candidatura, che nell'ottica dell'asserita importanza dell'affare non avrebbe destato perplessità o proteste da parte di nessuno, appare addirittura stridente con la sua posizione di associato e sarebbe stata addirittura pericolosa in quanto potenzialmente idonea – seguendo la linea del ragionamento dell'accusa – a far cessare l'atteggiamento omertoso del Crudele in quanto interpretabile come un evidente "sgarbo" a chi, fino a quel momento, tacendo aveva consentito lo sviluppo di una operazione di enorme valenza economica per la società ma chiaramente illecita.

Completano il giudizio di assoluta carenza di responsabilità in capo all'imputato le affermazioni rese dallo stesso capitano Meoli, il quale ha riferito che dalla complessiva attività di indagine svolta non erano emersi flussi finanziari oggetto di indagine che lo riguardassero, né una qualunque forma di partecipazione a una qualsiasi società della filiera.

L'imputato, inoltre, risulta essere stato sottoposto ad intercettazione a cavallo dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare e nessuna telefonata di rilievo per le indagini è stata captata, né in termini di conversazioni né, finanche, di contatti personali (neppure via e-mail) con alcuno dei sodali, men che mai con Carlo Focarelli.

Per come riferito dallo stesso operante, l'attività investigativa risultava compendiata nella comunicazione notizia di reato del 27 febbraio 2008; a tale data erano seguite le risultanze delle attività rogatoriali e tutte le sommarie informazioni testimoniali: all'esito della

informativa non erano stati rilevati elementi utili per concludere che Roberto Contin facesse parte dell'associazione a delinquere; ha specificato il Cap. Meoli, diversamente, che il ruolo di Contin si era delineato a seguito degli interrogatori e delle ss.ii.tt. e, dunque, dalle dichiarazioni del Crudele che, come visto, sono state *in parte qua* totalmente smentite.

Si impone, pertanto, l'esito assolutorio del giudizio a carico dell'imputato, di cui risulta acclarata l'assoluta estraneità ai fatti associativi a lui contestati al capo 1 di imputazione, per non aver commesso il fatto.

Avuto riguardo alla posizione dell'imputato Mario Rossetti e a completamento di quanto già riferito nella precedente parte motivazionale, osserva il Collegio come ancora più sfumata risulti la sua partecipazione nell'ambito dello svolgimento dell'operazione traffico telefonico.

Da quanto appreso nel corso del suo esame, non senza riscontri anche documentabili e documentati, l'imputato aveva deciso di interrompere il suo percorso professionale all'interno dell'azienda in data 15 dicembre del 2005, quando Stefano Parisi aveva assunto la carica di amministratore delegato e aveva presentato le proprie dimissioni.

Era rimasto per i soli affari correnti fino all'ottobre/novembre 2005, epoca in cui era subentrato Alberto Calcagno nel ruolo di CFO dell'azienda.

In data 31.08.05 aveva accettato la carica di membro del Consigli di Amministrazione – senza deleghe operative – nominato per cooptazione in relazione a un posto vacante.

Se ne deduce, anche solo documentalmente, che egli era fisicamente fuori dalla società, estraneo ad ogni attività operativa in azienda e recettore unicamente delle informazioni e dei dati conoscitivi appresi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

E', quindi, assolutamente convincente il Rossetti quanto dichiara di essersi addirittura alterato alla notizia, solo successivamente all'articolo di Pons, delle perquisizioni che avevano coinvolto la società, circostanza peraltro documentata nei verbali della riunione del Consiglio di Amministrazione che era seguita, in cui lo stesso Parisi era stato chiamato a giustificare la mancata tempestiva comunicazione di quegli eventi; del resto, il medesimo imputato non risultava neppure presente al CCI del 25.01.2007 in cui era stato dato ulteriormente atto dell'assoluta inconsapevolezza dei consiglieri esterni in ordine allo sviluppo dell'inchiesta.

Unico elemento documentale relativo ali'operazione traffico telefonico è costituito dalla e-mail 31.01.2005 a lui non direttamente indirizzata ma di cui era stato destinatario solo per conoscenza.

Del resto, come si è già evidenziato, si trattava della presentazione collocata nella fase genetica della presentazione dell'opportunità commerciale in azienda, priva di elementi di criticità, priva dell'indicazione di Focarelli o delle società note come a lui riconducibili, da cui era impossibile inferire l'esistenza di elementi di illiceità della transazione e, a fortiori, di dati che portassero a fondare la sua consapevolezza della predisposizione di quanto necessario a realizzare la "frode carosello".

Nell'ambito della contestazione del reato tributario, il Rossetti viene genericamente individuato nel ruolo di componente del CdA; la condotta contestata è, in concreto, la approvazione, predisposizione e sottoscrizione del bilancio, tutte condotte, proprio in ragione del ruolo rivestito, totalmente estranee all'ambito di operatività a lui rimesso.

Gli argomenti sostenuti dall'accusa per affermare al di la di ogni ragionevole dubbio il coinvolgimento di Silvio Scaglia nei reati di natura tributaria contestati e, attraverso questi, nell'associazione a delinquere a lui addebitati al capo 1 di accusa, muove essenzialmente sull'assunto che in virtù della posizione di assoluto vertice in azienda, non poteva non essere a conoscenza di tutto ciò che certamente era caduto ai suoi occhi.

Anche in questo caso, il ragionamento degli inquirenti si fonda sull'asserita eccezionalità dell'affare introdotto dal Focarelli e dalla rilevanza della stessa nell'ottica della valorizzazione della società sia rispetto al mercato, sia successivamente in vista della vendita della società, poi concretizzata con la cessione a Swisscom.

Si è già diffusamente riferito in ordine all'assoluta irrilevanza delle attività *no core* nella prospettiva degli investitori e, in generale, del mercato finanziario attraverso le collimanti e precise dichiarazioni rese dai testi Lesbo e Petazzi, già riportate nella precedente parte motiva. Ma v'è di più.

Non può ignorarsi né confutarsi la linea delle argomentazioni condotte dai consulenti tecnici che hanno effettuato un lavoro esemplare di verifica dei rapporti con Diadem e I Globe/Planetarium nell'ottica della valorizzazione di FASTWEB.

Gli elaborati redatti dai consulenti Maurizio Dall'Occhio e Roberto Agugliari si sono appuntati sulla verifica del contributo apportato dall'operazione Diadem al valore del capitale economico di Fastweb al 31 dicembre 2006, epoca in cui FW era stata oggetto di OPA volontaria da parte di Swisscom Italia s.r.l.

Partendo dall'obiettivo della stima del valore capitale di FW è quello di verificare l'impatto dell'operazione Diadem sul valore della Società in occasione del lancio dell'OPA su AFW da parte di Swisscom Italia s.r.l., è stato utilizzato l'approccio basato sui flussi di risultato, che considera il valore di un'azienda in funzione della capacità del business di generare flussi di risultato, di reddito o di cassa e all'approccio comparativo.

La conclusione condivisa è che, a prescindere dal metodo di valorizzazione applicato la quota del valore del capitale economico di FW al 31.12.2006 attribuibile alla operazione Diadem era risultata di dimensione irrilevante, sempre inferiore all'1,5%.

E' quanto riferito dal medesimo imputato nel corso del lungo esame a cui ha accettato di sottoporsi, nella misura in cui egli ha fermamente sostenuto che l'unica vittima della colossale frode carosello oggetto del presente giudizio è stata proprio l'azienda Fasteweb, unica ad aver versato anticipi IVA mai compensati con lo Stato (in quanto era un gruppo che non aveva posizioni di debito IVA e di credito IVA allo stesso tempo che consentisse la compensazione) e mai recuperato, poiché nelle previsioni ciò sarebbe avvenuto, e solo in linea teorica, nel giro di tre anni.

Altro aspetto non trascurabile è costituito, poi, dal fatto che la decisione di cedere le quote risulta precedente al concreto svolgimento dell'operazione traffico telefonico.

Al di là delle comunicazioni date all'interno dell'azienda, la difesa dell'imputato ha prodotto copiosa documentazione, costituita da una serie di articoli di giornale dai quali emerge il dato (documentale) che fin dal 2005 lo Scaglia avesse maturato l'interesse a cambiare obiettivo.

Tale documentazione supporta le dichiarazioni rese dallo stesso imputato il quale ha sostenuto che la sua impostazione ed inclinazione professionale personale era da sempre stata quella di creare aziende, dirigendone lo *start up* fino al raggiungimento di una maturità ed una stabilità che gli consentiva di cambiare obiettivo.

Questo era avvenuto precedentemente in Omnitel e allo stesso modo avvenne in FastWeb, poiché nel 2005, essendosi reso conto che l'azienda aveva raggiunto un livello di maturità tale da consentire un nuovo cambio di rotta, aveva maturato la decisione di coltivare nuovi progetti imprenditoriali; secondo la sua ricostruzione erano iniziate una serie di dichiarazioni rilasciate ai media, nelle quali risultava anticipata pienamente la sua intenzione di dismettere gradualmente le proprie azioni.

L'obiettivo dichiarato era una uscita "costruttiva" dall'azienda e, dunque, trovare un acquirente disposto a lanciare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale, che continuasse a valorizzare il progetto Fastweb e la squadra di management.

Questo obiettivo si era materializzato poi con Swisscom – i cui primi contatti risalivano al settembre 2006 per poi concretizzare l'OPA

nell'aprile 2007 - che , effettivamente, aveva mantenuto tutta la squadra di *management* di Fastweb, cambiando unicamente il direttore amministrativo.

La circostanza dell'assoluta ininfluenza dell'operazione traffico telefonico (come anche di quello ormai chiuso delle Phuncard) in quanto business marginali sarebbe comprovato, secondo le dichiarazioni dello Scaglia, dal fatto che pochi mesi dopo l'articolo di Repubblica Swisscom, e a seguito una due diligence, era stata lanciata un OPA ad un prezzo superiore rispetto al valore di borsa di FW di dicembre o gennaio 2007.

In questa generale prospettiva la sua partecipazione in azienda nel corso dell'operazione traffico telefonico era stata minima, circostanza comprovata dall'assenza di qualsivoglia contributo (*e-mail,* comunicazioni anche telefoniche) negli aspetti decisori della vicenda.

Del resto, in maniera quasi unanime i testi hanno confermato che lo Scaglia era ormai anche fisicamente lontano dall'azienda, essendosi pressocchè stabilito a Londra proprio per coltivare nuovi progetti industriali (progetto Babelgum).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova della sua penale responsabilità in ordine al reato di infedele dichiarazione IVA contestato ai capi 5 e 8 di imputazione, essendo totalmente carente la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo.

In quanto ancorato in via esclusiva al coinvolgimento nell'affare illecito, deve parimenti escludersi la fondatezza della tesi di accusa

relativa al coinvolgimento degli imputati Mario Rossetti e Silvio Scaglia nell'associazione a delinquere a loro contestata al capo 1 di imputazione.

I nomi dei due imputati, mai sottoposti ad attività intercettiva, non risultano mai essere emersi neppure "indirettamente" nell' ambito dei colloqui tra i sodali captati sulle altre utenze controllate, in cui non sono mai neppure citati nel corso delle migliaie di conversazioni registrate.

Altro aspetto significativo è individuabile nel fatto che neanche dagli imputati di reato connesso, che tanto peso hanno avuto nella ricostruzione complessiva della vicenda, sono derivate dichiarazioni etero accusatorie nei confronti dei due imputati; tra questi, va compreso anche lo stesso Giuseppe Crudele che, nel suo tentativo di ampliare "verso l'alto" l'ambito delle responsabilità e di coinvolgimento nell'affare illecito, si è limitato a fare riferimento in maniera del tutto generica al termine "vertici aziendali" senza mai nominarli o descrivere un loro preciso contributo.

Per quanto appena esposto gli elementi di valutazione offerti dalla vicenda storica nel caso concreto non sono idonei a raggiungere rango di gravità indiziaria tale, *ex* art. 192 c.p.p., da suffragare con certezza l'impianto accusatorio e dunque la responsabilità penale dei due imputati per la condotta a loro ascritta al capo 1.

In mancanza di prova diretta, la norma dell'articolo 192 c.p.p. richiede un giudizio di gravità fondato su *plurimi* elementi di valutazione, tra loro precisi e concordanti, idonei a resistere ad interpretazioni alternative ed equiprobabili; nel caso di specie, tale prova non è stata affatto raggiunta sicchè imputati Silvio Scaglia e Mario Rossetti devono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto.

Diametralmente opposta è la posizione dell'imputato Bruno Zito, i cui granitici elementi di responsabilità già articolati nella precedente parte motivazionale con riferimento alla ricostruzione dell'operazione carte prepagate si completano pienamente con la prova certa dell'avvenuta remunerazione da parte del Focarelli per l'illecito contributo offerto, ciò che comprova ancora più marcatamente il suo pieno coinvolgimento nell'associazione a delinquere trasnazionale.

Bruno Zito, a ben vedere, rappresentò il primo e reale "traghettatore" di entrambe le operazioni commerciali all'interno dell'azienda Fastweb e, in questa prospettiva, costituì una pedina fondamentale per la realizzazione della poderosa architettura artatamente costruita per realizzare la frode carosello.

Le dichiarazioni di Giuseppe Crudele appaiono in questo caso (e nell'ottica della attendibilità frazionata di cui si è già fatto riferimento) pienamente confermate sul piano documentale (importi effettivamente percepiti dai due sodali e risultati dell'attività intercettiva) e dalla prova dichiarativa che costituisce parte integrante del compendio probatorio.

Ed in effetti, gli imputati di reato connesso Cionco e Palazzari hanno confermato in maniera perfettamente collimante alla versione di Crudele tutto l'*iter* di traslazione delle somme di denaro indebitamente percepite dai due sodali attraverso la costituzione *ad hoc* di società all'estero in cui le stesse erano state fatte transitare ed esiste documentazione finanche visiva (il video amatoriale già menzionato e visto in aula) relativo al viaggio dei due imputati a Hong Kong.

Sono stati ulteriormente acquisiti tutti gli interrogatori resi da Carlo Focarelli (pienamente utilizzabili nelle parti contrastanti con la

versione resa in esame) che relativamente alla dazione del denaro aveva inizialmente ammesso che si trattava di un compenso elargito ai due sodali, per poi ritrattare e sostenere la tesi del finanziamento del progetto WiMax che secondo le dichiarazioni del il Crudele rappresentava proprio la costruzione dell'*alibi* che si erano prefissati – predisponendo anche la relativa fittizia documentazione di appoggio - nel caso in cui qualcosa fosse "andato storto".

Lo stesso Giuseppe Crudele ha peraltro rivelato di aver incontrato Bruno Zito durante il periodo di carcerazione, in un momento in cui era maturata in lui la scelta di collaborare con gli inquirenti, riferendo che il coimputato Bruno Zito si era molto arrabbiato affermando che la sua scelta non aveva senso visto che aveva passato già nove mesi in custodia cautelare; aveva dichiarato che la sua convinzione era quella di non tornare sui suoi passi e di mantenere la linea difensiva (concordata con il Focarelli) fin dall'inizio decisa.

Del resto, alcuna concreta prova positiva esiste in relazione al presunto collegamento del denaro ricevuto dal Focarelli, peraltro significativamente suddiviso in maniera equa tra il Crudele e lo Zito, con il progetto commerciale ideato da quest'ultimo, dal momento che gli stessi testi portati dalla difesa a sostegno di tale tesi (il teste Genova) hanno parlato di un progetto in fase del tutto larvale, mai concretamente sviluppato e, di fatto, già in precedenza abbandonato.

Viene in rilievo, ancora una volta, l'intercettazione già riportata per esteso (R.LT.4901/06 prog. 924), relativa alla riferita intenzione dello Zito di scindere la propria linea difensiva da quella dell'azienda, non potendo confidare, usando le parole del Focarelli, in un auspicabile

"fronte comune" con l'azienda; emblematiche, in questo contesto, le parole di Giuseppe Crudele che, nel corso della medesima telefonata, esplicitava che prima di individuare un nuovo e diverso legale, lo Zito intendeva capire cosa l'avvocato dell'azienda avesse al momento compreso, sottolineando come il rapporto con quest'ultimo fosse a ciò limitato, essendosi dal canto suo astenuto dal fornirgli qualsivoglia informazione o dettaglio.

Significativa anche la conversazione telefonica intercettata sull'utenza di telefonia mobile in uso a Carlo Focarelli (voce A) – progressivo nr. 919 captata in data 25/01/2007, ore 20:12:29 tra quest'ultimo e lo stesso imputato Zito (voce B) del medesimo tenore, pur se connotata da una più evidente cautela nell'esprimersi, connessa alla certa consapevolezza di un'attività intercettiva in atto.

Evidente, nei passaggi del colloquio registrato, la preoccupazione mostrata dallo Zito rispetto alla notizia delle attività rogatoriali in corso, proprio per la consapevolezza che proprio i risultati di quest'ultima avrebbero costituito la fonte conoscitiva definitiva ed inequivoca dell'illiceità dell'affare e del suo remunerato coinvolgimento:

VOCE B:Un'altra cosa, qui sia sui giornali sia me lo diceva oggi lui,
pare che questi hanno avviato rogatorie internazionali.
VOCE A: Ma da quel dì!
VOCE B: Eh!
VOCE A: Ma da tanto tanto tanto tempo fa, che io sappia, nei
confronti per dirti della controllante di C.M.C. comunque in

ogni caso io dando un'occhiata ...
VOCE B: (incomprensibile) U.K.?
VOCE A: Non so, a U.K. non gli è mai arrivato un cazzo a
nessuno. Lo so con certezza questo quindi mi pare strano che
questo sia ... in Olanda avevano fatto qualcosa ma sei mesi
fa. Sei, sette mesi fa. Non ha avuto seguito e comunque in
ogni caso voglio dire possono fare quello che cazzo gli pare
cioè non c'è nulla che sia ... cioè non c'è nulla che sia
degno di, né di attenzione né sopratutto che possa in qualche
maniera infelicitare nessuno cioè assolutamente nulla. Anche
il (s.d.) trafichetto che stava sul quotidiano eh ...

Per quanto appena esposto la prova del coinvolgimento di Bruno Zito nel sodalizio criminoso cui lo stesso ha partecipato fornendo un contributo determinante alla realizzazione di parte sostanziale del progetto criminale attraverso la predisposizione di quanto necessario a creare la provvista da riciclare, risulta evidente e segnatamente dimostrata da fonti di eterogenea matrice; per questa sua condotta di partecipazione al sodalizio criminoso l'imputato deve essere condannato.

TELECOM ITALIA SPARKLE

E' a questo punto opportuno affrontare la dinamica in un certo senso "parallela" di svolgimento del servizio di interconnessione offerto da Telecom Italia Sparkle che, nella ricostruzione offerta dal

collaborante Crudele (nelle parti più salienti smentita e contraddetta dalle opposte evidenze dibattimentali) ebbe a supportare e rendere concretamente fattibile lo svolgimento della medesima transazione commerciale all'interno della compagine Fastweb.

Analogamente a quanto già evidenziato nella precedente parte motivazionale, le principali argomentazioni su cui si fonda la tesi accusatoria muovono, oltre che dalle dichiarazioni svolte dallo stesso dichiarante in ordine alla strutturale anomalia dell'operazione introdotta dall'imputato Carlo Focarelli, anche da una serie di elementi sostanzialmente documentali (*e-mail,* contratti) la cui interpretazione e logica combinazione porterebbe inequivocabilmente ad acclarare il coinvolgimento degli imputati Stefano Mazzitelli, Massimo Comito e Antono Catanzariti nell'affare illecito.

L'analisi del Capitano Meoli, quindi, si è incentrato proprio sulla ricostruzione dell'operazione, attraverso l'elencazione e l'analisi congiunta di una serie di documenti – ritenuti salienti e altamente indizianti - rinvenuti nel corso di perquisizioni, ordini di esibizione e dall'attività rogatoriale.

Diversamente da quanto accaduto in FastWeb, i rapporti di Telecom Italia Sparkle erano stati intrattenuti – a monte - con una serie di clienti che nel tempo erano stati Acumen UK Ltd, cui era poi subentrata Acumen Europe OY, Accrue Telemedia OY e Diadem mentre, quanto ai fornitori (aggregatori di contenuti) la successione era intervenuta (come in FW) tra I-Globe, fino al mese di agosto 2006 e Planetarium s.r.l. a far data dal settembre 2006.

Ha chiarito preliminarmente il teste che la compagnia telefonica era stata soggetta nel tempo a più perquisizioni in relazione proprio alla documentazione contrattuale poiché non sempre quella fornita era immediatamente completa di tutti allegati.

Dall'esame della medesima documentazione, erano state poi evidenziate una serie di incompletezze ed incongruenze, che nel corso della deposizione l'operante ha provveduto a rappresentare.

Il primo contratto analizzato, quello tra Acumen UK Ltd e T.I.S. s.p.a. (all.to 108) di cui viene fatta menzione nel verbale di acquisizione di documentazione della Guardia di Finanza del 1 febbraio 2007, risultava sottoscritto in data 17.12.2004, rispettivamente, da Andrew Neave e Paul O'Connor, indicati quali *Directors* (amministratori) della prima società, e da Stefano Mazzitelli, *CEO* (amministratore delegato) di Telecom Italia Sparkle.

L'accordo, interamente redatto in lingua inglese e definito, appunto, "*Agreement for a Virtual Transit Service*" indicava, immediatamente dopo l'indicazione dell'identità e della qualifica delle parti, l'oggetto del contratto descritto quale offerta "reciproca" di trasporto di traffico voce internazionale.

Ha chiarito l'operante che nonostante tale astratta connotazione di reciprocità del rapporto (che, come si vedrà qui a poco, sarebbe stato comune nelle previsioni dei contratti stipulati anche con Diadem, Acumen OY e Accrue Telemedia) per cui era pervista, accanto alla possibilità di trasportare il traffico per conto di Telecom Italia Sparkle

anche la fattibilità di un trasporto inverso, nel concreto svolgimento dei rapporti il trasporto si era sviluppato solo in modo unidirezionale.

Benchè fosse indicato nel testo che l'accordo si componeva di quattro allegati (*schedule 1: General Terms and Conditions; schedule 2: Operational specification-transit implementation from; schedule 3: Duration and Delivery Rates; schedule 4: contact points – invoicing and Banking details*), venivano rinvenute unicamente la *schedule 1*, dedicata alle condizioni generali e termini contrattuali, e la *schedule 2* relativa alle schede tecniche, mentra del tutto assenti erano gli ulteriori due allegati.

Con riguardo alla prima, peraltro sottoscritta unicamente per conto di TIS, all'art. 1.1 era previsto che l'accordo avesse una durata iniziale di un anno, prorogabile tacitamente fino alla comunicazione della diversa volontà di una delle parti con una nota scritta da dare con almeno sessanta giorni di anticipo; il articolo non risultava debitamente completato nella parte relativa alla data in cui il contratto avrebbe dovuto iniziare a spiegare i suoi effetti ("*This agreement shall commence on...., 200..., as the target into service date).*

Si stabiliva (art. 4) , inoltre, che il conteggio del traffico sarebbe stato realizzato in base alla reale durata delle conversazioni ed il relativo pagamento sarebbe stato determinato applicando un tasso ai minuti di traffico trasportati, quantificato nell'allegato (*schedule) 3* intitolato, appunto, "*Duration and Delivery Rates";* ciascuna delle parti avrebbe potuto modificarlo dando avviso per iscritto all'altra che, in questo caso, avrebbe potuto decidere di inviare il proprio traffico verso altra *carrier;* diversamente, se non avesse risposto entro sette giorni dalla notifica,

avrebbe tacitamente accettato e il nuovo prezzo sarebbe diventato parte integrante del contratto e del relativo allegato, sostituendosi alla precedente previsione.

Quanto ai pagamenti, all'art. 7 le parti concordavano che gli stessi dovevano essere effettuati dalla parte acquirente in anticipo bi settimanalmente sulla base delle previsioni di traffico per destinazione e che eventuali discrepanze tra la previsione ed il traffico effettivamente terminate dovevano essere verificate ogni trenta giorni; tutte le fatture dovevano essere pagate entro trenta giorni dala data di ricevimento delle stesse.

Telecom Italia Sparkle si riservava, poi, il diritto di applicare, per specifiche destinazioni, indicate in un successivo allegato (non specificato) di applicare il principio del <<pagamento a cascata>> per il traffico consegnato ad un soggetto commerciale che non veniva identificato, poiché al posto della denominazione della società erano presenti i caratteri XXX (17.1).

Stessa indicazione (XXX) anche nelle successive previsioni concernenti le ulteriori condizioni contrattuali.

Con riguardo alle condizioni di pagamento, veniva rinvenuto l'*amendment n. 1* (all.to 110), ossia un accordo tra le due società datato 1 settembre 2005 e sottoscritto da Andrew Neave e Stefano Mazzitelli, modificativo dell'art. 7 cit., con previsione di una riduzione dei termini di pagamento dalla parte acquirente "*Tutti i pagamenti ad opera della parte acquirente avverranno in anticipo settimanalmente, sulla base delle previsioni di traffico per destinazione*" ; veniva anticipato anche il

termine entro cui verificare eventuali discrepanze tra la previsione ed il traffico effettivamente terminate, collocandolo entro sette giorni dalla fine del mese di traffico e, ulteriormente, il termine di pagamento delle fatture, non più entro trenta giorni bensì entro sette giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Tra gli ulteriori elementi salienti delle condizioni generali del contratto con Acumen, infine, la previsione contenuta all'art 11 della possibilità di trasferire o cedere diritti o obbligazioni derivanti dal contratto unicamente con il consenso scritto dell'altra parte e previa comunicazione da parte del cedente.

Tale clausola, peraltro, sarebbe stata resa operativa il 19 dicembre 2005, data in cui risultava sottoscritta da Andrew Neil e Paul O' Connor una lettera, su carta intestata Acumen (all.to 112), con cui si comunicava il subentro a tale ultima società della Acumen Europe OY, con effetto immediato e mantenendo inalterate tutte le condizioni del contratto sottoscritto in data 17 dicembre 2004; la società cedente, peraltro, sarebbe rimasta responsabile in solido con la subentrante in caso di inadempimento (*non-payment*) nei confronti di T.I.S. che risultava aver accettato la sostituzione, avendone sottoscritto (nella persona del Mazzitelli) per accettazione il contenuto.

L'altro allegato del contratto Acumen-T.I.S. rinvenuto, corrispondeva a due schede, non sottoscritte dalle parti e identificate solo con l'indicazione delle pagine (375 e 376) riferibile alla *schedule 2* (intestazione non riportata formalmente); dette schede costituivano gli allegati tecnici contenenti l'indicazione degli IP delle due società, dove avrebbero dovuto connettersi i *server*.

Le stesse risultavano tra loro divergenti quanto alla indicazione della *geographic location* dei *sever* di Acumen, poiché, ferma l'indicazione, per Telecom Italia Sparkle del *POP* Oriolo Romano, via Oriolo Romano 257, Roma nell'una (pg. 375) veniva indicata quale sede dei *server Telehouse Paris Voltaire 137 Boulevard Voltaire – Paris – France*, mentre l'altra (pg. 376) come ubicata presso *Redbus Interhouse (UK) Limited, Soverign House, 227, Marsh Wall, London, UK.*

Ha aggiunto l'operante che di tali divergenze, come della incompletezza di alcune parti del contratto, veniva data spiegazione dal Catanzariti e Comito, che esibivano a sostegno delle proprie argomentazioni una serie di *e-mail* riferibili al fatto che le parti mancanti dei contratti erano state "colmate" da accordi avvenuti oralmente tra le parti o conclusi informalmente tramite, appunto, determinazioni avvenute a mezzo posta elettronica.

In data 20 dicembre 2004 veniva concluso il contratto (*Agreement for a Virtual Transit Service)* tra T.I.S. e la I-Globe s.r.l. sottoscritto, per ciascuna compagine sociale, da Stafano Mazzitelli e Riccardo Scoponi.

L'accordo con I-Globe, che aveva decorrenza dal 01.01.2005, sul piano contenutistico (oggetto, durata, condizioni di cessazione, etc) e strutturale era del tutto analogo a quello stipulato con Acumen UK Ltd: anche in questo caso il testo dell'accordo si componeva di quattro allegati (*schedule 1: Generai Terms and Conditions; schedule 2: Operational specification-transit implementation from; schedule 3: Duration and Delivery Rates; schedule 4: contact points – invoicing and Banking details),* di cui venivano rinvenute unicamente le prime due

afferenti, appunto le condizioni generali e i termini contrattuali e la scheda tecnica.

Quanto a quest'ultima, ha evidenziato il capitano Meoli che relativamente alla *geographic location* dei server della società I-Globe, il documento indicava (sotto gli IP) l'ubicazione presso *Ubique TLC Italia, via Imperiali di Francavilla 4, Roma Italy".*

Avuto riguardo alla disciplina dei rapporti concordati tra le parti, l'unico elemento differenziale era costituito dalla previsione del prepagamento contenuta al punto 7.9 della *schedule 1* in cui Telecom Italia Sparkle si riservava il diritto pagare il fornitore (indicando, in particolare, il termine *Invoicin* Party, creditore) solo dopo aver ricevuto il pagamento dalla *originating Carrier* che, nel caso specifico, era l'aggregatore di traffico Acumen.

Sempre con riguardo alla relazione commerciale T.I.S.-I Globe, veniva acquisita presso la sede della prima società una lettera (all.to 111), inviata "alla c.a. di Sergio Aste", avente ad oggetto: "Richiesta inserimento banca alternativa", in cui venivano comunicati gli estremi di altra banca, in aggiunta a quella già indicata nel contratto, presso cui T.I.S. avrebbe dovuto inviare i pagamenti per il traffico consegnato a I Globe.

Ha evidenziato l'operante che nella lettera, su carta intestata I-Globe e sottoscritta da Riccardo Scoponi, veniva indicata la banca austriaca Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Am Stadipark n. 9 che era il medesimo istituto di credito presso cui risultava avere anche il conto corrente la Global Phone Network, riconducibile all'imputato

Aurelio Gionta (circostanza, evidentemente non nota alla compagine TIS) che, come già approfondito nella precedente parte motivazionale avrebbe sostituito la Telefox International quale soggetto giuridico fornitore dei contenuti alla società Planetarium s.r.l..

Del resto, aggiungeva, anche tale ultima società aveva acceso il conto corrente presso la stessa banca austriaca e i predetti conti risultavano "consequenziali".

Sempre nell'ambito dell'attività di perquisizione disposta dagli inquirenti e condotta in data 15.01.2007 presso l'azienda, veniva acquisito l'*Agreement for a Virtual Transit Service* tra Telecom Italia Sparkle e la società Accrue Telemedia, contratto datato 30 gennaio 2006 e sottoscritto, rispettivamente, da Andrew Neave / Paul O'Connor e dal Mazzitelli.

Ha evidenziato il cap Meoli che dall'esame del testo dell'accordo era possibile apprezzare l'assoluta specularità con i precedenti testi contrattuali, condividendo il medesimo oggetto (costituito dallo scambio reciproco di traffico-voce internazionale), la durata e la prorogabilità tacita salvo comunicazione scritta inviata entro sessanta giorni dalla fisiologica data di conclusione, della volontà di interrompere il servizio.

Oltre alle *schedule 1 e 2,* quest'ultima relativa all'indicazione della ubicazione dei *server* che per la società Accrue era sempre presso Telehouse Paris–Voltaire, 137 Boulevard Voltaire-France, risultava allegata anche la *schedule 3 ("Duration & Delivery Rates")* che, tuttavia, conteneva unicamente due tabelle completamente in bianco.

La ricostruzione documentale offerta dell'operante è proseguita con la disamina del contratto denominato "Seabone", concluso in data 29 agosto 2006 (con efficacia dal 1.09.2006) tra Telecom Italia Sparkle e la società Ubique TLC Italia s.r.l. per il tramite, rispettivamente, del Mazzitelli e l'amministratore unico Maurizio Salviati ed avente per oggetto la fornitura da parte di T.I.S.di "servizio di transito IP (Internet Protocol) SEABONE per accesso alla Global Internet tramite il proprio backbone IP con POP (Punti di Presenza) a livello internazionale".

Il documento comprendeva tre allegati, di cui l'ultimo (SEABONE Modulo d'ordine), sottoscritto unicamente dal Salviati, sintetizzava gli elementi essenziali del contratto, cioè la fornitura di una banda minima di 300 Mbps, la tipologia 95 Percentile e il canone mensile pari a € 5.400,00, la previsione di un contributo di attivazione (€ 5000,00), di un contributo di riattivazione a seguito di sospensione (€ 1500,00) e per variazione modalità di fatturazione (€ 500,00).

In data 30 agosto 2006 veniva ulteriormente concluso il contratto con Diadem (la medesima società cliente di FastWeb) sottoscritta da Colin Dines e dal CEO Mazzitelli, con efficacia a decorrere dal 10 settembre 2006, con identico oggetto (fornitura reciproca non esclusiva di prezzi di terminazione per trasportare porzioni di traffico-voce internazionale a diverse destinazioni), nonché identica struttura e condizioni contrattuali.

Anche in questo caso, l'ubicazione dei *server* era indicata presso Telehouse Paris–Voltaire, 137 Boulevard Voltaire-France e, dunque, gli stessi di cui si erano avvalsi in successione di tempo tutti gli aggregatori di traffico.

In questo caso, la *schedule 3*, effettivamente allegata, risultava anche compilata a penna con l'indicazione dei prezzi rispetto al rapporto verso Diadem e l'indicazione delle numerazioni (Tuvalu e Iridium con indicazione8817), mentre nulla era indicato per (l'ipotetico) il rapporto inverso.

Anche la vicenda relativa al subentro di Planetarium s.r.l. ad I Globe è stata documentalmente ricostruita dal capitano Meoli.

In particolare, in data 30 agosto 2006 con lettera intestata I-Globe e diretta a T.I.S., "alla c.a. Ing. Massimo Comito", avente per oggetto "*Assignment of Agreement"(*all.to 117) veniva comunicato a quest'ultima l'intenzione di cedere i diritti e le obbligazioni nascenti dal contratto stipulato tra le due azienda il 20.12.2004 alla Planetarium di Dario Panozzo.

Secondo la ricostruzione fornita, erano state rinvenute dagli inquirenti tre distinte copie della predetta comunicazione: una prima acquisita presso la sede di Telecom Italia Sparkle in data 15.01.2007 (all 117), altra copia esibita dalla stessa azienda in quanto inclusa nella relazione di *internai audit* (all.to 117A) e una terza sequestrata presso la società Planetarium s.r.l. (all.to 117B) che, a differenza delle altre due, non recava né la data né la firma per accettazione da parte di T.I.S..

Collegata alla cessione, la lettera in data 8 settembre 2006 su carta intestata Planetarium (ali 118) recante quale oggetto *archi numerici Iridium Ragionai (C.C. 8817) e Tuvalu (C.C. +6888) utilizzati da Planetarium s.r.l.*, in cui Dario Panozzo (che sottoscriveva la missiva),

confermava la sussistenza dell'autorizzazione della società a terminare il traffico verso le due destinazioni.

Veniva poi acquisito un autonomo contratto stipulato tra Planetarium s.r.l. e Telecom Italia Sparkle (all.to 119) la cui peculiarità risiedeva nella forma, atteggiandosi quale mandato senza rappresentanza: "*Planetarium conferisce a TIS espresso mandato, senza rappresentanza, perché commercializzi il proprio servizio di terminazione all'estero di chiamate voce dirette verso le numerazioni riportate in allegato 2* (Iridium regional C.C. 8817) *attraverso la rete di raccolta TIS e le gateway di entrambe secondo i dettagli tecnici di cui all'allegato 1 al presente contatto*" (art. 2.1).

Ha precisato il capitano Meoli che il succitato allegato 1 non veniva rinvenuto nel testo dell'accordo rinvenuto presso la società Planetarium che pur indicando in progressione numerica le pagine del documento (da 1 a 4) era privo dell'allegato tecnico; lo stesso, invece, veniva rinvenuto nel documento contrattuale consegnato da Telecom Italia Sparkle in sede di acquisizione della documentazione del 12 giugno 2007 che si presentava, in tal senso, completo pur senza alcuna indicazione progressiva delle pagine.

L'allegato 1 (all.to 120) indicava quale *geografic location* per Planetarium c/o Ubique TLC, via Imperiali di Francavilla n. 4 – Roma e per TIS il POP Inviolatella,via Oriolo Romano 257, Roma.

L'evidente incongruenza tra i documenti rinvenuti, in tempi diversi presso le due sedi sociali, è stata dal Meoli messa in relazione al contenuto dell'attività intercettiva condotta dagli operanti e, in

particolare, ad una conversazione captata sull'utenza di Carlo Focarelli e intervenuta in data 11 gennaio 2007 – in epoca di poco successiva alla notifica a T.I.S. di un ordine di esibizione di documentazione relativa ai fatti in esame (21.12.2006) intervenuta tra quest'ultimo e l'imputato Antonio Catanzariti significativa, per gli inquirenti, della predisposizione *ad hoc* e ad uso dell'autorità giudiziaria di documenti contrattuali che dovevano essere già adeguatamente conclusi (atteso che alcuna diversa ulteriore relazione commerciale era in essere con gli stessi *partners* commerciali e nell'ambito del quale era interessato anche il Focarelli nel periodo relativo a quell'intercettazione) ma che, ad onta dell'indiscutibile rilevanza dell'affare, la società aveva ripetutamente perduto.

C: <<io domani parto...dei contratti da firmare a Paui>>
F: <<ah, vai su direttamente?>>
C:<<si, si, perché li abbiamo persi quattro volte, eh, eh, eh>>
F:<<si, si, io so certo>>
C:<<bisogna firmarli in giornata>>
F:<< va bene, io andrò questo martedi>>.

Il contratto veniva sottoscritto l'11 settembre 2006 ma con decorrenza dal 1 settembre dello stesso anno (art. 3) e, dunque, retroattiva, e sarebbe stato valido ed efficace fino al 31.12.2006 con la solita clausola della rinnovabilità tacita di anno in anno "*salvo diversi accordi tra le parti*".

Sempre l'art. 3 riconosceva a TIS la facoltà di disdire il contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.

Per il servizio di commercializzazione oggetto del contratto, Planetarium avrebbe riconosciuto a TIS una commissione pari al 4,82% dell'incasso derivante dall'offerta della terminazione del traffico voce di Planetarium.

Ha precisato il capitano Meoli, dunque, che coesistevano due tipi di rapporto tra TIS e Planetarium aventi lo stesso oggetto ma distinti unicamente in ragione della formula contrattuale adottata, in quanto il nuovo rapporto era stato stipulato come mandato senza rappresentanza, per effetto della quale la compagnia telefonica avrebbe registrato in contabilità non a costi e ricavi, ma avrebbe inserito in bilancio unicamente il margine dell'operazione.

Nell'ambito di questi rapporti, poi, veniva esplicitata la veste formale dell'imputato Carlo Focarelli che, in una lettera di referenze su carta intestata Planetarium e a firma del Panozzo in data 21 settembre 2006 (all. 122), veniva indicato come "consulente tecnico commerciale", senza alcuna carica legale (né potere di firma) all'interno della società, incaricato specificamente ad assistere i rapporti fornitore-cliente.

Sempre in relazione al subentro I Globe-Planetarium veniva acquisito, sia presso la sede di Planetarium, sia presso T.I.S. il testo di un accordo modificativo denominato "*Admendment n. 1 to the virtual Transit Service Agreement signed between Telecom Italia Sparkle s.p.a. and I Globe s.r.l.* " sottoscritto, rispettivamente, dal Panozzo e dal Mazzitelli ma, in entrambe i casi, privo di data (benché riferito all'accordo del 20.12.2004) e contenente alcune modifiche delle clausole contrattuali.

Anche in questo caso, si era accertata la non completa specularità dei due documenti e, in particolare, della scheda tecnica costituente l'allegato 1 dei due contratti; e, in effetti, gli indirizzi IP di Planetariun ivi riportati erano diversi tra loro e la copia sequestrata in Planetarium (all. 123) recava dei puntini di sospensione vergati a penna nello spazio relativo alla geographic location della medesima società, invece indicata nell'allegato acquisito in T.I.S. il 12.06.2007 (ali 124).

Peraltro, tale ultimo documento (l'ali. 124, appunto) – questa volta identico nei contenuti e nelle forme - veniva ritrovato in allegato a una lettera datata 5 febbraio 2007 sequestrata in Planetarium (ali 125) avente ad oggetto: "allegato tecnico interconnessione Voip" con cui Panozzo inviava l'aggiornamento del *Tecnicai Form* (ossia la scheda tecnica) per l'interconnessione VoIP tra le due società.

Altra lettera del medesimo tenore (ali 126) veniva inviata dal Panozzo in data 12 aprile 2007 – sempre sequestrata presso la sede di Planetarium – che indicava un indirizzo IP nuovamente diverso per quest'ultima società.

In relazione alla sottoscrizione dei contratti nel febbraio 2007 sono state collegate alcune intercettazioni telefoniche riguardanti, appunto, il tema della compilazione degli allegati tecnici tra Telecom Italia Sparkle, Carlo Focarelli e Massimo Ronchi coeve all'attività di acquisizioni della relativa documentazione (RIT 4801/06 5 e 26.02.2007) dalle quali emergeva l'insistente richiesta da parte di Simona Maga (*carrier manager* TIS) di trasmissione degli allegati tecnici relativi al contratto con Diadem (concluso il 30.08.2006) non presenti in azienda e le

interlocuzioni con Massimo Ronchi in ordine al reperimento e solo successivamente inviati.

Per gli inquirenti, inequivoca la prova in ordine all'asserita predisposizione *ad hoc* e solo postuma di parti indispensabili per l'operatività del servizio di interconnessione (gli allegati tecnici, appunto) peraltro non trovati o non subito reperiti quali allegati ai contratti cquisiti nel corso delle perquisizioni.

Proseguendo nella ricostruzione "documentale" della vicenda relativa ali'operazione traffico telefonico per come articolatasi all'interno di Telecom Italia Sparkle, il capitano Meoli ha evidenziato come, dall'acquisizione di una copiosissima serie di *e-mail* scambiate tra dipendenti e responsabili delle varie aree funzionali della società, fosse stato possibile avere un quadro dello svolgimento di quel rapporto.

Ha spiegato che per massima parte tali missive telematiche erano state acquisite proprio attraverso l'inserimento nei server presenti in azienda di parole chiave relative alle società coinvolte nell'affare.

Il contenuto delle stesse, esibite dal pubblico ministero nel corso delle deposizioni dei vari testi escussi, rappresenterebbe prova documentale dell'enorme rilevanza economica assunta dall'operazione commerciale e, ancora una volta, dell'inconsistenza strutturale della stessa compresa – si assume – fin dalla fase preparatoria e tecnico implementativa ad opera dei dipendenti appartenenti all'area tecnica (che non sono poi stati coinvolti nell'odierno processo).

Emblematico, per gli inquirenti, è lo scambio di *e-mail* intervenuto tra il 9 e il 10 febbraio 2005 tra Stefano Menghini e Paolo Perfetti, che

si colloca proprio nella fase genetica della concreta attivazione del rapporto di interconnessione e costituisce "la summa" dei due punti appena citati.

Si tratta di una *e-mail* inviata alle ore 20,18 dal Menghini a Termini Antonio, Alfani Duilio, Di Giacomo Sandro, Marinelli Enrico e, per conoscenza, a Perfetti Paolo, Vallocchi Pietro e Palenga Chiara (tutti appartenenti all'area rete di TIS), avente ad oggetto "Interconnessione VoIP via SIP: *"Ciao a tutti,*

i colleghi commerciali stanno premendo per un'interconnessione VoIP da realizzare via SIP. Il traffico telefonico coinvolto nella relazione telefonica è solo di tipo "premium" quindi molto redditizio. La pressione è pertanto notevole.

L'interconnessione prevede di raccogliere traffico da una carrier VoIP/SIP (Acumen) e di istradarlo "rigidamente" solo verso un'altra carrier VoIP/SIP (I Globe) partner della prima.

Il ruolo di TIS è solo quello di gestire il cali handling delle chiamate non essendo interessata al flusso RTP delle stesse. Quindi, nonostante si tratti sempre di SIP, lo scenario è abbastanza diverso rispetto a quanto fatto con Bergamoncom.

Fermo restando che gli aspetti relativi all'istradamento ad hoc sono ancora sotto valutazione e che l'attività di test con ISM sul VSC3 può comunque procedere parallelamente a questa avendo altri fini, possiamo partire con l'attività di delivery nel giro di una settimana o vogliamo rimandare il tutto a metà marzo?

Per la natura del tipo di traffico in questione ed avendo comunque già "attivato" un primo cliente (tra l'altro lato commerciale le persone coinvolte sono le stesse) un posticipo dell'attività si giustificherebbe a fatica.

Ad ogni modo una risposta sui tempi di gioco (tra una settimana o un mese) dovrebbe pervenire entro questa settimana. Ciao e grazie a tutti per la collaborazione".

Come si è detto, l'Ufficio di Procura accorda alla missiva del Menghini una duplice valenza probatoria in quanto, innanzitutto, sarebbe esplicativa della esistenza di consistenti pressioni esercitate dall'area commerciale per la realizzazione rapida di un affare già sulla carta enormemente redditizio e, ulteriormente, avrebbe descritto l'architettura di un servizio di interconnessione già *prima face* anomalo e inconsistente.

Questo, in particolare, il senso attribuito alla risposta "dubbiosa" data dal Perfetti, destinatario solo per conoscenza del messaggio telematico che, dopo aver chiesto delucidazioni in ordine alle modalità di instradamento rigido richiesto dalle controparti, aggiungeva:

"infine, mi permetto di fare la seguente considerazione: dal punto di vista filosofico (se mi consenti il termine), gestire il call handling delle chiamate significa che la rete di transito svolge il ruolo fondamentale di interpretare la richiesta del chiamante- destinazione da raggiungere,caratteristiche della chiamata (es, connettività numerica) – e individua la modalità ottimale per soddisfare la richiesta – Fornitore ottimo, risorse di rete adeguata in funzione delle caratteristiche della chiamata, etc. Lo scenario che hai descritto, in realtà, mi sembra che il ruolo di TIS è semplicemente quello di prendere dei pacchetti di segnalazione IP e rispedirli verso un preciso fornitore, indicato dal cliente. Da qui la domanda: perché? Il cliente non potrebbe indirizzare direttamente il fornitore partner, anche in considerazione del fatto che ci troviamo in un contesto "ALL-IP?". Cosa ne pensi? C'è qualcosa di strano oppure mi sfugge qualche particolare, visto anche l'ora tarda?".

Nella risposta del Menghini (*e-mail* 10 febbraio 2005, ore 11,55) le ragioni a lui stesso prospettate dall'area commerciale:

" ...le ragioni di questo "strano" modello di interconnessione sono di natura commerciale e di tracciamento/valorizzazione delle chiamate, aspetto, quest'ultimo, al di fuori della portata dei corrispondenti.

Parallelamente, gli aspetti di routing, effettivamente abbastanza complessi e già all'attenzione dei colleghi coinvolti, la e-mail di cui sotto era per valutare congiuntamente e per condividere una posizione comune relatva alla possibilità o meno di partire subito, piuttosto che tra qualche settimana con l'interconnessione VoIP/SIP.

in altre parole, il punto era se questo tipo di interconnessione, relativamente allo scenario di riferimento, è "vendibile" o meno".

Nonostante le perplessità "di carattere filosofico" espresse dal Perfetti, lo scambio immediatamente successivo di corrispondenza interna all'azienda (ali 208), certifica lo svolgimento di un'attività piuttosto impegnativa, svolta dai tecnici dell'area rete, finalizzata alla concreta implementazione dell'interconnessione Acumen/TIS/I Globe.

A monte di questi scambi, la *e-mail* inviata in data 18 febbraio 2005, ore 16,36 da Elisabetta Secchi a Antonio Catanzariti, avente ad oggetto Interconnessione SIP: programmazione attività con cui la prima girava altra comuniazione di pari data inviata da Stafano Menghini a Massimo Ronchi e, per conoscenza alla Secchi, a Alfani Duilio e Palenga Chiara in cui, oltre a delineare la struttura di interconnessione concordata (*"TIS agirà da proxy SIP tra le piattaforme di Acumen e I. Globe. In altre parole gestirà solo i messaggi di segnalazione SIP , essendo lo stream RTP scambiato direttamente tra gli end point di Acumen e I. Globe" "l'interconnessione ambo i lati avverrà utilizzando l'internet pubblica..."*) evidenziava la tempistica delle attività:

"la fase di provisioning/progettazione dell'interconnessione è già in corso. Dato però il carattere estremamente particolare della stessa saranno necessari lato TIS ulteriori attività di verifiche interne/test prima di procedere ad una session test congiunta.

Ad oggi la data di inizio test più ragionevole è lunedi 28 febbraio , con possibilità, in base all'evoluzione dei test interni , di anticipare la stessa alla seconda metà della prossima settimana (mercoledi/giovedì).

Sulla stessa linea la successiva *e-mail* diretta da Massimo Comito in data 15 marzo 2005 ore 12,17 diretta a Stefano Menghini, avente ad oggetto *Acumen: "Stefano mi fai un assestment* (accertamento o aggiornamento) *dell'attivazione?"*.

Seguivano una serie di *e-mail* interne alle funzioni tecniche e implementative, aventi ad oggetto proprio lo stato dell'arte delle operazioni condotte e delle attività funzionali alla risoluzione di una serie di problematiche tecniche incontrate nel corso della concretizzazione dell'architettura:

Stefano Menghini inviava a stretto giro (15 marzo 2005, ore 13,27) una missiva circolarmente diretta ai tecnici impegnati in quella attività e, dunque, a Pirro Mario, Perfetti Paolo, Alfano Duilio, Mari Francesco Paolo, Marinelli Enrico, e.digiacomo@seabone.net, Termini Antonio e, per conoscenza, a Brancati Giuseppe, Corradi Ferdinando, Petriachi Gianfranco, Valocchi Pietro e Palenga Claudio, recante il medesimo oggetto:

"*Credo sia il caso di rispondere insieme alla richiesta di Comito. Se può far comodo, nel seguito riporto una bozza di risposta.*

Non credo convenga prolungare le attività fino a dopo Pasqua/Aprile, dato che la RFS richiesta dai colleghi commerciali/marketing per questa interconnessione era febbraio 2005.

*****

Come già anticipato ad Antonio e Elisabetta (ndr Antonio Catanzariti ed Elisabetta Secchi) *le prove di interoperatibilità delle rispettive piattaforma VoIP/SIP sono state effettuate con successo: le piattaforme, nonostante le tecnologie nuove e fondamentalmente molto diverse, ora si parlano.*

Si è quindi potuti passare alla fase più TDM-like che prevede prove, ancora in corso, di carattere più prettamente telefonico, come ad

esempio il comportamento dell'interconnessione in caso di chiamata su numero occupato, il coerente rilascio della chiamata, il corretto avvio della procedura di tracciamento per fatturazione e monitoring, etc.

Dato il carattere particolarmente innovativo della specifica interconnessione nonché il modello architetturale da mettere in campo (routing SIP to SIP con instradamento ad hoc, quanto sopra si è svolto e si sta svolgendo cu una piattaforma di test. Ciò ha premesso di portare parallelamente avanti tutto quanto necessario anche sulle piattaforme normalmente in esercizio... piattaforme, queste ultime, dove le interconnessioni con Acumen e I Globe verranno migrate nel corso della prossima, im modo da poter concludere definitivamente questa duplice attivazione per Pasqua".

Nelle *e-mail* di risposta e negli scambi sempre circoscritti all'area tecnica, veniva evidenziato oltre all'andamento dei test l'esistenza di una problematica tecnica oggetto di attenzione, evidenziata da Alfani Duilio (*e-mail* marzo 2005 ore 17,33 vs. Mario Pirro e Paolo Perfetti):

"....l'unico punto di attenzione da segnalare è il seguente:

sul protocollo SIP, che manca del NOA (Nature of Andress), è la presenza o meno del carattere "+" anteposto al called number che determina se la numerazione è INT o NAZ. Il cliente Acumen/I Globe ci ha comunicato di non essere in grado di gestire il "+" né in ingresso né in uscita, chiedendo inoltre che il Called Number inviato in upossono essere usuperati utilizzano la prestazione di Digit Manipulation disponibile sulla piattaforma TTS, ma in questo modo ci sarebbero problemi a gestire i CDR prodotti sulla nostra piattaforma. Difatti in assenza del segno"+" anteposto al Called Number (688XXXXXXXX) la numerazione ricevuta verrebbe interpretata come nazionale. Sul CDR il parametro NOA verrebbe pertanto valorizzato come NAZ. Ciò determinerebbe a sua volta lo scarto dei CDR in quanto l'area code nazionale 688 non esiste. SI possono ipotizzare due possibili soluzioni al seguente problema di cui sopra:

- push (pressioni) *sul cliente affinchè adegui la sua piattaforma per gestire il carattere "+" che – a standard SIP – caratterizza le numerazioni internazionali*

- soluzione temporanea, nella quale Abacus ricicla i CDR ribattezzando il NoA da NAZ a INT.

Verifica di fattibilità di una soluzione "ad hoc" per il cliente Acumen/I Globe sulla piattaforma TIS che sia compatibile con la configurazione standard utilizzata dagli altri clienti.

Dalle interlocuzioni successive, risultava evidente l'allineamento dell'area tecnica sulla esistenza del problema e le sollecitazioni da parte dell'area marketing/commerciale ad avviare tempestivamente l'interconnessione, elemento sottolineato dall'accusa in quanto rappresentativo del coinvolgimento degli odierni imputati (in particolare di Antonio Catanzariti e Massimo Comito) nell'affare illecito.

Tale "fretta" percepita dall'area tecnica (funzionale per l'accusa a rendere al più presto operativa la poterosa e fittizia opportunità commerciale) risulta cristallizzata nell'ulteriore *e-mail* inviate dal Pirro che nella missiva telematica inviata in data 21 marzo 2005 ore 20,29 – sempre agli interlocutori dell'area e, tra questi, anche Gianfranco Ciccarella segnalava:

"mi pare che siamo tutti allineati sull'analisi del problema. In ogni caso, poiché le prospettive di business legate all'attivazione di questo cliente sono ritenute particolarmente "appealing" dai colleghi MKT/Vendite, non possiamo che andare avanti.

L'accordo con Comito prevede comunque che la soluzione temporanea indicata, ovvero:

- *forzare il valore del campo NoA del chiamato da Nazionale a Internazionale in fase post elaborazione dei cartellini:*
- *utilizzare soli STS/NTM per il monitoring della qualità e dei volumi legati alla relazione di traffico in oggetto (a cura di persona dello stesso Comito)*

abbia una durata massima di due tre mesi, che è il tempo che ci siamo dati affinchè il cliente Acumen I Globe adegui la sua piattaforma per

poter gestire il carattere "+" in linea con lo standard internazionale....".

Connessa alla succitata missiva, un successivo scambio di *e-mail* interlocutorie tra il Pirro e Amoroso Alessandro, il quale ipotizzava (*e-mail* 23 marzo 2005 ore 10,57) quella che definiva una "soluzione pezza", unica realizzabile nei tempi brevi richiesti:

"... il problema va risolto, ovviamente in centrale, una soluzione "pezza" può essere realizzata in tempi bbrevi su STS introducendo un vincolo specifico per i faci della arrer Accumen per cui, appunto su base fascio si "forza" in NoA a valore internazionale, durante il processo di normalizzazione dei CDR. E' chiaro che questa soluzione è molto "pezza" se pensi ad esempio all'inserimento in rete di un nuovo fascio, questo va inserito nel programma di normalizzazione, con conseguente fermo dell'applicazione e riavvio".

La decisione finale di *mettere la "pezza"* per non inquinare i dati di QUID, risulta cristallizzata nella *e-mail* conclusiva di Mario Pirro, inviata a Mari Francesco e Brancati Giuseppe, in data 24 marzo 2005.

Il Capitano Meoli ha segnalato, poi, ulteriore corrispondenza interna risalente ad epoca ben successiva all'avvio dei rapporti di interconnessione e relativi a segnalazioni di chiamate lunghe:

e-mail inviata da Casazza Annamaria mercoledì 7 marzo 2007 ore 12,18 vs. Fois Luigi e, per conoscenza a Elisabetta Secchi avente ad oggetto: disallineamento dati SIM ABACUS-QUID-ABACUS:

"ciao Gigi, c'è qualcosa che non va sui dati SIM ABACUS. Il traffico istrin ACCRUE destino Tuvalu per il ese di febbraio 2007 risulta allineato tra QUID e ABACUS mentre su SIM-Abacus ci sono circa 600.000 mins in più. Puoi cortesemente verificare e farci sapere prima dell'imminente fatturazione? Grazie".

e-mail inviata da Casazza Anna Maria (7marzo 2007 ore 16,09) vs Elisabetta Secchi: *"Elisabetta, secondo te è normale che ci siano*

telefonate che iniziando il 28 del mese di febbraio e terminano il 3 e 6 marzo?

Risulta una *mail* inviata nello stesso giorno proprio dalla Maga, che investe – sul piano tecnico- Stefano Menghini della questione; quest'ultimo risponde con il messaggio del 17 marzo 2007 ore 17,03 diretta a Corradi Ferdinando e p.c. Corsaletti Salvatore Petriarchi Gianfranco e Pelanga Chiara:

"informazione: ci sono stati problemi di chiamate lunghe (risorse di centrale non deallcate) con Accrue.

Marinelli sta seguendo la cosa."

Fermo restando quanto si dirà nel prosieguo della presente motivazione, ciò che già emerge dalle succitate interlocuzione è che si trattava di anomalie tecniche completamente affrontate e gestite nell'ambito dell'attività operativa della rete e non esprimevano affatto preoccupazione connessa a una disfunzione sostanziale (in termini di fittizietà del traffico) del servizio.

Segnalata, altra *e-mail* inviata in data 28 luglio 2005 da De Rosa a Gianfranco Ciccarella e Brancati (tutti appartenenti all'area tecnica di rete) in cui il primo forniva un aggiornamento in ordine all'andamento del traffico:

"Il traffico è ben distribuito nelle 24 ore, con una percentuale degli impegni giornalieri compresa tra un minimo del 3% e un massimo del 6%. L'ora di picco è variabilema, in prevalenza, nei primi 27 giorni di luglio, è compresa tra le 17,00 e le 20,00. L'ABR è buona, ad eccezione di ieri quando, tra le ore 7,00 e ie 11,00 la carrier I Globe Voip ha dato ASR basso, zero. Nelle ore successive è tornato sui livelli superiori al 95%"

Secondo gli inquirenti, il tenore della comunicazione sarebbe esplicativa dell'assoluta anomalia degli andamenti di quel traffico, in

quanto evidentemente piatto (come evidenziabile dalla locuzione "*ben distribuita*" e indicativa di un ABR del tutto incompatibile (per come riferirà Gianfranco Ciccarella), con un traffico reale.

Deve, fin d'ora, osservarsi come accedendo alla tesi accusatoria, parrebbe del tutto inspiegabile come un tale flusso conoscitivo – compreso tra tecnici di rete – non sia stato immediatamente comunicato nelle sedi competenti (nelle riunioni a ciò preposte o, personalmente, a Massimo Comito, a Carlo Baldizzone o addirittura all'amministratore delegato), al fine di svolgere i necessari e conseguenti accertamenti, principalmente per il tramite dello stesso Ciccarella che, quale responsabile dell'area rete, era funzionalmente a ciò preposto.

Altro corpo delle *e-mail* evidenziate dall'operante nel corso della sua lunga deposizione, oltre a quelle relative ad aspetti tecnici di difficoltà di istradamento del traffico internazionale (che avevano coinvolto i tecnici TIS e Massimo Ronchi) altre riguardavano l'aspetto puramente commerciale, cioè il conseguimento degli obiettivi di *budget* da parte di Telecom Italia Sparkle.

Ha premesso il teste che nel 2005 complessivamente TIS aveva conseguito ricavi per 275mln780mila612,98, costi per 263mln609mila804,95, con un margine dell'operazione di 12mln170mila 808,03, margine che al mese di agosto 2005 era pari a 2mln di euro circa, il tutto ricavabile dalla disamina della fatturazione

Ciò posto, proprio risalente al 2 agosto 2005, ore 12,38, risultava una *e-mail* inviata da Arturo Danesi a Olivieri Stefano, Bove Marco, Lazzarini Katia, Ferrantini Sabrina e pc Scacchia Maurizio, Ottati

Giovanni, Di Bagno Galeazzo, Comito Massimo, Bernardi Maria Franca, Cerciello Leonardo Maria , Catanzariti Antonio, De Rosa Sabato, Migliozzi Roberto, avente ad oggetto: OLO's Delta negativi del weekend:

"Cominciamo subito a lavorare su un piano di incremento di capacità sui diretti saturi.

Maurizio, Giovanni, dateci una mano anche voi.

Questa storia della qualità non è più tollerabile, e sta gia all'attenzone di Mazzitelli dopo le recenti e persistenti lamentele da parte delle aree di raccota (Migliozzi, Cerciello e Catanzariti)

Del resto è indispensabile contingentare i traffici verso i destini dove facciamo i margini, visto che ci mancano oltre 10mln di ricavi netti da fare da qui alla fine dell'anno rispetto ali'attuale run rate.

E allo stesso tempo è impossibile fare i margini dirottando i traffici sull'LCR (ammesso che riusciamo ad ottenere almeno la qualità: cisa che comunque non è accaduta nel corso degli ultimi 2-3 mesi, ed è un fatto)

in definitiva sviluppiamo una tabella che metta in eviddenza destino x destino la capacità necessaria verso i corrispondenti chiave su cui assicurare qualità e margini.

Giriamola alle aree di consegna, che ci dovranno garantire disponibilità del corrispondente e termini di realizzazione.

Chiedo anche alla rete di supportarci in questo esercizio, tenendo conto che, una vota identificate nel dettaglio le aree di intervento, ogni altra implementazione oggi a POF andrebbe a 2^ priorità"

La lettura ragionata della succitata *e-mail* è stata messa in relazione a una successiva missiva inviata in data 22 novembre 2005, ore 10,09 (ali 216) dal medesimo Arturo Danesi all'imputato Stefano Mazzitelli con oggetto: PAF YE 2005 VOCE

"Stefano, ti allego la PAF di novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato). Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shortfall sul 3^ forecast, mentre il push su

Sal dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10M€).

Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.

Arturo."

Secondo gli inquirenti, significativo il dato derivante dalla lettura combinata di queste due *e-mail* deriverebbe che, proprio grazie ad Acumen e a quel rapporto di interconnessione era stato possibile recuperare il delta dalle previsioni segnalato solo tre mesi prima, consentendo di raggiungere quel margine di 12mln700mila; tale *trend* avrebbe avuto un ulteriore sviluppo, ciò che è evidenziato dalla ulteriore missiva inviata dal CFO Carlo Baldizzone:

e-mail 30 dicembre 2005, ore 18,23 diretta a Massimo Comito, De Rosa Sabato, Armato Francesco e pc Mazzitelli Stefano, Paola Ne Nicolais, *oggetto: Che rush!*

"A dicembre abbiamo fatto un rush finale sulla cassa direi importante.

Degano direbbe che siamo stati una "macchina da guera"

(All-in) nel 2005 abbiamo incassato tra corrispondenti e OLOs 876M€ del 2004 (+27!) e abbiamo pagato 881M€ contro i 540M€ del 2004 (+34!). In ultima analisi sui saldi commerciali dovremmo chiudere +5M€ ca. sopra il Forecast2 di cui eira -27M€ per gestione traffici (proporzionalmente abbiamo pagato di più) e +32M€ SU Opex/Capex. Rispetto all'F3 (che però non è base per MBO) il delta positivo atteso è di circa +15M€ di cui -1 per gestione dei traffici (che è comunque un risultato) e +16 su Opex/Capex.

Poi è andata bene sull'IVA perché con la nuova finanziaria modificata la liquidazione dell'accontoIVA può essere fatta a livello trimestrale e quindi recuperiamo parte del disagio Acumen.

P.S. La Paola (Nicolais) *a gennaio la raccogliamo con il cucchiaino da caffè (quelli di un volta piccoli piccoli). A lei i miei più sinceri complimenti."*

Il cap. Meoli ha passato in rassegna ulteriore corrispondenza interna inviata dal CFO Carlo Baldizzone, molte delle quali, segnatamente evidenzianti l'importanza assunta da Acumen:

e-mail inviata il 1 febbraio 2006, ore 17,38 a Stefano Mazzitelli e pc Rosangela Petraglia. Oggetto CRSA 2006 Sparkle.

"caro Stefano, ti allego una lettera che dovresti inviare ai tuoi primi livelli per far partire il Nuovo progetto CRSA 2006. Fa seguito ad un documento che dovresti aver ricevuto da Ruggero qualche tempo fa. L'obiettivo è ridefinire i Rischi all'interno di alcune macrocategorie già individuate dal gruppo.

Il ns schema 2004 faceva un po' schifo e non ricomprendeva elementi salienti del ns business model, perciò andrebbe rivisto e integrato. Coglierei l'occazione per portare all'attenzone formale del gruppo la ns dipendenza da due clienti chiave quali ETECSA e Acumen.

Ti prego di chiamare una riunione veloce (30mins) cosicchè possiamo dire che siamo partiti per chiudere il processo in 10gg massimo"

Spiegherà il dichiarante Arturo Danesi (sentito in dibattimento nelle forme dell'art. 210 c.p.p.) che CRSA era un istituto introdotto in azienda nel 2004 dall'allora Presidente della capogruppo (Tronchetti) in forza del quale tutte le direzioni di *business* aziendale erano indotte a pensare a quelli che potevano rappresentare i rischi industriali legati alla propria attività, contestualizzata nell'arco di un piano strategico di riferimento, connessi a cambiamenti di mercato, legali o regolatori.

Il processo di inserimento di un filone di *business* nel *tableu* dei rischi operativi era coordinato da Carlo Baldizzone che preventivamente chiedeva i contributi da parte delle varie funzioni aziendali che avevano responsabilità operative e che davano l'*input;* seguiva un passaggio interlocutorio con l'amministratore delegato e il risultato veniva portato

alla capogruppo e verosimilmente anche una interlocuzione dalla parte della rete.

Secondo la rappresentazione del Danesi i contratti relativi al rapporto di interconnessione oggetto di giudizio erano stati inseriti, costituendo un rischio industriale, proprio per i numeri sviluppati e il connesso profilo della percezione di assoluta volatilità di quel *business*.

Si registrava la sollecitazione ulteriore del Baldizzone all'imputato Mazzitelli recante lo stesso oggetto IMPORTANTE: CRSA 2006 Sparkle, cui il primo rispondeva (*e-mail* 3 febbraio 2006 ore 14,03) dando atto dell'avvenuta comunicazione di uno staff meeting, in cui la problematica sarebbe stata affrontata da tutti.

In base alla ricostruzione documentale del Meoli, tra le molteplici *e-mail* rappresentative del (forse) inatteso e straordinario incremento dei volumi di traffico e di fatturato di Acumen relativi all'anno 2006 v'è quella indirizzata da Arturo Danesi a Massimo Comito in data 11 agosto 2006, ore 20.01 che si poneva, secondo tale ricostruzione, a valle ad un comitato reporting in cui si era profilata la possibilità di cambiare veste contrattuale ai rapporti in essere, cui l'imputato non aveva partecipato:

"*Max,*
Come mai ACM sta pompando cosi tanto?
Era previsto dai tuoi accordi?
E poi Catanzariti ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati per almeno 100mln€ rispetto al run rate attuale?
Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianificare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.
Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura".

Il succitato messaggio è conclusivo di una serie di precedenti *e-mail* nelle quali il tema era proprio l'esplosione dei volumi di fatturato conseguenti a quel rapporto di interconnessione internazionale e le possibili conseguenze sulle previsioni di *budget* 2007. Tra queste, la *e-mail* diretta da Vasina Giovanni alla De Nicolais in data 16 gennaio 2007 con oggetto "confronto BDGT 06 con 2 ipotesi (Acume/I Globe)" nella quale si faceva riferimento a due diverse ipotesi di rapporto con Acumen e I Globe in relazione all'aggravarsi generato dal rapporto con le due controparti:

"*...abbiamo i seguenti risultati: 1) il free cash flow dell'ipotesi 1 peggiora di circa10mln vs il Bdgt (delta contributo disaggregato= Acumen + 208; iva a credito + 43,5: I Globe -261); 1) il free cash flow nell'ipotesi 2 peggiora di circa 58mln vs Bdgt (delta contributo disaggregato= Acumen +688; iva a credito +91; I Globe -837)*

Tieni conto che le ipotesi 1 e 2 che mi hai chiesto non considerano la presenza di mark up che abbiamo avuto fin ora".

L'*e-mail* successiva da De Nicolais D'Afflitto Paola (16 gennaio 2006 ore 18,22 a Baldizzone Carlo e pc Vasina Giovanni, con medesimo oggetto:

"*... la seconda ipotesi è naturalmente più dannosa, in quanto l'incasso del ordito IVA è posticipato al 2007.*

Come giustamente suggeriva Giovanni per contenere i danni l'operazione dovrebbe fermarsi a settembre per permetterci di icarssare poi l'iva entro maggio"

Baldizzone risponde alla De Nicolais alla stessa data, con la significativa e sintetica domanda: "*e il ns margine industriale?"*

E' successiva la *e-mail* inviata dal medesimo Baldizzone all'imputato Massimo Comito (17 gennaio 2006, ore 10,53:

"sul tema Acumen, l'impatto sul CF 2006 è molto negativo vs il budget per via dell'IVA. Questo non vuol dire che non si possa aumentare perché se il business esiste è questione di timing, fammi solo fare un'analisi anche a livello di gruppo e poi sentiamo Stefano se ha degli orientamenti in tal senso"

Del resto, in relazione alle poderose dimensioni assunte dalla relazione intrattenuta con Acumen-Accrue-Diadem/ 1 Globe-Planetarium è stato acquisito ampio carteggio relativo ai ricavi ottenuti nel triennio 2005-2007 e un prospetto schematico elaborato dalla stessa Sparkle con la lista dei primi dieci clienti tra il 2005 e 2007 (all.217) dal quale Acumen era collocata al secondo posto, subito dopo la capogruppo.

Nel medesimo prospetto, poi, risulta evidenziato come unicamente i rapporti con Acumen, Accrue e Diadem erano disciplinati con la forma contrattuale del mandato senza rappresentanza non risultante in atto in alcun altro rapporto in essere.

Ed in effetti, tenuto conto della data di invio della sopracitata *e-mail* del Danesi (11 agosto 2006), il ricorso alla formula del mandato senza rappresentanza risultava consacrato il 10 settembre 2006 e, dunque, in epoca di poco successiva.

Il ricorso al mandato senza rappresentanza, secondo gli inquirenti, aveva l'unico scopo di "mascherare" l'effetto dirompente dello sviluppo di quella relazione di interconnessione ed era una formula contrattuale sconosciuta ai vertici TIS ma suggerita, per il tramite di Carlo Focarelli, proprio da Massimo Comito che in tal senso l'aveva riportata a Carlo Baldizzone.

Continuando nell'esame degli scambi a mezzo posta elettronica e, per questa via, alla ricostruzione del concreto svolgimento

dell'operazione traffico telefonico, il cap. Meoli ha segnalato una serie di *e-mail* che facevano riferimento al pagamento in giornata, affrontando anche la questione dell'assenza dell'amministratore delegato per l'autorizzazione della firma dei bonifici in uscita della società.

E', dunque, significativa la *e-mail* inviata da Elisabetta Secchi in data 14 febbraio 2006 a Tomasetti Marco e per conoscenza a Bernardini Tiziana, Vasina Giovanni, Catanzariti Antonio, Mancini Anna Maria, De Nicolais D'Affitto Paola e Maga Simona, recante oggetto: Acumen: Terzo Prepagamento Febbraio:

"caro Marco, siamo al terzo prepagamento vs. I Globe per il traffico di febbraio.

Gli importi benestariati che Vi trovate a sistema sono i seguenti:

Prepagamento febbraio 2006: n.ro benestare 001258/2006: importo netto: 7.339.375,00+IVA=8.80.250,00 EURO; 'Acumen Europe 'OY ha predisposto il bonifico a Nostro Favore con data valuta 15/02 (sbf) per il seguente importo netto: 7.700.000,00 euro

Il pagamento verso I Globe è auspicabile abbia, come da prassi, la medesima data valuta.

Grazie Molte"

In risposta, Vasina Giovanni in data 15 febbraio 2006, ore 11,30 scrive alla Secchi e agli stessi soggetti destinatari per conoscenza della precedente *e-mail;*

"vi comunico che il dr Mazzitelli non c'è nella giornata odierna. Quindi per procedura ordinaria il bonifico verrebbe firmato domani, con relativo slittamento della valuta"

A stretto giro, seguiva la risposta dell'imputato Antonio Catanzariti direttamente al Vasina e, per conoscenza, a Bernardini Tiziana, Mancini Anna Maria, De Nicolais D'Affitto Paola, Maga Simona, Massimo Comito, Elisabetta Secchi e Tomasetti Marco

"Giovanni, ma non avevamo superato il problema dell'assenza del CEO apponendo il timbro con la sua firma o qualcosa del genere? Antonio"

Tale considerazione veniva immediatamente recepita dall'imputato Massimo Comito:

"Giovanni, ha ragione possiamo usare il timbro, per cui procediamo. Se hai problemi in segreteria da Mazzitelli chiamami"

Il succitato scambio costituisce per la Procura un elemento probatorio formidabile a carico dei tre odierni imputati in quanto il tema del pagamento in giornata – principale tra le anomalie che ebbero a connotare quei rapporti commerciali – era stata in tutte le transazioni commerciali (sia in Fastweb che in Telecom Italia Sparkle) caldeggiata da Carlo Focarelli quale *condicio sine qua non* per il buon esito dell'affare (secondo le dichiarazioni del Crudele) in quanto strettamente funzionale a realizzare la illecita circolarità dei flussi finanziari indispensabile a concretare la frode carosello.

In questa ottica, sostengono gli inquirenti, la predisposizione addirittura di un timbro e la possibilità di utilizzarlo per garantire la pretesa tempestività dei pagamenti anche in assenza del Mazzitelli, rappresenterebbe la prova principe del loro coinvolgimento nell'affare.

Tra le *e-mail* segnalate dall'operante Meoli, c'è poi quella inviata da Arturo Danesi in data 20 novembre 2006, ore 1,59 (all. 218) diretta a Mazzitelli Stefano e Petraglia Rosangela, recante quale oggetto: Riservato, in cui il Danesi aveva trascritto il testo di un messaggio anonimo affisso alla mensa dei dipendenti, recante il seguente contenuto:

"Ecco il testo appeso oggi a mensa:

<<sai a quante centinaia di migliaia di euro pro-capite ammontano i premi che il nostro Top Managenent si elargisce per il raggiungimento ***talvolta taroccato*** *degli obiettivi auto-determinanti?*

Hai un'idea di quanto TIS spende annualmente per l'attività di rappresentanza-intrattenimento riservate sempre ed esclusivamente ai soliti eletti?tu che, come noi, lavoro con onestà ti sei mai chiesto cos'altro devi fare per accedere ad uno qualunque dei sistemi premianti o per avere comunque visibilità in azienda?

Pensi anche tu che dietro quella varriera a vetri al sesto piano si nasconda un'altra azienda?

Sai cos'è Acumen e di cosa si occupa?

Sulla base delle risposte che ti sei dato sappi che sei il benvenuto nel COMITATO DI DIFESA DI TELECOM ITALIA SPARKLE e ti diamo appuntamento alla prossima iniziativa>>

Dal contenuto del messaggio anonimo, ma soprattutto dall'esigenza avvertita dal Danesi di trascriverla e renderla nota all'amministratore delegato (che, drasticamente, rispondeva "*E' il solito che va mandato ad Acilia vi do 15 ggSm*") gli inquirenti deducono la dimostrazione che, in un periodo in cui erano avvenute già le prime escussioni in Procura, nell'ambito aziendale fosse ormai diffusa la consapevolezza del coinvolgimento di Sparkle in affari illeciti, donde la reazione preoccupata del Danesi e quella certamente irosa dell'amministraore delegato.

Và fin d'ora sottolineato come una tale argomento, che già tecnicamente non potrebbe essere inteso se non come mera suggestione di alcuna valenza neppure indiziaria, appare smentita dalle convincenti dichiarazioni rese proprio dall'autore di quella *e-mail*..

Arturo Danesi ha, infatti, sottolineato come la trascrizione di quello scritto anonimo dovesse essere interpretato quale espressione

della propria personale indignazione a fronte di affermazioni assolutamente pretestuose e false.

Ed in effetti ha spiegato il dichiarante che il riferimento alle incentivazioni manageriali, che sarebbero state connotate da dinamiche opache o poco chiare, non rispondeva affatto alla realtà in quanto si trattava di procedure addirittura codificate, trasparenti e *'fatte secondo il criterio del buon padre di famiglia";* analogamente, le velate illazioni su Acumen risultavano frutto di una maldestra provocazione, poiché loro stessi in quel momento avevano difficoltà a capire quel fenomeno (nel novembre 2006 effettivamente erano partite le prime indiscrezioni in ordine all'esistenza di una inchiesta in corso, di cui ovviamente in azienda si parlava) e difficilmente un quadro più chiaro poteva averlo un semplice dipendente.

Peraltro, i sospetti in ordine alla riferibilità di quello scritto si appuntavano (pur senza prove concrete) su una persona che lavorava nella sua area – tale Pellegrino - che, sotto un "*cappello da sindacalista faceva cose un po' strane, che non si capivano*": di qui la reazione del Mazzitelli espressa nella risposta a quella *e-mail*.

Sullo stesso tema anche Rosangela Petraglia, responsabile del personale in TIS e destinataria per conoscenza della *e-mail,* ha premesso che la diffusione di scritti anonimi era di una pratica purtroppo piuttosto diffusa in azienda e che, unicamente quando la missiva era firmata o coinvolgeva nomi o persone specifiche, veniva trascritta e inviata alla funzione di *audit* per l'espletamento di eventuali approfondimenti.

Nel caso specifico, invece, ha rammentato che, benché nessun nome fosse contenuto in quella lettera, che faceva riferimento al

"taroccamento dei risultati" e concludeva con la domanda <<e poi sapete che cosa fa Acumen?>>, si era stupita e anche un po' alterata quando il Danesi l'aveva trascritta e gli aveva chiesto, tra le altre cose, cosa mai potessero avere contro quella società; il Danesi le aveva risposto che, probabilmente, si trattava di una società che faceva "traffico pornografico".

Proseguendo nella ricostruzione dello storico svolgimento dell'operazione traffico telefonico all'interno di Telecom Italia Sparkle, ha evidenziato il Cap. Meoli che a seguito della pubblicazione della notizia sul quotidiano "La Repubblica" in data 23 gennaio 2007 (relativa alle indagini su un asserito coinvolgimento della società Fastweb in un meccanismo di frode fiscale in cui risultava coinvolta anche I Globe), era stata avviata un'attività di *audit* condotta dalla società Telecom Italia Audit & Compilance Services che aveva avuto formale inizio in data 25 gennaio 2007.

Sostiene l'accusa che, in maniera del tutto analoga a quanto già rilevato per le due transazioni commerciali intrattenute da Fastweb, anche nel caso di Telecom Italia Sparkle i principali dati cognitivi relativi all'operazione traffico telefonico – sul piano del cronologico svolgimento, degli aspetti tecnici come dei rapporti interni ma, soprattutto, delle anomalie e criticità evidenziabili - sarebbero compendiati e mutuabili dai due documenti elaborati all'esito dello svolgimento dell'attività di *audit* condotto Paola Zurzolo e Davide Cerniello: *Il working paper* (ali. 211) e la relazione finale (ali. 210) che, per gli inquirenti, costituiscono fonti conoscitive perfettamente fungibili e di pari dignità probatoria.

Risulta a questo punto imprescindibile analizzare il contenuto dei due documenti accedendo alla ricostruzione fornita da coloro che materialmente ebbero a elaborarli poiché proprio attraverso le loro collimanti dichiarazioni è possibile sgombrare il campo da un alcuni importanti equivoci di fondo.

Ha premesso, innanzitutto, la teste Zurzolo che dal 2001 le funzioni di *internai auditing* di tutte le società del gruppo Telecom Italia erano confluite nella società Telecom Italia Audit and Compilance Services, società consortile a responsabilità limitata.

In generale la funzione dell'attività di *audit* era quella di verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, ossia dell'insieme di regole, strutture amministrative, attività specifiche di controllo interno di Telecom Italia e delle società controllate, che l'azienda aveva nel tempo codificato per garantire l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali, nonché il rispetto delle norme e la salvaguardia del patrimonio aziendale.

Nel caso specifico, avuto riguardo all'attività di indagine condotta in T.I.S., si trattava di *"un approfondimento conoscitivo"*, ciò che era stato esplicitato nella relazione finale dove erano stati enucleati all'amministratore delegato (a Stefano Mazzitelli, dunque) i "punti di attenzione" emersi dalla complessiva disamina, per le sue valutazioni e azioni di competenza*("..in questo caso era attività di supporto all'amministratore delegato e anche, ovviamente, all'azienda Telecom Italia, in via consequenziale..")*.

Lo stesso concetto è espresso a chiare lettere dalla teste d'accusa Rosangela Petraglia (capo del personale in TIS, sulla cui deposizione si

tornerà di qui a poco) che ha sottolineato che Sparkle era una società giovane, in quanto nata solo nel gennaio del 2003 da uno scorporo della capogruppo Telecom Italia e, in questa prospettiva, la funzione di *audit* aveva il duplice fondamentale ruolo di verificare il rispetto dei protocolli e delle prassi aziendali ma, soprattutto, aveva una funzione propositiva ed era stata vissuta sempre in azienda "*come supporto, come strumento che ci aiutava a ragionare meglio sui nostri processi organizzativi..... a definire meglio i ruoli...li vivevamo in una maniera di ausilio e di supporto più che di verifica poliziesca....*".

Riprendendo le deposizioni dei testi Zurzolo e Ciarniello e avuto riguardo al ruolo del *working paper* e della relazione finale di *audit* in base alle loro collimanti dichiarazioni i due documenti costituivano espressione stessa delle modalità di svolgimento dell'attività di analisi che partiva dalla raccolta e dall'esame di tutta la documentazione utile presente in azienda e dal successivo svolgimento delle interviste, da cui derivava la prima elaborazione di tutte le opinioni, gli elementi di attenzione e i punti degni di approfondimento.

Seguiva poi una fase di approfondimento e di ricerca di riscontri probatori degli eventuali punti di analisi emersi, che miravano in qualche modo ad oggettivizzarli.

In questa prospettiva, il *working paper* costituiva, appunto, *"una sorta di diario di bordo"*, ossia il documento che registrava nel corso dell'accertamento interno gli sviluppi dell'attività di analisi, compendiando le sintesi delle interviste e le prime ipotesi.

Queste ultime dovevano essere suffragate da analisi e da riscontri oggettivi, solo in presenza dei quali venivano poi confermati quali elementi di valutazione all'interno della relazione finale di *audit*.

Estremamente esemplificative le parole di Davide Ciarniello, secondo cui, proprio in ragione delle diverse finalità dei due elaborati, mai si verificava che il contenuto del *working paper* aderiva a quello della relazione di *audit*: *"... tipicamente nel working paper vengono inserite tutte le valutazioni che facciamo, indipendentemente dal loro grado di verosimiglianza o di plausibilità. E le analisi diciamo di sostenibilità di queste tematiche che andiamo ad inserire nel working sono, diciamo, una traccia interna che... noi utilizziamo. In relazione, viceversa, ovviamente ci facciamo carico di produrre un documento che, dal momento che è l'output ufficiale della nostra attività, nonché l'unico ad essere ufficialmente condiviso con gli auditati, ci facciamo carico ovviamente di predisporre un report assolutamente attendibile e blindato per certi versi..."*.

Questa la generale premessa, la teste Zurzolo ha ricostruito l'inizio e le modalità di svolgimento dell'attività di *internai audit* rammentando di essere stata contattata telefonicamente in data 24 gennaio 2007 dal Presidente della società dott. Focaroli, il quale le aveva riferito che da un articolo comparso sulla stampa il giorno precedente era stata diffusa la notizia dell' esistenza di indagini relative ad una presunta frode fiscale che coinvolgeva, tra le altre, una società che risultava essere legata da relazioni commerciali (quale fornitore) anche con T.I.S..

In particolare, con una *e-mail* versata agli atti del dibattimento, Carlo Baldizzone (CFO di TIS) aveva comunicato la notizia a Roberto

Moro suo corrispondente nella capogruppo e da ciò erano derivate una serie di iniziative (verifiche legali e fiscali) sollecitate sia in Sparkle che in Telecom Italia tra cui, appunto, l'accertamento di *auditing.*

La direttrice su cui si era mossa la attività, in base alle specifiche indicazioni del Focaroli, era stata quella di verificare l'esistenza di eventuali rischi fiscali anche nei rapporti contrattuali in essere con Sparkle.

Quanto al concreto *modus operandi*, l'attività di accertamento si era articolata in una serie di interviste con Carlo Baldizzone, con gli imputati Massimo Comito e Giuseppe Catanzariti, nonché nell'acquisizione presso l'azienda di tutta la documentazione contrattuale e, sul piano contabile, delle fatture tanto attive emesse da TIS verso i clienti, quanto passive ricevute dai fornitori.

Tale copiosa documentazione, fornita dalla stessa società, era avvenuta con l'ausilio della dott.ssa Letizia Gabrielli, mentre per i profili tecnici le era stato assegnato l'ing. David Cerniello, che si era specificamente occupato dell'aspetto tecnico della congruità delle prestazioni.

Nella prima fase della attività di analisi, formalmente avviata il 26 gennaio 2007, aveva appreso da Carlo Baldizzone che la società oggetto di indagini giudiziarie era la I-Globe, ciò che aveva consentito di delimitare il perimetro delle proprie analisi.

Era stata delineata, dunque, l'architettura dei rapporti commerciali oggetto di disamina che vedeva, lato fornitori la società I Globe e, in una successiva fase temporale la Planetarium, che le era subentrata e, lato clienti, le società Acumen UK Ltd, cui era subentrata la Acumen Europe

OY (con sede in Finlandia), l'Accrue Telemedia (sempre finlandese) e, infine, la Diadem Limited.

Quanto all'oggetto del rapporto commerciale, si trattava di servizi *premium* ma, a differenza del tipico modo di atteggiarsi dei servizi svolti dall'azienda, in questo caso non c'era un rapporto diretto con l'utente che direttamente chiamava il numero finale di destinazione, ma *"...c'erano degli aggregatori, quindi un centro unico* (Acumen Europe, Accrue Telemedia e Diadem) *che raccoglieva le chiamate e le consegnava in un punto fisso di collegamento affinchè Sparkle, prendendole in consegna da quel punto, lo consegnasse ad un altro punto di aggregazione presso i fornitori...(*in successione temporale, I Globe e Planetarium)*"*.

Sul piano contabile, essendo previsto il prepagamento, venivano emesse delle fatture proforma *in voice* dalle clienti, che poi venivano anche integrate periodicamente sulla base dei consuntivi, e "*successivamente, c'era anche il prepagamento del traffico di Sparkle nei confronti dei fornitori";* poiché le società clienti erano straniere mentre le fornitrici italiane, le fatture attive emesse da TIS nei confronti dei clienti esteri era fuori campo IVA, mentre la fatturazione passiva era in capo di applicazione del tributo.

Procedendo a enucleare l'attività concretamente svolta, ha rappresentato la Zurzolo di aver svolto analisi relative alle società italiane, attraverso la richiesta di visure *Cerved* (che danno evidenza della storia stessa della società), mentre con riguardo alle società straniere erano state acquisite le visure già effettuate dagli organi

aziendali tramite la società Dun & Bradstreet, equivalente del Cerved italiano, documenti che erano stati integrati con ricerche in internet.

Solo attraverso le interviste, in particolare dal colloquio con Massimo Comito, aveva appreso che il rapporto commerciale era stato introdotto tramite una presentazione (di cui non era stata trovata traccia documentale) da parte di Fastweb, che aveva introdotto in azienda l'imputato Carlo Focarelli il quale, a sua volta, aveva presentato clienti e fornitori ed era il referente di entrambe.

Il dato conoscitivo relativo alla unicità del referente per entrambe le controparti commerciali era scaturito unicamente dalle indicazioni fornite dal Comito poiché, sia quanto a I Globe che quanto alle società clienti, il Focarelli non risultava rivestire alcuna carica o ruolo formale; solo nelle relazioni successive con la società Planetarium, era stata trovata traccia di una lettera con la quale tale ultima società aveva informato formalmente Sparkle del ruolo di consulente dell'imputato.

Sollecitata dalla difesa Mazzitelli-Comito, ha ammesso pacificamente che la circostanza duplice ruolo svolto dal Focarelli, ove non riferito in azienda, non sarebbe stata rilevato o rilevabile autonomamente dall'attività di accertamento condotta.

Costituisce, questo, un primo elemento significativo di una percezione di normalità di quel rapporto (che verrà poi confermato da molti altri testi escussi) che l'imputato Comito non aveva evidentemente ritenuto opportuno né necessario sottacere.

Ha poi precisato la teste che, né prima, ma nemmeno nel corso dell'attività di *auditing* erano state effettuate verifiche sulla persona fisica del Focarelli, di cui mai aveva sentito parlare in precedenza,

poichè i controlli tipicamente erano svolti sui dati relativi alle società, mentre sulle persone fisiche ci si poteva limitare a chiedere codice fiscale e una visura Cerved al solo fine di individuare tutte le società di cui questi fosse proprietario o i ruoli (diversi dai rapporti di consulenza che ivi non venivano registrati) che il soggetto aveva nelle stesse, informazioni che nulla avevano a che vedere con la storia della persona.

Avuto riguardo alle verifiche condotte su I Globe e sulle clienti correlate ha puntualizzato che unici documenti consegnati da Carlo Baldizzone erano le visure *Cerved* della società che risultavano acquisite in epoca successiva alla data di stipula del contratto (fine dicembre 2004) e risalivano a maggio 2005 (e, dunque, circa cinque mesi dopo) epoca in cui erano già cominciati i flussi di traffico.

Dagli ulteriori accertamenti condotti nel corso dell'*audit* era emerso che I Globe era una società di recente costituzione e che non risultava avere altra operatività.

Quanto alle clienti, ha confermato il contenuto del proprio elaborato, nella misura in cui aveva potuto rilevare che T.I.S. si era limitata ad acquisire le visure tramite la società Dun & Bradstreet, senza effettuare analisi strutturate e l'incrocio dei dati; in tal modo non aveva verificato la circostanza, concretamente emersa, costituita dall'esistenza di una identità dei soci in seno alle due clienti Acumen e Accrue che si identificavano in Andrew Neave e Paul O' Connor i quali, peraltro, risultavano anche essere soci della Fulcrum Electronic Ltd, indicata dalle notizie della stampa come una delle società coinvolte nella frode fiscale.

Attraverso l'esame incrociato delle visure era stato inoltre verificata l'esistenza di un collegamento indiretto tra le società clienti e i

fornitori, poichè i proprietari inglesi delle prime risultavano nel CdA della società Ubique TLC Italia, operante come *provider tecnico* dei fornitori; la società, inoltre, risultava posseduta al 100% da Ubique Europe, che era una società anonima, ciò che poneva una netta cesura in ordine alla visibilità sulla catena di controllo della società.

La società Acumen Europe OY era subentrata alla Acumen UK Ltd in data 19 dicembre 2005, attraverso una lettera con cui quest'ultima aveva comunicato la volontà di cedere il contratto.

La Acumen Europe OY risultava registrata per la prima volta a marzo 2004 con la denominazione "R-LAATTIKO 1001 OY, per poi cambiare in data 22 dicembre 2005 e, dunque, due giorni dopo la succitata lettera di cessione che pur già indicava la denominazione Acumen.

Quanto alla società Accrue Telemedia, risultava registrata nella stessa data della Acumen Europe OY (in data 3 marzo 2004), con la sequenziale denominazione "R-LATTIKKO 1002 OY"; la registrazione della successiva denominazione era avvenuto in data 23 dicembre 2005, appena un giorno dopo la variazione dell'altra società.

Và fin d'ora segnalato che tali peculiarità, non evidenziate specificamente tra gli "elementi di attenzione" conclusivi alla relazione di audit, trovino ragionevole e plausibile spiegazione nelle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dall'imputato Stefano Mazzitelli, il quale ha chiarito che all'atto della conclusione dei relativi contratti era già in atto la richiesta di mutamento della denominazione sociale, che si sarebbe concretizzata effettivamente pochi giorni dopo la stipula degli accordi, ciò che rendeva l'indicazione della nuova denominazione nel testo

contrattuale un elemento del tutto irrilevante o poco significativo nell'ottica interna dei dirigenti TIS.

Diadem UK, infine, risultava costituita nel novembre 2003 e dalle visure non risultavano nominativi in comune con le altre società clienti.

Nell'orbita delle attività di analisi personalmente svolte dalla Zurzolo anche le modalità di conclusione dei contratti che, secondo quanto riferito dallo stesso Comito venivano tipicamente firmati con scambi via posta, sicché gli incontri con i soci e gli amministratori erano stati sporadici o, nel caso di Diadem nulli (poiché non v'era stato alcun incontro né con i soci né con gli amministratori) e gli unici scambi diretti erano avvenuti tra le funzioni di network e gli operatori tecnici sia dei clienti che di Ubique.

Ha precisato la stessa Zurzolo, comunque, che la fase della predisposizione e conclusione dei contratti aveva seguito il medesimo *iter* rispetto all'archetipo dei contratti, essendo state coinvolte tutte le aree funzionali preposte "*..quindi le evidenze supportavano un iter nella prassi aziendale...*"

Nel decodificare tali prassi, ha sottolineato come la funzione commerciale fosse quella che gestiva i rapporti con clienti e fornitori e che, d'accordo con il *marketing* (che determinava le tariffe) definiva l'oggetto del contratto; mentre l'amministrazione e controllo era preposta allo svolgimento delle verifiche sulle società e la parte legale doveva verificare la correttezza formale e sostanziale del contratto.

In maniera del tutto analoga, anche i pagamenti seguivano una trafila che vedeva coinvolti più attori: con riguardo alle fatture passive, queste arrivavano all'amministrazione che provvedeva a riscontrare il

dato ivi riportato con quelli forniti dalla rete sul traffico consegnato al fornitore e ciò con la cooperazione del marketing per quanto riguardava le tariffe applicate dal fornitore e del commerciale con riferimento all'oggetto contrattuale.

A valle di queste verifiche il pagamento doveva essere autorizzato dal responsabile di amministrazione e controllo (Carlo Baldizzone) e solo allora veniva sottoposto alla firma dell'amministratore delegato, *"proprio come uscita effettiva monetaria..."*.

Le modalità di fatturazione e di pagamento relative all'operazione commerciale nel concreto atteggiarsi del rapporto partivano da una previsione di stima da parte delle clienti dei minuti di traffico preventivabili, sulla base della quale versavano in anticipo il controvalore con degli accrediti effettuati mediante bonifico.

A valle di tali bonifici, la società versava gli importi maggiorati dell'IVA sulla base di fatture.

Osserva il Collegio che, già nella prospettazione fornita dalla Zurzolo, è possibile riscontrare l'esistenza nell'azienda di una rigida regolamentazione delle procedure, concepite in modo tale da escludere il possibile accentramento della sfera conoscitiva e decisionale in capo alla medesima persona dell'amministratore delegato e che nulla, nel concreto atteggiarsi di quella relazione commerciale, poteva *ex ante* evidenziare elementi di atipicità rispetto al normale *modus procedendi* seguito in azienda.

Sempre per il tramite delle interviste (le più rilevanti e significative poi sintetizzate in e-mail inviate dagli auditati) era stato

indicata l'acquisizione dell'ulteriore cliente Diadem, che era avvenuta attraverso l'introduzione da parte delle altre due clienti.

Dall'attività di *audit* da ultimo, era emerso che in data 30 agosto 2006 vi era stata la cessione del rapporto contrattuale da I Globe a Planetarium (con decorrenza 11.09.2006), che a quel punto era subentrata; in data 13.09.2006 la società I Globe era stata interessata a tre eventi contemporanei: la nomina di un nuovo amministratore unico (Mikhalin Nikitin), il trasferimento della sede sociale a Mosca e la cancellazione dal registro delle imprese.

Dalle analisi condotte dalla Zurzolo, alcuna verifica sulla società Planetarium risultava eseguita oltre all'acquisizione dell'atto costitutivo e, forse, di una visita alla sede.

La relazione finale di *audit* dava ulteriormente evidenza del fatto che la società era stata costituita in data 20 luglio 2006 (e, dunque, circa un mese prima del subentro all'altra fornitrice) ed era amministrata da tale Dario Panozzo, avendo poi come controllante la WELCO HOLDING AG, società anonima del cantone svizzero di ZUG

Al contratto standard di VTS ceduto da I Globe, si era poi aggiunto un nuovo contratto, datato sempre 11.09.2006, in esecuzione del quale TIS si impegnava a vendere all'estero in nome e per conto di Planetarium il servizio di terminazione di chiamata voce sulla direttrice Iridium Regional, ricevendo da Planetarium una commissione (4,82%) rapportata all'incasso derivante dall'offerta del traffico voce da Planetarium, con destinazione Iridium Regional e concordata per valore di €/minuti 2,2.

Il riferimento all'adozione della formula contrattuale del mandato senza rappresentanza veniva introdotta sia nel *working paper* che nella relazione finale puramente come dato storico-ricostruttivo delle relazioni commerciali esaminate, senza altra puntualizzazione e senza l'inclusione tra gli elementi di attenzione conclusivamente forniti.

Un aspetto esaminato e segnalato, invece, era quello relativo all' utilizzo sia da parte delle clienti che dei fornitori di banche Austriache, pur in assenza di qualsivoglia collegamento (in termini di presenza delle sedi o di filiali) con le predette

Ha chiarito la teste che la circostanza che le società clienti utilizzavano conti aperti in Austria non era elemento conoscitivo noto a TIS prima dell'attività di *audit*, poiché l'accredito non era accompagnato da alcuna specifica dell'istituto bancario di provenienza.

Il dato era emerso solo a seguito di più approfonditi accertamenti che erano seguiti alle indagini nel frattempo condotte della Guardia di Finanza, di cui anche lei era stata resa edotta.

Unicamente nel *working paper* era stata segnalata l'esistenza di una richiesta proveniente dall'Anglo Irish Bank di Vienna risalente ad epoca immediatamente successiva ai primi bonifici provenienti da Acumen UK (1 luglio 2005), nella quele l'istituto aveva chiesto conferma dell'esistenza di un rapporto contrattuale sottostante, cui Sparkle aveva risposto positivamente, contestualmente chiedendo al medesimo istituto di credito di essere tenuta informata sull'affidabilità del cliente (27 luglio 2005).

Diversamente, note erano le banche di destinazione, su cui venivano effettuati i bonifici ai fornitori.

Parte saliente dell'attività di analisi era costituita dagli accertamenti condotti per la verifica dell'esistenza, lato Sparkle, della prestazione (cioè dei flussi di traffico) che erano stati effettuati attraverso test campionari.

Ha spiegato la teste che, in maniera semplificata e non tecnica (l'aspetto era stato approfondito da Cerniello), era stato rilevato che TIS prendeva in consegna in un punto il traffico proveniente dai clienti per poi consegnarlo ad altro punto in Italia, in successione temporale ad I Globe e poi Planetarium.

Secondo l'architettura del servizio sia la provenienza che la destinazione del traffico erano determinati all'origine e indicati negli allegati tecnici contrattuali.

Ha precisato che, non avendo una conoscenza specifica dei servizi *premium* questo particolare modo di atteggiarsi dell'interconnessione – *"questa consegna da punto a punto, fissa"* - era stata indicata nell'ambito del *working paper*, in quanto, *"a dire dell'ing. Cerniello non rientrava nei traffici... in un servizio standard"*.

Secondo la prospettiva fornita dal teste Ciarniello, che del pari ha dichiarato di non avere specifica competenza riguardo ai servizi *premium*, quello che aveva avuto modo di percepire attraverso l'analisi dei contratti era che il traffico telefonico veniva scambiato sotto la supervisione degli apparati di Telecom Italia Sparkle, che governavano la segnalazione e non veicolavano la fonia, ma unicamente l'instaurazione e l'abbattimento dei canali di comunicazione.

Il governo della segnalazione comportava anche il governo della tariffazione, consentendo di produrre i *call detail records* (CDR), ossia i cartellini di traffico che costituivano la traccia della telefonata.

Sempre nel contesto del *working paper* aveva rappresentato che le esigenze dei clienti inglesi erano atipiche rispetto a quelle di una clientela *standard* nei servizi di interconnessione, principalmente in ragione del fatto che si parlava di traffico Voice over IP e, dunque, via internet.

Secondo le prime valutazioni del Cerniello, quindi, il fatto che il traffico avesse un solo punto di origine e un solo punto di destinazione faceva ritenere che il ruolo svolto da T.I.S. fosse sul piano tecnico "in parte sovradimensionato" ritenendo che il medesimo servizio potesse essere erogato prevedendo un colloquio diretto tra gli apparati dei clienti e dei fornitori, eliminando il ruolo di interconnessione di Sparkle.

Concretamente, dunque, il Cerniello aveva evidenziato una prima impressione di atipicità della relazione sotto due profili, entrambi di carattere tecnico: 1) il fatto che il traffico venisse scambiato in VoIP, quindi su internet, con un rapporto diretto tra le parti; 2) il fatto che ci fosse un istradamento rigido.

Avuto riguardo al primo punto, il teste dichiarava di avere in un primo momento poco compreso l'intermediazione di TIS reputando che, visto che sia il cliente che il fornitore disponevano di apparati necessari per il dialogo della segnalazione, instaurazione e abbattimento della chiamata, il medesimo servizio avrebbe potuto essere in astratto erogato senza l'intermediazione dell'azienda, il cui ruolo avrebbe potuto essere

limitato a servizi di connettività IP, con sensibili risparmi sui costi di interconnessione per le clienti Accrue, Acumen e Diadem.

L'utilizzo di internet come infrastruttura di comunicazione per *carrier*, avrebbe consentito comunque di garantirne la qualità e sarebbe stato meno oneroso sul piano economico di un servizio VTS (Virtual Transit Service).

Ha tuttavia precisato il teste che tale punto di criticità non era stato traslato nella relazione conclusiva, in quanto non suffragato da evidenze documentali o da analisi.

Ed in effetti, in fase di precondivisione delle risultanze dell'*audit* e, dunque, di sede confronto con gli auditati, questi ultimi avevano espresso una serie di considerazioni che aveva ritenuto *"sostanzialmente robuste, chiaramente non verificabili ma comunque verosimili e, quindi robuste"*.

Gli argomenti opposti ai suoi iniziali rilievi erano connessi, da un lato, al fatto che l'ipotesi di uno scambio diretto avrebbe richiesto una capacità tecnica notevole e non banale e, dall'altro, che Sparkle offriva un servizio di "certificato di *billing*", ossia un servizio di fatturazione e tariffazione del traffico telefonico, che la semplice connettività IP non avrebbe consentito e che costituiva un valore aggiunto significativo; infine, si aggiungeva che il ruolo dell'azienda – in questo come in molti altri casi di riferimento – era quello di garante del rapporto tra società che, magari, non si fidavano l'una dell'altra.

Questo il motivo per cui nell'ambito della relazione finale tutte le prime considerazioni espresse a pag 9 del *working paper* erano state ridimensionate nella parte relativa alla ricostruzione delle prestazioni

oggetto dei contratti (punto 3.1.2): "*Dall'analisi emerge che le esigenze dei clienti (Acumen-Accrue e Diadem) si discostano da quelle di una clientela "standard" di servizi di interconnessione, non necessitando di servizi di raccolta e/o terminazione del traffico da/verso molteplici punti di accesso sparsi sul territorio o con riferimento a numerose direttrici di traffico. Il traffico da questi generato è infatti caratterizzato da un solo punto di origine e un solo punto di destinazione. Va precisato che – come sulle direttrici primarie del traffico internazionale – anche in questo caso TIS ha visibilità sul traffico solo dal punto di raccolta a quello di consegna e pertanto non conosce né il punto iniziale di provenienza dello stesso, né la destinazione finale dopo la consegna al fornitore italiano. Tale aspetto è stato confermato dall'amministratore delegato di TIS".*

Sempre relativamente agli aspetti prettamente tecnici tra gli elementi di attenzione enucleati al punto 1.4 della relazione finale erano state segnalate alcune considerazioni sulla distribuzione del traffico, ritendosi lo stesso compatibile con l'ipotesi di generazione "*almeno in parte artificiale*".

Come chiarito dal Cerniello, quest'ultimo aveva provveduto ad analizzare, sulla scorta dell'esame dei CDR (cartellini di traffico) acquisiti a campione (e relativi ai volumi di traffico sviluppati consegnati a I Globe e Planetarium) l'andamento del traffico sotto tre profili: la distribuzione per durata delle singole chiamate, la distribuzione per giorno della settimana e per orario del giorno.

Ha premesso il teste che, la verifica era stata preceduta dall'acquisizione di strumenti adatti alla tipologia di analisi effettuata,

consistita nell'istallazione di un programma, il Microsoft Access, che sostanzialmente aveva decodificato e ordinato i contenuti dei cartellini di traffico, i cui dati erano stati poi trasferiti in tabelle excel, riportate nel *working paper* .

Ciò posto, ha sottolineato che senza l'elaborazione dei dati contenuti nel CDR non sarebbe stato possibile effettuare alcuna analisi, trattandosi di una sorgente informativa assolutamente inintellegibile.

Erano stati analizzati inizialmente due mesi, gennaio e agosto 2006 e poi, in corso di *audit*, altri due mesi, gennaio e febbraio 2007.

Dall'esame dei dati di traffico dei quattro mesi di riferimento, era evidenziabile la sostanziale piattezza dei profili relativi alla distribuzione per giorno della settimana e per orario *"... cioè, tendenzialmente a qualsiasi ora del giorno, passava grosso modo lo stesso numero di minuti di traffico per lo stesso controvalore. E lo stesso sia per l'orario della giornata.. come se giorno e notte non influissero... che per i giorni della settimana..."*.

Diversamente, avuto riguardo alla durata media delle telefonate, a parte singoli casi di durata identica (nel mese di agosto 2006 Accrue per la quasi totalità delle chiamate aveva di fatto una durata di cinque minuti), la durata delle conversazioni era più varia. *"...comunque, di base, c'era verosimilmente un trattamento artificiale del traffico che, chiaramente non ... non significa nulla"*

Questo dato era stato traslato nella relazione finale di *audit* in quanto costituente non una ipotesi o valutazione ma un dato oggettivamente ricavato dall'analisi dei cartellini di traffico.

Ha puntualizzato, infatti, lo stesso Ciarniello che i richiamati profili di piattezza del traffico rispetto ai giorni della settimana e alle fasce orarie erano valutabili come atipici se *"riferiti a uno scenario classico di traffico telefonico, diciamo human based"*, mentre dello scenario del traffico internazionale, magari generato con altri meccanismi, non c'era un parametro di riferimento che con certezza avrebbe fatto scattare una valutazione di difformità (*"questo è importante chiarirlo. Nel senso che se si analizza il traffico nazionale magari che viene sviluppato sulla rete Telecom da utenza privata, piuttosto che da utenza business, tipicamente non ha questi profili. Però, ovviamente, stiamo parlando di un traffico un po diverso da questa tipologia di servizi..."*)

Hanno segnalato sia la Zurzolo che il Cerniello che sul punto si era aperto un contraddittorio con l'imputato Massimo Comito nell'ambito di un incontro avvenuto in data 23 febbraio 2007, partito proprio dalla rappresentazione delle evidenze dell'analisi del campione, rammentando come l'imputato li aveva supportati tentando di trovare eventuali spiegazioni *"in termine di ipotesi"* dei dati emersi.

Secondo la loro collimante percezione, non si era trattato di risposte tecniche già elaborate a monte del colloquio, ma di una serie di spiegazioni plausibili che, quanto alla concentrazione del traffico di durata predefinita, potevano individuarsi nell'utilizzo di tecniche di generazione artificiale del traffico che, nell'ambito dei servizi *audiotex* erano utilizzate per semplificare la fatturazione dei servizi a costo forfettario.

Quanto, invece, alla rilevata distribuzione omogenea nel corso dei giorni della settimana aveva segnalato due motivazioni alternative: 1) che il traffico fosse generato dal traffico artificiale solo per la quota parte della banda non occupata dalle telefonate, spiegazione che non aveva convinto molto; 2) che il volume di traffico gestito dagli aggregatori era talmente elevato da saturare non solo la capacità trasmissiva di Sparkle dedicata a questi contratti, ma anche quella di altri operatori *"per cui a fronte di un milione di chiamate, 500mila saturavano Sparkle, 500mila saturavano altri operatori"*.

La totale piattezza del traffico che risultava circolare nelle diverse ore (del giorno e della notte) poteva essere spiegata, ad avviso del Comito, con la provenienza dello stesso che veniva raccolto nel mondo e, quindi, in ambiti con fusi orari diversi.

Tale ultima ipotesi, secondo la personale valutazione della Zurzolo, non era perfettamente lineare, in quanto *"..i fusi orari coprono anche parte di oceano la cui distribuzione della popolazione non è omogenea.."*.

Secondo la percezione chiara di Paola Zurzolo, l'atteggiamento dell'imputato Massimo Comito era stato propositivo ed estemporaneo innanzi a un dato, quale la piattezza del traffico, che solo in quel momento gli era stato evidenziato: *"... cioè, alla presentazione di questa piattezza sotto due aspetti dei profili di traffico, lui ha cercato di analizzare. Ha detto: <<va beh vediamo da cosa può dipendere , quale può essere la spiegazione>>. E quindi, ci ha supportato nel trovare queste possibili spiegazioni..."* all'esito delle notizie ricevute.

In altri termini, la teste ha dichiarato di poter escludere che egli fosse già a conoscenza di quei dati di traffico, ma che solo a fronte della successiva rappresentazione degli stessi, aveva cercato di trovare plausibili spiegazioni elaborate sulla base di un estemporaneo ragionamento.

Per il Ciarniello, in ogni caso, quelle fornite dall'imputato erano ipotesi tutte inevitabilmente astratte e di impossibile riscontro concreto: "*nel mondo delle ipotesi è impossibile trovare un razionale per dire: <<si è verosimile>> o <<no è falsa>>. Perché, ovviamente, l'unico elemento che avremmo potuto avere per capire se il traffico era vero o falso era una intercettazione telefonica...*".

Secondo l'opinione del teste i profili del traffico potevano indurre a formulare delle ipotesi che non potevano portare ad una valutazione certa, essendo evidente che la segnalazione del traffico passava ma non potendo verificarsi, in concreto, cosa effettivamente contenesse quel flusso.

L'interlocutore diretto per questo profilo di analisi era stato, peraltro, l'ing. Mari (che operativamente si era occupato della interconnessione) il quale era un riporto di Giancarlo Ciccarella, responsabile della rete, non coinvolto direttamente nelle interviste ma destinatario (per conoscenza) delle *e-mail* inviate alla rete funzionali all'estrapolazione dei cartellini di traffico dei periodi di campionatura.

Il Mari aveva confermato, nell'interlocuzione con il Ciarniello, che effettivamente quei dati di traffico erano atipici, ma aveva dichiarato che a suo modo di vedere, si trattava di un traffico reale, dimostrato, tra

l'altro, dall'esistenza di *trouble ticket* (segnalazioni di disservizi) che lasciavano pensare al fatto che non si trattava di società fantasma.

I trouble ticket erano stati oggetto di analisi in quanto, il fatto che vi fossero delle segnalazioni di anomalia e di disservizio nella consegna o nella recezione del traffico, attestava, anche se in misura minore, l'esistenza di un flusso.

La Zurzolo ha riferito che nell'ambito di questi scambi, come anche nel corso dello svolgimento delle sue verifiche, né lo stesso Mari né, più in generale, alcuno della rete aveva evidenziato dubbi o perplessità in ordine a profili di piattezza del traffico o di generazione artificiale dello stesso, benché si sarebbe trattato di una informazione che certamente avrebbe dovuto essere trasmessa, se rilevata, nel corso di quella attività di analisi.

Ha sostenuto che, di fatto, era proprio la rete responsabile del traffico all'interno dell'azienda e, dunque, in base ad una ricostruzione *ex ante*, unicamente da quest'ultima funzione sarebbe potuta derivare l'evidenza di eventuali anomalie, con conseguente onere di segnalazione, mai in concreto rilevate.

Queste le affermazioni di Paola Zurzolo e Davide Ciarniello, che nulla hanno dichiarato di sapere in ordine alla circostanza (documentalmente dimostrata) che i cartellini di traffico registravano a fine giornata solo il traffico generato nelle 24 ore, senza suddivisione per fasce orarie e il raffronto fra diversi giorni della settimana .

Né alcuna informazione i testi hanno dichiarato di avere in ordine al file Galloni, ossia al sistema in rete presso Telecom Italia Sparkle che, come di seguito si dirà, costituiva l'unico quotidiano documento

informativo delle varie aree aziendali dell'andamento del traffico relativo alle 24 ore precedenti.

Invero, proprio questi due elementi oggettivi costituiscono la prova inequivoca del fatto, come di qui a poco verrà evidenziato, che prima delle rilevazioni dell'*audit* nulla potevano aver percepito gli odierni imputati in ordine all'esistenza delle pretese anomalie nell'andamento dei flussi di traffico.

A precisa domanda del pubblico ministero, la teste ha chiarito che i limiti di visibilità della catena di interconnessione non consentiva di avere evidenza da dove venisse commercializzato il traffico e, dunque, da dove venisse raccolto e dove andasse a terminare dopo il transito a I Globe e Planentarium; né, sul punto, alcun riferimento era contenuto nei contratti.

Analogamente, alcun accertamento era stato svolto sugli archi di numerazione, di cui era stata focalizzata solo l'indicazione di Tuvalu e Iridium ma non la titolarità delle numerazioni; si trattava, infatti di rapporti tra la fornitrice I Globe e la società che quelle numerazioni aveva messo a disposizione e, dunque, completamente fuori dalla sfera conoscitiva dell'azienda come anche dall'ambito della loro analisi.

Nel corso delle interviste si era unicamente parlato di che cosa fossero quelle numerazioni nonché del fatto che "*la circostanza che la numerazione fosse di Tuvalu non necessariamente significava che il traffico fosse consegnato nell'isola di Tuvalu*".

Nell'alveo degli accertamenti condotti, v'era stata anche la ricostruzione del volume di affari generato dal rapporto di interconnessione oggetto di *audit* e, da quello che emergeva, sia a livello

di clienti che di fornitori, si trattava di società che per lo meno nell'anno 2006 si collocavano nelle prime posizioni tra i clienti e fornitori di Sparkle, con volumi di fatturato addirittura superiori a quelli di Telecom o TIM nei confronti della stessa azienda.

Gli andamenti del fatturato erano aumentati in misura quasi esponenziale, da un fatturato di importo limitato all'inizio del contratto (aprile-maggio 2005) si era arrivati a un picco elevatissimo a metà 2006 per poi subire una diminuzione della quantità di minuti che passavano: a titolo esemplificativo, nel mese di agosto era stato calcolato un fatturato di imponibile pari a 102mln870mila456 euro, rispetto a valori relativi al mese precedente pari a 66mln492mila.

Ha riferito la teste Zurzolo che il profilo di crescita esponenziale non era stato oggetto di particolare analisi, essendo un dato che avrebbe potuto avere caratteri di fisiologia nell'ambito di quella relazione commerciale e in fase di lancio di un nuovo servizio.

Di conseguenza, nella relazione di *audit* si era unicamente evidenziato l'elevato volume di affari intercorrente con le società clienti i cui ricavi complessivi lordi nel 2006 erano stati di 751mln di euro, corrispondenti al 32,7% del totale dei ricavi lordi di TIS (€/mln 2.296) mentre l'incidenza dei correlati ricavi netti era stata del 7,8% (€/mln 46,8 su un totale di €/mln 602). Il margine medio dei contratti in analisi era stato del 4,6% (periodo aprile 2005-dicembre 2006).

Il volume di traffico complessivo era stato di 581min di minuti, di cui 125mln nel 2005 e 456mln nel 2006.

Sempre nella descrizione del giro di affari, la relazione finale riportava un credito IVA complessivo maturato da TIS verso l'Erario per i periodi 23.03.2005/31.12.2006 pari a 254mln di euro.

Questo essendo il quadro generale, gli esiti del lavoro di *auditing* erano stati esposti, come prassi, nell'ambito di una riunione definita *preclosing* in data 2 aprile 2007, cui avevano partecipato l'amministratore delegato Stefano Mazzitelli, il CFO Carlo Baldizzone, il consigliere di amministrazione di Sparkle dott. Guglielmo Bove e il responsabile di pianificazione e controllo Telecom Italia Dott. Taranto.

Ha rammentato la teste Zurzolo che mentre nel corso della riunione *"non vi furono grandi discussioni"*, in una successiva *e-mail* Baldizzone aveva confutato alcuni punti della relazione; era seguita una telefonata in cui i due avevano analizzato punto per punto l'intera *e-mail*.

E' agli atti il testo del messaggio piuttosto acceso inviato da Carlo Baldizzone (fase. 4 produzione difesa-Mazzitelli) in cui venivano censurati i risultati preannunciati dalla Zurzolo sotto una serie di punti di vista:

1. rivendicava la completezza delle analisi sui clienti e sul fornitore I Globe, seppur nei limiti di quanto l'azienda avrebbe potuto fare soprattutto con riguardo ad aziende estere (acquisizione bilanci, statuti, visura su Riccardo Scoponi);

2. sul tema delle banche austriache (tra l'altro europee) sottolineava come la Raffeisen Bank fosse una banca primaria già accreditata in Telecom;

3. Fulcrum assumeva a suo giudizio molta enfasi anche in considerazione dell'inesistenza di notizie di reato sulla stessa che, anzi "avrebbe vinto la sua partita con il fisco inglese";

4. "*di reale ci sono solo i pattern di traffico ora a me noti (post tema I Globe), Questo si. Da qui con il senno di poi ecco la superiore diligenza*"

5. censurava il fatto che si trattava di un *audit* che non consentiva di apprezzare i profili positivi dei processi di controllo (incluso il CRSA in cui veniva trattato il tema della volatilità di quel business);

6. Segnalava come il consulente fiscale Maisto specificamente incaricato e in possesso di tutti i medesimi suoi elementi conoscitivi, compresi i dati di traffico, era stato sul punto chiaro definendo che i controlli formali erano sati adeguati ed effettuati secondo la normale diligenza.

Carlo Baldizzone aveva girato la stessa *e-mail* all'imputato Mazzitelli che le aveva inviato la missiva a mezzo posta elettronica del 2 aprile 2007 ore 19,19 in cui aveva, a sua volta, commentato in termini piuttosto negativi il lavoro di *audit*.

Il Mazzitelli aveva in particolare evidenziato come fosse *"molto serio"* il fatto che dalla complessiva analisi non fossero emersi "*alcuni fatti essenziali di contesto",* per cui si riportavano tra i punti di analisi elementi che costituivano il fisiologico atteggiarsi della gestione dei rapporti di interconnessione; tra questi, ad esempio, la rilevata sporadicità dei contatti con clienti e fornitori (peraltro comunque esistenti) che in quel tipo di business rappresentava la normalità.

Si sottolineava la massima trasparenza con cui la vicenda era stata trattata e l'espletamento di verifiche delle società ben superiori a quelle effettuate nei normali rapporti di business.

Segnalava un *assestment* dell'intera struttura legale dell'azienda con l'ausilio di legali esterni secondo cui, come puntualmente risultava fatto nel caso specifico, non poteva andarsi oltre la certificazione del traffico in entrata e in uscita.

Secondo la ricostruzione resa dalla Zurzolo l'attività di accertamento si era conclusa a fine febbraio 2007 ed era seguita la fase di stesura della relazione, che era poi stata ufficializzata il 4 aprile 2007.

A livello di sintesi e per macrotematiche, i punti di attenzione che all'esito dell'attività di *audit* erano stati segnalati all'amministratore delegato *"per le valutazioni di competenza e per le azioni da intraprendere"*, avevano riguardato i seguenti profili:

1.ia presenza di un unico consulente (l'imputato Carlo Focarelli) come interfaccia stabile nei rapporti commerciali sia per i clienti che fonitori di Sparkle, fatta eccezione per i contatti di natura tecnica;

2. la scarsa trasparenza societaria per quanto riguardava Planetarium, per esempio, ma anche le società Ubique che terminava su una società controllata da una società anonima;

3. la comunanza di soci tra le società e, praticamente, la considerazione che gli stessi soggetti a cui facevano capo tutte le società clienti di riferimento (eccetto Diadem).

4. l'utilizzazione da parte delle controparti di conti correnti aperti presso istituti di credito in un città, Vienna, in cui dette società non avevano alcuna sede, né centrale né periferica;

Deve fin d'ora segnalarsi che tale specifico punto di analisi della relazione di *audit* è stato confutato dalla teste Paola De Nicolais, funzionalmente preposta all'analisi preventiva dei clienti ma anche responsabile del credito e del capitale circolante, che ha chiarito come Telecom Italia Sparkle operasse generalmente solo con banche primarie e che, dunque, non aveva destato alcuna perplessità o allarme la circostanza (peraltro conosciuta solo successivamente) che la cliente inglese avesse un conto presso un istituto di credito austriaco, la Raffaisen Bank, che era una banca con cui anche la capogruppo lavorava.

Evidentemente, invece, era *ab initio* nota la banca dei fornitori, ma anche in questo caso il livello di attenzione si concentrava all'epoca sui paesi in black listed nel quale certamente non era compresa l'Austria; del resto, alcuna perplessità era derivata dal fatto che né I Globe né, poi, Planetarium avessero alcun collegamento (di sede o altro) con l'Austria, poiché accadeva frequentemente che i fornitori avessero conti in paesi diversi dalle loro sedi.

5. la "non conoscenza fisica" degli amministratori di Diadem Ltd, ultimo cliente contrattualizzato, nonché la quasi totale assenza di contatti con i rappresentanti legali di società clienti e fornitrici, pur in presenza di un notevole giro di affari (€mln 1278 di fatturato totale vs clienti nel 2005 e 2006), In particolare i contratti risultavano firmati non alla presenza fisica dei sottoscrittori ma tramite scambio via posta.

Venivano riportate sul punto le dichiarazioni dell'amministratore delegato di TIS il quale aveva chiarito che, una volta adottate nella fase iniziale e nel continuum le dovute cautele per la gestione dei rischi tipici

(insolvenza/frode/ esistenza del traffico/adeguatezza degli apparati del fornitore) la tipologia della relazione commerciale richiedeva continuità dei rapporti soprattutto tra i referenti tecnici, evidenziabili- questi ultimi - dalla notevole mole di scambi via *e-mail* esistenti in azienda.

6. l'anomalia della distribuzione del traffico per quanto riguardava il numero di chiamate ed il controvalore per il giorno della settimana e per orario nell'ambito della giornata che risultava compatibile con l'ipotesi sia, almeno in parte, generato artificialmente (aspetto giustificabile, ad esempio, con la valorizzazione di servizi telefonici in traffico equivalente ma che in astratto non poteva garantire che al traffico generato artificialmente potesse corrispondere effettivamente un servizio erogato). Si aggiungeva la chiosa del Mazzitelli, relativa alla visibilità da parte dell' operatore di transito solo del punto di raccolta e di quello di consegna del traffico

Questo lo schema dei punti di attenzione, ha chiarito la teste Zurzolo che non erano stati individuati profili di responsabilità a carico di nessuno dei soggetti coinvolti nella gestione della relazione esaminata ("*cioè noi non diciamo in questa relazione la persona, il dipendente A o B non hanno fatto il loro lavoro, non hanno applicato le procedure... diciamo all'amministratore delegato: <<guarda, tu hai delle informazioni date un pezzo da amministrazione e controllo, una parte dal commerciale, una parte dalla rete o quelle che hai. Noi ti diamo un'analisi strutturata, mettendo insieme tutti i collegamenti che ci sono, fornendoti un quadro d'insieme>>... noi diamo all'amministratore delegato tutti gli elementi che possono supportare poi le sue decisioni e le sue valutazioni se proseguire o meno... Perché anche*

l'amministratore delegato non sapeva... questo è quello che abbiamo fatto. Ovviamente, noi non siamo un organo di polizia ...").

Diversamente, ha precisato che nell'ambito della sua lunga esperienza professionale le era capitato di avere dovuto segnalare alla funzione delle risorse umane evidenze documentali e certe di responsabilità e negligenze di dipendenti ma che, nel caso specifico e all'esito dell'attività condotta, nulla aveva ritenuto di segnalare in ordine a profili di responsabilità degli imputati Stefano Mazzitelli, Massimo Comito, del Baldizzone o dell'ing. Ciccarella.

Analogamente, sulla base dell'esame (in aula) del "report per organismo di vigilanza 231" datato 22 maggio 2007 (allegato al verbale dell'udienza 22 settembre 2011) la Zurzolo ha confermato che, benché fossero ivi indicate integralmente le risultanze dell'*audit* condotta, non aveva segnalazioni di procedimenti disciplinari promossi a carico degli odierni imputati.

Anche il teste D'Andrea ha dichiarato che la relazione di audit fu elaborata dalla Zurzolo, ma da lui integralmente supervisionata e che, all'esito, fu inviata ai vertici Telecom Italia - al Vice Presidente Esecutivo Buora, al CFO Parazzini, all'amministratore delegato Ruggero e, ovviamente alle persone auditate, in particolare a Stefano Mazzitelli – ma che da nessuno era arrivato alcun rilievo per quest'ultimo.

E' stato versato in atti il verbale del Collegio Sindacale del 5 luglio 2007, in cui la stessa responsabile dell'audit era stata coinvolta ed erano stati redatti documenti sia da Carlo Baldizzone e dall'avvocato D'Ovidio (responsa bile dell'ufficio legale in TIS), dove erano state

riportate tutte le risultanze contenute nella relazione di *audit* e, nonostante ciò alcun rilievo disciplinare era stato elevato nei confronti del Mazzitelli, di Baldizzone e di Comito.

Tra gli aspetti più importanti evidenziati dal Collegio Sindacale, v'era quello relativo alla validazione dei contratti, alla verifica clienti e fornitori a rischio credito, poichè si sottolineava come i contratti Acumen-I Globe risalissero ad epoca in cui non era ancora in vigore la procedura di validazione dei contratti (RVC) che era stata varata solo il 31 marzo 2005 e che solo a seguito di questa data era stata effettuata la validazione delle controparti mediante interrogazione sui principali Data Base mondiali (Dun & Bradstreet) e italiani (Cerved), da cui erano stati rilevate informazioni societarie e di bilancio.

In generale, proprio in assenza di garanzie a copertura della rischiosità evidenziata anche nelle validazioni delle successive società, la volatilità del credito era stata gestita mediante la modalità del prepagamento dal/dai clienti mentre, nel contratto stipulato con il fornitore, era stata inserita la clausola cautelativa "a cascata" che prevedeva la sospensione dei pagamenti a valle in caso di insolvenza a monte.

Ne derivava che dal punto di vista finanziario, nonostante sia le società clienti inglesi a monte che la società fornitrice a valle (I Globe e poi Planetarium) fossero risultate a bassa patrimonializzazione (*"come accade spesso nel mercato del business Voip"*) il rischio di insolvenza sul traffico entrante era stato escluso.

Questa la valutazione di sintesi del collegio sindacale: "*avendo assicurato la sostenibilità finanziaria di cui sopra, avendo verificato la*

forma sostanzialmente standard della tipologia del contratto VTS; avendo verificato sul posto la sussistenza e l'adeguatezza tecnica delle facilities di I Globe (come da comunicazione delle linee) ed avendo verificato che il traffico "gira" regolarmente sulla rete... il contratto è stato reso operativo e costantemente monitorato"

Secondo la valutazione della teste Zurzolo, nell'ambito del verbale l'unico elemento difforme rispetto alla sua relazione di audit era il riferimento (sottolineato tra gli elementi di attenzione) alle cointeressenze tra le società clienti, dato rilevabile unicamente con il raffronto delle visure di cui evidentemente non si erano accorti e che, a suo giudizio, si trattava di un dato che avrebbe potuto generare il rischio di "una concentrazione di dipendenza dalla clientela".

A valle dell'attività di *audit* con una e-mail datata 4 aprile 2007, ore 17,16 e inviata dalla segretaria del Mazzitelli Giammattei Antonella per conto di quest'ultimo veniva comunicata all'indirizzo di posta elettronica di Guglielmo Bove, Riccardo Taranto, Stefano D'Ovidio e Baldizzone Carlo (per conoscenza a Cappuccio Aldo, Moro Roberto e D'Andrea Federico Maurizio) la decisione di eseguire il *cali gapping* sul traffico relativo all'operazione commerciale, riduzione sostanziale dei flussi di traffico prodromica all'eventuale formale risoluzione dei contratti, da decidere con una riunione che sollecitava in tempi brevi con il legale, il fiscale e la parte *business*, per determinarne il corretto *modus operandi*.

"Alla luce delle risultanze dell'audit e in seguito alla riunione tenutasi a Milano ho ritenuto opportuno procedere alla riduzione sostanziale del traffico (95%) prima di eventualmente procedere alla formale risoluzione dei contratti da decidere eventualmente in una riunione da tenersi rapidamente con il legale, il fiscale e la parte

business, per determinare il modus operandi. Il mantenimento di uno stream residuo (prima delie determinazioni finali) è utile per eventualmente operare una ulteriore diligenxe sui fornitori anche ai fini fiscali, onde chiarire una volta per tutte ambiti e modalità operative.

Suggerisco come discusso anche per le vie brevi ieri di verificare la sussistenza di procedure verso enti interessati sia ai fini fiscali che legali che non costringano il carrier di trasporto a farsi portatore di oneri di accertamento o valutazione sul contenuto del traffico e sulla loro oiine o destino ma solo come ente trasparente che gestisce il trasporto bit di traffico"

La determinazione veniva collegata proprio ai risultati dell'*audit* e di una riunione avvenuta a Milano, che la Zurzolo non identificava nella riunione preclosing del 2 aprile 2007, ritenendo più plausibile che il Mazzitelli si fosse riferito ad altro incontro.

La teste ha rammentato, infatti, che alcuna determinazione o suggerimento di chiudere la relazione era stata esplicitata all'esito dell'attività condotta, mentre era a lei noto che, contestualmente all'*audit,* erano stati richiesti pareri professionali a consulenti esterni; tra questi, due consulenze poste allo studio dell'avvocato fiscalista Maisto, il primo dei quali era precedente allo svolgimento della sua analisi, tanto che era stato anche allegato alla propria relazione, mentre un secondo, relativo ai profili fiscali del mandato senza rappresentanza con Planeatarium, era stato inviato dal Baldizzone a valle dell'attività di analisi.

La *e-mail* relativa alla comunicazione della gappatura del traffico le era stata girata dal D'Andrea Federico Maurizio e conteneva, nell'ultimo capoverso la sollecitazione da parte di Mazzitelli di verificare, come discusso anche per le vie brevi nel corso della giornata precedente, la sussistenza di procedure verso enti interessati agli esiti

fiscali e legali che non dovessero costringere la carrier di trasporto "*a farsi portatore di oneri di accertamento o valutazione sul contenuto del traffico e sulla loro origine o destino, ma solo come ente trasparente che gestisce il trasporto di bit di traffico*".

Occorre sottolineare, in quanto fortemente significativo, l'atteggiamento attento mostrato dall'imputato Stefano Mazzitelli che, fermo restando il dichiarato rispetto di tutte le procedure interne di verifica e controllo, riteneva indispensabile predisporre linee guida in ordine ai limiti di accertamento e verifica che si potevano richiedere ad un operatore di transito nello svolgimento normale e fisiologico di questa attività, senza snaturarne l'essenza stessa o renderne eccessivamente gravosa (o fattivamente impercorribile) la concreta attuazione di quella attività operativa.

Significativo, sul punto, il passaggio della deposizione della Zurzolo (pag. 143 verbale di udienza del 22.09.2011): "... *ne parlò con me nella riunione di preclosing che facemmo. E lui mi disse: <<ma io cosa devo fare per capire se una relazione che ho con un operatore, con un cliente, è un'operazione corretta perché veramente passa qualcosa in questo traffico, un certo tipo di contenuto o altro?>> e quindi mi disse che avrebbe, poi, come poi ha fatto con questa e-mail, interessato le funzioni di Telecom. Perché lui voleva delle risposte, perché, altrimenti... disse: <<No. Non c'è più certezza". Dice:<<Io non posso andare su ogni operazione commerciale, andare a sindacare o indagare, non so nemmeno io come>>. Né era strutturato per farlo*".

Risulta *per tabulas*, costituendo parte integrante della condotta contestata al Mazzitelli, che quest'ultimo firmò la dichiarazione IVA per

conto di Telecom Italia Sparkle, successivamente confluita nell'IVA di gruppo della telefonica Telecom s.p.a.

Ha riferito sul punto Carlo Baldizzone che dopo l'escussione in Procura con Massimo Comito e Gianfranco Ciccarella a fine novembre 2006, si erano tra loro e con il Mazzitelli in ordine alle indagini in Procura e ne aveva parlato anche con Parazzini di Telecom Italia.

Era dunque sorto il problema di come trattare a quel punto l'IVA che era stata gestita fino a quel momento e della questione era stato investito proprio lo Studio Maisto, cui si era rivolto Roberto Moro della capogruppo; del pari, nello stesso periodo e per la stessa problematica erano stati interpellati anche una serie di legali, tra cui l'avv. Bove, l'avv. Chiappetta, l'avv. Cappuccio.

La firma della dichiarazione IVA, dunque, si poneva a valle di una serie di pareri legali e fiscali, tra cui quelli (in numero di due) elaborati dal consulente esterno, lo studio Maisto e associati, il quale, a conclusione di una analisi svolta sui libri IVA del fornitore Planetarium aveva evidenziato sicuramente il rischio di una frode carosello, per cui aveva sconsigliato di proseguire nei rapporti se non dopo lo svolgimento di ulteriori verifiche.

Si argomentava, tuttavia, che vista la buona fede e l'ordinaria diligenza utilizzata dall'azienda nella gestione di quei rapporti, il rischio per l'azienda di essere coinvolta nella frode fiscale non sussisteva.

Sul piano della tempistica, il secondo parere Maisto era intervenuto il 30 maggio 2007, quando il traffico era già stato barrato (procedimento peraltro già iniziato il 24.01.2007) e ridotto al 5% in

attesa che la funzione legale stabilisse le modalità di risoluzione formale dei rapporti (formalmente intervenuti il 7 giugno).

Il teste D'Ovidio, all'epoca responsabile dell'Ufficio legale di TIS ha pienamente confermato in dibattimento che, pur dopo le escussioni da parte della Guardia di Finanza di Ciccarella, Massimo Comito e Baldizzone (del cui contenuto era stato messo al corrente e che lasciava ipotizzare l'esistenza di un mancato versamento dell'IVA da parte dei fornitori) le conseguenti verifiche legali e fiscali, nonché l'esito dell'attività di *audit*, egli si era fermamente opposto alla prospettata opzione di chiudere immediatamente le relazioni commerciali, ritenendo che allo stato dell'arte, in assenza di contestazioni formali da parte della Procura e in presenza unicamente di ipotesi, sarebbe stata addirittura certa la reazione delle controparti che avrebbero ingenerato un serio rischio di conseguenti obblighi risarcitori da parte di TIS.

L'orientamento fermamente sostenuto ed esplicitato dal teste era quello di prendere una decisione cercando di rispettare i termini contrattuali (il previsto preavviso di sessanta giorni).

Era stato, quindi richiesto un secondo parere, sempre ai professionisti dello Studio Maisto, perché concentrassero la loro attenzione specificamente sul fornitore Planetarium, ciò che aveva richiesto l'espletamento di una *extra diligence* consistente nella verfica delle dichiarazioni fiscali dei fornitori.

Ha precisato il teste che quel tipo di accertamento non aveva precedenti, poiché non era assolutamente una prassi commerciale quella di chiedere ai propri fornitori come utilizzassero il denaro ricevuto dalla transazione.

Poiché dall'analisi di questa ulteriore documentazione erano emersi elementi che inducevano a ritenere che c'era qualcosa di poco convincente (*"...dalle dichiarazioni IVA di Planetarium risultava che praticamente lo stesso importo veniva poi versato ad un altro fornitore della stessa società..)* questo ulteriore "campanello d'allarme" aveva determinato le successive azioni poste in essere dal Mazzitelli

A fine aprile, comunque, il traffico era stato già ridotto per il 90-95% e le reazioni che c'erano state da parte delle controparti (che avevano aperto *trouble ticket* e chiesto reiteratamente spiegazioni) gli avevano confermato che la proposta iniziale di interrompere repentinamente le relazioni contrattuali avrebbe determinato sicure conseguenze legali.

In maniera totalmente collimante, anche la ricostruzione fornita dal teste Guglielmo Bove, dirigente dell'ufficio legale della capogruppo Telecom Italia e consigliere di amministrazione di Telecom Italia Sparkle dal 2002 al 2010, che ha confermato tutte le verifiche avviate da parte della capogruppo *"..per profili sia di audit in senso stretto, sia fiscali, sia legali..."* con il conseguante coinvolgimento di tutte le funzioni e tutti gli organismi deputati ad effettuare analisi di questa natura nell'ambito del gruppo "*...ricordo, in particolare, che .. vi fu un'analisi che svolse il comitato di controllo interno di Telecom Italia s.p.a., .. se ne occupò l'audit, la direzione legale e se ne occupò anche la direzione fiscale".*

Anche secondo la ricostruzione offerta dal teste, il tessuto contrattuale, fiscale e di gestione complessiva dell'operazione era stata oggetto di plurima disamina, proprio per verificare se vi fosse stata la

corretta applicazione delle procedure aziendali rispetto alla gestione del rapporto contrattuale.

Sul piano fiscale si era posta, quale ulteriore aspetto problematico- se le notizie apparse sul quotidiano potessero implicare profili di coinvolgimento anche del gruppo Telecom, sotto il profilo della eventuale emergenza del rischio, concreto e apprezzabile, di esposizione presso il fisco per la restituzione dell TVA ipoteticamente non versata; non era stato trascurato neppure l'aspetto della sussistenza di profili responsabilità personale, anche penale, dei dipendenti T.I.S.

Ha dichiarato il medesimo teste che le conclusioni di queste verifiche erano state totalmente positive, non essendo emerse violazioni sostanziali delle procedure aziendali nè, di conseguenza, responsabilità di alcuno poichè il comportamento dell'azienda risultava essere stato totalmente coerente e corretto.

Tale punto di arrivo, peraltro, risultava attestato nei bilanci dell'anno 2007, approvati dagli organi sociali nel 2008 sia di Telecom Italia spa a livello consolidato, sia di Sparkle dove non era stato peraltro previsto alcun accantonamento ed era stato trasfuso nella relazione di accompagnamento al bilancio consolidato sia della capogruppo che di TIS.

Secondo la sua valutazione, la decisione di interrompere il rapporto di interconnessione era stata una scelta "prudenziale" determinatasi a valle di ulteriori approfondimenti svolti da un altro consulente fiscale investito della questione (si riferisce, evidentemente, al secondo parere Maisto) il quale aveva suggerito *"come elemento di ulteriore prudenza di Sparkle"* di formalizzare alle controparti

contrattuali (Planetarium, nello specifico) richieste di ulteriore documentazione per avere conferma che fossero in regola con gli obblighi di natura fiscale.

Si tratta, specificamente, della lettera versata agli atti del dibattimento (ali 127) sottoscritta in data 17 maggio 2007 dall'imputato Mazzitelli indirizzata dal gruppo Sparkle alla Planetarium s.r.l. (e firmata per ricevuta da Dario Panozzo) nella quale si dava evidenza della notizia di stampa relativa al coinvolgimento degli amministratori della società I Globe in indagini della Procura di Roma "*volte a riscontrare ipotesi di reato, anche di tipo tributario*".

Sulla base di questa emergenza, alludendo al contenuto di una precedente comunicazione avvenuta "per le vie brevi", la compagnia telefonica riteneva impellente una verifica sull'assolvimento degli obblighi tributari da parte della Planetarium e sul modello di *business* da questa adottato; ciò, peraltro, sulla base della dichiarata premessa che la medesima società era subentrata nei rapporti con TIS.

Era seguita la formale richiesta di trasmissione "*nel termine più breve possibile*" di copia autentica notarile della sottoindicata documentazione:

- *dichiarazione IVA per l'anno 2006;*
- *liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2006 e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007;*
- *estratto libro IVA acquisti dal quale risultino le scritture relative all'anno 2006 e ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2007;*
- *modelli F24 relativi ai pagamenti di imposta dell'anno 2006 e dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2007.*

Era stata ulteriormente richiesta l'allegazione di una relazione descrittiva del modello di *business* adottato dalla società, con indicazione dei "*dettagli (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, etc)*" dei loro principali fornitori garantendo, quanto a questo specifico punto, la massima riservatezza da parte dell'azienda.

Da ultimo, veniva sollecitata analoga verifica all'interno della società destinataria della missiva nei confronti dei loro fornitori.

Ha confermato anche il teste Bove che la richiesta inoltrata al fornitore delle fatture passive rispetto ai loro fornitori non costituiva una *due diligence* ordinaria nei rapporti commerciali di Telecom, evidentemente esorbitando dai limiti di accertamento di una normale azienda di telecomunicazioni rispetto all'operato delle controparti "*...tant'è che ricordo che, all'epoca, ci si pose anche il problema se questi soggetti erano o meno tenuti a darci queste informazioni. Anche perché si poteva andare su ambiti di natura sensibile... Però si convenne comunque di effettuare questa richiesta, perché l'eventuale diniego sarebbe stato valutato qualitivamente come negativo o come mancanza di volontà di collaborazione..*".

Come già puntualizzato nella precedente parte motivazionale è questa la verifica che anche il dichiarante Giuseppe Crudele ha menzionato nel corso delle sue propalazioni, collocandola però diversamente quanto a tempi di svolgimento e alle sottese finalità.

Diversamente da quanto documentalmente ricostruito, secondo il propalante le suddette incisive verifiche sarebbero state svolte sulla società I Globe e solo pochi mesi dopo l'avvio del servizio di interconnessione proprio in quanto – secondo quanto asseritamente

riferitogli dall'imputato Comito – la crescita esponenziale del traffico li aveva fatti sospettare fortemente della realtà dei flussi ed avevano, perciò, inteso svolgere maggiori verifiche.

Si è già riferito, che tale ricostruzione, oltre che smentita sul piano documentale, non è stata confermata – non solo dall'imputato Comito – ma neppure dal teste Casati che secondo il propalante sarebbe stato al corrente di quanto stava accadendo in TIS.

Con la lettera di risposta datata 29 maggio 2007 la Planetarium aveva comunque dato riscontro alla precedente missiva, inviando copia autentica notarile della documentazione contabile richiesta ad eccezione della dichiarazione IVA per l'anno 2005, deducendo che la società era nata solo nel luglio 2006.

Quanto alla richiesta descrizione del modello di *business* adottato, il firmatario Dario Panozzo cosi argomentava: <<*Planetarium s.r.l. è qualificabile come carrier ISP che garantisce servizi VAS (value added services). In quanto tale la società fornisce direttamente ai propri "clienti primari" – tra i quali si può annoverare Telecom Italia S.p.a. – archi di numerazione telefonica (Iridium e Tuvalu) acquisiti in via esclusiva da società estere.*

Nell'ambito delle attività di cui sopra, la Planetarium s.r.l. fornisce anche il servizio di transito teletonico richiesto di volta in volta dai clienti primari, provvedendo ad acquistare tale servizio da società di diritto italiano. La gestione del sistemi per il monitoraggio di rete, la gestione delle reti, nonché l'intera gestione del traffico VOIP non sono

invece trattate in-house, ma affidate in outsourching dalia scrivente società a società terze di diritto italiano>>.

Veniva, da ultimo, segnalato che analoghe verifiche erano in corso da parte di Planetarium presso i propri fornitori.

All'esito delle risposte fornite, che non erano state ritenute pienamente soddisfacenti o comunque non pienamente valide per avere contezza del rispetto degli obblighi fiscali, era stata maturata concretamente la decisione di interrompere ogni rapporto.

In data 1 giugno 2007, ore 18,43 veniva inviata una *e-mail* da Francesco Paolo Mari a Ciccarella Gianfranco e, per conoscenza, a Corradi Ferdinando, Pirro Mario, Torre Roberto avente ad oggetto: "blocco traffico e indirizzi IP"

"Gianfranco, come richiesto ti informo che si è provveduto al barraggio totale det fasci di Acumen, Accrue e Diadem in ingresso a TIS. e det fascio con Planetarimu-I Globe in uscita da TIS.

Sono stati rimossi tutti gli IP dall'interconnessione sostituendo i domini associati ai fasci virtuali con IP spare (1.1.1.1 unreachable).

E' in corso la completa rimozione sulla base dati che terminerà alle ore 20,00"

Come precisato, tra gli altri, dal legale D'Ovidio solo successivamente a questa attività tecnica c'era stato un intervento di Carlo Buora, il quale aveva dato l'indicazione di formalizzare la risoluzione dei contratti.

Era, quindi, seguito l'inoltro di distinte lettere intestate Telecom Italia Sparkle spa, tutte datate 8 giugno 2007, da lui predisposte e sottoscritte da Stefano Mazzitelli, nelle quali quest'ultimo aveva

comunicato a tutte le società coinvolte (e, dunque, Planetarium s.r.l. Diadem UK Limited, Acumen Europe OY, Accrue Telemedia) l'intenzione della società di interrompere "con effetto immediato" la relazione commerciale (ali. 129, 130, 131 e 132).

Anche secondo la versione di Carlo Baldizzone quando l'amministratore delegato TI aveva messo la parola fine alla interruzione delle relazioni commerciali, il Mazzitelli aveva già provveduto nell'aprile 2007 (a valle dall'audit) a una riduzione del traffico riducendolo al 5%, per poi avere una debolissima riapertura (dai 154mila minuti a 183mila) sempre in *cali gapping* e definitivamente chiudere "i bocchettoni" in modo da non far passare neppure un minuto di traffico il 4 maggio 2007; alla data del 1 giugno 2007, si era poi provveduto alla sconfigurazione dei macchinari.

In questa prospettiva era per lui del tutto evidente che la sollecitazione del Buora aveva sugellato sul piano formale ciò che in concreto il Mazzitelli aveva già avviato già da fine gennaio 2007 e, in maniera progressiva e consistente dall'aprile successivo.

Risulta peraltro versata agli atti del dibattimento una *e-mail* inviata in data 5 aprile 2007 da Torre Roberto a Francesco Paolo Mari e da quest'ultimo girata a Gianfranco Ciccarella, da cui inequivocabilmente emerge che la riduzione dei flussi di traffico era iniziata ben prima dell'ufficiale conclusione dell'audit risalendo al 24 gennaio 2007

"Francesco,

ti riassumo qui di seguito la situazione dei gapping inseriti da gennaio 2007 ad oggi sulle tre carrier in oggetto:

il giorno 24 gennaio 2007 è stato applicato un gapping di circa il 40% verso il CC Iridium da tutte e tre le carrier entranti.

Dal giorno 16 febbraio 2007 il traffico verso il CC881 Iridium arriva solo da Diadem (Acumen e Accrue hanno smesso di chiamare Iridium)

Dal 19 marzo 07, anche Diadem ha smesso di inviare traffico verso il CC Iridium 881

Il giorno 27 marzo 07 è stato applicato un gapping di circa il 40% verso il CC 668 Tuvalu, da origine Acumen e Accrue (Diadem non invia traffico verso Tuvalu)

Il giorno 2 aprile è stato rimosso il gapping verso CC 688 Tuvalu, da origine Acumen, Accrue

Il giorno 3 aprile è stato inserito un gapping di circa l'80% verso il CC 688 Tuvalu, da origine Acumen e Accrue (Diadem non invia più traffico)

il giorno 4 aprile il gapping verso il CC 688 Tuvalu da origine Acumen e Accrue è stato portato a circa il 92% resta invariato il capping al 100% verso Iridium"

Osserva il Collegio come il contegno assolutamente trasparente tenuto nella convulsa fase di conclusione della relazione contrattuale dall'imputato Stefano Mazzitelli, che alcun atteggiamento ostruzionistico aveva avuto rispetto agli accertamenti plurimi e di plurima matrice svolti in azienda, strida in maniera evidentissima con la tesi di un suo coinvolgimento nella vicenda oggetto di giudizio.

Analogo atteggiamento propositivo e non oppositivo risulta aver connotato la partecipazione dei due coimputati Massimo Comito e Antonio Catanzariti ai medesimi accertamenti e verifiche svolte non solo in ambito aziendale, ma anche rispetto alle attività condotte dalla Guardia di Finanza.

Vale la pena sottolineare, peraltro, come in questa medesima fase, alcuna traccia di contatti telefonici diretti o indiretti siano stati registrati tra i medesimi imputati e alcuno dei sodali (neppure con quelli con cui si erano più o meno frequentemente relazionati nel corso dell'operazione e,

dunque Carlo Focarelli e Dario Panozzo) eventualmente esplicativi di una sensazione di un comune disagio o una comune preoccupazione rispetto a una situazione di illiceità che, progressivamente, stava per essere disvelata.

Lo stesso dichiarante Dario Panozzo, nel corso delle sue propalazioni, ha riferito di un incontro occasionato dalla festa di compleanno di Aurelio Gionta e collocato nel periodo di "gappatura" del traffico in cui si era disquisito con gli imputati Carlo Focarelli e con Gennaro Mokbel sui motivi di quel blocco dei flussi di traffico; in quella circostanza egli aveva rappresentato la propria percezione che vi fossero alla base non i problemi tecnici dedotti dall'azienda, bensì la precisa volontà di chiudere il *business*, dimostrando in tal modo alcuna cognizione di cosa si stesse verificando all'interno della compagnia di telecomunicazione.

Ponendo a raffronto le suddescritte emergenze processuali con i contatti addirittura registrati tra Carlo Focarelli e i due "manager infedeli" Giuseppe Crudele e Bruno Zito in occasione dell'analogo epilogo dell'operazione traffico telefonico in ambito Fastweb, tale differenza risulta emblematica e sostanziale confermando l'assoluta incompatibilità della condotta dei tre imputati con la contestata partecipazione al sodalizio criminoso.

Né può ritenersi condivisibile l'assunto del pubblico ministero, secondo cui minimo rilievo dovrebbe essere accordato al tenore delle plurime consulenze e verifiche espletate all'interno dell'azienda, in quanto asseritamente interessate a non suffragare la tesi di una

responsabilità diretta dell'azienda TIS e della capogruppo nella vicenda illecita.

Diversamente, alcun elemento logico o fattuale induce a ritenere che le valutazioni dei professionisti come anche le deposizioni dei testi escussi siano viziate dal difetto di terzietà; a tacer d'altro, non può ignorarsi come con particolare riferimento alle analisi dei consulenti incaricati successivamente alla diffusione delle prime notizie di stampa del 23 gennaio 2007, le stesse, a ben vedere, siano intervenute in una fase ben precedente e lontana a quella che sarebbe stata l'evoluzione infausta della vicenda in termini di iscrizione nel registro notizie di reato dei dirigenti e dei vertici, nonchè di applicazione delle misure cautelari personali a carico di taluni di questi.

Quanto ai testi, che ampio spazio hanno trovato nel dibattimento, è importante sottolineare come non se ne possa mettere in dubbio l'assoluta attendibilità, non solo per la linearità di quanto dagli stessi dichiarato, ma per la loro intima e comprovabile terzietà rispetto ai fatti di giudizio.

La circostanza che gli odierni imputati non fanno più parte della compagine Telecom Italia Sparkle dall'epoca dell'applicazione delle misure cautelari, infatti, esclude in radice l'evocazione di possibili pressioni o cointeressenze con questi ultimi.

Quanto ciò premesso, è opportuno a questo punto dell'*iter* motivazionale recuperare il filo del ragionamento dell'accusa, supportato dalle dichiarazioni etero accusatorie rese dall'imputato di reato connesso Giuseppe Crudele, nonchè dalle evidenze documentali ritenute dagli inquirenti assolutamente inequivoche e probanti la penale responsabilità

degli odierni imputati, e porle in relazione con le opposte risultanze, precise, univoche e concordanti offerte dai consulenti, dai testi e dai dichiaranti ex art. 210 c.p.p. che anche per quanto riguarda la compagine di Telecom Italia Sparkle hanno consentito di fornire una versione del tutto alternativa della vicenda che ci occupa.

Si intende proseguire, a questo scopo, alla rivisitazione della genesi e svolgimento della transazione oggetto di giudizio in ambito Sparkle ripartendo "dall'inizio" e sempre seguendo il necessario approccio prospettico *ex ante* nell'ottica dell'espletamento di quella "prova di resistenza", rispetto al coacervo di elementi probatori autonomamente acquisiti dagli operanti attraverso l'attività rogatoriale ed intercettiva, indicata fin dall'inizio come necessaria chiave di lettura e strumento unico di valutazione dei fatti.

Orbene, sostiene l'Ufficio di Procura che la consapevolezza della fittizietà del servizio di interconnessione fornito da Telecom Italia Sparkle alle società Acumen/Accrue/Diadem e I Globe/Planetarium introdotto dall'imputato Focarelli discenderebbe, usando sempre le parole del dichiarante Giuseppe Crudele, dall'assoluta inutilità tecnica-tecnologica e commerciale del ruolo svolto dalle due compagnie telefoniche (evidente agli occhi di qualunque operatore di telecomunicazione) che troverebbe, nel caso specifico, ulteriore conferma, da un lato, nei dubbi "di carattere filosofico" del tecnico Paolo Perfetti espressi nella *e-mail* del 9 febbraio 2005 (indirizzata a Stefano Menghini) e, dall'altro, in quella indicazione riportata nel solo *working paper* dall'*auditor* Cerniello, in cui definiva il ruolo svolto da T.I.S. "sul piano tecnico in parte sovradimensionato".

Orbene, la fase implementativa del servizio di interconnessione Acumen/Iglobe è stato compiutamente ricostruita nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ha deposto in giudizio Elisabetta Secchi, *carrier manager* del settore vendite dell'area Italia (sotto la direzione dell'imputato Antonio Catanzariti), dalle cui dichiarazioni è opportuno partire proprio per il suo diretto coinvolgimento fin dalla fase di strutturazione dell'affare.

Ha rammentato la teste che qualche giorno precedente al primo incontro di presentazione dell'offerta di *business*, temporalmente collocata a fine dicembre 2004, era stata informata dall'imputato Antonio Catanzariti che vi sarebbe stata una riunione con un *prospect* (un potenziale cliente) che sarebbe venuto in azienda ad incontrarli.

Ha inoltre precisato che quel contatto era stato preceduto da una telefonata con cui la sua interfaccia in Fastweb, tale Graziella Galasso, le aveva chiesto, per conto di Giuseppe Crudele, chi si occupasse in TIS dei servizi *premium*, la richiesta non le era stata particolarmente motivata e, non essendo assolutamente esperta del settore, le aveva fornito il numero proprio del Catanzariti che riteneva essere la persona che in azienda avesse una competenza certamente maggiore.

Era a sua conoscenza, dunque, la circostanza che ad introdurre in azienda l'opportunità commerciale era stato proprio il Crudele, con cui peraltro negli anni successivi avrebbe avuto anche scambi diretti nel corso dei quali mai aveva le parlato di questo *business* in particolare "*...ma, guardi, io con Crudele parlavo dell'interconnessione con Fastweb, non dei clienti che magari loro per un qualche motivo avevano ritenuto darci il contatto per questioni di... anche di immagine no?..*".

Questa fase assolutamente preliminare all'incontro con il Focarelli è stata narrata anche dall'imputato Antonio Catanzariti, che in sede di esame ha collocato il primo contatto con Giuseppe Crudele – sua controparte commerciale in Fastweb - agli inizi di novembre 2004 quando nel corso di una telefonata gli aveva rappresentato di avere un cliente che dichiarava di poter sviluppare volumi interessanti di traffico *premium* internazionale che Fastweb non sarebbe stata in grado di trasportare in via esclusiva, sicchè gli aveva chiesto se Sparkle fosse interessata a gestire quota parte di quel traffico.

Una spiegazione più articolata delle argomentazioni fornite da Giuseppe Crudele in ordine alla impossibilità per Fastweb di gestire quell'opportunità commerciale è stata fornita, in maniera plausibile e convincente, anche da Massimo Comito.

L'imputato ha dichiarato che secondo la prospettazione fornita, Fastweb aveva un modello di *business retail*, essenzialmente basato sulla vendita di accessi ADSL alla clientela al dettaglio, modello che ha termini di marginalità intorno al 35-40%, a differenza del *wholesale* che è un modello tipicamente a basso margine: siccome FW non era un operatore molto attivo sul mercato *wholesale*, non poteva diluire la marginalità del traffico *retail* con una marginalità *wholesale*.

Le intenzioni dell'imputato di reato connesso, dunque, erano essenzialmente legate alla volontà di "fare una cortesia" ad un cliente valido per l'azienda, circostanza non anomala, proprio in quanto Fastweb – con cui TIS aveva rapporti commerciali - non era tra i suoi *competitor* in ambito internazionale.

Osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, non si ravvisa alcuna incongruenza tra le dichiarazioni dei due imputati dal momento che il riferimento alla "cortesia" rivolta al Focarelli costituisce una connotazione ulteriore rispetto al dato da entrambe comunemente inteso secondo cui Fastweb non poteva (per motivi di business e per come rappresentato dal Crudele) seguire da sola quell'affare.

Antonio Catanzariti aveva acconsentito ad effettuare un colloquio personale con il cliente e, dopo qualche giorno, Carlo Focarelli lo aveva contattato telefonicamente esplicitando i termini della sua proposta commerciale: aveva rappresentato di essere in contatto con una società inglese che era in grado di raccogliere traffico *premium* a livello mondiale e che aveva una struttura di rete che gli consentiva di aggregarlo in punti diversi dell'Europa; tale cliente, quindi, cercava un operatore internazionale che raccogliesse il traffico da diversi punti dell'Europa per consegnarlo su una società italiana che gestiva i contenuti.

Secondo la versione fornita dal Catanzariti, Carlo Focarelli si presentava quale consulente del *content provider* italiano e, contemporaneamente, quale figura di contatto anche verso la società inglese, ciò che non aveva destato alcuna perplessità.

Successivamente a questo primo contatto, aveva sintetizzato il contenuto della telefonata al suo superiore Massimo Comito che, al fine di sondare l'affidabilità del soggetto, aveva contattato in sua presenza il Crudele, il quale aveva presentato Focarelli come "cliente di lunga data" nell'ambito della sua azienda e con ottime referenze.

Erano seguiti alcuni contatti telefonici tra il Catanzariti e Carlo Focarelli e poi, sempre nel mese di dicembre 2004, la riunione presso gli uffici TIS cui aveva partecipato Elisabetta Secchi e dove entrambi avevano personalmente conosciuto Paul O'Connor, uno degli amministratori di Acumen, nonchè Carlo Focarelli.

Al fine di meglio collocare temporalmente la riunione, l'imputato ha esibito una *e-mail* datata 13 dicembre 2004, ore 11,00 inviata ad entrambi (allegata al verbale di udienza) in cui aveva allegato la lista dei punti di presenza di rete di Telecom Italia Sparkle al fine di individuare il sito ottimale per la realizzazione dell'interconnessione; dal tenore complessivo della missiva, risultava chiaro che la trasmissione era avvenuta prima della riunione

Tornando alla narrazione della Secchi, si era trattato di un incontro rientrante pienamente nella dinamica operativa della loro funzione, in quanto i *carrier manager* hanno proprio il compito di impostare il primo approccio con il cliente, per capire la possibilità di *business*, valutare l'interesse dell'azienda di coltivarlo e comprendere, in via del tutto preliminare, l'esistenza delle condizioni anche strutturali per intraprendere la relazione commerciale.

Del tutto fisiologico era stato anche il modo in cui si era svolto l'incontro poiché, da un lato, avevano provveduto a presentare l'azienda TIS, indicandone le peculiarità e i servizi che potevano offrire mentre, dall'altro, i due interlocutori avevano esplicitato le proprie richieste, introducendo l'argomento dei servizi voce,

In tale contesto era stato richiesto sia come TIS avrebbe potuto fornirli, sia ulteriori delucidazioni in ordine alle diverse modalità

disponibili relative all'interconnessione la cui scelta dipendeva, evidentemente, dal cliente e dal livello del servizio richiesto.

Ha precisato la teste che ben poco avevano riferito in ordine al prodotto da loro venduto, ma che la circostanza era assolutamente fisiologica *".. dato che noi lavoriamo nel mercato wholesale è difficile che i clienti mi spieghino esattamente che cosa fanno a livello retail in generale...".*

Quale *carrier* di transito, del resto, Telecom Italia Sparkle doveva garantire unicamente il trasporto della segnalazione e dei pacchetti voce e, dunque, alcuna visibilità poteva e doveva avere in ordine al contenuto di quei pacchetti, anche perché i servizi *premium* sono i più vari (oroscopi, contenuti per adulti, servizi voce o servizi video).

Nella prima descrizione dell'affare, i due interlocutori avevano detto di essere in Inghilterra, di raccogliere traffico proveniente da tutto il mondo e di aver bisogno di una *carrier* che avesse un certo livello di servizio che potesse fare il trasporto al loro *provider* che aveva i contenuti e che si trovava in Italia.

Ha precisato la teste che quella era stata l'unica occasione in cui aveva parlato con l'inglese Paul O'Connor che non aveva più visto nel prosieguo del rapporto atteso che i contatti successivi erano intervenuti – sia telefonicamente che via *e-mail* – con tale Janet McGee che risultava occupavarsi della parte amministrativa della società.

Diversamente, anche in seguito aveva avuto contatti con il Focarelli che aveva incontrato in una seconda occasione, sempre preparatoria, presso la sede della rete TIS di Acilia in cui si dovevano verificare, sul piano tecnico, le richieste delle controparti e le varie

soluzioni che TIS poteva offrire; a questo secondo incontro avevano partecipato Stefano Menghini (lato Telecom Italia Sparkle) e Massimo Ronchi, che gli era stato indicato come il tecnico che si occupava operativamente dell'interconnessione per il *content provider.*

E' del tutto significativo che a questo incontro l'imputato Antonio Catanzariti non fosse presente: se oggetto della riunione era, pacificamente, la predisposizione di un servizio di interconnessione che assegnava a Sparkle un ruolo asseritamente inutile e atipico, è difficilmente comprensibile l'assenza del "sodale" che avrebbe potuto spingere verso la soluzione più confacente alle esigenze (illecite) del Focarelli.

Ed in effetti, nel corso delle interlocuzioni tecniche che erano seguite, si era discusso se andare su *voice over IP* con internet pubblico piuttosto che privato.

In sostanza, secondo la spiegazione fornita dalla Secchi, l' alternativa tecnicamente possibile era quella di fare *voice over IP* via internet pubblica o via *backbone IP*, certamente più costoso, ma tale da garantire una qualità ed un controllo del servizio di trasmissione dei pacchetti voce di classe notevolmente superiore *".. nel mondo ideale entrambe vanno bene... però purtroppo la rete pubblica non è un mondo ideale. E quindi ci sono una serie di problemi che possono verificarsi, che sono imprevedibili, che fanno sì che i pacchetti invece di mantenere la loro classe di servizio e avere la priorità, possono non avere la priorità o addirittura essere cancellati. Quindi, capisce che in questa situazione lei si potrebbe trovare, se è un cliente, a non avere correttamente erogato il servizio...".*

Questo il punto di discussione, ha riferito la teste che la soluzione inizialmente suggerita dal Catanzariti era quella di fare *voice over IP* sul backbone IP dell'azienda, che si chiamava *Seabone* ed era una rete capillare con una serie di *server* in tutto il mondo, moltissimi in Europa, su cui TIS gestiva il traffico IP.

Diversamente, la scelta finale del cliente era stata quella di andare verso internet pubblico; le ragioni sottese a questa opzione, peraltro da lei discussa anche con il Menghini, erano state individuate nel fatto che, probabilmente il cliente non era propenso a sostenere i costi aggiuntivi di quel servizio e, in questa prospettiva, la soluzione di interconnessione su internet pubblica era sicuramente più economica.

Del resto, nella sua prospettiva, l'azienda doveva limitarsi a fornire il servizio richiesto, senza entrare nei contenuti specifici o sovrapporsi alle scelte del cliente: "*...mi hanno detto che volevano una interconnessione voce. Punto. Io gli posso dire come si fa, che possibilità avevamo noi come società di fornire, con quale servizi e livello di servizio, che cosa è meglio e cosa è peggio.... Per cui se mi chiede una cosa, una interconnessione voce, gli do una interconnessione voce. Non mi vado a porre il problema.. se sia stato stupido e abbia preso la voce al posto dei dati. Non sono io a deciderlo...*".

Interlocutori diretti rispetto a questi aspetti prettamente tecnici erano stati certamente il Ronchi, ma anche lo stesso Carlo Focarelli, entrambi presenti nel corso della riunione di Acilia.

Circa il ruolo del Focarelli, anche la Secchi ha dichiarato che era del tutto esplicita e per lei affatto allarmante la circostanza che egli lavorasse sia per il *content provider* che per i clienti, quale consulente di

entrambe le controparti *"...era consulente di tutto, sia degli inglesi che di I Globe..."*.

Sul punto, molto ha insistito in sede di controesame il pubblico ministero, chiedendo specificamente alla teste se avesse altri casi nel proprio *portfolio* clienti di unicità di referente per due contrapposte parti contrattuali.

La Secchi ha precisato che, pur non avendo casi analoghi nell'ambito del proprio portafoglio, era un dato normale che ciò potesse accadere, soprattutto nell'ambito del servizi *premium*.

In maniera del tutto trasversale tutti i testi escussi (e non solo gli imputati in sede di esame) hanno confermato come la circostanza che l'imputato Carlo Focarelli fosse *"focal point"* sia per la parte raccolta del traffico sia che per la parte della consegna, cioè colui che si interfacciava sui due fronti con l'azienda per potere negoziare, era nota in T.I.S. e mai da nessuno era stata valutata come elemento di sospetto o di perplessità.

Anzi, lo stesso imputato Massimo Comito ha sottolineato che in occasione del subentro di Planetarium a I Globe, la presenza di Carlo Focarelli era stata da lui ritenuta addirittura auspicabile in quanto costituiva una sorta di garanzia di continuità di quei rapporti.

Ad onta dell'individuazione di tale dato fattuale come "elemento di attenzione" (e non di allarme) nel corpo della relazione di *audit* elaborata da Paola Zurzolo (dichiaratamente inesperta del contesto relativo ai servizi *premium*), l'ipotesi tutt'altro che eccezionale della simultanea funzione di consulente di un unico soggetto rispetto a due controparti commerciali nel contesto dei servizi *Premium* è stata finanche documentata dalle difese con una produzione che costituisce

parte integrante del compendio probatorio (v. produzione difesa-Catanzariti)

Sulle dinamiche dell'incontro ad Acilia ha deposto anche Stefano Menghini, che all'epoca dei fatti si occupava della rete e lavorava nel *Provisioning*, ossia nella struttura tecnica che si interfacciava con l'area commerciale interna di Sparkle e con i clienti.

Il suo ruolo era sostanzialmente quello di tentare di rispondere sul piano tecnico alle richieste che venivano dal lato mercato, interfacciandosi con il *marketing* per verfieare la fattibilità delle operazioni che venivano prospettate.

I dati essenziali di configurazione venivano poi trasferiti ai colleghi delle *operation* che provvedevano all'implementazione dei macchinari e avevano il diretto contatto con le rispettive controparti tecniche; della creazione dell'architettura di rete da un punto di vista impiantistico si occupava Paolo Perfetti, il cui superiore gerarchico era Mario Pirro.

Stefano Menghini riportava all'ing. Corradi che a sua volta riferiva direttamente all'ing. Ciccarella, che era il responsabile della rete.

In base alla ricostruzione offerta dal teste, i primi contatti Acumen Ltd UK e I Globe s.r.l. erano avvenuti qualche tempo prima della *e-mail* 9 febbraio 2005 da lui invata a Termini Antonio, Alfani Duilio, Di Giacomo Sandro, Marinelli Enrico e, per conoscenza, a Perfetti Paolo, Valocchi Pietro e Palenga Chiara, avente ad oggetto "Interconnessione VOIP via SIP, cui era seguita la risposta del Perfetti della stessa data, ore 21.03 alla quale l'Ufficio di Procura ha attribuito notevole valenza probatoria.

Ha confermato, dunque, il teste che c'era stato questo primo incontro conoscitivo finalizzato alla presentazione del progetto di interconnessione, nel corso del quale gli era stato richiesto di fare l'interconnessione VOIP tra i due operatori.

La prima peculiarità dell'interconnessione richiesta riguardava la natura del protocollo da utilizzare, il protocollo SIP che era, unitamente all'H323, uno dei protocolli *standard* per la realizzazione di connessioni voce su IP.

Ha precisato il Menghini che all'epoca si trattava di un protocollo che in azienda era allo stato ancora sperimentale, pur essendo destinato a diffondersi notevolmente negli anni successivi, poichè l'H323 era certamente quello in cui TIS era più esperta.

Altra peculiarità era poi rappresentata dall'opzione richiesta, che era quella relativa all'istradamento rigido, per cui tutto il traffico ricevuto dall'operatore Acumen doveva essere istradato verso I Globe, senza un margine di discrezionalità da parte di TIS in ordine all'individuazione della strada economicamente più conveniente o qualitativamente migliore (*"...l'istradamento rigido vuol dire che... veniva meno questa ottimizzazione del rapporto costo-qualità..."*)

Si trattava della prima volta che gli capitava questo tipo di rapporto benchè, ha chiarito, era anche la prima volta che affrontava tali problematiche non essendo lui il responsabile dei vari istradamenti .

Sul piano tecnico, dunque, veniva richiesto a TIS di fare il *call handling,* ossia la gestione della chiamata *"..diciamo della semichiamata entrante e della semichiamata uscente. Quindi la raccolta del traffico, l'istradamento del traffico... dopodiché, il percorso seguito dai singoli*

pacchetti che codificavano la voce nell'uno e nell'altro verso seguivano le logiche di istradamento tipiche del mondo internet".

La dinamica del primo incontro era stata quella fisiologica alle sue funzioni di verifica della fattibilità di quella interconnessione, compatibilmente con quella che era l'infrastruttura di TIS.

Dalla lettura della *e-mail* dubitativa del Perfetti, come anche dai colloqui avuti con quest'ultimo ("*...il rapporto con Perfetti era abbastanza intenso...*"), la perplessità di quest'ultimo si incentrava essenzialmente sulle ragioni della richiesta di un istradamento rigido, poiché il collega si chiedeva il motivo per cui Sparke avrebbe dovuto solo gestire la chiamata senza utilizzare le sue infrastrutture e le capacità di *routing.*

La risposta che dal commerciale era giunta, da lui espressa nella *e-mail* di risposta del 10 febbraio 2005, era che vi erano esigenze di tipo commerciale, legate alla possibilità di fare il tracciamento e la contabilizzazione delle chiamate (funzione di *billing*).

Ha precisato il teste che, rispetto alle perplessità nutrite da Perfetti, aveva un atteggiamento neutro "... *io ero molto pro mercato. Quindi, se c'è la necessità di fare un'interconnessione e risolvere dei problemi, magari con del tempo, risolviamo e andiamo avanti...*".

Si è già ripercorso l'*iter* argomentativo chiaro e professionale elaborato dalla consulente Ruggeri, in ordine alla costruzione della catena dei sistemi di interconnessione relativi ai servizi *premium* veicolati dalla *carrier* di transito e della inevitabilità di quella forma di istradamento.

Avuto riguardo alle perplessità contenute nella *e-mail* dell'ing. Paolo Perfetti, ha dedotto la consulente una mancata piena comprensione da parte del tecnico di quello che era lo scenario del servizio che era stato richiesto a Telecom Italia Sparkle: "*...lo deduco dal fatto che si mensioni insistentemente il fatto di raggiungere tante destinazioni... perché se fosse stata chiara l'architettura, si sarebbe capito con chiarezza come per questi servizi io devo essere molto ben certa di andare esattamente dove c'è l'ordinatore dei contenuti, cioè l'aggragatore dei content provider... io non ho nessuna chance di fare bene il mio lavoro se utilizzo il meccanismo tipico degli operatori di transito nel person to person che è il ed. least cost routing.... Se non faccio l'istradamento rigido, io non riesco a fornire il servizio. Quindi dalla e-mail io deduco che la persona non era consapevole che si stava parlando di un servizio premium....*"

Ha aggiunto, peraltro, la Ruggeri che l'istradamento rigido era una prassi consolidata in TIS per servire quella tipologia di relazioni, come comprovato dal piano di istradamento allegato alla sua relazione, dove era possibile contare almeno una trentina di istradamenti rigidi in corso al 2006.

Tornando alle dichiarazioni del Menghini in ordine ai dubbi espressi dal collega sulla possibilità che il cliente indirizzasse direttamente il fornitore partner trovandosi in un contesto ALL-IP, ha ritenuto che gli stessi erano motivati dal fatto che in molte altre occasioni di relazioni Voip, il traffico si raccoglieva in formato VOIP e lo si instradava utilizzando operatori TDM tradizionali, o viceversa.

Diversamente, nel caso specifico c'era la consapevolezza *ab origine* che tutto il traffico sarebbe stato gestito in IP, donde la problematica sollevata dal tecnico cui lui aveva risposto che, trattandosi di una richiesta espressa dal cliente, il loro compito era sostanzialmente attenersi alla stessa.

Sono state esibite al teste due *e-mail* (prodotte dalla difesa-Catanzariti) risalenti al 14 e 27 gennaio 2005, il cui contenuto rende manifesto il fatto – peraltro poi pacificamente ammesso dal teste - che inizialmente (e in epoca anteriore all'incontro ad Acilia) la richiesta formulata dalla cliente era, per come suggerito dal Catanzariti, la soluzione Voip su linea dedicata e per un volume di traffico ben individuato, ma che era stato proprio il Menghini, a quel punto, a suggerire la strada dell'interconnessione tramite internet pubblica, giudicandola più confacente nella duplice ottica dei costi e dei tempi di realizzazione.

In una successiva *e-mail* diretta dal Menghini a Ronchi Massimo, risultava perciò consacrato l'utilizzo del sistema da lui stesso indicato.

Tale fondamentale passaggio della fase di tecnica strutturazione del servizio trova coerente conferma nelle dichiarazioni dello stesso Antonio Catanzariti che quelle *e-mail* ha prodotto nel corso del suo esame, confermando come la scelta di andare su internet pubblica fu sostanzialmente suggerita proprio dal Menghini nella *e-mail* 27 gennaio 2005.

Anche relativamente alla opzione di far viaggiare la comunicazione sulla *pubblica internet* anzicchè sulle reti di TIS si è espressa in maniera inequivoca la dott.ssa Ruggeri che l'ha definita una

scelta "assolutamente plausibile": "*...perché uno ha sempre tre modi di far viaggiare i contenuti: creare un collegamento privato, creare un tunnel, che è una forma di privato ma virtuale, nel senso che in realtà usiamo internet però facciamo sembrare che la rete è nostra ...; c'è poi il cosiddetto "all IP", quindi tutto internet protocol e quindi non pretendo di creare circuiti, neanche virtuali, di collegamento. E lì basta appunto affidarsi ai meccanismi protocollari di internet, che comunque funziona... Non solo non lo trovo strano, ma se dovessi dirle dove vedo che stiamo andando, credo che noi stiamo andando verso un modello in cui più si può portare sulla internet pubblica – ovviamente con protezione e tutta la parte crittografica che funziona per bene – e meglio è... questo è un trend e non lo trovo assolutamente strano...*".

Tornando alle dichiarazioni del Menghini, quest'ultimo ha significativamente affermato che tutte le interlocuzioni con la collaboratrice Elisabetta Secchi che lo aveva accompagnato a quell'incontro ad Acilia erano avvenute in maniera fisiologica a mille altre interconnessioni, con il medesimo approccio da parte del commerciale che tendeva a ottenere il più rapidamente possibile la risoluzione delle problematiche e l'avvio della relazione di interconnessione che si preannunciava redditizia.

Ha sottolineato, inoltre, che proprio per il modo di atteggiarsi delle relazioni e per quanto a lui tecnicamente a conoscenza, non aveva avuto e dunque manifestato alcuna perplessità o contrarietà a sviluppare quel tipo di contratto, né aveva sospettato che contenesse qualcosa di illecito.

Anche a valle delle indagini della Procura della Repubblica sui fornitori e le società clienti, quando Gianfranco Ciccarella lo aveva

incaricato di predisporre una relazione in ordine all'interconnessione (*e-mail* in data 30 gennaio 2007 successivamente girata a Carlo Baldizzone) aveva delineato l'architettura di quel rapporto di interconnessione – come caratterizzata dalla raccolta di traffico entrante dalle carrier Voip Acumen UK, Accrue OY e Diadem UK e la consegna del traffico uscente alla carrier Voip I Globe/Planeterium – definendo tale schema di rete come tutt'altro che atipica e, peraltro, in essere anche con altre carrier (per esempio traffico raccolto in Voip da Latino/Mexico e terminato in Guatemala da TISM in Voip).

La ricostruzione offerta dal Menghini è stata ulteriormente completata dalla testimonianza di Mario Pirro il quale, proprio con riferimento all'interconnessione Acumen-I Globe, ha rammentato che come responsabile della ingegneria della rete e dei servizi e che dalla struttura di *provisioning*, si era occupato della valutazione delle modalità di realizzazione dell'interconnessione tra i due soggetti, che era basata su un protocollo di interlavoro che a quei tempi era innovativo.

Anche secondo la sua spiegazione, si trattava di un protocollo VoIP-SIP che successivamente sarebbe diventato lo *standard* di riferimento (subentrando al tradizionale H323) ma che in quel momento era agli inizi.

In questa prospettiva, ciò che era stato richiesto al Perfetti (quale responsabile di ingegneria della rete dei servizi voce) era proprio verificare gli aspetti tecnologici necessari a realizzare quel tipo di interconnessione.

La tecnologia SIP rappresentava una semplificazione del protocollo H323 e permetteva di offrire una varietà di servizi voce, dati e video in maniera molto più efficiente delle tecnologie precedenti..

Il compito dell'area investita della richiesta era stata, tipicamente, quella di verificare le specifiche necessità relative a quella interconnessione in termini di compatibilità dei punti terminali (cliente da un lato, Acumen e il fornitore- I Globe dall'altro)

Ha affermato il Pirro che si trattava di una richiesta coerente con i sistemi di connessione in essere nell'azienda: benché non ci fossero molte interconnessioni SIP già attive (in particolare rammentava unicamente quella con l'operatore italiano Bergamoncom), esistevano almeno altre 140 interconnessioni tipo VoIP che si erano evolute dalla vecchia tecnologia H323 e che nel prosieguo avrebbero migrato in SIP; in questo senso, si trattava di un progetto certamente coerente con il piano di evoluzione tecnologica.

Altra peculiarità del contratto era l'istradamento rigido, che in una primissima battuta aveva destato qualche perplessità nell'ing. Perfetti; ha chiarito il teste che sicuramente l'obiezione del collega avrebbe avuto una base di plausibilità nell'ottica del traffico standard *person to person.*

Al contrario nella dinamica successiva della strutturazione del servizio ed in particolare quando erano state esplicitate le numerazioni che dovevano essere utilizzate per inoltrare la destinazione del traffico (in fase di configurazione e *provisioning* del servizio che non riguardava né il Perfetti né la sua responsabilità del tempo) era stato del tutto evidente che si trattava di traffico *premium.*

In questa prospettiva, anche secondo la valutazione offerta dal tecnico, l'istradamento rigido aveva un senso: "...*da una parte esiste un attore che è un operatore di rete, molto più spesso per i servizi premium è un aggregatore di rete di accesso che può esercitare la raccolta di traffico in un'ottica multinazionale.... Dal'altra di nnorma ci sono degli aggregatori di contenuti che possono coincidere con i proprietari del contenuto e anche in alcuni casi con il proprietario della numerazione... ma nella maggior parte dei casi... sono soggetti che aggregano contenuti da una parte e affittano archi di numerazone da altre entità. in questo caso l'istradamento dinamico, quello basato sulla logica least cosi routing che utilizziamo ancora oggi.... per il traffico person to person perde significato, perché non esisono diversi soggetti terminali che possono essere utilizzati per il trasporto del traffico. Ce ne è solo uno, che è quello che possiede i contenuti.*

Del resto lo stesso Paolo Perfetti ha specificamente ammesso in dibattimento che le sue perplessità erano conseguenti al fatto di non aver compreso che si trattasse di traffico premium.

Relativamente alla *e-mail* del 9 febbraio 2005 e avuto riguardo ai destinatari della stessa (tutti soggetti operativi all'interno della rete) ha dichiarato che la sua intenzione unicamente era quella di comprendere tecnicamente quale fosse la dinamica dei problemi di cui si chiedeva la risoluzione.

Delle perplessità e degli interrogativi contenuti in quella *e-mail*, quindi, non aveva mai parlato con nessuno del marketing nè del commerciale.

Tornando alla deposizione di Mario Pirro, quest'ultimo ha precisato che la sua conoscenza specifica di quel servizio di interconnessione era derivata dal diretto coinvolgimento nelle fasi di *troubleshouting* necessario per consolidare il servizio.

Ha rappresentato il teste che la sua area si era imbattuta su una serie di problematiche afferenti all'interlavoro tra le due reti.

Nel caso specifico il primo problema riguardava l'impossibilità sia della carrier cliente che della carrier fornitore di gestire l'equivalente del 00 per il traffico internazionale che, nel protocollo SIP era rappresentato dal segno "+" che consentiva alle centrali TIS di distinguere il traffico diretto verso la destinazione internazionale, ma che Acumen non era in grado di gestire.

Ne era conseguito un fitto scambio di *e-mail* (già riportate nella parte descrittiva dell'operazione) attraverso il quale si era cercato di trovare la soluzione temporanea che avrebbe permesso di avviare nei tempi più rapidi possibili il servizio (*cd. workaround)* senza inquinare i modelli standard.

Alla luce delle problematiche affrontate anche nello specifico, ha sottolineato il teste che il ruolo di TIS non poteva essere letto unicamente in una ottica commerciale, ma supponeva anche una capacità e un contributo tecnico: "*...io credo che ci fossero N altri operatori come Acumen che si rivolgevano a Telecom Italia Sparkle per avee una serie di prestazioni.... Nel caso specifico dell'interconnessione tra Acumen e I Globe come di alcune altre interconnessioni premium che avevamo nel tempo, nell'ordine di una decina, il tema dei vincoli o delle esigenze commerciali era predominante, ma la soluzione tecnologica era*

la stessa per tutte. Cioè il modo in cui trasportavamo il traffico da un punto all'atro e gestivamo l'altro aspetto fondamentale che è la segniazione per mettere su le chiamate, documentare il traffico, abbattere la chiamata e verificarne la qualità. Il modo che utilizzavamo... era la modalità che abbiamo utilizzato per Bergamoncom, per le altre 140 carrier VoIP H323 che avevamo in piedi, Cioè era quella la modalità standard.

Secondo la versione del teste, dunque, all'interno delle 140 connessioni VolP all'epoca in essere in azienda sul piano della gestione della segnalazione e del contenuto informativo, le modalità erano identiche.

E' evidente, dunque, il fatto che lo sfalsamento temporale tra la conclusione del contratto Acume/I Globe e l'effettivo avvio del servizio di interconnessione era sostanzialmente dipeso da una serie di difficoltà tecniche TOTALMENTE gestite nell'ambito della rete.

Anche lo stesso Gianfranco Ciccarella, alle cui prime dichiarazioni l'Ufficio di Procura ha fatto abbondante riferimento al fine di suffragare la tesi dell'assoluta anomalia tecnica dell'operazione, nella sua qualità di responsabile di rete nulla ebbe ad eccepire in ordine alle attività che i propri tecnici stavano implementando.

Anche nel corso del dibattimento il teste ha affrontato il tema della gestione dei servizi Premium che, per la sua esperienza presupponevano la medesima attività che si attua per il traffico normale, nel senso che TIS raccoglieva il traffico e, in ragione della destinazione dello stesso, decideva come terminarlo nei vari paesi, cercando di intermediare in modo da ottenere il maggiore guadagno.

"...in base ai traffico che riceve, in base alla qualità che vuole dare, definisce un certo tipo di piano di istradamento e, quindi, termina il traffico in un certo modo"

Ha aggiunto, peraltro, che il traffico *premium* ha in genere numerazioni ad alto valore che sono utilizzate proprio per avere un'alta remunerazione e che sono numeri Iridium o Tuvalu o isole del Pacifico, caratterizzate da prezzi, per quanto riguarda la terminazione del traffico, molto alti.

Per terminare questo traffico, Sparkle aveva due possibilità: scegliere lei il terminatore sulla base del numero o seguire l'indicazione del cliente (aggregatore di traffico); si trattava di soluzioni alternative, egualmente percorse dall'azienda, non essendovi una preferenza netta per l'una o per l'altre.

Ha definito l'istradamento rigido come un collegamento punto/punto, poiché tutto il traffico che entra da una certa origine va a finire su una certa destinazione ciò che può verificarsi sia nel caso in cui si usi VoIP su internet pubblica, sia che si usi TDM "... *è solo una technicality, quindi una maniera per realizzarlo...*"

Secondo la spiegazione tecnica fornita dal Ciccarella, le ragione fondamentale sottesa alla scelta dell'istradamento rigido e, più in generale, all'intermediazione di una carrier può essere innanzitutto individuato nella funzione di traduzione di protocollo, nell'ipotesi in cui – ad esempio – la carrier A usi protocollo SIP e la carrier B voglia ricevere in protocollo H323 o TDM; in tal caso l'istradamento rigido e l'intermediazione della carrier di transito è indispensabile affinchè le due carrier possano "capirsi".

Ha affermato il teste che, oltre ad un precedente rapporto con San Marino, in cui TIS aveva il ruolo di aggregare il traffico ed inviarlo a San Marino che provvedeva a terminarlo, probabilmente c'erano altri esempi in azienda di istradamento rigido, di cui al momento della deposizione non aveva chiara memoria.

Per quanto fin qui esposto, l'argomento degli inquirenti indicato in premessa, incontra il limite invalicabile, si ribadisce, prima ancora che nelle complesse ma esaurienti argomentazioni fornite dalla Prof. Marina Ruggeri, proprio nel concreto coinvolgimento dell'intera area rete alla implementazione di quel servizio di interconnessione, giudicato certamente complesso (tanto da causare lo slittamento del fattivo inizio dell'operazione) ma sicuramente plausibile e in alcun modo sospetto o tecnicamente inutile.

Risiede proprio in questa fondamentale considerazione il limite logico-ricostruttivo dell'impostazione accusatoria.

Telecom Italia Sparkle, come ribadito dalla CT Marina Ruggeri ma come riconosciuto anche dall'Ufficio di Procura, è una delle più importanti compagnie di telecomunicazione nella quale, inevitabilmente, l'area tecnica è una porzione essenziale, composta da personale di indiscussa capacità e professionalità.

Non può ritenersi ragionevolmente conciliabile la tesi di un coinvolgimento degli imputati sulla base della strutturale atipicità e incongruenza dell'operazione, con quell'alacre lavoro durato circa tre mesi, dedicato in via esclusiva alla concreta operatività di quel sistema di interconnessione.

In una struttura operativa dove davvero poco è lasciato all'oralità e dove tutto risulta registrato da scambi via posta elettronica interna (lo dimostrano le migliaia di *e-mail* acquisite, che costituiscono addirittura la linea guida degli inquirenti per la ricostruzione della vicenda) ci si sarebbe dovuto attendere che proprio in sede di realizzazione di quel sistema di interconnessione qualcuno rilevasse perplessità, proprio in ragione del corale sforzo profuso.

L'Accusa si è soffermata, sulle presunte pressioni esercitate dal commerciale per accelerare l'avvio dell'operazione, tali da indurre i tecnici a trovare una soluzione temporanea e celere ("pezza operativa"); ma anche su questo aspetto, i testi escussi hanno unanimemente chiarito che si trattava di sollecitazioni non atipiche ma del tutto fisiologiche ai normali rapporti con l'area commerciale, sempre inclini a sollecitare l'operatività dei contratti (in questo caso già firmati) soprattutto nell'ottica di servizi che si prospettavano redditizi per l'azienda.

Sempre connesso alla fase di iniziale strutturazione del servizio di interconnessione Acumen/TIS/I Globe, altro profilo di assoluta criticità sarebbe rappresentata per gli inquirenti dalla circostanza – documentale - che alla data di stipula dei relativi contratti (17.12.2004 e 20.12.2004) I Globe non aveva ancora la disponibilità dei numeri da utilizzare per l'istradamento.

Deduce l'accusa che in effetti gli archi di numerazione sarebbero stati trovati solo successivamente e grazie alla fattiva collaborazione di TIS, nella persona di Antonio Catanzariti, che non solo aveva messo in contatto Carlo Focarelli con Intermatica, ma aveva anche avuto un ruolo determinante nella determinazione dei prezzi.

Fermo restando quanto già ricostruito nella precedente parte motivazionale, giova sottolineare, banalmente ed in via preliminare, che dette numerazioni erano certamente disponibili nella fase di concreta attivazione del servizio di interconnessione.

L'imputato Antonio Catanzariti ha esplicitato nel corso del suo esame quali erano stati i termini del suo contributo all'imputato Focarelli, rammentando di avergli chiesto nelle fasi di strutturazione dell'accordo commerciale se fosse in possesso dei titoli autorizzativi all'uso delle numerazioni.

Nel giustificare la propria richiesta, ha precisato che l'intenzione era quella di non esporre l'azienda a possibili azioni legali da parte dei reali titolari delle numerazioni, poiché anche in passato era accaduto che erano arrivate *e-mail* da operatori europei i quali avevano minacciato di agire civilmente nei confronti di TIS che aveva utilizzato numerazioni per terminare il traffico su società che non erano state autorizzate.

Era stato a quel punto lo stesso Focarelli a chiedergli, *in primis*, se Sparkle avesse numerazioni disponibili e, innanzi alla risposta negativa, se fosse in grado di indicargli qualche società che potesse offrirgli quel servizio.

In questa unica prospettiva, il Catanzariti si sarebbe mosso – al fine di favorire la definizione dell'affare e, dunque, nell'esclusivo interesse dell'azienda – mettendolo in contatto con una serie di società che gli avevano fornito i loro preventivi.

Le ragioni della diretta partecipazione alla contrattazione dei prezzi, pacificamente ammessa dall'imputato, si muoveva sempre sulla logica dell'interesse di Sparkle, proprio perchè il costo aggiuntivo

dell'affitto della numerazione da parte di I Globe avrebbe inciso sul margine che sarebbe stato riconosciuto all'azienda nell'affare.

Proprio in quanto direttamente coinvolto nella negoziazione dei tre preventivi inviati direttamente al Focarelli (prodotti nel corso dell'esame) l'imputato era stato indicato quale destinatario per conoscenza; tra le offerte, v'era quella proveniente dalla società Intermatica.

Ha dichiarato Catanzariti che dopo questa fase non si era occupato più di nulla ma aveva supposto che il rapporto era stato istaurato tra I Globe e Intermatica solo in quanto era stato comunicato un prezzo per Tuvalu; peraltro, l'imputato ha precisato che nulla sapeva in ordine al sub affitto degli archi di numerazione a Crosscom, di cui ignorava l'esistenza.

Le dichiarazioni di Catanzariti risultano confermate da Claudio Castellani (escusso nelle formalità di cui all'art. 210 c.p.p.) il quale ha effettivamente dichiarato di conoscere Antonio Catanzariti e di avere conosciuto sia Stefano Mazzitelli che Massimo Comito ma che gli stessi non avevano mai avuto rapporti con Crosscom né aveva mai parlato con loro del fatto che Intermatica avesse ceduto lo sfruttamento degli archi di numerazione su Tuvalu a quella società, circostanza nota solo al Focarelli.

Sempre in ordine ai rapporti con Mazzitelli e Comito ha escluso di avere mai subito pressioni, o richieste di percentuali sui contratti che faceva: "*...assolutamente.... sono sempre stati trasparenti, corretti e non c'è mai stato nulla che riguardasse percentuali richieste, pressioni, erogazione di denari, assolutamente...*"

Ha precisato Castellani che il rapporto con Catanzariti non fu con lui in prima battuta, ma con Marco Orsini che gli aveva riferito delle trattative in termini di *pricing* e di modalità di esecuzione del *business*, senza alcuna iniziale menzione a I Globe.

Tale mancata comunicazione rientrava a suo giudizio nella prassi commerciale: "... *chiunque ha la potenzialità di sviluppare un business e da una parte ha un potenziale fornitore di un pezzo diciamo della macchina che serve a completare il business, credo che sia normale prassi che si voglia assicurare che quel pezzo ce l'ha in casa prima di dare la completa disclosure... commercialmente è una protezione dei rapporti.*"

Rileva il Tribunale che tali ultime dichiarazioni confutano la tesi accusatoria che ha stigmatizzato come anomalo e altamente sospetto il coinvolgimento del Catanzariti nella trattativa, circostanza diversamente ritenuta assolutamente normale dallo stesso imputato di reato connesso-"collaborante".

Assai convincenti le parole dell'imputato Massimo Comito che, interrogato proprio sul dato fattuale della definizione del contratto I Globe-Crosscom in epoca successiva alla conclusione del contratto tra il *content provider* e TIS, ha chiarito come tale circostanza non fosse in astratto affatto atipica. innanzitutto perchè gli archi di numerazione non risultavano mai riportati nel contratto di terminazione del traffico (dato peraltro confermato dal capitano Meoli in relazione all'interconnessiona Diadem-FW-I Globe/Planeterium), riguardando esclusivamente la relazione tra il *content provider* e l'operatore che fa il *code-borrowing.*

Inoltre, secondo la versione (peraltro assolutamente plausibile) resa dall'imputato, la disponibilità della numerazione "*è una disponibilità ancillare che si pone a valle di tutta una serie di altre cose da fare*"; in definitiva, è ben possibile cominciare a configurare la rete e anche prima di conoscere il numero per potere instradare il traffico, conoscenza che può avvenire fino all'ultimo momento.

Ed in effetti, il costo della terminazione non dipende dal numero di destinazione: "*Nel momento in cui si è trovato l'accordo commerciale sul valore della remunerazione della catena, e qui ribadisco che chi decide è chi governa il contenuto, il content provider decide quanto costa il contenuto, quanto costa la pubblicità del contenuto e quant'altro.... Il costo non dipende minimamente dal numero della destinazione*".

Anche Stefano Mazzitelli è intervenuto sullo stesso tema, pur dichiarando di avere cognizioni molto meno specifiche del Comito (quanto all'avvenuta contrattazione del prezzo con Catanzariti); egli ha rammentato di avere avuto un paio di incontri con il Castellani, in uno dei quali quest'ultimo si era lamentato perché la riduzione del prezzo di terminazione accordata da I Globe a TIS, aveva determinato una riduzione anche dei propri corrispettivi.

Significativamente, l'imputato lo aveva liquidato dicendo che si trattava di un rapporto esclusivo con il content provider sul quale non poteva in alcun modo incidere.

Sempre legato al tema degli archi di numerazione e parallelamente a quanto verificato nel rapporto Diadem-Fastweb-I Globe/Planetarium v'è poi il dato, giudicato allarmante e sospetto dagli inquirenti, che a

fronte di un centinaio di numeri in concessione, l'enorme flusso di traffico che ebbe a contraddistinguere il servizio di interconnessione risultava transitato su una minima parte dei numeri messi a disposizione, di cui alcuni neppure rientranti negli archi di numerazione Tuvalu concessi da Crosscom a I Globe.

Sul punto, ha chiarito Ciccarella che le chiamate di Acumen e Accrue avevano numerazione geografica con CLI inglese (numero chiamante) mentre quelle mandate a Diadem non avevano alcun CLI.

Il traffico aggragato ed inviato da Acumen, Accrue e Diadem era destinato a numerazioni di Tuvalu (CC688,AC8) e Iridium (CC817); il traffico inviato da Acumen e Accrue con destinazione Tuvalu veniva istradato rigidamente su I Globe fino al 7 settembre 2006 e poi su Planetarium, con analisi della prima cifra successiva al *country code* e, analogamente anche il traffico inviato da Diadem veniva istradato nello stesso modo *"... perché l'istradamento era rigido, verificavamo solo se il traffico veniva da Tuvalu o Iridium e lo mndavamo... l'analisi delle cifre della numerazione serviva solo ad essere sicuri che il numero fosse questo numero premium internazionale, ma non lo andavamo a guardare.... Poteva essere un numero che raggiungeva un arco di numerazione 1 su cento mulioni. Noi non lo andavamo a guardare...".*

In definitiva, l'area tecnica decideva l'istradamento del traffico verificando solo le primissime cifre dopo il country code, per essere certi che il traffico fosse destinato a Iridium o Tuvalu.

Accedendo alla spiegazione fornita dal teste, dunque, ritiene il Tribunale che alcuna visibilità concreta avesse la società (*rectius* i

tecnici di rete di TIS) sull'intera sequenza dei numeri utilizzati per effettuare l'istradamento a I Globe.

Proseguendo nell'esame del cronologico svolgimento dell'operazione traffico telefonico, la teste Elisabetta Secchi ha rammentato come fin dal primo incontro, l'imputato Carlo Focarelli avesse espresso l'esigenza che accelerare il più possibile il pagamento del *content provider* da parte di TIS, giustificando la richiesta con l'esigenza di implementare la campagna pubblicitaria funzionale a stimolare la clientela ed incrementare il traffico.

La circostanza risulta confermata anche dall'imputato Antonio Catanzariti che nel corso del suo esame ha dichiarato come anche nei colloqui preparatori alla stesura del contratto si era parlato dei tempi di pagamento e, in questo contesto, Carlo Focarelli aveva sollecitato pagamenti in circolarità al *content provider* I Globe.

Anche Carlo Baldizzone ha rammentato di un incontro nel suo ufficio, dopo l'avvio del servizio di interconnessione, con Massimo Comito e Carlo Focarelli, che aveva sollecitato tempi di pagamento molto rapidi, ma che non vi aveva dato seguito sul piano del tessuto contrattuale dove, conformemente a quella tipologia contrattuale, v'era stato l'inserimento della clausola del prepagamento e del pagamento a cascata (della cui fisiologicità e addirittura codificazione nei *servizi premium* si è già riferito nella precedente parte motivazionale).

Ha confermato la teste Secchi che contrattualmente era previsto il sistema del prepagamento, per cui TIS forniva una proforma *in voice* che serviva alla società cliente per questioni amministrative, in cui veniva attestata la recezione dei bonifici e, a fronte del pagamento degli inglesi,

dato che all'interno del contratto c'era una contabilità a cascata, veniva pagata la fornitrice I Globe che, a quel punto, poteva fare la campagna successiva.

Circa la tempistica dei pagamenti, alcuna previsione di pagamento in giornata era stato contrattualmente stabilito e, d'altra parte, la procedimentalizzazione dei sistemi di pagamento (la ed. benestariazione delle fatture introdotta dal Mazzitelli nel 2004 e cui mai il responsabile Antonio Catanzariti le aveva mai detto di derogare) rendeva anche oneroso rispettare pagamenti immediati.

Ciò posto la predetta teste ha precisato "... *se il cliente mi dà i soldi oggi e bene o male io devo pagare il fornitore, quello che è auspicabile è che io lo faccia nel più breve tempo possibile..*".

Del resto, escluso il periodo iniziale, nel corso del quale erano previsti due pre-pagamenti al mese, per effetto del già citato *amendment n. 1* (all.to 110), modificativo dell'art. 7 del contratto con Acumen, era stato concordato che tutti i pagamenti ad opera della parte acquirente sarebbero avvenuti in anticipo settimanalmente, sulla base delle previsioni di traffico per destinazione; si era, dunque, passati alla previsione di quattro prepagamenti mensili e con tali cadenze temporali, se fossero state adottate tempistiche di pagamento più lunghe, non sarebbe stato possibile rispettare l'impegno contrattuale di un prepagamento a settimana.

La Secchi risulta tra gli interlocutori nell'ambito di uno scambio di *e-mail* intervenuto in data 14 febbraio 2006 relativo avente ad oggetto "Acumen. Terzo prepagamento febbraio", ritenuto dagli inquirenti

significativa della complicità degli imputati Massimo Comito e Antonio Catanzariti nell'affare.

Nella citata missiva telematica (già riportata), la Secchi indicava gli importi benestariati relativi al periodo, evidenziando l'avvenuto pagamento da parte di Acumen Europe OY, e sollecitava il pagamento verso I Globe aggiungendo come fosse "auspicabile" che lo stesso avesse "come da prassi la medesima data valuta".

A fronte della comunicazione relativa all'assenza del Mazzitelli, che sarebbe tornato il giorno seguente, erano seguite le *e-mail* del Catanzariti e di Comito che avevano rammentato la prassi dell'uso del timbro recante la firma dell'amministratore delegato nei casi di urgenza.

La teste ha fornito la sua interpretazione della missiva, che sostanzialmente nulla aggiungeva o variava rispetto a quanto precedentemente riferito; nei fatti, nulla era dovuto contrattualmente, ma era il Focarelli a insistere nella rapidità dei pagamenti, per le ragioni già espresse e, in questa prospettiva, si trattava di quello che definiva un *best effort* (uno sforzo ulteriore) comunque non necessariamente dovuto, in quanto non contrattualizzato.

L'assenza del Mazzitelli era una situazione che andava gestita ma lei, oltre a portare avanti le richieste della controparte conformemente a quanto richiesto dal Focarelli nuli'altro faceva; del resto, ha aggiunto, mai dall'amministrazione o da qualche altro ufficio di TIS erano mai stati fatti rilievi o obiezioni sulle modalità di pagamento delle fatture a I Globe.

Dal tenore delle dichiarazioni della Secchi, quindi, appare piuttosto evidente che la sua sollecitazione, peraltro mai invocata o

derivata da pressioni esercitate né da Massimo Comito né da Antonio Catanzariti (e, *a fortiori* relativamente ad una esigenza mai da questi ultimi effettivamente sentita o rafforzata) rientrava tipicamente nell'ambito della regolare gestione del cliente, di cui in azienda ella si limitava a farsi portavoce.

Del resto, si tratta di un atteggiamento tutt'altro che discutibile, proprio in quanto in un ottica prettamente imprenditoriale, proprio dalla soddisfazione delle controparti contrattuali dipendeva la prosecuzione e lo sviluppo di quel *business*.

In maniera del tutto speculare al quanto riferito dalla Secchi, inoltre, anche dalla *carrier manager* Simona Maga è stata spiegata la sollecitazione (documentata con molteplici *e-mail* indirizzate alla De Nicolais, a Marco Tommasetti e al dott. Vasina) alla rapidità nell'evasione dei pagamenti nei confronti di I Globe e, poi, di Planetarium, evidenziando come, pur non risultando contrattualizzato un termine immediato di pagamento, si trattava di un atteggiamento che rifletteva un interesse preciso anche dell'azienda TIS: "*...la motivazione che ci era stata fornita per accelerare era praticamente alimentare i canali pubblicitari e, quindi, aumentare il business. Noi eravamo commerciali e, quindi, era nel nostro interesse aumentare... il business, ok?*".

Nella ricostruzione operata dall'Ufficio di Procura l'uso del timbro recante la firma dell'amministratore delegato troverebbe la sua esclusiva ed illecita spiegazione nel favorire quella circolarità dei flussi finanziari senza i quali l'architettura creata dal Focarelli e dal "gruppo di fuoco"

coinvolto nell'operazione non avrebbe potuto avere effettiva concretizzazione.

Diversamente, secondo la versione fornita dalla teste Maga l'uso del timbro recante la firma dell'amministratore delegato era stato istituzionalizzato non solo per i pagamenti ma per tutti i casi urgenti nel caso ques'ultimo fosse all'estero ma, soprattutto, si trattava di una pratica assolutamente invalsa anche in epoca precedente alla gestione dell'imputato Mazzitelli, in quanto resa necessaria proprio dalla tipicità delle attività e della *mission* stessa della società Sparkle, che presupponeva frequenti trasferte all'estero dell'Amministratore Delegato che non potevano né dovevano ragionevolmente determinare la stasi delle relazioni commerciali in corso.

Anche la teste Martini di Nenna Federica (assistente del Mazzitelli) ha confermato che l'uso del timbro recante la firma dell'amministratore delegato non era una prassi introdotta all'epoca dell'istaurazione della relazione commerciale con Acumen, perché si trattava di una pratica già precedente alla stessa gestione dell'imputato e legata all'esigenza di gestire le urgenze, in considerazione del fatto che l'amministratore delegato era spesso tenuto per esigenze di lavoro a recarsi all'estero; tale consuetudine, peraltro, si era perpetrata anche dopo il subentro del dott. Francesco Armato nella carica di amministratore delegato della società.

Sempre secondo la descrizione della teste l'*iter* di effettuazione dei pagamenti era rigidamente procedimentalizzato, in quanto richiedeva la ed "benestariazione": la fattura veniva ricevuta dall'area commerciale che verificava, congiuntamente alla funzione amministrazione e

controllo (al cui interno c'era un sistema di valorizzazione del debito nei confronti del fornitore), la rispondenza dei valori fatturati dal fornitore rispetto a quanto presente nei sistemi, firmando all'esito positivo di questo riscontro il "benestare al pagamento"; seguiva una catena di controlli, che venivano effettuati anche dall'area finanza (che poi avrebbe provveduto al materiale accredito) e ciò prima della firma dell'amministratore delegato.

La teste ha escluso recisamente che il Mazzitelli avesse mai firmato documenti che non fossero stati prima verificati ed avallati da tutte le aree aziendali coinvolte e, dunque, quanto ai pagamenti nei confronti di I Globe, sia la funzione finanza e fiscale che il marketing avevano piena visibilità del volume di fatturato sviluppato da quella transazione.

Sul punto Montanari Olga e Giammattei Antonella, le due segretarie personali dell'imputato Stefano Mazzitelli, hanno fornito il loro contributo conoscitivo relativo all'uso del timbro nell'ambito della gestione delle urgenze in assenza dell'amministratore delegato.

Secondo la convergente versione fornita da entrambe, si trattava effettivamente di una consuetudine precedente all'arrivo del Mazzitelli e proseguita, peraltro, anche successiva.

Accadeva, dunque, che se c'erano documenti urgenti che richiedevano la firma dell'amministratore delegato e quest'ultimo non era in sede (come avveniva in ragione delle frequenti trasferte all'estero) il dirigente chiedeva se era possibile usufruire del timbro e il Mazzitelli, attraverso una comunicazione via *e-mail* o telefonica, le autorizzava: "*...avveniva solo nei casi di urgenza, ma non è la prima volta che vedo*

utilizzare il timbro. Anche il predecessore del dottore Mazzitelli ed ul successivo hanno avuto un timbro in caso di urgenza..." ; "... i collaboratori del dott. Mazzitelli ci informavano che c'era un documento .. importante urgente da firmare e noi li pregavamo di mandargli una e-mail spiegando l'urgenza, spiegando che tipo di documento si trattava, E il dott. Mazzitelli ci diceva autorizzare. O rispondeva alla e-mail... o ci chiamava" (v. deposizione Antonella Giammattei)

L'alveo dei documenti per i quali era possibile l'utilizzazione del timbro, subordinata ovviamente all'autorizzazione dell'imputato, era il più vario (contratti, gare, lettere) e, tra questi, anche i mandati di pagamento (circostanza meno frequente), se connotati dal carattere di urgenza: "*... era stato istituito un timbro, ma non soltanto per i pagamenti... diventò una prassi apporlo anche su documenti che richiedevano la firma del Mazzitelli, che non erano solo pagamenti però. Per esempio ricordo dei documenti che riguardavano delle gare nei paesi asiatici che richiedevano un timbro in ogni pagine... si trattava di documenti di 800 pagine, lo usavamo spesso anche per quello, quindi non soltanto per i pagamenti...*" (deposizione Antonella Giammattei).

In questa chiave di lettura appare, univocamente interpretabile lo scambio di *e-mail* intercorso tra Secchi Elisabetta a una serie di destinatari, tra cui anche il Catanzariti, relativo al terzo pagamento verso I Globe, in cui a fronte della comunicazione dell'avvenuto pagamento di € 7mln700mila euro e alla sollecitazione di un pagamento verso il fornitore con la medesima data, il Catanzariti, di fronte alla notizia dell'assenza del Mazzitelli, aveva fatto riferimento proprio alla pratica dell'uso del timbro, ottenendo l'avallo da parte di Massimo Comito.

L'interlocuzione dei due imputati, quindi, perde alla luce di queste testimonianze, quel grado di assoluta valenza indiziaria in ordine al coinvolgimento nell'affare illecito.

Del resto, le circostanze dedotte dalle testi risultano finanche documentalmente dimostrate da una serie di *e-mail* (costituenti parte integrante del compendio probatorio in atti e allegate all'udienza del 10 maggio 2012) relative alla presentazione presso la segreteria del Mazzitelli (in assenza di quest'ultimo dalla sede) di altrettanti bonifici di pagamenti – peraltro di importi anche considerevoli e relativi ad altre relazioni commerciali intrattenute in ampio arco temporale (2006-2009) – in cui appare del tutto evidente l'attivazione del meccanismo dell'apposizione del timbro.

Non da ultimo anche Paola De Nicolais, che personalmente si occupava della gestione del credito e, dal febbraio 2004, della gestione di tutto il capitale circolante (e, quindi, anche del debito e dei flussi operativi di tesoreria) sotto la responsabilità di Carlo Baldizzone, ha rammentato che le indicazioni di pagamenti ravvicinati derivava dall'area commerciale proprio perché era necessario porre in essere una serie di adempimenti che implicavano una attività piuttosto convulsa.

Di queste modalità esecutive del pagamento aveva parlato con il superiore Carlo Baldizzone, proprio in quanto si trattava di uno sforzo operativo notevole

Ha precisato che le sollecitazioni da parte dell'area commerciale non costituivano affatto una anomalia o una tendenza specifica di questo rapporto di interconnessione: "*...questo lo dico in generale, nel senso che, chiaramente, la relazione tra l'amministrazione e il commerciale è*

sempre quella del commerciale che fa pressione per realizzare determinate performance finanziarie, in un senso o nell'altro...".

Peraltro, la teste ha anche chiarito in aula il senso delle dichiarazioni rese nel corso della precedente escussione da parte dei pubblici ministeri nella parte in cui aveva parlato di "pressioni" dell'area commerciale per effettuare i pagamenti a I Globe nella stessa data valuta del giorno di incasso del cliente Acumen, rappresentando che le stesse rientravano nella normale dialettica, sempre molto accesa, tra le due aree: "*... perché il meccanismo di business era questo e, quindi, doveva funzionare in quel modo ed era fortemente presidiato sia dalle risorse dell'area commerciale, come quindi dall'ingegner Catanzariti, da Simona Maga, Elisabetta Secchi, pressioni in questo senso, poi, comunque, io se avevo problemi chiamavo il dott. Baldizzone e ..questo non è mai successo*".

Era di tutta evidenza, anche secondo la valutazione della De Nicolais, che l'*input* fosse strumentale allo svolgimento ed incremento del *business*, esigenza cui la sua area operativa cercava di andare in contro, seppure con qualche sforzo operativo

Può ritenersi che sostenga e rafforzi il quadro di normale e fisiologico atteggiarsi dei rapporti tra l'area amministrativa e quella commerciale il fatto, sostenuto dalla De Nicolais, che mai aveva rivendicato o opposto, pur negli accesi scambi, che il pagamento in giornata a I Globe-Planetarium non era contrattualmente previsto.

Tra l'altro, quelle particolari modalità di pagamento erano note a tutti i livelli aziendali ed erano riportate anche nell'ambito dei *reporting*

dalla sua area regolarmente predisposti (per la parte di competenza) ma nessuno lo aveva segnalato come elemento di attenzione.

Neppure Baldizzone, cui inizialmente si era rivolta lamentando l'eccessivo *stress* operativo derivante da quel particolare atteggiarsi dei rapporti, aveva avuto alcun di sospetto nè mostrato un atteggiamento di necessaria e inevitabile accettazione di una scelta superiore.

Sempre secondo la descrizione fornita dalla De Nicolais, poi, le procedure interne relative ai pagamenti prevedevano che, avvenuto l'incasso comunicato dalla banca, veniva parallelamente effettuata la verifica sui sistemi aziendali volti a verificare se la fattura da pagare a I Globe/Planetarium fosse stata benestariata dal settore competente, nel caso di specie da Massimo Comito.

In caso di positivo riscontro, veniva predisposta la lettera di bonifico che recava la sua sigla, la successiva sigla di Carlo Baldizzone e, da ultimo, la firma dell'amministratore delegato Stafano Mazzitelli, il quale non aveva previsto alcuna delega sicchè, nel caso in cui non fosse in azienda, veniva utilizzato (come per tutte le procedure d'urgenza) il timbro con la sua firma.

Evidentemente, l'apposizione del timbro, che era nell'esclusiva disponibilità delle segretarie, era rigidamente subordinato all'autorizzazione del Mazzitelli: nella prassi, *"il bonifico veniva portato in segreteria, il signor Mazzitelli veniva avvisato o dalle segretarie o, come è stato in alcuni casi, con una mia e-mail e lui autorizzava le segretarie, che erano le uniche detentrici del timbro, ad apporlo.."*.

Si trattava di una procedura d'urgenza adottata anche per pagamenti a fornitori diversi da I Globe e Planetarium, soprattutto con

clienti importanti e quando si trattava di rispettare i termini contrattuali; del resto, infatti, era anche una tecnica che, benchè avvenisse in totale sicurezza (in quanto presupponeva controlli e autorizzazioni) poteva creare qualche problema, ad esempio, di difformità delle firme, sicchè poi al rientro del Mazzitelli, *"...noi gli facevamo rifirmare in originale quei pochi bonifici che potevamo avere inviato per urgenza con il timbro.."*.

Sulla questione delle tempistiche di pagamento nell'ambito del traffico *premium* ha offerto un significativo contributo anche Francesco Armato (che, come riferito, sostituirà il Mazzitelli nel ruolo di amministratore delegato di Sparkle).

Secondo la valutazione esperta del teste, il tema dei pagamenti nell'ambito del *traffico premium* come anche delle carte prepagate presenta connotazioni tipiche costituite da una necessaria circolarità, una velocità nei pagamenti elevatissima proprio per la natura dei due *business*, in cui ci sono distributori che devono sostenere lo sforzo commerciale (nel caso delle prepagate costituito dalla distribuzione al dettaglio delle stesse e, nel caso del traffico premium, sia del *code borrowing* da parte degli operatori che delle attività commerciali e di promozione che vengono quotidianamente fatte sul web, sui canali satellitari e sulla stampa specializzata).

Questo il motivo per cui la circostanza fattuale dei pagamenti fatti da TIS a I Globe/Planetarium con una certa rapidità non poteva essere percepita come una anomalia.

Coerenti e convincenti sono le dichiarazioni rese da Massimo Comito in sede di esame: *"...questa rappresentazione da parte di*

Focarelli di questa necessità economica... è usuale nel traffico premium... da parte del content provider la scelta della carrier di transito... uno dei parametri della scelta della carrier di transito è la velocità del pagamento. Tanto più la carrier di transito paga velocemente il content provider e quindi i contenuti a valle per la pubblicizzazione degli stessi, tanto più il content provider si fidelizza alla carrier di transito...".

L'imputato, che ha ammesso che i termini di rapidità dei pagamenti relativi a quella transazione commerciale erano unici rispetto ai (pochi) altri servizi di interconnessione *premium*, ha comunque fornito una spiegazione prettamente commerciale, peraltro in linea con quanto riferito dagli altri testi: "*... man mano che noi pagavamo... il traffico veniva, la stimolazione del traffico veniva... è chiaro che c'era tutto l'interesse commerciale a farlo...*".

Nelle parole dell'imputato Comito trova sostegno e giustificazione l'impostazione che il Collegio ha inteso dare a questa parte dell'*iter* motivazionale.

Ciò che resta, al netto di tutte le evidenze documentali relative alla circolarità dei flussi finanziari, all'identità dei soggetti a monte e a valle della filiera di società, al contenuto di tutte le attività intercettive (mai coinvolgenti gli odierni imputati) e ai dati acquisiti dalle attività rogatoriali (non conosciuti né conoscibili dall'azienda), è l'approccio necessariamente commerciale di una società per azioni e la fisiologica inclinazione di chi opera in un contesto imprenditoriale a coltivare il proprio business e a concorrere allo sviluppo dell'azienda.

In questa unica prospettiva, se il pagamento al *content provider* nei termini più rapidi possibili consentiva di sviluppare un servizio che evidentemente rispondeva alle promesse, questo era un profilo su cui tutta l'area commerciale (non solo Comito e Catanzariti, ma anche e soprattutto la Secchi e la Maga che quella relazione direttamente gestivano) sentiva di dover sostenere, esercitando "pressioni" sempre nel quadro della normale vivace dialettica riferita, tra gli altri, dalla stessa De Nicolais.

Tra gli ulteriori elementi dedotti dall'accusa a riprova dell'assoluta superficialità nella conclusione dei contratti ("meri pezzi di carta" secondo la definizione di Giueppe Crudele), la circostanza, rilevata anche dalla Zurzolo in sede di *audit,* relativa al fatto che le verifiche sulla cliente Acumen erano state effettuate solo successivamente alla stipula del contratto.

E' emerso tuttavia dall'istruttoria dibattimentale che Telecom Italia Sparkle era in origine fortemente destrutturata e che era stato proprio il Mazzitelli ad imporre l'inserimento di procedure e controlli volti a standardizzare ogni attività di gestione dell'azienda, all'insegna del coinvolgimento di tutte le aree funzionali, ciascuno per la propria competenza.

Tale è il portato conoscitivo offerto da molti dei testi escussi, tra cui la stessa Rosangela Petraglia che, premettendo che sulle procedure di validazione dei clienti l'azienda riservava una particolare attenzione nell'ottica del concreto rischio di insolvibilità (e non anche per questioni connesse al pericolo di frodi che all'epoca non erano note), ha chiarito che tale procedura, come quella di benestariazione della fattura passiva e

della integrità del traffico, rispondeva ad un approccio tipico del Mazzitelli il quale, provenendo da una cultura americana, aveva spinto molto per standardizzare i processi e lavorare sui sistemi informativi.

Mentre le procedure relative al pagameto delle fatture e dell'integrità del traffico erano state elaborate ed approvate nel 2004, quella relativa alla validazione del cliente risaliva a marzo 2005 (il documento risulta, peraltro, prodotto agli atti del dibattimento) e, dunque, in epoca successiva alla stipula del contratto con Acumen.

E' un dato pacifico e non contestato che fu Paola De Nicolais ad occuparsi, proprio in ragione del ruolo ricoperto in azienda, della validazione del cliente Acumen.

La teste, pur confermando che si trattava di un contratto risalente al dicembre 2004 precisava che, all'epoca, era prevista la validazione del solo cliente e non anche quella del fornitore.

Ha rappresentato di avere eseguito sulla società Acumen i controlli sulla banca dati "Dun and Bradstreet", dichiarando di non riuscire a collocare con certezza l'esatto momento in cui i dati erano stati rilevati benché, ha aggiunto, poiché contrattualmente era stato previsto il prepagamento a cascata, poteva ragionevolmente desumere che si era trattato di una verifica precedente alla firma del contratto.

Ed in effetti, la banca dati *Dun&Bradstreet* costituiva una fonte conoscitiva che forniva la fotografia generale della situazione finanziaria della società, abitudini finanziarie e rischio di fallimento ed era uno strumento che forniva tutti elementi che determinavano l'eventuale inserimento del prepagamento

Ha precisato, infatti, che rispetto a clienti che presentavano una certa solidità, lo *standard* di interconnessione prevedeva pagamenti a 30 giorni dalla fattura e che solo in caso di rapporti con società che presentavano una rischiosità finanziaria di un certo tipo, si ricorreva a richieste di fideiussione o, proprio quando il cliente non aveva una patrimonializzazione tale dal chiedere fideiussione bancaria, si applicava il meccaniso del prepagamento, per salvaguardare l'azienda dal rischio insoluti.

Ciò posto, dal momento che l'indicatore di *rating* segnalava un indice 3, significativo di una *"non grossa sostenibilità finanziaria del cliente"*, era certa che l'inserimento nel tessuto contrattuale del prepagato non poteva che dipendere proprio da una verifica precedente.

Le dichiarazioni della De Nicolais si pongono in contraddizione con quanto invece chiarito da Arturo Baldizzione il quale ha rammentato che, proprio in quanto prima del marzo 2005 era solo formalmente prevista una procedura (risalente al 20 giugno 2003) di fatto non applicata, si è detto certo che i controlli svolti dal proprio riporto attraverso l'interrogazione sulla banca dati risalivano solo ad aprile-maggio 2005, come peraltro registrato dalla stessa Zurzolo.

Nel corso del suo esame, l'imputato Stefano Mazzitelli ha risolto l'apparente contrasto rappresentando come esistesse traccia dell'estrazione di un *report* di D&B risalente al dicembre 2004 (prodotto all'udienza del 7.02.2012), dal quale risultava che era stata effettuata una indagine dall'ufficio della De Nicolais su "Acumen Group Ltd", società evidentemente diversa dalla Acumen UK Ltd; erano seguite una serie di *e-mail* (agli atti del dibattimento) in cui era stato segnalato l'errore e che,

proprio in ragione di ciò, tutto era stato recuperato attraverso una indagine successiva e il viaggio di Antonio Catanzariti a Londra, finalizzato anche al recupero della documentazione.

Quest'ultimo ha riferito in aula in merito a detta trasferta, dichiarando di essere partito insieme alla collega Simona Maga e di essere tornato in sede con lo statuto, il bilancio e altra documentazione afferente la società.

La stessa Maga ha confermato di aver accompagnato Antonio Catanzariti in missione a Londra nel mese di agosto 2005 epoca in cui, secondo la ricostruzione offerta, si erano recati presso la sede di Acumen, per un incontro bilaterale funzionale a discutere diverse tematiche con la controparte.

La teste aveva, cosi, appurato che la sede legale della società, che corrispondeva agli indirizzi indicati nei contratti, si presentava come una struttura importante, efficiente, con personale e postazioni operative "*assolutamente in linea con il business che gestivano*".

In quella medesima circostanza aveva conosciuto i direttori della società (indicati da fonti ufficiali come soggetti dotati di enormi disponibilità finanziarie) e le erano state presentate le sue varie interfaccia, tra cui Janet McGee; si era trattato di una tipica riunione ufficiale, in cui "*si era fatto il punto della situazione, come generalmente si fa durante gli incontri bilaterali...i analizza lo status, eventuali problematiche, come sviluppare il business se possibile...*".

Osserva il Collegio come appaia un dato assai significativo il fatto che Antonio Catanzariti, cui viene contestata la totale complicità nell'affare illecito e, per questa via, la partecipazione all'articolato e

strutturato sodalizio criminoso (unica contestazione che nell'ambito del presente giudizio risulta elevata a suo carico), non risulti essersi mai mosso in incontri con i presunti "complici" da solo, ma sempre in presenza di soggetti terzi ed estranei al giudizio, coerentemente peraltro alle dinamiche strutturali dell'azienda.

Ed in effetti, Elisabetta Secchi ha rappresentato di essersi assentata dalla società per maternità dal 2 luglio 2005 al gennaio 2006 e di aver passato in quel periodo le consegne ai suoi colleghi: ha spiegato la teste che l'ufficio diretto dal Catanzariti era organizzato in termini di *"backup circolare"* e, dunque, si trattava di un lavoro di *equipe* che non presupponeva la speculare condivisione con tutti del proprio *portfolio* clienti "... *nel senso che, con alcune persone condividevo una cosa, con altre ne condividevo un'altra...*".

In questa ottica, durante la sua assenza il cliente Acumen era stato gestito dalla collega Elisabetta Maga e mai il Catanzariti le aveva richiesto di interfacciare direttamente o in base ad un rapporto esclusivo quella società.

Tale circostanza è stata peraltro confermata dalla stessa Maga che ha aggiunto come il rapporto dell'imputato con quella controparte in nulla si era diversificato rispetto alle normali relazioni intrattenute con tutti gli altri clienti della società e che, anche rispetto alla persona del Focarelli (il cui duplice ruolo di consulente sia della cliente che del fornitore giudicava *"una cosa abbastanza comune nelle telecomunicazioni")* aveva mai preteso di avere rapporti esclusivi.

Al di là della specifica e postuma validazione della cliente Acumen UK Ltd, in occasione della stesura degli altri contratti con le

società Accrue Telemedia e Diadem e, prima, del subentro della società Acumen OY ltd alla Acumen UK , si era seguito l'*iter* di validazione dei clienti codificato dal Mazzitelli che, peraltro, non rimaneva "conchiuso" nell'alveo delle aree funzionali di Sparkle..

Secondo la testimonianza dell'avv. Stefano D'Ovidio, infatti, tutte le procedure di validazione del cliente, di revisione dei contratti (RVC) necessariamente presupponevano l'assistenza ed il coordinamento generale delle corrispondenti aree della capogruppo ed erano impostate non su una logica verticistica dell'amminsitratore delegato ma, al contrario, nella prospettiva della necessaria e totale condivisione di tutte le informazioni afferenti i contratti delle varie aree funzionali coinvolte, in modo che la firma conclusiva dell'amministratore delegato si poneva solo a valle di completi esami e anche interlocuzioni e, solo quando ogni area siglava il testo, quest'ultimo arrivava alla firma del Mazzitelli.

Ha infatti chiarito il teste che l'organizzazione di TIS, come tutte le società del gruppo di TI, è integrata nell'organizzazione di Telecom Italia stessa e caratterizzata dal presidio della casa madre per le funzioni di controllo e in accordo al concetto di "famiglie professionali" .

Le famiglie professionali sono un modello organizzativo introdotto nel 2002-2003 e concettualmente diretto a fare si che vi sia un coordinamento delle attività delle varie società del gruppo secondo linee guida che sono fissate dalla capogruppo : "*quindi, fare parte di una famiglia professionale... vuole dire avere una interfaccia con la capogruppo... ed interagire con loro e confrontarsi soprattutto sulle tematiche più importanti...*".

In questa prospettiva, benchè la gestione ordinaria era lasciata alla responsabilità dei singoli, c'era un dovere di informativa sulle tematiche più importanti *"...è un confronto continuo, diciamo..."*

Chiarissima la deposizione della teste Martini di Nenna Federica in merito alla procedura di validazione dei contratti introdotta da Stefano Mazzitelli, definita come codificazione di un articolato e complesso *iter* che nasceva da una funzione proponente (l'area commerciale) la quale negoziava con il cliente la fornitura di un servizio, concordando le condizioni contrattuali; successivamente, la funzione di marketing aveva il compito di validare la redditività dell'offerta di *business*, oltre che la coerenza con gli obiettivi di margine dell'azienda.

Seguiva il vaglio delle funzioni di amministrazione e controllo, che tipicamente affrontavano i temi dei termini di pagamento e della fatturazione, nonchè – a salire – il successivo passaggio all'area legale, che si occupava dell'elaborazione del testo contrattuale.

Ha aggiunto la teste che talvolta si verificava anche un processo interattivo, nel quale le varie funzioni – tutte egualmente interessate – dialogavano tra loro in ordine a dettagli che ne richiedevano la partecipazione dialettica.

Solo a valle di tutte queste interazioni il testo contrattuale passava alla firma dell'amministratore delegato, nello specifico Stefano Mazzitelli, alla cui attenzione arrivava un elaborato che costituiva il prodotto di una catena ben definita e strutturata.

In questa prospettiva di massima trasparenza e perfetta circolarità dei flussi conoscitivi non trova riscontro la criticità, rilevata dagli inquirenti, relativa alla incompletezza dei contratti oggetto di giudizio

con particolare riferimento agli allegati tecnici, non reperiti (o non immediatamente rinvenuti) dalla Guardia di Finanza nel corso delle varie perquisizioni effettuate nell'azienda.

Le suddette carenze costituiscono un altro degli argomenti determinanti per l'Accusa che ne ha dedotto la prova della strumentalità dei contratti stipulati nell'ambito delle due compagnie telefoniche quali fittizi schermi dietro cui celare operazioni fittizie, cosi come diversamente acclarato per le altre società coinvolte nella filiera fraudolenta.

Fondamentale il contributo chiarificatore fornito dalla teste Simona Maga in relazione al mancato reperimento degli allegati tecnici all'interno dei contratti.

La teste ha decodificato, infatti, il senso della conversazione avuta con il Focarelli - e captata in data 24.01.2007 - in cui la stessa aveva chiesto (anche con una certa urgenza) l'inoltro degli allegati di Diadem e Planetarium, a cui erano seguiti correlativi scambi tra il Focarelli e Massimo Ronchi (evidentemente, questi ultimi, non noti alla Maga).

Secondo la esauriente spiegazione fornita, gli allegati tecnici costituiscono, sul piano tecnico, la "fotografia" della connessione in un dato momento storico, contenente dati che, nel normale svolgimento del rapporto, sono soggetti a frequenti mutamenti per i più vari motivi.

All'epoca dei fatti in contestazione, gli *annex* tecnici venivano allegati ai contratti e controfirmati dalle parti sicchè, al variare della fotografia di connessione era necessario formalizzare nuovi allegati tecnici che del pari dovevano essere firmati da entrambe le parti.

In questa prospettiva, dunque, dalla lettura della trascrizione della conversazione è parso evidente o comunque plausibile alla teste che la sua richiesta a Carlo Focarelli era dipesa dal fatto che i nuovi allegati tecnici, probabilmente inviati alla cliente per la firma, non erano stati ritrasmessi controfirmati.

Ha precisato, peraltro, che una tale circostanza non determinava il blocco del concreto svolgersi dell'interconnessione, poichè rispetto alle variazioni della fotografia della stessa, le reti interloquivano direttamente tra loro (telefonicamente o via *e-mail*) sicchè la redazione del nuovo allegato tecnico avveniva successivamente, ma richiedeva, comunuque, sul piano formale e contrattuale, la firma di entrambe le controparti.

Il responsabile dell'ufficio legale Stefano D'Ovidio ha totalmente confermato il ruolo delle schede tecniche e la loro collocazione nei contratti di interconnessione.

Anche secondo quanto affermato dal teste, tali documenti – contenenti l'indicazione degli indirizzi IP – erano soggetti a continue variazioni e la previsione, all'epoca, della necessaria allegazione degli stessi all'interno dei contratti (unitamente all'allegato con le informazioni bancarie e a quello sui prezzi) rendeva il testo contrattuale un documento altamente dinamico: *"...nel senso che tante volte al momento della firma del contratto non era neppure già definito la parte tecnica ma neanche il prezzo"*.

Ha parlato di una dialettica continua all'interno dell'azienda, tanto che, ad un certo punto, si era determinato a cambiare la struttura stessa del contratto, eliminando l'obbligo di allegazione delle schede tecniche: "*... perché si presentava in molte occasioni la circostanza che o erano*

mancanti, oppure dovevano essere modificati.. C'erano modifiche continue a questi contratti...".

Anche la tesi del mancato rinvenimento degli allegati tecnici come significativa della fittizietà dell'operazione, dunque, si scontra apertamente con il portato delle testimonianze appena riportate.

A ciò si aggiunga che, contenendo quegli annex gli indirizzi IP e, dunque, le coordinate dell'istradamento, senza questi il servizio di interconnessione non si sarebbe neppure potuto avviare se non con la complicità dei tecnici dell'area rete, mai neppure sfiorati dalle indagini.

Sempre con riferimento alle modalità di perfezionamento dei contratti (elemento peraltro indicato dalla Zurzolo tra gli elementi di attenzione) il D'Ovidio ha precisato che la firma contestuale dell'accordo non appartiene al mondo delle interconnessioni.

Ha rammentato che, appena giunto in società, aveva da subito constatato l'esistenza della pratica dello scambio del contratto e dell'invio dello stesso per corrispondenza (altro rilievo formulato dalla Zurzolo) e ne era rimasto stupito e anche un po' preoccupato; aveva contattato quindi un suo corrispondente in AT&T (società americana tra le più importanti nell'ambito delle telecomunicazioni) da cui aveva ricevuto ampie rassicurazioni, apprendendo che si trattava di una prassi di mercato, motivata e resa addirittura necessaria dall'enorme volume di contratti che tipicamente venivano conclusi in quel settore di *business*.

Passando ad analizzare la vicenda del subentro di Planetarium a I Globe si è già riferito che in data 30 agosto 2006 con lettera intestata I-Globe e diretta a T.I.S., "alla c.a. Ing. Massimo Comito", avente per oggetto "*Assignment of Agreement*"(ali.to 117) veniva comunicato a

quest'ultima l'intenzione di cedere i diritti e le obbligazioni nascenti dal contratto stipulato tra le due azienda il 20.12.2004 alla Planetarium di Dario Panozzo.

Ha rammentato l'imputato Stefano Mazzitelli che, in relazione a questo particolare evento, Massimo Comito aveva deciso di incontrare l'amministratore della società subentrante Dario Panozzo.

Per l'Ufficio di Procura, sarebbe incomprensibile il motivo per cui durante quell'incontro nulla era stato chiesto in relazione alle motivazioni della subentro di Planetarium (poiché l'imputato Comito si sarebbe "accontentato" della notizia di una cessione del ramo di azienda) e tale medesimo dato risulterebbe altamente indiziante se correlato al trasferimento di I Globe a Mosca e della conseguente cancellazione della società (perfettamente conseguente a detto trasferimento) dal registro delle imprese.

Sotto una diversa e opposta prospettiva, invece, proprio la decisione del Comito di conoscere l'amministratore della società subentrante costituisce un dato significativo dell'assoluta inconsapevolezza delle ragioni sottese a tale cambiamento che, del resto, nell'ottica imprenditoriale dello stesso Comito non costituiva un elemento inusuale e quindi degno di particolari approfondimenti.

Né, per altro verso, può accedersi alla tesi di accusa, secondo cui anche l'incontro sarebbe stato dettato da una esigenza di facciata, in quanto destinato unicamente a registrare un contatto all'interno della società, che avrebbe potuto costituire un valido alibi rispetto a future ipotetiche contestazioni.

Ed in effetti, tale argomento risulta innanzitutto smentito dal fatto che anche in questo caso il presunto "sodale" Comito non si determinò ad un incontro a due con il Panozzo, ma alla riunione aveva partecipato anche Simona Maga, che ha riferito nel corso della sua deposizione di una "normale presentazione" della società da parte del suo amministratore.

D'altro canto anche l'imputato di reato connesso, le cui dichiarazioni sono state ampiamente utilizzate nella precedente parte motivazionale in quanto fonte conoscitiva importantissima per la ricostruzione delle dinamiche operative illecite del "gruppo di fuoco" capeggiato da Mokbel e Focarelli, con riferimento a quell'incontro ha sottolineato di aver fatto una presentazione impeccabile, tanto da ottenere, successivamente, i sinceri complimenti dell'imputato Carlo Focarelli, anche lui presente e, come si è detto, garante di una soluzione di continuità rispetto alla proficua prosecuzione di quel *business*.

L'imputato Massimo Comito ha ripercorso i termini di quella riunione, rappresentando come gli fosse stato prospettato che I Globe aveva inteso cedere un ramo d'azienda ad una finanziaria svizzera e che intendeva procedere in assoluta continuità tecnica e teconologica con il *platform provider*, ossia con chi forniva le infrastrutture (cioè Ubique che rimaneva nel contratto).

L'assoluta fisiologicità o non atipicità di quella cessione è stata da lui motivata dal fatto che quello in cui operava l'azienda era un mercato in continua fibrillazione, in cui situazioni del genere erano all'ordine del giorno e, dunque, non si era insospettito del subentro - per quanto nelle sue specifiche competenze funzionali - salvo richiedere la presenza del

Focarelli come referente. Erano seguite tutte le analisi delle varie aree competenti che erano esitate nella lettera di *assignment* a tre.

In merito al subentro di Planetarium a I Globe, anche la teste De Nicolais ha dichiarato che in quella circostanza non erano state condotte verifiche in relazione alla società cedente (sulla permanenza della sua esistenza o concreta operatività) ma che solo verso la fine 2006-inizio 2007 era stato accertato che la sede di I Globe risultava trasferita in Russia, con cancellazione dal registro delle imprese.

Ha tuttavia precisato che, siccome l'obbligo in solido riguardava essenzialmente l'erogazione della prestazione e Planetarium adempiva regolarmente, la notizia non aveva destato alcuna concreta preoccupazione.

Del pari a quanto in precedenza avvenuto per il subentro della Accumen OY alla Acumen UK le modalità erano state conformi allo standard contrattuale, con predisposizione da parte dell'area legale di una separata lettera che, anche in questo caso, prevedeva una obbligazione solidale della società cedente.

Come già riportato nella parte ricostruttiva dell'intera operazione, per come articolata dal Capitano Meoli, è stato acquisito un autonomo contratto stipulato tra Planetarium s.r.l. e Telecom Italia Sparkle (all.to 119) impostato nella forma del mandato senza rappresentanza, giudicato con estremo sospetto dagli organi inquirenti, in quanto strumento fino ad allora sconosciuto nella compagine TIS (ma suggerito dall'imputato Carlo Focarelli a Massimo Comito) e funzionale all'esigenza di "mascherare" l'effetto economico dirompente dello sviluppo di quella relazione di interconnessione.

Sull'argomento hanno deposto molti testi e dichiaranti ex art.210 c.p.p. che hanno fornito una spiegazione collimante ed alternativa di tale scelta contrattuale.

Ne ha riferito, innanzitutto, Arturo Danesi, responsabile del marketing servizi wholesale internazionali dal 2002 al 2009.

Il ruolo del Danesi in azienda era quello di proporre il *budget* dei ricavi, cui poi seguiva a valle un processo a livello aziendale che mirava a verificare la fattibilità e rendere poi operativa la proposta e l'approvazione del documento, che peraltro era condiviso con la capogruppo Telecom Italia.

Il dichiarante ha spiegato, in particolare, che a settembre di ogni anno veniva stilata l'ipotesi di ricavi e di primo margine per l'anno successivo, che veniva attuata partendo dalle evidenze dell'anno in corso e dai risultati dell'anno precedente, integrata da una serie di altre rilevazioni di mercato (che potevano evidentemente incidere sulla costruzione generale) proprio per comprendere la dinamica di crescita dell'azienda.

Una volta discusso e concretizzato in azienda, veniva fatto un piano strategico per i tre anni successivi.

Il ciclo di pianificazione aziendale si articolava in tre momenti: la fase di budget, il forecast uno (a marzo) ed il forecast due (a giugno) ed il forecast tre (a settembre) per potere tarare le previsioni a chiudere per l'anno, *"in modo tale che l'azienda fosse sempre al corrente e consapevole del punto di atterraggio finale. E come noi, la capogruppo.."*.

Questa la premessa generale, il dichiarante ha fornito la sua interpretazione autentica della *e-mail* 2 agosto 2005 inviata a Olivieri Stefano, Bove Marco, Lazzarini Katia, Ferrantini Sabrina e pc Scacchia Maurizio, Ottati Giovanni, Di Bagno Galeazzo, Comito Massimo, Bernardi Maria Franca, Cerciello Leonardo Maria , Catanzariti Antonio, De Rosa Sabato, Migliozzi Roberto avente ad oggetto: OLO's Delta negativi del weekend (integralmente riportata nella precedente parte motiva).

Ha chiarito che, effettivamente, si trattava della prospettazione di un rischio di avere un delta rispetto ai risultati previsti e la sua era una sollecitazione, una "normale pressione commerciale" verso le forze di rendita per poter ottenere da ciascuno il massimo, atteggiamento del tutto fisiologico al ruolo svolto in azienda.

Del resto, lo sprone si poneva in un contesto di una società che stava crescendo sia rispetto al budget che rispetto al periodo del 2004 tanto che quel rallentamento era stato recuperato immediatamente nel mese successivo.

Ha contestato, nei termini sottoposti dal pubblico ministero, la diretta relazione della succitata e.mail con quella inviata a Stefano Mazzitelli in data 22 novembre 2005, ore 10,09 (ali. 216 già citata) "*Stefano, ti allego la PAF di novembre e quella di fine anno (vedi foglio Push all'interno dell'allegato). Come vedrai, Acumen ci ha consentito di recuperare lo shortfali sul 3^ forecast, mentre il push su Sai dovrebbe consentirci l'upside che ti ha chiesto Ruggiero (diciamo +10M€).*

Vediamo come vanno i traffici da qui a fine mese per calibrare meglio le azioni di dicembre.

Arturo."

Secondo la spiegazione fornita, anche quella era una delle previsioni che venivano fatte mensilmente in azienda e in quella *e-mail* aveva comunicato all'amministratore delegato che Acumen, un cliente che pochi mesi prima era sconosciuto, aveva consentito di ottenere 10mln di ricavi netti, importanti per raggiungere i risultati di *budget* dell'anno in corso; si dava l'indicazione, poi, circa il fatto che Sai Derosa – responsabile del lato Nord America (una delle piazze di scambio dei traffici internazionali) avrebbe dovuto fare un po' di pressione sui suoi corrispondenti per aumentare il fatturato relativo agli scambi di traffico che poteva effettuare in quelle piazze, ciò che avrebbe potuto consentire a TIS "l'upside" chiesto da Ruggero.

Ha sul punto precisato il Danesi che la capogruppo Telecom Italia, che controlla al 100% TIS, seguiva e verificava pedissequamente ogni mese l'andamento di quest'ultima che talvolta con la sua azione commerciale contribuiva al computo complessivo dei suoi obiettivi: "*...Noi operavamo sul mercato wholesale, mercato caratterizzato da una grande elasticità sul prezzo. Cioè a piccole variazioni di prezzo corrispondono forti raccolte di traffico .... Questo significava che noi avevamo la possibilità, evidentemente, con piccole variazioni di aggregare voiumetria e, quindi, di conseguenza, potere ottenere fatturati e incrementare con una rapidità e con una dinamica che... l'organizzazione domestica non poteva fare. Quindi è chiaro che Sparkle da questo punto di vista era spesso presa in considerazione per potere, attraverso piccole variazioni di prezzo riuscire ad ottenere aggregazioni*

che anche in poco tempo, un mese due mesi, potevano essere utili per i conti complessivi del gruppo".

Si trattava, comunque, di una indicazione per cui Acumen "*si sarebbe potuta chiamare pinco pallo* ", ossia poteva essere un qualsiasi cliente (pur non disconoscendo che in quel momento era l'operatore che portava all'azienda il maggior volume di fatturato) anche perché, tra l'altro, i proventi da servizi audiotex e premium dell'anno precedente, non erano del tutto dissimili a quelli fatti nel 2005.

Secondo la ricostruzione offerta dal Danesi, la formula contrattuale del mandato senza rappresentanza era stato introdotta, su indicazione dell'amministratore delegato Stefano Mazzitelli nell'ambito di un *comitato reporting* del luglio 2006, con l'esclusivo intento di adottare una formula contrattuale che limitasse l'impatto di quella operazione sul fatturato di Sparkle.

Ha riferito, infatti, che il piano di budget del 2006 prevedeva che, quanto al traffico premium in generale, di cui certamente Acumen era il maggiore esponente, in considerazione della estrema volatilità di quel *business*, lo stesso permanesse per i primi sei mesi, per poi andare a scomparire.

Al contrario, nel fare il primo forecast e poi il secondo, ci si era resi conto che il traffico cresceva in maniera esponenziale e che si trattava di *un fenomeno non così impulsivo* come avevano immaginato.

L'aumento del traffico e i notevoli volumi di fatturato avevano ingenerato una qualche preoccupazione, soprattutto avuto riguardo ai risultati di agosto 2006 in quanto si trattava di dati che potevano porre le premesse per fare previsioni degli anni successivi tarati su un fenomeno

certamente rilevante, ma che comunque si continuava a ritenere volatile e non duraturo.

In questa prospettiva, l'eventuale interruzione di quella sorgente di traffico avrebbe determinato l'impossibilità di raggiungere in maniera strutturale quei risultati "*...perché chiaramente l'azienda veniva rappresentata con dei numeri che non erano stabili o comunque non erano strutturali...*".

La *e-mail* indirizzata dal Danesi a Massimo Comito in data 11 agosto 2006, ore 20.01 (già citata nella premessa ricostruttiva) si poneva, secondo tale ricostruzione, a valle del comitato reporting, cui l'imputato non aveva partecipato:

"*Max,*

Come mai ACM sta pompando così tanto?

Era previsto dai tuoi accordi?

E poi Catanzariti ti ha riferito che Mazzitelli durante l'ultimo comitato reporting ha sollecitato l'applicazione del mandato senza rappresentanza nella misura di limitare i fatturati per almeno 100mln€ rispetto al run rate attuale?

Al tuo ritorno dobbiamo chiuderci dentro una stanza e pianificare i ricavi che servono a perimetro F2 contingentando ACM a tappo.

Vediamo poi se a F3 le cose cambiano, ma di certo occorre ridurre ACM nell'ultimo quarto, pena un budget 2007 da paura".

La e-mail, dunque, era espressiva della chiara preoccupazione del Danesi in ordine al riscontrato aumento significativo del traffico.

Egli aveva inteso chiedere all'imputato Comito se vi fossero state delle variazioni di prezzo, tipiche nelle negoziazioni, che avessero determinato l'attrazione di maggiore traffico.

Peraltro, la *e-mail* si collocava due settimane prima del processo di *budget* e l'area di responsabilità del Comito (Europa) era la più importante, gestendo l'80% dei fatturati; in questa prospettiva, l'obiettivo esplicitato nel messaggio era quello di capire se l'operazione di Acumen potesse essere in qualche modo rallentata con il *cali gapping*, che sarebbe stata una forzatura, o con il mandato senza rappresentanza, che si ritenne poi la strada maestra: questo il senso del termine "*contingentare ACM a tappo*", che significava, sostanzialmente, ridurne gli impatti sul fatturato.

Seguendo il filo logico delle argomentazioni offerte dal Danesi, proprio le valutazioni di imprevedibilità dell'andamento dei volumi di fatturato derivanti dal rapporto con la cliente Acumen stride in maniera manifesta con una consapevolezza di fittizietà di quella operazione (che diversamente avrebbe presupposto una certezza anche per i risultati futuri) tanto che anche nell'arco di piano per il 2007-2008, si era tenuto conto di una previsione di volatilità e impulsività di quel fenomeno.

Altro dato di assoluto rilievo che emerge dalla deposizione del Danesi è la circostanza che dell'andamento dei ricavi di Sparkle (come dei valori di fatturato derivanti dall'operazione con Acumen) era perfettamente a conoscenza anche la capogruppo e rappresentati in tutti i reports che accompagnavano le riunioni.

In termini del tutto analoghi, anche la scelta di ricorrere al mandato senza rappresentanza, volta ad avere un bilancio più equilibrato

nell'ottica della valutazione di volatilità di quel *business*, era stata una scelta strategica e, dunque, certamente condivisa dalle funzioni marketing, amministrazione e controllo (e, dunque, Carlo Baldizzone che concretamente segui la decisione) e dall'amministratore delegato.

Con certezza, rispettando l'impostazione delle famiglie professionali, Carlo Baldizzone doveva avere avuto un confronto anche con Parazzini, che era il suo riferimento in Telecom Italia

Effettivamente, Baldizzone ha dichiarato di avere interloquito anche con la capogruppo, in particolare con Riccardo Taranto (responsabile amministrazione e controllo di gestione) e Riccardo Beretto (Responsabile di bilancio) e che nessuno aveva formulato obiezioni .

Anche il teste D'Ovidio ha rammentato che Carlo Baldizzone gli aveva presentato la possibilità di firmare quel tipo di contratto, che doveva servire a scopi meramente contabili.

Secondo la prospettazione del teste, con il mandato senza rappresentanza si consentiva di appostare in bilancio esclusivamente il margine con l'effetto, dunque, di sterilizzare il documento contabile da volumi di fatturato molto elevati portati da Acumen. Si trattava di una esigenza dell'azienda.

Vittorio Zinzi, che in azienda operava nell'ambito della funzione amministrazione finanza e controllo di fiscalità internazionale, alle dirette dipendenze del dott. Massimo Mancini (che, a sua volta riportava a Carlo Baldizzone) ha dichiarato di essersi specificamente occupato nell'aprile del 2006 dell'analisi degli impatti fiscali del cambiamento della formula contrattuale.

Anche secondo la sua ricostruzione si trattava di una opzione che rispondeva ad una specifica esigenza di Telecom Italia Sparkle che era quella di consentire una migliore esposizione contabile nel bilancio della società di quella tipologia di rapporto; in particolare, poiché il meccanismo alla base dei *premium services* prevedeva, da un lato, ricavi molto elevati e, dall'altro, costi altrettanto elevati, l'introduzione di quella diversa tipologia contrattuale avrebbe determinato una migliore rappresentazione contabile di quello che era il margine dell'azienda (corrispondente, nel caso di specie, al 4,82%).

Le verifiche che erano state avviate – con il coinvolgimento di tutti i settori interessati - erano finalizzate a comprendere *"se ci fossero sia in termini di imposte dirette che indirette, degli effetti sulla società":* la risposta era stata in entrambe i casi negativa, poiché si era accertato che, sia sul piano del trattamento IVA, sia relativamente all'imponibile, nulla sostanzialmente avrebbe comportato.

Secondo la valutazione svolta, anche con il supporto di una consulenza legale esterna (lo studio Baldari, il cui elaborato è stato versato in atti dalla difesa-Mazzitelli/Comito), era stato appurato che il passaggio dal contratto di compravendita ordinaria al mandato senza rappresentanza avrebbe consentito di "sterilizzare il bilancio" senza modificare il risultato economico finale; avevano, dunque, espresso parere favorevole a tale diversa tipologia di contrattualizzazione del rapporto intorno alla fine di maggio-giugno 2006.

Osserva il Tribunale, come la bontà delle argomentazioni fornite dai plurimi testi escussi risulta avallata dal fatto che nemmeno in questo caso nella decisione di utilizzare la formula contrattuale del mandato

senza rappresentanza vi sia stato un centro decisionale unico ed indiscusso, poiché questa, come ogni altra decisione aziendale, risultava il frutto di una condivisione ragionata e ponderata da parte di più livelli aziendali interni e di gruppo, con contributi di esperti terzi, ciò che è tipico peraltro di un'azienda importante e strutturata come Telecom Italia Sparkle.

Condivisibile, dunque, il dato fattuale e concreto - al netto di ogni suggestivo collegamento con l'esperienza Fastweb relativa all'operazione carte prepagate e accedendo ad una ricostruzione *ex ante* - è che effettivamente lo strumento del mandato senza rappresentanza non costituiva un modo di offuscare dei dati, ma era funzionale alla esigenza condivisa e studiata di garantire una migliore rappresentazione contabile di quella operazione e, dunque di garantire una trasparenza del bilancio, concetto diametralmente opposto a quello ipotizzato dall'Ufficio di Procura.

Occorre ora soffermarsi su quello che costituisce l'argomento principe su cui l'accusa ha impostato la tesi del coinvolgimento degli odierni imputati nell'affare illecito in termini di certa ed in equivoca consapevolezza della fittizietà dell' operazione commerciale, rappresentato dalle caratteristiche dell'andamento del traffico.

Gli inquirenti hanno basato i propri assunti sui rilievi indicati nel *working paper,* sul contenuto della *e-mail* inviata in data 28 luglio 2005 da De Rosa a Gianfranco Ciccarella e Brancati (tutti appartenenti all'area tecnica di rete), nonché sulle prime dichiarazioni rese da Gianfranco Ciccarella che, tuttavia, nel corso del dibattimento ha diversamente modulato le sue precedenti asserzioni.

L'argomento, a ben guardare, presenta una duplice chiave ricostruttiva, significativamente di pari dignità e parimenti convergente nel senso di escludere, di base, la percezione o percepibilità da parte degli odierni imputati dell'anomalia rappresentata dalla piattezza del traffico e dai valori elevatissimi dell'ABR.

Si è già riportata la sintesi conclusiva della relazione finale di *audit* curata personalmente da Davide Cerniello che aveva segnalato l'anomalìa della distribuzione del traffico per quanto riguardava il numero di chiamate ed il controvalore per il giorno della settimana e per orario nell'ambito della giornata, definendolo compatibile con l'ipotesi di una generazione del traffico almeno in parte artificiale.

Si è già rilevato come tale aspetto fosse stato ritenuto astrattamente giustificabile – a valle delle interviste svolte e sul presupposto di una dichiarata non approfondita conoscenza del contesto dei servizi premium - con la valorizzazione di servizi telefonici in traffico equivalente (che in astratto, si segnalava, non poteva garantire che al traffico generato artificialmente potesse corrispondere effettivamente un servizio erogato).

Il concetto espresso dall'*auditor* ha trovato sostegno e più compiuta articolazione nelle parole della consulente Marina Ruggeri secondo cui la "compatibilità con un traffico generato, almeno in parte artificialmente" contenuto nel working paper e connesso alle valutazioni sui volumi e sulla distribuzione del traffico, non costituisce un concetto allusivo di irrealtà del traffico: "*...artificiale per noi telecomunicazionisti non è una brutta parola... artificiale significa che c'è stato un processamento in qualche punto della catena che serve a rendere*

armonico tecnicamente ed economicamente l'architettura complessiva. Devo per forza riferirmi a servizi premium, perché l'artificiale in ambito premium nasce proprio dalla specifica natura del servizio. Artificiale non vuol dire inesistente; inesistente significa che non c'è la segnalazione... Una volta che è esistente (ossia si istaura la segnalazione) può essere naturale... o artificiale. Nel servizio premium non dico che è quasi d'obbligo che ci sia una porzione di elaborazione, però è molto frequente. ...Torniamo alle tariffe, perché è con quello che si spiega perché io potrei avere bisogno di fare una manipolazione. Facciamo questo esempio. Seguendo le tabelle, e quindi le regole dell'AGICOM, io applico una tariffa in un certo modo. So che devo fare pagare, il cliente ha richiesto un servizio che ha un certo costo ed io devo farlo pagare. Allora, per esempio, ho una operazione di pagamento per esempio conscatto alla risposta o di tipo forfettario. Ma perl'efficienza della catena che segue, io vogiioconvertirio in una equivalente di chiamata telefonica,quindi in minuti di conversazione.... Quindi tutto... tutta la catena viene ridotta a minuto. Mentre io non posso affatto escludere che alcuni degli operatori di accesso,aicuni degli aggregatori preferiscano o abbiano delle buone tariffe per il forfettario o per io scatto alla risposta. Allora, una manipolazione quale potrebbe essere? Quella che io prendo una cosa che era a scatto alla risposta e la trasformo in minutaria, cioè in flusso al minuto che abbia come unico elemento dell'equazione il costo, che costi all'utente lo stesso... E' questa una manipolazione di traffico ma è fatta in catena economica ..... Non c'è possibilità per l'operatore di transito di distinguere se e in che punto della catena è stata fatta la manipolazione...".

La stessa Ruggeri, inoltre, ha fornito plausibili spiegazione alla uniformità dei volumi di traffico nell'arco della giornata (giorno-notte) e connesse, innanzitutto, il fatto che l'aggregatore delle reti di accesso aggrega traffico da tutto il mondo, "*...significa che io aggrego da tutte le ore di un lungo giorno che attraversa tutta la mappa geografica, perché basta viaggiare me verso giusto per non vedere tramontare il sole .... Quindi significa che giorno e notte è un concetto estremamente relativo visto che gli utenti arrivano da tutto il mondo...dunque, tanti utenti insistono su tanti fusi orari.. non c'è un motivo statistico per escludere un'uniformità dell'origine della richiesta geografica e, se è geografica, è legata al fuso; se è legata al fuso, giorno e notte non hanno importanza*".

Un secondo elemento di plausibilità è dato, per la consulente, dalla varietà dei servizi forniti, poiché i servizi *premium* in astratto coprono tipologie variegate: baby sitting, ricette, oroscopi, previsioni di vario genere, scommesse legate al mondo del calcio, contenuti per adulti.

Ciò posto, anche con riferimento ad un unico paese, la distribuzione nella giornata delle richieste dipende dal servizio; "*...se voi sommate a questa distribuzione del tipo di servizio la distribuzione dei fusi orari, viene fuori che se anche trovassi un traffico praticamente costante, non mi dovrei stupire...*"

Questa la prospettiva espressa dalla professonista, la posizione del teste Gianfranco Ciccarella è stata evidentemente meno netta rispetto alle dichiarazioni fatte a s.i.t. nel corso delle indagini.

Egli ha rammentato che l'imputato Massimo Comito in una prima fase di attivazione del servizio, aveva anche richiesto delle verifiche sui traffici poiché aveva riscontrato un problema di disallineamenti.

Dell'analisi dell'andamento del traffico si era occupato Domenico De Rosa che con la *e-mail 28.07.2005*, inviata a lui e al Brancati, aveva evidenziato, secondo la sua interpretazione, l'esistenza di una distribuzione abbastanza piatta del traffico rispetto ai traffici normali, verificando una variazione nell'arco della giornata inferiore al 2%: tale era, a suo giudizio, l'univoca interpretazione della locuzione "*traffico ben distribuito nelle 24 ore*".

Significativamente, nessuna questione aveva sollevato in ordine a quelle risultanze riferendo di averne solo parlato con Comito.

Ha sostenuto, inoltre, che anche nel corso del 2006 erano state effettuate altre verifiche sull'andamento giornaliero del traffico, riscontrando che si presentava ancora più piatto ma che le ragioni ipotizzabili alla base di questo andamento potevano individuarsi in una raccolta del traffico a livello mondiale da parte delle società clienti: "*...la motivazione è stata diciamo questa. Raccolta, ipotizzata ovviamente, che fosse non solo basata sull'Europa...ma che fosse una raccolta che arrivasse che ne so, dal Far West, dagli Stati Uniti, da.... E questo chiaramente porta ad avere un traffico più piatto....*".

Ha precisato il teste che si trattava di una ipotesi, in quanto Telecom Italia Sparkle non aveva visibilità di cosa succedesse a monte e a valle delle dirette controparti.

Secondo la sua ricostruzione, alla fine di novembre 2006 era stato sentito in Procura unitamente a Massimo Comito e Carlo Baldizzone e

che in quella sede aveva spiegato le sue competenze in relazione a quel servizio di interconnessione.

In quella circostanza, l'*input* proveniente dai pubblici ministeri era stato di monitorare meglio quel traffico, anche perchè circa una settimana prima (il 22 novembre) erano stati raddoppiati i circuiti a Planetarium, sicchè il traffico era ulteriormente aumentato.

Il dubbio riferito dagli inquirenti e a lui riportato era se fosse possibile che dietro quei valori di traffico vi fosse qualcosa di poco chiaro, sicchè il messaggio era quello che probabilmente sarebbe stato necessario effettuare più specifici approfondimenti senza ovviamente sospendere unilateralmente il contratto, per evitare problemi a TIS che sarebbe certamente stata chiamata a rispondere dei danni conseguenti al mancato rispetto dei termini contrattuali.

Del colloquio in Procura aveva parlato con l'imputato Stefano Mazzitelli e con Comito (che, del pari al Baldizzone non aveva condiviso con lui i termini, probabilmente identici, dell'escussione) il quale aveva concordato sulla necessità di fare qualche verifica.

Aveva compreso in seguito che era stato avviato un processo di *audit,* nel quale non era stato direttamente coinvolto, ma di cui era stato messo al corrente poichè erano stati estratti da Paolo Francesco Mari i dati del traffico di alcuni periodi a campione e nella trasmissione anche lui era stato messo in copia.

Da quanto a sua conoscenza, i risultati di quei dati di traffico erano i medesimi di quelli già raggiunti nel corso delle verifiche del 2005, con riferimento all'andamento piatto, all'ABR elevato, alla distribuzione omogenea nelle varie fasce orarie, nei singoli giorni e nelle settimane,

nonché ai volumi crescenti con ricadute in termini di fatturato, che erano stati sostanzialmente confermati.

A quel punto, aveva interloquito con Carlo Baldizzone, che gli aveva comunicato di aver esteso gli accertamenti anche a Telecom Italia, al fine di verificare se vi fossero delle spiegazioni alternative a quelle che fino a quel momento si erano dati in azienda.

Nel corso della deposizione, il pubblico ministero ha contestato al teste una precedente dichiarazioni in cui sostanzialmente aveva valutato una incompatibilità dei volumi complessivi di quel traffico con un "traffico reale".

Ciccarella ha spiegato che, ferme restando le spiegazioni tecniche del fenomeno già articolate, la sua opinione (non suffragata però da elementi concreti di riscontro) era che in maniera plausibile l'ipotesi della generazione artificiale del traffico potesse essere *"estremamente fondata"*.

Nella sostanza, dunque, il teste ha temporalmente spostato la sensazione di atipicità solo al momento della escussione da parte dei pubblici ministeri, utilizzando, rispetto alla tesi di una inesistenza sottostante alle segnalazioni in arrivo presso la carrier di transito TIS, espressioni decisamente meno nette e incisive, ragionando in modo del tutto probabilistico.

Anche rispetto ai valori dell'ABR, parametro che indica il comportamento della rete, quale valore percentuale rappresentativo del rapporto tra le risposte ottenute ed il numero dei tentativi di chiamata, ha riferito in dibattimento il teste che riguardo al traffico relativo ad Acumen-Accrue-Diadem e a parte il primo periodo iniziale, l'ABR che

avevano le chiamate che provenivano dalle tre società e che andavano su I Globe/Planetarium, era estremamente alto, superando il 99% (99,4 o 99,5%), salvo quando non ci fossero problemi tecnici (di segnalazione o altro).

Si trattava di valori significativamente più alti del normale, poiché generalmente "*...l'ABR quando andiamo bene, su un paese evoluto da un punto di vista delle telecomunicazioni... arriviamo a un 55-60%. In un paese meno evoluto si ha intorno al 15-20%. La media di Sparkle per quello che riguarda la voce è attorno ad un 38-39%...*".

Rispetto ai servizi *premium* fatti con altri operatori, poi, la percentuale di ABR era molto più bassa, sebbene superiore alla media "*... poteva arrivare a un 45-50% massimo. Ma non arrivava praticamente mai al 99%*".

Nonostante ciò, invece di segnalare l'anomalia, ha sostenuto che si trattava di un valore attentamente monitorato, in quanto l'abbassamento dell'ABR implicava una riduzione del traffico e, dunque, del fatturato.

Seguendo le argomentazioni del teste, il tipo di controllo quotidiano su quei valori non era teso a comprendere il fenomeno o a concretizzare la percezione di qualcosa che non andasse ma, al contrario, si trattava di un monitoraggio funzionale a garantire che quell'elevato livello percentuale non subisse per qualche ragione delle flessioni: "*...difatti, quando avevamo un'ABR attorno al 45-48% era considerato un'anomalia.... E avevamo messo proprio in allarmistica e proprio per l'ABR di questo tipo di traffico. Quindi tenevamo sotto controllo le persone del NOC, del centro operativo della rete. Tenevamo sotto controllo questo traffico proprio per rilevare se c'erano andamenti su*

cui si abbassava l'ABR ...c'erano delle persone che erano dedicate all'interno del NOC a monitorare la qualità di questo traffico e appena c'era qualcosa che non andava, si cercava di intervenire subito per ripristinare quello che era giudicato il parametro di qualità corretto"

Le ragioni di un ABR cosi alto erano state comunque analizzate all'interno della rete e la spiegazione più plausibile elaborata era che, tenendo conto l'ABR sia del comportamento del chiamante che del chiamato, verosimilmente lato I Globe/Planetarium vi fossero dei risponditori che tutte le volte che il traffico arrivava generavano una risposta; mentre lato Acumen-Accrue-Diadem (chiamante) che vi fosse un aggregazione *"..una sorta di centralino... di centrale di commutazione all'interno di queste società .. che aggregava migliaia, decine di migliaia di chiamate e che aspettassero di inoltrarle fino a che la chiamata non era compìetata, in modo tale che ... si eliminasse il discorso della selezione incompleta..."*.

Sull'aumento dei volumi di traffico il teste ha affermato che si era passati da un traffico di circa 15mln di minuti al mese fino a circa 50mln min/mese più o meno, cui era seguito l'aumento dei circuiti da parte di TIS che nel novembre 2006 erano arrivati a circa 1300.

Seguendo il flusso ricostruttivo del Ciccarella, conosciuti i dati relativi all'andamento del traffico, l'ABR elevatissimo e quant'altro, l'unica "*considerazione*" era che si trattava di un traffico che *"aveva un impatto molto pesante... non solo sull'andamento di Sparkle per quello che riguarda diciamo i risultati economico finanziari, ma anche che poteva succedere qualcosa se per caso questo traffico fosse venuto meno. Perché è chiaro che soprattutto... nell'anno 2006 è stato*

importante l'impatto è stato particolarmente importante...". Unicamente in questi termini, quindi, *"era un traffico..da tenere sotto controllo"*

Sull'andamento del traffico e sugli elevati valori dell'ABR si è espresso anche il teste Mario Pirro.

Avuto riguardo al contenuto della *mail* di De Rosa, peraltro interna alla sola area rete, in cui si faceva riferimento ad una percentuale ABR molto elevata e a durata di conversazioni via via similari, tali dati erano per il teste assolutamente coerenti con un traffico di tipo premium, tant'è che a valle di quelle risultanze, alcuna determinazione era stata presa in azienda in termini di chiusura dei rapporti.

Per quanto oggetto di sue specifiche cognizioni professionali, i servizi *premium* sono connotate da un ABR molto elevato e da una durata delle conversazioni molto simile.

Anche quanto alla piattezza del traffico poteva darsi in astratto una giustificazione tecnica, basata o sul fatto che si trattava di traffico raccolto su base multinazionale, o che l'aggregatore delle reti di accesso bilanciasse nel tempo contenuti diversi in orari di ersi del giorno e della notte, in mod da produrre uno sviluppo sostanzialmente piatto: entrambe le soluzioni ipotetiche, tuttavia, avrebbero richiesto (per poterle confermare) la visibilità di quanto passasse tra Acumen/Accrue/Diadem e I Globe/Planetarium, cosa che era preclusa alla carrier di transito TIS.

Il profilo della eguale durata delle telefonate, da ultimo, poteva trovare giustificazione in meccanismi di generazione artificiale del traffico, ossia meccanismi di generazione artificiale di sessioni di chiamata che hanno una durata corrispondente al prezzo del servizio da pagare (ed. modalità di micro pagamento per il traffico premium) .

Pur quanto appena precisato, ha ammesso il teste di non essersi mai imbattuto nella sua esperienza professionale in servizi in cui le tre caratteristiche coesistessero; pur tuttavia, anche in base al ricordo di Pirro, mai dall'interno della rete, tra gli ingegneri che collaboravano direttamente con lui o quelli dell'*operation*, erano stati mai sollevati dubbi o perplessità a lui o al Ciccarella in ordine alle caratteristiche e all'andamento del traffico.

Tale ultima precisazione offre il destro per introdurre una seconda chiave ricostruttiva alternativa al profilo dell'astratta plausibilità tecnica di quell'andamento dei flussi e alla conseguente non immediata percepibilità dello stesso quale sintomatico della acclarata fittizietà del traffico, artificialmente generato dal Focarelli grazie ai generatori.

Ed in effetti, in maniera unanime e trasversale i testi che hanno deposto in dibattimento hanno escluso che dalla rete o dallo stesso Gianfranco Ciccarella fossero mai giunte segnalazioni di anomalia in ordine all'andamento del traffico, né perplessità relative ai valori raggiunti con quel servizio di interconnessione nell'ambito delle molteplici riunioni che venivano mensilmente organizzate all'interno dell'azienda.

In questi termini ha deposto, innanzitutto, Rosangela Petraglia (teste del pubblico ministero) che ha definito i comitati di *reporting*, riunioni mensili che coinvolgevano tutta la prima linea dell'azienda, circa una ventina di persone, ognuno per il loro ruolo.

Ha riferito la teste che tipicamente nei giorni precedenti all'incontro le varie strutture inviavano all'assistente dell'amministratore delegato documenti che venivano estratti dai dati aziendali e che

rappresentavano i costi, l'andamento dei ricavi, l'andamento della qualità della rete, l'andamento dei guasti con il cliente, ciascuno per la propria specifica competenza professionale.

Ciò premesso, ha dichiarato di aver sentito parlare nel corso degli incontri della cliente Acumen, unitamente agli altri clienti della società, probabilmente tra le più importanti in quegli anni, ma di non averne mai sentito parlare in termini di anomalia o non fisiologicità rispetto ad altri rapporti di interconnessione in essere nell'azienda.

Peraltro, tra le persone che partecipavano ai comitati *reporting* v'era l'ing. Gianfranco Ciccarella che, unitamente a Baldizzone e ad Arturo Danesi, rappresentava uno dei soggetti più autorevoli in azienda, in quanto aveva un ruolo tecnico molto importante: *"..sicuramente Ciccarella era capo di un pezzo molto importante nell'azienda, perché in quegli anni su 880 persone circa, 500 dipendevano direttamente da lui, quindi era molto influente e autorevole secondo l'amministratore delegato.."* anche se vi potevano essere differenze esclusivamente relative all'approccio strategico della società.

Orbene, secondo la testimonianza della Petraglia mai Ciccarella aveva manifestato perplessità o problematiche rispetto al cliente Acumen, al contratto in essere o in generale a quel tipo di *business*

Del resto, era proprio il responsabile di rete l'unico vero depositario dei dettagli relativi all'andamento del traffico, avendo la piena gestione degli istradamenti e delle *performance*; dalla struttura di rete provenivano una serie numerosissima di reports che venivano inviati quotidianamente alle strutture commerciali e, tra questi, il ed. *"file Galloni"* che era un documento inviato ogni giorno *on line* che

sintetizzava i volumi di traffico sviluppati nelle 24 ore precedenti (e senza un monitoraggio specifico del profilo orario) da ogni singolo corrispondente, in modo tale che l'amministratore delegato, i capi delle *region* commerciali e forse anche l'amministrazione e controllo, potessero rendersi conto dei volumi di traffico sviluppati.

Nel corso dell'escussione ha preso visione in aula dello "*Sparkle reporting*" del dicembre 2006 (cartella E produzione difesa-Mazzitelli Comito) in cui viene rappresentato attraverso un istogramma il volume, notevolissimo, di traffico generato dalle società Acumen Europe OY e Accrue Telemedia OY, con possibilità di immediato riscontro con altro istogramma, relativo a I Globe-Planetarium.

A fronte di tali evidenze, la teste non ha rammentato alcuna perplessità o finanche domande particolari avanzate da qualcuno dei partecipanti in ordine alle dimensioni di quei volumi di traffico.

Peraltro, mensilmente veniva elaborato il ed. *Tableau de bord*, che evidenziava, tra le altre indicazioni, anche i volumi di traffico gestiti da TIS e, tra questi anche i volumi generati dalle clienti inglesi; il documento veniva inviato alla capogruppo che, in tal modo era perfettamente a conoscenza di tutti gli andamenti di *business*.

Ha aggiunto la teste che questi numeri venivano anche discussi nell'ambito di *business review mensili* cui partecipavano l'amministratore delegato e il responsabile amministrativo e finanziario di Telecom Italia, le funzioni di *business* e l'amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, nel corso dei quali si riunivano per ragionare dei risultati del mese.

Ha affermato, dunque, e con assoluta certezza, che anche la capogruppo era perfettamente a conoscenza del business che riguardava Acumen e I Globe: "*noi siamo un'azienda all'interno del gruppo con forte governance, inseriamo tutti i dati nei sistemi informativi che vengono aggregati a livello di gruppo, i nostri obiettivi venivano attribuiti e certificati dal gruppo, quindi, in totale trasparenza..*".

Ciò che rispondeva, secondo la ricostruzione offerta dalla teste, al concetto organizzativo introdotto con un ordine di servizio fin dal 2002 da Tronchetti Provera delle ed. "famiglie professionali" per cui *"al di là delle funzioni aziendali o delle aziende che componevano il gruppo, tutte le funzioni di staff rispondevano per la loro parte di competenza alle funzioni centrali di Telecom Italia; per fare un esempio, il direttore amministrativo e finanziario di Sparkle, o di altre aziende del Gruppo... rispondeva sia al suo amministratore delegato ma, in termini professionali e di riporto funzionale, all'amminstrazione e controllo centrale di Telecom Italia, che quindi attivavano riunioni, verifiche... settimanali, bisettimanali... e le funzioni centrali entravano nel merito sia della nomina dei responsabili delle funzioni di staff che dell'andamento delle loro performance...*".

Identica trasparenza riguardava anche i flussi IVA, atteso che la politica fiscale che si applicava in azienda veniva emanata nell'ambito di una linea guida di gruppo e che era previsto che la struttura di T.I.S. dovesse inviare la documentazione a Telecom Italia che provvedeva all'elaborazione dei profili IVA, poi rinviati all'azienda per la firma dell'amministratore delegato.

Nonostante ciò alcuna segnalazione di profili di rilevanza anche disciplinare rispetto alla gestione delle dichiarazioni IVA le era mai giunta dalla capogruppo.

Ha spiegato, peraltro, Vittorio Zinzi che la costruzione delle dichiarazioni fiscali sia dei redditi che dell'IVA nasceva da una contabilità che *"é data in outsourcing presso il centro servizi amministrativi di Telecom Italia, una entità esterna che ha in appalto la tenuta di tutta la contabilità, le registrazioni contabili, sia proprio i pezzi di carta, sia i documenti contabili per tutte le società del gruppo"*.

Sostanzialmente, proprio in virtù di questo contratto di T.I.S. con CSA, era quest'ultimo il depositario della contabilità provieniente dalle varie aree e, tra queste, le fatture inviate dalla rete che venivano trasferite per la registrazione e la prima nota.

Sulla prima nota T.I.S. effettuava le prime elaborazioni che portavano alla determinazione del bilancio di tipo civilistico e, conseguentemente, del bilancio fiscale la cui competenza era circoscritta ad una specifica area aziendale, all'epoca nella persona del Mancini che curava la predisposizione del documento.

In questa prospettiva, secondo la descrizione fornita dal teste la firma dell'amministratore delegato si poneva a valle di un processo integralmente rimesso ad altra area *"... la cosa si basava molto sulla fiducia... Perché quando arriva già pronta la dichiarazione IVA piuttosto che la dichiarazione dei redditi si supponeva che fosse tutto a posto. Cioè l'amministratore delegato non entrava nel merito della dichiarazione...Né d'altra parte l'amministratore delegato ha mai avuto la possibilità di contestare.. di dire la sua sulle dichiarazioni..."*

Tornando all'atteggiamento del Ciccarella, la teste Petraglia ha rimarcato che, solo a valle dell'*internai audit* condotta dopo la pubblicazione delle notizie del gennaio 2007 i rapporti con il Mazzitelli erano diventati più tesi ed aveva assistito ad alcune discussioni anche accese tra i due in cui, tuttavia, alcun riferimento era venuto fuori, nemmeno come accenno, al problema Acumen.

Negli stessi termini, il teste D'Ovidio secondo cui le riunioni mensili dirette dall'amministratore delegato avevano un taglio commerciale e tecnico, essendo previste proprio per discutere sui risultati dell'azienda, sulle eventuali problematiche che eventualmente erano emerse nel settore tecnico e commerciale; al di là di ciò era anche la sede opportuna per l'esplicitazioni di problematiche che ciascuno, se del caso, portava all'attenzione degli altri.

Avendo partecipato alle riunioni successive al mese di gennaio 2006 (epoca del suo ingresso in TIS) gli erano perfettamente noti i volumi di traffico sviluppati dalla cliente inglese Acumen e i correlativi valori portati in termini di ricavi lordi e marginalità, poiché erano dati esposti in maniera del tutto trasparente nei *reports* inviati a tutti i partecipanti alla riunione.

Si trattava di un cliente importante, certamente il cliente maggiore insieme a Cuba ed Etecsa, che portava elevati volumi di traffico; ciò premesso, ha dichiarato il teste che da parte di tutti l'atteggiamento non era mai stato di perplessità, stupore o sospetto ma, anzi, di una certa soddisfazione per i risultati portati all'azienda.

Tra i partecipanti, anche Ciccarella, in quanto responsabile della rete, che mai aveva segnalato (in quella sede proprio a ciò deputata) alcuna criticità connessa all'andamento del traffico.

Anche nella ricostruzione del dichiarante Carlo Baldizzone, eventuali anomalie relative all'andamento del traffico avrebbero dovuto essere segnalate dalla rete.

Ha spiegato, in particolare, che l'azienda era dotata di sistemi di profili di allarme connessi, ad esempio, a telefonate troppo lunghe o troppo brevi che avrebbero potuto presupporre l'esistenza di una frode e la possibilità di fatture che non sarebbero state pagate.

La rete (Ciccarella) in quei casi, di regola segnalava l'anomalìa e si provvedeva a stornare quegli errori, cosa che – peraltro – Telecom Italia non faceva in quanto era una problematica maggiormente connessa al *wholesale* nel cui mondo ci sono molte più contestazioni.

Con riferimento al traffico "piatto", invece, non c'era alcun meccanismo di allarme nei sistemi e, dunque, se dalla rete avessero ritenuto che quell'andamento era indice di problemi di fittizietà, avrebbero dovuto immediatamente segnalarlo non solo a voce, ma anche formalmente: "*se avesse visto un'anomalia importante avrebbe potuto fare due cose. O dichiararli sicuramente all'organismo di vigilanza oppure andava da qualcuno, che poteva essere l'amministratore delegato o ...da me stesso e dire: <<Guarda>> anche con un pezzetto di carta <<c'ho questo problema" e allora, se non si muoveva lui mi muovevo io se non se la sentiva...*".

Diversamente, nessuno dei tecnici di rete, quali diretti monitoranti del traffico, aveva mai segnalato profili di anomalia.

Questa circostanza è confermata anche da Arturo Danesi, il quale ha confermato che le sole informazioni al riguardo erano quelle contenute nel "file Galloni" che rappresentava unicamente le volumetrie giornaliere di tutti i traffici, divisi per categoria *"... e questo ci dava il senso della variabilità dei traffici, del... se c'erano stati dei problemi legati a qualche evento specifico della giornata, del periodo, della stagionalità. Quindi noi da lì riuscivamo a fare anche il forecast.."*.

Il Danesi ha confermato che la struttura interna organizzativa di Telecom Italia Sparkle ma anche il rapporto interfunzionale con la capogruppo era tale per cui i flussi di conoscenza delle operazioni e delle dinamiche interne dell'azienda erano improntate su un principio di massima trasparenza.

La sua valutazione era, dunque, che in una organizzazione che prevedeva molteplici interazioni, nei *comitati reporting*, negli *staff meeting* e nei comitati crediti *"..... se qualcuno avesse dubitato, avesse avuto delle perplessità .. i momenti ce ne potevano essere mille..."* di esplicitazione di una qualunque criticità palesata da quella operazione.

In questa prospettiva generale, ha dichiarato che, pur avendo partecipato a quasi tutti i comitati reporting di quegli anni, mai aveva sentito profferire da qualcuno dei partecipanti rilievi di alcun genere.

Con specifico riferimento all'andamento del traffico, nessuno della rete aveva mai rilevato alcuna anomalia relativa a un traffico "piatto" ma, anzi, ha rammentato di un'unica comunicazione a fine luglio 2005 elaborata da una persona che si occupava di queste analisi (De Rosa) era stata a lui girata dal Ciccarella che, analizzando la tipologia del traffico Acumen-I Globe, aveva rappresentato come la caratterizzazione in

termini di distribuzione oraria fosse *"abbastanza in linea con quella ipotetica di un profilo premium, con piccolo traffico serale"*.

E' stata chiamata a deporre la teste Martini Di Nenna che aveva lavorato all'interno dell'area amministrazione e controllo, in particolare nel settore consuntivazione *budget* e *reporting*, fino ad aprile-giugno 2007 epoca in cui era entrata nello staff dell'amministratore delegato Stefano Mazzitelli .

Ha riferito anche la teste che, nell'opera di strutturazione dei processi aziendali introdotti dal Mazzitelli erano stati istituiti una serie di incontri periodici (con cadenza quindicinale o mensile) con l'amministratore delegato funzionali alla verifica collegiale e condivisa dell'andamento dei vari *business* non solo sul piano commerciale, ma anche tecnico.

Proprio in ragione della sua specifica competenza, su *input* del Mazzitelli, aveva assunto il compito di elaborare proprio quei *reports* ai quali hanno fatto ampiamente riferimento i testi sopra esaminati.

Avuto riguardo alla sua parte specifica, la relazione evidenziava i tre macro-segmenti della fonia – fonia uscente, entrante e di transito – e ulteriormente distingueva la fonia originata in Italia, quella originata all'estero o di transito e la fonia estero su estero.

All'interno di questa macro-classificazione veniva elaborato il dettaglio per ogni singolo cliente e fornita una tabella di sintesi che *"...dava quello che era il trend.."*.

Ha rammentato che all'interno del *reporting* venivano inserite tabelle volte ad evidenziare la classifica dei principali clienti, dei principali fornitori e lo scostamento mese su mese del traffico; ciò al fine

di consentire una immediata valutazione dell'andamento del business complessivo nelle sue caratterizzazioni specifiche positive o negative *"... ricordo una tabella <<top and worst chiamavamo>>"*.

Secondo la sua ricostruzione, nell'ambito della complessiva classificazione dei principali clienti era certamente compresa la società Acumen - che era divenuto il principale cliente di T.I.S. – il cui apporto, relativamente ai volumi di traffico complessivi gestiti dalla società in termini di raccolta da corrispondenti e consegna a corrispondenti, poteva considerarsi (negli anni 2005-2007) comunque marginale.

Precisando i valori numerici, la Martini di Nenna ha affermato che, per l'anno 2005 T.I.S. aveva gestito complessivamente la raccolta e la consegna di 13miliardi700mln di minuti di traffico, di cui 125mln/min raccolti da Acumen (pari all'1%); nel 2006, anno in cui tale ultima società aveva segnalato un vero picco incrementale, rispetto a un volume di traffico complessivo di eguale portata della società, aveva contribuito con 336mln/min (corrispondente al 3%), mentre, nel 2007 (anno in cui v'era stata la riduzione e poi interruzione dei rapporti) con 73mln/min sui complessivi 16miliardi848/min complessivi.

Si trattava, peraltro, di valori del tutto in linea con il fatto che l'azienda T.I.S. rappresentava nell'ambito del *business* fonia il quarto operatore a livello mondiale per gestione del traffico-voce.

Quanto ai ricavi, dai dati a sua disposizione aveva potuto rilevare che sui ricavi complessivi di TIS, per l'anno 2005, ammontante a 2miliardi44mln di euro il traffico Acumen aveva rappresentato in termini di fatturato lordo 125mln di euro, con una incidenza pari all'1% e in termini di ricavi netti (considerando la marginalità del 4-5%) per

12mln di euro nel 2005, 46mln nel 2006 e 13mln nel 2007, producendo nel triennio complessivi 72mln di euro, a fronte di ricavi netti complessivi dell'azienda per 1miliardo800mln di euro.

Avuto riguardo al fatturato, nel triennio 2005-2007, su un fatturato complessivo T.I.S. pari a 6,2miliardi di euro, il rapporto con Acumen aveva portato circa 1miliardo200mln, con incidenza pari a circa il 4%.

Decodificando tali dati numerici, dunque, benché Acumen fosse indubbiamente una cliente importante, si trattava comunque di un *business "non determinante"* per l'azienda.

Quanto alla fase relativa all'espletamento dell'attività di audit condotto dalla Zurzolo e dal Ciarniello, la teste non ha rammentato – neppure in quell'ambito – alcuna espressione di perplessità del Ciccarella che non si era lamentato di non essere stato consultato dagli *auditors*, né il Mazzitelli aveva dato indicazioni in ordine all'esigenza di edulcorare il fenomeno "... *no. Non mi risulta che il dottore Mazzitelli avesse tenuto un atteggiamento ostruzionistico o comunque non disponibile a fornire informazioni. Tra l'altro noi questo traffico lo abbiamo sempre rappresentato in tutta la documentazione in maniera trasparente, visibile... non edulcorato o annegato in altre componenti di business...*"

Per quanto fin qui esposto e riportando la vicenda oggetto del giudizio nei suoi essenziali connotati, attraverso la complessiva ricostruzione operata nel lungo dibattimento celebrato, risulta evidente che, a fronte dell'assoluta normalità tecnica, tecnologica e commerciale del servizio di interconnessione oggetto del giudizio, dell'acclarato rispetto nella concreta gestione di quella relazione di tutte le procedure

dell'azienda - fortemente incardinata in dinamiche implicanti la perfetta circolarità dei flussi conoscitivi interni e rispetto alla capogruppo – della mancata prospettazione di possibili anomalie da parte di soggetti depositari delle relative informazioni, unico elemento di "sospetto" per Mazzitelli Stefano, Comito Massimo e Antonio Catanzariti sarebbe dovuto derivare dalla inequivoca e forse imprevista importanza assunta dal business intrattenuto con le controparti commerciali in termini di fatturato portato in azienda.

Sul punto, peraltro, alle parole della teste Martini di Nenna in precedenza riportate, vanno per completezza aggiunte anche le valutazioni della et Marina Ruggeri che, prendendo come necessari parametri da un lato le dimensioni eccezionali all'epoca del mercato premium e, dall'altro, la collocazione di Telecom Italia Sparkle tra i principali operatori internazionali di telefonia a livello europeo e mondiale, ha messo in dubbio il fatto che i volumi di traffico (e dunque di fatturato) portati da quel servizio di interconnessione potessero ritenersi eccezionali e, in quanto tali, destare sospetto.

Ha affermato, in particolare, la Ruggeri Telecom Italia Sparkle è la parte internazionale di TELECOM ITALIA il cui *share*, ossia la porzione di mercato europeo catturata dall'azienda, risulta quantificabile nella misura del 12% su un volume complessivo pari a 6,5 miliardi di euro, una porzione di mercato evidentemente considerevole, quindi, che spiega la posizione di Sparkle quale quinto operatore europeo all'epoca e tra i primi dieci nel mondo, con una rete che copriva 17mila chilometri.

In questa prospettiva, si trattava anche all'epoca dei fatti di un'azienda in grado di offrire segnalazione in una maniera capillare e

moderna, nell'ambito di un mercato in enorma espansione: questo il motivo per cui quei numeri non potevano stupire.

In definitiva, secondo le considerazioni della esperta, i 700mln di euro fatturati da TIS con Acumen/I Globe in termini di trasferimento di minuti di chiamate per l'anno 2006 rispetto al mercato europeo era assolutamente in linea con i volumi che Sparkle gestiva a livello di chiamate internazionali

Ma anche prescindendo da tali valutazioni, non può ignorarsi come l'assunto accusatorio rechi un decisivo limite logico, non potendosi far derivare unicamente dalla ottima resa di un affare commerciale oneri di approfondimento e verifica aggiuntivi e ulteriori rispetto a quelli fisiologici e codificati delle normali relazioni imprenditoriali, pena la paralisi – in un ottica commerciale – dell'attività economica della società o, quantomeno, di interi filoni di *business*.

E' questo il senso delle reazioni e dell'atteggiamento tenuto dall'imputato Stefano Mazzitelli, da cui si è inteso partire nel presente *iter* motivazionale e delle domande poste alla stessa Zurzolo in sede di *pre-ciosing*, che a questo punto dell'analisi è opportuno nuovamente richiamare nelle parole della stessa auditor: "... *ne parlò con me nella riunione di preciosing che facemmo. E lui mi disse: <<ma io cosa devo fare per capire se una relazione che ho con un operatore, con un cliente, è un'operazione corretta perché veramente passa qualcosa in questo traffico, un certo tipo di contenuto o altro?>> e quindi mi disse che avrebbe, poi, come poi ha fatto con questa e-mail, interessato le funzioni di Telecom. Perché lui voleva delle risposte, perché, altrimenti... disse: <<No. Non c'è più certezza". Dice:<<Io non posso andare su ogni*

operazione commerciale, andare a sindacare o indagare, non so nemmeno io come>>. Né era strutturato per farlo".

Collegate a questo aspetto, le dichiarazioni della Petraglia e della Martini di Nenna le quali hanno riferito che a seguito dell'arresto degli imputati e a valle della pletora di analisi e consulenze che avevano sviscerato ogni aspetto connesso quella operazione, era stato conferito incarico al prof. Ferro Luzzi, incaricato dalla capogruppo, affinchè riesaminasse in maniera illimitata tutte le procedure adottate, i contratti, gli MBO, in modo tale da verificarle ed approntare dei suggerimenti o correttivi che potessero scongiurare il verificarsi di fatti analoghi.

Il consulente, pur non avendo ravvisato sostanziali leggerezze o anomalìe nella gestione della relazione commerciale esaminata, aveva offerto alcuni suggerimenti, appunto, posti a tutela dell'amministratore delegato e di Telecom Italia Sparkle in generale, quali la creazione di un presidio interno antifrode ("*perché al professor Ferro Luzzi non piaceva moltissimo che il preposto per l'attuazione della 231 non fosse all'interno della singola azienda ma fosse in un'azienda terza, che era il modello utilizzato da Telecom Italia..*"), il riordino di tutte le procedure già esistenti e la formalizzazione di un comitato (già esistente) che si riunisse mensilmente o quando necessario che esaminasse, ciascuno per il proprio ruolo, tutti i casi che potevano sembrare anomali.

Nulla aveva rilevato sull'istradamento rigido o sui trattamenti fiscali non omogenei, pur prevedendo che si creasse uno specifico *report* relativo alle relazioni commerciali cosi connotate: di fatto, Sparkle aveva preso poi la decisione di chiudere una serie di collegamenti con clienti italiani che avevano questo tipo di caratteristiche, decisione, questa,

legata al fatto che si era compreso che tutte le procedure e i controlli previsti e potenziati non ponevano comunque al riparo l'azienda da possibili eventi similari e che, quindi, era meglio per la maggior misura non averli (*"...perché erano clienti anche piccoli o comunque magari non completamente solidi e l'azienda ha ritenuto di non dover rischiare..."*).

Sono stati ripercorsi gli accadimenti degli anni 2008-2009 e relativi alla decisione, inizialmente maturata in seno alla controllante Telecom Italia (dal subentrato Presidente Barnabè), di vendere T.LS., considerata tra gli *asset no core* del gruppo.

Nel processo di possibile vendita dell'azienda, era stato avviato un iter definito *vendor due diligence* con l'acquisizione di due consulenze da parte della società Artur D. Little e Princewaterhouse & Coopers che avevano avuto l'incarico di analizzare la società sotto il profilo commerciale, economico-finanziario, legale e fiscale.

Era stato fornito ai consulenti tutto il materiale che poteva servire a effettuare le loro analisi, anche con riferimento agli anni 2005-2007 ed era stato contestualmente dato incarico ad un *advisor finanziario* per proporre la vendita a potenziali acquirenti; anche tale attività di analisi, che era stata gestita in via esclusiva da Telecom Italia, aveva nuovamente analizzato tutti i dettagli di business dell'azienda, prendendo in considerazione anche le indagini della Procura e le risultanze dell'audit condotta nel 2007.

Queste le conclusioni, per come rappresentate dalla Martini di Nenna: *"..ricordo che la relazione di sintesi diciamo recitava che non... stante tutte le verifiche fatte, quindi l'audit, le varie indagini, i vari*

accertamenti, i vari pareri richiesti, quindi stante tutte queste valutazioni, non si riteneva che ci potesse essere un coinvolgimento della società in frodi di questo tipo..." (frodi carosello).

La stessa teste, peraltro, ha riferito che anche in epoca precedente e non sospetta, era stata svolta una *audit* ordinaria costituente un'analisi fisiologica che veniva condotta all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto di chiusura di bilancio, con la quale i revisori contabili chiedevano come tutti gli anni un campione di corrispondenti esteri, di carrier scelti a loro discrezione, su cui facevano approfondimenti.

Nel corso di quell'analisi, cui aveva direttamente partecipato, era stato analizzato nella lista dei venti corrispondenti, anche il servizio di interconnessione con la società Acumen di cui, quindi, era stato verificato il traffico, i volumi e l'andamento dei mesi: secondo il suo netto ricordo, queil'audit non aveva rilevato nulla di allarmante, tanto che non furono fatti accantonamenti in bilancio, né altre operazioni contabili che potessero evidenziare un rischio.

L'Ufficio di Procura ha molto enfatizzato un passaggio della deposizione della teste Petraglia cui si era diretto lo sfogo del Mazzitelli quando, a seguito dell'attività di *audit* e quando erano emersi i profili di traffico, aveva detto: "forse avrei fatto bene a cacciare tutti, Ciccarella, Comito, Baldizzone, perché avrebbero dovuto controllare meglio".

Osserva il Tribunale, come alcuna valenza neppure indiziaria a carico dell'imputato possa farsi discendere dalle parole da lui profferite che, anzi, ad una più lineare e coerente valutazione sembrerebbero confermarne l'assoluta estraneità ai fatti di cui è giudizio.

Peraltro la teste ha anche precisato che si trattava di uno sfogo connesso al fatto che, benché nessuna grave irregolarità era stata rilevata dall'*audit* e dagli approfondimenti svolti, l'imputato sentiva comunque su di sé "un'ombra" sulla sua presenza in azienda: "*fu uno stogo della serie, <<forse se io anzicchè essere pienamente consapevole del fatto che i miei hanno lavorato tutti bene, come è stato, se avessi adottato provvedimenti drastici... probabilmente quest'ombra non ci sarebbe stata attorno a me...*"; di fatto, tuttavia, si trattava unicamente di una impressione, in quanto nel corso del 2008 erano state ampliate le sue prerogative, con l'assegnazione nell'ambito del suo ruolo di responsabile del *broadband* internazionale (già ricoperto da fine 2005) anche dell'Argentina.

Con un ordine di servizio firmato da Barnabè del dicembre 2008 (prodotto dalla difesa-Mazzitelli Comito) il Mazzitelli era stato confermato in Sparkle, nominato responsabile di *International Operations* e nominato anche all'interno del comitato che si sarebbe occupato delle dimissioni di gruppo.

Secondo la versione di Andrea Mangoni (CFO di Telecom Italia e Presidente di TIS dal 2009 al 2010), la successiva rimozione del Mazzitelli dall'incarico di amministratore delegato T.I.S. e dal ruolo che ivi ricopriva come responsabile delle *operations* internazionali, risalente a giugno-luglio 2009, era dipeso da contrasti tra quest'ultimo e l'amministratore delegato T.I. Franco Barnabè connessi al processo di cessione di Telecom Italia Sparkle; in particolare, il Barnabè riteneva che Mazzitelli avesse un atteggiamento ostruzionistico rispetto all'impostazione che aveva dato Telecom Italia.

Oltre a quanto fin qui esposto e avuto riguardo all'atteggiamento di massima trasparenza dei tre imputati descritta in maniera unanime e univoca da tutti i testi escussi, sia nel corso della gestione della relazione commerciale che, successivamente, nel corso delle plurime disamine, analisi, controlli e perquisizioni condotti in azienda di cui si è già detto in precedenza, ultimo elemento con cui deve essere necessariamente completato il quadro probatorio è costituito dalla documentata assenza di concreti guadagni derivati dall'operazione traffico telefonico.

Analogamente a quanto rilevato in relazione alle posizioni processuali già esaminate nell'ambito della compagine Fastweb, anche riguardo a Stefano Mazzitelli, Massimo Comito e Antonio Catanzariti non sono state accertate (né peraltro contestate) indebite erogazioni di somme da parte dell'imputato Carlo Focarelli.

Inevitabile, dunque, è verificare nell'ottica accusatoria quali furono in concreto – e sul piano strettamente economico – i vantaggi derivanti dall'aver promosso e gestito la relazione di interconnessione internazionale del traffico oggetto di giudizio.

Orbene, la teste Rosangela Petraglia è stata esaminata anche sul tema degli MBO (*management by objectives*) e ha rappresentato come Telecom Italia Sparkle agisce all'interno di un gruppo con una "*governance molto forte*" per cui gli obiettivi erano stabiliti a livello di gruppo in funzione dei *budget* aziendali presentati.

Ha riferito, dunque, che la struttura dell'MBO prevedeva (come prevede tuttora) per i capi di azienda – e dunque, in quel caso per Stefano Mazzitelli - il 40% dell'importo dei *bonus* era legato agli obiettivi del gruppo Telecom Italia, un obiettivo specifico di azienda e

altri obiettivi più individuali; per le prime linee era previsto un 35% obiettivi di gruppo e il resto obiettivi specifici. In funzione della scheda del capo dell'azienda stabilita dalla capogruppo, venivano poi distribuiti gli obiettivi alla squadra di primo e secondo livello.

Guardando alla scheda del Mazzitelli relativa agli anni 2005-2007 aveva rilevato che l'obiettivo sui ricavi lordi, che comprendeva anche Acumen, pesava per un 20%, cosi come pesava per un 20% l'EBIT(utile operativo dell'azienda), mentre nel 2007, anno in cui erano state ampliate le deleghe dell'imputato che aveva assunto una carica ulteriore in Telecom Italia, erano entrati indicatori di marginalità ulteriori e l'obiettivo sui ricavi lordi era diventato il 10%. Nella stessa scheda, inoltre, vi era la seguente nota: "*in sede di consuntivazione il dato sui ricavi lordi di TIS sarà rettificato per neutralizzare la discontinuità legata al fenomeno dei traffici premium internazionali*" (v. produzione difesa-Mazzitelli, cartella n. 7).

In base a calcoli approssimativi, dunque, rispetto all'MBO complessivo dell'imputato in quegli anni, quantificato in centoottantamila euro (lordi), la componente legata alla voce specifica dei ricavi lordi (tra cui Acumen) era di 30-40mila euro, ridotta per l'anno 2007 a 20mila euro.

In qualità di responsabile dell'emanazione della procedura di regolamentazione, attribuzione e l'erogazione degli incentivi ha spiegato che il sistema di incentivazione dei responsabili area vendita di TIS varia ogni anno in relazione agli andamenti dell'anno precedente.

Avuto riguardo agli anni 2005-2007 erano previste delle soglie di accesso al sistema complessivo legate all'andamento di indicatori di

performance dell'azienda che potevano variare di volta in volta ed essere rappresentate dal 95% del dato di *budget* dei ricavi totali o dei ricavi "Voce e Dati"; in sostanza, dunque, *"solo qualora l'intera azienda raggiungeva il 95% di alcuni indicatori, si andava all'interno della singola scheda individuale e si valutavano i contributi individuali delle persone.."*.

In questa prospettiva, l'importo massimo di riferimento per quanto riguarda l'area *menager* (nel cui ambito operava l'imputato Antonio Catanzariti) era di quarantacinquemila euro lordi annui che, peraltro, costituiva una soglia che non poteva essere superata neppure in caso di superamento degli obiettivi, poiché erano previsti dei tetti (110-120%) per le ipotesi di *over performances*, regola che si applicava, peraltro, anche agli MBO.

Anche con riferimento al Catanzariti, la Petraglia ha riportato quelli che erano stati gli incentivi a lui riconosciuti per l'anno 2006, che erano ammontati a complessivi ventiduemila euro lordi di cui la parte *premium* aveva rappresentato circa il 20%: per la singola pista *premium*, dunque, aveva percepito un incentivo pari a quattro o cinquemila euro lordi.

Avuto riguardo alla posizione dell'imputato Massimo Comito, è stato da ultimo documentato un incremento del proprio stipendio – nei tra anni 2005-2007 – di circa trentamila euro lordi complessivi.

A questo quadro complessivo di elementi di plurima ed eterogenea matrice convergenti nel descrivere un ruolo inconsapevole degli imputati in ordine alla illiceità dell'operazione commerciale intrattenuta all'interno della società T.I.S., va da ultimo aggiunto l'esito totalmente

negativo della prova dichiarativa ex art. 210 c.p.p. e del materiale intercettivo che ha costituito parte essenziale – del pari alle attività investigative rogatoriali - ai fini dell'affermazione di responsabilità penale di tutti gli altri soggetti coinvolti e condannati nel presente giudizio.

Con specifico riferimento all'espletamento della prova dichiarativa nel suo complesso considerata, non sembra potersi minimamente revocare in dubbio il decisivo e fondamentale contributo fornito dalla stessa in ordine ad una interpretazione e chiave di lettura di tutto il poderoso materiale documentale di segno esattamento contrario ed opposto a quello delineato nella prospettazione accusatoria, ma non per questo meno convincente ed esaustiva.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, si impone pertanto l'esito assolutorio del giudizio nei confronti di Mazzitelli Stefano e Comito Massimo in ordine ai reati a loro contestati ai capi 6) e 9) di imputazione, perché il fatto non costituisce reato.

La prova del mancato coinvolgimento dei medesimi imputati e di Antonio Catanzariti nel sodalizio criminoso descritto al capo 1) della rubrica, costituisce in questo caso, specularmente a quanto già argomentato per i dirigenti Fastweb di cui si è ritenuta l'innocenza, ovvio precipitato logico della mancata dimostrazione di quella condotta di consapevole partecipaizione alle operazioni fraudolente che nell'ottica accusatoria costituirebbe il substrato della vicenda associativa.

Reati di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 3) e 7) e 10) della imputazione.

Le presenti contestazioni della Pubblica Accusa hanno ad oggetto la falsa fatturazione di cui all'art. 8 D.L. 74/2000 in relazione alle due operazioni commerciali sopra descritte.

In particolare, esse riguardano i rapporti economici che hanno legato apparentemente CMC e Web Wizard con Fastweb nella operazione "Phuncard", nonché I-Globe e Planetarium con TIS e Fastweb nell'operazione "Traffico telefonico".

Orbene, con riferimento ad entrambe le operazioni abbiamo evidenziato la inesistenza delle relazioni commerciali sulla base di una pluralità di elementi che possono così riassumersi.

La fittizietà di diverse scritture contrattuali, che si sono dimostrate incongrue e lacunose, si da potersi ritenere che abbiano avuto il solo scopo di coprire i flussi finanziari illeciti.

La commistione di strutture e la ricorrenza dei medesimi personaggi in entrambi gli affari economici, circostanze idonee a comprovare una conduzione unitaria e centralizzata delle attività con un unico polo decisionale rappresentato, appunto, dal FOCARELLI, ideatore dell'intero impianto fraudolento.

La strategica posizione del Murri che, in entrambe le operazioni, ha agito per il tramite di società collocate a monte e a valle della filiera commerciale con la sola funzione di far circolare il denaro che, giro dopo giro, si è incrementato dell'IVA pagata da TIS e Fastweb, imposta sul

valore aggiunto che successivamente non veniva versata dalle società cartiere allo Stato.

La strumentale costituzione di plurimi soggetti commerciali, dal momento che diverse aziende sono state costituite in prossimità dello svolgimento delle attività e sono state fatte sparire, allorquando non ve ne era più bisogno. Realtà commerciali che, peraltro, non hanno avuto altri partner con cui interagire se non quelli della filiera illecita.

L'inesistenza dei prodotti e dei servizi offerti, che sono stati solo apparentemente introdotti nel mercato, dal momento che, in realtà, la sola funzione da essi ricoperta è stata quella di attribuire una parvenza commerciale ai rapporti economici.

Le dichiarazioni degli imputati di reato connesso che hanno offerto uno spaccato sulla vita del gruppo criminale e sulla stessa essenza delle operazioni del tutto disancorate da logiche di mercato.

Ed infine, gli stessi interrogatori degli imputati MOKBEL e FOCARELLI che, lungi dal provare l'esistenza dei rapporti commerciali, si sono dimostrati pieni di incertezze ed inverosimiglianze, venendo, altresì, ampiamente sconfessati dal contenuto delle intercettazioni versate in atti.

Passando alla disamina della fatturazione, occorre ricordare, con riferimento alla operazione "Phuncard", come, a fronte della inesistenza delle operazioni commerciali, CMC abbia emesso fatture nei confronti di Fastweb dal febbraio al giugno 2003 per la somma complessiva di 40 milioni 311 mila 11,36 euro, mentre nello stesso periodo Web Wizard abbia emesso fatture in favore di Fastweb per un ammontare complessivo di 38 milioni 429 mila 536,49 euro. Nella seconda fase

dell'operazione, ovvero dalla stipula nel settembre 2003 del contratto con Fulcrum US sino al novembre 2003, poiché il rapporto commerciale si è instaurato con la sola CMC, quest'ultima ha emesso fatture in favore di Fastweb per una somma complessiva di 124 milioni 862 mila 141,67 euro.

La documentazione contabile acquisita in Fastweb con l'ordine di esibizione del 9 febbraio 2006, avente ad oggetto la trasmissione delle fatture passive ed attive relative all'acquisto delle phuncards, nonché i registri IVA relativi agli acquisti ed alle vendite, ha consentito di appurare che:

- CMC ha fatturato per l'acquisto delle phuncards da parte di Fastweb la somma complessiva di 165 milioni 173 mila 243,03 euro, con un IVA del 20% pari a 27 milioni 528 mila 875,51 euro;
- Web Wizard ha fatturato per l'acquisto delle carte la somma complessiva di 38 milioni 429 mila 536,49 euro, con un'IVA del 20% pari a 6 milioni 404 mila 922,75 euro;
- Fastweb ha venduto le phuncards alla inglese LBB per un importo di 36 milioni 120 mila 690,95 euro, somma fuori capo IVA ai sensi dell'art. 7 DPR 633/1972;
- Fastweb ha venduto le carte alla statunitense Fulcrum US per un totale di 111 milioni 883 mila 976,27 euro, importo fuori campo IVA ai sensi della richiamata normativa;
- Fastweb ha venduto alla inglese PGT le phuncards per un totale di 34 milioni 435 mila 041,64 euro, totale, ancora una volta, fuori campo IVA.

Pertanto, Fastweb ha registrato IVA a credito per complessivi 33 milioni 933 mila 798,26 euro, sulla base, appunto, di tutte le fatture emesse dal gruppo CMC in suo favore.

Con particolare riguardo alla operazione Traffico telefonico, la documentazione contabile acquisita in TIS in data 4 ottobre 2006, avente ad oggetto le fatture ricevute da I-Globe e dalla Planetarium, nonché i documenti attivi emessi dalla medesima TIS, ha consentito di appurare che:

- TIS ha emesso documenti attivi nei confronti di Acumen, Accrue e Diadem per un importo complessivo di 221 milioni 338 mila 324,90 euro nell'anno 2005, ed ancora per un valore totale di 928 milioni 889 mila 034,10 euro nell'anno 2006, ed infine per una somma di 411 milioni 461 mila 156,77 per l'anno 2007;
- TIS ha ricevuto fatture passive da I-Globe per un importo complessivo di 977 milioni 815 mila 672,73 euro per gli anni 2005-2006 ;
- TIS ha ricevuto fatture passive da Planetarium per un importo complessivo di 809 milioni 529 mila 742,18 euro per gli anni 2006-2007.

Tutte le fatture sono state annotate nel relativi registri IVA e riportate nei rispettivi modelli IVA, in particolare per l'anno 2005 TIS ha dichiarato l'IVA a debito pari a 417 milioni 111 mila 201,00 con un imposta dovuta pari a 29 milioni 917 mila 626 euro.

A questo punto, TIS ha applicato la procedura di "liquidazione IVA di gruppo" ai sensi dell'art. 73 DPR 633/1972 e del DM 13 dicembre 1979 e ha trasferito a Telecom Italia crediti e debiti. Per l'anno 2006 TIS ha

dichiarato complessivamente un'IVA a debito pari a 326 milioni 331 mila 412,00 euro e un'IVA detraibile pari a 448 mila 267,511 euro ed ha trasferito nuovamente a Telecom Italia crediti e debiti.

Alla luce di quanto sopra riportato emerge che tutte le fatture emesse da I-Globe e Planetarium a favore di TIS sono state redatte per operazioni inesistenti, infatti, tanto la fittizietà della operazione commerciale, quanto la ricollegata fatturazione sono state riscontrate in atti in modo inconfutabile.

Per quanto attiene Fastweb in relazione all'operazione Traffico telefonico, la documentazione contabile acquisita in data 10 ottobre 2007 con verbale di esibizione, avente ad oggetto le fatture attive e passive nei confronti di I-Globe e Planetarium, ha consentito di appurare che.

- Fastweb ha emesso nei confronti di Diadem documenti attivi per un valore di 203 milioni 741 mila 403,18 euro per gli anni 2005-2006-2007;
- Fastweb ha ricevuto fatture passive da I-Globe per complessivi 182 milioni 891 mila 511,65 euro negli anni 2005-2006;
- Fastweb ha ricevuto fatture passive da Planetarium per un totale di 48 milioni 679 mila 104,12 euro negli anni 2006-2007.

Tutte le suddette fatture sono state annotate da Fastweb nel registro IVA acquisti e sono confluite nelle liquidazioni periodiche e nei modelli unici per l'anno 2005-2006 nei quadri relativi all'IVA.

Pertanto, in ragione di quanto sopra riportato, è stato possibile ricostruire la posizione fiscale di Fastweb negli anni 2005-2006 in relazione all'operazione Traffico telefonico, si da potersi ritenere che tutte le fatture emesse da I-Globe e Planetarium a favore di Fastweb sono state

redatte con riferimento ad operazioni inesistenti, infatti tanto la fittizietà della operazione commerciale, quanto la ricollegata fatturazione sono state riscontrate in atti in modo inconfutabile.

Tanto premesso, deve osservarsi come secondo la Suprema Corte il delitto in esame "*si configuri come un reato di pericolo astratto, atteso che mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale anticipando la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione ed essendo svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione*" (Cass. Sez. III n. 26395 del 13.5.2004, Madeschi), con la conseguenza che il momento consumativo risulta anticipato alla emissione delle fatture, "*non rilevando il momento dell'accertamento o altri profili non strettamente attinenti alla materiale formazione delle fatture*" (Cass. Sez. I n. 36226 del 22.9.2010, Confi).

Ebbene, le fatture in esame non solo sono afferenti agli anni 2003,2005,2006,2007, ma sono state anche acquisite dagli inquirenti presso TIS e Fastweb a ulteriore riprova del perfezionamento del reato, perché uscite dalla stessa sfera di disponibilità delle società emittenti.

Inoltre, va precisato come esse si siano riferite ad una attività simulata che non ha dato origine ad alcuna prestazione o controprestazione, neppure diversa da quella apparente, poiché la attività fittizia non ha costituito neanche in minima parte un'operazione avente natura commerciale, atteso che alcun bene o servizio è stato immesso sul mercato, con la conseguenza che il reato in questione si è perfezionato al momento della semplice annotazione della fattura.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato in questione, va precisato che la Corte di Cassazione insegna con un indirizzo ormai consolidato che "*l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi*"(Cass. Sez. III n. 17525 del 17 marzo 2010, Mura), e il delitto resta integrato anche se "*il terzo non consegua effettivamente la programmata evasione*" (Cass. Sez. III n. 39359 del 24.9.2008, Biffi).

Orbene, nella fattispecie che ci occupa non v'è dubbio alcuno sulla richiamata natura del fine programmato, rappresentato, appunto, dall'incameramento dell'IVA dovuta e non onorata da parte delle società cartiere, dopo che essa era stata precedentemente versata a loro favore della telefoniche TIS e Fastweb.

Pertanto, si è certamente integrato l'elemento soggettivo del reato nel caso di specie, anche se, come osservato, il fine perseguito non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie, attesa la natura di reato di pericolo astratto per la cui configurabilità è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico.

Resta, infine, da aggiungere come, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la Corte di Cassazione guardi alla data di commissione di ciascun episodio, ovvero al momento di emissione dell'ultima fattura per ogni singolo periodo d'imposta (Cass. Sez. III n. 10558 del 6.2.2013, D'Ippoliti ed altro); ne discende che, essendo tali date coincidenti con il 13.11.2003 per il reato sub 3), e con il 13.12.2005 per il reato sub 7), le odierne fattispecie criminose vanno dichiarate estinte, perché

interamente trascorso il termine massimo di prescrizione del reato ivi contestato.

Diversamente deve ritenersi in merito alla fattispecie di cui al capo 10) d'imputazione, ovvero quella afferente alla fatturazione per operazioni inesistenti da parte di Planetarium nei confronti della società Fastweb e TIS, con particolare riguardo alla successiva fase del subentro di quest'ultima alla società I-Globe nel settembre del 2006.

Orbene, occorre precisare come Planetarium abbia fatturato nei confronti della sola TIS, per l'anno in parola, un totale di 406 milioni 401 mila 786,00 euro di imponibile ed una imposta di 81 milioni 280 mila 357,20 euro, ed abbia, altresì, fatturato nei confronti di Fastweb, sempre nel medesimo periodo, un totale di 38 milioni 558 mila 125,00 euro di imponibile ed una imposta di 7 milioni 711 mila 625,00 euro.

Tanto premesso, deve osservarsi come la data dell'ultima fattura, così come contestata nel capo d'imputazione, sia quella del 19.12.2006 (benché l'operazione sia proseguita anche oltre), derivandone conseguentemente l'assoluta attualità della condotta delittuosa, della quale sono chiamati a rispondere, alla luce del quadro come sopra delineato, sia Panozzo Dario nella sua veste di amministratore unico della società che FOCARELLI Carlo nel suo duplice ruolo di formale consulente d'impresa e di organizzatore dell'associazione per delinquere.

Il Cap. Meoli, infatti, in merito al profilo aziendale del FOCARELLI, ha posto l'attenzione su una lettera del 21 settembre 2006, su carta intestata di Planetarium (allegato 122), avente ad oggetto le referenze di Carlo FOCARELLI.

Appunto, con tale scritto veniva comunicato come l'odierno imputato lavorasse in Planetarium Srl, in qualità di consulente tecnico, con il compito di assistere i rapporti fornitore-cliente relativi alla società in parola.

Del resto, deve, inoltre, osservarsi come il reiterato ruolo di traghettatore del *business* all'interno di TIS e Fastweb, ruolo, peraltro, ricoperto dal FOCARELLI in entrambe le operazioni fraudolente, emerga indiscutibilmente non solo dal carteggio telematico (del quale si è specificatamente riferito nell'ambito della apposita sezione dedicata ai predetti dirigenti) intercorso fra quest'ultimo e i dirigenti delle primarie società telefoniche, *in primis* ZITO Bruno (anche se questi ha cercato di sminuire la sua responsabilità), coinvolte negli affari delittuosi, ma anche dalla prova dichiarativa raccolta in dibattimento.

Ed invero, il propalante Crudele Giuseppe, esaurita la fase introduttiva relativa alla descrizione del ruolo ricoperto in seno all'azienda nel reparto commerciale a stretto contatto con i *conter provider*, affermava di essere stato contattato per l'operazione "Traffico telefonico" dal suo collega, ZITO Bruno, che gli aveva preannunciato una telefonata da parte del FOCARELLI.

Sicché, egli precisava di essersi successivamente documentato sull'affare, al fine di predisporre una presentazione finale ai suoi superiori gerarchici Casati e CONTIN.

In realtà, prima di arrivare alla richiamata presentazione, il collaboratore ricordava di avere incontrato in più occasioni il medesimo FOCARELLI, il quale, in uno dei primi incontri, in cui era stato presente anche ZITO

Bruno ed un altro soggetto forse di nazionalità inglese, aveva fatto esplicita richiesta di generatori di traffico telefonico.

Analogamente, presentano indubbio valore probatorio del pieno coinvolgimento del FOCARELLI nell'perazione fittizia anche le omologhe dichiarazioni rese da Panozzo Dario, soggetto implicato a pieno titolo nella operazione "Traffico telefonico".

Il Panozzo, dopo aver precisato di essere stato coinvolto nel presente affare da Murri Augusto che gli aveva rappresentato l'opportunità di costituire una nuova società che avrebbe dovuto lavorare nel settore della telefonia, segnatamente con TIS e Fastweb, aggiungeva che il Murri lo aveva, da subito, avvertito che si trattava di una attività illecita e che "c'era di mezzo una frode fiscale".

Il medesimo Murri lo aveva, dunque, presentato al FOCARELLI nel giugno del 2006, ovvero poco prima della costituzione della sua società.

Egli era venuto, così, a conoscenza che la costituenda Planetarium avrebbe sostituito un'altra società, denominata I-Globe, che aveva precedentemente lavorato con TIS e Fastweb e che, di conseguenza, sarebbe subentrata negli stessi contratti.

Dopo la richiamata costituzione, il Panozzo, nella sua qualità di amministratore, aveva gestito il rapporto con clienti e fornitori, in particolare, lato fornitori, con la società Global Phone Network di GIONTA Aurelio, personaggio che aveva conosciuto su presentazione del solito FOCARELLI. Anzi, sul punto, precisava che lo stesso contratto, stipulato con la GPN (allegato 138) il 7 febbraio 2005, era stato predisposto con l'ausilio di quest'ultimo.

Subito dopo, erano stati predisposti degli incontri di presentazione del nuovo soggetto imprenditoriale, incontri a cui aveva, peraltro, presenziato lo stesso FOCARELLI.

In merito all'organizzazione contabile dell'affare, il dichiarante aggiungeva di essersi recato in Austria presso la Raffeisen Bank per aprire il conto della Planetarium, così come suggeritogli dal medesimo FOCARELLI, ed, inoltre, precisava di essersi recato in Austria con il GIONTA, il quale lo aveva informato della sua volontà di voler aprire il conto societario in quello stesso Istituto bancario.

Circa il compenso stabilito per la sua collaborazione, il propalante indicava la cifra di 2 milioni di euro, precisando che il primo milione gli era stato personalmente consegnato in due *tranche* dal FOCARELLI, mentre mai era riuscito a prelevare dal conto austriaco l'ulteriore importo di 700 mila euro, in quanto la P.G. aveva operato il sequestro del conto.

Quindi, appare indiscutibile il pieno coinvolgimento di FOCARELLI Carlo nelle filiera commerciale, ed, in particolare, con le società dirette interlocutrici di TIS e Fastweb (sul punto deve, peraltro, ricordarsi il ruolo di consulente "imposto" dal FOCARELLI alla soc. Intermatica, fornitrice verso TIS degli archi di numerazione), al fine ultimo di realizzare illeciti guadagni; attuando, perciò, il programma delittuoso sia dall'interno delle aziende sopra richiamate, grazie al ruolo ricoperto nella compagine societaria, che dall'esterno, in ragione della sua complessiva direzione, squisitamente tecnica-commerciale, del sodalizio criminoso.

Deriva dalle argomentazioni complessivamente svolte come il FOCARELLI debba perciò essere dichiarato responsabile del reato di cui al capo 10) della imputazione.

Deriva dalle argomentazioni complessivamente svolte come il FOCARELLI debba perciò essere dichiarato responsabile del reato di cui al capo 10) della imputazione.

Relativamente al reato di riciclaggio di cui al capo 11) della imputazione.

Passando all'esame della contestazione di cui al capo 11) del decreto di giudizio immediato, deve premettersi come essa abbia ad oggetto una articolata fattispecie di riciclaggio che si fonda, da una parte, sulla stessa natura della operazione Traffico telefonico, trovando attuazione nel compimento di operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme generate dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui ai capi 7) e 10) di imputazione, dall'altra, si sostanzia, in una successiva fase di collocazione e distribuzione dei capitali nella realizzazione di ulteriori e collaterali operazioni di reimpiego del denaro illecitamente acquisito.

Pertanto, il materiale probatorio su cui insiste la ricostruzione della odierna vicenda processuale è costituito, in primo luogo, dall'intero compendio istruttorio su cui poggia la suindicata ricostruzione delle operazioni finanziarie fraudolente, nonché sulle risultanze delle indagini effettuate dal reparto dei ROS dei Carabinieri di Roma ed, in via

ulteriore, sulle dichiarazioni degli imputati di reato connesso Di Girolamo Nicola Paolo, Arigoni Fabio, Murri Augusto, Toseroni Marco, Dumesnil Nathalie Madeleine, Massoli Massimo, Panozzo Dario, Prinzi Paolo, Rubini Fabrizio e Murri Barbara, ed infine, sulle deposizione dei testi Pontelini Mirko e Soprano Fabrizio.

Prima di passare alla disamina del richiamato materiale probatorio, devono farsi alcune preliminari osservazioni sulla valenza pinamente etero-accusatoria posseduta dalle dichiarazioni dei suindicati imputati di reato connesso, i quali hanno fornito un formidabile e collimante apporto ricostruttivo in ordine alla portata del reato che ci occupa, nonché in merito alla esistenza di una associazione criminale di allarmante capacità a delinquere come oltre si evidenzierà nel corso della trattazione.

Deve in questa sede ricordarsi come, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, esista un *excursus* valutativo che deve essere seguito dal Giudice, al fine di raggiungere un risultato di piena utilizzazione del portato del dichiarante.

Ed infatti, giova ricordare come il Supremo Collegio insegni che "*Ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che io hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza delia narrazione dei fatti, alla loro*

coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità. (La S.C. ha precisato che l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 07/05/2013 Ud. (dep. 17/05/2013) Rv. 255553)

Orbene, osserva il Tribunale come debbano in questa sede riconfermarsi tutte le osservazioni fatte in merito alla valutazione della prova dichiarativa offerta dai collaboratori sopra richiamati, segnatamente Di Girolamo Nicola Paolo, Murri Augusto e Arigoni Fabio, alle quali argomentazioni devono aggiungersi quelle inerenti alle propalazioni rese dagli ulteriori chiamanti in reità.

In verità, le dichiarazioni rese da personaggi come Toseroni, Massoli, Prinzi, Murri Barbara, Panozzo, nonché Rubini e Dumesnil ben si modellano sul richiamato indirizzo giurisprudenziale in *subjecta materia.*

Certa è, infatti, la loro credibilità soggettiva, trattandosi di soggetti che in ragione della loro chiara e lineare personalità, scevra, peraltro, da pregiudizi penali, del loro stile di vita che per gran parte di loro è frutto di una raggiunta e consolidata professionalità nei settori economici di loro pertinenza, nonché in forza del rapporto leale e disinvolto intrattenuto principalmente con il MOKBEL, devono considerasi pienamente plausibili sul piano della attendibilità intrinseca.

Del resto, deve ribadirsi come alcun motivo di rivalsa è insito nel loro narrato che, anzi, si presenta frutto di un vissuto riferito in termini puntuali, coerenti, collimanti, che mai mostra il fianco ad incertezze di sorta o a cadute di stile segnate dalla inverosimiglianza.

Cosi precisato, deve poi richiamarsi quel principio, sempre affermato dalla Suprema Corte in questa materia, secondo il quale l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori deve essere condotta con un vaglio unitario che tenga conto della chiamata in reità nei suoi termini generali. Non a caso si legge "*Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.* Cass. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255145).

Ed allora, non può sottacersi come lo spaccato offerto dai predetti "pentiti" appaia assolutamente convergente con i risultati investigativi, sicché è possibile affermare, senza paura di essere smentiti, che essi hanno inteso riferire circostanze del tutto veritiere ed oggettivamente accadute.

Si pensi ai viaggi del Massoli ad Anversa (come oltre compiutamente si dirà) che hanno trovato debito riscontro non solo nella congruente deposizione della Murri Barbara, ma sono stati soprattutto suffragati

dagli esiti di PG, sia con riguardo al percorso seguito dai due collaboratori emissari del MOKBEL, sia in riferimento alla destinazione dei flussi di denaro, assolutamente compatibili, quanto alla tempistica, con la presenza di tali soggetti in quel luogo.

Ed ancora, ai medesimi risultati di oggettiva attendibilità deve giungersi con riguardo alla deposizione del Toseroni che ha inteso offrire una ricostruzione assolutamente spontanea e disinteressata dell'apporto da lui reso in seno all'organizzazione criminale al fine ultimo di attuarne il reato di riciclaggio.

Infatti, il suo narrato si presenta non solo speculare a quanto affermato per certi versi dal Massoli, ma trova debito riscontro nella attività intercettiva che lo ha visto reiteratamente interagire con soggetti di sua fiducia che, in sedi economiche tanto lontane nel mondo, gli hanno offerto un significativo apporto per la conclusione di importanti affari delittuosi.

Pertanto, deve a questo punto riaffermarsi quel principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale "*In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla*

collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46483 del 30/10/2013 Ce. (dep. 21/11/2013) Rv. 257389).

Quindi, ancora una volta deve concludersi come "coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni", lungi dal dover essere frutto di un "genuino pentimento morale", nella fattispecie che ci occupa costituiscono, in verità, *l'in sé* delle stesse dichiarazioni, sgombrando cosi il campo da contrarie conclusioni valutative.

Resta, infine, da aggiungersi, anche in tale delineato contesto probatorio, altro fondamentale principio, espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in relazione ad una pluralità di chiamate di correo.

Esso recita che "*La chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione delia credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri delia specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non*

devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Cass, Sez U., Sentenza n. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255143).

Tanto premesso, osserva il Tribunale come i diversi collaboratori escussi in ordine al reato di riciclaggio (ma tale valutazione si riflette anche in ambito associativo), abbiano offerto un quadro assolutamente convergente e di ampio respiro ricostruttivo circa le attività di reimpiego dei capitali, fraudolentemente acquisiti, da parte del gruppo criminale in parola; tutto ciò attraverso dichiarazioni non solo individualizzanti, come in seguito si evidenzierà per ogni singola posizione processuale (ripercorrendo il materiale istruttorio raccolto nel corso del giudizio), ma anche di derivazione conoscitiva autonoma e diversa, all'esito della quale, dunque, non residua alcun dubbio sulla genuinità del narrato, proprio per presentarsi ciascuna propalazione parte integrante di un insieme omogeneo e ragionevolmente omnicomprensivo.

Tanto premesso, è doveroso, a questo punto, prendere le mosse dalla circostanza rappresentata dall'avere l'associazione criminale veicolato nell'operazione "Traffico telefonico" una somma pari a 2 miliardi 222 milioni 519 mila 299,60 euro, da cui si è originato un guadagno di oltre 370 milioni di euro che è stato amministrato dal gruppo criminale, nello spregiudicato tentativo di cancellarne la stessa matrice illecita.

Proprio in siffatto contesto, si appalesa, in tutta la sua oggettiva evidenza, la sussistenza della finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro già nel passaggio dall'operazione "Phuncard" a quella "Traffico telefonico", momento in cui il gruppo

criminale ha movimentato il denaro proveniente dalla prima operazione sia per spartire i guadagni illeciti fra i sodali, sia per costituire le provviste finanziarie per avviare la seconda.

Infatti, si è visto come il Cap. Meoli si sia soffermato sulla descrizione dei flussi finanziari, che hanno interessato le società coinvolte nella formazione della provvista, cosi come utilizzata dal gruppo criminale per avviare l'operazione "Traffico telefonico".

Il primo conto esaminato è stato il conto corrente numero 300148 della Ubique Holding SA, acceso presso la Credem International Lux SA, sul quale il 22 gennaio 2004 erano giunti 16 mila euro provenienti dalla Compagnia Mercantile Azionaria Holding SA con causale "versamento quota capitale".

Successivamente, sul conto della Ubique Italia Srl, acceso presso la Banca Popolare del Lazio, era pervenuto in data 12 marzo 2004 dalla Accrue Holding 29 l'importo di 100 mila euro.

Subito dopo, il 22 marzo 2004, sempre dalla Accrue Holding 29 era arrivata alla Ubique Holding SA la somma di 968 mila euro con causale "sottoscrizione aumento di capitale, nonché la somma di 92 mila euro con causale "finanziamento a più di un anno", nonché ulteriori accrediti pera ammontare di 1 milione 160 mila euro.

A questo punto, il 30 marzo 2004 era stata registrata l'uscita in favore della Ubique Europe BV di 968 mila euro per "liberazione e aumento di capitale" e 68 mila euro per "finanziamento a più di un anno". A tali importi si erano susseguiti ulteriori bonifici in favore della medesima Ubique Europe BV per un totale di 1 milione 850 mila euro.

L'esame del conto n. 300146 intestato alla Accrue Holding SA, acceso presso la Credem International Lux SA, aveva consentito di appurare che il 12 marzo 2004 erano pervenuti su tale conto due bonifici, rispettivamente di 1 milione di euro e di 1 milione 911 mila 411 euro, provenienti entrambi dal conto numero 300150 acceso dalla Sumdoll Corporation SA presso la stessa banca Credem International Lux SA. Ed ancora, in data 15 marzo con le medesime coordinate vi era stato un ulteriore bonifico di 210 mila euro. Mentre la Accrue Holding SA era stata artefice in più soluzioni della restituzione alla sua dante causa della complessiva somma di 946 mila euro.

Era, quindi, emerso dalla rogatoria lussemburghese come la Sumdoll, società uruguaiana, fosse al tempo amministrata da Daniel Nestor Braccia. Le ulteriori indagini all'anagrafe tributaria avevano consentito di appurare che tale soggetto, fra le altre società, aveva, in particolare, amministrato la IT Point Srl dal 24 maggio 1999 al 29 marzo 2000, e che la sede di detta società era stata trasferita in Regent Street 222 a Londra, ovvero presso lo stesso indirizzo della CMC Italia Srl.

Inoltre, il Braccia era stato coinvolto nel periodo 97'-2001 nel procedimento penale cosiddetto "Promodata" concernente una frode ai fini IVA nella quale anche il Focarelli era stato indagato.

Quindi, sul conto numero 300150, intestato alla Sandoll Corp.SA, in data 11 marzo 2004 era giunto, a sua volta, un bonifico di 4 milioni 251 mila 411 euro dalla Bronburg International BV avente come causale "in voice n. 2004/01", tale bonifico, dalla documentazione acquisita presso la società di gestione Interconsult, società che gestiva fiduciariamente anche Sandoll, la Accrue Holding 29 e la Ubique Holding SA, risultava

avere trovato la sua giustificazione in un contratto avente ad oggetto la fornitura di assistenza tecnica per la distribuzione del prodotto con marchio "Phuncard".

Sempre dalla documentazione bancaria era, poi, emersa l'esistenza di un contratto stipulato fra la Bronburg International BV e la Web Wizard Srl, società controllata da CMC, avente ad oggetto la fornitura di assistenza tecnica nella distribuzione di carte prepagate per accesso a internet denominate "Phuncard".

Quindi, riferiva il teste come dei 4 milioni 251 mila 411 euro una parte cospicua pari a 3 milioni 121 mila 411 euro fossero stati destinati ad Accrue Holding 29 che aveva, a sua volta, aveva alimentato la filiera del Gruppo Ubique, mentre altra parte era stata dirottata il 12 marzo 2004 nella misura di 473 mila sul conto Alefra, acceso da Di Girolamo presso la BNP Paribas di Lugano in Svizzera, ed il 16 aprile 2004 nella misura di 390 mila sempre sul medesimo conto.

Da tale ultimo conto era, poi, partita la somma di 663 mila 538,89 euro in favore del conto monegasco di Marco Toseroni.

Sempre dalla Sumdoll altra tranche di denaro aveva raggiunto la società Teletimy Espanica SA nella misura complessiva di 530 mila euro, versati in due diversi momenti, ovvero in data 18 giugno 2004 per un importo di 450 mila euro ed in data 2 agosto 2004 per un importo di 80 mila euro, entrambi giunti sul conto 152133 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

La società Teletimy, secondo una rogatoria in Spagna, era risultata riferibile nella sua interezza a Fabio Arigoni che l'aveva costituita il 13 aprile 2004 con sede in Calle Ayala n. 17 pianta 3 Puerta C di Madrid.

Il conto spagnolo in parola era stato alimentato da altri due importanti movimenti finanziari, il primo rappresentato da un bonifico pari a circa 368 mila euro proveniente da BNP Paribas in Svizzera e il secondo per un importo di 298 mila 949,317 euro proveniente dalla Banca di gestione Edmond de Rothscild Montecarlo con ordinante Marco Toseroni.

A questo punto, come flussi in uscita dal conto corrente spagnolo della Teletimy era stata appurata l'emissione di un bonifico in favore della Broker Management SA, riferibile ad Augusto Murri, sul conto corrente spagnolo numero 291515745, acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentarla, per complessivi 838 mila 313,50 euro.

Quindi, il conto della Broker il 12 aprile 2005 aveva accolto dalla Coriano Capital SA di Augusto Murri l'ulteriore somma di 1 milione 945 mila euro, mentre in uscita si era registrato un importo pari a 1 milione 939 mila 870 euro in favore della Acumen LTD, somma che era stata convogliata verso il primo movimento finanziario dell'operazione "Traffico telefonico".

Deve, poi, ricordarsi come la Leg Management, il cui conto corrente risultava aperto presso l'istituto Asiatic Universal Bank in Kirgizistan, dove il Gourevitch Eugene era membro del CdA, aveva mandato un bonifico di 1 milione 85 mila 200,01 euro sul conto lussemburghese della Celenkord, la quale, a sua volta, aveva girato l'importo sul conto spagnolo della Acumen che, da parte sua, aveva trasferito detto importo sul proprio conto inglese presso la Barkley in Gran Bretagna, si da consentire la trasmissione in favore di TIS della prima somma "ripulita" pari a 1 milione 698 mila 669,28 euro.

Quindi, traspare da questo giro di denaro, oltre alla inutile moltiplicazione dei soggetti societari e dei relativi conti correnti, la esasperata movimentazione finanziaria e l'incrocio dei movimenti bancari attraverso società diverse, accumunate da relazioni commerciali aventi un oggetto economico inesistente e con un unico comun denominatore, rappresentato, appunto, dalla figura del Murri, presente sia nell'operazione "Phuncard" che in quella "Traffico telefonico".

In via ulteriore, deve osservarsi come il collegamento temporale e quantitativo che unisce tutti i flussi di denaro in entrambe le operazioni fraudolente, accompagnato dall'assenza per tutte le società coinvolte di altre operazioni commerciali diverse da quelle in esame, connota in modo inequivocabile l'origine del denaro che si presenta di natura certamente illecita.

Emerge la finalità elusiva, perseguita dal gruppo criminale, anche dalla costituzione strumentale delle società, si pensi alle aziende del Murri, ovvero la Broker, la Karelia e la Coriano, vere e proprie scatole vuote, prive di una attività commerciale effettiva, costituite a poca distanza l'una dall'altra e certamente destinate al solo trasferimento fraudolento di milioni di euro.

In tale scenario, si inserisce anche la vicenda relativa al gruppo Ubique, altro vero e proprio coacervo di società, inserite anche loro in modo strategico nella filiera commerciale fraudolenta con un precipuo scopo di confondimento, cosi come ulteriormente suggellato dalla reiterata presenza dei soliti soggetti noti in tutto il corso del richiamato agglomerato societario.

Sul punto, il finanziere Meoli, dopo aver ricordato l'importante ruolo svolto dalla Ubique TLC Italia Srl che aveva offerto le sue strutture alle società I-Globe e Planetarium per far transitare il traffico proveniente da Fastweb e Telecom, ha puntualmente ricostruito la complessa struttura del gruppo nei termini già sopra ricordati e che appare necessario ripercorrere in questa sede.

L'Ubique TLC Italia aveva iniziato l'attività il 30 giugno 1999, la sede legale era risultata essere a Roma in via Imperiali di Francavilla, n.4. L'intero capitale sociale era posseduto dalla Ubique Italia Holding Srl, società quest'ultima amministrata da Salviati Maurizio, sposato con la cugina di Carlo Focarelli. Nella struttura organizzativa figurava anche la persona di Massimo Ronchi, soggetto già legato con il gruppo CMC.

Da parte sua, anche la Ubique Italia Holding Srl aveva la sede a Roma in via Imperiali di Francavilla, n. 4 ed era stata operativa dal 30 gennaio 2004.

L'intero pacchetto societario della Ubique Italia Holding Srl era posseduto da una società di diritto olandese, ovvero la Ubique Europe BV. Detta società controllante aveva nella compagine societaria Maurizio Salviati, nella veste di Amministratore Unico a far data dal 10 febbraio 2004, mentre Paul Anthony O'Connor era risultato consigliere del CdA dall'11 giugno 2004, ed, infine, anche Andrew David Neave aveva ricoperto dalla medesima data la carica di Presidente del CdA.

Quindi, il teste chiariva che dalle indagini svolte il coinvolgimento nella struttura di comando di Paul Anthony O'Connor e Andrew David Neave aveva costituito il comun denominatore in diverse società della filiera sia dell'operazione "Phuncard" che dell'operazione "Traffico telefonico",

ivi compresa la Ubique UK Limited che aveva nell'anno 2001 assunto la denominazione di Fulcrum Group Limited.

Circa la Ubique Italia Holding Srl, l'operante puntualizzava che i beneficiari economici erano risultati essere Antonio Ferreri e Thomas Wills (vedi all. 8 all'informativa del 30 aprile 2008 che è rappresentato da un fax diretto alla Credem International di Lussemburgo), il primo soggetto beneficiario anche della Compagnia Generale Mercantile Azionaria e il secondo soggetto beneficiario anche della Accrue Holding 29, società queste ultime titolari pro quota – 16 mila euro della Compagnia Generale Mercantile e 1 milione di euro della Accrue Holding 29- dell'intero pacchetto azionario della Ubique Italia Holding.

La figura di Thomas Wills era, quindi, venuta alla luce in tutta una documentazione rinvenuta in un computer sequestrato il 24 novembre 2006 nell'ufficio di Carlo Focarelli presso l'Ubique Italia TLC Srl.

In particolare, in una e-mail del 28 settembre 2005 da Maurizio Cannavò a Carlo Focarelli in cui si chiedevano le esatte generalità di "Jo" Wills in relazione al management della Ubique Holding SA, e in alcune e-mail intercorse fra Wills e Focarelli, fra cui quella del 9 maggio 2005 in cui l'oggetto era la chiusura dei rapporti con Interconsult, ed ancora quella del 16 ottobre 2005 che aveva ad oggetto l'acquisto di un immobile in Gran Bretagna –ali. 28- da parte della Ubique, acquisto che ha poi trovato effettiva rispondenza in un bonifico del 25 giugno 2004 di 150 mila euro in favore di Mister Graham Carey, Royal Bank of Scotland conto corrente n. 176116.

Infine, il nome di Wills era emerso nella documentazione trasmessa dalla Gran Bretagna con riferimento alle società LBB e PGT, in relazione alle

quali il nominativo di tale soggetto risultava iscritto nei bilanci per aver reso delle prestazioni in loro favore.

Sempre strumentale alla realizzazione dello scopo di far sparire le tracce della provenienza illecita delle somme di denaro è stato il metodo di togliere di mezzo le società (o le relative documentazioni commerciali o finanziarie) che avevano veicolato i soldi, ci si riferisce alla Telefox International ed alla I-Globe nell'operazione in esame, anche se tale procedimento non era nuovo al gruppo criminale che, come abbiamo visto, aveva già fatto cessare dall'attività CMC e Web Wizard all'esito dell'operazione "Phuncard".

Occorre ricordare come la Telefox International Srl aveva avuto la sua sede a Roma in via Cola di Rienzo, n.2, già sede della Telefox Srl (interessata dall'operazione "Phuncard"). La sua compagine si era sostanziata nella figura di Fabio Arigoni, possessore di una quota pari al 95% del capitale sociale, e in quella di RICCI Antonio, socio minoritario con una quota del 5%.

Tali soggetti erano risultati materiali gestori dei conti societari rinvenuti, ovvero di quello n. 18302T, acceso presso la Banca Antonveneta, e di quello n. 01/2836/029/001 Bank House Creditanstalt 51842 acceso presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentarla.

La richiamata società, secondo i soli registri informatici, conservati presso lo studio commerciale Saliva e che apparivano aggiornati sino al 28 giugno 2006, aveva ricevuto fatture dalla Coriano Capital SA per complessivi 719 milioni 937 mila 2,51 euro, diversamente, da parte sua, aveva emesso fatture attive nei confronti di I-Globe per un importo di 876 milioni 58 mila 764,19 euro.

Però, mentre il rapporto con la Coriano Capital aveva generato un'imposta neutrale, le fatture attive emesse dalla Telefox nel biennio 2006-2007 per l'ammontare sopra indicato si erano strutturate in una base imponibile di 730 milioni 48 mila 970,16 euro e in un'imposta di 146 milioni 9 mila 794,03 euro, ma detta imposta dovuta non risultava in alcun modo essere stata onorata dalla società.

Peraltro, l'emissione di tali fatture aveva costituito una insuperabile anomalia, dal momento che I-Globe, anziché passare per Telefox International, come era previsto contrattualmente (a parte quell'unico tentativo del 20 aprile 2005 andato fallito), aveva reiteratamente bonificato gli importi ricevuti dalle telefoniche italiane alla Broker Management; ma, nonostante questo, Telefox International aveva continuato ad emettere fatture nei confronti della prima, pur se non effettivamente pagata, cosi come era già accaduto nell'operazione "Phuncard".

Del pari, la I-Globe, amministrata dallo Scoponi, aveva ricevuto sui suoi conti correnti presso la Banca Antonveneta e presso la Raiffeisen Zentral Bank denaro proveniente dalle telefoniche TIS e Fastweb che aveva poi bonificato alla Broker ed alla Karelia del Murri. Anch'essa, alla chiusura dei rapporti con le telefoniche, era stata cancellata il 13.9.2006 dal registro delle imprese e trasferita a Mosca con nomina di un nuovo amministratore nella persona di Mikhail Nikitin.

Di qui, la sparizione della società con tutte le sue carte, nonché la chiusura del conto presso la Banca Antonveneta in data 31.5.2007, a riprova che solo le movimentazioni della presente operazione, oramai cessate fin dal 29.9.2006, lo avevano utilmente alimentato.

La medesima finalità di inquinamento della tracciabilità dei flussi finanziari, caratterizzanti le due operazioni illecite, è stata perseguita dall'associazione, anche attraverso la costituzione all'estero di alcune società della filiera e/o la utilizzazione di società già ivi costituite.

Al riguardo vengono in risalto le società del Murri, quali: la Broker Management SA con sede in Ciudad de Panama (Panama) via Espana Elvira Mendez Bankboston, costituita il 4.12.2003 e titolare del conto n. 317425 presso la Anglo Irish Bank di Vienna, nonché del conto n. 52096003504 presso la Bank Austria Creditanstalt (entrambi riferibili al Murri).

La Coriano Capital SA costituita il 17.11.2003 a Panama e titolare di un conto corrente acceso presso la BBVA n. 01238602900151607, sul quale solo il Murri poteva operare.

La Karelia SA, società panamense, titolare di due conti correnti, su cui solo il Murri aveva delega ad operare, ovvero il n. 321645 presso Anglo Irish Bank ed il n. 52096003504 presso la Bank Austria Creditanstalt.

Si è già precisato il ruolo assunto da tali società nella architettura commerciale, per essersi trovate sia nella filiera delle royalties che in quella del trasporto del traffico, ma deve in questa sede riepilograsi proprio il flusso dei movimenti finanziari che hanno interessato tali società.

In particolare, Acumen Europe OY aveva effettuato, da parte sua, in favore di TIS dal 23.2.2006 al 10.5.2007 bonifici per complessivi 586 milioni 405 mila 010,55 euro, mentre nel periodo decorrente dal 29.8.2006 al 7.5.2007 aveva ricevuto dalla Broker Management SA la somma complessiva di 323 milioni 590 mila 866,35 euro.

Accrue Telemedia OY aveva ricevuto dal 6.3.2006 al 31.7.2006 dalla Karelia Business SA 132 milioni 446 mila 500 euro, nonché dal 29.8.2006 al 30.4.2007 aveva ricevuto sempre dalla medesima società bonifici del valore complessivo di 330 milioni 819 mila 217,08 euro.

Da parte sua, Broker Management aveva effettuato pagamenti, nel periodo decorrente dal 23.5.2005 all'I1.4.2007, in favore di Diadem per complessivi 359 milioni 726 mila 037 euro.

Ancora la Karelia Business Group, nel periodo ricompreso fra il 6.3.2006 al 31.7.2006, aveva eseguito bonifici in favore di Accrue Telemedia OY per un importo di 132 milioni 446 mila 500 euro; ed ancora dal 29.8.2006 al 30.4.2007 l'ulteriore somma di 330 milioni 859 mila 417,08 euro.

Continuando, poi, lungo il corso della filiera, I-Globe, nel periodo decorrente dal 20.5.2005 al 3.8.2006, aveva compiuto pagamenti in favore della Broker Management per un totale di 845 milioni 115 mila euro sul conto acceso presso la Anglo Irish Bank, mentre dal 20.6.2006 al 22.9.2006 aveva effettuato bonifici del valore di 102 mila 045,168 euro sull'ulteriore conto viennese Raiffeizen, ed ancora bonifici in suo favore per ulteriori 92 mila 045,144 euro, giunti in accredito presso il conto della Bank House Creditanstalt.

Analogamente, I-Globe, nel periodo decorrente dal 2.3.2006 al 13.9.2006, aveva effettuato pagamenti in favore di Karelia Business Group per complessivi 196 milioni 400 mila 420 euro.

Infine, la Global Phone Network, a sua volta, aveva bonificato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 al 19.4.2007, alla Broker Management SA sul conto austriaco l'importo di euro 523 milioni 300

mila 072 euro, nonché l'importo di 318 milioni 820 mila 036 euro in favore della Karelia Business Group nel periodo ricompreso fra il 22.9.2006 e il 30.4.2007.

Dall'esame dei suindicati flussi finanziari su molteplici conti correnti, tutti aperti all'estero, si ricava proprio lo scopo, avuto di mira dall'associazione, di confondere la tracciabilità dei movimenti finanziari, visto che i sodali, per ogni singola società, aprivano, non certo casualmente, più conti correnti, dando vita cosi ad una rete intricata di trasferimenti e passaggi difficile da ricostruire e da decifrare.

Lo stesso deve dirsi con riguardo alle società inglesi che tanto hanno rappresentato nella struttura dell'affare, perché grazie ad esse si è, infatti, piegata la normativa dell'IVA a fini non consentiti, con il conseguente risultato di alimentare fraudolentemente la crescita dei flussi proprio grazie alla applicazione, giro dopo giro, dell'imposta sul valore aggiunto.

In tale contesto, le predette società hanno sui rispettivi conti correnti esteri movimentato flussi importanti e proprio venendo, all'esame dei conti correnti, il Cap. Meoli ne ha ripercorso i dati costitutivi, in particolare riferendo che si erano rivenuti in Austria per Accrue Telemedia OY il conto corrente 322282 accesso presso Anglo Irish Bank di Vienna e il conto 5209635E15 acceso presso Bank Austria Credistanstalt.

Analogamente, per Acume Europe OY vi era stato l'accesso al conto corrente n. 322275 acceso presso Anglo Irish Bank di Vienna e al conto corrente n. 52096003519 acceso presso Bank Austria Credistanstalt.

In relazione alla Acumen UK il conto rinvenuto, sempre in Austria, era stato quello recante il numero 317365 acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna.

Con riguardo ai conti inglesi per la Acumen UK erano stati rinvenuti il conto n. 42600355 acceso presso la Barclays Bank in euro, ed, inoltre, sempre presso lo stesso istituto, il conto n. 42600388 in dollari, nonché ulteriori due conti correnti, ovvero quelli recanti il n.40439762 e il n. 10750263.

Dopodiché, in Spagna era stato trovato il conto n. 01/2386/029/00151993 acceso presso il Banco Bilbao di Vizcaya Argentarla, istituto dove erano presenti anche i conti della società di Arigoni e delle società del Murri.

Relativamente agli accertamenti nei confronti della Diadem UK LTD, si erano rinvenuti i conti n. 84949633 acceso presso la Barclays Bank Richmond e il conto n. 10871028 acceso presso la Barclays Bank di Londra.

Orbene, appare in tutta la sua evidenza la volontà perseguita dai sodali, attraverso l'apertura di così svariati conti, peraltro avvenuta in paesi lontani dalle sedi sociali e coincidenti con il polo nevralgico dei flussi, di inquinare la tracciabilità, predisponendo un apparato, assolutamente sovrastrutturato, finalizzato a ripulire il denaro da reimpiegare in nuovi movimenti finanziari.

Ed, in effetti, le società inglesi si sono predisposte ad attuare la circolarità dei flussi secondo la ricostruzione effettuata dal Cap. Meoli e nei termini sopra ricostruiti per importi totali.

Deve, inoltre, aggiungersi come meccanismi finalizzati ad eludere l'accertamento della provenienza del flusso finanziario si rinvengono anche nella costituzione della Planetarium, società strategica per la realizzazione del piano criminoso.

Dalla deposizione dell'operante è, appunto, emerso che la sede legale della società era stata collocata a Roma in via Carso n. 12, e che detta azienda aveva iniziato la sua attività, ancora in atto al momento dell'accertamento, il 20 luglio 2006.

La Planetarium Srl era risultata di proprietà della Welco Holding AG, società del cantone Svizzero di Zug, costituita il 27 giugno 1991. Dalla attività rogatoriale in Svizzera era emerso che la Planetarium Srl era venuta alla luce grazie ad un bonifico effettuato da Gourevitch Eugene; tale bonifico, recante la data del 3 luglio 2006 e per un importo di 253 mila euro, risultava provenire dalla Asiatic Universal Bank con sede in Kirghizistan ed era stato utilizzato, appunto, per la formazione del capitale sociale della Planetarium Srl (altro bonifico, sempre proveniente dal Gourevitch per un importo di 17 mila 706,84 era stato invece utilizzato per pagare le prestazioni dell'amministratore della società, tale Gilmann).

Successivamente, con valuta 7 luglio 2006 dalla Welco erano partiti in favore di Panozzo Dario, amministratore unico della costituenda società, due bonifici di 120 mila 068,03 euro e 100 mila 068,03 euro con causale "versamento estero", appunto, usati per la costituzione del capitale sociale della Planetarium Srl, che aveva, così, iniziato ad operare il 20 luglio 2006.

In tale ricostruzione compare in modo evidente la figura di un importante protagonista della vicenda delittuosa che ci occupa, quella del Gourevitch Eugene che tanto si è prestato per il gruppo criminale, anche con particolare riguardo all'apertura di conti correnti esteri.

Si pensi ai conti della I-Globe, ovvero il conto n. 11218Y acceso presso la Banca Antonveneta, nonché il conto n. 154052493 acceso presso la Raiffeizen Zentral Bank di Vienna.

Sull'apertura di tali conti sono state, infatti, acquisite una e-mail del 30.11.2005, diretta da Eugene Gourevitch a Carlo Focarelli, nella quale il primo da contezza al secondo di essere riuscito ad aprire nel loro interesse un nuovo conto corrente -allegato 311-, ed un a e-mail, diretta sempre dal Gourevitch a Roberto Cristofori e per conoscenza a Andrew Neave, Paul O'Connor e Carlo Focarelli, avente ad oggetto l'invoice payment –allegato 310-.

Del resto, sempre in ordine alla vicenda dei conti correnti se ne deve ribadire "l'apertura in batteria" presso le stesse banche da parte di svariate società coinvolte nell'affare "Traffico telefonico"; tutto ciò in osservanza di quella esigenza di costituire conti correnti sparsi per il mondo, si da renderli difficilmente individuabili perché, come già detto, lontani dalle sedi sociali. Si guardi, a titolo esemplificativo, al conto della Compagnia Mercantile Azionaria (c/c n. 30040), a quello della Accrue H29 (c/c n. 300146), a quello della Ubique Holding (C/c n. 30048, a quello della Sumdoll (c/c n. 300150) tutti aperti nello stesso lasso temporale presso la stessa sede in Lussemburgo della banca Credem International Luxembourg.

Quanto al trasferimento materiale dei soldi ed alla segmentazione della filiera illecita, operazione quest'ultima consistita nel sezionare i passaggi anche attraverso dazioni in contanti, al solo fine di rendere impossibile la ricostruzione del flusso delle movimentazioni, l'associazione si è servita, in particolare, della Comitex SA, una società svizzera di cambio, utilizzata più volte proprio per trasferire in contanti le somme di denaro in Italia.

Infatti, è emerso dalla attività rogatoriale, e segnatamente, dalla stessa documentazione fornita dalla Comitex SA, come ad essa sia giunto denaro dalla Suade, dalla Novellist, dalla Broker e dalla Coriano, denaro che è stato ritirato in contanti dallo stesso Murri, ma anche dal BRECCOLOTTI; circostanze queste confermate, in modo incontrovertibile, dalla deposizione del Murri che ha riferito come spesso fosse il MOKBEL a stimolarlo nei bonifici in favore della Comitex, da cui poi il denaro veniva successivamente prelevato, sempre dietro sua indicazione, per essere in gran parte a lui consegnato.

Venendo, poi, alla filiera delle royalties, deve ribadirsi come un ruolo importante sia stato svolto anche dalla Global Phone Network di GIONTA Aurelio che, unitamente alla Telefox International, avrebbe dovuto ricevere dalla Coriano SA quei contenuti che gli utenti finali avrebbero potuto visionare collegandosi alla internet pubblica con i numeri a valore aggiunto.

Anche in questo segmento della filiera si assiste al trasferimento di somme di denaro con il precipuo scopo di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché di favorire il reimpiego delle risorse all'interno del gruppo criminale.

Tutto ciò si evince, in primo luogo, dal mancato rinvenimento da parte degli inquirenti di qualsivoglia contratto volto a sugellare l'esistenza di un reale rapporto commerciale fra la Coriano e la Telefox International prima e la GPN poi, sebbene sia stato accertato un unico flusso di denaro proveniente dalla sola Telefox International per un importo di 1 milione 950 mila euro in direzione della Coriano.

Del resto, tali royalties appaiono ancora più irreali se si considera che proprio la Global Phone Network, al suo subentro alla Telefox International nella filiera, non ha mai versato alcuna somma di denaro alla Coriano come corrispettivo per l'utilizzazione di quei diritti che, invece, avrebbe dovuto effettivamente pagare secondo la parvenza commerciale che si voleva accreditare dell'operazione.

Tale risultanza è resa ancora più incredibile se si considera che dalle registrazioni contabili della Telefox International, rinvenute presso lo studio Saliva, sono risultati iscritti documenti passivi per un imponibile di 720 milioni 118 mila 144,22 euro proprio emessi dalla società Coriano; analogamente, in seguito alla perquisizione eseguita il 22.5.2007 presso gli uffici della Global Phone Network in Roma, sono state reperite fatture, senza addebiti IVA, per complessivi 701 milioni 253 mila 650,85 euro.

Somme importanti che la Coriano avrebbe dovuto ricevere dalla Telefox International e dalla GPN, ma che in verità non sono mai state versate, se non quell'unico importo della Telefox International di cui s'è detto.

Infatti, dall'esame della documentazione bancaria delle predette società non risulta alcun pagamento per le riferite fatture, mentre, in verità, è

emerso come la I-Globe e la Global Phone Network abbiano eseguito pagamenti direttamente in favore della Broker e della Karelia del Murri.
In particolare, il Cap. Meoli ha riferito, su tale specifico punto, come la Global Phone Network abbia bonificato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 al 19.4.2007, alla Broker Management SA sul conto austriaco l'importo di euro 523 milioni 300 mila 072 euro, nonché l'importo di 318 milioni 820 mila 036 euro in favore della Karelia Business Group nel periodo ricompreso fra il 22.9.2006 e il 30.4.2007.
Dunque, tali movimenti non hanno avuto altro scopo che finanziarie quelle società del Murri, segnatamente la Broker e la Karelia, con le quali non esisteva, in verità, alcuna relazione commerciale e che, collocate nell'ultimo segmento della filiera, hanno avuto lo scopo precipuo di riciclare il denaro di provenienza illecita.

E' ora possibile passare alla disamina della cosiddetta seconda fase di riciclaggio, ovvero quella che ha visto il reimpiego delle risorse illecite ad opera della Broker Management SA, società riferibile al Murri, la quale ha svolto, in una più ampia ricostruzione dei flussi finanziari, il fondamentale ruolo di collettore del denaro illecito, ora reimmettendolo nel vorticoso "giro" della filiera, ora trasferendolo ad altre società riconducibili agli stessi sodali, si dà favorire la realizzazione dei loro peculiari interessi economici.
Sulla odierna imputazione riferiva il Cap. De Lellis Francesco, in servizio presso i ROS, il quale, riferendosi ai metodi utilizzati dal gruppo criminale per far rientrare il denaro dall'estero e poi reinvestirlo,

guardava, in un primo momento, alla società di diritto monegasco Catel SCP.

Tale società era risultata controllante al 100% della M2 srl, azienda quest'ultima riferibile a RICCI Giorgia (moglie del MOKBEL) ed il cui Presidente del CdA appariva essere La Torre Maria Teresa (figlia del gestore del ristorante Filadelfia).

Orbene, dal conto della Catel, acceso presso la Corner Banca di Lugano, era partito nell'ottobre 2007 un bonifico di 1,5 milioni di euro che aveva raggiunto il conto della M2, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo agenzia 119 di Roma, con causale "finanziamento della società".

Tale denaro, proveniente dal circuito elvetico di cui oltre si dirà, era stato, quindi, utilizzato per l'acquisto di due appartamenti, il primo, del valore di 500 mila euro, ubicato in Viale Cortina d'Ampezzo 204 e destinato alla abitazione del Macori e della sua compagna, il secondo, del valore di 700 mila euro, ubicato in Viale Cortina D'Ampezzo 164 e destinato all'abitazione del MOKBEL e della stessa RICCI Giorgia.

Altro sistema, con il quale si erano volute reimpiegare le risorse illecite da parte dei sodali, aveva interessato, secondo quanto riferito dall'operante, il settore diamantifero.

In particolare, il teste precisava che, già in una prima occasione nell'aprile 2006, Murri Barbara, unitamente a Massoli Massimo e tale Shah Hosseini Ali Akbar, si era recata in Belgio ad Anversa in concomitanza con un primo acquisto di diamanti.

I biglietti aerei erano stati tutti addebitati sulla la carta di credito della Murri, che aveva poi accompagnato il Massoli anche in altre svariate

occasioni, non potendosi sottacere sul punto il ruolo dei richiamati soggetti, entrambi soci della Di Color (solo in un secondo momento la Murri verrà liquidata dal Massoli che rimarrà unico proprietario), una azienda titolare di una gioielleria in Piazza Campo dei Fiori, opportunamente individuata per lo svolgimento della successiva vendita dei preziosi al pubblico.

Quindi, l'operante, dopo aver ripercorso la tempistica di ulteriori viaggi in Belgio dal maggio 2006 ad aprile 2007, cosi come ricostruita sulla base degli addebiti delle spese di viaggio risultanti dalla medesima carta di credito, affermava che da un controllo incrociato (svolto peraltro assai analiticamente rispetto alle singole date in esame) con la datazione dei bonifici effettuati dalla Broker Management alle società, operanti in questo settore, ovvero la Y2K Diamonds, la Indogem HK Ltd e la Ming Trading, ne era risultata la assoluta coincidenza con le date dei viaggi e, pertanto, con l'avvenuto acquisto delle pietre preziose che aveva rappresentato, per come riferito dall'operante, un investimento totale di 26 milioni di euro.

Tale importo si era suddiviso nei seguenti termini: un totale di 7,8 milioni di euro aveva interessato la società Y2K dal febbraio all'aprile 2007, la somma complessiva di 12,24 milioni di euro aveva raggiunto la società Indogem HK Ltd dal giugno al novembre 2006, ed, infine, il valore unitario di 6,18 milioni di euro era stato bonificato, sempre dalla stessa Broker Management, in favore della società Ming Trading dal maggio 2006 al febbraio 2007 (vedi grafico allegato).

Il teste aggiungeva, inoltre, che l'intento dei sodali di assicurarsi la piena disponibilità di somme contanti era emerso anche nel corso di un

servizio di osservazione e pedinamento del maggio 2007, operato congiuntamente con l'Autorità Britannica, in cui RICCI Giorgia, FOCARELLI Carlo, FANELLA Silvio, CHERUBINI Giuseppe e BRECCOLOTTI Luca erano stati, dapprima, avvistati in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e poi, una volta a Londra, erano stati seguiti presso il *caveau* della Harrods Limited, ove erano stati ripresi nell'atto di armeggiare all'interno di due cassette di sicurezza, in cui erano stati trovati, nel corso di un successivo intervento della autorità inglese, oltre due milioni di euro in contanti.

Sempre in siffatto contesto, si collocava l'ulteriore servizio di osservazione e pedinamento che era stato attivato dalla Polizia di Hong Kong, sempre nel maggio del 2007, attività investigativa nel corso della quale il FANELLA ed il BRECCOLOTTI, che dalla relativa rogatoria risultavano titolari di conti correnti (accesi presso la HSBC e la Chartered Bank), proprietari di diverse società in quel luogo, ed, ancora, cointestatari di due cassette di sicurezza, erano stati seguiti nei loro spostamenti, che avevano, dapprima, interessato la banca in cui erano custodite le cassette di sicurezza, e, successivamente, la sede della società Cinema Italiano LTD riferibile al BRECCOLOTTI.

L'operante aggiungeva, sul punto, che in un momento successivo, ovvero nella giornata del 31 luglio 2007, il BRECCOLOTTI aveva fatto ritorno in quei luoghi, unitamente al D'Ascenzo, su indicazione del Toseroni, ma il servizio di osservazione e pedinamento, attivato dalla collaterale asiatica, era stato percepito dai predetti sodali e, perciò, non aveva dato un esito positivo.

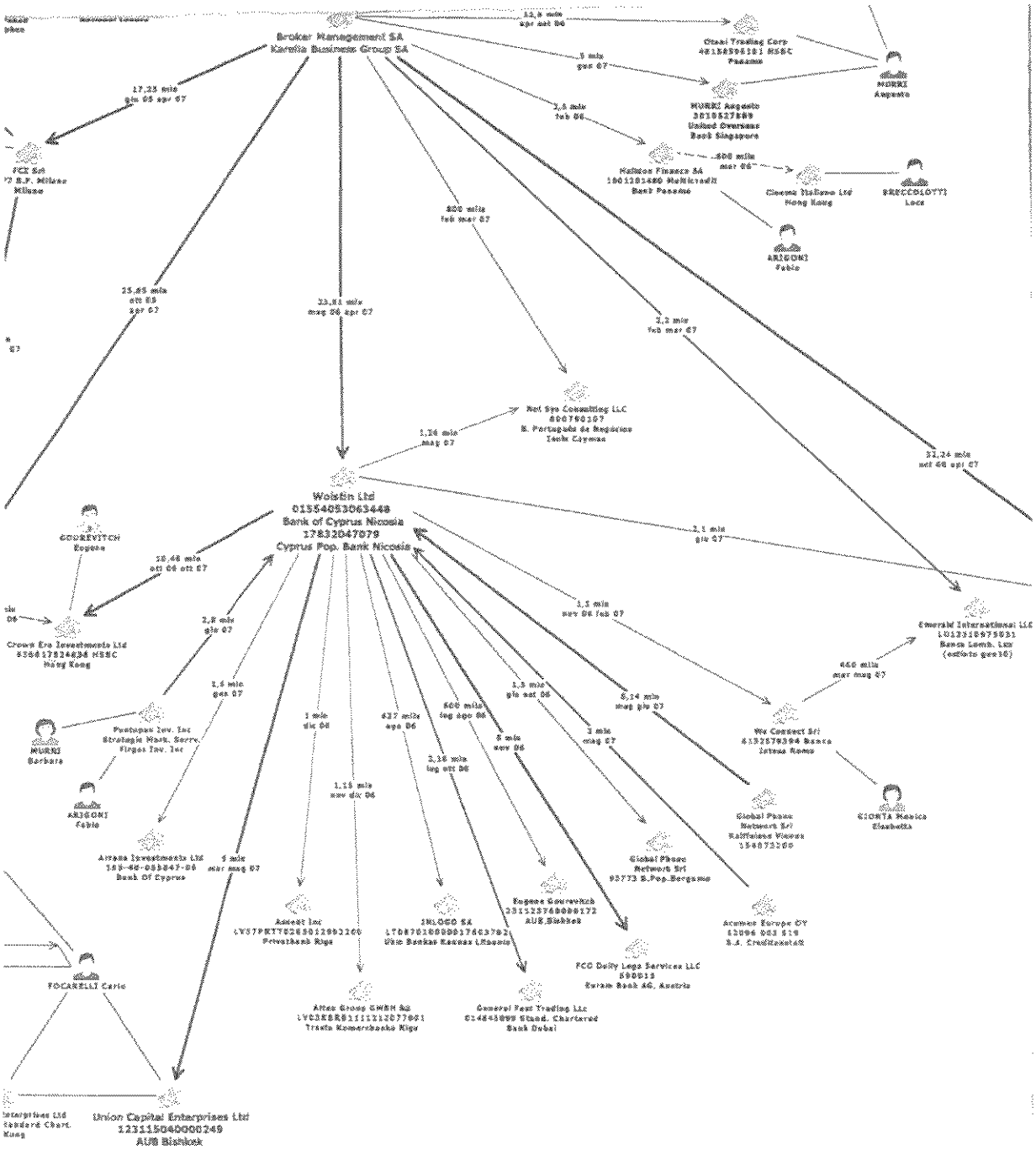
Broker Management SA
Karelia Business Group SA
Wolstin Ltd
013540530634 48
Bank of Cyprus Nicosia
17832047079
Cyprus Pop. Bank Nicosia
Crown Era Investments Ltd
83841782 4234 HSBC
Hong Kong
Union Capital Enterprises Ltd
123115040000249
AUB Bishkek
Asset Inc
LV57PRTY0260012902100
Privatbank Riga
IRLOGO SA
LT587010000017463782
Ukio Bankas Kaunas (Fiducia
Eugene Gourevitch
331123740000172
AUB Bishkek
Atlex Group GMBH &s
LV03ER8811111212077061
Trasta Komercbanka Riga
General Fest Trading Llc
0148453099 Stand. Chartered
Bank Dubai
FCC Daily Legs Services LLC
500013
Euram Bank AG, Austria
Acumen Europe OY
12096 063 519
B.A. Creditinvestor
Global Phase
Network Srl
93773 B.Pop.Bergamo
Global Phase
Network Srl
Raiffeisen Vienna
1540732200
We Connect Srl
81325760394 Banca
Intesa Roma
Emerald International LLC
LU123158975031
Banca Lomb. Lux
(estrato gen16)
Nat Sys Consulting LLC
8007900107
B. Portugues de Negocios
Isole Cayman
Antares Investments Ltd
183-46-0113647-06
Bank Of Cyprus
Puntopan Inv. Inc
Strategic Mark. Serv.
Pingas Inv. Inc
Hellenic Finance SA
19012014480 Mediterrad
Bank Panama
Cleona Italiana Ltd
Hong Kong
Citeal Trading Corp
48158596181 HSBC
Panama
MURRI
Augusto
MURRI Augusto
38158127489
United Overseas
Bank Singapore
FCE SA
27 B.P. Milano
Milano
MURRI
Barbara
ARIGONI
Fabio
GOUREVITCH
Eugene
FOCARELLI Carlo
ARIGONI
Fabio
SICONTA Monica
Elisabetta
SPECCOLOTTI
Lucs
12,5 mln
apr set 06
17,23 mln
gin 05 apr 07
,5 mln
gen 07
3,5 mln
feb 06
,600 mln
mar 06
800 mln
feb mar 07
25,85 mln
ott 05
apr 07
23,81 mln
mag 06 apr 07
2,2 mln
feb mar 07
1,36 mln
mag 07
32,24 mln
set 06 apr 07
2,1 mln
gio 07
10,48 mln
ott 06 ott 07
2,8 mln
gio 07
1,1 mln
nov 06 feb 07
460 mln
mar mag 07
1,6 mln
gen 07
1 mln
dic 06
632 mln
ago 06
600 mln
lug ago 06
1,5 mln
gio set 06
5,14 mln
mag giu 07
3 mln
mag 07
2,16 mln
lug ott 06
8 mln
nov 06
1,15 mln
nov dic 06
5 mln
mar mag 07

Tornando alla filiera societaria relativa al disvio di ben 190 milioni di euro ad opera della Broker Management del Murri, il Cap. De Lellis, metteva in risalto, in primo luogo, l'importante ruolo giocato dalla Wolstin LTD (vedi grafico allegato), società riferibile a Gourevitch Eugene, che aveva ricevuto dalla prima un totale di 23,51 milioni di euro dal maggio 2006 all'aprile 2007 sul conto acceso presso la Bank of Cyprus di Nicosia recante il n. 01554053063448.

Analogamente, era pervenuto in accredito sul medesimo conto della Wolstin LTD anche un importo di 3 milioni 350 mila ad opera della società di diritto finlandese Acumen Europe OY, riferibile agli inglesi Paul O'Connor e Andrew Neave.

Sempre in favore della Wolstin LTD era, altresì, giunto sul conto, acceso presso Cyprus Popular Bank di Nicosia, l'importo complessivo di 5 milioni 150 mila euro, bonificati, nel periodo dal maggio al giugno 2007, dal conto della Raiffeisen di Vienna, intestato alla società Global Phone Network di GIONTA Aurelio, il quale, in un secondo momento, aveva avuto in restituzione dalla medesima Wolstin la somma di 1 milione 499 mila 537 euro su altro conto, sempre a lui riferibile, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo.

Relativamente alla figura del GIONTA, il teste riferiva di un altro flusso finanziario che aveva interessato la società We Connect Srl, riconducibile alla sorella dell'odierno imputato, Gionta Monica Elisabetta che aveva ricevuto dalla Wolstin Ltd, nel periodo ricompreso fra il novembre 2006 e il febbraio 2007, la somma complessiva di 1,1 milioni di euro.

Inoltre, detta società aveva dirottato, a sua volta, un importo di 460 mila euro sul conto corrente della Emerald International LLC presso la banca lombarda lussemburghese, avente n. 13310975031, alla quale era, peraltro, pervenuta anche la somma di 2,2 milioni di euro direttamente dalla Broker Management.

Con riguardo al Gourevitch l'operante segnalava un'ulteriore operazione finanziaria sospetta, quella che si era sostanziata nel trasferimento dalla Broker Management di un importo di 1 milione 260 mila 154 euro in favore della società di consulenza a lui riferibile, denominata Virage Consulting. Tale società, aggiungeva il teste, annoverava fra i suoi clienti la stessa Acumen e la Wolstin di cui appena precisato.

Inoltre, ennesimo flusso che lo aveva interessato era stato quello proveniente dalla Globestream, società riferibile al CHERUBINI, che aveva avuto ad oggetto l'importo di un milione 65 mila euro ed era stato effettuato in favore di altra sua società, denominata Crown Era Investments Ltd.

Il teste, passando, quindi, all'esame delle società che avevano agevolato la veicolazione dei flussi finanziari, si concentrava sulla figura di CHERUBINI Giuseppe, nella sua veste di direttore della Globestream Tic Ltd, società di diritto inglese con capitale ripartito fra quest'ultimo e il Cantarini luigi.

Il presente imputato era risultato in stretti rapporti con il FOCARELLI, sia per i numerosi contatti telefonici che li avevano interessati, sia per i viaggi condivisi (come quello ad es. del 15 maggio 2007) e regolarmente pagati con la carta di credito del FOCARELLI, sia perché anch'egli coinvolto nella indagine della Procura di Asti del 2009.

Orbene, tanto precisato, il Cap. De Lellis dichiarava che la Globestream aveva ricevuto direttamente dalla Broker Management la somma di circa 25 milioni di euro sul conto corrente inglese n. 59636850 acceso presso la HSBC, nonché dalla FCZ, riferibile a FRAGOMELI Francesco, la ulteriore somma di 15 milioni 96 mila euro.

Tale ultima società aveva, a sua volta, ricevuto un importo complessivo di 17 milioni 250 mila euro, nel periodo decorrente dal giugno 2005 all'aprile 2007, dalla medesima Broker Management.

Aggiungeva il teste come il CHERUBINI fosse risultato, altresì, locatario della cassetta di sicurezza n.5052, locata presso la Harrods Limited di Londra, dove erano state rinvenute 150 mila sterline. Il teste aggiungeva, sul punto, che il CHERUBINI era stato puntualmente osservato dalle Forze dell'Ordine inglesi entrare nel *caveau* insieme al FANELLA, al FOCARELLI ed al BRECCOLOTTI.

Con particolare riguardo ai flussi finanziari che hanno interessato la società FCZ, l'operante riferiva, in primo luogo, che tale società era risultata riferibile a FRAGOMELI Francesco che ne era stato amministratore e proprietario.

Il teste aggiungeva, in particolare, che la predetta società aveva ricevuto dalla Broker Management circa 17 milioni di euro sul conto n. 2877 aperto presso la Banca Popolare di Milano, nonché 2,1 milioni di euro dalla Colt Telecom Austria nel periodo ricompreso fra il maggio ed il novembre 2006.

Di questi ne aveva inviati circa 15 milioni alla Globestream, mentre aveva dirottato un importo di 3 milioni 700 mila euro, dal settembre

2005 al febbraio 2007, alla società Meine Ware Gmbh sul conto n. 103002 della Volksbank di Vienna.

Sui rapporti fra la Broker, la Globestream e la FCZ riferiva anche il Cap. Meoli che si era occupato degli accertamenti documentali.

In merito alla FCZ, il teste riferiva che essa aveva iniziato a svolgere la sua attività il 3.2.2004 e che, al momento della stesura della informativa, era ancora attiva. Tale azienda, come detto, era riferibile al FRAGOMELI Francesco che l'aveva, appunto costituita e ne risultava essere il rappresentante legale.

La FCZ aveva svolto una attività di Phone- center e, sulla base delle fatture e della contrattualistica acquisita in sede di perquisizione nel maggio del 2007, l'operante precisava che dal contratto siglato in lingua inglese fra la Broker e la FCZ –allegato 277- , recante la data del 28.10.2004, ne era emerso in modo chiaro l'oggetto, rappresentato da una fornitura di contenuti video e audio per servizi di telecomunicazione che erano forniti dalla seconda alla prima. Le parti contrattuali erano state, perciò, definite rispettivamente cliente (la Broker) e conter provider (la FCZ).

Attraverso la disamina dell'ulteriore contratto intervenuto fra FCZ e Globestream –allegato 278-, l'operante rappresentava come tale documento fosse risultato speculare a quello sopra richiamato, cambiandone solo il prezzo d'acquisto e la relativa data che risultava essere quella del 16.6.2005.

Sulla base di questo contratto la Globestream, nella sua veste di fornitore, vendeva contenuti alla FCZ nella sua veste di cliente; derivandone che, secondo tale complessivo costrutto documentale, FCZ

avrebbe acquisiti contenuti dalla Globestream e li avrebbe successivamente venduti alla Broker.

Inoltre, dall'esame delle fatture sequestrate presso FCZ –allegato 276- era risultato che il primo bonifico di Broker, in entrata appunto sul conto FCZ, per un ammontare di 98 mila 900 euro aveva avuto la data del 14.6.2005, recando come causale quella di "payment invoice 146; mentre, ribadiva l'operante che la data del contratto, sulla base del quale tale operazione finanziaria risultava essere avvenuta, era stata quella successiva del 16.6.2005.

Infine, precisava l'operante che nel computer del FOCARELLI erano state rinvenute delle e-mail interessanti, fra le quali una del 15.11.2005 – allegato 281-, diretta dal FOCARELLI alla Agata Nowak contenente il logo della Globestream TLC Ltd ed il relativo indirizzo, con allegato file. Una seconda e-mail del 14.6.2005, diretta da Agata Nowak al FOCARELLI, avente ad oggetto "documenti Cantarini Luigi" con allegate immagini della carta d'identità e della patente di guida del predetto; ed, infine, una e-mail del 14.6.2005, diretta sempre da Agata Nowak al FOCARELLI, avente per oggetto "documenti Cherubini e Cantarini" con allegati quattro file contenenti le immagini delle carte d'identità e delle patenti degli stessi.

In via ulteriore, il Cap. Meoli aggiungeva che, dalle risultanze della rogatoria elvetica, il flusso di denaro ammontante a 3,7 milioni di euro in uscita dalla

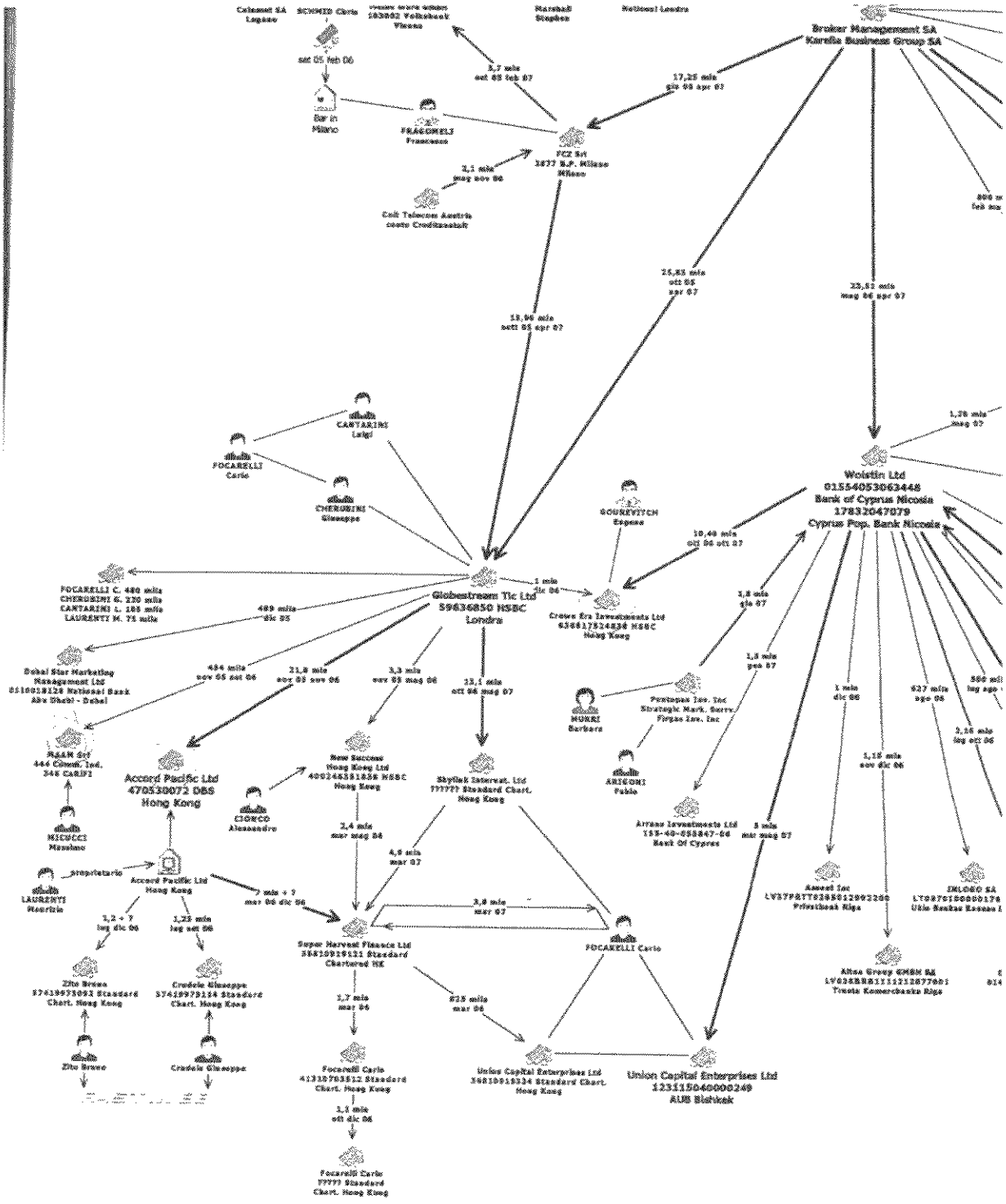
Brokker Management SA
Korelia Business Group SA
FCZ Srl
3877 B.P. Milano
Milano
Globestream Tic Ltd
59636850 HSBC
Londra
Accord Pacific Ltd
470530072 DBS
Hong Kong
Super Harvest Finance Ltd
Standard Chartered HK
Union Capital Enterprises Ltd
AUS Bishkek
Wolstin Ltd
01554053063448
Bank of Cyprus Nicosia
17832047079
Cyprus Pop. Bank Nicosia
Crown Era Investments Ltd
Hong Kong
Bar in Milano
FRAGOMELI Francesco
CANTARINI Luigi
FOCARELLI Carlo
CHERUBINI Giuseppe
GOUREVITCH Eugene
Dubai Star Marketing Management Ltd
National Bank Abu Dhabi - Dubai
M&M Srl
NICOSCIS Massimo
LAURENTI Maurizio
CIOMCO Alessandro
Zito Bruno
Crudele Giuseppe
Focarelli Carlo
Union Capital Enterprises Ltd
Altea Green GMBH &&
Trento Konzerbanke Riga
Arrana Investments Ltd
Bank Of Cyprus
ARIGONI Fabio
MUNARI Barbara
Aawat Inc
Priesthook Riga
IMLOGO SA
Ulin Bankas Kaunas

FCZ verso la Meine Ware Gmbh aveva poi raggiunto in due *tranche* la Numisart Svizzera, nota società di spallonaggio.

Con particolare riguardo alle uscite dalla Globestream, l'operate De Lellis, poneva, quindi, l'attenzione su un flusso ammontate a 3 milioni 383 mila euro che dalla predetta società aveva raggiunto, nel periodo ricompreso fra il 21 novembre 2005 e l'8 maggio 2006, il conto corrente n. 4246351838, acceso presso la SBC di Hong Kong ed intestato da una società denominata New Success, risultata riferibile a Cionco Alessandro, altro compartecipe del gruppo criminale.

Il teste precisava che, a parte alcuni prelievi in contanti per un importo complessivo di 1 milione e 57 mila euro, tale società era stata interessata da due trasferimenti, rispettivamente pari, il primo a 949 mila 994 euro ed il secondo ammontante a un milione 451 mila 598 euro, entrambi effettuati in favore del conto n. 36810919121, acceso presso la Standart Chartered HK ed intestato alla società Super Harvest Finance LTD riferibile al solo FOCARELLI Carlo; tale denaro era, quindi, stato successivamente trasferito su due conti personali del medesimo imputato accesi presso altrettanti istituti di credito di Hong Kong.

Il teste, in merito alla individuazione di ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda in esame, indicava anche la persona della Dumesnil Nathalie Madeleine. La donna era stata individuata per la prima volta nella estate del 2007, nel corso di un servizio di osservazione, attivato all'esito di alcune telefonate fra il FANELLA e Roberto Macori che parlavano di una sua partenza per raggiungere il Toseroni ad Hong Kong.

In effetti, l'accertamento effettuato sulle liste di imbarco degli aerei ivi diretti aveva consentito di appurarne la presenza sul volo della Cathay Pacific del 28 luglio 2007.

Analogamente, l'ulteriore corso delle investigazioni aveva consentito di appurare come la Dumesnil si fosse già recata in quel luogo anche il 7 luglio 2014 con rientro il 14 luglio.

Inoltre, proprio con particolare riguardo al viaggio del 28 luglio, il conseguente accertamento sulla carta di credito del Toseroni aveva permesso di acclarare come anche quest'ultimo, nella data del 26 luglio, avesse acquistato un biglietto aereo sulla Cathay Pacific con destinazione Hong Kong.

E' proprio di questo periodo una telefonata, intercettata fra il Toseroni e Mister Li (soggetto rimasto non identificato) del 26 luglio 2007, dove il primo raccomandava al secondo di far partire il trasferimento di 1.45 per evitare di trattenere oltre la stessa Dumesnil.

Il teste precisava, in via ulteriore, che sempre dal materiale intercettivo (telefonata del 27 luglio RIT 2732 progressivo 4), nonché dalla verifica delle liste d'imbarco della Cathay Pacific era stata appurata la presenza ad Hong Kong, in quel medesimo periodo, anche dello stesso BRECCOLOTTI Luca e del D'Ascenzo Simone.

Passando, poi, al versante dei flussi elvetici, il Cap. De Lellis, dopo aver genericamente appuntato la sua attenzione su Paolo Prinzi che era un operatore finanziario in Svizzera, il quale in funzione della sua attività professionale gestiva numerosi conti bancari e società fiduciarie, riferiva delle numerose trasferte effettuate appunto in Svizzera, segnatamente a Lugano, da parte di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA

Silvio che in più occasioni, con servizi di osservazione e pedinamento, erano stati visti in quel luogo.

In particolare, tali personaggi erano stati notati, in svariate circostanze, entrare presso la Banca Credinvest di Lugano, già Egobank, in cui il Di Girolamo era membro del CdA, nonché recarsi presso lo studio dei Prinzi, in via Lavizzari, 4.

Puntualizzava l'operante come nel predetto istituto bancario risultasse acceso il conto di MURRI Augusto, denominato "Willbarger", sul quale erano complessivamente pervenuti 11 milioni di euro dalla medesima Broker Management.

Infatti, la Broker aveva inviato alla Palm Enterprises Group la somma di 13 milioni 630 mila euro, nel periodo ricompreso fra il novembre 2005 ed il maggio 2006, tale società aveva, quindi, veicolato l'importo di 11 milioni 770 mila euro, unitamente alla Mirabel LLC autrice di un bonifico del minore importo di 1 milione 790 mila euro, alla Platon Inc. che, a sua volta, raccolte le richiamate somme, aveva trasferito un totale di 11 milioni di euro proprio al conto elvetico del Murri, conto che era stato interessato successivamente da una vera e propria esplosione di trasferimenti.

In primo luogo, il teste ripercorreva i flussi che avevano interessato le società riferibili a RICCI Giorgia, ovvero la Made On Srl e la Builders Investimenti Immobiliari Srl (quest'ultima inizialmente riferita anche al FANELLA ed al BRECCOLOTTI).

Orbene, dal conto Willbarger erano state bonificate somme per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro in direzione della Statford Trade Invest SA e della Hopkins Invest Finance Ltd, le quali avevano

trasferito tali importi alla Glamorous UK Ltd ed alla Cram Invest LTD, società rispettivamente controllanti della Builders e della Made On.
Queste ultime con tale denaro avevano provveduto ad acquistare una serie di immobili. In particolare, la Builders era stata autrice dell'acquisto di un terreno più immobili a Sacrofano, mentre la Made On era stata l'autrice degli acquisti dell'immobile in via Campo Catini, 29 a Roma, in via Bevagna 15, a Roma, in Vicolo Ponticello a Capranica località Vallevoglia, in Piazza Duomo, 9 a Sutri, in via Steccate 1, ad Antrodoco.
Inoltre, sempre la RICCI Giorgia era stata beneficiaria di un ulteriore importo di 4 milioni di euro che dal conto "Willbarger" avevano raggiunto direttamente il conto "Ermete" presso la Credinvest di Lugano, conto a lei riferibile.
Aggiungeva il dichiarante come i flussi di denaro che avevano interessato detto conto erano stati, in primo luogo, un importo di 100 mila euro a favore del Di Girolamo che certamente li aveva incassati come percentuale sulla movimentazione finanziaria della sua cliente, in secondo luogo, un trasferimento di 2 milioni 900 mila euro in favore della Caroncast Inv. SA, sempre riferibile a RICCI Giorgia, ed, infine, un bonifico di circa 1 milione di euro in favore della Grande Zeus Credinvest di Lugano che erano stati utilizzati per il pagamento a Ferraresi Pietro dei terreni a Sacrofano.
Inoltre, proprio dal conto della Caroncast Inv. SA era partito il bonifico di 1 milione 550 mila euro in favore del conto n. 492164/03 acceso presso la Corner Banca Overseas di Nassau (Bahamas) ed intestato alla Catel, società controllante al 100% della M2 Srl di RICCI Giorgia, che,

come si è visto, era stata l'artefice dell'acquisto degli appartamenti in via Cortina D'Ampezzo a Roma.

Tornando ai flussi in partenza dalla Broker Management, l'operante poneva l'attenzione sul movimento, avente ad oggetto un importo di 6 milioni 320 mila euro, effettuato in favore della Lorand LTD presso la Banca Commerciale di San Marino.

Tale denaro era stato prelevato dal delegato ad operare sul conto, tale Madoir Mwaffak, il quale, a sua volta, ne aveva effettuato la consegna a Vir Giorgio, uno degli autisti della Irveld SA di Lugano.

Quest'ultimo era proprio il soggetto addetto alla consegna del denaro presso l'abitazione del Murri Augusto in via Brenta 2/A a Roma.

Appunto, precisava il teste che i flussi verso San Marino avevano interessato, nella misura complessiva di 18 milioni 490 mila euro, altre movimentazioni finanziarie sempre in uscita dal conto della Broker.

Infatti, l'importo di 7 milioni 250 mila euro aveva raggiunto la Orion Worldwide LTD, la somma di 1 milione 920 mila euro era stato dirottata sul conto della The Idea Fund One LTD, la cifra di 1 milione 600 mila euro aveva raggiunto la Neutron Holdings LTD, il totale di 1 milione e 940 mila era stato veicolato verso la Readland Investemnts; tutte società facenti capo alla fiduciaria Irweld SA di Lugano (riconducibile a Nicola Silvestri) che, attraverso passaggi che avevano interessato istituti bancari di Lugano, Rotterdam, Nassau, Londra, avevano convogliato il denaro su tre conti di San Marino, segnatamente della Blarney Corporation, della Lorand LTD e della Poit Command. Corp. sui quali il solo delegato ad operare era, appunto, il Madoir Mwaffak.

Venendo, poi, al flusso finanziario che aveva interessato il mercato asiatico(vedi grafico allegato), il Cap. Del Lellis poneva la sua attenzione sui movimenti finanziari che dalla Globestream avevano raggiunto la Accord Pacific LTD, società riferibile a Laurenti Maurizio, soggetto che, in più occasioni durante il periodo delle investigazioni, si era recato ad Hong Kong, cosi come anche acclarato dalle carte di credito del FOCARELLI che pagava i suoi viaggi.

Alla Accord Pacific LTD era stato bonificato dalla Globestream sul conto n. 470530072, acceso presso DBS di Hong Kong, l'importo complessivo di 21 milioni 800 mila euro nel periodo ricompreso dal novembre 2005 al novembre 2006; da tale conto erano, in primo luogo, state bonificate la somma di 1 milione 200 mila euro verso il conto n. 57419973092, aperto da ZITO Bruno presso la Standard Chartered di Hong Kong, nonché la somma di 1 milione 250 mila euro verso il conto n. 57419973114 aperto da Crudele Giuseppe presso il medesimo istituto.

In secondo luogo, dal conto della Accord era stato bonificato l'importo di circa sette milioni di euro che aveva raggiunto la Super Harvest Finance LTD, riconducibile come si è detto al FOCARELLI, il quale aveva in parte dirottato la predetta somma sui suoi conti personali.

Infine, riferiva l'operante in merito alla esistenza di una società in Singapore, denominata Rhuna Investment Metolging che risultava amministrata da tale Randir Chandra, soggetto compiutamente identificato in sede investigativa nel novembre 2007, in occasione della sua venuta a Lussemburgo con il Toseroni ed il Di Girolamo.

Tale società era intestataria di un conto corrente che, dalle intercettazioni telefoniche il gruppo identificava come "il cucuzzaro" e che era

destinato agli investimenti economici dei sodali, così come sarebbero stati pianificati in misura prevalente dallo stesso Toseroni.

Con particolare riguardo alla prova dichiarativa, devono ora esaminarsi le propalazioni rese dagli imputati di reato connesso. *In primis*, presentano una indiscutibile rilevanza probatoria le dichiarazioni fornite dal correo Toseroni Marco, sentito nel corso del dibattimento proprio in merito alla fattispecie di reato in esame.

Il Toseroni, libero professionista attivo nel settore delle consulenze aziendali, dopo aver ricordato le modalità con le quali aveva iniziato a frequentare l'imputato FOCARELLI Carlo, aggiungeva che proprio quest'ultimo lo aveva successivamente presentato, verso la fine del 2003, a Gennaro MOKBEL e a Fabio Arigoni, soggetti che si erano a lui qualificati come imprenditori, in particolare il MOKBEL nel campo immobiliare e dell'oreficeria.

Il rapporto, durante il quale più volte il MOKBEL aveva chiesto a Toseroni di interessarsi per suo conto di una attività di investimento, era continuato sino al 2006, epoca in cui il Toseroni, che ancora abitava con la famiglia a Treviso, dichiarava di aver conosciuto anche BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio, entrambi nella veste di collaboratori del MOKBEL. Quindi, proprio nel 2006, in forza di diverse situazioni professionali, il Toseroni si era trasferito a Roma e, su rinnovata richiesta del MOKBEL, aveva iniziato a pianificare, fra le altre, anche una attività di investimento per suo conto.

In particolare, il coimputato riferiva che il MOKBEL lo aveva messo al corrente dell'esistenza di una provvista, o meglio di fondi monetari

provenienti da imposte non pagate ammontanti a qualche decina di milioni di euro, che erano nella disponibilità di un gruppo di investitori a lui riconducibile, i quali volevano far fruttare il denaro in qualche forma di opportunità all'estero.

Quindi, il Toseroni dichiarava di avere dato la propria disponibilità per una assistenza professionale, concordando con il MOKBEL un compenso iniziale di 500 mila euro per l'attività da svolgere.

Sul punto, il correo aggiungeva di aver, altresì, pattuito con il MOKBEL un compenso di ulteriori 500 mila euro in favore del suo amico di vecchia data, Nicola Di Girolamo, che avrebbe prestato la sua simultanea opera di professionista esperto in campo tecnico-finanziario.

Tanto premesso, il dichiarante puntualizzava di avere già costituito nella estate del 2006, unitamente al Di Girolamo che ne possedeva una paritetica quota del 50%, una società off-shore, denominata Waldorf Investments LTD, con sede nelle isole Seychelles.

Proprio sul conto di tale società, acceso presso la Barclays, era stato bonificato l'importo complessivo di 1 milione di euro, ricevuto, appunto, per questo progetto di consulenza.

In merito a detto bonifico, il coimputato dichiarava di avere fornito le coordinate bancarie del conto societario al FANELLA che aveva personalmente organizzato il trasferimento.

Da subito, a detta del collaboratore, il MOKBEL, che si era dimostrato molto preparato nel campo immobiliare, aveva confidato al Toseroni di volersi interessare del crescente mercato asiatico, sicché agli inizi del 2007 i due avevano iniziato a ragionare sulla costituzione di una società in quella parte del mondo dedicata proprio al campo degli investimenti.

Nella stessa epoca, il Toseroni era venuto a conoscenza dell'operazione commerciale "Traffico telefonico" che il FOCARELLI stava seguendo, con la partecipazione del MOKBEL, e che in termini finanziari aveva ad oggetto la veicolazione di traffico telefonico proveniente da Fastweb e Telecom Italia Sparkle.

Relativamente a detto affare gli era stato spiegato che alcune società della filiera non versavano parzialmente o integralmente l'IVA e, perciò, gli investimenti che si andavano programmando avrebbero proprio avuto ad oggetto l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Nella filiera commerciale erano, altresì, coinvolte due società, denominate Karelia e Broker Management, entrambe riferibili ad Augusto Murri, soggetto che il Toseroni dichiarava di aver conosciuto all'inizio del 2007.

Quanto al coinvolgimento della Waldorf nelle operazioni finanziarie in esame, il coimputato ricordava che, sempre agli inizi del 2007, il FANELLA lo aveva chiamato, facendogli presente la necessità di utilizzare una nuova società su cui far confluire del denaro, sicché, gli era stato domandato della Waldfor, azienda già conosciuta dai sodali per avervi bonificato quel milione di euro ricevuto a titolo di compenso.

In particolare, il coimputato aggiungeva di avere manifestato le sue perplessità, legate, in primo luogo alla piena tracciabilità del richiesto trasferimento, ma, di avere poi ceduto, unitamente al Di Girolamo che aveva prestato il suo consenso, alle pressioni del FANELLA che gli aveva rappresentato l'estrema urgenza dell'agire.

Di qui, avevano avuto inizio i primi trasferimenti di denaro, secondo un ammontare di circa uno o due milioni di euro ciascuno, che nel giro di 4-

5 mesi avevano portato la Waldorf a un capitale di circa 32 milioni di euro.

I bonifici ricevuti erano tutti provenienti dalle società del Murri ed erano stati eseguiti secondo le direttive impartite personalmente dal FANELLA, dal momento che il Murri, pur se a conoscenza dei trasferimenti, nulla ne sapeva da un punto di vista contabile.

Il Toseroni, aggiungeva, sul punto, che, peraltro, in seno alla banca erano sorte anche delle difficoltà legate all'ingente ammontare del denaro pervenuto, perciò, unitamente al Di Girolamo, aveva dovuto spiegare ai suoi interlocutori il *business* con una asserita attività di *trading,* ottenendo una rinnovata disponibilità alla custodia del conto, solo previa rassicurazione di lasciare vincolata, per un periodo di almeno dodici mesi, una quota del 10% dell'ammontare complessivo del deposito. Detto accordo era stato poi comunicato al FANELLA che aveva manifestato il suo assenso.

Atteso il rinnovato coinvolgimento della Waldorf negli affari dei sodali, il dichiarante precisava di avere nuovamente interagito con il MOKBEL, al fine di contrattare un nuovo compenso che era stato, perciò, rideterminato complessivamente in otto milioni di euro (quattro per il Toseroni e quattro per il Di Girolamo), che, su suggerimento del Mokbel, avrebbero potuto confluire nello stesso *budget* degli investitori.

Cosi in effetti era avvenuto, dal momento che, a parte una quota di 1,5 milioni di euro trasferiti su un conto personale della Credinvest, gli ulteriori 2,5 milioni di euro erano stati convogliati nella società asiatica di nuova costituzione. Anche il Di Girolamo, a detta del Toseroni, aveva preso la medesima decisione.

In effetti, il piano che il MOKBEL aveva comunicato all'odierno propalante era quello di creare una società, in cui convogliare dieci-quindici quote di circa 2,5 milioni di euro ciascuna.

Il correo precisava, sull'argomento, che le quote (determinate per l'intero), fra le quali quella sua e quella del Di Girolamo, ricomprendevano certamente anche la partecipazione del MOKBEL, della moglie RICCI Giorgia, del BRECCOLOTTI e del FANELLA, nonché degli inglesi (probabilmente in misura frazionata) e forse anche del FOCARELLI.

Tutto era pronto per far partire l'operazione, sicché il Toseroni aveva deciso di costituire la società in quel di Singapore, luogo da lui ben conosciuto ed in cui poteva contare su molte relazioni professionali, non prima di avere, però, informato lo stesso MOKBEL della necessità di far transitare il denaro dalla Waldorf con modalità atte a cancellarne la tracciabilità.

In effetti, precisava il propalante come fosse riuscito a trasferire circa 16-18 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di una "filiera verticale", in cui erano stati coinvolti una pluralità di fiduciari del luogo, interrompendo la stessa tracciabilità del denaro che era cosi giunto, senza alcuna ripercussione, alla costituita società asiatica, denominata Rhuna Investments Holding PTI.

In siffatto contesto, si era anche inserita la attività prestata dalla Dumesnil Nathalie Madeleine che, inviata personalmente dal MOKBEL, aveva coadiuvato il Toseroni nel trasferimento, nell'ambito di alcuni passaggi della filiera che avevano raggiunto un valore complessivo di circa due-tre milioni di euro, di alcune somme di denaro che erano state

spostate dalla predetta donna, nella sua veste di delegato bancario, da un istituto all'altro secondo le indicazioni fornite dal fiduciario del momento.

Inoltre, il Toseroni spiegava che sul totale dei bonifici effettuati in quel periodo, solo una parte erano confluiti nella Rhuna, mentre altri avevano preso direzioni diverse di volta in volta indicate dal FANELLA; soggetto con il quale il dichiarante riferiva di avere avuto un rapporto strettissimo che, per motivi squisitamente cautelari, era stato intrattenuto soprattutto mediante incontri personali, piuttosto che tramite abboccamenti telefonici.

Di questi bonifici dirottati in altre direzioni, il Toseroni dichiarava di avere una memoria lacunosa e di saper soltanto indicare alcune somme, fra le quali un importo di circa 1,5 milioni in favore di una società, denominata Amon Capital, di natura americana ma domiciliata in Hong Kong, avente l'integrale possesso del capitale sociale di altra società italiana, denominata Antiche Officine Campidoglio, riferibile sempre al Di Girolamo, che si occupava di fornire vetture al gruppo dei sodali.

Ed inoltre, il coimputato ricordava, in via ulteriore, una somma di 3,5 milioni di euro confluita in una società di San Marino, denominata Carifin SA, riferibile a tale Rubini, che, a suo dire, avrebbe dovuto ricevere una provvista di denaro contante da liquidarsi, in un secondo momento, in favore dello stesso FANELLA.

L'esistenza del canale sammarinese trova conferma nel materiale intercettivo versato in atti, in particolare, deve segnalarsi la conversazione tra il Toseroni e Mister Lee (RIT 4240/07 progressivo n.15), nella quale il primo incarica il secondo di servirsi di una sua

società per trasferire verso una "destinazione *offshore*", poi espressamente indicata in San Marino, la cifra di due milioni di euro.

Con particolare riguardo all'assetto organizzativo della Rhuna, il Toseroni spiegava di avere coinvolto nella gestione societaria un suo stimatissimo fiduciario, tale Ramdhir Ram Chandra, che nulla sapeva sulla provenienza del denaro ed al quale aveva, successivamente, presentato il Murri, indicandoglielo come il capo degli investitori che aveva, appunto, dirottato il denaro dalle sue società verso la Rhuna.

Il teste rievocava anche un incontro, avvenuto in quel di Singapore, fra il Ramdir Ram Chandra ed il Murri.

Venendo poi agli investimenti della Rhuna, il Toseroni ricordava quello di 7,5 milioni di euro, da destinarsi all'acquisto di una partecipazione di maggioranza in una società italiana operante nel campo della ingegneria civile e militare, denominata Digint Spa, posseduta al 51% da una società lussemburghese e per il restante 49% da Finmeccanica.

Con riguardo a tale forma di investimento, voluta fortemente dal MOKBEL, il correo precisava di avere espresso le sue perplessità, legate soprattutto alla mancanza di doverosi controlli preliminari sul fatturato e l'attività, e ne sottolineava l'intervenuto esito negativo, anche se il MOKBEL aveva personalmente garantito il recupero della somma finanziata.

Il dichiarante aggiungeva, in ordine ad ulteriori investimenti finanziari, che, malgrado gli ambiziosi propositi, la Rhuna era riuscita soltanto a concretizzare un investimento nel settore immobiliare per un importo di circa 1,5 milioni di euro. Detto affare si era sostanziato nell'acquisto di una società lussemburghese, titolare di un immobile nei pressi di Cap

d'Antibes in Francia, ed era stato voluto fondamentalmente dal MOKBEL e dalla moglie RICCI Giorgia che avevano acquistato detta proprietà con i fondi della Rhuna, anche se era stato ben noto a tutti i sodali che si trattava di una realtà facente capo soltanto ai due coniugi.
In seguito, su proposta degli inglesi, si era programmato un altro investimento immobiliare a Dubai di circa 1,5 milioni di euro che, però, non aveva dato esiti positivi.
Il collaboratore aggiungeva di essersi, infatti, recato a Dubai, unitamente al Di Girolamo ed alla RICCI, per incontrare un tale Kyriam Mohalley che era stato indicato come un soggetto che, nella sua veste di titolare di diverse società immobiliari, poteva offrire iniziative accattivanti.
Le richiamate propalazioni trovano puntuale riscontro in una emblematica conversazione intercorsa fra il Toseroni ed il Chandra (RIT 2731/07 progressivo 291) che ha ad oggetto una serie di accordi finalizzati alla operatività della Rhuna, e, pertanto, una serie di indicazioni programmatiche proprio in campo immobiliare, dove viene fatto esplicito riferimento ad una acquisizione lussemburghese, ma anche ad alcuni investimenti nel settore della tecnologia militare e in quello diamantifero.

M. Pronto?
R. Marco?
Ehi, salve, come sta Randhir?
R. Sto bene, lei come sta?
M. Ok, abbastanza bene, abbastanza bene. Ci siamo rincorsi, lei è stato molto occupato, ho visto.
R. Si, si, sì è....molte (ine. la voce scompare)
M. Ok. Va tutto bene?
R. Sì, tutto bene.

M. Ok, bene bene.
R. Ora, ora per l'acquisizione lussemburghese…giusto?
M. Si, ho appena finito la riunione questa mattina, mi hanno detto che avverrà sicuro…in realtà abbiamo rivisto tutti i documenti e l'accordo di legge (presumibilmente By-law aggreement, forse intende dire statuto by-laws in inglese – N.d.T.) che andrà sottoscritto fra la nostra società e gli altri soci al 49% e questo avrà luogo entro novembre. In realtà hanno detto entro la prima metà di novembre…ehm…ma poi con il mio socio avvocato volevamo essere (presenti) alla fine (eventually usato impropriamente –N.d.T.) in Lussemburgo con lei, non fisicamente all'operazione, voglio dire, dal notaio per trasferire le azioni, ma incontrarci in qualche altro luogo una volta che lei ha concluso le operazioni, cosicché possiamo, possiamo incontrarci in Lussemburgo e parlare di qualunque questione dobbiamo affrontare.
R. Ok.
M. Così ho detto loro che la prima metà di novembre non sarebbe andata bene e ho chiesto di organizzare l'acquisizione nella seconda metà di novembre.
R. Ok, seconda metà di novembre…ehm…l'unica settimana che va bene per me è la settimana fra il 19 e il 2…voglio dire 19 e 24 o 19 e 23.
M. 19 e 23 andrebbe bene per lei.
R. Si.
M. Ok.
R. Sono via il (dal) 26 fino al 30.
M. dal 26 al 30, bene, così mi faccia, attenda un secondo, mi faccia appuntare se lei, le sue date, quindi sia la settimana dal 19 fino al 23 di novembre, oppure altrimenti in alternativa, solo per avere una seconda alternativa, la prima settimana di dicembre da 3 al 7 andrebbe bene?.
R. Si, si.
M. Ok, bene, ok, bene. Cosi cercherò di organizzare forse (utilizza l'avv. Possibly impropriamente – N.d.T.) è meglio in realtà il (dal) 19 fino al 23 o altrimenti la prima settimana di dicembre.
R. Ok.
M. Bene. Così questa era una cosa…ehm…niente da parte mia oltre questo….abbiamo lavorato molto duramente su questo, la società sarà pienamente operativa una volta che l'avreme acquisita, ci saranno numerosi contatti al suo interno…ehm…e ci sono anche altre opportunità, ma quando ci incontreremo di persona le diremo, le diremo di più in proposito.

R. Ok, Ora, la tassa annuale di rinnovo per TR (fonetico) è dovuta.
M. Ok, quindi cosa dobbiamo fare?
R. Dobbiano pagare 440 dollari statunitensi.
M. 14? 14?
R. No deve, 4 4, 540 dollari statunitensi, scusi.
M. Oh 500 euro …ehm…500 dollari statunitensi, 540 dollari.
R. Perfetto, giusto.
M. Ok, per la tassa rinnovo.
R. Quindi, la anticiperò io?
M. Assolutamente.
R. Ok.
M. E io, lei pagherà il conto, ovviamente, di, di…
R. No, no, non toccherò, non toccherò il conto Runa (fonetico).
M. Ok, quindi pagherà lei ?
R. Si.
M. Ok, allora quando ci incontreremo a Singapore o in Lussemburgo se non prima, dovrò pagarle i 540 più la sua, lei ancora, lei ancora deve ricevere la percentuale sull'ultimo bonifico telematico da Dubai. E' ancora …
R. Oh s^, ok.
M. ….è ancora in sospeso, si ricorda?
R. Si, ok.
M. Quindi noi le dovremo questo ammontare più l'altro importo.
R. Si, nessun problema.
M. Bene, ok, ok. Allora per il futuro il suo unico, il suo unico impegno consiste in realtà nel far lavorare duramente il denaro come abbiamo convenuto con il mio socio avvocato l'ultima volta a Singapore e una volta che abbiamo effettuato l'acquisizione lussemburghese ci siederemo infine e concorderemo anche il suo ruolo formale, perché lei avrà una grande opportunità Randhir nel senso che, voglio dire, le dimostreremo che tipo di capacità commerciali lei potrebbe avere rispetto a tutte le tecnologie e, e armi e software militari che la società produce e commercializza.
R. Geniale, facciamolo!
M. Ok?
R. Ok.
M. E grazie mille anche per il tempo e le energie (lett. Per il tempo pesante) dedicate alla ricerca dei tagliatori su Internety (frase

intraducibile letteralmente –N.d.T), sono tornato da Dubai solo l'atro ieri e ora stiamo valutando nel contempo queste opportunità.
R. Ok.
M. Cosi stiamo vedendo se è conveniente oppure no procedere sul versante dei diamanti grezzi al posto dell'atro affare dei diamanti tagliati e lucidati.
R. Ok.
M. Stiamo valutando questo nel contempo.
R. Ok, il beneficiario finale ha ricevuto il denaro che abbiamo inviato, gli euro?
M. Assolutamente sì, assolutamente sì.
R. Ok, molto bene.
M. Mi scusi, lui forse avrà bisogno, non forse avremo bisogno di inviarne dell'altro, ma non si tratterà di molto, solo per concludere questa operazione sui diamanti grezzi.
R. Bene, ok.
M. Ok, bene Randhir.
R. Ok, quindi ci sentiremo e mi farà sapere.
M. Assolutamente, appena, appaena saprò qualcosa la sentirò. Consideri solo per sua informazione che a partire da martedì della prossima settimana fino a venerdì della prossima settimana sarò ad HK.
R. Ok.
M. Bene?.
R. Ok. Bene. Verificheremo.
M. Ok. Grazie mille, le farò sapere la data appena, appena possibile (lett. Forse possibile- di nuovo possibly usato impropriamente – N.d.T.)
R. Bene, grazie.
M. Bene. Grazie.
R. Stia bene.
M. Arrivederci.
R. Arrivederci.

In realtà, senza esito alcuno erano, poi, rimaste le proposte avanzate dal Toseroni in merito ad un acquisto di una piantagione di gomma in Malesia e in ordine ad una partecipazione in una società per lo stampaggio di laminati plastici.

Altro affare si era sostanziato nel tentativo di acquisto di una licenza mineraria in Uganda, *business* interessante soprattutto per il MOKBEL che aveva in progetto la realizzazione di una catena di gioiellerie di alta qualità che avrebbero consentito, previa lavorazione del manufatto grezzo, la commercializzazione di diamanti. Anche tale progetto era stato abbandonato, dal momento che aveva presentato improponibili costi di investimento.

Ma che tale investimento sia stato fra le priorità del gruppo dei sodali emerge, in modo inequivoco, da una conversazione fra il Toseroni ed il Chandra (RIT 2731/07 progressivo 188), in cui il primo si rivolge al secondo confermandogli che il progetto "diamanti" è in fase di avvio e che lui stesso sta partendo per l'Uganda.

M. Pronto? Pronto?
R. Salve, sono Randhir.
M. Oh Randhir, salve, come sta?
R. Ok, niente male.
M. Bene, mi scusi se l'ho chiamata e le ho lasciato un paio di messaggi.
R. No, no, nessun problema.
m. Bene.
R. Ok, ok.
M. Ha visto le mie e-mail che le ho inviato nel week-end?.
R. Si, sì, sì. Ho ricevuto tutte le cose in una volta ....e con...ehm...giovedì ci incontriamo e farò in modo che siano fatte.
M. Ok, questo sarà sostanzialmente l'inizio, il vero...
R. Pensavo....
M....mi scusi se la interrompo...questo sarà il vero e proprio inizio del progetto "Diamanti". Questo è un contributo per spese di consulenza che dovremo pagare per iniziare il progetto.
R. Bene.
M. Ok? A proposito il 10 volerò in Uganda e avviaerò sostanzialmente la società e ogni altra cosa.
R. Ok.

M. Bene.
R. Il, il, il problema è il modo in cui dobbiamo corrispondere il nostro denaro.
Pensavamo che avremmo dovuto pagare in dollari statunitensi, ricorda?.
M. Perché dollari statunitensi?.
R. Noi pensavamo che l'importo originario di denaro da pagare per la faccenda dei diamanti (diamond thing) sarebbe stato in dollari statunitensi. Ricorda quando ne abbiamo discusso? Ecco perché abbiamo messo gli euro in un deposito a tre mesi.
M. Si, (ine. voci sovrapposte). Si, ne abbiamo, ne abbiamo parecchi, quindi volevo solo la sua conferma per usare i dollari e comprare gli euro e fare la rimessa.
M. Assolutamente si, perché loro non vogliono, non vogliono ricevere dollari statunitensi, perché ogni transazione in dollari statunitensi ora passerà attraverso la Fed a New York e…
R. Capisco, capisco.
M. ….e la persona non vuole, non vuole in alcun modo essere presa di mira (lett. Intraducibile-evidenziata, messa in risalto. N.t.D.) dalla Federal Reserve Bank.
R. Capisco.
M. Bene. Solo per curiosità….Ha ricevuto l'e-mail da Ernst & Young. Ernst & Young Partner?
R. Si e sto acquisendo tutto il materiale necessario.
M. Ottimo. Ottimo. Molto bene. La documentazione è, è, è comprensibile, è chiara e…
R. Ci sono una o due piccole domande, ma mi faccia acquisire tutto quello che mi è stato richiesto di consegnare loro e ne parleremo.
M. Ok. Bene. L'ultima cosa Randhir….ehm…sto pensando di andare, devo andare ad Hong Kong, il 24 sarò ad HK e anche nicola sarà con me. Stavamo pensando di venire a Singapore il 26 o il 27, forse, per programmare un po' di cose con lei.
Potrebbe andare bene?
R. Si, si, non ho assolutamente alcun problema a tal riguardo.
M. Bene, ok. Quindi le faremo sapere esattamente quando verremo e la informeremo con largo anticipo cosicché lei possa fare i suoi programmi.
R. Bene.
M. Ok?...ehm.. L'ultima cosa. Sto volando a Londra per un paio di giorni di riunioni laggiù. Se ha bisogno di me porterò questo telefono.
R. Ok. Lo farò.

M. Bene. Ok, per favore mi dia conferma per e-mail non appena farà il, voglio dire, il, il il bonifico telematico e anche non appena ha la documentazione per l'acquisizione di Lussemburgo.
R. Ok. Lo farò.
M. Ok. Bene. Grazie. Allora ci sentiamo nei prossimi due giorni.
R. Ok. Grazie.
M. Arrivederci Randhir.
R. Arrivederci.
M. Arrivederci.

Sempre nell'ambito del progetto inerente l'apertura di una catena di gioiellerie, il Toseroni collocava la conoscenza del Massoli e del Caccetta, entrambi interessati con il MOKBEL alla realizzazione di questo affare. Lo stesso Massoli aveva, peraltro, riferito all'odierno dichiarante di avere acquistato diamanti per conto del MOKBEL.

Del resto, l'odierno coimputato ricordava di avere ulteriormente indicato al medesimo FANELLA un paio di località asiatiche in cui poter acquistare diamanti, acquisto che, in effetti, era avvenuto per circa un milione di euro.

Sempre in tale materia, il collaboratore ricordava di essere stato coinvolto dal FANELLA in una vicenda legata al prezioso contenuto di una cassetta di sicurezza detenuta ad Hong Kong.

Infatti, dal momento che i sodali avevano paura che le Autorità locali potessero attenzionarla, cosi come era accaduto in quello stesso periodo per le cassette detenute dal BRECCOLOTTI e dal FANELLA a Londra, lo stesso FANELLA aveva chiesto al correo di prendere in consegna i diamanti che vi erano custoditi al fine di destinarli alla vendita.

Perciò, il Toseroni si era incontrato ad Hong Kong con il BRECCOLOTTI che, senza neppure un inventario (cosa di cui egli

aveva fatto richiesta esplicita), gli aveva in tutta fretta consegnato il contenuto della cassetta all'interno dei locali della HSBC.

Le pietre erano, quindi, transitate per opera del Toseroni in una piccola società all'uopo costituita proprio per supportare il progetto del MOKBEL, ma, in realtà, tale società si era fatta carico di inviare, soltanto in due occasioni distinte e separate, diamanti per un valore complessivo di circa 50-70 mila euro in favore di due gioiellerie di soggetti che avevano aderito al progetto, ma che il Toseroni non sapeva meglio indicare.

Proprio in un'ottica di quantificazione del valore di dette pietre, l'odierno coimputato dichiarava di essersi fatto parte diligente nella stesura di un inventario, sicché si era recato ad Hong Kong, unitamente al Di Girolamo ed al Massoli (uomo di fiducia del FANELLA), dove era stata fatta la conta delle pietre; conta che si era dimostrata assai difficoltosa, in quanto alcuni diamanti, per un valore di circa un milione di euro, erano risultati mancanti sulla base di una lista che era stata stilata al tempo del loro originario inserimento nella cassetta di sicurezza.

Su tale argomento le propalazioni del presente dichiarante trovano inequivoca conferma nel materiale intercettivo in atti, dove assumono importanza esemplificativa le telefonate di seguito riportate, ovvero quella avente ad oggetto la conversazione (RIT 1643/07 progressivo n. 10318 del 4.10.2007) fra il Massoli, il FANELLA ed il BRECCOLOTTI che si confrontano sul mancato ritrovamento di due "pietre gemelle" che il FANELLA e il BRECCOLOTTI avrebbero voluto spartirsi.

Ed ancora, sulla stessa questione, la ulteriore conversazione (RIT 1645/07 progressivo 4770 del 28.9.2007) in cui il FANELLA ed il BRECCOLOTTI tornano sul discorso relativo alla scomparsa delle due pietre che avevano adocchiato.

Il Toseroni aggiungeva di non avere fatto più parola con alcuno della incongruenza, anche se, in occasione di un incontro con il FANELLA, questi lo aveva informato di come la discordanza poteva essere verosimilmente dipesa da un problema di fornitura a monte degli acquisti.

Comunque, poiché il progetto delle gioiellerie non era più decollato, il Toseroni agli inizi del 2008 aveva deciso di chiudere la società ed era stato, altresì, incaricato di vendere le pietre, operazione che egli aveva effettivamente eseguito con un ricavo totale di circa 1-2 milioni di euro, poi bonificati secondo le indicazioni dategli dal coimputato FANELLA.

Il propalante, dopo aver ricordato quanto accaduto in occasione di un litigio fra il Murri ed il Mokbel che aveva determinato la fuoriuscita del primo dal gruppo dei sodali, si da ingenerare la richiesta del Chandra di un nuovo interlocutore fiduciario che poi era stato indicato nel medesimo Toseroni, spiegava, infine, in che modo si era pervenuti alla chiusura della Rhuna.

In particolare, poiché alcun investimento era andato a buon fine, il Toseroni nell'autunno del 2008 aveva chiesto al MOKBEL di liquidare la Rhuna o, quanto meno, di liberare la sua quota al netto delle spese.

In tale contesto, era stata organizzata a Viterbo una riunione con FANELLA, Di Girolamo, MOKBEL ed altre persone, incontro nel corso del quale il Toseroni con il solo FANELLA avevano conteggiato le poste

della Rhuna, si da poter individuare un residuo in favore del Di Girolamo e dello stesso Toseroni di una somma unitaria di circa 500-600 mila euro.

A questo punto, era iniziata la manovra finanziaria di "smaltimento" della Rhuna, consistita in una pluralità di operazioni bancarie di trasferimento del denaro secondo le destinazioni finali suggerite dal solito FANELLA.

Sulla complessiva vicenda sopra descritta riferiva anche l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, il quale si soffermava, in primo luogo, proprio sulla costituzione della Rhuna. Infatti, il presente collaboratore confermava come detta realtà societaria fosse stata fortemente voluta dal MOKBEL, il quale aveva progettato un "contenitore" comune con cui perseguire svariate forme di investimento all'estero, mediante l'utilizzazione dei proventi di quelle operazioni fraudolente che avevano consentito l'accantonamento di IVA non versata.

Il dichiarante aggiungeva che il MOKBEL aveva ritenuto di individuare un numero di 10 quote del valore di 2,5 milioni di euro ciascuna al fine di avviare tale progetto finanziario, che era stato ben accettato da taluni, come ad esempio la RICCI Giorgia o il FANELLA, mentre, altri, come il FOCARELLI, avevano prestato il loro consenso non senza qualche perplessità.

Il Di Girolamo precisava di non essersi personalmente occupato della dotazione finanziaria della Rhuna, dal momento che era stato il Toseroni, soggetto professionalmente capace, a farvi fronte; però, ricordava di

essersi recato con quest'ultimo a Singapore per avviare il progetto economico presso lo studio di un valido professionista, tale Randir Ram Chandra, al quale era stata prospettata la volontà di un cliente, nella fattispecie il Murri, di partecipare, attraverso la costituenda realtà societaria, ad una serie di *business* in qualsiasi parte del mondo. Anche il Murri aveva, poi, incontrato il Chandra e si era fatto parte diligente nella apertura di un conto corrente in quel di Singapore.

Anche il presente coimputato ricordava il difficile momento che era stato attraversato, allorquando, in seguito alla lite fra il MOKBEL ed il Murri, quest'ultimo aveva impedito di operare sui conti senza un suo *placet* diretto, situazione che si era successivamente risolta con una fuoriuscita del Murri ed una ripresa della operatività della Rhuna.

In tale ambito ricostruttivo, il Di Girolamo confermava di avere visto una o due volte anche la Dumesnil Nathalie Madeleine che si era occupata di coadiuvare il Toseroni nel trasferimento di somme di denaro in quel di Hong Kong, ove si era, appunto, occupata di prelevare soldi contanti da far, poi, transitare su altri conti al fine di spezzare la tracciabilità dei flussi.

Con particolare riguardo alle vicende della Waldorf, il propalante affermava che, in un primo momento, tale realtà commerciale era stata voluta con il Toseroni per convogliarvi il solo denaro frutto del loro coinvolgimento nella presente vicenda.

Successivamente, su esplicita richiesta del MOKBEL, nella società erano, invece, confluiti circa 30 milioni di euro, dirottati da società estere di cui egli

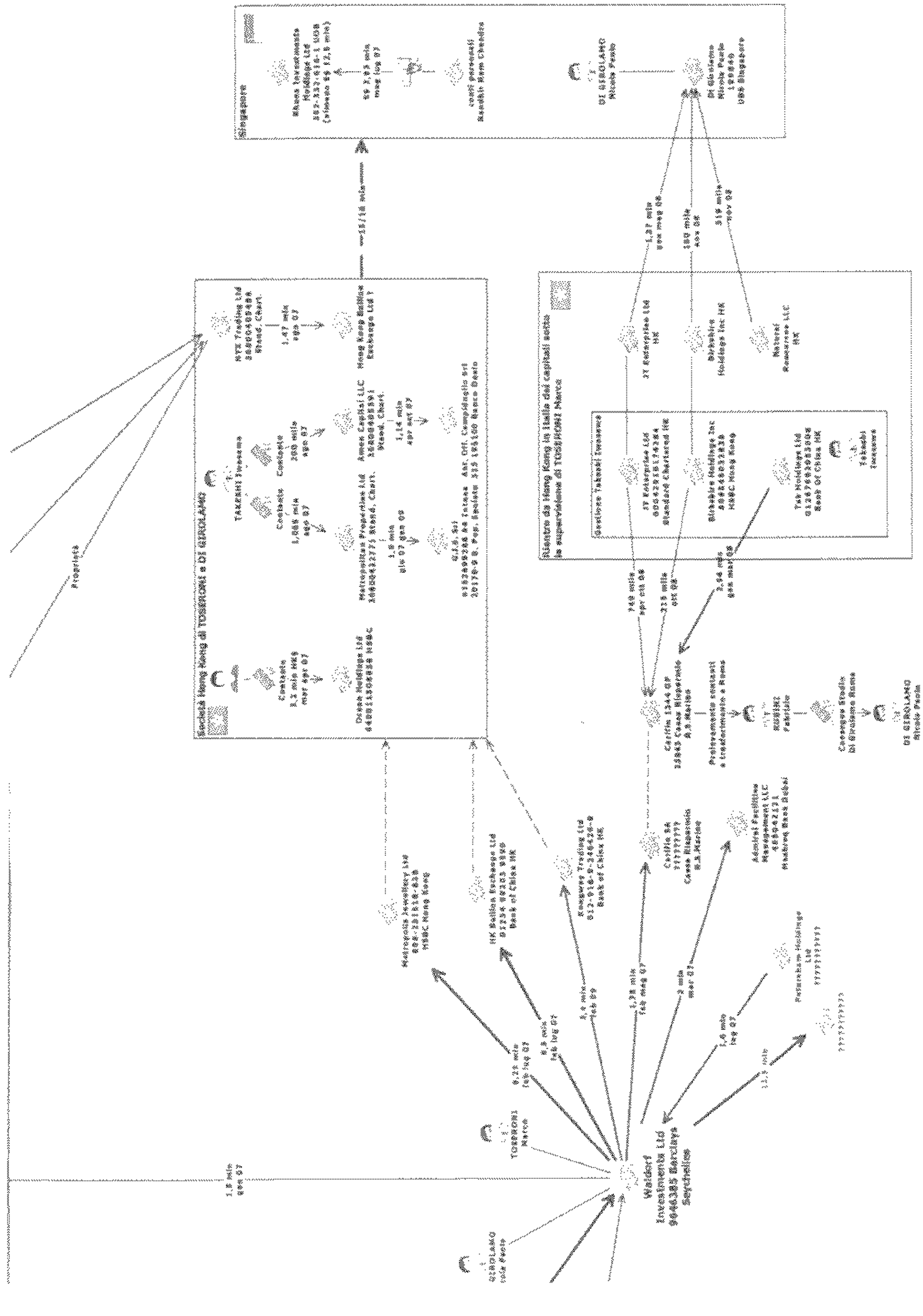
Società Hong Kong di TOSERONI e DI GIROLAMO
Singapore
Rientro da Hong Kong in Italia dei capitali sotto la supervisione di TOSERONI Marco
Gestione Takeshi Iwasawa
Waldorf Investments Ltd 9046385 Barclays Seychelles
TOSERONI Marco
TAKESHI Iwasawa
Contante
Proprietà
DI GIROLAMO Nicola Paolo
Prelevamento contanti e trasferimento a Roma
Carifin 1344 GP
Carifin SA
Metropolis Jewellery Ltd
HK Bullion Exchange Ltd
Bank of China HK
Admiral Facilities Management LLC
Mashreq Bank Dubai
Ocean Holdings Ltd
Metropolitan Properties Ltd
Amex Capital LLC
NYX Trading Ltd
Hong Kong Bullion Exchange Ltd ?
JY Enterprise Ltd
Birkshire Holdings Inc HK
Natural Resources LLC
Tak Holdings Ltd
Takeshi Iwasawa
UBS Singapore
conti personali
Consegna Studio Di Girolamo Roma
??????????

non sapeva precisare, poiché della faccenda si era occupato direttamente il Toseroni.

Il correo aggiungeva, però, che la Waldorf aveva veicolato denaro verso altre realtà sempre sotto la diretta sorveglianza del Toseroni. Inoltre, aggiungeva che il compenso per tale ulteriore attività criminale era stato determinato in un importo di 4 milioni di euro ciascuno.

In merito al flusso elvetico, il Di Girolamo confermava di essersi personalmente occupato di far confluire sulla Egobank, oggi Credinvest, circa 11-12 milioni di euro, provenienti dalle società del Murri e bonificati su un conto riferibile sempre ad Augusto Murri per una quota di 4-5 milioni di euro, al BRECCOLOTTI Luca ed al FANELLA Silvio per quote di 1,5 milioni di euro ciascuno ed alla RICCI Giorgia per il restante valore.

Il progetto consisteva nel consentire alla banca, in cui il Di Girolamo aveva un interesse personale, per aver partecipato alla sua stessa costituzione e per far parte del CdA, una gestione patrimoniale del fondo riferibile, appunto, a clienti da lui presentati.

In siffatto contesto, era anche maturata la opportunità di acquisire una quota della banca del valore di circa 500-600 mila euro, sicché il Di Girolamo ne aveva parlato, dapprima, con il FOCARELLI ed, in un secondo momento, con il MOKBEL che aveva dato la sua disponibilità alla sottoscrizione, anche se la provvista da destinarsi all'acquisto era giunta dalle società degli inglesi Paul O'Connor e David Neave.

La vicenda si era, quindi, conclusa con una fuoriuscita del MOKBEL dalla partecipazione, in ragione del mancato raggiungimento di significative *performance* da parte della banca, con una dismissione della

quota che era stata riversata su un conto corrente dello stesso Di Girolamo che aveva, a sua volta, iniziato un percorso di restituzione.

Altra vicenda, sulla quale riferiva il collaboratore, era stata quella rappresentata dal rientro di capitali in Italia attraverso il canale sammarinese.

In particolare, l'odierno coimputato dichiarava che il MOKBEL ed il FANELLA gli avevano richiesto se avesse avuto la possibilità di far rientrare somme contanti in Italia.

A questo punto, il Di Girolamo aveva interessato una sua vecchia conoscenza di San Marino, tale Rubini Fabrizio, che, attraverso una banca o una finanziaria, si era reso disponibile a far entrare denaro in Italia, circostanza che, in effetti, si era concretizzata nella misura complessiva di 3-4 milioni di euro.

In particolare, il collaboratore riferiva le modalità dei trasferimenti, affermando che il Rubini comunicava di volta in volta gli estremi bancari sui quali effettuare un bonifico del valore di circa 100-150 mila euro, bonifico della cui effettuazione si interessava personalmente il FANELLA, dopodiché il Rubini si occupava di prelevare il denaro in contanti e di condurlo a Roma, dove veniva consegnato al Di Girolamo, il quale, a sua volta, lo affidava al medesimo FANELLA.

In via ulteriore, il propalante, dopo aver ricordato in modo sommario il suo interessamento in favore della RICCI Giorgia per l'acquisto di un cantiere a Sacrofano del valore di 1,5-2 milioni di euro (del quale non sapeva, in effetti, precisare né la denominazione delle società della RICCI coinvolte nell'affare né l'esito dell'operazione), passava a trattare l'argomento delle gioiellerie.

Sul punto, il Di Girolamo chiariva come un altro progetto del gruppo criminale si era sostanziato nella creazione di un marchio italiano che potesse produrre monili ad alto livello, occupandosi sia della acquisizione della pietra grezza che della realizzazione finita del gioiello da distribuirsi sul mercato internazionale. L'idea era, quindi, volta anche all'acquisto di una catena di negozi dedicati a tale *business* che, però, aggiungeva il correo, non era andata a buon fine, dal momento che il MOKBEL era riuscito a perfezionare la sola acquisizione di una gioielleria in via Chelini a Roma.

In siffatto affare commerciale, il Di Girolamo riconduceva anche la sua conoscenza di Massoli Massimo, esperto gemmologo di professione gioielliere.

Con particolare riguardo alla disponibilità di diamanti, il coimputato aggiungeva di avere personalmente visto il MOKBEL maneggiare un diamante grezzo, ma nulla di rilevante sapeva precisare sulla acquisizione di diritti di sfruttamento minerario in Uganda, pur affermando che il Toseroni era colui che avrebbe dovuto occuparsi della organizzazione commerciale di tutto il settore diamantifero.

Infine, l'imputato di reato connesso dichiarava di avere avuto la piena titolarità di due realtà societarie, segnatamente la Generale Immobiliare Servizi e la Antiche Officine Campidoglio.

La prima cointestata con il Toseroni, la seconda a lui interamente riferibile. Di tali società, in particolare, la Antiche Officine Campidoglio era stata pienamente coinvolta nella presente vicenda, dal momento che, occupandosi del noleggio e/o affitto di imbarcazioni, aeromobili, vetture, era stata utilizzata proprio per fornire automobili ai membri

dell'associazione criminale, fra cui l'Arigoni, il FANELLA, il GIONTA ed il MOKBELL che avevano avuto in uso automobili, anche di pregio e con la disponibilità di un autista, senza che il canone venisse pagato.
La messa a disposizione di tali aziende per il gruppo criminale aveva, comunque, comportato per il Di Girolamo un compenso forfettario per complessivi 1,5 milioni di euro.

In merito al rientro dei capitali in Italia attraverso il canale sammarinese, le dichiarazioni del Di Girolamo trovano conferma in quelle rese da Rubini Fabrizio.
Il presente collaboratore, dopo aver ricordato la conoscenza ventennale del Di Girolamo, affermava di essersi prestato, su sua richiesta, a far rientrare denaro dalla Svizzera. Pertanto, al fine di consentire il rientro di questi capitali aveva appositamente aperto nel 2008 un conto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino (intestato Carifin 1344GP), sul quale erano poi transitati circa tre milioni di euro, a fronte dei due che il Di Girolamo gli aveva inizialmente chiesto di ricevere.
Una volta giunti i bonifici dall'estero, il Rubini si recava a San Marino per firmare le richieste autorizzazioni, mentre, solo in un momento successivo, importi di circa 150-200 mila euro venivano portati materialmente a Roma e consegnati da un emissario della banca presso lo studio del Di Girolamo o, in talune circostanze, presso quello dello stesso Rubini.
Il dichiarante aggiugeva di avere ricevuto una modesta commissione per coprire le spese, circa 1-1,5% delle somme transitate, dal momento che aveva deciso di agire esclusivamente per ragioni di amicizia.

Infine, il Rubini dichiarava di avere deciso di chiudere il conto, allorquando un funzionario della banca lo aveva avvisato che le operazioni erano sospette, per cui, egli, che in effetti sconosceva la provenienza effettiva dei capitali, aveva chiesto spiegazioni al Di Girolamo che, però, non erano state per nulla convincenti.

Sul tema dei trasferimenti di denaro ad Hong Kong veniva, altresì, escussa l'imputata di reato connesso Dumesnil Nathalie Madeleine.
La dichiarante riferiva di aver conosciuto MOKBEL Gennaro nell'anno 2007, in occasione di un incontro di pugilato, e di aver ricevuto da questi una proposta lavorativa che le era apparsa interessante, dal momento che proprio in quell'anno aveva purtroppo cessato la sua attività di rappresentante di commercio.
Così, la donna, unitamente al marito, aveva partecipato ad una cena nel febbraio-marzo 2007 al ristorante "Filadelfia", ove il MOKBEL l'aveva invitata per definire i termini del lavoro. Quella sera era presente RICCI Giorgia ed erano intervenuti anche il Toseroni ed il Di Girolamo. Proprio questi ultimi due commensali le avevano proposto una attività, a loro dire lecita, che avrebbe avuto ad oggetto lo svolgimento di operazioni finanziarie sulla piazza di Hong Kong.
In occasione del primo viaggio, il Toseroni le aveva presentato Mister Lee e Mister Takeshi (Mister Ti, unico dei due ad essere stato compiutamente identificato), i quali, dopo averle nuovamente confermato la liceità del lavoro, l'avevano condotta presso banche locali, al fine di depositare la sua firma su conti correnti già accesi nell'interesse di società esistenti.

Del resto, che i due personaggi asiatici si occupassero proprio di effettuare trasferimenti finanziari su *imput* del Toseroni trova conferma in diverse conversazioni intercettate, fra le quali devono annoverarsi quelle di seguito riportate, intervenute proprio fra il Toseroni e Mister Lee. La prima (RIT 4240/07 progressivo n. 15) in cui il Toseroni dice espressamente al suo interlocutore che dovrebbero essere pronti ad inviare "1.53 aggiuntivi", ed una seconda (RIT 4240/07 progressivo n. 94) in cui il Toseroni rassicura Mister Lee proprio della avvenuta esecuzione del trasferimento telematico di 1.53 che riceverà questo venerdì.

Dello stesso tenore la conversazione (RIT 4240/07 progressivo n. 214) in cui i due richiamati personaggi parlano di un trasferimento telematico di "250" e dell'arrivo di un secondo trasferimento di lì a due giorni.

Ed ancora, la conversazione (RIT 4240/07 progressivo n.22) in cui il Toseroni parla simultaneamente con i due personaggi della necessità di effettuare un trasferimento telematico in società diverse, almeno tre o quattro, e di qui l'esigenza di conoscere i dati identificativi delle società interessate dal primo trasferimento di "650", su cui, peraltro, dovranno essere conteggiate le spese ed un ulteriore 2% sull'ammontare residuo.

Illuminante è poi la conversazione (RIT 2731/07 progressivo 6) in cui nuovamente il Toseroni prende accordi con Mister Lee in relazione ad ulteriori bonifici da inviare, e dalla quale emerge chiaramente il ruolo della signora "N", certamente la Nathalie Dumesnil, della quale il Toseroni preannuncia l'arrivo e una permanenza in quel luogo di due settimane per concludere tutte le attività.

L.: Signor LEE
M.: Marco TOSERONI
Voce registrata: La sua chiamata sta per essere trasferita. Attendere prego. Squilli di telefono.
L. Salve signor M.
M. Salve signor Lee. Eccomi. Mi dispiace per il disturbo.
L. Va bene. Ho una domanda veloce per lei.
M. Sì.
L. La prima domanda è, riguardo a questa società che rappresenta la società europea qui ad HK, lei ha deciso con chi formare la società?
M. No, non ancora. In realtà incontrerò domani la persona, il cliente. Domani mattina partirò per Londra.
L. Ok.
M. E mi auguro che saremo in grado di definire qualcosa prima che io venga ad HK. Per dirle la verità, voglio dire, concretamente, sono molto cauto, posso dire che il cliente non ha ancora preso una decisione, anche perché qui in questa nazione da cui la sto chiamando è estate, siamo in agosto, è estate, non è tempo di parlare di affari.
L. Ok (ride).
M. E qui al mare non vogliono venire disturbati da questi problemi secondari. Chiamiamoli problemi secondari. Temo che la scelta della persona che gestirà la società di HK sarà fatta infine verso la fine di agosto. Non prima, sono spiacente (lett. sono sfortunatamente).
L. Ok. Ho capito. Ok. Seconda... Non è una domanda. ... ho visto, non so se ha avuto la possibilità di dare un'occhiata al mercato delle valute (FOREIGN EXCHANGE MARKET) questa mattina, ma è molto attivo oggi, e l'euro sta perdendo terreno. Per quanto riguarda l'I.45 che spero di ricevere il prossimo lunedi quello che ho fatto è, ho appena preso indicazioni dal sito Internet Reuter e Fear Business e ritengo che il tasso di cambio è 10.765 o una cifra del genere.
M. Ok.
L. Spero che non perda ancora più di quanto ha già perso oggi.. Questa è solo per un'indicazione (Questo è solo a titolo indicativo).
M. Ok.
L. Per il programma del deposito ho dovuto usare qualche riferimento.
M. Ok. Certo. Certo. Beh, se l'euro continuerà a deprezzarsi nel momento in cui riceverà gli ultimi fondi...
L. (Annuisce).

M. …poiché qui noi, noi stiamo veramente decidendo al dettaglio la (ine. la voce scompare) finale. Cosi dobbiamo essere molto precisi.
L. Bene.
M. Un volta che lei riceverà l'1.45 lei lo cambierà…
L. (La voce del signor Lee si sovrappone a quella di Toseroni.) Farò un sms.
M. …immagino al miglior tasso che lei avrà in quel momento.
L. Esatto, esatto. (Rumore di sottofondo). L'ho scritto subito alla fine del programma di consegna semplicemente come riferimento.
M. Ok. Bene.
L. Volevo solo informarla.
M. Ok. Bene. Bene. Ok.
L. Con questo ho finito. Un'altra cosa. Un'ultima cosa. L'ultima volta che abbiamo parlato lei ha menzionato il conto M e Mister T, ho parlato con lui ieri, mi ha detto che oggi non c'è niente e non riesco a ricordare che io, vediamo, domani, è il 20, stavo guardando il programma e ci sarebbe dovuto essere un versamento oggi sul conto M. L'ho saltato. Non l'ho fatto. Lo farò invece domani.
M. Ok. Se lei può dare al Signor T. la ricevuta del versamento.
L. Si, si.
M. Ho visto il programma dei versamenti, ho notato che oggi ci sarebbe dovuto essere un deposito, ma ho pensato, ho immaginato che lei fosse occupato, voglio dire, ovviamente non ho assolutamente pensato che lei saltasse (ine. la registrazione salta).
L. No, no, no.
M. Mi fido molto di lei (lett. Io tanto fido di lei).(Salta la registrazione).
L. E' solo…Sa, dal momento che non ho una riga per ogni giorno, Mi ha detto che c'era uno spazio vuoto e credo di non averlo afferrato. Pensavo che fosse per il 26. Ho guardato meglio e ho visto che era il 22. L'ho saltato. Le chiedo scusa per questo.
M. Non si preoccupi, non si preoccupi. (Registrazione disturbata). A proposito..solo per renderla partecipe. Le voglio chiedere una cosa. Dove devo inviare l'1.45 domani? Sull'MH o sull' H…
(Registrazione disturbata)
L. Per l'ultimo versamento. (Incomprensibile) B… ehm M…ehm.. Penso HB (A volte sembra HP - N.d.T.).
M. Penso che l'ultima volta fosse l'HP (di nuovo si confonde con HB).

L. Si, atteniamoci all'HB perché è meglio. Altrimenti devo fare qualche spostamento in più. I conti M mi fanno impiegare più tempo per fare degli arrangiamenti. Perché gli istituti H non sono così facili da trattare come gli istituti B.
M. Ok. Allora glielo spedirò sul conto HB.
L. Si, esattamente.
M. Ok.
L. Su questa ricevuta di versamento che ho già fatto per la prossima settimana, cercherò di chiudere tutto, cercherò di finire tutto per il 4, che è il prossimo venerdì. In questo modo, vediamo, il 3 (registrazione disturbata da rumore di sottofondo), il prossimo...
M. Lunedì sarebbe meglio.
L. Sì, sono convinto. Sarà il 6, 7, 8 e 9 ... la Signorina N può inviare tramite TT (bonifico telematico) tutto quello che avanza su ogni conto.
M. A proposito. Esatto, esatto.
L. Ci intendiamo su questo, giusto?
M. Assolutamente. Io ho già parlato con la signora N (fonetico), gliel'ho detto, e in realtà per favore dica al Signor...perché verrò di sicuro lunedì. Questo prossimo lunedì. Così credo che domenica o lunedì verrò lì. Così, per favore dica al Signor T di dire, di anticipare alla signora N che dovrà stare per due settimane a HK per concludere tutte, tutte le attività di TT (Bonifico telematico - Telegraph Transfer – N.d.T.) e attendere che l'1.45 venga depositato e...
L. Bene.
M. In sostanza questa sarà l'ultima volta che lei dovrebbe essere ad HK.
L. Ok. Se tutto andrà bene penso che lei potrà ripartire da qui per il prossimo giovedì, forse.
M. Il prossimo giovedì. Ok. Circa per due settimane. Circa due settimane.
L. Circa due settimane. Bene.
M. Circa due. Per favore non le dica giovedì. Le dica... Per favore faccia in modo che il signor T ...
L. (Ride).
M. ... le dica due settimane piene altrimenti lei fa i bagagli e torna indietro (salta la registrazione).
L. Bene. Ho capito. Ok.. (Ride)
M. Bene amico. Allora ci incontreremo...

M. Ok. Si. Ci capiamo. E non sto tralasciando (non voglio tralasciare)… è, oggi è il mio ultimo giorno, partirò domani notte sul tardi, sto cercando di finire tutto, accertandomi di non tralasciare nulla.
M. Ok.
L. Il signor T….ho già programmato per il Signor T e per la signorina N, ho programmato …ehm… la prossima settimana… ehm… (ine.) il piano del TT (telegraph transfer – bonifico telematico) che avrò con il signor Poste (fonetico). Ho fatto tutto seguendo le sue indicazioni per i beneficiari 1 e 2.
M. Cosi sarà 651 il primo e 1 milione 12mila e qualcosa il secondo.
L. Sì esatto.
M. Ok.
L. E ho preparato tutto per la signora N. (Ride). Sa...
M. Ok.
L. Nella sua lingua.
M. Non vogliamo che commetta qualche errore proprio alla fine di questo lavoro.
L. Bene. Ok.
M. A proposito signor Lee, domani lei farà un versamento sul conto M?
L. Sì certo.
M. Ok. Bene. Per favore può dire al Signor T se può spedire tutto prima, diciamo, prima delle 16, vostra ora locale, perché subito dopo dovrò andare all'aeroporto.
L. Sì, ho capito.
M. Bene? Seconda cosa. La chiamerò comunque domani appena… Perché questa volta, questa volta farò personalmente il TT, riceverò io stesso le indicazioni, come le ho detto. Il cliente mi ha autorizzato ad operare su quel conto, anche per qualsiasi (ine. rumore di sottofondo) di cui ho bisogno. Così in pratica la informerò non appena farò il TT, non appena darò istruzioni alla banca la chiamerò e l'informerò.
L. Ok.
M. E inoltre la informerò se porterò o meno questo telefono nel Regno Unito, giovedì e venerdì. Il fatto che non lo porti dipende se domani parlerò con una persona, mi dirà se è sicuro portarlo con me nel Regno Unito.
L. Ok. Bene.

M. Così nel caso decidessi di non portarlo glielo dirò domani e lei saprà che domani e dopodomani questo telefono, questo telefono sarà spento.
L. Ok. Perfetto.
M. Bene. La chiamerò domani.
L. Sì. Un'altra cosa. Di che si trattava... .... Per non tralasciare... Riguardo al contratto. Gli ho dato una rapida occhiata e credo che il legale abbia incluso tutto ciò di cui abbiamo discusso l'ultima volta che lei è venuto ad HK. Ha notato qualche errore madornale?
M. No, nessuno. L'ho guardato io stesso brevemente e credo che più o meno vada, vada, vada, vada bene.
L. Ok.
M. Può esserci qualche cambiamento (Non si capisce bene, rumore di disturbo) ma penso che ci incontreremo mercoledì. Lei sarà di ritorno (rumore di disturbo, registrazione incomprensibile)..giusto? ..Martedì notte.
L. Sì.
M. Così, quando ci incontreremo mercoledì per ogni cosa, per il contante, per qualsiasi cosa, potremo trovare un po' di tempo per sederci insieme e discutere, discutere il contratto. Ovviamente non avremo tempo di incontrare l'avvocato, ma poi tornerò la prossima settimana, per scrivere qualcosa...
L. OK
M. ...e per prendere tutti i documenti dalla signora N. e via discorrendo. In quei due giorni in cui sarò ad HK potremmo volere incontrarci di nuovo con il legale e definire la versione (rumore di sottofondo) del contratto.
L. Ok. Parlando dell'avvocato. Mi ha appena inviato una nuova fattura (ride) di 4500 dollari di Hong Kong.
M. Ah si.
L. Abbiamo superato il tempo (sforato i tempi) o qualcosa del genere.
L. Bene. Ok.
L. E inoltre, ho bisogno di parlargli perché mi ha addebitato 500 dollari di Hong Kong per fax, fax che non ho mai ricevuto né gli ho mai spedito.
M. Allora dovrebbe....
L. Quindi, e le sue condizioni, voglio dire, per (ine.) mi avrebbe dovuto mettere in conto..
M. Esatto.

L. Questo è il modo in cui molti legali fanno i soldi. E' una sensazione sconcertante.
M. Sono cose incomprensibili, lo so, sono figli di puttana (lett. Figli di una puttane).
L. (Ride).
M. Ok, bene signor Lee.
L. Ok. Faccia un buon viaggio nel Regno Unito.
M. Grazie. Anche lei.
L. E ci sentiamo di nuovo domani prima che lei parta. Va bene?
M. Domani la chiamerò comunque, domani mattina solo per confermarle che ho ottenuto tutte le istruzioni per l'HB e poi le dirò anche se porterò questo telefono con me oppure no.
L. Ok.
M. E cerchi di dormire un po' amico mio perché sarà di mattina molto presto. (Ride).
L. Si.
M. Buonanotte.
L. Ok. Grazie. Anche a lei.
M. Stia bene.
L. Arrivederci.
M. Arrivederci.

In merito alla natura della collaborazione ulteriormente prestata, la propalante dichiarava di avere fatto quattro-cinque viaggi ad Hong Kong, ed in tutti Mister Takeshi l'aveva indirizzata presso la banca, solitamente la Bank of China o la Standard Chartered Bank, dove ella aveva compilato una distinta, apponendo firma ed importo, che immediatamente dopo il suo accompagnatore aveva fatto propria.

Il compenso ricevuto per tale attività era stato di complessive 50 mila euro che le erano state versate in più *tranche* dalla moglie del MOKBEL, ovvero dalla sig.ra RICCI Giorgia.

La coimputata ricordava come in occasione dell'ultimo viaggio avesse preso accordi con il medesimo Di Girolamo, presso il cui studio era stata

condotta dal FANELLA, sulla durata del trasferimento che era stato di circa due settimane.
La donna confermava di avere, altresì, incontrato ad Hong Kong durante i suoi viaggi il FANELLA, il BRECCOLOTTI ed, in una breve circostanza, anche il Massoli.
Infine, la correa, in merito alla interruzione della presente attività, precisava di avere maturato nel tempo la decisione di non prestare più tale forma di collaborazione (avendo cominciato a nutrire sospetti sulla bontà dell'affare), e di avere personalmente comunicato detta decisione al Toseroni.

La ricostruzione della odierna vicenda processuale passa anche attraverso le dichiarazioni rese da Murri Barbara, anch'ella sentita nella sua veste di imputata di reato connesso.
Orbene, la presente dichiarante, sorella di Murri Augusto, dopo aver precisato di essere tornata a vivere stabilmente a Roma nell'anno 2005, riferiva però, di conoscere il MOKBEL sin dall'anno 2000, epoca in cui il fratello Augusto, che lo conosceva da più tempo, li aveva fatti incontrare.
Quindi, in merito al progetto delle gioiellerie, la coimputata aggiungeva che era stato proprio il MOKBEL ad indirizzarla in questo settore, proponendogli una collaborazione con Massoli Massino, gemmologo e gioielliere, all'interno di una società, denominata D Color, che avrebbe dovuto acquistare un piccolo locale in zona Campo dei Fiori a Roma da destinare alla vendita di preziosi.

In effetti, la Murri si era determinata a versare una quota di 100 mila euro nella costituenda società che era venuta alla luce nel 2006 e della quale aveva assunto il ruolo di amministratore; ma, tale progetto non era mai decollato, tant'è che nel marzo del 2008 la società era stata interamente rilevata dal Massoli e la Murri era tornata in possesso della sua quota decurtata delle spese sofferte (valore dichiarato 85 mila euro).

Sempre in quegli anni la correa dichiarava di avere effettuato numerosi viaggi (certamente più di dieci) con il Massoli ad Anversa in Belgio per l'acquisto di diamanti.

La sua presenza accanto al Massoli si era resa necessaria perché ella conosceva le lingue ed era opportuno, cosi come chiaritole dal MOKBEL, che acquisisse esperienza nel settore.

Inoltre, ella precisava di avere conosciuto in tali occasioni un certo Ali Akbar Shah Hosseini che più volte si era unito a loro nel corso delle trattative.

Sul punto, la Murri aggiungeva, altresì, che tutte le spese di viaggio e di soggiorno, benché i trasferimenti fossero materialmente e finanziariamente organizzati da lei, in verità erano foraggiati dal MOKBEL, che se ne faceva integralmente carico mediante una cassa comune.

Del resto, la propalante chiariva di avere compreso nel corso degli spostamenti ad Anversa che il Massoli acquistava i diamanti per conto del MOKBEL, dal momento che, una volta giunti a Roma, il gemmologo era solito recarsi a casa del predetto imputato per consegnargli le pietre.

Analogamente era accaduto in occasione di un viaggio ad Hong Kong, trasferta nuovamente spesata dal MOKBEL e nel corso della quale la

Murri aveva accompagnato il Massoli, che visionando una fiera del settore aveva, anche in tale circostanza, acquistato dei diamanti.
Circa i rapporti con altri sodali, la odierna coimputata dichiarava, per quello che qui interessa, di avere conosciuto FANELLA Silvio, nella sua veste di uomo di fiducia e "contabile" del MOKBEL.
Al fine di meglio chiarire il ruolo del richiamato imputato, la donna ricordava come, in occasione di un diverbio fra il fratello ed il MOKBEL circa l'ammontare dei presunti guadagni nei loro affari, fosse stato proprio il FANELLA a suggerirle cosa raccomandare al fratello Augusto.
Inoltre, la Murri confermava di avere, altresì, reiteratamente incontrato BRECCOLOTTI Luca, anch'egli amico del MOKBEL ed assiduo frequentatore degli uffici di viale Parioli, luogo in cui era stata allocata la sede di Alleanza Federalista, una nuova formazione politica di cui il MOKBEL era stato il fondatore e per la quale la stessa Murri aveva prestato la sua collaborazione.

Con particolare riguardo all'argomento degli investimenti nel settore delle gioiellerie, venivano, altresì, raccolte le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Massoli Massimo.
L'odierno propalante, dopo aver riferito di essere proprietario di una gioielleria in zona Campo dei Fiori a Roma, affermava di avere conosciuto MOKBEL Gennaro intorno all'anno 1997, grazie alla presentazione di Arigoni Fabio suo conoscente da circa trenta anni.

Quindi, il coimputato aggiungeva che nel 2006 il MOKBEL gli aveva chiesto una collaborazione, nella sua qualità di esperto gemmologo, per l'acquisto di diamanti.

Di conseguenza, il Massoli aveva iniziato a viaggiare, al fine precipuo di effettuare selezioni e, dunque, acquisti di dette pietre preziose, recandosi presso la Borsa dei Diamanti di Anversa.

Il Massoli precisava di avere effettuato per conto del MOKBEL una trentina di viaggi (di cui tre ad Hong Kong), selezionando ed acquistando pietre per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

In siffatto contesto, il collaboratore spiegava che in tutte le trasferte si era fatto coadiuvare da un tale Ali Akbar che lo aveva presentato alla ditta Gemasia, ed inoltre, da Murri Barbara che, incaricata sempre dal MOKBEL, lo aveva solitamente accompagnato per assisterlo nella predetta attività.

In particolare, egli riferiva che la Murri Barbara, da lui conosciuta come segretaria del MOKBEL, non solo si era occupata della organizzazione dei viaggi, ma era lei stessa che, di volta in volta, aveva provveduto al pagamento dei preziosi.

Infatti, solitamente i viaggi si protraevano per due giorni, il primo trascorso a selezionare pietre, il secondo necessario affinché, su disposizione della stessa Murri, giungesse un bonifico per il pagamento.

All'esito dell'affare, un dipendente della Gemasia veniva incaricato di accompagnare il Massoli e la Murri sino all'aeroporto di Roma, ove effettuava ai due predetti soggetti la consegna delle pietre.

In riferimento all'incarico come sopra svolto, il dichiarante aggiungeva che, all'esito della richiamata consegna, egli, unitamente alla Murri, era

solito recarsi presso l'abitazione del MOKBEL (certamente cosi era accaduto la prima volta soprattutto per verificare insieme la bontà dell'acquisto), luogo in cui gli affidava le pietre.

Il compenso pattuito per tale attività era stato, sempre a detta del Massoli, di una percentuale del 3% sugli acquisti che era stata determinata sempre in diamanti.

Il Massoli ricordava di avere, altresì, svolto, secondo le modalità sopra rappresentate, anche ulteriori due viaggi ad Hong Kong, il primo unitamente alla Murri, in cui aveva selezionato ed acquistato pietre per un valore complessivo di 1 milione e 700 mila dollari, il secondo insieme al FANELLA ed al BRECCOLOTTI (trovato quest'ultimo sul posto), in cui aveva selezionato pietre per circa 2 milioni 800 mila dollari.

Invece, un terzo viaggio verso la medesima località era avvenuto, su disposizione del MOKBEL, per uno scopo diverso, ovvero per effettuare l'inventario di quelle pietre che erano state oggetto della sua stessa selezione e che si trovavano ad Hong Kong all'interno di una cassetta di sicurezza. Il coimputato riferiva, sul punto, di avere viaggiato con il Di Girolamo e di avere poi trovato al suo arrivo il Toseroni.

Inoltre, quanto all'esito dell'inventario, ricordava un ammanco di pietre preziose per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila dollari, divergenza che egli aveva potuto appurare grazie alla lista delle gemme da lui stesso stilata all'atto della selezione.

Su tale argomento le propalazioni del presente dichiarante trovano inequivoca conferma nel materiale intercettivo in atti, dove assumono importanza esemplificativa le telefonate di seguito riportate, ovvero quella avente ad oggetto la conversazione (RIT 1643/07 progressivo n.

10318) fra il Massoli, il FANELLA ed il BRECCOLOTTI che si confrontano sul mancato ritrovamento di due "pietre gemelle" che il FANELLA e il BRECCOLOTTI avrebbero voluto spartirsi.

VOCE UOMO 1 (Breccolotti Luca): pronto, caro?
VOCE UOMO 2(Fanella Silvio): aò, dimmi.
VOCE UOMO 1: senti, ti ricordi che c'erano due cose gemelle? Quei due sercetti gemelli?
VOCE UOMO 2: 'mbe?
VOCE UOMO 1: te lo ricordi?
VOCE UOMO 2: (ìncomprensibile).
VOCE UOMO 1: che erano due, vero?
VOCE UOMO 2: sì, due. Uno per me e uno per te era.
VOCE UOMO 1: eh, bravo. Senti. Diglielo te, va.
VOCE UOMO 3 (Massoli Massìmo): sì, pronto?
VOCE UOMO 2: sì.
VOCE UOMO 3: so' io. Erano due o uno (@ diamanti) dentro la scatola nera trasparente?
VOCE UOMO 2: erano due più altri, che io me ricordo.
VOCE UOMO 3: no.
VOCE UOMO 2: sì.
VOCE UOMO 3: due più altri no.
VOCE UOMO 2: no, ce n'erano due che io mi ricordo a vista, te dìco eh. Erano due...
VOCE UOMO 3: non ho capito.
VOCE UOMO 2: che io mi ricordo a vista...
VOCE UOMO 3: eh, una scatola nera quadrata.
VOCE UOMO 2: era una scatola nera quadrata...
VOCE UOMO 3: con il vetro trasparente.
VOCE UOMO 2: ce n'erano due dì quella dimensione, dei gemelli.
VOCE UOMO 3: ah, ecco.
VOCE UOMO 2: più, più, più altri che io me ricordo.
VOCE UOMO 3: no, io una ne ho vista.
VOCE UOMO 2: no, ce n'erano due.
VOCE UOMO 3: una, io ne ho vista una. Una spaccata.
VOCE UOMO 2: vabbè, che te devo fa'?
VOCE UOMO 3: eh?

VOCE UOMO 2: e che te devo fa', frate'?
VOCE UOMO 3: no, niente. Io... Stiamo... Sto parlando con il tuo amico e... e mi... lui si ricordava bene questo, lui mi ha detto: «Che ti ricordi questo?», gli ho detto: «Sì, me lo ricordo. Ce n'era una... ce n'era una che è così e così». «No – m'ha detto – Ecco, io invece mi ricordo perfettamente che dentro ce n'erano due». Basta.
VOCE UOMO 1: perché ce l'ho messe io dentro la borsa, le ho pure baciate. Punto.
VOCE UOMO 2: no, me ricordo pure io, me ricordo...
VOCE UOMO 3: ah, okay.
VOCE UOMO 1: de questo (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: io me ricordo due più altre, più altre.
VOCE UOMO 3: va bene, io una ne ho vista. Quando m'è arrivata in mano ce n'era una dentro.
VOCE UOMO 2: però che t'ho detto io la prima volta? Te ricordi le parole che ti ho detto?
VOCE UOMO 3: si sì sì.
VOCE UOMO 2: vabbè.
VOCE UOMO 3: okay.
VOCE UOMO 2: speriamo che va bene.
VOCE UOMO 3: questo è.
VOCE UOMO 2: vabbè, lasciate perde comunque, ve lo dico subito eh.
VOCE UOMO 3: no no no, sto... Pour parler, non è niente di che.
VOCE UOMO 2: eh.
VOCE UOMO 3: non ci sono insinuazioni, assolutamente.
VOCE UOMO 2: va bene.
VOCE UOMO 3: va bene?
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: ciao bello.
VOCE UOMO 2: ciao ciao.

Ed ancora, sulla stessa questione, la ulteriore conversazione (RIT 1645/07 progressivo 4770) in cui il FANELLA ed il BRECCOLOTTI tornano sul discorso relativo alla scomparsa delle due pietre che avevano attenzionato.

Il Massoli aggiungeva, sul punto, che l'esito dell'inventario aveva scatenato l'ira del MOKBEL, ma egli non aveva dato importanza alla questione, ritenendosi del tutto estraneo alla vicenda.

Circa il suo coinvolgimento in attività commerciali nel presente settore, il collaboratore riferiva dell'offerta fattagli dal MOKBEL alla fine del 2007 in ordine alla cogestione di una gioielleria che quest'ultimo stava acquistando in quel tempo a via Chelini nel quartiere Parioli, anche se, poi, la effettiva intestataria sarebbe stata la madre della RICCI Giorgia, tale Buongiorno Marinella, che il Massoli ricordava di avere accompagnato in Questura per gli adempimenti di legge.

L'idea di avviare una catena di gioiellerie da parte del MOKBEL non era stata approfondita più di tanto dal Massoli, anche se egli si era dichiarato disponibile per questa attività.

Però, tale compartecipazione aveva avuto breve durata, dal momento che già in data 24 dicembre 2007 il collaboratore aveva deciso di lasciare definitivamente tale esercizio commerciale, non riuscendo a conciliare questo impegno con quello della sua gioielleria a Campo dei Fiori.

Su tale ultimo punto, il Massoli riferiva, altresì, di essere stato coinvolto in un progetto analogo sempre in zona Campo dei Fiori insieme a Murri Barbara. Era cosi nata la D Color (della quale era stato intestatario del 5% delle quote) che avrebbe dovuto occuparsi di una gioielleria ubicata al n. 51. In realtà, l'attività non era mai decollata, sicché il Massoli, in ragione di uno sfratto per fine contratto che aveva interessato il suo originario negozio, aveva proposto alla Murri di rilevare l'azienda, circostanza effettivamente realizzatasi con il versamento da parte sua di

con una quota di 15-20 mila euro e sempre dietro l'autorizzazione del MOKBEL.

La sua nuova attività era, quindi, decollata nel nuovo locale commerciale nel giugno del 2008.

Infine, il presente coimputato riferiva di aver conosciuto fra gli altri anche Caccetta Fabrizio, l'incontro era avvenuto presso il negozio di via Chelini e lo stesso Caccetta lo aveva informato della prossima apertura di una nuova gioielleria nel centro di Roma.

D'altra parte, che il MOKBEL avesse l'idea di avviare una catena di gioiellerie, in cui smerciare diamanti, si ricava dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate.

Si devono indicare, fra le più significative, quella ambientale (RIT 2390/07 progressivo 4597 linea 67) in cui il direttore del gruppo criminale dimostra di avere un ben chiaro progetto commerciale, quando afferma che sarà proprio una società di Hong Kong che farà da intermediaria nell'acquisto dei diamanti che, a sua volta, dovrà trasferire ad un'altra società che si occuperà di fare da ponte per un successivo passaggio commerciale sino alla vendita ufficiale.

Ed ancora, dello stesso tenore l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo n. 4593 linea 47) in cui il MOKBEL, entusiasta per il quantitativo di pietre possedute, incalza i presenti esortandoli alla costituzione di una "catena vera", ricordando l'esperienza di altri marchi *leader* nel settore.

Ed analoga, l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo 6020 linea 67) nella quale il MOKBEL lumeggia pienamente il suo progetto commerciale che dovrà essere esportato a New York, in Francia, in

Inghilterra, a Dubai, ad Hong Kong, dapprima attraverso una società che cominci la collezione e che si presenti come operatore indipendente e, poi, con la creazione di un "marchio unico" e la realizzazione di "una rete di gioiellerie".

Sempre nell'ambito di cui si discute, si colloca anche la deposizione del teste Pontelini Mirko, operante in organico presso il Reparto Scorte della Polizia di Stato.

L'odierno teste dichiarava di aver conosciuto MOKBEL Gennaro e la moglie RICCI Giorgia, in quanto clienti abituali di un negozio di orologi ubicato in Piazza Santiago del Cile a Roma, locale in cui il Pontelini svolgeva una parallela attività di vigilanza.

Dopo due o tre anni un suo collega, Soprano Fabrizio, lo aveva informato della proposta che gli era stata fatta di prestare la stessa attività di vigilanza presso una gioielleria di via Chelini, luogo in cui aveva, quindi, conosciuto fra gli altri BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio, GIONTA Aurelio, Macori Roberto, gruppo di soggetti a cui lo stesso Pontelini aveva ricondotto, unitamente al MOKBEL, la proprietà della gioielleria che, in effetti, i sopracitati personaggi chiamavano "nostra", nonostante fosse riferibile formalmente a Buongiorno Marinella, madre della RICCI.

In realtà, il teste confermava, in un momento successivo della deposizione, quanto precedentemente dichiarato in sede investigativa circa la riferibilità della attività commerciale al solo MOKBEL che, non a caso, si comportava come il "padrone"; benché il compenso di circa 4500,00 euro al mese, da dividere con il Soprano in base alle giornate

lavorative, gli fosse stato solitamente versato dal FANELLA e dal BRECCOLOTTI.

Con particolare riguardo ad altre attività prestate in favore del "gruppo", il Pontelini ricordava di avere svolto, unitamente al Soprano, tre viaggi a Milano.

Tali trasferte della durata di una giornata ciascuna avevano avuto ad oggetto un trasporto di denaro che, a detta del BRECCOLOTTI e del Macori, con cui avevano viaggiato in almeno due occasioni, proveniva dalle loro società estere.

Il teste ricordava, in via ulteriore, che soltanto una di tali trasferte era avvenuta in solitaria ed il denaro riportato in quella giornata era stato consegnato al FANELLA in una traversa di via Cortina d'Ampezzo.

Circa il compenso pattuito in loro favore per ogni singolo trasferimento, il Pontelini indicava l'importo di 5000,00 euro, ricevuto, appunto, per ciascun viaggio.

Inoltre, il teste aggiungeva di avere, altresì, accompagnato in diverse altre occasioni lo stesso MOKBEL al circolo "Al tiro a volo", dove il servizio di sicurezza si era reso necessario perché quest'ultimo portava con sé diamanti. Il compenso in tali circostanze si era aggirato intorno ai 500,00 euro a prestazione.

Ulteriori servizi, resi dai due operanti, erano stati quelli occasionati dalla chiusura estiva della gioielleria, dal momento che i preziosi venivano usualmente condotti in una banca in via del Tritone, ed, ancora, dalla chiusura definitiva del negozio (avvenuta a cavallo fra il 2009-2010), allorquando tutti i gioielli erano stati, invece, portati a casa del MOKBEL.

Il teste precisava, inoltre, di essere venuto a conoscenza del progetto dello stesso MOKBEL di aprire altre gioiellerie con il coinvolgimento, almeno per una di esse (che però non era mai decollata) di Caccetta Fabrizio, personaggio che il Pontelini dichiarava di avere incontrato due o tre volte sempre in via Chelini.

In termini non dissimili da quelli sopra specificati, riferiva anche il teste Soprano Fabrizio.

Il presente teste, anch'egli in organico presso la Polizia di Stato, confermava di avere conosciuto MOKBEL Gennaro presso una gioielleria in Piazza Santiago del Cile, ove egli svolgeva un parallelo servizio di vigilanza.

In siffatte circostanze, il MOKBEL nell'anno 2006 gli aveva richiesto un analogo servizio da prestarsi presso la sua gioielleria in via Chelini.

Contemporaneamente il teste dichiarava di avere svolto anche una attività di trasporto valori, in particolare, accompagnando il MOKBEL, che portava con sé diamanti, dalla sua abitazione al circolo "Tiro a volo"; il compenso per tali prestazioni si era aggirato sui 400,00-500,00 euro per ciascun servizio reso.

Inoltre, in una analoga vicenda il Soprano riferiva di avere condotto il Macori in un casale nel viterbese di proprietà del MOKBEL ed anche in questa circostanza egli ricordava di essersi occupato di un trasporto di diamanti che il Macori aveva ripreso con sé.

Egli aggiungeva, in termini di assoluta certezza, di avere visto dette pietre, anche se di altro tenore erano state le sue dichiarazioni in sede investigativa.

Il teste precisava, inoltre, di avere effettuato anche dei viaggi a Milano (due o tre volte o forse qualcuno in più) sempre nell'anno 2006, unitamente al FANELLA, al BRECCOLOTTI ed al Macori, i quali si erano recati in quel luogo per prendere del denaro che, a loro dire, proveniva dalle loro società.

In una di queste occasioni, il Soprano ed il Pontelini, dopo aver ricevuto una borsa, sempre contenente denaro, dai predetti individui, l'avevano riportata in solitaria a Roma per poi consegnarla in una traversa di via Cortina d'Ampezzo.

Il compenso solitamente pattuito per ciascun servizio (che si era svolto sempre in giornata) si era sostanziato in 5000,00 euro ed era stato loro versato dagli stessi FANELLA e BRECCOLOTTI.

Tanto premesso in termini ricostruttivi sulla fattispecie di riciclaggio così come contestata al capo 11) della imputazione, devono preliminarmente effettuarsi una serie di considerazioni in punto di diritto.

Orbene, osserva il Collegio, come presupposto del riciclaggio sia l'esistenza di un delitto non colposo anteriore da cui derivino i proventi riciclati, ipotesi criminosa che nel caso di specie ben può essere individuata nel delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 D.Lvo. 74/2000.

Mentre in dottrina si dibatte sulla possibilità di configurare il delitto di falsa fatturazione nei termini di cui sopra, in ragione della diversa interpretazione che si dà alla nozione di "provento" del reato da riciclare, la più recente giurisprudenza del Giudice di Legittimità è, invece, dell'avviso di considerare assolutamente ipotizzabile tale rapporto di

presupposizione. Infatti, insegna la Corte di Cassazione che "*Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi e quindi anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio (La Corte ha precisato che il riferimento dell'art. 648 bis c.p. alle "altre utilità" ben può comprendere il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica).* (Cass. Sez. 2 n. 6061 del 17/01/2012, imputato Gallo).

Del resto, la stessa Suprema Corte, in armonia con quanto sopra delineato, ha nel tempo reiteratamente affermato che "*In tema di reati fiscali l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture false per operazioni inesistenti, costituito dal dolo specifico - favorire l'evasione fiscale di terzi- non esclude che la società cartiera possa direttamente ed in via autonoma trarre un indebito profitto (In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto configurabile, sussistendone i presupposti, il sequestro preventivo dei beni della società cartiera, costituenti l'indebito profitto, in quanto acquistati, nella specie, con il denaro proveniente dal mancato versamento dell'IVA")* (Cass. Sez. 3 n. 13244 del 15/03/2006, imputato Chiarolla).

Pertanto, l'ipotesi formulata dalla Corte ai fini della configurabilità dei fatti presupposti per il riciclaggio è assolutamente aderente con quanto avvenuto nella odierna fattispecie, poiché, oltre all'utile che TIS e Fastweb hanno tratto dalla falsa fatturazione, attraverso l'iscrizione di importanti crediti IVA, il gruppo criminale ha certamente realizzato un

guadagno milionario derivante proprio dal mancato versamento allo Stato dell'IVA, che era stata pagata dalle due predette società telefoniche, alla luce della falsa fatturazione. Infatti, emerge, in modo chiaro, la stretta derivazione delle colossali somme di denaro, acquisite dal gruppo, proprio dalla falsa fatturazione effettuata dalle società cartiere.

Appunto, il gruppo CMC ha generato un'IVA, ricevuta e non versata, di 33 milioni 933 mila 798,26 euro, la I-Globe ha generato la somma complessiva di IVA, ricevuta e non versata, pari a 193 milioni 451 mila 197,40 euro e la Planetarium, da parte sua, la somma complessiva di IVA, ricevuta e non versata, pari ad euro 143 milioni 34 mila 807,72 euro.

Le conclusioni sopra rappresentate appaiono, inoltre, del tutto collimanti con quanto affermato dalla Suprema Corte sulla natura del reato presupposto di quello di riciclaggio che non deve consistere necessariamente in un delitto contro il patrimonio (Cass. Sez II n. 12788 del 5/12/1995). Infatti, il legislatore nella stesura della fattispecie astratta ha chiesto solo che il reato presupposto sia in grado di far derivare "*denaro, beni o altre utilità*", sicché può ben affermarsi che, nel caso in esame, il gruppo criminale si sia impossessato, nel corso delle attività illecite, di quelle liquidità che hanno avuto il loro presupposto fattuale imprescindibile proprio nella emissione di fatture inesistenti, documenti questi ultimi emessi dalle società "cartiere" inserite a pieno regime nel carosello finanziario.

Che poi tale interpretazione sia in linea con il dato normativo deriva dalla stessa natura del reato di riciclaggio che, non a caso, è stato voluto

dal legislatore proprio per punire, in un determinato momento storico, il reimpiego di qualsiasi provento di delitto non colposo, in stretta armonia con i principi ispiratori contenuti nelle stesse fonti del diritto comunitario.

Del resto, ricostruendo la filiera societaria della presente frode carosello, si può ben osservare come l'incremento patrimoniale di cui ha beneficiato il gruppo criminale si sia generato dalla stessa falsa fatturazione, senza la quale nessun pagamento a titolo d'IVA sarebbe stato possibile o giustificato da parte di TIS o Fastweb a favore delle società cartiere.

D'altra parte, la Suprema Corte ha sempre attribuito al concetto di "provenienza" un significato di ampio respiro, riconducendolo a qualsivoglia denaro o utilità derivante da un delitto presupposto capace di produrlo.

Tanto precisato, deve a questo punto aggiungersi come il reato presupposto, secondo il dettato della Suprema Corte, non debba essere necessariamente accertato con sentenza irrevocabile, infatti sul punto, il Giudice di Legittimità ha da ultimo ribadito che "*L'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione*" (Cass. Sez. 2 n. 546 del 7/01/2011, imputato Berruti).

In verità, nella vicenda in esame, gli elementi posti a base della ricostruzione del fatto storico vanno ben oltre la prova logica, dal momento che sono rappresentati da rogatorie, prove documentali, accertamenti bancari, testimonianze, plurime dichiarazioni di imputati di reato connesso.

Deve, poi, brevemente osservarsi (in termini peraltro già ben formultati in altra sede), come, in base alle argomentazioni sopra delineate, il termine ultimo della fatturazione nell'ambito dell'operazione "Traffico telefonico" non sia il 19.12.2006, cosi come indicato nel capo d'imputazione relativo, ma coincida con l'emissione dell'ultima fattura, pari ad euro 154 mila 359,52 euro, formata da Planetarium nella data del 9.5.2007; sicché, appare consentita la valutazione di fatti di riciclaggio collegati a delitti presupposti non formalmente contestati, ma comunque in fatto esistenti alla luce degli esiti della stessa perquisizione in Planetarium, purché oggettivamente rientranti nella specifica contestazione di cui al capo 11) di imputazione.

Altro aspetto che deve essere esaminato *in subjecta materia*, attiene agli effetti derivanti al reato di riciclaggio dalla maturazione del termine prescrizionale che ha interessato le odierne contestazioni di frode fiscale.

Orbene, premesso come il reato di riciclaggio sia pacificamente configurabile sin dall'emissione della prima fattura, la Suprema Corte ha, comunque, costantemente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto in esame, non rilevano le cause di estinzione del delitto presupposto.

In ogni caso, non sorgono, comunque, dubbi di natura interpretativa se si tiene conto del fatto che il presente riciclaggio veniva di fatto posto in essere quando ancora il reato presupposto non era estinto.

Ulteriore circostanza che deve affrontarsi è quella relativa al concetto di "provenienza" da delitto, e, quindi, se sia possibile ritenere integrato il reato in esame soltanto qualora il bene riciclato provenga direttamente dal delitto presupposto, visto che potrebbe ritenersi, al contrario, che attraverso il passaggio per una catena di intermediari quello stesso bene possa diventare lecito.

Tale problematica assume rilevanza, soprattutto se si guarda alla cosiddetta seconda fase del riciclaggio contestata nel capo 11) della rubrica.

Orbene, osserva il Collegio come il Giudice di Legittimità abbia da ultimo affermato che *"Perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dal delitto presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata"* (Cass. Sez. VI n. 36759 del 20/06/2012).

Pertanto, può tranquillamente concludersi come nel nostro sistema giuridico risulti punito ex art. 648 bis c.p. anche il "riciclaggio da riciclaggio".

Rientra, infatti, nella previsione della norma incriminatrice ogni altra attività che si sostanzi nella ripulitura di cose provenienti, anche in via mediata, da delitto.

Venendo, ora, all'inquadramento sistematico della fattispecie che ci occupa, deve osservarsi, in primo luogo, come debba intendersi per

"sostituzione", in conformità dell'art. 648 bic c.p., la stessa trasformazione del denaro attraverso il suo deposito in banca. Infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che *"Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, avendo ricevuto denaro ad interesse usurarlo, lo reimpieghi mediante versamento sui conti correnti bancari intestati a proprio nome, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziaria o nel settore immobiliare, in modo da rendere più difficile l'accertamento della sua provenienza*" (vedi da ultima Cass. Sez. 2 n. 28856 dell'8/05/2013, imputato Papale ed altro).

Ed ancora, il Giudice di Legittimità ha puntualizzato che "*Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente sui conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla schermatura dell'origine della disponibilità)"* (Cass. Sez. 2 n. 3397 del 16/11/2012, imputato Anemone ed altri).

Allora, secondo la presente interpretazione che il Collegio intende fare propria, basta il deposito del denaro di origine delittuosa a far scattare il

reato di riciclaggio, potendosi certamente considerare tale operazione come condotta di "sostituzione" punita dal legislatore.

Oltre a tale generica condotta criminosa, la Suprema Corte, nell'alveo sopra tracciato, ha, altresì, individuato più specificamente nel corso del tempo altre tipologie di *modus operandi* idonee a fondare la "sostituzione", quali quella della distribuzione e/o separazione del denaro tra più soggetti, quella dell'utilizzo di intermediari nel corso del trasferimento, quella dello "spezzamento" della filiera mediante la trasformazione di un bonifico in denaro contanti.

Orbene, tutte le ricordate condotte sono state poste in essere ripetutamente nelle odierne operazioni illecite, all'interno delle quali si è assistito al trasferimento del denaro fra una molteplicità di soggetti mediante l'utilizzo di società di comodo, di società di servizi, di domiciliatari inesistenti, di società di spallonaggio, di singole persone fisiche (come la Dumesnil); tutti soggetti che, appunto, hanno strumentalmente fatto girare il denaro in più posti, anche lontani nel mondo, all'evidente fine di ripulirlo e di nasconderne la provenienza delittuosa.

Ma v'è di più. La Suprema Corte ha addirittura considerato idonea ad integrare la fattispecie che ci occupa, non solo la mera traslazione spaziale del denaro (Cass. Sez. 2 n. 11895 del 17/02/2009), ma anche lo spostamento di capitali nel patrimonio altrui mediante artati negozi giuridici (Cass. Sez. 2, n. 18/10/2005, imputato Telli); circostanza quest'ultima presente nella odierna fattispecie, ove il gruppo dei sodali ha reiteratamente fatto ricorso a falsi strumenti contrattuali, al solo fine

di giustificare i passaggi del denaro all'interno della catena commerciale e/o finanziaria che si voleva accreditare all'esterno.

Infine, resta da aggiungere come, per costante giurisprudenza, tali operazioni di "sostituzione" e "trasferimento" debbano essere soltanto in astratto idonee a realizzare la ripulitura dei capitali sporchi, a prescindere dalla circostanza che in concreto le indagini siano state effettivamente impedite.

Non a caso la Suprema Corte è giunta ad affermare, sul punto, che *"Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l'accertamento della provenienza della res (Fattispecie di riciclaggio di una autovettura cui era stata apposta la targa di un'altra, in cui la Corte ha precisato che, per aversi reato impossibile, l'inidoneità deve essere ex ante e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto)* (Cass. Sez. 2 n. 44043 del 13/10/2009)

Orbene, deve allora concludersi come sia innegabile che le condotte in esame, in ragione della complessa trama ordita dalla associazione criminale per sviare le indagini sulla esatta individuazione della origine del denaro, siano state oggettivamente idonee a costituire ostacolo all'accertamento della provenienza illecita dei soldi, e ciò in ragione anche del medesimo corso avuto dalle indagini che sono state, non a caso, condotte in sinergia da due organi specializzati di Polizia Giudiziaria con l'ausilio di ulteriori autorità investigative estere.

A tal fine deve, comunque, ribadirsi come l'idoneità a ledere il bene-interesse protetto dalla norma incriminatrice esista anche nel solo caso in cui sia stato semplicemente più difficile l'accertamento del fatto (Cass.

Sez. 2 n. 2818 del 12/01/2006), cosi come, appunto, verificatosi nella odierna fattispecie in esame.

All'esito delle argomentazioni sopra richiamate, è ora possibile affrontare le problematiche afferenti ad ogni singola posizione processuale, così come coinvolta nella ipotesi criminosa di cui al capo 11) di imputazione, seguendo all'uopo lo stesso percorso della filiera incriminata.

RICCI Antonio

Prima di esaminare la posizione del presente imputato deve ricordarsi brevemente la struttura dell'operazione "Traffico telefonico". In particolare, l'operante Meoli ha dichiarato come l'architettura della richiamata operazione commerciale sia partita da un cliente finale che si connetteva con un operatore telefonico al quale pagava la bolletta, operatore che, a sua volta, aveva rapporti con la Broker Management SA, nella sua veste di aggregatrice di traffico, che, ricevuto il segnale, lo trasferiva agli aggregatori di traffico internazionale, che, a loro volta, cedevano la chiamata a TIS e a Fastweb che la terminavano su I-Globe e Planetarium, nelle quali confluivano anche i contenuti per il tramite della Global Phone Network e della Telefox International, contenuti che dette società avevano precedentemente acquistato dalla Coriano Capital, azienda riferibile a Murri Augusto.

Pertanto, in tale struttura commerciale la Telefox International si era posizionata nella filiera delle royalties, con la funzione di trasferire alle società, sulle quali terminava il traffico telefonico, quei contenuti a cui era interessato l'utente finale che aveva digitato il numero a valore aggiunto.

Tanto precisato, è emerso in sede investigativa come la Telefox International Srl avesse avuto la sua sede operativa a Roma in via Cola di Rienzo, n.2, già sede della Telefox Srl (interessata dall'operazione "Phuncard"). La sua compagine societaria si era sostanziata nella figura di Fabio Arigoni, possessore di una quota pari al 95% del capitale sociale, e in quella di Antonio RICCI, socio di minoranza con una quota del 5%. Amministratore unico dal 14 luglio 2003 sino al momento dell'accertamento, essendo ancora la società attiva, era risultato essere lo stesso Arigoni.

Quindi, passando alla disamina della contabilità relativa alla Telefox International, è, altresì, emerso che in sede di perquisizione, avvenuta in data 21 novembre 2006, non era stata trovata la documentazione contabile di dettaglio, ma soltanto i registri.

Ha, infatti, più sopra chiarito il cap. Meoli che la documentazione contabile era stata prelevata da tale Garruto presso lo studio commerciale Saliva – vedi allegato 224- e, quindi, successivamente ritirata, anche da quest'ultimo luogo, da parte di altro soggetto, questa volta, non meglio precisato (essendo la firma illeggibile) –allegato 226-.

Comunque dai registri informatici, conservati presso lo studio commerciale Saliva, era stata appurata la registrazione, con la precisazione che i registri apparivano aggiornati sino al 28 giugno 2006, di fatture emesse dalla Coriano Capital SA per complessivi 719 milioni 937 mila 2,51 euro, mentre la Telefox International, da parte sua, aveva emesso fatture attive nei confronti di I-Globe per un importo di 876 milioni 58 mila 764,19 euro.

Il dichiarante precisava, in via ulteriore, che, mentre il rapporto con la Coriano Capital aveva generato un'imposta neutrale, le fatture attive, emesse dalla Telefox International nel biennio 2006-2007 per l'ammontare sopra indicato, si erano sostanziate in una base imponibile di 730 milioni 48 mila 970,16 euro e in un'imposta di 146 milioni 9 mila 794,03 euro.

In realtà, l'esito delle indagini aveva acclarato che detta imposta dovuta non risultava in alcun modo essere stata onorata dalla società.

A questo punto, veniva ulteriormente ribadito in sede istruttoria che Telefox International e Global Phone Network, proprio perché avevano acquistato all'estero i contenuti dalla Coriano Capital, non dovevano versare l'IVA, essendo l'operazione commerciale esente, ma poiché l'avevano, comunque, ricevuta da I-Globe e Planetarium sulla base del successivo trasferimento dei contenuti, era nato nei loro confronti un debito IVA verso lo Stato che, come sopra riferito, non era stato interamente versato.

Ed, infine, precisava l'operante come dall'esame della contabilità delle aziende coinvolte nell'affare era, altresì, emerso che I-Globe, anziché passare per Telefox International, come era previsto contrattualmente (a parte un unico tentativo del 20 aprile 2005 andato fallito), aveva reiteratamente bonificato gli importi ricevuti dalle telefoniche italiane alla Broker Management; ma, nonostante questo, Telefox International aveva continuato ad emettere fatture nei confronti di I-Globe, pur se non effettivamente pagata, cosi come era già accaduto nell'operazione "Phuncard".

Tale manovra finanziaria è, perciò, da ritenersi, fra gli altri indici, assolutamente sintomatica della fraudolenza dell'operazione commerciale.

Sulla posizione in esame assumono, inoltre, indiscutibile valenza probatoria le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Arigoni Fabio, che in merito alla costituzione della società Telefox International, ha testualmente riferito, come essa sia stata voluta nel corso di una delle riunioni dei sodali e come, sempre in tale contesto, il MOKBEL avesse deciso di collocare all'interno della società lo zio della moglie, RICCI Antonio, come socio di minoranza con una quota del 5%.

Il dichiarante ha, poi, precisato di avere avuto ben chiaro l'intento illecito perseguito dal gruppo criminale, perché nel corso delle varie riunioni, era stato informato che avrebbe dovuto evadere l'IVA, così come già accaduto per l'operazione "Phuncard".

Egli ha, altresì, aggiunto di sapere che il denaro proveniva dalla I-Globe e che il suo compito era mandarlo via, secondo le indicazioni "dell'ufficio", ovvero del FOCARELLI e del FANELLA.

Anche l'Arigoni, come il Murri, era stato remunerato dalla organizzazione criminale, o meglio dal MOKBEL, per l'opera prestata nella misura di cinque milioni di euro.

Anzi, egli ha riferito, sul punto, che in occasione dell'invio di detta somma sul suo conto di Panama, erano nati forti dissidi con il MOKBEL circa la necessaria restituzione da parte sua della metà di questo importo che, anche a detta dello stesso FANELLA, non gli apparteneva.

In via ulteriore, sulla chiusura della Telefox International, il collaboratore ha aggiunto di avere saputo che era stata inviata una

persona a lui sconosciuta a ritirare la documentazione sociale presso lo studio del commercialista Saliva, ed ha ricordato di non avere mai più svolto, da quel momento in poi, alcuna attività per conto della società nella sua veste di amministratore.

In tale contesto, devono, quindi, riportarsi le dichiarazioni rese dall'imputato RICCI Antonio in sede di esame dibattimentale.

L'imputato, dopo aver precisato di avere lavorato per circa 25 anni nel settore della nautica, unitamente al fratello, aggiungeva che alla improvvisa morte di quest'ultimo si era chiuso in un solitario silenzio, che era stato poi interrotto dal suo ingresso in un circolo di Forza Italia, ove era entrato su sollecitazione della nipote RICCI Giorgia.

Qui, aveva conosciuto, Fabio Arigoni che gli era stato presentato come amico fraterno del MOKBEL, benché egli non sapesse indicare se i due avessero rapporti d'affari in comune.

Il Ricci aggiungeva che era stato proprio l'Arigoni ad offrirgli (approssimativamente nell'anno 2003), sapendolo interessato a nuove opportunità lavorative, una partecipazione di minoranza nella sua società Telefox International.

Egli aveva accettato detta offerta, pur dichiarando di non capire nulla di telefonia e/o di servizi. In realtà, poiché nello statuto sociale si parlava di "macchine fotografiche", era stata proprio tale circostanza ad invogliarlo ad accettare la proposta per la quale, all'atto della sottoscrizione, aveva versato l'importo di 550,00 euro.

Il socio Arigoni era, poi, scomparso per circa tre anni, ed in tale periodo RICCI Antonio aveva, comunque, cercato di raccogliere informazioni su

detta società da lui partecipata, ma non aveva mai trovato né la sede, né il personale che vi lavorasse.

Improvvisamente, alla fine dell'estate del 2006, il RICCI aveva nuovamente incontrato l'Arigoni al bar "Vanni" e questi, dopo averlo informato della assoluta inoperatività della loro società, lo aveva invitato a Panama, luogo in cui a quel tempo soggiornava.

Nel mese di novembre del 2006 il RICCI era partito e, ospite dell'Arigoni, aveva potuto constatare come l'uomo avesse in quel posto un altissimo tenore di vita.

Nel successivo mese di dicembre il RICCI era stato informato dal figlio della notificazione di un provvedimento di sequestro del 5% della sua quota in Telefox International. Quindi, alla sua richiesta di spiegazioni, l'Arigoni gli aveva seccamente ricordato che detta società era stata chiusa.

La permanenza del RICCI a Panama era durata sino al marzo del 2007, quando in occasione di un gravissimo litigio telefonico con il MOKBEL, l'Arigoni lo aveva inaspettatamente coinvolto nella lite, si da indurlo a rientrare a Roma.

L'imputato ricordava che, durante quel soggiorno, poiché il *budget* che aveva portato con sé era stato insufficiente, l'Arigoni lo aveva foraggiato, conteggiando di volta in volta le spese da lui sofferte per mantenerlo, spese che, comprensive anche di un Rolex di circa 22 mila euro, avevano raggiunto la soglia di 30 mila dollari.

Perciò, il RICCI, una volta a Roma, aveva deciso di vendere l'orologio con l'intenzione di saldare il suo debito, ma, non incontrando più

l'Arigoni, aveva, quindi, maturato l'intenzione di acquistare una vettura BMW.

Infine, ricordava come, nel corso di una telefonata avuta col MOKBEL nel giugno del 2007, quest'ultimo gli avesse chiesto conferma, non senza mostrare il suo disappunto, dell'esistenza del prestito a lui fatto dall'Arigoni.

Circa la partecipazione alla riunione nella villa di Cap d'Antibes, avvenimento verificatosi nella estate del 2007, il RICCI riferiva di essere stato presente, perché invitato dalla nipote e dal MOKBEL al fine di pianificare delle opere di ristrutturazione.

Egli ricordava di avere visto in quella occasione il solo Di Girolamo (avvocato che aveva precedentemente curato una sua pratica di condono) ed il Toseroni (poi solo in un secondo momento identificato), spiegando di non aver incontrato altre persone verosimilmente per la vastità dei locali della villa francese.

Orbene, le risultanze sopra delineate inducono il Collegio a ritenere che il RICCI sia stato assolutamente consapevole della illiceità dell'operazione "Traffico telefonico" e, dunque, partecipe della attività di riciclaggio che detto affare concretizzava.

In primis, non sfugge al Tribunale come la partecipazione del RICCI in Telefox International segua uno schema già collaudato dal MOKBEL, nella sua veste di direttore del gruppo criminale, nella pregressa operazione fraudolenta.

Infatti anche nella precedente costituzione della Telefox Srl, inserita nella filiera dell'operazione "Phuncard" con finalità del tutto analoghe alla Telefox Interanational, l'Arigoni è stato affiancato da un socio di

minoranza, tale Priori Daniele, con l'evidente fine di volersi attuare una manovra di controllo da parte del MOKBEL sulla filiera commerciale, ponendo, appunto, uomini di fiducia all'interno delle società che, guarda caso, hanno assunto ruoli nevralgici per l'intera operazione.

Sicché è verosimile supporre che il RICCI, anche in forza del suo legame parentale con la moglie del MOKBEL, abbia rappresentato proprio quell'uomo fidato da affiancare nuovamente all'Arigoni nella costituenda società.

Del resto, lo stesso Arigoni ha dichiarato come la Telefox International sia nata perché voluta dal gruppo dei sodali, ed, in siffatto contesto, abbia aggiunto come la ulteriore partecipazione del RICCI sia stata pianificata personalmente dal MOKBEL; scelta quest'ultima che, pertanto, non può non interpretarsi nel senso sopra riportato.

Ed invero, le dichiarazioni dell'Arigoni che, come si è oltre precisato, si presentato convincenti ed attendibili, appaiono, per certi versi, avvalorate proprio da quanto affermato, in modo peraltro collimante, dal MOKBEL e dal FOCARELLI, i quali hanno parlato dell'avvenuto inserimento dell'Arigoni nell'affare soltanto in forza di un suo ferreo volere e non in ragione di una qualche specifica competenza nel settore della telefonia.

Ed allora, si spiega anche per questa via come la scelta del RICCI, uomo prestato a questo settore e privo delle necessarie esperienze, abbia assunto una natura squisitamente strumentale all'interno del gruppo dei sodali, non compiutamente rassicurati dalla partecipazione dell'Arigoni nell'affare.

Infatti, deve ribadirsi sull'argomento che la presenza di tali personaggi in ruoli strategici è dipesa non già dal loro vissuto lavorativo e dalle loro

specifiche professionalità, ma dalla necessità di avvalersi di soggetti pronti a rischiare la loro stessa incolumità personale per realizzare profitti illeciti.

Del resto, il RICCI non appare credibile quando racconta di non conoscere che l'Arigoni ed il MOKBEL fossero in affari, sebbene ne abbia messo in evidenza il legame fraterno, dal momento che è emerso pacificamente dalla istruttoria, per averlo riferito gli stessi diretti protagonisti della vicenda, che i due si appellavano con il termine "soci".

Cosi come, del pari, non appare credibile quando, con estrema superficialità, dichiara di avere accettato di entrare a far parte di una società di cui non conosceva nulla ed, addirittura, quando sostiene, con particolare riguardo al successivo sequestro della quota di minoranza, di essersi accontentato della inverosimile spiegazione, datagli dall'Arigoni, in ordine alla mancata operatività dell'azienda; giustificazione quest'ultima che, anche ad un uomo poco avveduto, avrebbe palesato tutta la sua inadeguatezza, a meno che, al contrario, non si ritenga, in modo certamente più convincente, che il comportamento successivo del RICCI, per nulla preoccupato della vicenda tanto da restare a Panama per altri diversi mesi, fosse dovuto ad una sua piena conoscenza della natura illecita dell'affare intrapreso e del quale, perciò, era pronto ad accettarne tutte le conseguenze sul piano giudiziario.

In tale ottica, appare, allora, evidente come la partecipazione di minoranza abbia fruttato all'odieno imputato un illecito compenso di 30 mila euro che, lungi dall'essere inteso come un prestito dell'Arigoni, è, piuttosto, da considerarsi un vero e proprio ritorno economico per l'attività prestata al gruppo dei sodali, tanto che il MOKBEL ne ha

chiesto contezza allo stesso RICCI verosimilmente per far "quadrare" i conti con l'Arigoni e tanto che questo stesso compenso ha, altresì, invogliato il medesimo RICCI ad acquistare una vettura di lusso, invece di indurlo ad una doverosa, quanto necessaria, restituzione da attuarsi in tempi ragionevoli.

Se poi si analizzano le voci che compongono tale prestito, si coglie tutta l'inverosimiglianza del racconto del RICCI, che indica come la parte più cospicua del debito sia stata rappresentata da un orologio di marca che l'uomo avrebbe dovuto indossare per essere al pari degli amici dell'Arigoni.

In realtà, tale assunto, non solo si presenta incredibile se lo si rapporta alla momentanea presenza del RICCI a Panama ed al suo disancoramento dal contesto sociale in cui il solo Arigoni risultava inserito, ma appare, altresì, del tutto pretestuoso se lo si rapporta al contenuto della telefonata intercorsa nel giugno del 2007 con il MOKBEL, conversazione nel corso della quale non c'è alcun cenno da parte del RICCI a tale particolare e cospicua voce di prestito.

In realtà, la presenza del RICCI a Panama assume proprio quel carattere di supervisione attuato dal MOKBEL che, non a caso, lo ha spinto ad inviare il sodale in quel luogo in un momento in cui i rapporti con l'Arigoni andavano degenerando, cosi come lo stesso RICCI non ha potuto, peraltro, negare con riferimento alla telefonata intercorsa fra il MOKBEL e l'Arigoni nel marzo del 2007.

Che poi il RICCI abbia assunto la veste di uomo di fiducia emerge in modo inequivoco dal tenore della stessa telefonata del 4 giugno 2007 (RIT 932/07 progressivo 1638 ore 18,38), durante la quale il MOKBEL,

riferendosi a tutti coloro che sono "andati fuori" (ricomprendendo chiaramente anche il RICCI ed intendendosi a trovare l'Arigoni) formula un espresso rimprovero nei loro confronti perché gli hanno rappresentato una situazione "edulcorata", a fronte della quale il RICCI, dopo avergli prospettato la necessità di dovere comunque, incontrare personalmente l'Arigoni, afferma di averlo per tempo avvisato della incombente insorgenza di una situazione di attrito con il medesimo personaggio.

VOCE UOMO 1: pronto?
VOCE DONNA (Ricci Giorgia): oi.
VOCE UOMO 1(Ricci Antonio): chi è?
VOCE DONNA: oh, so' io. Ma che stavi dormendo?
VOCE UOMO 1: eh, piccola.
VOCE DONNA: oi, ma stavi dormendo?
VOCE UOMO 1: no, no, sto con... un... come si chiama? Un cracker, in bocca, e del Parmigiano.
VOCE DONNA: ah, okay. Aspetta un attimo, eh.
VOCE UOMO 1: sì.
VOCE UOMO 2 (Gennaro Mokbel): ciao, caro.
VOCE UOMO 1: ciao, tesoro. Come stai?
VOCE UOMO 2: male, molto male.
VOCE UOMO 1: che succede?
VOCE UOMO 2: con quelle due merde? Quello che stava con te?
VOCE UOMO 1: immagino.
VOCE UOMO 2: no, molto peggio di quello che tu immagini. Scusa una cosa, però: c'è un particolare, lui quanto t'ha dato? Duemila, tremila?
VOCE UOMO 1: trenta.
VOCE UOMO 2: ah, va bene, ciao, grazie. Me serve per 'sta nota, perché mo' je so' stati chiesti e quello... "Ah, no, però io quell'altri non ve li mando perché io ho mantenuto..."... per là. Quanti so'? Quanti so'?
VOCE UOMO 1: che stronzo. Trenta, esatti, esatti. VOCE UOMO 2: sì, no, "Quanti so'" a lui. "Ah, mo' non me ricordo, però mo' faccio i conti, piripì, purupù"..
VOCE UOMO 1: ma dai!

VOCE UOMO 2: come, no? Non hai capito che cazzo sta a succede tu me sa che non hai manco idea di quello che sta a succede...
VOCE UOMO 1: ma scusa... posso venire a Roma, parlo io?
VOCE UOMO 2: dove parli, che questi non c'è stanno... uno..
VOCE UOMO 1: no, d'accordo. Te metterai in comunicazione, no?
VOCE UOMO 2: come no? Tra una settimana, me metto in comunicazione.
VOCE UOMO 1: allora ci parlo io.
VOCE UOMO 2: si, sì. Se non mi manda quello che deve mandare giusto, coi conti giusti, ci parli te, no? Però lui che cosa ha fatto? Ha sobbillato quell'altro, quer sarcofago de merda, che non sai cosa ha combinato.
VOCE UOMO 1: io lo so e lo avevo già previsto, purtroppo.
VOCE UOMO 2: sì, sì, lo so. Lo so, però tu hai sbagliato quell'altro che è venuto fuori .. hai sbagliato tutti quelli che sono quelli che siete andati fuori, perché a me non me l'avete detta tutta, me l'avete edulcorata la situazione.
VOCE UOMO 1: no, no. Io te l'ho detta precisa, para, para.VOCE UOMO 2: no, no, no: tu non mi hai detto... no, no, no: tu certe cose non me l'hai dette. (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: io ti ho messo al corrente esattamente della situazione...
VOCE UOMO 2: tu mi hai messo la pulce nell'orecchio...
VOCE UOMO 1: eh.
VOCE UOMO 2: eh, però...
VOCE UOMO 1: sai cos'è? Però dobbiamo parlare a voce, perché ce sta un particolare che va bene chiarito, perché io, una cosa della quale avevo il terrore, è che si creasse questa situazione.
VOCE UOMO 2: sì, molto peggio di quella che tu immagini.
VOCE UOMO 1: eh, no, la immagino, invece... perché siccome...
VOCE UOMO 2: ce sta er piccoletto che ce sta a provà a ricattà, no?
VOCE UOMO 1: ah.
VOCE UOMO 2: eh, scrivendo delle cose che manco te ne fai un'idea.
VOCE UOMO 1: e lui come c'è arrivato, là, scusa?
VOCE UOMO 2: lui sta là. Lui è arrivato là subito dopo che te ne sei andato tu. Capito?
VOCE UOMO 1: senti un po'. Ma... ci possiamo vedè domani?
VOCE UOMO 2: domani io c'ho una giornata di merda, possiamo sta' a cena insieme, se vuoi.

VOCE UOMO 1: come vuoi.
VOCE UOMO 2: va bene?
VOCE UOMO 1: vediamo a cena, ché 'ste cose vanno chiarite.
VOCE UOMO 2: sì, sì. Hai capito? Però ricordate che quando io ti feci la telefonata e ti dissi: "Sta' attento a quel pezzo di merda che c'hai vicino"... infame, bugiardo e pezzo di merda...
VOCE UOMO 1: eh, ma io so' stato...
VOCE UOMO 2: ... t'ho avvìsato pure io, perché lo sapevo pure io.
VOCE UOMO 1: certo, ma io infatti lì come mi son mosso? Con i piedi di piombo sui cristalli, proprio.
VOCE UOMO 2: capito, però a me me servono una marea di informazioni che me può dare te oltre a quell'altri che so' stati giù, che già m'hanno dato.
VOCE UOMO 1: certo.
VOCE UOMO 2: capito? Allora, guarda, domani sera ci vediamo... da me. Te lo ricordi come ci sì arriva? A mangià?
VOCE UOMO 1: te chiamo. Ah, sì, sì, sì. A mangià sì, come no?
VOCE UOMO 2: ecco, ci vediamo alle 8 e mezzo direttamente a mangià.
VOCE UOMO 1: 8 e mezza, là.
VOCE UOMO 2: ciao, un bacio.
VOCE UOMO 1: ciao, bello, ciao.

Quindi, il RICCI è assolutamente consapevole non solo della posizione dell'Arigoni all'interno del gruppo dei sodali, ma è anche pienamente conscio del suo ruolo, che peraltro, il MOKBEL non nega di avergli affidato, allorquando nella stessa conversazione lo rimprovera di non essere stato attento a "quell'infame". Inoltre, ulteriore oggetto della conversazione è proprio quella somma dì denaro, viene indicato l'importo di "trenta", che il RICCI dichiara di avere ricevuto dall'Arigoni, ed in ordine alla quale il MOKBEL lo informa che tanto dovrà fare i "conti".

Dunque, l'odierno imputato è certamente un associàto che ha prestato il suo apporto in modo specifico attraverso la partecipazione di minoranza

nella Telefox International, della quale intendeva condividere il progetto criminoso che si è inequivocabilmente sostanziato in una attività di riciclaggio come sopra delineata.

Attività quest'ultima che aveva consentito all'Arigoni uno altissimo stile di vita a Panama e che il RICCI, sapendolo privo di risorse personali, non poteva non ricollegare, come vuole far credere, ai guadagni illeciti derivanti dall'operazione, in cui egli stesso era personalmente e scientemente coinvolto.

In siffatto, contesto trova, allora, più convincente spiegazione la sua partecipazione all'incontro a Cap d'Antibes nel luglio del 2007, incontro che egli ha voluto pretestuosamente minimizzare come poi si dirà nella sede dedicata alla partecipazione associativa.

Deriva dalle argomentazioni svolte come RICCI Antonio debba essere dichiarato responsabile della imputazione di cui al capo 11) della rubrica.

GIONTA Aurelio

E' necessario premettere sinteticamente, anche per la presente posizione processuale, la struttura dell'operazione "Traffico telefonico", dovendosi evidenziare come gli aggregatori di traffico telefonico fossero localizzati in Finlandia e nel Regno Unito e si avvalessero di TIS e Fastweb Spa per terminare le chiamate su I-Globe Srl e Planetarium Srl, depositarie, a loro volta, dei contenuti forniti da una società di Panama, denominata Coriano Capital SA, la quale aveva ceduto i suoi servizi alla Telefox International Srl (in una prima fase) ed alla Global Phone Network Srl,

riferibile appunto a GIONTA Aurelio, che li avevano, successivamente, trasferiti alla I-Globe Srl e, al suo subentro nell'operazione, alla stessa Planetarium Srl.

Pertanto, relativamente al contratto stipulato tra Global Phone Network e Planetarium (allegato 138) il Cap. Meoli ne ha precisato il contenuto, riferendo, in particolare, che GPN svolgeva attività di ricerca, sviluppo e promozione verso aziende che operavano nel settore degli investimenti media produzione di contenuti tv e internet stampa. L'operante ha, altresì, lumeggiato la data di sottoscrizione del presente documento, indicata in quella del 7 febbraio 2005, ed ha riferito, in via ulteriore, che la Planetarium era stata costituita in epoca successiva, ovvero il 20 luglio 2006.

Tale risultanza è di indubbia valenza probatoria sulla consapevolezza del GIONTA della frode carosello, dal momento che proprio la contrattualistica afferente alla società Planetarium, sua diretta *partner* commerciale, si è dimostrata palesemente posticcia, come inequivocabilmente comprovato dalla tempistica relativa alla data di formazione del contratto e a quella di costituzione della società, si da potersi ragionevolmente affermare che l'incontro fra la catena delle royalties e quella del traffico telefonico non si sia mai attuato nella realtà degli affari.

Quindi, la richiamata circostanza evidenzia la totale inaffidabilità del contratto in questione sotto il profilo di un suo reale contenuto commerciale e dimostra come la sua redazione sia stata effettuata al solo fine di dare una copertura ai rapporti illeciti esistenti fra le parti ed, in particolare, abbia avuto lo scopo ulteriore di giustificare nei confronti

delle banche, interessate dagli scambi finanziari, l'esistenza di una relazione commerciale.

Del resto, tali royalties appaiono ancora più irreali se si considera che proprio la Global Phone Network, al suo subentro alla Telefox International nella filiera, non ha mai versato alcuna somma di denaro alla Coriano Capital SA come corrispettivo per l'utilizzazione di quei diritti che, invece, avrebbe dovuto effettivamente pagare secondo la parvenza commerciale che si voleva accreditare all'esterno.

Tale risultanza è resa ancora più evidente se si considera che dalle registrazioni contabili della Telefox International, rinvenute presso lo studio Saliva, sono risultati iscritti documenti passivi per un imponibile di 720 milioni 118 mila 144,22 euro proprio emessi dalla società Coriano; analogamente, in seguito alla perquisizione eseguita il 22.5.2007 presso gli uffici della Global Phone Network in Roma, sono state reperite fatture, senza addebiti IVA, per complessivi 701 milioni 253 mila 650,85 euro.

Inoltre, con particolare riguardo alla comunicazione di Planetarium a TIS, avente ad oggetto gli archi di numerazione di cui aveva la disponibilità (allegato 118), ovvero archi numerici Iridium Regional CC8817 e Tuvalu CC6888, l'operante ha aggiunto che, diversamente, le numerazioni riportate nel contratto fra GPN e Planetarium erano state quelle italiane a valore aggiunto 899 e 709.

La riferita circostanza è ulteriormente sintomatica della fraudolenza delle relazioni commerciali che il GIONTA non poteva non conoscere, atteso il ruolo tecnico ricoperto dalla sua società nella filiera commerciale e la stesura della inattendibile contrattualistica sopra riportata.

Con particolare riguardo alla evasione dell'IVA, è, poi, emerso come in sede di perquisizione del 21 maggio 2007 nei confronti di Planetarium fossero state rinvenute tutte le fatture relative ai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori, documenti sulla base dei quali erano stati, perciò, ricostruiti più analiticamente i rapporti economici.

In particolare, tale società aveva sostenuto costi per prestazioni di servizio rese da I-Globe a Global Phone Network, nel biennio 2006-2007, per un imponibile di 703 milioni 486 mila 114,20 euro. Del resto, Planetarium era il soggetto che emetteva fattura nei confronti di TIS e Fastweb per la terminazione del traffico telefonico, mentre, a sua volta, era colei che acquistava i contenuti da Global Phone Network che li aveva, precedentemente, ricevuti da Coriano Capital.

L'indagine aveva, comunque, consentito di appurare che Planetarium, ai fini IVA, aveva emesso fatture verso TIS per 805 milioni 669 mila 150,33 euro, mentre nei confronti di Fastweb il totale delle fatture era stato di 48 milioni 679 mila 104,12 euro e, cosi, si era raggiunto l'importo complessivo di 854 milioni 348 mila 254,46 euro, sul quale l'imponibile doveva indicarsi nella somma di 711 milioni 956 mila 878,71 euro e l'imposta nella cifra di 142 milioni 391 mila 375,74 euro.

Sul versante delle fatture passive il rapporto con la Global Phone Network si era sostanziato in un valore di 844 milioni 183 mila 337,03 euro, di cui un imponibile di 703 milioni 486 mila 114,20 euro e un'imposta di 140 milioni 697 mila 222,84 euro.

Quindi, attraverso una ricostruzione riepilogativa, il cap. Meoli ha precisato che Fastweb e TIS nella operazione Traffico Telefonico

avevano complessivamente pagato un'IVA a Planetarium e I-Globe e, quindi, iscritto in bilancio, un importo di 336 milioni 486 mila 5,11 euro.
A fronte di tale credito era risultato il pagamento da parte di I-Globe della somma complessiva di un milione 690 mila 339,84 euro e da parte di Planetarium dell'ammontare di 957 mila 624,63 euro, si da generarsi un totale di IVA pagata dalle società I-Globe, Planetarium, Global Phone Network e Telefox International (le ultime due totali evasori) pari a 2 milioni 647 mila 964,47 euro, importo che, detratto da quello registrato da parte delle due telefoniche, consentiva di ritenere come l'IVA non versata ammontasse ad un valore totale di 333 milioni 838 mila 40,64 euro.
Tale risultanza è stata acclarata tenendo in debita considerazione la struttura architettonica dell'affare. Orbene, ha riferito l'operante, che TIS e Fastweb avevano reso prestazioni di servizio verso le società inglesi fuori campo IVA, mentre nel passaggio successivo, in cui I-Globe e Planetarium avevano fornito a TIS e Fastweb un servizio di trasporto fino ai loro *server*, l'IVA si era presentata come dovuta e, perciò, I-Globe e Planetarium l'avevano applicata alle due società telefoniche che, non avendola ricevuta dalle inglesi, si erano portate a credito nei confronti dello Stato.
A loro volta, I-Globe e Planetarium si erano trovate in una posizione di imposta a debito, avendola ricevuta da TIS e Fastweb, per cui, quando si erano interfacciate con la Global Phone Network e la Telefox International, avevano ricevuto fatture passive che comportavano la riscossione dell'IVA, con un conseguente obbligo di versamento della

imposta nella misura risultante proprio dalla predetta differenza delle due voci attive e passive.

Cosi, ha dichiarato il teste si era generato l'avvenuto versamento di circa 1,5 milioni di euro.

A questo punto, Telefox International e Global Phone Network, proprio perché avevano acquistato all'estero i contenuti dalla Coriano Capital SA, non avevano versato l'IVA, essendo ancora una volta l'operazione esente, ma l'avevano, comunque, ricevuta da I-Globe e Planetarium sulla base del successivo trasferimento dei contenuti, con la conseguenza che era nato nei loro confronti un debito IVA verso lo Stato che, come sopra riferito, non era stato interamente versato.

Circa l'ulteriore corso delle movimentazioni finanziarie, deve ribadirsi che l'istruttoria ha consentito di appurare come la Global Phone Network, a sua volta, avesse bonificato, nel periodo ricompreso fra il 20.9.2006 al 19.4.2007, alla Broker Management SA sul conto austriaco l'importo di euro 523 milioni 300 mila 072 euro, nonché l'importo di 318 milioni 820 mila 036 euro in favore della Karelia Business Group nel periodo ricompreso fra il 22.9.2006 e il 30.4.2007.

Quindi, il denaro è confluito nelle casse delle società del Murri, in particolare, in quelle della Broker che ha svolto un fondamentale ruolo di collettore al termine della catena finanziaria, poiché è proprio da tale società che il denaro ha ripreso il corso della filiera fraudolenta e generatrice di credito IVA o, viceversa, è confluito nelle successive attività di riciclaggio.

Ruolo che il GIONTA certamente conosceva per altre vie, dal momento che non può considerarsi un caso che non si sia rinvenuto in sede

investigativa alcun documento negoziale atto a giustificare il presente flusso finanziario.

Altro dato di palese fraudolenza che, peraltro, non poteva sfuggire al GIONTA, si inquadra nell'ambito di quella commistione di strutture e personaggi che caratterizza la vicenda in esame, ed è rappresentato dalla confluenza dei conti economici di più società sullo stesso Istituto di credito, circostanza che si è visto essere una caratteristica ricorrente del *modus operandi* del gruppo criminale ed espressiva di quella strumentalità che ha caratterizzato le relazioni commerciali.

Infatti, nel medesimo istituto bancario, ovvero l'istituto austriaco Raffeisen Zentralbank Osterreich Austrai, sono confluiti non solo il conto economico della I-Globe, ma anche quelli della Global Phone Network (conto numero 15407300) e della Planetarium (conto numero 154073218).

Appunto, la presente circostanza non si può ritenere casuale, atteso che anche l'imputato di reato connesso Panozzo Dario ha ricordato di essersi recato con il GIONTA ad aprire i conti societari (ciascuno il proprio) presso la richiamata banca austriaca e di averlo fatto su indicazione del FOCARELLI che, anche in questa occasione, ha pervicacemente dimostrato di regolare i rapporti finanziari, piegandone gli effetti alle superiori esigenze criminali.

In relazione alla seconda fase di riciclaggio, deve, inoltre osservarsi che in favore della Wolstin LTD (società riferibile al Gourevitch) è, altresì, giunto sul conto, acceso presso Cyprus Popular Bank di Nicosia, l'importo complessivo di 5 milioni 150 mila euro, bonificati, nel periodo dal maggio al giugno 2007, proprio dal conto della Raiffeisen di Vienna,

intestato alla società Global Phone Network di GIONTA Aurelio, il quale, in un secondo momento, ha avuto in restituzione dalla medesima Wolstin la somma di 1 milione 499 mila 537 euro bonificata su altro conto, sempre riferibile all'odierno imputato, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo.

Ancora una volta il flusso non risulta giustificato, mentre è sintomatico di un pieno coinvolgimento dell'imputato nel progetto criminale, dal momento che egli ha messo a disposizione di uno dei correi più accreditati sul piano operativo risorse di significativa entità.

Allo stesso modo, è possibile ritenere il GIONTA assolutamente coinvolto nella frode carosello e non solo in quella fiscale, in ragione dell'esistenza di un ulteriore significativo flusso finanziario che ha interessato la società We Connect Srl, riconducibile solo formalmente alla sorella dell'odierno imputato Gionta Monica Elisabetta; detta impresa ha, appunto, ricevuto dalla Wolstin Ltd, nel periodo ricompreso fra il novembre 2006 e il febbraio 2007, la somma complessiva di 1,1 milioni di euro.

Inoltre, la presente società, anch'essa organica all'affare, non a caso ha dirottato, a sua volta, un importo di 460 mila euro sul conto corrente della Emerald International LLC presso la banca lombarda lussemburghese, avente n. 13310975031, alla quale era, peraltro, pervenuta anche la somma di 2,2 milioni di euro direttamente dalla Broker Management.

In siffatto contesto, si inseriscono le dichiarazioni spontanee rese da GIONTA Aurelio nel corso del dibattimento, segnatamente all'udienza del 15.1.2013.

L'odierno imputato, dopo aver confermato di aver costituito la Global Phone Network nell'anno 2001, società avente ad oggetto la rivendita di traffico telefonico e la gestione di parchi telefonici e satellitari, aggiungeva di aver occasionalmente incontrato in un viaggio a Milano nell'anno 2006 PANOZZO Dario, il quale gli aveva prospettato la possibilità di entrare in un affare nel settore delle telecomunicazioni, in cui la GPN avrebbe potuto offrire il suo supporto tecnico.

Nel mese di maggio di quello stesso anno il PANOZZO lo aveva, quindi, raggiunto presso il suo ufficio in via Tolmino e, dopo avergli presentato il progetto, gli aveva preannunciato un incontro con un suo consulente.

Cosi era maturata la conoscenza del FOCARELLI che, durante l'incontro programmato, lo aveva informato della necessità, da parte sua, di avvalersi di un supporto tecnico volto al trasferimento di dati e fonia verso la costituenda società del PANOZZO che avrebbe curato l'offerta del servizio finale.

Nel successivo mese di Agosto il FOCARELLI gli aveva proposto di scegliere la Coriano Capital SA per la fornitura dei contenuti (che, peraltro, egli aveva anche visionato) e, perciò, nel seguente mese di Settembre il GIONTA aveva sottoscritto il contratto con la predetta Coriano che gli aveva anche fornito in quella sede gli indirizzi IP.

Sul punto, l'imputato aggiungeva di avere precedentemente firmato un contratto con Panozzo Dario, ma egli precisava che la data indicata in quel documento era stata erroneamente apposta.

Il GIONTA riferiva, in via ulteriore, di essersi, quindi, rivolto alla British Telecom per potersi avvalere di un loro punto di connessione che era stato, in effetti, fornito nella misura di 400 mega.

In realtà, l'imputato dichiarava che vi erano state importanti problematiche nei primi mesi del *business*, dato che il traffico si ingolfava sui *server*, tant'è che, unitamente al FOCARELLI, egli aveva deciso di avvalersi dei *server* della stessa Ubique, al fine di rendere il servizio.

La questione era stata, infine, risolta tra l'ottobre ed il novembre di quell'anno con l'acquisto di *router* molto più potenti.

Circa la personale conoscenza del Murri, il dichiarante riferiva di averlo incontrato sia al suo ristorante "Il panda" (che in quel periodo aveva aperto in viale Liegi per diversificare la sua attività), che a Milano.

Al momento della stipula del contratto con la Coriano Capital SA, il GIONTA era stato informato della necessità di organizzare un incontro con il Murri, circostanza che si era verificata con l'andata di quest'ultimo presso il suo ufficio. In quella occasione, il Murri aveva proposto al GIONTA "di posticipare il pagamento dell TVA", che egli avrebbe incassato dalla Planetarium, e di trasferire il relativo importo alle sue società estere, le quali nel semestre successivo gli avrebbero restituito l'IVA con un ulteriore guadagno.

L'offerta gli era parsa molto allettante, sicché l'odierno imputato si era determinato a versare il denaro alla Broker Management del Murri, ma quest'ultimo, in realtà, non aveva più prestato fede agli impegni assunti, tant'è che il GIONTA non aveva potuto onorare il debito d'imposta.

In ordine alla conoscenza del MOKBEL, il presente dichiarante confermava di conoscerlo da circa tredici anni, ma di avere iniziato una frequentazione più assidua, grazie alla partecipazione nel progetto politico di Alleanza Federalista.

Infine, l'imputato ammetteva di essersi recato nella villa di Cap d'Antibes, luogo in cui aveva maturato la conoscenza di altri soggetti, quali il Toseroni che gli era stato presentato come funzionario che lavorava nel campo economico, il BRECCOLOTTI, il Di Girolamo e il FANELLA, tutti personaggi incontrati anche presso l'ufficio di viale Parioli.

Alla luce del complessivo materiale istruttorio in atti, ivi comprese le richiamate dichiarazioni spontanee del GIONTA, non residuano dubbi sulla partecipazione dell'odierno imputato al reato di riciclaggio, così come contestatogli al capo 11) della rubrica.

In effetti, deve premettersi come la condotta del GIONTA non possa essere letta in modo disgiunto dal restante materiale probatorio, ma debba essere necessariamente valutata nel raffronto con tutte le restanti risultanze istruttorie.

Ed allora, già non convincono le dichiarazioni dell'imputato in ordine alle modalità con cui si sarebbe maturata la conoscenza del FOCARELLI che egli ha ricondotto ad una presentazione del PANOZZO.

Diversamente, quest'ultimo ha, invece, affermato di essere stato presentato al GIONTA dallo stesso FOCARELLI. Orbene, tale ultima versione deve essere preferita dal momento che meglio collima con le dichiarazioni rese dal Murri in merito al suo interessamento per far entrare il Panozzo, affascinato dal suo tenore di vita, nel gruppo dei sodali e, quindi, a contatto con uno lo stesso FOCARELLI che lo organizzava.

Non appaiono, altresì, convincenti le dichiarazioni dell'imputato in merito alla datazione del contratto con la Planetarium che egli, pur non sapendo riferire puntualmente, afferma avere stipulato con una data diversa.

Ma tale circostanza non può ritenersi verosimile, dal momento che il documento non appare di natura seriale ed, inoltre, presenta le sottoscrizioni vergate proprio in prossimità della data, sicché non può assolutamente ritenersi che entrambi i firmatari siano caduti al momento della stipula nel medesimo errore contrattuale.

Piuttosto, come si è già osservato, il negozio che, peraltro non conteneva neppure l'indicazione degli esatti indirizzi IP, non ha avuto una natura reale, ma è stato appositamente creato per accreditare, soprattutto nei confronti delle banche, l'esistenza di una relazione commerciale che fosse idonea a giustificare il flusso di denaro.

Inoltre, non può darsi credito al GIONTA, allorquando afferma di essersi avvalso dei *server* della British Telecom al fine di superare le iniziali questioni tecniche legate al flusso dei dati e della fonia, dal momento che, viceversa, il traffico non è passato nella sua quasi interezza e non solo in un periodo di difficoltà come vorrebbe far credere l'imputato; periodo che, difatti, né collima inizialmente con la cessazione del servizio reso dalla Telefox International, né appare di una qualche utilità, se lo si guarda nella sua asserita operatività assolutamente a ridosso dell'ultimo *step* dell'operazione fraudolenta.

Altra palese e significativa incongruenza è rappresentata dalla proposta che, a detta del GIONTA, il Murri gli avrebbe formulato, subito dopo la formazione del contratto con la Coriano Capital SA, ovvero di

posticipare il pagamento dell'IVA, bonificando detto importo alle sue società estere.

Tale ricostruzione del flusso non è assolutamente attendibile, dal momento che il GIONTA ha trasferito, nei termini sopra ricostruiti, una quantità di denaro ben superiore all'IVA non versata, e, perciò, in assoluta antinomia con il proposito dichiaratamente perseguito.

Piuttosto, l'ingente numero di bonifici che hanno legato la GPN alla Broker ed alla Karelia devono essere letti in un più ampio quadro ricostruttivo che ha visto le società del Murri fungere da collettore, in particolare la Broker, per spostamenti monetari destinati o alla circolarità in seno alla filiera o alla "ripulitura" del denaro per mezzo di ulteriori passaggi bancari, poi ultimati presso i conti correnti degli stessi sodali o verso destinazioni legate ai progetti economici perseguiti dal medesimo gruppo criminale.

Sul punto, assume importanza ricostruttiva anche la conversazione di seguito riportata, nella quale il GIONTA si intrattiene con un certo Ronnie (RIT. 704/07 progressivo 4649) nella giornata del 9 giugno 2007. Quest'ultimo domanda espressamente all'odierno imputato se "gli daranno" i soldi per pagare le tasse, ed il GIONTA risponde al richiamato interrogativo, affermando esplicitamente che il "denaro arriverà almeno in parte".

Ronnie: Pronto, Ciao Aurelio
Aurelio: Mi senti bene ora?
Ronnie: Si
Aurelio: Ok. Quello che ti ho detto e che ho parlato con gli avvocati di quei documenti, quelle dichiarazioni, mi hanno detto che l'unico grande problema che potrebbe esserci, non riguarda quello che dicono, ma ciò di

cui stanno parlando. Cosa significa, che stanno parlando di società in Portorico, probabilmente il procuratore qui pensa che voglio fuggire, ok? Quindi....
Ronnie: Non pensi che sia un bene?
Aurelio: No, no, questo è quello che mi hanno detto, ora noi abbiamo chiesto di restituirci questi documenti e hanno 15 giorni, ora quasi una settimana, e mi hanno detto che se non succede nulla fino ad oggi, sono qui a Roma, non vado da nessuna parte, sono vicino alla spiaggia e quindi sono nel Paese, non ci saranno grossi problemi ora, sarà un po' più semplice. Quindi avrò le informazioni e tutto la prossima settimana.
Ronnie: Posso farti una domanda?
Aurelio: Si.
Ronnie: Che documenti hanno esattamente
Aurelio: Hanno le mie dichiarazioni, questo è quello che mi hanno detto, e hanno una copia dei documenti che ho firmato. Ti ricordi quello che ho firmato con il timbro del notaio di Portorico? Firmato qui, hanno quella copia, questi sono gli unici due documenti che hanno. Non c'è il tuo nome su quello.
Ronnie: Si ma non fa niente, c'è il nome della società
Aurelio: Non ricordo perché non ho più la copia
Ronnie: Mi chiedo se hanno contattato il governo di Portorico
Aurelio: No, no, no. Non credo. Non cercano questo (ride), sono sicuro. Stanno cercando di dire che non ho...(sembra dire: restituito) diversi milioni di euro. Ci sono due cose molto buone per noi. La prima cosa è che ho il tempo di pagare fino a dicembre 2007.
Ronnie: Giusto.
Aurelio: Quindi non sarà un problema. Posso fare un accordo, posso cercare di trovare il modo per pagarli. La seconda cosa è che sono andati a fare queste cose perché pensavano di non trovare nulla. Sono andati nel mio ufficio, pensavano di trovare una scatola vuota, ma hanno trovato tutto....(incomprensibile) ho i contratti. Ho tutto. Quindi si arrabbieranno un po' per questo, perché pensavano di trovare una scatola vuota e hanno trovato tutto. Il mio avvocato ha detto, ora prendete una copia di quello che avete trovato e poi restituitecela perché altrimenti non possiamo lavorare. Quindi abbiamo bisogno di tutto
Ronnie: Fammi chiedere questo, che mi dici delle altre persone che erano con te
Aurelio: E' tutto a posto, perfetto.

Ronnie: Mhm, fammi chiedere questo. Ti daranno i soldi per pagare le tasse. No.
Aurelio: Si, si, una parte, certo.
Ronnie: Non tutto?
Aurelio: Si, non tutto, esatto.
Ronnie: Ok. Ah, Quando vieni qui?
Aurelio: Verrò….lo sai Angela è al settimo mese, quindi non può viaggiare.
Ronnie: Si.
Aurelio: Ora non sappiamo se partorirà al settimo o al nono mese, perché ha dei problemi…
All'utero.
Ronnie: Si, l'utero.
Aurelio: Se perché è facile che possa allargarsi, dobbiamo essere vicini a Roma in questi giorni, capisci. Se avrà il bambino intorno alla fine del mese, forse posso prendere l'aereo alla fine di agosto. Non sarà un problema…(incomprensibile) per vedere cosa succede, ok?
Ronnie: Non hanno preso il tuo passaporto?
Aurelio: No.
Ronnie: Non è affatto normale
Aurelio: Si esatto. Ma ti ho detto che sono molto confusi, sono molto confusi circa la situazione, perché quando sono andati a fare questa perquisizione pensavano di non trovare nulla, ma io non ho nulla da nascondere, ho tutto. Gli ho fatto vedere tutti i documenti, tutte le fatture, tutti i contratti.
Ronnie: Ora queste persone lavorano in un'altra società, giusto?
Ronnie: Forse, Te lo farò sapere ok?
Aurelio: Ma fanno sempre la stessa attività commerciale?
Ronnie: Si lavorano ancora
Aurelio: Con la tua società?
Ronnie: No, no, finito con la mia società.
Aurelio:OK?
(voci sovrapposte)
Ronnie: Dove…?
Aurelio: Dove sei?
Ronnie: Sono vicino a Roma. Sono a 40 miglia da Roma, sulla spiaggia. Mio figlio si sta facendo il bagno. Mia moglie si sta abbronzando e io leggo un libro.

Aurelio: E i tuoi genitori come stanno, quando è successo questo, stanno bene?
Ronnie: Si stanno bene. Ma gli ho spiegato tutto.
Aurelio: Ok.
(voci sovrapposte)
Aurelio: Stammi bene.

Il presente discorso è illuminante in ordine alla partecipazione consapevole del GIONTA all'operazione fraudolenta "Traffico telefonico", dal momento che spiega come, proprio durante il corso di una perquisizione nel suo ufficio, alle spalle dell'imputato ci sia il gruppo dei sodali nella sua interezza e come fosse, del resto, già preordinato un possibile alleggerimento della sua compartecipazione al progetto criminale attraverso una restituzione parziale del debito d'imposta.

Altra considerazione che deve essere svolta in relazione alla posizione dell'imputato attiene, ancora una volta, alla necessità di offrire una lettura coerente dei dati processuali, per cui non è possibile sostenere che una operazione, per certo fraudolenta, si sia trasformata in un affare lecito proprio al momento dell'ingresso del GIONTA.

Pertanto, l'odierno imputato è stato assolutamente consapevole del progetto criminale in cui si è sostanziato il delitto di riciclaggio, non potendosi in alcun modo ritenere valida la sua complessiva ricostruzione del fatto, che appare, a ben vedere, del tutto disancorata dalla stessa realtà commerciale.

Tanto premesso, ritiene, a questo punto, il Collegio come non possa darsi alcuna ragione alla tesi sostenuta dalla difesa, in merito alla non

punibilità della presente condotta di riciclaggio, in quanto il GIONTA avrebbe posto in essere il reato presupposto di evasione fiscale.

Non sfugge al Tribunale che la Corte di Cassazione ha di recente ribadito che "*Non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nei caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno*" (Cass. Sez. 2 n. 9226 del 23/01/2013); ma, osserva il giudicante come il presente principio non si attagli alla fattispecie in esame.

Infatti, devono richiamarsi le osservazioni precedentemente svolte sulla necessità, da una parte, che il reato di riciclaggio presupponga l'esistenza di un delitto non colposo anteriore da cui derivino i proventi riciclati, dall'altra, che nella fattispecie in esame si intenda come ipotesi criminosa presupposta quella del delitto di fatturazione per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 D.Lvo. 74/2000.

Pertanto, non è il reato fiscale quello in cui il GIONTA non avrebbe dovuto partecipare per rispondere dell'imputazione sub 11), ma, il delitto di fatturazione per operazioni inesistenti che costituisce proprio l'ipotesi a cui deve intendersi riferita nel concreto la clausola di esclusione della responsabilità.

Infatti, nonostante i diversi collaboratori di giustizia abbiano avuto contezza, nel divenire degli eventi, di un reato di evasione fiscale, verosimilmente perché di più immediata percezione, ciò non deve trarre in inganno, dal momento, che è stato proprio il delitto di falsa fatturazione a consentire un significativo ricarico dell'IVA nel corso della filiera commerciale, imposta che poi, secondo il programma

delittuoso, era destinata a non essere versata allo Stato da parte delle società cartiere a ciò preposte.

Tali società non potevano che essere quelle integralmente tenute al versamento dell'imposta per provarsi nel cruciale punto di passaggio fra la catena delle royalties e quella del trasporto traffico-voce.

Ne deriva che l'evasione dell'IVA è andata piuttosto a rappresentare, nella complessiva ricostruzione sopra riportata, proprio il fine ultimo della condotta criminale, ovvero quello che nella previsione di cui all'art. 8 D.Lvo 74/2000 rappresenta il dolo specifico dell'agire.

La presente ricostruzione è, del resto, in linea con la complessiva impostazione delle imputazioni, dal momento che solo soggetti come il FOCARELLI, lo SCOPONI, il DENARO ed il Panozzo andavano correttamente esclusi, come in effetti è avvenuto, dalla incolpazione di riciclaggio.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come GIONTA Aurelio debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo 11) della rubrica.

FRAGOMELI Francesco e CHERUBINI Giuseppe

Con particolare riguardo ai flussi finanziari che hanno interessato la società FCZ, il Cap. Meoli riferiva, in primo luogo, che tale società era risultata riferibile a FRAGOMELI Francesco che ne era stato amministratore e proprietario.

Il teste aggiungeva, in particolare, che la predetta società aveva ricevuto dalla Broker Management circa 17 milioni di euro sul conto n. 2877 aperto presso la Banca Popolare di Milano, nonché 2,1 milioni di euro dalla Colt Telecom Austria nel periodo ricompreso fra il maggio ed il novembre 2006.

Di questi ne aveva inviati circa 15 milioni alla Globestream, mentre aveva dirottato un importo di 3 milioni 700 mila euro, dal settembre 2005 al febbraio 2007, alla società Meine Ware Gmbh sul conto n. 103002 della Volksbank di Vienna.

Sui rapporti fra la Broker, la Globestream e la FCZ riferiva anche il Cap. Meoli che si è occupato degli accertamenti documentali.

In merito alla FCZ, il teste riferiva che essa aveva iniziato a svolgere la sua attività il 3.2.2004 e che, al momento della stesura della informativa, era ancora attiva. Tale azienda, come detto, era riferibile al FRAGOMELI Francesco che l'aveva, appunto costituita e ne risultava essere il rappresentante legale.

La FCZ aveva inizialmente svolto una attività di Phone-center e, sulla base delle fatture e della contrattualistica, acquisita in sede di perquisizione nel maggio del 2007, l'operante precisava che dal contratto siglato in lingua inglese fra la Broker e la FCZ –allegato 277- , recante la

data del 28.10.2004, ne era emerso in modo chiaro l'oggetto, rappresentato da una fornitura di contenuti video e audio per servizi di telecomunicazione che erano forniti dalla seconda alla prima. Le parti contrattuali erano state, perciò, definite rispettivamente cliente (la Broker) e *conter provider* (la FCZ).

Attraverso la disamina dell'ulteriore contratto intervenuto fra FCZ e Globestream –allegato 278-, l'operante rappresentava come tale documento fosse risultato speculare a quello sopra richiamato, cambiandone solo il prezzo d'acquisto e la relativa data che risultava essere quella del 16.6.2005.

Sulla base di questo contratto la Globestream, nella sua veste di fornitore, vendeva contenuti alla FCZ nella sua veste di cliente; derivandone che, secondo tale complessivo costrutto documentale, la FCZ avrebbe acquisito contenuti dalla Globestream e li avrebbe successivamente venduti alla Broker.

Inoltre, dall'esame delle fatture sequestrate presso FCZ –allegato 276- era risultato che il primo bonifico di Broker, in entrata appunto sul conto FCZ, per un ammontare di 98 mila 900 euro aveva avuto la data del 14.6.2005, recando come causale quella di "payment invoice 146", mentre ribadiva l'operante che la data del contratto, sulla base del quale tale operazione finanziaria risultava essere avvenuta, era stata quella successiva del 16.6.2005.

In via ulteriore, il Cap. Meoli aggiungeva che, dalle risultanze della rogatoria elvetica, il flusso di denaro ammontante a 3,7 milioni di euro in uscita dalla FCZ verso la Meine Ware Gmbh aveva, poi, raggiunto in due *tranche* la Numisart Svizzera, nota società di spallonaggio.

Il materiale probatorio versato in atti, con riferimento alla posizione processuale del FRAGOMELI, si sostanzia anche nelle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Crudele Giuseppe.

Il presente dichiarante riferiva di aver conosciuto il FRAGOMELI, tramite il suo collega ZITO Bruno (che era a lui legato da un rapporto di lunga data) e di aver costituito agli inizi del 2004 la società FCZ con i due suindicati soggetti.

La società, che portava l'acronimo dei loro cognomi, era stata costituita al fine di cavalcare il crescente settore del traffico etnico, ed, in effetti, il FRAGOMELI, che non aveva esperienze imprenditoriali in tale materia, era riuscito nel suo intento, raggiungendo un ragguardevole numero di phone-center, a cui la presente impresa rivendeva traffico precedentemente acquistato da Fastweb.

Nonostante i buoni risultati, Crudele e ZITO erano, comunque, usciti dalla società, in cui avevano prestato sostanzialmente la loro consulenza, alla fine del 2004, ottenendo dal FRAGOMELI una buonauscita di 40-45 mila euro ciascuno.

Il Crudele aggiungeva che, all'esito della apertura dell'operazione "Traffico telefonico", il FOCARELLI gli aveva rappresentato, cosi come al coimputato ZITO, che il pagamento del loro "guadagno" nell'affare avrebbe reso necessaria la utilizzazione di una società italiana su cui far transitare il denaro.

Pertanto, su indicazione di ZITO, era stato contattato proprio il FRAGOMELI, il quale aveva dato la sua disponibilità, sapendo che il denaro era un "compenso in nero".

Quindi, il FRAGOMELI aveva firmato dei contratti, predisposti dallo stesso FOCARELLI per giustificare i flussi, che avevano avuto ad oggetto la compravendita di contenuti.

Il collaboratore, dopo aver precisato di non conoscere né la Globetream né la Broker, aggiungeva di avere saputo dallo stesso FRAGOMELI del suo incontro a Milano con il CHERUBINI, suo interlocutore commerciale nella vicenda contrattuale che ci occupa.

Quindi, affermava che il FRAGOMELI aveva ottenuto una percentuale sul denaro che era transitato nella sua società, denaro ammontante, sempre secondo le confidenze dell'odierno imputato, a circa 15-16 milioni di euro.

Comunque, il Crudele precisava, sul punto, che detto importo era complessivamente riferibile a lui, allo ZITO e al FOCARELLI.

In siffatto quadro probatorio, devono anche riportarsi le dichiarazioni rese dal FRAGOMELI nel corso del suo esame dibattimentale.

In particolare, l'odierno imputato, dopo aver negato che la FCZ fosse riferibile anche al Crudele ed allo ZITO, ne ricordava le vicende commerciali sino a quando egli non aveva maturato l'idea di interessarsi del settore dei numeri a valore aggiunto.

Quindi, era stato proprio il Crudele a procurargli nell'ottobre del 2004 un incontro a Milano con il FOCARELLI ed, in tale occasione, si era aggiunto in un momento successivo il CHERUBINI, che l'imputato, in sede di interrogatorio, aveva riferito essersi presentato come il titolare della Globestream.

Sul punto, egli chiariva in aula che tale erronea affermazione era dipesa dal particolare stato in cui versava quando era stato sentito dal PM., poiché, in effetti, a quel tempo la società non era stata ancora costituita.
Comunque, il FRAGOMELI confermava di essersi recato con il CHERUBINI, in quella stessa giornata, presso una fiera campionaria di Milano per valutare l'acquisto di contenuti per adulti.
Con particolare riguardo ai rapporti con la Broker Management, dopo avere precisato di essere entrato in contatto con detta società grazie al FOCARELLI, di cui contestava la asserita (in sede di interrogatorio) qualifica di consulente della BROKER, affermava, sempre modificando le dichiarazioni della prima ora, che il FOCARELLI era colui che vendeva i contenuti alla BROKER, benché l'imputato chiarisse in dibattimento di non essersi preoccupato in quel momento di sindacare in che modo ciò fosse stato possibile.
Si era così giunti alla stipula del contratto con la Broker che era stato prospettato come contratto di intermediazione, benché il FRAGOMELI, a suo dire, fosse interessato ad una compravendita.
L'oggetto contrattuale consisteva in una cessione di contenuti che il FRAGOMELI ancora non aveva, ma che successivamente si erano sostanziati in contenuti per adulti acquistati da privati e "fatti in casa".
I rapporti commerciali con la Globetream, società riferibile al FOCARELLI, avevano portato, in un momento successivo, ad una ulteriore relazione d'affari, consistita, appunto, nell'acquisto di contenuti per adulti dalla predetta società che erano stati acquistati dall'odierno imputato proprio al fine di rivenderli alla Broker.

In ordine ai relativi pagamenti, il FRAGOMELI confermava che la prima fattura della Globestream era stata emessa ad ottobre 2005, mentre il primo pagamento ricevuto da Broker aveva portato la data del giugno 2005.

Circa i flussi di denaro, il FRAGOMELI riferiva di avere ricevuto dalla Broker dal giugno 2005 ad aprile 2007 l'importo complessivo di 17 milioni 128 mila 342 euro, e di avere trasferito a Globestream un valore di 15 milioni 963 mila 348 euro, applicando il suo margine del 5%. Sul punto, aggiungeva che l'autorizzazione a fatturare, che poggiava interamente sul numero dei minuti raggiunti, gli arrivava direttamente dalla Broker.

Con riguardo ad ulteriori entrate della FCZ, l'imputato chiariva di aver ricevuto pagamenti sia dall'Austria (Colt Telecom Austria) che dall'Italia per ulteriori 3 milioni 996 mila 690 euro, denaro poi trasferito alla Meine Ware, società a cui aveva venduto, ancora una volta, i numeri a valore aggiunto, ma che egli aveva dovuto personalmente corrisponderre, secondo l'importo sopra precisato, perché facesse la pubblicità.

Orbene, alla luce di tutte le risultanze processuali non può che giungersi ad una affermazione di responsabilità dell'odierno imputato.

Ed allora, già non convincono le dichiarazioni rese dal FRAGOMELI in merito alla architettura dell'affare che lo ha visto interagire con la Broker Management del Murri e la Globestream riferibile al FOCARELLI e al coimputato CHERUBINI.

In effetti, dall'intero portato della deposizione si ricava come il FRAGOMELI abbia cercato di "sfilarsi" dalla complessiva struttura

fraudolenta dell'operazione commerciale che, al contrario, andava realizzando di comune accordo con il solito FOCARELLI.

Non a caso egli ha cercato goffamente di accreditarne una conoscenza superficiale e svincolata, per certi versi, dal ruolo ambivalente che, invece, il correo ha assunto all'interno dell'operazione commerciale.

In verità, il FRAGOMELI non è riuscito, comunque, a sconfessare il materiale probatorio a suo carico, dal momento che, con una deposizione ricca di incertezze e di rivisitazioni studiate delle dichiarazioni della prima ora, non ha saputo spiegare in termini convincenti la contraddittoria tempistica relativa alla stipulazione dei contratti ed afferente anche alla fatturazione.

Egli ha cercato di ovviare alla profonda incongruenza delle date riportate dai contratti conclusi con la Globestream e con la Broker, con il tentativo, certamente non riuscito, di spiegare che i contenuti, venduti alla Broker, provenivano in un primo momento dal mercato dei privati, anche se poi non ha più potuto negare di averli acquistati, a sua volta, dalla Globestream per trasferirli alla Broker stessa, atteso il significativo flusso in entrata ed in uscita che ha legato la FCZ alle due predette società sue dirette interlocutrici.

Del resto, l'odierno imputato non appare attendibile neppure se si guarda al dato ineludibile della fatturazione che ha visto la prima fattura della Globestream (che la FCZ doveva pagare per l'acquisto dei contenuti) portare una data di gran lunga posteriore al primo pagamento ricevuto da Broker (che doveva acquistare i predetti contenuti), senza che tale risultanza possa avere una alternativa spiegazione plausibile con il

ritardato acquisto delle macchine che, semmai, avrebbe giustificato un diverso e più ragionevole approccio all'affare.

Ed inoltre, alcuna ragione è emersa dal suo esame che potesse spiegare come mai il primo bonifico di Broker, in entrata appunto sul conto FCZ, per un ammontare di 98 mila 900 euro avesse avuto la data del 14.6.2005, recando come causale quella di "payment invoice 146", mentre la data del contratto, sulla base del quale tale operazione finanziaria risultava essere avvenuta, fosse stata quella successiva del 16.6.2005.

Occorre, poi, precisare come nella ricostruzione effettuata dall'imputato appaia del tutto inconferente l'acquisto di contenuti da parte della Broker, dal momento che tale società non era inserita nella filiera delle royalties, in cui, invece, secondo l'operazione che abbiamo compiutamente ricostruito, tale ruolo spettava alla sola Coriano Capital SA sempre del Murri.

Piuttosto, si può certamente ritenere che la FCZ abbia veicolato denaro proveniente dalla Broker verso la Globestream che, peraltro, ha ricevuto ulteriori 25 milioni di euro direttamente dalla medesima Broker, al solo fine di alimentare il flusso di denaro che, come bene ha evidenziato il Crudele, era destinato a raggiungere, così come comprovato dai flussi finanziari, i conti asiatici del FOCARELLI, per il tramite della New Success del compartecipe Cionco Alessandro, nonché i conti personali dello ZITO e dello stesso Crudele, accesi presso la Standard Chartered di Hong Kong, per il tramite della Accord Pacific LTD.

Sempre da una analisi contestualizzata del ruolo assunto dalla FCZ, non può poi sfuggire come quest'ultima società abbia trasferito 3,7 milioni di

euro alla Meine Ware GmBh, trasferimento che è evidentemente avvenuto, non perché doveva essere asseritamente pagata una campagna pubblicitaria, il cui valore appare oltretutto sproporzionato rispetto ai proventi del minutaggio, ma perché, a ben vedere, si raggiungesse la Numisart in Svizzera, società che gli operanti hanno riferito essere di spallonaggio. Che poi il FRAGOMELI abbia partecipato consapevolmente al carosello finanziario emerge in modo inequivoco anche da alcune conversazioni intercettate (RIT 4901/2007 progressivo 422, 423, 436), in cui l'odierno imputato, colloquiando con il FOCARELLI, dimostra di piegare la fatturazione della FCZ alle esigenze monetarie di quest'ultimo che, non a caso gli manda "i numerelli" su cui basare i documenti contabili, sicché appare comprovata dal tenore di queste conversazioni la sua volontà di offrire un fattivo contributo al gruppo dei sodali.

La telefonata in parola merita di essere riportata, perché di indubbio tenore dimostrativo in merito al consapevole coinvolgimento del FRAGOMELI nell'affare.

Voce A (Fragomeli): Pronto?
Voce B: (Focarelli) Eccolo
Voce A: Si, dimmi.
Voce B: Dicevo ti sto per mandare un paio di numerelli.
Voce A: Si
Voce B: Perché non ho il solito pezzo di carta, e non potrò avercelo per un pezzo.
Voce A: Ah.
Voce B: Per ovvi motivi no?
Voce A: Uhm. Ho capito.... Mi senti?
Voce B: Si.
Voce A: Uhm, e allora che devo fare? Devo prendere carta e penna?
Voce B: No ma te....si oppure... si se c'hai carta e penna meglio ancora.
Voce A: Okay si, allora dimmi.

Voce B: 170050.
Voce A: Allora 170050.
Voce B: 170050 e 150075.
Voce A: Si.
Voce B: Rispettivamente 11 e 17. Okay quindi sono due soltanto?
Voce B: Si. Due soltanto al momento. Va bene?
Voce A: Va benissimo.
Voce B: LO sai che siamo stati fermi più di un mese no?
Voce A: Si si si, so tutto.
Voce B: Okay. Va bene.
Voce A: Senti dove, dove ti vedo?
Voce B: Che vuol dire dove mi vedi?
Voce A: Ti ha parlato Giuseppe?
Voce B: No!
Voce A: Vabbuò.
Voce B: Che è successo?
Voce A: No, no. Niente assolutamente. Dobbiamo comunque, s^, incontrarci, non è successo niente di strano, dobbiamo comunque incontraci.
Voce B: Ma hai avuto qualche visita?
Voce A: No!
Voce B: Ah okay.
Voce A: Eh non per prepararti. Non si sa mai.
Voce B: Ah okay. Va bene.
Voce A: Mi fai sapere?
Voce B: Sicuramente.
Voce A: Okay, ciao.
Voce B: Un abbraccio. Ciao.
Voce A: Ciao.

Ed invero, a ben vedere, l'argomento della conversazione in esame, non è rappresentato soltanto dalla comunicazione dei dati su cui emettere le contabili amministrative, ma è parimenti costituito dalla preoccupazione del FOCARELLI in merito a delle presunte "visite", dovendosi ritenere insita l'allusione ai controlli investigativi, che il FRAGOMELI possa

avere ricevuto e, in relazione alle quali, viene reputata necessaria una sua preparazione, ovvero una versione concordata degli accadimenti.

Del resto, per questa via restano clamorosamente smentite, se ce ne fosse ancora bisogno, le dichiarazioni rese dal FRAGOMELI in ordine al ricevimento da parte della sola Broker Mangement delle indicazioni per la fatturazione.

Infine, non può assumere il valore di valida prova a discarico il documento, versato in atti dalla difesa del FRAGOMELI, con il quale il presente imputato è stato artefice di una diffida, alla data del 4 giugno 2007, nei confronti della Banca Popolare di Milano che veniva invitata a non ricevere ulteriori bonifici dalla Broker Management (documento analogo a quelli inviati alla medesima Broker ed alla Globestream), dal momento che esso interviene in un momento successivo alla perquisizione del maggio 2007, eseguita nei confronti della FCZ, e perciò si palesa di natura assolutamente strumentale e funzionale alla costituzione di una comoda via d'uscita dall'indagine investigativa.

Premesso come il richiamato materiale probatorio costituisca prova diretta anche della responsabilità del CHERUBINI Giuseppe, deve osservarsi, esaminando la sua posizione, come quest'ultimo risulti pienamente coinvolto nel reato di riciclaggio, nella sua veste di direttore della Globestream Tic Ltd, società di diritto inglese con capitale ripartito fra quest'ultimo e il Cantarini Luigi. In verità, tale società, per stessa ammissione del FOCARELLI, era interamente riferibile a quest'ultimo, avendo assunto il CHERUBINI la formale veste di amministratore di diritto.

Tale assunto trova puntuale conferma anche nel ritrovamento nel computer del FOCARELLI di tutta una documentazione, attestante il ruolo meramente formale assunto dal CHERUBINI all'interno della azienda.

Infatti, sono state rinvenute delle e-mail interessanti, fra le quali una del 15.11.2005 –allegato 281- , diretta dal FOCARELLI alla Agata Nowak contenente il logo della Globestream TLC Ltd ed il relativo indirizzo, con allegato file. Una seconda e-mail del 14.6.2005, diretta da Agata Nowak al FOCARELLI, avente ad oggetto "documenti Cantarini Luigi" con allegate immagini della carta d'identità e della patente di guida del predetto; ed, infine, una e-mail del 14.6.2005, diretta sempre da Agata Nowak al FOCARELLI, avente per oggetto "documenti Cherubini e Cantarini" con allegati quattro file contenenti le immagini delle carte d'identità e delle patenti degli stessi.

In siffatto contesto è allora possibile intendere le uscite della Globestream (la quale, come si è visto, aveva ricevuto direttamente dalla Broker Management la somma di circa 25 milioni di euro sul conto corrente inglese n. 59636850 acceso presso la HSBC, nonché dalla FCZ la ulteriore somma di 15 milioni 96 mila euro), rispetto alle quali, in particolare, deve porsi l'attenzione su un flusso ammontante a 3 milioni 383 mila euro che dalla predetta società ha raggiunto, nel periodo ricompreso fra il 21 novembre 2005 e l'8 maggio 2006, il conto corrente n. 4246351838, acceso presso la SBC di Hong Kong ed intestato da una società denominata New Success, risultata riferibile a Cionco Alessandro, altro compartecipe del gruppo criminale.

Tale ultima società è stata, quindi, interessata da due trasferimenti, rispettivamente pari il primo a 949 mila 994 euro ed il secondo ammontante a un milione 451 mila 598 euro, entrambi effettuati in favore del conto n. 36810919121, acceso presso la Standart Chartered HK ed intestato alla società Super Harvest Finance LTD riferibile al solo FOCARELLI Carlo; il presente denaro è stato, quindi, successivamente trasferito su due conti personali del medesimo imputato presso altrettanti istituti di credito di Hong Kong. Per non parlare dell'altra *tranche* che per il tramite della Accord Pacific ha raggiunto i conti personali accesi ad Hong Kong dai coimputati Crudele Giuseppe e ZITO Bruno.

Tanto precisato, sostiene la difesa come il CHERUBINI, in questa sua veste di amministratore di diritto della società, non si sia trovato nella condizione di conoscere la illiceità di tali trasferimenti ed il ruolo assolutamente centrale, assunto dalla Globestream all'interno della catena finanziaria, della quale, con posticci contratti commerciali, si è voluta occultare la reale natura di strumento finalizzato alla "ripulitura" dei capitali.

Orbene, deve risolversi tale prospettazione difensiva, attraverso il preventivo richiamo alla giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, la quale in *subjecta materia* afferma che "*l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non aver impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire singoli episodi nei quali*

l'azione dell'amministratore di fatti si sia estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale". (Cass., Sez. V, n. 7208 del 26/01/2006, imputato Filippi ed altro).

Questo principio, sancito dalla Suprema Corte, si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, in cui il CHERUBINI ha accettato il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, sicché è sufficiente, al fine di addebitargli la responsabilità degli illeciti trasferimenti di denaro, l'esistenza di una mera consapevolezza che dalla personale condotta omissiva potessero, come in effetti è stato, scaturire gli eventi tipici del reato o la mera accettazione da parte sua che tali eventi lesivi potessero prodursi.

Infatti, ribadisce il Giudice di Legittimità come "*la semplice accettazione della carica attribuisca all'amministratore di diritto doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. (in applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità dell'amministratore per omesso versamento delle ritenute*

previdenziali ed assistenziali)". (Cass., Sez. 3 n. 22919 del 6/04/2006 imputato Furini).

Del resto, se cosi non fosse, non solo esisterebbe uno scandaloso mercimonio delle cariche sociali, al solo fine di scongiurare responsabilità penali nascenti da reati commessi nel corso della gestione societaria, ma, dall'altra parte, si assisterebbe ad uno strumentale svuotamento di potere degli stessi incarichi gestori formalmente assunti ma non materialmente condivisi.

Nonostante il principio sopra richiamato, ritiene, comunque, il giudicante che il CHERUBINI non si sia trovato, come vuole far intendere la difesa, nella inconsapevolezza, peraltro ingiustificata per quanto sopra detto, della illiceità del ruolo assunto dalla Globestream nel trasferimento dei capitali; dal momento, che l'indagine ha dimostrato come egli fosse in stretti rapporti con il FOCARELLI, sia per i numerosi contatti telefonici che li hanno interessati, sia per i viaggi condivisi (come quello ad es. del 15 maggio 2007) e regolarmente pagati con la carta di credito del FOCARELLI, sia perché anch'egli coinvolto nella indagine della Procura di Asti del 2009.

Inoltre, che il CHERUBINI fosse un uomo di fiducia del FOCARELLI, è emerso da un'altra circostanza di significato inequivoco, ovvero quella di essere stato locatario della cassetta di sicurezza n.5052, locata presso la Harrods Limited di Londra, dove sono state rinvenute 150 mila sterline.

Del resto, non può darsi credito a quanto affermato dalla difesa in merito ad una occasionale venuta a Londra di tale soggetto, unitamente al FOCARELLI, atteso che il CHERUBINI è stato puntualmente osservato

dalle Forze dell'Ordine inglesi entrare nel *caveau* insieme al FANELLA, al FOCARELLI ed al BRECCOLOTTI.

Questa eloquente risultanza, non può, peraltro, ritenersi smentita dalla telefonata intervenuta fra la Ricci Giorgia (anche lei a Londra con il gruppetto dei sodali) ed il marito (RIT 1041/07 progressivo 478del 15 maggio 2007), nel corso della quale, seppure la RICCI mostra meraviglia nell'avere incontrato il FOCARELLI "con l'amico suo", non fa venir meno le conclusioni, sopra riportate, secondo le quali il CHERUBINI, certamente traghettato nell'affare criminale dal FOCARELLI, è stato, purtuttavia, coinvolto in inequivoche condotte criminose che lo rendono associato a pieno titolo, avendo egli offerto un contributo pienamente finalizzato al perseguimento dello scopo illecito comune.

La sua complessiva condotta ed il fraterno rapporto col FOCARELLI, in verità, consentono di ritenere come egli fosse del tutto consapevole dell'intento perseguito dai sodali di far rientrare capitali e/o occultarli in luoghi diversi al fine di realizzarne la "ripulitura".

In siffatto contesto, deve, allora, aggiungersi come il compenso, ricevuto per ricoprire il ruolo di amministratore di diritto della Globestream, pari a 220 mila euro per circa un anno e mezzo di "lavoro", non appare di poco momento, come vorrebbe far credere la difesa, poiché tale importo non può e non deve essere letto soltanto in raffronto con le cifre milionarie guadagnate dai principali sodali, ma deve essere parametrato, prima di tutto, rispetto al compito da lui effettivamente svolto nell'affare criminale.

Ed allora, non sfugge al Tribunale come sia di tutto rispetto l'importo di 220 mila euro, ricevuti al solo fine di ricoprire formalmente la carica di amministratore di diritto, per di più, per un tempo decisamente breve.

Peraltro, deve ulteriormente osservarsi come tale guadagno si manifesti in tutta la sua importanza, soprattutto se lo si confronta con quanto percepito da altri sodali che hanno come lui assunto un ruolo di natura assolutamente subalterna nella vicenda che ci occupa; ed, ancora, se lo si valuti in raffronto alle sue inesistenti competenze in materia.

Resta, a questo punto, da aggiungersi come l'apporto fornito dal CHERUBINI nel reato di riciclaggio sia, del tutto, compatibile con la sua partecipazione nell'associazione criminosa, di cui si dirà nella sezione ad essa dedicata. Tuttavia, appare necessario, sin da ora, focalizzare l'attenzione su tale specifica questione, che, in verità, è stata risolta da tempo dalla Corte di Cassazione.

Di recente, il Giudice di Legittimità è tornato sul punto, affermando che "*Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma delittuoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti*". (Cass., Sez. 2, n. 27292 del 4/06/2013 imputato Aquila ed altro).

Pertanto, deriva dal principio richiamato la certa esistenza di un rapporto di presupposizione fra il reato fine, nel nostro caso di riciclaggio, ed il reato associativo nella sua interezza, rapporto che la Corte fonda sia nel caso i cui i beni "*provengano dal reato-fine*", sia quando provengano

dalla stessa attuazione del reato associativo "*di per sé idoneo a produrre proventi illeciti*"(Cass., Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011, imputato Calabrese ed altro).

Nella stessa direzione, già seguita da tempo, era, quindi, logico che la Suprema Corte affermasse che "*Il concorrente del delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine dell'associazione, perché rispetto ad essi non opera la clausola di riserva* -"fuori dei casi di concorso nel reato"- *che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio*". (Cass, Sez. 2, n. 44138 dell'8/11/2007 imputato Rappa ed altro).

Deriva da tutte le richiamate sentenze, che ben si adattano alla fattispecie concreta in esame, come il CHERUBINI (nonché gli ulteriori soggetti responsabili del reato di riciclaggio di cui al presente capo d'imputazione) debba essere considerato responsabile del contributo offerto, grazie al ruolo assunto nella società di diritto inglese Globestream, in un più ampio quadro associativo, in cui tutti i sodali hanno avuto a cuore il ritorno economico di quei capitali, guadagnati attraverso la frode carosello, voluta in forza di un ardito programma delittuoso.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come FRAGOMELI Francesco e CHERUBINI Giuseppe debbano essere dichiarati responsabili del delitto di cui al capo 11) della rubrica.

<u>FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca</u>

La presente trattazione deve prendere le mosse, primariamente, dall'indiscutibile ruolo assunto dal FANELLA nella complessiva vicenda criminale.

Orbene, giova, infatti, rappresentarsi come il presente imputato sia stato coinvolto, sin dalle prime fasi di attuazione del progetto criminale, dimostrando di ricoprire un ruolo essenziale nel gruppo dei sodali, che, da una parte, si è mantenuto immutato in tutto il corso del programma delittuoso, dall'altra, si è andato arricchendo di ulteriori contributi, attuati in sinergia con il medesimo BRECCOLOTTI, che sono stati prestati soprattutto con particolare riguardo al reato-fine di riciclaggio che qui ci occupa.

Cosi, già nell'ambito della operazione "Phuncard", il collaboratore Arigoni, dopo avere spiegato la genesi della nascita della Telefox Srl, voluta dal MOKBEL e dal FOCARELLI in esecuzione di un importante contratto con Fastweb, in cui era necessario che detta società evadesse l'IVA, spiegava in cosa consistesse il suo lavoro, ovvero nel ricevere "*input*" dal FOCARELLI, attraverso FANELLA, volti alla emissione di bonifici con i quali operare trasferimenti di denaro su altre società. Il denaro in questione giungeva da altre aziende, che il dichiarante non sapeva indicare nello specifico, pur sottolineando che era, comunque, destinato a successivi trasferimenti del medesimo importo o poco meno.

Allo stesso modo, il chiamante in correità, Murri Augusto, rendeva anch'egli dichiarazioni in merito alla operazione in esame. In particolare, dopo aver ricordato la risalenza del suo rapporto con MOKBELL Gennaro, aggiungeva che era stato proprio quest'ultimo ad indicargli la necessità di società estere su cui far "transitare denaro", cosicché egli si

era attivato per costituire la Suade Management LTD e la Novellist International LTD.

L'affare di cui si sarebbero occupate le sue nuove società era rappresentato dalla vendita delle phuncards, carte prepagate che consentivano l'accesso a contenuti protetti su internet pubblica.

Egli, da subito, dichiarava che detta operazione era stata avviata senza alcuna trattativa per l'acquisto delle carte (in seguito dichiarava che neppure con la società WTS erano intervenute trattative commerciali), e che le fatture, con i relativi importi della merce venduta, erano state emesse previe indicazioni di FANELLA Silvio, il quale, a volte, gliele consegnava già prestampate.

Di analogo tenore si presentano le dichiarazioni del Di Girolamo Nicola, il quale affermava come, partecipando alle riunioni in cui solitamente si radunavano i sodali per organizzare il lavoro, aveva potuto verificare che il Murri non era un imprenditore effettivo, ma si limitava a ricevere indicazioni su bonifici da fare o su attività funzionali all'affare, quali quella di redigere i contratti o intrattenere i rapporti con le banche. Era MOKBEL che interagiva con lui, ma le indicazioni contabili arrivavano al 90 % dal FANELLA, soprannominato "uomo dei numeri".

Infatti, il FANELLA era la cinghia di trasmissione fra la parte tecnica e quella finanziaria della operazione, ovvero fra la commercializzazione delle schede e la conseguente fatturazione.

Quindi, emerge, in modo evidente, dalle dichiarazioni congrue e collimanti rese dagli imputati di reato connesso, come il FANELLA, uomo di fiducia del MOKBEL, sin dalla primigenia operazione "Phuncard" abbia dimostrato di assumere una veste essenziale nella

pianificazione dell'affare, occupandosi della parte finanziaria afferente al trasferimento del denaro all'interno della filiera societaria illecita.

Questa sua innegabile collocazione all'interno del gruppo dei sodali è stata ulteriormente riconfermata anche nella operazione "Traffico telefonico", ove, ancora una volta, le dichiarazioni dei collaboratori offrono uno spaccato dall'interno del sodalizio assolutamente realistico e corrispondente a quanto sopra riportato.

Già, il Murri dichiarava in modo esplicito nel corso dell'esame che le sue società Broker Management, Coriano Capital e Karelia erano servite, principalmente, per far transitare il denaro secondo le indicazioni date di volta in volta dallo stesso FANELLA.

Il presente dichiarante, inoltre, aggiungeva di avere aperto, su indicazione del MOKBEL, due conti correnti in Austria, rispettivamente presso la Anglo Irish Bank e la Creditanstalt, anche se, su tale ultimo conto, egli precisava di non avere mai operato, atteso che i codici di accesso per i servizi telematici erano stati da lui prontamente consegnati al FANELLA che si era fatto parte diligente delle complessive movimentazioni.

Del resto, il collaboratore precisava che il FANELLA aveva avuto nelle mani tutta la contabilità delle sue società, ed era sempre stato tale personaggio l'artefice del confezionamento delle fatture che, in svariate occasioni, aveva anche vergato personalmente con il suo nome.

Di natura speculare anche le propalazioni del coimputato Arigoni Fabio che, dopo aver ricordato la genesi della costituzione della società Telefox International, voluta nel corso di una delle riunioni dei sodali con lo scopo precipuo di evadere l'IVA, aggiungeva di sapere che il denaro

entrava nelle sue casse dalla I-Globe e che il suo compito era farlo transitare, secondo le indicazioni "dell'ufficio", ovvero del FOCARELLI e del FANELLA.

Perciò, i predetti imputati di reato connesso hanno ben evidenziato il carattere di scatole vuote delle loro società, ricoprenti un ruolo del tutto strategico all'interno della complessiva architettura dell'operazione, si pensi alle società del Murri -Broker, Coriano e Karelia- che egli ha riferito di non avere mai amministrato per essere stata tutta la contabilità nelle mani del solo FANELLA, o si guardi ancora alla Telefox International di Fabio Arigoni, soggetto che non ha mai operato in piena autonomia.

Appunto, il ruolo del FANELLA all'interno del sodalizio ha, perciò, trovato puntuale rispondenza nelle propalazioni dell'Arigoni e del Murri che, ancora una volta, hanno riferito di ricevere ordini da tale personaggio per emettere bonifici.

Quindi, ancora una volta, la prova dichiarativa a carico del presente imputato si presenta di notevole efficacia accusatoria e non viene neppure sminuita dal portato dell'esame reso dal MOKBEL in dibattimento.

Appunto, quest'ultimo ha cercato di alleggerire la posizione del FANELLA, affermando di averlo lui stesso affiancato al Murri (che versava in condizioni di vita precarie) per gestire le sue aziende.

Ma in ordine a tale tematica, su richiesta della Pubblica Accusa, il MOKBEL veniva invitato nel corso dell'esame a leggere la trascrizione di una intercettazione del 27 aprile 2007, RIT 932/07 numero 985, nella quale dopo un primo abboccamento con la moglie, che al tempo era in

viaggio a Dubai con il Toseroni ed il Di Girolamo, passava la telefonata al FANELLA che, interloquendo con il Toseroni, lo avvisava che da un'isola dei Caraibi, da quella "dell'anziano", gli sarebbero arrivati 2.5.

Ed ancora, nella telefonata del 10 aprile 2007, RIT 1307/07 progressivo 1709, nella quale gli interlocutori erano stati il MOKBEL ed il FANELLA e l'argomento di discussione si era sostanziato in un invio di denaro, da parte di un soggetto non meglio precisato, che avrebbe dovuto "svincolarlo", altrimenti il MOKBEL lo avrebbe fatto "raggiungere dal ciccione amico suo".

Pertanto, non può non evidenziarsi come le dichiarazioni del MOKBEL, secondo le quali egli avrebbe affiancato il FANELLA al Murri per ragioni di mera collaborazione nella gestione degli affari, non risultino avvalorate dal materiale intercettivo in atti.

Anzi, da plurime intercettazioni, fra le quali quelle ricordate a titolo esemplificativo, emerge la assoluta fittizietà degli spostamenti di denaro all'interno del castello societario, dal momento che il FANELLA, lungi dall'operare come *longa manus* del Murri, è stato colto nel corso di conversazioni con il MOKBEL e con il Toseroni (non si dimentichi il ruolo di quest'ultimo nella attività di riciclaggio), durante le quali egli ha dato direttive puntuali e tempestive su importi di denaro che andavano trasferiti o che sarebbero arrivati.

Dello stesso tenore sono le telefonate intercettate, in occasione dell'invio della Murri Barbara a Panama presso l'Arigoni nel tentativo di convincere quest'ultimo a ritrasferire una somma di 2,5 milioni di euro (trasferimento che poi avverrà effettivamente sul conto cipriota della Wolstin riferibile a Gourevithc Eugene), fra esse, emblematica del ruolo

di primordine svolto dal FANELLA nella movimentazione dei denari fra i sodali, è quella intervenuta fra il prevenuto e Barbara Murri (RIT 1646 progressivo 368), in cui i due parlano proprio del denaro in arrivo in più *tranche* ad opera delFArigoni.

Il FANELLA, infatti, dopo aver affermato che "il primo da uno è arrivato" ed avere chiesto l'importo del secondo, viene rassicurato dalla Murri che "il secondo viene successivamente" e che il suo importo è "uno cinque tre cinque".

Quindi, il richiamato interessamento, lungi dall'apparire riconducibile ad un compito di amministratore di fatto delle società del Murri, è piuttosto espressivo di una piena padronanza del circuito finanziario da parte del FANELLA, il quale ha gestito tutte le movimentazioni monetarie nell'interesse dei sodali ed, in particolare, in quello del MOKBEL e del FOCARELLI nella loro veste di organizzatori del gruppo criminale, così come dimostrato, appunto, dalle plurime telefonate in atti che si presentano espressive di una sua operatività di ampio respiro.

Cosi delineata la significativa partecipazione del FANELLA all'operazione fraudolenta "Traffico telefonico", può, quindi, passarsi all'esame degli ulteriori contributi offerti dal medesimo imputato, unitamente al BRECCOLOTTI, con il quale ha operato in fortissima sinergia, nella successiva fase di riciclaggio.

In verità, deve preliminarmente osservarsi che il materiale probatorio, come sopra delineato, si arricchisce, per le presenti posizioni processuali, anche delle dichiarazioni rese da Prinzi Paolo che, per completezza ricostruttiva, devono essere brevemente riassunte in questa sede.

Il presente imputato di reato connesso, dopo avere ricordato di svolgere l'attività di fiduciario finanziario in Svizzera, affermava di avere, in questa sua veste, conosciuto il FANELLA ed il BRECCOLOTTI nella seconda metà del 2006.

La loro conoscenza era avvenuta dietro presentazione dello studio legale Palazzari, in special modo, ad opera di un collaboratore di questo studio, tale Cionco Alessandro. Infatti, il BRECCOLOTTI ed il FANELLA avevano manifestato una richiesta di assistenza in relazione a dei conti correnti, aperti presso la Dresdner Bank in Lussemburgo ed intestati a due loro società di Hong Kong, ossia la Cinema Italiano Limited e la Anson Limited.

In particolare, i due odierni imputati, avevano reiteratamente chiesto spostamenti di denaro dai conti delle predette società su un conto, sempre presso la Dresdner Bank, della Gefm SA di San Marino, dal quale, in effetti, i denari erano stati, poi, recapitati al Prinzi che, a sua volta, li aveva consegnati in contanti a Milano nelle mani del BRECCOLOTTI e del FANELLA. La somma complessivamente trasferita, nel periodo ricompreso fra la fine del 2006 e gli inizi del 2007, secondo le richiamate modalità, si era sostanziata in complessivi 5 milioni di euro.

Nel frattempo, aggiungeva il collaboratore, il BRECCOLOTTI gli aveva formulato la ulteriore richiesta di una società svizzera che potesse ricevere dei fondi dalla Cinema Italiano di Hong Kong a lui riferibile, sicchè era stata individuata la società Narilex.

Perciò, con tale azienda era stato formalizzato un contratto di rivendita di diritti cinematografici che potesse giustificare il flusso di denaro portato

dalle fatture. Analogamente a quanto già accaduto, il denaro giunto alla società svizzera, era stato, successivamente, trasferito sul conto presso la Dresdner della Gefm di San Marino che lo aveva dirottato al Prinzi, il quale, a sua volta, lo aveva consegnato nelle mani del BRECCOLOTTI.

Questa concomitante operazione di trasferimento si era complessivamente aggirata sui 2,7 milioni di euro.

Infine, il Prinzi dichiarava di avere ulteriormente acquisito per il FANELLA ed il BRECCOLOTTI due società di diritto inglese, sui conti delle quali erano stati versati 600 mila euro. Queste società erano state utilizzate per tentare un acquisto immobiliare, ma poi, fallita l'operazione, il conto corrente era stato chiuso ed il denaro restituito ai due aventi diritto.

Quindi, capitali di notevole entità, strumentalmente custoditi presso lontanissime società vuote, sono stati reintrodotti in Italia grazie a contratti posticci ed all'ausilio di operatori finanziari senza scrupoli che, pur di accontentare il cliente, hanno favorito il loro trasferimento, si da consentirne la successiva monetizzazione.

Sempre sul versante dei flussi elvetici, il Cap. De Lellis, dopo aver genericamente appuntato la sua attenzione sul richiamato Paolo Prinzi, riferiva delle numerose trasferte effettuate in Svizzera, segnatamente a Lugano, da parte di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio che in più occasioni erano stati visti in quel luogo, mediante servizi di osservazione e pedinamento.

In particolare, tali personaggi erano stati notati, in svariate circostanze, entrare presso la Banca Credinvest di Lugano, già Egobank, in cui il Di

Girolamo era membro del CdA, nonché recarsi presso lo studio dei Prinzi, in via Lavizzari, 4.

Puntualizzava l'operante come nel predetto istituto bancario risultasse acceso il conto di MURRI Augusto, denominato "Willbarger", sul quale erano complessivamente pervenuti (fra il dicembre 2005 e il maggio 2006) 11 milioni di euro dalla medesima Broker Management.

Infatti, la Broker aveva inviato alla Palm Enterprises Group la somma di 13 milioni 630 mila euro, nel periodo ricompreso fra il novembre 2005 ed il maggio 2006, tale società aveva, quindi, veicolato l'importo di 11 milioni 770 mila euro, unitamente alla Mirabel LLC autrice di un bonifico del minore importo di 1 milione 790 mila euro, alla Platon Inc. che, a sua volta, raccolte le richiamate somme, aveva trasferito un totale di 11 milioni di euro proprio al conto elvetico del Murri, conto che era stato interessato successivamente da una vera e propria esplosione di trasferimenti.

In primo luogo, il teste ripercorreva i flussi che avevano interessato le società riferibili a RICCI Giorgia, ovvero la Made On Srl e la Builders Investimenti Immobiliari Srl (quest'ultima inizialmente riferita anche al FANELLA ed al BRECCOLOTTI).

Orbene, dal conto "Willbarger", come si è più sopra sottolineato, erano state trasferite somme di denaro per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro in direzione della Statford Trade Invest SA e della Hopkins Invest Finance Ltd, le quali avevano a loro volta trasferito detti importi alla Glamorous UK Ltd ed alla Cram Invest LTD, società rispettivamente controllanti della Builders e della Made On.

Queste ultime erano state artefici dell'acquisto di una serie di immobili. In particolare, la Builders aveva acquisito un terreno ed alcuni immobili a Sacrofano, mentre la Made On era stata l'autrice degli acquisti dell'immobile in via Campo Catini, 29 a Roma, in via Bevagna 15, a Roma, in Vicolo Ponticello a Capranica località Vallevoglia, in Piazza Duomo, 9 a Sutri, in via Steccate 1, ad Antrodoco.

Peraltro, in merito al flusso elvetico, riferiva il Di Girolamo che confermava di essersi personalmente occupato di far confluire sulla Egobank, oggi Credinvest, circa 11-12 milioni di euro, provenienti dalle società del Murri e bonificati su un conto riferibile sempre ad Augusto Murri per una quota di 4-5 milioni di euro, al BRECCOLOTTI Luca ed al FANELLA Silvio per quote di 1,5 milioni di euro ciascuno ed alla RICCI Giorgia per il restante valore.

Il progetto consisteva nel consentire all'istituto bancario, in cui il Di Girolamo faceva parte del CdA, una gestione patrimoniale del fondo riferibile, appunto, a clienti da lui presentati.

Quindi, non sfugge al Tribunale come nel vorticoso flusso di denari provenienti dalla Broker verso la Svizzera, abbiano giocato un ruolo di primaria importanza i due odierni imputati, coinvolti a pieno titolo nella presente filiera monetaria illecita destinata a raggiungere conti correnti, anch'essi a loro riferibili, attreverso i quali il denaro ripulito doveva essere destinato a importanti acquisti immobiliari.

In Cap. De Lellis, aggiungeva, inoltre, che l'intento dei sodali di assicurarsi la piena disponibilità di somme contanti era emerso anche nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento del maggio 2007, operato congiuntamente con l'Autorità Britannica, in cui RICCI Giorgia

FOCARELLI Carlo, FANELLA Silvio, CHERUBINI Giuseppe e BRECCOLOTTI Luca erano stati, dapprima, avvistati in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e poi, una volta a Londra, erano stati seguiti presso il *caveau* della Harrods Limited, ove erano stati ripresi nell'atto di armeggiare all'interno di due cassette di sicurezza, in cui erano stati trovati, nel corso di un successivo intervento della autorità inglese, oltre due milioni di euro in contanti.

Sempre in siffatto contesto, si collocava il concomitante servizio di osservazione e pedinamento che era stato attivato dalla Polizia di Hong Kong, sempre nel maggio del 2007. Durante tale attività investigativa, il FANELLA ed il BRECCOLOTTI, che dalla relativa rogatoria risultavano titolari di conti correnti (accesi presso la HSBC e la Chartered Bank), proprietari di diverse società in quel luogo, ed, ancora, cointestatari di due cassette di sicurezza, erano stati seguiti nei loro spostamenti, che avevano, dapprima, interessato la banca in cui erano custodite le cassette di sicurezza, e, successivamente, la sede della società Cinema Italiano LTD riferibile al BRECCOLOTTI.

Ma il convolgimento del FANELLA come riciclatore emerge indiscutibilmente dalle ulteriori dichiarazioni del Toseroni, il quale, nel corso dell'esame, puntualizzava di avere già costituito nella estate del 2006, unitamente al Di Girolamo che ne possedeva una paritetica quota del 50%, una società off-shore, denominata Waldorf Investments LTD, con sede nelle isole Seychelles.

Proprio sul conto di tale società, acceso presso la Barclays, era stato bonificato l'importo complessivo di 1 milione di euro, ricevuto, appunto, per l'attività di consulenza prestata al gruppo dei sodali. Proprio, in

merito a detto bonifico, il coimputato dichiarava di avere fornito le coordinate bancarie del conto societario al FANELLA che aveva personalmente organizzato il trasferimento.

Nella stessa epoca, il Toseroni era venuto a conoscenza dell'operazione commerciale "Traffico telefonico" che il FOCARELLI stava seguendo, con la partecipazione del MOKBEL, e che in termini finanziari aveva ad oggetto la veicolazione di traffico telefonico proveniente da Fastweb e Telecom Italia Sparkle.

Relativamente a detto affare gli era stato spiegato che alcune società della filiera non versavano parzialmente o integralmente l'IVA e, perciò, gli investimenti che si andavano programmando avrebbero proprio avuto ad oggetto l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Nella filiera commerciale erano, altresì, coinvolte due società, denominate Karelia e la Broker Management, entrambe riferibili ad Augusto Murri, soggetto che il Toseroni dichiarava di aver conosciuto all'inizio del 2007.

Quanto al coinvolgimento della Waldorf nelle operazioni finanziarie in esame, il coimputato ricordava che, sempre agli inizi del 2007, il FANELLA lo aveva chiamato, facendogli presente la necessità di utilizzare una nuova società su cui far confluire del denaro, sicché, gli era stata chiesta la disponibilità ad operare sulla Waldfor, azienda già conosciuta dal FANELLA per avervi bonificato quel milione di euro ricevuto dal dichiarante a titolo di compenso. In particolare, il coimputato aggiungeva sul punto di avere manifestato le sue perplessità, legate alla piena tracciabilità del trasferimento, ma, di avere poi ceduto, unitamente al Di Girolamo (che aveva prestato il suo analogo consenso),

alle pressioni del FANELLA che gli aveva rappresentato l'estrema urgenza dell'agire.

Di qui, avevano avuto inizio i primi trasferimenti di denaro, secondo un ammontare di circa uno o due milioni di euro ciascuno, che nel giro di 4-5 mesi avevano portato la Waldorf a un capitale di circa 32 milioni di euro.

I bonifici ricevuti erano tutti provenienti dalle società del Murri ed erano stati eseguiti secondo le direttive impartite personalmente dal FANELLA, dal momento che il Murri, pur se consapevole dei trasferimenti, nulla ne intuiva da un punto di vista contabile.

Pieno coinvolgimento dei due odierni imputati è poi nel progetto della Rhuna, ovvero in quel forziere, deputato a reimpiegare, in svariate forme di investimenti, i guadagni illeciti dell'operazione "Traffico telefonico".

In effetti, il piano che il MOKBEL aveva comunicato al medesimo Toseroni, ma che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni del Di Girolamo, era stato quello di creare una società, in cui convogliare dieci-quindici quote di circa 2,5 milioni di euro ciascuna.

Entrambi i collaboratori precisavano, sul punto, che le quote (determinate per l'intero), fra le quali anche le loro, ricomprendevano certamente la partecipazione del MOKBEL, della moglie RICCI Giorgia, del BRECCOLOTTI, del FANELLA, nonché degli inglesi (probabilmente in misura frazionata) e, *ob torto collo*, anche del FOCARELLI.

La Rhuna, così finanziata, aveva costituito proprio quel "cucuzzaro", al quale diversi coimputati facevano riferimento nel corso delle loro conversazioni.

Sul punto, l'attività intercettiva aveva permesso di captare anche quella intervenuta il 19.7.2017, alle ore 11,34, fra il FANELLA ed il BRECCOLOTTI (RIT 1645/07 progressivo 3287), in cui, proprio in concomitanza con la seconda chiusura dei conti da parte del Murri Augusto che, come riferito dal Toseroni era l'avente diritto della Rhuna, i due uomini parlano del fatto che "il conte sta a fa nà caciara. E' ito a mette mano sul cucuzzaro".

Il contenuto della presente conversazione è inequivoco ed attesta, senza timore di essere smentiti, l'assoluta partecipazione degli odierni imputati nel reato di riciclaggio, nonché l'inserimento organico nel gruppo dei sodali di cui partecipano a pieno titolo, condividendone il programma delittuoso.

Inoltre, proprio il Toseroni spiegava che il notevole movimento finanziario che c'era stato in quel periodo, aveva visto molto attivo il FANELLA, dal momento che sul totale dei bonifici effettuati, solo una parte erano confluiti nella Rhuna, mentre altri avevano preso direzioni diverse di volta in volta indicate dallo stesso imputato; soggetto con il quale il dichiarante riferiva di avere avuto un rapporto strettissimo che, per motivi squisitamente cautelari, era stato intrattenuto soprattutto mediante incontri personali, piuttosto che tramite abboccamenti telefonici.

Inoltre, il collaboratore aggiungeva, in merito allo scioglimento della Rhuna, come egli stesso avesse chiesto al MOKBEL nell'autunno del 2008, di liquidarla o, quanto meno, di liberare la sua quota al netto delle spese, poiché alcun investimento era andato a buon fine.

In tale contesto, era stata organizzata a Viterbo una riunione con FANELLA, Di Girolamo, MOKBEL ed altre persone, incontro nel corso del quale il Toseroni con il solo FANELLA avevano conteggiato le poste della Rhuna, si da poter individuare un residuo in favore del Di Girolamo e dello stesso Toseroni di una somma unitaria di circa 500-600 mila euro.

A questo punto, era iniziata la manovra finanziaria di "smaltimento" della Rhuna, consistita in una pluralità di operazioni bancarie di trasferimento del denaro secondo le destinazioni finali suggerite dal solito FANELLA.

Il ruolo di indiscutibile rilevanza, avuto dai due odierni imputati nell'attività di riciclaggio, emerge anche nella vicenda legata al contenuto delle due cassette di sicurezza detenute ad Hong Kong.

Infatti, in merito a questa vicenda, il Toseroni ricordava di essere stato interessato proprio dal FANELLA al contenuto di dette cassette.

Orbene, dal momento che i sodali avevano paura che le Autorità locali potessero attenzionarle, in concomitanza con quanto già accaduto a Londra, lo stesso FANELLA aveva chiesto al correo di prendere in consegna i diamanti che vi erano custoditi al fine di destinarli alla vendita.

Perciò, il Toseroni si era incontrato ad Hong Kong con il BRECCOLOTTI che, senza neppure un inventario, gli aveva in tutta fretta consegnato il contenuto della cassetta all'interno dei locali della HSBC.

Le pietre erano, quindi, transitate per opera del Toseroni in una piccola società ali'uopo costituita proprio per supportare il progetto del

MOKBEL, ma, in realtà, tale società si era fatta carico di inviare, soltanto in due occasioni distinte e separate, diamanti per un valore complessivo di circa 50-70 mila euro in favore di due gioiellerie, appartenenti a soggetti che avevano aderito al progetto, ma che il Toseroni non sapeva meglio indicare.

Proprio in un'ottica di quantificazione del valore di dette pietre, l'odierno coimputato dichiarava di essersi fatto parte diligente nella stesura di un inventario, sicché si era recato ad Hong Kong, unitamente al Di Girolamo ed al Massoli (uomo di fiducia del MOKBEL), dove era stata fatta la conta delle pietre; conta che si era dimostrata assai difficoltosa, in quanto alcuni diamanti, per un valore di circa un milione di euro, erano risultati mancanti sulla base di una lista che era stata stilata al tempo del loro originario inserimento nella cassetta di sicurezza.

Su tale argomento le propalazioni del presente dichiarante trovano inequivoca conferma nel materiale intercettivo in atti, dove assumono importanza esemplificativa le telefonate di seguito riportate, ovvero quella avente ad oggetto la conversazione (RIT 1643/07 progressivo n. 10318 del 4.10.2007) fra il Massoli, il FANELLA ed il BRECCOLOTTI che si confrontano sul mancato ritrovamento di due "pietre gemelle" che il FANELLA e il BRECCOLOTTI avrebbero voluto spartirsi.

Ed ancora, sulla stessa questione, la ulteriore conversazione (RIT 1645/07 progressivo 4770 del 28.9.2007) in cui il FANELLA ed il BRECCOLOTTI tornano sul discorso relativo all'ammanco delle pietre

ed, in particolare, sulla scomparsa delle due pietre che li avevano interessati.

VOCE UOMO 1 (Fanella): aò?
VOCE UOMO 2 (Breccolotti): aò.
VOCE UOMO 1: dimmi.
VOCE UOMO 2: senti, che ha detto lui? Che non c'erano più quelli grandi di amici nostri fori?
VOCE UOMO 1: eh... Si, tutti quelli grandi.
VOCE UOMO 2: eh, non è vero. Perché io me lo ricordo...
VOCE UOMO 1: perché?
VOCE UOMO 2: eh, perché me lo...
VOCE UOMO 1: già me l'avevi detto.
VOCE UOMO 2: perché me lo ricordo benissimo che ce n'erano... Quelli che se guardavamo noi, te ricordi? Che io te dicevo...
VOCE UOMO 1: si, quelli dentro quelle plastichette.
VOCE UOMO 2: eh.
VOCE UOMO 1: fratè, non so che ditte.
VOCE UOMO 2: (voci sovrapposte).
VOCE UOMO 1: non so che ditte proprio. Non voglio pensà a quella cosa, però...
VOCE UOMO 2: no, è stato lui. Te lo dico io.
VOCE UOMO 1: (voci sovrapposte).
VOCE UOMO 2: anche perché... Oh, anche perché, ricordate bene: de garanzie gliene avemo dato 'no scatolone.
VOCE UOMO 1: (voci sovrapposte).
VOCE UOMO 2: scommetti... scommetti... Eh?
VOCE UOMO 1: si, lo so, lo so.
VOCE UOMO 2: eh, amo messo a posto noi tutto ordinato. Te ricordi che non c'entravano bene? L'avemo piegate, l'avemo messe de lato, l'avemo messe de...
VOCE UOMO 1: però tocca vedè se ce stavano o meno però. Noi non è che l'avemo sfondati, eh. Quindi...
VOCE UOMO 2: no no, vedrai che è stato quer pezzo de merda. Te lo dico io, te lo do al 100%. E mo' tanto ce sta la riprova: io li ho baciati quando ce so andato l'altra volta.

Due che me ricordo quant'erano, com'erano, me ricordo tutto quanto e gli ho dato un bacio con la bocca e li ho messi dentro lo zainetto. E se non ce stanno manco quei due, cioè,
te ricordi quei due, quella coppia che dicevamo sempre: «Uno per uno»?
VOCE UOMO 1: mbè?
VOCE UOMO 2: quelli da cinque. Te lo ricordi o non te lo ricordi?
VOCE UOMO 1: sì sì.
VOCE UOMO 2: quelli da 5,15.
VOCE UOMO 1: sì sì sì, me li ricordo.
VOCE UOMO 2: quelli virgola... 5,15 io ancora me li ricord.. Stanotte m'è preso un flash, non c'ho dormito tutta la notte, eh. Io non ho dormito stanotte.
VOCE UOMO 1: vabbò dai, senti, io mo' devo prende
appuntamento con quello che qua la situazione è critica. Porca troia... Vabbò?
VOCE UOMO 2: ma 'ndo stai te?
VOCE UOMO 1: io sto fori (incomprensibile) stanotte, porco dinci, porco...
VOCE UOMO 2: eh?
VOCE UOMO 1: 'n'attimo sopra al tetto de casa, vaffanculo. Vabbò. Ce sentimo dopo, dai. Famme chiamà l'Avvocato, famme pijà n'appuntamento.
VOCE UOMO 2: vabbò. Ciao.

Il Toseroni aggiungeva di non avere fatto più parola con alcuno della incongruenza, anche se, in occasione di un incontro con il FANELLA, questi lo aveva informato di come la discordanza fosse verosimilmente dipesa da un problema di fornitura a monte degli acquisti.

Comunque, poiché il progetto delle gioiellerie non era più decollato, il Toseroni agli inizi del 2008 aveva deciso di chiudere la società ed era stato, altresì, incaricato di vendere le pietre, operazione che egli aveva effettivamente eseguito con un ricavo totale di circa 1-2 milioni di euro, poi bonificati secondo le indicazioni dategli dal coimputato FANELLA.

Altra vicenda, sulla quale riferiva il Di Girolamo coinvolgendo in particolare il FANELLA, era stata quella rappresentata dal rientro di capitali in Italia attraverso il canale sammarinese.

In particolare, l'odierno coimputato dichiarava che il MOKBEL ed il FANELLA gli avevano richiesto se avesse avuto la possibilità di far rientrare somme contanti in Italia.

A questo punto, il Di Girolamo aveva interessato una sua vecchia conoscenza di San Marino, tale Rubini Fabrizio, che si era reso disponibile a far entrare denaro in Italia, circostanza che, in effetti, si era concretizzata nella misura complessiva di 3-4 milioni di euro.

In particolare, il collaboratore riferiva le modalità dei trasferimenti, affermando che il Rubini comunicava di volta in volta gli estremi bancari sui quali effettuare un bonifico del valore di circa 100-150 mila euro, bonifico della cui effettuazione si interessava personalmente il FANELLA, dopodiché il Rubini si interessava di prelevare il denaro in contanti e di portarlo a Roma, dove veniva consegnato al Di Girolamo, il quale, a sua volta, lo affidava nuovamente al FANELLA.

Sempre nell'ambito relativo al rientro dei capitali in Italia ed allo strategico ruolo svolto dal FANELLA e dal BRECCOLOTTI, si collocano le dichirazioni dei testi Soprano e Pontelini, che nella loro veste di vigilanti della gioielleria di via Chelini a Roma, riferivano, in termini assolutamente collimanti, di avere effettuato anche dei viaggi a Milano (due o tre volte o forse qualcuno in più) sempre nell'anno 2006, unitamente al FANELLA, al BRECCOLOTTI ed al Macori, i quali si erano recati in quel luogo per prendere del denaro che, a loro dire, proveniva dalle loro società estere.

In una di queste occasioni, il Soprano ed il Pontelini, dopo aver ricevuto una borsa, sempre contenente denaro, dai predetti individui, l'avevano riportata a Roma per poi consegnarla in una traversa di via Cortina d'Ampezzo al medesimo FANELLA.

I testi precisavano, altresì, che il compenso solitamente pattuito per ciascun servizio (che si era svolto sempre in giornata) si era sostanziato in 5000,00 euro ed era stato loro versato sempre dagli stessi FANELLA e BRECCOLOTTI.

Peraltro, in relazione al progetto della catena di gioiellerie che il MOKBEL intendeva realizzare, deve, nuovamente, richiamarsi il ruolo attivo ricoperto dai due odierni imputati, secondo la ricostruzione effettuata dall'imputato di reato connesso Massoli Massimo.

Sull'argomento, infatti, questi ricordava di avere svolto, nella seconda parte dell'anno 2006, una cospicua attività di selezione delle pietre non solo ad Anversa, in compagnia della Murri Barbara, ma, in due occasioni, anche ad Hong Kong. La prima, sempre unitamente alla Murri, in cui aveva selezionato ed acquistato pietre per un valore complessivo di 1 milione e 700 mila dollari, la seconda insieme al FANELLA ed al BRECCOLOTTI, in cui aveva selezionato pietre per circa 2 milioni 800 mila dollari.

Quindi, anche da tale deposizione emerge il ruolo attivo assunto dai due imputati nella vicenda relativa al settore delle pietre preziose, investimento che ha rappresentato uno dei progetti più amati e perseguiti dal MOKBEL, al quale entrambi i prevenuti erano legati da un rapporto pluriennale caratterizato da una tenace fedeltà e docile assoggettamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può, quindi, affermare in termini di assoluta certezza come, in ragione dei plurimi e significativi elementi emersi nel corso della complessiova istruttoria dibattimentale, gli imputati FANELLA e BRECCOLOTTI, già organici nella associazione criminale, abbiano partecipato in svariati modi nella attività di riciclaggio, offrendo, di volta in volta, contributi deputati a quella ripulitura e/o al reimpiego dei capitali che si rendevano necessari nel volgersi dell'azione delittuosa.

Ed invero, i prevenuti si sono prodigati nel mettere costantemente a disposizione del gruppo criminale la loro persona ogni qual volta le esigenze fattuali lo richiedevano, il tutto sempre in un'ottica di superamento di quegli ostacoli che potevano frapporsi al continuo divenire dell'attività di riciclaggio, in cui entrambi hanno trovato ampio e pieno coinvolgimento.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come FANELLA Silvio e BRECCOLOTTI Luca debbano essere dichiarati responsabili del delitto di cui al capo 11) della rubrica.

RICCI Giorgia

La partecipazione dell'imputata RICCI Giorgia al reato di riciclaggio si sostanzia in una pluralità di condotte che si sono dimostrate idonee ad integrare il delitto in parola.

Appare necessario, preliminarmente, riportarsi alla deposizione del Cap. De Lellis, che, nel ricostruire la struttura del reato di riciclaggio, si è, fra l'altro, soffermato ad esaminare il significativo versante dei flussi elvetici.

Orbene, l'operante, dopo aver genericamente appuntato la sua attenzione su Paolo Prinzi che era un operatore finanziario in Svizzera, il quale in funzione della sua attività professionale gestiva numerosi conti bancari e società fiduciarie, riferiva delle numerose trasferte effettuate in Svizzera, segnatamente a Lugano, da parte di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio che in più occasioni, con servizi di osservazione e pedinamento, erano stati visti in quel luogo.

In particolare, tali personaggi erano stati colti nell'atto di entrare presso la Banca Credinvest di Lugano, già Egobank, in cui il Di Girolamo era membro del CdA, nonché nell'atto di recarsi presso lo studio dei Prinzi, in via Lavizzari, 4.

Puntualizzava l'operante come nel predetto istituto bancario risultasse acceso il conto di MURRI Augusto, denominato "Willbarger", sul quale erano complessivamente pervenuti 11 milioni di euro dalla medesima Broker Management.

Infatti, si è già ricostruito precedentemente il presente flusso finanziario che ha visto la Broker inviare alla Palm Enterprises Group la somma di 13 milioni 630 mila euro, nel periodo ricompreso fra il novembre 2005 ed il maggio 2006.

La predetta società aveva, quindi, trasferito l'importo di 11 milioni 770 mila euro, in sinergia con la Mirabel LLC, a sua volta autrice di un bonifico del minore importo di 1 milione 790 mila euro, alla Platon Inc., la quale si era, quindi, resa artefice di un bonifico per un totale di 11 milioni di euro proprio in favore del conto elvetico del Murri, conto dal quale si erano successivamente diramati un numero impressionante di trasferimenti (vedi grafico allegato).

Tanto precisato, il teste ripercorreva i flussi che avevano interessato le società riferibili a RICCI Giorgia, ovvero la Made On Srl e la Builders Investimenti Immobiliari Srl (quest'ultima inizialmente riferita anche al FANELLA ed al BRECCOLOTTI).

Orbene, dal conto "Willbarger" erano state bonificate somme per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro in direzione della Statford Trade Invest SA e della Hopkins Invest Finance Ltd, le quali avevano nuovamente trasferito tali importi alla Glamorous UK Ltd ed alla Cram Invest LTD, entrambi società rispettivamente controllanti della Builders e della Made On.

Queste ultime con tale provvista avevano provveduto ad acquistare una serie di immobili. In particolare, la Builders aveva acquisito un terreno ed alcuni immobili a Sacrofano, mentre la Made On era stata l'autrice degli acquisti dell'immobile in via Campo Catini, 29 a Roma, in via

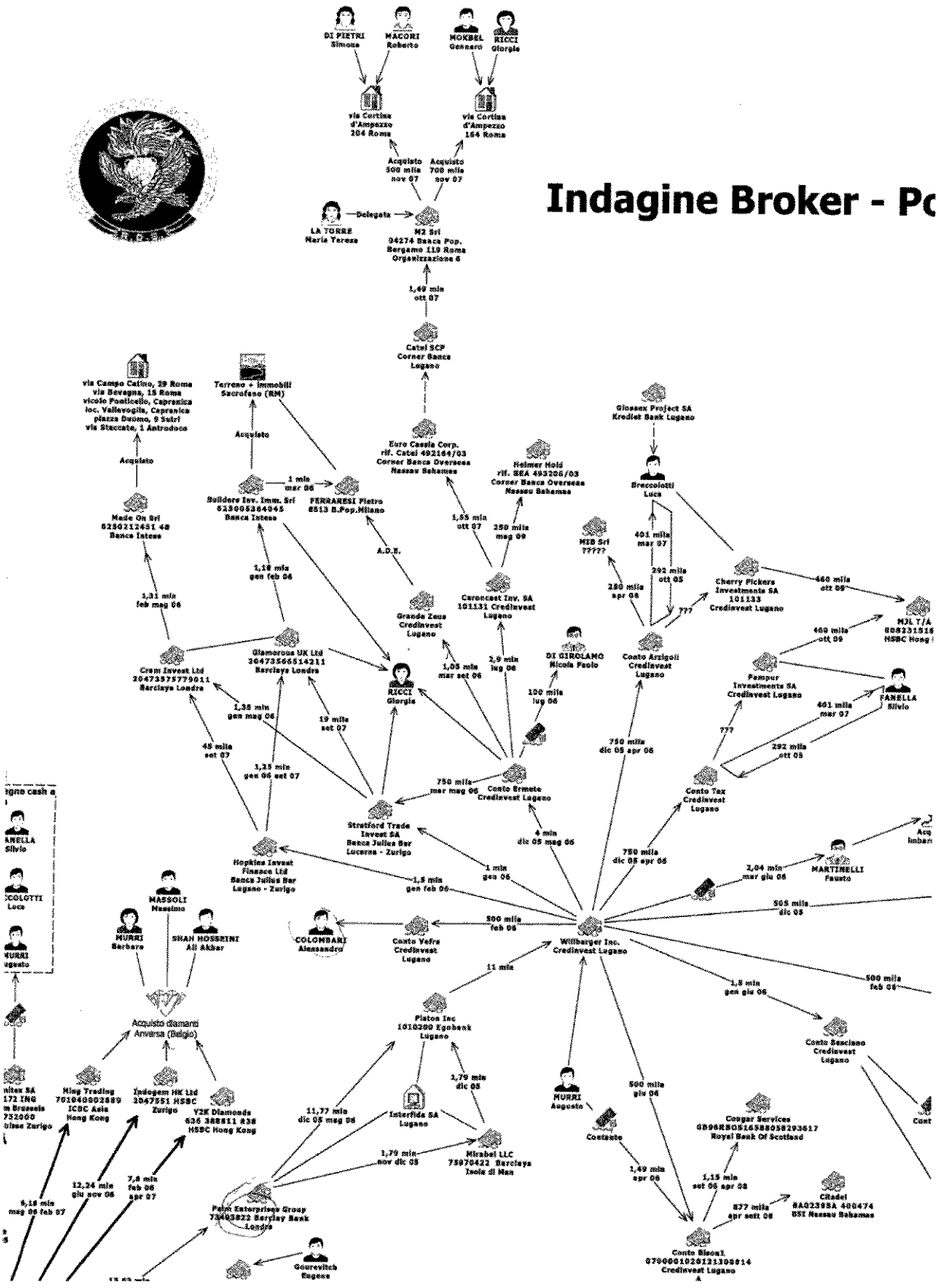
Indagine Broker - Pc
DI PIETRI Simone
MACORI Roberto
MOKBEL Gennaro
RICCI Giorgia
via Cortina d'Ampezzo 204 Roma
via Cortina d'Ampezzo 164 Roma
Acquisto 500 mila nov 07
Acquisto 700 mila nov 07
LA TORRE Maria Teresa
Delegato
M2 Srl 84274 Banca Pop. Bergamo 119 Roma Organizzazione 6
1,49 mln ott 07
Catel SCP Corner Banca Lugano
via Campo Catino, 39 Roma
via Bevagna, 15 Roma
vicolo Fontiicello, Capranica
loc. Vallevoglia, Capranica
piazza Duomo, 9 Sutri
via Steccate, 1 Antrodoco
Acquisto
Made On Srl 6230212451 48 Banca Intesa
Terreno + immobili Sacrofano (RM)
Acquisto
Euro Casela Corp. rif. Catel 492164/03 Corner Banca Overseas Nassau Bahamas
Helmer Hold rif. BEA 493206/03 Corner Banca Overseas Nassau Bahamas
Gloseex Project SA Kredit Bank Lugano
Breccolotti Luca
Builders Inv. Imm. Srl 6230053264045 Banca Intesa
1 mln mar 06
FERRARESI Pietro 8513 B.Pop.Milano
1,55 mln ott 07
250 mila mag 09
A.D.S.
1,18 mln gen feb 06
1,31 mln feb mag 06
Grande Zeus Credinvest Lugano
Caroncast Inv. SA 101131 Credinvest Lugano
MIB Srl ?????
401 mila mar 07
292 mila ott 05
280 mila apr 06
777
Cherry Pickers Investments SA 101133 Credinvest Lugano
460 mila ott 05
460 mila ott 09
MJL T/A 808231516 HSBC Hong
Conto Arzigoli Credinvest Lugano
DI GIROLAMO Nicola Paolo
100 mila lug 06
Pampur Investments SA Credinvest Lugano
FANELLA Silvio
401 mila mar 07
292 mila ott 05
777
Cram Invest Ltd 26473575779011 Barclays Londra
Glamorous UK Ltd 26473566514211 Barclays Londra
1,05 mln mar set 06
2,9 mln lug 06
RICCI Giorgia
1,35 mln gen mag 06
19 mila set 07
48 mila set 07
1,25 mln gen 06 set 07
750 mila dic 05 apr 06
750 mila mar mag 06
Conto Ermete Credinvest Lugano
Conto Tax Credinvest Lugano
Stratford Trade Invest SA Banca Julius Bar Lucerna - Zurigo
4 mln dic 05 mag 06
750 mila dic 05 apr 06
Hopkins Invest Finance Ltd Banca Julius Bar Lugano - Zurigo
1,8 mln gen feb 06
1 mln gen 06
2,04 mln mar giu 06
MARTINELLI Fausto
505 mila dic 05
MASSOLI Massimo
MURRI Barbara
SHAH HOSSEINI Ali Akbar
COLOMBANI Alessandro
Conto Vefra Credinvest Lugano
500 mila feb 06
Willburger Inc. Credinvest Lugano
11 mln
1,8 mln gen giu 06
500 mila feb 06
Acquisto diamanti Anversa (Belgio)
Platon Inc 1010300 Egobank Lugano
Conto Sanciano Credinvest Lugano
Nina Trading 701040002889 ICBC Asia Hong Kong
Indogem HK Ltd 3847751 HSBC Zurigo
YZK Diamonds 636 388811 838 HSBC Hong Kong
11,77 mln dic 05 mag 06
Interfida SA Lugano
1,79 mln dic 05
1,79 mln nov dic 05
Mirabel LLC 75970422 Barclays Isole di Man
MURRI Augusto
Contante
500 mila giu 06
1,49 mln apr 06
Cougar Services GB96RBOS16588058293617 Royal Bank Of Scotland
1,15 mln set 06 apr 08
837 mila apr set 08
CRedel 8A02393A 480474 BSI Nassau Bahamas
Conto Bisoni 07000010201233098914 Credinvest Lugano
6,18 mln mag 06 feb 07
12,24 mln giu nov 06
7,8 mln feb 06 apr 07
Palm Enterprises Group 73403822 Barclay Bank Londra
Gourevitch Eugene

Bevagna 15, a Roma, in Vicolo Ponticello a Capranica località Vallevoglia, in Piazza Duomo, 9 a Sutri, in via Steccate 1, ad Antrodoco.
Inoltre, sempre la RICCI Giorgia era stata beneficiaria di un ulteriore importo di 4 milioni di euro che dal conto "Willbarger" avevano raggiunto direttamente il conto "Ermete" presso la Credinvest di Lugano, conto a lei riferibile.
Aggiungeva il dichiarante come i flussi di denaro che avevano interessato detto conto era stati, in primo luogo, un versamento di 100 mila euro a favore del Di Girolamo, nella sua veste di operatore finanziario di fiducia, in secondo luogo, un trasferimento di 2 milioni 900 mila euro in favore della Caroncast Inv. SA, sempre riferibile a RICCI Giorgia, ed, infine, un bonifico di circa 1 milione di euro in favore della Grande Zeus Credinvest di Lugano che erano stati utilizzati per il pagamento a Ferraresi Pietro dei terreni a Sacrofano.
La Caroncast Inv. SA, a sua volta, aveva destinato un bonifico di 1 milione 550 mila euro in favore del conto n. 492164/03 acceso presso la Corner Banca Overseas di Nassau (Bahamas) ed intestato alla Catel, società controllante al 100% della M2 Srl di RICCI Giorgia.
Quindi, dal conto della Catel, acceso presso la Corner Banca di Lugano, era partito nell'ottobre 2007 un bonifico di 1,5 milioni di euro che aveva raggiunto il conto della M2, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo agenzia 119 di Roma, con causale "finanziamento della società".
Tale denaro era stato, quindi, utilizzato per l'acquisto di due appartamenti, il primo, del valore di 500 mila euro, ubicato in Viale Cortina d'Ampezzo 204 e destinato alla abitazione del Macori e della sua

compagna, il secondo, del valore di 700 mila euro, ubicato in Viale Cortina D'Ampezzo 164 e destinato all'abitazione del MOKBEL e della stessa RICCI Giorgia.

In via ulteriore, riferiva, in merito al flusso elvetico, anche l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, il quale dichiarava di avere fatto confluire sulla Egobank, oggi Credinvest, un importo di circa 11-12 milioni di euro, provenienti dalle società del Murri e bonificati su un conto attribuibile sempre al medesimo Augusto Murri per una quota di 4-5 milioni di euro, al BRECCOLOTTI Luca ed al FANELLA Silvio per quote di 1,5 milioni di euro ciascuno ed alla RICCI Giorgia per il restante valore.

Il progetto, ideato dal Di Girolamo, consisteva in una gestione patrimoniale del fondo riferibile, appunto, a clienti da lui presentati nell'istituto di credito, all'interno del quale rivestiva il ruolo di membro del CdA..

Cosi ricostruita questa prima forma di partecipazione della RICCI al delitto di riciclaggio, appare indiscutibile il suo coinvolgimento nell'attività di "sostituzione" e "reimpiego" del denaro, che provenendo, attraverso una filiera di società, dalla Broker Management del Murri, ha raggiunto il conto "Willbarger" presso la Credinvest di Lugano, luogo in cui l'odierna imputata aveva evidenti interessi economici.

Non stupisce, pertanto, che proprio da questo ultimo conto corrente vi sia stata quella "esplosione" di trasferimenti monetari che hanno, tra l'altro, raggiunto le società della RICCI, segnatamente la Made On, la Builders Inv. Immobiliare e la M2 Srl, tutte persone giuridiche che hanno utilizzato i capitali ricevuti, per investimenti immobiliari, fra i quali si

collocano l'acquisto dei due appartamenti in via Cortina d'Ampezzo di interesse esclusivo rispettivamente dei coniugi MOKBEL e del Macori.

Il presente flusso monetario ha una sola chiave di lettura, ovvero lo sfruttamento di denaro, precedentemente "ripulito", da parte della odierna imputata che, non a caso, lo ha destinato al perseguimento di affari esclusivamente personali.

Pertanto, non può darsi credito alla tesi difensiva, secondo la quale i capitali pervenuti sui conti delle società controllanti quelle della RICCI siano stati utilizzati inconsapevolmente per acquisti, peraltro avvenuti in un settore di specifico interesse aziendale; dal momento, che a monte della filiera si trovano proprio quei conti personali, il "Willbarger" della Credinvest di Lugano e l'"Ermete", che hanno precedentemente ricevuto denaro dalla Broker del Murri per poi dirottarlo, solo nell'ultimo *step* finale, alle società di proprietà della RICCI.

Non sfugge al Tribunale come detta complessiva ricostruzione del flusso finanziario consenta, perciò, di affermare la piena consapevolezza della RICCI in ordine alla provenienza illecita dei capitali che ha impiegato in acquisti a lei palesemente riferibili, molto probabilmente, nella speranza che la tracciabilità del flusso fosse stata azzerata.

Un secondo aspetto dal quale desumere una responsabilità della RICCI in materia di riciclaggio è quello relativo alla vicenda legata alle cassette di sicurezza a Londra.

Infatti, il Cap. De Lellis precisava sul punto che era stato accertato un episodio espressivo dell'intento dei sodali di assicurarsi la piena disponibilità di somme contanti, nel corso di un servizio di osservazione

e pedinamento del maggio 2007, operato congiuntamente con l'Autorità Britannica.

Nel corso di questo servizio transfrontaliero RICCI Giorgia, FOCARELLI Carlo, FANELLA Silvio, CHERUBINI Giuseppe e BRECCOLOTTI Luca erano stati, dapprima, avvistati in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e poi, una volta a Londra, erano stati seguiti presso il *caveau* della Harrods Limited, ove il FANELLA, il BRECCOLOTTI il FOCARELLI ed il CHERUBINI erano stati osservati nell'atto di aprire due cassette di sicurezza, in cui erano stati trovati, nel corso di un successivo intervento della autorità inglese, oltre due milioni di euro in contanti.

Orbene, la presenza della RICCI in siffatto contesto è espressiva di un suo pieno coinvolgimento nelle attività del gruppo dei sodali, nonché portatrice di un contributo materiale certo ed ineludibile alla attività di riciclaggio, dal momento che attraverso il deposito di denaro nelle cassette di sicurezza estere si realizzava quell'opera di occultamento dei proventi illeciti finalizzata ad ostacolarne l'identificazione.

Tali conclusioni sono avvalorate dallo stesso orientamento della Corte di Cassazione che afferma come "*Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto simulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro* " (Cass. Sez. 2 n. 35756 del 5/10/2011, imputato Ciancimino ed altri).

Orbene, osserva il Collegio, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte in questa materia, che il nascondimento del denaro

all'interno delle cassette di sicurezza rappresenta una inequivoca condotta dissimulatoria volta ad ostacolare l'accertamento e l'astratta individuabilità dell'origine illecita della provvista.

Inoltre, non può sottacersi come la partecipazione della RICCI al reato di riciclaggio passi anche attraverso la costituzione a Singapore della società Rhuna Investiments.

Sul punto, è stato escusso il collaboratore Toseroni Marco, il quale ha ricordato di essersi interessato di costituire una società che nella intenzione, soprattutto del MOKBEL, avrebbe dovuto avere il compito di utilizzare il capitale illecito, in essa riversato, in svariate forme di investimento estere.

In effetti, il piano che il MOKBEL aveva comunicato all'odierno propalante era quello di creare una società, in cui convogliare dieci-quindici quote di circa 2,5 milioni di euro ciascuna.

Il correo precisava, sul punto, che le quote, fra le quali quella sua e quella del Di Girolamo (che l'avevano versata detraendola dai guadagni derivanti dal loro apporto associativo), ricomprendevano certamente anche la partecipazione del MOKBEL, della moglie RICCI Giorgia, del BRECCOLOTTI e del FANELLA, nonché degli inglesi (probabilmente in misura frazionata) e forse, non senza reticenze, del FOCARELLI.

Tale circostanza trovava puntuale conferma anche nella deposizione collimante dell'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, il quale ricordava negli stessi termini le partecipazioni dei predetti sodali nella società.

Con particolare riguardo all'assetto organizzativo della Rhuna, il Toseroni spiegava di avere coinvolto nella gestione societaria un suo

stimatissimo fiduciario, tale Ramdhir Ram Chandra che nulla sapeva sulla provenienza del denaro ed al quale aveva, successivamente, presentato il Murri, nella veste di capo degli investitori interessati al consolidamento della società estera.

Venendo poi agli investimenti della Rhuna, il Toseroni ricordava quello di 7,5 milioni di euro, da destinarsi all'acquisto di una partecipazione di maggioranza in una società italiana operante nel campo della ingegneria civile e militare, denominata Digint Spa, posseduta al 51% da una società lussemburghese e per il restante 49% da Finmeccanica.

Con riguardo a tale forma di investimento, voluta fortemente dal MOKBEL, il coimputato precisava di avere espresso le sue iniziali perplessità, ricollegate alla mancanza di una doverosa *due diligence*, e ne sottolineava, comunque, l'intervenuto esito negativo, nonostante il MOKBEL non avesse sottaciuto di offrire idonea garanzia volta al recupero della somma finanziata.

Il dichiarante aggiungeva, in ordine ad ulteriori investimenti finanziari, che, malgrado gli ambiziosi propositi, la Rhuna era riuscita soltanto a concretizzare un investimento nel settore immobiliare per un importo di circa 1,5 milioni di euro.

Detto affare si era sostanziato nell'acquisto di una società lussemburghese, titolare di un immobile nei pressi di Cap d'Antibes in Francia, ed era stato voluto fondamentalmente dal MOKBEL e dalla moglie RICCI Giorgia che avevano acquistato detta proprietà con i fondi della Rhuna, anche se era stato ben noto a tutti i sodali che si trattava di una realtà facente capo soltanto ai due coniugi.

In seguito, su proposta degli inglesi, si era programmato un altro investimento immobiliare a Dubai di circa 1,5 milioni di euro che, però, non aveva dato esiti positivi.

Il collaboratore aggiungeva di essersi, infatti, recato a Dubai, unitamente al Di Girolamo ed alla RICCI, per incontrare un tale Kyriam Mohalley che era stato indicato come un soggetto che, nella sua veste di esperto del settore, poteva offrire iniziative accattivanti.

Orbene, osserva il Tribunale come la RICCI abbia ricoperto, anche in questa fase, un ruolo attivo nell'attività di reimpiego dei capitali illeciti, partecipando fattivamente sia alla costituzione della società di Singapore, in cui versava per intero la sua quota, sia alla ricerca di forme di investimento, non ultima quella della villa a Cap d'Antibes, la cui proprietà era, all'interno del gruppo dei sodali, notoriamente riferibile ai soli coniugi MOKBEL.

Del resto, che il gruppo dei sodali avvesse a disposizione un "tesoretto" su cui contare per reinvestire i capitali guadagnati illecitamente emerge in modo palese dalla intercettazione ambientale che vede come protagonisti la medesima RICCI Giorgia e il FANELLA Silvio (R.I.T. 2390-07 progressivo 12314 *rectius* 9519 linea 67).

Orbene, nella presente conversazione intercettata, in seno ad un più vasto discorso che tocca l'argomento delle gioiellerie e la figura di Massimo (verosimilmente Massoli), il FANELLA ricorda alla RICCI che "se succede qualche cosa, noi c'abbiamo un bel cucuzzaro, c'abbiamo un bel cucuzzaro che è di tutti, e i soldi li mettono li, c'hanno la quota? Si ripigliano la quota.".

In siffatto contesto, è allora indubitabile che la RICCI sia pienamente compartecipe del reato di riciclaggio, dal momento che, abbandonando ogni riserva, il correo FANELLA le parla apertamente della "cassa comune" detenuta *pro quota* dai sodali, sicchè anche per questa via restano del tutto riscontrate le dichiarazioni del Toseroni sul punto.

Non può, inoltre, sottacersi un ulteriore contributo prestato dalla RICCI all'attività riciclatoria, che trova il suo fondamento probatorio nella deposizione della imputata di reato connesso Dumesnil Nathalie Madeleine.

La dichiarante riferiva di aver conosciuto MOKBEL Gennaro nell'anno 2007, in occasione di un incontro di pugilato, e di aver ricevuto da questi una proposta lavorativa che le era apparsa interessante, dal momento che proprio in quell'anno aveva purtroppo cessato la sua attività di rappresentante di commercio.

Così, la donna, unitamente al marito, aveva partecipato ad una cena nel febbraio-marzo 2007 al ristorante "Filadelfia", ove il MOKBEL l'aveva invitata per definire i termini del lavoro. Quella sera era presente RICCI Giorgia ed erano intervenuti anche il Toseroni ed il Di Girolamo. Proprio questi ultimi due commensali le avevano proposto una attività, a loro dire lecita, che avrebbe avuto ad oggetto lo svolgimento di operazioni finanziarie sulla piazza di Hong Kong.

Orbene, si è osservato come detta attività abbia avuto un carattere illecito, essendo stata prestata la donna al trasferimento monetario dei capitali, attraverso il prelievo bancario, al fine di eludere la tracciabilità dei flussi.

Infatti, la Dumesnil riferiva che in quel di Hong Kong era stata condotta presso banche locali, al fine di depositare la sua firma su conti correnti già accesi nell'interesse di società esistenti.

In merito alla natura della collaborazione ulteriormente prestata, la propalante dichiarava di avere fatto quattro-cinque viaggi ad Hong Kong, ed in tutti un fiduciario del Toseroni, tale Mister Takeshi, l'aveva indirizzata presso la banca, solitamente la Bank of China o la Standard Chartered Bank, dove ella aveva compilato una distinta, apponendo firma ed importo, che immediatamente dopo il suo accompagnatore aveva fatto propria.

Il compenso ricevuto per tale attività era stato di complessive 50 mila euro che le erano state versate in più *tranche* dalla moglie del MOKBEL, ovvero dalla imputata RICCI Giorgia.

Tanto precisato, è indubbio come la RICCI abbia offerto, anche in tale circostanza, un contributo consapevole, per essere stata presente sin dalla fase della pianificazione, alla attività illecita di confondimento dei flussi finanziari e/o come s'è detto di "spezzamento" della catena finanziaria, materialmente posta in essere dalla coimputata Dumesnil in quel di Hong Kong.

Del resto, il suo ruolo fattivo è ulteriormente comprovato dall'avere essa stessa versato il compenso alla Dumesnil, quale corrispettivo dell'apporto illecito offerto dalla donna in questa circostanza.

Dunque, così ricostruita la condotta della RICCI in relazione alla contestazione di cui al capo 11) della rubrica, resta soltanto da osservarsi come sotto il profilo temporale non sia necessaria una diretta

corrispondenza fra il momento di consumazione del reato presupposto e quello del reato di riciclaggio.

Infatti, sebbene si sia già indicato, con un necessario aggiustamento, il termine ultimo di consumazione del delitto di fatturazione per operazioni inesistenti, non può non ricordarsi quanto osservato dalla Suprema Corte in merito alla presente fattispecie.

Orbene, insegna il Giudice di Legittimità come "*Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito*" (Cass. Sez. 2 n. 546 del 7/01/2011).

Pertanto, deriva da quanto sopra indicato che è proprio la natura del reato di riciclaggio, delitto a consumazione prolungata e, perciò, attuabile con modalità progressive, che comporta un ineludibile sfasamento fra i tempi del reato presupposto e i tempi di quest'ultimo, senza, perciò, che tale discrasia temporale si presenti idonea ad influire negativamente sulla contestazione più ampia del presente reato, cosi come correttamente formulata dalla Pubblica Accusa.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come RICCI Giorgia debba essere dichiarata responsabile del delitto di cui al capo 11) della rubrica.

MOKBEL Gennaro

Il presente imputato è chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio nel suo ruolo di direttore ed organizzatore del gruppo criminale.

Orbene, non vi è dubbio alcuno che il MOKBEL abbia voluto partecipare del reato fine, ben consapevole della fraudolenza dell'operazione commerciale.

Infatti, la prova che il presente imputato fosse pienamente coinvolto in un affare di natura fraudolenta con un ruolo di primaria importanza si ricava, in modo palese, dalla intercettazione avvenuta nella giornata dell'8 luglio 2007 alle ore 20,37 (RIT 1040/07 progressivo 6971) nella quale, discorrendo con il Massoli, afferma testualmente che sono pronti a fare "bingo per il resto della vita", specificando subito dopo "tutta la stigliera ....ognuno il suo tassello ....ognuno segue quello di cui è competente, capito?".

La presente conversazione, che merita di essere riportata per il suo significativo contenuto, conferisce, peraltro, un carattere di palese veridicità alle propalazioni rese dal Massoli in ordine al consapevole ruolo di *deus ex machina* assunto dall'odierno imputato nella compagine associativa e nella organizzazione delle operazioni fraudolente.

VOCE B: TOTANO!
VOCE A: Come stai?
VOCE B: Bello de casa...
VOCE A: Bello...
VOCE B: Co' sto panorama...
VOCE A: Ah ce stai eh...?
VOCE B: E' da ieri che ce stamo oh...

VOCE A: Eh lo so, dico ce state sì? Tutto a posto? Con tu' moglie non riesco a comunica', ho chiamato ieri mentre stavate in viaggio…
VOCE B: Non ho capito una parola perché…
VOCE A: Non riuscivo a comunicare con tua moglie… ho chiamato ieri mentre stavate in viaggio e poi non sono più riuscito a comunicare…
VOCE B: No, stamo una bomba, stamo benissimo…
VOCE A: Ah, perfetto.
VOCE B: Il solito panorama bellissimo…
VOCE A: Si eh…?
VOCE B: La foschia.. sì, la foschia delle otto e mezzo.. però ce sta quel riflesso rosso rosso rosso rosso sul mare… è bello…
VOCE A: Bene bene bene bene… Ti sei adagiato?
VOCE B: Che ho fatto io?
VOCE A: Ti sei adagiato? Hai staccato? Sei riuscito a staccare?
VOCE B: Si, ho staccato, oggi ho sentito te e mi ha chiamato il CABBEZZA.. sto tranquillo…
VOCE A: Ah…
VOCE B: Me so' preparato il piano de lavoro per quando vengono quegli altri, soprattutto l'ispettore nostro perché… perché dovemo fa' quella cosa là… Io so' sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita…
VOCE A: Lo so, pure io…
VOCE B: Io te dico che famo bingo…
VOCE A: Lo so lo so…
VOCE B: No, io dico tutto, tutta la stigliera capito?
VOCE B: Ma sì, ognuno il suo tassello… ognuno il suo tassello e tutti quanti insieme…
VOCE B: Sì, ognuno segue quello di cui è competente, capito?
VOCE A: Certo…
VOCE B: Tu sei là…
VOCE A: Certo.
VOCE B: Altri andranno giù…
VOCE A: Certo…
VOCE B: Altri vanno a fa' le cose…
VOCE A: Certo…
VOCE B: Mo' quando vengono quegli altri iniziate a trova' un locale per lassù per favore.. per fa' la catena.. piano piano.. Guarda che c'è da fa' mo'… quattro cinque anni MAX.. ce la famo..
VOCE A: Sì je se fa'… je se fa'… avoja se je fa'…

VOCE B: Je se la fa' alla grande je se la fa'..
VOCE A: Ho visto il figlio der PACCO qui a PORTO ERCOLE...
VOCE B: Si eh?
VOCE A: Si.
VOCE B: Ieri ha preso il CABEZZA no...?
VOCE A: Eh...
VOCE B: E lo sai perché? Perché lui lo ha cercato... l'hai visto il CABEZZA? Non te lo ha detto?
VOCE A: No, non lo ho visto...
VOCE B: Allora, praticamente lui lo ha cercato un paio di giorni fa no... allora ieri è arrivato là...
VOCE A: Il figlio?
VOCE B: Sì, il figlio e poi è sparito. Invece ieri l'ha intercettato, gli è andato sotto "Senti ti volevamo parla'..." con la faccia da cazzo... CABBEZZA s'è girato e gli ha fatto: "Senti, abbassa la voce, cambia faccia, cambia tono... che adesso io me voglio fa' er bagno... quando sono a disposizione me richiami..." allora lui "No va be'..." ha abbassato subito la cresta... Dopo due ore l'ha chiamato, l'ha incontrato, gli ha fatto "No perché io voglio sape' che sta a succede'..." quello gli ha fatto: "Senti, tu primo non devi sapere un cazzo... Due: tuo padre ha fatto una figura de merda e 'sto giro ce stavamo tutti e quindi le bugie ha finito de dille, perché uno che se comporta così è infame fracico..." E lui: "No non devi usa' 'sta parola..." "Perché se no? Che voi? Che stai a di'? Tu' padre si è permesso de di' questo questo e questo su de me... questo questo e questo su de quello... per me è un pezzo de merda... non te preoccupa' che poi glielo dico pure io in faccia..." "Ah va be' però voi ve siete permessi de rompe er cazzo a me e lui ha fatto..No, ma io no... io stavo a rosica' quella sera perché alla fine se pijano a male parole... loro se devono chiari'..." Allora gli ha fatto: "Guarda che se so' belli che chiariti... perché se so' chiariti davanti a tutti... Quelli je rivanno pure a quattrocchi, però davanti a noi lui è stato zitto su tutte le infamità che ha detto, per cui non è che ha fatto una bella figura..." "Ah va be', allora..." cioè ha abbassato le recchie...
VOCE A: Eh.
VOCE B: "Va be', allora ciao..." "Ciao!"
VOCE A: A me pure ... a me non è che m'ha... io ho parlato più con gli amici sua pensa che con.. con ARNOLFO, quell'altri...
VOCE B: Eh, che so' più pezzi de merda de lui...
VOCE A: Ah sì eh?

VOCE B: Sì sì… scaricali tutti… Perché ti ha fatto a te pure la faccia storta?
VOCE A: Si come no… certo.
VOCE B: Tipo…?
VOCE A: Ma niente, niente de che, però capito come? Quella faccia der cazzo… normale perché, bene o male, il padre chissà che gli avrà detto…
VOCE B: Le bugie su tutto gli ha detto… Però quando te fa la faccia storta… mo' imparamose tutti quanti… perché pure quell'altro annava con la faccia storta, capirai quello era caricato a pallettoni, gli ha dato due rigate subito e ha iniziato subito a fa' er verme… Come er padre… è diventato come er padre è diventato… a posto ti ho detto quando lo incontro io, che come fa la faccia storta gli faccio: "Senti, non mi guardare più negli occhi… forse non hai capito… quando me vedi cammina' su un marciapiede… come jo detto a tu' padre… cambia quer cazzo de marciapiede… capito?"
VOCE A: Va be' va be', fermate che se no te incazzi.. fermate.. lascia.. non ce pensa' lascia.. finita così.. va bene.
VOCE B: Va bo'.
VOCE A: Ti chiamo domani.
VOCE B: Ti dà un bacione la mia, ha detto che ha provato a chiamatte ma non ..(incomprensibile)…
VOCE A: Io ho visto la chiamata sua però ho richiamato e non prende il suo telefono adesso eh…
VOCE B: Eh, si, forse…
VOCE A: Va bene. Io ti posso richiamare domani sera?
VOCE B: Come no…
VOCE A: Ti abbraccio. Ciao.
VOCE B: Ciao un bacio.
VOCE A: Ciao ciao.

Appare, allora, in modo incontrovertibile dal tenore iniziale della telefonata, che il MOKBEL si stia proprio riferendo alla artata filiera commerciale, nella quale ognuno, secondo le proprie competenze, rappresenta un tassello insostituibile, del quale il gruppo non può fare a

meno per poter realizzare un guadagno che si prevede come stratosferico.

Per la verità, egli nel corso del suo esame ha cercato di sminuire il suo ruolo, ma tutti gli imputati di reato connesso (e non soltanto loro), che sono stati escussi in dibattimento, hanno, al contrario, riferito del pieno coinvolgimento del presente imputato nell'affare con un ruolo di comando e direzione del gruppo associativo.

Si pensi alle dichiarazioni di Murri Augusto che ha riferito della fittizietà delle sue società Broker Management, Coriano Capital e Karelia, servite, principalmente, per far transitare il denaro secondo le indicazioni date di volta in volta dal FANELLA, uomo di fiducia del MOKBEL e da lui stesso additato come il termine di "pupillo".

Il presente coimputato ha, altresì, aggiunto del ruolo avuto dal MOKBEL nell'affare sia in ordine alla costituzione di dette società, sia in relazione alla apertura dei conti correnti austriaci, rispettivamente presso la Anglo Irish Bank e la Creditanstalt, avvenuta proprio su personale indicazione del MOKBEL, il quale aveva, altresì, organizzato un incontro a Vienna fra il Murri e il Gurevitch Eugene affinché quest'ultimo, che aveva rapporti fiduciari con tale Istituto di credito, potesse facilitarlo attraverso un iniziale contatto bancario.

Allo stesso modo, devono ricordarsi le dichiarazioni di Arigoni Fabio che dichiarava di aver costituito la Telefox International perché voluta nel corso di una delle riunioni dei sodali. Sempre in tale contesto il MOKBEL aveva deciso di collocare all'interno della società lo zio della moglie, RICCI Antonio, come socio di minoranza con una quota del 5%.

L'Arigoni aveva avuto ben chiaro, sin dal primo momento, l'intento illecito perseguito dal gruppo criminale, perché nel corso delle varie riunioni, a cui erano stati presenti fra gli altri il FOCARELLI, il BRECCOLOTTI, il Toseroni, gli era stato comunicato che avrebbe dovuto evadere l'IVA.

Anche lui, come il Murri, era stato remunerato dalla organizzazione criminale, o meglio dal MOKBEL, per l'opera prestata nella misura di cinque milioni di euro.

Quindi, è stato il presente imputato ad inserire nella filiera finanziaria soggetti come l'Arigoni, il Murri, lo Scoponi, il Denaro, il RICCI, certamente di concerto con il FOCARELLI, artefice, a sua volta, della costruzione, in termini squisitamente tecnici, dell'architettura della intera operazione commerciale.

Non sfugge, poi, al Tribunale come egli sia stato protagonista sin dall'origine della complessiva vicenda processuale che ci occupa, assumendo una posizione strategica di comando a partire dalla operazione "Phuncard", affare quest'ultimo che ha costituito l'indubbio preludio all'operazione "Traffico telefonico" sia per la medesimezza dei principali soggetti coinvolti, che per la provenienza dei capitali investiti e, non da ultimo, per il modello strutturale reiteratamente attuato in tale caso con il coinvolgimento di due società telefoniche di primaria importanza.

Del resto, il ruolo di comando dell'odierno imputato trova conferma nel materiale intercettivo in atti, dal quale emerge il suo coinvolgimento a tutto campo negli affari criminosi, attraverso una generale tessitura dei rapporti che lo vedono impegnato su più fronti, soprattutto in relazione

alla fase di reimpiego dei risorse illecite del gruppo criminale, i cui guadagni risultano, del pari, distribuiti su precisa indicazione del MOKBEL.

Perciò, non stupisce il contenuto della conversazione, intercettata presso l'Ufficio di Viale Parioli, in cui il MOKBEL parlando con il FANELLA, il Macori ed il BRECCOLOTTI (RIT 2390/07 progressivo 25039) mette in luce tutte le tensioni interne al gruppo dei sodali circa la spartizione degli utili e la parte spettante a ciascuno di loro.

La intercettazione ambientale in esame merita di essere riportata in modo integrale proprio perché esemplificativa dell'esistenza di un preciso progetto criminale, la cui spartizione dei proventi costituisce l'indubbio interesse degli interlocutori.

VOCE UOMO 2: allora, siamo stati là, è sceso (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: Barbara è venuta con me e con lui (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: loro (incomprensibile) non invece (incomprensibile) a distanza (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: ho fatto: "Augusto! Che dici?" (incomprensibile) " con quello volevo fare dei conti perché mi mancano tre milioni e mezzo!"
VOCE UOMO 3: io ho firmato (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: lui ha lui ha anticipato subito non mi ha detto niente, "Ho firmato un foglio(incomprensibile) quando (incomprensibile) Gennaro, tutto quanto, dove io ho firmato un foglio di quattordici milioni, che avevo preso quattordici milioni, su questo foglio c'era scritto.".
VOCE UOMO 3: aspetta, aspetta (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) "Devo piglià ancora tre milioni e mezzo", "Va bene, Augusto"(incomprensibile) brillanti, e dopo anche in politica.
VOCE UOMO 3: in politica che? Che avevo lasciato la gestione a te, cosi erano gli accordi.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) “C'ho questo foglio in macchina, tu mi devi dare tre milioni e due, il Tacchino, tre milioni e due, ma questo non ti interessa perché c'è una persona che fra venti
giorni va dal Tacchino”.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) poi me li dai, gliel'hai detto?
VOCE UOMO 2: .”E glieli da' tutti il gruppo, perché il gruppo (incomprensibile) perché poi (incomprensibile) tu hai preso dieci milioni e mezzo.
VOCE UOMO 2: e lui ha detto Africa?
VOCE UOMO 1.avanti
VOCE DONNA: (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) questo tempo qua, e per i cazzi nostri (incomprensibile) ma diglielo, cosi adesso lo capisce.
VOCE UOMO 2: e ho fatto: “Guarda, io di questo foglio so che ce l'ha Gennaro”, gli ho detto, non me l'ha voluto dare a me il foglio, Gennaro.
VOCE UOMO 2: ho detto che te lo vuole far mangiare (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: poi gli ho fatto mi fa, a me, ho fatto: “Guarda, Augusto, questo è tutto quello che hai preso, le gente, tutti quanti, questo è il fatturato”.
VOCE UOMO 2: gliel'hai fatto vedere?
VOCE UOMO 2: tutto quanto. “(incomprensibile) dieci milioni e mezzo”. “Ah! E io non ho detto che avevo firmato il foglio di quattordici”, “Augusto, (incomprensibile)dieci milioni e mezzo, ti ho detto” a' contessa la pezza di merda, ha osato dire una parola, Gennaro
VOCE UOMO 1.che cosa?
VOCE UOMO 2: “Ma a me non mi pare che lui abbia firmato un foglio dove c'era scritto sopra quattordici milioni in Francia.", prima cosa
VOCE UOMO 2: a me mi ha detto (incomprensibile), era dieci milioni e me.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) per me (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: ma noi (incomprensibile) detto, però, hai capito?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) i fatti.
VOCE UOMO 2: va beh, e (incomprensibile) “A me, tu Silvio, mi devi dire dove sono i miei soldi?”
VOCE UOMO 3: dove ho messo i soldi
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) Augusto, adesso ho comincomprensibileiato

VOCE UOMO 3: (incomprensibile) a' coscienza (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) te li sei mangiati (incomprensibile) te li sei
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: te li sei bruciati
VOCE UOMO 3: Augusto (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: .mi fa: "Ma io"
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) messo i soldi
VOCE UOMO 3: "Ma tu mi devi dimostrare dove (incomprensibile) lui, credo che ha gestito (incomprensibile) ho fatto: "Augusto, ma che cazzo stai a di'?", gli ho fatto (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: che stavi sulla nave (incomprensibile) portare quella cosa, i fornitori erano a Panama un milione e sette, mi pare, la barca tre piotte e mezzo
VOCE UOMO 3: famo tutto quanto, poi quanto ti sei fatto portà lui dice: "Venti milioni", .ho fatto, "embè? E come mai non tornano i conti? Tu (incomprensibile) prima di tutto molto di più di venti milioni da (incomprensibile), primo, tu hai (incomprensibile) Augusto".
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) perso i soldi
VOCE UOMO 3: ah! Gli ho dettt cosi: "Non è vero che tu da Hong Kong, gli ho preso una
(incomprensibile)".
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: ha rosicato come (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1.(incomprensibile).
VOCE UOMO 2: allora gli ho fatto me fa: "Tu mi devi (incomprensibile) "
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) niente tu mi devi da' tre milioni e mezzo, te ne rendi conto?
VOCE UOMO 2: ciao! (incomprensibile) ciao fra tre entro dieci giorni ti porto le coordinate, devi mannà tre milioni (incomprensibile), ciao Augusto".
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) mette i soldi, dove stano i soldi, come (incomprensibile) dove
VOCE UOMO 4: .e la sorella è rimasta la come
VOCE UOMO 2: poi le ho fatto: "Barbara, dai andiamo".

VOCE UOMO 3: io lo sai che ho fatto? "Perché stanno a (incomprensibile) per tutta Roma, (incomprensibile) pure nocciolina che si è comprato casa (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: il Tacchino.
VOCE UOMO 3: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) d'appoggio che tanto (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: centra il "tacchino", dalle parole(incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile), me se so annullate tutte le domande tutte le cose(incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ma scusa, parla di questa cosa, mi si so' annullate tutte le cose, ho fatto: "Allora tu devi sapè, una cosa (incomprensibile)alla tua amica del cuore, quando ti hanno ripreso, che stavi con una scarpa e na ciavatta" io non stavo con una scarpa e e 'na (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: pensa che non è neanche vero (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: va beh, ma comunque non ce sta con la testa, questo.
VOCE UOMO 2: ma avete sbagliato su un'altra cosa.
VOCE UOMO 2: io vorrei che mi faceste un discorso filato (incomprensibile) gli hai detto:
"Guarda (incomprensibile) 'sto coso, poi mi devi da' i soldi entro dieci giorni! No a me non me interessa tu mi devi di' (incomprensibile) i soldi mia" .
VOCE UOMO 2: questo dopo, ho fatto: "Tu devi prendere hai preso dieci milioni e mezzo, ti risulta? (incomprensibile) hai detto quattordici, tre e mezzo, quanto fa a casa (incomprensibile) bene?"
VOCE UOMO 2: ma lui li ha controllati i conti, per favore, che gli hai messo in mano?
VOCE UOMO 2: certo (incomprensibile) questo, questo e questo, "I brutti han preso trenta
milioni", mi fa. "Quanto hai preso tu?", ho fatto, "Augusto: io ho preso due milioni, di cui un milione li ho presi in diamanti, capito? E adesso, grazie a quel pezzo di merda del tuo amico che sta dall'altra parte del mondo, io mi trovo uno della DIA che ci ha fatto gli accordi, tizio, che mi sta cagando il cazzo che (incomprensibile) i soldi, i miei brillanti, mi so' chiarito? ". ho fatto: "sia ben chiaro", lui fa: "No, io con quello non c'ho più niente a che fare.

VOCE UOMO 1 bugiardo, ieri, l'altro giorno ha detto che è stato venti giorni fa (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: ho fatto: "Sei un pezzo di merda (incomprensibile)ha dato del ladro a Giorgia hai dato del ladro a tutti quanti".
VOCE UOMO 2: perché i conti (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: si ma a Luca e il Somaro.
VOCE UOMO 2: il Somaro
VOCE UOMO 2: e i soldi arrivavano a casa sua e Augusto
VOCE UOMO 3: è lui che, praticamente, ce li ha dati
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: "Non te scordare mai"
VOCE UOMO 2: e Luca (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 2: " che tutte le volte che hai fatto i soldi, tu me dicevi a me: oh, io pijo
(incomprensibile) saranno venuti trenta, quaranta volte a portà i soldi, cioè,ma che cazzo stai a di'?"
VOCE UOMO 3: io ho preso un milione liquido (incomprensibile) "Io ho preso un milione
liquido!"
VOCE UOMO 2: è infame davvero (incomprensibile) se ha preso il foglio, però.
VOCE UOMO 2: io so perché io
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) preso il foglio
VOCE UOMO 4: questa è una brutta pratica, Gennaro.
VOCE UOMO 2: "Io so indagato!" e poi mi fa, a me: "Tu sei indagato.".
VOCE UOMO 4: è terrorizzato perché è indagato, questo è proprio
VOCE UOMO 2: "Io sono indagato (incomprensibile)"
VOCE UOMO 2: (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) chi ha preso la stecca para, qua si riferiva al suo viaggio (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: lui è stato il primo a pagare, gli dovevate risponde perché i soldi suoi all'inizio all'inizio siamo riusciti a fa' tutto quanto.
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) gli ha detto (incomprensibile) me sa che non hai capito che non è una cosa che sta limitata a te ed al Tacchino, qua siamo indagati da tutte le guardie del mondo, tutti quanti, e (incomprensibile) guarda (incomprensibile) è così, bello.
VOCE UOMO 2: .ma che tu mi devi dire(incomprensibile) "Ciao, Augusto, io me ne vado, ciao".

VOCE UOMO 3: abbiamo visto la (incomprensibile per sovrapposizione di voci).
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: "Augusto, ciao." poi ho detto: "Barbara, andiamo, Barbara." ed Augusto "Dai, vai dai tuoi amici.", " 'namo Ba' dai, forza (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: e lei è rimasta là.
VOCE UOMO 2: ha fatto bene (incomprensibile) dimostrato (incomprensibile) può fare come gli pare, e ma i soldi (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: ma io non lo so, io se fra dieci giorni me presento con le quote, entro dieci giorni me presento co e coordinate bancarie.
VOCE UOMO 2: e lui ti ha detto: "Allora non se fa più niente"?
VOCE UOMO 2: eh, si: "No! Io non ve devo da più niente (incomprensibile)."
VOCE UOMO 2: e poi che ha detto lui? Che, lui si innervosisce?
VOCE UOMO 3: niente è rimasto là, così, perché (incomprensibile) cioè lui gli ho fatto: "Augusto, ma porco Dio! No, ma tu ci (incomprensibile)" a me questa cosa mi ha fatto sbroccà. (incomprensibile) coltello l'ho girato
VOCE UOMO 2: mi hai craccato le password della banca (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: qualcuno mi ha fatto un dispetto per per tagliarne fuori.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 4: pericolosissimo.
VOCE UOMO 2: è pericoloso fracico, (incomprensibile) se lo piglia se la canta subito.
VOCE UOMO 4: è terrorizzato pure d'andà bevuto.
VOCE UOMO 3: per vendicarse poi (incomprensibile) dei messaggi (incomprensibile) scritto, insomma 'ste cose qua, lui ha detto: "Io soltanto che ci (incomprensibile) tutti (incomprensibile).
VOCE UOMO 4: c'ha detto pure (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: .va beh, alla fine?
VOCE UOMO 2: "Ciao!" (incomprensibile) tre milioni e due, te devo portà 'e coordinate.
VOCE UOMO 2: e lui (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: lui c'aveva tre giorni.
VOCE UOMO 2: ha parlato con la sorella e io me ne sono andato.
VOCE UOMO 4: è ancora lì, Barbara, non è tornata, eh?

VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) tutti quanti, perché tu c'avevi i soldi, io quello che ti ho dato, (incomprensibile) i conti, come fai a di' che Gennro si è rubato i soldi
VOCE UOMO 2: ma tutti i soldi, ha detto, che sono arrivati in banca (incomprensibile), magari ti sei preso un milione liquido, tutte le volte (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: una volta (incomprensibile)cinquecentomila euro ad Augusto, gliel'ho portati io
VOCE UOMO 2: .no, guarda (incomprensibile), ottocentomila euro li hanno portati a Pietrafitta, centocinquanta ce li avevo io, che gli ho rimandato per fare i lavori di casa, quattrocento glieli aveva dati al fratello per (incomprensibile) cazzo de quote poi non mi ricordo ndo cazzo(incomprensibile) un milione.
VOCE UOMO 2: quelli bancari (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: ed è giusto perché non me lo ricordo (incomprensibile).
VOCE UOMO 3: poi ad un certo punto mi ha fatto mi ha fatto (incomprensibile) un certo punto "perché tu mi devi dire le cose", perché sai io non c'ho più niente, che cazzo(incomprensibile) Augusto me (incomprensibile) fammi un po capire, che vuol di'? che vuoi fa'? (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: aspettate un attimo (incomprensibile)

In siffatto contesto, trovano ulteriore spiegazione le due riunioni, organizzate dal MOKBEL a Cape d'Antibes, incontri per mezzo dei quali i sodali intendevano trovare soluzioni comuni ora rispetto alle indagini in corso, ora in relazione alla attività di reinvestimento degli illeciti guadagni.

Le telefonate intercettate sul punto sono particolarmente esaustive, si veda la trascrizione della telefonata, già richiamata, del 2 febbraio 2007 (RIT 234/07 progressivo 21), intervenuta fra il MOKBEL, la moglie RICCI Giorgia ed il Murri.

Nel corso della telefonata, dopo una serie di commenti, il presente imputato affermava apertamente che "sta tarantella" doveva finire a marzo, perché bisognava prepararsi bene, dal momento che avevano a che fare col "numero tre in Italia".

Ed ancora, la telefonata del 13 luglio 2007 (RIT 1040/07 progressivo 7213), che vede il MOKBEL interagire con il Massoli. Nel corso della conversazione, dopo alcuni convenevoli, il presente imputato, nel ricordare la riunione dell'altro giorno, affermava che avevano accettato tutti i mega stanziamenti "per fare quello che dovevano fare", ed ancora, che avevano accettato il progetto delle gioiellerie, benché sarebbe stato, poi, necessario un altro stanziamento per avviare "svariati negozi in giro per il mondo".

Così complessivamente ricostruita la sua partecipazione all'operazione "Traffico telefonico", con un ruolo di comando della compagine associativa che troverà un più ampio approfondimento nella sezione della presente sentenza ad esso dedicato, può passarsi all'esame della sua partecipazione alla cosiddetta seconda fase del reato-fine di riciclaggio.

La sua onnipresenza nell'attività criminale trova conferma proprio nelle svariate forme di illecito investimento da lui volute, a cominciare dal settore diamantifero.

In particolare, il Cap De Lellis precisava che, già a far data dall'aprile 2006, Murri Barbara, unitamente a Massoli Massimo e tale Shah Hosseini Ali Akbar, si era recata in Belgio ad Anversa in concomitanza con un primo acquisto di diamanti. I biglietti aerei erano stati tutti addebitati sulla la carta di credito della Murri, che aveva poi accompagnato il Massoli anche in altre svariate occasioni.

Infatti, l'operante, dopo aver ripercorso la tempistica di ulteriori viaggi in Belgio dal maggio 2006 ad aprile 2007, cosi come ricostruita sulla base degli addebiti delle spese di viaggio risultanti dalla carta di credito della Murri, affermava che da un controllo incrociato (svolto peraltro assai analiticamente rispetto alle singole date in esame) con la datazione dei bonifici effettuati dalla Broker Management alle società, operanti in questo settore, ovvero la Y2K Diamonds, la Indogem HK Ltd e la Ming Trading, ne era risultata la assoluta coincidenza con le date dei viaggi e, pertanto, con l'avvenuto acquisto delle pietre preziose che aveva rappresentato, per come riferito dall'operante, un investimento totale di 26 milioni di euro.

Tale importo si era suddiviso nei seguenti termini: un totale di 7,8 milioni di euro aveva interessato la società Y2K dal febbraio all'aprile 2007, la somma complessiva di 12,24 milioni di euro aveva raggiunto la società Indogem HK Ltd dal giugno al novembre 2006, ed, infine, il valore unitario di 6,18 milioni di euro era stato bonificato, sempre dalla stessa Broker Management, in favore della società Ming Trading dal maggio 2006 al febbraio 2007.

Sul punto l'approdo investigativo ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni, collimanti e congrue, rese dai diretti protagonisti della vicenda, ovvero dagli imputati di reato connesso Massoli Massimo e Murri Barbara.

Appunto, entrambi hanno riferito di avere fatto una trentina di viaggi ad Anversa per acquistare diamanti dietro richiesta del MOKBEL; questi aveva ingaggiato il Massoli, esperto gemmologo, affinché operasse la selezione delle pietre da acquistarsi; analogamente, aveva ingaggiato la

Murri Barbara perché, affiancandolo, si occupasse di favorire l'emissione dei bonifici di pagamento delle pietre che si andavano sciegliendo.

Le spese di viaggio erano sempre rimaste a carico del MOKBEL che le aveva sopportate facendo ricorso ad una cassa comune, mentre al ritorno era accaduto, in più occasioni, che il Massoli avesse incontrato l'odierno imputato per ricevere la sua approvazione finale.

L'istruttoria ha, quindi, consentito di appuarare che dette pietre erano, poi, confluite almeno in parte in una cassetta di sicurezza, noleggiata ad Hong Kong e nella disponibilità del BRECCOLOTTI e del FANELLA.

Sullo specifico punto, riferiva l'imputato di reato connesso Toseroni Marco, il quale, poiché aveva costituito una società che avrebbe dovuto supportare il MOKBEL in una attività di rivendita presso gioiellerie di sua pertinenza, si era fatto parte diligente nel richiedere la stesura di un inventario; sicché, quest'ultimo si era recato ad Hong Kong, unitamente al Di Girolamo ed al Massoli (uomo di fiducia del FANELLA), dove era stata fatta la conta delle pietre; stima che si era dimostrata assai difficoltosa, in quanto alcuni diamanti, per un valore di circa un milione di euro, erano risultati mancanti sulla base di una lista che era stata stilata al tempo del loro originario inserimento nella cassetta di sicurezza.

Su tale argomento le propalazioni del presente dichiarante trovano inequivoca conferma nel materiale intercettivo in atti, dove assumono importanza esemplificativa le telefonate di seguito riportate, ovvero quella avente ad oggetto la conversazione (RIT 1643/07 progressivo n. 10318 del 4.10.2007) fra il Massoli, il FANELLA ed il

BRECCOLOTTI che si confrontano sul mancato ritrovamento di due "pietre gemelle" che il FANELLA e il BRECCOLOTTI avrebbero voluto spartirsi.

Ed ancora, sulla stessa questione, la ulteriore conversazione (RIT 1645/07 progressivo 4770 del 28.9.2007) in cui il FANELLA ed il BRECCOLOTTI tornano sul discorso relativo alla scomparsa delle due pietre che avevano destate il loro interesse.

Puntuale conferma di quanto affermato dal Toseroni si rinviene, altresì, nelle stesse propalazioni del Massoli che ha riferito di un viaggio ad Hong Kong, effettuato su disposizione del MOKBEL, con lo scopo di effettuare l'inventario di quelle pietre che erano state oggetto della sua stessa selezione e che si trovavano in quel luogo all'interno di una cassetta di sicurezza. Il coimputato riferiva, sul punto, di avere viaggiato con il Di Girolamo e di avere poi trovato al suo arrivo il Toseroni.

Inoltre, quanto all'esito dell'inventario, ricordava un ammanco di pietre preziose per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila dollari, divergenza che egli aveva potuto appurare grazie alla lista delle gemme da lui stesso stilata all'atto della selezione.

Il Massoli aggiungeva, sul punto, che l'esito dell'inventario aveva scatenato l'ira del MOKBEL, ma egli non aveva dato importanza alla questione, ritenendosi del tutto estraneo alla vicenda.

D'altra parte, che il MOKBEL avesse l'idea di avviare una catena di gioiellerie, in cui smerciare diamanti, si ricava dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate.

Si devono indicare, fra le più significative, quella ambientale (RIT 2390/07 progressivo 4597 linea 67) in cui il direttore del gruppo

criminale dimostra di avere un ben chiaro progetto commerciale, quando afferma che sarà proprio la società di Hong Kong che farà da intermediaria nell'acquisto dei diamanti che, a sua volta, dovrà trasferire ad un'altra società che si occuperà di fare da ponte per un successivo passaggio commerciale sino alla vendita ufficiale.

Ed ancora, dello stesso tenore l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo n. 4593 linea 67) in cui il MOKBEL, entusiasta per il quantitativo di pietre possedute, incalza i presenti esortandoli alla costituzione di una "catena vera", ricordando l'esperienza di altri marchi *leader* nel settore.

VOCE UOMO 1 (Mokbel): però a me me serve per dimostrà che (incomprensibile) prima possibile (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) pietre grezze, (incomprensibile) le pietre, tutti i tagli...
VOCE UOMO 1: cioè, ragazzi... voi lo sapete che cosa sono un pacco di pietre, cioè un pacco di pietre ce sta dentro l'ira de dio, io c'ho... io ho pescato due anelli cosi grossi (incomprensibile)...
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 2: peggio che farlo nuovo! Peggio che farlo nuovo, te conviene rifarlo nuovo e poi, in base al disegno, te vai a fa' il certificato, perché se stai a fa' (incomprensibile)
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 1: quando anche (incomprensibile) io so quello che ce sta, va beh, questa è finita su 'sta cosa? (incomprensibile)... stasera (incomprensibile) con gli amici, alla festa di (incomprensibile) perché con lui ce sta da fa tutto un altro discorso, che io non t'ho potuto fa, ma io e lui ce capimo ar volo, con Gianlu... con Gianluigi, capiscime bene, ci capiamo molto bene al volo, noi, se riuscimo ad arrivà dalla... dal credito, ai gioielli, a disegnà i gioielli, a incastonarli, a certificarli, a rivenderli, a distribuirli, Marco! Chi ce sta, la De Beers sta come noi?

VOCE UOMO 2: aspè, mica è roba così (incomprensibile) quello... quello (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) aumenteremo i fatturati, ma se poi volemo diventà una catena vera, perché vendercela, Marco? (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: funziona cosi, (incomprensibile) un produttore indipendente e le miniere, questo adesso, hanno fatto 'sta compagnia che è la Diamond Trading Corporation che vende ai taitoler (trascrizione fonetica) il grezzo, che so' quelli che te devono invità, non è che poi andà...
VOC EUOMO 1: quelle che mi dicevi?
VOCE UOMO 3: questi qua vendono... hanno... se so' uniti con la Luis Vuitton, hanno fatto la De Beers- Vuitton e fanno una catena de gioiellerie e questa qua, prende da questo ramo qua e prende da tutti gli altri produttori, così loro controllano il Mercato senza controllà la (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: allora hanno acquistato anche Tiffany?
VOCE UOMO 3: se te je dai una cosa con venti cose cosi, te la.. te la strapagano perché vogliono controllare il Mercato (incomprensibile) loro vogliono controllare il Mercato...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) ma io su questa cosa è perché m'ha dato la dritta lui ...tu sai se la De Beers ha acquistato Tiffany? Ti risulta?
VOCE UOMO 2: no, non saprei.
VOCE UOMO 3: Tiffany è da mo che l'hanno comprata, è tanto tempo che l'hanno comprata.
VOCE DONNA 1: saranno 5 anni.
VOCE UOMO 3: no, de più. De più, de più.
VOCE DONNA 1: de più de 5?
VOCE UOMO 3: guarda, se non ricordo male (incomprensibile)
VOCE DONNA 1: guarda, sta arrivando, eh? Sta qua dietro. Io scendo un attimo a comprà le sigarette.
VOCE UOMO 1: amore, (incomprensibile)
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 1: allora... (incomprensibile) adesso, però, io te lo dico una volta (incomprensibile) a nessuno: tutto ciò che riguarda l'Africa non dovete mettere bocca (incomprensibile) che fa, voi dovete essere di supporto, capito? (incomprensibile) come non è stupida affatto, che una

volta (incomprensibile) impicci tra virgolette, damme retta, compramose il negozio, (incomprensibile) l'ha comprato... (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ventuno e sette, più quelli che deve mandare... sono ventidue, almeno, (incomprensibile) tutti quelli che abbiamo già pagato (incomprensibile) lì ci stanno altri tre e mezzo alle Seychelles. Quindi...
VOCE UOMO 1: ma qui c'è qualcosa che non va, Marco.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) non fai... (incomprensibile per sovrapposizione di voci) no, no, no, no...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) a Dubai (incomprensibile) Marco, io non ti ho mai detto... tu sei mariuolo, Marco, due volte che provi a fa', ma la terza volta io te (incomprensibile) c'ho testimoni che io non faccio male a nessuno, ma quando lo faccio qualcuno, ma poi lo faccio bene...
VOCE UOMO 2: comunque sia ho incontrato anche Marco stamattina, ha ricevuto tutto, lui ha ricevuto tutto...
VOCE UOMO 1: tu mi devi dire una cosa: (incomprensibile) siccome ho ospitato una persona, noi amo comprato Vitrociset...
VOCE UOMO 2: no, no, assolutamente no: compreremo questa Società...
VOCE UOMO 1: non l'abbiamo comprata?
VOCE UOMO 2: no, stiamo organizzando (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: però i soldi se li so' presi.
VOCE UOMO 2: io oggi sono in riunione adesso qui presento tutte le carte, dovremo, spero, farcela...
VOCE UOMO 1: no, no, questo lo sistemiamo noi. (incomprensibile) questa che c'abbiamo Gianluigi qui, allora con Gianluigi abbiamo messo il Libanese che acquista grezzo Ma', allora penso: se il parametro del guadagno del grezzo è il dieci per cento, Ma', è un parametro che tu compri grezzo e vendi grezzo, capiscime bene, Marco, noi compriamo grezzo, lo lavoriamo e lo facciamo diventare puro e poi lo vendiamo che pagamo meno salati? Il parametro non è più il dieci per cento Ma'! Ecco, no, perché...
VOCE DONNA 2: (incomprensibile) al ristorante.
VOCE UOMO 3: oh, adesso te dico una cosa Ge, quello che me diceva lui è che per il grezzo non è come i diamanti che vai da qualsiasi parte perché (incomprensibile) no, il grezzo non lo puoi comprare così facilmente, eh! Perché devi essere capace (incomprensibile) te spiego: nelle aste, nelle aste... la De Beers lo vende se sei nel suo (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) ci vanno in quindici.
VOCE UOMO 3: eh, a parte che lo fanno due o tre volte l'anno…
VOCE UOMO 1: si.
VOCE UOMO 3: due o tre volte l'anno.
VOCE UOMO 1: so' le pietre colorate, Ma'…ce sta dentro gli occhi buoni, tu non lo sai quello che compri… poi, poi ce stanno le cianfrusaglie buttate per terra… (questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) l'altro Libanese, di questo qua che c'ho
io, ne ha ammazzati altri cinque de libanesi, eh! Perciò è quello che stai a fa quando te vai a comprà, io perciò c'ho la persona che non dobbiamo andare a rischià noi c'ha 'sta cosa…
VOCE UOMO 1: i libanesi so' una brutta bestia, Marco. Ce ne hai uno davanti.
VOCE UOMO 3: no, eh… quell'altro, cinque se n'è fatti: cinque, perciò o vai a comprà alla fonte oppure rientri prima nelle aste, ma alle… alle aste non ce stanno tutte, la negoziazione, è soltanto per le pietre sopra gli otto carati, là puoi trattare, ma sul lotto che loro ti danno, quello prendi e quello te devi accontentà…
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: viè con me, adesso, no? (incomprensibile) stasera? Domani? Ci andiamo due o tre giorni e torniamo.
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) tra le altre cose, Gennà, allora, te dico come abbiamo cominciato, no, per ditte che questi mo uno de 'sti giorni me mannano affanculo, in modo che lo sai anche te Marco, abbiamo cominciato: ritira fuori le compagnie, fai tutti gli upgrade, duemila cazzi, prendi la conce… aspetta, prendi la concessione de tutta l'Uganda,
che nun c'abbiamo fatto un cazzo, prendi le licenze per comprare ed acquistare, che non c'abbiamo fatto un cazzo, poi, arriva il trasferimento de là, un casino, un altro problema… avevamo risolto il problema per far ritirare i soldi, mo', quello non se può più utilizzare,okay? Aspetta, prendiamo la licenza del casinò, poi, arriva l'altra cosa dei diamanti che però è territorio vergine, quella ce… non… non tiriamo fuori le quantità che ce servono a noi da quello là, dal lotto, può esse che siamo fortunati, Gè, però, se vogliamo le cose che ce servono, grezze, al momento io

c'ho questo appiglio, altri contatti non ce so'. Un israeliano in Sudafrica e non è neanche detto che me me vende il grezzo.
VOCE UOMO 1: no!
VOCE UOMO 3: io dico: c'ho solo quello e c'ho le licenze che mi erano scadute per andare a comprare in Congo, però, io sinceramente non ci andrei, visto le cose che succedono, c'ho una persona che mi ha detto esattamente che mi sta aspettando da una settimana che mi spiega dalla A alla Z come funziona tutto quanto e mi lascia i margini (incomprensibile) e ti dico non fa per noi perché lui è venuto in Uganda per cercare protezione, ha pagato mezzo milione di euro al Generale, cosi, per protezione, perché vuole lavorare tranquillo là in Uganda, perché ce sta l'altro libanese che lavora con quell'altro che se n'è fatti cinque, hai capito? Allora questo è il contatto che io c'ho e quello con cui lavoriamo. (incomprensibile) ha garantito che è come se fosse la sua famiglia, in ogni caso non partiamo in grande, vediamo... vediamo il riscontro... il riscontro per un'altra cosa...
VOCE DONNA 2: sì, allora, un attimo... vieni?
VOCE UOMO 4: ciao a tutti.
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 3: abbiamo fatto e rifatto, mo quello non serve più...
VOCE UOMO 1: a te ti servono soldi alle isole, giusto?
VOC E UOMO 3: sì, abbiamo fatto là, l'abbiamo fatto Gennà...
VOCE UOMO 1: io c'ho tre mila e cinque alle isole... stavano sul conto tuo? Me le puoi girare sul conto?
VOCE UOMO 3: no, stanno sul conto della Società (incomprensibile) altre persone, abbiamo promesso a fine lavoro di vincolarli un anno, perché...
VOCE UOMO 1: tutti e tre mezzo? (incomprensibile) dobbiamo farli venì da un'altra parte, a me me serve (incomprensibile) di spicci, perché se capita qualche grattata (incomprensibile) che faccio?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) possiamo utilizzare la holding di (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: domani chiamo a quella merda, dopodomani io devo avere 500 mila Dollari accampati, che famo? Scusa, Marco (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: noi avevamo creato quella struttura che poi è stata avallata da quell'altra là (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: tu non mi capisci. Noi c'abbiamo una holding fuori, Ma'? C'abbiamo tutti 'sti soldi? Le holding servono per fa' girà, e dovemo (incomprensibile) allora io e te (incomprensibile) in Africa, famme capi.
VOCE UOMO 2: no, niente, dobbiamo (incomprensibile) dato che quella holding c'ha i bilanci giustificati poi, te lo dico è una holding pulitissima, che noi potremmo tranquillamente in futuro anche vendere a qualcuno, se... se...
VOCE UOMO 1: no, con la holding compro... con la holding fuori possiamo comprare una delle Società di (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: sì. Purché poi ci sia un qualche amministratore...
VOCE UOMO 3: è nuova!
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci)
VOCE UOMO 2: è questo che ti sto dicendo: se ora ti dico: "Guarda, se c'è una cosa di diamanti, io so che potremmo acquistare questa qui e rifinanziarla la mia attività".
VOCE UOMO 1: questo, dovete fa'! Ci stiamo a complicà troppo la vita, regà. Ragazzi! La semplicità, la linearità, la fluidità delle cose sono come le informazioni: ci portano a raggiungere prima gli obiettivi (incomprensibile) Marco, io quanto prima devo avere 2 milioni di Dollari. Di Dollari, stiamo parlando, giusto? (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: un milione e mezzo di euro? Anzi, un milione e sette.
VOCE UOMO 1: sì, ma ci (incomprensibile) i Dollari.
VOCE UOMO 3: la Barclays me l'ha sconsigliato perché c'hanno ottocento milioni di dollari sinistrati, se passa per New York glieli bloccano...
VOCE UOMO 1: famo un milione e mezzo, per il momento (incomprensibile) così loro si possono muovere per fare un... non è detto che (incomprensibile), Marco mancano, una decina de milioni de quelli tuoi, anzi ventotto milioni de quelli tuoi, li dobbiamo utilizzà come hai detto te, un milione lo mettemo su 'sta cosa e vedemo come va, settecento su questa e vedemo come va, alla fine noi non rimettemo mai Marco, tu stai a lavorà a culo, ma nun rimette... a parte qualche amico infame che me tradisce, quando dico me tradisce, ce tradisce... noi non abbiamo mai rimesso Ma', guarda, non possiamo rimette Ma'... allora una vocina mi ha detto "Ge, aspetta un altr'anno, perché tra un altr'anno stamo ciancicati", le banche, devono iniziare a riassorbì una marea di

immobili, perché tu hai pagati cento novantatre miliardi di euro di mutui, c'abbiamo in Italia, lo sai?
VOCE UOMO 2: … non lo sapevo.
VOCE UOMO 1: centonovantatre miliardi di mutui, Marco, sai quanti sono? Cinque finanziarie, a vende non gliela la famo? Da qua ad un anno le banche cominciano a ritirà, a riprende una marea di (incomprensibile) di cose… noi mai dobbiamo stare separati, ci dobbiamo strutturare bene…
VOCE UOMO 2: io oggi ho un incontro (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: il signore che gli abbiamo cercato di fa' tutti comportarli, Nicola che la madre era una testa de rapa, capito de chi sto' a parlà? (questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci, molto basse, dei rumori di fondo)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) per cui Marco, un conto so' i diamanti (incomprensibile) vendita, le cose, che io conosco… per l'immobiliare io mi voglio prendere otto, nove, dieci mesi de tempo per vedere come si mettono le cose, Marco, sei concorde, Ma'? Anche perché noi adesso c'abbiamo occupati… questa operazione, quell'altra là che c'hai in mano, la politica… io c'avrò un inverno che tu non m'avrai mai visto cosi… (questa parte di conversazione risulta incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci, molto basse, dei rumori di fondo)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) Caciotta. Adesso noi, quanto prima, questo va giù e che je va a di'?
VOCE UOMO 2: allora, molto semplice. Tu gli fai un discorso e poi ci parliamo insieme quando tu, dopo, riparti nel periodo di ottobre, adesso, in questo momento lo dici te, tanto per fargli vedere che siamo qui per… rimandiamo 'sto viaggio…
VOCE UOMO 3: no, ma Marco te lo dico perché…
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: no, le alle isole m'hanno presentato 'sto mondo e quest'altro (incomprensibile) non serve… (incomprensibile) m'ha dato l'Uganda, c'hanno dato l'Uganda, cioè io, praticamente, se non facevo niente, da otto mesi a 'sta parte, avevamo visto già un sacco di soldi, eh, perché tanto non stiamo utilizzando niente…
VOCE UOMO 1: e chi te l'ha detto? Io so che (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) quello ce lo siamo già detto l'altra volta quando ci siamo incontrati a Londra, tu adesso gli devi dare… io vedi 'sta cosa qui ti avevo detto che con ogni probabilità Gennaro (incomprensibile) parto su 'sta cosa che è fondamentale, io c'ho avuto

l'impressione, però rimandare 'sto viaggio, come dici tu, però li si crea il problemi (incomprensibile), gli devi fare un discorso molto semplice: "Guarda, siamo un gruppo di persone, conoscerai a breve, me, con cui stiamo collaborando per fare, per creare tutta la filiera del diamante, che significa dal grezzo, al taglio, all'intermediazione ad Hong Kong e la rivendita di tutti i diamanti in Europa" se lui ti dovesse dire perché intermediazione a Hong Kong? "Molto semplice, intermediazione ad Hong Kong, chiaramente lasceremo parte dell'utile lì e non ci andremo a pagare le tasse in Europa... "... a fronte di questa cosa qui, vogliamo capire, non so in che modo, questo sarai tu a giudicare di persona lo spessore, la qualità della gemma che tu sei...la qualità e la continuità dell'approvvigionamento delle gemme che tu sei in grado di poterci fornire." Per cui non partiremo, evidentemente, con ...non partiremo assolutamente con l'acquisto di... di X centinaia e centinaia di... ma partiremo in piccolo, per cui tu a breve ci devi far trovare..." Gennaro ha detto duecentomila, però secondo me pure più basso guarda, ma diciamo duecento, facciamo centocinquanta mila euro...
VOCE UOMO 3: lui mi ha detto che se vogliamo possiamo anche acquistare uno o due milioni al giorno, a me.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: no, no, non è che io sto dicendo di acquistarlo, no, sono io il primo a dire: "Gennaro, vacci piano".
VOCE UOMO 2: no, tu gli devi dire "Guarda che le persone con cui lavoro hanno già delle strutture, hanno già dei soldi, non stiamo parlando di miliardi di dollari, ma comunque hanno capacità di spesa per qualche decina di milioni di euro per cui laddove la tua (incomprensibile) la tua (incomprensibile) acquisizione, di approvvigionamento, taglio e distribuzione funzioni (incomprensibile) laddove 'sta cosa qua funziona noi saremo in grado chiaramente di creare un ciclo continuo di approvvigionarci in maniera (incomprensibile) per cui lui ti dirà (incomprensibile)? Molto semplice: "Conoscerai (incomprensibile) l'altra persona con cui lavoriamo insieme" così inventeremo i rapporti tra me e te, "abbiamo bisogno di un pacchetto di gemme del valore di cento, massimo centocinquanta mila euro di valore, gemme di prima qualità" per cui è il caso de vedè, che so il taglio, non so (incomprensibile) ditaglio (incomprensibile) zero dieci uniti, allora la gemma non so, sarà zero sette, uno, due carati, gemme comunque facilmente commerciabili, che noi possiamo testare in che maniera... mettere a punto il meccanismo di acquisto tramite le Società che

creeremo come abbiamo detto prima, in Africa... qui il pagamento con i pagamenti in contanti dobbiamo sviluppare tutta una serie di (incomprensibile), da li le faremo tagliare, vedrete il risultato tu ci dirai se queste gemme potenzialmente parlando (incomprensibile) lui ti dirà "Raddoppi?", verificheremo che ci sia effettivamente 'sto margine del doppio, la intermedieremo ad Hong Kong, la venderemo, se c'è questo margine ...

Orbene, dalla presente conversazione emerge chiaramente il progetto criminale del MOKBEL, e trovano, peraltro, conferma anche le dichiarazioni del Toseroni in merito al proposito del presente imputato di acquistare diamanti grezzi in Uganda, per poi lavorarli e trasferirli sulla piazza Hong Kong, se non dopo avere testato preliminarmente detta catena commerciale.

Ed analoga, l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo 6020 linea 67) nella quale si evidenzia pienamente il progetto commerciale del MOKBEL che dovrà essere esportato a New York, in Francia, in Inghilterra, a Dubai, ad Hong Kong, dapprima attraverso una società che cominci la collezione e che si presenti come operatore indipendente e, poi, con la creazione di un "marchio unico" e la realizzazione di "una rete di gioiellerie".

Altra vicenda direttamente riferibile al MOKBEL e legata all'attività di rientro di capitali in Italia è quella rappresentata dal cosidetto "canale sammarinese".

In particolare, l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, dichiarava che il MOKBEL ed il FANELLA gli avevano richiesto se avesse avuto la possibilità di far rientrare somme contanti in Italia.

A questo punto, il Di Girolamo aveva interessato una sua vecchia conoscenza di San Marino, tale Rubini Fabrizio, che, attraverso una

banca o una finanziaria, si era reso disponibile a far entrare denaro in Italia, circostanza che, in effetti, si era concretizzata nella misura complessiva di 3-4 milioni di euro.

In particolare, il collaboratore riferiva le modalità dei trasferimenti, affermando che il Rubini comunicava di volta in volta gli estremi bancari sui quali effettuare un bonifico del valore di circa 100-150 mila euro, bonifico della cui effettuazione si interessava personalmente il FANELLA, dopodiché il Rubini si occupava di prelevare il denaro in contanti e di condurlo a Roma, dove veniva consegnato al Di Girolamo, il quale, a sua volta, lo affidava al medesimo FANELLA.

Tali dichiarazioni accusatorie hanno trovato, peraltro, conforto nelle collimanti e congrue dichiarazioni del Rubini che ha confermato di essersi prestato, su richiesta del Di Girolamo, per far rientrare capitali in Italia dallo Stato estero, da cui, pertanto, le somme giungevano in contanti per l'ammontare sopra indicato presso lo studio del Di Girolamo o dello stesso Rubini.

Di grande importanza è stato poi il progetto illecito volto alla costituzione di una società estera, la quale avrebbe dovuto reinvestire i guadagni dei sodali in varie attività economiche.

Si è trattato di una società di Singapore, denominata Rhuna Investment Metolging, che è stata amministrata da tale Randir Chandra, soggetto compiutamente identificato in sede investigativa nel novembre 2007, in occasione della sua venuta a Lussemburgo con il Toseroni ed il Di Girolamo.

Tale circostanza trova, peraltro, indubbia conferma nella intercettazione ambientale (RIT 2390/07 numero 6186 linea 67) nella quale il MOKBEL

ed il Toseroni, alla presenza di altri sodali, discutono dell'incotro avvenuto proprio fra il Toseroni, accompagnato da Nicola (verosimilmente Di Girolamo) con "l'Avvocato di Singapore, quello che ci tiene i denari", a riprova della assoluta incontrovertibilità del narrato del Toseroni, imputato di reato connesso che ha fornito nel corso dell'esame elementi probatori assai significativi a carico del MOKBEL.

Tale società era intestataria di un conto corrente che dalle intercettazioni telefoniche il gruppo identificava come il "cucuzzaro" e che era destinato, appunto, agli investimenti economici dei sodali, cosi come sarebbero stati pianificati in misura prevalente dallo stesso Toseroni.

In effetti, il piano che il MOKBEL aveva comunicato al medesimo Toseroni era quello di creare una società, in cui convogliare dieci-quindici quote di circa 2,5 milioni di euro ciascuna.

Lo stesso Toseroni precisava, nel corso della sua deposizione, che le quote (determinate per l'intero), fra le quali quella sua e quella del Di Girolamo, ricomprendevano certamente anche la partecipazione del MOKBEL, della moglie RICCI Giorgia, del BRECCOLOTTI e del FANELLA, nonché degli inglesi (probabilmente in misura frazionata) e forse anche del FOCARELLI.

Sicché il Toseroni aveva, cosi, deciso di costituire la società in quel di Singapore, luogo da lui ben conosciuto ed in cui poteva contare su molte relazioni professionali, non prima di avere, però, informato lo stesso MOKBEL della necessità di far transitare il denaro dalla Waldorf con modalità atte a cancellarne la tracciabilità.

In effetti, precisava il propalante come fosse riuscito a trasferire circa 16-18 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di una "filiera verticale", in cui

erano stati coinvolti una pluralità di fiduciari del luogo, interrompendo la stessa tracciabilità del denaro che era così giunto, senza alcuna ripercussione, alla costituita società asiatica, denominata Rhuna Investments Holding PTI.

In siffatto contesto, si era anche inserita la attività prestata dalla Dumesnil Nathalie Madeleine che, inviata personalmente dal MOKBEL, aveva coadiuvato il Toseroni nel trasferimento, nell'ambito di alcuni passaggi della filiera che avevano raggiunto un valore complessivo di circa due-tre milioni di euro, di alcune somme di denaro che erano state spostate dalla predetta donna, nella sua veste di delegato bancario, da un istituto all'altro secondo le indicazioni fornite dal fiduciario del momento.

Con particolare riguardo all'assetto organizzativo della Rhuna, il Toseroni spiegava di avere coinvolto nella gestione societaria un suo stimatissimo fiduciario, tale Ramdhir Ram Chandra che nulla sapeva sulla provenienza del denaro ed al quale aveva, successivamente, presentato il Murri, indicandoglielo come il capo degli investitori che aveva, appunto, dirottato il denaro dalle sue società verso la Rhuna. Il teste rievocava anche un incontro, avvenuto in quel di Singapore, fra il Ramdir Ram Chandra ed il Murri.

Venendo poi agli investimenti della Rhuna, il Toseroni ricordava quello di 7,5 milioni di euro, da destinarsi all'acquisto di una partecipazione di maggioranza in una società italiana operante nel campo della ingegneria civile e militare, denominata Digint Spa, posseduta al 51% da una società lussemburghese e per il restante 49% da Finmeccanica.

Con riguardo a tale forma di investimento, voluta fortemente dal MOKBEL, il correo precisava di avere espresso le sue perplessità, legate soprattutto alla mancanza di doverosi controlli preliminari sul fatturato e l'attività, e ne sottolineava l'intervenuto esito negativo, anche se il MOKBEL aveva personalmente garantito il recupero della somma finanziata.

Il dichiarante aggiungeva, in ordine ad ulteriori investimenti finanziari, che, malgrado gli ambiziosi propositi, la Rhuna era riuscita soltanto a concretizzare un investimento nel settore immobiliare per un importo di circa 1,5 milioni di euro.

Detto affare si era sostanziato nell'acquisto di una società lussemburghese, titolare di un immobile nei pressi di Cap d'Antibes in Francia, ed era stato voluto fondamentalmente dal MOKBEL e dalla moglie RICCI Giorgia che avevano acquistato detta proprietà con i fondi della Rhuna, anche se era stato ben noto a tutti i sodali che si trattava di una realtà facente capo soltanto ai due coniugi.

In seguito, su proposta degli inglesi, si era programmato un altro investimento immobiliare a Dubai di circa 1,5 milioni di euro che, però, non aveva dato esiti positivi.

Il collaboratore aggiungeva di essersi, infatti, recato a Dubai, unitamente al Di Girolamo ed alla RICCI, per incontrare un tale Kyriam Mohalley che era stato indicato come un soggetto che, nella sua veste di titolare di diverse società immobiliari, poteva offrire iniziative accattivanti.

Le richiamate propalazioni trovano puntuale riscontro in una emblematica conversazione intercorsa fra il Toseroni ed il Chandra (RIT 2731/07 progressivo 291) che ha ad oggetto una serie di accordi

finalizzati alla costituzione della Rhuna, ed, ancora, una serie di indicazioni programmatiche proprio in campo immobiliare, dove viene fatto esplicito riferimento ad una acquisizione lussemburghese, ma anche ad alcuni investimenti nel settore della tecnologia militare e in quello diamantifero.

Senza esito alcuno erano, poi, rimaste le proposte avanzate dal Toseroni in merito ad un acquisto di una piantagione di gomma in Malesia e in ordine ad una partecipazione in una società per lo stampaggio di laminati plastici.

Altro affare si era sostanziato nel tentativo di acquisto di una licenza mineraria in Uganda, business interessante soprattutto per il MOKBEL che aveva in progetto la realizzazione di una catena di gioiellerie di alta qualità che avrebbero consentito, previa lavorazione del manufatto grezzo, la commercializzazione di diamanti. Anche tale progetto era stato abbandonato, dal momento che aveva presentato improponibili costi di investimento.

Quindi, poiché alcun investimento era andato a buon fine, il Toseroni nell'autunno del 2008 aveva chiesto al MOKBEL di liquidare la Rhuna o, quanto meno, di liberare la sua quota al netto delle spese.

In tale contesto, era stata organizzata a Viterbo una riunione con FANELLA, Di Girolamo, MOKBEL ed altre persone, incontro nel corso del quale il Toseroni con il solo FANELLA avevano conteggiato le poste della Rhuna, si da poter individuare un residuo in favore del Di Girolamo e dello stesso Toseroni di una somma unitaria di circa 500-600 mila euro.

A questo punto, era iniziata la manovra finanziaria di "smaltimento" della Rhuna, consistita in una pluralità di operazioni bancarie di trasferimento del denaro secondo le destinazioni finali suggerite dal solito FANELLA.

Emerge, pertanto, da quanto sopra evidenziato, il ruolo significativo avuto dall'odierno imputato in tutta la vicenda relativa alla Rhuna, ruolo che ben si attaglia al contenuto della imputazione di cui al capo 11) che contempla fra le attività illecite perseguite penalmente proprio quella del reinvestimento dei capitali in Italia ed all'estero.

Sulla complessiva vicenda sopra descritta riferiva, peraltro, negli stessi termini anche l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, il quale si soffermava, in primo luogo, proprio sulla costituzione della Rhuna. Infatti, il presente collaboratore confermava come detta realtà societaria fosse stata fortemente voluta dal MOKBEL, il quale aveva progettato un "contenitore" comune con cui perseguire svariate forme di investimento all'estero, mediante l'utilizzazione dei proventi di quelle operazioni fraudolente che avevano consentito l'accantonamento di IVA non versata.

Il dichiarante aggiungeva che il MOKBEL aveva ritenuto di individuare un numero di 10 quote del valore di 2,5 milioni di euro ciascuna al fine di avviare tale progetto finanziario, che era stato ben accettato da taluni, come ad esempio la RICCI Giorgia o il FANELLA, mentre, altri, come il FOCARELLI, avevano prestato il loro consenso non senza qualche perplessità.

Il Di Girolamo precisava di non essersi personalmente occupato della dotazione finanziaria della Rhuna, dal momento che era stato il Toseroni,

soggetto professionalmente capace, a farvi fronte; però, ricordava di essersi recato con quest'ultimo a Singapore per avviare il progetto economico presso lo studio di un valido professionista, tale Randir Ram Chandra, al quale era stata prospettata la volontà di un cliente, nella fattispecie il Murri, di partecipare, attraverso la costituenda realtà societaria, ad una serie di business in qualsiasi parte del mondo. Anche il Murri aveva, poi, incontrato il Chandra e si era fatto parte diligente nella apertura di un conto corrente in quel di Singapore.

Anche il presente coimputato ricordava il difficile momento che era stato attraversato, allorquando, in seguito alla lite fra il MOKBEL ed il Murri, quest'ultimo aveva impedito di operare sui conti senza un suo *placet* diretto, situazione che si era successivamente risolta con una fuoriuscita del Murri ed una ripresa della operatività della Rhuna grazie all'interessamento personale dello stesso Toseroni.

In tale ambito ricostruttivo, il Di Girolamo confermava di avere visto una o due volte anche la Dumesnil Nathalie Madeleine che si era occupata di coadiuvare il Toseroni nel trasferimento di somme di denaro in quel di Hong Kong, ove si era, appunto, occupata di prelevare soldi contanti da far, poi, transitare su altri conti al fine di spezzare la tracciabilità dei flussi.

Del resto, la medesima Dumesnil Nathalie Madeleine confermava di aver conosciuto il MOKBEL in un'occasione mondana ed, in seguito, di aver accettato un suo appuntamento al ristorante "Filadelfia", ove, unitamente al marito ed alla RICCI Giorgia, aveva incontrato il Toseroni ed il Di Girolamo.

Proprio in tale circostanza, la donna aveva ricevuto l'incarico di cui sopra, dietro un compenso che era stato di circa 50 mila euro, importo versatole in più occasioni dalla moglie del MOKBEL.

A questo punto, deve, altresì, richiamarsi anche il ruolo svolto dal presente imputato in merito al flusso elvetico della più complessiva attività di riciclaggio.

Sul punto, il Di Girolamo confermava di essersi personalmente occupato di far confluire sulla Egobank, oggi Credinvest, circa 11-12 milioni di euro, provenienti dalle società del Murri e bonificati su un conto riferibile sempre ad Augusto Murri per una quota di 4-5 milioni di euro, al BRECCOLOTTI Luca ed al FANELLA Silvio per quote di 1,5 milioni di euro ciascuno ed alla RICCI Giorgia per il restante valore. Il progetto consisteva nel consentire alla banca, in cui il Di Girolamo aveva un interesse personale per aver partecipato alla sua stessa costituzione e per far parte del CdA, una gestione patrimoniale del fondo riferibile, appunto, a clienti da lui presentati.

In siffatta realtà, era anche maturata la opportunità di acquisire una quota della banca del valore di circa 500-600 mila euro, sicché il Di Girolamo ne aveva parlato, dapprima, con il FOCARELLI ed, in un secondo momento, con il MOKBEL che aveva dato la sua disponibilità alla sottoscrizione, anche se la provvista da destinarsi all'acquisto era giunta dalle società degli inglesi Paul O'Connor e David Neave.

La vicenda si era, quindi, conclusa con una fuoriuscita del MOKBEL dalla partecipazione, in ragione del mancato raggiungimento di significative *performance* da parte della banca, con una dismissione della

quota che era stata riversata su un conto corrente dello stesso Di Girolamo che aveva, a sua volta, iniziato un percorso di restituzione.

Non da ultimo, deve poi ribadirsi il pieno coinvolgimento dell'odierno imputato nell'acquisto degli immobili romani in Via Cortina d'Ampezzo, attraverso il dirottamento del denaro illecito verso società della moglie RICCI Giorgia che ha sempre operato come *longa manus* del MOKBEL.

Infatti, la RICCI Giorgia è stata beneficiaria di un ulteriore importo di 4 milioni di euro che dal conto svizzero "Willbarger" hanno raggiunto direttamente il conto "Ermete" presso la Credinvest di Lugano, conto a lei riferibile.

In merito a detta movimentazione finanziarioa, il Cap. De Lellis precisava che i trasfertimenti di denaro che avevano interessato detto conto si erano sostanziati in un primo importo di 100 mila euro a favore del Di Girolamo per l'attività di consulenza prestata, ed inoltre in un ulteriore trasferimento di 2 milioni 900 mila euro in favore della Caroncast Inv. SA, sempre riferibile a RICCI Giorgia, ed, infine, un bonifico di circa 1 milione di euro in favore della Grande Zeus Credinvest di Lugano che erano stati utilizzati per il pagamento a Ferraresi Pietro dei terreni a Sacrofano.

La Caroncast Inv. SA, a sua volta, aveva destinato un bonifico di 1 milione 550 mila euro in favore del conto n. 492164/03 acceso presso la Corner Banca Overseas di Nassau (Bahamas) ed intestato alla Catel, società controllante al 100% della M2 Srl di RICCI Giorgia.

Quindi, dal conto della Catel, acceso presso la Corner Banca di Lugano, era partito nell'ottobre 2007 un bonifico di 1,5 milioni di euro che aveva raggiunto il conto della M2, acceso presso la Banca Popolare di

Bergamo agenzia 119 di Roma, con causale "finanziamento della società".

Tale denaro era stato, quindi, utilizzato per l'acquisto di due appartamenti, il primo, del valore di 500 mila euro, ubicato in Via Cortina d'Ampezzo 204 e destinato alla abitazione del Macori e della sua compagna, il secondo, del valore di 700 mila euro, ubicato in Via Cortina D'Ampezzo 164 e destinato all'abitazione del MOKBEL e della stessa RICCI Giorgia.

Non sfugge, pertanto, al Tribunale come tale destinazione del denaro dimostri il pieno coinvolgimento del MOKBEL anche nel reimpiego di detta risorsa, proprio perché utilizzata dalla moglie, a lui legata da un rapporto di cooperazione organica, per l'acquisto dell'abitazione famigliare.

Tanto precisato in punto di fatto, deve ora precisarsi come tutte le condotte sopra evidenziate debbano essere inequivocabilmente ricondotte nel delitto di riciclaggio, dal momento che la stessa Suprema Corte *in subjecta materia* insegna che ""*Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro*" (Cass. Sez. 2 n. 39756 del 5/10/2011 imputato Ciancimino e altri).

Orbene, deve necessariamente evidenziarsi come l'effetto dissimulatorio sia stato presente nei fatti sopra ricordati, per essersi tradotto in specifiche circostanze elusive e di nascondimento, attraverso le quali il MOKBEL, nel suo ruolo di promotore del gruppo criminale, ha inteso

attuare un ambizioso progetto delinquenziale di cui ha ordito la trama in modo indiscutibile, alla luce delle plurime prove raccolte sul piano investigativo, documentale e dichiarativo.

Del resto, la stessa Corte di Cassazione, tornando di recente sull'argomento, ha affermato che "*Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere*" (Cass. Sez. 2 n. 3397 del 16/11/2012, imputato Anemone ed altri).

Deriva da quanto sopra indicato, che l'aver reso difficile l'accertamento della provenienza del denaro è quanto basta ad integrare la fattispecie di riciclaggio, poiché, appunto, quel che la rende oggettivamente operativa è qualsivoglia espediente che funga da "schermatura" all'origine delle disponibilità finanziarie.

Resta, allora, da aggiungersi come, in attuazione del principio giurisprudenziale di seguito richiamato "*E' ipotizzabile la continuazione tra il reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione*" (Cass. Sez. 1 n. 40318 del 4/7/2013, imputato Corigliano).

Orbene, nella fattispecie che ci occupa, detto principio trova piena attuazione, dal momento che il reato-fine di riciclaggio è stato necessariamente programmato, in ragione della natura strutturale dell'illecito e dei tempi di commissione delle condotte, al momento della

costituzione dell'associazione, voluta dai correi proprio al fine di reimpiegare le risorse provenienti dal reato presupposto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, documenti questi che hanno comprovato il fraudolento rincaro dell'imposta sul valore aggiunto ad ogni successivo flusso in circolarità della stessa frode carosello.
Deriva da tutte le argomentazioni svolte come MOKBEL Gennaro debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo 11) della rubrica.

L'aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità

L'odierna fattispecie di riciclaggio è contestata nella forma transnazionale aggravata, sicché deve esaminarsi la portata della presente aggravante ad effetto speciale sia rispetto alla imputazione in esame, che, in termini più complessivi, in relazione al reato associativo di cui il riciclaggio rappresenta, nel caso di specie, uno dei delitti-fine più significativi.
Al fine di valutare tale peculiare applicazione devono prendersi le mosse dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 18374/13 del 31.1.2013) che si è interrogata prorio sulla compatibilità della aggravante di cui all'art. 4 della L. 146/2006 con il reato di associazione per delinquere o con i soli reati-fine perseguiti dal gruppo dei sodali.

La Corte, dopo aver brevemente ricordato il contrasto giurisprudenziale *in subjecta materia*, affronta l'argomento proprio partendo dalla disamina dell'art. 4 della L. 146/2006 secondo il quale "*Per i reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2) Si applica altresì il comma 2 dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 152, e successive modificazioni*".

Orbene, detto articolo introduce certamente una circostanza aggravante "speciale", cosi come affermato dalla Corte, sia perché si richiama ai fini applicativi alla tipologia della sanzione edittale, sia perché fissa un aumento di pena superiore di un terzo.

La lettura della aggravante in parola non può essere svolta se non in una prospettiva sistematica, cosicché deve esaminarsi la corrispondente portata dell'art. 3 della medesima normativa.

L'art. 3 dispone "*Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo intervenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impeganto in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*".

Risulta già da una prima lettura della norma in esame come, a livello comunitario, si sia voluto combattere più efficacemente il crimine organizzato transnazionale, cercando di "*rendere omogeneo*", nella misura massima possibile, il piano di azione degli Stati membri, soprattutto laddove si consideri che in alcuni degli Stati comunitari non erano presenti incriminazioni di "*delinquenza piurisoggettiva*".

Tanto premesso, deriva, in primo luogo, come il reato transnazionale si sostanzi nella contemporanea presenza di elementi costitutivi di un comune delitto e di quelli specifici sopra delineati.

Pertanto, i criteri di qualificazione, come bene recita la Suprema Corte, sono essenzialmente tre. Il primo è rappresentato dalla misura edittale della pena, quindi richiesto "*in ragione di un coefficiente di gravità non flessibile*", il secondo prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nel senso, specificato dalla Corte, di un'entità che possegga una minima dimensione articolata in termini strutturali, il terzo elemento rappresentato, infine, dalla esistenza, in forma alternativa, di quattro criteri individualizzanti: commissione del reato in più di uno Stato, commissione del delitto in uno Stato con almeno una delle fasi di svolgimento in altro, implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, commissione del reato in uno Stato, con produzione degli effetti sostanziali in altro Stato.

Certamente, la qualificazione del reato transnazionale non ha effetti sanzionatori propri, però, come esemplificato dal Giudice di Legittimità, in ragione di un coefficiente di maggiore pericolosità, consente l'applicazione di alcuni strumenti giuridici come l'attuazione, nel caso di responsabilità amministrativa, di pecluliari sanzioni amminstrative in

misura determinata, nonché, per ciò che qui specificatamente interessa, la adozione della confisca obbligatoria anche per equivalente, prevista dall'art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3.

Dal combinato disposto dell'art. 3, come sopra delineato, e dell'art. 4 della L. 146/2006 si evince che l'aggravante ad effetto speciale è, come osservato dalla Corte, "*ritagliata*" su una sola delle ipotesi di transnazionalità, ovvero la previsione di cui al n. 3, avente ad oggetto *"l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*".

Orbene, ne deriva che tale gruppo criminale organizzato deve avere offerto un "*contributo*", ovvero un apporto causalmente rilevante, in chiave di causalità materiale, alla associazione transnazionale. In effetti, il legislatore ha dimostrato di avere effettuato una scelta sanzionatoria ben precisa ai fini applicativi della aggravante, poiché solo siffatta situazione è stata ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale.

Deriva, cosi come sancito dalla medesima Corte di Cassazione, che non esiste alcuna preclusione in termini astratti alla applicazione della speciale aggravante al reato associativo.

Però, se cosi è in termini assoluti, deve, purtuttavia, osservarsi come l'assenza di una incompatibilità astratta non si traduca in una indistinta, quanto generalizzata, applicazione concreta.

Infatti, la Corte, dopo aver precisato quale sia la natura di gruppo criminale organizzato, soggetto che ella definisce un "*quid pluris*" rispetto al mero concorso di persone, ma un *minus* rispetto alla associazione per delinquere, poiché si richiede per la sua identificazione un minimo di organizzazione e una certa stabilità dei rapporti anche

senza una formale definizione dei ruoli, passa ad esaminare la sfera di operatività della circostanza aggravante. Ed invero, la Corte non può non osservare che la previsione di un contributo causale che deve essere offerto alla associazione dal gruppo criminale organizzato importa l'esistenza, in termini squisitamente oggettivi, di due distinte realtà organizzative: da una parte il gruppo criminale impegnato in attività illecite in più di uno Stato e, dall'altra, l'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale.

Pertanto, la Suprema Corte giunge necessariamente alla conclusione secondo la quale quel contributo non possa che essere dato "*dall'esterno*", perché solo così la associazione transnazionale presenta quella gravità maggiore che giustifica un inasprimento del sistema sanzionatorio.

Quindi, nella individuazione dell'ambito concettuale del "*contributo causale*" la Corte osserva come non possa sottacersi che contribuire alla realizzazione di un reato voglia significare concorrere nella relativa commissione. Però, siffatta evenienza non è in contrasto con la sfera di previsione dell'art. 4, dal momento che il maggior tasso di disvalore insito nella aggravante in parola deriva dall'essersi avvalsi del contributo offerto dal gruppo criminale organizzato, circostanza che postula una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato comune e quella che si sostanzia nel contributo prestato dal gruppo transnazionale, sicché, qualora i due fatti concorressero nella medesima condotta, non vi sarebbe, secondo la *ratio* della norma, una più grave lesione del bene protetto.

Non solo, ma ci si troverebbe, in tale evenienza, recita la Corte, davanti ad una associazione per delinquere "trasnazionale", ossia davanti ad una fattispecie complessa, in cui l'aggravante si porrebbe essa stessa come elemento costitutivo del reato associativo trasnazionale, e, pertanto, in contrasto con il sistema normativo vigente in materia di circostanze aggravatrici della condotta.

Invece, proprio perché quel contributo *"deve ontologicamanente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella necessaria per realizzare la fattispecie-base*", se ne deve dedurre l'incompatibilità con la figura della associazione in tutti i casi in cui le "*due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione trasnazionale".*

In armonia con il principio, come sopra ricostruito dalla Suprema Corte, osserva il Tribunale che la fattispecie di riciclaggio in esame è certamente aggravata ai sensi dell'art. 4 della L. 146/2006.

Infatti, dalla complessiva ricostruzione delle operazioni fraudolente è emerso, in modo incontrovertibile, come l'associazione criminale diretta dal MOKBEL abbia avuto plurimi poli decisionali, segnatamente quello dello stesso MOKBEL, quello del FOCARELLI ed ancora quello degli inglesi, definiti non a caso *"bad"* dallo stesso gruppo dei sodali.

Orbene, non può non osservarsi come tali gruppi hanno abbiano operato in stretta sinergia gli uni con gli altri nella realizzazione del complessivo programma criminoso.

In effetti, tanto l'operazione "Phuncard", quanto quella denominata "Traffico telefonico" hanno avuto ad oggetto una "frode carosello", in cui nella complessiva architettura degli affari le società dirette dagli

inglesi, a loro volta costituite da una struttura di uomini e mezzi ben delineata, sono entrate nella filiera commerciale con un ruolo di primaria importanza, dal momento che, proprio grazie a dette società si è inteso realizzare l'addomesticamento della normativa sull'applicazione deil'IVA.

In effetti, senza tali strutture operanti all'estero, le due società telefoniche italiane, Fastweb e TIS, non avrebbero maturato quel credito IVA verso lo Stato che, successivamente, ha rappresentantato l'illecito guadagno del gruppo dei sodali, allorquando negli *step* seguenti della struttura fraudolenta l'imposta non è stata intenzionalmente onorata dalle società italiane che la dovevano.

Tanto premesso, appare, perciò, evidente che l'insieme delle società inglesi, Accrue, Diadem ed Acumen, nella operazione "Traffico telefonico" che qui nello specifico interessa, hanno rappresentato un importantissimo strumento attraverso il quale si è andato delineando un sistema criminale finalizzato alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, presupposto come abbiamo già sopra delineato, del medesimo reato di riciclaggio.

Che, poi, esse abbiano avuto la natura di gruppo criminale organizzato emerge dalla medesima struttura societaria, essendo aziende che in sede di controlli transfrontalieri sono risultate dotate di uomini e mezzi a differenza delle società del Murri o dell'Arigoni che, invece, solo risultate essere scatole vuote strategicamente inserite nella filiera commerciale.

Si aggiunga come tali organizzazioni societarie siano state, peraltro, mutuate per mezzi, uomini (si pensi allo stesso Thomas Wills) e struttura

da quelle inglesi dell'operazione "Phuncard", ci si riferisce a LBB e PGT, e, perciò, siano state impegnate almeno in una precedente attività criminale di rango internazionale quale la stessa operazione "Phuncard".
Perciò, cosi ricostruita la natura aggravata della fattispecie di riciclaggio, deve per completezza espositiva escludersi la compatibilità della aggravante di cui all'art. 4 della L.146/2006 con il reato associativo che qui, del pari, interessa.
Orbene, proprio quell'organico inserimento del gruppo dei "*bed*" nella struttura fraudolenta delle operazioni commerciali, porta questo Trubunale ad escludere l'applicazione della aggavante al reato associativo, alla luce della ricostruzione come sopra delineata dalla Suprma Corte a Sezioni Unite.
In effetti, in entrambe le "frodi carosello" le società inglesi hanno offerto un contributo che non può qualificarsi in alcun modo come "esterno" alla struttura associativa, perché esse stesse hanno operato in seno agli affari con un ruolo ben delineato, senza il quale la stessa architettura fraudolenta delle operazioni non avrebbe potuto funzionare.
Ed infatti, senza il loro apporto, collocabile all'inizio della filiera, sempre nella veste di fornitori delle telefoniche italiane, non avrebbero potuto far decollare le stesse operazioni finanziarie che soltando avviandosi dall'estero e, perciò, in esenzione IVA, avrebbero consentito il successivo fraudolento incameramento della imposta sul valore aggiunto.
La assolutà intraneità degli inglesi negli affari del gruppo criminale romano porta il Collegio a ritenere che questi abbiano costituito una realtà immanente all'organizzazione criminale e, perciò solo, inidonea a

rappresentare quella dicotomia di apparati che, come delineato dalla Suprema Corte, è fondamentale per il riconoscimento della transnazionalità come aggravante ad effetto speciale.

Deve, peraltro, ribadirsi come l'esclusione della aggravante ad effetto speciale in relazione al reato associativo transnazionale non incida sulla applicazione della confisca obbligatoria anche per equivalente, prevista dall'art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3, dal momento che tale previsione normativa, viene ricondotta dalla Suprema Corte, con un assunto del tutto condivisibile, nell'ambito di quegli effetti *"a cascata" che "valgono a conferire al reato transnazionale uno specifico rilievo rispetto ad identica forma delittuosa priva di siffatta caratterizzazione".*

Infine, giova, da ultimo, sottolineare, ancora una volta, come la esclusione di siffatta aggravante in relazione al reato associativo che ci occupa, non esplica i suoi effetti anche con riguardo al reato-fine di cui al capo 11) della imputazione, poiché l'esistenza di un gruppo criminale "esterno" connota ontologicamente soltanto la prima ipotesi criminosa richiamata e *"non anche i reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo (c.d. reati-fine dell'associazione), ovvero quelli ai quali tale gruppo abbia prestato semplicemente un contributo causale".*

Ed invero, nessun dubbio residua sulla offerta di detto apporto da parte del gruppo degli inglesi, etichettati come "*bad*", alle frodi carosello in parola, per tutte le argomentazioni sopra formulate nell'ambito della compiuta ricostruzione delle operazioni finanziarie fraudolente.

Relativamente al reato di riciclaggio a carico di BRECCOLOTTI Luca di cui all'imputazione sub 4).

La operazione commerciale "Phuncard" che il gruppo criminale voleva accreditare all'esterno come esistente, in realtà, si è dimostrata manifestamente fraudolenta, sotto diversi profili, fra i quali: la artificiosità dei contratti e delle società della filiera, l'inesistenza dell'oggetto contrattuale, la presenza dello stesso soggetto a monte e a valle della catena societaria, e, non da ultima, la circolarità dei flussi finanziari che l'ha intimamente caratterizzata.

In effetti, proprio analizzando il movimento dei flussi di denaro all'interno della catena commerciale è emersa la palese fittizietà dell'operazione economica che, anche in ragione dell'assenza di altri soggetti commerciali legati alle aziende del circuito, "giro dopo giro" ha determinato un indiscutibile rincaro dell'imposta sul valore aggiunto che ha costituito il guadagno illecito del gruppo dei sodali.

Si è già osservato come l'operazione "Phuncard" non abbia preso le mosse dall'acquisto del prodotto dalla WTS ad opera della Telefox Srl, ma, in verità, abbia avuto inizio grazie all'impulso delle società inglesi LBB e PGT che hanno immesso nel circuito il capitale iniziale, ovvero

hanno fatto partire il primo bonifico dell'intera operazione in data 17 febbraio 2003 per un ammontare complessivo di 329 mila 723,94 euro a favore di Fastweb.

Tale importo, come abbiamo spiegato nella parte iniziale della motivazione in fatto, non era comprensivo dell'IVA, come, invece, sarebbe stato per tutte le transazioni intercorrenti fra Fastweb ed il gruppo CMC, in quanto transazioni fra società italiane, diverse, pertanto, da quelle con le inglesi e con l'americana Fulcrum (nella seconda fase dal settembre al novembre 2003) che erano in territorio estero e, dunque, fuori campo IVA.

In ogni caso, deve ribadirsi come la somma complessiva che è transitata nelle casse di Fastweb, attraverso i bonifici emessi dalle inglesi LBB e PGT, risulti essere nel suo totale pari a 70 milioni 540 mila 627,12 euro.

A tale somma deve poi aggiungersi quella proveniente dalla Fulcrum per un ammontare di 111 milioni 863 mila 563,98 euro.

A questo punto, Fastweb ha trattenuto il proprio margine, che era del 7%, ha aggiunto l'IVA dovuta in pagamento nella misura di 27 milioni 528 mila 875,51 euro e ha trasferito dal febbraio al novembre 2003 a CMC la somma complessiva di 167 milioni 45 mila 619,27 euro.

Analogamente, Fastweb ha trasferito a Web Wizard nel periodo ricompreso fra l'aprile e il giugno 2003 la somma complessiva di 38 milioni 429 mila 493,56 euro.

Queste operazioni di fatto erano sottoposte al regime IVA e, dagli accertamenti fiscali, è emerso come né CMC né Web Wizard abbiano mai pagato l'imposta dovuta allo Stato su una somma complessivamente fatturata di circa 203 milioni di euro, consentendo in questo modo un

aumento del capitale iniziale di ben 33 milioni 933 mila 798,26 per IVA pagata da Fastweb ma non versata dalle sue due dirette contraenti.

Web Wizard, a sua volta, ha trasferito a favore di Telefox Srl di Fabio Arigoni, a fronte dei 203 milioni di euro fatturati, la somma di gran lunga inferiore di 35 milioni 935 mila 288 euro, somma in evidente attrito con quanto ricevuto dalla medesima società Fastweb.

A sua volta, Telefox Srl, ricevuta detta somma e sottratte le spese per un ammontare di 300 mila euro, ha trasferito a Suade Management 35 milioni 607 mila 102,24 euro.

In sede di accertamento è ulteriormente emerso che Telefox Srl non è stata interessata da alcun'altra operazione commerciale e non ha mai versato l'IVA allo Stato.

Analogamente, la Suade, ricevuta da Telefox Srl la somma sopra indicata, ha inviato una parte ingente della cifra alla Novellist, bonificandole, appunto, 27 milioni 164 mila e 63,08 euro.

L'ultimo anello del flusso finanziario è stato quello caratterizzato dai movimenti di denaro che sono partiti da Novellist verso le società inglesi e la Fulcrum a far data dal settembre 2003.

In particolare, la Novellist ha inviato alla LBB la somma complessiva di 23 milioni 190 mila 794,81 euro, mentre ha inviato alla Fulcrum, nella seconda fase, la somma complessiva di 2 milioni 383 mila 664,29 euro.

In buona sostanza, ad ogni giro della operazione commerciale il cerchio si è chiuso con l'ultimo passaggio fra la Novellist e le società estere LBB, PGT e Fulcrum che, a loro volta, riattivavano il giro successivo, mandando il denaro a Fastweb, la quale tratteneva il suo margine ed

apponeva l'IVA su un quantitativo di denaro sempre maggiore, perché autoalimentato dalle successive applicazioni della imposta.

Tanto più veloce era il giro, maggiori erano i guadagni della associazione, che si accumulavano soprattutto nelle casse del gruppo CMC.

Ed invero, era proprio quest'ultimo gruppo a pilotare l'operazione commerciale, decidendo, di volta in volta, quanto trasferire a Telefox Srl per i successivi pagamenti alla Suade di Murri, e quanto, invece, utilizzare per il trasferimento diretto alle società estere in forza degli strategici contratti di finanziamento che legavano, da una parte, LBB alla Web Wizard, (LBB si era impegnata a cedere alla Web Wizard un credito di circa 49 milioni vantato verso la Novellist), e, dall'altra, Web Wizard alla Fulcrum (Fulcrum si era impegnata a cedere alla Web Wizard un credito di circa 111 milioni vantato verso la Novellist a compensazione del debito di circa 116 milioni maturato dalla prima verso la seconda).

Venendo, ora nello specifico, alla posizione processuale del BRECCOLOTTI in merito al capo d'imputazione che ci occupa, è emerso in sede investigativa, in particolare, dalle risultanze documentali provenienti in via rogatoriale dalla Svizzera in data 11 marzo 2009, l'esistenza di un iniziale collegamento fra la Suade ed altra società, denominata Comitex SA, raggiunta dai bonifici inviati dalla prima nella sua qualità di società di cambio.

Dall'esame successivo del conto di detta società, recante il numero 1304172000242732000, si era, infatti, potuto verificare come vi risultassero accreditati numerosi bonifici provenienti originariamente

dalla Suade e, successivamente, trasferiti dal Murri alla Novellist per un ammontare complessivo di 6 milioni 192 mila 500 euro, dei quali, in particolare, 4 milioni 558 mila 106,66 euro erano, quindi, giunti direttamente alla predetta Comitex SA.

Pertanto, con riguardo ai movimenti bancari che avevano interessato la richiamata Comitex SA, il Cap. Meoli riepilogava in udienza le contabili delle relative operazioni, precisando che sia Murri Auguso che BRECCOLOTTI Luca erano risultati, in vario modo, beneficiari delle successive consegne.

Cosi nella contabile del 28 maggio 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 256 mila 250 euro, i nominativi indicati al momento della consegna in data 30 maggio 2003 risultavano essere Murri-BRECCOLOTTI.

Analogamente, nella contabile del 10 giugno 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 461 mila 250 euro, i nominativi indicati al momento della consegna in data 6 giugno 2003 risultavano Murri-BRECCOLOTTI.

Ancora una volta, nella contabile del 16 giugno 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 256 mila 137 euro, il nominativo indicato al momento della consegna in data 17 giugno 2003 risultava il solo Murri Augusto.

Allo stesso modo, nelle due contabili del 7 luglio 2003, ordinante Suade Management, per un importo complessivo di 512 mila 500 euro, i nominati relativi alle due consegne del 3 luglio e del 4 luglio 2003, risultavano essere nuovamente Murri-BRECCOLOTTI.

Diversamente, in data 25 luglio, sempre su ordine della Suade Management, era stata trasferita una somma di 348 mila 500 euro, il cui beneficiario non risultava indicato al momento della consegna.

Invece, nella contabile del 18 settembre 2003, ordinante Suade Management, per un importo di 153 mila 742 euro, il nominativo indicato all'atto della consegna risultava quello del solo Murri Augusto.

Nella contabile del 15 ottobre 2003, ordinante la Novellist International, si rinvenivano due importi pari rispettivamente ad euro 420 mila 992,13 ed euro 450 mila 242,13, che venivano consegnati in maniera cumulativa il 16 ottobre 2003 al Murri Augusto.

Analogamente, nella contabile del 20 ottobre 2003, ordinante ancora una volta la Novellist International, si rivenivano due importi, pari rispettivamente a 450 mila 242,13 euro e 420 mila 922,17 euro, che venivano consegnati in due date diverse (21 e 22 ottobre 2003) al solo Murri Augusto.

Nuovamente, nella contabile del 31 ottobre 2003, ordinante Novellist International, erano indicati due importi da 449 mila 992,15 euro ciascuno, consegnati il 3 e il 4 novembre 2003 al Murri Augusto.

Altra contabile del 3 novembre 2003, ordinante Novellist International, indicava l'importo di 399 mila 992 euro consegnato il 7 novembre 2003 al Murri Augusto.

Successivamente, la contabile del 18 novembre 2003, ordinante Novellist International, registrava un importo di 512 mila 492,20 euro con consegna avvenuta il 20 novembre 2003 al Murri Augusto, il quale risultava essere stato beneficiario anche della consegna del 26 novembre

2003, relativa alla contabile del 20 novembre 2003, ordinante Novellist International, per un importo di 481 mila 398,43 euro.

L'ultima contabile, riferita alla operazione "Phuncard" del 28 novembre 2003, ordinante Novellist International, per un importo di 512 mila 492,15 euro, vedeva come beneficiario della consegna in data 5 dicembre 2003 il solo Murri Augusto.

Orbene, dette somme provenienti da delitto, secondo quanto precisato nell'ambito della più ampia ricostruzione dell'operazione "Phuncard", sono espressione di un ennesimo passaggio, idoneo a realizzare quella moltiplicazione dei movimenti finanziari, del tutto inutile dal punto di vista commerciale, ma certamente necessaria se opportunamente inserita nell'ambito di un delitto di riciclaggio cosi come, in effetti, descritto dalla stessa Suprema Corte.

In particolare, detti successivi trasferimenti hanno avuto sia un effetto di confondimento, attraverso l'allungamento della catena finanziaria che, comunque, traeva origine dalle società LBB/PGT, sia un effetto di "spezzamento" della filiera commerciale per mezzo di prelievi in contanti che dalla Comitex SA, in quanto società di spallonaggio, giungevano direttamente al Murri ed al BRECCOLOTTI.

Del resto, che la Comitex SA, società di servizi elvetica, abbia avuto tale peculiare finalità nella compagine associativa si ricava anche dalle medesime dichiarazioni del Murri che ha ricordato in aula come si fosse fatto inviare in più occasioni denaro contante, precedentemente bonificato su detta società, denaro che il MOKBEL aveva provveduto a ritirare, anche personalmente, presso la sua stessa abitazione.

Inoltre, che i conti correnti della Suade e della Novellist siano stati effettivamente gestiti dal Murri è comprovato non solo dall'attività rogatoriale, ma anche dalle dichiarazioni del Murri stesso, il quale ha affermato che era stato proprio il MOKBEL ad indicargli la necessità di costituire società estere su cui far "transitare denaro", cosicché egli si era attivato per fondare la Suade Management LTD e la Novellist International LTD.

La costituzione era avvenuta in uno studio di avvocati panamensi a Ginevra, unitamente alla apertura, sempre in Svizzera, dei relativi conti correnti bancari.

Quindi, che il Murri si celasse dietro la Novellist risulta, appunto, *per tabulas*, sia in ragione della procura generale del 3 aprile 2003 con cui gli veniva conferito il potere di amministrazione e rappresentanza della società di fronte a terzi, sia in forza della procura dell'11 giugno 2003 inerente la apertura e la gestione di un conto corrente societario della Novellist presso BBVA di Madrid.

Tanto precisato, va parallelamente approfondito il ruolo giocato da un'altra società apparentemente non inserita nella filiera, quello della Suade Management, società ancora una volta riconducibile al Murri *per tabulas*, sia perché soggetto legittimato alla gestione dei conti correnti, sia perché incaricato di esserne "agente residente".

Orbene, la Suade risulta collegata alla WTS, società a monte della filiera, in forza del ruolo di controllante assunto nei confronti di quest'ultima. Che esistesse un collegamento nel senso sopra precisato emerge sia dalla *brochure* delle phuncards di cui s'è detto, nella quale la WTS viene espressamente riportata come società controllata dalla Suade, sia dalla

causale dei bonifici della Telefox per circa 35 milioni di euro a favore di Suade, dove appunto si legge "pagamento parziale fatture passcodes WTS LLC Us, "partial setti inv. Passcopdes WTS LLC Usa" con evidente riferimento all'acquisto dei contenuti da parte della Telefox dalla WTS controllata, appunto, dalla Suade Management del Murri.

Quindi, appare evidente, da una più approfondita lettura del castello di società, la innegabile fraudolenza della operazione proprio nel senso della circolarità.

Infatti, deve ribadirsi in questa sede, che il Murri si è trovato sia all'inizio della catena commerciale che al suo termine, poiché, secondo il piano criminale, egli avrebbe dovuto vendere per il tramite della WTS, controllata dalla Suade, i diritti d'autore alla Telefox Srl (che a sua volta li avrebbe venduti al gruppo CMC per poi essere rivenduti a Fastweb e, quindi, da questa ceduti alle inglesi LLB e PGT) ed avrebbe comprato le stesse schede phuncards dalle inglesi LBB e PGT per il tramite della Novellist.

Quest'ultimo rapporto commerciale, peraltro, trova particolare conferma in atti nelle fatture di vendita che sono state rinvenute per un totale di 72 milioni 328 mila 924,76 euro.

Pertanto, non residua dubbio alcuno che il denaro, muovendosi secondo il ricostruito flusso finanziario, sia transitato nella Comitex SA con il fine ultimo di raggiungere i sodali, in particolare il MOKBEL, affinché se ne ottenesse la disponibilità e/o se ne realizzasse l'incameramento.

Infatti, proprio con riguardo al trasferimento materiale dei soldi ed alla segmentazione della filiera illecita, operazione quest'ultima consistita nel sezionare i passaggi anche attraverso dazioni in contanti, al solo fine

di rendere impossibile la ricostruzione del flusso delle movimentazioni, l'associazione si è servita, appunto, della Comitex SA, società elvetica di cambio, utilizzata reiteratamente per trasferire in contanti le somme di denaro in Italia.

Appunto, è emerso dalla attività rogatoriale, e segnatamente, dalla stessa documentazione fornita dalla Comitex SA, come, peraltro, ad essa sia giunto denaro non solo dalla Suade e dalla Novellist, ma anche, in tempi successivi, dalla Broker e dalla Coriano, che, in effetti, abbiamo visto essere strutture operative riferibili nuovamente al Murri all'interno della operazione "Traffico Telefonico".

Devono, perciò, riportarsi in questa sede anche le conformi dichiarazioni rese dal teste Ceriani Claudio il quale, nella sua veste di ex-dipendente della Comitex SA, riferiva di avere effettuato per ragioni di lavoro molteplici consegne di denaro in più parti d'Italia.

Fra queste, nel periodo 2007-2008, si collocavano anche quelle fatte al Murri Augusto (soggetto da lui riconosciuto in sede investigativa) che il teste usualmente raggiungeva in via Brenta, dove, appunto, avveniva la consegna del denaro; in due occasioni detta consegna era avvenuta alla presenza di altre tre o forse quattro persone, fra le quali egli ricordava una donna, sulla cui identità, però, non sapeva puntualmente riferire.

In siffatto contesto, è indubbio che il BRECCOLOTTI abbia offerto un contributo certo alla realizzazione del delitto di riciclaggio di cui al presente capo d'imputazione, sia in termini oggettivi, avendo egli reiteratamente preso in consegna denaro contante, sia in termini soggettivi, atteso che, il contributo offerto nella odierna fattispecie concreta è del tutto collimante con il programma delittuoso del gruppo

criminale, all'interno del quale, non si può dimenticare, il ruolo organico di "fidato esecutore" avuto dal BRECCOLOTTI, ruolo nel quale, appunto, le presenti condotte si inquadrano compiutamente.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come BRECCOLOTTI Luca debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo 4) della rubrica.

Relativamente al reato di riciclaggio contestato a MICUCCI Massimo al capo 28) della imputazione.

Il Cap. Meoli all'udienza del 25.5.2011 si soffermava sulla posizione di MICUCCI Massimo al fine di delinearne il coinvolgimento nei fatti in esame.

Pertanto, il teste riferiva che dall'attività intercettiva era emersa la esistenza di un conto corrente n. 6004-85, conto denominato "Antomax" ed acceso presso l'istituto di credito BPU-Banca International SA di Lussemburgo.

L'operante aggiungeva che era stata svolta conseguentemente un'attività rogatoriale e ne riferiva in dibattimento gli esiti; in particolare, il teste dichiarava come detto conto fosse stato acceso il 30.3.2007 da MICUCCI Massimo e dalla moglie Migliavacca Antonella (allegati 1-7).

Inoltre, il dichiarante riferiva che era stato sostanzialmente interessato da tre movimentazioni: la prima per un ammontare di 250 mila euro in data 11.5.2007, la seconda per un ammontare di 249 mila 975 euro del 18.5.2007, la terza per un valore di 900 mila euro del 17.8.2007. Tutti i movimenti in esame erano avvenuti per ordine del MICUCCI che li aveva disposti su denaro proveniente da un conto acceso dallo stesso imputato presso la Standard Chartered Bank di Dubai.

Analogamente, le uscite di questo conto si erano sostanziate in prelevamenti per contanti del 30.5.2007 ad opera del MICUCCI-Migliavacca per circa 65 mila euro ed ancora di 23 mila euro in data 18.9.2007, nonché trasferimenti in favore della Nedo Holding Corp., una società panamense riconducibile al MICUCCI ed alla stessa

Migliavacca, per un importo 434 mila 475 euro il 29.6.2007 e di 877 mila euro il 26.9.2007.

Pertanto, il Cap. Meoli indicava come il conto Antomax avesse ricevuto complessivamente un importo di 1 milione 399 mila 975 euro, mentre da esso ne fossero usciti 1 milione 312 mila 988,83 euro, nonché 88 mila 500 euro di prelevamenti in contanti, sicché lo stesso operante ne delineava la natura di "conto corrente di passaggio".

Il corso dei surriferiti trasferimenti monetari era stato monitorato dall'attività intercettiva, ed in particolare, dopo una telefonata del 15 aprile 2007 si era osservato un incontro presso l'Hotel Bristol Bernini in Piazza Barberini, al quale avevano preso parte FOCARELLI Carlo, Prinzi Marco e Paolo e MICUCCI Massimo. In quella stessa circostanza, gli operanti avevano registrato la concomitante presenza di altri due individui, rimasti sconosciuti, anche se uno di questi si era poi allontanato su uno scooter intestato a Fanella Stefano.

Con particolare riguardo al ruolo svolto dal MICUCCI in diverse società interessate dall'odierna vicenda processuale, l'operante riferiva che l'odierno imputato era stato, a decorrere dal 2 maggio 2008, rappresentante legale della Richfield Italia s.r.l., con sede in Roma via Giulio Cesare, n.14.

Detta società al tempo della informativa risultava controllata dalla Richfield Consultants Ltd, società di Hong Kong riferibile al FOCARELLI, con domicilio fiscale in Italia e rappresentata legalmente, sempre in Italia, da Cannavò Maurizio, soggetto al quale il MICUCCI era, a suo tempo, subentrato.

Successivamente, le quote della Richfield Italia s.r.l. erano state acquistate dalla Chronus Holding Ltd di Cipro, con domicilio fiscale in Sant'Oreste, via Giovanni XXIII n. 2 e rappresentata in Italia da Slarke Anthony Ernest a far data dal 15 luglio 2009.

La Richfield Italia s.r.l., a sua volta, controllava la Turret Italia s.r.L, con sede in Roma via Vassallo n. 25, esercente il commercio di materiale elettronico ed informatico.

Fino al 22 settembre 2008 la Turret s.r.l. era stata controllata dalla Turret BV, società olandese che, tra l'altro, dalla rogatoria lussemburghese relativa alla Ubique Holding SA era risultata in rapporti con quest'ultima.

Comunque, precisava, in via ulteriore, l'operante che la Turret s.r.l. gestiva al tempo una catena di negozi su Roma recanti il marchio IT-Point.

Altra società controllata dalla Richfield Italia era stata la Aquafrontiers s.r.l. con sede in Roma via Vassallo Luigi Arlando n. 22, esercente il commercio di prodotti per acquari, amministrata da Pietrocola Andrea e utilizzatrice del marchio della società Ada Europe Corporation, in cui sempre il Pietrocola risultava socio.

Infine, altra società controllata era stata la Press To Play s.r.l. con sede a Roma via Giulio Cesare n.14, esercente l'attività radiotelevisiva, detta società risultava al tempo amminstrata da Slarke Anthony Ernest, soggetto che, peraltro, aveva lavorato alle dipendenze della stessa CMC.

Il teste passava, quindi, all'esame di uteriori cariche ricoperte dal MICUCCI, in particolare il presente imputato era stato amministratore della Maam Engineering s.r.l. con sede in Roma via Nicotera n.31,

esercente l'attività di lavori di istallazione. Detta carica era stata assunta il 26.2.2007.

Inoltre, il MICUCCI aveva amministrato la Thou TV italia s.r.l. a far data dal 6.7.2007. Tale società era stata controllata al 100% dalla Thou Group Ltd, società di diritto inglese sul conto della quale il medesimo FOCARELLI aveva inviato un bonifico il 13.7.2007 per un importo di 46 mila 292,84 euro.

Il Cap. Meoli aggiungeva che il conto della Thou Group Ltd era stato interessato da un serie di movimenti, fra i quali quello di gran lunga più importante era giunto per un importo di circa 694 mila euro dalla Crown Era Investments Ltd. A fronte di detta provvista si erano susseguiti trasferimenti il 7.11.2007 per un importo di 352 mila 758 euro in favore della Thou TV Italia s.r.l..

Del resto, la Crown Era Investments Ltd, società riferibile a Gourevitch Eugene, era stata interessata da due importanti movimenti finanziari in sede di riciclaggio, quello di 1 milione 065 mila euro proveniente dalla Globestream nel dicembre 2006, e quello proveniente dal conto corrente inglese di Acumen per un importo di 1 milione 425 mila 088,34 euro tra il marzo e il dicembre 2006.

In via ulteriore, il MICUCCI era stato amministratore della Eurart s.r.l., a far data dal 22.1.2008, nonché titolare del 50% delle quote sociali. Detta società romana era stata proprietaria di una galleria d'arte denominata Aequalis, sita in via Margutta n. 47, in riferimento alla quale era stato rinvenuto un documento comprovante la proprietà dei quadri in essa custoditi in favore della Chronus Asset Mangement da ricondurre alla Chronus Holding Ltd.. Quest'ultima società era nota al FOCARELLI,

dal momento che in sede di perquisizione nei suoi confronti –ali. 8- era stata rinvenuta una procura generale rilasciata da detta società a favore di Anthony Ernest Slarke.

Infine, l'odierno imputato era stato amministratore sino all'I1.4.2007 della società Maam s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 27.4.2007 per trasferimento della sede in Bangladesh. La presente società esercitava l'attività di commercio all'ingrosso di supporti audio, video informatici ed aveva ricevuto (tra il novembre 2005-settembre 2006) prima del trasferimento della sede l'importo di 454 mila 562,56 euro dalla Globestream LTD riferibile al FOCARELLI.

L'imputato MICUCCI Massimo, nel corso dell'esame, reso all'udienza del 7.3.2012, dichiarava di avere conosciuto FOCARELLI Carlo tramite Iasevoli Silvio, un fonico audio che lo aveva avvicinato al predetto coimputato in quanto interessato a realizzare un centro di produzione musicale. Quindi, nel gennaio del 2004 aveva conosciuto il FOCARELLI che si era presentato come titolare della Compingo s.r.l., nota società di edizioni musicali interessata, appunto, alla realizzazione di studi di registrazione presso una palazzina in via Giuseppe Imperiale di Francavilla (zona Ponte Milvio).

L'imputato aggiungeva che la commissione dei lavori era stata preceduta dalla realizzazione di uno studio di fattibilità da parte della moglie, architetto Migliavacca Antonella, documento che era stato fatturato dalla medesima professionista alla Ubique Italia s.r.l., società che l'imputato riferiva senza dubbio alcuno al FOCARELLI.

Inoltre, il MICUCCI precisava che la fattibilità delle opere era passata anche al vaglio dei soci inglesi del FOCARELLI, ovvero Andrew Neave e Paul O'Connor che egli aveva personalmente conosciuto.

I lavori avevano avuto inizio nell'attobre del 2004, erano poi proseguiti sino alla metà del 2007 con una sola interruzione nella prima metà dell'anno 2006 per problemi di liquidità.

L'ammontare dell'importo finale era stato di circa 2 milioni di euro che erano stati pagati da Salviati Maurizio, nella sua veste di amministratore del Gruppo Ubique, con bonifici ed assegni emessi in favore della Maam s.r.l..

L'imputato dichiarava, inoltre, che intorno al 2006 la sua conoscenza con il FOCARELLI si era consolidata in un rapporto di amicizia, sicché, in concomitanza con l'aggravamento delle condizioni psico-fisiche della moglie, lo aveva esortato a trovargli uno sbocco lavorativo nel campo dell'arte contemporanea a Dubai, luogo in cui il predetto coimputato aveva significativi interessi e conoscenze.

Il MICUCCI precisava che voleva diversificare la sua attività all'estero anche al fine di tagliare fuori dai suoi affari la moglie.

Poiché il primo progetto che il MICUCCI aveva tentato di far decollare era stato un risto-gallery, egli verso la fine del 2006 si era recato, unitamente alla moglie ed al FOCARELLI, a Dubai, ove aveva aperto sempre con la Migliavacca presso la Standard Chartered Bank un conto corrente a firma disgiunta sul quale aveva versato una iniziale somma di 5 mila euro. Questo conto, a detta del MICUCCI, non sarebbe stato facilmente accessibile alla moglie, perché la donna non conosceva l'inglese, non amava viaggiare, ma, soprattutto, perché un dipendente

della banca lo avrebbe tutelato, dal momento che conosceva la situazione critica in cui i due coniugi versavano.

In realtà, tale progetto non era poi decollato, dal momento che per svolgere una attività commerciale a Dubai era necessario aprire una società con una persona del luogo che doveva, peraltro, possedere la maggioranza delle quote.

Nel frattempo, il MICUCCI, su consiglio del suo commercialista, aveva deciso, per svolgere la sua attività nel campo dell'arte in Italia e all'estero, di aprire sia una società, poi venuta effettivamente alla luce con il nome di Nedo Holding Ltd, che due conti correnti in quel di Lussemburgo presso la BPU Banca International SA, un conto cointestato con la moglie, denominato "Antomax", e l'altro riferibile alla medesima società Nedo.

Sul conto "Antomax", aperto intorno all'aprile del 2007, l'imputato aveva fatto pervenire circa 1 milione 300 mila euro che egli aveva guadagnato attraverso la vendita di opere d'arte a Dubai per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro.

L'imputato precisava, sul punto, di avere portato i quadri a Dubai, essendo di piccole dimensioni, e di averli fatti vedere ad investitori privati presso la stessa banca.

Altro progetto condiviso con il FOCARELLI era stato quello relativo alla costituzione di un fondo d'investimento basato sull'arte contemporanea.

Perciò, tramite il FOCARELLI, che lo aveva messo in contatto con Paolo e Marco Prinzi, era stata costituita in Svizzera la società Eurart SA, società che avrebbe dovuto intestarsi le quote del fondo. Le quote

sociali erano state distribuite fra il MICUCCI, il FOCARELLI ed il CHERUBINI, portato nell'affare dal medesimo FOCARELLI che aveva con lui uno stretto rapporto di amicizia.

In realtà, tale società non era mai stata operativa, poiché in Italia la raccolta del risparmio è rimessa ai soli istituti di credito finanziario.

Cosi, era maturato il successivo incontro con il Gourevitch Eugene, che gli era stato presentato, sempre dal FOCARELLI, come vice presidente della Asia Universal Bank.

Il fondo sarebbe stato gestito da una società cipriota che era già a disposizione del Gourevitch, ovvero la Chronus Holding Ltd. Precisava, infine, l'imputato che, anche questa volta, il progetto per ragioni di mercato non era nuovamente decollato.

Nel corso dell'esame il MICUCCI ricordava, inoltre, l'esperienza della Eurart s.r.l., costituita nel 2008 con la finalità di occuparsi di televendite d'arte per mezzo della televisione satellitare Thou TV Italia che era visibile sul decoder di Sky.

Quest'ultima società era controllata al 100% dalla inglese Thou Group UK rappresentata legalmente in Italia da Slarke Anthony Ernest, persona vicina al FOCARELLI.

L'odierno imputato riferiva, sull'argomento, di essere divenuto nel luglio 2007 amministratore della Thou TV Italia, attese le sue capacità professionali, ed aggiungeva che, dietro il pagamento di un canone di 12 mila euro, detta società era stata utilizzata per le televendite della Eurart s.r.l.

Circa la collaborazione con la Richfield Italia s.r.l., il MICUCCI dichiarava, in particolare, di essere subentrato a Cannavò Maurizio

(ammalatosi gravemente) nel maggio-giugno 2008 su esplicita richiesta del FOCARELLI che gli aveva domandato di autarlo nella gestione del gruppo.

Quanto, invece, alla Chronus Asset Management il MICUCCI affermava di averla inventata per cercare di mettere al riparo le sue opere d'arte dai continui pignoramenti della ex-moglie. L'imputato negava qualsivoglia collegamento con la Chronus Holding SA.

In via ulteriore, l'odierno imputato riferiva di avere venduto all'estero la Maan s.r.l. nell'aprile del 2007, in quanto costretto dall'atteggiamento oppositivo della ex-moglie che non voleva firmarne i bilanci. Le quote erano nella misura del 50% della Migliavacca, nella misura del 25% del MICUCCI e nella restante misura del 25% di tale Agostini Giuseppe che non voleva, del pari, più partecipare a detta società.

In via ulteriore, l'imputato dichiarava di conoscere la Globestream come società riferibile al FOCARELLI e, viceversa, di non essere stato al corrente della carica ricoperta dal CHERUBINI all'interno della società.

Il MICUCCI confermava di avere ricevuto circa 450 mila euro dalla Globestream ed ulteriori 400 mila euro circa dalla società inglese Accrue; in particolare, precisava, in merito a tali pagamenti, di avere fatturato una parte dei macchinari relativi alla realizzazione degli studi di registrazione in zona Ponte Milvio direttamente alla Accrue che, a sua volta, li aveva consegnati al gruppo Ubique, ed, analogamente, di avere, altresì, fatturato una parte cospicua dei lavori e una piccola parte di macchine direttamente alla società Globestream per ragioni legate al pagamento dell'IVA.

Infine, circa una compravendita di opere d'arte che aveva interessato il FOCARELLI (un'opera del De Chirico ed un'opera del Fontana), l'imputato riferiva che il valore dell'affare si era aggirato sui due milioni di euro e che il suo intervento si era limitato a mettere in contatto il FOCARELLI con il gallerista Mucciaccia.

All'udienza del 28.6.2012 venivano escussi i testi della difesa MICUCCI, i quali rendevano le loro dichiarazioni in ordine alla vicenda processuale in esame.

Il teste Pepe Fabio, esercente una attività di doppiaggio per la televisione e di produzione cinematografica, riferiva di conoscere il MICUCCI dall'anno 1999.

In particolare, aggiungeva che era stato proprio il presente imputato, unitamente alla moglie Migliavacca Antonella, a realizzare, con l'usilio della sua società Maan s.r.l., degli studi di registrazione presso la società BRK in via Lampridio Cerva a Roma.

Inoltre, il teste confermava la realizzazione di ulteriori studi in via Pasubio che, come da fatturazioni esibite dalla difesa, avevano comportato la fornitura di costosi materiali di alta tecnologia.

Infine, il Pepe, in sede di controesame, aggiungeva di avere visitato, su richiesta amichevole del MICUCCI, le sale di registrazione in zona Ponte Milvio, delle quali non sapeva, comunque, indicare la proprietà.

Il teste Micucci Pier Maria, figlio dell'odierno imputato, dopo aver dichiarato di essersi laureato a pieni voti in Economia dei Mercati, affermava di avere prescelto tale indirizzo di studi per poi poter in futuro coadiuvare il padre nella gestione della sua collezione di opere d'arte.

Il presente teste confermava, appunto, di avere lavorato presso la galleria Aequalis che il padre aveva aperto con la sua nuova compagna, ed, in siffatto contesto, dichiarava di avere curato l'introduzione di un catalogo di una mostra, ivi realizzata, dal titolo "Piccoli Capolavori", collezione questa comprendente tutta una serie di opere di proprietà del MICUCCI che le aveva ereditate dal padre e dal nonno.

Il figlio del MICUCCI, dopo aver brevemente illustrato le gravi condizioni di salute psico-fisica della madre (condizioni documentate in atti) aggiungeva che, proprio in ragione della condotta aggressiva, tenuta da quest'ultima nei confronti del padre, aveva dovuto spostare su un conto corrente personale circa 70 mila euro provenienti da un conto cointestato con il genitore. Il testimone riferiva, altresì, che, sempre per la medesima ragione, era stata costituita la Maan Engineering s.r.l. in cui, grazie ad una diversa distribuzione delle quote sociali (il 10% erano state intestate allo stesso Pier Maria), l'odierno imputato aveva inteso limitare il potere gestionale della Migliavacca.

Il medesimo teste, in sede di controesame, confermava di avere apprezzato il progetto finanziario del padre relativo alla costituzione di un fondo d'investimento, pur negando di conoscere quelli che erano stati gli eventuali altri soggetti interessati all'affare.

Infine, circa il ritrovamento del documento attestante la proprietà delle opere custodite presso la galleria Aequalis in favore della Chronus Asset Management, il figlio dell'imputato sapeva soltanto riferire, in termini alquanto generali, di averne avuto contezza, riconoscendone una finalità di tutela avverso le condotte aggressive della Migliavacca, pur non essendo in grado di precisarne né la materiale fattezza né la provenienza.

La teste Hawlitschka Ursula, attuale compagna del MICUCCI, dopo aver ripercorso le principali tappe della sua relazione con l'imputato, confermava la apertura della galleria Aequalis, all'interno della quale erano stati custoditi, fra gli altri, anche quadri dell'odierno imputato.

Inoltre, la teste aggiungeva di avere conosciuto il FOCARELLI, nella sua veste di imprenditore nel campo informatico, poiché aveva lavorato per la Eurart s.r.l. nel settore delle televendite di opere d'arte.

Il teste Gherdosi Ettore, escusso nella sua qualità di dipendente della filiale Unicredit di via Andrea Doria a Roma, pur non ricordando uno specifico intervento dei Carabinieri presso la sede della banca causato dalla condotta della Migliavacca, dichiarava che, comunque, vi era stato un episodio increscioso che l'aveva interessata e collocava, in sede di controesame, tale avvenimento nell'arco temporale 2003-2005.

Il teste Zullini Gerardo, sentito nella sua qualità di dipendente della ditta Bondi Armando esercente nel settore delle costruzioni, confermava di conoscere il MICUCCI dalla metà degli anni '80 e di avere in più occasioni collaborato con lui e con la moglie per le forniture di materiali.

Il teste Hantig Stefan, muratore nel settore dell'edilizia, dichiarava di avere lavorato alle dipendenze della Maan s.r.l., in particolare, nella realizzazione degli studi di registrazione in zona Ponte Milvio.

Il teste Recchiuti Antonio, sentito nella sua qualità di dottore in ingegneria, precisava di avere lavorato per una decina d'anni con la coppia MICUCCI-Migliavacca. In particolare, egli riferiva che questi ultimi erano stati alle sue dipendenze sino all'anno 1994, epoca nella quale avevano avviato una loro azienda.

Nonostante l'intervenuto allontanamento lavorativo, il Recchiuti aveva, comunque, mantenuto rapporti di collaborazione, offrendo all'occasione consigli tecnici.

In siffatto contesto, il teste riferiva di avere anche ispezionato l'importante cantiere in via Imperiali di Francavilla, dove aveva suggerito aggiustamenti dei solai al fine di una migliore insonorizzazione delle sale.

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione in fatto dell'odierna fattispecie criminosa, osserva il Collegio come appaia del tutto integrata l'ipotesi di reato contestata al capo 28) della rubrica nei confronti dell'odierno imputato.

In primo luogo, devono prendersi le mosse da una circostanza pienamente provata in sede dibattimentale, ovvero quella relativa alla esistenza di un indiscusso e non sottaciuto rapporto personale che ha legato il MICUCCI al FOCARELLI a far data dall'anno 2004. Lo stesso imputato, non smentito dal FOCARELLI sul punto, ha infatti dichiarato come la loro conoscenza sorta per ragioni professionali, si sia trasformata nel tempo in un rapporto di profonda amicizia che, alla luce delle risultanze processuali, si è dimostrato funzionale, per volontà di entrambi i soggetti, all'ingresso in Italia di importanti somme di denaro di illecita provenienza.

Orbene, tanto precisato, deve osservarsi come l'attenzione degli inquirenti abbia preso le mosse, grazie alla attività di intercettazione, dalla scoperta del conto corrente n. 6004/85, denominato "Antomax" ed acceso presso l'istituto di credito BPU Banca International S.A. di

Lussemburgo che si è dimostrato essere fondamentalmente un conto corrente di passaggio.

Infatti, dagli atti della rogatoria è emerso come tale conto sia stato interessato da importanti movimenti finanziari (come sopra ricostruiti e poi confluiti nel presente capo d'imputazione) che hanno avuto ad oggetto il trasferimento di fondi dalla Standard Chartered Bank di Dubai, ove il MICUCCI, unitamente alla Migliavacca, aveva aperto, con l'ausilio del FOCARELLI, un conto corrente destinato a supportare gli affari che, secondo quanto riferito in sede di esame, l'imputato intendeva concludere a Dubai.

Deve poi, ulteriormente precisarsi come le uscite da tale conto corrente siano state rappresentate, per una cifra sostanzialmente corrispondente a quella di entrata, in piccola parte da prelevamenti in contanti ed in parte assai maggiore da trasferimenti verso il conto lussemburghese della società panamense Nedo Holding Corp. S.A., società intestata al MICUCCI ed alla moglie Migliavacca Antonella.

Tanto premesso, deve allora rilevarsi come tale deposito bancario abbia effettivamente avuto la innegabile natura di conto corrente di passaggio per l'ingresso in Italia di capitali illeciti, secondo quanto già ritenuto dagli inquirenti in sede investigativa.

Infatti, osserva il Collegio come l'importante somma transitata, pari a circa 1 milione 300 mila euro, non possa considerarsi collegata, cosi come vorrebbe la prospettazione difensiva, ad una attività lecita svolta dal MICUCCI in quel di Dubai nel campo della vendita di opere d'arte, dal momento che la predetta giustificazione di una provvista così considerevole non risulta in alcun modo comprovata in atti.

Ed invero, il MICUCCI ha affermato di avere aperto a Dubai tale conto corrente, al fine ultimo di sostenere economicamente quegli affari che lo stesso FOCARELLI gli avrebbe dovuto procacciare nel campo dell'arte, atteso che aveva maturato l'intenzione di differenziare la sua attività da quella della moglie che a quel tempo versava in gravi condizioni psico-fisiche.

Tali affermazioni appaiono destituite di ogni fondamento se si considera, in primo luogo, che il progetto imprenditoriale del risto-galleri, di cui il MICUCCI ha lungamente parlato, sarebbe fallito, guarda caso, proprio perché ogni attività commerciale in quel di Dubai deve essere avviata con una partecipazione societaria di maggioranza da parte di un soggetto del luogo, circostanza che, a ben vedere, non poteva non conoscere sin dall'inizio il FOCARELLI che a Dubai ha sempre avuto importanti interessi finanziari.

In secondo luogo, non appaiono credibili le dichiarazioni del MICUCCI, allorquando egli rappresenta di avere avuto, già a quel tempo, l'esigenza di differenziare i suoi affari da quelli della moglie, dal momento che non trova allora plausibile giustificazione la contraria condotta di apertura del conto unitamente alla medesima Migliavacca che ne aveva addirittura preteso, a suo dire, l'operatività a firma disgiunta.

Appunto, non si comprende la motivazione per la quale sarebbe avvenuto questo peculiare coinvolgimento in un progetto del tutto personale, a meno che non si voglia sostenere, più ragionevolmente, che i rapporti con la Migliavacca non erano poi cosi deteriorati come il MICUCCI avrebbe inteso far credere nel corso dell'esame.

Del resto, affermare che la donna non avrebbe potuto operare su quel conto perché non amava viaggiare o perché non conosceva l'inglese o, da ultimo, perché un bancario coimpiacente le avrebbe impedito di agire utilmente, appaiono giustificazioni pretestuose e del tutto disancorate dalla realtà, soprattutto laddove si consideri che il conto era stato aperto a firma disgiunta, sicché nessuno avrebbe potuto impedire efficacemente alla Migliavacca, professionista di indubbia esperienza e fortemente determinata come dimostrerebbero tutte le azioni giudiziarie poste in essere nei confronti dell'imputato, di operare utilmente in quel luogo.

Ma v'è di più, l'imputato ha affermato di avere costituito la provvista su quel conto corrente, grazie alla vendita a privati investitori di Dubai delle opere facenti parte della sua collezione privata. In realtà, tale significativa circostanza non è stata supportata da alcun documento giustificativo idoneo a comprovare l'avvenuta vendita di detti quadri, peraltro verificatasi con modalità alquanto discutibili.

Piuttosto, la formazione in tempi brevi di una provvista cosi importante si presenta, a ben vedere, compatibile con una origine delittuosa, cosi come prospettata dall'Ufficio di Procura. Appare allora convincente l'ipotesi accusatoria secondo la quale l'oggetto dei trasferimenti non può che essere stato denaro illecito che il FOCARELLI doveva prontamente far rientrare in Italia.

Del resto, la richiamata ipotesi ricostruttiva trova il significativo avallo in alcune telefonate intercettate, fra le quali quella di seguito riportata che testimonia come il FOCARELLI fosse pienamente coinvolto negli spostamenti di denaro che avvenivano presso la Standard Chartered

Bank di Dubai nell'interesse del MICUCCI (RIT 4901/2007 Progressivo 1500).

In siffatto contesto, merita di essere riportato integralmente il contenuto della conversazione che ha luogo il 15 aprile 2007 fra un bancario ed il FOCARELLI:

Carlo (Focarelli): si pronto
Uomo: sono (incomprensibile) sto chiamando dalla Standard Chartered Bank
Carlo: si, come posso esserle utile?
Uomo: c'è un bonifico di seicento mila dollari che è stato trasferito a Massimo Mesini
Carlo: Micucci, sì
Uomo: le volevo solo confermare questo
Carlo: oh, si,
Uomo: che è stato eseguito
Carlo: si per favore procedete
Uomo: volevo solo confermare questo, grazie tanto
Carlo: prego
Uomo: ciao
Carlo: ciao

Del resto, il luogo in cui si sono svolti i fatti, ovvero la piazza di Dubai di interesse esclusivo del FOCARELLI, nonché i tempi in cui si colloca la condotta del MICUCCI ben corrispondono alla suindicata ricostruzione in chiave illecita.

Non sfugge poi al Tribunale la ulteriore risultanza investigativa di innegabile valore probatorio rappresentata dell'essere il luogo di apertura del conto corrente "Antomax" una delle sedi finanziarie prescelte dal presente sodalizio criminale per gestire gli affari illeciti di cui si discute.

Venendo, ora, all'inquadramento sistematico della condotta che ci occupa, questo Collegio intende dissentire dalle argomentazioni difensive, formulate in merito alla mancata integrazione della fattispecie di riciclaggio, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia trasferimento a terzi degli importi movimentati, atteso che le somme di denaro in arrivo sul conto "Antomax" sarebbero state dirottate sui conti nella disponibilità personale e/o societaria del MICUCCI e della moglie Migliavacca Antonella.

Ed invero, deve osservarsi, in primo luogo, come debba intendersi per "sostituzione", in conformità dell'art. 648 bic c.p., la stessa trasformazione del denaro attraverso il suo deposito in banca. Infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito che "*Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, avendo ricevuto denaro ad interesse usurario, lo reimpieghi mediante versamento sui conti correnti bancari intestati a proprio nome, con l'intento di mascherare l'effettiva provenienza dello stesso e con la consapevolezza che in tal modo sarebbe stato possibile reimmetterlo sul mercato per compiere attività finanziaria o nel settore immobiliare, in modo da rendere più difficile l'accertamento della sua provenienza*" (vedi da ultima Cass. Sez. 2 n. 28856 dell'8/05/2013, imputato Papale ed altro).

Ed ancora, il Giudice di Legittimità ha puntualizzato che "*Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, del beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Nella specie, la Corte ha*

ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente sui conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla schermatura dell'origine della disponibilità)" (Cass. Sez. 2 n. 3397 del 16/11/2012, imputato Anemone ed altri).

Allora, secondo la presente interpretazione, che il Collegio intende fare propria, basta il deposito del denaro di origine delittuosa a far scattare il reato di riciclaggio, potendosi certamente considerare tale operazione come condotta di "sostituzione" punita dal legislatore.

Tanto precisato, questo Tribunale deve soffermarsi, parimenti, sull'esistenza di quel rapporto personale di significativa importanza, sorto fra il MICUCCI ed il FOCARELLI, così come testimoniato dall'ulteriore coinvolgimento dell'odierno imputato negli affari societari del predetto FOCARELLI.

Orbene, s'è sopra chiarito che il MICUCCI in data 2.5.2008 diveniva amministratore della Richfield Italia s.r.l, società esercente l'attività di holding delle controllate Turret s.r.l, Aquafrontiers srl e Press to Play s.r.l., del cui oggetto sociale e della cui attività commerciale si è già riferito.

L'assunzione di tale incarico è avvenuta su richiesta del medesimo FOCARELLI a riprova, se ce ne fosse bisogno, dello stretto rapporto personale esistente fra i due soggetti.

Pertanto, il MICUCCI è stato introdotto a pieno organico negli affari del coimputato, attraverso l'inserimento in un gruppo societario che ha visto

come referente della Richfield per l'Italia Slarke Anthony Ernest, persona risultata essere un prestanome del FOCARELLI e tutt'ora sottoposta ad indagini nel separato procedimento pendente.

Il coinvolgimento in strutture aziendali riferibili in via esclusiva al FOCARELLI lo ha, perciò, reso solidale con tutte quelle movimentazioni finanziarie che hanno interessato dette strutture in cui il FOCARELLI, coinvolto a pieno titolo nell'attività di reimpiego dei capitali illeciti (di cui non risponde nel presente giudizio per essere a lui ascrivibile il reato presupposto) ha inteso diversificare la sua attività.

Del resto, proprio con riguardo alla società Thou TV Italia s.r.l., in cui il MICUCCI ha inteso assumere l'incarico di amministratore unico dal 6.7.2007, tale circostanza appare chiaramente acclarata.

Infatti, quest'ultima società è risultata controllata dalla Thou Group LTD, società di diritto inglese, e dall'esame del suo conto corrente, fra le altre movimentazioni, è stata accertata l'esistenza di un flusso finanziario di 694 mila euro proveniente direttamente dalla Crown Era Investments Ltd.

A fronte di detta provvista si sono, quindi, susseguiti trasferimenti il 7.11.2007 per un importo di 352 mila 758 euro proprio in favore della Thou TV Italia s.r.l..

Orbene, di detti spostamenti di denaro il MICUCCI, nella sua veste di amministratore, deve avere avuto piena contezza non solo per il ruolo gestionale da lui ricoperto, ma anche in considerazione della loro importante entità.

Si è trattato certamente di denaro illecito, dal momento che la Crown Era Investments Ltd, società riferibile a Gourevitch Eugene, soggetto del cui

coinvolgimento a pieno titolo nel sodalizio criminale si è oltre precisato, è stata interessata da due importanti movimenti finanziari in sede di riciclaggio, quello di 1 milione 065 mila euro proveniente dalla Globestream nel dicembre 2006, e quello proveniente dal conto corrente inglese di Acumen per un importo di 1 milione 425 mila 088,34 euro tra il marzo e il dicembre 2006.

Inoltre, detta società risulta avere ulteriormente trasferito sul conto corrente aperto il 21 novembre del 2006 presso la UBS di Singapore ed intestato a Dario Panozzo la considerevole somma di tre milioni di euro.

Deve ora passarsi all'esame della vicenda legata alla Maan s.r.l., società della quale il MICUCCI è stato amministratore sino alla data dell'11.4.2007, epoca nella quale la azienda veniva ceduta a un tale Ahmed Faiz con trasferimento della sede sociale a Dohar in Bangladesh.

Orbene, detta struttura, esercente lavori di istallazione di studi audio-video e di ambienti insonorizzati, ha curato la realizzazione degli studi di registrazione in via Imperiali di Francavilla presso gli Uffici del gruppo Ubique.

Infatti, tale circostanza è risultata acclarata nel dibattimento anche attraverso la documentazione contabile versata in atti dalla difesa.

Tuttavia, sono da evidenziarsi alcune incongruenze nella complessiva ricostruzione della vicenda.

In primo luogo, osserva il Tribunale che dalla deposizione resa dal MICUCCI è emerso come lo Iasevoli, nella sua veste di tecnico del suono, avesse messo in contatto per la realizzazione di detti studi il MICUCCI con il FOCARELLI, imprenditore a lui presentatosi come

referente della società Compingo s.r.l., azienda che poco dopo è, guarda caso, uscita ingiustificatamente dalla scena.

Il MICUCCI ha, altresì, dichiarato che tutti i rapporti finanziari erano stati, quindi, intrattenuti, durante l'esecuzione dei lavori, con il gruppo Ubique, cosi come comprovato dalle sette fatture versate in atti.

In verità, sempre in sede di esame, il MICUCCI non ha potuto sottacere l'esistenza di due importanti flussi finanziari in entrata nelle casse sociali della sua società: il primo rappresentato da due bonifici provenienti dalla Globestream Tic Ltd per un valore complessivo di 454 mila 562,56 euro, il secondo costituito da un bonifico proveniente dalla Accrue Telemedia Oy per un importo di 400 mila 350 euro.

L'odierno imputato ha cercato di giustificare dette movimentazioni finanziarie, riferendo, in particolare, che per ragioni di contabilizzazione ai fini IVA aveva parzialmente fatturato lavori e macchinari, istallati negli studi di registrazione, alle due predette società.

In realtà, tale giusificazione appare insufficiente e poco credibile se si osserva che trattasi proprio di due società inserite a pieno titolo nell'attività di riciclaggio e con un ruolo di primaria importanza, sicché le presunte ragioni fiscali addotte dal MICUCCI si presentano assolutamente funzionali ad un ingresso, del tutto imprevisto, nei rapporti economici di dare ed avere, senza, peraltro, che il gruppo Ubique, al tempo ancora attivo e in pieno vigore, presentasse sintomi di incapienza e/o di inaffidabilità nelle transazioni commerciali si da giustificare la traslazione dei pagamenti.

Pertanto, non risulta plausibile la ragione per la quale una somma di denaro cosi importante sia stata dirottata su altre aziende, peraltro

sostanzialmente estranee alla realizzazione delle opere, se non quella di ritenere che l'odierno imputato abbia cercato di trovare una spiegazione *ad hoc* nel tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità.

Tanto precisato, deve, quindi, concludersi come la presente condotta integri, in via ulteriore, la fattispecie di riciclaggio cosi come contestata in rubrica, dal momento che il MICUCCI ha piegato la sua società agli interessi criminali del FOCARELLI che, in questo modo, ha fraudolentemente trasferito fondi illeciti; senza, peraltro, che possa invocarsi da parte dell'imputato una inconsapevolezza della illiceità della provvista, alla luce proprio dell'esistenza di quel profondo rapporto amicale e societario instaurato già da tempo con il complice.

Deve, inoltre, osservarsi come la cancellazione della Maan s.r.l. dal registro delle imprese e il trasferimento della sede all'estero in epoca successiva all'incameramento delle suddette somme, circostanze che l'imputato ha inteso attribuire alle deteriori condizioni di salute della moglie, in parte titolare delle quote sociali, appare, in realtà, verificatasi, proprio in considerazione delle modalità e della tempistica, con l'unico fine di liberarsi di una struttura ormai compromettente e della quale si volevano far perdere le tracce finanziarie.

Giova, inoltre, sottolineare sul punto come tale condotta di disfacimento della impresa sia del tutto sovrapponibile a quella tante volte sperimentata dal FOCARELLI nelle medesime condizioni di avversità.

Del resto, la successiva costituzione della Maan Engenering s.r.l., con la quale il MICUCCI ha inteso continuare nei sui rapporti lavorativi con la moglie, Migliavacca Antonella, testimonia come l'odierno imputato non disdegnasse tale sodalizio professionale (limitandosi ad una diversa

distribuzione delle quote), a riprova, se ce ne fosse bisogno, della sua volontà di perseverare, con le stesse modalità, nella tenuta di una condotta di asservimento delle strutture societarie da lui amministrate in favore dell'amico FOCARELLI.

Per completezza di analisi appare opportuno trattare in questa sede anche la vicenda relativa alla costituzione della Eurart SA, società legata all'idea di costituire un fondo di investimento nell'arte contemporanea.

La riferita bontà del progetto, verso il quale lo stesso FOCARELLI non ha sottaciuto il suo interesse, induceva quest'ultimo a presentare il MICUCCI a Marco e Paolo Prinzi, affinchè venisse costituita in Svizzera la società che si sarebbe poi intestata le quote del fondo.

S'è detto come nella compagine societaria comparissero il MICUCCI con una quota di minoranza, benché la società dovesse avvalersi principalmente del portato delle sue opere per un valore di circa cinque milioni di euro, nonché il FOCARELLI ed il CHERUBINI con due distinte quote maggioritarie di pari valore.

Orbene, il progetto falliva, per come riferito dall'odierno imputato, perché tale fondo era in contrasto con la normativa di raccolta del credito.

In realtà, anche la presente iniziativa imprenditoriale deve, piuttosto, essere ricondotta nell'alveo di quelle condotte volte alla costituzione di strutture societarie destinate a far entrare in Italia denaro contante frutto dell'attività illecita del gruppo criminale.

Non a caso risultano coinvolti nell'affare proprio i due Prinzi, soggetti legati fiduciariamente al FOCARELLI e dei quali non dobbiano dimenticare l'innegabile ruolo svolto nell'ambito di analoga vicenda di

trasferimento di denaro contante dalla Svizzera in favore di FANELLA e BRECCOLOTTI.

Infatti, lo stesso Prinzi Paolo ci ha confermato il suo interessamento, su richiesta dei due predetti coimputati, di spostamenti di denaro dalle società Cinema Italiano Limited e dalla Anson Limited, i cui conti correnti erano aperti presso la Dresdner Bank in Lussemburgo, su un conto, sempre aperto presso la Dresdner Bank, della Gefin SA di San Marino, dal quale, in effetti, i capitali erano stati, poi, recapitati al predetto Prinzi che, a sua volta, li aveva consegnati in contanti a Milano nelle mani del BRECCOLOTTI e del FANELLA. La somma complessivamente trasferita, nel periodo ricompreso fra la fine del 2006 e gli inizi del 2007, secondo le richiamate modalità, si era sostanziata in complessivi 5 milioni di euro.

Dunque, verificatosi il fallimento dell'iniziativa in Svizzera, il MICUCCI ha, quindi, riferito di aver proposto l'affare al Gourevitch Eugene, soggetto sempre presentatogli dal FOCARELLI, ma anche in questo caso, malgrado l'entità giuridica preposta alla intestazione delle quote fosse già esistente (ovvero si trattava della Kronus Holding Limited), il progetto inaspettatamente falliva di nuovo, il tutto a riprova della assoluta artificiosità dell'affare, benché il figlio del MICUCCI ne abbia voluto datare l'isorgenza in epoca non sospetta, pur dimostrando di essere, comunque, ignaro delle iniziative imprenditoriali assunte dal padre durante il corso della sua successiva attuazione.

Del resto, non sfugge al Tribunale come la richiamata società del Gourevitch compaia, non certo occasionalmente, in quel documento, asseritamente confezionato dal MICUCCI, nel quale la Kronus Asset

Management risultava proprietaria dei quadri, soltanto depositati in conto vendita presso la galleria Aequalis.

Orbene, detto documento, che, guarda caso, riporta fedelmente il timbro di una società esistente e collegata ad un compartecipe dell'associazione, appare, diversamente veridico, se letto in collegamento con quella procura generale rilasciata da detta società a favore di Anthony Ernest Slarke–all. 8-, rinvenuta in sede di perquisizione al FOCARELLI.

Peraltro, le dichiarazioni rese dal MICUCCI sulla genesi del documento, da lui asseritamente confezionato per prevenire azioni di aggressione sul suo patrimonio da parte della moglie, è in palese contrasto proprio col contenuto di quella e-mail del 22.3.2008, prodotta dalla difesa nella sua memoria difensiva, in cui nell'ambito delle trattative in sede di separazione si legge testualmente che "la collezione è attualmente utilizzata come strumento di lavoro per l'azienda Eurart, la collezione stessa è dettagliatamente descritta in un documento in mano a mia moglie (documento che dovrebbe essere aggiornato quasi ogni giorno)".

Orbene, il contenuto di tale scritto è, a ben vedere, in palese antinomia con l'intento perseguito dall'imputato di sottrarre beni all'aggressione della moglie, dal momento che la donna è stata assolutamente consapevole, avendo la disponibilità dell'elenco delle opere della collezione, del numero e della natura dei quadri che il MICUCCI cercava, secondo la ricostruzione resa in sede di esame, di proteggere.

Resta soltanto da aggiungere come la vicenda relativa alla vendita di due opere di noti artisti contemporanei al FOCARELLI, cessione avvenuta con l'interessamento del MICUCCI, esuli dalla presente trattazione, non

essendo stata ammessa la relativa contestazione suppletiva come da ordinanza al cui contenuto si rinvia.

Deriva da tutte le argomentazioni svolte come MICUCCI Massimo debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo 28) della rubrica.

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Nelle pagine che precedono si è fornita ampia dimostrazione della totale fittizi età di quelle apparenti operazioni commerciali denominate "Phuncard" e "Traffico telefonico", nonché della conseguente piena configurabilità, nel caso di specie, di tutte quelle varie fattispecie criminose in materia fiscale e di riciclaggio, dettagliatamente descritte nei vari capi della rubrica.

Ora, secondo l'ipotesi accusatoria enunciata nel capo d'imputazione sub 1), tutti i summenzionati delitti sarebbero stati perpetrati da un sodalizio criminoso costituito in una vera e propria associazione a delinquere, della quale avrebbero fatto parte tutti quegli imputati menzionati nel suddetto capo della rubrica.

La presente parte della trattazione è, dunque, dedicata alla disamina delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale espletata su tale specifico tema accusatorio e nella quale assume un indubbio ruolo di centralità la testimonianza resa dal Capitano del R.O.S. C.C., Francesco De Lellis.

Il suddetto ufficiale ha illustrato dettagliatamente, nel corso di una deposizione articolatasi in ben dodici udienze, tutte le tappe salienti di un lungo percorso investigativo compiuto personalmente ed unitamente agli uomini del suo reparto; un percorso, caratterizzato in massima parte da una vastissima attività d'intercettazioni sia telefoniche, che ambientali,

da molteplici servizi di O.C.P. (osservazione, pedinamento e controllo) ed infine dall'acquisizione ed esame di copiosa documentazione pervenuta per via rogatoriale, in conseguenza delle attività espletate dalle Autorità di vari paesi esteri.

La testimonianza in esame può essere, allora, ricostruita nei seguenti termini.

L'attività d'indagine prendeva avvio dalle dichiarazioni rese da tale Tommasino Vito e dalla documentazione da quest'ultimo prodotta in occasione della suddetta audizione.

Si appurava, in tal modo, che il predetto Tommasino era titolare di una ditta denominata "Axe Technology", sul cui c/c (acceso presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio) erano pervenuti, nel novembre del 2005, tre bonifici per un ammontare complessivo di circa €1.500.000,00 (segnatamente €508.704.00 in data 9/11/2005, quasi lo stesso importo in data 10/11/2005 ed €516.389,00 in data 29/11/2005), provenienti da un c/c intestato alla società panamense "Broker Management" ed acceso presso la "Anglo Irish Bank" di Vienna.

A questo punto gli inquirenti tentavano di acclarare chi fosse il titolare della suddetta "Broker" e, per via informatica, appuravano che il sito di tale società era stato registrato in data 26/3/2005 per conto di un'altra società panamense, la "Coriano capital SA", avente però sede in Roma, via Brenta 2/A ed il cui sito informatico risultava registrato il giorno 25/3/2005.

In entrambi i siti summenzionati il soggetto di riferimento risultava essere Murri Augusto e, per rogatoria, veniva acquisita tutta la documentazione bancaria (v. produzione documentale del P.M.) inerente

a quel c/c acceso presso la banca austriaca di cui sopra e concernente le modalità di costituzione della "Broker", nonché i riferimenti forniti dal Murri in vista dei contatti bancari e dunque sia le utenze telefoniche, che gli indirizzi e-mail.

Sulla base di tali indicazioni, nonché degli accertamenti espletati attraverso una ricerca anche anagrafica delle utenze cellulari intestate al predetto Murri gli operanti appuravano che il prefato personaggio era titolare complessivamente di n.14 utenze cellulari attive, che venivano sottoposte ad intercettazione, in considerazione del fatto che su quel c/c suindicato era transitato qualcosa come un miliardo di euro in un arco temporale di appena otto o nove mesi.

Al riguardo, il De Lellis ha operato una premessa metodologica, con riferimento alle modalità d'identificazione sia dei soggetti che, progressivamente, entrarono in contatto con il Murri Augusto e sia di coloro che entrarono in contatto con i primi.

In particolare, il teste ha chiarito come tale identificazione venne effettuata in termini di assoluta certezza, grazie all'incrocio tra i dati relativi alle varie utenze di volta in volta intercettate ed i riscontri scaturenti dai vari servizi di O.C.P., nonché dalle verifiche anagrafiche.

In tal modo fu possibile appurare che molti dei soggetti intercettati erano titolari o avevano, comunque, la disponibilità, ciascuno, di svariate utenze, anche estere (per la dettagliata, analitica indicazione delle surriferite utenze e dei relativi soggetti intestatari o fruitori delle medesime si rimanda alla deposizione del teste De Lellis) ed inoltre che molti degli odierni imputati venivano indicati con soprannomi (che il

predetto u.p.g. ha puntualmente indicato per ciascuno di essi e che saranno evidenziati, di volta in volta, nel prosieguo).

E, comunque, è appena il caso di sottolineare, per mera completezza d'esame su tale specifico punto, che quello dell'identificazione, nei termini di volta in volta indicati dal De Lellis, dei soggetti interlocutori nelle varie conversazioni intercettate (sia telefoniche, che ambientali), è un dato assolutamente pacifico e non controverso, non essendo mai stata mossa alcuna contestazione di sorta da parte dei personaggi chiamati in causa.

L'inizio dell'attività intercettiva nei confronti del Murri permetteva, innanzi tutto, di acclarare che il predetto si trovava in Venezuela, segnatamente presso l'isola Margherita (e ciò nel corso di una conversazione tra il Murri e la propria sorella Barbara), in navigazione a bordo della propria imbarcazione.

In data 30/1/2007 veniva intercettata una telefonata (RIT 234/2007, progr. 18) pervenuta al Murri da un soggetto qualificatosi come Andrew e la cui utenza (come accertato dagli inquirenti sempre attraverso la cooperazione internazionale) risultava intestata alla società "Acumen" (una delle società, cioè, utilizzate in quella veicolazione dei flussi finanziari in precedenza descritta), anche se il pagamento della relativa carta telefonica risultava addebitato (come comunicato agli operanti dalle Autorità inglesi) ad Andrew Dines, uno dei soggetti di riferimento della "Diadem UK" (altra società coinvolta in quella veicolazione surriferita).

Nel corso della suddetta conversazione i due interlocutori facevano riferimento a non meglio precisate forniture, a cifre, nonché ad un contabile.

In data 2/2/2007 veniva intercettata una conversazione avviata inizialmente tra il Murri (voce A) e Ricci Giorgia (voce B), al posto della quale subentrava, ad un certo punto, il Mokbel Gennaro (voce C) e che qui di seguito si riporta testualmente (RIT 234/2007, progr.21):

Voce A	Halo!
Voce B	Pronto?
Voce A	Pronto?
Voce B	Ohi! Dormi?
Voce A	Ciao!
Voce B	Ciao! Come stai?
Voce A	Tu come stai!
Voce B	Io sto abbastanza bene! Ma tu come stai? Tu stai bene, lo so... stavi dormendo? Vuoi che ti chiamo più tardi?
Voce A	No, no!
Voce B	Tanto ormai ho un telefono!
Voce A	Ho visto che c'hai un numero... che mi dici?

Voce B	Ah, nada! Senti, ma ti è comparso il numero, no?
Voce A	Sì!
Voce B	Ah, okay! Questo è mio!
Voce A	Okay!
Voce B	E sarà sempre acceso, è solo per te!
Voce A	Ah...
Voce B	*(ride)* senti, ma che ore sono? Perché non ho calcolato!
Voce A	No, sono le 3 del pomeriggio... mi so' fatto la pennichella!
Voce B	Ah... okay, sei un uomo di siesta!
Voce A	Uhm...
Voce B	Diciamo di sì! Uhm! *(ride)* senti, nie...
Voce A	Che mi dici?
Voce B	Ma novità nessuna... di sorta! Tutto... tutto così, si aspettano notizie! Eh... niente, sì! Stanno continuando a lavorare... eh...
Voce A	Ah...
Voce B	...i brutti, certo! Figurati! Però, niente... si sta cercando di... di... di controllare e di porre rimedio quando sarà.
Voce A	Uhm... m'hanno chiamato i bed *(trascrizione fonetica)*
Voce B	T'hanno chiamato?
Voce A	Sì, m'hanno chiamato... che era? L'altro ieri...

Voce B	E come hanno fatto? Chi gliel'ha dato il numero?
Voce A	Eh, ce l'avevano questo!
Voce B	Ah, ce l'avevano quello?
Voce A	Sì...
Voce B	Eh... no, che ...*(inc.)*... eh... *(si sente una voce di sottofondo) (ride)* non lo sapeva *(rivolgendosi evidentemente alla persona che ha vicino)* che t'ho chiamato! *(ride)* capito? Allora adesso "ah, schifoso!" *(rivolgendosi alla persona verosimilmente vicina "l'hanno chiamato i bed (trascrizione fonetica) a lui")* eh!
Voce A	Ma no, ma quello lì... il Marugo, quello dell'ufficio, no?
Voce B	Ah, quello del Marugo... dell'ufficio, ah...okay!
Voce A	...*(inc.)*...
Voce B	E... e vabbè, perché loro dicevano... "eh, vabbè... ma noi non sappiamo...", vabbè, comunque adesso li vedremo, quindi poi ti dirò... *(Si sente una voce in sottofondo dire "se me lo passi così glielo dico io")* ah, okay! Guarda aspetta... ti passo lui che ti è... è molto più... hai visto? Ti dice molte più cose... ciao, un bacio...
Voce A	Sì!
Voce C	Ciao, schifoso!
Voce A	Eccoci qua!
Voce C	Allora... sta su tutti i giornali!
Voce A	Sì, sì. Ah...

Voce C	Da... da 10 giorni.
Voce A	Che dice?
Voce C	Eh... Anziano, pesantemente, il Sellerone, la tua vecchia quella despan *(trascrizione fonetica)*
Voce A	Ah...
Voce C	La Suav *(trascrizione fonetica)* capito, no?
Voce A	Sì, sì.
Voce C	*(Si sente in sottofondo la Voce B dire "guarda che il telefono quello là è intestato a lui, eh?" e la Voce C rispondere "eh, vabbè... che c'entra? Questo non è intestato a nessuno e poi per quello che se stanno a capi'...")* questo è quanto... l'Anziano e il Sellerone c'hanno i mandarini...
Voce A	Uhuhu!
Voce C	Noi continuamo, ma io ho dato lo stop... a marzo deve fini' 'sta tarantella perché bisogna inizia' a preparasse bene, perché qui non stamo manco a combatte co' 'no scemo perché questo è un... il numero 3 d'Italia quello che ce sta a rompe i coglioni!
Voce A	Eh, immagino...
Voce C	Eh, questa è un'altra cosa... io per il 22, 23 ho dato appuntamento praticamente a tutti, compresi gli Av, capito?
Voce A	Sì.

Voce C	Gli Av, tutti fuori dove tu sei arrivato con la mia quando sietepartiti, che vi siete fermati, che hai detto “ammazza che bel panorama!”
Voce A	Perfetto! Perfetto...
Voce C	Perché così iniziamo a mette in ordine... eh...
Voce A	Vabbè, io mi faccio... allora io mi faccio... adesso mi prenoto già subito per... per essere lì.
Voce C	Il 20... sì, sarebbe il caso perché ve dovete mette tutti d'accordo su... “come ve conoscete, dove siete stati... piripì, purupù, parapà...”
Voce A	Sì, sì. Va bene...
Voce C	Capito?
Voce A	Okay!

Voce C	*(Si sente la Voce B dire "viene pure lui?" e la Voce C rispondere "viene pure lui! No, che faccio! A parte lo faccio! Deve veni'! Cioè... eh!")* no, perché c'è l'avvocatessa tua, capito? Che te rompe li coglioni... *(si rivolge verosimilmente alla Voce B "non me rompe il cazzo, che non è aria, eh? Ecco, famme la cortesia! Viene pure lui? Si, viene pure lui perché? Perché c'ha il mandarinetto?"; Voce B "no!"; Voce C "allora de che cazzo stai a parla'? questo e quanto... e se ce l'ha... eh, lo sanno! Lo sapemo tutti quelli a cui... a cui stamo anda' incontro... non te preoccupa' de quello che succede qua, preoccupate de tutto quello che può succede invece se non provamo a mettese d'accordo... ")* comunque sentime a me *...(inc.)...* è il caso che ci vediamo tutti su, eh... perché... pronto?
Voce A	Sì, sì. Ti sto ascoltando!
Voce C	Perché... pronto! Perché qui bisogna mettese d'accordo eh...
Voce A	Certo, certo, certo...
Voce C	...prepara' tutto! E prepara' pure le memorie de difesa!
Voce A	Sì, sì. Certo!

Voce C	Tu sei quello che alla fine stai messo teoricamente meglio de tutti, poi in pratica questi se possono inventa' quello che glie pare! Io te do un bacio, te passo lei perché qui pochi soldi ce stanno, ma ce risentiamo in questi giorni, eh?
Voce A	Va bene!
Voce C	Un bacio, ciao! Un abbraccio grande e un bacio! Ciao! Un bacione! *(rumore dello schiocco di un bacio)* ciao!
Voce A	Un abbraccio forte, ciao!

Quanto alle espressioni "*la tua vecchia, quella de Span*" e "*la Suav*", adoperate dal Mokbel, va ricordato come la "Suade Management", facente capo al Murri, fosse una delle società coinvolte nell'operazione"Phuncard", mentre, con riferimento alla frase "*Allora, sta su tutti i giornali*", anch'essa pronunciata dal Mokbel, va posto l'accento sulla produzione documentale del P.M., concernente alcune agenzie Ansa del 23 e 24 gennaio del 2007, del seguente tenore :"*Fastweb. Inchiesta della Procura di Roma. Il Tribunale conferma i sequestri*" ed ancora:"*Su Fastweb è bufera giudiziaria*".

Il 6/2/2007 veniva intercettato un sms inviato al Murri dalla Ricci Giorgia, la quale comunicava all'altro che gli avrebbe telefonato il giorno successivo, in quanto c'era un amico della Ricci medesima, indicato come "*il laziale*" (uno dei soprannomi del Fanella Silvio:v. deposizione-De Lellis), che voleva comunicare con il Murri.

Ed effettivamente in data 7/2/2007 veniva intercettata una telefonata effettuata al Murri (voce uomo 2) dalla Ricci, che, quasi subito, dopo i convenevoli di rito, cedeva poi l'apparecchio al Fanella (voce uomo 1). Anche in questo caso s'appalesa opportuno riportare il testo principale della conversazione summenzionata (RIT 373/2007, progr.81)

VOCE UOMO 2: *hallo.*

VOCE DONNA 1: *oi!*

VOCE UOMO 2: *ehylà.*

VOCE DONNA 1: *ciao!*

VOCE UOMO 2: *bene, come stai?*

VOCE DONNA 1: *bello, il latino, eh? Bellissimo. Dà idea di potenza. Senti,*
te lo passo. Okay? Un bacio, ciao. Tieni.

VOCE UOMO 2: *a' Ciccio, come stai?*

VOCE UOMO 2: *bene, te?*

VOCE UOMO 1: *tutto a posto*

VOCE UOMO 2: *dimmi tutto*

VOCE UOMO 1: *senti Cì... allora devo fà un pagamento di quelli che io gli*
mando l'email, lei mi manda il fax, io glielo rifirmo e glielo rimando…

VOCE UOMO 2: *e bisogna confermà*

VOCE UOMO 1: *esatto, nel caso… non ci dovrebbero stare problemi.... che*
vuole una tua telefonata, perché già li sto a mannà svariate mail... quindi

la telefonata però nel caso in cui me dice: "Oh, me chiami?"

VOCE UOMO 2: *sì.*

VOCE UOMO 1: *io ti chiamo a te e tu gli…ti do l'importo e tutto quanto e tu lo confermi.*

VOCE UOMO 2: *okay.*

VOCE UOMO 1: *allora il tutto accade, quando da te …tu quando stai sette ore indietro e sei ore indietro a noi?*

VOCE UOMO 2: *io adesso qua è mezzogiorno.*

VOCE UOMO 1: *quindi so, mo sono le… qui so' le cinque, mezzogiorno, quindi ce stanno cinque ore de … de fuso.*

VOCE UOMO 2: *sì.*

VOCE UOMO 1: *quindi io ti chiamo quando sono le tre de notte pratic… le… le quattro de mattina, le quattro le cinque saranno*

VOCE UOMO 2: *va beh, tu dimmi quando devo chiamà.*

VOCE UOMO 1: *ah praticamente è lunedì mattina.*

VOCE UOMO 2: *io chiamo uguale hai capito? Cazzo me frega.*

VOCE UOMO 1: *no... e se non c'hai l'importo.*

VOCE UOMO 2: *tutto bene?*

VOCE UOMO 1: *ti do l'importo.*

VOCE UOMO 2: *tutto okay?" Come va? Ah! Così, volevo confermare, arrivederci grazie" ... così me faccio sentì...*

VOCE UOMO 1: *ah, va beh, però aspetta se non ce n'é bisogno lascia perde, io te chiamo comunque…*

VOCE UOMO 2: *va bene.*

VOCE UOMO 1: *per dirte se è andato in porto o meno, capito? Non so l'importo capito?*

VOCE UOMO 2: *ah, okay.*

VOCE UOMO 1: *non c'ho l'importo e te devo dire pure il destinatario che ancora non lo so, io comunque …in cinque.*

VOCE UOMO 2: *i serpenti tutto bene?*

VOCE UOMO 1: *eh?*

VOCE UOMO 2: *i serpenti tutto bene?*

VOCE UOMO 1: *oh!*

VOCE UOMO 2: *sì, eh?*

VOCE UOMO 1: *uh, verso le cinque, le sei de mattina chiamamo… capito, di lunedì mattina, capito?*

VOCE UOMO 2: *lunedì mattina.*

VOCE UOMO 1: *sì, dalle cinque in poi diciamo, dalle quattro e mezza cinque in poi, può essere che non è neanche necessario però, capito?*

VOCE UOMO 2: *cioè? Le cinque tue?*

VOCE UOMO 1: *no, no, le cinque tue de mattina parlo in tuo orario, capito*

VOCE UOMO 2: *va beh*

VOCE UOMO 1: *da me sono le nove de mattina, capito?*

VOCE UOMO 2: *okay se… mo' te sento male, va bene.*

VOCE UOMO 1: *va beh, okay.*

VOCE UOMO 2: *aspetto la tua telefonata.*

VOCE UOMO 1: *okay ciao Cì, ciao.*

Quel che emerge dalla surriferita conversazione è, innanzi tutto, il fatto che compito del Fanella era quello di comunicare gli importi che sarebbero stati poi oggetto dei bonifici effettuati dal Murri. Ed emerge, inoltre, quella che, come puntualizzato dal De Lellis, era una costante nelle modalità di effettuazione dei suddetti bonifici, nel senso che il Fanella si occupava di spedire in banca la documentazione inerente alla disposizione di bonifico e che l'operazione doveva, però, essere comunque confermata dal Murri, tramite telefonata alla banca.

Ed al riguardo il De Lellis ha puntualizzato che dall'esame della documentazione bancaria acquisita, per rogatoria, dall'Autorità austriaca risultava consacrata proprio per iscritto la procedura di sicurezza sopra descritta (*"comunque il cliente chiamerà e confermerà l'operazione"*).

Veniva, quindi, verificato che martedì 13/2/2007 (e cioè esattamente il giorno successivo a quel lunedi in cui, stando al tenore letterale della summenzionata conversazione, il Fanella avrebbe dovuto comunicare al

Murri l'importo oggetto del bonifico) veniva bonificato, dal c/c n.52096003507 intestato alla "Broker" ed acceso presso la Bank Austria Creditanstalt di Vienna, l'importo di €4.187.847,00 in favore della "Acumen Europe OY (società coinvolta in quella veicolazione finanziaria summenzionata e direttamente riconducibile a O'Connor Paul e Neave David Andrew, anch'essi imputati del reato associativo in esame, ma nei cui confronti si è proceduto separatamente).

Il riferimento operato dal Mokbel, nel corso di quella conversazione sopra riportata del 2/2/2007, all'appuntamento dato dal predetto "*a tutti, compresi gli Avv.*" per il 23/2/2007 in quella località da cui si gode un "*bel panorama*" induceva gli operanti a ritenere che il prefato Mokbel avesse organizzato un incontro presso quella che, successivamente, sarebbe stata individuata come una villa di sua proprietà, sita in Cap d'Antibes.

Ed in effetti emerge dall'attività intercettiva che il Murri si stava preparando per raggiungere la Francia il giorno 20/2/2007 e che si sarebbe recata a rilevarlo la Ricci Giorgia (v., a quest'ultimo riguardo, conversazione tra la Ricci ed il Murri, intercettata il 15/2/2007: RIT 234/2007, progr.36).

Ed in altra conversazione intercorsa sempre tra la Ricci ed il Murri in data 18/2/2007 (RIT 373/2007, progr.121) la prima suggeriva all'altro, nell'ipotesi in cui fosse stato fermato dalla polizia, di avvalersi della facoltà di non rispondere, invitandolo a non preoccuparsi, perché tanto avevano tutti gli avvocati a disposizione.

Attraverso accertamenti espletati presso la compagnia aerea di bandiera francese i C.C. appuravano l'avvenuta prenotazione, da parte del Murri,

di un volo aereo da Caracas a Parigi con arrivo per il 20/2/2007, nonché di un successivo volo dalla capitale francese a Nizza (si veda, in proposito, anche produzione del P.M., concernente la documentazione acquisita presso la compagnia aerea citata dal teste).

Gli operanti appuravano, altresì, l'avvenuta utilizzazione, da parte del Mokbel, nel periodo compreso tra il 22 ed il 25 febbraio del 2007, della propria carta di credito nelle località di Antibes, La Turbie e Principato di Monaco e l'avvenuta utilizzazione, da parte del Murri, nel medesimo periodo, della propria carta di credito presso un club del Principato di Monaco.

Ed accertavano anche, attraverso l'esame delle movimentazioni delle rispettive carte di credito di altri due imputati nei cui confronti si procede separatamente, segnatamente Di Girolamo Nicola (facente parte del c.d.a. di una banca di Lugano, denominata inizialmente "Egobank" e poi "Banca Credinvest", ov'era stato acceso un c/c intestato alla società Platon Inc. e di cui era sempre beneficiario il Murri Augusto, su cui, come s'è già illustrato in precedenza, erano confluiti dalla "Broker" oltre 11 milioni di euro) e Toseroni Marco (uno dei principali riciclatori), che questi ultimi avevano acquistato, nella stessa data del 21/2/2007, un biglietto aereo Alitalia sulla tratta Genova-Roma.

In data 26/2/2007 venivano intercettate due conversazioni telefoniche, la prima delle quali intercorreva tra la Ricci ed il Murri (RIT 234/2007, progr.76). Si comprende che il Murri era in partenza e che erano insorti dei problemi nel corso della riunione a Cap d'Antibes avvenuta qualche giorno prima.

La natura di tali problemi risulta chiarita dalla seconda delle suindicate conversazioni, avvenuta sempre nel medesimo giorno, tra il Murri (voce A) e la Ricci (voce B), ma nel corso della quale interviene anche il Mokbel (indicato nella trascrizione con Voce C) e che qui di seguito si riporta (RIT 234/2007, progr.77):

Voce A	Pronto?
Voce B	Pronto?
Voce A	Oh!
Voce B	Ciao! Guarda, io non so cosa è successo, comunque lui mi ha... ti manda a dire che ha ricevuto il messaggio di... di... dell'amichetto nostro...
Voce A	Di ...*(inc. sovr. Voci)*...
Voce B	...esatto, che ha detto che per quanto riguarda i conti per quello che hai preso finora eh... devi... cioè, dovresti continuare a lavorare fino a maggio; per quanto riguarda la sua quota di **B**imba gli devi in teoria 100, per la sua...
Voce A	Sì...
Voce B	...perché non ne vuole sapere nulla... e poi per quanto riguarda tutto ciò che erano il lavoro futuro, i soldi li avrebbe messi lui per te, non è che era un... un discorso... ti avrebbe considerato... ...*(inc. sovr. voci)*... avrebbe messo...
Voce A	Io non ho parlato... io non ho parlato di s**o**ldi, ho detto

	soltanto...
Voce B	Ah, io questo non lo so... io questo è stato...
Voce A	...le intenzioni!
Voce B	...ah, io questo... è stata la cosa che mi ha detto di dire e ti sto riferendo, capito? Io ti ho detto, non so che cosa è successo, so solo che questo mi ha detto di dirti.
Voce A	Ho **c**apito.
Voce B	Capito? Quindi io ti ho detto, non lo so... e poi non so perché al limite non hai parlato direttamente con lui, così almeno...
Voce A	No, io... non c'è niente da parlare, io ho detto... io non ho parlato né di soldi, né di niente... ho detto, intenzioni future io... non **c**i sono.
Voce B	Ah! Lui...
Voce A	Tutto lì.

Voce B	...vabbè, lui ha detto... non ha parlato né di soldi, né di niente, lui ha detto soltanto che per il discorso futuro lui non c'era, ma non è **c**he ha parlat**o** di soldi o di cose di soldi... *(Si sente in sottofondo una voce maschile, di seguito denominata **Vo**ce **C**, dire "ma io gli faccio presente siccome manda i messaggi trasversali, che io so' stato fin troppo buono con lui e con l'altro **C**onte; gii ho dato molto di più di quello che dovevano avere! Molto di più! Infatti io sto in discussione con Quadrupede, perché non tornano proprio i conti; dopodiché si è preso lui 10 zucche che sarebbe t'equivalente del lavoro fino a maggio, punto. L'altri che uscivano fuori, una parte si sottraeva al Somaro, mille, e mille e cinque li mettevamo noi per uso ...(ine.)... ma io non la voglio avere una persona... uno che ti accoltella alle spalle vicino, non ce io voglio ave'! non mi interessa!')*
Voce A	Accoltella alle spalle?
Voce B	Ha detto acc**o**ltella alle spalle, non... *(**Voce C**: uno che non... uno che non lo vedo per 4 mesi, ma non me interessa partacce, ...(ine.)... ma che non lo stai a capi'? (ine. disturbi di linea) lavorasse fino a fine maggi**o**, perché sennò...)*
Voce A	Io non posso...

Voce B	*(**Voce C**: ...che è ...(inc.)... se non lavora fino alla fine di maggio! Deve prendere e deve restituire... io me so' preso l'impegno per lui, sennò dopo andiamo a fare una discussione...da lasciasse così per tutta la vita in tranquillità, dopo andiamo a discute. Fino al 30 maggio, deve da lavora'! 30 maggio è finito il lavoro e lui c'ha i soldi fino al 30 maggio. Lui ha preso 10 milioni, se ribattesse bene i conti e guarda che gli esce fuori!)*

Voce A	*(...(Inc.).... disturbi di linea)*
Voce B	*(**Voce C:** Gli esce fuori pure una cosa di più, gli esce fuori! Capito? Almeno (inc. disturbi di linea) gli interessa.....quando però è servito io che dovevo traghettare tutti pe' falli diventa' ricchi, allora io zitto a fa il somaro, il mulo, capito? Quando poi tutti con l'accordo che tutti venivano a fare delle altre cose con me compresa la politica... quando se s'o visti tutti belli i cazzi loro, stanno accannando uno per volta Ge'! Me sta bene! Ma per me so' infami e traditori! E su questo non ci torno più indietro, io vado per la mia strada! E nessuno venisse più a bussare a casa mia!)*
Voce A	È la sua strada...
Voce B	*(**Voce C:** finish, stop! Capito?)* comunque... vabbè hai sentito?
Voce A	*...(inc.)...*

Voce B	*(**Voce C:** traditori de merda! Finchè devono guadagna', tutto a posto! Quando poi devono rispetta' gii accordi fuggite tutti! Siete infami! Se preoccupassero degli avvocati, de problemi, perchè io... non me ne frega più un cazzo, eh? Stop!)* vabbè, hai sentito?
Voce A	Vabbè... se la pigliasse come glie pare, a me non me va più de senti' strilla' nessuno nella vita, mia! Quindi arrivederci!
Voce B	Ciao!
Voce A	Diglielo!
Voce B	Okay!
Voce A	Ciao!
Voce B	Ciao!

Risulta evidente dal tenore di tale ultima conversazione che tra il Mokbel ed il Murri era insorta una grave e profonda divergenza di natura economica, giacchè, a fronte delle rivendicazioni del secondo, il primo gli rinfacciava di avergli già dato qualcosa come dieci milioni di euro, facendogli presente di aver fatto guadagnare tanto a lui, quanto all'Arigoni Fabio (soprannominato "il conte", amministratore unico dapprima della "Telefox s.r.l." e poi della "Telefox International s.r.l.", anch'egli imputato dei medesimi fatti oggetto del presente giudizio, ma nei cui confronti s'è proceduto separatamente) molto più di quanto loro spettasse e di essere, proprio per questo, entrato in rotta di collisione con

il Focarelli Carlo, soprannominato, tra l'altro, "il quadrupede" e "il somaro" (mente geniale di tutta l'attività criminosa).

Intorno alla fine del febbraio del 2007 alcuni articoli di stampa davano risalto alla notizia dell'interrogatorio, presso la Procura della Repubblica di Roma, del presidente di "Fastweb", in relazione alla vicenda che vedeva coinvolto l'Arigoni Fabio, accusato, nella summenzionata qualità di amministratore della "Telefox s.r.l.", di aver orchestrato una fittizia operazione commerciale di produzione e vendita di carte abilitanti all'accesso a servizi internet a valore aggiunto, denominate phuncards e di essersi reso irreperibile, andandosene all'estero (in relazione alle suddette notizie di stampa, si veda produzione documentale del P.M.).

E proprio con riferimento alla figura dell'Arigoni ed alla sua assenza dall'Italia il prosieguo dell'attività intercettiva evidenziava l'organizzazione, nell'ultima decade del marzo 2007, ad opera della Ricci Giorgia, di un viaggio a Panama da parte dell'imputato Colosimo Paolo (all'epoca difensore dell'Arigoni) e di Macori Roberto (stretto collaboratore del Mokbel ed anch'egli imputato, nei cui confronti si procede separatamente), allo scopo di andare a trovare l'Arigoni, rifugiatosi presso la suddetta località.

In particolare, vengono in considerazione tre conversazioni ed un sms, tutti intercettati in data 20/3/2007.

Dalla prima delle suddette conversazioni (RIT 932/2007, progr.52), intervenuta tra la Ricci ed il Colosimo, risulta che la donna ha reperito, per il Colosimo, i biglietti aerei sia d'andata, che di ritorno e tranquillizza il proprio interlocutore a fronte della preoccupazione di quest'ultimo circa il rientro, comunicandogli tanto il giorno di partenza

(sabato), quanto quello di ritorno (domenica), nonché la circostanza che l'itinerario prevedeva tre scali.

Nel corso della seconda conversazione (RIT 932/2007, progr.68), intervenuta tra la Ricci ed il marito, la prima riferiva al secondo in merito a quella conversazione avuta poco prima con il Colosimo ed il Mokbel invitava, a questo punto, la moglie a comunicare al Colosimo che intendeva incontrarlo quella sera stessa.

Segue, quindi, un sms (RIT 932/2007, progr.80) inviato dalla Ricci al Colosimo per comunicargli che il predetto era atteso, per quella sera, al ristorante.

Ed infine nel corso dell'ultima delle suddette conversazioni (RIT 932/2007, progr. 94) il Colosimo discuteva con la Ricci proprio in merito all'ora entro cui gli sarebbe stato possibile recarsi al ristorante, a causa di pregressi impegni e la donna lo tranquillizzava, dicendogli di non preoccuparsi perchè :"*tanto lui ha detto tutto a quell'altro che parte con te*".

La suddetta attività intercettiva ha, poi, trovato riscontro nella documentazione acquisita presso la compagnia aerea Iberia (v. produzione documentale del P.M.) e relativa sia alla partenza del Colosimo e del Macori per Panama, via Madrid, che al rientro a Roma dei suddetti personaggi.

In data 23/3/2007 veniva intercettata una conversazione tra la Ricci ed il Murri (RIT 373/2007, progr.299), il quale manifestava alla propria interlocutrice tutto il proprio risentimento nei confronti del Mokbel in relazione a quanto si era verificato in quella riunione a Cap d'Antibes, di cui s'è in precedenza detto, lamentandosi del fatto di essere stato trattato

male dinanzi a venti persone e minacciando espressamente di chiamare le banche e chiudere tutti i conti. Inoltre il Murri si lamentava con la Ricci del fatto di non riuscire a mettersi in contatto con il Toseroni (indicato nella circostanza con il soprannome di "Pin"; uno dei soprannomi con cui, per l'appunto, veniva chiamato il suddetto personaggio).

Qualche giorno dopo la Ricci comunicava al Murri (RIT 373/2007, progr. 301) di aver rintracciato il Toseroni, dicendogli che quest'ultimo si stava organizzando, perché aveva bisogno di un po' di tempo e rappresentando al Murri che avrebbe dovuto parlare con il Toseroni, in quanto *le cose operative* erano di loro competenza.

In data 25/3/2007 il Colosimo ed il Macori rientravano a Roma da quel viaggio a Panama summenzionato e l'attività intercettiva evidenziava comunicazioni tra il Colosimo, la Ricci ed il Mokbel e fissazione, da parte di quest'ultimo, di un appuntamento, cui sarebbe dovuto essere presente anche il Focarelli (RIT 1104/2007 progr.45 e 47), menzionato con il soprannome di "puzzolente".

Nell'ambito della seconda delle suddette comunicazioni il Mokbel ed il Colosimo parlano dell'Arigoni (in particolare, il Colosimo rappresenta al Mokbel di aver constatato che l'Arigoni si è organizzato molto bene ed il Mokbel gli replica che vi erano molti altri posti al mondo in cui loro erano messi ancor meglio rispetto a Panama).

In data 27/3/2007 la Ricci comunicava al Murri, tramite sms (RIT 673/2007, progr. 305), che il giorno successivo avrebbe visto quella persona, unitamente alla quale avrebbero chiamato il Murri medesimo.

Ed infatti in data 28/3/2007 veniva intercettata la seguente conversazione (RIT 373/2007, progr.309) tra il Toseroni (nella trascrizione è "uomo 3") ed il Murri ("uomo 2):

VOCE DONNA: sì.

VOCE UOMO 2: sì?

VOCE DONNA: oi.

VOCE UOMO 2: oh.

VOCE DONNA: mi senti, sì?

VOCE UOMO 2: sì.

VOCE DONNA: okay. Senti: ti passo quel nostro amico, che ce l'ho qua.

VOCE UOMO 2: sì.

VOCE DONNA: okay? Bacio, ciao, ciao.

VOCE UOMO 3: ciao, amico mio.

VOCE UOMO 2: buongiorno, come stai?

VOCE UOMO 3: tutto bene. Te come stai?

VOCE UOMO 2: bene, grazie.

VOCE UOMO 3: Io, ogni volta... io ormai con te c'ho una sorta di... di... diciamo
di telepatia a senso unico. Nel senso: quando quelle poche volte riesco a vedere,
la sera, Sky, quelle cose lì, e sento "tempeste, uragani" la prima cosa...
prima non me ne fregava francamente un emerito cazzo, adesso la prima cosa è:

"Chissà ndo sta, chissà se lo evita.".
VOCE UOMO 2: lo evitiamo, lo evitiamo.
VOCE UOMO 3: lo evitate, lo evitate. Senti, allora, guarda, io ti volevo dire due cose: la prima è che sto lavorando per te, nel senso che tra la prossima settimana e quell'altra concludo quel giro di verifiche che... sai che tu mi avevi chiesto quel favore?
VOCE UOMO 2: sì.
VOCE UOMO 3: ecco, per cui lo concludo, sicuramente va in modo positivo così come ti avevo, per altro, già anticipato, solo per scrupolo sto facendo 'ste altre cose, per cui poi, tecnicamente, dovremo soltanto decidere come... come far arrivare la merce.
VOCE UOMO 2: bene, okay. D'accordo.
VOCE UOMO 3: okay? Per cui poi mi devi dire... quanta merce hai, ecco, e poi concordare insieme dove farla arrivare. Questa è la prima cosa, per cui tra una o due settimane ti dico... ti darò la conferma definitiva, dopodiché me lo puoi

dire a me... a chi vuoi tu, eh? Non necessariamente... a me. La farai arrivare dove meglio credi, insomma.
VOCE UOMO 2: va bene, no, anche perché devo sapere che cosa farci in questo momento, per cui...
VOCE UOMO 3: okay.
VOCE UOMO 2: quindi io sto in stand by.
VOCE UOMO 3: in stand by, esattamente. Tra l'altro, io credo che il posto migliore, a questo punto qui, tu... io non so, tu avrai merce in giro per il mondo, presumo, non mi interessa sapere dove e non lo dire neanche, qua. Questa merce che tu hai in giro per il mondo, secondo me, la cosa migliore è che tu la faccia arrivare sai in quel posto dove eravamo stati insieme, che tu avevi aperto una posizione?
VOCE UOMO 2: sì, sì, sì. Mi ricordo.
VOCE UOMO 3: se tu la fai arrivare lì, perché tu, a quel punto, controlli quella posizione lì...
VOCE UOMO 2: eh, ma tu mi devi dire quando.

VOCE UOMO 3: no, no: io ti dirò quando, però quando decideremo che tutto è okay,
secondo me la cosa migliore è che tu, da dove ce l'hai, senza che io lo sappia...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) diretto lì.
VOCE UOMO 3: la fai arrivare lì, e io da là poi ti dico: "Guarda, mandamela,
mandamela in questi importi, in tranche di questi importi, me la mandi qui
piuttosto che me la mandi lì", sarà uno o due posti solo, per cui non avrai molte difficoltà.
VOCE UOMO 2: okay, perfetto.
VOCE UOMO 3: va bene? L'altra cosa per cui ti avevo chiamato, è che in quella
posizione, sempre, lì, che era stata... tu sei titolare...
VOCE UOMO 2: mi ricordo.
VOCE UOMO 3: c'è già un po' di merce.
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: ci sono circa 5 tonnellate di merce, più o meno.
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: ecco, lì bisognerebbe che tu la mandi... dia disposizioni per

mandarla in alcuni... parti. Da qualche parte, insomma, visto che sei l'unica persona in grado di dare disposizioni, ovviamente, perché è riferita a te, quella cosa là, bisognerebbe che tu chiami... sai quella persona che...
VOCE UOMO 2: sì, sì. Me lo ricordo...
VOCE UOMO 3: quel giovane, quello là.
VOCE UOMO 2: il malato sessuale, lì.
VOCE UOMO 3: bravo, quello lì, esattamente quello. Chiami quello lì e ti fai dire esattamente qual è la procedura standard, accettabile, loro, affinchè tu possa dare disposizione a loro per effettuare un movimento.
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: io presumo che sia un... sicuramente un fax con la tua firma, e forse vorranno o una mail o una telefonata di conferma.
VOCE UOMO 2: no, vogliono una telefonata.
VOCE UOMO 3: la telefonata di conferma, esatto. Comunque, se tu verifichi questa cosa qui io, a quel punto, poi, ti...

VOCE UOMO 2: già te lo dico, perché gliel'ho chiesto: era una fax firmato e una...
come si chiama? Una...
VOCE UOMO 3: fax e conferma...
VOCE UOMO 2: conferma telefonica.
VOCE UOMO 3: cioè: sei tu che chiami loro, o sono loro che chiamano te?
VOCE UOMO 2: sono io che chiamo loro.
VOCE UOMO 3: sei tu che chiami loro. Va bene, perché se è questo qui, fammi
pensare... noi potremmo addirittura sgravare della parte cartacea, potremmo fare
noi il fax...
VOCE UOMO 2: certo.
VOCE UOMO 3: e poi, dopodiché, tu chiami loro, chiami loro...
VOCE UOMO 2: tu fai il fax, me lo anticipi, dici: "Guardi mando il fax"...
VOCE UOMO 3: esatto.
VOCE UOMO 2: … "tra un'ora chiamalo e conferma" e io faccio così.
VOCE UOMO 3: esatto, esattamente. Tu gli dici questo, così chi... ti sgraviamo
pure di quella cosa così eviti proprio di... di fare tutto, insomma.

VOCE UOMO 2: va bene, comunque io nei prossimi giorni... io non c'ho manco il numero di telefono, di questo, per cui...
VOCE UOMO 3: te lo do. Io ce l'ho. Se vuoi...
VOCE UOMO 2: va beh, quando c'avrai bisogno di... me lo dai.
VOCE UOMO 3: noi io c'ho... c'abbiamo già bisogno. Cioè, c'abbiamo già...
VOCE UOMO 2: quando la vuoi fare, questa cosa?
VOCE UOMO 3: … che tu ti informi o che chieda, diciamo, che preavverti questo signore che tra breve, insomma, dovrà cominciare... cioè, teoricamente anche domani, potrò mandare in archiviazione...
VOCE UOMO 2: allora, io forse... io forse ce l'ho il numero di telefono, da qualche parte. Adesso lo cerco bene.
VOCE UOMO 3: okay, se no, altrimenti, se non ce l'hai, lascio il telefono di quel signore lì alla persona con cui hai parlato te, prima. Eventualmente chiami lei..
.
VOCE UOMO 2: okay, va bene.
VOCE UOMO 3: perché io non ho modo di contattarti, e lei ti dà, praticamente, il

suo telefono e telefonino, perché qui ci sono sia il telefonino che il telefono fisso.
VOCE UOMO 2: esatto.
VOCE UOMO 3: tu lo devi solo preavvertire che anche già domani o dopodomani, teoricamente, gli cominci a mandare via le prime indicazioni di spedizione merce.
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: e gli anticipi, altresì, che (incomprensibile) una o due settimane, invece, altra merce potrebbe arrivare su quella posizione lì. Che è la tua. Per poi fare quell'altra operazione.
VOCE UOMO 2: va bene, però mi dovete dare anche dei parametri, eh? Quando parlo con questo.
VOCE UOMO 3: dei parametri...
VOCE UOMO 2: poi... poi me lo dirà lei, di quello che arriva e quello che parte.
VOCE UOMO 3: no, di quello che arriva, poi, lo deciderai tu in base a quella che è la tua disposizione. Di quello che parte gli diremo sì.

VOCE UOMO 2: ah, okay, okay, okay.
VOCE UOMO 3: capito? A quello gli dirai:
"Guarda, ti avverto io.". E lì sai tu
che cosa dirgli, per quanto riguarda le partenze
tu già gli puoi anticipare: ci
sono 5 tonnellate di merce, lì, più o meno,
vanno fatte a... diciamo, a trance di
una tonnellata, più o meno. Non sarà un
(incomprensibile) preciso, ma sarà una
tonnellata e qualche cosa a botta o poco meno di
una tonnellata a botta. Diciamo,
nell'intorno di una tonnellata a disposizione.
VOCE UOMO 2: okay.
VOCE UOMO 3: va bene?
VOCE UOMO 2: va bene.

Con riferimento alle *5 tonnellate di merce* di cui parla il Toseroni, va ricordato come l'attività investigativa avesse consentito di accertare che 5 milioni di euro era l'importo trasferito dalla "Broker" ad un c/c, in Singapore, che era stato acceso dal Murri con la collaborazione del Toseroni.

E sempre il Toseroni chiamava successivamente il Murri (RIT 373/2007, progr.316), per raccomandargli di non dire - al momento della telefonata di conferma che il Murri avrebbe dovuto effettuare per quello spostamento di merce di cui alla precedente conversazione – che egli si trovava in un posto sperduto in mezzo al mare.

Il Murri veniva, poi, raggiunto da una telefonata fattagli dalla Ricci, la quale, nell'occasione, era in compagnia del proprio zio, Ricci Antonio (RIT 373/2007, progr.325), al quale il Murri esponeva il proprio programma di viaggio (dicendogli che ad aprile avrebbe raggiunto il Pacifico). Quindi il Murri parlava nuovamente con la Ricci, manifestandole il proposito di ritornare in Europa e la donna, nel fargli presente che anche l'Arigoni aveva questa intenzione, replicava che, a suo parere, si trattava di una follia.

In data 30/3/2007 veniva intercettata una conversazione tra la Ricci ed il Colosimo e nella quale interveniva anche il Mokbel. La Ricci riferiva al Colosimo di aver parlato la sera precedente con l'Arigoni (indicato nella circostanza con il soprannome di "anziano") e dell'intenzione di quest'ultimo di fare ritorno in Italia; invitava, quindi, il Colosimo a dissuadere l'Arigoni. Il Colosimo rispondeva di aver capito e concludeva la conversazione, proponendo al Mokbel d'incontrarsi il giorno dopo.

Tale incontro si verificava effettivamente, come si desume dalla conversazione di cui al RIT 932/2007, progr.410.

In data 1/4/2007 il Murri comunicava alla Ricci (RIT 373/2007, progr.326) una nuova propria utenza cellulare, corrispondente alla zona geografica di Bonaire, a conferma del fatto che egli si stava trasferendo dal Venezuela a Panama.

Ed in data 18/4/2007 la Ricci chiamava, sulla suindicata nuova utenza, il Murri (RIT 373/2007, progr. 367), informandolo dell'evoluzione negativa della situazione, a causa dell'intensificazione dell'attività investigativa delle forze dell'ordine.

Intorno alla fine dell'aprile 2007 veniva intercettata una chiamata fatta dal Fanella al Macori (RIT 1307/2007, progr. 1610) e, in attesa della risposta del proprio interlocutore, il Fanella pronunziava, tra l'altro, la frase:"*Il tacchino mi deve rimandare quei due milioni e mezzo. Non l'ha capito").*

Al riguardo, va evidenziato come "il tacchino" fosse uno dei soprannomi dell'Arigoni e come €2.300.000,00 fosse l'importo inviato dalla "I-Globe" sul conto panamense della "Telefox International" facente capo al suddetto Arigoni.

In una successiva conversazione (RIT 1307/2007, progr.1613) il Fanella invitava il Macori, nel dargli appuntamento presso il "Mc'Donalds" di Corso Francia, a portargli i numeri di telefono "di quei due che stanno fuori" e sempre il Fanella, nel corso di successiva conversazione con la Ricci, ribadiva il medesimo concetto, dicendole che aveva necessità di parlare con "quei due imbecilli".

Venivano, poi, intercettate, sempre nel medesimo periodo di riferimento, diverse conversazioni concernenti rivendicazioni economiche avanzate dall'Arigoni, nonché l'intenzione del predetto di ritornare in Italia.

Una prima è quella intervenuta tra il Mokbel ed il Massoli, nel corso della quale il primo si sfogava con il secondo, dicendogli che qualche giorno prima aveva lasciato "gli spicci", per tutto l'anno, per l'Arigoni e la sua famiglia.

Vi è poi una seconda conversazione, intervenuta tra il Mokbel ed il Colosimo (RIT 1307/2007, progr. 1673), nel corso della quale il primo si lamentava del fatto che l'Arigoni "sta rompendo" ed aggiungeva che era propria intenzione scaricarlo. Il Colosimo gli replicava, al riguardo, di

aver parlato molto chiaramente alla sorella dell'Arigoni e di aver dato indicazioni tassative e, di fronte al prosieguo delle doglianze del Mokbel per la suddetta situazione, chiedeva espressamente a quest'ultimo :"Dimmi quello che devo fare"; dopo di che il Mokbel domandava al Colosimo a che ora avrebbe terminato di lavorare e gli fissava un appuntamento per quella sera stessa, per parlare di quella situazione.

In data 29/4/2007 veniva intercettata una chiamata effettuata dal Mokbel, in quel momento in compagnia del Fanella, alla Ricci, in partenza per Dubai insieme ad altri soggetti, tra cui Toseroni (RIT 932/2007, progr.985).

Nell'occasione il Mokbel, dopo essersi sfogato con la moglie in merito al comportamento da "infami" tenuto sia dal Murri, che dall'Arigoni, ribadendo il concetto di aver provveduto ai mezzi di sussistenza della famiglia del suddetto Arigoni, invitava espressamente la Ricci, nell'ipotesi in cui i due prefati personaggi si fossero messi in contatto con lei, a dir loro che avrebbero dovuto chiarire tutto con esso Mokbel e con tutto "il gruppo".

Quindi la suddetta conversazione proseguiva tra il Toseroni ed il Fanella e quest'ultimo riferiva all'altro :"Ti confermo, ti faccio quel coso da quell'isola. Te la mando sulla tua. La solita. La piccoletta sa. Da quell'isola arrivano, da quella dell'anziano. Ti arriva due punto cinque. Te lo faccio fare lunedì, martedì o mercoledì", chiedendogli poi che tipo di causale doveva indicare; al che il Toseroni gli rispondeva :"Payment for" .

Successivamente, però, veniva intercettata (RIT 1307/2007, progr. 1708) una telefonata effettuata dal Fanella al Macori, in occasione della quale il

primo comunicava all'altro che "quell'operazione che mi doveva fare, non me la può fare prima del 30 maggio, perché in effetti aveva detto che erano sei mesi fermi, bloccati".

Ed in una successiva conversazione intervenuta tra il Fanella ed il Mokbel (RIT 1307/2007, progr.1709) il primo diceva al secondo :"Ti avevano detto che quelli dovevano stare sempre liberi da dare a Biade. Tu però li hai investiti".

Il prosieguo dell'attività intercettiva evidenziava, poi, l'attuazione da parte del Murri, agli inizi del maggio 2007, di quella minaccia di chiudere tutti i conti di cui era beneficiario, in precedenza rivolta alla Ricci, come si era più sopra visto.

Al riguardo, veniva intercettata, in data 4/5/2007, una chiamata (RIT 1645/2007, progr. 154) effettuata al Breccolotti dal Fanella, il quale gli comunicava l'anzidetta chiusura e, alla domanda dell'altro, che chiedeva quanto ci stava sopra, puntualizzava trattarsi di tutta la cassa, per poi dare risposta confermativa all'ulteriore domanda del Breccolotti circa l'entità dell'importo (avendo chiesto il prefato Breccolotti se si trattava di sette, otto).

In una successiva conversazione intervenuta sempre tra i due suddetti personaggi (RIT 1643/2007, progr.211) veniva intercettato uno scambio di battute sempre sull'argomento (il Breccolotti domandava:"Ma che vorrebbero fa questi, scusa? Se li tengono loro?", al che il Fanella replicava: "E che ne so! Ma 'ndo vanno? Poi non vo...non mettono piede da nessuna...da nessuna parte").

Ulteriore telefonata intercettata (RIT 1644/2007, progr.90) è quella effettuata, sempre in data 4/5/2007, alla Ricci dal Di Girolamo, che

comunicava all'altra di aver ricevuto una mail "*dal nostro comune amico navigatore*" (con implicito, quanto inequivocabile riferimento al Murri), con cui quest'ultimo lo avvisava di avergli revocato ogni possibilità di rapporti con Pierluigi (che è il nome di battesimo di tal Guarneri, direttore generale di quella "Egobank", ov'erano depositati, su un c/c di cui era beneficiario il Murri, quegli oltre 11 milioni di euro, di cui s'è già parlato più sopra).

Altre conversazioni intercettate, relative sempre ai commenti in merito alla surriferita condotta del Murri, sono le seguenti: 1) RIT 1645/2007, progr. 166 (tra il Fanella ed il Macori); 2) RIT 1645/2007, progr. 197 (tra i medesimi soggetti); 3) RIT 1041/2007, progr. 396 (tra Mokbel e la moglie; il primo comunica alla seconda :"*Stamattina gli ha spedito una bella email. Gli ha detto:<<Da questo momento è tutto bloccato, ce l'ho tutti in mano io praticamente>>* e, alla domanda della Ricci: "*Ma perché? C'erano ancora?*", le risponde: "*Grazie, e pure svariati ce ne aveva in mano*"); 4) RIT 1041/2007, progr. 397 (tra il Mokbel e la Murri Barbara, 5) RIT 1041/2007, progr. 398 (tra il Mokbel ed il Massoli); 6) RIT 1644/2007, progr. 107 (tra il Di Girolamo ed il Mokbel), 7) RIT 1307/2007, progr. 2147 (tra il Fanella ed il Macori); 8) RIT 1645/2007, progr. 205; 9) RIT 1644/2007, progr. 138 (tra il Colosimo ed il Di Girolamo; quest'ultimo dice all'altro: "*Stiamo qui adesso con il nostro comune amico. Stiamo facendo un po' di...un po' di strategia*", ottenendo la risposta: "*Se avete bisogno di qualcosa, mi...mi chiamate*"); 10) RIT 1644/2007, progr.146 (sempre tra il Colosimo ed il Di Girolamo, il quale, rispondendo alla domanda dell'altro se fossero

intervenute novità, gli risponde :"*Gli è stato dato un ultimatum per...per lunedì*").

L'attività d'indagine consentiva di acclarare che l'ultimatum summenzionato sortiva effetto positivo, nel senso del ripristino, da parte del Murri, in data 7/5/2007, dell'operatività dei c/c in precedenza bloccati.

Su punto veniva, infatti, intercettata, in data 7/5/2007, una prima conversazione intervenuta tra il Fanella (voce uomo 1) ed il Murri (voce uomo 2), (RIT 1642/2007, progr.7), che qui di seguito si riporta:

VOCE UOMO 1: *Squilla ... ammazza come squilla subito.*

VOCE DONNA: *me so' asciugata, no?*

VOCE UOMO 2: *Sì.*

VOCE UOMO 1: *Aho me senti?*

VOCE UOMO 2: *sì.*

VOCE UOMO 1: *senti... Vabbè, il tacchino mo' te deve dà delle*
cose, è inutile che te le ripeto duecento voite.

VOCE UOMO 2: *sì, me l'ha detto, me l'ha detto adesso.*

VOCE UOMO 1: *eh, stamme sentì. I (s.d.) «bad» SPA glie sta a*
fa' l'atti. Devo fa' l'ultimi du' giri, me devi sbloccà la
banca. Che m'hai bloccato la banca?

VOCE UOMO 2: *ma io sapevo che era finito.*

VOCE UOMO 1: *macchè finito, porco dinci, ho quasi finito,*
Ciccio. Chiama subito la banca, ho fatto un bonifico... L'ho
fatto giovedì, io poi me ne so accorto dei miei e tua,
pensavo che stavi a giocà. Stamattina m'hanno chiamato i
«bad», so' avvelenati. Dicono: «Ma che cazzo sta a succede?»,
so' preoccupati. Te dovrebbero avè mandato pure qualche email,
eh.
VOCE UOMO 2: *a me non m'ha avvisato... Non m'avvisate niente,*
mi dite che è finita e io penso che è finito, punto.
VOCE UOMO 1: *eh... Ma chi te l'ha detto che è finito, scusa?*
3
Ma tu devi parlà con me.
VOCE UOMO 2: *t'ho avvis... T'ho avvisato subito sul...*
VOCE UOMO 1: *ma quando?!*
VOCE UOMO 2: *t'ho mandato una mail.*
VOCE UOMO 1: *m'hai detto... Che cazzo ne so, io... T'ho pure*

risposto, io ho detto: «Ma quale banca? Io non ho fatto
nessun pagamento». Pronto, me senti?
***VOCE UOMO 2**: sì sì, te sento.*
***VOCE UOMO 1**: eh. Ce sta un bonifico là pronto, faglielo partì*
subito.
***VOCE UOMO 2**: sì, dimmi cos'è.*
***VOCE UOMO 1**: sì, è per i BAD. È per ACU.*
6443800. Poi fatti...
fatti spiegare bene... Oh, me ve dico 'na cosa, ciccio, l'ho
detta pure a... a sor conte: i fatti personali gentilmente
andateveli a risolve da 'n'altra parte perché qui sta a
succede 'na caciara stamattina, eh? L'ho detto anche...
***VOCE UOMO 2**: (voci sovrapposte).*
***VOCE UOMO 1**: cioè, le ostilità che ce stanno tra te, Fabio e*
lui risolvemole da 'n'altra parte perché non è aria proprio,
eh? Capito, cicciè?
***VOCE UOMO 2**: okay.*
***VOCE UOMO 1**: va bene? Famme... Allora, 6443200, ne devo fa'*

altri due o tre, 'na cosa del genere. Tanto entro...

VOCE UOMO 2: *eh.*

VOCE UOMO 1: *entro massimo il 20 maggio avemo chiuso tutto,*
non te preoccupà. Ti chiamo io, ti tengo aggiornato. Se ti
chiamano i BAD...

VOCE UOMO 2: *sì?*

VOCE UOMO 1: *fai er tranquillo.*

VOCE UOMO 2: *okay.*

VOCE UOMO 1: *perché ancora non gliel'ho detto perché devo*
sapere se il somaro se lo sono preso o meno, capito?

VOCE UOMO 2: *bene.*

4

VOCE UOMO 1: *perché in ventidue, mica uno. E l'Avvocato*
carcerato proprio, eh.

VOCE UOMO 2: *ah...*

VOCE UOMO 1: *forse non ci siamo capiti perché magari a*
distanza non se vede. Me sa che se ve mettete sui
telegiornali qualcosa se legge, eh. Famme sapè subito 'sta

cosa, vado subito al computer e mando l'e-mail alla banca.

VOCE UOMO 2: *no, te la confermo subito, te la confermo subito.*

VOCE UOMO 1: *eh, te richiamo tra mezzora, famme 'sta cortesia,*

cì. Ciao caro.

VOCE UOMO 2: *ciao*

In relazione alla summenzionata telefonata gli operanti appuravano che proprio in data 7/5/2007 veniva inviato dalla "Broker " alla "Acumen Europe OY" (riferibile, come già visto, ad O'Connor Paul e Neave Andrew) un bonifico di €6.**443.200**,00.

Strettamente correlata a quella che precede è una seconda conversazione intercettata, sempre nel medesimo giorno, tra il Murri (voce uomo 2) ed il Breccolotti (voce uomo 1), (RIT 1642/2007, progr.8), anch'essa di seguito riportata:

VOCE UOMO 1: *se te serve qualsiasi cosa chiami direttamente*

(incomprensibile) che poi parte, che va a prendere a lui e

andate a prendere un Avvocato per...

VOCE UOMO 2: *sì?*

VOCE UOMO 1: *pronto?*

VOCE UOMO 2: *sì, ciao.*

VOCE UOMO 1: *so' io, me senti?*

VOCE UOMO 2: *sì sì. Come stai?*

VOCE UOMO 1: *eh, insomma. Molto ansiato e agitato. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Non so vabbè se... Ah, sicuramente c'avrai parlato con l'amichetto mio, no? T'avrà...*

VOCE UOMO 2: *sì sì, tutto a posto, tutto fatto.*

VOCE UOMO 1: *eh. Me raccomando, sollecita l'operatività come era precedentemente perché sta succedendo un casino.*

VOCE UOMO 2: *l'operatività è la stessa: mi chiami e io... e io opero.*

VOCE UOMO 1: *ah, quindi devi confermare tu? Con...*

VOCE UOMO 2: *sì.*

VOCE UOMO 1: *ah. Per forza ogni volta?*

VOCE UOMO 2: *se vuoi me lo dici il giorno prima, non ci sono problemi.*

VOCE UOMO 1: *ma perché non se può tornà al modello precedente con l'on... l'online (s.d.)?*

3

VOCE UOMO 2: *un giorno poi te lo spiego.*

VOCE UOMO 1: *vabbè, un giorno me lo spiegherai. Guarda, poi*
un altro consiglio te do: cerca d'annattene perché qua
stranamente so arrivati quasi dappertutto a tutti e cerca de
coprì almeno... Nun je date 'na fava con due piccioni, capito?
VOCE UOMO 2: *vabbè, qua non ci stanno cazzi.*
VOCE UOMO 1: *eh, lo so. Io te lo dico, poi fa come te pare.*
Perché qua stavano dappertutto, non so se sai che so' venuti
pure dall'Avvocato...
VOCE UOMO 2: *sì sì sì.*
VOCE UOMO 1: *eh. Senti, poi ce sta l'amichetto mio che fino*
alle sei e mezza sta con... con tua sorella, con your sister.
Che lui dopo deve partì, che deve andà a rintraccià lui,
eccetera eccetera.
VOCE UOMO 2: *eh...*
VOCE UOMO 1: *chiamalo per qualsiasi cosa entro le sei e mezza.*
VOCE UOMO 2: *io non so... Non c'ho numeri.*

VOCE UOMO 1: *ah, de tu' sorella non ce l'hai. Vabbè, però per qualsiasi...*

VOCE UOMO 2: *manco... manco... Sì, no, de mì sorella ce l'ho.*

VOCE UOMO 1: *eh vabbè, per qualsiasi comunicazione, mi raccomando state al gioco.*

VOCE UOMO 2: *chiamalo e digli che è tutto a posto.*

VOCE UOMO 1: *ah, quindi ai BAD tutto a posto?*

VOCE UOMO 2: *sì sì.*

VOCE UOMO 1: *eh.*

VOCE UOMO 2: *no problem.*

VOCE UOMO 1: *no, perché quelli stanno un po'... Se stanno tutti a cacà sotto. Me raccomando, eh.*

VOCE UOMO 2: *perfetto. Non c'è nessun problema, tutto andato, tutto fatto.*

VOCE UOMO 1: *okay, quindi niente. Me confermi 'sta... 'st'operatività che hai detto che dovemo chiamà il giorno*

4

prima?

VOCE UOMO 2: *me chiami il giorno prima o me chiami il giorno stesso, io ce metto (voci sovrapposte).*

VOCE UOMO 1: *senti, ma te l'ha detto l'amichetto mio del somaro...*

VOCE UOMO 2: *io solo una telefonata devo fa'.*

VOCE UOMO 1: *te l'ha detto l'amichetto mio del somaro che fine ha fatto, sì?*

VOCE UOMO 2: *sì. Vabbè, ma non si sa ancora nulla, non si sa ancora niente.*

VOCE UOMO 1: *senti, io te continuo a ripete, poi fa' come te pare. Vattene in giro per mare, dà retta. Vabbò, poi fa come te pare, lo sai te. Questo è il consiglio che io te do, spassionato.*

VOCE UOMO 2: *eh, a me basta che me date il mio, poi al resto non me ne frega un cazzo.*

VOCE UOMO 1: *vabbò. Poi de questo non ne devi parlà con me, capito?*

VOCE UOMO 2: *eh, vabbè.*

VOCE UOMO 1: *ciao.*

VOCE UOMO 2: *okay.*

VOCE UOMO 1: *ciao, ciao.*

L'attività investigativa evidenziava che le due suindicate conversazioni avevano luogo nel pomeriggio del 7/5/2007, in concomitanza con una convocazione di vari personaggi fissata dal Mokbel presso il caffè Parnaso, in piazza delle Muse in Roma e che proprio in tale medesimo giorno era stato arrestato il Colosimo, in relazione ad altri fatti.

Al riguardo, invero, gli operanti predisponevano un servizio di O.C.P., che aveva inizio in via di Campo Catino n.29 (ov'era ubicata l'abitazione dei coniugi Mokbel), per poi proseguire fino a quel bar suindicato, ove si riunivano, per l'appunto, il Mokbel, la Ricci, il Fanella, la Murri Barbara, il Massoli ed il Soprano Fabrizio), rimanendo in loco per circa tre quarti d'ora.

Veniva successivamente intercettata una telefonata (RIT 1040/2007, progr.2783) effettuata dal Massoli al Macori, con cui il primo comunicava al secondo :"Hanno fatto la riunione. Non te preoccupà. L'hanno fatto ripijà".

In data 15/5/2007 i militari operanti verificavano, nel corso di altro servizio di O.C.P. presso l'aeroporto di Fiumicino, l'incontro tra la Ricci, il Fanella ed il Breccolotti, da un lato, con altri due soggetti, che venivano identificati negli imputati Focarelli e Cherubini, nonché la partenza di tutti e cinque i summenzionati soggetti alla volta di Londra.

A quel punto i predetti operanti attivavano la collaborazione dei colleghi d'oltre Manica, cui comunicavano altresì gli esiti di una conversazione

intercettata tra il Fanella ed il Breccolotti (RIT 1645/2007, progr.725), in cui i due facevano riferimento a delle chiavi, da portare con loro.

La Polizia britannica effettuava, in tal modo, un servizio di osservazione transfrontaliera, i cui esiti, acquisiti per rogatoria, erano costituiti da filmati, che documentavano la presenza, all'interno del caveau della "Harrod's Limited" di Londra, dei suddetti Fanella, Breccolotti, Focarelli e Cherubini dinanzi a cassette di sicurezza, che sarebbero state successivamente sequestrate con il loro contenuto (pari a circa due milioni di euro), nonché l'incontro dei predetti con Marotta Luigi (altro imputato nel presente processo), Gourevitch Eugene, O'Connor Paul e Shayn Paul.

Nel frattempo, dal prosieguo dell'attività intercettiva scaturiva il riscontro dell'avvenuto rientro in Italia Del Murri, in data 16/5/2007.

Veniva, infatti, intercettata una conversazione (RIT 1646/2007, progr. 247) tra il predetto e la sorella Barbara, alla quale il primo riferiva di aver necessità della chiave della propria cassaforte.

Seguivano contatti tra il Murri e la Ricci (RIT 932/2007, progr.1314, relativo ad una telefonata, con cui il Murri comunicava alla Ricci il proprio rientro in Italia, fornendole anche una propria nuova utenza telefonica e la donna gli faceva presente di essere in quel momento all'estero), nonché tra la Ricci ed il proprio coniuge (RIT 1041/2007, progr.488, relativo alla telefonata, con cui la Ricci notiziava del suddetto rientro del Murri il Mokbel, il quale le diceva di organizzargli un incontro con il Murri per le ore 18 di quello stesso giorno a piazza Jacini, in Roma; RIT 1041/2007, progr. 489, relativo alla telefonata, con cui la

Ricci avvisava il marito del rifiuto del Murri a recarsi a quell'appuntamento summenzionato).

E seguiva, a questo punto,la telefonata effettuata, in data 16/5/2007, dal Mokbel (voce uomo 2) al Murri (voce uomo 1), (RIT 932/2007, progr. 1316), che qui di seguito si riporta:

VOCE UOMO 1: Hallo?

VOCE UOMO 2: sono io, dimmi.

VOCE UOMO 1: pronti.

VOCE UOMO 2: pronti. Quando ci vogliamo vedere, e come ci vogliamo vedere? Dove ci vogliamo vedere?

VOCE UOMO 1: io...

VOCE UOMO 2: … e soprattutto di cosa mi devi parlare?

VOCE UOMO 1: io ti devo parlà, perché qui mi sembra che non c'è... c'è qualcosa che non va.

VOCE UOMO 2: c'è qualcosa che non va?

VOCE UOMO 1: siccome io sono sempre la stessa persona...

VOCE UOMO 2: ah! Tu sei la stessa persona?

VOCE UOMO 1: sì.

VOCE UOMO 2: ndo stai? Stai qui, a Roma?

VOCE UOMO 1: no.

VOCE UOMO 2: ah, non stai a Roma. Tu sei sempre la stessa persona?
VOCE UOMO 1: sì.
VOCE UOMO 2: sì?
VOCE UOMO 1: come "non sei la stessa persona"?
VOCE UOMO 2: io non sono la stessa persona?
VOCE UOMO 1: questo mi pare. Questo mi pare.
VOCE UOMO 2: io (sovrapposizione di voci)...
VOCE UOMO 1: siccome io parlo... siccome parlo sempre con te per interposta persona... vorrei parlà con te...
VOCE UOMO 2: vuoi sapere... perché sei tu che non sei più la stessa persona? Ma come cazzo ti sei permesso di bloccare soldi che non sono i tuoi?
VOCE UOMO 1: io non ho bloccato niente: chiedi al tuo contabile...
VOCE UOMO 2: tu hai bloccato... (sovrapposizione di voci)... non hai capito che cosa...
VOCE UOMO 1: chiedi al tuo contabile, chiedi al tuo contabile...
VOCE UOMO 2: tu non hai capito che cosa (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: chiedi al tuo contabile...

VOCE UOMO 2: se vuoi parlà così e strillà, sai che novità ce sta?
VOCE UOMO 1: io non voglio strillà.
VOCE UOMO 2: ti metti davanti a uno specchio, e strilla. Perché se io ti prendo,
ti stacco la testa.
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) vienimi a staccà la testa, perfetto.
VOCE UOMO 2: ndo stai? Dimme ndo stai? Pezzo di merda, dimmi dove stai.
VOCE UOMO 1: sto in campagna, testa di cazzo...
VOCE UOMO 2: stai in campagna, pezzo di merda?
VOCE UOMO 1: certo, certo.
VOCE UOMO 2: ma tanto, a Roma, ce vieni. Ce sta la fila per staccarti la testa.
VOCE UOMO 1: fai 1'uomo... viè a parlà con me.
VOCE UOMO 2: ma senti che sta a di' 'sto infame lurido. Tu sei infame fracico.
VOCE UOMO 1: io, so' infame?
VOCE UOMO 2: tu te devi ricordà quando stavi (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: pezzo di merda che non sei altro! Fai 1'uomo, vieni a parlare con me,
tira fuori i coglioni e parla con me faccia a faccia!

VOCE UOMO 2: guarda, io ti aspetto al ristorante mio, non mi muovo da qua, merda!
VOCE UOMO 1: no, no, ti aspetto. Sto in Toscana, ti aspetto.
VOCE UOMO 2: in campagna vengo a casa tua? Io te ce do fuoco dentro a quello casa,
hai capito?
VOCE UOMO 1: ah, sì, eh? Ma che fai, ma che fai? A' frocio de merda!
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) io, frocio de merda?
VOCE UOMO 1: viemme a prende. Viemme a prende.
VOCE UOMO 2: senti, ma chi li ha fatti i bocchini, a' infame, te e quella troia
di tu' madre e quell'infame di tuo padre.
VOCE UOMO 1: ma vaffanculo, va!
VOCE UOMO 2: eh, mi sa... (sovrapposizione di voci)...
VOCE UOMO 1: ma vaffanculo, va! A' testa de cazzo...
VOCE UOMO 2: a' ubriacone!
VOCE UOMO 1: viemme a prende, testa de cazzo! Viemme a prende! Fai 1'uomo!
(incomprensibile) fai 1'uomo!

VOCE UOMO 2: te (incomprensibile) sei scappato...
VOCE UOMO 1: tira fuori i coglioni dalla tasca e vieni a parlare con me!

La conversazione tra i due riprendeva subito dopo (RIT 932/2007, progr. 1317) nei seguenti termini

VOCE UOMO 1: Pronto?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) di merda, famo una cosa: il primo che si avvia...
vedemo chi è più uomo. Il primo che se pija all'altri. Capito? Er primo che pija all'altro, mo' vedemo chi è più uomo, ma non ce mette piede, a Roma, perché non
ci sto solo io a aspettarte. Ce stanno tutti quelli a cui hai provato a rubargli
i soldi, capito?
VOCE UOMO 1: io non c'ho problemi, io non ho rubato niente a nessuno.
VOCE UOMO 2: tu viè a Roma! Viè a Roma!
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) come te, capito?
VOCE UOMO 2: vieni alle tre de stanotte, io ti aspetto.
VOCE UOMO 1: non sono ladro come te, capito?
VOCE UOMO 2: io so' ladro come te?

VOCE UOMO 1: sì. Io non sono ladro come te.
VOCE UOMO 2: senti bello: se vivi e se respiri e se mangi...
VOCE UOMO 1: oh! Viè a parlà con me! Ma che problema c'hai a parlà con me?
VOCE UOMO 2: ma vieni, te sto a aspettà! Io te sto a aspettà! (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: che problema c'hai a parlà con me, t'ho detto... t'ho chiesto l'appuntamento per domani e non me lo dai.
VOCE UOMO 2: io ti sto dicendo: vieni a Roma, ti aspetto pure alle 3, ti ho detto.
Capito? Ascolta quando te se parla, perché, ormai, non ascolti più, da qualche tempo che non ascolti più.
VOCE UOMO 1: te non vuoi ascoltare nessuno, è questo il problema tuo! Io voglio...
VOCE UOMO 2: (sovrapposizione di voci)...
VOCE UOMO 1: … io sono venuto qui... io sono venuto qui a rischio della mia libertà per parlà con te a quattrocchi.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) che t'hanno ben pagato per la libertà tua, a' bello.
VOCE UOMO 1: cosa?

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) t'hanno ben pagato per la libertà tua... e lo sapevi pure prima...
VOCE UOMO 1: no, no, no: non è vero niente! Perché io non c'avevo problemi di libertà, e tu lo sai, e la responsabilità è la tua.
VOCE UOMO 2: che cazzo hai detto?
VOCE UOMO 1: la responsabilità è la tua. Perché io non ci dovevo avè problemi, e tu lo sai. E le cazzate che tu...
VOCE UOMO 2: e tu (incomprensibile) problema!
VOCE UOMO 1: e le cazzate che tu hai fatto a nome mio, mo' ne rispondi!
VOCE UOMO 2: le cazzate che io ho fatto a nome tuo?
VOCE UOMO 1: esattamente, caro "fratello".
VOCE UOMO 2: ma che stai a di'? Le cazzate a nome tuo? Ma che cazzo stai a di'?
VOCE UOMO 1: e se io voglio parlà con te, tu non devi temere, che mi devi chiamà per telefono e discutere 'ste cose, tu devi parlà con me! Perché io sono sempre la stessa persona, hai capito o no?
VOCE UOMO 2: no, tu non sei la stessa persona.

VOCE UOMO 1: io sono sempre lo stesso!
VOCE UOMO 2: (incomprensibile). Guarda che davanti c'abbiamo tutti... davanti a me ci stanno tutti i soci nostri, capito?
VOCE UOMO 1: sì, sì....
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: io come socio c'ho te. Io non conosco nessuno.
VOCE UOMO 2: no, tu come socio non c'hai me, bello. Non te (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: c'avevo, c'avevo.
VOCE UOMO 2: uno. Due: due, la tua libertà...
VOCE UOMO 1: c'avevo... ma perché non vuoi parià con me?
VOCE UOMO 2: ma ci senti quando te parlo? Ti ho detto: "Ti aspetto pure alle tre di notte".
VOCE UOMO 1: no, no, no: ti aspetto io. Hai capito? Ti aspetto io. E siccome che stai a fa' terra bruciata intorno, e sei te quello che se sta a sbaglià, nel rapporto tra me e...
VOCE UOMO 2: io non sto a sbaglià, bello.
VOCE UOMO 1: sì, tu te stai a sbaglià.

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) amici, a Roma, infame!
VOCE UOMO 1: fammi parlare!
VOCE UOMO 2: no, io non te faccio parlà (sovrapposizione di voci).
VOCE UOMO 1: tu mi stai facendo terra bruciata attorno, e quindi, siccome...
VOCE UOMO 2: (sovrapposizione di voci)... brutta azione...
VOCE UOMO 1: e siccome tu mi hai insegnato che il primo che se sbaglia deve... oh,
io te devo di' una cosa, me la fai di' o non me la fai di'?
VOCE UOMO 2: dimmela, dimmela.
VOCE UOMO 1: ecco. Tu mi hai insegnato che il primo che sbaglia è il primo che
deve rispondere, io ti aspetto a braccia aperte, ti aspetto in Toscana. Sto lì.
VOCE UOMO 2: no, io non ce devo venì in Toscana, io sto a Roma. Ti aspetto a Roma.
VOCE UOMO 1: non temere, non temere.
VOCE UOMO 2: io? A te, te temo?
VOCE UOMO 1: vieni a parlare con me, vieni a parlare con me.

VOCE UOMO 2: io te temo? Ma tu pensi che io temo a te?
VOCE UOMO 1: se vuoi riparare questa situazione vieni a parlà con me. Tu. Non temere.
VOCE UOMO 2: no, io non devo parà nessuna situazione...
VOCE UOMO 1: non temere.
VOCE UOMO 2: forse non ce semo capiti. Tu hai detto due frasi sbagliate, adesso: hai detto: "Io, cioè, la mia libertà era garantita", e tu, infatti, tu sei l'unico che non sta in mezzo ai guai.
VOCE UOMO 1: ah, questo lo pensi te. E poi tutti i cazzi che hai fatto te... poi te li spiego, ma vieni a parlà con me.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ho fatto, io?
VOCE UOMO 1: te ne devo parlà per telefono? Te ne devo parlà per telefono?
VOCE UOMO 2: sì, dimmi. Spiegami, spiegami.
VOCE UOMO 1: ma perché non vieni a parlà con me, che problema c'hai? Che paura c'hai?
VOCE UOMO 2: oh, forse non hai capito. Io di te c'ho paura? Ma de te, c'ho paura?

VOCE UOMO 1: e allora perché non vieni a parlà con me?
VOCE UOMO 2: ma de te, c'ho paura? Forse non hai capito. Ce sta... io già stavo preparato. A te, quando tornavi a Roma, 'na squadra de venti persone... manco ti voglio vedè. Ti faccio solo rompere dalla testa ai piedi.
VOCE UOMO 1: ah, sì?
VOCE UOMO 2: tu pensa che paura c'ho de te. Hai capito?
VOCE UOMO 1: allora dobbiamo parlà, ancora. Ciao, bello.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: a' bello, stai bene così, ciao.
VOCE UOMO 2: sto bene così...

Poco dopo la mezzanotte di quel medesimo giorno veniva intercettata una telefonata (RIT 1041/2007, progr.499), con cui la Murri Barbara comunicava al Mokbel che il proprio fratello aveva preso le chiavi della cassaforte, dopo di che veniva intercettata una conversazione tra il Murri e la Ricci (RIT 932/2007, progr. 1358), del seguente tenore.
Il Murri, nel rivendicare, nei confronti del Mokbel, i compensi di propria spettanza, quantificandoli in tre milioni di euro, invitava la donna a farsi portavoce presso il marito della suddetta pretesa; al che la Ricci gli replicava che egli aveva firmato un foglio, con cui aveva dichiarato che

tutto era a posto. Il Murri, a propria volta, insisteva nella sua richiesta, facendo presente che uno dei suindicati tre milioni era relativo a "brillanti" e la Ricci gli rinfacciava il fatto di aver ottenuto anche una barca.

In data 18/5/2007 venivano intercettata una prima conversazione (RIT 1871/2007, progr.7) tra il Murri (voce uomo 1) ed il Panozzo Dario, amministratore unico della "Planetarium" (voce uomo 2), che di seguito si riporta:

VOCE UOMO 1: *sì?*

VOCE UOMO 2: *ohi.*

VOCE UOMO 1: *oh.*

VOCE UOMO 2: *sì. Niente, me so' venuti a pijà a casa.*

VOCE UOMO 1: *eh.*

VOCE UOMO 2: *eh. Hanno detto che... Niente, che tu te sei*
sentito con Gennaro e poi con... con cosa.

VOCE UOMO 1: *eh.*

VOCE UOMO 2: *dice che... Allora, lui era incazzato nero.*
Adesso non te sto a dì i dettagli e le cose, stava con
quattro persone con le pistole davanti...

VOCE UOMO 1: *sì, questo è pe' mette paura, capito?*

VOCE UOMO 2: *sì, certo, certo, certo. Dice che ha già speso*
centoventimila euro e che... Che t'ammazza, ciccio.
VOCE UOMO 1: *(incomprensibile).*
VOCE UOMO 2: *poi capì quello che te pare ciccio, io non...*
non... Questo che sia un delinquente lo sappiamo. Lui dice
che t'ammazza. Sapeva che eri a Pietrafitta, l'unico motivo
perché l'ha detto a me è per dittelo a te per non... per non
farlo, eh? Secondo me, perché te se becca lo fa.
3
VOCE UOMO 1: *non ho capito. Cioè, a che te lo dice a fa? A me*
me vò ammazza?
VOCE UOMO 2: *sì (incomprensibile).*
VOCE UOMO 1: *e me lo dice? Me lo fa' sapè?*
VOCE UOMO 2: *eh ciccio, da quanto ve conoscete?*
VOCE UOMO 1: *da tanto.*
VOCE UOMO 2: *ciccio, allora: quello si... si vuole dare una*
possibilità di non farlo. Tutto qua, ma lo ha detto a tutti.

Lo ha detto a tutti, lo sta dicendo a tutti. Ha detto: «Oggi
ho sequestrato la sorella, se me rode er culo adesso
sequestro Pierpaolo e a lui lo ammazzo. C'ho dieci omicidi
sulla coscienza...».

VOCE UOMO 1: *eh.*

VOCE UOMO 2: *«... e non m'hanno mai beccato».*

VOCE UOMO 1: *mmh.*

VOCE UOMO 2: *ciccio, guarda, io ti dico: inutile dir...*

VOCE UOMO 1: *no, gli ho detto: «Viè a parlà con me», non ce*
viene. Che cazzo vole da me?

VOCE UOMO 2: *io... Augusto? Lui i motivi per i quali siete*
arrivati a questo manco a discuterli adesso. Lui ha torto o
ha ragione, sta prendendo la palla al balzo: lui ha preso una
posizione, hai capito? Ci sono degli interessi...

VOCE UOMO 1: *pronto?*

VOCE UOMO 2: *sì, pronto? Pronto?*

VOCE UOMO 1: *eh, te sento male.*

VOCE UOMO 2: *lui ha preso la posizione in questo momento.*
Cioè, lui ormai ti ha dichiarato guerra, okay?
VOCE UOMO 1: *eh.*
VOCE UOMO 2: *facendo così adesso... Cioè, non... ci stanno di*
mezzo degli interessi enormi, a quanto ho capito. Non... Cioè,
non puoi stare qua adesso. Non puoi stare qua. Quel coglione
di... di Luis è venuto a dirmi: «Ah no, perché con ciccio
famo la guerra, pijamo i così, veniamo...». Ma che cazzo...?
4
Ma che...
VOCE UOMO 1: *ma quando?*
VOCE UOMO 2: *quando è venuto a Miami. Gli ho detto: «Ma digli*
ad Augusto di stare buono perché anche se ha ragione stia
buono che...»... Che cos'è, ti metti a fa' la guerra con
Gennaro?
VOCE UOMO 1: *e che cazzo me ne frega? Se me vò fa la guerra a*
me, famose la guerra.

VOCE UOMO 2: *ma ciccio! Ma che... Ma io e te ci conosciamo,*
oh! Ma noi famo cacà, noi non siamo così, oh.
VOCE UOMO 1: *(incomprensibile).*
VOCE UOMO 2: *Augusto?*
VOCE UOMO 1: *che te devo fa'?*
VOCE UOMO 2: *io e te... io e te non facciamo la guerra con le*
pistole. Ohi? Non ti sto dicendo: ha torto o ha ragione. Io e
te 'ste cose non le sappiamo fa'. Io le persone che oggi ho
visto, oggi mi facevano cacare sotto! Cacare sotto! Allora
non ci mettiamo a fa'... Tu adesso prendi un cazzo di aereo,
te ne vai via e 'sta cosa passerà.
VOCE UOMO 1: *se se, passa...*
VOCE UOMO 2: *Ciccio? I soldi non ti mancano per sta via, okay?*
Non... Cioè, io... A me mi viè da piangere, te lo dico.
Questa è la stessa cazzata, che rimani qui è la stessa
stronzata che hai fatto quando sei andato in Africa. È la

stessa, eh? Ciccio, io me lo sento dentro. Lascia perdere. È
la stessa stronzata. Lui sta dicendo a tutti che tu ti bevi
una bottiglia di whiskey al giorno e sei fuori di testa con
la cocaina e stai dicendo... e stai dicendo a lui che ha...
che ha rubato, che lui non ha rubato, che ti ha dato dieci
milioni di euro. Che quando stavi per essere bevuto aveva
organizzato l'elicottero, t'ha pagato per portarte fuori,
t'ha rimesso in sesto, che t'ha trattato come un figlio.
VOCE UOMO 1: *e poi me rubi.*
5
VOCE UOMO 2: *e poi... Ciccio?! Oh, quello... quello è un*
ladro! Quello è un ladro! Ha sempre rubato!

La predetta conversazione s'interrompe, per riprendere immediatamente dopo (RIT 1871/2007, progr.8), come segue:

VOCE UOMO 1: *oh?*

VOCE UOMO 2: *aò, sto a una cabina, capito? C'ho cinque euro*
adesso.
VOCE UOMO 1: *mmh.*
VOCE UOMO 2: *capito, ciccio? Io, guarda... Vattene. Poi questa*
cosa la sistemi, la sistemi tra un anno, la fai in un altro
modo. Adesso così la prendi solo nel culo. Se sei a Pietrafitta,
ciccio, io sono dopo Orvieto. Vattene! Quello ha sequestrato
tua sorella, oggi. Quello se la pija pure con la tua famiglia.
È un delinquente.
VOCE UOMO 1: *proprio per questo non me ne posso andà.*
VOCE UOMO 2: *ma Augusto, non è che devi fa' niente: tu te ne*
vai e lui è contento che te ne sei andato.
VOCE UOMO 1: *sì, eh?*
VOCE UOMO 2: *certo. Lui è contento che te ne sei andato, ha*
rotto con te. Basta, quello che hai preso hai preso, quello
che... Io non lo so, non voglio parlà di soldi e di cose vostre,

ciccio, ma sei arrivato a un punto di rottura. Io... Come la
vuoi sistemà ma non la puoi sistemà da qua. Quello... Cioè, è
furioso. Cioè, io ho visto una brutta persona proprio, Augusto.
Io non... non credo bleffasse, eh. E poi che... E' finita
questa cosa, l'abbiamo finita, la sto a finì io tra due
3
settimane e ci... e ci mettiamo a... e ti metti a fa' tutto
'sto cazzo de casino? Abbozza. Che te frega? C'hai i soldi de
'na vita. Cioè, chi li ha mai visti tutti 'sti soldi?
VOCE UOMO 1: *non è quello, non so' i soldi.*
VOCE UOMO 2: *è una questione di principio, ho capito ciccio, ma*
qua la gente magna la merda. Io vado a pranzo con mia sorella
che si lamenta tutti i giorni del lavoro de merda che fa.
Questo... Io ho capito che lui ti ha usato, ma lui ha usato te

come ha usato me, come usa Luca, come usa Silvio, come usa
tutti quanti. Lui non appare, è l'unico che non appare.
VOCE UOMO 1: *certo.*
VOCE UOMO 2: *certo, ma ho cap... ho capito, ho capito. Però noi*
siamo stati al gioco per i soldi.
VOCE UOMO 1: *certo.*
VOCE UOMO 2: *non per l'amicizia, per i soldi.*
VOCE UOMO 1: *eh, allora dammeli no?*
VOCE UOMO 2: *ho capito, ciccio...*
VOCE UOMO 1: *(incomprensibile).*
VOCE UOMO 2: *ho capito ma io... A me... Io non mi sembra che*
tu... stia in mezzo a 'na strada, porco Dio.
VOCE UOMO 1: *no.*
VOCE UOMO 2: *oh.*
VOCE UOMO 1: *non sto in mezzo a una strada, però...*
VOCE UOMO 2: *ce l'hai. Allora i... i soldi c'hai... Io e te i*
soldi ce li abbiamo, per sempre, non ti preoccupare. Ce li
abbiamo per sempre.
VOCE UOMO 1: *vabbè...*

VOCE UOMO 2: *guarda Augusto, guarda, fa... Guà, io sto male,*
guarda, te lo dico: ce sto male. Io ho visto delle brutte
persone. Proprio non... Cioè, non è questione di orgoglio, non
è questione... Pija un aereo e vattene! Va, cioè vai via. Te ne
devi andà, non se fa così la guerra, da Pietrafitta urlando e
facendo. Questo qua ormai, forse perché ti voleva tradire o
quello che è, ormai c'ha la palla al balzo, ormai l'ha detto a
4
tutti. A me m'ha detto che ha speso centoventimila euro pe'
fatte secco.
VOCE UOMO 1: *ha speso centoventimila euro pe' famme ammazza a*
me? Chi te lo dice?
VOCE UOMO 2: *ma io che caz... Guarda, can che abbaia non morde:*
ce la vogliamo rischiare sulla pelle nostra?
VOCE UOMO 1: *mmh...*
VOCE UOMO 2: *allora fai una cosa: lascia... lascia... lascia la*

finestra aperta, la luce accesa e la macchina che c'hai
lasciala fuori da Pietrafitta. Pija un taxi, pija un aereo e
vattene: vedrai se non ti vengono a dire che sono entrati i
ladri.

VOCE UOMO 1: *mmh.*

VOCE UOMO 2: *guarda che quello lo fa, eh? E poi anche con la*
minima... E come cazzo...? Che fai, rimani lì a aspettà con la
pistola... con la pistola accanto? Ci mettiamo a fa' i cow boy?
Ma de che? De che? C'hai la barca meravigliosa, c'hai 'na bella
casa, c'hai i soldi, in banca ce l'hai, non ce credo che non
c'hai 'na lira. Stattene buono un attimino. Du' soldi li ho
fatti pure io, ci vediamo tra due mesi, se ne annamo a fa'...
Se annamo a rifà 'na vita da 'n'altra parte. Ci stanno dentro
altre persone, altri interessi. Cose...

VOCE UOMO 1: *chi?*

VOCE UOMO 2: *ci stanno dentro anche altre persone.*

VOCE UOMO 1: *eh.*

VOCE UOMO 2: *lui sta dicendo che tu hai detto che ci fai bere a*
tutti.

VOCE UOMO 1: *no, mai detto.*

VOCE UOMO 2: *ma lo so, ma ciccio! Ma che porco due, me lo devi*
dire a me? E lui ha detto: «Mia moglie che c'ha la sclerosi
multipla l'è andata a insultare dicendo che è una... che è una
balorda, dicendo che è di qua, dicendo che è di là... Per me è
morto». Cioè, lui ha... Non è che me lo ha detto a me per
insultamme, me l'ha detto davanti a delle persone con le

5

pistole in mano.

VOCE UOMO 1: *sì, e questo è soltanto per cercà de metteme paura.*

VOCE UOMO 2: *ma di sicuro, di sicuro, ma noi ce la vogliamo*
rischià? Ce la vogliamo rischiare?

VOCE UOMO 1: *rischiamosela, che problema c'è?*

VOCE UOMO 2: *ma che problema c'è, ciccio? Ma insomma, ma pure*
se non t'ammazzano ma te spezzano la schiena, ma che cazzo vuoi
fa', oh?
VOCE UOMO 1: *vabbè...*
VOCE UOMO 2: *ma per cosa? Ma per cosa, oh?*
VOCE UOMO 1: *mo' vediamo.*
VOCE UOMO 2: *Augusto? Mi spieghi...?*
VOCE UOMO 1: *okay, Dà.*
VOCE UOMO 2: *Augusto...*
VOCE UOMO 1: *tornatene a casa.*
VOCE UOMO 2: *io me ne torno a casa, però ciccio...*
VOCE UOMO 1: *pronto?*
VOCE UOMO 2: *sì, pronto, oh?*
VOCE UOMO 1: *oh, te sento male.*
VOCE UOMO 2: *eh, non ce puoi sta lì, capito?*
VOCE UOMO 1: *(incomprensibile).*
VOCE UOMO 2: *sì sì, tu piglia e vattene. Ne riparlerai tra sei*
mesi.

Con riferimento alla frase del Panozzo :"*E' finita questa cosa, l'abbiamo finita, la sto a finì io tra due settimane...*", gli operanti riscontravano successivamente che le ultime operazioni disposte dalla "Planetarium"

furono effettuate il 13 ed il 18 giugno del 2007 (la prima per €500.000,00 e la seconda per €700.000,00).

Inoltre, un riscontro della veridicità di quanto riferito dal Panozzo al Murri circa il trattamento riservatogli dal Mokbel veniva fornito dall'intercettazione (RIT 1041/2007, progr.545) di una conversazione avvenuta, il 18/5/2007, tra il Mokbel medesimo ed il Caccetta Fabrizio, nel corso della quale il Mokbel informava l'altro del fatto che la notte precedente aveva fatto prelevare il Panozzo (*"l'amichetto suo, Dario"*) da un gruppo di soggetti *"imbruttiti"* e lo aveva diffidato dal continuare ad avere contatti con il Murri.

Il giorno successivo, 19/5/2007, veniva intercettata la seguente conversazione tra il Murri (voce uomo 2) e l'Arigoni (voce uomo 1), (RIT 1871/2007, progr.93):

VOCE UOMO 1: *hello?*

VOCE UOMO 2: *eccellè.*

VOCE UOMO 1: *aò?*

VOCE UOMO 2: *eccellè.*

VOCE UOMO 1: *ma 'ndo cazzo stai?*

VOCE UOMO 2: *e 'ndo voi che sto?*

VOCE UOMO 1: *ma sta a succede un casino, m'hanno fatto ventisette telefonate.*

VOCE UOMO 2: *pezzo de merda... Mica c'è voluto veni a parlà con me da solo.*

VOCE UOMO 1: *ventisette telefonate m'hanno fatto, da tutte le parti: er contabile...*

***VOCE UOMO 2**: non c'è voluto veni a parlà con me, non c'è voluto veni. Coscienza sporca.*

***VOCE UOMO 1**: 'ndo stai tu?*

***VOCE UOMO 2**: e 'ndo voi che sto? In Italia.*

***VOCE UOMO 1**: sì, ma non sta a casa però.*

***VOCE UOMO 2**: no, che non ce sto. No, sto in un posto buono.*

***VOCE UOMO 1**: vabbè, lo sai te.*

***VOCE UOMO 2**: però... però guarda, non ce se può parlà. Pronto?*

3

***VOCE UOMO 1**: in che senso non ce se può parlà?*

***VOCE UOMO 2**: non ce se può paria. Ha cominciato a minacciare di tutto: le mie sorelle, fratelli, madri, padri...*

***VOCE UOMO 1**: sì, capito.*

***VOCE UOMO 2**: così.*

***VOCE UOMO 1**: io te l'avevo detto: non partire. Tu sei voluto partire perché non mi dai retta.*

***VOCE UOMO 2**: no no, ma che? Io la rivolgo questa cosa qui, mica che parto che non la risolvo.*

***VOCE UOMO 1**: era meglio che te ne stavi qua.*

***VOCE UOMO 2**: ah, per carità, certo.*

***VOCE UOMO 1**: te l'ho detto...*

***VOCE UOMO 2**: però non potevo fa' cosi, non potevo fa' così. C'aveva mia sorella lì, mi minacciava l'Avvocato, quell'altro de su e de giù, io non potevo sta... non interessarmi di questo e lasciare tutto così. Non lo potevo proprio fa'. Ha*

voluto litigà con me per forza.

***VOCE UOMO 1**: te l'ho detto: non c'andà. Tu non m'hai dato retta.*

***VOCE UOMO 2**: eh vabbè, però so' venuto. Mo'?*

***VOCE UOMO 1**: mo' che?*

***VOCE UOMO 2**: e mo'?*

***VOCE UOMO 1**: e mo' che?*

***VOCE UOMO 2**: che ne so.*

***VOCE UOMO 1**: e mo' che fai?*

***VOCE UOMO 2**: eh, dimme.*

***VOCE UOMO 1**: hai dato retta a me e a quello che t'ho detto io? No, t'ho detto: «non partire, stattene qua». Fino all'ultimo ho sperato, fino all'ultimo secondo. Mo' che hai fatto tutta 'sta gran caciara che hai risolto? Che pigli l'aereo e te ne ritorni qua.*

***VOCE UOMO 2**: dici?*

4

***VOCE UOMO 1**: che cazzo stai a fa' lì? Che state... Te dico, m'arrivano delle telefonate che ho detto: «Ahò, boni belli eh. State boni, calmi – dico - boni perché...».*

***VOCE UOMO 2**: guarda che nei nostri discorsi non se semo sbagliati de 'na virgola.*

***VOCE UOMO 1**: ma io non... Ma certo, certo.*

***VOCE UOMO 2**: eh, e allora?*

***VOCE UOMO 1**: ma la soluzione non era quella che tu dovevi partire.*

***VOCE UOMO 2**: per carità, però non...*

***VOCE UOMO 1**: io gli ho detto che sto fuori da te. Mi ha chiamato e gli ho detto: «Io non voglio entrare in questa cosa tua con...». Mi hai detto di non entrare? Perché adesso, oggi mi hanno chiamato dicendo: «Oh chiamalo, fé, questo sta a fa' 'na caciara». M'ha detto così lì, er Mascella. Dico: «No, perché io non posso fare niente. Intanto non so 'ndo trovarlo perché non c'ho i numeri, non so niente, mi è stato detto anche dal... dal beneamato lui che era una cosa sua personale – dico – per cui io non... non mi metto in mezzo».*

***VOCE UOMO 2**: vabbè.*

***VOCE UOMO 1**: okay. Ma io vorrei sapere tu che cosa vuoi fare però, perché...*

***VOCE UOMO 2**: io voglio chiudere, io voglio partire da qui con questa storia chiusa.*

***VOCE UOMO 1**: la storia chiusa come la chiude? Dimme a me.*

***VOCE UOMO 2**: non lo so, sto cercando...*

***VOCE UOMO 1**: Dopo che gli hai telefonato dicendo glie: «Sei un pezzo de merda, tu' moglie è 'na zoccola», perché questo gli hai detto.*

***VOCE UOMO 2**: no! No no no.*

***VOCE UOMO 1**: che gli hai detto?*

***VOCE UOMO 2**: gli ho detto: «Sei un frocio perché non sei voluto veni a parlà con me da solo. M'hai dato appuntamento a 5*

Piazza Jacini perché me volevi fa' rompe er culo da tutti i

ciccioni che c'hai intorno». Questo gli ho detto.

***VOCE UOMO 1**: aiò?*

***VOCE UOMO 2**: sì.*

***VOCE UOMO 1**: no, rimani in linea, rimani in linea che... Da 'ndo stai chiamando? Da un telefono privato?*

***VOCE UOMO 2**: sì.*

***VOCE UOMO 1**: spero che non sia il tuo.*

***VOCE UOMO 2**: no.*

***VOCE UOMO 1**: allora, sto dicendo: a questo punto se tu avessi dato retta al vecchio quella sera che sei voluto andare via per forza e nessuno...*

***VOCE UOMO 2**: vabbè, per carità, però io non potevo stare con l'Avvocato mio che viene minacciato, con...*

***VOCE UOMO 1**: adesso... adesso l'unica cosa che...*

***VOCE UOMO 2**: con lo scudiero che c'ha la taglia sulla testa, che me vengono a dì ste cose...*

***VOCE UOMO 1**: perché?*

***VOCE UOMO 2**: che cazzo ne so? Questo io so.*

***VOCE UOMO 1**: ma che ca...*

***VOCE UOMO 2**: questo io so. Questo, questo me vengono a dì. Ma*

tu che cazzo te pensi da esse?

***VOCE UOMO 1**: io però ti voglio dire che cosa... Sì allora, siccome tanto succede questo: che partono soltanto telefonate con ingiurie, con minacce e tutto quanto per cui è anche... sono... è anche pericolosa la cosa a livello proprio legale,*

perché non se minaccia ia gente così per telefono, no?

***VOCE UOMO 2**: no, non se fa.*

***VOCE UOMO 1**: giusto?*

***VOCE UOMO 2**: giusto.*

***VOCE UOMO 1**: siccome adesso la... sicuramente verrà detto che tu dici: «lo faccio 'na caciara...».*

6

***VOCE UOMO 2**: no, io so' infame, io so' infame. Dice che faccio... So' infame, so' infame.*

***VOCE UOMO 1**: oh, ecco. Allora se tu avessi dato retta a me... Non m'hai dato retta a me, ormai ci stai dentro in questo... in questa cazzata. L'unica cosa che ti conviene fare è prendere i tuoi soidi, prendere un bel biglietto aereo e ritornattene a casa, Lassie.*

***VOCE UOMO 2**: allora me li desse. Me li facesse avè.*

***VOCE UOMO 1**: io non so che dirti. Io... Per me è tutto sbagliato, però per carità, tu hai detto de non...*

***VOCE UOMO 2**: okay, tutto sbagliato, ma qua si è arrivati a questo punto.*

***VOCE UOMO 1**: no, è sbagliato il sistema. Hai sbagliato il sistema perché...*

***VOCE UOMO 2**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 1**: ma che non lo sapevi che era così? Non lo sapevi?*

***VOCE UOMO 2**: sì, ho capito, ma io non ce lascio mi sorella lì in mezzo, capito?*

***VOCE UOMO 1**: e allora vieni...*

***VOCE UOMO 2**: manco morto, manco morto.*

***VOCE UOMO 1**: ma tu' sorella 'ndo sta?*

***VOCE UOMO 2**: adesso non lo so. L'altro giorno l'ha sequestrato. Mi hanno detto: «Ha sequestrato tua sorella per tutto il giorno».*

***VOCE UOMO 1**: vabbè, ma che sequestra? Tu' sorella piglia, esce*

dalla porta e se ne va, ma che cazzo sta a dì?

***VOCE UOMO 2**: sì, no, per carità. Però capito? Cioè, come per dì, statte accort... Cioè oh, ma che stamo a scherzà? Ah pezzo de merda, ma come te permetti?*

***VOCE UOMO 1**: se siete arrivati a 'sto punto qua...*

***VOCE UOMO 2**: eh. Lo so, qua stiamo.*

***VOCE UOMO 1**: io non so che ditte. Che cosa ti posso dire*

7

(incomprensibile)?

***VOCE UOMO 2**: vabbè, non me dì niente.*

***VOCE UOMO 1**: io...*

***VOCE UOMO 2**: vabbè, allora niente.*

***VOCE UOMO 1**: no, che te posso dì? Io te dico: vattene, viettene qua.*

***VOCE UOMO 2**: no, io la devo chiudere questa situazione, non posso non chiuderla.*

***VOCE UOMO 1**: e come la chiudi, scusami?*

***VOCE UOMO 2**: eh, la devo... In qualche modo la devo chiude.*

***VOCE UOMO 1**: eccellenza (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 2**: in qualche modo la devo chiudere.*

***VOCE UOMO 1**: ma in quale modo? Facendo del male a te stesso,*

facendo del male a chi? Dimme.

***VOCE UOMO 2**: no, per carità. Io c'ho i miei programmi, c'ho i miei programmi già avviati. Non c'ho problemi. Io ce vado in fondo a questa cosa qui perché io non posso lasciare delle porte aperte, andammene in mezzo al mare con la preoccupazione*

o con... Capito? I timori eccetera eccetera. Non posso.

***VOCE UOMO 1**: ma i timori di chi, scusa? I timori di cosa?*

***VOCE UOMO 2**: de 'sto pezzo de merda, de 'sto pezzo de merda.*

***VOCE UOMO 1**: si, beh, mo' te dico 'na cosa...*

***VOCE UOMO 2**: sto fijo de 'na gran puttana. De questo c'ho, de questo c'ho il timore. Per quello che sta facendo, che ha chiamato i miei fratelli, le mie sorelle minacciando. Ma chi cazzo te pensi de esse? Ma come te permetti? Ma come se qualcuno chiama Fa... chiama i tuoi figli e se comporta cosi. Tu che cosa fai?*

***VOCE UOMO 1**: no, io torno subito, con tutti i Giudici, Guardie, Finanzieri...*

***VOCE UOMO 2**: bravo, io non me preoccupo de niente. Io sto qui, cioè non c'ho problemi con nessuno, parlo con tutti. Non parlo con nessuno perché me ne sto per cazzi miei da 'na parte ma*

8

non posso lasciare questa situazione con questo che se permette de dì 'ste cose e...

***VOCE UOMO 1**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 2**: pijano l'amico mio, l'amico mio che l'avevano minacciato che non me poteva vedè e l'altro giorno m'ha detto: «Ho visto lì gente brutta con le pistole sul tavolo», capito?*

***VOCE UOMO 1**: pistole sul tavolo?*

***VOCE UOMO 2**: pistole sul tavolo.*

***VOCE UOMO 1**: e chi sò questi con le pistole sul tavolo? So' poliziotti?*

***VOCE UOMO 2**:i ciccioni, i ciccioni che se mette intorno a duemila lire al giorno.*

***VOCE UOMO 1**: con le pistole?*

***VOCE UOMO 2**: sì.*

***VOCE UOMO 1**: che so' poliziotti?*

***VOCE UOMO 2**: a dirgli: «Ho messo centoventimila euro per farlo, per farlo». All'amico mio.*

***VOCE UOMO 1**: ma che siamo diventati matti, ahò? Ma và...*

***VOCE UOMO 2**: questo è, questa è la situazione in cui stiamo, capito? Cioè, io me ne vado adesso? Io non me ne vado.*

***VOCE UOMO 1**: ma io penso... io penso che se tu te ne vai non fa un solo de danno, perché te ne vai e archivi la pratica.*

***VOCE UOMO 2**: io me ne vado a storia... io me ne vado a storia conclusa. Io voglio vedè la fine di questa storia, sennò non me ne vado. Io non scappo.*

***VOCE UOMO 1**: ma...*

***VOCE UOMO 2**: perché andassenne adesso vuol dì scappà, lo non*
scappo. A me con quei quattro denti me venisse a parlà da solo.
***VOCE UOMO 1**: ma non ce viene da solo a parlà con te.*
***VOCE UOMO 2**: non ce viene. Che scende da solo, il frocio? Gli ho detto: «Sei un frocio de merda, sei frocio perché non sei voluto veni a parlà con me. C'hai paura. Te sei messo a*
9
*strillà perché non vuoi parlà con me, sei frocio». Questo gli ho detto. Mo' facesse quello che cazzo glie pare, il segretario. **C**apito? Vediamo che cosa fa, er minaccia.*
***VOCE UOMO 1**: però se può vive così? Dimme te.*
***VOCE UOMO 2**: che te devo fa'? Questa è la mia situazione, eccellè. Non è... non è un'altra. Questa è la mia situazione. Cosa che io devo risolve, sennò non vado da nessuna parte. Me ne sto qui vita naturai durevole. Non me ne frega un cazzo della zattera, non me ne frega un cazzo de niente. Faglielo presente, faglielo presente...*
***VOCE UOMO 1**: a chi? Nooo, a me non ce contà. io non t'ho sentito proprio. lo gli ho detto: «A me non mi rompete il cazzo». Gli ho detto: «A me lasciateme perde».*
***VOCE UOMO 2**: vabbè.*
***VOCE UOMO 1**: a me mi dovete lasciare... No, io non me posso mette. lo se me devo mette in mezzo devo prende un aereo e devo veni là, capito? Questo devo fa'.*

***VOCE UOMO 2**: ma io non te faccio...*

***VOCE UOMO 1**: io per le chiacchiere...*

***VOCE UOMO 2**: io non ti sto chiedendo di mette in mezzo, capito? Se...*

***VOCE UOMO 1**: no! Ma io... io parlando da amico...*

***VOCE UOMO 2**: eccellenza, io da amico te dico: prendi un aereo e vattene.*

***VOCE UOMO 1**: si, eh?*

***VOCE UOMO 2**: accollalo a me che so' stato io.*

***VOCE UOMO 1**: questo è quello che vuole quel pezzo de merda, me*

lo sta a fa' dì...

***VOCE UOMO 2**: prendi... Lascialo perde, lascialo perdere, lascialo fare.*

***VOCE UOMO 1**: questo è quello che vuole lui, questo è quello che vuole lui, questo è quello che vuole lui.*

***VOCE UOMO 2**: non è questo il momento, non è questo... Tu non 10*

m'hai dato retta perché non rifletti. Non è questo il momento, ti ho detto: stattene tranquillo qua. Stavamo tanto bene, stai sereno, mangi, bevi dormi e fai lo sport che te piace a te.

No, no. Se tu te ne vai finisce tutta la pratica perché è quello che è.

***VOCE UOMO 1**: vabbè, io ai momento non me ne posso andà.*

***VOCE UOMO 2**: ci saranno... Ma guarda che non ha nessun...*

***VOCE UOMO 1**: soprattutto dopo tutte le minacce che m'ha fatto*

contro la mia famiglia che è l'unica cosa che c'ho.

***VOCE UOMO 2**: ma che fa? Ma che fa, ma smettila.*

***VOCE UOMO 1**: eh sì, mo' vediamo.*

***VOCE UOMO 2**: ma che te fa'?*

***VOCE UOMO 1**: ma che ne so? A me me l'ha detto, a me già che me*

l'hai detto me fai rode er culo. Come te permetti de dimmelo? Pezzo de merda.

***VOCE UOMO 2**: ma tanto lui non ci viene a parlare con te, giusto?*

***VOCE UOMO 1**: ma ce venisse, perché se non fa questo non ce stanno cazzi. Io non me ne vado da qua. Io io devo vedere faccia a faccia da solo dentro 'na casa chiusa. Questo io voglio.*

***VOCE UOMO 2**: ma non ce viene, non ce viene, eccelìè.*

***VOCE UOMO 1**: perché? Che c'ha paura, de morì?*

***VOCE UOMO 2**: ma non ce viene. Ma non lo so...*

***VOCE UOMO 1**: vuole morì? De che c'ha paura?*

***VOCE UOMO 2**: ma...*

***VOCE UOMO 1**: io ce voglio solo parlà.*

***VOCE UOMO 2**: se non c'è venuto fino a adesso non ce verrà manco domani, no? Che dici tu?*

***VOCE UOMO 1**: e allora... Allora qui stiamo, posizione de stallo.*

***VOCE UOMO 2**: posizione de stallo. E allora perché me dici: «Tu che me consigli de fa'?», io te consiglio de pijatte un aereo*

11

e andattene, basta.

***VOCE UOMO 1**: ho capito, ma questo è quello che vuole quel pezzo de merda li e io non lo posso fa'. Io non faccio quello che vuole lui.*

***VOCE UOMO 2**: lui. Lasci tutto così nella merda, lasci tutto quello che c'hai nella merda? Boh, non riesco a capire, no.*

***VOCE UOMO 1**: che te devo fa'? L'ho fatto... l'ho fatto in famiglia tanti anni fa, m'ha mandato a merda tutto quello che ce potevo avè e che era molto de più.*

***VOCE UOMO 2**: e rifai la seconda?*

***VOCE UOMO 1**: no, che te devo dì? Devo fa' la seconda? Ma io so' fatto così, che te devo fa'.*

***VOCE UOMO 2**: ma tu sei fatto così, però...*

***VOCE UOMO 1**: me conosci, me conosci.*

***VOCE UOMO 2**: però perché non dici...*

***VOCE UOMO 1**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 2**: scusami, perché non fai 'na cosa? Scusami, abbi pazienza: l'accolli a me. Se vuoi me l'accollo io. Se mi dai il numero dove chiamare questa gente, gli dico: «Senti, io l'ho convinto a partire e andarsene».*

***VOCE UOMO 1**: no no no, zero.*

***VOCE UOMO 2**: e me l'accolii a me. **E** te ne vai.*

***VOCE UOMO 1**: zero zero zero.*

***VOCE UOMO 2**: e che te posso fa' io, fratello? io te posso dì: se tu parti e te ne vai hai fatto tredici, anche perché io tra*

le altre cose poi mercoledì c'ho il mio passaporto nuovo e te io... Capito? Per cui io me ne sto qui tranquillo, non mi muovo, faccio tutte le mie cose, c'ho il mio lavoro e i miei contratti. Quello che tin voglio dire a te: accollalo a me che t'ho fatto tornà io per forza, che t'ho detto che te mandavo via con la zattera.

***VOCE UOMO 1**: no, non si discute.*

***VOCE UOMO 2**: accollalo a me, però torna. Lascia perde,*

12

abbandona queste cose de coatti de... da zozzi de Marana.

***VOCE UOMO 1**: eh no, ma non è più, non è più il coatto de 'na volta. Mo' c'ha le lire, capito? Mo' non lo può più fa' il coatto, e allora mo' deve veni a parlà come fa la gente per bene e come fanno le persone che se so' volute bene e che hanno fatto... che hanno camminato insieme. Adesso tu vieni a parlà con me. Questo deve fa', codardo de merda. Pezzo de merda che non sei altro. Ma che c'hai? Che pensi, che te metto le mani addosso? Ma che pensi? Viene a parlà con me, no? Che cazzo... Io ti ho chiesto de veni a parlà e tu non ci vieni! **E** mi scateni tutta 'sta cosa intorno perché ce... perché sei frocio, perché sei un frocio fijo de 'na bocchinara, questo sei. Non sei altro, capito? **E** allora da te io tutto quello che dici... **E** poi se me cominci a minaccià, codardo de merda, e qualcuno torce un capello a mia sorella o a mio fratello, a mio padre o a mia madre...*

***VOCE UOMO 2**: ma non glielo torce nessuno, ma non glielo torce*

nessuno. Ma falla finita.

***VOCE UOMO 1**: sì? E allora perché li chiami, perché li minacci?*

***VOCE UOMO 2**: ma chi ha chiamato, papà e mamma? Non ce credo.*

***VOCE UOMO 1**: no, però ha chiamato mi sorella, hanno fatto chiamà mi fratello che sta in Africa.*

***VOCE UOMO 2**: eh vabbè.*

***VOCE UOMO 1**: «Non tornà, ve conviene non tornà».*

***VOCE UOMO 2**: ma che c'entra tu fratello poi, scusa?*

***VOCE UOMO 1**: che cazzo te devo di? Cosa ti devo dì? Questo è quello che... questo è quello che sta succedendo. Che c'entra mi fratello? Quello... Quello glie sto pure sul cazzo, io.*

***VOCE UOMO 2**: te posso dì 'na cosa? Tua sorella non... ha sempre lavorato, non c'entra niente.*

***VOCE UOMO 1**: sì. L'altro giorno me chiama quello lì, me dice: «hanno sequestrato tua sorella per tutto il giorno».*

13

***VOCE UOMO 2**: ma dai...*

***VOCE UOMO 1**: io non l'ho sentita.*

***VOCE UOMO 2**: ma su, ma che stamo... Che stamo in mezzo ai... Ma dai, su.*

***VOCE UOMO 1**:capito come?*

***VOCE UOMO 2**: manco i delinquenti fanno 'ste cose.*

***VOCE UOMO 1**: «allora, allora tira fuori i coglioni dalla tasca - come gii ho detto – e vié a parià con me». Capito? Questo io voglio. Se non fa questo non ce stanno cazzi, io da qui non*

schiodo. Quindi se c'hai una parola da mettere su questa cosa qui, chiamalo e diglielo. O quando te richiama tu glielo dici.

***VOCE UOMO 2**: quando me chiama.*

***VOCE UOMO 1**: «Tu devi soltanto andà a parlà con 'sta persona perché quello è venuto giù per parlà con te. Punto. Se tu non ce vuoi parlà stai a fa' tutto 'sto casino per niente».*

***VOCE UOMO 2**: hello?*

***VOCE UOMO 1**: hello.*

***VOCE UOMO 2**: io che cosa vuoi che ti dico, figlio mio?*

***VOCE UOMO 1**: niente, che me devi dì.*

***VOCE UOMO 2**: io te dico: prendile un aereo e viettene via.*

***VOCE UOMO 1**: eccellè, te saluto.*

***VOCE UOMO 2**: è questo quello che te posso dì io come amico.*

***VOCE UOMO 1**: okay, va bene.*

***VOCE UOMO 2**: come persona che te vuole bene. Poi un altro che*

non te vuole bene: «No, rimani là, fai come cazzo te pare». Io te dico: prendi e vai via, perché é stato tutto inutile. È

stato tutto inutile perché tanto che cosa hai ottenuto? La caciara? A 'sto punto no, perché non stai manco più a casa tua, io so' sicuro...

***VOCE UOMO 1**: che cosa?*

***VOCE UOMO 2**: non stai a casa tua. C'hai casa vuota che non ce puoi sta.*

14

***VOCE UOMO 1**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 2**: casa tua non c'ha mobili, non c'ha un cazzo. 'Ndo*
dormi, in fregna? Tutte 'ste beghe, 'ste telefonate, tutte
'ste cose cosi a che servono? Tutte 'ste cose, tutti 'sti guai
che ve portate addosso, che ve li riportate per tutta la vita.
Usate il cervello, no? Aspetti un attimo, quando sarà il
momento ci metteremo seduti. Ci starò pure io, perché io ce
vengo che a me non me manca il coraggio, a me non me frega
niente.
***VOCE UOMO 1**: ma uno che va... uno che va dali Avvocato mio e*
gii dice: «Devi sceglie da che parte stà». Quello è i Avvocato
mio.
***VOCE UOMO 2**: ma lo vedi? Allora te sto a dì, pijate un aereo e*
vattene, dì che so' stato io, accollala a me. Io glielo dico
lunedì, lunedì me chiamano a me, sicuro, a me mi chiamano e
gli dico: «Senti, io l'ho costretto dicendogli che sta andando
a picco il natante, perché sennò glielo tiro fuori... serve la
sua presenza perché sennò c'ha un danno che non finisce mai,
l'ho costretto a ritornare. Adesso calmate un attimo – glie
dico – lascia perdere tutto, finisci tutto, parliamo quando
sarà il momento di parlare».
***VOCE UOMO 1**: ci risentiamo lunedì, guarda.*
***VOCE UOMO 2**: dai retta a me, non ti andare a impicciare,*
conte. C'hai trentanove anni, eh? Trentanove anni.
***VOCE UOMO 1**: eh, ma ne ho vissuti sessantaquattro, capito?*
***VOCE UOMO 2**: sì, ma che... Sei andato giù? Sei andato giù, gli*

hai detto: «Vedemose», non t'ha voluto vedere? T'ha messo cento persone davanti? Tutte 'ste cose brutte che dicono per telefono, perché te dico, dicono delle cose per telefono pure questi che sembra chissà che, sembra de avè a che fa' con chissà che, so' quattro dementi.

***VOCE UOMO 1**: quattro scemi, capito?*

***VOCE UOMO 2**: ecco. Allora tu intelligentemente prendi...*

15

***VOCE UOMO 1**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 2**: tu prendi il biglietto e te ne torni via e lasci perde 'sta gente. Smettila, taglia. Ci sarà il momento in cui si potrà parlare di questa cosa, no? Nessuno fa male a nessuno. Ma che te fanno male, ma che te fanno... Damme retta a me.*

***VOCE UOMO 1**: voglio vedè... voglio vedè se uno lo dice delia piccoletta o de qualcuno così.*

***VOCE UOMO 2**: a me se lo dice?*

***VOCE UOMO 1**: voglio vedè... **E**h, a te.*

***VOCE UOMO 2**: ascolta: a me non...*

***VOCE UOMO 1**: a te non te lo dice com'è.*

***VOCE UOMO 2**: no, a me non me lo dice...*

***VOCE UOMO 1**: cambia, no? Cambia. Perché? Perché te sei più serio o perché c'hai qualcosa di... di diverso?*

***VOCE UOMO 2**: no, non so' diverso. È che purtroppo tra voi due ci stanno altre cose, io te l'ho sempre detto.*

***VOCE UOMO 1**: no, lascia perde.*

***VOCE UOMO 2**: e tu m'hai sempre mannato a fanculo e l'ultima volta m'hai detto: «Vuoi iitigà con me?» ed io te lo continuo a ridire e dopo tu ti incazzi che il rapporto è diverso tra me e lui, lui, il segretario nazionale...*

***VOCE UOMO 1**: non ci stanno, non ci stanno rapporti.*

***VOCE UOMO 2**: tra te e lui...*

***VOCE UOMO 1**: non ci stanno rapporti.*

***VOCE UOMO 2**: no no, ce stanno altre storie de mezzo.*

***VOCE UOMO 1**: vabbè.*

***VOCE UOMO 2**: capito? Per cui ti dico: a 'sto punto ma chi te lo fa fa'? Che vantaggio ne trai?*

***VOCE UOMO 1**: è l'orgoglio di merda che ognuno di noi ha.*

***VOCE UOMO 2**: ma l'orgoglio di merda che ognuno di noi ha ti provoca un danno a te personalmente, provoca un danno...*

***VOCE UOMO 1**: e chi se ne frega. Io me le accollo tutte le*

cose, tu io sai bene. Io m'accollo tutto, io so' fatto così. io me presento (voci sovrapposte).

***VOCE UOMO 2**: siccome ti sei presentato e non hai avuto risposta da un'altra parte, da quello che io ho capito che mi hai detto, se non una risposta di dieci persone che ti vengono lì e ti...*

***VOCE UOMO 1**: sì sì, te stavano a aspettà in venti a Piazza Jacini per rompete er culo, questa è la risposta.*

***VOCE UOMO 2**: se, in venti e in trenta. Ecco, appunto.*

***VOCE UOMO 1**: viè a casa mia da solo, a merda!*

***VOCE UOMO 2**: siccome i rapporti sono chiusi allora a questo punto ti conviene rientrare tranquillamente, prende pure quello straccio de scudiero che c'hai, poraccio, che è pelle e ossa, che è un amico tuo che te vuole bene e te ne rientri. **E** poi quando sarà il momento se parlerà de 'sta cosa qua. Se ragionerà e si troverà un accordo. Adesso è inutile che stai là perché adesso che cosa stai facendo?*

***VOCE UOMO 1**: ci sentiamo, ci sentiamo lunedi, dai.*

***VOCE UOMO 2**: però tu pensace bene perché io te dico cose giuste. Che cosa stai facendo là? A che serve? A che serve?*

***VOCE UOMO 1**: e poi... Mo', mo' lo capisci.*

***VOCE UOMO 2**: (voci sovrapposte).*

***VOCE UOMO 1**: mo' tra qualche giorno lo capisci. Comunque ci sentiamo lunedì, a scanso.*

***VOCE UOMO 2**: okay. Ciao.*

***VOCE UOMO 1**: ciao.*

17

Il 22/5/2007 la G.d.F. effettuava, nell'ambito del primo procedimento (n.6429) poi confluito nel presente, tutta una serie di perquisizioni domiciliarie nei confronti di diversi degli odierni imputati.

Al riguardo venivano intercettate, in quello stesso giorno, varie conversazioni di commento alla suindicata attività di P.G.: 1) RIT 1645/2007, progr. 1007 (il Fanella chiama il fratello, per dirgli di non andare in ufficio); 2) RIT 1894/2007, progr.10 (la Ricci chiama il Di Girolamo, per riferirgli che riceverà la visita del Fanella); 3) RIT

932/2007, progr. 1436 (il Mokbel chiama la moglie, chiedendole che cosa stia accadendo e la Ricci gli rappresenta che sta cercando di acquisire quante più informazioni possibile e che dopo si recherà da lui); 4) RIT 1896/2007, progr. 6 (il Mokbel chiama Murri Pierpaolo, fratello di Augusto, addossando a quest'ultimo la responsabilità per le perquisizioni di cui sopra, dal momento che aveva utilizzato utenze cellulari, ben sapendo che le stesse erano intercettate).

E sempre nel pomeriggio del 22/5/2007 veniva, altresì, intercettata una conversazione tra il Fanella e l'Arigoni, articolatasi in tre diverse telefonate nello spazio di pochi minuti, a causa dell'interruzione delle prime due (RIT 1903/2007, progr. 13; RIT 1903/2007, progr. 14; RIT 1903/2007, progr. 15).

Emerge dalla suddetta conversazione che il Fanella informava l'Arigoni delle summenzionate perquisizioni, dicendo che le stesse erano state a carico del Gionta, del Focarelli e del Panozzo (indicati con i soprannomi, rispettivamente, di "Bonzo", "Somaro" e "Giraffa") ed evidenziando come la colpa di ciò fosse da attribuire al Murri (indicato come "ciccione de merda"), che probabilmente, parlando al telefono, aveva "*fatto nomi, impicci e imbrogli*". Sempre nel corso della conversazione in parola il Fanella faceva poi riferimento all'infondatezza delle rivendicazioni economiche del Murri, riferendo all'Arigoni di aver personalmente "*fatti i conti fino a ieri sera col Somaro*" (e, quindi, con il Focarelli) e di aver, in tal modo, constatato che tanto il Murri, quanto l'Arigoni avevano, in realtà, percepito in più di quanto loro spettasse, a scapito del Focarelli.

La sera di quel medesimo giorno il Fanella richiamava (RIT 1903/2007, progr. 21) l'Arigoni, per informarlo sull'evoluzione delle indagini e gli comunicava che, mentre il Focarelli ed il Panozzo erano stati rilasciati, il Gionta era stato, invece, trattenuto; aggiungeva che anch'egli era stato convocato in Procura per il giorno successivo. Inoltre il Fanella comunicava all'altro che *"i bad"* (soprannome, con cui venivano indicati gli inglesi, vale a dire l'O' Connor ed il Neave) erano fuggiti in Sud America e che il Breccolotti era partito, proprio quella mattina, per Hong Kong; ribadiva che la responsabilità per quanto verificatosi era da attribuire al Murri, che sicuramente "*aveva straparlato al telefono*" e che era "*arrivato qua avvelenato da Montecarlo*". Il Fanella suggeriva, quindi, all'Arigoni di rimanere all'estero.

Il 23/5/2007 il Fanella telefonava al Breccolotti (RIT 1645/2007, progr. 1069), appena arrivato ad Hong Kong, informandolo delle perquisizioni del giorno precedente.

E sempre in data 23/5/2007 veniva intercettata una telefonata (RIT 1903/2007, progr. 30) effettuata all'Arigoni dal Mokbel, il quale gli domandava espressamente :"*...ma me spieghi perché pè ricevè 'sti soldi è stata così facile e per farli ripartì non è così facile?"*, ottenendo la seguente risposta "*Ce stanno difficoltà perché...hanno messo gli allarmi!"*. A questo punto il Mokbel chiedeva all'Arigoni se i soldi si trovassero ancora ad Antigua e, ottenuta risposta affermativa, ordinava all'altro di spedirli, puntualizzando :"*Qui bisogna mandare questi cazzo di soldi! Adesso io ti mando la Contessa, ti mando una cosa, prendi la Contessa, gli fai bonificà a nome suo, addò stai te, poi lei da là sa dove li deve mandà 'sti soldi!"*

In data 24/5/2007 veniva intercettata la seguente conversazione (RIT 1903/2007, progr. 35) tra il Mokbel (voce B) e l'Arigoni (voce A):

Voce A	Sì!
Voce B	Comunque hanno ribattuto tutti i conti...
Voce A	Eh...
Voce B	...caro Conte, grazie a lui ed a te che hai parlato per mesi "io ho preso poco, devo prende de più, non ho capito perché certi pezzi de merda hanno preso i soldi, io che ho fatto le cose...", perché queste so' parole tue, perché queste so' cose che dici te...
Voce A	Queste so' cose che io dicevo a te, non le dicevo agli altri!
Voce B	No, no! No bello! Tu te devi ricorda' quant'era la percentuale... era il 3% che voi dovevate prende'...
Voce A	Mbhè, ma non importa de questo a me...
Voce B	...sapete quanto avete preso?
Voce A	...il problema mio con ...*(inc.)*... è dato da altri motivi!

Voce B	Nooo! Perché non ti piace ascoltare i conti? Adesso che ve siete sputtanati con tutti e che c'avete sputtanati pure col Quadrupede, sai quanto avete preso voi invece del 3%, eh? Il 5,5 perché voi pensate che ogni mille lire so' 230... no! È lì che ve sbagliate! Perché ogni mille lire... sulle 200 lire di entrate...
Voce A	Vabbè, lascia perde le spiegazioni...
Voce B	...100 andavano perse sul giro, che non lo sapevate che ve mettete a fa i conti?
Voce A	Vabbè... no! Non le so' 'ste cose! Io co' te...
Voce B	Ah, non li sai i conti?
Voce A	...con te ho discusso per le parole! ...*(inc.)*...
Voce B	No, con me poi ce discuti per i conti, non per le parole!
Voce A	No! Con te ho discusso per le parole che hai detto tu, che io non c'entravo niente, che me so' arrivati qua e m'hanno detto sempre la stessa cosa tre persone! ...*(inc. sovr. voci)*...
Voce B	Allora no, forse... no, no! Non ripiglia' 'sto discorso!
Voce A	E sennò io con te non ho mai discusso per i soldi! Ricordatelo, ricordatelo bene!
Voce B	No, no, no! Tu con me hai discusso per i soldi!
Voce A	No!

Voce B	Tu con me hai discusso per i soldi! Perché hai detto a tutti quelli...
Voce A	No, no, no! No, no...
Voce B	...che so' venuti su...

La conversazione a questo punto s'interrompeva e, dopo qualche minuto, ne veniva intercettata una seconda (RIT 1903/2007, progr. 36), intervenuta, però, tra l'Arigoni (voce A) ed il Fanella (voce B), che di seguito si riporta:

Voce A Metti più soldi perché casca!

Voce B Aho! So'... so' io, so' io! Me cascano i soldi! Se n'è andato imbufalito un'altra volta!

Voce A *Un'altra volta... e fallo imbufalì!*

Voce B Senti... lasc... lascia perde, non parla' proprio de conti, è successa una caciara che manco...

Voce A *(urla) ma chi cazzo ce parla de' conti? Me ce chiama! Ma chi cazzo ce vo' parla'!*

Voce B ...(inc. sovr. voci)... te dico una cosa Conte, 'mo sta arriva' la contessa, fai quello che devi fa... e a quel pezzo di merda, se lo senti, per come...

Voce A *Quello non ci sta qua, quando viene quello sta qua! Io che cazzo devo fa?*

Voce B .....(inc. sovr. voci)... ammazza'... va a mangiare là...

Voce A *Ve lo sto chiedendo a voi, cosa devo fare?*

Voce B ...è meglio che lo fa ammazza' là, prima che lo ammazzano qua, damme retta! Senti, io... io prevedo che per i primi de luglio vengo io, eh?

Voce A *Eh! So' felice, magari!*

Voce B Così te racconto un bel po' de cose, te racconto!

Voce A *Magari!*

Voce B Comunque... comunque sia ce so' andato io ieri mattina, non ce l'hanno per niente con te, proprio zero proprio, so' imbufaliti su 'st'aitro troncone e col povero Somaro, perché poraccio me fa pena, capito?

Voce A *Uhm... allora comunque adesso con calma, che tu sei più calmo, io con quella persona che ho parlato fino adesso...*

Voce B Eh...

Voce A *...ho discusso per le parole che mi sono state riportate; è un ripor... adesso io al di là della discussione mia con lui, che se la devo fare la faccio quando sarà il momento per le parole e lui mi ha detto "sì, avemo litigato..."*

Voce B So' ...(inc.)... soldi!

Voce A *Lascia perde! So' 15 anni che litigamo!*

Voce B Sono ...(inc.)... soldi!

Voce A *Il problema è un altro!*

Voce B Eh!

Voce A *(urla) Io de questo che cazzo ce devo fa che sta qua? Ma che cazzo gliè devo fa?*

Voce B Fallo butta' al mare prima che... prima che succede ...(inc.)...

Voce A *(urla) Ma questo se ne va! Questo viene qua, 'mo se ne andrà... se ne andrà a fanculo! Io non voglio senti' nessuno! Non voglio copri'(?) nessuno!*

Voce B Speriamo... ...(inc. sovr. voci)... speriamo che se ne va a fanculo!

Voce A *(urla) A me a casa mia... voi veni' te? Sei mio fratello! Non voglio gente a casa*

Gli operanti acclaravano, poi, che in data 25/5/2007 il Fanella si recava ad Hong Kong, ove raggiungeva il Breccolotti (che si trovava già in loco, come s'è in precedenza illustrato) ed attivavano un servizio di collaborazione con il collaterale organismo di polizia locale.

Per via rogatoriale venivano, pertanto, acquisiti gli esiti di servizi di O.C.P. effettuati dalla polizia di Hong Kong, da cui emerse, innanzi tutto, che il Fanella era titolare di un c/c presso la HSBC di Hong Kong, oltre ad essere titolare di una società denominata "Capital Limited" e che il Breccolotti risultava anch'egli titolare di due c/c, uno presso la suddetta HSBC e l'altro presso la Standard Chartered Bank, nonché di tre società, la "Cinema Italiano Limited", la "Anson International Limited" e la "Loyal Act Limited".

Emergeva, altresì, dai suddetti accertamenti di p.g. che i prefati Fanella e Breccolotti erano cointestatari di due cassette di sicurezza presso la "HSBC", ove furono visti recarsi, nel corso della suddetta attività di pedinamento.

In data 29/5/2007 veniva intercettata (RIT 1903/2007, progr. 39) una conversazione iniziata tra l'Arigoni ed il Mokbel, al posto del quale, però, subentrava subito la Murri Barbara; quest'ultima comunicava all'Arigoni il nome dell'albergo presso cui avrebbe alloggiato a Panama e gli dava appuntamento per la sera del giorno successivo, dicendogli :"*Così poi giovedì facciamo quello che dobbiamo fare*".

Gli operanti verificavano che, effettivamente, la Murri era registrata sulle liste d'imbarco del volo della compagnia Iberia sulla tratta Roma-Panama, in partenza alle ore 8 del 30/5/2007.

E la successiva attività intercettiva consentiva di riscontrare il contenuto di quella conversazione avvenuta tra il Mokbel e l'Arigoni più sopra riportata (RIT 1903/2007, progr.30), in ordine cioè al fatto che la Murri si sarebba recata a Panama, su ordine del Mokbel, per coadiuvare l'Arigoni nella spedizione del danaro che il predetto deteneva in tale località

Emergeva, in tal modo, dalle numerose telefonate intercettate, nel corso della permanenza della Murri a Panama, come l'importo in questione ammontasse a 2 milioni e 500.000 euro, a conferma del contenuto di quella conversazione già più sopra esaminata (RIT 932/2007, progr.985), nel corso della quale il Fanella aveva avvisato il Toseroni che gli sarebbero arrivati, <<*da quell'isola...quella dell'anziano*>> (uno dei soprannomi dell'Arigoni) <<*due punto cinque*>> ed emergevano altresì le ragioni di quel problema evidenziato dal Fanella al Macori in quell'altra telefonata intercettata, anch'essa più sopra riportata (RIT 1307/2007, progr. 1708), con riferimento al fatto che per sei mesi i soldi erano bloccati e non potevano essere inviati prima del 30/5/2007. In

particolare, nel corso di una delle suddette conversazioni (RIT 1646/2007, progr.598) la Murri riferiva al Mokbel: "Il fatto dei sei mesi era perché se no quelli neanche volevano niente. Non mi volevano manco vedè. Quindi gli avevano promesso sei mesi".

La suddetta attività intercettiva evidenziava come la Murri aggiornasse costantemente il Mokbel sulla situazione, segnatamente sulle problematiche insorte circa le modalità di effettuazione dei bonifici e sulla soluzione alla fine adottata, quella, vale a dire, di effettuare l'invio del danaro in due *tranche*, una da un milione di euro e l'altra per il rimanente importo; ed evidenziava anche un ulteriore problema (che sarebbe stato fonte di discussioni tra il Mokbel e l'Arigoni), scaturito dal fatto che, come riferito dalla Murri al Mokbel, gli interessi maturati fino a quel momento su quell'importo summenzionato sarebbero stati consegnati, a detta dell'Arigoni, da quest'ultimo al Ricci Antonio (indicato nell'occasione con il soprannome di "*vecchio parente*").

Tra le più significative conversazioni tra la Murri ed il Mokbel, oggetto dell'anzidetta attività intercettiva si segnalano, oltre a quella citata di cui al RIT 1646/2007, progr.598, anche le seguenti: 1) RIT 1646/2007, progr.599; 2) RIT 1646/2007, progr.606; 3) RIT 1646/2007, progr.623; 4) RIT 1646/2007, progr.628 (nel corso della quale interviene, ad un certo punto, anche il Fanella, al quale la Murri, nell'illustrare quelle surriferite modalità d'invio del danaro, riferisce che il primo importo da un milione di euro è già stato spedito. A quel punto il Fanella chiede alla donna se il bonifico sia stato ordinato dall'Arigoni personalmente, oppure da una delle sue società e l'interlocutrice risponde che si tratta di una società, dicendo <<*è Punto*>>, <<*come la macchina*>>); 5) RIT

1646/2007, progr.632 (il Mokbel riferisce alla Murri, parlandole dell'Arigoni, di sovvenzionare mensilmente la famiglia del predetto Arigoni, tramite *Paul* (e cioè il Colosimo), puntualizzando di aver già dato *"35 zucchine"*, oltre €175.000,00 per il legale del prefato personaggio e cosi, in totale, *"tre piotte e dieci"*. La donna, poi, fa espresso riferimento ad alcune proprie posizioni societarie e bancarie detenute a Panama, ma fino a quel momento mai utilizzate, ragion per cui domanda al Mokbel se debba mantenerle e l'altro le risponde affermativamente. Verso la fine della conversazione in esame interviene anche il Focarelli, al quale la Murri domanda, con riferimento alla seconda *tranche*, relativa all'importo di €1.500.00,00 che dev'essere ancora inviato, quanto tempo occorra per l'accreditamento; il Focarelli risponde che dovrebbero occorrere tre giorni e chiede, poi, a propria volta, se il destinatario sia sempre lo stesso. La Murri gli risponde :"*Chi invia no. Il destinatario sì, ma chi invia no"*); 6) RIT 1646/2007, progr. 633 (la Murri comunica al Mokbel che l'Arigoni ha fatto tutto quanto); 7) RIT 1646/2007, progr.638 (il Fanella chiama la Murri comunicandole che il primo bonifico è arrivato e chiedendole l'importo del secondo, al che la donna gli risponde che è *"uno cinque tre...uno cinque tre cinque*"); 8) RIT 1646/2007, progr.641 (il Fanella chiama la Murri, chiedendole, con riferimento al secondo bonifico di cui sopra, se lo stesso arriverà dalla "Ota", al che la donna gli risponde :"*No, è ia Stra la seconda che ti manda...che ha effettuato il bonifico"*; 9) RIT 1646/2007, progr. 644 (ancora sui temi del danaro consegnato dall'Arigoni al Ricci Antonio e del sovvenzionamento dei familiari dell'Arigoni da parte del Mokbel, tramite il Colosimo).

I C.C. appuravano, poi, nel corso di un servizio di O.C.P. presso l'aeroporto di Fiumicino, il rientro a Roma della Murri in data 8/6/2007 con un volo proveniente da Madrid ed acclaravano, altresì, attraverso l'esame dell'estratto conto della società "Wolstin" in Cipro, il pervenimento alla stessa di quel complessivo importo di due milioni e mezzo di euro summenzionato, attraverso due bonifici effettuati, rispettivamente, dalla società "Punto Pan" e dalla società "Strategie" (proprio cosi come aveva riferito la Murri al Fanella in occasione di quelle conversazioni sopra esaminate).

Il prosieguo dell'attività investigativa consentiva agli operanti di appurare che, per il giorno 12/6/2007, la Ricci, il Fanella ed il Breccolotti avevano prenotato, presso la compagnia Alitalia, un volo per Milano alle ore 12, con successivo rientro a Roma per le 20,30 di quel medesimo giorno.

A questo punto i predetti operanti attuavano un servizio di O.C.P., nella giornata suindicata, e verificato che i prefati personaggi, una volta giunti a Milano, noleggiavano un'autovettura, li seguivano, notando che gli stessi, al confine con la Svizzera, lo superavano, facendo ingresso in tale nazione.

I C.C. attuavano, allora, un servizio di collaborazione con la polizia elvetica, che proseguiva quell'attività di pedinamento di cui sopra, facendone poi pervenire gli esiti, per via rogatoriale, agli inquirenti italiani.

Emergeva, in tal modo, che i tre prevenuti si erano recati presso la sede della "Egobank" (più volte sopra citata) in Lugano e che,

successivamente, il Fanella ed il Breccolotti si erano recati presso il civico 4 della via Lavizzari della suddetta città, ov'era ubicato lo studio di Prinzi Paolo (titolare di fiduciarie).

In data 14/6/2007 veniva intercettata la seguente conversazione tra il Mokbel (voce B) e l'Arigoni (voce A), (RIT 1903/2007, progr.51), che qui di seguito si riporta:

Voce A	*Halo!*
Voce B	*Senti una cosa, ma... io ieri...*
Voce A	*Fermate... aspe'... parate... aspetta... parate un momento per favore! Parate come vuoi te, sennò va via ia linea... aspetta un attimo! Parate a chi? Parate a chi? Dimmi tutto, caro...*
Voce B	*Allora, ieri io ho preso l'ultima persona... c'ho messo un po' di giorni e tutte e 5 le persone mi dicono(?) (disturbi di linea) che Ciccio è venuto da (disturbi di linea)*
Voce A	*Sì!*

Voce B	*...tu gli hai detto che era un pezzo di merda... che ti mancavano i soldi, parapà! Piripì! Purupù! Tanto è vero che lo Spagnolo c'è andato pure a Miami a di' 'sta cosa... "a noi ce mancano i soldi, qui tutti hanno guadagnato i (inc. disturbi di linea) nostri, tu poi sei un pezzo de merda" e lui ti avrebbe detto "ah, io non c'entro niente su 'sta cosa! A me mi devono dà i soldi!"*
Voce A	*E chi te l'ha raccontata 'sta favola?*
Voce B	*Eh. Famme fini' de ditte, però no?*
Voce A	*Eh...*
Voce B	*Cosi la sai tutta la favola, no?*
Voce A	*Eh...*
Voce B	*Non la voi sape' tutta la favola?*
Voce A	*Sì, tutta... come no?*
Voce B	*Ah, ecco... e che praticamente... piripì, purupù, parapà... a parte che quello Spagnolo de merda parla malamente al telefono, dice cifre, nomi e cazzi! Tanto pe' buttattela là... e che praticamente lui ha fatto... "ah, io 'mo..." tu gli avresti detto "allora prendi tutti i conti, fatte manda'... mettite sui computer, tu poi entra' sulla banca e famo i conti"; ve siete messi a fare i conti, a modo vostro... non so come avete fatto a fa i conti perché voi due che fate i conti la vedo molto dura, eh?*
Voce A	*Meno male che lo sai! Appunto!*

Voce B	*No, no! La vedo molto dura perchè non siete capaci, non perché vi manca ii coraggio di mettervi ii a fa... perchè poi..*
Voce A	*Ma io non ho mai fatto nessun conto, comunque continua, continua...*
Voce B	*No, no... perché poi dopo... eh, questi conti... poi dopo questa che... tutte queste caciare, tutta la gente li ha voluti fare sul serio, adesso c'è sta una bella novità, te, quell'altro e noi come gruppo, dobbiamo ridare 3 mila e 8 cadauno in cassa, capito? Questi sono i conti veri, reali...*
Voce A	*Certo!*
Voce B	*...quelli che si farebbero, hai capito? Veramente tra tutti i gruppi! Tutto questo perché quell'uomo de merda, che tra l'altro sobillato da te perché qui tutti quanti...*
Voce A	*Non è stato sobillato da me! Chi te lo dice... dice... ...(inc. sovr. voci)...*
Voce B	*...qualcuno che me lo dice ci sarà!*
Voce A	*E certo...*
Voce B	*Voi sape' tutta la favola o non la voi sape'?*
Voce A	*Tutta, tutta, tutta... dimme!*

Voce B	*Eh! Te lo sto dicendo... se me fai fini'! Sennò se te incazzi ogni 3 minuti capirai! Io ho messo 500 euro al telefono per parla' du' ore! il pezzo di infame sobillato da te... e poi non me di' che parlo malamente, non di' sempre in giro pure te che io te insulto a 3 mila chilometri di distanza, perché quando t'ho dovuto insulta', ti ho sempre insultato pure a Roma, Conte! Per diretta, sempre in diretta, eh?*
Voce A	*Appunto! Apposta me so' incazzato! Per questo che mi so' incazzato con te! Solo per questo e non per altre cose!*
Voce B	*Sì, ma guarda che per me insultatte da qua o insultatte da là o insultatte quando vieni non è che me cambia niente... ma andiamo sulle cose che ci interessano!*
Voce A	*Uhm...*
Voce B	*Eh... per cui, il pezzo di infame de Ciccio... ah, ti premetto che io ti sto parlando con 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 persone davanti... che ci sono tutti, perché me li sono presi tutti! Ce l'ho tutti qua davanti! (Verosimilmente si rivolge alle persone che ha poc'anzi contato "volete far sentire la vostra voce? Un bel saluto, un bel ciao?" un coro di voci risponde "ciao!")*
Voce A	*Bello(?)!*
Voce B	*Li hai sentiti tutti?*
Voce A	*Sì...*

Voce B	*Ecco... stanno tutti quanti qua... tutti gli infami che stanno vicino a me soltanto per estorceme i soldi stanno tutti qua... e quell'altro infame, quel verme reietto, quel pezzo de infame, verme, reietto, lombrico de merda, infame, lurido, speriamo che piglia un tumore che deve mori' domani lui e chi c'entra con quello che ha fatto, ha mandato una sequela di insulti a mia moglie! A questo punto io non guardo più in faccia a nessuno... le famiglie de nessuno, seguimi bene! Perché quando qualche infame che insulta... io insulto a gente al telefono, dopo l'aspetto però... e quando gli ho detto...*
Voce A	*Certo!*
Voce B	*"vieni qua, vieni su, vieni giù!" "non vengo da nessuna parte, a infame! io vado a paga' a gente!", no? 'Mo è andato a paga' un milione de euro pe' famme... pe' famme ammazza, è andato a paga'!*
Voce A	*Ohh! ...(inc.)...*
Voce B	*Si, si. No, no!*
Voce A	*Ma dai su... dai!*
Voce B	*Dai? Dai? Ma perché? Tu stai con lui, no? Scusa lui non è con...*
Voce A	*Ma io sto con me! Non ce sta qua!*
Voce B	*Lui dice questo! ...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*Non ce sta qua! Oh, Dio mio! Non ce...*

Voce B	*Sì, vabbè... ma lui quello che dice in giro che poi è interessante! Perché già è finito nella bocca di chi non doveva finire...*
Voce A	*Ah...*
Voce B	*...detto questo qua, quell'infame che si è permesso di insulta' mia moglie, sobillato, tutti dicono da te! Ma tutti testimoni, tutti! Eh?*
Voce A	*'Ndo stanno?*
Voce B	*Tutti quelli con cui lui abbia parlato, tutti "ah, ma che gli sei andato a di'?", "Senti, ma che te sei scemito a fa così e così?" "no, perché a me, me deve da er mio!"; stranamente tutti le e-mail che io ho conservato, lui non parla con parole sue, Co'! Parla con le parole tue...*
Voce A	*E vabbè...*

Voce B	*...perché usa frasi che sono proprio prettamente tue! Frasi che lui non conosceva! So' frasi tue! So' quelle che dici te de continuo, tutti i giorni quando sequestri la gente quattro ore, gliè dici sempre le stesse cose "no, perché io devo ave' er mio! Non hai capito perché er mio è de qua! Er mio è de là!" 'mo er mio de qua e de là, 'mo preparamose tutti a mette... a rimettere i soldi in cassa e quando ci sarà da fare i conti verrete qua, fate... li andate a fa voi i conti! Visto che mi avete detto che io so' infame, che so' un pezzo de merda, che so' uno... uno che non rispetta l'amicizia e visto, caro Conte... ma senti una cosa, ma i Nicoletti chi so' venuti a prende al negozio a te o a me?*
Voce A	*Quando è successo questo?*
Voce B	*Quando c'era Magnafoco che è intervenuto...*
Voce A	*Ah, na... da me! Da me so' venuti!*
Voce B	*Ah, da te so' venuti!*
Voce A	*Embhè?*
Voce B	*No, perché io qua c'ho tre persone che dicono che tu gli hai detto che so' venuti a prende me!*
Voce A	*Ma senti... senti una cosa... 'mo allora, no... 'mo te fermo... no...*
Voce B	*A te! A te! 'Mo è una favola c'è stanno tutti davanti, co' sta favola, voglio che la sappiano tutti 'sta favola, no?*
Voce A	*Ma chi cazzo ha mai detto una cosa del genere? Chi te*

	dice 'ste cose?
Voce B	*Va bene... adesso... adesso... senti, ma perché ti arrabbi? Qui l'unico che deve esse' incazzato sono iol*
Voce A	*Ma chi s'arrabbia? Ma guarda che io non mi sto... non mi sto arrabbiando...*
Voce B	*Tu non ti arrabbi? M'avete dato dell'infame, del ladro.. de tutto me avete dato!*
Voce A	*No, no! Fermate, ferma...*
Voce B	*Io quando te dico pezzo de merda, te lo dico a 3 mila chilometri de distanza e te l'ho sempre detto in faccia quando stavi qua!*
Voce A	*Ma tu pezzo di merda non me l'ha mai detto a me...*
Voce B	*No, io te l'ho sempre detto quando c'era da dittelo, Conte!*
Voce A	*No, non me l'hai mai detto! Bello!*
Voce B	*Si, si....*
Voce A	*No, abbiamo discusso per altre cose... a me quello che mi...*
Voce B	*Si, sì! No, no... te l'ho detto sai quante volte in preda aii'incazzatura t'ho fatto "ma tu sei un pezzo de merda!" vuoi che te la ricordo una su tutte? Vuoi che te la ricordo una?*
Voce A	*Vabbè, andamo avanti! Andamo avanti!*

Voce B	*Ah, andamo avanti? No, perché c'ho pure i testimoni qua davanti di quando te l'ho detto... comunque lasciamo stare queste cose...*
Voce A	*Uhm...*
Voce B	*...questa sottospecie di bigattino verme, perché sai sono 12 giorni esattamente che sono andati in Austria e si sono presi tutto... gli asparagi, ce sei?*
Voce A	*Si...*
Voce B	*Gli asparagi sono andati là, si sono presi tutti quanti, le rogatorie sono andate tutte bene, gliel'hanno accettate tutte! Tutte, Co'! Tutte gliel'hanno accettate! Per cui in Spagna hanno preso tutto, là hanno preso tutto, all'isola hanno preso tutto... sta tranquillo che prima o poi vengono pure là dove stai te, perché hanno trovato quel foglietto de quello, eh? Io te lo faccio sempre presente questo...*
Voce A	*Sì...*
Voce B	*...hanno trovato il foglietto... hai capito di chi?*
Voce A	*Si, si.*
Voce B	*Ah, ecco! Due volte l'hanno trovato quel foglietto, eh? Una volta da te e una volta...*
Voce A	*E una volta... all'altra persona, sì!*

Voce B	*...da un'altra parte. Eh! Ecco... eh... (Verosimilmente si rivolge a persona vicina "eh, scusa 'ndo stavo piccole' che me so'...eh?" si sente rispondere una voce femminile "gli asparagi...") ah, gli asparagi che so' andati in Austria, eh... prima che veniva quell'altra cerebrolesa lì della sorella, da te...*
Voce A	*Sì...*
Voce B	*...che poi alia fine hanno mandato lei, no? Eh... gli ho fatto scrivere un mess... un be... un bell'e-mail... eh... er Papaia con lei, "oh! Devi andare là e devi chiudere questo, questo e questo!". Vuoi sape' la risposta qua! è stata di quella merda infame che c'ha messo tutti in mezzo i guai, lui e chi l'ha sobillato? io non dico che sei te, ma questa storia...*
Voce A	*E meno male, grazie a Dio!*
Voce B	*...no, no, no! Io lo penso in cuor mio, devo averne (inc. disturbi di linea)*
Voce A	*Pronto?*
Voce B	*(inc. disturbi di linea) io lo piglio, sarà l'ultima cosa che faccio in vita mia, che tu... (disturbi di linea) vi dovete permette tutti di di' una sillaba sulla... sulla mia! (inc. disturbi di linea)*
Voce A	*Te sento male! Non te move che te sento male!*

Voce B	*Tutti quanti vi potete permettere di fare quello che cazzo vi pare, ma non... di non dire una sillaba fuori posto sulla mia piccoletta perchè io me la prendo coi figli, con le madri, ma la piglio con tutto!*
Voce A	*Ma questo a chi è diretto, a me?*
Voce B	*Anche a te... se c'entri te...*
Voce A	*E te sbagli... e te sbagli de grosso allora!*
Voce B	*...se c'entri te... eh, ma me sbaglio...*
Voce A	*No, te sbagli de grosso!*
Voce B	*...se c'entri... gente de strada tutti hanno dato la stessa versione, quattro persone che non se conoscono...*
Voce A	*Eh, la versione... no, la versione è sbagliata quella!*
Voce B	*E allora gliel'ha detta Tritti (trascrizione fonetica), gliel'ha detta? Allora gliel'ha detta Tritti!*
Voce A	*Ah, non lo so! lo so' venti... so' un mese che non lo vedo, allora 'mo...*
Voce B	*Ma stranamente... ma stranamente, Conte... ma stranamente...*
Voce A	*...'mo ascoltame un attimo a me! 'Mo ascoltame un attimo a me, per favore, però! 'Mo me devi ascolta'!*
Voce B	*No! Te dico quest'altra cosi così te dico un indizio in più...*
Voce A	*Eh!*

Voce B	*...'mo te dico, no?*
Voce A	*Si!*
Voce B	*Ma stranamente questo discute con me fuori, poi se mettemo faccia a faccia, gira il culo e se ne va con le recchie basse, il giorno dopo... senti! Il giorno dopo chiama il Papaia e gli dice "ah, io non faccio (disturbi di linea) cazzo!" e stavamo a fine febbraio, io gli faccio "senti, a infame traditore, tu devi anda' avanti fino a giugno!" poi è successo il problema ed a fine marzo questa storia è finita... completamente finita! Si sono fatte le compensazioni di fatture, stranamente lui viene da te e dopo che viene da te fa tutto il bordello dicendo cose che tu a me in macchina da solo mi hai sempre detto decine de volte... "e quello è infame e quello è balordo e quello è un pezzo de merda e quello devi sta attento e quello de su, e quello de giù"... ma scusa, che c'è stato un transfert (trascrizione fonetica) ?*
Voce A	*Ce sei? (disturbi di linea) ce sei?*
Voce B	*Si.*
Voce A	*Allora ascoltame bene... il ciccione quando è venuto da me...*
Voce B	*Sì...*
Voce A	*...che è arrivato, m'ha chiamato e tutto quanto... è arrivato che non era infuriato, il ciccione si è infuriato a mezzogiorno del lunedì...*

Voce B	*Ah...*
Voce A	*...che è partito, ed io non l'ho potuto fermare...*
Voce B	*Uhuhu...*
Voce A	*...perché gli è arrivata un e-mail delia sorella... ci sei?*
Voce B	*Non è vero questo, Fa'!*
Voce A	*Aho! E daje! Su! Vabbè... allora tu dici che non è vero...*
Voce B	*Guarda che sta qua! Eccola! È arrivata! È arrivata pure la sorella, è arrivata! Eccola!*
Voce A	*Eh, allora... eh, allora se tu me dici che non è vero... allora è inutile che pariamo! Comunque io ho fatto del tutto per fermarlo! Non ho fomentato nessuno!*
Voce B	*Sì...*
Voce A	*A me mi ha telefonato una volta da dove sta, perché non sta qua...*
Voce B	*Sta in Spagna, sta...*
Voce A	*...mi ha telefonato e mi ha detto, parla... non lo so dove sta!*
Voce B	*Ah, non lo sai? Dici che ti ha chiamato adesso e 'mo...*
Voce A	*In Spagna sta... in Spagna... mi ha chiamato sta in Spagna, ma m'ha chiamato... aspetta un attimo...*
Voce B	*Eh...*
Voce A	*...mi ha chiamato 20 giorni fa lui... 10, 15 giorni fa... mi ha detto...*

Voce B	*Ti ha chiamato 10 giorni, t'ha chiamato...*
Voce A	*...sì, più o meno... 10, 15 giorni fa... mi ha chiamato e mi ha detto "per me tutto è finito, glielo puoi di', l'importante è che lasciano perdere mia sorella, se sei un mio amico tu glielo devi di'!". Fine della storia! Non so più niente del ciccione, non mi ha più chiamato...*
Voce B	*Che significa "lascia sta la sorella"? ...(inc.)...*
Voce A	*Ce l'ha con... a... a! Senti fratello, ascoltami bene...*
Voce B	*Che significa "lascia sta la sorella"?*
Voce A	*...l'e-mail che gli ha mandato alla sorella a mezzogiorno, stava vicino a me...*
Voce B	*Eh!*
Voce A	*...gli è partita la brocca, a torto, a ragione, non lo so... io sono stato da mezzogiorno alle 7 di sera e se quel grande cornuto che c'ha vicino de cameriere... è un pezzo di merda, perché io tanto non torno adesso perché non posso tornare, ma poi tornerò, no?*
Voce B	*Sì, certo...*
Voce A	*Un giorno dovrò torna'...*
Voce B	*...tu tornerai, ma non so quanti ne troverai qua, eh?*
Voce A	*Vabbè, non lo so insomma...*
Voce B	*Perché l'andazzo è quello...*
Voce A	*...eh! ma quando io tornerò, che se vuoi... quando avremo il tempo per parlare pacificamente...*

Voce B	*Sìiì...*
Voce A	*...perché oggi mi è arrivato un messaggio del mio avvocato che ricordame che te lo devo di'...*
Voce B	*Sì, poi te ne dico pure io un'altra de cosa... eh, dai vai avanti!*
Voce A	*Ecco, allora io non sono riuscito a fermarlo, gli ho detto "dove cazzo vai?", "no, perché con mi' sorella... mi sorella qui, me manda l'e-mail come se io so' un pezzo de merda, perché la usano...", qua... gli ho detto "ma aspetta, sta cai..." aho! Fino alle 7 de sera...*
Voce B	*La usano?*
Voce A	*Sì, così m'ha detto... ha detto se lasciate perde la sorella, lui è tranquillo; tutto qua!*
Voce B	*Senti, qui la sorella non se l'è mai inculata nessuno...*
Voce A	*Ma io non me ce voglio mette in mezzo a 'ste tresche!*
Voce B	*Ma forse non ce semo...*
Voce A	*Ah, fratello... ...(...(inc.)).... sovr. Voci)...*
Voce B	*Lui, allora... allora, allora... quando lo senti...*
Voce A	*No, se lo sento!*
Voce B	*...digiie a tes... senti una cosa, scusame una cosa, ma tu me devi ascolta' a me!*
Voce A	*Sì!*

Voce B	*Come mai che il cameriere de merda è andato a Miami a paria' con quell'altro... tu hai capito con chi, no? Col Giraffa.*
Voce A	*Ehi*
Voce B	*E come mai...*
Voce A	*Me lo stai dicendo tu, eh? Perché io non lo so, eh?*
Voce B	*Sì, te lo sto dicendo io, si... l'ho presol L'ho pizzicato... l'avemo messo in ginocchio quell'altro... ehi Oh! Ieri l'ho preso, eh? Non è che l'ho preso 20 giorni fa, eh? L'ho preso ieri... come mai il cameriere è andato a prende il Giraffa, gli ha detto cifre, cose, cazzi, mazzi che ciccio non poteva sape', lo potevi sape' solo te?*
Voce A	*Ma come faccio a sapelli io, scusami?*
Voce B	*Perché so' cose che 'mo ai telefono non te posso di', ma ti assicuro che quando...*
Voce A	*Ma come faccio io a saperle? Ma come faccio io a sape... io non le so...*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)... ma te lo spiego!*
Voce A	*Qui c'è stato un approfittamento del fatto che io ho detto delle cose...*
Voce B	*Sì, guarda che io te voglio di' una cosa...*
Voce A	*...ma non sui soldi! Io non ho detto...*
Voce B	*...io ti voglio di'...*
Voce A	*io non ho detto... no, io ho detto... scusame,*

	permetteme un attimo! io ho detto "porco Dio! Ii socio mio, mi' fratello che me dice che so' infame!"
Voce B	*Io non so' più socio tuo perché... ...(inc.)...*
Voce A	*Solo... lascia perde! Lascia perde! Quello che ho detto io ti sto dicendo... quello che io ho detto nei tuoi confronti! **B**asta! Solo per quelle brutte parole, perché me le hanno riportate, evidentemente le stesse persone che a te...*
Voce B	*Te le hanno riportate? Ma che... che stai a di'... non te inventa' un cazzo!*
Voce A	*Eh no! E che me le invento?*
Voce B	*Te le ho dette prima...*
Voce A	*A diecimila chilometri me le invento?*
Voce B	*...no! Te le ho dette io al telefono! Te le ho dette io al telefono!*
Voce A	*Prima! Prima me l'hai detto!*
Voce B	*io te le ho sempre dette ai telefono ed in faccia le cose...*
Voce A	*Ah...*
Voce B	*Non ti inventare niente! Io quando c'ho da di' qualcosa a qualcuno, mi hai sempre visto, giiei'ho sempre dette! E quando non giiei'ho dette... ...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*Vabbè, ma tu credi che io ho fomentato il ciccione?*
Voce B	*Eh?*
Voce A	*Tu pensi che io ho fomentato il ciccione? Te sbagli de grosso!*

Voce B	*No... sì, so' proprio... non è che io io penso...*
Voce A	*Ah...*
Voce B	*Io c'ho 4 persone, che ti dico, presi malamente Co', perché qui so' tornato... tanto ho capito che io non posso esse' una brava persona, io devo esse' quel pezzo de merda che so' sempre stato fino a 35 anni... e che mi hanno detto cose, che ti stavo spiegando prima... er ciccione non poteva sapere per il semplice motivo che il ciccione non può sapere alcune cose che potevamo sape' soltanto io, te, er Papalina, el Quadrupede e **B**rend (trascrizione fonetica), punto! Per cui o tu gliel'hai detto al ciccione, ...(inc.)... detta a lui, perché io non gliel'ho mai dette, gli altri ce li ho qua davanti, se vuoi te li passo, non giiei'hanno mai dette... e comunque questa poi è una cosa che chiariremo!*
Voce A	*Perfetto!*
Voce B	*Tu però Co', mi hai detto pure un'altra cosa, fijo mio... e l'hai detta a 3 persone, compreso er parente mio... hai detto che una volta io ho insultato il figlio de Magnafoco e tu me sei andato a piglia' le parti... ma quando mai? Ma che cazzo te stai a inventa'!*
Voce A	*No, no, no! Fermate un attimo... fermate un attimo!*
Voce B	*Come...*
Voce A	*Io ho detto questa cosa qua... e non l'hai insultato! Io ho detto questa cosa qua... che una volta a me il*

	Mangiafuoco m'ha detto, dice "ma come mai il socio tuo..." ed io ho detto "ma che cazzo stai a di'?" è vero sì! Questo l'ho detto... magari a te manco te l'ho detto!
Voce B	*Ma, no non... senti...*
Voce A	*Magari a te manco te l'ho detto!*
Voce B	*Ma non me l'hai detto perché non si è mai verificato proprio una cosa simile...*
Voce A	*Vabbè...*
Voce B	*...non si è proprio mai verificata... nella faccia della terra! Perché io 'mo domani vado da Mangiafuoco... non hai capito! Io domani già c'ho appuntamento...*
Voce A	*Fa come te pare...*
Voce B	*...vado là, glie' faccio "senti un po'... ma che è 'sta storia, eh?" roba che te dico... i figli quando me incontrano pe' strada, me imboccano in macchina, me baciano, me abbracciano, me tirano a destra, a sinistra... ma che ve state a inventa'? Ma niente, niente te stassi a inventa' de sputa' veleno su de me, Conte'*
Voce A	*No!*
Voce B	*Perché se volemo sta a sputa' veleno io non te ce faccio mette più piede qua, perché io 'mo te... ...(inc. sovr. voci)... davanti...*
Voce A	*No, io ritorno... io se tu me devi... io fratello...*

Voce B	*...e davanti a tutti!*
Voce A	*...se me dici così... a me se me dici così...*
Voce B	*No... eh, no...*
Voce A	*...l'avvocato m'ha detto de non torna', ma io piglio l'aereo e torno, se... guarda, 'mo te spiego una cosa...*
Voce B	*...tu pigli l'aereo, ma sai come caschi?*
Voce A	*...dopo 15 anni... no, ma non è... non parlo come parli tu...*
Voce B	*Non strilla'! Non strilla'!*
Voce A	*...io parlo diverso... ma io non strillo!*
Voce B	*No...*
Voce A	*io parlo con te in un'altra maniera...*
Voce B	*Aho, a Conte! Tu da un anno e mezzo che te sei perso! Io ti avevo avvisato, non ti far prendere la paranoia quando (inc. disturbi di linea)*
Voce A	*Tu non mi hai aiutato in questo, fratello!*
Voce B	*Non t'ho?*
Voce A	*Aiutato in questo! Se io ho sbagliato, tu non mi hai aiutato in questo!*
Voce B	*Ti ho detto.. ti ho detto...*
Voce A	*Capito? Perché mi hai insultato per 7 mesi! Non mi hai detto 'fratello stattene tranquillo"!*

Voce B	*...(inc. sovr. voci)... due volte per due brutti motivi...*
Voce A	*No... non è così!*
Voce B	*...perché l'inquilino è andato a prendere er Totano...*
Voce A	*Lascia perde...*
Voce B	*...l'ha sbattuto al muro... no, fermate! L'ha sbattuto al muro e gii ha detto testuali parole... e quando verrà qua con 'sto inquilino tocca chiari', eh?*
Voce A	*Certo!*
Voce B	*E l'inquilino gii ha detto testuali parole ar Totano... "senti..." ar Totano, senti bene... "a pezzo de merda! Io co' lui c'avevo fatto un accordo, se non se presenta qua, te bevo a te..." e c'è annato due volte a diglie così!*
Voce A	*E che è successo?*
Voce B	*Che quello gli ha imbruttito e gliè voleva mena'!*
Voce A	*L'ha mannato a fanculo! Perché quello è un chiacchierone e non... è un bugiardo...e lascia perde!*
Voce B	*E questa... e questa è una cosa...*
Voce A	*Eh!*
Voce B	*...in più caro Conte, un po' di giorni prima de parti'... tu te sei dimenticato, meno male che qui c'abbiamo cervelli freschi... io pure so' anziano...*
Voce A	*No, ma a me non me servono gli altri, me servi te! Dimme! Dimme!*

Voce B	*No, no, no, no! No, no! Tu quando dici le cose agli altri... ah, bello! Quando dici le cose agli altri, le dici agli altri, non le dici a me! Capiscime bene! Tu quando dici le cose agli altri, che te sei inventato... "no, perché 'sti quattro infami de grigio, io gli faccio così, gli faccio cola'...*
Voce A	*È vero!*
Voce B	*...perché a me mi devono... me devono para' il culo!", no, no, no!*
Voce A	*Eh, certo!*
Voce B	*Tu stai dicendo una grande bugia, perché i grigi hanno sempre detto "noi vi pariamo il culo fino al momento in cui non arrivano i neri quelli brutti!"... che 'mo stanno rompendo il cazzo, punto! "Vi diamo agio di poter fare la cosa", punto! Non ci stanno altre coperture, Co'!*
Voce A	*Sì, sì.*
Voce B	*E nonostante tutto vo... abbiamo usato altre coperture, quando tu te ne sei andato, lo stronzo che sta qua al telefono con te, zitto, zitto co' quel vecchio de merda che aveva detto che te sistemava la pratica all'agenzia... capiscime bene...*
Voce A	*Sì...*
Voce B	*...te lo ricordi il vecchio?*
Voce A	*Sì, sì...*

Voce B	*Eh! Io me lo sono andato a prende! Lo sai che fine ha fatto quel signore? Si è dovuto anda' a cambiare le mutande, ma non è una battuta! Perché si è fatto mezzo chilo di merda nelle mutande in me... in mezzo al piazzale, capito? Per cui quello che tu dici "perché a me non mi avete fatto qua... non mi avete fatto là...", ma io che te sto a fa, come te che ogni volta che te inventi... che fai una cazzata, gli fai la pubblicità, sembra che hai fatto tutto te... "no, perché il Quadrupede l'ho preso io, perché..." ah, Co'! Tu ne hai dette talmente tante a tutta la gente che è venuta là (inc. disturbi di linea) che poi quando si so' resi conto tutti quanti, per cazzi loro, de tutte le cose che tu gli hai detto... e alla fine se so' resi conto de come me comporto io e de come te comporti te, 'mo so' venuti tutti in fila indiana a pentisse! "Guarda, io non te l'ho detto per non fattece litiga', guarda io...", ma lo stesso(?) Gabezza, eh? Non è che te sto a parla' solo de infami come li chiami te! Tutti... per te so' tutti infami, qua! Per te... tu dovevi fa una bella cosa, te l'avevo detto... te ne vai, te tieni i dindi, quando te dico che devi manda' una certa cifra da una parte, la pigli e la mandi... e continueremo ad anda' avanti, gli altri lavoreranno... purtroppo hai fatto talmente tanto bordello te e talmente tanto bordello il Lombrico, quel sarcofago de merda, che voi nean... voi non ve rendete neanche conto!*

Voce A	*Allora, del Lombrico a me non mi interessa quello...*
Voce B	*No, il Lombrico...*
Voce A	*...no, a me non mi frega proprio un cazzo, perché...*
Voce B	*.....(inc. sovr. voci)... l'hai sobillato te!*
Voce A	*...ma io, no... il Lombrico te sba... guarda che... ascolta! Tutte 'ste chiacchiere...*
Voce B	*E allora venite tutti e due davanti a me, no?*
Voce A	*Porco Dio, come no? Io perché... io, se vuoi, domani mattina, guarda! Con tutto che l'avvocato mi ha detto che non posso!*
Voce B	*No, tutti e due dovete veni'!*
Voce A	*Eh, tutti e due!*
Voce B	*Domani mattina se vieni, te se portano via...*
Voce A	*Tutti e due... e lo so! Mi ha detto l'avvocato de aspetta', perché sennò io ero già tornato!*
Voce B	*Non c'è bisogno che te lo dice l'avvocato, qui li stiamo aspetta' tutti quanti, non solo te, capito? Perché quando quegli infami che vengono sobillati se sbagliano a parla' perché so' cerebrolesi e mettono in mezzo ai guai a tutti, poi a distanza de tre anni, quando andremo tutti a bottega, perché quella è la fine nostra, che usciranno tutte le varie dichiarazioni, Conte, poi là si vedranno tante storie, ma tante se ne vedono...*
Voce A	*Oh, grazie a Dio! Grazie a Dio!*

Voce B	*...ma tante se ne vedono, Co'! E poi ià è finita!*
Voce A	*Comunque... m'ha parlato...*
Voce B	*Poi io la prima volta che la mia...*
Voce A	*...io non c'ho... io non c'ho... fratello, non c'ho dichiarazioni io!*
Voce B	*...la prima volta che la mia gli succede un guaio, che varca quel canc... quel cancello, per me siete tutti morti! Io non guardo in faccia nessuno!*
Voce A	*Sì, però ascoltami bene... però sentimi bene!*
Voce B	*Non mi frega più un cazzo di nessuno!*
Voce A	*io... io non c'ho dichiarazioni... tu lo sai, non ce stanno dichiarazioni mie, non esistono...*
Voce B	*No, no, non è... non sono solo mica quelle storie là... sui famosi... quelli che si chiamano scatti...*
Voce A	*No, non esistono proprio...*
Voce B	*...sai pure che storie escono là? "Allora, lei ha detto questo, questo e questo? Ah, no! Perché abbiamo intercettato questo, questo e questo!" abbiamo... poi esce fuori proprio tutta una storia completa! Poi chi vivrà, vedrà...*
Voce A	*Ma io di questo non c'ho nessun timore! Non c'ho nessun timore perché...*
Voce B	*Io te dico una cosa...*
Voce A	*...non ho dichiarato niente né per telefono, né per diretta!*

Voce B	*...tu fai l'errore(?)... senti, tu hai sempre detto ed hai continuato a dirlo... e pure qua ce stanno purtroppo per te parecchi testimoni... "so' tutti infami, stanno appresso a lui...", cioè a me, "...solo per i soidi, gli unici amici che c'ha quello, semo io, il sarcofago de merda, a piccoletta", punto! Questo tu l'hai detto a tre persone distinte...*
Voce A	*No, no, no!*
Voce B	*E vabbè... allora so' tutti infami...*
Voce A	*Perché ce sarebbe... ce sarebbe stato il Miscela, ce sarebbe stato Testa Pelata... uh! Ce ne sarebbero stati altri, no? Nel senso che stavano vicino a noi!*
Voce B	*Eh, no... quelli non sanno... quelli ...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*io c'avevo...*
Voce B	*...da 14 anni, capito?*
Voce A	*...no, appunto dico!*
Voce B	*Tu stai parlando di tutti l'altri!*
Voce A	*Io parlo... io se vuoi ti dico i nomi dei cornuti che non posso vede'... se vuoi te li dico adesso!*
Voce B	*Tu ti incazzi... tu ti incazzi...*
Voce A	*Uno lo Sportivo, l'altra la moglie dello Sportivo!*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*L'altro è Pinocchio, lo sai come ragiono io, no? Sbaglio, sbaglierò!*

Voce B	*Infatti io ti dico, se tu oggi mangi e c'hai due soldi, tu lo devi a Pinocchio, ancora non l'hai capita questa? Ma for... ma tu ancora non l'hai capita?*
Voce A	*No, io ti... non fa... (disturbi di linea) i nomi io ti sto dicendo quello che io ho pensato, poi può esse' sbagliato, per carità!*
Voce B	*No, forse... forse tu non hai capito...*
Voce A	*Ma non ho detto i ragazzi(?) assolutamente no!*
Voce B	*Tu me sa che ancora non hai capito... perché te e quell'altro non ve siete voluti mai interessati...*
Voce A	*Non me accomuna' con quell'altro! Perché io l'ho visto dopo un anno! Ed è sparito un'altra volta!*
Voce B	*...per me ormai siete soci! Per me ormai siete soci!*
Voce A	*Ma te sbagli... non semo soci!*
Voce B	*Perché se tu te tieni gli infami là....*
Voce A	*Io chi me tengo qua? Che gilè devo fa? Ma non c'è sta qua adesso!*
Voce B	*...so' problemi tua! So' problemi tua! Stanno co' te, so' roba tua!*
Voce A	*Senti... senti fratello, io...*
Voce B	*Io non la voglio senti'!*
Voce A	*...io non mi tengo nessuno qua, perché ognuno è libero de fa quello che gliè pare, capito?*

Voce B	*Eh... sì, sì. Infatti io pure so' libero de fa... infatti...*
Voce A	*Oh, quando te l'ho chiesto tu che cosa mi hai detto?*
Voce B	*.....(inc. sovr. voci)... in strada a prende la gente...*
Voce A	*Tu come mi hai detto?*
Voce B	*...a pista' a destra, pista' a sinistra...*
Voce A	*Tu cosa mi hai detto me? Ti avevo chiesto "che devo fa quando arriva?", mi hai detto "no, si è ripreso!", biribin, baraban... è arrivato! **B**asta!*
Voce B	*No, no, no, no! Non ci provare...*
Voce A	*Poi è arrivato un altro problema...*
Voce B	*...non ci provare proprio, perché questa chiamata te l'ho fatta! T'ho fatto "guarda..." non dire bugie! La devi fa' finita di dire bugie, io ti ho chiamato e ti ho detto "sta venendo quel pezzo di merda, io c'ho discusso fuori, per questo e questo motivo", la tua risposta davanti al Papalina che sta qua, al Brembi che sta qua, che gli ho messo la cornetta...*
Voce A	*Eh, che devo fa, io?*
Voce B	*...no, sai che m'hai detto?*
Voce A	*T'ho detto, "che devo fa?"*

Voce B	*Sai come hai risposto, eh? Sai come hai risposto... 'mo te li passo tutti e due... i due testimoni, più un altro che sta a casa con la gamba rotta... "quando viene qua quel pezzo de merda lo caccio a calci in culo", parole tue che hai detto al telefono... è arrivato, stranamente te ce sei accatenato ed è successo il bordello! Io ti vorrei consigliare... nota bene, te do un consiglio, quando io me so sbagliato du' volte nella vita mia, purtroppo co' du amici mia, gli ho chiesto scusa a tutti quanti! Oggi se volemo più bene de tanti anni fa... tu quando sbagli ti ci incarti sopra! Tu quando sbagli invece di dire "signori io stavo da solo, me so' intrippato, me so' rotto i coglioni, piripi, purupù... posso ave' detto un sacco de parole fuori posto", no tu persisti! Perché tu te metti da solo a vedette er "Padrino" e pensi de fa er padrino, Co'!*
Voce A	*Io?*
Voce B	*Sì, tu! Qui nessuno è padrino!*
Voce A	*Senti... se ho sba... allora ascolta, se io ho sbagliato nei tuoi confronti, nei confronti del gruppo...*
Voce B	*Eh...*
Voce A	*...non cose gravi, perché non le ho fatte cose gravi, tu lo sai molto bene... di' ave' sbagliato perché me so' arrabbiato... devi pure capi' che so' 9 mesi che sto qua...*
Voce B	*Eh!*
Voce A	*...ho avuto solo telefonate de tutte le forme e de tutte le*

	maniere... (uria) mai ho avuto una telefonata da parte tua e questo te lo rinfaccio...
Voce B	*Eh, io ti ho insultato una volta...*
Voce A	*No, no! Fermate! 'Mo famme paria'! Pe' dimme "frate' non te preoccupa'! Sta tranquillo, io 'mo sto qua da solo... me manchi...", mai! Dopo 15 anni, ho avuto solo strilli, confusioni, c'hai qua, c'hai là, non torna', va qua, va là, non c'ho capito più un cazzo!*
Voce B	*Stai a sbaglia' de nuovo...*
Voce A	*E so' rimasto solo, qua!*
Voce B	*Stai a sbagia' de nuovo, stai...*
Voce A	*Perché io... ascoltami fratello, io non ho carte... non ho carte...*
Voce B	*Senti, qui ci stanno... ci stanno 14 persone che hanno vissuto gli ultimi 15 giorni...*
Voce A	*Siìì...*
Voce B	*...con me a risolve 'sti problemi, Co'! E ce stanno pure gente che a te ti conosce da 30 anni qua davanti a me, poi te li passo tutti...*
Voce A	*Allora sarà... sarà il caso che noi adesso parliamo... sarà il caso che noi ragioniamo e parliamo ragionevolmente di questa cosa? Sarà il caso?*

Voce B	*No, adesso non c'è più da ragiona'! Perché... te spiego perché... no, te spiego perché, Co'... non fa sempre ii coso... hai detto "se io avrò sbagliato con qualche amico..." e subito dopo t'è rispuntato quel veleno che tutte le volte...*
Voce A	*Ma non ce l'ho il veleno, io... io non ce l'ho il veleno...*
Voce B	*...sputi sempre su tutto! Senti, una tua frase...*
Voce A	*...non ce l'ho!*
Voce B	*...una tua frase bellissima... bellissima pe' modo de di'! Per me è la frase tua più infame che dici ogni tanto... te la sei dimenticata qual è? "Io vivo de veleno!" e che io... e che tu pensi che so' scemo o che pensi che tu m'hai parato il culo a me, forse non te rendi conto... 'mo te la dico io una cosa, a te non te può vede' nessuno su Roma... e negli ultimi 10 anni senza manco ditte un cazzo, compresa l'ultima volta quella der Roscio, del problema della madre... ce semo andati noi a parla' con la gente! Ma io so' 10 anni che faccio 'ste cose senza ditte niente! Ringraziando Dio pure co' gente che gli hai sbattuto il telefono in faccia! Er Totano... ma io non c'ho bisogno de fare come fai te che sei bravo...*
Voce A	*Non ho sbattuto il telefono a nessuno...*

Voce B	*...“non mi hai fatto mai una telefonata, una cosa...”, io sto qua a lavora’ per tutti! io quando lavoro non me devo atteggia’ che lavoro pe’ l’altri... tanto è vero che fino ad oggi e dico fino ad oggi, alla tua famiglia non gli è mancato un cazzo...*
Voce A	*Certo, questo è vero!*
Voce B	*...un avvocato te l’ho... te l’ho pagato in pieno e non c’hai avuto nemmeno la dignità e l’orgoglio de di’ “ah, vabbè... gli interessi... no, vabbè.. quelli de Tonio, poi dopo se...”, m’hai mandato a chiede i soldi del vecchio! Ma vergognate!*
Voce A	*Perché non li posso... perché non li posso mandare gli altri! Stanno là ancora! Io non ho toccato niente là, eh?*
Voce B	*Ma vergognate! Ma... no! Non fare...*
Voce A	*Stanno tutti là compresi la metà degli interessi!*
Voce B	*No, no...*
Voce A	*Sta tranquillo stanno là! Non ho toccato i soldi!*
Voce B	*No, no! Forse non mi sono spiegato bene! Diciamo così...*
Voce A	*Eh...*
Voce B	*Ti ho detto che mi hai mandato a chiedere... senti a me mi è venuto il Faina qualche giorno fa a di’ “senti, questo dice che gli devi manda’ 30 mila alla famiglia, di cui du’ scudi vanno al capoccione!”*
Voce A	*Sì, vero! È vero!*

Voce B	*Ce sei? Ma non te vergogni a mannamme a chiede' 'ste cose? Ma che... (inc. disturbi di linea) conti io? (disturbi di linea)*
Voce A	*Ma tu lo sai che l'avvocato fino... ma tu lo sai che l'avvocato... non è per i conti! Che me ne frega dei conti? Tu lo sai che all'avvocato non gli ho potuto dà niente...*
Voce B	*No, no, tu lo fai per i soldi! A te i soldi te fanno male, già te l'ho detto una sera! Tu non ti rendi conto che te come c'hai i soidi in mano vedi tutti nemici... tu sei l'unica brava persona, fai i transfert (trascrizione fonetica) ti immedesimi nella... ma tu te rendi conto de come stai? Perché qui non è che so' io, sai? Qui è tutta una popolazione che dice la stessa cosa e non sono solo i nostri! Tu forse non hai capito che cosa ti esce dalla bocca quando vomita veleno! Non è che stai a pensa' che tu so' 9 mesi là che te stai a gratta' 'e palle, a riposatte, io so' 9 mesi che sto qua a schiatt... che sto qua a schiattare...*
Voce A	*Io non... io non me sto (disturbi di linea)*
Voce B	*...eh? No, te stai a gratta' le palle!*
Voce A	*Ma questo io capisco, certo! Questo lo capisco!*
Voce B	*No, no! Confronto a quello che sto a fa qua io, te stai a gratta' le palle!*
Voce A	*Ah...*

Voce B	*Capisci bene! Perché qui ce so' rimasto solo io! So' andati via tutti! **A**nzi, gli unici du' stronzi che me so' rimasti vicino a fa certe cose, so' stati proprio Pin e Nic... pure per te! Capisceme bene! Prima de sputa' ii tuo veleno che non hai mai capito su chi devi sputa' veleno... tu sputi veleno a 360 gradi e questo ti porterà sempre ad essere una persona sola, che nessuno ti vuole frequentare, che nessuno ti vuole vedere e che tanti, ma io te... 'mo quando tornerai... che a parte che lo sai chi so', ti dirò (disturbi di linea) quel signore che per me è un amico, de te pensa questo, questo e questo, poi lo chiamo e to faccio di de (inc. disturbi di linea) , ma tutti pensano a male de te, perché te comporti male, perchè parli malamente e soprattutto per la cosa più difficoltosa che c'hai, Conte, la vuoi sape'qual'è? La vuoi sapere?*
Voce A	*Te sto ascolta'...*
Voce B	*Non riesci a chiedere scusa quando sbagli, mai! Ricordati che un omo è un uomo quando riesce a chiedere scusa! Mai hai detto scusa, te?*
Voce A	*Te mi hai chiesto scusa degli insulti che mi hai fatto?*
Voce B	*Io non te devo chiede nessuna scusa!*
Voce A	*Che non so' veri?*
Voce B	*Io non devo chiede nessuna scusa...*
Voce A	*No?*

Voce B	*...ad uno che lascia apposta un foglio dentro ad un cassetto!*
Voce A	*Lascia perde... lascia perde "pezzo de merda", lascia perde 'ste stronzate qua! Altre, più gravi...*
Voce B	*Eh!*
Voce A	*...tu mi hai chiesto scusa? Mi hai detto "me so' sbagliato, Co'"?*
Voce B	*Quali, dimme! Dimme 'sti insulti!*
Voce A	*E lo sai qual è l'insulto che mi hai fatto più grave!*
Voce B	*Quale? "Infame fracico"?*
Voce A	*Ah, porco Dio!*
Voce B	*Ah, è un insulto?*
Voce A	*C'ho tre figli che stanno... che stanno a Roma! E tu me dici una parola del ge... tu che sei mio fratello me dici che so' infame? Io non me so' mai permesso de dittelo!*
Voce B	*Senti, a parte che io infame fracico te l'ho detto... a parte che io infame fracico te l'ho detto...*
Voce A	*Ma l'hai detto, l'hai...*
Voce B	*...solo ai telefono tra me e te perché hai lasciato quel foglio de merda dentro al cassetto!*
Voce A	*Ma quel foglio de merda è stato inutile perché c'hai... ...(inc.)... processuali qua!*

Voce B	*No, no, no! No, no, fermate! Io qua c'ho tutte e tre le persone che qualche giorno prima che sei... che sei partito...*
Voce A	*Sì, sì. Ma quello che ho lasciato...*
Voce B	*...no, no! Sei venuto a casa mia e hai detto...*
Voce A	*Eh, certo!*
Voce B	*..."io ho lasciato il foglio là"...*
Voce A	*Se ce succede qualcosa.. eh, certo!*
Voce B	*...noi pensavamo che stavi giocando, questo foglio invece è uscito...*
Voce A	*No, no! Sul serio l'ho lasciato!*
Voce B	*Allora sei un pezzo de merda!*
Voce A	*No, fermate!*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)... gente, tu lasci i fogli pe' falla beve?*
Voce A	*No!*
Voce B	*Ma che sei una brava persona, sei?*
Voce A	*No, no! Fermate un attimo! Io l'ho lasciato quel foglio, che poi è stato inutile...*
Voce B	*No, no, no! 'Mo te passo... te passo...*
Voce A	*...perché l'amica sua... no, non me passa' nessuno! Io parlo co' te!*
Voce B	*No! Eh, no! Eh, no! Ci stiamo tutti e due!*
Voce A	*Perché l'amica sua mi ha mandato la denuncia nel*

	2004! C'ho i scarti, scritto!
Voce B	*L'amica?*
Voce A	*L'amica sua de... hai capito de chi parlo?*
Voce B	*No!*
Voce A	*L'amica sua de... del mare, dove io sono andato...*
Voce B	*Ah...*
Voce A	*Te lo ricordi?*
Voce B	*Della dirett..*
Voce A	*Mi ha denunciato... mi ha denunciato... ha già denunciato, ha fatto la segnalazione, nel 2004 ce l'ho scritto qua sull'atti, eh? Capito?*
Voce B	*E che c'entra?*
Voce A	*Quindi non è servito a niente quel foglio... il foglio della banca che ho lasciato!*
Voce B	*Ma non c'entra... è il principio che è sbagliato, può essere che non riesci a capi' che cosa so' i valori ed i principi, te?*
Voce A	*Io li so quali so'...*
Voce B	*Te nella tua vita non riesci proprio a capi' quali so' i valori ed i principi, Co'? il principio è sbagliato! Il principio!*
Voce A	*Il principio è sbagliato..*

Voce B	*Perché su quella base è successo un 48 che il giorno che lo saprai, io ti assicuro e te lo dico davanti a tutti quelli che l'abbiamo visto, il giorno che tu saprai che impiccio e che problema hai creato con quei foglio, te sputerai in faccia e dirai "cazzo! Mi sono castrato da solo!", vuoi sapere che cosa è successo, eh?*
Voce A	*Dimmi!*
Voce B	*Quelli che ce stanno sul groppone adesso a noi, so' tutti quelli... imbruttiti... tutti ce l'avemo, eh? Tutti! Sono quelli che hanno sostituito Zig e tutta la sua compagnia... sai perché l'hanno sostituito a Zig? Per quei foglio! Perché quella là, la direttrice, ha detto il nome de Zig! Allora non hai capito! Non hai capito un cazzo, tu!*
Voce A	*Lo dovrebbe ave' detto anche nel 2004!*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*Perché lei l'ha segnalato nel 2004! Ce l'ho scritto sugli atti!*
Voce B	*Ma che cazzo c'entra? Ma che quella è una malavitosa? Ma de che stai a parla'?*
Voce A	*No, la segnalazione! La segnalazione!*
Voce B	*Tu voi fa il malavitoso e non conosci le regole!*
Voce A	*La segnalazione della signora è avvenuta nel 2004, ce l'ho sugli atti della Procura, ce l'ho qua.*

Voce B	*Che cosa... che cosa significa questo? Non ti riesco a capi'!*
Voce A	*Significa che se gli ha fatto un guaio, giiel'ha fatto lei per primo!*
Voce B	*No, no, no! Lo vedi? Co'...*
Voce A	*Eh, sì!*
Voce B	*...perché se quel foglio là non veniva trovato a casa tua era un altro discorso... comunque io in base a questo t'ho detto quell'insulto, che poi era un insulto buttato là, tu ne vuoi fare un castello, ma guarda che io...*
Voce A	*No... adesso se tu mi dici... se tu mi dici "fratello..."*
Voce B	*...quando te vedo faccia a fa... no! Fermate!*
Voce A	*No, se tu me dici "fratello è stato un insulto buttato là" io mi ritiro tutte le...*
Voce B	*...io te ridico ...(inc. sovr. voci)... "infame fracico", eh? Non è che me cambia, eh?*
Voce A	*Ma sì... ascolta, se tu me dici "guarda, quell'insulto buttato là, in un momento così, tutto quanto"...*
Voce B	*No, no!*
Voce A	*...io ritiro tutto quello che ho detto, per carità!*
Voce B	*No, no, no! Io non ritiro niente!*
Voce A	*Te chiedo pure scusa del comportamento!*
Voce B	*Io non ritiro niente!*
Voce A	*Ma tu... eh, allora...*

Voce B	*Perché forse non hai capito, io non ritiro niente, perché io in un momento de rabbia te posso pure ave' detto quello, ma tutto il fango e la merda che hai provato a buttammo addosso a me! Che oggi se oggi esisti, vivi, mangi, giri, i tuoi figli vanno a scuola, esistete, lo devi a me! Tu sei convinto che lo devi a te!*
Voce A	*No...*
Voce B	*Forse non hai capito...*
Voce A	*...okay!*
Voce B	*...te voglio vede' nei prossimi 20 anni quello che sei in grado de fa da solo tu... perché tu vai per la strada tua, io vado per la mia e tutti questi presenti vanno per la toro! Tu sai benissimo che poi ti atteggi "no, perché io io so che (inc. disturbi di linea) lui politica!" io ve l'avevo detto! Io quando c'ho i programmi non scoreggio fuori! Non vado fuori le righe come fate voi! io dico un obiettivo é quello, poi posso gioca', scherza', fa, però io l'obiettivo non lo perdo mai di vista, Conte, mai! Perché io so che cosa ci aspetta nei prossimi anni, al contrario di voi... eh? Al contrario di parecchi di voi, anche di parecchi che stanno qui, (disturbi di linea) non me guardate storto signori, (verosimilmente si rivolge alle persone a lui vicine) c'ho un intelligenza un po' più superiore alla vostra!*
Voce A	*Sempre riconosciuta, io! Sempre riconosciuto questa!*

Voce B	*Che... no, dovuta dalla cultural Te quando vedi un libro te sembra che c'hai un carabiniere che te sta a punta' un fucile...*
Voce A	*(ride)*
Voce B	*...io quando vedo un libro me lo leggo, hai capito Co'?*
Voce A	*A frate', te voglio bene qualsiasi cosa me dici! Non te aspetta'...*
Voce B	*Io no, io non te voglio più bene!*
Voce A	*...no, sentime bene!*
Voce B	*No, non te voglio più bene!*
Voce A	*Non fa niente... non fa niente! No, ma non fa niente! Senti, ascoltame tanto so' solo... so' solo e rimango solo...*
Voce B	*No, ...(inc. sovr. Voci)... hai mandato a chiedere i soldi a me? 20 mila euro... hai mandato pure l'e-mail?*
Voce A	*Non te li ho mandati a chiedere a te...*
Voce B	*Ah... sta qua!*
Voce A	*...non li ho mandati a chiedere a te!*
Voce B	*No...*
Voce A	*Li ho mandati... io li ho mandati a chiedere che poi...*
Voce B	*...senti... ma io che te devo manda', aho!*
Voce A	*A parte che non gli ho mandato e-mail...*

Voce B	*...(inc. sovr. voci)... dieci, forse non hai capito!*
Voce A	*...a parte... ascolta! A parte che non gli ho mandato e-mail, l'ha mandata la Contessa de sua volontà, diglielo! Perché... diglielo!*
Voce B	*Sta qua davanti!*
Voce A	*Chiediglielo! Diglielo!*
Voce B	*(Verosimilmente si rivolge a persona vicina "dice che tu hai mandato l'e-mail...")*
Voce A	*Io gli ho detto de manda' l'e-mail? (urla) Diglielo! Si o no te deve di' quest'altra che c'ha il naso lungo! Gli ho detto de manda' l'e-mail io? Questo te deve di'!*
Voce C	*So' io, eh? Pronto?*
Voce A	*Io t'ho detto de manda' l'e-mail a te? Io?*
Voce C	*Non mi hai detto di mandare la mail, ma mi hai detto...*
Voce A	*Quando vai a Roma parla col socio, ti ho detto! E non ti ho detto di mandare l'e-mail! Diglielo subito! Adesso!*
Voce C	*Non mi hai detto di mandare la mail, ma mi hai detto... ...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*Brava! Finito! Ripassame il socio! Ripassame il socio! Ripassame il socio adesso, non devo paria' co' te!*
Voce C	*Te lo ripasso a te!*
Voce A	*Ripassame il socio!*

Voce B	*Pronto?*
Voce A	*Ecco, hai capito quando te dico le cose che so' così? Io gli ho detto, quando parlo col socio...*
Voce B	*No, no, no! Non te gira' la frittata che non so...*
Voce A	*No, fermate, fammi finire!*
Voce B	*...tu gli hai detto a lei...*
Voce A	*Quando parli col socio...*
Voce B	*...vuoi sentire il capo di accusa? Perché questo è un capo di accusa, tu gli ha detto... tu gli hai detto a lei, digli a lui che visto che vuole gli interessi dei soldi che non sono i miei, tra l'altro Conte, so' de due persone che stanno qua davanti...*
Voce A	*Sì, ma io li ho mandati... gli altri stanno là, quando vuoi te mando pure quell'altri!*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)... non buttarla in confusione...*
Voce A	*Ma pure i soldi te mando, perché lì so' rimasti!*
Voce B	*...in confusione... non buttarla in confusione Conte! Tu gli hai detto alla contessa, digli a lui che portasse 30 mila a casa di mia sorella, l'hai detto o no?*
Voce A	*No, "digli a lui", "digli che il vecchio mi dovrebbe dare...se può restituire cortesemente 30 mila lire, di cui 10 so' dei capoccione e 20 di mia sorella perché l'avvocato non gli può manda' i soldi", perché l'avvocato fino a stamattina non gii poteva dà una lira a mia sorella! Capisci?*

Voce B	*No...*
Voce A	*Anche se lo so che tu gli hai dato! Lo so! Lo so!*
Voce B	*Senti Co'! Senti Co'! Senti Co'!*
Voce A	*Dimme!*
Voce B	*Io te... io te continuo a suggeri'... perché tanto te i consigli non li accetti...*
Voce A	*Ma io li accetto i consigli da te, ma io dico ma...*
Voce B	*...no! Non li accetti mai i consigli! Te da nessuno li accetti! Se tu accettavi i consigli e stavi al posto tuo... perché 'sto gruppo non nasce con te! 'Sto gruppo nasce con quattro persone che c'ho qui davanti!*
Voce A	*Tutto il rispetto che nasce con te! Chi ha detto mai niente?*
Voce B	*No, no, no! Questo gruppo nasce per (disturbi di linea) tanto è vero che noi già... io ed altre due persone che ci siamo staccati da tutto, ci andiamo a fa i cazzi nostri per cazzi nostri! Poi vedemo tra 10, 15, 20 anni chi sa fa le cose...*
Voce A	*Ma io te auguro tutta le felicità... a me se me chiami sono sempre a disposizione quando lo posso fa!*
Voce B	*Sai che me auguri a me? Tu me auguri che io cammino per strada e che me piglio... che me piglia un colpo! Questo me puoi augura' tu a me!*
Voce A	*Chi te l'ha detta 'sta stronzata!*

Voce B	*Tu questo mi auguri!*
Voce A	*Ma chi te l'ha detta? Ma chi te l'ha detta?*
Voce B	*Perché uno... perché uno...*
Voce A	*'Sta merdata! Dimme chi t'ha detto 'sta merdata! Chi te l'ha detta 'sta cosa?*
Voce B	*...io! Nessuno... questa è una cosa che...*
Voce A	*Ah, lo pensi tu! Ah, ecco bravo! Ma io non penso questo!*
Voce B	*.....(inc. sovr. voci)... tu quello me auguri a me, perché il veleno, la merda che hai buttato su me e che hai messo in condizione quel sarcofago di merda di fare di fare a mia moglie...*
Voce A	*Non ce l'ho messo io!*
Voce B	*No...*
Voce A	*E duemila!*
Voce B	*...perché poi gli hai chiesto pure la documentazione delle fatturazioni, tanto è vero...*
Voce A	*Ma chi gli ha chiesto la documentazione?*
Voce B	*.....(inc. sovr. voci)... fammi vedere...*
Voce A	*Ma chi gliel'ha chieste? Ma chi gliel'ha chieste?*
Voce B	*Eh, vabbè...*
Voce A	*Ah, fratellino! Adesso tu non mi puoi più parlare per il resto dei tuoi giorni...*

Voce B	*Non sono il fratellino tuo! Io sono ...(inc.)...*
Voce A	*...vabbè, non so come chiamatte! Dimme un nome! Come te chiamo?*
Voce B	*Ge'!*
Voce A	*A Ge'! Sentime bene quello che te dico, però te lo dico per l'ultima volta, poi non ne parliamo più... se tu a me per tutta la vita non mi vuoi più vedere per motivi tuoi o per altri motivi, vediamo quali sono per ti va di vederli; per quanto riguarda quel pezzo di merda, per l'ennesima volta, lui e quella che ti sta li vicino, io...*
Voce B	*No, non ti sento che strilli... non ti sento... che hai detto?*
Voce A	*...per quanto riguarda il signor pezzo di merda che ti dice queste cose che io non ho mai detto, io non ho fomentato nessuno! 'Mo non te lo dico più, perché va pure a discapito mio, tra l'altro, capisci? Se proprio la vuoi mettere...*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)... dopo che andava a discapito tuo!*
Voce A	*No, no, no! Va a discapito mio!*
Voce B	*(inc. disturbi di linea) fatto...*
Voce A	*Non lo so quello che ha fatto, io quando l'ha fatti non c'ero!*

Voce B	*(inc. disturbi di linea) quando te sei reso conto che gli è partita la brocca, che forse qualcuno... ti ha avvisato qualche infame (inc. disturbi di linea) e 'mo mi manca l'ultimo...*
Voce A	*Ma a me non mi ha avvisato nessuno! A me m'ha chiamato il Miscela e m'ha detto che sta a fa una caciara! Questo m'ha detto... il Miscela me l'ha detto!*
Voce B	*'Sta a fa una caciara! Io rischio de anda' (inc. disturbi di linea) 15, 20 volte (inc. disturbi di linea) 'mo è stato lui, ha sbagliato lui, pagherà lui, sei stato te, hai sbagliato te, pagherai te!*
Voce A	*Ma io... ma io non c'ho niente da nasconde'! (inc. disturbi di linea) de niente...*
Voce B	*Forse non hai capito, arrendite! Hai (inc. disturbi di linea) arrendile! Di' "rega' ho sbagliato, (inc. disturbi di linea)*
Voce A	*Ma scusami, ti sto dicendo... per quanto riguarda altre cose puoi avere ragione...*
Voce B	*No, no, no...*
Voce A	*Per quanto riguarda altre cose puoi avere ragione, se io ho sbagliato ti chiederò scusa in fronte!*
Voce B	*No, tu chiedi scusa a tutti, perché tu...*
Voce A	*No, a diecimila chilometri...*
Voce B	*...(inc. sovr. voci)...*
Voce A	*...ma per il ciccione io non ti devo chiedere scusa di niente! Capisci?*

Voce B	*...ci sono infami che stanno vicino a me solo per i soldi, questo hai detto... e l'hai detto sempre a tutti!*
Voce A	*No, io ho detto... tanti infami te stanno vicino per i soldi... è vero! Come no?*
Voce B	*Senti, io tanti infami vicino non ce l'ho, perché qui c'ho... (inc. disturbi di linea) c'ho Lord, c'ho il Bred, c'ho il Papaia, c'ho Gozzolia, c'ho il (inc. disturbi di linea) c'ho la mia, c'ho quella che hai sentito e c'ho altre (inc. disturbi di linea)*
Voce A	*Te scordi quello col sigaro, che dicevo che era così e poi m'hai dato ragione...*
Voce B	*Dimmi...*
Voce A	*...il costruttore!*
Voce B	*...dimmi chi sono? Questi che stanno vicino a me per i soldi?*
Voce A	*No, queli che stanno vicino a te non l'ho mai detto che so' infami! Io non l'ho mai detto!*
Voce B	*Chi so' questi che stanno vicino a me per i soldi?*
Voce A	*Come faccio a di' che so' infami a uno che conosco da quando c'ha 15 anni... l'altro...*
Voce B	*Mi devi dire chi è 'sti infami che stanno vicino a me per i soldi, me lo dici per favore?*
Voce A	*...lui e la moglie, du' pezzi de merda! In prima te lo dico!*
Voce B	*Chi?*
Voce A	*Lo sai... e lo sportivo, no? O come lo vuoi chiama'? Lo*

	sportivo... non lo so come lo chiami tu! Er Nocciolina... pronto?
Voce B	*Pronto?*
Voce A	*Eh, te sento male...*

La telefonata si interrompe

In merito al contenuto della surriferita conversazione il teste De Lellis ha, tra l'altro, precisato che, nel momento in cui la stessa avvenne, non erano stati nel modo più assoluto ancora resi pubblici gli esiti dell'attività rogatoriale austriaca, che erano pervenuti solo da qualche giorno e si trovavano, quindi, ancora all'esame degli inquirenti, senza che in ordine agli stessi fosse stata ancora attuata alcuna *discovery*.

Intorno alla fine del giugno del 2007 le Autorità inglesi, segnatamente gli operanti del SOCA (acronimo di Serius Organised Crime Agency, organismo di polizia competente in materia di criminalità organizzata), procedevano al sequestro di quelle cassette di sicurezza custodite all'interno del *caveau* della "Harrod's Limited" di Londra e contenenti circa due milioni di euro, di cui s'è in precedenza parlato.

Al riguardo, l'attività intercettiva evidenziava tutta una serie di conversazioni, nelle quali i vari interlocutori commentavano l'accaduto e discutevano in ordine alle soluzioni da adottare per risolvere il problema venutosi a creare:

1) RIT 1643/2007, progr. 4312 (tra la Ricci ed il Breccolotti); 2) RIT 1898/2007, progr.1297 (tra il Fanella ed il Toseroni); 3) RIT

1898/2007, progr.1371 (tra il Toseroni ed il Focarelli); 4) RIT 1643/2007, progr. 4422 (tra la Ricci, Breccolotti, Fanella e Focarelli); 5) RIT 1898/2007, progr. 1422 (tra il Toseroni ed il Di Girolamo, il quale fa, ad un certo punto, riferimento ad un uomo, che il giorno prima indossava una camicia hawaiana. Il giorno precedente a tale conversazione era il 5/6/2007 e, nel corso di un servizio di O.C.P., gli operanti fotografarono i soggetti partecipanti ad una riunione e l'unico, tra gli astanti, ad indossare una camicia hawaiana era il Focarelli); 6) RIT 1645/2007, progr. 2768 (tra il Fanella ed il Breccolotti); 7) RIT 1645/2007, progr.2788 (tra il Di Girolamo ed il Fanella, il quale, tra l'altro, fa riferimento ad una cifra, che corrisponde, in linea di massima, all'importo di danaro effettivamente rinvenuto all'interno delle cassette); 8) RIT 1645/2007, progr.2812 (tra il Breccolotti ed il Fanella, il quale comunica l'avvenuta apertura anche di un'altra cassetta, dicendo che trattasi di quella "*De quell'altro, l'amico de Carlo*"); 9) RIT 1309/2007, progr.581 (il Mokbel comunica al Macori di aver ricevuto la visita del Focarelli "*per quello che è successo a loro fuori*"); 10) RIT 1988/2007, progr.1417 (tra Macori e Breccolotti); 11) RIT 1643/2007, progr.5694 (tra Breccolotti e Fanella); 12) RIT 1643/2007, progr.5707 (il Breccolotti chiede un appuntamento al Di Girolamo, dicendogli che quell'imprevisto successo a lui era accaduto anche ad un'altra persona e il Di Girolamo gli risponde che ne era già a conoscenza); 13) RIT 1988/2007, progr.1439 (il Breccolotti comunica al Fanella l'esito di una riunione con un legale inglese

appositamente giunto per risolvere il problema del sequestro delle cassette e le strategie suggerite dal suddetto legale; il Breccolotti, nell'occasione, aggiunge che non si scoprirà mai "*l'origine de sta cosa*" se saranno in grado di fornire le giuste spiegazioni e delucidazioni); 14) RIT 2390/2007, progr. 1200 (intercettazione ambientale, presso l'uffico del Mokbel in viale Parioli, di una conversazione avvenuta tra il Mokbel, il Focarelli ed il Breccolotti, il quale, ad un certo punto, afferma che bisognerà poi discutere del conto corrente di Hong Kong, dove c'era "*Il nocciolo duro della questione*" ; 15) RIT 2390/2007, progr. 1204 (intercettazione ambientale relativa ad altra conversazione sempre tra Mokbel, Focarelli e Breccolotti, nel corso della quale, ad un certo punto, il Mokbel esclama: "*Tu...ti dimentichi che io non ufficiaimente ho accompagnato Zig a Montecarlo. O te lo sei già dimenticato?*", al che il Focarelli gli risponde che ha ragione ed il Mokbel aggiunge: "*Ma li non ero ufficiale. Però stavano a fà un'operazione*"; 16) RIT 2390/2007, progr. 1205 (intercettazione ambientale relativa a conversazione sempre tra i soggetti da ultimo menzionati; il Breccolotti propone di rivendicare, dinanzi alle Autorità, la personale paternità del contenuto delle cassette e di assumersi la conseguente responsabilità penale, ma la proposta viene bocciata dal Mokbel); 17) RIT 2390/2007, progr. 1223 (intercettazione ambientale, relativa a conversazione tra Focarelli, Breccolotti e Toseroni, i quali discutono circa l'epoca a partire dalla quale si trovano sotto osservazione da parte del SOCA); 18) RIT 2390/2007, progr. 1224 (altra intercettazione ambientale

concernente una conversazione sempre tra Focarelli, Breccolotti e Toseroni; il Breccolotti afferma che forse è necessario recarsi ad Hong Kong ed il Toseroni si sofferma sull'elevata probabilità che il SOCA potesse recarsi nella suddetta località, per investigare); 19) RIT 2390/2007, progr. 1226 (altra intercettazione ambientale, in cui compaiono sempre i tre medesimi interlocutori da ultimo menzionati, che discutono ancora circa lo stratagemma da escogitare, per risolvere il problema del sequestro delle cassette ed il Toseroni suggerisce che "*tocca trovare qualcuno che sta messo...qualche attività*"; 20) RIT 2540/2007, progr. 147 (conversazione telefonica tra il Mokbel e la moglie, sempre in merito al tema in argomento).

In data 28/7/2007 veniva intercettata una conversazione telefonica (RIT 1643/2007, progr. 6028), tra il Breccolotti ed il Fanella, dalla quale si ricava che il primo era in partenza. I due discutono ancora del problema del sequestro delle cassette e convengono sul fatto che l'unico soggetto che dovrebbe ufficialmente esporsi dinanzi alle Autorità è il Focarelli; infatti il Fanella, ad un certo punto, afferma: "*Lui siccome c'ha l'azienda, è l'unico. L'unico che se la può accollare è lui che c'ha l'azienda, capito?*" ed il Breccolotti si dichiara d'accordo (ed il medesimo concetto sarebbe stato ancora una volta ribadito dal Fanella anche nel corso di una successiva conversazione con il Breccolotti, anch'essa intercettata: RIT 1645/2007, progr. 3512).

Il prosieguo dell'attività intercettiva consentiva agli operanti di accertare la prenotazione, ad opera del Breccolotti e di tale D'Ascenzo Simone, di un viaggio ad Hong Kong, con partenza, tramite la "Cathay Pacific", da Roma- Fiumicino alle 12,50 del 30/7/2007, arrivo ad Hong Kong alle 6,25 del 31/7/2007, ripartenza da quest'ultima località alle 00,5 del 1/8/2007 e rientro a Roma alle 6,25 di tale ultimo giorno (v., in ordine alla suddetta prenotazione, produzione documentale del P.M.).

Ed inoltre gli operanti appuravano che nel medesimo periodo suindicato si recava ad Hong Kong anche il Toseroni; veniva infatti intercettato un sms, con cui il predetto Toseroni avvisava il Breccolotti della propria imminente partenza, dandogli appuntamento per le dieci del successivo 31/7/2007 presso il piano-piscina del "Four Season Hotel".

La conferma dell'avvenuto incontro tra i due suindicati personaggi perveniva ai C.C. dall'attività di O.C.P. compiuta dal collaterale organismo di polizia di Hong Kong, appositamente attivata dagli operanti ed i cui esiti sono stati, anche in questo caso, acquisiti per via rogatoriale.

Ed il 31/7/2007 veniva intercettata una telefonata (RIT 1643/2007, progr. 6338), con cui il Breccolotti comunicava con la propria compagna, dicendole, tra l'altro, di aver passato una brutta mattinata "*perché c'avevo delle persone che me facevano compagnia*" e puntualizzando che ne avrebbero parlato di presenza.

Dopo il rientro del Breccolotti da Hong Kong veniva intercettata (RIT 2540/2007, progr. 326) una conversazione tra il Breccolotti ed il

Mokbel, il quale gli domandava se avesse consegnato tutto a "Biade" e, alla risposta affermativa dell'altro, gli chiedeva successivamente se "Blade" avesse già fatto partire tutto, ottenendo anche in questo caso conferma in positivo.

In data 26/6/2007 veniva intercettata una telefonata (RIT 1643/2007, progr. 3641), con cui il Fanella avvertiva il Breccolotti di non prendere impegni per l'11/7/2007, in quanto *"lui"* (uno dei soprannomi del Mokbel) aveva indetto una riunione per quel giorno e nel luogo in cui stava recandosi, in quel momento, il predetto Breccolotti per il week end.

Traendo spunto da tale ultima telefonata gli operanti cercavano di capire a quale riunione si riferisse il Fanella ed appuravano che il 4/7/2007 (RIT 1898/2007, progr.1286) il Toseroni ed il Di Girolamo aveva prenotato una partenza per Nizza.

Il 5/7/2007 il Ricci Antonio comunicava ad una donna (RIT 2240/2007, progr. 14) che il sabato successivo si sarebbe recato a Nizza e che sarebbe stato via circa quindici giorni nella zona di Montecarlo.

E con una successiva telefonata (RIT 2240/2007, progr. 22) il predetto Ricci chiamava la nipote Giorgia, la quale lo avvisava di recarsi a casa di essa Ricci per le ore 15 del 7/7/2007.

Gli operanti predisponevano un servizio di O.C.P., constatando la partenza, nel giorno suindicato, dall'abitazione dei coniugi Mokbel, sita in via Campo Catino, dei predetti unitamente al Ricci Antonio, a bordo di una BMW Station Wagon (autovettura di cui veniva poi appurata l'intestazione alla "Builders Investment") e pedinavano il

suddetto autoveicolo, appurando che i suoi occupanti giungevano fino a Ventimiglia, entrando quindi in Francia.

Anche gli operanti facevano altrettanto, avendo già predisposto un servizio di osservazione transfrontaliera unitamente ai colleghi francesi e verificavano l'arrivo dei tre summenzionati soggetti presso una villa sita a Capo d'Antibes, risultata poi nella disponibilità dei coniugi Mokbel.

Nel corso del suddetto viaggio di trasferimento da Roma a Capo d'Antibes venivano intercettate quattro conversazioni tra il Mokbel ed il Macori (di cui al RIT 1309/2007 ed ai progr. 503-504-517-519), del seguente tenore: il Mokbel, dopo aver appreso dal Macori che quest'ultimo aveva incontrato il figlio dell'Arigoni (indicato con il soprannome di *"tacco"*), invitava il proprio interlocutore a riferire al predetto individuo che doveva avvisare il proprio genitore, affinchè rimettesse *"tremila e cinque in cassa"*; il Macori richiamava poi il Mokbel, per comunicargli di aver fatto la suddetta ambasciata, specificando di aver detto al figlio dell'Arigoni di avvisare quest'ultimo del fatto che *"il gruppo"* pretendeva la restituzione dell'importo di tre milioni e mezzo di euro che l'Arigoni medesimo aveva percepito in più.

E in data 8/7/2007 l'intercettazione di una conversazione (RIT 1040/2007, progr. 6971) tra il Mokbel (che parlava dalla propria villa di Capo d'Antibes, ov'era giunto il giorno precedente) ed il Massoli consentiva di registrare, tra l'altro, anche il seguente scambio di battute tra i due:

Mokbel (rivolgendosi al Massoli con l'appellativo di "totano", uno dei soprannomi del suddetto personaggio) :"*Me so preparato il piano de lavoro per quando vengono quegli altri, soprattutto l'ispettore nostro perché...perché dovemo fa quella cosa là...Io so sicuro che se famo quella cosa là famo bingo proprio per il resto della vita...*" – Massoli :"*Lo so, pure io...*" – Mokbel: "*Io te dico che famo bingo...*"- Massoli :"*Lo so, lo so...*"-Mokbel: "*No, io dico tutto, tutta la stigliera capito?*"- Massoli: "*Ma sì, ognuno il suo tassello...ognuno il suo tassello e tutti quanti insieme...*"- Mokbel: "*Sì, ognuno segue quello di cui è competente, capito?*"- Massoli: "*Certo...*"-Mokbel :"*Tu sei là...*"- Massoli: "*Certo*"- Mokbel: "*Altri andranno giù...*"- Massoli: "*Certo...*"- Mokbel: "*Altri vanno a fa le cose...*"- Massoli: "*Certo...*"- Mokbel: "*Mò quando vengono quegli altri iniziate a trovà un locale per lassù per favore...per fa la catena...piano piano...Guarda che c'è da fa mò...quattro cinque anni Max...ce la famo*"- Massoli: "*Sì je se fa...je se fa...avoja se je fà...*" –Mokbel: "*Je se la fa alla grande je se la fa...*".

Nel corso di quel servizio di O.C.P. sopra richiamato i C.C. potevano verificare –documentando l'evento attraverso riprese fotografiche_ l'arrivo, nei giorni 10 ed 11 luglio 2007, presso la summenzionata villa di Capo d'Antibes del Fanella, del Breccolotti, del Gionta, del Focarelli, del Di Girolamo, del Toseroni, del Denaro Manlio, dello Scoponi, dell'O'Connor e dell'Andrew Neave.

In data 13/7/2007 veniva intercettata (RIT 1040/2007, progr. 7213) una conversazione tra il Mokbel ed il Massoli, di cui si riportano alcuni passi salienti:

Mokbel: "*Senti, allora, abbiamo finito la riunione l'altro giorno...*"- Massoli: "*Sì.*"- Mokbel: "*Hanno accettato tutti i mega stanziamenti per fare quello che dobbiamo fare...e con la differenza che quelli de fori...*"- Massoli: "*Sì, lo so, me lo ha detto, me lo ha accennato la tua...*"- Mokbel: "*Già stavano a fa la stessa cosa praticamente con tutti agganci, cazzi, mazzi e scarponi e in più hanno accetlato pure il fatto dei negozi...mò poi lì chiederemo un altro stanziamento...Mò loro iniziano a trovà quello su eh...da loro eh...Mò loro ne troveranno...Sì ma qui si è deciso per svariati negozi in giro per il mondo...Eh. Poi si è deciso che a settembre/ottobre si inizia a partire, si inizia a andà a vedere come funzionano le cose giù...Eh gli ho fatto stanzià tra i 5000 e gli 8000 gli ho fatto stanzià...*"- Massoli: "*Eh aoh...porca l'oca...*". Ad un certo punto il Mokbel rappresenta al Massoli la necessità che entrambi imparino la lingua inglese e l'altro gli risponde affermativamente, dicendo che approfitterà "*dei tempi morti giù al negozio*", al che il Mokbel lo apostrofa :"*Non ce saranno tempi morti Max perché poi quando te spiego come stamo a strutturà la situazione...Eh mortacci vostra che non me l'avevate mai detta quando vi avevo detto de comprà quei due immobili lì in quel posto, siete andati un sacco de volte...*"- Massoli: "*Ci andremo subito e andiamo a prenderli subito...*"- Mokbel: "*Eh, tocca andacce abbastanza subito...*"- Massoli: "*Io ce posso andà pure a agosto...*"- Mokbel: "*No, ci dobbiamo andare a settembre, il 15 settembre...*".

La conversazione prosegue sullo stesso tema, con il Mokbel che afferma la necessità, per il momento, di un periodo di riposo ed il Massoli, che gli replica la propria disponibilità ad andare subito, dicendo ad un certo punto: "*se invece tu mi dici <<No, vai un attimo su a vedè con la CONTE>> io prendo e parto e vado su con la CONTE, non c'ho problemi...quattro-cinque giorni a vedere...ci stanno ancora dieci giorni di luglio...quindici giorni...io con tre giorni...*"- Mokbel: "*No, no, no...ti sto dicendo che lo dobbiamo fare dopo il 15 settembre*".

Il prosieguo dell'attività intercettiva permetteva di acclarare che la Ricci, dopo essere rientrata dalla Capo d'Antibes a Roma, prenotava due posti in aereo su un volo Roma-Milano per il 17/7/2007, con rientro per la serata dello stesso giorno.

Anche in questo caso, così come già avvenuto in quell'altro analogo episodio del 12/6/2007 più sopra descritto, gli operanti, constatato che la Ricci ed il proprio compagno di viaggio, poi identificato in tale Fabrizio Acreman, una volta giunti a Milano, noleggiavano un'autovettura, li pedinavano fino al confine italo-svizzero, dopo di che, una volta varcato lo stesso da parte dei pedinati, facevano proseguire la suddetta attività di p.g. ai colleghi svizzeri.

Dagli esiti di quest'ultima attività, pervenuti per via rogatoriale, emergeva che la Ricci e l'Acreman si erano recati a Lugano, per poi portarsi dapprima presso la sede della già citata "Egobank" e, successivamente, presso altro istituto bancario, la "Corner Bank".

I successivi accertamenti, espletati anch'essi per via rogatoriale, consentivano di acclarare quanto segue.

Presso la "Egobank", segnatamente su un conto denominato "Will Barger", di cui era beneficiario il Murri, era stato trasferito quel sopra citato importo di 11 milioni di euro, pervenuto dalla "Broker" attraverso la "Platon Ine".

Dal suddetto conto "Will Barger" erano stati poi effettuati svariati trasferimenti di danaro su altrettanti diversi conti, tra cui uno denominato "Ermete", che aveva come beneficiari economici la Ricci, il Breccolotti, il Fanella, il Toseroni ed il Di Girolamo e sul quale era pervenuto l'importo di €1.500.000,00. Tale importo, poi, era stato trasferito dapprima sul conto della società "Caron Cast", sempre in Svizzera, successivamente su un conto di altra società denominata "Eurocassia" in Nassau, per poi fare ritorno in Svizzera, segnatamente sul conto della società "Catel" acceso presso la "Corner Bank" summenzionata e di cui era socio il Fabrizio Acreman.

La suddetta "Catel", a propria volta, aveva trasferito il suddetto importo di €1.500.000,00, con la causale "finanziamento soci", sul conto della propria controllata, la società"M2", di cui era amministratore unico l'imputata La Torre Maria Teresa, figlia del coimputato La Torre Rosario.

Dal predetto conto della "M2", quindi, erano stati emessi gli assegni circolari per l'acquisto di quei due appartamenti ubicati in Roma, via Cortina d'Ampezzo (finiti nella disponibilità, rispettivamente, uno dei coniugi Mokbel e l'altro del Macori), di cui al capo 16) della rubrica.

L'attività di P.G. registrava, ad un certo punto, la partenza del Toseroni alla volta di Hong Kong. Al riguardo, veniva intercettata, in data 16/7/2007, una telefonata (RIT 1898/2007, progr. 1813) effettuata al Toseroni dal Di Girolamo, il quale gli raccomandava di "non mandare via il parcheggio, perché quest'ultimo era fondamentale", aggiungendo che "sul resto, forse il 24 si risolve" ed inoltre che "ti sta cercando di risolvere quell'altra cosa per sapere se l'hanno fatto, ma ancora non rispondono", al che il Toseroni gli replicava che non poteva "più chiamare l'altro con cui tu hai parlato adesso perché io sono imbarcato". Circa due minuti dopo la suddetta telefonata il Toseroni veniva richiamato (RIT 1898/2007, progr. 1814) sempre dalla medesima utenza del Di Girolamo, ma all'apparecchio vi era il Fanella, al quale il Toseroni riferiva che sarebbe stato di ritorno il venerdì successivo ed i due, allora, concordavano di convocare "la ragazza" per il primo pomeriggio di quel giorno; il Toseroni chiedeva allora al Fanella "se quella cosa era già partita" e l'altro gli rispondeva di non saperlo ancora, riservandosi di comunicarglielo da li a poco, ma il Toseroni gli rappresentava che era ormai in procinto di spegnere il cellulare, dato che l'aereo stava per decollare.

In data 18/7/2007 venivano intercettati due sms (RIT 1644/2007, progr. 2265-2266) inviati al Di Girolamo dal Toseroni, il quale gli comunicava che "il plico con i documenti di cui parlavamo non è ancora arrivato", aggiungendo che il giorno dopo egli sarebbe ripartito e che prevedeva di ritornare ad Hong Kong nei primi di agosto, ragion per cui gli chiedeva di valutare il da farsi. Poco dopo il

ricevimento dei suddetti sms il Di Girolamo contattava telefonicamente (RIT 1645/2007, progr. 3232) il Fanella, dicendogli di aver ricevuto un sms "dal mio collega, questo che sta fuori" e che quest'ultimo "ancora non ha avuto nessun tipo di visibilità". Il Di Girolamo chiedeva, quindi, al Fanella :"La cosa importante è: tu mi hai detto che era tutto sistemato? Che gli devo dire?", ottenendo la risposta :"E' tutto sistemato".

L'attività intercettiva evidenziava, in data 19/7/2007, l'avvenuta chiusura, ad opera del Murri, di quel conto in Singapore su cui erano pervenuti –come in precedenza illustrato- circa 5 milioni di euro ("Rhuna").

Al riguardo, infatti, intervenivano febbrili contatti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda che ci occupa, come dimostrato da numerose conversazioni intercettate sull'argomento e che qui di seguito si segnalano:

1) RIT 1644/2007, progr. 2300 (tra Toseroni e Di Girolamo); 2) RIT 1644/2007, progr.2303 (sempre tra i medesimi soggetti summenzionati); 3) RIT 1644/2007, progr. 2354 (tra Di Girolamo e Fanella); 4) RIT 1645/2007, progr. 3287 (tra Fanella e Breccolotti. Il primo riferisce all'altro: "*Ce sta 'na cosa più grave invece. Rintracci quello al volo subito fuori, mandagli un messaggio. Me chiami. Cè dovemo vedè subito che er Conte giovane sta a fa una caciara. E' ito a mettere mano sul cucuzzaro")*; 5) RIT 1643/2007, progr. 5416 (tra Fanella e Breccolotti. Il primo esclama: "*Ma come è possibile che questo ci ha messo mano li? Come è possibile...Mica so intestati a lui,*

aho!", al che il Breccolotti gli risponde: "*Sì. Invece sì. E' lui il punto di riferimento"* ed il Fanella dice: "*Sì. Perché venivano da lui"*; 6) RIT 1466/2007, progr. 2363 (il Di Girolamo informa la Ricci di quanto accaduto, dicendole: "*La persona a cui vogliamo io e te tanto bene ha fatto un'altra...un'altra cazzata...ma grossa, grossa! Proprio grossa!...L'ha fatta la mattina de là, de dove sta Marco").*

La surriferita condotta del Murri Augusto era oggetto di commenti anche in una conversazione (RIT 1896/2007, progr. 350) intervenuta tra i fratelli del predetto, Barbara e Pierpaolo. La prima manifesta al secondo tutta la sua preoccupazione, facendo, ad un certo punto, implicito ma inequivocabile riferimento alla reazione del Mokbel a seguito della condotta del Murri Augusto :"*Io sono veramente preoccupata, pure per te. Perché ha chiamato venti perso...mi ha chiamato come testimone. Ha chiamato venti persone, brutti, ma brutti! Che proprio non avevo mai visto prima"*, ed aggiungendo, con riferimento al fratello Augusto :"*Sta facendo un...sta facendo un...un...un bordello"*. Il Pierpaolo, allora, dice alla sorella :"*Barbara, chiudiamo sta storia. Quando si fanno ste riunioni, chiama la polizia...Barbara, se tu sei testimone di una cosa del genere, valla...valla a dì. Perchè quello che ho sentito io oggi è una cosa veramente assurda! E tu stai lì in mezzo...Barbara , pure tu sei un problema. Perché tu sei un ostaggio. Sei un ostaggio da quello che mi è stato detto oggi. Va bene? C'ero anch'io oggi. C'ero lì, Barbara...Ma ti rendi conto in mezzo a chi stai?..."*

Sempre sul tema della nuova chiusura dei conti da parte del Murri Augusto venivano intercettate le seguenti ulteriori conversazioni: 1) RIT 1643/2007, progr.5432 (il Mokbel chiama il Breccolotti, per convocarlo unitamente al Fanella presso il ristorante "Philadelphia" e gli dice: "*Dobbiamo trovà 'na soluzione. Dobbiamo trovà 'na soluzione. Forse non ci siamo capiti*" e l'altro lo rassicura, dicendogli che da li a poco sarebbe arrivato); 2) RIT 1643/2007, progr. 5453 (il Breccolotti avverte il Fanella della convocazione da parte del Mokbel); 3) RIT 1645/2007, progr. 8315 (Macori riferisce al Mokbel di aver sentito che erano insorti dei problemi e gli chiede lumi al riguardo; il Mokbel gli risponde: "*'Na cosa brutta. Ci hanno stoppato tutti i nostri, pure i tua*", al che il Macori gli domanda :" *Ma loro due?*" ed il Mokbel gli risponde "*Sì...il <<merda grande>> e il <<merda figlio>>*", specificando "*il <<merda ciccione>>*); 4) RIT 2540/2007, progr. 63 (il Gionta chiama il Mokbel, chiedendogli se si era verificato qualche problema e se quindi egli doveva "*venire giù*", al che il Mokbel gli risponde che i problemi ci stanno e riguardano *<<i dindi>>*; il Gionta gli ribadisce la propria disponibilità a raggiungerlo e lo invita ad avvertirlo, se fosse stata necessaria la propria presenza); 5) RIT 2391/2007, progr. 171 (conversazione intercettata all'interno dell'autovettura del Mokbel ed intervenuta tra questi e tale Agust Giampietro. L'Agust ad un certo punto esclama: "*Scusa, ha preso i soldi. Gli avete regalato i soldi. Invece di ringraziarvi che ha pigliato i soldi, oh gli hai dato 5 milioni di euro, mi hai detto? 10 miliardi?...*" ed il Mokbel dice: "*Ma non è che glieli ho dato io. Glieli avemo dati tutti insieme...Lui ha preso i soldi*

firmando un contratto con tutto su cui c'era scritto come c'è il primo problema mi presento alla Guardia di Finanza, mi faccio sei mesi e me metto i soldi da una parte. Esco e me faccio 'a vita mia. Davanti a 40 persone, Pie'! Perché noi siamo 40 proprio veri, de numero quando te dico 40. Poi la stessa cosa gli è successa ad Aurelio, al ciccione...Vuoi avere la stecca? No, no. So tre anni de pena sospesa. Ti sei preso sette milioni e mezzo. Ah Pietro!"; l'Agust esclama: "*Beh, 14 miliardi"* ed il Mokbel dice: "*questo il ciccione"*).

Peraltro, analogamente a quanto verificatosi in occasione di quell'altra, precedente chiusura di conti, più sopra esaminata, anche in questo caso il Murri Augusto procedette, ad un certo punto, a ripristinare l'operatività dei conti di Singapore. Tanto emergeva, in particolare, dall'intercettazione di una telefonata (RIT 2731/2007, progr. 16), con cui il Toseroni, nel comunicare al Randhir Chandra (amministratore della "Rhuna") che a breve sarebbe pervenuta a quest'ultimo una email dal Murri, avente ad oggetto lo sblocco dei suddetti conti, chiedeva al proprio interlocutore di avvisarlo dell'arrivo di tale email, onde poter operare, secondo i programmi già stabiliti.

E dell'effettivo, successivo arrivo della suddetta email si aveva contezza a seguito dell'intercettazione di una conversazione intervenuta tra la Ricci ed il Mokbel (RIT 2540/2007, progr. 184).

Nel contempo, il prosieguo dell'attività intercettiva evidenziava tutta una serie di iniziative assunte dal Toseroni al fine di far trasferire in Hong Kong il danaro depositato su un c/c acceso presso la "Barclays

Bank" delle isole Seychelles e facente capo alla società"Waldorf", di cui erano contitolari il predetto Toseroni ed il Di Girolamo; danaro ammontante ad oltre trenta milioni di euro e confluito sul suddetto c/c in massima parte dalla "Broker Management" nonché dalla "Karelia" e, per la parte residua, dalla "Wolstin" di Cipro.

Inerenti alle suddette iniziative risultavano le seguenti conversazioni telefoniche: 1) RIT 2731/2007, progr. 6 (tra il Toseroni ed un proprio collaboratore operante sul mercato finanziario di Hong Kong, cui il primo si rivolgeva con l'appellativo di "Mister Lee", prospettandogli la necessità di trasferire la somma di 1,45 milioni di euro e di fare ciò nel più breve tempo possibile, in quanto le successive operazioni finanziarie sarebbero state effettuate dalla Dumesnil Nathalie, che si sarebbe recata, a tale scopo, ad Hong Kong per l'ultima volta); 2) RIT 2731/2007, progr. 8 e 11 (telefonate, con cui il Toseroni comunicava ad un funzionario del summenzionato istituto bancario delle Seychelles la necessità di effettuare l'anzidetto trasferimento di danaro in tempi rapidi); 3) RIT 2731/2007, progr. 10 (conversazione intervenuta, sempre sull'argomento, tra il Toseroni ed un altro proprio collaboratore, appellato dal primo come "Mister T" e poi identificato dagli operanti in tale Takeshi Iwasawa); 4) RIT 2731/2007, progr. 25 (conversazione tra il Toseroni ed il suindicato "Mister Lee", relativa al pervenimento del sopra citato importo di 1,45 milioni di euro su un c/c acceso presso la "Bank of China" di Hong Kong ed intestato alla "Hong Kong Bullion Exchange Limited"); 5) RIT 2731/2007, progr. 34 (tra il Toseroni e "Mister Lee); 6) RIT 2731/2007, progr. 37 (tra il Toseroni e "Mister T"; 7)

RIT 2731/2007, progr. 41 (tra il Toseroni e "Mister Lee"); 8) RIT 2731/2007, progr. 53 (tra il Toseroni e "Mister Lee").

Le indagini espletate sulla scorta dell'anzidetta attività intercettiva consentivano agli operanti d'individuare ulteriori società (oltre alla sopra citata "Hong Kong Bullion Exchange Limited") utilizzate per la veicolazione in Hong Kong dei summenzionati fondi provenienti dalla "Waldorf", come la "Kingway", la "Eastway", la "Ocean Holdings", nonché la "Metropolitan Properties" e la "Amon Capital", intestatarie queste ultime due, di altrettanti c/c accesi presso la "Standard Chartered Bank" di Hong Kong.

In particolare, emergeva dall'attività rogatoriale che sul suindicato c/c della "Metropolitan Properties" era stato accreditato in più soluzioni, tra il 13 ed il 16 agosto del 2007, un milione di euro in contanti e che la suddetta società era controllante della società italiana denominata "GIS Immobiliare" facente capo ai summenzionati Toseroni e Di Girolamo; ed emergeva, altresì, dalla citata attività che la "Amon Capital", sul cui c/c risultava versato, sempre in contanti, in data 13/8/2007, l'importo di €200.000,00, aveva poi trasferito il danaro, con la causale di <<finanziamento soci>>, ad una propria controllata italiana, denominata "Antiche Officine Campidoglio", cui risultarono intestate, all'esito degli accertamenti di p.g., un'imbarcazione di cui aveva disponibilità il Di Girolamo, nonché svariate autovetture, nella disponibilità sia del suddetto prevenuto, che di altri coimputati del medesimo.

Inoltre, l'attività d'indagine evidenziava come, nel periodo compreso tra la fine di luglio ed i primi di agosto del 2007, avessero luogo i

viaggi ad Hong Kong della Dumesnil, del Toseroni, nonché del Breccolotti unitamente al D'Ascenzo Simone.

E proprio nel medesimo periodo venivano registrati i preparativi del rientro in Italia dell'Arigoni, che si sarebbe poi concretizzato nell'agosto del 2007.

Veniva, infatti, intercettata una conversazione (RIT 1988/2007, progr. 1351) tra il Macori ed il Breccolotti, nell'ambito della quale il primo comunicava all'altro di aver appreso che l'Arigoni aveva prenotato un tavolo presso un ristorante dell'Argentario per il giorno 11 agosto.

In data 9/8/2007 il Colosimo telefonava alla Ricci (RIT 1104/2007, progr. 5565), informandola della propria imminente partenza per la Spagna, al fine d'incontrare l'Arigoni, per riaccompagnarlo in Italia.

Ed il giorno 11/8/2007 si acquisiva contezza del rientro in Italia del Colosimo e dell'Arigoni, attraverso una prima conversazione (RIT 1104/2007, progr. 5684) tra il Colosimo e la Ricci (il primo, riferendosi all'Arigoni, dice testualmente alla donna :"*Ieri non ti potevo parlare che ce l'avevo accanto, capito?*") ed una seconda (RIT 1104/2007, progr. 5685) intervenuta tra il Colosimo ed il Mokbel, di cui si riportano, di seguito, i passi più significativi (in cui "Voce uomo 1" è riferita al Colosimo e "Voce uomo 2" al Mokbel):

1

VOCE UOMO 2: porca troia. Ma senti un po', lui 'ndo se n'è
tornato? 'ndo stava o è venuto giù?

VOCE UOMO 1: giù, giù, giù.

VOCE UOMO 2: ah, sta a Roma.

VOCE UOMO 1: Roma, sì.

VOCE UOMO 2: menomale.

VOCE UOMO 1: io gli ho detto: «Guarda, io avevo preso un impegno, l'ho mantenuto». Poi... poi ti volevo parla', però non so adesso se è il caso, come fare per parlarti bene di lavoro, insomma.

VOCE UOMO 2: ah.

VOCE UOMO 1: perché poi durante naturalmente tutto questo tragitto ho avuto modo di... di torturarlo un pochetto, capito?

VOCE UOMO 2: sì, no... Vabbè, ma tanto non si stacca la testa, eh? Perché tanto dice tutto e il contrario di tutto.

VOCE UOMO 1: no, perché lui mi ha detto che vuole intervenire praticamente sul ciccione *(@ Augusto Murri)* per... per prenderlo per un orecchio e far rientrare tutto. Capito?

VOCE UOMO 2: no, già l'ha fatto il ciccione.

VOCE UOMO 1: sì sì, no no, ho capito. Però dico, anche da un

punto di vista diciamo comportamentale, no? Per fargli fa'
ammenda.
VOCE UOMO 2: e che fa? Prima crea i mostri e poi dopo... Hai
voglia che lui negativo e dice de no, perché ce stanno quattro
testimonianze che non se conoscono tra de loro che dicono che
lui come è arrivato giù fuori, er ciccione (*@ Augusto Murri)*,
lui praticamente l'ha preso de petto
sobillandolo, hai capito?
Sui conti, che poi loro...
VOCE UOMO 1: lui andava negativo?
VOCE UOMO 2: (voci sovrapposte).
VOCE UOMO 1: lui andava negativo?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) de 'ste cose. Purtroppo ce
stanno le prove a Roma de questo qua che lui dice. Ma lui è
4
fatto così, lui quando vede la mal parata, er vecchio, quando
vede che se rende conto che s'è fatto centocinquanta nemici

gratis, perché lui se li fa gratis i nemici, Pa'. Cioè, lui non è che parla con cognizione de causa. Ma anche quando se parla de lavoro, non... Io quando non so' bono a fa na cosa, Pa', me sto zitto. Non devo apri' bocca solo per apri' bocca. Lui invece ha sempre fatto questo, s'è fatto mille nemici. Poi ce l'ha con tutta brava gente, perché è un rosicone invidioso, e la gente s'è rotta i coglioni, Pa', de staglie appresso. Dice: «Ma come, oltretutto? T'avemo pulito er culo per anni che non sei capace a fa un cazzo, hai fatto sì na parte del dovere tuo ma come l'hai fatta te», nelle condizioni sue poi oggi come oggi ce stanno un po' tutti, eh Pa', non ce sta solo lui.

VOCE UOMO 1: non ho capito, scusami.

VOCE UOMO 2: nelle condizioni sue oggi come oggi ci stanno un po' tutti, per cui non è che lui si può ergere: «Ah, io me alzo

a...».

VOCE UOMO 1: che poi... Ma poi non ho capito, cioè ieri è
quello che gli ho detto: «Ma scusami, ma se tu fai... Prendi un
rapporto contrattuale, ma è insito naturalmente quelle sono le
ali del rapporto contrattuale. Cioè, può succedere qualsiasi
cosa e tu naturalmente sai perfettamente che ci sono degli
oneri e ci sono... Ti pare?»

VOCE UOMO 2: no, lì... Cioè, oh, se s'è assunto 'sta
(incomprensibile). Io non lo volevo lui, Pa'.

VOCE UOMO 1: infatti. No, ma io so' convinto di questo, io
infatti gli ho fatto... Guarda, io sono stato abbastanza... nel
senso che gli ho fatto pesare. Dico: «Guarda, siccome io c'ho
soltanto una parola, io ho preso un impegno e l'ho mantenuto,
però dico tu (incomprensibile)...».

VOCE UOMO 2: non te sento, Pa'.

VOCE UOMO 1: prego?

VOCE UOMO 2: Paolo?

VOCE UOMO 1: eh.

VOCE UOMO 2: non te sento.

VOCE UOMO 1: no, dico...

VOCE UOMO 2: pronto?

VOCE UOMO 1: mi senti?

VOCE UOMO 2: ecco, adesso ti sento.

VOCE UOMO 1: no dico, io sono stato molto chiaro con lui. Gli ho detto: «Guarda, io siccome avevo preso un impegno l'ho mantenuto, però tu cerca di comportarti come si deve sennò io devo prendere le distanze pure da te, perché giustamente dico, non è che posso stare...».

VOCE UOMO 2: e lui? «Ah no, so' tutti pezzi de merda!». So' tutti pezzi de merda, solo lui è bravo.

VOCE UOMO 1: lui mi ha detto... Guarda, ad onor del vero lui mi è sembrato molto più resipiscente, molto più... più ragionevole rispetto a quello che sembrava diciamo da lontano.

VOCE UOMO 2: no, di quello che ha fatto per mesi e mesi, eh.

Perché per mesi e mesi ha rotto i coglioni a tutti.
VOCE UOMO 1: probabilmente si è reso conto che ha pisciato
fuori dal vaso e...
VOCE UOMO 2: io me lo auguro per lui perché a me se mi dice «a»,
veramente eh, cioè io gli dico: «Per me sei questo, questo e
questo». Se mi dice «A» io glie parto, che me ne frega.
VOCE UOMO 1: io penso, io penso che sia una cosa che ti può...
Come posso dire, in qualche può... se tu ritieni lo puoi far
rientrare tranquillamente. Cioè, rientrare nel senso del
ragionamento della... di trovare comunque...
VOCE UOMO 2: sì, lui chiede scusa a tutti quelli che ha
insultato, perché c'è una fila di gente che ha insultato, eh
Pa'. Gratis, senza motivo.
VOCE UOMO 1: no, lui diciamo... Sostanzialmente lui, quello che
dice lui, dice che a te t'hanno fomentato.
VOCE UOMO 2: a me? A me m'hanno fomentato?

VOCE UOMO 1: dice che (s.d.) il Seppia e coso ti hanno
fomentato.
6
VOCE UOMO 2: chi?
VOCE UOMO 1: perché c'aveva delle cose gratuite che non...
VOCE UOMO 2: chi Pa'? Che è tornato il figlio che ha iniziato a
parla' come lui. Chi m'ha fomentato, il figlio?
VOCE UOMO 1: dice il Seppia t'ha fomentato, t'ha fomentato. E
io ti dico....
VOCE UOMO 2: ma quanto... ma quanto è bugiardo ed infame.
VOCE UOMO 1: la sua difesa, dice: «Ha fomentato questo, ha
fomentato quest'altro perché non c'è motivo che io mi sono
comportato sempre bene con tutti». Solite idee sue poi, no? Poi
ti dico soltanto...
VOCE UOMO 2: vabbè Pa', tanto ce sarà...
VOCE UOMO 1: ti dico soltanto che...
VOCE UOMO 2: ci sarà un confronto no?
VOCE UOMO 1: mi ha bucato l'orecchio, non gliela faccio più,

guarda.
VOCE UOMO 2: lo so.
VOCE UOMO 1: non c'hai idea de quello che ho fatto (risate).
VOCE UOMO 2: lo so. Lo so perché lui è così.
VOCE UOMO 1: 2300 chilometri di buco all'orecchio.
VOCE UOMO 2: allora, mo' è diventato er Seppia, venti giorni fa
invece era il Pugile. Prima de venti giorni fa erano Nick e Pin.
Cioè, lui ogni dieci giorni cambia versione, eh?
VOCE UOMO 1: 2300 chilometri di buco all'orecchio, sono
arrivato a Roma...
VOCE UOMO 2: mamma mia! Sei un martire, un martire sei.
VOCE UOMO 1: (voci sovrapposte) ho fatto una...
VOCE UOMO 2: senti Pa', ma invece le cose tue?
VOCE UOMO 1: le cose mie... Adesso niente, sono...
VOCE UOMO 2: sei più tranquillo?
VOCE UOMO 1: mi so' rimesso in moto tranquillamente e poi
adesso per il momento è tutto in stand by, poi adesso a
settembre si vede, insomma. Perché...

VOCE UOMO 2: sì, invece tutti i pezzi de merda che non se so'
7
più fatti senti' e vede'?
VOCE UOMO 1: no, beh, quello per il momento...
VOCE UOMO 2: a settembre.
VOCE UOMO 1: a Roma, guarda, io sto a Roma. Nel senso che sto...
Anzi, se hai bisogno di qualche cosa sono a tua disposizione.
VOCE UOMO 2: grazie Pa'. Io so' indeciso perché se prende na
macchina e veni' giù, però lo sai che te dico? Non me so
riuscito a fa' un giorno de...
VOCE UOMO 1: ma lassa perde.
VOCE UOMO 2: un giorno de ferie perché c'ho avuto i politici a
casa che mi abitano qui vicino in Liguria per cui sono venuti a
casa. Mi hanno massacrato fino a ieri.
VOCE UOMO 1: ma riposati, stai tranquillo.
VOCE UOMO 2: mo' ce penso, va. Tanto tu te lo tieni sotto
controllo te 'sti giorni?
VOCE UOMO 1: sì, io sto qua. Sto qua, ma io penso che lui

faccia toccata e fuga, eh.
VOCE UOMO 2: ah, se ne va subito?
VOCE UOMO 1: cioè, lui penso che sia venuto per la madre e per
regola' due o tre cose. Penso che...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: penso che se va a fa' qualche giorno di vacanza da
qualche parte e poi va via.
VOCE UOMO 2: eh, l'importante è che non va al mare fuori. Hai
capito dove, no? All'Argentair. All'Argentair ce stanno tutti
che lo stanno a aspetta', eh. Perché lui ha dato un
appuntamento al ristoratore per l'11, cioè per dopodomani...
VOCE UOMO 1: quello, quello no, per stasera. Oggi è 11.
VOCE UOMO 2: ah, oggi è 11? Pensa un po' come sto, eh, pensa
per stasera. Lì ci stanno tutti. Cioè, il Seppia è 1'unico che
non mi ha mai parlato di lui, poi. Cioè, lui si inventa le cose
di sana pianta.
VOCE UOMO 1: sì, ma di questo ne sono convinto.

VOCE UOMO 2: cioè, che se il Seppia lo sa glie mena, eh. Perché
8
pure quello te dico è l'unico poveraccio che quando c'ha li
buffi co' tutta Roma è l'unico poveraccio che m'ha accompagnato
a fa' discussioni, gl'avemo dati i soldi e lui gliene ha dati.
Cioè, questo è lui. Lui sputa su tutti i piatti dove ha
mangiato perché alla fine non ammetterà mai che ha sbagliato.
Lui te lo dice: «Io non ammetterò mai che ho sbagliato,
preferisco accollagliela a due innocenti». Sei bravo, sei.
VOCE UOMO 1: ma io penso che comunque 'sta cosa è una cosa che
secondo me bisogna tenere, come posso dire, sedata per evitare
poi...
VOCE UOMO 2: problemi futuri.
VOCE UOMO 1: sì, ma è meglio che... Per carità, io parlo da
Avvocato. Da Avvocato secondo me questa è una cosa da tene'

sedata, poi ognuno fa la vita sua e prende le decisioni sue,
però evita' screzi perché gli screzi poi possono essere
complicanti per altre cose. Ti pare?
VOCE UOMO 2: sì, ma tanto noi, Pa', semo andati tutti quanti
per un'altra strada.
VOCE UOMO 1: sì sì, ma convinto di questo. Però capito?
Potrebbe esserci, hai capito, potrebbe esserci qualche cosa che
poi alla fine è meglio...
VOCE UOMO 2: senti vabbè Pa', io sto qua. Tu dici che tanto non
è manco il caso de rientra'.
VOCE UOMO 1: no, no.
VOCE UOMO 2: tanto lui se ne riva', no?
VOCE UOMO 1: tanto questa è una cosa... Guarda, io l'unica cosa
che gli ho detto, dico: «Guarda, tu l'unica cosa che non devi
fa' è fa' stronzate e pescivendolate, perché proprio... Primo
perché non te lo puoi permettere e lo sai».
VOCE UOMO 2: se deve sta' zitto, la deve fa' finita di parlare

male di tutti.
VOCE UOMO 1: «Due (voci sovrapposte), basta. Falla finita,
chiudi, poi quando sarà te siedi e ragioni, discuti e fai».
VOCE UOMO 2: no, io non vedo l'ora. Magari, se lui vuole io
9
prendo una macchina. Però andiamo a fare 'sti confronti davanti
a tutti. Perché io li ho messi tutti da una parte, li ho
parcheggiati dove lui sta andando...
VOCE UOMO 1: secondo me, io ti dico una cosa: secondo me
conviene che anzi, se tu riesci con il tuo savoir faire cerca
di evitare tipo di... ogni tipo di discorso perché non conviene
a nessuno, capito?
VOCE UOMO 2: no, io te dico... No io non lo so come se mette
con l'altri, perché tanti l'ha insultati indirettamente. Te
faccio un esempio: al Seppia ha detto qualche cosa de male a

Robertone, poi ha visto Robertone e ha detto qualcosa de male
del Seppia. Poi ha visto un altro e ha parlato male di altri
due. Poi ha preso uno di quei due... Cioè, lui ha fatto solo
questo giochetto per nove mesi. E sai come mi ha risposto al
telefono, davanti a tutti quando gli ho detto: «Ma perché hai
cercato de sobilla' tutti contro tutti?», «Eh, perché io stavo
qua, me sentivo abbandonato». Gli ho detto: «Che cazzo de
risposta è?».

VOCE UOMO 1: «Sei un cazzone – gli ho detto – Come, non siamo
venuti? Abbiamo fatto la squadra e siamo venuti a tenerti la
manina. Poi eccomi qua». Cioè, quello che io gli ho fatto,
spero di avergli fatto capire che la regolarità è una. Cioè,
uno prende un impegno, lo mantiene, si sta zitto.

VOCE UOMO 2: punto.

VOCE UOMO 1: punto. Cioè, io vedi? Onestamente adesso nella
condizione - tu puoi capire, no? - la condizione in cui mi
trovavo io, lasciare tutto quanto e andare ad adempiere anche a
questa cosa, cioè m'è pesata, no?
VOCE UOMO 2: cazzo.
VOCE UOMO 1: m'è pesata, però l'ho fatto zitto e basta. Cioè,
secondo me essere una persona d'onore vuol dire questo, cioè
vuol dire fare la propria attività, il proprio lavoro, la
propria professione senza sbavature, senza niente. Hai preso un
impegno, lo mantieni.
10
VOCE UOMO 2: lui non riesce a mantene' gli impegni. Alla fine
ce l'ha, mo' ce l'ha solo col Seppia.
VOCE UOMO 1: no, ma non lo so. Io ti ho detto che lui m'ha
detto praticamente quella questione lì per l'inquilino dice che
l'ha fomentata lui perché (incomprensibile) la doveva risolve

lui. Insomma: «Me l'ha presentato lui», una serie di cose ha
detto. Io poi siccome non le conosco...
VOCE UOMO 2: ma quant'è bastardo, guarda.
VOCE UOMO 1: (voci sovrapposte) non li conosco, non mi metto...
VOCE UOMO 2: veramente, guarda io lo continuo a di', Pa'.
VOCE UOMO 1: non ho cercato neanche il contraddittorio, capito?
VOCE UOMO 2: io te lo continuo a di' e non vedo l'ora di
dirglielo in faccia: è un uomo di merda. Vero.
VOCE UOMO 1: comunque quello che ti voglio...
VOCE UOMO 2: e che quando Massimo gliel'ha presentato, perché
s'è trovato là e gli ha detto: «Ao', lascia sta questo», lui
senza di' un cazzo a nessuno de straforo s'è andato ad
agganciare questo.
VOCE UOMO 1: certo, s'è fatto il suo (voci sovrapposte).
VOCE UOMO 2: è andato ad agganciare questo, se l'è tenuto un
mese sul groppone, non ci ha detto un cazzo.
VOCE UOMO 1: ma lui fa sempre così.

VOCE UOMO 2: dopodiché ali'improvviso mi ha detto: «No sai, però me la faccio con questo, questo e questo». Dopo un altro me se gli ha detto tutti i cazzi nostri.

VOCE UOMO 1: ma infatti questo gliel'ho detto. Dico: «Ma perché, scusa? Che significato ha? Sei pure stupido».

E sempre con riferimento alla figura dell'Arigoni gli operanti intercettavano, in data 7/8/2007, una conversazione (RIT 2689/2007, progr. 32) intervenuta tra il predetto e la propria sorella Antonella, la quale, a domanda dell'altro, gli rappresentava che la propria riserva di danaro si sarebbe esaurita da lì ad un paio di mesi; al che l'Arigoni le redarguiva, facendole presente che, in tal modo, il danaro datole da "Paolo" (e cioè dal Colosimo) "*era durato niente*".

Dall'ascolto delle telefonate intercettate gli operanti apprendevano che i soggetti intercettati avevano acquisito consapevolezza della suddetta attività intercettiva. Tanto emergeva, in particolare, dalle seguenti conversazioni censurate: 1) RIT 1988/2007, progr. 2880 (tra Placidi Sergio, soprannominato "l'orco" ed il Macori); 2) RIT 1897/2007, progr. 2142 (tra il Macori ed il Breccolotti); 3); 3) RIT 1645/2007, progr. 3585 e 3632 (conversazioni tra Breccolotti e Fanella).

Inoltre, la summenzionata attività di p.g. consentiva di constatare la diffusione, tra diversi dei soggetti implicati nella vicenda in esame,

della notizia che il Fanella ed il Breccolotti erano sottoposti ad indagini.

Infatti, in data 27/8/2007 veniva intercettata una conversazione (RIT 2540/2007, progr. 457) tra il Mokbel ed il Breccolotti, nel corso della quale il primo comunicava all'altro di aver ricevuto il giorno precedente una telefonata dal Gionta ("*Marshall...il ciccione quello nostro...quello che mò è diventato papà*"), il quale lo aveva informato del fatto che un certo dottore (che il Mokbel indicava al Breccolotti come il medico di cui erano pazienti il Breccolotti medesimo ed il Fanella) era stato contattato da un militare della G.d.F. ("*uno dei grigi*"), che lo aveva informato della sottoposizione ad indagini dei predetti Breccolotti e Fanella. Il Mokbel, quindi, manifestava al Breccolotti la propria convinzione che quanto accaduto fosse dipeso dal fatto che, in occasione di quel viaggio in Inghilterra nei giorni 15 e 16 del maggio precedente, gli organismi di polizia inglese, nel seguire il Focarelli (indicato come il "*puzzolente*") ed il Cherubini (indicato come "*il batteriante suo*"), avevano osservato la presenza, insieme ai predetti, dei summenzionati Breccolotti e Fanella; al che il Breccolotti si dichiarava d'accordo con il Mokbel, dicendo, con riferimento al Focarelli, che "*quel coglione ha preso il biglietto insieme a noi*.... Il Mokbel, poi, raccomandava al Breccolotti –invitandolo a comunicare tale messaggio al Fanella- di evitare contatti con chicchessia e di stare attenti all'uso dei telefoni.

Dall'intercettazione della conversazione telefonica di cui al RIT 2603/2007, progr. 1835 emergeva che il Mokbel comunicava la suddetta notizia della sottoposizione ad indagini del Fanella e del

Breccolotti al Colosimo, il quale rappresentava all'altro di esserne già al corrente, avendola appresa in occasione di una propria richiesta di informazioni sul conto del proprio assistito Arigoni.

E sempre il Mokbel comunicava alla propria moglie la notizia di cui sopra, negli stessi termini in cui l'aveva comunicata al Breccolotti, puntualizzando che il finanziere che aveva fornito l'informazione al medico era quello, la cui madre era in cura presso il suddetto sanitario (RIT 2601/2007, progr. 238).

Sulla scorta di tale ultima puntualizzazione, oltre che di quell'indicazione fornita al Breccolotti dal Mokbel in quella conversazione sopra riportata (circa il medico, che aveva in cura il Fanella ed il Breccolotti) gli operanti identificavano il sanitario in questione nella persona di Vecchione Andrea ed il finanziere nella persona di Recchia Roberto.

I coniugi Mokbel ritornavano sull'argomento in occasione della conversazione di cui al RIT 2601/2007, progr. 241, allorquando il Mokbel diceva, ad un certo punto, alla Ricci :"*Guarda, quando torniamo preoccupamosi di alienare...di alienare tutto*".

Dall'intercettazione, poi, della conversazione di cui al RIT 2540/2007, progr. 463, intervenuta tra il Mokbel ed il Gionta, scaturiva l'ulteriore conferma che era stato proprio quest'ultimo a comunicare al primo la notizia della sottoposizione ad indagini del Fanella e del Breccolotti.

E con riferimento a quella frase del Mokbel ("*Guarda, quando torniamo preoccupamosi di alienare...di alienare tutto*") appena poco più sopra riportata, gli operanti la ponevano in relazione con il

contenuto di altra conversazione intercettata, sempre tra il Mokbel e la Ricci (RIT 2391/2007, progr. 284), in occasione della quale quest'ultima riferiva al marito di aver parlato con il commercialista, dicendogli :"*Io devo levà sii due"* e facendogli presente che il suddetto professionista si era detto d'accordo, rispondendole che aspettava "*il via"*, dopo di che avrebbe liquidato le quote sociali in questione. Alla richiesta del Mokbel, se le società avessero un valore, la Ricci rispondeva affermativamente, puntualizzando, tuttavia, che la maggior parte del capitale era stato messo dallo "*straniero"*. Il Mokbel faceva, quindi, presente alla moglie che anche "*Luca"* era d'accordo per procedere alla suddetta liquidazione e con urgenza.

I successivi accertamenti consentivano di appurare, innanzi tutto, che effettivamente tanto il Breccolotti, quanto il Fanella erano titolari di quote sociali di minoranza (del valore nominale di €5.000,00 cadauna) all'interno sia della "Builders Investment", che della "Made One", società in cui era presente (in entrambe) la Ricci Giorgia e che erano alimentate finanziariamente da quel sopra citato conto "Will Berger", di cui era beneficiario il Murri Augusto; e consentivano di acclarare, altresì, l'effettiva cessione, dopo quelle intercettazioni sopra riportate, delle suddette quote del Fanella e del Breccolotti in favore, rispettivamente, della "Cram Investment Limited" (per quanto concerneva quelle provenienti dalla "Builders Investment") e della "Glamorous" (con riferimento a quelle provenienti dalla "Made One").

In data 30/8/2007 venivano intercettate due conversazioni (RIT 2540/2007, progr. 471 e 472) tra il Mokbel ed il Breccolotti, i quali

discutevano nuovamente del problema determinato da quel sequestro di quelle cassette di sicurezza presso la "Harrod's Limited" di Londra, già in precedenza illustrato, facendo riferimento all'arrivo a Roma, previsto per il 14 settembre 2007, di un legale inglese proprio per risolvere il suddetto problema. Tanto il Mokbel, quanto il Breccolotti convenivano sull'assoluta necessità di trovare una valida "*alternativa*" (e cioè una spiegazione plausibile da fornire alle Autorità inglesi), nonché sul convincimento che il tutto fosse scaturito dall'improvvido comportamento del Focarelli e "*di quel merda del suo...*" (con implicito, quanto inequivocabile riferimento al Cherubini), che erano partiti unitamente al Breccolotti, al Fanella ed alla Ricci; ed al riguardo il Mokbel diceva al proprio interlocutore che si sarebbe fatto risarcire dal Focarelli, in quanto gli avrebbe detto alla prima occasione:"*Bello, a me i soldi me li ridai te!*". I due si dicevano, inoltre, convinti del fatto che proprio la surriferita imprudente condotta del Focarelli e del suo compagno erano alla base dell'avvio delle indagini da parte degli organismi di polizia italiana, evidentemente allertati dai colleghi inglesi. In occasione della seconda delle suindicate conversazioni il Breccolotti tranquillizzava il Mokbel, dicendogli che si sarebbe recato, quella sera stessa, unitamente al Fanella, sotto l'abitazione del Focarelli, per parlare a quest'ultimo.

Il giorno successivo, 31/8/2007, veniva intercettata un'ulteriore conversazione (RIT 2540/2007, progr. 475), sempre tra il Mokbel ed il Breccolotti, il quale aggiornava l'altro sull'esito negativo della sortita effettuata la sera precedente presso l'abitazione del Focarelli,

dal momento che quest'ultimo era assente, perché ancora in vacanza, tranquillizzando comunque il proprio interlocutore sul fatto che sarebbe riandato dal Focarelli, sempre con il Fanella, da li a breve, segnatamente il lunedì successivo; al che il Mokbel raccomandava al Breccolotti di farsi portavoce della propria collera presso il Focarelli, a causa della condotta di quest'ultimo. Sempre il Mokbel manifestava, poi, la propria preoccupazione in merito all'evoluzione delle indagini, dicendosi convinto del fatto che gli inquirenti sarebbero ben presto arrivati *"a tutti i cucuzzari"* e, all'osservazione del Breccolotti:"*...mò dovemo levà tutto"*, chiosava, dicendo :"*Tra ottobre, bravo. A tramutà tutto. E poi dovete andare in vacanza, e non sto scherzando, per un anno"*.

In data 14/9/2007 gli operanti effettuavano un servizio di O.C.P., constatando effettivamente l'arrivo presso lo studio del Di Girolamo di quel legale inglese menzionato in una di quelle summenzionate conversazioni tra il Mokbel ed il Breccolotti intercettate il 30/8/2007 e sempre nel corso di successivo analogo servizio verificavano, dopo un po' di tempo, l'arrivo presso l'ufficio del Mokbel, in viale Parioli 63, del prefato Mokbel, del Macori, del Di Girolamo, del Cantatore e della moglie di quest'ultimo, Minardi Francesca, nonché la permanenza in loco dei suddetti personaggi per circa due ore.

Sempre nel medesimo giorno altri operanti si trovavano presso l'aeroporto Linate di Milano, avendo avuto notizia dai colleghi inglesi del SOCA dell'arrivo, con un volo proveniente da Londra, del Gourevitch Eugene e dello Shayn Paul. Nel corso del conseguente servizio di O.C.P. i suddetti militari constatavano l'effettivo arrivo,

alle 10,55, dei suindicati personaggi e, pedinatili, vedevano che i predetti si portavano all'interno dell'ufficio postale dell'aeroporto, ove consegnavano al personale addetto un pacco, per la spedizione, dopo di che si allontanavano. A questo punto gli operanti, ottenuto apposito decreto dell'A.G., effettuavano accertamenti, da cui scaturiva quanto segue: il pacco suindicato recava, come indicazione del mittente, quella di Jessie Frank residente in New York, Lexington Avenue, mentre risultava indirizzato a Jabes Giuseppe, via Imperiale di Francavilla 4, Roma; indirizzo, quest'ultimo, corrispondente a quello delle società "Ubique Italia Holding" e "Ubique TLC Italia s.r.l.", nelle cui compagini societarie erano presenti sia il cognato del Focarelli, tale Salviati Maurizio, che i già citati O'Connor Paul e Neave Andrew David.

Gli operanti procedevano, quindi, all'apertura del pacco, rinvenendo all'interno n.10 schede telefoniche per cellulari, delle quali prelevavano i rispettivi numeri, per poi richiudere il pacco con tutto il suo contenuto (che veniva, perciò, regolarmente spedito alla sua destinazione), dopo di che espletavano gli accertamenti in collaborazione con l'organismo di polizia britannico, riuscendo in tal modo a risalire alle utenze dei suddetti cellulari, che venivano immediatamente sottoposte ad intercettazione. Dalla susseguente attività intercettiva emergeva che due delle suindicate utenze (per la dettagliata indicazione delle quali si veda deposizione teste De Lellis) erano in uso, rispettivamente, una al Focarelli ed una seconda al Fanella.

E sempre in data 14/9/2007 veniva intercettata una lunga conversazione ambientale, intervenuta presso il più volte citato studio di viale Parioli tra il Mokbel (voce uomo 1) ed il Panozzo (voce uomo 2) ed articolatasi in quattro parti, a breve distanza l'una dall'altra, che qui di seguito si riporta:

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NUMERO 5087 618 LINEA 67

R.LT. 2390-07

viale Parioli 63, Roma. Ufficio in uso a Gennaro Mokbel.

VOCE UOMO 1: questo è il mio ufficio.

VOCE UOMO 2: i divani...il divano mi sembra di riconoscerlo.

VOCE UOMO 1: i divani si. Vieni, ti faccio accomodare di là.

VOCE UOMO 2: chiudi la porta.

VOCE UOMO 1: che accade?

VOCE UOMO 2: che accade? Rotture di coglioni, Gennaro, rotture di coglioni... stavo in

Thailandia, no? Mi ha telefonato dicendo "Vieni qua perché ti devo parlà, dobbiamo

parlare"(incomprensibile).

VOCE UOMO 1: avanti!

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) mi sono fatto tre giorni di viaggio per arrivare dove cazzo

stava... (incomprensibile) niente, so' andato la, allora, l'ho aspettato tre giorni nel resort, alla fine è

arrivato, incazzato nero.

VOCE UOMO 1: che periodo era?

VOCE UOMO 2: era fine... fine agosto.

VOCE UOMO 1: fine agosto, adesso?

VOCE UOMO 2: sì..adesso, adesso

VOCE UOMO 1: adesso (incomprensibile)

VOCE UOMO 2: lui mi dice... praticamente mi dice... niente, ci ho litigato, te lo giuro... a parte ci
ho litigato perché mi ha fatto fatto fa' aerei per mezzo mondo (incomprensibile); a parte questo,
niente per due giorni mi ha portato in barca con lui due giorni e mi ha attaccato tutto il tempo per
come mi sono comportato io... per come ti sei comportato te, è arrivato al punto che vuole quelle
che vuole lui.

VOCE UOMO 1: che vuole, lui?

VOCE UOMO 2: lui mi ha detto... io gli ho fatto: "Io tra le cose tue e Gennaro, non c'entro un
cazzo.", lui ce l'ha a morte con me, perché quando lui è venuto qua, ha fatto capire che
(incomprensibile), io gli ho detto: "Che cazzo stai a fa? Vattene a fanculo, levate dai coglioni" allora
sono un pezzo di merda perché l'ho fomentato l'ho influenzato e l'ho cosato... lui dice che …

VOCE UOMO 1: (incomprensibile)

VOCE UOMO 2: "Di' a Gennaro che io voglio che lui si scordi del mio nome per tutta la vita", il

suo nome e della sua famiglia, dice che devi mandare a fare inculo Barbara e lui dice... dice che
lui... cosi, capito? Non te devi mettere Barbara che è una deficiente usa il nome nostro, di famiglia,
"Io questo non glielo permetterò mai".
VOCE UOMO 1: ma che cosa? Perdonare per che cosa....Barbara non ha assistito...non c'ha niente,
Barbara.
VOCE UOMO 2: lui... cioè, c'ha sta cosa qua che gli è rimasta, cioè non se la leva, secondo te,
secondo lui... secondo lui tu stai usando Barbara perché ti serve il nome dei Murri.
VOCE UOMO 1: ancora? C'hai parlato da (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 2: ma no, non me l'ha detto, no, non me l'ha detto, ha detto che per lui è chiaro.. è
chiaro che tu stai usando... stai usando Barbara per utilizzare il nome suo, che conta per aprire i
conti nella banche, per fare non so che cazzo, perché lui in tutto 'sto delirio (incomprensibile)
"Senti, Ciccio, parliamoci chiaro io a te ti conosco, so quello che hai fatto e quello che non hai fatto,
okay? Che cazzo mi vieni a dire? Io ringrazio Dio di aver conosciuto, che mi hai presentato uno
come Gennaro", ho fatto la battuta, "Bacio per terra", non perché bacio per terra veramente, perché

qua non voglio stare (incomprensibile) a nessuno, però ho detto "Bacio per terra dove cammina nel
senso che mica mi fa fare i (incomprensibile)", lui mi ha tirato fuori: "Non hai capito un cazzo, baci
per terra dove passo io, perché se non c'ero io stavi ancora", insomma, (incomprensibile) con
questo, ti sei accontentato, dico: "Ma scusa Ciccio, io..."
VOCE UOMO 1: ma lui bacerebbe quell'altro, lui?
VOCE UOMO 2: si, perché, hai capito, ha detto.. perché lui nel suo delirio.. nel suo delirio, se non
c'era lui 'sta cosa, non se faceva.
VOCE UOMO 1: non ho capito.
VOCE UOMO 2: nel suo delirio: se non c'era lui, 'sta cosa non si faceva, "Ciccio, ma che cazzo
stai a di', non sei tu la mente di 'sta cosa"(incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: se non c'era lui, non si faceva perché i conti in banca li ha aperti lui, si è sporcato
lui, e questo è vero (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: e nessuno dice niente.
VOCE UOMO 2: e questo è quello...
VOCE UOMO 1: dal giorno che lui ha firmato un pezzo di carta (incomprensibile) per cui che..
(incomprensibile) perchè mo te ne dico un'altra io e poi? Il terzo? Il terzo vuole i soldi. A ridaje il
suo nome, Barbara e poi, che vuole? I soldi?

VOCE UOMO 2: i soldi, vuole (incomprensibile), si, sì. Quattordici milioni di euro.
VOCE UOMO 1: no, forse non hai capito: io c'ho ancora i soldi, lui (incomprensibile) mi rida sei
milioni (incomprensibile), capito?Lui mi deve dare sei milioni, lui e Fabio(incomprensibile)
dall'Avvocato.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: adesso vado a prendere Fabio... e se vedesse e cose che dice (incomprensibile)
anche Fabio mi deve dare sei milioni, noi ne abbiamo presi di più, poi quando si è messo a fare
l'idiota, Ciccio, che ha fatto tutti i conti, che ha fatto tutti i conteggi, ma tu ci credi che il somaro e
tutti quanti (incomprensibile), leggi un po', per fare i conti, l'Avvocato (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: tanto, per me (incomprensibile), io non so... questo lo ha detto il
(incomprensibile), mi conoscono, io ho visto Ciccio, so che le sa lui, le cose: male, bene... io non lo
so, (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: in che senso?
VOCE UOMO 2: nel senso che io non lo so che cazzo ha fatto e non lo voglio sapè, siccome è
capace a mettere nei casini, e a fare (incomprensibile per sovrapposizione di voci) cioè non voglio

parlare de te... de queste cose che non centri un cazzo...
VOCE UOMO 1: invece vuoi sapè come mi so' organizzato io? Lo suoi sapè? Perchè
(incomprensibile) Ciccio non je di' 'ste cose, se mia moglie casca per terra e si fa male per cazzi sua,
mo che cazzo vuole (incomprensibile), tutta la famiglia di Ciccio, (incomprensibile) lui li ha
chiamati (incomprensibile) che poi (incomprensibile) mi ha chiamato, e poimi ha mandato un'e-mail
che mo ti faccio leggere, ce l'ha Barbara, (incomprensibile)"Ge, è finita cosi,..per me è finita", io
non gli faccio: "Io.gli faccio per me è finita così", (incomprensibile) mi faccio dare tutti i nuclei
esperti sulla terra e lui ..lui..(incomprensibile..) e lui rimane per ultimo, perché lui me l'ha detto
(incomprensibile), verrà torturato, ho pregati.. ho pregato
(incomprensibile) gente per abbozzarlo
(trascrizione fonetica) per quarantotto ore di seguito fino ad essere ucciso, chiaro? Da questo
momento non me ne frega più un cazzo del Ciccione, si è organizzato, capito?
VOCE UOMO 2: io...
VOCE UOMO 1: anche perché, Dario, tutte le volte che vieni a parlà la fai lunga ma non me la
dici mai tutta.

VOCE UOMO 2: no, tutta questa qua, Gennaro, c'hai la mia parola d'onore, questo è quello che
(incomprensibile)
VOCE UOMO 1: ci sei andato a parlare, io mi sono (incomprensibile) organizzato con
(incomprensibile). Ti ha detto di dirmelo?
VOCE UOMO 2: sì, a me lui mi ha detto di dirtelo, "**M**a **C**iccio", ho detto: "scusa un attimo, io
casco dal pero, perché io ti conosco in un certo modo", Gennà, pure tu lo conosci in un certo modo,
ma che cazzo crede di fare?
VOCE UOMO 1: a' Dario! Io (incomprensibile per sovrapposizione di voci) nessuno, qua, Da'.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ma che cazzo ti devo dire? (incomprensibile) da lì, io... io chi
lo sa che cazzo gli è preso a questo perché lo conoscevo in un certo modo (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: Dario (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: Gennaro, (incomprensibile) io dico: (incomprensibile) 'ste cose
(incomprensibile) "**M**a che **C**iccio, ma sei matto?".
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) tutto l'opposto (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: non hai capito che questo, che lui è convinto di farti un buco di culo cosi, me lo
dite che devo fa, perché sti cazzi, no io sono contento per lui (incomprensibile) "Senti **C**iccio, tu

renditi conto come ti stai comportando con me, perché mi hai chiesto di venì a fa' una cosa, mi hai
detto... fin dall'inizio ha sbagliato, fin dall'inizio.
VOCE UOMO 1: chi ha sbagliato, Ciccio?
VOCE UOMO 2: fin dall'inizio e mi sono accorto che ha fatto litigare subito (incomprensibile) mi
hai detto un'altra cosa, hai detto: "Ah, figurati, (incomprensibile)", te ne sei andato, quindi non mi
consideri, me chiami così mi chiami soltanto per delle... cioè (incomprensibile) alle stronzate e
mettermi in mezzo a 'ste cose, che io che cazzo c'entro? (incomprensibile) io, Dario Panozzo, non
farei mai una cosa del genere, all'inizio pensavo che tu (incomprensibile), sei stato
(incomprensibile) che ci hai presentati che ti metti a fa'? (incomprensibile), però lui: so' io, sono un
coglione, io sono un coglione, ho detto: "Senti, Dario, tu, (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: e allora perché mi hai chiamato? (incomprensibile) che mi ha fatto veni a fa'
qua, scusami?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) lo risentirai (incomprensibile), no?
VOCE UOMO 2: io gli dovevo dare una risposta (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: tu digli: "Ha detto Ge che gli devi ridare, a parte delle stronzate che mi hai

mandato a dirgli", che ha detto "stai attento te, ma stai veramente attento, ma no per te, Ciccio,
(incomprensibile), sai che è successo st'estate, lo sai che è successo? (incomprensibile), mo' me
tocca chiamà Barbara, tre ragazzini imbecilli stavano a da fuoco per tutte e parti de le campagne
intorno a Pietrafitta, hanno provato pure a dare fuoco a Pietrafitta, arriva una e-mai di Pierpaolo:
"Io ti avviso che hanno provato a da' fuoco a Pietrafitta."
(incomprensibile), meno male che i
Carabinieri li hanno presi, perché se no arrivava Gennaro con tre pischelli deficienti de là, hai
capito? Ecco (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: io, ripeto...
VOCE UOMO 1: tu gli dici: "Guarda, a me...a me m'ha ricordato... (incomprensibile) ha detto che
ti sei dimenticato di rimandare indietro tre milioni otto e ottocinquanta che devi ridare al
(incomprensibile) e quando vuoi fare i conti, invece de sta a parlà, alzi il culo e vieni a Roma, a
Viale Parioli, capito? Digli al telefono che c'avemo tutti sotto controllo, ci infileranno un dito al
culo, gira e gira.
VOCE UOMO 2: perché non vorrei che (incomprensibile) rottura de coglioni, me so' spaventato a

morte, (incomprensibile) non me venite a di' che sto a fa' la combutta con Ciccio, perché non è vero
che sto a fa' la combutta con Ciccio, non me ne frega un cazzo, gli ho detto: "Sei un coglione, ti
devi sempre mettere nei casini", e io comunque dico (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) non era farina del suo sacco, non è la (incomprensibile), non è
la pratica (incomprensibile), non c'entrava un cazzo, (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: io (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: ti può succedere questo, questo e questo, o non può succedere niente.
VOCE UOMO 1: esatto, bravo.
VOCE UOMO 2: se succede questo (incomprensibile) hai detto questo...
VOCE UOMO 1: bravo, bravo esatto; come... è come uomo de merda, è questo è il problema, hai
capito? Ma, scusa che stavi a di' adesso, che io ti ho pure interrotto? Quando lui, scusa... è stato
pagato per fare questo (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: allora, lui... lui mi ha detto...lui mi ha detto...de di' a Gennaro (incomprensibile)
la sua teoria, alla quale (incomprensibile) a me non me ne frega un cazzo perché lui mi diceva: "A

me mi doveva da' dieci e me ne deve ancora due"; non ho capito a me dieci ma me ne deve ancora
due!
VOCE UOMO 1: quei dieci?
VOCE UOMO 2: no, non dieci, no: tu mi ha detto che doveva prende dieci invece gliene avevi dati
dodici, con quel fogliettino, quella roba li... (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: io non glie e li ridarò proprio, proprio. Perchè lui ha preso (incomprensibile),
capito? Capiscimi bene, Dario. (incomprensibile) la fotocopio e te le do...
VOCE UOMO 2: no, no, io non...
VOCE UOMO 1: così gli e la porti, (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: lui si è infuriato per due cose: uno perché... ho detto: "A me non me ne frega un
cazzo...che" (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: tu gli dovevi di' che Gennaro (incomprensibile) lui non sa come uscirne da
questa cosa. Lui non sa come uscirne da questa cosa, perché lui ha fatto una figura di merda con un
gruppo e con una città intera, siccome è un verme, perché gli uomini che sono buoni a chiedere
scusa so' pochi e quelli che non so buoni a farlo so' dei vermi, allora (incomprensibile) quando lui
era semplicissimo che...

VOCE UOMO 2: però se sta a mette nei casini..grossi per 'sta cosa, cioè io non... non ho parole
ragà...
VOCE UOMO 1: ma quali so' 'sti casini grossi Dario? Me dici quali so' sti casini? Stiamo a parlà
de 'no scemo e secondo te uno scemo parte da là per venirmi a ammazzà a me? Lo facesse!
VOCE UOMO 2: qualche (incomprensibile) del cazzo...
VOCE UOMO 1: Dario! Lo facesse, lo facesse, gliel'ho già detto anche a Barbara, la sorella sulla
sedia a rotelle gliela butto dall'ultimo piano, c'è gente che lo fa, Da', gli prendo Barbara, e Barbara
lo sa, tanto Silvia non c'ha niente di lavorativo con me Barbara, (incomprensibile) capiscime bene, ,
prendo Barbara la faccio violentare e la faccio tagliare la gola, prendo la figlia e gli tengo i nipoti e
ll faccio accerchiare, io già ho preparato tutto, lui l'ha preparato il mio omicidio (incomprensibile)
se succede un (incomprensibile) a me, sono talmente il responsabile del settore di grossi interessi,
(incomprensibile), nemmeno i cugini, capisci?
VOCE UOMO 2: lui è pazzo, lui..capito? La sua teoria, perché lui dice: "Non solo
(incomprensibile) date la colpa a me"...
VOCE UOMO 1: quale colpa?

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) Gennà, quello che ha detto a me... (incomprensibile) dopo
quando io gli volevo …
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) invenzione. (incomprensibile) sono le sue allucinazioni da
drogato, capito? Dario! Che significa dividersi la torta? La chiarezza (incomprensibile) che noi
dovevamo prendere 4 milioni e mezzo per uno, io ho preso tutta la mia stecca (incomprensibile) è
una stecca sua, che erano quaranta milioni, Dario! Che mi sono imposto, il giorno che hanno
firmato questo contratto, per prendere questa cifra, Dario, ricordate 'sto passaggio, io facevo la
stecca intera, 40 milioni, ho messo dentro (incomprensibile) ecco perché se tu sommi 4 milioni e
cinque... o cinquecento mila euro, tu prendi un milione e otto e cinquanta, guarda che cifra ti viene
fuori: viene fuori nove milioni e duecinquanta, te lo dice Ge, hai capito? Come mai che hanno
preso undici milioni e mezzo, Dario? Perché c'è stata la stecca della mia stecca su tutti, e se sono
buoni devono venire qua a parlare, perché sono solo fumo, (incomprensibile) perché quell'altro,
Dario, detto il Tacchino, quando è andato dall'Avvocati, sai che cosa gli contesta all'Avvocati?

(incomprensibile) “Io quando vedo Ciccio l'ammazzo”, ha detto il Tacchino, capito? Perché
(incomprensibile) è un gran bugiardo e mi ha coltivato Gennaro contro, lui ha fatto delle caciare
quando io gli avevo detto "infame", "Ciccio l'infame" ha detto Fabio, e l'ha detto davanti a diciotto
persone, perché il (incomprensibile) lui, purtroppo, mi è mancato una telefonata, che noi abbiamo
fatto, (incomprensibile), lo psicomaniaco tossicomane detto l'Arigoni, ho chiamato tutti i soci dal
ristorante, l'ho chiamato: "Fabio, allora, con che ce l'hai te, con me?", "No ma io con te..", "Ah non
ce l'hai più con me, con chi ce l'hai?", "con Ciccio", "Aspetta mo' ti passo", "No, no mi sono
sbagliato”, dopo che ha detto quindici volte: “Mi so' sbagliato”, al telefono, (incomprensibile), ci
stava a sorella vicino a me, che adesso te la voglio chiamare per soddisfazione, Barbara, vieni qua
per favore, vieni, vieni. Te la voglio chiamare per soddisfazione, Dario, capito, perché io sono stato
un (incomprensibile)
VOCE DONNA: ma non era finita tutta, la storia, quella che ha parlato con me?
VOCE UOMO 1: diglielo te, se no pare che io dico cazzate.
VOCE UOMO 2: io stavo in vacanza, stavo in Thailandia, mi ha chiamato.

VOCE UOMO 1: quindici giorni fa, forse è accaduto dopo?

VOCE UOMO 2: no, no no sono appena, non appena sono tornato da (incomprensibile), sono
tornato di domenica.

VOCE UOMO 1: ah! Proprio adesso

VOCE DONNA: (incomprensibile) io c'ho parlato con lui il trentuno (incomprensibile)...

VOCE UOMO 2: no, no, io... io...

Fine intercettazione ambientale.

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NUMERO 5088 618 LINEA 67

R.I.T. 2390-07

viale Parioli 63, Roma. Ufficio in uso a Gennaro Mokbel.

VOCE UOMO 2: li a Tahiti, l'ho aspettato tre giorni in Hotel, e lui stava... era appena, era arrivato,
non so da dove cazzo era arrivato però era atterrato dalle isole... insomma da altre isole...

VOCE UOMO 1: le Galapagos?

VOCE UOMO 2: dalle Galapagos era arrivato a delle altre isole che non mi ricordo come si
chiamano, francesi.

VOCE UOMO 1: che mi fa (incomprensibile) tutte 'ste cose, che mi fa uccidere, perché già ha
preparato tutto l'omicidio.

VOCE DONNA: ma stiamo scherzando? Ci siamo scambiati le e-mail...

VOCE UOMO 1: ma ce l'hai le e-mail sul computer?

VOCE DONNA: ce l'ho ancora, l'e-mail...

VOCE UOMO 1: gliele fai leggere, fagliele leggere per favore, fagliele leggere per favore.

VOCE DONNA: io non capisco questa cosa...

VOCE UOMO 1: tu hai capito di chi stiamo parlando, Dario? Di una persona che oggi dice bianco,
domani dice (incomprensibile) domani dice rosso, però ricordati una cosa, Dario: io 'sto problema
lo posso riparà, io speravo che dopo il mio ultimo e-mail, per me è finita qua, questo ha abbassato la
testa, (incomprensibile per sovrapposizione di voci)...

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) Augusto ha insistito però non ha capito che io non ....

VOCE UOMO 1: una persona normale, avesse provato a fare quello che ha sempre fatto nella sua
vita: contattare Giorgia, venire qua a chiedere scusa, no a me perché io con le scuse me ce pulisco il
culo, ma altre 35 persone che hanno partecipato a questa cosa, e che quando hanno saputo quanto ha
preso lui e quanto ha preso Fabio, a metà m'hanno tolto il saluto, Dario! La metà mi hanno tolto il
saluto.

VOCE UOMO 2: è proprio un coglione.

VOCE UOMO 1: Dario, ho detto: ce n'è un altra... mo' purtroppo manca fedeltà (incomprensibile)

segretario ho fatto mettere quel deficiente (incomprensibile) che tanto stanno cinquecento milioni
per te, lo sai che cosa ho fatto, (incomprensibile) gliel'ho dati, dei miei sette e milioni e mezzo di
stecca, no voglio che tu lo sappia, li ho regalati. Vuoi sapere perché? (incomprensibile) un milione e
mezzo pagato per eventuali danno che accade a me, a mia moglie o a qualche mio caro. Due
milioni e mezzo, so' tanti. Ho regalato i soldi, tanti soldi. A Daniele questo qua sta qua, Daniele!
Vieni, per favore?
VOCE UOMO 2: io dico (incomprensibile), ma io scusami non lo capisco.
VOCE UOMO 1: mi mandi Barbara? Daniele, vieni per favore, il due luglio (incomprensibile) il
due luglio, compleanno di Robertone, quando stavamo nel giardino dietro al ristorante, te lo ricordi?
VOCE UOMO 3: sì.
VOCE UOMO 1: io ti ho chiamato e ti ho detto: "Tu c'hai seicentomila".
VOCE UOMO 3: sì.
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) c'ha seicentomila, Marco c'ha seicentomila, ho regalato tutta la
stecca mia, gliel'ho data a loro, perché i soldi fatti con gli infami, coi vermi e coi pezzi di merda,

non li voglio vedere, capito? Ringraziando Dio, quando io ho investito in petrolio, nel 1996, ditta di
un mio parente, il petrolio (incomprensibile) lo sai quanto fruttava al barile? Da, 23 dollari. Los ai
quanto stava l'altro giorno? 80 dollari. 80, 39 centesimi, pensa quanti ne ho presi, in dieci anni, Da'.
Due milioni e mezzo li ho lasciati per quelle poche persone, perché che.(ine)...non se l'aspettavano
(incomprensibile) e vogliono continuare a fare gli uomini, non c'hanno il coraggio di venire a
chiedere scusa, caro Dario (incomprensibile). Hai capito? Io me paro il culo, non è che so' andato
(incomprensibile). Dal basso verso l'alto: "Io non me sbaglio mai, (incomprensibile), 'sto fatto della
"rosicchiata" che tu rimani con un nome" per far politica, poi, (incomprensibile) "è che loro non
possono più accedere al ruolo di Segretario", che ha Barbara, ricordate, sai quante (incomprensibile)
la famiglia (incomprensibile) che c'è scritto, perché io (incomprensibile) la tessera degli invalidi".
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) la risposta sua che...
VOCE DONNA: la risposta sua che è stata... lui comunque, (incomprensibile) "se per te è finita
qui, per me è finita qui" e lui gli ha risposto che è finita qui, tanto che poi ha fatto quello che doveva
fare per risolvere... (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: Dario, allora è venuto a Roma perché è stato minacciato da chi?

VOCE DONNA: no, non si è capito, questo.

VOCE UOMO 1: Barbara, dai, dilla.

VOCE UOMO 2: l'abbiamo minacciato...

VOCE UOMO 1: ah! Dopo che lui ha fatto 'sti bordelli (incomprensibile) è stato dimesso...
(incomprensibile) rotto i coglioni.. si era risbloccata la situazione...

VOCE DONNA: (incomprensibiile), è un fulmine a ciel sereno veramente, questo, Dario, cioè lui
ha fatto quello che doveva fare, ha risolto tutto, dopo questa mail ha fatto quello che doveva fare, ha
risolto, e non si capisce questa cosa.

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) secondo me... io ormai metterei... cioè, io non capisco, cioè..

VOCE UOMO 1: ma secondo te, secondo te si droga molto? Dimme la verità.

VOCE UOMO 2: sta in giro per l'Oceano, che se fa? Chi gliela da? Cioè si comprano e se le
tengono in barca, non lo so, con me, due giorni in barca con lui, che non s'è fatto.

VOCE UOMO 1: quell'altra merda? Quello che spilla tutto, lo spagnolo? Come lo vedi?

VOCE UOMO 2: lo spagnolo è... che cazzo ne so? Chi lo capisce, lui è una persona che... non è

una persona lineare, non è persona che io conosco per dire chi è, chi non è, io non lo conosco, che
cazzo te devo dire, è mezzo falso, uno che, hai capito? Te racconta che chissà che ha fatto,
(incomprensibile) uno su cento che ha fatto, capito? Quello che mi dice a me, che l'ho visto... che
l'ho visto l'anno scorso a Ibiza che gestiva la media, le cose (incomprensibile) un cazzo.
VOCE UOMO 1: la media? E che è la media?
VOCE UOMO 2: un mega locale di cento mila persone. Ma più che altro ne dice uno e dice cento,
e quel coglione di Ciccio che è... adesso ti dico che è aggrappato a lui per far (incomprensibile)
sinceramente, come la penso... io la penso che Ciccio è un coglione, è un... si sta comportando da
coglione... è un coglione e secondo me c'ha torto marcio, io questo gliel'ho detto, che 'sta cosa qua,
gli ho detto: "Tu devi baciare per terra perché ..."(incomprensibile).
VOCE UOMO 1: tu che gli hai dette tre cose, hai detto che spostamenti che avrai, gliel'hai detto,
questo?
VOCE UOMO 2: io non io non lo volevo manco fare, capito? Ho detto: "Perché mi devi mettere in
mezzo a 'sta cosa?" (incomprensibile), fine.
VOCE UOMO 1: questo è successo sabato?

VOCE UOMO 2: è successo la settimana che ero in ferie, quindici giorni fa, il tempo di arrivare...
il tempo di arrivare, c'ho messo tre giorni a tornà.
VOCE UOMO 1: lui ha detto proprio: "Io voglio che tu vai da Gennaro e dici queste tre cose"?
(incomprensibile)
VOCE UOMO 2: ti devi scordare il nome della sua famiglia, devi lasciar stare la sorella, che lui è
convinto che tu stai usando la sorella perché tu stai litigato con lui e la (incomprensibile)... questa
qua?
VOCE DONNA: per fa' politica.
VOCE UOMO 1: è del Partito politico.
VOCE UOMO 2: lui dice che sta usando il suo cognome perché è una Murri, che stai usando il
suo...
VOCE UOMO 1: a' Dario! Sto usando "Gennaro Mokbel", forse non hai capito.
VOCE UOMO 2: ho capito, (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: è Segretaria organizzativa, oh! Sei buono a legge?
VOCE UOMO 2: lo so, Gennaro, io questo... cioè io non... ti sto dicendo quello che lui ha detto...
VOCE UOMO 1: sul sito chi è il Segretario, anche perché le mogli in questo Partito non si possono
nominare, tu questo manco lo sai, qui non stamo nell'UDC, qui stiamo in Allenza Federalista, Dario

VOCE UOMO 2: .secondo lui tu stai sfruttando, ti sei attaccato a sua sorella per fargli del male,
lui ha detto: "Neanche ad un ex amico se fa una cosa del genere, non voglio che (incomprensibile)
con Gennaro (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: Barbara ha trentacinque anni, eh? Non è che posso di' a Barbara che... io tra
l'altro le voglio bene.
VOCE UOMO 2: io guarda, secondo me è un coglione, si sta comportando male, si è comportato
male, ma secondo me è un pazzo, cioè troppo e si è allargato, te l'ho detto anche a suo tempo,
assolutamente su questa cosa io ho detto non... non è che mi devo schierare a (incomprensibile) io
comunque ho detto (incomprensibile) nei confronti di Gennaro c'ho la massima approvazione per
come si è comportato con me eccetera, eccetera, tu hai fatto il coglione, sei sparito, mi hai
richiamato per farmi stare nei casini a me, sul discorso di Barbara, ho detto che gli voglio essere
leale cosi gli dico: "Per me, io che c'è... se mia sorella, sto litigato con una persona se mette cosi
(incomprensibile) nei confornti di chi? di mia sorella? Capito? Se io sto litigando con te, mia sorella
deve stare con te, fine, però questo (incomprensibile).

VOCE UOMO 1: però... però scusa un attimo, tu... tu te la prenderesti con tua sorella, però bisogna
vedere con chi gli e l'ha istigata... perché se tu fratello... se tu fratello, scusa no, (incomprensibile)
tua sorella si schiera con la magistratura, perché tua sorella è una pezza di merda, scusa? No,
perché qui c'è stato un cretino, no? Perché c'è già (incomprensibile) carcere che ha fatto un buco del
culo così per tenè insieme tutti i gruppi, infatti quando io mi sono levato, Dario, si sono spaccati
tutti. Tutti.
VOCE UOMO 2: io te l'ho detto.
VOCE UOMO 1: accannati tra di loro, tutti quanti.
VOCE UOMO 2: io non ne voglio sapere niente...tanto,
(incomprensibile) piuttosto che...
(incomprensibile) perché c'eri te, perché se ci stava, gliel'ho detto anche ad Augusto, se ci stava lui
che mi diceva andamose a fa du soldi, gli dicevo: "Ma chi ti se incula", okay?
VOCE UOMO 1: gli e l'hai detto?
VOCE UOMO 2: si, gliel'ho detto però lui sta in un idilio di onnipotenza.... idilio di onnipotenza,
che si trattava di 'sta cosa, che l'abbiamo... l'abbiamo fatta solo perché lui, si è trovato una persona,
perché lui ha acconsentito ad aprire i conti in banca.
VOCE UOMO 1: guarda, guarda io comunque...

VOCE UOMO 2: i conti in banca li abbiamo aperti pure noi, non so che cazzi fatto pure tu.

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) un ciccione a (incomprensibile)....

VOCE UOMO 2: no, io dico: i conti in banca li ho aperti senza bisogno di fa' tanti casini, e con

l'azienda abbiamo aperto, anche, in Austria, quindi non so che cazzo di ruolo fondamentale, proprio.

VOCE UOMO 1: ti ha detto che vuole una risposta, no?

VOCE UOMO 2: gli ho detto.... ho detto: "Guarda, (incomprensibile) c'ho un numero di

telefono..."...

VOCE DONNA: io non c'ho dieci anni, dodici... sono appena maggiorenne... io ce ne ho

trentacinque e posso decidere io della mia vita.

(sovrapposizione di voci)

VOCE UOMO 1: … il problema è che loro dicono ma che cazzo.

VOCE DONNA: però non mi mettere in mezzo, però.

VOCE UOMO 2: Pierpaolo non me mettere in mezzo io ti do...

VOCE DONNA: (incomprensibile) per cui non vedo perché, cioè... mio fratello, per cui non vedo

perché, cioè, deve...

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) se non c'era Barbara, erano successe brutte cose, molto brutte,

Pierpaolo (incomprensibile) se non c'era Barbara, in altri tempi, io mo portavo via, quell'infame,

Pierpaolo è infame, no diglielo al fratello, cioè il fratello è infame, capito? Il fratello vorrebbe fa'
beve la gente, (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: ah, sì, si, ne ne sono convinto.
VOCE UOMO 1: no, no: io per certo. Io lo dico per certo, capito? E il loro obiettivo, e Ciccio si
pensa di essere più furbo di Pierpaolo (incomprensibile) per farmi carcerare a me, questa è la
notizia, (incomprensibile) una settimana, capito? Perché (incomprensibile) sta facendomi rodere il
culo, a quello l'email, per cui io vi pregherei di (incomprensibile) che copia dell'e.mail la mandate in
ufficio e con la (incomprensibile.) "Ge ha detto ceh mi devi ridare tre milioni e otto e cinquanta
all'Atto", somaro, intesa con il mafioso su... sui soldi che ha preso il garante, ti gli dici che Fabio
Arigoni, che è stato chiamato davanti al Giudice, anche Barbara...
VOCE DONNA: ha detto che è infame.
VOCE UOMO 1: ha detto che Ciccio è infame e che se lo stoppa lui, (incomprensibile) altre
diciassette persone vicino, spiegalo, com'è messo, perchè l'idiota è andato a cercare di salvarlo su,
con quell'altro, (incomprensibile) a cinquantacinque anni se venderebbe pure i figli, capito? Mentre
a Fabio i soldi a noi non ce ne frega proprio un cazzo, Da'. Per cui...

VOCE UOMO 2: no ma io, guarda, gli faccio una telefonata da una cabina e poi sta cosa la chiudo.
Io non c'entro un cazzo, non è giusto che io... io (incomprensibile)... tu mi conosci da diversi anni,
mo' stavolta (incomprensibile) però non mi dovete confondere perché io (incomprensibile) che
chiaramente gli e l'ho chiesto a lui...
VOCE UOMO 1: però qua a me Dario (incomprensibile).
VOCE UOMO 2: io non ho mai rimpianto, io non l'ho mai sentito, l'ho sentito quest'estate...
VOCE UOMO 1: però tu .però tu quando riparti a Miami, mi hai detto dopo troppo tempo, poi mi
hai detto delle cose, poi me ne ha aggiunte altre...
VOCE UOMO 2: ma io che dovevo fare? (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: Dario! Quel verme de Ciccio lo sa molto bene che io c'ho un fratello, no? Lo sai
che c'ho un fratello grande?
VOCE UOMO 2: sì, me l'hai detto, me l'hai detto.
VOCE UOMO 1: io sono undici anni che non lo vedo e non ci parlo, mio fratello grande, sto
parlando, soltanto perché ha sbagliato nemmeno come Ciccio, ma un decimo di quello che ha
sbagliato Ciccio, per me (incomprensibile) io e te stamo a fa..una cosa, tu dai la vita per me, io la do
per te, (incomprensibile), tu sei mio fratello di tutti gli altri non me ne frega un cazzo.

(incomprensibile) per cui il mio unico obiettivo è arrivare a
(incomprensibile) e coprire il culo a chi
sta con me, questo è quello (incomprensibile) questa è l'email
..(incomprensibile)....che io sono
andato su e ho detto (incomprensibile) il suo nome, una persona come te, che quando sbaglia non
c'ha il coraggio delle proprie azioni e di chiedere scusa, il coraggio...
VOCE UOMO 2: lo dici a me?
VOCE DONNA: (incomprensibile) lo ha fatto tutto quello che doveva fare per sbloccare...
VOCE UOMO 1: aveva fatto tutto, non te doveva proprio chiamà.
VOCE DONNA: non capisco, cioè... non...
VOCE UOMO 1: capito? (incomprensibile) un attimo riassestare, quelli intorno a me si devono un
attimo (incomprensibile) che quando ciò accadrà io c'avrò trenta persone vicino come alibi, che tu
sai che in Italia, io sono stato imputato di dieci omicidi, se non si trova il (incomprensibile) caro
Dario, se non hai il coraggio di chiedere scusa... (incomprensibile)
Barbara ha fatto tutto all'interno
del partito, Barbara... e per quanto riguarda il nome Murri all'interno del Partito, guarda che i
(incomprensibile) è tutto un altro, solo che il cognome Murri è deleterio, sappilo! (incomprensibile)
Alleanza Federalista, cioè la creazione di tre, quattro, persone,
(incomprensibile) dove è tutto il

contrario di quello che diceva proprio Murri, anzi che Barbara sta pure molto defilata perché il
vostro cognome in quel Partito è deleterio e i soldi, gli dici: "No, guarda che i conti che avete voluto
fare te e Fabio", e lo sa molto bene, Fabio, "Ci stanno gli inglesi e gli altri che vogliono 3 milioni
otto e cinquanta" e se non glieli diamo, né oggi né domani, per tre milioni otto e cinquanta, ci si fa
del male, ma la cosa non me riguarda più. Ti ricordi altre cose che ha commentato, secondo me ce
sta molto fomento pure de lui, che quello è partito e ha fatto (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: dice che è venuto, ti ha chiamato (incomprensibile) dice che è venuto , ti ha
chiamato, l'hai insultato per telefono perché tu non sei voluto andare all'appuntamento.
VOCE UOMO 1: no, lui mi ha chiamato normalmente all'arrivo dell'aeroporto. No, è a Giorgia che
ha (incomprensibile) e gli ha detto a Giorgia: "Te voglio vedè", mi ha chiamato, io l'ho richiamato e
gli ho fatto "Oh", dopo che avevamo litigato in Francia, "Oh, che vuoi?", "Ah tu devi vedere che ci
dobbiamo parlare.", "Senti io sto andando a piazza Iacini, da quel momento (incomprensibile), io
ho fatto a tappa a Piazza Iacini, io c'avevo appuntamento con Nicola, con Mario e con Maurizio

(incomprensibile) quello dei gioielli, "Ah, mo sto partendo i no posso veni" (incomprensibile),
allora bello, che cazzo mi hai chiamato a fa'?", "Mo' sto a Pietrafitta.., vieni a Pietrafitta",ma come
mai io non ci sono andato? Io c'avevo appuntamento che oramai avevo (incomprensibile) sarei
andato a Pietrafitta, mi sarei trovato un telefono con tre pistole, Dario, (incomprensibile) con tre
pistole, poi però mi doveva ammazzà, Dario, poi mi doveva ammazzà proprio, quella sera, perché
io a prima cosa che facevo, venivo a Roma (incomprensibile) con lei, prendevo a sorella sulla sedia
a rotelle e gliela buttavo per le scale, entravo dentro casa, come ho fatto decine di volte in vita mia,
sventravo tutti quelli che me trovavo e poi mi facevo due anni di carcere; (incomprensibile) dopo
quando non ho più i bordelli (incomprensibile) e venivo in carcere, lo facevo sodomizzare tutti i
giorni che Dio ha fatto, gli facevo... lo sai che gli facevamo agli infami, noi? Gli mettevamo il
guinzaglio e (incomprensibile) i cani, gli facevamo leccare tutto il pavimento della cella con la
lingua, dopo ci alzavamo e gli pisciavamo in testa, capito? C'e stato qualcuno che ha esagerato e gli
ha cacato in faccia, lui non lo sa a che cosa sta andando incontro, Dario, questo non lo sa a che sta

andando incontro, Da. la gente (incomprensibile).

VOCE DONNA: non ...non è..non vuole (incomprensibile) secondo me è fuori di testa.

VOCE UOMO 1: (incomprensibile)

VOCE DONNA: no, no, (incomprensibile), non è una scusante, Ge, no.

VOCE UOMO 1: non ti sto dicendo che è una scusante Ba, ti sto dicendo (incomprensibile) quel

cerebroleso, inetto, inutile che non è capace a fa tre passi da solo, Dario! Tre passi. L'hai mai visto

far 5 euro, ti dico, non 5 lire?

VOCE UOMO 2: è quello che gli ho cercato di spiegare, porca miseria, ma lui...

VOCE UOMO 1: perché non le ha fatte da solo le cose, e lui?

VOCE UOMO 2: le cose tu le hai fatte grazie al... cioè, lui fa... ribalta tutta la frittata, Gennaro..

Fine intercettazione ambientale.

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NUMERO 5089 618 LINEA 67

R.I.T. 2390-07

viale Parioli 63, Roma. Ufficio in uso a Gennaro Mokbel.

VOCE UOMO 1: Barbara, io quanto posso sta con 'sta banda de (incomprensibile)...

VOCE UOMO 2: io, ragà, io sto proprio, cioè... io non sopporto queste cose, ve lo dico: le

minacce tue, le minacce sue, io vado da una parte e vedo... mi fa capire il (incomprensibile) che è
lui, capito? (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: Dario, tu viene qua a parlare di (incomprensibile) di cose...
VOCE UOMO 2: no, no, è quello che dovevo fare io... io mi sono comportato come dovevo,
lineare al massimo...
VOCE UOMO 1: più o meno, meno le stesse infamità, capito?
VOCE UOMO 2: le infamità... ma che cazzo ne so io, Gennaro... io..io che da...
VOCE UOMO 1: Dario!
VOCE DONNA: è inutile che finisca qui, allora. Che questo qui, oltre alla mail, aspetta,
(incomprensibile), oltre alla mail lui ha fatto solo i passi, il giro che doveva fare, doveva fare, l'ha
fatto indipendentemente, che poi da solo da qualche parte del mondo gli è stato detto: "Guarda che è
finita però dei fare questo", e lui l'ha fatto senza nessuno che gli puntava la pistola
(incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) cioè, mi ha richiamato! Mi ha detto: "Vieni qua", ma
come? ;a stai a venticinque ore d'aereo, ma che cazzo! Dimmelo di, sono arrivato là e sono uno

stronzo, perché solo per altro, ho fatto, capito, perché mi sono... ha ribaltato tutta la frittata..

VOCE UOMO 1: ma tu sei arrivato la..tu sei arrivato la e lui lui ti ha detto (incomprensibile) e lui
ti ha detto a te che io ti sono grato?

VOCE UOMO 2: no, che io dovevo essere grato a lui, devo baciare per terra perché se non era per
lui 'sta cosa non l'avrei fatta, i soldi non l'avrei fatti, di qua e di là, gli ho detto: "Senti, ma scusa un
attimo. Ma Barbara ha sbroccato?". Assolutamente.

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) sbaglio o ci fa carcerare a tutti, saie eh cosa gli tocca, che vita
che a va fa', che quelli stupidi, (incomprensibile) gli stipendi... (incomprensibile) te pigliano te
sbattono in mezzo alla merda, e là c'è molto da ridere.

VOCE UOMO 2: da me, è che io non vedo la soluzione, capito? Io non la vedo la soluzione,
Gennaro, perché io quando parlo con un matto da una parte e mi (incomprensibile).

VOCE UOMO 1: matto a chi?

VOCE UOMO 2: no, no, per carità non Gennaro, senti: tanto io a te ti ho fatto solo complimenti e
cioè, porcaccia la miseria adesso io non è che ti do... non è che so nato ieri, eh?

VOCE UOMO 1: (incomprensibile)

VOCE UOMO 2: no, no, no, però mi trovo... cioè, mi trovo in una situazione che non vedo la
soluzione, uno...uno dice mi devi da' du' milioni, per farla fini, l'altro dice (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: no, no, no. No, come cazzo... (incomprensibile) non è vera come cosa, la Società
della quale io non faccio più parte, la Società dei conti, dei conti che lui ha voluto tirare fuori
(incomprensibile) je deve da' 3 milioni otto e cinquanta, lui dare de persona, a me non me ne frega
un cazzo, hai capito? Sono cazzi loro. Non so cosa dire, Dario.
VOCE UOMO 2: ma infatti ti sei mai chiesto il perché spara cifre: quaranta, duecento e ottanta...
VOCE UOMO 1: non è... mai detto un cazzo... lui non si è reso conto che (incomprensibile)
prendeva il trenta per cento del fatturato! Prendeva? (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: non lo so, pensavo... stiamo parlando di differenze di (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: stiamo parlando di un miliardo e sei, il fatturato Telecom...
VOCE UOMO 2: no, dico: (incomprensibile) per cento
(incomprensibile) cinquanta milioni di euro
la mese?
VOCE UOMO 1: cinquanta milioni di euro al mese.
VOCE UOMO 2: sono sconvolto. Io poi, 'sta cosa qua
(incomprensibile) Torino...

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) che ti ha detto?

VOCE UOMO 2: "Ciccio, io je dico questa cosa e poi te telefono" il numero di telefono, lo

chiamo domani mattina e... non metterti in mezzo, non fare richieste, perché...

VOCE DONNA: (incomprensibile)

VOCE UOMO 2: sì, perché lui ce l'ha a morte con lui e tu (incomprensibile)

VOCE DONNA: ho capito... ma io (incomprensibile), io sono indipendente, cioè, io non è che...

cioè, non è che c'ho diciotto anni, sedici anni, quattordici, ce ne ho 35 (incomprensibile) nella vita!

VOCE UOMO 2: sono convinto che ha sbroccato, so convinto che ha sbroccato che non..non sia...

sia attaccato per terra, che si è immedesimato in qualcosa che non è, si sta creando un qualcosa che

non è, che non è mai stato, i conti ha ragione lui, non li ha mai fatti, non li ha saputi fare...

VOCE UOMO 1: e manco io li ho fatti (incomprensibile)

VOCE UOMO 2: ma non (incomprensibile), capito, però, capito al di là di chi...di come stanno le

cose e come pensano, ci sono delle persone che stanno litigando.

VOCE UOMO 1: scusa, la sorella qui.. (incomprensibile)

VOCE DONNA: ho capito, ma non mi mettesse in mezzo a me.

VOCE UOMO 2: va beh, fai come cazzo ti pare Ba, io non..cioè...

VOCE DONNA: no! Io faccio come cazzo mi pare, ma non voglio che lui usi me e il mio
(incomprensibile) di me per una cosa dove io non c'entro niente delle discussioni tra loro che se so
inventate.
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) al telefono durante la (incomprensibile), cioè che cosa
significa che devo lascià stare, perchè io mica (incomprensibile) a Ba...., per me Barbara può
prendere.....(incomprensibile) e se ne può andare.
VOCE UOMO 2: e lui...
VOCE UOMO 1: ma se lo dice lei! Non che a me me lo impone qualcuno, capito? Per me, in
amicizia con me, dice: "Ge, me dispiace, io me ne vado, ciao". Ciao Ba, invece qualcuno ha detto
addirittura che io l'ho sequestrata.
VOCE UOMO 2: no, no, no, questo lo sa benissimo che lei..che lei.
VOCE UOMO 1: perché lui ce l'ha con lei.
VOCE DONNA: ma che vuole, da me?
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) "Ciccio tu m'hai mandato a dirgli una cosa con Fabio"
(incomprensibile) io qua c'ho un e-mail datata il ventisei luglio, che c'è scritto, questo, questo,
questo e questo (incomprensibile) ha detto è finita qui, quello che gli pare, lo venisse a di' qua,

perché, mi manda le persone, a me non mi interessa.. lui non si deve proprio... lui non ha più a che
fare con me, glielo dici, io il suo nome me lo sono scordato, c'ho tutti gli altri soci che sono
preoccupatissimi.
VOCE UOMO 2: sono preoccupato pure io. Gli ho detto: "Ma scusa"
...
VOCE UOMO 1: questi c'hanno un business, a rischià di fa' i nomi delle cosi vado in galera?
VOCE UOMO 2: no, ma io non c'entro... perché uno (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) te lo dico io.
VOCE UOMO 2: allora, allora quello che dico: "Ma lui a te", (incomprensibile)... appunto, lui lo
dice..lui lo dice...
VOCE UOMO 1: a parte che hanno aperto un altro filone d'indagine dove ce stanno lui, Gabibbo,
mia moglie, capito?
VOCE UOMO 2: eh, infatti.
VOCE UOMO 1: dateci un taglio, con 'sti telefoni! (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: quando è venuto il Tenente Zotti porco u due, ma tu ti pare che...
VOCE UOMO 1: sta al Nucleo Operativo?
VOCE UOMO 2: si, c'è stata la Finanza (incomprensibile) mi odia. Mi odia!
VOCE UOMO 1: perché è stupido, è stupido, (incomprensibile).

VOCE UOMO 2: ma io dico, ma hai visto: "Ah perché sto a fa' gli interessi" .stai a fa gli interessi?
(incomprensibile) ma che ti metti a fa, ma che te pensi che
(incomprensibile) che ti danno i soldi
quando sta a fa il matto, ma che cazzo stai a di? Io non lo so perchè è finita cosi... con lui, no...non
lo so perché avete litigato così, capito? Mi sembra che tu e lui, capito? Perché in pratica.
VOCE UOMO 1: (incomprensibile per sovrapposizione di voci) perché dici te e lui, capito? È lui
che ha litigato con me, io non so che farte, Dario, che te devo fa? vuoi che te dico che ho litigato
pure io?
VOCE UOMO 2: no, no, no.
VOCE UOMO 1: ho litigato pure io con lui, dai, dai, così famo le cose più carine. Abbiamo fatto...
(incomprensibile per sovrapposizione di voci)...
VOCE UOMO 2: ho detto: "Scusa, ma tutti (incomprensibile)"...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: esatto, capito? Io manca poco per chiedere i conti...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) stai a parlà, poi lo vedi, lo vedi che tu vieni ancora a chiedermi
dei soldi? (incomprensibile) i soldi, per comunicazioni..perché devono piglià (incomprensibile),
quanto te manca de prende?

VOCE UOMO 2: qua non c'è nessuno che te parla male alle spalle, Gennà.

VOCE UOMO 1: lo vedo, Dario.

VOCE UOMO 2: non ce sta nessuno. Io mi ricordo che stavamo st'estate e al Circolo de coso...

sereni, che io parlavo con tua moglie, ce semo fatti le risate, io a Otto gli voglio bene, non so come

dirti, non c'ho... io mi so trovato in una situazione che non credo... non credo che Otto si metta a

parlare male di me o... capito? Porco due! (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: io non lo so, pero... però... lui ha la motivazione... lui è convinto che tu usi la

sorella perché ti servirà il nome... il suo nome per il Partito... per aprire i conti in banca... cioè, c'ha

sta cosa che vomita, io non so che cazzo dirti... io ..io posso soltanto constatare che sta a fa' un

casuno (incomprensibile) … so' due giorni che me fa (incomprensibile), visto che ti sono debitore,

perché prima io ero il primo cretino che c'era per strada, no? Avevo fatto un cazzo e stavo... stavo

per strada come lui, capito? Io stavo per strada quando io... ho la mia dignità (incomprensibile)...

okay, allora io prima non c'avevo che... mo' col fatto che c'ho i soldi, lo dico davanti a lui, perfetto,

io je devo questo, dimmi che ..(incomprensibile)...

VOCE UOMO 1: e un un amico non rinfaccia i soldi che ha fatto un altro amico, lo sai
(incomprensibile) un amico, se io te dicessi tutti i giorni a te **D**ario ho fatto questo... grazie a...
(incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: non lo sentivo da quando non ti ho detto: "**V**ado a piglià per la pista e lo metto su
un aereo", non sono riuscito a prenderlo, l'ho sentito per telefono e gli ho fatto un culo cosi, se ne è
andato (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) **D**ario lo ha accompagnato.
VOCE UOMO 2: no, non sto scherzando.
VOCE DONNA: (incomprensibile) prenotato, gli ho fatto prendere l'aereo per Parigi, poi da lì dove
è andato non lo so, non m'ha detto (incomprensibile); senti però, scusa una cosa: a me mi devi dire
per cortesia, cioè io gli voglio bene (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) chiamalo, telefonagli, scrivigli un email! Ragazzi comunque
vi dico che quello che ho detto io... io non ci parlo più di sta cosa...io non gli dico..
VOCE DONNA: io gli voglio bene, ad **A**ugusto, però non mi deve mettere in mezzo alle cose..
perché primo: io sono Segretaria politica, secondo (incomprensibile) però ti posso dire una cosa,

detta solo da parte mia? (incomprensibile) lui non è che può dire il mio cognome, il mio
cognome...c'è pure una parte mia in quel cognome se vogliamo metter i puntini sulle i, scusami, eh?
Se vogliamo mettere i puntini sulle i, quello è pure il mio, di cognome, a parte che io non lo sto
usando, perché non siamo andati con l'UDC, abbiamo fatto tutta un'altra cosa dove ce sta il
federalismo, che non c'entra un cazzo con il concetto (incomprensibile) è rimasto il progetto...
non l'abbiamo più fatto! Abbiamo fatto un altra cosa politica, ma una cosa di Federalismo, non
c'entra niente!
VOCE UOMO 2: Barbara, io...
VOCE DONNA: (incomprensibile) non mi può mettere in mezzo... (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: non è una stronzata, qui ci... (incomprensibile), Gennaro, cioè, voglio dire, non
stiamo a parlà de ragazzini che stanno litigando sotto casa, non so se te ne sei resa conto, quindi io
sono preoccupato per quel coglione, non me ne frega un cazzo è un deficiente, tu sei un'altra
deficiente, mi dispiace per te che ti sei trovata in mezzo a tutta sta storia, ma io non è che posso
dire,..porco due, renditi conto, qui stiamo a parlà de sedie a rotelle, stiamo a parlà de cose

brutte....io..io...dietro a tante cose, non ce so' mai stato. Voi mi avete chiesto di fare un lavoro? Da
professionista, de fa' una cosa, ve l'ho fatta, ma in mezzo a tutte queste cose più grandi, non ci
voglio entrare... non voglio sape' un cazzo, sono preoccupato e mi dispiace, io sono venuto qua,
pensa (incomprensibile), per lui quando lui parla sono preoccupato per quell'altro, perché mi fanno
paura 'sti discorsi, punto. Non ne voglio più sapere, cosi guarda, l'ho detto una volta a Otto, io ho
capito che io... no, ma sono io sono venuto qua, tu dici: "Che cazzo vuoi?"sono venuto a parlare,
però, Gennaro, io quando... quando ho visto che prendeva una certa piega, quando ho visto che
prendeva una certa piega, ho detto ...va bene, allora adesso...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) davanti allo spagnolo?
VOCE UOMO 2: no, ogni tanto andava via, stava sulla barca, stava di fronte me, io ho detto:
"Luis non voglio sentì un cazzo, cioè, capito? Perché tanto vedevo che...
VOCE UOMO 1: è il suo inculatore.
VOCE UOMO 2: se lo inculerà alla fine, lui.
VOCE UOMO 1: è andato già a (incomprensibile) sulla mia morte...
VOCE UOMO 2: non mi ha detto questo, eh? Non mi ha detto questo, non mi ha detto questo, però
mi ha detto..
VOCE UOMO 1: che t'ha detto?

VOCE UOMO 2: "Mi so' organizzato", stava cosi, capito? "Mi so organizzato", serio nel senso,
aveva gli occhi seri, precisi, "Io mi so organizzato" che cazzo lo dici a fa'? Bene, male, con chi, io
no so per fa' cosa, non mi ha messo, non mi ha messo parole in bocca, ma m'ha detto: questa è una
minaccia, no? Eh? Vogliamo fa' la pace? No, non facciamo la pace.
VOCE DONNA: cioè..scusa, non me le sono inventate io, le parole...
VOCE UOMO 2: lo so, io ripeto sono (incomprensibile)
VOCE DONNA: (incomprensibile) il momento, no perché due o tre giorni dopo che gli ho
mandato l'email dicendo: "è fnita però devi fare questa cosa e sbloccare", e so' passati due o tre
giorni, quindi non è la cosa di un momento (incomprensibile). Due o tre giorni dopo!
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) durante il viaggio.
VOCE DONNA: cioè, ti giuro, è un fulmine a ciel sereno, questa cosa, Dario, io non ce l'ho il
numero di Augusto, non saprei come contattarlo.
VOCE UOMO 1: fate... fate una bella cosa... fateme una cortesia, (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: no, io te lo do, non c'è problema, il numero del...
VOCE UOMO 1: no, perché se no me deve rompere il cazzo, Da! Dà retta a Ge (incomprensibile)
Dario, qui stiamoa parlà di un bambino di dodici anni, che se sente che c'ha due soldi e fa il boss.

VOCE UOMO 2: quello l'ho capito eh, Gennà: quello l'ho capito e mi sembra che l'ho capito bene
quello che mi ha detto a suo tempo, quando... qua... proprio perché ci andavo di mezzo io? No, non
me (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: però l'idiota che io le (incomprensibile) i conti della situazione li ha messi lui, lui
c'ha: duemila e cinque di barca, poi c'aveva cinquecentomila... poi c'aveva un milione e cinque....
(incomprensibile per sovrapposizione di voci). Cioè, lui, non è che (incomprensibile)... la barca, e
quell'altro, Amedeo, lo skipper, il marinaio... costi.
VOCE UOMO 2: è una barca da cento mila euro l'anno.
VOCE UOMO 1: fai pure tre.
VOCE UOMO 2: no, cento mila l'anno...lui è di questo che non se sta a rende conto,
(incomprensibile) i soldi che tu prendi mille..mille euro al giorno per il resto della tua vita ce l'hai e
tu stai a fa la guerra a Gennaro che, comunque, ti ha consentito di far questo (incomprensibile) a
parte che ci ha consentito e figurati e, poi il punto... il punto era lei, non erano più i soldi, perché
lui... cosi (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: la prima volta ha chiesto quaranta milioni. La seconda volta ha detto:

"**D**obbiamo rifare i conti ma a me mi dovranno da' una ventina di milioni", fine a quando è arrivato
a tre milioni e mezzo, poi è arrivato a due milioni e mezzo, ora due milioni. Però ogni volta... ogni
volta che ha fatto 'sti commenti (incomprensibile) "**D**amme 'sti soldi non me cagà il cazzo devi
lascià sta' mia sorella", chi deve lascià sta' tua sorella? Però, vedi, te lo dico... te lo giuro su mia
moglie e sul fatto che sta poco bene, io di tutte 'ste cose non me ne frega niente, io se toccherò mai
Ciccio se lo dovrò toccare o lo farò toccare, solo per una cosa, quale Ba?
VOCE DONNA: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: che, mi ha fatto carcerà?
VOCE DONNA: ah, come no? Perchè.. per quello che ha fatto a Gio, al telefono..perché ha
rischiato di farla bere, Gio.
VOCE UOMO 2: gliel'ho detto questo, ho detto: "Ma tu sei scemo! Tu vieni per telefono ti metti a
chiedere i soldi e le cose..."...
VOCE UOMO 1: mo' fermate (incomprensibile) l'indagine dei **C**arabinieri con un altro PM,
Capasso, che dietro a una stella che lui (incomprensibile) tramite intercettazioni, se mia moglie va
in carcere con le intercettazioni, Barbara fammi il favore, per sei mesi vattene non te voglio vedè

perché mi viene male (incomprensibile), tutta la famiglia, non me ne frega niente, tanto a andarmi a
fa' gli anni de galera, mi vado a riposare, lui questo, non lo vuole capì... lui se deve sbrigà a
ammazzarme, al carcere, mia sorella (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: ha fatto del nome suo (incomprensibile), la sorella e poi la cosa dei soldi, però
non è che... capito? Che dicono...
VOCE DONNA: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: si, ma ti dico... pure Pierpaolo mi ha detto...
(incomprensibile per sovrapposizione di voci)

INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NUMERO 5090 618 LINEA 67
R.I.T. 2390-07
viale Parioli 63, Roma. Ufficio in uso a Gennaro Mokbel.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ma tu... (incomprensibile) mattina fa così, lui ma lui fa come
dico io? Che stanno esponendo... e il ciccione.... perché sai, la faccio io e vi faccio spendere quello
che bisogna spendere però ce sta un cretino de architetto che fa capire che sta a giocà.
(incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: va beh, io sapevo fa' quello, ho cominciato: "Non c'ho i soldi mettetevi in testa

non ci stanno cazzi" e io gli ho detto: “Scusa, chiama Pietro”, gli dico 'sta (incomprensibile), mi
avete chiamato... mi avete chiamato, mi avete messo: (incomprensibile) Dio, non c'ho dormito la
notte, porco dinci., col... col suo Fumarelli (trascrizione fonetica), col Somaro che mi dice: “Testa
di cazzo!" a me? Tutto a un tratto, hai capito? Ecco, già non te capisco, però, ma che faccio? Poi
visto che a me mi dicevano: "Quel testa di cazzo" poi dopo (incomprensibile) a' deficiente! A' testa
de cazzo! (incomprensibile) di una figura di merda cosi, pero porco due! No?

VOCE UOMO 1: senti, Ba mi fai la cortesia (incomprensibile)

VOCE DONNA: (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: con estrema calma, (incomprensibile), portati un testimone...

VOCE DONNA: non ci voglio parlare, no.

VOCE UOMO 1: (incomprensibile) tutte ste magagne, (incomprensibile) falla finita.

VOCE UOMO 2: ci fanno (incomprensibile) e poi?

VO CE UOMO 1: guarda, c'è da andà da lui (incomprensibile) il tuo nome, guarda che
(incomprensibile) tanto il nome già se l'è scordato perché lui non parla (incomprensibile)...Barbara
non l'ha aiutato, e i soldi non me li deve a me! (incomprensibile) guarda che non se li guardano

tanto, sui conti, il matto, ha preso tutti quelli che ha preso... quello ha regalati a tutti
(incomprensibile) seicento: ho regalato seicento mila euro per uno, l'unico (incomprensibile) ti
porteranno altri milioni, a me mi porteranno, (incomprensibile), dopo di che gli dici: "Però quelli
tuoi, il quadrupede, visto che tu hai aperto il fronte conti, hanno... senza rifare i conti... tu devi
ridare (incomprensibile) e otto e cinquanta alla cassa", perché lo scemo, questo ricordatelo sempre,
lo scemo, che sarei io, se ben ti ricordi, che doveva, lo scemo, (incomprensibile) ha dato tutta la sua
stecca alla cassa, la sai questa, no? Io dovevo prendere quaranta milioni e rimetterli in cassa per
risteccarli tutti.
VOCE DONNA: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: er matto ha preso tutta la sua stecca e c'aveva messa in cassa (incomprensibile)
gli altri (incomprensibile) la stecca a me perché (incomprensibile), complimenti! Guarda che io ti
dico una cosa: gente di una semplicità, come tu sai Otto, un ragazzo, tu lo vedi, un po' ignorante,
(incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: ma è una macchina, è una macchina, mio fratello più piccolo, che non gli ho mai

sentito dire una parola di violenza nei confronti de nessuno: "Se mi contraddici te do una
cortellata".
VOCE DONNA: di questo, prima... prima che poi...
VOCE UOMO 1: no, no: me l'ha detto anche l'altro giorno, lui (incomprensibile) ma io non me ne
sono fregato, no perché (incomprensibile) se poi inizia il rompimento, sai Ciccio come lascia sta'?a
me non mi coinvolgete più, a me non mi coinvolgete più, siete grandi, siete (incomprensibile) in
due, prima o poi... prima o poi, prima o poi... attento a quello che c'hai vicino perché sta a
(incomprensibile).
Fine intercettazione ambientale.

Dall'intercettazione di una telefonata effettuata in data 18/9/2007 dal Breccolotti al Fanella (RIT 1643/2007, progr. 9263) si evince che il primo comunicava al secondo di aver ricevuto dalle Autorià britanniche una lettera di convocazione per essere interrogato in merito alla questione, più volte richiamata, del sequestro delle cassette di sicurezza; ed identica comunicazione veniva fornita dal predetto Breccolotti al Di Girolamo (RIT 1643/2007, progr. 9264).
Il successivo 24/9/2007 anche il Fanella riceveva identica lettera di convocazione e ne informava il Breccolotti (RIT 1643/2007, progr. 9646).

Il tema del sequestro delle suddette cassette di sicurezza era, inoltre, oggetto di conversazioni tra il Toseroni ed il sopra citato "Mister Lee".
Ed infatti in data 1/10/2007 veniva intercettata una telefonata (RIT 2731/2007, progr. 232) effettuata a "Mister Lee" dal Toseroni, il quale, dopo avergli spiegato che due associati di un proprio cliente erano stati trovati in possesso in Inghilterra di un grosso quantitativo di danaro, detenuto all'interno di una cassetta di sicurezza e che proprio per questo, non avendo intenzione di rivelare la provenienza del danaro, rischiavano un'incriminazione per riciclaggio, gli chiedeva di reperire qualcuno disposto a dichiarare al SOCA di aver personalmente consegnato il danaro ai suindicati personaggi e, dunque, disposto a scontare magari qualche anno di carcere, in cambio, però, di un lauto compenso, che veniva quantificato in €600.000,00.
Il giorno successivo veniva intercettata una seconda conversazione (RIT 2731/2007, progr. 235) intervenuta sempre tra i due precedenti interlocutori ed in tale occasione "Mister Lee" comunicava al Toseroni di essere riuscito a reperire delle persone, le quali, proprio perché in gravissime condizioni economiche e sull'orlo della bancarotta, sarebbero state disposte a fare quel tipo di operazione e ad andare, pertanto, anche in galera, ma pretendevano un corrispettivo di €1.500.000,00; al che il Toseroni replicava che, nel caso in cui il paventato pericolo del carcere non si fosse poi concretizzato, i prefati soggetti avrebbero ben potuto accontentarsi anche di mezzo milione di euro.
In data 3/10/2007 veniva intercettata una conversazione (RIT 3472/2007, progr.9) tra il Focarelli ed il Fanella, il quale rappresentava all'altro di aver appreso dal Toseroni che *"quei ducento"* non gli erano ancora

arrivati; al che il Focarelli gli replicava di averli regolarmente inviati già dieci giorni prima e che, dunque, se non erano ancora pervenuti al destinatario erano comunque in dirittura d'arrivo. Il Fanella si dichiarava d'accordo con il Focarelli, rappresentandogli di aver fatto presente al Toseroni :"*Guarda che i soldi sò partiti, se questi non sò boni manco a controllà, cioè, io che ti posso fare?"*. I due affrontavano, poi, l'argomento del sequestro delle cassette di sicurezza ed il Focarelli prospettava al Fanella quella che, a suo avviso, poteva essere la soluzione :"*Senti allora dunque qui c'è...per quel che riguarda la nostra pratica il concetto è questo, io sono riuscito oggi a rimediare un paio di ricevute originali, una da cinque e mezzo e una da sei e tre nà cosa del genere...per cui proprio grosse, pure troppo grosse per me...e poi qui adesso stanno cercando...dentro lì, l'istituto,...di farmi ottenere una copia di estratto...quindi non c'è nessun problema, un paio di ricevute ce l'ho"*, aggiungendo poi :"*...per sapere che l'amico mio è il proprietario dell'azienda da cui si sono presi quei denari bisogna aspettare invece quello che si chiama un...certificato di incombenza cioè ovvero un certificato...dove c'è scritto che lui è l'amministratore, sennò come se fa a legare, perchè lì è una società sennò nun se po legà lui alla società, capito?*". A quel punto il Fanella diceva al Focarelli che da li ad una decina di minuti avrebbe visto il Di Girolamo ("Nick"), in quanto quest'ultimo aveva delle richieste da fare al Focarelli medesimo, aggiungendo :" *la nostra pratica è stata spostata al ventuno di dicembre...cioè la pratica in corte si discute il ventuno, però noi, noi comunque sia entro il venti di ottobre a Raffi glie dovemo fornì intanto..."* ; e il Focarelli gli replicava:"*Certo, no ma noi molto prima, il*

quindic...voglio dire però che se ce stanno dei tempi tecnici per ottenere un certificato, che cazzo ne so io, per dirti...".

Circa dieci minuti dopo la suddetta conversazione ne veniva intercettata una seconda (RIT 3472/2007, progr. 10), questa volta tra il Focarelli ed il Toseroni, il quale rappresentva all'interlocutore quanto già anticipato a quest'ultimo, nella precedente telefonata, dal Fanella e cioè che "*quei duecento documenti che dovevano andare via...ad oggi non sono arrivati*", venendo rassicurato dal Focarelli, che puntualizzava :"*...ne sono certo che è partito tutto, assolutamente certo*".

A quel punto il Toseroni riferiva al Focarelli di averlo chiamato anche per discutere del problema relativo alla "*procedura di giustificazione del, del, diciamo di quell'ammontare lì no?*" ed il Focarelli esponeva anche a lui quanto poco prima illustrato al Fanella, in merito, cioè, alle ricevute ed al certificato d'incombenza.

La conversazione appena riportata veniva seguita, da li a brevissimo, da un'altra (RIT 3472/2007, progr.11), intervenuta sempre tra i medesimi interlocutori e sul medesimo argomento del sequestro delle cassette di sicurezza.

In data 11/10/2007 veniva intercettata, presso l'ufficio di viale Parioli 63, una conversazione ambientale (RIT 2390/2007, progr. 8646) tra il Mokbel ed il Focarelli, i quali facevano, in buona sostanza, il punto sulle indagini in corso:

Focarelli :"*Non c'hanno un cazzo*" – Mokbel :"*Non hanno un cazzo, loro stanno a fa...e non lo possono dimostrare, l'unica cosa che...*" – Focarelli :"*...esattamente come dice...:<<Guarda, tutta la causa è tutta lì>>, t'attacchi al cazzo...*" – Mokbel :"*Però se stanno preparando*

all'ultimo periodo di traffico, Cà: e allora bisogna che vi preparate voi" – Focarelli :"*Già preparati, assolutamente già preparati...300 mila euro, perché è una contestazione dell'ultimo periodo, no?"* – Mokbel :"*Dell'ultimo periodo stanno... i conti di cose che c'erano...".*

Nel prosieguo della conversazione, ad un certo punto, il Focarelli fa riferimento alla società "Eurart" : "*...de quello che sto a fa io, sto preparando a New York...un fondo il...delle cose, come cazzo si chiamano, i vecchi...I vecchi utenti sono di proprietà di una società svizzera che si chiama Eurart...".*

Il 6/11/2007 veniva intercettata (RIT 2731/2007, progr. 337) una conversazione telefonica tra il Toseroni e tale Raymond Chan, della "Barclays". Il Chan riferiva all'altro di aver inviato, tramite fax, su incarico del Focarelli, allo studio del Di Girolamo il certificato d'incombenza relativo alla società "Super Harvest", di cui era titolare il Focarelli. Il Toseroni, a quel punto, diffidava il proprio interlocutore dall'avvalersi, in futuro, di siffatte modalità, in quanto il Di Girolamo "*non vuole avere un legame attraverso il suo fax fra la Super Harvest Finance di Carlo e il suo ufficio".*

Con riferimento alla citata "Super Harvest Finance" il teste De Lellis ha chiarito che dagli accertamenti espletati scaturì trattarsi di società riconducibile al Focarelli, a favore della quale erano state trasferite somme di danaro dalla "Accordo Pacific" di Laurenti Maurizio, che le aveva, a propria volta, ricevute dalla "Globestream", alla quale erano pervenute dalla "Broker Management".

(RIT 2390/2007, progr. 21560-21562-23510-23511)

Il prosieguo dell'attività intercettiva evidenziava come il sodalizio coltivasse un ambizioso progetto nell'ambito della commercializzazione di diamanti

Al riguardo veniva intercettata, in data 8/9/2007, una conversazione (RIT 2731/2007, progr. 161) intervenuta tra il Toseroni ed il Randhir Chandra. In tale circostanza il Toseroni riferiva, tra l'altro, al proprio interlocutore quanto segue: "*...ho lavorato molto duramente sul progetto dei diamanti...dovrei andare in Congo o questa settimana o all'inizio della prossima...ma molto probabilmente non inizieremo ad investire i 4 milioni di euro in un'unica volta, ma noi...è un po' più facile...inizieremo a comprare non più di mezzo milione di euro all'inizio, solo per provare, solo per provare tutto il meccanismo. Così ciò che faremo sarà comprare le pietre grezze, poi lavoreremo per trovare alcuni tagliatori per le pietre...e forse se lei conosce qualcuno...so che gli indiani sono molto bravi in questo..e forse se lei ha qualche contatto, contatto per il taglio delle pietre, sarebbe di grande aiuto se lei potesse fornirmelo*" e, alla risposta affermativa del Chandra, proseguiva :"*E poi dopo questo faremo da intermediari per le pietre, le pietre tagliate e pulite, sia ad Hong Kong, sia a Singapore e le invieremo attraverso un contratto di consegna a qualche gioielleria che stiamo già acquistando. A proposito, abbiamo acquistato di recente la prima gioielleria a Roma...Così quello che intendiamo fare...vogliamo in sostanza portare avanti il progetto dei diamanti a partire da, se possibile, a partire dalle ...ehm...ehm...ehm pietre grezze fino alla fase finale dei negozi di gioielli. E la nostra idea consiste nel creare una piccola catena ddi gioiellerie, gioiellerie italiane di alta moda*

di...diciamo...dieci negozi, due o tre dei quali in Italia e poi vorremmo trovare alcune località di alta moda, ad esempio a Dubai, Singapore, Hong Kong, New York, Londra...stiamo già trattando con alcuni nostri partner a Londra. Quindi l'idea è creare una catena molto piccola di negozi di diamanti". Il Chandra rispondeva all'altro che trovava l'idea eccellente.

In data 10/9/2007 il Toseroni telefonava (RIT 2731/2007, progr. 163) a "Mister Lee" e, ricollegandosi ad un discorso evidentemente già fatto, gli riferiva che nel tardo pomeriggio di quel giorno avrebbe incontrato il proprio secondo cliente, per definire gli ultimi particolari in merito alla costituzione di una società, di cui egli ed il proprio interlocutore avevano già discusso ad Hong Kong. Quindi, il Toseroni, dopo aver rappresentato a "Mister Lee" di aver già prenotato un volo per Hong Kong, con arrivo per il successivo giovedì, gli chiedeva di reperirgli qualcuno ai fini della costituzione della suddetta società e dell'apertura del relativo conto bancario, raccomandandogli espressamente :"*Scegliete però qualcuno diverso da quello che ha costituito le due società, sa, le due società di diamanti che voi avete già costituito".*

Il summenzionato progetto dettagliatamente illustrato dal Toseroni al Chandra costituiva l'argomento di tutta una serie di conversazioni ambientali intercettate presso l'ufficio del Mokbel in viale Parioli 63 e che, sinteticamente, qui di seguito si richiamano: 1) RIT 2390/2007, progr. 4577 (tra il Mokbel e tale Grassi Gianluigi, soprannominato "il pilota", risultato- all'esito degli accertamenti di p.g.- coniugato con una cittadina statunitense, Doreen Ruyondo, nipote del Presidente della Repubblica di Uganda. Nel corso di tale conversazione il predetto Grassi

diceva ad un certo punto al Mokbel :"*...allora, Hong Kong facciamo una società, la società acquista i diamanti ma non direttamente, cioè come se li comprassimo noi, lui ci spiega come fare tutto quanto...poi da là li mandiamo a Dubai, col certificato di vendita*"; 2) RIT 2390/2007, progr. 4590 (conversazione, cui partecipano il Mokbel, il Caccetta Fabrizio, il Toseroni ed il Breccolotti. La discussione verte, innanzi tutto, sul fatto che "*l'Africa è piena di roba, dove vai vai...è pieno d'oro, è pieno di diamanti...*" , nonché sul rilievo che, tra le varie nazioni africane cui attingere per l'operazione in programma, il Congo sia da preferire a tutte le altre, in quanto:"*...in Congo c'abbiamo...c'abbiamo...c'abbiamo più mano direttamente*", dopo di che il Mokbel elenca le strutture che saranno utlizzate per l'affare in questione; e fa riferimento all'avvenuto acquisto, per il prezzo reale di €600.000,00, ma dichiarato di €80.000,00, di una gioielleria in via Chelini, di mq.140, intestata ad una società di cui era amministratore la propria suocera Buongiorno Marinella, che per l'occasione aveva fruito di un mutuo per l'appunto di €80.000,00, ad una seconda gioielleria ubicata in Campo dei Fiori, intestata alla società "D Color", di cui era amministratore la Murri Barbara, alle trattative in corso per l'acquisto di una gioielleria in via Mario dè Fiori, con il coinvolgimento del Caccetta Fabrizio e di un quarto negozio in via Belsiana, da adibire, però, non a gioielleria, ma a "*laboratorio con tutti i cazzi, i mazzi, i macchinari dei diamanti, tutto quello che...per certificà, per fa...per fa laboratorio*". Gli operanti avrebbero successivamente appurato l'effettiva vendita, in data 20/7/2007, di un ramo d'azienda della gioielleria ubicata in via Chelini 25 alla "MM s.r.l." rappresentata legalmente dalla suocera del Mokbel, per un prezzo dichiarato di

€80.000,00, nonché l'effettivo acquisto, in data 27/11/2007, di un ramo d'azienda di un negozio di abbigliamento, successivamente adibito a gioielleria, ubicato in via della Vite 93, tramite l'interposizione fittizia di Ghezzi Lucia e Fares Arianna, rispettivamente madre e fidanzata del suddetto Caccetta; 3) RIT 2390/2007, progr. 4591 (il Mokbel esordisce, dicendo: *"Allora, e qui Roma è coperta"*, dopo di che fa espresso riferimento alla necessità di aprire gioiellerie a Dubai, Londra, Montecarlo, Saint Tropez e Milano, puntualizzando :"*...tanta esperienza, tanto background da mette in campo, c'abbiamo tutte le conoscenze in campo, l'obiettivo, già sono stato chiaro...in gioiellerie, ragazzi qui preoccupamose di mantenè l'attività, preoccupamose...fatturato, tutto"* e specificando che la loro attività dovrà spaziare *"dalla costruzione dei gioielli, alla vendita, alla costituzione del tutto, alle garanzie..."* e dovrà avere una durata anche di *"tre o cinque anni"*; il Toseroni conferma che occorrerà fatturare tutto e, dopo aver ricordato che momento fondamentale del programma è la realizzazione di *"un'attività di trading di diamanti da Hong Kong"*, ad un certo punto domanda che ora sia, in quanto deve prenotare, entro le 17, il volo per Hong Kong, esplicitando le ragioni di tale viaggio :" *...faccio l'ultima società...ho già i contratti, ho già tutto, io però devo confermare il volo entro le 5"* ; 4) RIT 2390/2007, progr. 4592 (il Breccolotti domanda al Toseroni :"*il collegamento quale sarà?"* e l'altro gli risponde :"*Allora, il collegamento sarà questo: tu ti...i diamanti, io li darò a...in conto vendita, io li prendo in conto vendita...prenderemo dei diamanti, dei diamanti grezzi..."*, dopo di che sempre il suddetto Toseroni prosegue, dicendo :"*noi dovremmo grazie a Massimo,...grazie*

a te, grazie a Nicola, noi venderemo alle nostre gioiellerie...è incredibile quello che faremo con Gianluigi, andare lì, comprare..cioè", per poi fare implicito, quanto inequivocabile, riferimento a quella conversazione con il Chandra dell'8/9/2007, più sopra riportata, puntualizzando :"*...all'inizio io gli ho detto a lui:<<Non partiremo mai da 5 milioni, partiamo da 400 mila euro, 200 mila euro, partiamo proprio piccoli"*; interviene anche il Mokbel, ponendo ancora una volta l'accento sulla disponibilità, in capo al gruppo, di gioiellerie nelle zone maggiormente strategiche della capitale, come via del Corso, i Parioli, Campo dei Fiori); 5) RIT 2390/2007, progr. 4594 (il Toseroni ad un certo punto esclama :"*...per cui noi dobbiamo organizzare Congo e Dubai"*); 6) RIT 2390/2007, progr. 4595 (sempre il Toseroni ribadisce il concetto già in precedenza espresso: "*No, io quello che devo...devo fare lì, sto organizzando una società di trading, dove io ufficialmente prendo i diamanti in conto vendita da altre società vicentine che fanno 'sto mestiere qua, li prendo e, a mia volta, li do in conto vendita a te, a...tu, quando l'hai ricevuto...li spedisci? Lo fai...li spedisci tu? Li devi spedire")*; 7) RIT 2390/2007, progr. 4595 (conversazione, in cui gli interlocutori fanno espresso riferimento ad un'altra società di trading da utilizzare nella suindicata operazione-diamanti, denominata "Rhuna Investement", con sede in Singapore).

In data 11/9/2007 il Toseroni telefonava (RIT 2731/2007, progr. 168) a "Mister Lee", confermandogli sia che sarebbe stato personalmente lui a costituire quella società di cui avevano parlato il giorno precedente (RIT 2731/2007, progr. 163) e sia il proprio arrivo ad Hong Kong, per tale

scopo, giovedì 13/9/2007 (i successivi accertamenti di p.g. avrebbero, poi, consentito l'effettiva costituzione, per la suddetta attività di trading di diamanti, della "Premier Diamond Trading Limited").

Peraltro, come scaturiva sempre dalla suddetta attività intercettiva, il Mokbel disponeva che il Toseroni annullasse il summenzionato viaggio, stante l'imminente arrivo nella capitale del legale inglese per quell'incontro del 14/9/2007, di cui s'è in precedenza parlato. Tanto emergeva, in particolare, dall'intercettazione di conversazioni tra il Mokbel ed il Di Girolamo (RIT 1644/2007, progr. 4093), tra il Di Girolamo ed il Toseroni (RIT 1898/2007, progr. 3850) e tra il Toseroni ed il Fanella (RIT 1898/2007, progr. 3859).

Il Toseroni si comportava di conseguenza, procrastinando la propria partenza per Hong Kong per il successivo 24/9/2007, come scaturiva dalla comunicazione fatta dal predetto a "Mister Lee" in data 17/9/2007 (RIT 2731/2007, progr. 189); e sempre nel medesimo giorno il prefato Toseroni telefonava al Chandra, comunicandogli che, unitamente al Di Girolamo, si sarebbe recato dapprima ad Hong Kong il giorno 24 e, poi, a Singapore il successivo 26 o 27 (RIT 2731/2007, progr. 188), puntualizzando :"*...questo sarà il vero e proprio inizio del progetto <<Diamanti>>*".

Gli accertamenti espletati dagli operanti sulle carte di credito dei predetti Toseroni e Di Girolamo permettevano di appurare l'avvenuto acquisto da parte del Toseroni, il 19/9/2007, e del Di Girolamo, il 20/9/2007, dei biglietti aerei di andata e ritorno sulla tratta Roma-Hong Kong-Singapore-Hong Kong-Roma.

Come risulta sempre dall'attività intercettiva in esame unitamente ai summenzionati Toseroni e Di Girolamo partiva anche il Massoli e, al ritorno a Roma dei predetti, emergeva come gli stessi avessero constatato, sulla scorta di un confronto tra l'inventario a suo tempo effettuato ed il controllo dei diamanti custoditi all'interno di cassette di sicurezza detenute in Hong Kong (non bisogna, infatti, dimenticare i diamanti già acquistati nel 2006 per un importo di circa 26 milioni di euro, proveniente dalla "Broker Management"), l'ammanco di n.61 pietre. Tanto emergeva, in particolare, da tutta una serie di conversazioni intercettate (in cui i vari interlocutori discutevano del problema, tentando d'individuare le ragioni del suddetto ammanco e decidendo, alla fine, di conferire un determinato importo ciascuno nella cassa comune), che qui di seguito si richiamano: 1) RIT 2390/2007, progr. 6768 (tra il Mokbel ed il Massoli); 2) RIT 2390/2007, progr. 6775 (tra Mokbel, Fanella e Breccolotti); 3) RIT 2390/2007, progr. 6776 (tra Breccolotti e Fanella); 4) RIT 1645/2007, progr. 4770 (tra Breccolotti e Fanella); 5) RIT 1645/2007, progr. 4774 (tra Breccolotti e Fanella); 6) RIT 1645/2007, progr. 4782 (tra Breccolotti e Fanella).

In data 2/10/2007 venivano intercettate, sempre presso il suindicato ufficio di viale Parioli 63, ulteriori conversazioni ambientali attinenti al tema di quella commercializzazione di diamanti di cui in premessa, nonché ad altre strategie d'investimento : 1) RIT 2390/2007, progr. 7435 (Toseroni riepiloga, ad un certo punto, i dati salienti del progetto, facendo il seguente esempio: "*...questa prende le cento lire e va...compra i diamanti grezzi per cento lire, dalla fonte, da Congo ti rimanda i..., facciamo un consignment agreement...un consignment*

conctract, che...è un conto vendita. Facciamo un consignement contract con la mia Trading di Hong Kong, io a mia volta faccio un consignment contract con una società italiana, questa qui che cosa fa? Vende i diamanti, vende i diamanti, praticamente li restituisce a me con un <<sigment>> indietro, io riprendo gli euro, li restituisco a te, tu fai cento euro qua, più gli interessi...di questa cosa qua, tu fai un bonifico in<<delta negro>> tu farai un bonifico..."; 2) RIT 2390, progr. 7436 (conversazione cui partecipano Mokbel, Toseroni, Grassi, Ricci G., Colosimo e Fanella. Inizialmente il Colosimo illustra la possibilità di investimenti immobiliari a Bucarest, facendo riferimento ad un referente in loco, tale Clementi Antonio, che fruirebbe di contatti influenti per il buon esito dell'affare; sempre il Colosimo prospetta, inoltre, la possibilità di analoghi investimenti a Rio de Janeiro, dicendo di essere stato contattato da tale Gregoretti Marco, che descrive come un soggetto che viveva a Rio da quindici anni ed era titolare di una serie di aziende. Ad un certo punto, si registra il seguente scambio di battute tra il Mokbel, il Toseroni ed il Colosimo:

Mokbel: "*Noi dobbiamo pianificà tutto...ho comprato le gioiellerie, ho pigliato con i soldi...spero che me li ridate...se non ci sono problemi tombali, i soldi, hai capito? Mortacci vostri! E ci mettiamo seduti e pianifichiamo e su quello è da pianificà tu sei quello che se mette ar muro, Paolo è un altro, Nic è un altro, io so quello che conosce i parametri..*" – Toseroni: "*Guarda che tutti gli elementi noi ce li abbiamo*" – Mokbel: "*C'abbiamo tutto Marco, c'avemo pure il...*" – Toseroni: "*Io c'ho ancora bisogno di sette, dieci giorni per chiudere...abbiamo fatto per fare girare tutta una cosa anche uno*

schema societario già pronto ad Hong Kong per fare girare tutte... in pietre preziose e quant'altro, io c'ho bisogno di pochi giorni e sono pronto a...che quando ci mettiamo seduti, pianifichiamo, il vertice..." – Mokbel: "*Perché poi sulla pianificazione che facciamo dobbiamo investire una caterva di soldi, dobbiamo rischià, Mà"* – Colosimo: "*e incominciare, per lo meno, a sondare il terreno"*. Successivamente il Mokbel, rivolgendosi al Toseroni, dice: "*Mò famme rientrà tutti quanti i capitali, bisogna serrare le file e se...chi je va de lavorà..., se no c'avemo sempre i parassiti, ed io i parassiti...non ne voglio avè"*; 3) RIT 2390/2007, progr. 7437 (conversazione tra Toseroni, Grassi, Fanella e Breccolotti, nel corso della quale il Grassi ad un certo punto afferma: "*Il taglio dei diamanti lo facciamo a Dubai)*; 4) RIT 2390/2007, progr. 7438 (conversazione in cui il Toseroni fa ancora una volta riferimento alla *"mia holding trading di Hong Kong"*, per poi puntualizzare ad un certo punto: "*...allora, noi con queste...con questa cosa che abbiamo messo in piedi, queste due società cinesi...io posso caricare e scaricare...questo riciclaggio...una volta che so finiti i diamanti...i soldi che stanno qui, ricomincia il giro, si prendono i contanti, si acquistano i diamanti, si danno i diamanti ai cinesi, i cinesi li danno a me, io li do agli italiani"*); 5) RIT 2390/2007, progr.7439 (conversazione tra il Toseroni ed il Grassi, i quali pianificano un loro incontro a Dubai); 6) RIT 2390/2007, progr. 7440 (conversazione tra Toseroni, Grassi e Ricci G., nel corso della quale il Grassi sollecita il Toseroni a far presto, dicendogli: *"L'unica cosa, Marco, ci dobbiamo sbrigà a fa tutto quanto per 'sti cavolo di soldi qua, perché se noi riusciamo a muovere parecchio, cioè se partiamo piano, piano...partiamo piano...piano...però se la cosa*

ingrana, ci dobbiamo utiiizzà ottobre, novembre e dicembre a far massa...e cerchiamo di risolvere... ").

In data 17/10/2007 veniva intercettata, preso l'ufficio di viale Parioli 63, una conversazione ambientale (RIT 2390/2007, progr. 9402) tra Mokbel, Breccolotti e Toseroni. Quest'ultimo riferiva agli altri due di aver ricevuto "*per quella storia del conto*" una "*chiamata del banchiere*", il quale gli aveva detto che era "*successo un problema*", facendo espresso riferimento ad "*un'attività investigativa in corso a carattere, a fondo criminale...partita dall'Austria*" e chiosando col dire "*questo...significa che stanno cominciando a capire*"; al che il Mokbel replicava :"*Io ve l'ho detto due mesi fa*".

In una successiva conversazione (RIT 2390/2007, progr.9403), di poco successiva a quella summenzionata, sempre tra i medesimi personaggi, il Mokbel esclamava :"*...migliaia di intercettazioni...migliaia...una marea di truffe di Telecom...*" , per poi fare riferimento ai soggetti coinvolti nell'inchiesta, segnatamente a "Ciccio", "Nic", "Gio" ed allo stesso Toseroni.

Quindi il Mokbel, dopo aver ricordato gli ingenti importi di danaro investiti per l'apertura delle gioiellerie, rinfacciava al Toseroni la perdita di tempo per far decollare l'operazione-diamanti (va ricordato, infatti, quanto detto dal Toseroni in una delle conversazioni precedenti, in merito al fatto che egli aveva necessità di *"sette, dieci giorni per chiudere...* "), dicendogli, tra l'altro :"*...Mà e fai partire questi soldi e fai tu i bonifici...*" ; il Toseroni tentava di calmarlo, dicendogli:" *Gennaro, faccio...non hai capito tu, io parto lunedì, adesso e vado...*", ma l'altro lo apostrofava :"*Marcol lo te l'ho detto ehiaro, Marco state*

facendo...tutta questa cazzata sai che significa, Marco? Significa che a pioggia tutte le nostre attività non possono aprire per Natale, Mà abbiamo perso il Natale, è normale questa cosa? Perché poi quando arrivano 'sti cazzo de cosi...tocca montarli Marco...Abbiamo perso quindici giorni per quale motivo, la mia domanda è, Mà?".

Sempre il predetto Mokbel ribadiva il medesimo concetto in altra conversazione ambientale con il Toseroni, il Breccolotti e la Ricci (RIT 2390/2007, progr. 9404), rivolgendosi così al Toseroni: "*...se questi sono i presupposti Marco, che su un'attività che stiamo facendo ho trovato chi ci vende i gioielli, c'abbiamo la materia prima, siamo bloccati in...abbiamo bloccato...stiamo a fa Dubai, Hong Kong...ma che, devo fa tutto da solo? Se dovevo fa tutto da solo, Mà, a parte i viaggetti che se fanno...aò, Marco, un'attività, come l'ultima degli ultimi cinque anni si è potuta svolgere e questo che sia chiaro a tutti, perché quattro coglioni, che tre ce n'è qua, eh? Più quell'altro, sono stati ventiquattro ore al chiodo tutti i giorni...siamo stati ventiquattro ore al giorno appresso ai puzzolente, appresso al lavoro, se no i risultati che so arrivati, non arrivano Marco...perché se questi sono i presupposti, Marco, abbandono tutto e dividiamo...di quello che abbiamo, eh, Marco?".*

In data 17/10/2007 veniva intercettata una conversazione telefonica (RIT 2731/2007, progr. 291) tra il Toseroni ed il Chandra, nel corso della quale i due discutevano in merito all'imminente "*acquisizione lussemburghese*"; inoltre il Toseroni ringraziava il proprio interlocutore per l'attività da quest'ultimo espletata in ordine alla ricerca di tagliatori di diamanti.

In data 18/10/2007 l'attività d'intercettazione registrava, presso l'ufficio di viale Parioli 63, conversazioni (RIT 2390/2007, progr. 9519-9520-9521) tra il Mokbel, il Breccolotti ed il Fanella, i quali riepilogavano alcuni pagamenti effettuati, menzionando importi e soggetti beneficiari (come il Di Girolamo, il Toseroni, il Focarelli, il Gionta, la Dumesnil, la Murri Barbara); in una di tali conversazioni (segnatamente quella di cui al progr.9520), poi, il Breccolotti diceva ad un certo punto: "*Comunque non sottovalutiamo la voce <<interessi su 30 milioni di euro>>, perché sono tanti soldini sul conto*".

Il 18/11/2007 veniva intercettata, sempre presso l'ufficio di viale Parioli 63, una conversazione ambientale tra il Fanella, la Ricci ed il Massoli (RIT 2390/2007, progr. 12304), i quali fanno espresso riferimento all'avvenuto arrivo di "*due pacchi da duecento mila dollari*", al valore dei carati, al prezzo da applicare in negozio.

Ed in una successiva conversazione (RIT 2390/2007, progr. 12314) intercettata tra il Fanella e la Ricci il primo fa espresso riferimento alla percentuale cui sono stati acquistati i diamanti ("*abbiamo comprato le pietre al 40%*"), dopo di che i due discutono circa la percentuale di ricarico da applicare per la vendita. Ad un certo punto il Fanella fa espresso riferimento alla notevole quantità di danaro fino a quel momento accumulata :"*...à Gio poi che te devo dì, se succede qualche cosa, noi c'abbiamo un bel cucuzzaro, c'abbiamo un bel cucuzzaro che è di tutti...*".

In data 16/11/2007 il Toseroni telefonava al Chandra (RIT 2731/2007, progr. 385) ed entrambi concordavano un appuntamento per la successiva domenica in Lussemburgo; dal tenore di tale conversazione si

evinceva inequivocabilmente come la stessa fosse correlata a quella, già più sopra menzionata (RIT 2731/2007, progr. 291), relativa "*all'acquisizione lussemburghese*", con la particolarità che in questa del 16/11/2007 veniva fatto espressamente il nome della "*Hagal*".

Il Toseroni si metteva, quindi, in comunicazione con il Di Girolamo (RIT 2731/2007, progr. 385) ed entrambi discutevano della loro comune partenza, la domenica successiva, per il Lussemburgo.

Gli operanti richiedevano, a questo punto, la collaborazione della polizia lussemburghese, che attuava un servizio di osservazione transfrontaliera, dai cui esiti risultò documentato l'incontro tra il Chandra, il Toseroni ed il Di Girolamo.

Ed i successivi accertamenti, acquisiti sempre per via rogatoriale, consentirono di acclarare l'effettiva costituzione della "Hagal Capital SA", quale diramazione della "Rhuna Investment e nel cui statuto era per l'appunto indicato (con tutti i dati anagrafici), quale direttore, il summenzionato Randhir Chandra.

Con riferimento al tema di quella commercializzazione di diamanti di cui in premessa veniva intercettata, presso l'uffico di viale Parioli 63, una conversazione (RIT 2390/2007, progr. 23509) intervenuta tra il Mokbel, il Breccolotti ed il Fanella, i quali discutevano delle modalità di organizzazione della vendita dei diamanti, della ripartizione dei guadagni e dell'ingente quantitativo di diamanti a loro disposizione (al riguardo il Breccolotti diceva: "*praticamente c'avemo qualcosa come sette-ottocento pietre*" ed il Mokbel puntualizzava: "*carati c'avemo*"). Ed in una successiva conversazione (RIT 2390/2007, progr. 23510), intervenuta sempre presso il suindicato ufficio e tra i medesimi soggetti,

si percepivano le prime avvisaglie del problema che avrebbe poi portato –come si vedrà da qui a breve- alla mancata realizzazione del progetto-diamanti, quello cioè di una divergenza di vedute tra il Mokbel ed il Massoli (ad un certo punto della conversazione, infatti, il Mokbel, rivolgendosi ad uno dei due propri interlocutori, intimava :"*...e poi un'altra cosa...tu vai da Massimo...gli dici:<<Ma, scusa Massimo, che fai? Tu prendi col prezzo vecchio e stai a vende a meno cinquanta per cento da portà qua?>>*).

La sussistenza di problematiche tra il Mokbel ed il Massoli, scaturenti anche da rivendicazioni economiche del primo nei confronti del secondo, emergevano in ulteriori conversazioni intercettate, come quelle di cui ai RIT 2540/2007, progr. 2208 (tra il Mokbel e la moglie), 932/2007, progr. 5053 (tra la Ricci ed il Massoli) e 932/2007, progr. 5061 (ancora tra la Ricci ed il Massoli).

Ed in effetti gli operanti potevano appurare, poco tempo dopo l'intercettazione delle suddette conversazioni, la cessione, da parte della Murri Barbara al Massoli, di tutte le proprie quote in seno alla "D Color" (gioielleria di Campo dei Fiori), la cessione della gioielleria di via della Vite 93 e la messa in vendita dell'esercizio sito in via Chelini.

E dell'abbandono del progetto-diamanti si aveva chiara percezione anche in due conversazioni intervenute tra il Toseroni e "Mister Lee" (RIT 4240/2007, progr. 736 e 737).

Nel novembre del 2007 l'attività investigativa evidenziava tutta una serie di contatti telefonici tra il Toseroni e "Mister Lee", dai quali emergeva come il primo intendesse organizzare, con l'ausilio del secondo, il trasferimento, da Singapore ad Hong Kong, dell'importo di circa

€1.500.000,00, per conto del "cliente 1" (identificato, grazie all'attività di p.g. –come chiarito dal teste De Lellis- nella persona del Mokbel).
Al riguardo, venivano intercettate le seguenti conversazioni: 1) RIT 2731/2007, progr. 372 (nella quale il Toseroni fa, per l'appunto, riferimento alla necessità di trasferire da Singapore ad Hong Kong, per conto del "cliente 1", il summenzionato importo di €1.500.000,00 e, nell'occasione, sottolinea a "mister Lee" la necessità di utilizzare in Hong Kong una società diversa da tutte quelle utilizzate fino a quel momento per analoghe operazioni); 2) RIT 2731/2007, progr. 374 (Toseroni conferma a "Mister Lee" il summenzionato trasferimento, specificando che sarebbe dovuto avvenire per la metà del successivo dicembre); 3) RIT 2731/2007, progr. 393 (Toseroni puntualizza a "Mister Lee" l'entità dell'importo, €1.530.000,00, aggiungendo che egli arriverà ad Hong Kong, unitamente al Di Girolamo, il 26/11/2007); 4) RIT 2731/2007, progr. 404 (la conversazione verte sempre sull'organizzazione dell'anzidetto trasferimento di danaro. Inoltre, "Mister Lee" rappresenta, ad un certo punto, al Toseroni i problemi che si stanno determinando in Hong Kong in conseguenza della totale inoperatività di alcune società costituite in loco da un soggetto che *"faceva parte del gruppo di Carlo"* ed invita, pertanto, l'interlocutore ad intervenire presso il *"Signor Carlo"*, prospettandogli i pericoli di controlli, interventi ecc. dell'autorità governativa se si fosse continuato a tenere *"la società abbandonata in questo modo..."* e dunque di decidersi, al più presto, o per l'operatività, ovvero per la chiusura); 5) RIT 2731/2007, progr. 407 (Toseroni conferma a "Mister Lee" la propria

imminente partenza con il Di Girolamo per Hong Kong e pianifica il loro incontro con il predetto "Mister Lee" per il 26/11/2007).

Gli operanti accertavano, attraverso il tracciamento delle carte di credito dei predetti Toseroni e Di Girolamo che questi ultimi avevano effettivamente acquistato, in data 19/11/2007, i biglietti aerei sulla tratta Roma-Hong Kong-Singapore-Hong Kong-Roma, con partenza e rientro fissati, rispettivamente, per il 25 ed il 29 novembre.

E proprio in tale ultima data veniva intercettata una conversazione telefonica (RIT 1645/2007, progr. 6799) tra il Di Girolamo ed il Fanella, il quale, dopo aver prospettato all'altro l'urgenza di un loro incontro, per sistemare alcune cose prima che succedesse "*qualche macello*", lo invitava a riferire a quell'altro (e cioè al Toseroni) di portargli "*quel foglio cò tutte le spese*".

E sempre il giorno 29/11/2007 veniva eseguita in Svizzera –come acclarato attraverso l'attività di p.g.- una perquisizione, nell'ambito di quel proc. 6429), già citato più sopra, a carico del Prinzi, titolare, come già detto, di alcune fiduciarie svizzere che gestivano gli interessi di alcuni imputati (come Fanella e Breccolotti).

Tale specifica attività di p.g. era oggetto di commenti tra il Mokbel, il Fanella ed il Breccolotti in alcune conversazioni ambientali intercettate fra i tre prefati soggetti presso l'ufficio di viale Parioli 63: 1) RIT 2390/2007, progr. 21560 (il Mokbel esordisce, dicendo: "*...devo capì come fanno le indagini: io questo in Italia...solo che sono durate due anni, abbiamo tutte le richieste de proroghe...le proroghe, per due anni, capito? Per cui ragà, cioè non è che...stè segnalazioni per il*

riciclaggio..., dopo di che, facendo riferimento ai loro interessi gestiti dal Prinzi, sempre il Mokbel chiede :"*tre e cinquanta, e tre e cinquanta sono in banca?...ma liquidi?cash?"* ed il Breccolotti risponde :"*No, no: in banca, un conto de 'na società che lui c'aveva senz'altro fiduciaria...".*

I tre fanno, poi, riferimento alla documentazione sequestrata a "*er Vecchio"* –soprannome del Prinzi- e segnatamente a quella inerente alla società "Euram", che per l'appunto era una delle società gestite dal suddetto Prinzi. Il Mokbel esclama, ad un certo punto: "*io so arrivato alla conclusione che ar Somaro non je se po' dì più niente..."* ed il Fanella afferma: "*no...m'è l'ha detto, a stò giro non è stato lui, è stato...chissà quanti viaggi hanno fatto...".* E la suddetta conversazione si conclude con le seguenti considerazioni del Fanella : "*dice...poi n'artra cosa: in Svizzera stanno accertando per frode fiscale che...in Svizzera non esiste, qua in Italia te pija e c'è Mosconi che è il numero uno de tutta la Svizzera, come avvocato...e qua in Italia se fa mette Coppi, er Somaro...* "); 2) RIT 2390/2007, progr. 21561 (il Mokbel , ad un certo punto, domanda: "*Senti, che gli avete detto ar Somaro, che c'avemo i soldi dal vecchio?"* ed il Fanella risponde: "*Già lo sapeva, l'ha sempre saputo"*; e sempre il Fanella successivamente chiede: "*...'ndo je l'hanno trovati i soldi a Euram?".* Sempre nel corso della conversazione in esame si sente, ad un certo punto, il Breccolotti affermare: "*Senti poi, un'altra cosa. Pinocchio e Nicola dovevano partì, dovevano andà a...perché una banca...li ha chiamati, je dovevano portà tutto quanto er business che hanno fatto, no, che hanno passato quaranta milioni, i quaranta milioni di euro che c'hanno transitato,*

quelli che gli avemo mandato a Ciccio". Tali affermazioni del Breccolotti venivano poste dagli operanti in stretta correlazione con una telefonata precedentemente intercettata in data 16/11/2007 –RIT 2731/2007, progr. 389- e con la quale il Toseroni, presentandosi come "*Marco, Waldorf Investments"*, aveva preso accordi con un funzionario della "Barclays" delle Seychelles per il proprio arrivo, unitamente al proprio "*socio"*, presso il suddetto istituto bancario per il 21/1/2008. La conversazione fra i tre proseguiva, quindi, con le accuse nei confronti del Focarelli, con riferimento sia all'episodio della perquisizione a carico del Prinzi, che a quello pregresso, del sequestro delle casstte di sicurezza in Inghilterra; 3) RIT 2731/2007, progr. 21562 (conversazione attinente sempre al tema delle presunte responsabilità del Focarelli. Il Mokbel, con evidente riferimento al modo con cui apostroferà il Focarelli alla prima occasione utile, così prorompe: " *...non mi chiedere più una lira perché i soldi che stanno fuori compresa la stecca, e il giorno in cui io avrò la certa che a me m'hanno tolto i soldi in Inghilterra per una tua negligenza...il giorno che...m'hanno rotto il cazzo sulle cose mie che c'avevamo indirettamente col Vecchio tu non prendi più una lira e non mi devi più parlare per il resto della vita, capito? Perché ne hai preso una pila, de sordi, tu perdi i sordi e io ce li metto, ma come cazzo è?"*, al che uno dei due, tra il Breccolotti ed il Fanella esclama: "*due milioni..."* ed il Mokbel lo corregge: "*allora i soldi...sono quattro e mezzo fuori"*. Sempre il medesimo periodo l'uffico di viale Parioli 63 continuava ad essere teatro di conversazioni ambientali tra il Mokbel, il Toseroni ed il Fanella, puntualmente intercettate dagli operanti: 1) RIT 2390/2007, progr. 21786 (la discussione verte inizialmente sul tema degli

investimenti, ivi compresi quelli immobiliari. Il Toseroni, ad un certo punto, afferma: "*...perché comunque c'abbiamo dieci milioni d'investimento, oltre all'accollo del mutuo...*" e, nel prosieguo, il Mokbel dice:"*...stiamo parlando di alberghi con più di cento stanze, cento camere che...non valgono un cazzo, Marco, su Roma, per cui a Roma gli alberghi...ce stanno certi alberghi al centro, stanno quaranta, cinquanta milioni di euro, stai a parlà de Roma, stai a parlà del centro de Roma, stai a parlà di alberghi che c'hanno una storia, c'hanno...tra questi c'abbiamo mandato Paolo, Paolo in Sud America ha proposto...so tutti prezzi da andà a trattà, questi*". Successivamente il Toseroni fa riferimento a quel viaggio alle Seychelles che egli effettuerà il 21/1/2008 unitamente al Di Girolamo, oggetto di quella surriferita conversazione intercettata di cui al RIT 2731/2007, progr. 389 ed il Mokbel lo apostrofa :"*...avete prenotato l'aereo? Malissimo sullo stesso volo*" e, ai tentativi di giustificazione del Toseroni, insiste: "*io sto dicendo: sullo stesso aereo non dovete stare...succede qualcosa, dall'altra parte e'avete la firma solo voi due, cazzo non lo volete capì, questo*".

Poi sempre il Mokbel affronta l'argomento delle rivendicazioni economiche avanzate dal Toseroni e, rivolto a quest'ultimo, gli dice:"... e poi (incomprensibile) Marco, la situazione è questa, perché io vorrei che voi vi

rendesse conto di cose che mi pare non ve ne rendete conto...

(sovrapposizione di voci) io ho sentito (incomprensibile) anche giustamente: "Ge, io lavoro, io devo

prendere un tot al mese", sì, Marco, ma il problema non è che lavori solo te, qui lavorano sei
persone, cinque, sei, in qualsiasi momento stanno sempre a corre e a fa'... ed allora quello che chiedi
te, chiedono queste persone (incomprensibile per sovrapposizione di voce) una piotta e mezza al
mese, Marco, perché io lavoro de continuo Marco, io c'ho solo uscite, io c'ho solo uscite, questo
lavora de continuo, Brandy de continuo, mia moglie de continuo, qui lavoriamo in sei Ma', allora se
uno deve chiedere (incomprensibile) cifra Ma... no, no. Fermo, perché questo me l'hai detto pure a me, e più volte,
(incomprensibile), Marco, bisogna capire che quando si gioca in una squadra de calcio, io c'ho
giocato, il pensiero di un gruppo non è il pensiero sempre del singolo, "io, io, io", Marco perché io
ti voglio fa' presente che mentre noi stavamo a fa a mazzo cosi in questi cinque anni, che te non lo
sai, perché te non ce stavi Ma', ma noi ci stavamo, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e devo dare
atto che insieme a me c'era pure il Tacchino, sempre fisso perché poi (incomprensibile) come lo
lasci solo sai i problemi che creano, ti hanno detto di ieri sera dell'incontro (incomprensibile) tra
l'altro te lo conferma Nicola, e il Somaro non ha alcuna lira là dentro, quelli sono tutti soldi miei

perché adesso quando loro fanno il foglio e me lo portano
(incomprensibile) e perché hanno trovato
i soldi a Londra, perché ci stanno una lista di sette, otto nomi di persone che devono essere
controllate e so' tutto il gruppo del Somaro. (incomprensibile)tutto il gruppo del Somaro, hai capito?
perché (incomprensibile)
comunque a me mo' mi portano il foglio, quando mi portano il foglio, perché voglio fa proprio una
cosa fatta bene, poi lo faccio portare (incomprensibile) a prendere con due testimoni e mi ci porto il
Somaro. e loro davanti al Somaro, se poi è come dico io lo... lo sventro là, il Somaro…
Marco, dopo arriviamo
al perché tu non prenderai mai i venticinquemila euro e perché qui non li piglierà nessuno, ognuno
torna a fare il lavoro suo, siccome questa è una Società de tutti, Marco, quando serviamo
interveniamo tutti, perché (incomprensibile) dopo ognuno si facesse il lavoro suo nella vita,
(incomprensibile) capito? Te stavo a di' del Somaro, che ti stavo a di'?;
2) RIT 2390/2007, progr. 21787 (il Mokbel prosegue nelle proprie accuse contro il Focarelli: "… certo che gliel'ho detto, che non glielo dico? Dico: "Carlo, a me come mi arriva
il foglio, ti do il foglio che per me equivale ad una fattura", capito? Quando mi arriva il foglio del

riciclaggio, Gruppo Investigativo Antiriciclaggio, seconda sezione, perché questi soldi
(incomprensibile) "Bello! Ecco, adesso questi sono i miei, se poi un domani me li ridanno li piji"... perché il pezzo di merda era stato avvisato (incomprensibile) tu per cazzi tua e
loro per cazzi (incomprensibile) "Si, sì, sì, non ti preoccupare.", sai che ha fatto? Si è fatto cambiare
il biglietto s'è fatto mette sull'aereo con Luca e con Silvio, so' arrivati giù, li hanno intercettati, li
hanno seguiti, quella volta non hanno visto (incomprensibile) ma hanno segnalato i nomi de tutti i
soggetti che stavano con questi de solito (incomprensibile) Inghilterra (incomprensibile) come
arriva questo, si fa la segnalazione all'aeroporto, seguitelo, o vedete con chi sta, hai capito?
"Seguitelo e vedete dove va, seguitelo e vedete cosa fa."per me quello è successo, pure per Zig e
pure per il Maresciallo Santini". Poi, con riferimento al gruppo degli inglesi, il Mokbel così riferisce:"... infatti a me i "bed" non li penso proprio (incomprensibile) per me i bed non
esistono proprio più, siete voi che li fate esistere (incomprensibile) e vengono qua, vengono a
chiarire la loro posizione, perché io quando li vedo faccia a faccia, già un par de volte hanno
rischiato (incomprensibile) sono stati appiccicati al muro dentro all'ufficio del Somaro tutti i bed,

h? E come no? (incomprensibile) ho preso Paul O'Connor l'ho sbattuto al muro, mi so portato dieci
energumeni tutti al muro cosi uniti con Andy (trascrizione fonetica) che non parlava più, ma chi so
questi, aò? Sono una banda di papponi che quando dovevano (incomprensibile) per cazzi loro vanno
a guadagnà..." Quindi, ritornando sul tema delle rivendicazioni economiche del Toseroni, sempre il Mokbel cosi si sfoga:"... però, Marco, tu puoi sapè cose che a me mi fanno altamente rodere il culo, Marco, perché qui nessuno si è mai domandato, Marco, de tutti i soldi che noi abbiamo preso, cioè
io solo di orologi che ho dovuto regalare in giro, io ti sto parlando di qualche centinaia di migliaia
di euro, io non so mai andato (incomprensibile) a di': "A me mi dovete da'", uno. Due, Marco, qui
per anni, anni, nota bene, cinque anni Marco, ci sono state quattro persone... cinque persone
compreso il Tacchino che non si sono fermate un secondo della loro vita, ma tu non c'eri Ma', c'eri
quando ci dovevi essere, Nicola c'era quando ci doveva essere, il Somaro c'era tutti i giorni e tutti i
giorni mi veniva a sequestrà, capito Marco? E allora non è che abbiamo preso la stecca e poi alla
fine abbiamo preso... un paio di cazzi avemo preso, ma lascia sta Marco, confronto a quello che

abbiamo prodotto, abbiamo preso nulla, zero, te lo assicuro Marco, e noi non abbiamo mai
bofonchiato, qui ogni volta che parla uno che fa il professionista, capito, pare che...
(incomprensibile), è vero che (incomprensibile) per noi si è spinto Marco, (incomprensibile) io ho
spinto cinque anni (incomprensibile), quando io ho spinto ho dato le buste de soldi a tutti, Ma', io i
soldi do dovevano arrivà li ho fatti arrivare… no Marco, li abbiamo portati tutti insieme, però se veramente, Marco io ti
assicuro che se non ci stavo io... (incomprensibile) ce stava Silvio, (incomprensibile) e poi dietro,
molto dietro sta il Tacchino, Luca, beh Luca non è male, perché Luca ha spinto e ce sta Giorgia, i
soldi che hanno preso tutti quanti (incomprensibile) a testa, a livello personale, alla fine, Il Somaro
gli ha dato a tutti i suoi uomini dieci milioni, tutto il resto se l'è messo in tasca lui, per cui..."; 3) RIT 2390/2007, progr. 21788 (Mokbel parla dei pagamenti fatti al Focarelli ed altri soggetti e si registra il seguente scambio di battute tra Mokbel, indicato come "voce uomo 1" e Toseroni, indicato come "voce uomo 2":

VOCE UOMO 1: (incomprensibile).

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) ci sono otto milioni
(incomprensibile) otto milioni
(incomprensibile) o otto o dieci milioni (incomprensibile).

VOCE UOMO 1: allora, tu mi (incomprensibile) il cazzo del favore, (incomprensibile) ha preso,
compresi i quattro milioni e mezzo che stanno qui, quarantaquattro e mezzo, lo vuoi capi o no vuoi
capi..
VOCE UOMO 2: no, ma ci credo.
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) perché se io mo vado da lui, perché ci andrei adesso, gli direi
"Marco mi ha detto cosi, cosi e cosi.", invece tu la prossima volta che lo incontri, fai ricascare il
discorso sulle stecche, (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) certo Gennaro (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) "Certo, Ge però non è assolutamente corretto che i bed hanno
preso quarantadue milioni, voi avete preso le stecche vostre (incomprensibile) a Carlo, poveraccio,
gli avete dato solo (incomprensibile)."
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: io, come tu finisci (incomprensibile) mi giro e (incomprensibile) sulla testa, ma
proprio subito, perché prima gli meno a 'sto giro, prima je meno e dopo faccio chiarire 'sta
posizione, capito? Perché è venuto l'altra sera che io stavo matto, giorni fa che so stato un po' di
giorni male a casa, è arrivato lui che veniva la sera a casa, "Pposso parlarti solo un minuto?", mi ha

parlato de Siazzu (trascrizione fonetica) perché è l'unico che sa dei milioni, (incomprensibile) ma
brutto infame, hai preso quaranta.(incomprensibile) quarantaquattro milioni di euro!
VOCE UOMO 2: gliel'hai detto?
VOCE UOMO 1: e che, non gliel'ho detto?
VOCE UOMO 2: e lui che ha detto?
VOCE UOMO 1: aspetta, ha fatto: "No che stai a di'?"
(incomprensibile) pezzo de merda, te li ho
dati io, ma che stai a di' te.", "No,no, (incomprensibile) anche quelli fuori", "Lascia sta quelli fuori,
so' quattro e mezzo, che hai preso?", trentotto alla fine, dice lui, trentotto, "...quanto gli hai dato ai
soci tua? "Gli ha dato mille e otto a Fish (trascrizione fonetica), duemila (incomprensibile)
duemila...
VOCE UOMO 2: (incomprensibile).
VOCE UOMO 1: al Facocero, ha dato duemila e cinque, dice lui poi sempre, questo a
(incomprensibile), più una milionata e mezzo (incomprensibile) che manco se sa.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) mille e tre, cinque più (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: sette e mezzo.
VOCE UOMO 2: nove...

VOCE UOMO 1: ce volemo allargà, ne ha dati dieci, n'altri due? Cosa che non ci crederò mai,
Marco, dieci su quaranta reali che ne ha presi, no quaranta reali ne ha presi.
VOCE UOMO 2: a parte il discorso...
VOCE UOMO 1: no, no, con quelli suoi so' quarantaquattro e mezzo, per cui su quaranta, anche
se so avanzati trenta, però poi una volta andando su, in Francia, si è sbagliato, dicendo: "No sai,
sotto a Dubai ho messo dieci milioni (incomprensibile) ai miei figli, cosi, cosi e cosi", poi l'altro
giorno, poi l'altro giorno mi ha detto che ha speso già sette milioni e mezzo di altri perché ha
dovuto anticipare a coso, poi ha fatto un altro fondo di sei milioni di non mi ricordo che cosa...
(incomprensibile) per cui solo su questi qua che mi ha dichiarato a me so ventitre e mezzo, Marco,
solo su questi... più solo di orologi e di cose che gli chiedeva quella troia, che gli avrà fatto due
milioni, gli avrà fatto, io ho visto pacchi di orologi che riconosco, centomila, centocinquantamila,
settantamila, poi è cosi scemo da andà a comprà cose da centocinquantamila che solo non li può
portà perché sono (incomprensibile) quelle che (incomprensibile) se io vendo a cinquantamila che

cazzo (incomprensibile) "Ma io l'ho pagato bene, novantamila.", "Tu sei uno scemo.", punto, per
cui Marco, mi fai la cortesia, non te lo dimenticare, (incomprensibile) a questo punto
(incomprensibile), poi menatevi, fate quello che vi pare, i bed hanno preso quarantadue,
quarantatre, manco (incomprensibile) voi avete preso quarantadue, quarantatre, (incomprensibile)
gruppo, non abbiamo preso, manco mi ricordo, (incomprensibile) hanno preso undici e due,
Augusto ha preso dieci e cinque, però, per la prima volta, mi dispiace (incomprensibile) a me sta
storia (incomprensibile) otto milioni, non mi sta bene e questo (incomprensibile).

Occorre a questo punto evidenziare come, con riferimento a quei contatti telefonici, più sopra menzionati, tra il Toseroni e "Mister Lee" in merito alla veicolazione in Hong Hong, da Singapore, per conto del "cliente 1", dell'importo di €1.500.000,00, il prosieguo dell'attività intercettiva abbia consentito di acclarare l'effettuazione di analoga operazione, sempre per conto del "cliente 1", anche per l'ulteriore somma di €2.000.000,00 e, quindi, il successivo trasferimento di entrambi i suddetti importi, per l'ammontare complessivo, dunque, di €3.500.000,00, da Hong Kong alla Repubblica di San Marino.

Al riguardo viene in considerazione tutta una serie di conversazioni telefoniche, intervenute a partire dal 1/12/2007 tra il Toseroni e "Mister Lee, nonché tra il primo ed il Randhir Chandra, aventi ad oggetto le modalità d'invio del danaro (con riferimento alla necessità sia di una parcellizzazione di quella complessiva somma in tanti singoli importi, che di una diversificazione di tali importi), le società da utilizzare per la veicolazione del danaro, le causali da indicare per le singole movimentazioni, le percentuali di competenza, rispettivamente, del Toseroni e di "Mister Lee". Si riportano, di seguito, gli estremi identificativi delle conversazioni maggiormente d'interesse sull'argomento:

1) RIT 4240/2007, progr. 15 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 2) RIT 4240/2007, progr. 22 (sempre tra i medesimi soggetti), 3) RIT 4240/2007, progr. 25 (tra i medesimi soggetti); 4) RIT 4240/2007, progr. 27 (tra Toseroni ed il Chandra); 5) RIT 4240/2007, progr. 28 (ancora tra Toseroni e Chandra); 6) RIT 4240/2007, progr. 35 (sempre tra Toseroni e Chandra); 7) RIT 4240/2007, progr. 51 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 8) RIT 4240/2007, progr. 54 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 9) RIT 4240/2007, progr. 55 (tra Toseroni e Mister Lee); 10) RIT 4240/2007, progr. 62 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 11) RIT 4240/2007, progr. 64 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 12) RIT 4240/2007, progr. 65 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 13) RIT 4240/2007, progr. 75 (tra Toseroni e Chandra); 14) RIT 4240/2007, progr. 88 (tra Toseroni e Chandra); 15) RIT 4240/2007, progr. 96 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 16) RIT 4240/2007, progr. 124 (tra Toseroni e Chandra);

17) RIT 4240/2007, progr. 133 ;18) RIT 4240/2007, progr. 137 (tra Toseroni e "Mister Lee"),; 19) RIT 4240/2007, progr. 141 (tra Toseroni e Chandra); 20) RIT 4240/2007, progr. 164 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 21) RIT 4240/2007, progr. 175 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 22) RIT 4240/2007, progr. 180 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 23) RIT 4240/2007, progr. 214 (tra Toseroni e "Mister Lee").

Quel che emerge, in buona sostanza, dalla surriferita attività intercettiva è l'avvenuto trasferimento, in primo luogo, di un primo importo di €1.530.000,00 presso la "Standard Chartered Bank" di Hong Kong, nonchè di un secondo importo di €2.000.000,00 presso la "Bank of China" sempre di Hong Kong e, successivamente, l'avvenuta veicolazione della complessiva somma summenzionata a San Marino, attraverso l'utilizzazione di due società, la "Tak Holding" e la "JC Enterprise"

E a quest'ultimo riguardo, come chiarito dal teste De Lellis, gli operanti accertarono che la suddetta veicolazione dei tre e milioni e cinquecento mila euro (per l'esattezza €3.508.570,51) venne effettuata in un arco temporale di nove mesi, in quanto il primo bonifico pervenne sul c/c n.23843 acceso presso la "Carifin" di San Marino in data 9/1/2008, mentre l'ultimo venne accreditato, sempre sul medesimo c/c, in data 22/10/2008.

Dai suddetti accertamenti di p.g. emerse, inoltre, che tutti gli importi di danaro in questione vennero prelevati in contanti, di volta in volta, dal già sopra citato Rubini Fabrizio (commercialista in contatto sia con il

Toseroni, che con il Di Girolamo), titolare di un mandato fiduciario all'uopo conferitogli per accedere al suindicato c/c.

Ed a proposito dell'anzidetto ruolo del Rubini sono state ricordate dal De Lellis le seguenti conversazioni telefoniche intercettate: 1) RIT 1644/2007, progr. 8214 (tra Rubini e Di Girolamo); 2) RIT 4240/2007, progr. 318 (tra Toseroni e "Mister Lee"); 3) RIT 1644/2007, progr. 8321; 4) RIT 1644/2007 , progr. 10505 (tra Di Girolamo e Rubini); RIT 1644/2007, progr. 11754 .

La conferma, poi, che beneficiario del suddetto trasferimento a San Marino fosse il Mokbel o comunque il gruppo a lui facente capo scaturiva dall'intercettazione di una conversazione tra il Mokbel ed il La Torre Rosario, di cui al RIT 2390/2007, progr. 2409 (in cui il Mokbel, ad un certo punto, afferma:"...*devo prendere, su Roma, 3 milioni e cinquecento mila euro!*"); e, del resto, la sopra descritta operazione risulta in piena sintonia con quell'ordine impartito dal Mokbel al Toseroni nel corso di quella conversazione ambientale (RIT 2390/2007, progr. 7436) già più sopra esaminata, allorquando il primo si rivolse al secondo, dicendogli"...*Marco! Mò famme rientrà tutti quanti i capitali, bisogna serrare le file...*".

L'attività tecnica di p.g. registrava, agli inizi del gennaio del 2008, un nuovo rientro in Italia del Murri Augusto (tanto emergeva dall'intercettazione -RIT 2540/2007, progr. 2397 – di una conversazione telefonica tra il Mokbel e la Murri Barbara), nonché la preparazione ed attuazione, da parte del Mokbel, di tutta una serie di atti intimidatori nei confronti del suddetto Murri.

A quest'ultimo riguardo venivano intercettate le seguenti, significative telefonate: 1) RIT 1988/2007, progr. 15700 (tra Mokbel e Macori); 2) RIT 2540/2007, progr. 2405 (tra i medesimi interlocutori. Mokbel ordina al Macori di recarsi presso l'abitazione del Murri ed abbatterne le porte); 3) RIT 2540/2007, progr. 2407 (tra Mokbel e Placidi); 4) RIT 2540/2007, progr. 2408 (tra Mokbel e Placidi); 5) RIT 1988/2007, progr. 15722 (tra Caccetta e Macori); 6) RIT 1988/2007, progr.15723 (tra Mokbel e Macori); 7) RIT 2540/2007, progr. 2435 (tra il Macori ed il Mokbel, il quale ordina all'altro di acquistare bombolette-spray per effettuare scritte); 8) RIT 2540/2007, progr. 2454 (il Caccetta comunica al Mokbel l'intenzione del Murri A. di formulare le proprie scuse per quanto in passato verificatosi ed il Mokbel rappresenta al proprio interlocutore di far sapere al Murri che dovrà scusarsi con tutti e che, per far ciò, dovrà presentarsi alle 18 del lunedì successivo presso l'ufficio di viale Parioli); 9) RIT 2540/2007, progr. 2455 (tra Mokbel e Caccetta. Quest'ultimo, facendosi latore di un messaggio del Murri, comunica all'interlocutore che il predetto Murri avrebbe comunicato, in merito a quell'appuntamento di cui sopra, a quale ora sarebbe stato libero ed il Mokbel replica al Caccetta di far sapere al Murri che non può dettare condizioni di sorta e che, se davvero vuol chiedere scusa, dovrà farlo dinanzi a tutti per le 18 del lunedi successivo, come stabilito); 10) RIT 2540/2007, progr. 2475 (conversazione tra il Mokbel e la Murri B., dalla quale si desume chiaramente che il summenzionato incontro programmato per le 18 del lunedì non ci sarà più, a causa della condotta del Murri. Nell'occasione il Mokbel preannunzia all'interlocutrice imminenti ritorsioni contro l'Augusto e la sua famiglia, dicendole di aver

fatto acquistare n.150 bombolette-spray per tappezzare le strade di scritte, con cui si diceva che il predetto Augusto ed il fratello Pierpaolo erano spacciatori); 11) RIT 1988/2007, progr. 15976 (intorno alle 19 del 5/1/2008 il Mokbel ordina al Macori di citofonare, alle successive 21,45, all'abitazione dei genitori del Murri A., ubicata in questa via Angelo Sechi 19, e di chiedere di Augusto; ordina, altresì, in caso di risposta negativa, di dire ai predetti soggetti di avvisare *"quel drogato di merda"* del loro figlio che, se fosse stato preso, sarebbe stato sventrato).

In seguito all'ascolto della telefonata da ultimo menzionata –emerge dalla deposizione del teste De Lellis- gli operanti effettuavano un appostamento presso la suddetta abitazione, a quell'ora suindicata, ed effettivamente riscontravano l'arrivo sul posto di due autovetture "Smart", dalle quali discendevano tre soggetti, che venivano identificati nel Macori Roberto (disceso dalla prima auto) ed in tali Priori Daniele e Giordani Ivano (occupanti dell'altro mezzo).

Di tale evento (e cioè della presenza in loco dei C.C.) il Macori notiziava immediatamente (RIT 2540/2007, progr. 2490) il Mokbel, il quale gli intimava di procedere comunque alla citofonata.

Sempre sull'argomento in questione venivano poi intercettate le seguenti conversazioni : 1) RIT 2540/2007, progr. 2497 (la Murri B. telefona al Mokbel, lamentandosi per l'avvenuta citofonata di cui sopra ed implorando l'interlocutore di astenersi dal prosieguo di tale attività intimidatoria, adducendo le precarie condizioni di salute del proprio padre, in quanto cardiopatico; il Mokbel le si rivolge in malo modo, dicendole che non si asterrà da un bel nulla); 2) RIT 2540/2007, progr. 2500 (telefonata effettuata, il 6/1/2008, al Macori dal Mokbel, il quale

gli ordina di effettuare quelle scritte summenzionate, specificando che le stesse dovranno essere del seguente tenore :" *Augusto e Pier tossicomani di merda e spacciatori"*); 3) RIT 2540/2007, progr. 2504 (il Macori comunica al Mokbel di aver espletato l'incarico affidatogli, vantandosi di aver riempito delle suddette scritte l'intero comprensorio, composto da 4 palazzine, ov'era ubicato lo stabile presso cui risiedeva la famiglia Murri, nonché le strade adiacenti).

La veridicità di quanto riferito al Mokbel dal Macori veniva effettivamente riscontrata –v. sempre testimonianza del cit. u.p.g.- dagli operanti, a seguito di sopralluogo.

In data 7/1/2008 veniva intercettata una telefonata (RIT 2540/2007, progr. 2527), con cui il Caccetta comunicava al Mokbel che il Murri A. si era recato da un notaio, ove aveva depositato "*tutto...le carte, tutti i nomi...* ", a tutela propria e dei propri familiari.

A seguito di ciò il Mokbel telefonava alla propria moglie (RIT 2540/2007, progr. 2529), dicendole di avvisare il Colosimo, affinchè si recasse, per le ore 16 di quel giorno, presso l'uffico di viale Parioli 63. La Ricci G. comunicava il messaggio (RIT 932/2007, progr. 4675) al Colosimo, il quale le diceva che si sarebbe recato presso l'ufficio del Mokbel per le 16,30.

Sempre nel periodo di riferimento veniva intercettata una conversazione (RIT 2390/2007, progr. 45468), nel corso della quale il Macori, facendosi latore di un messaggio del Murri A., riferiva al Mokbel che il predetto avanzava una pretesa di tre milioni di euro e voleva discutere di ciò con il Fanella.

Venivano intercettate, quindi, svariate conversazioni relative alla pianificazione del suddetto incontro chiarificatore tra il Murri A. ed il Fanella : 1) RIT 1988/2007, progr. 16276 (tra il Macori ed il Fanella); 2) RIT 1643/2007, progr. 15741 (il Breccolotti apprende dal Fanella che il Murri A. vuole incontrare il suddetto Fanella *"per rifare le somme"*); 3) RIT 2390/2007, progr. 24829 (il Mokbel ripercorre con il Breccolotti la contabilità, facendo riferimento a quanto percepito dal *"somaro"*, dai *"bad"*, dal *"Kiram"* ed evidenziando l'infondatezza della pretesa del Murri A.; 4) RIT 1645/2007, progr. 8089 (conversazione tra il Fanella ed il Breccolotti); 5) RIT 2390/2007, progr. 25017 (conversazione tra Mokbel e Fanella, i quali discutono ancora di compensi percepiti dai vari soggetti, di contabilità ed in merito, quindi, a ciò che dovrà riferire al Murri A. il Fanella, il quale, al riguardo, esclama:" *...non ce stanno cavoli di nessuno, questo è un foglio dei conti, io i conti li ho sempre tenuti, precisi e tutto, chiaro...")*.

Il summenzionato incontro Murri A.-Fanella aveva finalmente luogo il 10/1/2008 e tanto emergeva dalle seguenti intercettazioni ambientali: 1) RIT 2390/2007, progr. 25039 (conversazione tra Mokbel, Breccolotti, Fanella e Macori, nel corso della quale il Fanella relaziona su quanto riferitogli dal Murri A., dicendo che questi'ultimo rivendicava il fatto di aver originariamente firmato un foglio in cui stava scritto che le proprie spettanze ammontavano a 14 milioni di euro); 2) RIT 2390/2007, progr. 25040 (conversazione in cui .il Mokbel ricorda agli interlocutori le somme percepite dal Murri A. in Svizzera, in Austria, a Singapore, nonché il danaro datogli per l'acquisto di un immobile in Roma, via Brenta); 3) RIT 2390/2007, progr. 25041, conversazione intervenuta,

sempre sul medesimo tema, tra Mokbel, Fanella, Breccolotti, Macori e Murri B. e nel corso della quale si registrava, ad un certo punto, il seguente scambio di battute tra il Mokbel (voce uomo 1) e la Murri B. (voce donna 1):

.

VOCE UOMO 1: è infame, Augusto.. Augusto è infame, Barbara.

VOCE DONNA 1: lui... gli manca forse il passaggio del "Se lavoriamo fino a giugno,

(incomprensibile)

VOCE UOMO 1: Barbara! Barbara!

VOCE DONNA 1:e li c'è scritto (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: dai qua 'sti conti, per favore o li hai strappati? Dammi un po 'sti conti.

VOCE DONNA 1: lui si ricorda solo che ha firmato quel foglio e su quel foglio c'era scritto dove

(incomprensibile) avere due e mezzo che tu avresti usato per la politica, più... più...

VOCE UOMO 1: Barbara...

VOCE DONNA 1: non m ricordo..

.

VOCE UOMO 1: Barbara! Ma nel momento in cui uno ti arriva che sa tutti i conti,

trecentoquaranta... eccoli qua.

VOCE DONNA 1: (incomprensibile)

VOCE UOMO 1: Barbara... quarantatre milioni è il totale, il totale che noi abbiamo incassato è

questo, questo è il totale che noi abbiamo incassato, di questi centocinquanta milioni di Società,
questo duecento, quarantotto, quarantatre il Somaro(incomprensibile), trenta al (incomprensibile),
dieci e due al Giraffa, dieci i dipendenti quelli del (incomprensibile) poi ce stanno dieci e mezzo
Ciccio, sette de Dolce e Biraghi (trascrizione fonetica), seimila a Chiram, quattromila.Nic,
quattromila..Pin, seimila (incomprensibile), duemila a Nastaldi (trascrizione fonetica), loro devono
prendere il quattro per cento..
VOCE DONNA 1: (incomprensibile) quello che c'avevi scritto tu... era questo (incomprensibile)
foglio...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile).
VOCE DONNA 1: e a lui gli manca il passaggio che se fosse andato avanti il lavoro, avrebbe avuto
gli altri due e mezzo lui è rimasto che ha firmato quel foglio... ed è convinto che rimanevano due e
mezzo...
VOCE UOMO 1: Barbara.
VOCE DONNA 1: hai capito? Gli manca un concetto!
VOCE UOMO 1: no, a lui gli e ne mancano parecchi di concetti (incomprensibile).
(sovrapposizione di voci, ndr) parecchi di concetti, Barbara...
VOCE DONNA 1: (incomprensibile) io gli ho pure detto senti...

VOCE UOMO 1: Augusto vuole mori, Ba, per mano nostra, lui vuole solo morì: Ba' per mano
nostra, lui dice: "Io mo' metto tutti in mezzo ai guai", Ba', eh, Ba'?
VOCE DONNA 1: no, non vi ci mette in mezzo ai guai dice che deva avè i soldi (incomprensibile)
i soldi.
VOCE UOMO 1: no lui mi deve ridà tre milioni e due!
(incomprensibile) tra dieci giorni
(incomprensibile) tre milioni e due, Ba, perché io gli mando le guardie dappertutto, a me non me ne
frega un cazzo se tuo padre sta male, eh, Ba'? Barbara, se entro dieci giorni (incomprensibile)
(incomprensibile) me dai i quattro milioni (incomprensibile) che mi devi da' Ba, eh? Me li dai o non
me li puoi da', te (incomprensibile).
E, nel prosieguo, il Mokbel rincara la dose, dicendo:
VOCE UOMO 1: Augusto Murri è un infame, punto. Ripartimo con tutte le scritte per tutta Roma,
se entro dieci giorni non mi da i soldi lo mando a prendere e lo faccio sventrare, e chi lo va a
prendere chiama le guardie, chi gli pare... ;
4) RIT 2390/2007, progr. 47014, altra conversazione ambientale, cui partecipano il Mokbel, il Fanella, il Breccolotti ed il Macori. Nell'occasione il Mokbel (voce uomo 1) istruisce gli altri su ciò che dovranno riferire al Murri A.:

VOCE UOMO 1: adesso ti prendi questa copia dei tuoi conti, che lui ha scritto sotto tua dettatura
davanti a me e a Gio, in Francia. Se tu ti dimentichi le cose o te le perdi, è solo un problema tuo, è
solo un problema della tua tossicomania, ma non per questo devi rompere i coglioni della gente, alla
gente. Siamo d'accordo su questo, no? Tu, il milione che hai preso, tu non ce l'hai più perchè c'hai
pagato la proprietà completa della barca, ce li siamo tenuti noi, che fai? Te dovemo pagà due
milioni e mezzo de barca? Ma chi cazzo sei? E poi ci sta pure da aggiustà questa cosa, perché li in
effetti so state dette, tu quanto l'hai bonificato, uno e sette?
VOCE UOMO 3: uno e sette.
VOCE UOMO 1: poi n'ha presi presi quattro piotte (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
te, per colpa tua e del tuo amico spia Tacco, stamo tutti indagati in un altro filone di indagine, cioè
Gio, Biade (trascrizione fonetica), conosci il SOCA, vatte a informà in Inghilterra che cos'è il
SOCA, eccetera, perdonace, quattro, tu non ti puoi permettere di dire che la gente ha preso la stecca,
questo l'ha detto ieri, la stecca para, perché non è vero, per cui sei un bugiardo, se siamo riusciti a
fare quello che siamo riusciti a fare, lo dobbiamo tutti grazie a lui, all'Orco, e a Roby che anni fa,

aspetta eh, questa è una premessa, che anni fa hanno lavorato, pagando in prima persona nei
confronti della Giustizia, che hanno lasciato tutti i soldi dentro al gruppo consentendo cosi di poter
continuare a fare business e nonostante ciò, sull'ultimo lavoro queste tre persone hanno preso un
terzo di quello che hai preso tu e quella spia del Tacco. Il Pugile. Il pugile ha preso ottocentomila
euro, per fare una fattura tua, al Bue, per parargli in culo, in parte. Questa fattura sta negli Atti
giudiziari ed è stata utilissima per il Bue, poi sono stati spesi duemila per parare il culo a
quell'infame spia traditore del Tacco, per comprare (incomprensibile) fare la retribuzione, che lui
capisce bene quando glielo dici, poi sono stati spesi mille per comprare la concessione diamantifera
per parare il culo a te, solo che tu ti sei completamente disinteressato a tutto ed hai fatto buttare
mille euro, mille, a cazzo di cane, solo perché sei un essere che non rispetta nessuna regola e nessun
patto, come lui si agita, lo appicicate al muro e (incomprensibile) te, te e te: lo pijate
(incomprensibile) come reagisce lo sventrate, il pezzo di merda, perchè devi ascoltà quando te se
(incomprensibile), come reagisce lo sventrate, (incomprensibile) ma le mani non jè devono

funzionà, eh? Poi quando sta per terra, sulle mani, porco due, jè le dovete sventrare, nessuna
regola , nessun patto, come tutti i tossicomani alcolizzati; terzo, tu non ti puoi permettere di avere
voce in capitolo, nè di sindacare quello che il gruppo faceva o come il gruppo gestiva l'affari, questo
era l'accordo: tu eri un semplice testa di legno che prendeva il 4% sull'utile che toccava ai quattro
che dividevano la torta, il 4% è sette milioni e due. Tu ne hai presi dieci e cinque, per cui ci devi tre
milioni e due, si sarebbero presi dodicimila e cinque, per te e per il Tacco (incomprensibile), se si
fossi arrivati con il lavoro a giugno, ma il lavoro è finito a marzo. Fino a qua siamo tutti d'accordo?
C'avete qualcosa che mi volete interrompere?"
.....

Del trattamento riservatogli dal Mokbel il Murri A. ne parlava con l'Arigoni in una conversazione telefonica intercettata in data 15/1/2008 (RIT 79/2008, progr. 86), nel corso della quale il predetto Murri faceva riferimento ad un proprio incontro con il Focarelli ed alle lamentele di quest'ultimo circa compensi non ricevuti.

Ed a proposito del Focarelli l'attività tecnica di p.g. registrava una telefonata effettuata dal Mokbel al Di Girolamo, al fine di convocare il Focarelli presso l'ufficio di viale Parioli 63 (RIT 1644/2007, progr.

8145) e la conseguente trasmissione del messaggio al Focarelli medesimo da parte del Di Girolamo (RIT 1644/2007, progr. 8155-8156). Lo scopo della suddetta convocazione emergeva dall'intercettazione di una telefonata (RIT 1644/2007, progr. 8165), con cui il Focarelli comunicava al Di Girolamo quanto accadutogli all'interno dell'ufficio di viale Parioli 63, riferendogli, con un linguaggio tanto metaforico quanto inequivocabile, di essere stato aggredito e percosso dal Mokbel. E di tale accadimento scaturiva conferma in occasione di un conversazione intervenuta tra il suddetto Mokbel e la Ricci G. (RIT 2391/2007, progr. 1736).

L'attività tecnica di p.g. consentiva, altresì, d'intercettare, nel febbraio del 2008, ulteriori conversazioni sia telefoniche, che ambientali, in cui alcuni dei principali protagonisti della vicenda in esame facevano riferimento sia alla contabilità, che allo stato delle indagini: 1) RIT 2390/2007, progr. 27577 (conversazione intervenuta tra Mokbel, Fanella, Breccolotti, Macori ed altri due soggetti rimasti non identificati, in cui i personaggi in questione discutono delle imputazioni che potrebbero essere elevate a loro carico); 2) RIT 79/08, progr. 491(conversazioni tra l'Arigoni ed il Murri, da cui si evince che il primo comunica all'altro di essere impossibilitato a rientrare in Italia, avendo avuto notizia della proproga delle indagini preliminari nei propri confronti); 3) RIT 2390/2007, progr. 30413 (Gionta, riportando quanto appreso da un avvocato, riferisce agli altri:*"La grossa differenza che c'è fra il primo ed il secondo troncone è che nel primo si sono fermati, perché non hanno trovato più niente. Nel secondo hanno trovato...hanno trovato tutto. So arrivati dove dovevano....dove dovevano arrivare"*); 4)

RIT 2390, progr.31000 (Mokbel e Murri B., facendo espresso riferimento a *Silvio*, cioè al Fanella, discutono intorno a chi teneva la contabilità del gruppo); 5) RIT 2390/2007, progr. 31101 e 31102 (trattasi di due conversazioni ambientali in rapida successione tra loro, in cui gli interlocutori, tra i quali il Gionta ed il Toseroni, discutono sul fatto che le indagini erano arrivate alle Seychelles, a Singapore, ad Hong Kong. Poi la discussione prosegue tra i soli Gionta e Toseroni, rimasti soli nella stanza; il primo fa riferimento allo stato delle indagini ed alle conseguenze prospettategli dal proprio difensore sul piano della propria libertà personale. Quindi, sempre il Gionta, dopo aver comunicato al Toseroni di aver incontrato il Focarelli ad Hong Kong, gli domanda:"*Io voglio sapere, Carlo aveva nozione di causa dei vostri conti? Dei tuoi conti alle Seychelles?",* ottenendo la seguente risposta :"*Ti sto dicendo, glieli ho...glieli ho mandati".* Il Gionta, allora, dice :"*No. Perché Silvio ha detto che Carlo non sapeva nulla",* al che il Toseroni replica :"*No, no. Lo sapeva. E Silvio questo lo sa...lo sa benissimo"*); 6) RIT 2390/2007, progr. 28824 (conversazione tra Mokbel, Fanella, Toseroni e Di Girolamo. Mokbel, ad un certo punto, così si sfoga :"*...sono cinque anni che sto al chiodo...non e'ho più una vita...e dopo cinque anni diventa pesante, per cui io vorrei anche godermi qualche spicciolo...io se riesco a superà il problema che metto due Parlamentari...non devo fa un cazzo, devo fa due o tre..",* al che il Fanella interviene :"*...scusami per cui c'è la possibilità di..."* ed il Mokbel precisa:"*per Nic".* Nel prosieguo della conversazione sempre il Mokbel, ritornando sull'argomento della propria stanchezza per il lungo periodo di attività, domanda:"*Ma quando avemo iniziato, noi?"* ed il Fanella gli

risponde:"*novantaquattro*"; il Mokbel, allora, esclama:"*No, lascia sta dal novantaquattro che quella...non vi appartiene; insieme*" e sempre il Fanella precisa allora:"*con loro? Duemila e due*").

Il teste De Lellis ha poi evidenziato le risultanze dell'attività intercettiva relative all'utilizzazione, da parte del Mokbel, di appartenenti alle forze dell'ordine.

Viene in considerazione una prima conversazione (RIT 1644/2007, progr.8404) intervenuta tra il Mokbel ed il Fanella, nel corso della quale il primo fa espresso riferimento al pagamento mensile di due soggetti, che verranno in seguito identificati negli agenti della Polizia di Stato Pontelini e Soprano, utilizzati sia per l'attività di sorveglianza delal gioielleria ubicata in via Chielini, che pure come autisti (la circostanza sarà confermata, in dibattimento, dai due suddetti poliziotti, escussi come testi).

Sussistono, poi, in atti altre intercettazioni, comprovanti i contatti tra l'Arigoni ed il Massoli da un lato ed il brigad. C.C. Magi Fabrizio, in forza alla DIA, dall'altro, originariamente indagato unitamente a tutti gli altri attuali imputati e la cui posizione venne poi definita separatamente con rito abbreviato (si citano, a titolo esemplificativo, quella di cui al RIT 2390/2007, progr. 2473 e quelladi cui al RIT 1903/2007, progr. 51; quest'ultima intervenuta tra il Mokbel e l'Arigoni, in cui si fa riferimento all'*inquilino*, soprannome con cui veniva designato il Magi).

Ed a proposito del suddetto Magi il P.M. ha prodotto la sentenza di condanna, in primo grado, ex art.442 c.p.p., in relazione al reato di rivelazione di segreti d'ufficio.

E nella conversazione ambientale di cui al RIT 2391/2007, intervenuta tra il Mokbel e tale Capalbo Franco, il primo si rivolge al secondo, con una frase del seguente tenore: "*Tu calcola che ne pago 80 su Roma delle forze dell'ordine*".

Il significato di quel riferimento alla necessità di mettere "*due parlamentari*" , con menzione della persona del Di Girolamo ("*per Nie*"), di cui s'è più sopra detto in occasione della disamina dell'intercettazione riportata nel RIT 2390/2007, progr. 28824 risultava successivamente chiarito dal prosieguo dell'attività tecnica di p.g., dalla quale scaturiva, in buona sostanza, la prova di tutta una serie di iniziative intraprese dal Mokbel (ed alla fine coronate da successo, come si vedrà da qui a breve) allo scopo di far eleggere il predetto Di Girolamo al Senato della Repubblica, in occasione delle consultazioni elettorali politiche dell'aprile del 2008, facendolo presentare in un collegio estero, segnatamente quello di Stoccarda, in Germania.

Al riguardo viene in considerazione una prima conversazione, in data 7/2/2008 (RIT 2540/2007, progr. 3291), tra il Di Girolamo ed il Mokbel, il quale gli fissa un appuntamento, dicendogli :'To *ti devo parlare di una candidatura*".

Seguivano, quindi, svariate conversazioni intercettate tra il 12 ed il 14 febbraio 2008, da cui emergevano le seguenti circostanze: i contatti tra il Di Girolamo e tale Andrini Stefano, volti a procurare un incontro, grazie alla mediazione dell'Andrini, tra il Di Girolamo e l'On. Zacchera, al fine della presentazione della candidatura del Di Girolamo nella lista del PDL; l'effettuazione di tale incontro con esito positivo; l'organizzazione, ad opera dell'Andrini, di un viaggio a Bruxelles del Di Girolamo,

finalizzato alla partecipazione ad un pranzo organizzato dall'ambasciatore italiano in Belgio e l'effettiva verificazione di tale evento; l'iscrizione del Di Girolamo nella lista dei candidati in Belgio; il costante aggiornamento del Mokbel sull'evoluzione della vicenda in esame. Gli estremi identificativi delle summenzionate conversazioni intercettate sono i seguenti: 1) RIT 1644/2007, progr. 8573 (tra Di Girolamo ed Andrini), 2) RIT 1644/2007, progr. 8577 (tra Di Girolamo ed Andrini); 3) RIT 1644/2007, progr. 8589 (tra Di Girolamo ed Andrini); 4) RIT 1644/2007, progr. 8621 (conversazione intervenuta inizialmente sempre tra i due summenzionati interlocutori, ma nel corso della quale interviene, ad un certo punto, anche il Mokbel, che si trovava in compagnia del Di Girolamo. Il predetto Mokbel chiede all'Andrini informazioni sull'evoluzione della vicenda, venendo tranquillizzato dall'altro, che gli riferisce dell'ottima impressione suscitata dal Di Girolamo nello Zacchera. Il Mokbel, inoltre, informa l'interlocutore di un imminente viaggio in Brasile ed in Argentina del Colosimo, al fine di contattare determinati personaggi); 5) RIT 1644/2007, progr. 8769 (l'Andrini comunica al Di Girolamo la notizia ufficiale dell'avvenuto inserimento di quest'ultimo nella lista-PDL dei candidati al Senato e fa inoltre riferimento ad un soggetto di origini pugliesi, che ha un'abitazione in Bruxelles); 6) RIT 2601/2007, progr. 3072 (la Ricci G., messa al corrente dall'Andrini della suddetta notizia, la comunica, a propria volta, al marito); 7) RIT 1644/2007, progr. 8770 (il Di Girolamo telefona alla Ricci G. e la ringrazia); 8) RIT 1644/2007, progr. 8934 (l'Andrini telefona al Di Girolamo e gli dice: "*Ti posso comunicare che ufficialmente sei iscritto in Belgio*").

La summenzionata iscrizione in Belgio comportava –come chiarito dal teste De Lellis- l'assunzione, da parte del Di Girolamo, della formale residenza in Belgio e l'espletamento del consequenziale iter burocratico (determinato dal fatto che, trattandosi di un nuovo residente all'estero, il soggetto in questione avrebbe dovuto ottenere il certificato elettorale non più dal Comune di Roma, bensì dal consolato italiano in Belgio). E a quest'ultimo riguardo venivano intercettate le seguenti conversazioni: 1) RIT 1644/2007, progr. 9575 ; 2) RIT 1644/2007, progr. 9600; 3) RIT 1644/2007, progr. 9621; 4) RIT 1644/2007, progr. 9628 .

Dagli accertamenti di p.g. scaturiva, poi, che il Di Girolamo non aveva mai regolarizzato formalmente, prima delle consultazioni elettorali, l'assunzione della residenza in Belgio, essendosi limitato a dichiararlo in sede di autocertificazione, fornendo, tra l'altro, l'indicazione di un luogo risultato inesistente (come illustrato, infatti, dal De Lellis, venne appurato che il Di Girolamo aveva dichiarato di risiedere presso il comune di Etterbeek, Avenue de Tervueren, 143, laddove i successivi accertamenti permisero di acclarare che il suddetto indirizzo non esisteva in quel comune, bensì in altro limitrofo, quello di Woluwe-Saint Pierre).

L'attività tecnica di p.g. registrava, quindi, l'organizzazione, da parte del Mokbel, della campagna elettorale in favore del Di Girolamo, di cui risultava sintomatica una prima conversazione intercettata (RIT 2540/2007, progr. 3735), intervenuta tra tale Campolo Pasquale ed il prefato Mokbel.

Ulteriori conversazioni intercettate, d'interesse sull'argomento, risultavano le seguenti: 1) RIT 2390/2007, progr. 32504 (ambientale, cui

partecipano Mokbel, Gionta, Murri B. ed un non meglio identificato "Renè"; 2) RIT 25 40/2007, progr. 4403 (conversazione intervenuta, in data 24/3/2008, tra Mokbel e Di Girolamo, i quali prendono accordi in ordine ad un viaggio che dovranno effettuare il giorno successivo per recarsi presso una certa località, utilizzando peraltro mezzi di trasporto differenti).

A quest'ultimo proposito l'attività tecnica di p.g. consentiva di acclarare che, effettivamente, il 25/3/2008, il Mokbel si recava in auto, unitamente al Colosimo, in Calabria, segnatamente ad Isola Capo Rizzuto e che presso la medesima località si portavano, con un aereo privato, il Di Girolamo, il Macori ed il Gionta.

I cinque si recavano, in particolare, presso l'albergo gestito da Pugliese Franco, genero di Arena Fabrizio, ritenuto esponente di spicco della cosca 'ndranghetista degli Arena.

E' emerso dall'istruttoria dibattimentale che presso il suddetto albergo ebbe luogo una manifestazione elettorale.

Dal prosieguo dell'attività di p.g. scaturiva che, al termine della suddetta manifestazione, il Di Girolamo lasciava la Calabria, mentre rimanevano in loco il Mokbel ed il Colosimo e, qualche giorno dopo, veniva intercettata (RIT 2540/2007, progr. 4493) una conversazione telefonica tra il Mokbel ed il Di Girolamo, di cui si riporta un significativo scambio di battute tra i due:

Mokbel: "*Senti una cosa, va beh, comunque, oggi loro si sono riscatenati pesantemente. E' stata tutta una giornata così, ci hanno... e mandà proprio fuori la gente, uno ce va sicuro, uno già...sì, sì. Prende, parte...*" – **Di Girolamo**: "*Io poi quando ci vediamo ti do tre indirizzi,*

perché sono cose che ti dirò a voce, perché ci sono stati tre contatti qua, di varia natura, e quindi...te li passo pari, pari ai personaggi che stai delegando ad andare, insomma, ecco" – **Mokbel**: "*Bene. No, no, loro partono proprio uno di loro parte*" – **Di Girolamo**:"*Io gli darei direttamente i contatti e vediamo. Però ti dico: qui sta andando alla stragrande. Alla stragrande, proprio*" – **Mokbel:** "*Senti una cosa: l'unica cosa che dobbiamo fà, dobbiamo intestà una barca a Zi Franco. Quella è l'unica cosa che dobbiamo fargli assolutamente. Capito Nic?*" – **Di Girolamo**: "*Va bene. Ma quella che c'ha...che ha comprato adesso?*" – **Mokbel**: "*Quella che si è comprata gliela mettiamo noi, poi ogni mese lui gliela affitti e...*" – **Di Girolamo**: "*Qual è il problema ?*" – **Mokbel**: "*Pagando, capito? Quella è l'unica cosa che dobbiamo fargli assolutamente. Capito, Nic?*- **Di Girolamo**: "*Va bene*" – **Mokbel**: "*che è una cazzata. Okay? Un bacio, ci aggiorniamo domani, facciamo il punto della situazione. Ciao*" – **Di Girolamo**: "*Baci. Ringrazia pure Paolo, grazie, ciao, ciao*" – **Mokbel**: "*Sì, te lo saluto e te lo ringrazio, ciao*".

Le indagini consentivano di accertare che il sopra citato *Zi Franco* altri non era se non il Pugliese Franco e di ciò si aveva puntuale conferma, del resto, in una conversazione intervenuta (RIT 1644/2007, progr. 11194) tra il predetto Pugliese ed il Di Girolamo, a seguito di telefonata effettuata dal primo al secondo in data 29/3/2008. Anche in questo caso appare opportuno riportare ampi stralci della suddetta conversazione, nel corso della quale interveniva, ad un certo punto, tale Stabile Arturo, titolare di un cantiere navale, che si trovava, in quel momento, in

compagnia del Pugliese (Voce uomo 1:Di Girolamo; Voce uomo 2: Pugliese; Voce uomo 3: Stabile):

VOCE UOMO 1: pronto?
VOCE UOMO 2: pronto?
VOCE UOMO 1: sì? Pronto?
VOCE UOMO 2: eh dotto', Franco Pugliese.
VOCE UOMO 1: oh, come va? Amico mio, io ti penso e ti tengo nel
cuore perché so che stai non correndo, di più, e state facendo
un lavoro eccezionale.
VOCE UOMO 2: sto facendo... Sto cercando, sperando di portare
in frutto un bel lavoro. Niente, sono a pranzo a Crotone dove
abbiamo mangiato noi, sono con...
VOCE UOMO 1: a...?
VOCE UOMO 2: siccome lei mi... Vado a darti del tu, scusami
(voci sovrapposte).
VOCE UOMO 1: ma che scherzi? Ma... Dimmi, dimmi Franco.
VOCE UOMO 2: eh niente, sono con il signor Arturo Stabile,
quello penso che conoscevi...
VOCE UOMO 1: oh, conosco le sue barche, se...

VOCE UOMO 2: le sue barche. Te lo...

VOCE UOMO 1: passamelo che me fa piacere.

VOCE UOMO 2: perché stiamo lavorando... stiamo lavorando per te.

VOCE UOMO 1: passamelo.

VOCE UOMO 3: chi è, Di Girolamo? Pronto?

VOCE UOMO 1: signor Stabile, io non conosco lei, conosco bene
le sue barche, quindi io...

3

VOCE UOMO 3: eh lo so, grazie...

VOCE UOMO 1: io ho una grande considerazione del prodotto che
lei fa. Essendo io un appassionato...

VOCE UOMO 3: (voci sovrapposte) l'ha comprata l'amico suo
allora la barca, mi fa piacere
(incomprensibile).

Dopo scambi di convenevoli vari, con la promessa reciproca d'incontrarsi presto, i due si salutano e riprende nuovamente il dialogo tra il Pugliese ed il Di Girolamo:

VOCE UOMO 2: Nicola, tutto a posto?

VOCE UOMO 1: senti Franco, mi ha telefonato poi il nostro
comune amico e mi ha detto che per
l'intestazione di questa non
ti preoccupare: risolviamo tutto noi, eh.

VOCE UOMO 2: ah, grazie grazie.
VOCE UOMO 1: per cui se c'avevi problemi è già risolto. Nulla...
Non te preoccupà.
VOCE UOMO 2: grazie davvero.
VOCE UOMO 1: un abbraccio.
VOCE UOMO 2: senti un po' (incomprensibile) i documenti poi
glieli mandate voi, fa tutto lui. Niente, volevo dirti che
anche loro da oggi si stanno inventando pure con e-mail e tutto
con il tuo nome, va bene?
VOCE UOMO 1: grazie, grazie Franco.
VOCE UOMO 2: allora Nicò, un piacere che ti ho sentito, dai.
VOCE UOMO 1: un abbraccio e buon... buon fine settimana.
VOCE UOMO 2: un bacione forte. Grazie, grazie davvero. Grazie.

L'attività intercettiva permetteva, altresì, di registrare che il Macori e Gabriele Giovanni (imputato del delitto di cui al capo 26) si recavano, proprio in quel periodo, in Germania, per contattare i potenziali elettori italiani del Di Girolamo.

Si segnalano, sullo specifico punto in esame, le seguenti conversazioni intercettate nella prima decade dell'aprile del 2008: 1) RIT 1644/2007,

progr. 11330 (il Mokbel aggiorna il Di Girolamo sul lavoro che stava facendo il Macori in Germania); 2) RIT 2540/2007, progr. 4611 (conversazione tra il Mokbel ed il Macori, il quale comunica all'altro:"*Ne abbiamo presi altri 11 oggi, mò stiamo aspettando nel pomeriggio un amico del signore che sta con me, che ne porta altre...ha detto 14, 15. Poi c'abbiamo domani la botta grossa da questo ragazzo e poi ce spostiamo a Francoforte...che c'aspettano, perché hanno chiamato, ci aspettano, comunque guarda, io ti dico: qui a 'sto giro prendemo 450, 500...*"); 3) RIT 2540/2007, progr. 4632, conversazione intervenuta tra Mokbel (voce uomo 1) ed il Macori (voce uomo 2), che di seguito si riporta:

1

VOCE UOMO 1: dimme ...(incomprensibile)...

VOCE UOMO 2: settecento, settecento più centoottanta – duecento... novecento.

VOCE UOMO 1: eh! Te pare poco?!

VOCE UOMO 2: no, no, perché poi ho chiamato il candidato e m'ha detto: "ah ma quello era un accordo

che già aveva preso il mio amico Romagnoli". Gli ho detto: "forse non hai capito che la scheda

blu la lasciavano tutti in bianco!", quella sua, quindi non ha preso niente! Se non c'eravamo noi,

soprattutto... va beh, il merito lo sai di chi è! No che fai tutto il coso che la scheda, che già

l'accordo c'era, 'n c'era 'n cazzo!

VOCE UOMO 1: ha fatto rosicare anche a me!

VOCE UOMO 2: ah ecco!

VOCE UOMO 1: m'ha detto la stessa cosa!

VOCE UOMO 2: eh! Nun c'era proprio un cazzo perché non sai dove semo stati, cioè voglio dì... comunque
mi ha chiamato la persona che c'ha mandato Giovanni, capisci?!

VOCE UOMO 1: si!

VOCE UOMO 2: mi ha proprio... ha voluto parlare con me, io gli ho detto grazie di tutto, insomma... ha
detto... poi loro vorrebbero, questi signori qui, se Nicola venisse su il 5 o il 6 per conoscerlo.

VOCE UOMO 1: 5 – 6 aprile non è possibile.

VOCE UOMO 2: 7, 8 insomma... un giorno deve veni su a...

VOCE UOMO 1: no guarda, fino al 14 non è possibile.

VOCE UOMO 2: apposto! Allora facciamo...

VOCE UOMO 1: dopo le elezioni facciamo il giro d'Europa!

VOCE UOMO 2: perché sempre la persona che c'ha mandato Giovanni, vorrebbe stare qui con lui. Ha
piacere proprio... ha detto: "c'ho piacere, deve stare con me".

VOCE UOMO 1: va bene. Mo vediamo di organizzarci, ma non è possibile fino al 14.

VOCE UOMO 2: va bene, io allora glielo...

VOCE UOMO 1: gli spieghi che lui sta in giro a fa campagna e poi ce sta lo spoglio e dopo il 17 ed il 18
facciamo...

VOCE UOMO 2: certo, certo!

VOCE UOMO 1: ... il giro dell'Europa ed andiamo in tutti i posti dove dobbiamo andare.

VOCE UOMO 2: io poi mi so permesso de dirglie: "grazie mille! Qualsiasi cosa a disposizione". Dice: "voi
siete brave persone – m'ha detto – per voi questo ed altro", dico: "è reciproco per noi", insomma
avemo fatto i salamelecchi, hai capito?!

VOCE UOMO 1: va bene.

VOCE UOMO 2: okay, va bene.

VOCE UOMO 1: però mo quando te ne capita un'altra che è firmata per Romagnoli e non fatta per lui...

VOCE UOMO 2: eh...

VOCE UOMO 1: non gliela firmà per lui, portala qua!

VOCE UOMO 2: già... non è che ...(incomprensibile)..., c'ho pieno, non hai capito! Va bene, cioè una la
porto giù, perfetto!

VOCE UOMO 1: bacio.

VOCE UOMO 2: bacione, bacione, ciao.

VOCE UOMO 1: ciao.

4) RIT 1644/2007, progr. 11448, conversazione strettamente correlata a quella appena sopra riportata, ma intervenuta tra Di Girolamo (voce uomo 1) e Mokbel (voce uomo 2), che di seguito si trascrive:

VOCE UOMO 1: quello stava nella cosa, si può buttare.

VOCE UOMO 2: che stai a fa'?

VOCE UOMO 1: mi hai cercato?

VOCE UOMO 2: sì, ma c'hai da fa'?

VOCE UOMO 1: so' rientrato adesso a casa. Dimmi.

VOCE UOMO 2: no, allora io ho chiamato Roberto e gli ho detto:

«Adesso caro Roberto tu me fai 'na cortesia:
tutti quelli trovo
solo Romagnoli senza il tuo gli lasci solo Romagnoli».

VOCE UOMO 1: okay.

VOCE UOMO 2: ha fatto: «Perché?», «Perché lasci solo Romagnoli».

E pure te, Nicò datte na regolata perché tu sei un po' strano:
pare che le cose che fai te so' fatte giuste, le cose che fanno
l'altri... Che stamo a fa', i camerieri tua? Come cazzo te ne
esci de uscittene così con Roberto? Ma famme cazzo capì, Nicò?

VOCE UOMO 1: ma io...

VOCE UOMO 2: cioè se quello t'ha... se quello te sta dicendo...

VOCE UOMO 1: (voci sovrapposte).

VOCE UOMO 2: scusa Nicola 'na cosa, no? Se quello te sta
dicendo: «Guarda, qui ce stanno certi che so' così, che so'...

e poi ce sto a mette er tuo». «No, ma lì non te preoccupà, già
stanno a fa' tutto...». Ma tu lo dai per scontato che la gente
te fa' tutto? 'Mbè, bravo.
VOCE UOMO 1: no no no, no no no.
VOCE UOMO 2: perché...
VOCE UOMO 1: però aspetta...
VOCE UOMO 2: se fai così mi fa piacere Nicò, dai.
VOCE UOMO 1: guarda che io non gliel'ho detta così, eh?
attenzione, perché detta così c'hai ragione te.
VOCE UOMO 2: no, me l'hai detta a me pure così Nicò.
VOCE UOMO 1: eh, ma non... Oh, ma non è che... Io ho dato un
messaggio perché vedo...
VOCE UOMO 2: ho capito Nicola, dai un messaggio con una voce di
merda, con modo... con un tono che sembra che quello che stai a
fa' te è tutto dato per scontato e quello che stanno a fa'
l'altri no.
VOCE UOMO 1: no guarda, questo...

VOCE UOMO 2: ma guarda che l'altri stanno lì' sul... sul
territorio, Nicò. Perché io gli ho pure detto: «Portamente un
po' giù de quelle che so' fatte solo a nome de quello senza er
nome de Nicola». M'ha fatto: «No, ma non posso». Hai capito
Nicò? Siccome sono già tre o quattro volte che a me negli
ultimi dieci giorni me stai a lascià un po' perplesso, te dico
la verità, mo' dopo questa m'hai scassato er cazzo. Te lo dico
papale papale, Nicò: io non è che so' cambiato in venti giorni,
eh Nicò? Io non è che te le mando a dì le cose. Poi se vuoi
vengo e te le dico in faccia le cose.
VOCE UOMO 1: no, ma senti...
VOCE UOMO 2: so' tre o quattro volte che me lasci molto
perplesso, Nicò. Sai che novità ce sta? Ma fa' come cazzo te
pare, Nicò! Ciao!
VOCE UOMO 1: però io su questa cosa qua me dispiace proprio,

anche per quello poveraccio che sta...
VOCE UOMO 2: no no...
VOCE UOMO 1: a corre lissù.
VOCE UOMO 2: non è su questa cosa, Nicò. Se t'è venuta la
candidite o se t'è venuta già la senatorite è un problema tuo,
però sta attento perché ultimamente te ne sei uscito tre o
quattro volte che io so' stato zitto, mo' oggi ce sei... m'hai
riempito proprio le palle, Nicò. Capito? Perché poi dopo te le
metto tutte in fila le cose, capito Nicò?
VOCE UOMO 1: comunque guarda, mi... mi dispiace...
VOCE UOMO 2: tanto quando vuoi a disposizione. No Nicò, quando
vuoi a disposizione che te spiego tutti i comportamenti che non
me so'... tutti i comportamenti e tante cose che hai detto
ultimamente che a me non mi sono proprio piaciute e che ho
dovuto mangià, mandà giù rospi che a un altro glie davo 'na

capocciata, Nicò. Però siccome te voglio bene...".

5) RIT 2540/2007, progr. 4639 (conversazione intervenuta tra il Mokbel ed il Macori, i quali discutono di quella condotta del Di Girolamo, stigmatizzata dal Mokbel nell'ultima conversazione appena sopra riportata. Nell'occasione il Macori, riportando quanto da egli detto al Di Girolamo, riferisce al Mokbel :"*...Io me so permesso di dirje una cosa, gli ho detto:<<Guarda che tu, qui, non ce stavi se non ci stavamo noi, se non ce stava quel matto che s'è annato a rischià er culo per pijarte gli accordi>>, che saresti te, eh"*; e poco dopo sempre il Macori riferisce al Mokbel di aver ulteriormente ribadito al Di Girolamo il concetto di cui sopra, dicendogli .*<<Non te scordà che se non c'era quel matto, qui, tu, a te...la scheda tua la usavano per pulircese il culo, capito?>>*. Nel prosieguo della conversazione in esame, poi, il Mokbel fa espresso riferimento al danaro da egli versato ail'Andrini, per favorire la candidatura del Di Girolamo, dicendo: "*...perché a Stefano mezza piotta gli ho dato"*; 6) RIT 1644/2007, progr. 11455 (Macori evidenzia a Di Girolamo quello che Mokbel sta facendo per la sua campagna elettorale); 7) RIT 1644/2007, progr. 11458 (conversazione tra il la Ricci G. ed il Di Girolamo, il quale si dice dispiaciuto per le incomprensioni insorte tra sé ed il Mokbel, dichiarandosi disponibile, pur di recuperare il rapporto amicale con il predetto Mokbel, a ritirare immediatamente la propria candidatura, puntualizzando testualmente: "*Cioè, io...io quello che volevo chiarì l'ho chiarito a tutti, anche oggi ho visto i ragazzi: per me è una...è una candidatura di gruppo...cioè io in questo momento so una specie de vertice che rappresenta un gruppo. Se c'era...Tant'è che a*

me me dava fastidio pure prende ie risorse de tutti quanti perché...perché c'ho difficoltà morale a prenderle, e pure i ragazzi oggi m'hanno detto:<<Nicò, ma che cazzo stai a dì? Non te preoccupà, stai a corre per tutti>>); 8) RIT 1644/2007, progr. 11553 (il Macori comunica al Di Girolamo di essersi, poco prima, recato unitamente al sig. Giovanni nel *quartiere turco* della città tedesca in cui si trova in quel momento e di essersi fermato sulla soglia di un'abitazione, ove non era voluto entrare per quanto era squallida, precisando che vi aveva fatto ingresso il solo sig. Giovanni che, con la sua verve calabrese, si era *preso i voti*, dopo di che entrambi se ne erano andati via. Il Macori conclude, dicendo al Di Girolamo: "*Ti confermo che il sig. Giovanni qui è il capo della direzione germanica")*; 9) RIT 2540/2007, progr. 4719 (il Macori comunica al Mokbel: "...*Guarda, se mi riesce sta mossa, so altri due e trenta, due e quaranta. Ciao"*); 10) RIT 2540/2007, progr. 4727 (il Macori comunica al Mokbel che sarebbe rientrato il martedì successivo, dovendosi recare il lunedi al Consolato); 11) RIT 1644/2007, progr. 11714 (conversazione tra il Di Girolamo ed il Macori: il primo informa l'altro di essersi chiarito con il Mokbel circa quelle incomprensioni di cui sopra; il Macori lo aggiorna sull'evoluzione della situazione, dicendo: "...*Io ho fatto il calcolo: ad oggi...ufficiali, ufficiali veri e tu capisci come faccio a saperlo...aspetta...588...lunedì so altri 250 e arrivamo a ottocento. Io prima che parto, io parto che qui ce ne stanno quasi mille"*); 12) RIT 1644/2007, progr. 11743-11745-11752 (conversazioni tra il Di Girolamo ed il Macori, il quale gli comunica che dovrà effettuare gli auguri di compleanno ad una signora calabrese in occasione della messa in onda di una trasmissione di una televisione

calabrese, fornendogli un'utenza cellulare alla quale il Di Girolamo dovrà telefonare e specificando che la stessa era intestata ad un noto cantante calabrese, "*cugino dei calabresi che ci danno una mano*").

Gli operanti appuravano, quindi, che, mentre il Gabriele rimaneva in Germania, il Macori rientrava, invece, in Italia prima del 10/4/2008, termine ultimo per le votazioni degli italiani all'estero ed intercettavano, dopo l'anzidetto rientro in patria del predetto Macori, due conversazioni tra quest'ultimo (indicato con "voce A") ed il Gabriele ("voce B"): 1) RIT 1988/2007, progr. 28876:

Voce A	Giovanni!
Voce B	Eh, sei impegnato?
Voce A	No, sono appena atterrato! Dimmi tutto!
Voce B	Allora io... ho appena finito, ne ho scritte... ascolta, ne ho scritte 40...
Voce A	Ahahah! Vabbè, sì.
Voce B	...40 ne ho scritte io...
Voce A	Giova'! Giova'! 40 le hai viste... te le hanno date, poi?
Voce B	...poi 40 ne ho scritte io *(inc. disturbi di linea)* loro... fammi finire! Fammi finire! Di quelle 70 che tu dicevi, 40 ne ho scritte io...
Voce A	Eh!
Voce B	...50 arrivo... ascoltami!
Voce A	Sì!

Voce B	50 ne devo scrivere domani!
Voce A	Ma scrivere... non si dice scrivere, li devi... devi parlare con gli elettori!
Voce B	Con gli elettori! Con gli elettori, scusa!
Voce A	Eh! Eh!
Voce B	Con gli elettori! Con gli elettori!
Voce A	Le statistiche hai scritto te!
Voce B	Sì, le statistiche... le statistiche...
Voce A	Eh, quante...
Voce B	...le statistiche sono 40 stasera e 50 domani!
Voce A	Perfetto! Okay!
Voce B	Le statistiche... 50 domani! Eh...
Voce A	Okay!
Voce B	Eh... e poi...
Voce A	Rimedia quelle 10 tue, così diventano 100!
Voce B	Sì, sì. Okay!
Voce A	Ce la farete a 130, 140 in più?
Voce B	Sì... sì, poi c'è... c'ho una possibilità di... di un collega che... che insomma, c'ha... capito?
Voce A	Altri 100, quello lì degli altri 100?
Voce B	Sì, sì.
Voce A	Va bene, Giova' sei un grande! Grande, grande, grande!

Voce B	Okay!
Voce A	Per domani matt...
Voce B	'Mo stasera vado a vedere a **B**attinag *(trascrizione fonetica)* sempre...
Voce A	Okay!
Voce B	...e poi domani mattina ancora giriamo... noi giriamo... possiamo... possiamo votare... noi possiamo votare fino alle 16 del 10!
Voce A	Ah, perfetto! Perfetto!
Voce B	Fino alle 16 del 10.
Voce A	Quindi c'hai ancora 4 giorni?
Voce B	Fino al 10, no 4 giorni!
Voce A	Eh... scusa! Che 4 giorni... c'hai ancora 3 giorni!
Voce B	Eh! Quindi noi...
Voce A	Vabbè, vabbè!
Voce B	...fino al 16 siamo fin là, okay!
Voce A	Okay, okay! Grazie mille! Un bacio!
Voce B	Ciao, ciao!
Voce A	Se non ci sono novità ci sentiamo domani, un bacio!
Voce B	Ciao, ciao!
Voce A	Ciao, ciao!

2) RIT 1988/2007, progr. 29007:

Voce A	Dimmi Giovanni!
Voce B	Aho!
Voce A	Dimmi!
Voce B	Senti, allora il sondaggio di Marcianese...
Voce A	Sì...
Voce B	...il sondaggio, portano... il sondaggio porta 100...
Voce A	Ah! Altri 100?
Voce B	...sì, 100... 100 sono... l'altro sondaggio che ti ho detto tra ieri e oggi... quindi Marcianese, noi sono 200 in totale.
Voce A	200... sei un mito, Giova'! Sei un mito! Sei un mito! Sei un mito!
Voce B	Ah... ecco, allora io gli ho detto... gli ho detto che domani mattina...
Voce A	Fotografa tutto e porta... e poi porta giù... te dico quando veni' a Roma, 'mo!
Voce B	Eh?
Voce A	Tu fotografa tutto...
Voce B	Sì...
Voce A	...io domani ti mando quelle cose lì, poi...
Voce B	Quelle... quelle di Marcianese non posso fotografare...
Voce A	Vabbè, insomma... però c'hanno dato la parola loro...

Voce B	Sì, sì.
Voce A	Garantisci te per loro?
Voce B	Sì...
Voce A	Okay!
Voce B	Sì, sì. Tanto poi tu lo vedi... tu lo vedi, poi, là, no?
Voce A	Lo vedo! Lo vedo! Lo vedo! Poi me spieghi tutto a voce, Giova'! A posto! A posto!
Voce B	Sì! Va 'bbuono!
Voce A	Ciao, un bacione!
Voce B	Casomai domani mattina... ciao, ciao!
Voce A	Ciao, ciao!

Degli aggiornamenti della situazione fornitigli dal Gabriele il Macori ragguagliava, a propria volta, il Mokbel, come risulta dall'intercettazione della conversazione intervenuta tra questi ultimi due soggetti e di cui al RIT 1988/2 007, progr. 29024.

In data 10/4/2008 veniva intercettata ancora una conversazione (RIT 1988/2007, progr. 29373) tra il Gabriele (voce B) ed il Macori (voce A), nel corso della quale interveniva, ad un certo punto, il Di Girolamo (voce C), che si trovava in compagnia del Macori:

Voce A	Eh, Giovanni!
Voce B	Sì!
Voce A	Giova' so' il dottore! *(Camuffa un po' la voce)*
Voce B	Sì, ma qua... c'ho l'imbianchinaggio sul collo, io!
Voce A	Te passo il senatore, 'spetta! *(Camuffa un po' la voce)*
Voce B	Sì!
Voce C	Giovanni buonasera!
Voce B	Buonasera dottore!
Voce C	Senta, io spero proprio che questa sia l'ultima telefonata che le faccio ancora da non... senatore sicurissimo!
Voce B	Mah, speriamo!
Voce C	Io spero di chiamarla lunedì o martedì con la definitiva, eh?

Voce B	Ieri notte siamo andati al consolato...
Voce C	Eh, lo so! Me l'ha detto...
Voce B	Eh... abbiamo fatto l'ultimo sforzo...
Voce C	*(ride)*
Voce B	...fino a proprio... ho fotografato l'evento!
Voce C	Foto finish, quindi! Va bene!
Voce B	Sì! Speriamo... incrociamo le dita e che tutto sia andato bene... comunque qui l'aspettano, eh? Sono...
Voce C	No, ma io sarò sicuramente... giù mi auguro tanto, di poter venire lì però in una maniera asso... assolutamente concreta e da senatore, va bene?
Voce B	Ah, ma... speriamo! Speriamo, va...!
Voce C	Va bene, va bene!
Voce B	La ringrazio!
Voce C	Grazie, le ripasso Roberto, arrivederci!
Voce B	Sì, arrivederci!
Voce A	Giovanni?
Voce B	Aho!
Voce A	Tu sei Giovanni Gabriele 6/6/62?
Voce B	Bravo!
Voce A	Eh! Non te la piglia' tanto, perché non abbiamo trovato nessuno che andava a fatte... domattina alle 10 te li mando!

Voce B	Fallo domattina, sennò c'ho questi qua addosso già che...
Voce A	Oh, vabbè... aho! 2 mila euro! 2 mila euro ti mando...
Voce B	Sì...
Voce A	...500 per te e mille e 5 per loro!
Voce B	No, tutto... mille e mille dobbiamo fare! *(ride)*
Voce A	No, no! 500 a te! Mille e 5 per loro! Stai bono Giova'! Mamma mia!
Voce B	Vabbè, poi vengo giù io! Poi vengo giù io! *(inc. disturbi di linea)*
Voce A	Poi vieni giù te... il senatore c'avrà la... la... la felicità di incontrarti!
Voce B	Bravo, bravo! Senti...
Voce A	Stanno lì loro...
Voce B	...ma io fino a quando... io fino a quando devo rimanere qua?
Voce A	Tu fino al 14, 16 devi sta là...
Voce B	Okay!
Voce A	...non te devi move!
Voce B	Vabbè...
Voce A	Senti, sta lì Palmieri?
Voce B	No, no! Non è con me!
Voce A	Chiamame dopo con loro!

Voce B	Okay!
Voce A	Che c'ho una cosa da diglie! Ciao, ciao, grazie Giova'!
Voce B	Ciao, ciao!
Voce A	Ciao!

La consultazione elettorale di cui in premessa si concludeva con l'elezione del Di Girolamo al Senato della Repubblica e dalla documentazione acquisita presso la Corte d'Appello di Roma scaturiva che il predetto aveva ottenuto, nel distretto elettorale facente capo al Consolato di Stoccarda, n.1670 voti.

L'attività tecnica di p.g. registrava, quindi, l'arrivo a Roma, in data 12/4/2008, del Pugliese Franco, come risultava, in particolare, dall'intercettazione di una conversazione (RIT 932/2007, progr. 6031) iniziata tra la Ricci G. ed il Colosimo e poi proseguita tra quest'ultimo ed il Mokbel (nella circostanza il Colosimo comunicava al Mokbel la notizia dell'arrivo di *"Franco"*, dopo di che i due interlocutori prendevano accordi per un incontro conviviale tra essi ed il suddetto *"Franco"*, in occasione del quale avrebbero dovuto consegnare a quest'ultimo *"il regalo"* – prodotto di gioielleria- che il Mokbel teneva conservato a casa).

In data 16/4/2008 il Colosimo telefonava alla Ricci G. (RIT 932/2007, progr. 6116), apprendendo dalla stessa la notizia ufficiale dell'avvenuta elezione del Di Girolamo (appresa la notizia, il Colosimo chiedeva alla donna *"Siamo senatori?"* e l'altra gli rispondeva :*"Siamo senatori"*).

Il giorno successivo la Ricci G. telefonava (RIT 932/2007, progr. 6165) al Colosimo, dicendogli che bisognava organizzare al più presto un

viaggio per andare in Calabria ("*giù*") ed il Colosimo le rispondeva che se ne sarebbe occupato.

Ed infatti poco dopo il Colosimo telefonava alla predetta Ricci (RIT 932/2007, progr. 6167), comunicandole che aveva organizzato il viaggio per il martedì successivo, dopo di che la donna cedeva l'apparecchio al marito. Il Colosimo comunicava anche al Mokbel la suddetta notizia, chiedendogli poi che aspettava comunicazioni di quest'ultimo "*per quella riunione operativa*"; il Mokbel gli rispondeva che era in calendario per "*venerdì*", in quanto "*sabato 26*" era in programma la partenza per la Germania e, nel far presente che sarebbero partiti "*Franco, Roby e Nicola*", rappresentava al Colosimo di fare affidamento anche sulla partecipazione di quest'ultimo a tale viaggio, al che il predetto Colosimo gli diceva che non c'erano problemi.

Il 16/4/2008 veniva intercettata (RIT 2540/2007, progr. 5200) una telefonata effettuata al Mokbel dal Pugliese, il quale si lamentava del fatto di non aver ricevuto neppure una chiamata in merito all'avvenuta elezione del Di Girolamo. A quel punto il Mokbel ribatteva all'altro di sapere che egli era stato già informato dal Colosimo ed il Pugliese gli replicava: "*Eh, lo so. Ma non basta solo Paolo!*".

Dal contenuto della conversazione intercettata in data 22/4/2008 (RIT 1644/2007, progr. 13424), tra Mokbel e Di Girolamo, si ricava che era imminente, proprio quella stessa sera, la partenza del Di Girolamo per quel viaggio in Calabria, precedentemente organizzato dal Colosimo, di cui s'è più sopra visto e che lo stesso era finalizzato ai ringraziamenti, da parte del neo eletto senatore, nei confronti di chi lo aveva aiutato in maniera si determinante. Al riguardo il Mokbel istruiva l'interlocutore su

come comportarsi e sulle espressioni da usare, al fine di dimostrare tutta la propria gratitudine nei confronti, in particolare, del Pugliese Franco.
E sempre il 22/4/2008 il Macori telefona (RIT 1988/2007, progr. 30903) da Crotone al Gabriele in Germania, cedendo poi l'apparecchio al Pugliese. Quest'ultimo comunica al Gabriele che il successivo 26 aprile verranno in Germania in circa sette o otto persone, tra cui il senatore e raccomanda all'interlocutore di prenotare un albergo con tutti i conforts.
Ed a proposito di tale viaggio in Germania veniva intercettata, in data 26/4/2008, una conversazione (RIT 1988/2007, progr. 31351) intervenuta tra il Mokbel ed il Macori, i quali discutevano dell'imminente partenza, da li a pochissimo, per la Germania di vari soggetti, tra cui lo stesso Macori, il Di Girolamo ed il Gionta (*"Bonzo")*.
Nell'occasione il Mokbel apprendeva che i prefati personaggi sarebbero partiti ancora una volta (come già verificatosi per i due viaggi in Calabria) con un aereo privato e faceva le proprie rimostranze per le ingenti spese che ciò comportava.
In effetti gli operanti appuravano, tramite gli accertamenti di rito, che, per i tre summenzionati viaggi, era stata utilizzata la compagnia aerea "Uni Clay Servizi Aerei s.r.l." e che le relative fatture erano state emesse all'ordine della società " We Connect", riconducibile al Gionta (veniva, in particolare, acclarato che per i due viaggi in Calabria erano state emesse fatture dell'importo, rispettivamente, di €7.700,00 per il primo e di €8.800,00 per il secondo, mentre per la trasferta in Germania era stata emessa fattura per €11.700,00).

Anche in occasione del summenzionato viaggio in Germania il **Mokbel** impartiva al Di Girolamo precise istruzioni in ordine alla condotta da tenere (RIT 2540/2007, progr. 5676).

I costi dell'avventura elettorale del Di Girolamo e segnatamente l'entità delle spese sostenute in Germania dal Gabriele avevano suscitato le reazioni del Pugliese, come si ricava da una conversazione intervenuta tra il **Mokbel** (voce uomo 1) ed il **Macori** (voce uomo 2), (RIT 2540/2007, progr. 5695), di cui si riportano i passi salienti:

VOCE UOMO 1: si?

VOCE UOMO 2: allora è partita 'na mezza faida perché mo Franco s'è seduto e vole sapè tutti i conti di
quel Giovanni che è stato qua, quanti soldi ha preso, quanto non ha preso, perché pare che a
quello che ce l'ha mannato gli ha detto che ha preso solo duemila euro, due o tremila euro,
invece ne ha presi sei o sette!

VOCE UOMO 1: no, non ho capito un cazzo!

VOCE UOMO 2: allora praticamente Franco si è seduto, gli ha detto a Giovanni: "dimmi tutti i soldi che ti
sono stati dati per le spese e le cose".

VOCE UOMO 1: uhm.

VOCE UOMO 2: giusto?

VOCE UOMO 1: sì.

VOCE UOMO 2: che gli avemo dato seimila euro, settemila euro, duemila glieli ha dati lui, otto o novemila

euro ha preso. In più però ce so state le spese, le cose e mo se sta 'ncazzà Franco perché dice:
"ah, a quello che ti ha mandato qui gli hai detto che hai preso solo tremila euro! Qui ci so troppi
sordi spesi!". Insomma sta a stringè a cinta co tutti!
VOCE UOMO 1: fa bene, fa.
VOCE UOMO 2: eh! Ha sbroccato e dice: "scusami Roberto, ma Ge m'ha detto che vuole sapere, visto che
siamo amici, vuole sapere... gli ho mandato io e vuole sapere bene i soldi come vengono spesi
perché iniziano ad esse un po' troppi!", gli ha detto. Poi gli ha detto...
VOCE UOMO 1: ma non è vero, io mica glielo ho detto questo!
VOCE UOMO 2: e che non lo so Ge però davanti a quelli doveva fa...
VOCE UOMO 1: uhm.
VOCE UOMO 2: ... a scena! S'è mezzo alterato, no co me, co tutti quanti, co questi che hanno organizzato
la festa, co tutti quelli che c'ha presentato e ha detto: "qui rispondete tutti a me e io poi devo
rispondere no al Senatore, ma a Ge", lui ha detto.
VOCE UOMO 1: ma questo Franco co l'automobilaro?
VOCE UOMO 2: sì, si! Stanno tutti zitti, con le recchie basse e se st'avvalenà! Io me so arzato e ho detto...
VOCE UOMO 1: ...(incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: me so arzato ho detto: "Fra per me il capo sei tu, io me ne vado!", dice: "vai vai, grazie,
grazie". Tutti zitti intorno a lui!

VOCE UOMO 1: senti 'na cosa, ma perché la festa là chi la paga?

VOCE UOMO 2: eh noi veramente gli amo dato già... va beh, poi te lo spiego. Mo gli ho dato ...

(incomprensibile)...

VOCE UOMO 1: mo gli avete pagato gli aerei, gli alberghi...

VOCE UOMO 2: si, ma nun ce l'ha co quelli con cui lui è partito, ce l'ha co quelli che stanno qui.

VOCE UOMO 1: uhm.

VOCE UOMO 2: co tutti quelli che hanno lavorato per noi. Capito?

VOCE UOMO 1: ah sì?

VOCE UOMO 2: gli sta a mette tutti in riga perché dice: "mica c'è Babbo Natale qua, oh belli?!".

VOCE UOMO 1: no, Babbo Natale nun c'è sta davero! Forse nun ce siamo capiti!

VOCE UOMO 2: a parte questo... ma io me so alzato e ho fatto: "il capo sei tu, c'hai ragione te!". Perché

giustamente dice: "qui se il rapporto va avanti non è che ogni giorno qui potete chiede soldi o

3

cose, eh! Anzi lo state a fa pure pe voi!". Quindi...

VOCE UOMO 1: ...(incomprensibile)...

VOCE UOMO 2: ... li sta a mette tutti in riga! Ha detto: "no, perché voi dovete risponne a me e io devo

risponne a te".

Peraltro, quelle incomprensioni insorte tra il Mokbel ed il Di Girolamo, a causa delle condotte di quest'ultimo, rivelate da alcune conversazioni

intercettate più sopra menzionate, proseguivano anche dopo l'elezione del predetto, come si ricava dalle conversazioni ambientali di cui al RIT 2390/2007, progr. 40380 e 40381, nel corso delle quali il Mokbel rimproverava all'altro comportamenti arroganti e presuntuosi nei confronti di svariati soggetti. E, in particolare, nel corso della seconda conversazione suindicata il Mokbel si rivolgeva al Di Girolamo nei seguenti termini:"*...Nicò, cioè se volevo perde su un coglione come te e i soldi li perdo su un altro...Nicò, non te pensà che tu sei diventato indispensabile, capito, Nicò? Perché per me non sei indispensabile, per me sei uno dei tanti e sei stato anche la terza scelta, Nicò, perché mia moglie non io poteva fa, uno. E tei sei salvato perché uno che si è proposto al posto tuo non mi è piaciuto ...non te pensà che sei il number one eh, Nicò? Perché qui sei un dipendente de tutte le persone che hanno fatto un bucio de culo cosi per metterte dove stai, questo è meglio che te lo dico papale, papale, io non faccio giri di parole Nicò, capito?*".
Il prosieguo dell'attività intercettiva consentiva di acclarare il senso e gli sviluppi di quelle conversazioni, sopra menzionate, intervenute tra il Mokbel ed il Di Girolamo (RIT 2540/2007, progr. 4493), nonché tra quest'ultimo ed il Pugliese Franco (RIT 1644/2007, progr. 11194) sul tema *dell'intestazione della barca*.
Quel che scaturiva, in buona sostanza, dall'anzidetta attività di p.g. era il prodigarsi, da parte del Mokbel, del Colosimo e, inizialmente, anche del Di Girolamo per far conseguire al Pugliese Franco la materiale disponibilità di un'imbarcazione , modello Stama 37 HT, denominata "Frank One", del valore di €240.000,00, attraverso, peraltro, l'intestazione fittizia ad un terzo soggetto, onde evitare la formale

riconducibilità del bene in questione alla persona del suddetto Pugliese, già colpito da misure di prevenzione patrimoniali.

Al riguardo, veniva intercettata in data 23/4/2008, una conversazione intervenuta tra il Di Girolamo ed una propria collaboratrice (RIT 1644/2007, progr. 13471), nel corso della quale il primo comunicava all'altra che sarebbe dovuto arrivare un fax da parte di un cantiere navale denominato "Arturo Stabile", puntualizzando :"*Una barca, se non è a nome mio è a nome di Franco Puglisi. Comunque quella è roba mia. Quindi va fatta come "Antiche Officine Campidoglio". Poi me la tenga da una parte".*

Da una seconda conversazione intercettata in data 29/4/2008, ma intervenuta stavolta tra il Mokbel ed il Colosimo, si ricavava che la suddetta operazione d'intestazione a terzi della barca di cui sopra prevedeva l'utilizzazione di un leasing e si ricavava, altresì, la forte preoccupazione del Mokbel in ordine al pagamento, da parte del Pugliese, delle relative rate. Si riportano i passi salienti di tale conversazione (RIT 932/2007, progr. 6341), in cui il Colosimo è contraddistinto da "voce uomo 1" ed il Mokbel da "voce uomo 2":

VOCE UOMO 2: ciao, Paolò.

VOCE UOMO 1:: abbello.

VOCE UOMO 2: che stai, a lavorà?

VOCE UOMO 1:: no, no, so' tornato adesso da fuori.

VOCE UOMO 2: senti una cosa, allora, qui è arrivata la cosa della barca di Franco,

mo' io però so' preoccupato perché,
praticamente, noi gliela possiamo pure
intestà poi questo che fa? A fine mese non paga?
VOCE UOMO 1:: no, no, beh, questo... noi che gli
avevamo... che gli avevate detto,
voi, scusa? Come eravate rimasti d'accordo?
VOCE UOMO 2: noi siamo rimasti d'accordo che
qui, ogni fine mese, ce sta una rata
di leasing da pagà ma siccome... se le premesse
so' quelle che fa il dimentichino,
cosa probabile, eh...
VOCE UOMO 1:: no, ma, ecco...
VOCE UOMO 2: mi fa: "No, va beh, 'sto mese paga
te che dopo te li rido"...
VOCE UOMO 1:: no, no, su questo adesso io ci
parlo con chiarezza. Oggi io lo
chiamo e glielo dico.
VOCE UOMO 2: lui deve essere chiaro, Pa', perché
noi 'sta cosa se la potemo pure
accollà, poi tocca fa' un contratto di affitto,
e su quel contratto di affitto
lui, ogni mese, si deve pagare... si deve pagare
il leasing. Perchè se no io il
primo mese che non paga io prendo la barca e
gliela riporto al proprietario, Pa',

perché io già lo so.
VOCE UOMO 1:: (incomprensibile). Lo dico io. Ma adesso, oggi...
VOCE UOMO 2: già lo so come va a finire: gli fai, "Guarda, Fra, non scherzà, perché quello, la prima volta che non paghi...”...
VOCE UOMO 1:: no, comunque io ci devo parlà a brutto muso anche per altre cose.
Perché io voglio il rendiconto. Te 1'ho detto.
Non parlo a vanvera.
VOCE UOMO 2: allora io non je faccio niente fino a quando non c'ho notizie di te.
Da te. Va bene?
VOCE UOMO 1:: va bene, okay.

Accadeva, però, come illustrato dal teste De Lellis, che proprio nel periodo summenzionato iniziavano a circolare le prime notizie di cronaca in merito a quella falsa dichiarazione di residenza in Belgio effettuata dal Di Girolamo, di cui s'è più sopra riferito ed alle relative ripercussioni sulla validità dell'elezione del predetto al Senato della Repubblica. La conseguente bufera mediatico-giudiziaria che s'abbatteva sul Di Girolamo (il quale, infatti, sarebbe stato sottoposto ad altro procedimento penale in relazione alla vicenda suddetta e colpito da ordinanza di custodia cautelare) rendeva, a questo punto, non più realizzabile il progetto iniziale dell'intestazione alle "Antiche Officine

Campidoglio" (cioè alla società riconducibile al Di Girolamo) dell'imbarcazione destinata al Pugliese Franco.

E ciò emergeva inequivocabilmente da una conversazione (RIT 2540/2007, progr. 6321) intervenuta, in data 20/5/2008, tra il Mokbel ("voce uomo 2") ed il Colosimo ("voce uomo 1"), di cui si riportano, anche in questo caso, i brani più significativi:

Voce uomo 2 : "*Paolo, io qui però c'avemo un problema...di problemi ce ne abbiamo una caterva, però un problema, mò, ce lo abbiamo. Mò con stò problema che è successo a Nic, come cazzo fai a farglielo entrare in testa a quello di giù che mò 'sta barca è una tarantella, Pà?*" – **Voce uomo 1**: "*Infatti è dura. No, ti telefonavo per questo, perché oggi mi ha fatto una serie di telefonate dicendo <<Mi avete promesso, non mi avete promesso>>*" – **Voce uomo 2** : "*Eh, ma glielo hai spiegato? << Guarda che quello che c'ha due impicci sul groppone, uno brutto>>*" – **Voce uomo 1** : "*No, ma dico : a livello normale, con un contratto scritto, non lo possiamo sistemare?*" – **Voce uomo 2**: "*Io, Pà, poi, questo...se questo, con quel carattere de merda che c'ha giù fa qualche danno che poi...*" – **Voce uomo 1** :"*...i contratti, ci prendiamo la responsabilità, patto chiaro, gli scrivo una lettera io, riservata, personale, dicendogli :<<Guarda che i patti sò questi, se vieni meno noi riconsegnamo il tuo giocattolo*" – **Voce uomo 2** :" *No, il discorso è un altro, Pà: questo fa qualche discussione giù, identificano il mezzo, vedono a chi fa capo, succede un quarantotto*" – **Voce uomo 1** :"*No, però se noi facciamo un contratto registrato stiamo a posto, che ci frega? Se tu da statuto, scusami, fai quello...affitti, mica devi chiedere il pedigree agli affitti...ne parliamo a voce, dai...se non glielo avevamo*

detto..." – **Voce uomo 2** : "*Eh, lo so, glielo abbiamo detto però dopo è subentrato...cazzo! Deve capì! Cioè...oh, questo c'ha due avvisi, no uno, ce n'ha due, capito? Uno è per tutto quello e uno è un'altra tarantella, Pà: è un'altra tarantella che riguarda pure...va beh...è una tarantella che riguarda proprio i soggetti così, come loro, però con un film dietro che manco te lo dico, poi te lo dico a voce, Pà. Capito? Per cui, cioè, ci manca...questa è proprio la goccia che fa traboccà er vaso...*" – **Voce uomo 1** :"*No, ma scusa, guarda che comunque il soggetto a cui comunque affittiamo...affitteremmo...il soggetto, non è che è afflitto da nessun tipo...*" – **Voce uomo 2** :" *Sì, ma è afflitto da trascorsi, e siccome il secondo è proprio su soggetti di là e di questo tipo, assieme ai fratello de quello con cui siamo stati a pranzo oggi*".

La soluzione al problema dibattuto tra il Mokbel ed il Colosimo nella conversazione surriferita veniva, alla fine, trovata con il coinvolgimento nella vicenda di un commercialista romano, già in affari con il Mokbel, tale Iannilli Marco (già separatamente giudicato per gli stessi fatti).
Tanto emergeva, in particolare, da una prima conversazione intervenuta, in data 26/5/2008, tra il Mokbel ed il Colosimo (RIT 2390/2007, progr. 42980), in occasione della quale il primo comunicava all'altro di aver incontrato, il giorno precedente, il summenzionato Iannilli e di avergli prospettato, in termini molto generici, la sussistenza del problema in questione, dicendogli che il tutto gli sarebbe stato spiegato ed illustrato in dettaglio dal Colosimo.
Ed in effetti, da lì a breve veniva intercettata una seconda conversazione ambientale (RIT 2390/2007, progr. 42987), con la partecipazione,

stavolta, oltre che dei summenzionati Mokbel e Colosimo, anche del prefato Iannilli.

Ecco alcuni dei testuali scambi di battute intervenuti fra i tre suddetti interlocutori:

Mokbel: "*Senti, mi serve, siccome...te spiega Paolo tu dovresti trovà una società...a garanzia*" – **Colosimo**: "*...in buona sostanza abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese, che si è comprato un'imbarcazione...lui deve...comprare 'sta barca e gliela dobbiamo affittare*" – **Iannilli**: "*La barca a chi è intestata ?*" – **Colosimo**: "*A nessuno*" – **Iannilli**: "*Sta in cantiere ?*" – **Colosimo**: "*Sta in cantiere*" – **Iannilli**: "*E' nuova , la barca ?...dobbiamo dare la società di leasing al cantiere e la società...la società di leasing me la puoi indicare te o te la devo trovare io ?*" – **Colosimo**: " *No, noi...noi pensavamo all'inizio di fare con la nostra...solo che non si può fare...dobbiamo trovare noi?*" – **Mokbel**: "*Ce l'hai tu ?*" – **Iannilli**: "*Eh, io la trovo...*" – **Colosimo**: "*Ma tieni presente che questa è gente, da un punto di vista diciamo pratico, sono amici nostri*" – **Mokbel**: " *Gli ho spiegato già tutto, Pà, non devi spiegà altro...*" – **Colosimo**: "*Noi dobbiamo semplicemente fare un contratto vero d'affitto, così con il contratto noi paghiamo...*" – **Iannilli**: "*La società mia farà un contratto d'affitto...e la persona fisica...la persona fisica pagherà...*" – **Mokbel**: "*Due o tre piotte, quant'è 'sta barca ? Ma di meno, pure, mi pare. Una cosa simile, Marco*" – **Iannilli**: "*Okay, va bene...ma vi devi dare...*" – **Colosimo**: "*Mi posso prendere qualche dato tuo, così poi ti contatto direttamente senza che...*" – **Iannilli**: "*Paolo, che tempi c'abbiamo...*" – **Colosimo**: "*Tempi...il prima possibile perché...cioè in buona sostanza c'è stato uno*

scambio di favori, proprio questo...sò calabresi di nome e di fatto" – **Iannilli**: "*Perché i tempi della società di leasing io non li conosco...la barca è pronta, vero ?"* – **Colosimo**: "*La barca è pronta"* – **Iannilli**: "*No, perché la mia stava in costruzione per cui l'hanno pagata...avanzamento...però io stavo pensando anche eventualmente un'altra soluzione, io faccio finanziare dalla società mia, per cazzi miei, e pago la barca al cantiere"* – **Mokbel**: "*Poi questo ci dà i soldi a noi ?"* – **Iannilli**: "*E quello dà i soldi, lui intanto paga l'affitto, Gennaro...nostri, capito ? Noi dobbiamo fare un affitto congruo"* – **Mokbel**: "*Noi dobbiamo fare un affitto ?"* – **Iannilli**: "*Con il prezzo di mercato...dobbiamo fatturare a lui, poi lui sta a posto, poi i cazzi nostri...io sai che faccio, Paolo ? Io...tu adesso mi dai l'indicazione del cantiere, io parlo con il cantiere...in contatto...valuto questo percorso, se vedo che ce vonno sei mesi o tre mesi o due mesi..."*.

A questo punto il Colosimo effettuava una telefonata a "*Franco"* e, dopo avergli rappresentato che si trovava in compagnia del commercialista e che non aveva al proprio seguito "*i documenti"*, chiedeva all'interlocutore di fornirgli l'esatta denominazione del cantiere, nonché l'ubicazione ed il numero telefonico dello stesso, dopo di che, ripetendo ad alta voce quanto specificatogli dal "*Franco"*, diceva :"*La barca è due e quaranta, okay costa due e quaranta...due e quaranta più IVA"*.

Al termine della suddetta telefonata riprendeva la conversazione ambientale in esame. **Iannilli**: "*...come si chiama luì ?"* – **Mokbel**: "*Pugliese Franco"* – **Iannilli**: "*Franco Pugliese, che è il proprietario della barca"* – **Colosimo**: "*E' il proprietario della barca"*.

I successivi accertamenti di p.g. consentivano di acclarare che l'imbarcazione di cui in premessa veniva poi acquistata dalla società "France Finance", che la concedeva in leasing finanziario alla società "ADV & Partners", intestataria formale, quale utilizzatrice del bene in questione e della quale era legale rappresentante tale Caboni Roberto (anch'egli separatamente giudicato per la vicenda in esame), risultato essere il cugino del summenzionato Iannilli Marco; e consentivano, inoltre, di acclarare che la suindicata "ADV & Partners" cedeva, poi, in noleggio l'imbarcazione ad una società di autotrasporti del figlio del Pugliese Franco (Pugliese Michele).

A completamento della disamina delle emergenze dibattimentali relative alla vicenda elettorale del Di Girolamo è necessario, a questo punto, evidenziare quanto scaturito dalla deposizione del teste Palombo Paolo, luogotenente in servizio presso il R.I.S. dei C.C..

Dalla testimonianza in parola è, in particolare, emerso che il predetto u.p.g. procedette all'analisi di n.1600 schede elettorali relative alle consultazioni elettorali più volte sopracitate e contenenti espressioni di voto di preferenza per il Di Girolamo, appurando, all'esito di tali verifiche (v., quanto alla metodologia seguita, le dettagliate spiegazioni fornite dal suddetto teste, nonché la relazione scritta dal medesimo redatta e prodotta dal P.M., unitamente ai relativi allegati), la sicura riconducibilità, in termini di assoluta certezza, di n.775 schede alla grafia del Gabriele Giovanni e di n.788 schede alla grafia del Macori Roberto.

Così delineato il quadro delle risultanze deil'istruttoria dibattimentale scaturite dalla testimonianza del capitano del R.O.S. C.C. De Lellis ed operata la necessaria correlazione tra le stesse ed il contenuto delle dichiarazioni rese dai vari imputati di reato connesso sentiti ex art.210 c.p.p., (di cui si è già ampiamente riferito in altre parti della trattazione e che, dunque, qui si richiama, unitamente a quel giudizio di sicura attendibilità sia intrinseca, che estrinseca, formulato nei confronti dei prefati dichiaranti), nonché dagli altri testi escussi, si osserva quanto segue.

Deve ritenersi acquisita la prova piena ed incontrovertibile del fatto che tutte quelle attività criminose indicate come reati-fine nell'ambito del capo 1 della rubrica sono state perpetrate da un sodalizio criminoso articolatosi sostanzialmente in tre gruppi, di cui i primi due facenti capo, rispettivamente, al Focarelli (per la parte tecnico-fiscale e commerciale) ed al Mokbel (per la parte dei flussi finanziari e del riciclaggio), mentre il terzo era riferibile ai c.d. inglesi (o "*bad*"), segnatamente a Paul O' Connor e ad Andrew Neave.

Ora, quel che preme sin da subito porre in evidenza è come i summenzionati gruppi operassero in stretta sinergia tra loro. Ed al riguardo, non è fuori luogo notare come la prova dell'anzidetta sinergia – fermo restando quanto si dirà, da qui a breve, in ordine ai singoli, specifici elementi dimostrativi di tale circostanza, man mano che verrano in evidenza- scaturisca, quanto al rapporto tra il gruppo del Mokbel e quello del Focarelli, dalle stesse parole dei due principali protagonisti della vicenda che ci occupa.

Ci si riferisce, in particolare, alla già cit. conversazione (RIT 2390/2007, progr. 21787) tra il Mokbel ed il Toseroni, allorquando il primo, nel menzionare le varie persone che in seno al gruppo per ben cinque anni "*non si sono fermate un secondo della loro vita*" ed erano sempre presenti, dice testualmente :"*...il Somaro c'era tutti i giorni e tutti i giorni mi veniva a sequestrà, capito Marco?*"; e ci si riferisce, altresì, ad altra già cit. conversazione intervenuta sempre sul medesimo argomento e sempre tra i due suddetti interlocutori (RIT 2390/2007, progr. 9404), nel corso della quale il Mokbel, ad un certo punto, sbotta: "*...siamo stati ventiquattr'ore al giorno appresso al puzzolente, appresso al lavoro, se no i risultati che so arrivati, non arrivano, Marco...*".

E poi, di estremo significato, sull'argomento, risulta quello scambio di battute intervenuto proprio tra i predetti Mokbel e Focarelli in occasione di quella già esaminata conversazione, di cui al RIT 2390/2007, progr. 8646, in cui i due commentavano lo stato delle indagini degli inquirenti: **Focarelli** :"*...non hanno un cazzo...loro stanno a fa...e non lo possono dimostrare, l'unica cosa che...*" – **Mokbel**: "*però se stanno preparando all'ultimo periodo di traffico, Cà: e allora bisogna che vi preparate voi*" – **Focarelli**: "*già preparati, assolutamente già preparati...300 mila euro, perché è una contestazione dell'ultimo periodo, no?*" – **Mokbel**: "*dell'ultimo periodo stanno...i conti di cose che c'erano...il problema è solo quello, Cà...che non vada persa quella documentazione perché verrà prodotta per...*".

Tanto premesso, va posto in rilievo come sia stata acquisita piena prova della sussumibilità del summenzionato sodalizio nell'ambito dell'associazione per delinquere contemplata dall'art.416 c.p., ricorrendo

di tale fattispecie tutti i requisiti richiesti dall'elaborazione giurisprudenziale in *subjecta materia* e che si procede a passare in rassegna:

1) Vincolo associativo -

In ordine a tale specifico profilo occorre, innanzi tutto, porre l'accento sugli esiti di una perquisizione domiciliare (v. relativo verbale in atti) effettuata, in data 4/3/2010, presso lo studio del Di Girolamo e nel corso della quale vennero rinvenuti due fogli manoscritti e firmati, il cui contenuto s'appalesa di estrema rilevanza. Nel primo degli anzidetti documenti era cosi riportato :" *Dai 1 settembre 2003 io sottoscritto Carlo Focarelli mi impegno a lasciare euro 3.000.000,00 di cassa da usare nell'affare Phuncard, fino al 20/2/2004. Ogni mese gli utili verranno divisi per due, cioè ai 50%, togliendo le spese che verranno divise. Mi impegno, salvo imprevisti non dipendenti dalla mia volontà, a fatturare almeno 12.000.000 al mese per 5 mesi e 20 gg. Per un totale di almeno 70.000.000".* Il foglio in questione recava, in calce, la data del 27/5/2003, nonché le firme del Focarelli e del Mokbel.

Il secondo dei due suindicati manoscritti recava, invece, una dichiarazione del seguente tenore :"*Io sottoscritto Gennaro Mokbel dichiaro che fino ai 31/8/2003 per un complessivo totale di euro 6 milioni e 400 sono di proprietà del sig. Cario Focarelli, Andrea Petrocola, Maurizio Cannavò, Antonio Ferreri, Nicola Di Girolamo, Marco Toseroni. In fede Gennaro Mokbel".*

Ora, non v'è dubbio che la circostanza che i summenzionati Focarelli e Mokbel abbiano inteso formalizzare, addirittura in forma scritta, l'esistenza di una cassa comune, le modalità di spartizione degli utili ed

il riconoscimento delle spettanze maturate, fino ad una certa data, in capo ad alcuni dei sodali risulti oltre modo emblematica della volontà dei predetti di sancire, in modo solenne e vincolante, la adesione propria e dei rispettivi gruppi di riferimento a quel determinato programma criminoso e, dunque, dimostrativa, già di per sé sola, della sussistenza di quel vincolo associativo, di cui si discute.

E a tal proposito giova ricordare come l'attività tecnica di p.g., ampiamente sviscerata in precedenza, abbia registrato diversi riferimenti, in talune conversazioni intercettate, all'esistenza di una cassa comune del sodalizio (basti ricordare, a titolo esemplificativo, la conversazione – RIT 1645/2007, progr. 154 – intervenuta, in data 4/5/2007, allorquando il Fanella, nel dare notizia al Breccolotti della prima chiusura dei conti ad opera del Murri A., risponde alla domanda dell'altro che gli chiede :"*ma dici, quanto ce stava sopra?",* puntualizzando :*"tutta la cassa"*), come anche un'altra conversazione, di cui al RIT 2390/2007, progr.12314, intervenuta stavolta tra la Ricci G. ed il Fanella, il quale ad un certo punto tranquillizza l'altra, dicendole :"*...a Giò poi che devo dì, se succede qualche cosa, noi c'abbiamo un bel cucuzzaro, c'abbiamo un bel cucuzzaro che è di tutti..."* ed una terza, di cui al RIT 1645/2007, progr.3287, relativa alla telefonata effettuata al Breccolotti dal Fanella, il quale, con riferimento alla seconda chiusura dei conti da parte del Murri, comunicava all'altro che il predetto Murri era "*'ito a mettere mano sul cucuzzaro"*; laddove, come ampiamente acclarato dall'istruttoria dibattimentale, "*cucuzzaro"* altro non era se non il pittoresco termine, con cui i sodali designavano, per l'appunto, la summenzionata cassa comune).

E parimenti, come si è in precedenza illustrato, molteplici sono le conversazioni intercettate in cui gli interlocutori, primo tra tutti il Mokbel, fanno esplicito, dettagliato riferimento all'entità dei compensi percepiti da svariati dei soggetti coinvolti nelle attività criminose in esame.

E, per restare in tema di formali impegni assunti per iscritto, non può sottacersi quanto riferito dal Mokbel all'Agust Giampietro nella conversazione di cui al RIT 2391/2007, progr.171, in merito alla sottoscrizione, da parte del Murri A., *"di un contratto"*, con cui il predetto si era assunto l'impegno, in cambio dei lauti compensi promessigli, di presentarsi, nell'ipotesi di scoperta, da parte degli inquirenti, delle attività criminose, presso la Guardia di Finanza, per assumersi ogni responsabilità, scontare pochi mesi di carcere e godersi poi la vita, grazie al danaro intascato; *"contratto"*, che, sempre a detta del Mokbel nella conversazione in parola, era stato firmato *"dinanzi a 40 persone"*.

Ma, la sussistenza e la pregnanza del ricordato vincolo associativo nel caso di specie è dimostrata, altresì, dalle seguenti fondamentali circostanze.

Devono essere ricordate, innanzi tutto, le due riunioni in grande stile indette dal Mokbel presso la propria villa a Cap d'Antibes, nel febbraio e nel luglio del 2007.

Quanto alla prima, si ricorderà che il Mokbel, in occasione di una delle prime conversazioni intercettate, segnatamente in data 2/2/2007 (RIT 234/2007, progr. 21), comunicò al Murri A. di aver *"dato appuntamento praticamente a tutti, compresi gli avv"* per il 22, 23 di quello stesso

mese, al fine di elaborare le strategie difensive comuni, a seguito delle prime allarmanti notizie di stampa sulla vicenda per cui è processo. E non v'è dubbio che a tale riunione parteciparono, oltre al prefato Murri, alla Ricci G., al Toseroni ed al Di Girolamo (per i quali si è acquisita contezza attraverso l'attività di p.g. relativa sia ad intercettazioni telefoniche, che al tracciamento dei biglietti d'aereo), anche altri numerosi soggetti, come si ricava dalla circostanza che, in occasione di successiva conversazione intercettata in data 23/3/2007 (RIT 373/2007, progr. 299), il predetto Murri si sfogò con la Ricci per il fatto di essere stato umiliato dal Mokbel, in quella riunione suindicata, davanti a 20 persone.

Quanto alla seconda (organizzata dal Mokbel per discutere di nuovi mega investimenti del gruppo, segnatamente in tema di diamanti, come si evince dalle conversazioni intercettate in quel periodo tra il predetto ed il Massoli : RIT 1040/2007, progr. 6971 e 7213), come già sottolineato, gli operanti hanno documentato, nel corso di servizio di o.c.p., la partecipazione alla stessa, oltre che dei coniugli Mokbel-Ricci, anche del Breccolotti, del Fanella, del Gionta, del Focarelli, del Di Girolamo, del Toseroni, dello Scoponi, del Denaro, del Ricci Antonio, dell'O' Connor e dell'Andrew.

E' di palmare evidenza che tali riunioni, organizzate da uno dei leader (anzi dal leader indicusso, per quanto si preciserà nel prosieguo) del sodalizio in due momenti topici della vita dello stesso e l'obbediente, immediata risposta dei chiamati a raccolta in numero sì rilevante costituisca dimostrazione più che eloquente della sussistenza, tra tutti i partecipanti, di un vincolo associativo.

Ed in siffatta ottica s'inseriscono anche quelle condotte del Mokbel chiaramente volte a rinsaldare la compattezza tra i sodali ed a rafforzare la solidità del legame tra gli stessi (e dunque di un vincolo esistente), tutte le volte in cui qualche evenienza contingente potesse minarle.

Emblematici, al riguardo, risultano l'episodio della grave minaccia trasversale attuata dal Mokbel nei confronti del Murri (a seguito della violentissima lite tra i due), attraverso il sequestro di persona in danno di un caro amico nonché già coimputato del predetto, cioè il Panozzo Dario, fatto prelevare da quattro uomini armati di pistole (episodio narrato dal Panozzo al Murri A. nella già esaminata conversazione, di cui al RIT 1871/2007, progr. 7), nonché la conversazione intervenuta tra il Mokbel e l'Arigoni in data 14/6/2007 (RIT 1903/2007, progr. 51). In quest'ultima circostanza, come si ricorderà, il Mokbel, dopo aver sciorinato tutta una serie di accuse contro l'interlocutore (la più importante delle quali, sostanzialmente, era quella di essere in combutta con il Murri A. e di sobillare il medesimo), gli rappresentava di trovarsi, in quello specifico frangente, in compagnia di 15 persone, che invitava espressamente a far sentire la loro voce con un *"bel ciao"* rivolto all'Arigoni; cosa, che puntualmente si verificava, come registrato dall'intercettazione.

Non possono, inoltre, non essere considerati un chiaro elemento sintomatico della sussistenza del vincolo associativo i frequentissimi contatti, documentati dall'attività tecinca di p.g., che puntualmente intervenivano, nel medesimo, brevissimo arco temporale, sia tra svariati degli odierni prevenuti che tra costoro ed altri soggetti già giudicati e condannati per tale ipotesi delittuosa (Toseroni, Di Girolamo, Macori),

in concomitanza con la verificazione di determinati eventi che suscitavano immediato allarme in seno alla compagine criminosa, facendo scattare una sorta di tam-tam tra gli adepti e la conseguente necessità di mettersi immediatamente in contatto tra loro, per commentare, elaborare strategie di difesa ecc. (come accaduto in occasione delle due chiusure dei conti da parte del Murri, dell'avvenuto sequestro delle cassette di sicurezza in Inghilterra, della scoperta della sottoposizione ad indagini di alcuni dei soggetti in questione).

Ed ancora, costituisce ulteriore riprova dell'anzidetto vincolo associativo l'assistenza economica prestata ai familiari dell'Arigoni, in conseguenza della sua forzosa permanenza all'estero, per quanto scaturito da diverse conversazioni intercettate, che verranno più puntualmente richiamate in occasione della disamina della posizione del Colosimo.
D'altra parte, non va sottaciuto come diverse siano le conversazioni intercettate in cui si fa espresso riferimento all'esistenza di un "*gruppo*", da intendersi esattamente nel senso di *societas sceleris*, che trascende gli interessi del singolo, che di fronte alla prima devono passare in secondo piano. Ciò risulta lampante, ad esempio, in due conversazioni (per citarne solo alcune, tra le più significative) che vedono come protagonista il Mokbel: quella (RIT 2731/2007, progr. 389) intervenuta tra il predetto ed il Toseroni, allorquando, a fronte delle rivendicazioni di quest'ultimo, il primo, facendo ricorso alla metafora della squadra di calcio, sottolinea per l'appunto il concetto di cui sopra; e quella (RIT 2390/2007, progr. 47014) intervenuta tra il prefato Mokbel e Fanella, Breccolotti e Macori, in occasione della quale il primo, facendo

riferimento alle pretese del Murri A., intima agli altri di riferire al suddetto Murri che non doveva permettersi "*di sindacare quello che il gruppo faceva o come il gruppo gestiva l'affari*".

2) Stabilità del vincolo associativo.

Su tale specifico punto assume fondamentale e decisiva rilevanza l'arco temporale, di indubbia, ragguardevole durata, lungo il quale si sono ininterrottamente estrinsecate le attività criminose del sodalizio.

Una siffatta conclusione balza subito evidente quand'anche ci si volesse soffermare sulla sola durata dell'attività tecnica di p.g., estrinsecatasi per circa un anno e mezzo (v. testimonianza De Lellis, dalla quale è emerso che la suddetta attività ebbe inizio intorno alla fine del 2006 o inzi del 2007, per protrarsi fino all'estate del 2008).

Ma in realtà, da diverse conversazioni intercettate, come s'è già in precedenza evidenziato, è scaturita la prova di una durata delle attività criminose in parola non inferiore certamente ad un periodo di almeno cinque anni.

3) Struttura organizzata.

Dopo tutto quanto dettagliatamente illustrato nelle precedenti parti della trattazione dedicate alle operazioni "Phuncard" e "Traffico telefonico", nonché al riciclaggio non occorre di certo spendere ora troppe parole per evidenziare come il sodalizio criminoso in esame fosse strutturato in una macchina organizzata quasi perfetta.

Basterà solo ricordare, con riferimento alle surriferite due operazioni fittizie, come assolutamente nulla fosse stato lasciato al caso o

all'improvvisazione e come tutto fosse stato organizzato secondo gli estremi di una vera e propria catena di montaggio, onde garantire quella continua, ininterrotta circolarità del danaro, *conditio sine qua non* per la realizzazione di quella frode-carosello, da cui sono scaturiti, per gli associati, quegli ingentissimi guadagni, di cui s'è detto.

E basterà, parimenti, porre l'accento sul rilevante numero di società appositamente costituite sia in Italia, che all'estero per la perpetrazione di tutte le attività criminose di cui trattasi, sul coinvolgimento di compiacenti fiduciarie estere e sull'implicazione di vari soggetti operanti stabilmente in varie nazioni per non poter nutrire alcun ragionevole dubbio circa la sussistenza e straordinaria efficienza dell'anzidetta macchina organizzativa; circostanza, quella in esame, del resto significativamente dimostrata dal fatto che solamente dopo svariati anni di indagini, espletate da organismi di P.G. (R.O.S. C.C. e G.d.F.) di elevatissima professionalità e capacità, si è riusciti a venire a capo dei meccanismi delle operazioni delittuose in esame.

4) <u>Ruoli dei singoli associati.</u>

Come ogni associazione per delinquere """"degna"""" (il virgolettato *ad abundantiam* non è, ovviamente, frutto di un refuso!) di questo nome anche quella in esame era caratterizzata da una precisa suddivisione dei ruoli, potendosi riscontrare, anche in questo caso, la presenza (e non poteva essere altrimenti, dopo tutto quanto in precedenza illustrato) sia di organizzatori-promotori, che di semplici partecipi; ruoli, che si procede

ad esaminare, in relazione alle singole posizioni dei vari personaggi implicati.

Mokbel Gennaro-

Dal complesso di tutta l'attività tecnica di p.g. e da tutto il rimanente compendio probatorio acquisito è indiscutibilmente emerso che il Mokbel rappresentava il costante, principale punto di riferimento di tutti i soggetti (ivi compresi quelli già separatamente giudicati per gli stessi fatti) che hanno ricoperto ruoli-chiave nelle singole attività criminose (Murri A., Di Girolamo, Toseroni, Massoli, Arigoni, Macori, Murri B., Breccolotti, Fanella).

E' in buona sostanza emerso come il predetto imputato abbia coordinato tutte le principali operazioni di riciclaggio, nonché tutte quelle operazioni di trasferimento fraudolento di valori descritte nei relativi capi d'imputazione ed attuate attraverso quei meccanismi di esterovestizione, di cui si dirà nel prosieguo.

Era sempre il Mokbel ad elaborare le grandi strategie d'investimento dell'associazione criminosa, come quella relativa al progetto di commercializzazione di diamanti (che costituì sicuramente, per quanto poco sopra evidenziato, uno dei temi oggetto della seconda riunione a Cap d'Antibes); progetto coltivato in grande stile e che aveva assunto carattere di concretezza, con stanziamenti di notevoli somme di danaro (come dimostrato dalla vasta attività intercettiva in precedenza esaminata sull'argomento).

Ed era sempre il Mokbel che teneva sul proprio "libro-paga" svariati appartenenti alle forze dell'ordine (come vantatosi dallo stesso prevenuto nel corso di una delle conversazioni intercettate sull'argomento: v. sopra) e che usufruiva di un vero e proprio "braccio armato", un gruppo ristretto di propri accoliti, per impartire esemplari "punizioni" a quei sodali che, a suo dire avevano *sgarrato* (si ricordano, al riguardo, l'episodio di cui fu vittima il Panozzo, nonché la serie di gravi intimidazioni in danno del Murri A.).

Il summenzionato imputato, poi, è stato il principale artefice di quell'operazione poi sfociata nell'elezione del Di Girolamo al Senato della Repubblica e che si sarebbe concretizzata, secondo l'ipotesi accusatoria, nella perpetrazione dei delitti di cui ai capi 25), 26) e 27) della rubrica; una vicenda, quest'ultima, solo in apparenza scollegata da tutte le rimanenti imputazioni e, segnatamente, dal reato associativo, ma in realtà strettamente connessa a quest'ultimo, in quanto funzionale, nelle intenzioni del Mokbel, al rafforzamento ed al consolidamento del potere dell'associazione criminosa in esame (e della posizione del prefato Mokbel in relazione alle vicende da ultimo citate si parlerà in dettaglio in occasione della disamina dei coimputati del predetto, Colosimo e Gabriele).

Tanto era già emerso da due conversazioni intervenute, rispettivamente, tra il Mokbel ed il Di Girolamo (RIT 2390/2007, progr. 40381) e tra il secondo e la Ricci G. (RIT 1644/2007, progr. 11458) più sopra esaminate, ma tanto emerge, in maniera ancor più evidente e plateale, da altre due conversazioni intervenute tra il Mokbel ed il Di Girolamo.

Nella prima (RIT 2390/2007, progr. 35087) il Mokbel cosi si esprime nei confronti dell'interlocutore :"...*diventare uomo di potere è cosa ben diversa, Nicò, da fare il semplice...della politica, ma se noi andiamo ad affrontà un campo così, una battaglia così Nicò, non è perché tu debba fa il Senatore...è per diventare leader di un gruppo di potere che si..si è incuneato nelle istituzioni...a rafforzare con intelligenza...e facendo le cose fatte per bene per fare questo...*".

Nella seconda (RIT 2390/2007, progr. 35091) sempre il Mokbel apostrofa, ad un certo punto, il Di Girolamo nei seguenti termini :"...*adesso questi tre problemi non li prendere in considerazione Nicò, perché il tuo lavoro in futuro sarebbe dovuto essere, uso il condizionale, quello di fare il Senatore per accontentare un gruppo ristretto di lusso composto da te, da me, da Silvio, da Luca, da Giò e da Marco...*".

Nessun ragionevole dubbio di sorta può, dunque, nutrirsi in merito all'attribuibilità al suddetto imputato del ruolo di promotore e/o organizzatore dell'associazione per delinquere in esame.

Ma, in realtà, sono stati acquisiti concreti e sicuri elementi probatori, da cui poter inferire che Gennaro Mokbel era effettivamente il leader n.1 del sodalizio criminoso, in posizione, cioè, di supremazia anche rispetto ai capi degli altri due gruppi (Focarelli, da un lato e gli inglesi, dall'altro).

Ed invero, è il Mokbel che, agli inizi del 2007, decideva di porre fine, quanto meno temporaneamente, ad alcune delle attività del sodalizio e siffatta decisione assumeva in modo del tutto unilaterale, senza alcuna previa consultazione con alcuno (ivi compresi il Focarelli ed i *bad*), come si evince, inequivocabilmente, propria dalla prima conversazione

intercettata, che è stata esaminata nella presente parte della trattazione; quella, cioè, intervenuta (RIT 234/2007, progr. 21) tra il predetto imputato ed il Murri A. (il primo, nel convocare l'altro per la prima riunione di Cap d'Antibes, gli comunica tra l'altro : "*Noi continuamo, ma io ho dato lo stop...a marzo deve finì 'sta tarantella...*").

E', inoltre, il Mokbel che organizzò quei due veri e propri *summit* dell'associazione a Cap d'Antibes, al secondo dei quali parteciparono certamente anche Focarelli, O'Connor ed Andrew, i quali, quindi, accorsero, ubbidienti alla chiamata del capo.

Era, poi, l'ufficio del suddetto prevenuto, ubicato in viale Parioli 63 a rappresentare una sorta di quartier generale, che fu teatro, come s'è visto, di numerosissime intercettazioni ambientali, con l'acclarata partecipazione ogni volta di molteplici sodali, tra cui, in non poche occasioni, anche del Focarelli.

Ed infine, va posto l'accento su una circostanza non di poco significativa.

Come si evince dalle conversazioni intercettate sull'argomento e già in precedenza indicate il Mokbel arrivò, ad un certo punto, a malmenare (e di brutto anche) tanto il Focarelli, quanto l'O'Connor e l'Andrew (questi ultimi nel medesimo frangente) ed anche il Di Girolamo (v. deposizione di quest'ultimo); episodi, questi, che la dicono lunga sulla chiara, evidente posizione di supremazia del primo rispetto agli altri quattro e, per converso, sulla condizione di sudditanza psicologica di costoro rispetto all'altro.

Focarelli Carlo –

Del fondamentale ruolo di tale imputato, quale mente geniale, che organizzò la complessa architettura tecnico-commerciale che sta alla base di tutta l'impresa criminosa, considerata in senso lato, che ci occupa si è già diffusamente parlato nelle precedenti parti della trattazione.

Molteplici, poi, sono, come s'è visto, le intercettazioni che vedono coinvolto, sia come interlocutore protagonista, che come soggetto di riferimento, il citato prevenuto.

Quelli su cui appare opportuno soffermarsi, in questa sede, sono gli ulteriori profili (giacchè di alcuni, fondamentali si è già discusso nella premessa sul "vincolo associativo") di sinergia operativa tra il gruppo fecente capo al predetto personaggio e gli altri, segnatamente quello direttamente riferibile al Mokbel.

E così, occorre ricordare, in primo luogo, quanto emerso dalla testimonianza-De Lellis in merito al viaggio effettuato in Inghilterra, nel maggio del 2007, dal Focarelli, che si trovava in compagnia del fidato Cherubini, unitamente alla Ricci G., al Fanella ed al Breccolotti, nonchè al successivo accesso alle cassette di sicurezza, nel caveau della "Harrod's", effettuato contestualmente dai tre uomini.

E' necessario, altresì, ricordare –sempre alla luce della surriferita testimoninaza- che Focarelli e Fanella risultarono gli utilizzatori di due schede telefoniche contenute in quel plico spedito, nell'estate del 2007, dal Gourevitch, presso l'ufficio postale dell'aereoporto di Milano, all'indirizzo di via Imperiale di Francavilla 4, ov'erano ubicate le sedi della "Ubique Italia Hoding" e della "Ubique TLC Italia s.r.l."; società,

queste ultime, nelle cui compagni figuravano sia il cognato del Focarelli, Salviati Maurizio, che i più volte citati O'Connor ed Andrew.

Il Focarelli partecipò, poi, alla fondamentale, seconda riunione di Cap d'Antibes.

Devono, ancora, essere ricordate le numerose conversazioni intercettate, in cui il suddetto Focarelli ha interloquito con i vari Mokbel, Breccolotti, Fanella, Ricci G., Toseroni e Di Girolamo per discutere della problematica insorta a seguito del sequestro della cassette di sicurezza in Inghilterra ed alle strategie elaborate, al riguardo, proprio dal Focarelli medesimo, per trovare una valida soluzione.

Non va neppure sottaciuta, tra le tante già passate in rassegna, una (RIT 1646/ 2007, progr. 632) delle svariate conversazioni intervenute tra la Murri B. ed il Mokbel, durante la permanenza della predetta a Panama, intorno alla fine di maggio 2007, per curare l'invio, da parte dell'Arigoni, del complessivo importo di €2.500.000,00; conversazione, nel corso della quale interveniva ad un certo punto il Focarelli, che trovavasi in compagnia del Mokbel, per fornire informazioni alla donna circa i tempi di accreditamento e quant'altro.

Quanto, poi, al ruolo direttivo esplicato dal Focarelli specificatamente all'interno del proprio gruppo è importante sottolineare, oltre a tutte le altre emergenze dibattimentali già illustrate, anche quanto evidenziato dal teste De Lellis circa gli esiti scaturiti dalla disamina dell'estratto conto della carta di credito "America Express" del suddetto prevenuto.

E' così stato acclarato, in primo luogo, che nel dicembre del 2005 vennero acquistati, con la suddetta carta, i biglietti aerei del Focarelli medesimo, nonché dello Scoponi e del Denaro per il viaggio a Vienna,

finalizzato all'apertura, presso la "Raif Central Bank" di Vienna di uno dei due c/c (l'altro venne, infatti, acceso a Roma) della "Iglobe", con contestuale deposito, in tale circostanza, degli specimen di firma dei prefati Scoponi e Denaro.

Il sopra citato u.p.g. ha, poi, dettagliatamente elencato i numerosissimi pagamenti effettuati, sempre tramite la carta di credito del Focarelli, per l'acquisto di altrettanti biglietti aerei finalizzati a viaggi effettuati, in un arco temporale ricompreso tra la fine del 2006 e gli inzi del 2008, in massima parte dal Cherubini (ivi compreso quello del surricordato viaggio a Londra nel maggio del 2007), ma anche da altri personaggi, come Canterini (socio del Cherubini nella "Globstream"), Lorenti Maurizio (titolare della "Arco Pacific"), Crudele Giuseppe (già giudicato per gli stessi fatti), Gurevitch Eugene ed anche Toseroni, per molte delle località interessate dai flussi finanziari illeciti per cui è processo, come Hong Kong e Singapore, nonché per Dubai.

Per tutto quanto fin qui illustrato, quindi, pacifica s'appalesa la sussumibilità del ruolo del Focarelli nell'ambito dei promotori e/o organizzatori dell'associazione criminosa.

Fanella Silvio –

Dalle numerosissime conversazioni intercettate, che lo vedono protagonista in prima persona, è indiscutibilmente emerso come il Fanella fosse, innanzi tutto, uno dei due (l'altro era il Breccolotti) fondamentali uomini di assoluta fiducia del capo (Gennaro Mokbel) e

come, altresì, interloquisse costantemente con tutti gli altri principali attori della vicenda in esame.

Egli fungeva da elemento di raccordo o cinghia di trasmissione tra il Focarelli ed il Murri per la trasmissione degli ordini di bonifico che, di volta in volta, venivano poi effettuati da quest'ultimo, com'è scaturito non solo dalle deposizioni dei dichiaranti ex art.210 c.p.p., ma anche dalla surriferita attività tecnica di p.g.. Paradigmatica, a tal proposito, s'appalesa una delle prime conversazioni intercettate, segnatamente quella intervenuta tra i predetti Fanella e Murri in data 7/2/2007 (RIT 373/2007, progr. 81), già esaminata, unitamente ai successivi elementi di riscontro; cosi come altrettanto significativa risulta anche un'altra conversazione (anch'essa già esaminata), intervenuta sempre tra i due medesimi interlocutori (RIT 1642/2007, progr. 7) dopo la prima chiusura dei conti ad opera del Murri. In tale ultima occasione, come si ricorderà, il Fanella, a fronte delle spiegazioni del Murri (che gli diceva di aver ritenuto che quell'attività di ordinare bonifici fosse ormai finita), gli replicava, piccato :" *Eh...ma chi te l'ha detto che è finito, scusa? Ma tu devi parlare con me"* .

Ma egli era, inoltre, il soggetto preposto alla tenuta dell'intera contabilità dei proventi del gruppo criminale; una funzione di primaria importanza nel caso di specie, ove si ponga mente alla cifre stratosferiche che sono venute in considerazione. Anche in questo caso va richiamata l'attenzione, oltre che sulle deposizioni dei dichiaranti ex art.210 c.p.p., anche sulle risultanze dell'attività intercettiva.

Si richiamano, in quanto oltre modo emblematiche sull'argomento, due conversazioni: 1) RIT 2390/2007, progr. 25017 (allorquando il Fanella, discutendo con il Mokbel in merito alle rivendicazioni economiche del Murri A. ed al conseguente incontro chiarificatore che da li a breve dovrà avere con il predetto, ad un certo punto esclama:"...*non ce stanno cavoli di nessuno, questo è un foglio dei conti, io i conti li ho sempre tenuti, precisi e tutto, chiaro*...."); 2) RIT 2390/ 2007, progr. 31000 (conversazione tra il Mokbel e la Murri B., i quali fanno esplicito riferimento a "*Silvio*" , come al soggetto che teneva i conti).

La suddetta, conclamata funzione di "contabile" rivestita dal Fanella all'interno dell'associazione colloca, per la già sottolineata importanza della stessa nel caso specifico, il suddetto prevenuto in posizione apicale e, dunque, nel novero dei promotori e/o organizzatori della *societas sceleris* E, del resto, non è un caso che –come si è visto poco più sopra, nell'analizzare il contenuto delal conversazione intervenuta tra Mokbel e Di Girolamo, di cui al RIT 2390/ 2007, progr. 35091- proprio il Mokbel non faceva mistero di considerare il Fanella come uno dei pochi eletti facenti parte di quel *"gruppo ristretto di lusso"*, che rappresentava, per cosi dire, il gotha dell'intera associazione, ovvero, per utilizzare un termine tanto d'attualità, il "cerchio magico" del capo.

Ma la suddetta importantissima funzione di contabile, come l'altra, parimenti importante, citata in premessa (di raccordo tra il Focarelli ed il Murri A.) non esauriscono, di certo, i compiti espletati dal Fanella in seno al sodalizio criminoso.

E' necessario, infatti, richiamare brevemente ulteriori fondamentali elementi scaturiti dall'istruttoria dibattimentale, con la puntualizzazione

che gli stessi sono comuni anche alla posizione del Breccolotti Luca, della quale, pertanto, si anticipa sin da adesso, per tali limitati profili, la trattazione.

Ed invero il Fanella ed il Breccolotti erano divenuti –subentrando in luogo del Murri A. - soci, ancorchè di minoranza, della "Builders Investments" e della "Made One", delle quali era socia anche la Ricci G.; società, quelle summenzionate, che erano alimentate dal conto "Will Berger" esistente presso la "Ego Bank", di cui era beneficiario il Murri A.

Entrambi sono risultati poi beneficiari, unitamente alla Ricci G., al Toseroni ed al Di Girolamo di quel conto "Ermete", anch'esso più volte citato, sul quale era confluito un rilevante importo di danaro proveniente dal conto "Will Berger".

I predetti Fanella e Breccolotti, poi, si recarono, unitamente alla Ricci G. nonchè al Focarelli ed al Cherubini, in Inghilterra nel maggio del 2007, facendo poi accesso, insieme agli altri due uomini alle cassette di sicurezza, di due delle quali erano intestatari, site nel caveau della "Harrod's".

Sempre entrambi i prefati coimputati si recarono, unitamente alla Ricci G., nel giugno del 2007, in Svizzera, segnatamente presso la suindicata "Ego Bank", dopo di che furono visti recarsi, da soli, all'indirizzo di residenza del già menzionato Prinzi, titolare di quella fiduciaria coinvolta nella gestione degli affari del sodalizio; e dall'attività intercettiva sopra esaminata sono emersi i successivi, numerosi contatti tra i suddetti prevenuti ed il prefato Prinzi.

Fanella e Breccolotti, inoltre, si recarono insieme ad Hong Kong, ove risultarono entrambi titolari di c/c accesi presso la "HBSC", nonché intestatari di cassette di sicurezza, ove vennero visti accedere nel corso di apposita operazione di polizia transfrontaliera. Ed entrambi risultarono titolari di diverse società in loco.
Sempre entrambi i personaggi in questione parteciparono, infine, alla seconda fondamentale riunione di Cap d'Antibes.

Acclarata, pertanto, alla stregua di tutte le suesposte argomentazioni, la penale responsabilità dei summenzionati Mokbel, Focarelli e Fanella quali promotori e/o organizzatori dell'associazione criminosa in parola e procedendo, ora, alla disamina delle posizioni dei rimanenti imputati, chiamati a rispondere del delitto *de quo* in qualità di semplici partecipi, si osserva:

Breccolotti Luca –

Valgono senz'altro le medesime considerazioni già svolte nei confronti del Fanella per quanto attiene, anche per tale prevenuto, il ruolo di uomo di assoluta fiducia del Mokbel e la sua piena, totale conoscenza di tutti gli affari illeciti gestiti dal sodalizio criminoso, imponendosi una siffatta conclusione alla stregua del rilevantissimo numero di conversazioni intercettate, che lo vedono, al pari del Fanella, come protagonista in prima persona e come diretto interlocutore di gran parte dei coimputati (ivi compresi quelli già separatamente giudicati).

Il decisivo, fondamentale contributo del Breccolotti alla "causa" dell'associazione risulta, poi, ampiamente dimostrato sia dall'acclarata responsabilità in ordine a quei gravi fatti di riciclaggio contestatigli (per quanto illustrato nella precedente parte della trattazione), che da quegli elementi fattuali comuni alla posizione del Fanella e poco più sopra evidenziati.

A quest'ultimo riguardo vi è solo da aggiungere che, come scaturito dall'istruttoria dibattimentale, vi è la prova in atti degli ulteriori viaggi ad Hong Kong effettuati dal Breccolotti unitamente sia al Toseroni, che al D'Ascenzo Simone.

Ricci Giorgia –

Sono numerosissime le conversazioni intercettate in cui la suddetta imputata interloquisce con i principali protagonisti della vicenda in esame e dalle quali emerge piena ed incontrovertibile prova dell'assoluta conoscenza, in capo alla predetta, degli affari criminosi del sodalizio, tanto che c'è solo l'imbarazzo della scelta.

E comunque, per ricordare soltanto alcune delle più rappresentative, va posto l'accento su quelle intervenute con il Murri A. (dalla prima esaminata in questa parte della trattazione, allorquando il Murri la informava di essere stato chiamato dai "*bad*" e la donna si meravigliava del fatto che costoro fossero a conoscenza dell'utenza del Murri medesimo; a quella successiva, inerente all'organizzazione della partecipazione del predetto Murri alla prima riunione di Cap d'Antibes,

allorquando la Ricci suggeriva all'altro, per l'ipotesi in cui fosse stato fermato dalle forze di polizia, di avvalersi della facoltà di non rispondere; a quella, intervenuta dopo la suddetta riunione e la conseguente lite tra il Murri A. ed il Mokbel, allorquando la Ricci tentava d'indurre l'interlocutore a più miti consigli; a quella in cui la donna informava il Murri dell'intensificazione delle indagini e del precipitare della situazione; a quella, ancora, intervenuta dopo il rientro in Italia del Murri, allorquando la Ricci, a fronte delle rivendicazioni economiche del predetto, gli replicava punto su punto, spiegandogli perché fossero infondate); su quelle inerenti all'organizzazione, da parte della Ricci, del più volte sopra citato viaggio a Panama del Colosimo e del Macori; su quelle intervenute con il Colosimo, allorquando la Ricci informava l'altro dell'intenzione dell'Arigoni di rientrare in Italia, invitando l'interlocutore ad esplicare efficace opera di dissuasione; su quelle intervenute con il Mokbel e con il Di Girolamo in occasione delle due chiusure dei conti ad opera del Murri; su quelle intervenute a seguito della notizia del sequestro delle cassette di sicurezza; su quelle, intervenute con il marito, concernenti l'intenzione della Ricci, poi in concreto attuata, di estromettere il Fanella ed il Breccolotti dalla "Builders" e dalla "Made One", dopo che il Mokbel aveva deciso, ad un certo punto, che era giunto il momento di "*preoccuparsi di alienare tutto*"; su quelle, sia ambientali che telefoniche, che la videro protagonista sul tema del grande progetto della commercializzazione dei diamanti (si ricordano sia conversazioni con il Massoli che con il Fanella; e, a proposito di quest'ultimo, si ricorda, in particolare, la conversazione in cui il predetto Fanella e la Ricci discutono in merito a

percentuali, entità di ricavi ecc. e ad un certo punto il Fanella, con riferimento alle eventuali problematiche che potevano insorgere, tranquillizza l'interlocutrice, ricordandole che, qualunque cosa accada, loro comunque hanno da parte *"un bel cucuzzaro...che è di tutti"*).

E, d'altra parte, del ruolo attivo della Ricci G. in seno all'associazione ne discutevano, tra loro, in diverse occasioni, anche altri fondamentali protagonisti della vicenda in esame. Giova ricordare, al riguardo, quella conversazione intervenuta tra il Fanella ed il Toseroni (mentre quest'ultimo era in partenza unitamente proprio alla Ricci ed altri per Dubai), allorquando il primo, nel rappresentare all'altro che gli avrebbe spedito *"quel coso da quell'isola...quella dell'anziano...due punto cinque..."*, gli puntualizzava che, comunque, *"la piccoletta"* (soprannome della Ricci G.) sapeva tutto.

E giova, altresì, ricordare le due conversazioni (RIT 2731/2007, progr. 21786 21787) intervenute tra il Toseroni ed il Mokbel, il quale, a fronte delle pretese economiche dell'altro e del relativo impegno profuso dal predetto, faceva riferimento a coloro che, invece, erano sempre stati presenti con un impegno ininterrotto all'interno del sodalizio ed in tale novero inseriva esplicitamente la propria moglie.

Quanto, poi, al decisivo contributo causale della Ricci G. nell'ambito della suddetta associazione occorre, ovviamente, richiamare anche tutto quanto già acclarato in ordine alla partecipazione della predetta a quelle operazioni di riciclaggio in precedenza descritte, nonché quanto si dirà nel prosieguo in ordine a quelle attività di trasferimento fraudolento di valori descritte nei relativi capi d'imputazione , nonché a quelle circostanze fattuali già evidenziate in occasione della disamina delle

posizioni del Fanella e del Breccolotti (viaggi in Inghilterra ed in Svizzera, con la precisazione, quanto a tale ultima nazione, che la Ricci vi si recò anche una seconda volta, unitamente al commercialista Acreman; titolarità di quote sociali all'interno della "Builders" e della "Made One"; beneficiaria del conto "Ermete"; partecipazione ad entrambe le riunioni di Cap d'Antibes).

Gionta Aurelio –

Gionta Aurelio era l'amministratore unico della "Global Phone Network s.r.l.".

Del fondamentale ruolo esplicato dalla suddetta società nell'ambito della vicenda criminosa in esame e della conseguente pacifica penale responsabilità del prevenuto in ordine a quei gravissimi fatti di riciclaggio di cui al capo 11) della rubrica si è già diffusamente ed ampiamente parlato nelle precedenti parti della trattazione, sicchè del tutto superflua risulterebbe qualsiasi ripetizione sull'argomento.

Quel che, in questa sede, è necessario porre in rilievo è che la prova della piena e consapevole partecipazione del prefato personaggio all'associazione per delinquere in esame (prova già, comunque, resa manifesta dalle stesse modalità di realizzazione di quei fatti sopra citati, che rendevano evidentissimo l'inserimento della summenzionata società nell'ambito di una più ampia struttura organizzativa implicante, per assoluta, indefettibile forza di cose, il necessario coinvolgimento di una pluralità di soggetti) è ricavabile anche dai risultati dell'attività intercettiva.

Non appena si diffonde la notizia della seconda chiusura dei conti da parte del Murri A. il Gionta si mette a disposizione del Mokbel, per partecipare ad eventuali riunioni ecc. (RIT 2540/ 2007, progr. 63: conversazione tra i predetti Mokbel e Gionta).

E' Gionta a comunicare al Mokbel la notizia della sottoposizione ad indagini del Fanella e del Breccolotti. La circostanza è dimostrata dalle conversazioni intervenute tra Mokbel e Breccolotti (RIT 2540/2007, progr. 457), nonché tra il Mokbel e lo stesso Gionta (RIT 2540/2007, progr. 463).

Ancora Gionta interviene in discussioni tra gli associati sullo stato delle indagini, come in quelle, già esaminate, di cui al RIT 2390/2007, progr. 30413, 31101 e 31102.

Sono diverse, poi, le conversazioni intercettate in cui gli interlocutori, principali protagonisti della vicenda, nel ripercorrere la contabilità dei vari compensi percepiti dagli associati, fanno espresso riferimento anche al Gionta.

Non bisogna, poi, dimenticare il dato estremamente significativo dell'acclarata partecipazione del suddetto imputato alla seconda, fondamentale riunione plenaria di Cap d'Antibes.

E, da ultimo, va ricordato che il Gionta si recò, a bordo di aereo privato, unitamente al Di Girolamo, in Calabria a quell'appuntamento con Mokbel e Colosimo, finalizzato al famoso incontro con il Pugliese Franco in Isola Capo Rizzuto e che proprio una società riconducibile al Gionta medesimo (la "We Connect") provvide al pagamento sia di quel viaggio, che degli altri due effettuati, come s'è già illustrato, uno sempre in Calabria e l'altro in Germania.

Scoponi Riccardo –

Era l'amministratore unico, nonché socio al 95% della "I-Globe s.r.l.", della cui funzione assolutamente strategica, quale società cartiera, nella perpetrazione dell'impresa criminosa si è già diffusamente discusso nelle precedenti parti della trattazione, al pari dello strettissimo collegamento tra il suddetto prevenuto ed il Focarelli Carlo, *deus ex machina* della parte tecnico-fiscale e commerciale della colossale frode orchestrata.

A quest'ultimo riguardo va solamente ricordato, per completezza d'esame sul punto, che, come scaturito dalla testimonianza-De Lellis, è stato acclarato, in punto di fatto, che, proprio con la carta di credito del Focarelli, vennero acquistati i biglietti d'aereo per la trasferta sia del prefato Focarelli, che dello Scoponi (oltre che del Denaro, socio di minoranza al 5% della suindicata società) in quel di Vienna, al fine di accendere, presso la "Raif Central bank" della capitale austriaca, uno dei due c/c della I-Globe, con deposito dello specimen di firma dello Scoponi.

Oltre ai surriferiti, decisivi elementi probatori a carico di quest'imputato occorre fare menzione di quello rappresentato dall'acclarata partecipazione del predetto alla seconda, importantissima riunione di Cap d'Antibes; circostanza, quest'ultima, che correda, in modo definitivo, quel già di per sé solo ampio probatorio di colpevolezza fin qui delineato, in quanto dimostrativo della piena adesione dello Scoponi a quel vincolo associativo che legava tra loro i vari componenti del sodalizio.

Cherubini Giuseppe –

Era l'amministratore di fatto e di diritto della "Globestream Ltd" e cioè di una di quelle società che, per quanto, anche in questo caso, abbondantemente illustrato in precedenza, hanno esplicato un ruolo fondamentale nella veicolazione degli ingenti flussi finanziari illeciti.

Era, senza dubbio, il principale uomo di fiducia e collaboratore del Focarelli, come dimostrato, tra l'altro, dai numerosissimi viaggi effettuati, con relativi pagamenti a carico della carta di credito del predetto Focarelli, nelle diverse nazioni teatro delle operazioni di riciclaggio.

Occorre, inoltre, ricordare la missione effettuata dal citato prevenuto, insieme al Focarelli, nonché alla Ricci G., al Fanella ed al Breccolotti a Londra nel maggio del 2007; missione, in occasione della quale il Cherubini, unitamente agli altri due uomini, fece accesso alle cassette di sicurezza (di una delle quali anch'egli era intestatario) all'interno del caveau della "Harrod's" e prese poi parte, unitamente sempre al Focarelli, al Fanella ed al Breccolotti, ad una riunione con il Marotta ed i due inglesi, O'Connor ed Andrew.

Alla stregua di tutte le oggettive, surriferite circostanze fattuali, correlate ovviamente con quella conclamata responsabilità per i gravi fatti di riciclaggio di cui in rubrica, nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in merito alla piena, consapevole partecipazione di tale imputato all'associazione criminosa.

Ricci Antonio –

E' il *"vecchio parente"* , come evidenziato dall'attività intercettiva, del Mokbel e della Ricci G. (essendo zio di quest'ultima), ma è, soprattutto, il socio, ancorchè di minoranza, della "Telefox International", di cui era amministratore e socio maggioritario l'Arigoni; società, quest'ultima, del cui fondamentale ruolo nella veicolazione dei flussi finanziari illeciti si è già in precedenza ampiamente discusso.

Ora, la prova della piena, consapevole adesione di tale imputato all'associazione criminosa discende dalle seguenti circostanze.

Egli conosceva certamente il Murri A., figura-chiave del sodalizio criminoso, con cui era, addirittura, in rapporto estremamente confidenziale, come si evince chiaramente dal tenore dell'intercettazione telefonica (già menzionata), in data 29/3/2007, di cui al RIT 373/2007, progr. 325, allorquando il predetto Ricci, che si trovava in compagnia della nipote, subentrò al posto di quest'ultima nella conversazione con il Murri.

Ma egli conosceva, altresì, benissimo gran parte degli altri principali associati, come dimostrato dalla sua partecipazione alla più volte citata seconda riunione di Cap diAntibes; una riunione, come non è inutile ribadire, fondamentale per le strategie del consorzio criminoso e che, com'è opportuno sottolineare, non fu frutto del caso o dell'improvvisazione, bensì (come dimostrato dagli esiti dell'attività intercettiva acquisiti anche su tale specifico punto) di una preventiva decisione del Mokbel, che convocò, per l'appunto, per quel certo giorno

del luglio 2007 presso la propria villa in Costa Azzurra i vari associati, i quali, dunque, vi intervennero proprio in quanto tali.

Ecco perché, a tacer d'altro, non possono nutrirsi dubbi di sorta circa il ruolo di partecipe all'associazione in parola rivestito dal Ricci A.; e ciò a dispetto dell'evidente inverosimile spiegazione addotta dal predetto, a giustificazione del proprio intervento a quella riunione (si sarebbe recato, a suo dire, a Cap d'Antibes, per l'effettuazione di non meglio precisati lavori presso la villa del Mokbel !).

E, d'altra parte, non va neppure sottaciuta, a conferma del contributo causale fornito dal suddetto prevenuto alla causa del sodalizio, la circostanza del ricevimento, da parte del predetto, di un importo di circa €30.000,00, consegnatogli dall'Arigoni e corrispondente agli interessi che erano maturati, fino ad una certa data, su quella maggior somma di circa 2 milioni e mezzo di euro, che il predetto Arigoni inviò dall'isola di Antigua, con l'ausilio della Murri B., su ordine del Mokbel (vicenda, di cui s'è già parlato in precedenza, in occasione dell'analisi dell'attività tecnica di p.g. su tale specifico argomento).

Marotta **Luigi –**

Diversi sono gli elementi a carico di tale imputato in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere in esame.

In primo luogo, va posto l'accento su quanto riferito dal teste De Lellis in merito all'acclarata (nel corso di quell'operazione di p.g. tranfrontaliera menzionata dal predetto teste) partecipazione del suddetto prevenuto a quella riunione, nel maggio del 2007, a Londra unitamente

al Focarelli, al Fanella, al Breccolotti, al Cherubini, alla Ricci G., all'O'Connor, al Neave ed al Gourevitch.

Ora, che la suddetta partecipazione del prevenuto non sia stata un fatto meramente accidentale e privo di significato è dimostrato da quanto segue.

Il Marotta era soggetto strettamente legato al Focarelli, come dimostrato dall'attività intercettiva che si menzionerà da qui a breve e rappresentava, in particolare, il referente stabile del Focarelli in Inghilterra, in virtù del proprio altrettanto stretto collegamento con i sopra citati O'Connor e Neave.

Tanto emerge, in particolare, dalla conversazione (RIT 3987/2007, progr. 70) intervenuta tra il Focarelli ed il Marotta, nel corso della quale quest'ultimo rappresenta all'altro di aver urgente bisogno di danaro, segnatamente di 4.000 sterline, nonché di €1.000.

Il Focarelli gli replica, chiedendogli perché non si faccia aiutare dall'O'Connor e dal Neave (indicati come "*quei due imbecilli lì*") ed il Marotta, a propria volta, gli rappresenta che i predetti lo hanno aiutato economicamente per affronate le spese legali determinate dalla propria sottoposizione ad un procedimento penale in Gran Bretagna ("*Questi due imbecilli...no beh!...chi credi che m'ha pagato l'avvocato, credi che...sai a quanto sono io di avvocato qua?*").

Ma, la suindicata conversazione è importante anche sotto un altro profilo, perché il Focarelli invita espressamente il Marotta ad acquistare il settimanale "L'Espresso", in cui si parlava di Tronchetti Provera. Ed in effetti sul numero 45 del 15/11/2007 del suddetto giornale venne pubblicato un articolo intitolato: "Telecom, la maxi evasione", nel quale

erano riportate notizie relative allo scandalo finanziario della suddetta società oggetto proprio delle indagini relative alla vicenda processuale che ci occupa.

Dall'attività intercettiva è poi emerso che il Marotta aveva pensato, ad un certo punto, di rendersi parte attiva in un progetto di replica dell'operazione "Traffico telefonico", con gli stessi protagonisti, ma in Argentina.

In sede d'esame il prevenuto si è difeso, su tale specifico punto, asserendo che quanto da egli affermato nel corso della conversazione incriminata (in cui parlava con il proprio amico Rovere Roberto) era frutto di una propria invenzione o millanteria.

Senonchè, la prova del contrario emerge da un'altra conversazione (RIT 3987/2007, progr. 1449) intervenuta sempre tra il Marotta ed il Focarelli.

Il primo formula ancora una volta una richiesta di danaro all'interlocutore, dicendogli di aver necessità di €2.500,00, in quanto gli "*servono veramente, veramente come il pane*" e l'altro, scherzando, gli risponde: "*...voglio sperare di non esse l'unico panettiere al mondo*" (il che, tra l'altro, dimostra come fosse abbastanza consuetudinario il foraggiamento del Marotta da parte del Focarelli), dopo di che si registra il seguente scambio di battute tra i due: Marotta: "*Eh! Beh! E invece sei l'unico, perché qua...la, la cosa è chiusa, e io sto aspettando una cosa che si chiude. Tra l'altro dovevano fa questa cosa in Sudamerica, so andati lì, so stati ricevuti dal governatore, c'è pure tutto su Internet e tutto il resto. Fatto questo dice, ah! No ma noi non investiamo. E dico scusami, che cazzo sei andato a fa a fa...cioè chi t'ha detto di andà, chi tha detto de sputtanamme, cioè chi t'ha detto nulla. Cioè nessuno t'ha,*

t'ha de...andavi lì e hai detto sì sì sì facciamo facciamo facciamo, e poi dico no beh! Guarda noi non...non vogliamo investire, eh! E perché...e, e investimento...perché?!...cioè"-

Focarelli: "*Non me lo chiedere a me...non me lo chiedere a me...comunque io non ce l'ho tanto con...soprattutto è 'o scorzese lì che...che"*-

Marotta: "*Vabbè lui è...eh...! Tanto io ti ho sempre detto è lui che, che guida la musica, non mica loro, mica l'altro; l'altro non guida nessuna musica. Questo è una vita che te lo dico. L'altro te può dì quello che vuole, se, se...lui non grassottello (?) non dice, non dice va bene l'altro...è soltanto 'na comparsata"*-

Focarelli: "*Vabbuò, comunque senti e...mò vedo quando me alzo se riesco a fa qualcosa perché sto a letto cò 'a febbre"*.

Dal contenuto del brano di conversazione sopra riportata, dunque, si ricava innanzi tutto che quel summenzionato progetto da attuarsi in Argentina (Sudamerica) era qualcosa di reale e concreto; e si ricava, altresì, il pieno coinvolgimento nel progetto medesimo anche del Focarelli.

Ed a questo punto non può non riportarsi, per la sua decisiva valenza probatoria a carico del Marotta, il contenuto di quest'ulteriore conversazione (RIT 4901/07, progr. 1420) tra il predetto (voce A) e Focarelli (voce B):

VOCE A: Pronto?

VOCE B: Dimmi.

VOCE A: Allora, io posso andare avanti libero? Pronto!

VOCE B: Sì, che cosa vuol dire posso andare avanti? ...comunque...

VOCE A: Ho bisogno di parlare liberamente.

VOCE B: Eh no no. Quello comunque nun se po!

VOCE A: Ehhh allora dirmi di ... quando, dove posso chiamarti per parlarti liberamente, Carlo?

VOCE B: Da nessuna parte. Da nessuna parte. Non c'ho idea.

VOCE A: Non puoi andare in un albergo? E io ti chiamo dal pubblico?

VOCE B: A fa che? Porcoddio. Allora stammi a sentire.

VOCE A: Eh.

VOCE B: Io qui sono con un' ombra, va bene? Quindi se io vado in albergo dopo cinque minuti stanno lì, manco. Okay? Allora cerca di farmi capire che cazzo vuoi così cerco di dirti quello che posso dirti.

VOCE A: Allora comunque il mio amico giù nel paese che tu sai...

VOCE B: Sì, sì.

VOCE A: Dice, io che sono il primo che riceve il pacco di patate quando ce l'ho...quando ricevo cento patate ad un dato momento io do a centoventi, l'altro mi deve pagare centoventi e allora dov'è l'utile? Perché se mi paga...

VOCE B: Ma che sì stronzo? Scusa eh.

VOCE A: Eh sì so stronzo.

VOCE B: Eh ma mica poco!

VOCE A: Siamo in tanti ad esserlo, per cui non sono solo grazie.

VOCE B: Beh vabbè. Allora, scusami tanto tu dove stai?

VOCE A: Sono giù nel paese.

VOCE B: Nossignore tu stai dove stai tu adesso per esempio.

VOCE A: Sì.

VOCE B: Okay? E gli mandi cento patate.

VOCE A: Sì.

VOCE B: Che devi pagà?

VOCE A: Cento patate

VOCE B: Punto.

VOCE A: Perfetto.

VOCE B: A chi le mandi?

VOCE A: Le do al numero uno.

VOCE B: A quello grande no?

VOCE A: No, cento patate arrivano, diciamo così che, benissimo, siamo qui per esempio in, a (s.d.) Tuvatau.

VOCE B: Sì.

VOCE A: E io mando cento patate al mio amico giù.

VOCE B: Noo. Tu sì scemo. Tu, tu e tu. Quanti siete tre lì? Siete tutti e tre scemi. Le patate vanno direttamente al suo interlocutore quello grande.

VOCE A: Ah, quello dei due che sono sempre nostri interlocutori.

VOCE B: No. A quello suo.

VOCE A: Cioè sarebbe al grande "T".

VOCE B: Al grande! Per forza.

VOCE A: Perfetto. Siamo d'accordo, infatti avevo capito bene. Le patate arrivano al grande "T".

VOCE B: Per forza. Non può essere diversamente no?

VOCE A: Esatto, arrivano al grande "T", il grande "T" poi le passa al numero uno giusto?

VOCE B: Sì.

VOCE A: Quando passa al numero uno sono, a parte il suo cinque, c'è anche un qualcosa in più.

VOCE B: Evidentemente, certo.

VOCE A: Ecco. Allora il numero uno deve pagargli questo. Questo, questo qualcosa in più

VOCE B: Eh si capisce. E' evidente. Scusami eh, ma per il numero uno da quando in qua è un costo? E' una partita di giro no? (s.d.) Mica è un costo.

VOCE A: Ma il numero uno è nostro.

VOCE B: Ma che cazzo stai a dì? Oh stai a sentì.

VOCE A: Sì.

VOCE B: Fai conto che facciamo una telefonata per dire. Okay? Tu a chi telefoni?

VOCE A: Io telefono...

VOCE B: All'amico tuo? Noo. Tu telefoni alla grandissima società che sta lì.

VOCE A: Sì. Al "T".

VOCE B: Da fuori.

VOCE A: Io da fuori chiamo "1".

VOCE B: Perfetto.

VOCE A: "T" passa al numero uno, numero uno passa a numero due, numero due passa a...

VOCE B: Fuori.

VOCE A: A Rugen (fonetico).

VOCE B: Per esempio, sì. Beh?

VOCE A: Okay? Perfetto. Allora numero uno...

VOCE B: Grande "T" prende ...

VOCE A: Numero uno non hai detto che è nostro?

VOCE B: Ma da quando? Ma che cazzo stai a dì? Numero uno sì è nostro, embè?

VOCE A: Eh allora numero quando riceve da "T" deve riceve con ... diciamo con un rigonfio del vent ... notevole.

VOCE B: Sì, certo.

VOCE A: Ecco allora quando riceve con questo rigonfio notevole, lo deve pagare.

VOCE B: Evidentemente ma è quell'altro. Al numero due. Oh?

VOCE A: Allora il traffico, cioè il traffico arriva al numero due, il numero due lo da al numero uno, il numero uno lo da a

"T" e "T" lo passa indietro.

VOCE B: Sì se vuoi ... no il traffico fa il giro ... sì comunque sì dai è così, va bene.

VOCE A: Ah se è così sì, io invece avevo capito che ... il contrario capisci che se è il contrario non regge?

VOCE B: E' il contrario, è il contrario, assolutamente sì che è il contrario!

VOCE A: E come fa a reggere?

VOCE B: Ma l'anima de li mortacci tua, c'hai presente un trasportatore?

VOCE A: Sì.

VOCE B: Un trasportatore che fa? Piglia la merce e piglia i soldi no? O no?

VOCE A: Sì.

VOCE B: (incomprensibile) piglia sia la merce che i soldi.

VOCE A: Sì, siccome la stessa cosa mi è stata chiesta stamattina dall'amico che mi, ci interessa, mi è stata chiesta la stessa domanda precisa per cui vuol dire che gli stronzi in giro per il mondo ...

VOCE B: Sono tanti.

VOCE A: Sono tanti.

VOCE B: Eh sì.

VOCE A: Perché Angelo me l'ha chiesto ieri sera e il mio amico che, diciamo ci interessa, me l'ha chiesto stamattina e m'ha detto "ma che cazzo me stai a dì, oc cazzo ..." e tu ... e a lui gli ho detto "aspetta, te richiamo" per questo t'ho chiamato urgentemente.

VOCE B: Allora scusami eh. Abbi pazienza

VOCE A: Eh.

VOCE B: Stai, a sentire, molto semplicemente. Se io sto qua, fai conto, e do una cosa, ti do una telefonata a te.

VOCE A: Sì allora diciamo è Paul manda a "T". Giusto?

VOCE B: Perfetto, nel momento in cui manda a "T" dice a "T"

che per favore me la porti affanculo da un'altra parte? La cosa che ti ho dato?" Si o no?

VOCE A: Si me la dai a uno.

VOCE B: Eh? Si, certo è evidente. "Me la dai a uno? Quanto vuoi per darmela a uno? Cento lire? Eccoti cento lire"

VOCE A: Ecco, perfetto me la dai a uno però a uno lui la deve dare gonfiata.

VOCE B: Eh si capisce!

VOCE A: E uno gliela deve pagare integralmente.

VOCE B: Uno la ... uno li deve piglià i soldi! Scemo!

VOCE A: Scusa un secondo.

VOCE B: Anche un quarto d'ora, si.

VOCE A: Cerca di ... per favore Carlo.

VOCE B: Si.

VOCE A: Tu l'hai già fatto per un anno e mezzo io no. E nessuno di questi l'ha fatto (incomprensibile) stai calmo.

VOCE B: Io sono calmissimo.

VOCE A: Eh allora io ti dico una cosa, se io ti do una patata, tu sei (s.d.) "T", Paul ti da una patata, tu gliela devi pagare non è che io (s.d.) ti pago e te do la patata.

VOCE B: Eh lo vedi che non capisci un cazzo? sono tre volte che ti sto dicendo fai finta di essere un trasportatore, la patata non è la tua, tu la devi solo trasportare. Va bene?

VOCE A: Si.

VOCE B: Allora, io ti do la patata e ti dico "che me la porti a porcodio?"

VOCE A: A, ad uno.

VOCE B: Eh, fai conto. Va bene?

VOCE A: Si.

VOCE B: Okay. Allora io te la do, però siccome sono fuori ti do solo la patata, senza il bitorzolo, va bene?

VOCE A: Si.

VOCE B: Tu che lo devi dare internamente gli (s.d.) devi dare

alla patata il bitorzolo.

VOCE A: Sì.

VOCE B: Va bene? Quando tu la dai a qualcun' altro dici "Scusa io sono stanco che gliela porti te? Quanto vuoi? A me m'hanno dato cento lire a te te va bene se te ne do novantanove? Più il bitorzolo su novantanove?"

VOCE A: Sì.

VOCE B: Va bene così?

VOCE A: Sì.

VOCE B: Eh. La patata non c'entra un cazzo. Io non paghi la patata, tu vieni pagato. Ti danno la patata e i soldi. Perché la devi trasportare.

VOCE A: Ti voglio chiedere una cosa. Se il giro è fatto al contrario a te crea dei problemi?

VOCE B: Che vor dì?

VOCE A: Se invece tu la, tu la...perchè...questa cosa come io non l'ho capita, scusami sarò cretino, non l'ha capita nessuno.

VOCE B: Ma scusami, allora stai a sentì, scusami ...

VOCE A: Allora se invece tu dai la patata al numero due, numero due la da al numero uno, numero uno la da a "T" e "T" te la da a te che ti cambia?

VOCE B: (ride) Che sei scemo sei? Scusami eh. Allora abbi pazienza, stai a sentire. hai conto che c'è un servizio, è un servizio okay? Io ti do un cagnolino da portarmi a spasso e tu fai il servizio di portarlo a pisciare, va bene?

VOCE A: Sì.

VOCE B: Io te lo porto fuori ...

VOCE A: Io non ho capito a questo punto dove c'è l'utile.

VOCE B: Ma allora sì stronzo.

VOCE A: Eh lo so, so stronzo. Scusa.

VOCE B: Allora ... e io ...

VOCE A: Cerca di essere calmo per favore.

VOCE B: Io sono calmissimo però (incomprensibile).

VOCE A: Eh allora io non l'ho capito. Perché io ti dico una cosa quando io ricevo una cosa, anche se sono il trasportatore, chiedimi, chi è che fa la fattura?

VOCE B: "T"

VOCE A: "T"?

VOCE B: Il grande "T".

VOCE A: Oh, grande "T" fa la fattura col bitorzolo ...

VOCE B: A uno che sta fuori.

VOCE A: Fa la fattura a uno che sta fuori?

VOCE B: Eh certo. A quello che gli manda la cosa. Scusa tu fai il trasportatore? Io ti mando ... o fai conto un container, io ti sto mandando un container a te. Va bene?

VOCE A: Si.

VOCE B: E ti dico "che me lo mandi affanculo in mezzo alla Patagonia?"

VOCE A: Quindi non me lo dai a uno, per favore siamo ... facciamo le cose precise sennò non ci capiamo. Me lo dai a uno, benissimo giusto?

VOCE B: Bene. Si.

VOCE A: Bene, io sono trasportatore ti chiedo il 5% per fare questa operazione.

VOCE B: Va benissimo.

VOCE A: Perfetto. Che ti faccio allora a te? Ti fatturo il 5% a te, che è diciamo a Paul, si fattura il 5%?

VOCE B: Nossignore, tu a Paul gli fatturi cento lire.

VOCE A: Gli fatturo cento lire, perfetto.

VOCE B: Dopo di che l'altro stronzo, quello che si inculla il trasporto al tuo posto, perche tu stai a fa un passamano no? Fattura a te il 95 più Iva, va bene? Ci sei?

VOCE A: Si.

VOCE B: Eh la patata ... scusa, io faccio una telefonata e la consegno al grande "T", grande "T" cosa fa? Vuole i soldi no?

VOCE A: Io ti voglio dire una cosa. No, no, no fermati, fermati che la cosa principale ... se capisco questo ho capito tutto. Io ti faccio, io sono Paul.

VOCE B: Sì.

VOCE A: Ti do a te una patata.

VOCE B: Una telefonata.

VOCE A: E tu la fatturi ... Io te la dovrò fatturare a te se ti do la patata (incomprensibile).

VOCE B: Ma che si stronz? Scusami un attimo abbia tanta pazienza, abbi tantissima pazienza, ma l'anima de li mortacci tua, ma tu quando telefoni, porco di un Dio, che fai telefoni e fai pure la fatture? O paghi la bolletta?

VOCE A: Pago la bolletta ovviamente.

VOCE B: (urlando) E allora, porcodio, sarà uguale no! Io ti do la telefonata e voglio pure i soldi? Perchè t'ho dato da fa un lavoro? Ma porcodio e come se vado da uno "scusa che me porti sto sacco della monnezza? Però famme na cortesia damme cento lire perchè così almeno lo stai a portà tu". Ma che sei scemo? Che cazzo vi siete magnati lì ahò?

VOCE A: Ho capito, sì.

VOCE B: Io devo fare una telefonata da qui a Milano?

VOCE A: Sì.

VOCE B: Consegno la mia telefonata, io sono un carrier (fonetico) locale, consegno la mia telefonata ...

VOCE A: A "T".

VOCE B: Dimenticati il bitorzolo, dimenticati il bitorzolo per favore adesso va bene?

VOCE A: Sì.

VOCE B: De la mia telefonata ... io sto a casa mia, porcodio?

VOCE A: Sì.

VOCE B: Faccio l'operatore telefonico? Mi chiamo Tele 2? Alzo il telefono e io chiamo e pago a Tele 2. Tele 2 non è che c'ha i fili in tutto il mondo no?

VOCE A: No.

VOCE B: Giusto? Dovrà prendere, qui per dire, Telecom Italia che cosa fa? Prende sta telefonata e dice " che la devo mandà a Londra? Mo a chi cazzo la do questa? La do a British Telecom a Londra.

VOCE A: Si.

VOCE B: British Telecom quando gli arriva sta telefonata, sta cazzo di patata, ma che lo fa a gratis? Dirà "ma tu che voi che io ti porto la telefonata al sig. Smith che sta lì a Via Vattelainculo della pera dietro l'angolo a Piccadilly Circus? Dammi cento lire che io ti ci faccio parlare con sto stronzo" Oh no?

VOCE A: Si. Gli dirà "dammi cinque lire" giusto delle cento?

VOCE B: No! Gli dice dammi cento lire!

VOCE A: Si.

VOCE B: No cinque, cento.

VOCE A: Ahhh sarebbe quindi (s.d.) Paul che paga (s.d.) "T", al grande "T".

VOCE B: Eh come cazzo hai fatto a ind ... è evidente! (Paul va lì e gli dice "scusa che per favore mi porti sta cosa, sta telefonata me la porti affanculo da giù? Tiè eccoti i soldi, vammela a portare laggiù". Quello si rompe subito i coglioni, perché non c'ha voglia di lavorà, e trova un altro che glielo fa al posto suo. "Senti quanto vuoi te per andacce al posto mio lì? Così ho guadagnato solo i soldi e non devo fa un cazzo?". Solo che uno è estero e uno è nazionale.

VOCE A: Capito.

VOCE B: Eh, ma mica che porcodio, ce vuole la scienza.

VOCE A: Eh vabbè

VOCE B: Vabbè.

VOCE A: (s.d.) non ci vuole la scienza però non l'aveva capito nessuno in due mesi.

VOCE B: Non l'aveva capito nessu ... scusami un attimo, tu

con chi stai parlando?

VOCE A: Probabilmente perché non l'ho saputo spiegare io, che cazzo devo dire (incomprensibile).

VOCE B: Sa qual è il problema, abbi pazienza, sai qual è il problema? Uno solo: il problema è che questa cosa non si è ancora mossa dal tavolo de. tuo amico. Perché se il tuo amico, stammi sentire, se il tuo amico avesse semplicemente accennato al grande "T" no? Il grande "T" gli avrebbe riso in faccia ad una cosa del genere perché evidentemente lo conosce benissimo questo meccanismo e sai che cosa ti dico anche?

VOCE A: Eh.. (incomprensibile).

VOCE B: Il timore, tutti i timori del cazzo non sono del grande "T" tutti i timori del cazzo sono tutti sull'amico tuo che non ci capisce un cazzo. Capito? Perché avrà sentito nominare da qualche parte "a che cazzo mi stanno a vende il traffico fraudolento". Ma de che? Capito?

VOCE A: Vabbè.

VOCE B: E' così.

VOCE A: No, non è così.

VOCE B: Ma sì, perché non può venire un commento di questo genere, come quello che tu mi hai fatto al telefono adesso, non può venire da un operatore. Non può. E' impossibile. E' i-m-p-o-s-s-i-b-i-l-e. Sai che vor dì impossibile?

VOCE A: Ti richiamo fra un'ora.

VOCE B: Vabbuò ciao.

FINE CONVERSAZIONE TELEFONICA

Il presente verbale, redatto a cura di Tancredi Gullò, è composto da n. 12 PAGINE per un totale di 14203 caratteri (spazi inclusi).

Il redattore: Tancredi Gullò

La conversazione appena riportata dimostra, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, la piena consapevolezza, in capo al Marotta, di essere coinvolto nella vicenda della gigantesca frode fiscale di cui trattasi e concorre, dunque, unitamente agli altri elementi prima esaminati, a fornire piena prova della partecipazione del predetto all'associazione per delinquere, di cui il proprio amico e sodale Focarelli era uno dei principali artefici e promotori.

Zito Bruno –

Della piena e consapevole partecipazione del suddetto imputato all'associazione per delinquere in esame si è già ampiamente discusso nella precedente parte della trattazione, ragion per cui nulla resta da aggiungere.

Fragomeli Francesco – Micucci Massimo

Si è già data contezza, nella precedente parte della trattazione, dei ruoli-chiave rivestiti da questi due imputati nella perpetrazione di quelle attività di riciclaggio loro contestate.
E non può non rilevarsi, al riguardo, come l'esposizione, in quella sede, delle argomentazioni a sostegno dell'affermazione di colpevolezza dei suddetti prevenuti si sia, di fatto ed in concreto, sostanziata anche nella puntuale indicazione di circostanze indiscutibilmente dimostrative della piena consapevolezza, in capo ai predetti, di far parte di una struttura

associativa per delinquere, ragion per cui qualsiasi notazione aggiuntiva risulterebbe del tutto superflua e sovrabbondante.

Colosimo Paolo e reati elettorali

La prova della partecipazione di quest'imputato all'associazione per delinquere in esame discende dalle seguenti fondamentali circostanze.

Viaggio a Panama del Colosimo unitamente al Macori, per parlare con l'Arigoni.

Sono stati già ampiamente illustrati gli esiti dell'attività intercettiva comprovanti l'organizzazione del suddetto viaggio ad opera della Ricci G., la partenza ed il ritorno contestuali dei predetti Colosimo e Macori (v. anche documentazione acquisita), i contatti tra il Colosimo ed il Mokbel sia prima del viaggio, che al ritorno, per resocontare in merito a quell'incontro.

Ora, che la versione difensiva del Colosimo (il quale ha dedotto, a giustificazione della summenzionata trasferta a Panama, esclusivamente la propria esigenza di difensore dell'Arigoni, di dover incontrare il proprio assistito in relazione al procedimento penale in cui quest'ultimo era implicato) non possa in alcun modo reggere a fronte di un minimo vaglio critico è dimostrato dal seguente, fondamentale rilievo.

Risulta, come già visto, dall'attività tecnica di p.g. che il giorno precedente alla partenza per Panama la Ricci G., facendosi portavoce della decisione del proprio coniuge, comunicò al Colosimo che il Mokbel voleva incontrarlo quella sera stessa al ristorante (Philadelphia) e che, a fronte delle difficoltà evidenziate dal Colosimo quanto all'orario

dell'appuntamento (a causa di impegni di lavoro dell'avvocato), ad un certo tranquillizzò l'interlocutore, dicendogli di non preoccuparsi perché *"tanto lui ha detto tutto a quell'altro che parte con te"*.

Ora, dal momento che né il Mokbel, né tanto meno il Macori rivestivano alcun ruolo di sorta nell'assistenza penale dell'Arigoni, è di palmare evidenza che quel *"tutto"* riferito al Macori dal Mokbel (e di cui quest'ultimo voleva mettere al corrente il Colosimo prima della partenza, tanto da convocarlo per parlargli al riguardo) non poteva avere assolutamente alcunché a che vedere con le strategie di difesa legale dell'Arigoni.

Ed è invece logico ritenere, alla stregua di tutto quanto evidenziato dall'attività intercettiva espletata in quel periodo (nonché di quanto dichiarato su tale specifico punto dall'Arigoni, nel corso della sua deposizione dibattimentale), che la missione a Panama del Colosimo e del Macori fosse finalizzata a scongiurare eventuali colpi di testa dell'Arigoni, a seguito dell'intenzione manifestata da quest'ultimo, di operare un rientro in Italia, quanto mai incauto ed imprudente in quella fase dell'attività associativa.

Conoscenza di altri principali associati ed interventi in occasione di problematiche varie, che investivano i predetti.

La circostanza in esame emerge sempre dall'attività intercettiva. Vanno segnalate al riguardo: 1) la conversazione (RIT 1104/2007, progr. 47) intervenuta tra il Mokbel ed il Colosimo, subito dopo il rientro di quest'ultimo dalla missione a Panama. Ad un certo punto il Mokbel rappresenta al Colosimo che entrambi dovranno incontrare *"quel puzzolente* (vale a dire il Focarelli) *con cui abbiamo mangiato quella*

sera io e te" e l'altro gli risponde :"*Quando vuoi tu. Sto a tua disposizione"*. La conversazione in parola è importante, tra l'altro (oltre perché dimostrativa della conoscenza e frequentazione del Focarelli da parte del Colosimo), anche perché sintomatica dell'evidente subordinazione del Colosimo alle decisioni del leader indiscusso del sodalizio criminoso; e tale ultimo aspetto risulta, altresì, evidenziato in un'altra conversazione (RIT 1307/2007, progr. 1673) intervenuta sempre tra i due medesimi interlocutori, allorquando, a fronte delle lamentele del Mokbel per i comportamenti dell'Arigoni e della sua intenzione di "*scaricarlo"*, il Colosimo dice all'altro:"*Dimmi quello che devo fare"*; 2) le conversazioni (RIT 1644/2007, progr. 138 e 146) intervenute tra il Colosimo ed il Di Girolamo, in occasione della notizia della prima chiusura dei conti ad opera del Murri A.; 3) la conversazione (RIT 2603/2007, progr. 1835) tra Mokbel e Colosimo, non appena diffusasi la notizia della sottoposizione ad indagini del Fanella e del Breccolotti (conversazione, dalla quale emerge come il Colosimo avesse già attinto la notizia per conto proprio); 4) partecipazione del Colosimo alla conversazione ambientale di cui al RIT 2390/2007, progr. 7436, in cui erano presenti, oltre al Mokbel ed alla Ricci, anche il Fanella, il Toseroni ed il Grassi (conversazione, di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo della trattazione, per altri importanti profili inerenti alla posizione del Colosimo); 5) le conversazioni intervenute, il 7/1/2008, tra Mokbel e la moglie (RIT 2540/2007, progr. 2549) e tra quest'ultima ed il Colosimo (RIT 932/2007, progr. 4675), dopo la notizia che il Murri aveva depositato presso un notaio documentazione compromettente per le sorti del sodalizio (di cui s'è già trattato in precedenza); conversazioni

relative alla convocazione, da parte del Mokbel tramite la Ricci, del Colosimo presso l'ufficio di viale Parioli 63 per le 16 di quel giorno ed alla trasmissione del messaggio in questione dalla Ricci al Colosimo, con richiesta di quest'ultimo di procrastinare di mezz'ora l'appuntamento.

Assistenza economica ai familiari dell'Arigoni.

L'istruttoria dibattimentale ha fornito la prova incontrovertibile, a dispetto dei contrari assunti difensivi del Colosimo, che quest'ultimo era il soggetto delegato dal Mokbel al periodico sovvenzionamento dei familiari dell'Arigoni durante la forzosa assenza dall'Italia del loro congiunto.

Tale circostanza emerge, in modo chiaro ed inequivocabile, inannzi tutto da due conversazioni (RIT 1646/2007, progr. 632 e 644, già esaminate) intervenute tra la Murri B. ed il Mokbel durante la permanenza della predetta a Panama alla fine di maggio-inizi di giugno del 2007; conversazioni, dalle quali scaturisce, in buona sostanza, che la sorella dell'Arigoni si recava mensilmente dal Colosimo, per prelevare il danaro preventivamente consegnato a quest'ultimo dal Mokbel e destinato, per l'appunto, a sovvenzionare la famiglia dell'Arigoni.

Ed ulteriore, significativa conferma di ciò la si rinviene anche nella già cit. conversazione di cui al RIT 2689/2007, progr. 32, intervenuta proprio tra l'Arigoni e la sorella Antonella (allorquando il primo, a fronte delle doglianze dell'altra circa l'imminente esaurimento delle proprie risorse economiche, le rimprovera il fatto che ciò significava che il danaro datole da Paolo "*era durato niente*"), nonché nella conversazione, sopra integralmente riportata, di cui al RIT 1903/2007, progr. 51, intervenuta tra il Mokbel e l'Arigoni.

Contributo fattivo dell'imputato in seno ail'associazione.

Si è poco prima accennato alla conversazione ambientale di cui al RIT 2390/2007, progr. 7436, di cui sono stati riportati, nella parte pregressa della trattazione, alcuni stralci testuali. Orbene, premesso che, come si evince dalla lettura integrale della trascrizione della conversazione in esame, la stessa aveva per oggetto i futuri investimenti del sodalizio (da quelli in campo immobiliare a quelli inerenti al progetto in grande stile di commercializzazione dei diamanti, con la previsione di costituzione di società in Hong Kong, Singapore, Lussemburgo, Dubai; con menzione, tra le altre cose, da parte del Mokbel, delle modalità escogitate per condurre in porto l'operazione di acquisizione della villa in Cap d'Antibes e con riferimento, altresì, alla persona del Focarelli, "*Carlo*", ed agli ingenti guadagni da quest'ultimo percepiti fino a quel momento), va ricordato quanto segue.

Proprio l'esordio della suddetta intercettazione è caratterizzato dall'intervento del Colosimo, il quale fa espresso riferimento ad un'operazione propostagli in quel di Bucarest, in merito all'acquisto di un "*terreno intorno al raccordo anulare*", con indicazione del soggetto (tale Clementi Antonio) con cui egli era entrato in contatto, nonché ad altra operazione, sempre nel settore immobiliare ma a Rio De Janeiro, per la quale egli era entrato in contatto con tale Gregoretti Marco (ed in ordine a quest'ultimo specifico punto va posto in rilievo come strettamente correlato all'argomento trattato dal Colosimo risulti il contenuto di altra conversazione –RIT 2390/2007, progr. 21786- intervenuta tra Toseroni e Mokbel, il quale ad un certo punto dice

all'altro"...*tra questi c'abbiamo mandato Paolo, Paolo in Sud America ha proposto ...sò tutti prezzi da andà a trattà, questi"*).

Inoltre, va altresì ricordato quanto, ad un certo punto, espressamente detto dal Mokbel agli altri interlocutori nel corso della conversazione in esame :

"*Noi dobbiamo pianificà tutto, ma perché poi? Per annà a fa 'sto business de annà lì a cazzo de cane, poi...aggiustare i conti diventa pesante, siccome adesso il lavoro è un altro...so partito senza manco dirvi un cazzo, ho comprato le gioiellerie, ho pigliato con i soldi...spero che me li ridate...se non ci sono problemi tombali, i soldi...hai capito? Mortacci vostri! E ci mettiamo seduti e pianifichiamo e su quello è da pianificà tu sei quello che se mette ar muro, Paolo è un altro, Nic è un altro, io so quello che conosce i parametri...".*

Non occorre, di certo, spendere troppe parole per commentare le surriferite espressioni, dal significato inequivocabile: con la specifica indicazione dei soggetti, tra cui il Colosimo, che dovranno mettersi "*ar muro",* il Mokbel ha inteso menzionare quelli da cui pretendeva il massimo impegno in quell'attività di pianificazione prima citata.

Ed ancora, proseguendo sul tema della suddetta pianificazione, sempre il Mokbel, rispondendo ad un'osservazione del Toseroni, cosi si esprime: "*Perché poi sulla pianificazione che facciamo dobbiamo investire una caterva di soldi, dobbiamo rischià, Mà"*, al che il Colosimo chiosa: "*e incominciare, per lo meno, a sondare il terreno"*; ciò, ad ulteriore conferma della piena condivisione delle parole del capo da parte del predetto Colosimo, che fornisce anche i propri suggerimenti al riguardo (iniziare a sondare il terreno).

Non può essere, poi, sottaciuto il contenuto di un'altra conversazione, anch'essa già illustrata, quella di cui al RIT 1104/2007, progr. 5685, intervenuta tra il Mokbel ed il Colosimo, nell'agosto del 2007, subito dopo il rientro in Italia dalla Spagna del Colosimo unitamente all'Arigoni.

Nella circostanza la discussione verte sulle pregresse condotte dell'Arigoni, che il Mokbel continua ad accusare di aver sobillato il Murri A., nonché sull'atteggiamento di autovittismo assunto dall'Arigoni medesimo, che si lamentava del fatto di essere stato abbandonato al proprio destino (atteggiamento già emerso nel corso di quella cit. conversazione tra Arigoni e Mokbel, di cui al RIT 1903/2007, progr. 51).

Ed a quest'ultimo proposito il Colosimo, facendo espresso riferimento a quanto da egli replicato all'Arigoni a seguito delle suddette lamentele del predetto, cosi si rivolge al Mokbel: "*Sei un cazzone –gli ho detto- come, non siamo venuti? Abbiamo fatto la squadra e siamo venuti a tenerti la manina. Poi eccomi qua*".

Da queste parole, con ricorso ad un'immagine dotata d'indubbia efficacia plastica, discende l'ulteriore conferma (ammesso che ve ne fosse stato ancora bisogno), da un lato, della sussistenza, tra i vari sodali, di quel vincolo associativo di cui si diceva in premessa e, dall'altro, del pieno coinvolgimento in tale vincolo dell'imputato Colosimo.

Partecipazione del Colosimo alle attività finalizzate all'elezione del Di Girolamo al Senato della Repubblica e da cui sono scaturite le imputazioni di cui ai capi 25, 26 e 27 della rubrica.

Sono già state illustrate le ragioni (v. più sopra) per le quali la vicenda elettorale del Di Girolamo e le conseguenti imputazioni che, secondo la

prospettazione accusatoria, la riguardano debbano ritenersi strettamente connesse al reato associativo; ed è, dunque, per evidenti esigenze di organicità dell'esposizione che s'appalesa opportuno trattare in questa sede, anzichè separatamente, delle imputazioni summenzionate.

Si è già data contezza delle risultanze dell'attività intercettiva concernenti le iniziative intraprese dal Mokbel e coronate da successo, al fine di ottenere l'inserimento del Di Girolamo nella lista dei candidati all'estero per le elezioni al Senato della Repubblica.

Con riferimento, ora, alle successive iniziative volte al conseguimento dell'obiettivo perseguito, quello cioè dell'elezione del predetto candidato, occorre, innanzi tutto, soffermarsi su quelle che sono le emergenze oggettivamente scaturite dall'istruttoria dibattimentale.

Si è già fatta menzione di una conversazione (RIT 2540/2007, progr. 4403) intervenuta in data 24/3/2008 tra il Mokbel ed il Di Girolamo, dalla quale si evince, in primo luogo, come i predetti si stessero organizzando per recarsi entrambi, il giorno successivo, ancorchè con mezzi separati, presso una non meglio precisata località, concordando su come e dove incontrarsi, dopo i rispettivi arrivi in loco (nella circostanza il Di Girolamo rappresentava all'interlocutore che sarebbe stato fatto prelevare, al proprio arrivo, dal Colosimo). Quindi la conversazione si sviluppava sul tema della partecipazione, all'ormai prossima consultazione elettorale sopra citata, del Di Girolamo, il quale ad un certo punto esclamava : "*...comunque noi la partita grossa grossa grossa, grossa, è proprio quella di domani, perché se domani...cioè...lì*", per poi, dopo un po', ribadire il concetto : "*...domani, domani potrebbe essere una marcia in più perché se domani*

nel complesso di quelle persone c'è qualcuno che...è fatta. Quelli...possono...l'ago della bilancia è tutto lì.", al che il Mokbel gli replica: "*Eh, la bilancia...lì bisogna spigne pesantemente perché quelli, poi, sò pure ignoranti, poi speriamo che ce danno qualche indicazione per poter mandà delle persone proprio su. E io questo me batterò, io...senti, mandateme de un paio di persone mie, su, a fa da supporto...*".

E' stato, quindi, acclarato (a seguito di servizio di o.c.p. effettuato dagli operanti) che in data 25/3/2008 Mokbel e Colosimo, in auto, nonchè Gionta, Di Girolamo e Macori, con aereo privato (messo a disposizione dal Gionta), si sono recati congiuntamente ad Isola Capo Rizzuto, segnatamente presso l'hotel "Fly" gestito dal Pugliese Franco.

E' stato parimenti acclarato che qualche giorno dopo, allorquando il Di Girolamo era già ripartito dalla Calabria, mentre il Mokbel era rimasto in loco, veniva intercettata (RIT 2540/2007, progr. 4611) una conversazione tra i due predetti personaggi, nel corso della quale il Mokbel innanzi tutto aggiornava l'interlocutore su quanto si stava verificando, dicendogli testualmente: "...*oggi loro si sono riscatenati pesantemente. E' stata una giornata così, ci hanno...e mandà proprio fuori la gente, uno ce và sicuro, uno già...sì, sì. Prende, parte...loro partono proprio uno di loro parte...*"; dopo di che raccomandava espressamente all'altro che *l'unica cosa* che occorreva *assolutamente fare* era quella di *intestà una barca a Zi Franco.*

E' stata quindi intercettata (RIT 1644/2007, progr. 11194) una telefonata effettuata al Di Girolamo dal Pugliese, nel corso della quale il primo ringraziava il secondo per il *lavoro eccezionale* che quest'ultimo stava

facendo e, dopo un breve scambio di battute con lo Stabile Arturo (titolare dell'omonimo cantiere navale) che si trovava in compagnia del Pugliese, riprendeva la conversazione con quest'ultimo e, facendo espresso riferimento alla telefonata ricevuta dal *nostro comune amico...per l'intestazione di questa...*, lo tranquillizzava, dicendogli di non preoccuparsi perché *risolviamo tutto noi*; al che il Pugliese lo ringraziava, aggiungendo :"*senti un po'...i documenti poi glieli mandate voi, fa tutto lui*" (con evidente riferimento alla documentazione inerente alla suddetta intestazione, da trasmettere allo Stabile).

Ed allora, il primo dato che può tranquillamente ritenersi assodato, alla luce delle surriferite emergenze dibattimentali, è che scopo della summenzionata trasferta ad Isola Capo Rizzuto era quello di stipulare un accordo con il Pugliese, che prevedeva, da un lato, l'impegno di quest'ultimo a favorire l'elezione del Di Girolamo (che si presentava come candidato all'estero, segnatamente in Germania, nei collegi di.....) e, dall'altro, quale contropartita per il suddetto Pugliese, l'intestazione di un'imbarcazione.

Ed è significativo notare come la chiara, inequivocabile natura di questo *do ut des* risulti emblematicamente scolpita in quello scambio di battute che interviene tra il Di Girolamo ed il Pugliese nella seconda delle due conversazioni intercettate, sopra richiamate.

E' il Pugliese –giova ribadire- che chiama il Di Girolamo, il quale, non appena capito di chi si tratta, gli dice immediatamente di tenerlo nel cuore, dichiarandosi consapevole del fatto che l'altro sta "*non correndo, di più*", nonché del fatto che "*state facendo un lavoro eccezionale*". A quel punto il Pugliese si schernisce, dicendo che spera "*di portare in*

frutto un bel lavoro", dopo di che rappresenta al Di Girolamo –che fino a quel momento, si badi bene, non ha ancora fatto il benché minimo cenno al problema dell'intestazione- di trovarsi in compagnia del signor Arturo Stabile, puntualizzando *"quello penso che conoscevi...le sue barche"* e, al momento di consegnare l'apparecchio allo Stabile per farlo parlare con il Di Girolamo, dice a quest'ultimo :*"perchè stiamo lavorando...stiamo lavorando per te"*. Finita la breve conversazione tra il Di Girolamo e lo Stabile (consistita, peraltro, in semplice scambio di convenevoli) e, ritornato all'apparecchio il Pugliese, quest'ultimo domanda al Di Girolamo: *"Nicola, tutto a posto?"*. Finalmente il Di Girolamo recepisce il messaggio, tanto implicito quanto inequivocabile, che il Pugliese ha tentato in tutti modi fino a quel momento di trasmettergi (e cioè sapere come si è risolto il problema dell'intestazione della barca) ed entra allora subito in argomento, riferendo all'altro di aver ricevuto la telefonata del *"nostro comune amico"* (vale a dire del Mokbel) in merito al problema dell'intestazione ed invitandolo a non nutrire preoccupazioni di sorta perché *"risolviamo tutto noi, eh"*. A quel punto, il Pugliese, finalmente rassicurato, ringrazia l'interlocutore, raccomandandogli di curare poi la trasmissione dei documenti inerenti alla suddetta intestazione e conclude, rassicurando, a propria volta, il Di Girolamo in merito a quel lavoro eccezionale di cui in premessa, pronunziando le seguenti parole: *"Niente, volevo dirti che anche loro da oggi si stanno inventando pure con e-mail e tutto con il tuo nome, va bene?"*.

Il secondo dato pacificamente acquisito in punto di fatto è rappresentato dagli esiti dell'attività intercettiva in merito alla conclamata presenza del

Macori e del Gabriele in Germania nel periodo antecedente al 10 aprile 2008 (termine ultimo per le votazioni degli italiani all'estero), alla frenetica attività quotidiana dei due prefati personaggi per il reperimento di schede elettorali presso gli emigranti di origine calabrese e per il riempimento delle stesse, al costante aggiornamento, sull'andamento di tale attività, del Mokbel ad opera del Macori, ai contatti telefonici tra il Gabriele ed il Macori anche dopo l'avvenuto rientro in Italia di quest'ultimo, nonchè ai contatti tra il Macori ed il Di Girolamo.

Quanto alla prova, semplicemente schiacciante, dell'abusivo riempimento, ad opera dei prefati Macori e Gabriele, va ricordato, in primo luogo, tra i tanti, il contenuto di quella conversazione, di cui al RIT 1988/2007, progr. 28876 (più sopra integralmente riportata) intervenuta tra i due summenzionati soggetti (conversazione che, se non fosse per l'estrema serietà della materia, non si esiterebbe a definire per certi aspetti esilarante, dal momento che il Gabriele esordisce, annunziando, con tono trionfante, al Macori che ha appena finito di scriverne 40 e, a fronte dei disperati tentativi dell'interlocutore –"*Giovà ! Giovà! 40 le hai viste...*"- d'invito alla prudenza nel parlare al telefono, non dimostra una spiccata perspicacia nel recepire il concetto e, a scanso di qualsiasi equivoco, ribadisce con forza: "*poi 40 ne ho scritto io*", aggiungendo: "*50 ne devo scrivere domani!*"). E va ricordato, soprattutto, quanto emerso dalla testimonianza dell'u.p.g. del R.I.S. C.C. Palombo Paolo, circa l'acclarata falsificazione, da parte dei suddetti Gabriele e Macori, attraverso la trascrizione del nominativo del Di Girolamo, di ben n.1563 schede (di cui n.775 riconducibili alla grafia del Gabriele e n.788 a quella del Macori).

Ora, che proprio l'anzidetta attività espletata dal Macori e dal Gabriele (di reperimento ed abusivo riempimento di schede elettorali) fosse quel "*lavoro eccezionale*", oggetto di quelle manifestazioni di gratitudine del Di Girolamo nei confronti del Pugliese di cui in premessa, è comprovato da una fondamentale circostanza.

Ed invero, è necessario richiamare, al riguardo, il contenuto di quella conversazione (RIT 2540/2007, progr. 5695), di cui sono stati riportati i passi salienti, intervenuta tra il Mokbel ed il Macori, allorquando quest'ultimo notiziò il primo in merito ad una riunione capeggiata dal Pugliese ed alla quale egli aveva personalmente partecipato, unitamente ad altri soggetti, tra cui il Gabriele.

Riferiva, in particolare, il Macori che, in quella sede, il Pugliese si era adirato per la notevole entità delle spese sostenute fino a quel momento ed aveva segnatamente ordinato al Gabriele di resocontargli sugli importi ricevuti e su come li avesse impiegati, dicendo espressamente al Macori che egli doveva, a propria volta, rendere conto al Mokbel su come venivano spesi i danari, perché iniziavano ad essere un po' troppi; quindi –secondo sempre quanto riferito al Mokbel dal Macori- il Pugliese aveva esclamato alla fine: "*Qui rispondete tutti a me e io poi devo rispondere non al senatore, ma a Gè*" e cioè al Mokbel e, a quel punto, il Macori si era rivolto al suddetto Pugliese, dicendogli: "*Fra per me il capo sei tu, io me ne vado...il capo sei tu, c'hai ragione tu*".

Il contenuto della surriferita conversazione, da un lato, corrobora ulteriormente quel già di per sé ampio quadro probatorio in precedenza delineato in merito a quel *pactum sceleris* intervenuto tra Mokbel e Pugliese e, dall'altro, dimostra in modo chiaro ed incontrovertibile che

proprio il prefato Pugliese aveva organizzato la spedizione in terra tedesca del Gabriele e del Macori, per quell'attività di reperimento di voti prima descritta.

E d'altra parte, un altro elemento dimostrativo del fatto che proprio il Pugliese e non altri era l'unico soggetto di riferimento del Gabriele nella vicenda in esame lo si ricava da un'altra conversazione intercettata e già menzionata, quella di cui al RIT 1988/2007, progr. 30903; conversazione intervenuta, in data 22/4/2008, inizialmente tra il Gabriele ed il Macori, al posto del quale, però, subentra ad un certo punto il Pugliese. Quest'ultimo, nel preannunziare al Gabriele che sarebbero arrivati in Germania, il successivo giorno 26, in circa sette-otto persone, ivi compreso il senatore, raccomandava all'interlocutore di reperire un albergo con tutti i conforts.

Infine, il terzo dato indubitabilmente acclarato, alla luce sia dell'attività tecnica di p.g. che della documentazione acquisita, è quello relativo all'avvenuta intestazione della più volte sopra citata imbarcazione alla società "ADV & Partners" di Caboni Roberto, cugino dello Iannilli Marco.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, si tratta ora di esaminare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, secondo cui sarebbe pienamente configurabile, in relazione a tutte e tre la fattispecie criminose (capi 25, 26 e 27 della rubrica) in esame, la contestata aggravante ex art 7 D.L. n.152/91 e di valutare, contestualmente, le posizioni degli imputati chiamati a rispondere di tali specifici delitti, iniziando da quella del Mokbel Gennaro.

Il punto di partenza, per l'analisi che ci si accinge a compiere, è rappresentato dagli esiti di quell'attività intercettiva più sopra illustrati, dai quali è inequivocabilmente scaturito quale fosse lo scopo perseguito dal leader indiscusso dell'associazione per delinquere, con tutte le iniziative intraprese per far eleggere il Di Girolamo al Senato della Repubblica: riuscire ad incuneare nel cuore delle istituzioni "*un gruppo di potere*"," *un gruppo ristretto di lusso*" e cioè il gotha dell'associazione di cui trattasi; e ciò, all'evidente scopo di rafforzare e consolidare la consorteria criminale in questione, anche verosimilmente in vista di un ampliamento dei settori d'intervento e di nuovi ed altrettanto lucrosi affari illeciti da poter concludere.

Ciò posto, occorre far menzione di una conversazione (RIT 2390/2007, progr. 8113), citata dal teste De Lellis, intervenuta tra il Mokbel ed un non meglio identificato Stefano. I due parlano in generale di politica e ad un certo punto la discussione verte sulla Calabria, con il suddetto Stefano che afferma di conoscere tutti, essendo cresciuto nella suddetta regione; a quel punto il Mokbel afferma: "*Io pure, conosco tutti...io conosco pure i pesanti, proprio...vengono al ristorante mio, che è una specie di ambasciata, proprio...Arena, Macrì...*" (laddove non occorrono, all'evidenza, particolari sforzi d'immaginazione per comprendere quale fosse l'accezione attribuita dal Mokbel al termine "*pesanti*", avuto riguardo all'espressa menzione di due tra le più famigerate cosche della 'ndrangheta calabrese).

Ed occorre, altresì, ricordare il contenuto di un'altra conversazione, questa volta ambientale, già in precedenza citata (RIT 2390/2007, progr. 32504), intervenuta tra Mokbel, Murri B., Gionta ed un tale Renè. Nel

corso di tale conversazione, che verte sul tema della candidatura del Di Girolamo, il Mokbel, ad un certo punto, esclama: "*Il problema della Germania è che per la metà sono calabresi e sono tutti parenti dei figli delle famiglie. Per cui tocca fa una serie di...di accordi*".

Ed in effetti, come s'è visto, l'accordo, alla fine, il Mokbel lo stipulava; e lo stipulava –circostanza fondamentale- con il Pugliese Franco, che è risultato essere soggetto strettamente legato proprio ad una di quelle famiglie "*pesanti*", segnatamente quella degli *Arena*, della cui conoscenza il Mokbel s'era vantato in quella conversazione sopra riportata.

Al riguardo, infatti, è necessario porre in rilievo che, come scaturito dagli accertamenti degli operanti (v. testimonianza-De Lellis), il summenzionato Pugliese Franco è il suocero di Arena Fabrizio, a propria volta figlio di Arena Carmine (ucciso in un attentato avvenuto nell'ottobre del 2004), uno dei capi della summenzionata cosca 'ndranghetista degli Arena, la cui esistenza ed operatività è stata affermata in due sentenze, entrambe emesse dal Tribunale di Crotone e divenute irrevocabili (v. produzione documentale del P.M.).

In particolare, con la prima delle suindicate sentenze (n.91 del 3/5/1996, nell'ambito del proc. N. 1455/93 R.G.N.R. D.D.A.- n.121/95 R.G., irrev. il 14/10/1997) erano stati condannati Arena Massimo ed Arena Giuseppe, oltre che per estorsione, anche "*per avere costituito e comunque partecipato ad un'associazione per delinquere armata e di stampo mafioso, diretta da Arena Nicola, nonché da Arena Carmine, con Arena Francesco, Colacchio Antonio ed altri già rinviati a giudizio con decreto G.i.P. Distrettuale di Catanzaro in data 7/5/1994, e Arena*

Domenico, la quale, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e d'omertà che ne derivano, ha assunto il controllo di un vasto territorio in ordine ad attività economiche ed attività illecite, sia pure in contrasto, relativamente al territorio crotonese, con la contrapposta "cosca" Maesano; In Calabria fino al 13/5/1994".

Con la seconda sentenza (n.149 del 7/7/1996, nell'ambito del proc. N. 318/95 R.G.N.R.- n.179/95 R.G., irrev. il 14/10/1997) il Tribunale di Crotone aveva sancito la penale responsabilità di "*Arena Nicola, Arena Francesco, Nicoscia Pasquale, Colacchio Antonio, Trovato Franco e Arena Carmine colpevoli del reato...omissis...arti.416 bis co.1-2-3-4 C.P., per avere costituito tra loro e il defunto Arena Vincenzo ed altri ignoti un'associazione per delinquere armata di stampo mafioso, diretta da Arena Nicola, coadiuvato nella gestione organizzativa da Arena Francesco nelle deliberazioni dei propositi delittuosi, che avvalendosi della forza di intimidazione che ne deriva, assume il controllo territoriale in ordine ad attività illecite ed economiche tipo Villaggio Valtur, in riferimento anche alle opere pubbliche attivate nel comprensorio isolitano per la costruzione del porto di Le Castelle, del metanodotto, della base militare N.A.T.O. destinata agii aerei F16, sia pure in contrasto violento con la contrapposta consorteria dei Maesano di Isola Capo Rizzuto; costituendo Nicoscia Pasquale il killer principale a disposizione della "Cosca"...omissis...provvedendo Colacchio Antonio e Arena Carmine all'approvvigionamento di armi dell'organizzazione, fungendo Coco Trovato da referente principale della "Cosca" nel controllo delle attività illecite gestite in*

Lombardia...omissis...Nel comprensorio di Isola Capo Rizzuto e Nord Italia fino all'8/3/93".

Anche il Nicoscia Pasquale, uno dei soggetti condannati con la seconda delle suindicate sentenze, era legato da vincolo di affinità al Pugliese Franco, in quanto cognato di quest'ultimo (ed anche il suddetto Nicoscia, così come l'Arena Carmine, veniva ucciso, ma nel dicembre del 2004, nell'ambito di una guerra tra cosche, essendosi, ad un certo punto, posto alla guida di autonomo gruppo, in contrapposizione alla cosca degli Arena; contrapposizione, peraltro, solo temporanea, a seguito di successiva riappacificazione tra i due clan).

Quanto al summenzionato Arena Fabrizio, va sottolineato che il Tribunale di Crotone, con sentenza in data 5/4/2011, ha condannato il predetto, nonchè Arena Salvatore, Gentile Fiore, Arena Giuseppe, Gareri Luigi e Magnolia Domenico in relazione al delitto di cui all'art.416 bis, co. 1-2-3-4-5 c.p. per aver costituito, unitamente al sopra citato Arena Carmine la cosca 'ndranghetista degli "Arena" di Isola Capo Rizzuto. Tale sentenza, ancorchè non irrevocabile, è stata tuttavia confermata dalla Corte d'Appello in data 22/6/2012.

Cosi come è stata sancita in un doppio grado di giudizio anche la condanna di un figlio del Pugliese Franco, Michele, in relazione al delitto di cui all'art.416 bis c.p. (sentenza n.131/2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro, confermata in appello in data 17/12/2012).

In buona sostanza, dunque, il prefato Pugliese Franco è un personaggio il quale, ancorchè non attinto da condanne per fatti di mafia o criminalità organizzata, risulta tuttavia strettamente legato, per oggettive ragioni di contiguità parentale e di affinità, oltre che di residenza nel medesimo

territorio, a soggetti condannati, con sentenze passate in giudicato, per la loro conclamata appartenenza alla cosca 'ndranghetista degli Arena, nonché a persone anch'esse condannate per associazione per delinquere di stampo mafioso, sebbene con decisioni non definitive (ma confermate nel secondo grado di giudizio).

Quanto finora illustrato in ordine alla personalità del sopra citato Pugliese Franco riveste una valenza di non poco momento ai fini dell'analisi che si sta effettuando, poiché fornisce, alla luce di quelle risultanze dell'attività intercettiva in premessa evidenziate, l'unica, sola chiave di lettura delle motivazioni che hanno indotto il Mokbel a stipulare con il suddetto Pugliese il surriferito accordo.

Ci si è già soffermati sull'importanza rivestita per l'associazione, negli intendimenti del suo capo, dall'eventuale elezione del Di Girolamo al Senato della Repubblica; un'importanza sicuramente strategica per le sorti dell'associazione medesima e per le mire espansionistiche coltivate dal Mokbel.

E d'altra parte, però, al predetto Mokbel non poteva certamente sfuggire una circostanza tutt'altro che secondaria: e cioè che il conseguimento del suddetto obiettivo attraverso le vie "normali" appariva in quel momento nient'affatto scontato e sicuro (ed infatti proprio dallo scambio di altre battute –oltre a quelle sopra testualmente riportate- tra Mokbel e Di Girolamo in quella summenzionata conversazione di cui al RIT 2540/2007, progr. 4403 emergono tutte le perplessità e riserve del Mokbel al riguardo); e ciò, per due ragioni fondamentali, facilmente intuibili.

La prima era strettamente connessa alla personalità del candidato, atteso che il Di Girolamo era un perfetto sconosciuto, un neofita che si affacciava per la prima volta sulla scena politica e, dunque, privo di quel minimo di back ground idoneo a fungere da buon viatico per la sicura riuscita dell'impresa.

La seconda, strettamente correlata alla prima, risiedeva nell'oggettiva esiguità del lasso temporale a disposizione, dal momento che Mokbel e soci si recano ad Isola Capo Rizzuto per conferire con il Pugliese il giorno 25/3/2008 e cioè quando mancano soltanto sedici giorni alla data del 10/4/2008, termine ultimo per l'espressione di voto da parte degli italiani residenti all'estero.

In un siffatto contesto, allora, risultava evidente che riporre affidamento, ai fini del raggiungimento del traguardo avuto di mira, su una "normale" campagna elettorale basata sui comuni e leciti mezzi di propaganda equivaleva, né più e né meno, ad effettuare un'autentica scommessa e cioè ad intraprendere un'operazione dagli esiti, quanto meno ed a dir poco, incerti ed aleatori.

Ecco perché il Mokbel si rivolge al Pugliese Franco, vale a dire ad un soggetto che, proprio per quelle caratteristiche sopra dettagliatamente descritte, egli sapeva essere strettamente legato ad una di quelle famiglie che, secondo la sua stessa definizione, andavano considerate "*pesanti*" e, conseguentemente, in grado di poter azionare, nei confronti di un certo tipo di elettorato (quello degli emigranti calabresi in Germania), quegli strumenti di *persuasione* e *convincimento* idonei a garantire –questa volta si- la certezza del risultato perseguito.

E si rivolge il Mokbel al Pugliese –anche questo non è un mero dettaglio secondario- non già perché accidentalmente incontratolo, magari in occasione di una delle tante sortite che quei certi personaggi *pesanti* erano soliti fare (sempre per ammissione dello stesso Mokbel) presso l'*ambasciata*- ristorante Philadelphia, bensì a seguito di un viaggio in Calabria organizzato ed effettuato *ad hoc* dal predetto Mokbel, con tutto il suo *entourage*.

Risulta, pertanto, a questo punto chiara la natura dell'accordo stipulato tra i due summenzionati personaggi (il che, del resto, a ben considerare, s'appalesa in piena sintonia e logica concatenazione con la natura dell'obiettivo perseguito *ab origine*, nel senso che, se palesemente criminosa era –per bocca del suo stesso principale artefice- la finalità perseguita con l'operazione elettorale intrapresa, perfettamente logico e conseguenziale appare il fatto che detta finalità venisse perseguita con mezzi, strumenti altrettanto criminosi e, proprio per questo, idonei a garantire la certezza del risultato).

E, per mera completezza d'esame sullo specifico punto in questione, va segnalato come un ulteriore, illuminante contributo alla chiarezza dell'accordo *de quo* sia fornito dal contenuto di quella conversazione, già esaminata, di cui al RIT 2540/2007, progr. 4639, intervenuta tra il Mokbel ed il Macori, i quali stigmatizzano alcuni pregressi comportamenti del Di Girolamo; nella circostanza il Macori, facendo ad un certo punto espresso riferimento a quanto da egli rinfacciato, sull'argomento, al Di Girolamo, cosi si rivolge al Mokbel: "*...io me so permesso di dirje una cosa, gli ho detto:<<Guarda che tu, qui, non ce stavi se non ci stavamo noi, se non ce stava quel matto che s'è annato a*

rischià er culo per pijarte gli accordi>> *che saresti te, eh...*" (laddove l'espressione sottolineata, pur nella sua volgarità, riveste non di meno un'incisività ed un'efficacia semplicemente uniche quanto all'inequivocabile riferimento alla natura criminosa dell'accordo di cui trattasi ed alla caratura di uno dei due contraenti, segnatamente del Pugliese).

Ora, deve ritenersi parimenti acclarato, alla luce delle emergenze dibattimentali, che quegli strumenti di *persuasione* e *convincimento*, di cui prima si diceva, siano stati effettivamente azionati nel caso di specie dal Gabriele e dal Macori.

In tal senso depongono, innanzi tutto, le stesse modalità di comportamento dei due summenzionati prevenuti, i quali non si sono limitati a contattare gli elettori ed a raccogliere dai medesimi la promessa di voto, ma hanno preteso ed ottenuto la consegna, si badi bene, non di 10, 50 o 100, ma di n.1563 schede elettorali !

Ed a tal proposito non è fuori luogo ricordare il contenuto di una conversazione (anch'essa già esaminata) intervenuta (RIT 2540/2007, progr. 4403) tra il Macori ed il Di Girolamo, allorquando il primo, neh'aggiornare l'altro sulla situazione in itinere, gli comunica di essersi recato, quel giorno, unitamente al Gabriele presso un'abitazione degradata della città tedesca in cui si trovavano, rappresentandogli che, mentre egli si era arrestato sulla soglia, il Gabriele aveva fatto ingresso nell'abitazione suddetta e con la "*sua verve calabrese*" aveva *preso* i voti, dopo di che entrambi se ne erano andati via.

La conversazione ora in esame –che non pochi commenti sarcastici, da parte dei difensori, ha suscitato per via di quel riferimento alla *verve*

calabrese- appare significativa, nella misura in cui offre, per cosi dire, la fotografia o uno spaccato di quello che era il *modus operandi* dei due suddetti imputati: si arrivava sul posto, si entrava, si otteneva la consegna delle schede elettorali e si andava via; ed il tutto, verosimilmente, con la massima rapidità possibile, come si evince chiaramente da tutta l'attività intercettiva sull'argomento, dimostrativa di come Macori e Gabriele facessero letteralmente una vera e propria corsa contro il tempo (della cui esiguità, quanto a quello a disposizione, si è già parlato), recandosi precipitosamente da un luogo all'altro, per fare la maggior incetta di schede.

Orbene, non è in alcun modo realistico, né verosimile ritenere che, qualora ci si fosse trovati in presenza di una normale, ordinaria sponsorizzazione elettorale da parte di due supporters del candidato Di Girolamo (illustre *Carneade*), nessuno dei 1563 elettori contattati abbia pensato, a fronte di una richiesta (consegna della scheda elettorale) tanto anomala (per adoperare un eufemismo) quanto *ictu oculi* illecita, operata da due altrettanto illustri sconosciuti, di porre domande, di chiedere spiegazioni, di formulare obiezioni al riguardo; che nessuno dei summenzionati 1563 elettori abbia pensato di opporre un rifiuto, che sarebbe stato del tutto logico, oltre che sacrosanto.

Anzi, vi è di più. Vi è la prova in atti che il Macori ed il Gabriele, in molteplici occasioni, si sono fatti consegnare dagli elettori contattati, oltre alle schede relative all'elezione al Senato, addirittura anche quelle concernenti la votazione per la Camera dei Deputati. Tanto risulta, in particolare, da due telefonate intercettate, in precedenza riportate ed intervenute, rispettivamente, tra il Mokbel ed il Macori (RIT 2540/2007,

progr. 4632) e tra il primo ed il Di Girolamo (RIT 1644/2007, progr. 11448). Da tali conversazioni emerge, in buona sostanza, che in molte occasioni gli elettori contattati avevano già espresso sulle schede per l'elezione alla Camera dei Deputati il voto di preferenza per il candidato Romagnoli, mentre nulla avevano ancora scritto sull'altra scheda, di colore blu, destinata alla votazione per il candidato al Senato e che, allorquando tale circostanza era stata rappresentata dal Macori al Di Girolamo, quest'ultimo aveva mostrato di non capire, richiamandosi ad un accordo che egli aveva fatto con il proprio amico Romagnoli e suscitando, con ciò, le rimostranze del Macori. Ed infatti, con specifico riferimento a queste rimostranze fatte al Di Girolamo, il Macori cosi riferiva al Mokbel nella prima delle suindicate conversazioni: "*...gli ho detto <<Forse non hai capito che la scheda blu la lasciavano tutti in bianco>> quelle sue, quindi non ha preso niente! Se non c'eravamo noi, soprattutto: va beh, il merito lo sai di chi è! No che fai tutto il coso che le schede, che già l'accordo e'era, 'n c'era un cazzo!*".

E sempre nel prosieguo di tale conversazione il Mokbel, ad un certo punto, dice al Macori. "*...però mò quando te ne capita un'altra che è firmata per Romagnoli e non fatta per lui...non gliela firmà per lui, portala qua!*" , al che il Macori gli replica: "*...già...non è che..., c'ho pieno, non hai capito! Va bene, cioè una la porto giù, perfetto*" (risposta, quest'ultima, dalla quale si desume, tra l'altro, di quale rilevante numero –*"c'ho pieno"*- di schede relative alla votazione per la Camera fossero entrati in possesso il Macori ed il Gabriele).

Tutto ciò dimostra, all'evidenza, con quale facilità irrisoria i predetti Macori e Gabriele conseguissero l'immediata consegna di tutte le schede

che, di volta in volta, chiedevano ai soggetti contattati, anche di quelle (per la votazione del candidato alla Camera) che nulla avevano a che vedere con la votazione per il Senato (ma che servivano ai prefati Macori e Gabriele, per dimostrare al Di Girolamo che quel suo asserito accordo con il candidato alla camera Romagnoli non gli era servito ad un bel nulla e che egli doveva, invece, essere grato ai medesimi Gabriele e Macori).

Ma, se tutto ciò è vero, se dunque, com'è stato acclarato, ben 1563 persone hanno supinamente accondisceso a quelle richieste, consegnando senza batter ciglio le loro schede al Macori ed al Gabriele, vi è una sola spiegazione razionalmente possibile, al lume della prova logica e presuntiva: chi entrava in quelle case (Gabriele e Macori) e dava ragione della propria presenza (perché, ovviamente, ciò doveva necessariamente avvenire) impediva di fatto, sul nascere, che venissero fatte domande, richieste spiegazioni, formulate obiezioni, con tutte le conseguenziali perdite di tempo ed impediva di fatto la semplice possibilità che venissero opposti rifiuti, sopendo, sin dall'inizio, qualsivoglia velleitarismo avessero potuto nutrire al riguardo i soggetti interpellati. E per impedire tutto ciò non era affatto necessario ed indispensabile formulare chissà quali minacce esplicite o prospettare chissà quali ritorsioni, rappresaglie, vendette ecc., ma era molto più semplicemente sufficiente spendere il nome della famiglia (Arena), per conto della quale si agiva, nella piena consapevolezza di quali sarebbero stati gli effetti sortiti, a livello d'intimidazione, dalla spendita di quel nome in quel peculiare contesto ambientale, teatro dell'anzidetta attività di "propaganda" elettorale, per tutto ciò che la semplice pronunzia di

quel nome era in grado di evocare quanto a scenari di efferata, sanguinaria violenza.

Alla luce di tutto quanto finora esposto, dunque, risulta in primo luogo pienamente provata la perpetrazione dei delitti di cui agli artt.97 e 100 del D.P.R. 30/3/1957 n.361, rubricati sub capo 26) del capo d'imputazione e succ. modif., nonché della contestata aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991.

Si è, infatti, visto come un elevatissimo numero di elettori calabresi sia stato letteralmente espropriato del proprio libero diritto di voto, attraverso la costrizione a consegnare le schede elettorali, dovendosi porre in rilievo –con ciò ribadendosi il concetto appena poco più sopra illustrato- che del tutto irrilevante è appurare se, nel caso di specie, siano stati posti in essere, da parte dei prefati Gabriele e Macori, concreti e specifici atti di sopraffazione e minaccia; e ciò, per il fondamentale rilievo che, come insegnato dalla S.C. , nella materia di cui trattasi " *costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, e quindi mezzo di pressione...il procurato sostegno alla candidatura da parte di un'associazione mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti pubblicamente ovvero con modalità tali da darne sicura contezza...in forza della capacità di intimidazione dell'associazione, non essendo invece necessario l'adozione di mezzi violenti o di specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori*" (Cass. Pen., sez. VI, 20 ottobre 1992 – c.e. 3 settembre 1992, n.3128). Quel che rileva, dunque, ed è sufficiente è la circostanza che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come promanante dall'associazione mafiosa e

come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass. Pen., sez. I, 14 gennaio 2004, n.3859).

Né –giova subito puntualizzare- può ritenersi ostativa alla configurabilità, nel caso di specie, della contestata aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991 la circostanza che, come già in precedenza chiarito, il Pugliese Franco, mandante dei prefati Gabriele e Macori, non fosse attinto da precedenti in relazione all'art.416 bis c.p., dovendosi anche in questo caso richiamare l'insegnamento dei Giudici di legittimità, secondo cui l'aggravante in parola deve ritenersi applicabile anche nei confronti di chi, pur non organicamente inquadrato in un'associazione di stampo mafioso, agisca tuttavia, avvalendosi dei metodi mafiosi di quest'ultima (Cass. N.44402/04). E ciò è, per l'appunto, quanto verificatosi nella fattispecie che ci occupa. Del resto, non può ritenersi priva di qualsiasi rilevanza la circostanza che il summenzionato Pugliese Franco (inziale coimputato di tutti gli altri prevenuti nel presente giudizio, ma la cui posizione è stata, poi, stralciata a seguito di richiesta di rito abbreviato) è già stato condannato, in relazione alle medesime fattispecie delittuose ora in esame, ancorché non irrevocabilmente, ma in un doppio grado di giudizio (v. sentenza-G.U.P. presso il Tribunale di Roma in data 15/7/2011, confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 25/5/2012).

Quanto alla prova, poi, della materiale falsificazione, ad opera dei prefati Macori e Gabriele, delle suddette n.1563 schede, con l'apposizione su ciascuna del voto di preferenza per il Di Girolamo si è già abbondantemente detto, per cui del tutto ultronea sarebbe qualsiasi aggiunta in merito.

Parimenti acclarata è la perpetrazione dei delitti di cui ai capi 25) (intestazione fittizia di beni) e 27) (scambio elettorale) della rubrica.

Ed invero, quanto a quest'ultimo è sufficiente richiamare tutte quelle risultanze dell'attività intercettiva ampiamente più sopra illustrate (RIT 2540/2007, progr. 4611: conversazione tra Mokbel e Di Girolamo; RIT 1644/2007, progr. 11194: conversazione tra Pugliese, Di Girolamo e Stabile; RIT 2390/2007, progr. 42987: conversazione tra Mokbel, Colosimo e Iannilli, che, per quanto attinente allo specifico tema dell'imputazione sub capo 25), contiene, tuttavia, un'importante indicazione anche ai fini che qui interessano, allorquando il Colosimo, nello spiegare allo Iannilli il tipo di operazione che s'intende effettuare in favore del Pugliese, afferma ad un certo punto :"*in buona sostanza abbiamo promesso ad un nostro amico calabrese, che si è comprato un'imbarcazione...*" e poi ancora :"*...cioè in buona sostanza c'è stato uno scambio di favori, proprio questo...so calabresi di nome e di fatto*").

In ordine alla fattispecie delittuosa sub capo 25 va posto l'accento, oltre che sulla conversazione da ultimo ricordata, anche sulle seguenti : RIT 1644/2007, progr. 13471 (tra Di Girolamo ed una propria collaboratrice); RIT 932/2007, progr. 6341 (tra Mokbel e Colosimo); RIT 2540/2007, progr. 6321 (tra Mokbel e Colosimo); RIT 2390/2007, progr. 42980 (tra Mokbel e Colosimo).

E va posto, altresì, l'accento anche sulla già ricordata documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, comprovante l'avvenuta intestazione dell'imbarcazione summenzionata alla società "ADV & Partners s.r.l", di cui era amministratore Caboni Roberto, cugino dello Iannilli Marco.

E nessun ragionevole dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che scopo della suddetta intestazione fittizia fosse quello di consentire al Pugliese di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale.

Al riguardo, infatti, è preliminarmente necessario sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, chiarendo subito che la contropartita promessa al Pugliese non aveva ad oggetto un sovvenzionamento economico a favore del predetto e cioè fornirgli il danaro che quest'ultimo non voleva o non poteva (per carenza di disponibilità economiche) sborsare per effettuare l'acquisto dell'imbarcazione; e ciò, per il fondamentale rilievo che, come risulta sempre dall'attività tecnica di p.g., il Pugliese era già, di fatto, il proprietario della barca, avendo corrisposto gran parte del prezzo (€100.000,00).

Tanto si evince, segnatamente, da svariate conversazioni intercettate: RIT 2540/2007, progr. 4611 (conversazione in cui il Mokbel prospetta al Di Girolamo il problema della necessità assoluta d'intestare una barca *a zi Franco*; a quel punto il Di Girolamo domanda: "*...Ma quella che c'ha...che ha comprato adesso?"* ed il Mokbel risponde :"*Quella che si è comprata gliela mettiamo noi..."*); RIT 1644/2007, progr. 11194 (lo Stabile subentra, in luogo del Pugliese, nella conversazione iniziata tra quest'ultimo ed il Di Girolamo e dice a quest'ultimo :"*L'ha comprata l'amico suo allora la barca, mi fa piacere"*); RIT 2390/2007, progr. 42987 (lo Iannilli ripete, per verificare se ha ben capito, i dati che gli vengono forniti in quel frangente :"*Franco Pugliese, che è il proprietario della barca"* ed il Colosimo gli conferma :"*è lì proprietario della barca"*).

D'altra parte, va posto in rilievo come in nessuna di tutte le conversazioni intercettate sul tema in esame risulti neppure lontanamente adombrato un problema d'indisponibilità economica del Pugliese o comunque di necessità di fornire a quest'ultimo il danaro necessario per l'acquisto; ma il problema di cui si dibatte sempre è solo ed unicamente quello di reperire un intestatario formale per la citata imbarcazione. Estremamente significative, al riguardo, risultano due conversazioni, già menzionate, intervenute tra il Mokbel ed il Colosimo.

Nella prima (RIT 932/2007, progr. 6341), intervenuta in data 29/4/2008 (e cioè allorquando si stava ancora coltivando il progetto iniziale d'intestazione dell'imbarcazione alla società "Antiche Officine Campidoglio" facente capo al Di Girolamo), il Mokbel esterna al Colosimo le proprie preoccupazioni in merito al pagamento, da parte del Pugliese, delle varie rate mensili di leasing, rappresentando chiaramente di non essere affatto disposto a sopperire nel caso d'inadempimento del predetto Pugliese. Ciò dimostra, all'evidenza, che quel *pactum sceleris* stipulato tra il Mokbel ed il Pugliese non contemplava affatto l'assunzione, da parte del Mokbel, del benchè minimo onere economico in relazione alla vicenda dell'intestazione dell'imbarcazione.

E tanto emerge, altresì, dalla seconda (RIT 2540/2007, progr. 6321) delle due conversazioni suindicate, intervenuta tra i medesimi interlocutori in data 20/5/2008, vale a dire allorquando era da poco scoppiata quella bufera mediatico-giudiziaria nei confronti del Di Girolamo in relazione al problema della falsa residenza all'estero dichiarata da quest'ultimo; circostanza, che rendeva non più attuabile quel progetto iniziale d'intestazione della barca alla società del predetto. Ed infatti il Mokbel

ed il Colosimo discutono proprio di questo problema e si evince chiaramente dal contenuto del dialogo (già sopra riportato) come i due siano entrati letteralmente in fibrillazione, per la forte preoccupazione in merito al modo in cui potranno, a questo punto, soddisfare la pretesa del Pugliese; il che dimostra, ancora una volta, che tale pretesa non concerneva affatto la corresponsione del danaro, o anche solo di una parte di esso, necessario per l'acquisto dell'imbarcazione (per l'elementare rilievo che, in caso contrario, non vi sarebbe stato alcun problema di sorta), ma solo ed unicamente il reperimento di un soggetto terzo che figurasse come formale intestatario del bene, si da impedire qualsivoglia riconducibilità dello stesso alla persona del Pugliese. Questa, dunque, era la sola ed unica contropartita richiesta dal Pugliese ed a quest'ultimo effettivamente garantita.

Tanto premesso, allora, non sembra potersi revocare in dubbio che nella fattispecie in esame lo scopo perseguito dal Pugliese e perfettamente chiaro a tutti i soggetti coinvolti in tale specifica vicenda non poteva che essere quello delineato nella prospettazione accusatoria.

Ed invero il Pugliese era non solo soggetto strettamente collegato, per tutte le ragioni già illustrate, alla cosca 'ndranghetista degli Arena, ma altresì soggetto che era già stato sottoposto, con decreto del Tribunale di Crotone, a misura di prevenzione, con contestuale confisca di una lunga serie di beni immobili, ancorchè successivamente revocata dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

In un siffatto contesto, dunque, l'eventualità di un nuovo assoggettamento ad una misura di prevenzione che colpisse il patrimonio del suddetto personaggio non rappresentava un'ipotesi meramente

astratta e remota, ma, al contrario, una prospettiva assolutamente reale e concreta e dunque tale da indurlo a paventare un serio pericolo del suo verificarsi e ad adottare conseguentemente tutte le adeguate contromisure.

E, d'altronde, ove ci s'interrogasse sulle motivazioni, per le quali il Pugliese insistesse tanto per il reperimento di un formale intestatario del bene, che gli consentisse di mantenere la disponibilità dello stesso, senza alcuna riconducibilità della reale proprietà alla sua persona, non si riuscirebbe a reperire una soluzione alternativa alla suddetta ipotesi accusatoria.

In particolare, deve ragionevolmente escludersi che dette motivazioni potessero risiedere nell'intento di eludere il fisco e le relative imposizioni tributarie.

Come si è visto, il Pugliese era titolare di un avviato albergo, l'hotel Fly, in grado di organizzare importanti conventions elettorali e, quindi, soggetto certamente inserito nell'ambito delle pubbliche relazioni, anche ad un certo livello; si parla, conseguentemente, di una persona, cui non sarebbe di certo mancata la possibilità di reperire, nell'ambito delle proprie conoscenze ed amicizie, un soggetto disposto a fungere da prestanome per quel tipo d'operazione sumemnzionata.

Senonchè, una siffatta soluzione –ed il punto è proprio questo- avrebbe, si, messo il Pugliese al riparo dalla scure del fisco, ma avrebbe lasciato del tutto impregiudicato il concreto pericolo di assoggettamento alle misure di prevenzione, per il più o meno agevole collegamento che sarebbe stato possibile effettuare tra il predetto ed il soggetto-prestanome.

Da qui, allora, l'evidente esigenza di reperire un qualcuno che si trovasse totalmente al di fuori di quell'ambito di amicizie, frequentazioni, conoscenze ecc. di cui si diceva e, meglio ancora, se al di fuori del circuito calabrese.

Ed ecco, quindi, spiegato il motivo, per cui il Pugliese pensò bene di sfruttare al volo l'opportunità offertagli da quella richiesta di aiuto per l'elezione del Di Girolamo, fattagli dal Mokbel.

E non può, a questo punto, sottacersi che le suesposte argomentazioni risultano supportate da un dato fattuale incontestabile, emerso dall'attività intercettiva: l'assoluta urgenza che aveva manifestato il Pugliese per risolvere il problema dell'intestazione summenzionata.

Tanto emerge, innanzi tutto, dalla già menzionata conversazione intervenuta tra il Colosimo ed il Mokbel (RIT 2540/2007, progr. 6321) in data 20/5/2008, allorquando il primo comunica al secondo che il Pugliese lo stava tempestando di telefonate in merito al problema dell'intestazione ("*No, ti telefonavo per questo, perché oggi mi ha fatto una serie di telefonate dicendo: <<Mi avete promesso, non mi avete promesso>>*"); e tanto emerge, altresì, da un'altra conversazione, questa volta ambientale, anch'essa già citata (RIT 2390/2007, progr. 42987), intervenuta tra Mokbel, Colosimo e Iannilli, che discutono intorno alle modalità di risoluzione del suddetto problema. Ad un certo punto lo Iannilli domanda al Colosimo: "*Paolo, che tempi c'abbiamo...*" e l'altro gli risponde: "*tempi...il prima possibile...*".

Ora, è di palmare evidenza che la suddetta urgenza non poteva essere dettata da esigenze di elusione fiscale (dal momento che l'Agenzia delle entrate effettua i propri accertamenti e rilievi su basi documentali), ma

dalla necessità di poter giustificare, nell'eventualità di controlli ad opera delle forze dell'ordine, la detenzione di un bene che, in assenza di quel tipo di "copertura" formale, sarebbe stato agevolmente riconducibile alla persona del Pugliese, quale effettivo proprietario di fatto del bene medesimo.

In relazione ad entrambe le suindicate fattispecie di cui ai capi 25) e 27), poi, deve ritenersi senz'altro configurabile la contestata aggravante ex art. 7 D.L. 152/1991, per il fondamentale rilievo che, come si è abbondantemente illustrato e non è inutile ancora una volta ribadire, quel *pactum sceleris* con il Pugliese venne stipulato proprio in virtù di quell'azione d'intimidazione nei confronti di un elevato numero di elettori calabresi, che il predetto avrebbe potuto far esplicare nella sua qualità di referente di quella cosca 'ndranghetista più volte sopra citata, sicchè incontestabile s'appalesa il nesso strumentale tra le anzidette condotte criminose in esame ed il fine di agevolare la suddetta associazione di stampo mafioso.

Procedendo, a questo punto, alla disamina delle posizioni dei singoli imputati chiamati a rispondere dei delitti loro rispettivamente ascritti (capi 25, 26 e 27 per Mokbel e Colosimo; capo 26 per il Gabriele) nell'amito della complessiva vicenda elettorale di cui trattasi, si osserva quanto segue.

Nessun ragionevole dubbio di sorta può sussistere in ordine alla penale responsabilità, innanzi tutto, del Mokbel.

Dal lungo excursus di tutta la complessa ed articolata attività intercettiva prima sviscerata è scaturita la prova incontrovertibile della riconducibilità al predetto imputato del ruolo di principale artefice di

quell'accordo criminoso con il Pugliese, del suo contributo determinante, attraverso l'invio in Germania del Macori, nel reperimento (e attraverso quelle specifiche modalità in precedenza descritte) dei "consensi" presso l'elettorato calabrese residente in territorio tedesco e del suo ruolo parimenti fondamentale nella vicenda dell'intestazione fittizia della barca.

Parimenti pacifica s'appalesa la colpevolezza del Gabriele, del quale è emerso, in modo inequivocabile, alla stregua sia dell'attività intercettiva, che della perizia grafica più sopra citata, il ruolo fondamentale nel rastrellamento, unitamente al Macori, di un rilevantissimo numero di schede elettorali e nella personale falsificazione, attraverso l'apposizione del nome del candidato Di Girolamo, di una cospicua parte di tali schede (n.775).

A proposito della suddetta posizione, occorre subito precisare come del tutto inconsistenti e privi di pregio debbano essere ritenuti gli assunti difensivi del suddetto prevenuto, il quale ha in buona sostanza dedotto di aver conosciuto il Pugliese, perchè presentatogli dal comune amico Lavorato Antonio in occasione di quella convention elettorale presso l'Hotel Fly la sera del 25/3/2008, ma di non aver avuto più alcun rapporto, da allora in poi, con il predetto, ma solo ed unicamente con il Di Girolamo, per conto e nell'interesse del quale si sarebbe poi recato in Germania, per svolgere una normalissima e perfettamente lecita attività di propaganda elettorale. Ed a quest'ultimo proposito il Gabriele, pur ammettendo di aver personalmente apposto il nominativo del Di Girolamo su circa 200 schede, ha sostenuto che la consegna delle stesse gli sarebbe stata fatta in modo assolutamente normale dagli elettori

contattati in occasione di quell'attività di propaganda, che avveniva presso ristoranti vari ed altri luoghi pubblici di ritrovo; il tutto sempre in un contesto di normalissima collaborazione tra corregionali calabresi che s'incontravano all'estero.

Orbene, a smentita della suesposta linea difensiva del Gabriele, va ricordato come dall'attività intercettiva sia scaturita la prova certa ed inconfutabile del fatto che il predetto si recò in Germania in quanto al soldo ed alle dipendenze del Pugliese, dal quale venne espressamente chiamato a rendere conto del proprio operato e, segnatamente, delle spese sostenute, cosi com'è parimenti emersa la prova dei contatti telefonici, anche post elettorali, tra il suddetto prevenuto ed il prefato Pugliese (v. cit. conversazione di cui al RIT 1988/2007, progr. 30903).

Non necessitano, poi, di particolari commenti le inverosimili giustificazioni addotte dal predetto imputato in ordine alle modalità di acquisizione delle schede elettorali (a voler dar credito alle quali, infatti, bisognerebbe ritenere che 1563 persone, ispirate da chissà quale illuminazione Divina o dotate di chissà quali doti di preveggenza, abbiano partecipato alle varie kermesse elettorali organizzate per il Di Girolamo portando tutte con sé le schede elettorali, per poi consegnarle *coram populo* a dei perfetti sconosciuti; ed il tutto semplicemente nell'ottica di uno spirito di fratellanza e solidarietà tra corregionali calabresi in terra straniera!).

La verità pura e semplice è, al contrario, che il Gabriele venne reclutato dal Pugliese, ancorché tramite la presentazione del Lavorato, perché in possesso dei requisiti necessari per effettuare personalmente ed insieme con il Macori quel tipo di attività criminosa sopra descritta, nonché per

organizzare il lavoro di altri complici, rimasti ignoti, ma che certamente dovettero collaborare con i predetti, tenuto conto dell'entità mastodontica dell'operazione da compiere, in virtù del numero di elettori da contattare, della vastità della zona interessata e dell'esiguo periodo temporale a disposizione.

Ed invero, il Gabriele era innanzi tutto, per sua stessa ammissione, soggetto che aveva lavorato per molti anni in Germania e, dunque, profondo conoscitore della realtà degli emigranti calabresi che vivevano in quel territorio.

Ed inoltre, con riferimento a quel ruolo di organizzatore e pianificatore dell'attività criminosa *in loco*, sarà sufficiente richiamare il contenuto di quella conversazione, già esaminata (RIT 1644/2007, progr. 11553), intervenuta tra il Macori ed il Di Girolamo, allorquando il primo, nell'aggiornare l'altro su come sta procedendo l'attività di reperimento dei voti, gli comunica ad un certo punto: "*Ti confermo che il sig. Giovanni qui è il capo della direzione germanica*".

Ma, un ruolo di primo piano in tutta la vicenda in esame è stato sicuramente espletato anche dall'imputato Colosimo Paolo.

Dev'essere, al riguardo, focalizzata l'attenzione sulle seguenti fondamentali emergenze dibattimentali scaturite dalla già esaminata attività tecnica di p.g.:

1) Colosimo partecipa, unitamente al Mokbel (con il quale parte in auto), nonché al Di Girolamo, al Macori ed al Gionta (che utilizzano un aereo privato) al famoso viaggio, in data 25/3/2008, ad Isola Capo Rizzuto, finalizzato all'incontro con il Pugliese Franco;

2) E' proprio il Colosimo che presenta, nell'anzidetta circostanza, il Di Girolamo al Pugliese (circostanza dichiarata dal Di Girolamo in sede d'esame);
3) E' al Colosimo che il Di Girolamo, una volta lasciata la Calabria dopo l'incontro di cui sopra, invia espressamente, tramite il Mokbel, i propri ringraziamenti, al termine di quella conversazione, già esaminata (RIT 2540/2007, progr. 4611), nel corso della quale il suddetto Mokbel aveva aggiornato l'interlocutore sulle modalità di organizzazione dell'attività da espletare in Germania e sulla natura della contropartita pretesa dal Pugliese;
4) E' il Colosimo colui che comunica, per primo, al Pugliese la notizia dell'avvenuta elezione del Di Girolamo (e la circostanza, come s'è visto, urta non poco la suscettibilità del Pugliese, che farà, al riguardo, le proprie rimostranze al Mokbel, replicando alle giustificazioni di quest'ultimo – che gli diceva di non averlo chiamato, ben sapendo che vi aveva provveduto il Colosimo – con la frase: " *Eh lo so. Ma non basta solo Paolo!"*; dimostrazione, più che eloquente, del fatto che quel disappunto derivava non già dalla mancata comunicazione –comunque effettuatagli- della notizia dell'avvenuta elezione, bensì dalla circostanza che tale comunicazione non gli fosse stata fatta personalmente anche e soprattutto dalla sua fondamentale "controparte" di quell'accordo stipulato in Calabria);
5) E' sempre il Colosimo che, in data 12/4/2008, comunica al Mokbel la notizia dell'imminente arrivo a Roma del Pugliese,

dopo di che i due prendono accordi in merito all'organizzazione di un incontro con il suddetto Pugliese, nel corso del quale dovranno consegnare al predetto *il regalo*, vale a dire un articolo di gioielleria;

6) E' ancora il Colosimo che s'incarica di organizzare, nel corso di due conversazioni telefoniche con la Ricci G. e con il Mokbel, in data 17/4/2008, il secondo viaggio in Calabria del Di Girolamo, per i ringraziamenti post elettorali. E nel corso della seconda delle suddette conversazioni il Mokbel, nel comunicare che è inoltre in programma una partenza collettiva ("*ce va Franco, Roby e Nicola...*") per la Germania, il successivo 26 aprile, rappresenta all'interlocutore di riporre affidamento anche sulla sua partecipazione, al che il Colosimo risponde che non ci sono problemi. Sempre nel prosieguo della telefonata in questione, poi, il Mokbel comunica al Colosimo l'intenzione dell'ambasciatore italiano in Belgio di sponsorizzare la nomina del Di Girolamo a sottosegretario presso il Ministero degli Esteri e, a questa notizia, il Colosimo esclama: "*Ma infatti mò c'abbiamo una pepita d'oro, oh, in mano*"; frase, che, con una sintesi di straordinaria efficacia, dimostra quanto fosse importante e fondamentale, per le sorti del sodalizio criminoso di cui faceva parte anche il Colosimo, l'avvenuta elezione a senatore del Di Girolamo. E non va sottaciuto, al riguardo, che la frase sopra riportata risulta in piena sintonia con altra, pronunziata sempre dal Colosimo, in occasione della già cit. conversazione di cui al RIT 932/2007, progr., progr. 6116, intervenuta tra il predetto e la Ricci G. Nell'occasione la

donna comunica all'interlocutore che la notizia dell'avvenuta elezione del Di Girolamo ha il crisma dell'ufficialità e, a quel punto, il Colosimo le chiede: "*Siamo senatori?*", ottenendo la conferma: "*Siamo senatori*");

7) Nel corso della già cit. conversazione di cui al RIT 932/2007, progr. 6341, il Colosimo, a fronte delle preoccupazioni esternategli dal Mokbel circa il fatto che il Pugliese possa fare il furbo (rectius "*il dimentichino*") all'atto del pagamento delle rate mensili di leasing relative all'ormai famosa imbarcazione, tranquillizza l'altro, dicendogli: "*No, comunque io ci devo parlà a brutto muso anche per altre cose. Perché io voglio il rendiconto. Te l'ho detto. Non parlo a vanvera*". Tale ultima frase non può, logicamente e razionalmente, che avere attinenza con quella *querelle* sollevata dal Pugliese a proposito dei costi in Germania dell'operazione elettorale;
8) In data 20/5/2008, come s'è già illustrato, il Colosimo telefona al Mokbel, comunicandogli di essere stato tempestato di telefonate, in ordine al problema dell'intestazione della barca, da parte del Pugliese, che gli aveva ricordato le promesse fattegli;
9) Il suddetto Colosimo, infine, ha esplicato un ruolo attivo nell'intestazione della barca alla società riconducibile al Caboni, cugino dello Iannilli, come si è acclarato in occasione della disamina dell'attività intercettiva relativa a tale argomento (e non è fuori luogo evidenziare come, in occasione della conversazione ambientale di cui al RIT 2390/2007, progr. 42987, intervenuta tra Mokbel, Iannilli e Colosimo, sia proprio quest'ultimo e non

Mokbel che telefona, ad un certo momento, al Pugliese, per acquisire alcuni dati necessari per la pratica d'intestazione).

In definitiva, dunque, tutte le surriferite risultanze dell'istruttoria dibattimentale dimostrano, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, come il Colosimo abbia esplicato un fondamentale ruolo di tramite tra il Mokbel ed il Pugliese lungo tutto l'iter della vicenda in esame, considerata nel suo complesso, sin dal momento dell'iniziale contatto per la stipulazione del più volte citato accordo, fino alla conclusione. Si è visto, infatti, in particolare, come egli non si sia limitato ad instaurare quell'iniziale contatto ed a presentare il Di Girolamo al Pugliese, ma come sia stato costantemente presente in tutte le tappe salienti della suddetta vicenda, assumendo un vero e proprio ruolo di garante sia dell'adempimento, da parte del Mokbel, di quell'obbligazione inizialmente assunta da costui (perché, come s'è sottolineato, è il Colosimo e non il Mokbel che il Pugliese inizia ad un certo punto a tempestare di telefonate, ricordando le promesse che gli erano state fatte ed è sempre il Colosimo e non il Mokbel che interloquisce con il Pugliese, per quella surriferita richiesta di dati, allorquando sta per essere finalmente concretizzata l'operazione d'intestazione, grazie al coinvolgimento dello Iannilli) e sia, ad un certo momento, anche dell'assolvimento, ad opera del Pugliese, di quegli oneri economici strettamente inerenti all'intestazione dell'imbarcazione.

Ora, la summenzionata, costante funzione di tramite espletata dal Colosimo trova spiegazione in una fondamentale circostanza scaturita dall'istruttoria dibattimentale: il predetto imputato è legato al Pugliese

non già da un rapporto di semplice conoscenza (come il Mokbel), ma da un vero e proprio vincolo di amicizia, oltre tutto molto consolidato. Lo si evince in modo certo ed indiscutibile dalle conversazioni intercorse tra i due predetti personaggi in date 26/7/2007 (RIT 2603/2007, progr. 280) e 3/8/2007 (RIT 2603/2007, progr. 466 e 477), nelle quali i medesimi discutono dei rispettivi problemi familiari ed il Colosimo, in particolare, delle proprie, contingenti disavventure giudiziarie.

Ma, vi è di più. Il Colosimo, infatti, è legato da un forte rapporto amicale anche alla persona dell'Arena Fabrizio, come risulta dall'intercettazione di una conversazione avvenuta tra i due in data 25/8/2007 (RIT 2603/2007, progr. 1717), nel corso della quale, tra l'altro, il primo ringrazia il secondo per l'ospitalità da poco ricevuta.

E sarebbe, a questo punto, del tutto contrario alla logica ed al più elementare, comune buon senso ipotizzare, anche solo per un istante, che il Colosimo, avvocato penalista, fortemente legato ai summenzionati personaggi da quei rapporti di amicizia di cui s'è detto e aduso a confidare ad uno di essi i propri guai giudiziari non fosse perfettamente a conoscenza dei trascorsi penali della famiglia "Arena".

Riassumendo, quindi, conclusivamente gli elementi a carico del predetto imputato, si può tranquillamente affermare che: il Colosimo, che fa parte dell'associazione per delinquere capeggiata dal Mokbel (per tutto quanto in precedenza illustrato), che ha piena consapevolezza della finalità perseguita con l'operazione-elettorale di cui s'è discusso, che è legato da un forte vincolo amicale alle persone del Pugliese e dell'Arena (con tutte le conseguenti implicazioni che ne derivano), ha esplicato, lungo tutto l'iter della vicenda, quel fondamentale ruolo di tramite o raccordo tra il

Mokbel ed il Pugliese, assumendo, in tale veste, anche una funzione di garante dell'adempimento dell'obbligazione a carico del Mokbel e partecipando attivamente ali'operazione conclusiva dell'intestazione fittizia dell'imbarcazione.

Per tutte le suesposte argomentazioni, dunque, dev'essere necessariamente ritenuta la penale responsabilità del predetto anche in ordine ai reati ascrittigli nei capi 25), 26) e 27) della rubrica.

Le già ricordate esigenze d'esposizione organica rendono opportuna la disamina in questa sede anche delle imputazioni (dal capo 20 a quello 24) elevate a carico del solo Mokbel Gennaro e tutte collegate dal comune denominatore della falsa dichiarazione di residenza all'estero effettuata dal Di Girolamo.

Osserva, al riguardo, il collegio che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale risultano connotate da sostanziale incertezza, dal momento che gli esiti dell'attività tecnica di p.g. non consentono di rinvenire la prova certa ed incontrovertibile di un decisivo contributo causale del prevenuto nella perpetrazione delle suindicate attività criminose, come risulta, del resto, ben sintetizzato dalle parole del teste De Lellis sullo specifico punto in esame (v. p.117 trascriz. Verb ud. 13/2/2012) :" *Allora, il...un ruolo insomma particolare di Gennaro Mokbel nell'ottenere la residenza all'estero, così come la mettiamo, non...non c'è bene individuato".*

In particolare, per quanto emerso sempre dalla testimonianza in parola, nonché dalla disamina delle intercettazioni espletate sul tema e, in definitiva, dalle dichiarazioni ex art.210 c.p.p. del Di Girolamo, la funzione del Mokbel si sarebbe esaurita nel mettere in contatto il

predetto candidato con l'Andrini, senza però poi prendere parte attiva in tutte quelle susseguenti attività delineate nei capi della rubrica ora in esame.

S'impone, pertanto, l'assoluzione del Mokbel da tali imputazioni, per non aver commesso il fatto.

Berriola Luca e capo 18 di imputazione-

Trattasi, per certi aspetti, di una delle posizioni più delicate, in ragione della qualifica professionale rivestita dal predetto imputato, un maggiore della G.d.F., chiamato a rispondere di quei gravissimi fatti di reato di cui ai capi 1 e 18 della rubrica.

Gli elementi a carico del Berriola scaturiscono, in primo luogo, dalle risultanze della prova dichiarativa, che si compendiano, innanzi tutto, nelle deposizioni rese dai dichiaranti ex art.210 c.p.p. Arigoni Fabio, Murri Augusto e Di Girolamo Nicola Paolo.

Prima di entrare nel dettaglio di ognuna di esse, occorre subito evidenziare come tutte e tre le deposizioni in esame siano connotate da un comune denominatore quanto alla genesi della conoscenza del Berriola da parte dei suddetti dichiaranti (tutti e tre lo hanno avuto presentato, in circostanze diverse, dal Mokbel), alla partecipazione del Berriola a varie riunioni, al ruolo espletato dal predetto ed al particolare nomignolo (*Zig*), con cui il medesimo veniva indicato dai vari sodali.

Procedendosi, ora, ad illustrare i dati salienti emersi da ciascuna delle anzidette testimonianze, a partire da quella dell'Arigoni, si osserva quanto segue.

Il predetto dichiarante, dopo aver ricordato di aver avuto presentato il Berriola dal Mokbel in occasione di un incontro, un giorno, in questa p.zza del Popolo, ha puntualizzato che il soggetto in questione gli venne presentato come un ufficiale della G.d.F., con la puntualizzazione che si trattava di "*un amico...ci dà consigli sul lavoro, tutto quanto*".

In particolare, l'Arigoni ha riferito di aver personalmente incontrato il Berriola "*in...tre o quattro riunioni*", in cui si discuteva degli affari delle società coinvolte nella vicenda processuale in esame, esprimendosi nei seguenti termini: "*la realtà delle società, quelle che stavano estere, quelle italiane, dei bonifici*"; e, alla domanda del P.M., di puntualizzare quale fosse il ruolo del predetto Berriola nelle suindicate riunioni, il dichiarante ha puntualizzato: "*Partecipava attivamente...ci dava consigli come...Berriola era a conoscenza che noi evadevamo l'IVA. Quindi qualsiasi constglio che ci dava era diretto a far proseguire il lavoro senza problemi. Non mi chieda che consigli ci dava perché non io so. Non so tecnicamente i consigli quali erano*".

Ma, secondo sempre le propalazioni dell'Arigoni, i compiti del Berriola non si esaurivano nel fornire i summenzionati consigli e suggerimenti, ma anche nel garantire un'adeguata attività di copertura, specificando di aver appreso ciò dal Mokbel Gennaro :"*mi diceva che, grazie aita presenza di Luca Berrioia, non saremmo stati perseguitati dalla Guardia di Finanza...fino alla fine dei contratti*"; e, alla richiesta del P.M., se di tale argomento egli ne avesse parlato con il predetto Mokbel una volta sola o in più occasioni, l'Arigoni ha chiarito: "*No, ne abbiamo parlato più di una volta, dice <<stai tranquillo perché abbiamo la copertura fino alla fine del contratto>>*.

L'Arigoni ha, inoltre, riferito di aver provveduto, verso la fine del 2003, ad accendere un c/c presso la filiale Unipol di Terracina, su precisa indicazione del Mokbel, del Fanella, del Breccolotti e del Berriola, in quanto quest'ultimo conosceva la direttrice della suddetta filiale e di essersi recato, per l'occasione, presso l'istituto bancario summenzionato unitamente al Berriola, dal quale venne presentato alla suddetta direttrice, una donna giovane, di cui, peraltro, non ricordava il nome.

Ha precisato il dichiarante che egli utilizzò il suindicato c/c per trasferirvi, su precise direttive impartitegli dal Mokbel, dal Focarelli e dal Fanella l'importo di circa €1.100.000,00 proveniente da un altro proprio c/c esistente in Spagna, segnatamente presso il Banco di Bilbao.

Al riguardo, l'Arigoni ha ricordato di aver firmato, presso la suddetta filiale-Unipol di Terracina, in presenza del Berriola, dei moduli in bianco per il successivo prelevamento del danaro e di essersi, quindi, recato personalmente in Spagna per effettuare l'anzidetto trasferimento (tanto si rese necessario –ha chiarito il dichiarante- in quanto egli era assolutamente incapace di effettuare bonifici per via telematica).

L'Arigoni ha dichiarato che il danaro in questione era destinato al Berriola e, alla domanda del P.M., su come fosse in grado di fare tale affermazione, ha puntualizzato: "*perché me l'ha detto, me l'ha detto Berriola davanti alla direttrice pure l'ha detto, non è che l'ha nascosto...che quando arriva il milione –milione e 100 o un milione e 90, non mi ricordo esattamente, era qualcosa più di un milione- che li prendeva in contanti e erano suoi, tutto qua*".

Ed a tal proposito il predetto dichiarante ha aggiunto di aver nutrito delle preoccupazioni, atteso il rischio di segnalazioni, per via della notevole

entità del suddetto importo e di averne discusso con Mokbel, Fanella, Focarelli e lo stesso Berriola, dal quale venne tranquilizzato, con l'assicurazione che non vi sarebbe stato alcun tipo di problema, in quanto la direttrice non avrebbe fatto alcuna segnalazione; sempre a detta dell'Arigoni, il Mokbel ed il Focarelli gli riferirono di fare come diceva il Berriola.

In realtà, poi, accadde - cosi prosegue la versione del dichiarante - che la direttrice sopra citata effettuò la paventata segnalazione e di ciò l'Arigoni venne a conoscenza in occasione della perquisizione domiciliare da egli subita nel 2006.

L'Arigoni ha, quindi, asserito di aver incontrato il Berriola dopo il summenzionato episodio del trasferimento del danaro, solo in qualche altra sporadica occasione presso l'uffico di una delle società coinvolte, sito in via Denza, ove vi era la presenza fissa del Fanella; ha dichiarato che il predetto Berriola veniva chiamato dagli altri sodali con l'appellativo di *"Zig"*.

Il prefato dichiarante, poi, nell'esaminare n.4 distinte di prelevamento presso la Unipol di Terracina (12/1/2004 per l'importo di €60.000,00; 22/12/2003 per l'importo di €595.000,00; 21/1/2004 per l'importo di €19.000,00; 15/1/2004 per l'importo di €500.000,00) esibitegli dal P.M. e sulle quali comparivano le sue apparenti firme, ha disconosciuto le stesse, in termini di categorica certezza.

Anche il Murri Augusto ha dichiarato di aver conosciuto il Berriola tramite il Mokbel, in occasione di un incontro in p.zza Mincio, apprendendo trattarsi di un appartenente alla G.d.F.. Ha aggiunto di averlo successivamente avuto come ospite presso la propria residenza in

Toscana, in occasione di un week end, unitamente ai coniugi Mokbel e di averlo, poi, incontrato in tre o quattro riunioni, avvenute certamente presso gli uffici della I Globe in via Denza e forse anche presso quelli della CMC.

Al riguardo il Murri ha precisato trattarsi di riunioni "*che avevano come oggetto il giro delle fatturazioni*". Alla domanda del P.M., su quale fosse il ruolo del Berriola nelle suddette riunioni, il dichiarante ha così risposto: "*Non so esattamente quale fosse la funzione del Berriola, io non avevo piacere della presenza del Berriola, perché sapevo che si trattava di una frode e quindi avere una persona della Guardia di Finanza seduta al tavolo, non mi dava conforto*".

Ha, quindi, puntualizzato: "*Quello che ho immaginato, che il Berriola possa essere stato un consulente di Mokbel...sì, è l'idea che mi sono fatto della presenza di Berriola*".

Il predetto dichiarante ha, infine, asserito di aver sentito chiamare il Berriola, in quelle occasioni d'incontro summenzionate, con il soprannome di "*Zig*".

Quanto al Di Girolamo Nicola Paolo, va posto in rilievo come anche tale dichiarante abbia riferito di aver avuto presentato dal Mokbel il Berriola, alias *Zig*, come un alto ufficiale della G.d.F. e di aver avuto modo d'incontrarlo "*due, tre o quattro volte nell'ambito del primo periodo più o meno, quindi del periodo legato più o meno alle Phuncard...in quelli che erano gli uffici di Carlo Focarelli alla CMC all'epoca*".

Circa il ruolo rivestito dal Berriola il Di Girolamo ha dichiarato di aver appreso dal Mokbel che a quest'ultimo "*erano state date delle indicazioni sullo stato dell'arte delle indagini da parte direttamente di*

questo signore, dello stato dell'arte delle indagini della Guardia di Finanza da parte di questo signore...cognizione dello stato dell'arte, quindi del fatto che fossero in essere delle indagini, che le indagini stesse quindi erano...che questo stato dell'arte era monitorato, quindi era a conoscenza di Mokbel, però non ho altre indicazioni specifiche".

Ha poi aggiunto il suddetto dichiarante di aver, ad un certo momento, appreso sempre dal Mokbel che quest'ultimo non avrebbe più potuto avere quelle indicazioni summenzionate da parte del Berriola, a causa di problematiche in cui costui era stato coinvolto per una vicenda legata all'Ancona Calcio, ragion per cui "*era caduto in disgrazia, trasferito*".

Cosi richiamati i dati salienti scaturiti, sullo specifico tema della trattazione ora in esame, dalle tre deposizioni surriferite, giova preliminarmente ricordare come siano state già ampiamente illustrate, nelle altre precedenti parti della trattazione, le ragioni che militano a sostegno di una valutazione della piena attendibilità intrinseca dell'Arigoni, del Murri e del Di Girolamo sugli altri fondamentali temi accusatori che hanno formato oggetto del dibattito processuale.

Orbene, tale giudizio dev'essere ribadito anche con riferimento alle dichiarazioni dei tre summenzionati soggetti in merito alla figura del Berriola.

Ed invero, iniziando sempre dalla deposizione dell'Arigoni, rileva il collegio come non possano essere in alcun modo condivise le argomentazioni della difesa-Berriola volte ad infirmare la credibilità del prefato dichiarante.

Ha dedotto, in primo luogo, la suddetta difesa che vi sarebbe la prova in atti dell'odio, rancore ecc. nutrito dall'Arigoni nei confronti

dell'ufficiale della G.d.F. di cui si discute e che la stessa scaturirebbe da quanto riferito, su tale specifico punto, dal Mokbel, nel corso del proprio esame.

Ora, a prescindere dal fondamentale rilievo che sono già state in precedenza illustrate le ragioni per le quali l'intero tessuto narrativo delle dichiarazioni dibattimentali di tale imputato risulta connotato, nel suo complesso, da macroscopici elementi d'inverosimiglianza ed insostenibilità, è comunque appena il caso di evidenziare come le affermazioni rese, sul punto, dal predetto Mokbel risultino semplicemente apodittiche, in quanto del tutto disancorate da fatti concreti, ma fondate esclusivamente su sensazioni personali, totalmente prive di qualsivoglia riscontro oggettivo ("*E lui si fissa con questo Berriola. Perché? Perché magari lo vedeva al circolo, è una persona di tutto punto. C'erano anche altra...tanta altra gente a questo circolo. Lui si fissa con le persone, Arigoni. Hai capito? Cioè, il suo massimo coso è farle arrestare*").

Al di là di tali dichiarazioni (la cui assoluta e totale inconsistenza appare *ictu oculi* manifesta) non è scaturito dall'istruttoria dibattimentale alcun elemento tale, da indurre seriamente ad ipotizzare che le propalazioni dell'Arigoni possano essere state ispirate da un qualsivoglia intento calunnioso nei confronti del Berriola.

In particolare, non può rinvenirsi un ipotetico movente di tal genere, contrariamente a quanto sostenuto sempre dalla suddetta difesa, nell'avvenuta segnalazione, ad opera della direttrice dell'Unipol di Terracina, della sopra citata operazione avente ad oggetto quella movimentazione di €1.100.000,00 sopra citata; e ciò, per il fondamentale

rilievo che la suddetta segnalazione scaturì, per l'appunto, da un'iniziativa della Magliozzi e non già del Berriola, che ne subì, anzi, le conseguenze negative.

Ed a proposito di tale segnalazione, non è esatto quanto sostenuto dalla difesa del Berriola -con conseguente prospettazione di altra circostanza asseritamente dimostrativa dell'inattendibilità dell'Arigoni- che quest'ultimo avrebbe spudoratamente mentito nel momento in cui ha riferito di aver appreso la notizia della segnalazione in questione soltanto nel 2006, in occasione della perquisizione domiciliare effettuata a suo carico, in quanto sarebbe stato smentito proprio dalla Magliozzi, dalla cui testimonianza sarebbe viceversa emerso che costei aveva, in realtà, comunicato la circostanza in esame anche all'Arigoni già nell'immediatezza dell'operazione bancaria di cui sopra.

Ove si rilegga quanto riferito dalla predetta teste, si può notare che la stessa, rispondendo, in sede di controesame, alla domanda della difesa-Berriola se avesse dato la comunicazione di cui sopra, oltre che al Berriola, anche all'Arigoni, ha cosi testualmente risposto: "*Sì, ma si tratta di segnalazioni della causale valutaria che sta dietro il bonifico che riceve il cliente. Quindi io...non è che gli ho detto che ho fatto la segnalazione, gli ho chiesto la documentazione che ci occorre per dimostrare quanto il cliente ci ha detto*".

E, d'altra parte, la prova del fatto che l'Arigoni abbia detto il vero, nel momento in cui ha asserito di essere venuto a conoscenza dell'anzidetta segnalazione solamente a seguito della perquisizione subita nel novembre del 2006, è rinvenibile, in modo inequivocabile, nel contenuto di quella già esaminata conversazione (RIT 1903/2007, progr.51)

intercorsa tra l'Arigoni ed il Mokbel (e sulla quale si ritornerà da qui a breve), allorquando il primo riferisce al secondo: "*Perché l'amica sua mi ha mandato la denunzia nel 2004! C'ho i scarti, scritto!*", ribadendo ancora poco dopo: "*L'amica sua de...del mare...ha fatto la segnalazione nel 2004, ce l'ho scritto qua sull'atti eh? Capito?*"; il che dimostra, all'evidenza, che il predetto Arigoni riferiva al Mokbel in data 14/6/2007 (e dunque in epoca non sospetta) di essere venuto a conoscenza della segnalazione in questione, solo a seguito della lettura del decreto di perquisizione che gli era stato notificato.

E, parimenti, non è neppure esatto quanto ancora asserito dalla difesa-Berriola, secondo cui il dichiarante in questione avrebbe ancora mentito, negando la circostanza, riferita invece dalla teste Magliozzi, di essere stato richiesto da quest'ultima di fornire la documentazione inerente alla causale sottostante a quel sopra citato trasferimento di €1.100.000,00. L'Arigoni, infatti, ha testualmente risposto in sede di controesame, alla domanda appositamente fattagli dalla suddetta difesa sullo specifico punto in contestazione, nei seguenti termini: "*Non mi ricordo. Ho eseguito la procedura che si esegue in una banca in cui uno viene presentato*" (v. trascriz. Verb. ud. 18/2/2011).

Sempre secondo la difesa-Berriola la teste Magliozzi avrebbe, inoltre, smentito le dichiarazioni dell'Arigoni, secondo cui il Berriola aveva affermato, dinanzi alla suddetta teste, di essere proprio lui il destinatario finale di quell'importo più volte sopracitato. Senonchè, anche in questo caso appare necessario riportare la testuale risposta fornita in sede di controesame dalla suddetta teste : "*In base a quello che mi aveva detto Arigoni e quello che avevo appreso da Berriola, i soldi venivano*

consegnati a Arigoni...Guardi lo desumo questa...questa informazione da quello che mi disse Arigoni quando mi lasciò le contabili firmate, perché io poi consegnando il denaro contante a Berriola non...non avevo traccia ovviamente di cosa accadesse dopo".

Discende allora da ciò che, in realtà, quanto sopra testimoniato dalla Magliozzi non era il frutto di un preciso ricordo della teste, quanto piuttosto di una presunzione o deduzione, donde l'impossibilità di riconnettere alla suddetta testimonianza quell'efficacia probatoria, pretesa invece dalla difesa, di smentita inoppugnabile del dichiarato dell'Arigoni.

Non sussiste, poi, la dedotta contraddittorietà tra quanto dichiarato dall'Arigoni, all'udienza del 16/2/2011, in merito alla firma da parte propria, all'atto dell'accensione del c/c presso la Unipol di Terracina, delle contabili di delega al prelevamento, da parte di terzi, del danaro che sarebbe successivamente arrivato su quel c/c dalla Spagna ed il disconoscimento, da parte sempre del predetto dichiarante, all'udienza del 18/2/2011, della propria apparente firma su quelle quattro distinte di prelevamento esibitegli dal P.M. e più sopra menzionate.

E' chiaro, infatti, che quanto firmato dall'Arigoni all'atto dell'accensione del c/c aveva per oggetto la delega dal predetto rilasciata a favore di terzi per i successivi prelevamenti, mentre i documenti oggetto dell'esibizione da parte del P.M. altro non erano che le ricevute che dovevano necessariamente essere firmate successivamente da chi si presentava al momento dei singoli prelevamenti.

Quanto, poi, alle ulteriori censure difensive nei confronti del suddetto dichiarante, si osserva quanto segue.

La circostanza che l'Arigoni abbia genericamente parlato dei *consigli* che venivano dati dal Berriola nelle riunioni cui partecipava, senza entrare nello specifico (ed egli ha spiegato il perché non era in grado di farlo) non può essere assunta ad indice di scarsa credibilità; al contrario, è appena il caso di rilevare che un dichiarante in mala fede, mosso da intenti calunniosi, avrebbe preparato a dovere la "lezioncina", da recitare poi a memoria.

Parimenti, talune imprecisioni del dichiarante (come allorquando, nel corso del controesame all'udienza del 18/2/2011, ha indicato in 10 o 12 il numero delle riunioni cui aveva partecipato il Berriola, laddove alla precedente udienza del 16/2/2011 aveva parlato di 3 o 4 riunioni, per poi comunque sostanzialmente confermare quest'ultima dichiarazione, a seguito della contestazione della difesa-Berriola, chiarendo che il concetto di base era quello della partecipazione del suddetto prevenuto a svariate riunioni), ovvero il fatto che il predetto abbia ricordato, in sede dibattimentale, particolari non menzionati in sede di indagini preliminari, sono evenienze che, lungi dal costituire sintomo d'inaffidabilità, s'appalesano del tutto fisiologiche alla luce del lungo lasso temporale intercorso tra gli accadimenti che ci occupano ed il momento dell'escussione dibattimentale.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, devono essere disatttese le obiezioni formulate dalla difesa-Berriola in ordine alla credibilità dell'Arigoni, ragion per cui dev'essere formulata anche in questo caso una valutazione positiva in ordine all'attendibilità intrinseca del suddetto dichiarante, cosi come identico giudizio dev'essere espresso anche nei confronti delle deposizioni rese dal Murri e dal Di Girolamo,

risultate coerenti, lineari ed immuni da vizi logici, incongruenze o contraddizioni (e, del resto, non oggetto, da parte della difesa-Berriola, di specifici rilievi e censure, a differenza di quanto avvenuto per la deposizione dell'Arigoni).

E non può in alcun modo condividersi la tesi difensiva, secondo cui proprio le dichiarazioni dei predetti Murri e di Girolamo avrebbero smentito quelle rese dall'Arigoni.

Al contrario, non può non rilevarsi come tutte e tre le sopra citate deposizioni risultino assolutamente univoche e concordi su almeno due circostanze assolutamente fondamentali e di non poco momento: l'appellativo di *Zig*, con cui veniva chiamato il Berriola e la partecipazione di quest'ultimo ad alcune delle molteplici riunioni frequentemente indette dal Mokbel.

Con riferimento a quest'ultima circostanza non può non rilevarsi la sostanziale coincidenza tra la deposizione dell'Arigoni (che, come s'è visto, ha riferito dei *consigli* che venivano forniti dal Berriola) e quella del Murri, che ha dichiarato di essersi fatto l'idea che il predetto ufficiale della G.d.F. fosse *un consulente* dei Mokbel.

La difesa ha molto enfatizzato la circostanza che il Murri ha esposto una propria supposizione, concludendo che si tratterebbe del frutto di pura immaginazione, priva di qualsivoglia consistenza probatoria. Ma le cose non stanno affatto in questi termini. E ciò, per il fondamentale rilievo che, come si ricava dal tenore del dichiarato del suddetto Murri, quest'ultimo non ha inteso affatto dire di aver tirato ad indovinare, quanto al ruolo del Berriola, bensì ha esposto la conclusione cui egli era

pervenuto, sulla scorta di quanto percepito personalmente in quelle riunioni summenzionate.

E non sussiste alcuna contraddizione (contrariamente a quanto dedotto dalla difesa-Berriola) tra l'ipotesi accusatoria formulata nei confronti dell'imputato e la circostanza che il Murri ha dichiarato di non essere stato per nulla contento della partecipazione a quelle riunioni, in cui si discuteva del *giro delle fatturazioni* e dunque di frode fiscale, "*di una persona della Guardia di Finanza seduta al tavolo*"..

Tale circostanza, infatti, costituisce, a ben considerare, un indice sicuramente sintomatico della genuinità delle propalazioni di tale dichiarante, che ha dato contezza, in definitiva, del proprio personale stato d'animo di disagio ed inquietudine, scaturente dallo stridente contrasto tra riunioni in cui si pianificavano attività criminali e la presenza di un rappresentante proprio di quelle Istituzioni che tali attività avrebbe dovuto contrastare e reprimere (e non è inverosimile ritenere che l'anzidetto stato di disagio o malessere trovasse, in definitiva, la propria motivazione di fondo nel sospetto, in capo al Murri, che il Berriola potesse essere magari un agente provocatore, un infiltrato sotto mentite spoglie nell'ambito dell'associazione criminale).

Ora, richiamate le considerazioni già in precedenza svolte in merito alla valenza di pieno elemento di riscontro attribuibile al narrato univoco e concorde di più dichiaranti ex art.210 c.p.p., occorre comunque porre in rilievo come nel caso di specie sussistano elementi di riscontro oggettivo esterno delle suindicate propalazioni e cioè elementi "altri" e "diversi" rispetto a quello scaturente dal semplice riscontro incrociato, di cui s'è detto.

Dev'essere, innanzi tutto, posto l'accento sul contenuto, già integralmente riportato, di un'interessantissima conversazione tra il Mokbel e l'Arigoni, intercettata in data 14/6/2007 (RIT 1903/2007, progr.51) e di cui s'appalesa opportuno richiamare, per la parte che qui interessa, il seguente scambio di battute tra i due prefati interlocutori (ricordando che Arigoni è contraddistinto da voce A e Mokbel da quella B):

Voce B:"*...gente, tu lasci i fogli pè falla beve?"*- Voce A: "*No!"*- Voce B: "*Ma che sei una brava persona, sei?"*- Voce A: "*No, no! Fermate un attimo! Io l'ho lasciato quel foglio, che poi è stato inutile..."* – Voce B: "*No, no, no! Mo te passo...te passo..."* – Voce A: "*...perché l'amica sua...no, non me passà nessuno! Io parlo cò te!"* – Voce B: "*No! Eh, no" Eh no! Ci stiamo tutti e due!"*- Voce A: "*Perché l'amica sua mi ha mandato la denuncia nel 2004! C'ho i scarti, scritto!"* – Voce B: "*L'amica?"* – Voce A: "*L'amica sua de...hai capito de chi parlo?"* – Voce B: "*No!"* – Voce A: "*L'amica sua de...del mare, dove io sono andato..."* – Voce B: "*Ah..."* – Voce A: "*Te lo ricordi?"* – Voce B: "*Della dirett..."* – Voce A: "*Mi ha denunciato...mi ha denunciato...ha già denunciato, ha fatto la segnalazione, nel 2004 ce l'ho scritto qua sull'atti, eh? Capito?"* – Voce B: "*E che c'entra?"* – Voce A: "*Quindi non è servito a niente quel foglio...il foglio della banca che lo lasciato!"* – Voce B: "*Ma non c'entra...è il principio che è sbagliato, può essere che non riesci a capì che cosa sò i valori ed i principi, te?"* – Voce A: "*Io li so quali sò..."* – Voce B: "*Te nella tua vita non riesci proprio a capi quali so i valori ed i principi, Cò? il principio è sbagliato! Il principio"* – Voce A: "*Il principio è sbagliato..."* – Voce B: "*Perché su*

quella base è successo un 48 che il giorno che lo saprai, io ti assicuro e te lo dico davanti a tutti quelli che l'abbiamo visto, il giorno che tu saprai che impiccio e che problema hai creato con quel foglio, te sputerai in faccia e dirai <<cazzo! Mi sono castrato da solo!>>, vuoi sapere che cosa è successo, eh?" - Voce A: *"Dimmi!"* – Voce B: *"Quelli che ce stanno sul groppone adesso a noi, so tutti quelli...imbruttiti...tutti ce l'avemo, eh? Tutti! Sono quelli che hanno sostituito Zig e tutta la sua compagnia...sai perché l'hanno sostituito a Zig? Per quel foglio! Perché quella là, la direttrice, ha detto il nome de Zig! Allora non hai capito! Non hai capito un cazzo, tu!"* – Voce A: *"Lo dovrebbe avè detto anche nel 2004!...Perchè lei l'ha segnalato nel 2004! Ce l'ho scritto sugli atti!"* – Voce B: *"Ma che cazzo c'entra? Ma che quella è una malavitosa? Ma de che stai a parlà?"*.

Premesso che il *foglio* incriminato di cui si discute nella conversazione sopra riportata altro non è –trattasi di circostanza assolutamente acclarata nel corso dell'istruttoria dibattimentale- che il documento relativo alla movimentazione sul c/c acceso presso la Unipol di Terracina di quell'importo di €1.100.000,00 di cui ha riferito l'Arigoni, va, altresì, evidenziato che dalla deposizione resa dalla teste Magliozzi Milena (su cui si ritornerà da qui a breve) è emerso che quest'ultima ricopriva, all'epoca dei fatti che ci occupano, la funzione di direttrice della summenzionata agenzia, che la stessa era legata da rapporto amicale al Berriola Luca e che fu sempre lei ad effettuare la segnalazione antiriciclaggio di cui si parla nella surriferita conversazione intercettata.

Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi in ordine, innanzi tutto, all'identificazione nella suddetta Magliozzi dell'*amica sua del mare* (ed

infatti Terracina, sede dell'anzidetta filiale Unipol è una città di mare), nonché *della dirett* (e cioè della direttrice) di cui parlano Mokbel ed Arigoni, cosi come nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che, con la menzione di quell'aggettivo possessivo, "*sua*", l'Arigoni ha inteso riferirsi all'amica dell'imputato Berriola.

E poiché l'unico ufficiale della G.d.F. coinvolto nella specifica vicenda che ha come teatro l'agenzia Unipol di Terracina e che è legato da rapporto amicale alla Magliozzi è solo il predetto imputato, è di palmare evidenza che -operata a questo punto la logica quanto indefettibile correlazione tra l'iniziale riferimento dell'Arigoni al Berriola ("*amica sua...*) e quanto poco dopo affermato dal Mokbel al termine del brano di conversazione sopra riportato- allorquando il predetto Mokbel esclama che "*...hanno sostituito Zig e tutta la sua compagnia...*", puntualizzando che ciò è avvenuto "*perché quella là, la direttrice ha detto il nome de Zig!*" il predetto ha inteso riferirsi al Berriola Luca ed a nessun altro !.

Un ulteriore riscontro della sicura identificazione nell'imputato Berriola del soggetto indicato con il nomignolo di *Zig* è rappresentato dalla seguente circostanza.

Si è già fatta menzione, nella parte pregressa della trattazione, segnatamente nell'ambito delle conversazioni intervenute tra i vari sodali dopo la notizia del sequestro delle cassette di sicurezza presso la "Harrod's" di Londra, di una conversazione ambientale (RIT 2390/2007, progr. 1204) cui parteciparono Mokbel, Focarelli e Breccolotti, nel corso della quale il Mokbel esclamava ad un certo punto: "*Tu...ti dimentichi che io non ufficialmente ho accompagnato Zig a Montecarlo. O te lo sei*

già dimenticato?", aggiungendo poco dopo :"*Ma Il non ero ufficiale. Però stavano a fa un'operazione".*

Orbene, dalla documentazione prodotta dal P.M. all'udienza del 10/1/2012 risulta che il Berriola si recò, su delega del P.M., unitamente ai sottufficiali della G.d.F. m.lli Centrella e Cretì presso il Principato di Monaco, nell'agosto del 2006, per un'attività rogatoriale nell'ambito del proc. n.9337/05 R.G.N.R..

Deve ritenersi, pertanto, pienamente riscontrata la veridicità delle univoche e concordi dichiarazioni dell'Arigoni, del Murri e del Di Girolamo in merito all'identificazione nel Berriola del soggetto indicato nelle due conversazioni sopra esaminate con l'appellativo di *Zig.*

Sempre dall'attività intercettiva è scaturito un ulteriore, significativo riferimento alla figura del predetto imputato.

Nella già riportata conversazione di cui al RIT 2390/2007, progr. 21787, intervenuta tra il Mokbel ed il Toseroni, il primo nel commentare le modalità attraverso cui gli inquirenti erano giunti ad acclarare il coinvolgimento nella vicenda del Fanella e del Breccolotti, manifestando, in particolare, il proprio convincimento che, a causa di quell'incauta condotta del Focarelli già ampiamente descritta in precedenza, i due suddetti prevenuti erano stati sicuramente intercettati e pedinati dalla polizia britannica sin dal momento del loro arrivo in Inghilterra nel maggio del 2007, cosi chiosava su tale specifico punto: "*per me quello è successo ,oure per Zig e pure per il maresciallo Santini".*

L'intercettazione appena citata fornisce, all'evidenza, significativo riscontro alle dichiarazioni del Di Girolamo in merito a quell'attività del

Berriola, concretizzatasi nel fornire al Mokbel informazioni, ragguagli, delucidazioni ecc. sulle indagini in corso; così come il contenuto della conversazione di cui al RIT 1903/2007, progr.51 rappresenta inequivocabile conferma delle propalazioni dell'Arigoni in ordine allo specifico profilo di quel ruolo di copertura garantito all'associazione dal Berriola.

La parte finale dell'anzidetta conversazione non è, infatti, suscettibile che di una sola interpretazione: il Mokbel sfoga tutta la propria rabbia nei confronti dell'Arigoni, per gli effetti devastanti scaturiti dall'improvvida condotta di quest'ultimo, concretizzatisi nel far venir meno, a causa della sostituzione di Zig con "*quelli imbruttiti...che stanno sul groppone adesso a noi*" ("*tutti ce l'avemo, eh? Tutti!*"), quell'attività di copertura che fino a quel momento era stata garantita dal Berriola.

E tutto questo non può essere liquidato con disinvoltura, affermandosi – come preteso dalla difesa dell'imputato- che quelle del Mokbel sono parole in libertà, millanterie, prive di qualsivoglia valore; e ciò, per il fondamentale rilievo che sussiste un altro formidabile elemento di riscontro della veridicità delle dichiarazioni dell'Arigoni, con specifico riferimento al percepimento, da parte del Berriola, della somma di €1.100.000,00, quale corrispettivo datogli dal Mokbel per quell'attività prestata in favore del sodalizio criminoso.

Invero, dalla deposizione della teste Magliozzi Milena, cui s'è poco prima accennato, è scaturita piena conferma della veridicità delle affermazioni dell'Arigoni in merito al ruolo rivestito dal Berriola per l'apertura, da parte del suddetto dichiarante, del c/c presso la Unipol di

Terracina, al pervenimento su tale conto di quell'ingentissima somma di danaro summenzionata proveniente dalla Spagna ed al successivo prelevamento della stessa ad opera del suddetto Berriola, il quale si premurava, di volta in volta, in concomitanza con l'arrivo dei bonifici, di telefonare alla Magliozzi ed era sicuramente a piena conoscenza, sia pure in via approssimativa (anche se non al centesimo) dell'entità delle somme che andava poi personalmente a prelevare (v., su tutte le anzidette circostanze, cit. testimonianza-Magliozzi).

Ora, è ben vero che tale specifica vicenda non è oggetto del presente giudizio, bensì di diverso procedimento penale, ma è altrettanto vero che essa riveste una valenza notevolissima ai fini della prova della partecipazione all'associazione per delinquere del suddetto prevenuto, nella misura in cui fornisce un inoppugnabile riscontro oggettivo agli assunti dell'Arigoni, il quale, dunque, è certamente credibile anche su tale specifico punto, allorquando afferma che tutta l'operazione suindicata (trasferimento del danaro dal c/c spagnolo a quello della Unipol di Terracina) venne da egli effettuata su precise direttive del Mokbel, del Fanella, del Breccolotti e del Berriola e che proprio quest'ultimo era il beneficiario della somma in questione, quale compenso per la sua attività di sodale.

Del resto, è appena il caso di evidenziare come non possa in alcun modo reggere a fronte del più elementare vaglio critico la giustificazione offerta dal Berriola, il quale, posto di fronte all'evidenza e non potendo, dunque, negare la circostanza del prelevamento, da parte propria, di quegli importi, ha sostenuto di aver cosi agito per fare un favore

all'Arigoni, impossibilitato, a suo dire, ad effettuare personalmente i prelievi in questione.

In particolare, secondo i suesposti assunti difensivi, il Berriola, dopo aver puntualizzato di aver effettuato soltanto due prelevamenti in relazione ai primi due bonifici pervenuti dalla Spagna, ha sostenuto, con riferimento al primo (quello del 22/12/2003), di aver, per l'appunto, fatto una cortesia all'Arigoni, che gli aveva in precedenza manifestato la propria indisponibilità personale, in quanto si sarebbe trovato in Spagna nel periodo natalizio.

Osserva il Tribunale che la siffatta giustificazione addotta dal prevenuto avrebbe potuto, forse, rivestire una qualche parvenza di credibilità nell'ipotesi in cui, a fronte di un'acclarata permanenza all'estero, a tempo indeterminato, dell'Arigoni, vi fosse stata, per contro, l'improrogabile necessità, per quest'ultimo, di far prelevare ad un terzo, in propria vece, quel danaro, con quella rapidità (dalla cit. testimonianza-Magliozzi, infatti, è emerso che era brevissimo l'intervallo temporale tra l'accredito presso la Unipol dei bonifici ed i successivi prelevamenti), per far fronte, per l'appunto, ad una qualche impellenza, che non consentiva in alcun modo all'Arigoni di provvedervi personalmente, una volta ritornato in Italia.

Senonchè, una siffatta circostanza non solo non è stata dimostrata, ma non è stata neppure semplicemente allegata dall'imputato!.

In buona sostanza, il Berriola, secondo la propria versione, avrebbe effettuato quel prelevamento, per poi conservare a casa propria quel danaro, in attesa del ritorno in patria dell'Arigoni.

Tutto ciò è semplicemente illogico e privo di senso, specie ove si consideri che, in tal modo, veniva posto in essere un comportamento potenzialmente foriero, per l'Arigoni, solo ed unicamente di effetti pregiudizievoli; sotto il profilo, innanzi tutto, dei rischi inerenti ad una possibile perdita di quel danaro (che anziché rimanere accreditato in banca, veniva conservato da un privato, con tutti i conseguenti pericoli di furti, rapine ecc.) e, poi, di sicuro depauperamento economico (determinato dal venir meno degli interessi che sarebbero maturati su quell'importo –si sta parlando del primo bonifico, ammontante ad €595.000.000,00- ove il danaro fosse rimasto accreditato in banca).

Ma, il resoconto dei fatti operato dal Berriola risulta connotato dalla seguente ulteriore macroscopica incongruenza. Il predetto ha, infatti, riferito di aver telefonato in banca per sapere se il bonifico era pervenuto e quando fosse stato possibile prelevare il danaro, ottenendo come risposta che tale prelevamento poteva essere effettuato il 22 o 23 dicembre; ha quindi aggiunto di aver avvertito di ciò l'Arigoni, che gli aveva ribadito la propria indisponibilità, a causa dell'assenza dall'Italia, ragion per cui egli, dovendosi recare in Terracina per gli auguri natalizi presso la propria ex sede lavorativa il giorno 22 dicembre, ne aveva approfittato per prelevare il danaro in banca per conto dell'Arigoni. Senonchè –sempre secondo i siddetti assunti difensivi- il Berriola era stato poi avvisato dall'Arigoni del fatto che quest'ultimo si trovava a Roma, con la conseguenza che si era recato presso l'abitazione del predetto, ove gli aveva consegnato i soldi.

Ora, ove si consideri che, per quanto emerso dalla testimonianza-Magliozzi, tra il momento dell'arrivo del bonifico presso la Unipol e

quello della concreta, effettiva disponibilità del prelievo intercorreva solo qualche giorno, a voler prestar credito alla summenzionata versione difensiva del prevenuto, bisognerebbe ritenere che l'Arigoni abbia tanto repentinamente, quanto inopinatamente cambiato idea nel giro di pochissimo tempo, effettuando quel ritorno in Italia che, per l'appunto, appena qualche giorno prima aveva escluso come possibile!

E tale incongruenza risulta ancor più manifesta con riferimento al secondo prelievo, effettuato dal Berriola a metà del gennaio del 2004.

Anche in questo caso, infatti, secondo il racconto dell'imputato, quest'ultimo sarebbe stato destinatario, ai primi di gennaio, di richiesta analoga alla precedente, ad opera dell'Arigoni, motivata sempre con l'assenza dall'Italia.

In tale occasione –così prosegue la versione del prevenuto- egli non avrebbe manifestato la propria sicura disponibilità, ma sarebbe stato soltanto possibilista; anche in questo caso, però, il Berriola, una volta ottenuta conferma, presso la banca, dell'arrivo del bonifico, avrebbe parlato con l'Arigoni, che gli avrebbe ribadito la propria indisponibilità.

Ed anche in questa seconda circostanza, dopo il prelievo del danaro da parte del Berriola, l'Arigoni si sarebbe nuovamente materializzato d'improvviso in Italia e l'imputato gli avrebbe consegnato il danaro, a seguito di appuntamento nella zona di via Gregorio VII.

Alla domanda del P.M., se l'Arigoni, nel ribadire la propria indisponibilità ad effettuare personalmente il prelievo in banca, l'avesse motivata ancora una volta con l'assenza dall'Italia, l'imputato ha, però, risposto: "*Perché era...sì. Non so se partiva. Non era disponibile lui ad andare, sì*".

Quindi, per quanto è dato saperne, nella suddetta circostanza l'Arigoni poteva addirittura trovarsi benissimo a Roma e, ciò nonostante, il Berriola in questa seconda occasione si sarebbe recato –si badi bene- appositamente a Terracina (a differenza della prima volta), per fare qualcosa che avrebbe potuto tranquillamente fare l'Arigoni, accontentandosi di una dichiarazione d'indisponibilità che avrebbe dovuto lasciare il tempo che trovava (dato che poteva essere circoscritta ad un giorno determinato, ma non poteva certo durare all'infinito); specie ove si consideri che, a detta sempre del Berriola, quest'ultimo si sarebbe infastidito e non poco, in occasione della richiesta fattagli dall'Arigoni agli inizi del gennaio 2004 (tant'è che non avrebbe aderito prontamente, ma sarebbe stato solo possibilista), al punto da dire all'altro: "*Vediamo se tu sei presente o no. Non è che vado io a Terracina e ci metto pure la benzina*" (v. esame-Berriola).

Le summenzionate illogicità ed incongruenze da cui è caratterizzata la versione difensiva dell'imputato dimostrano l'assoluta inverosimiglianza ed inconsistenza della stessa, che non appare, dunque, in alcun modo credibile.

Ed al riguardo non può non rilevarsi come siffatta conclusione risulti ulteriormente corroborata dal seguente rilievo.

Il Berriola, richiesto, su domande finali del Tribunale, di fornire una spiegazione plausibile su quali fossero le ragioni d'urgenza, per le quali egli aveva effettuato quei prelevamenti di danaro per conto dell'Arigoni, si è difeso, adducendo la propria asserita totale buona fede ed invocando, a sostegno della stessa, la circostanza di aver assolutamente ignorato l'entità degli importi, da lui ogni volta prelevati.

Senonchè, il prevenuto è stato clamorosamente smentito, su tale specifico punto, dalla teste Magliozzi, la quale ha dichiarato che il Berriola, nel momento in cui telefonava alla predetta per sapere se il bonifico era arrivato e quando fosse stato possibile effettuare il prelevamento (e fu proprio il Berriola –discende sempre dalla testimonianza in parola- ad effettuare le suddette telefonate per la gran parte dei bonifici; quanto dichiarato, sul punto, dalla Magliozzi ha trovato piena conferma nella testimonianza dell'u.p.g. De Lellis, che ha dettagliatamente indicato, sulla scorta dei tabulati telefonici in atti, i numerosissimi contatti tra il Berriola e la direttrice della Unipol di Terracina proprio in concomitanza con l'arrivo dei vari bonifici di cui s'è parlato), conosceva certamente l'entità dell'importo da prelevare, se non al centesimo, ma sicuramente nella quasi totalità dell'importo. La teste ha, infatti, spiegato che, dato l'ammontare stratosferico della gran parte delle somme in questione (si ricorda che il primo bonifico era pari ad €595.000.,00 ed il terzo ad €500.000,00), qualsiasi agenzia, ed a maggior ragione una piccola filiale come l'Unipol di Terracina, non sarebbe mai stata in grado di esaudire improvvise richieste di siffatti prelievi senza un congruo preavviso, per evidenti ragioni d'indisponibilità di tali importi in capo all'istituto, che doveva necessariamente rifornirsi presso la Cassa centrale; ragion per cui ciò che indefettibilmente accadeva, di volta in volta, era l'indicazione, da parte del Berriola, dell'importo che doveva prelevare.

Ma, vi è di più, perché, a differenza di quanto sostenuto dal suddetto imputato (che ha dichiarato di essersi limitato a due soli prelievi), vi è la prova in atti che il medesimo effettuò sicuramente, quanto meno, anche

un terzo prelevamento, segnatamente quello di €500.000,00. Tale prova discende dalla deposizione della teste Magliozzi, la quale si è detta sicura della circostanza che soltanto un prelevamento, forse l'ultimo, venne effettuato dall'Arigoni, mentre i rimanenti tre vennero eseguiti dal Berriola.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni, dunque, deve ritenersi acquisita, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova certa ed incontrovertibile che tutti gli importi suindicati finirono nelle tasche del prevenuto e non già come tappa intermedia, ai fini di una successiva dazione di tale danaro a terzi, segnatamente all'Arigoni, ma perché proprio il Berriola e non altri era il solo ed unico destinatario finale di tali somme!.

Del resto, che quello di far transitare su c/c altrui danaro destinato a sé medesimo fosse un *modus operandi* consolidato del predetto imputato risulta ampiamente dimostrato da quella vicenda, cui s'è già accennato nell'*incipit* della trattazione relativa all'associazione per delinquere, relativa alla società "Axe Technology" di Tommasino Vito.

Occorre richiamare, sul punto, quanto riferito dal teste De Lellis, che ha illustrato gli esiti degli accertamenti di p.g. espletati in materia.

Nel novembre del 2005 pervenivano su un c/c della summenzionata "Axe Technology" di Tommasino Vito, acceso presso la Banca Popolare di Sondrio, n.3 bonifici, provenienti dalla "Broker Management" di Murri Augusto (segnatamente dal c/c acceso presso l'Anglo Irish Bank di Vienna), per un importo complessivo di circa €1.500.000,00, suddiviso in tre tranche: un primo importo, di €508.704,00, perveniva il 9/11/2005; un secondo importo, quasi corrispondente al primo,

perveniva il 10/11/2005; il terzo, di €516.389,00 perveniva il 29/11/2005.

Sin dal giorno successivo al ricevimento del primo dei suindicati bonifici il Tommasino iniziava ad effettuare tutta una serie di movimentazioni finanziarie, sia attraverso bonifici, che tramite emissione di assegni e tanto a favore di altre società, che di persone fisiche, compresa la propria.

In data 1/12/2005, dunque due giorni dopo l'effettuazione di quel terzo bonifico suindicato dalla "Broker" alla "Axe Technology", veniva effettuato, da parte della suddetta "Axe Technology", un bonifico di €200.000,00 a favore della "G.S.D. s.a.s." di Travia Donatella, convivente di tale Cordeschi Giulio.

Quest'ultimo, escusso nel presente giudizio ai sensi dell'art.210 c.p.p., ha reso una deposizione, che può essere riassunta nei seguenti termini.

Il Cordeschi, amico di vecchia data (dal 1990 circa) del Berriola, venne richiesto da quest'ultimo, intorno alla fine del 2005, del favore di far transitare sul c/c intestato alla società "G.S.D. s.a.s", facente capo alla compagna (Travia Donatella) del predetto Cordeschi, la somma di €200.000,00.

Nella circostanza il Berriola fece presente al Cordeschi che quest'ultimo gli avrebbe poi restituito il suddetto importo gradualmente, in tempi abbastanza comodi, a mano a mano che il Berriola ne avesse avuto necessità, con l'accordo che il Cordeschi avrebbe potuto, nel frattempo, utilizzare quel danaro.

Il Cordeschi acconsenti alla suddetta richiesta e poco dopo venne contattato telefonicamente da tale Tommasino Vito, il quale gli chiese di

comunicargli le coordinate bancarie, al fine dell'effettuazione del suindicato bonifico.

Il bonifico in questione pervenne effettivamente e per il summenzionato importo di €200.000,00; nella circostanza il dichiarante constatò che nello spazio riservato all'indicazione della causale era riportato"per fatture emesse dal...al...", ragion per cui rappresentò ciò al Berriola, dicendogli che egli si rifiutava di emettere tali fatture.

Accadde, quindi, che il Cordeschi restituì al Berriola, in un arco temporale ricompreso tra il gennaio ed il luglio del 2006, un primo complessivo importo di €160.000,00, attraverso una pluralità di dazioni, sempre in contanti, verificatesi in occasione di altrettanti incontri.

Quindi –secondo sempre la versione del suddetto dichiarante- il Berriola si allontanò per un po' di tempo dall'Italia, dovendosi recare, a suo dire, in America e, al proprio ritorno, si recò, un giorno, presso l'abitazione del Cordeschi, in compagnia del proprio amico Pizzi Giovanni, che presentò, in tale circostanza, al Cordeschi medesimo.

Nell'occasione il Berriola rappresentò al Cordeschi che, non volendo più incontrare, per problematiche personali, né quest'ultimo né in generale chicchessia, sarebbe stato il Pizzi a riscuotere materialmente dal Cordeschi quella residua somma di €40.000,00, che il suddetto Cordeschi doveva ancora consegnare al prevenuto.

E così effettivamente avvenne, nel senso che il Cordeschi consegnò il summenzionato importo al Pizzi, attraverso versamenti rateizzati mensili.

Il Cordeschi ha, altresì, puntualizzato di essere stato, in alcune occasioni (poche volte in verità), richiesto dal Berriola di telefonare, con il proprio

cellulare, al Tommasino, in quanto, a detta del Berriola, il predetto Tommasino non rispondeva alle chiamate del Berriola medesimo; ha, quindi, chiarito di aver accondisceso, ogni volta, alle suddette richieste, cedendo poi il proprio telefonino al Berriola ed allontanadosi, per discrezione.

Altro dichiarante ex art.210 c.p.p. escusso sull'argomento è stato il Pizzi Giovanni, il quale, dopo aver precisato di essere anch'egli legato da rapporto amicale al Berriola, ha confermato di essere stato presentato, un giorno, dal predetto al Cordeschi Giulio e di aver acconsentito, in tale occasione, alla richiesta del primo, di fare da tramite per la restituzione al Berriola da parte del Cordeschi di un prestito di circa €30.000,00, che, stando a quanto riferitogli dal Berriola, il predetto imputato aveva, per l'appunto, effettuato tempo prima al Cordeschi.

Il Pizzi ha, quindi, precisato di aver successivamente preso accordi con il Cordeschi, incontrandosi con quest'ultimo in diverse occasioni, nelle quali aveva ottenuto la dazione di vari importi fino alla concorrenza di quella somma summenzionata; importi, che egli aveva sempre provveduto, di volta in volta, a consegnare al Berriola.

Il Berriola, da parte propria, ha confermato, in sede d'esame, unicamente la circostanza della presentazione, da parte propria, al Cordeschi del Pizzi e dell'incarico conferito a quest'ultimo, per la riscossione di un credito di €30.000,00 vantato nei confronti del Cordeschi, per un prestito a suo tempo effettuato a quest'ultimo. Ha, invece, negato la verificazione degli altri fatti riferiti dal Cordeschi.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare, innanzi tutto, come non siano emersi elementi tali da inficiare la credibilità ed attendibilità intrinseca

dei due summenzionati dichiaranti, le cui rispettive deposizioni non solo non si contraddicono, ma appaiono sicuramente lineari e scevre da incongruenze od illogicità.

Con riferimento, in particolare, al dichiarato del Cordeschi va posto in risalto come quest'ultimo abbia puntualmente risposto alle contestazioni mossegli, in sede di controesame, dalla difesa-Berriola, fornendo al riguardo spiegazioni sicuramente puntuali ed esaustive.

E sempre in relazione al suddetto dichiarante, non può non evidenziarsi come tutta la sua deposizione (come, del resto, anche quella del Pizzi) a tutto appaia improntata, fuorchè ad atteggiamenti di accanimento od ostilità nei confronti del Berriola. Proprio a tal proposito dev'essere, anzi, posto l'accento su una circostanza sicuramente sintomatica della genuinità delle propalazioni in esame.

Ad un certo punto dell'esame diretto ad opera del P.M, infatti, quest'ultimo, non ottenendo risposta alla propria domanda su come mai il Cordeschi non avesse nutrito preoccupazioni in ordine alle conseguenze di eventuali controlli e verifiche di cui sarebbe potuta essere destinataria la "G.S.D.", in relazione a quella movimentazione sul c/c della stessa sopra descritta, ha contestato al dichiarante che questi, interrogato in sede di indagini preliminari, aveva riferito di essere stato tranquillizzato dal Berriola, che gli avrebbe detto: "*...non ti preoccupare, ti copro io*".

Orbene, a fronte di tale contestazione, il Cordeschi ha escluso che il Berriola avesse mai pronunziato quelle parole, puntualizzando di essere stato evidentemente frainteso in occasione del sopra citato interrogatorio, in quanto il proprio reale, effettivo pensiero era di aver supposto, dagli

atteggiamenti del Berriola, che egli avrebbe potuto eventualmente fare affidamento sugli appoggi di quest'ultimo.

Non è chi non veda come un dichiarante mosso da eventuali intenti calunniosi avrebbe, a fronte dell'anzidetta contestazione, tranquillamente confermato le dichiarazioni della prima ora, se non, addirittura, rincarato la dose!.

Ciò detto con riferimento all'attendibilità intrinseca del Cordeschi, non può a questo punto non evidenziarsi come sussistano elementi oggettivi di riscontro esterno delle suddette dichiarazioni.

In primo luogo, va ricordato quanto scaturito dalla testimonianza-De Lellis circa i contatti telefonici avvenuti sia tra il Berriola ed il Cordeschi e sia tra quest'ultimo ed il Pizzi. E sempre sull'argomento va, altresì, ricordata la testimonianza resa dall'u.p.g. De Luca Giovanni, il quale ha riferito sugli esiti dell'attività di o.c.p. effettuata, nei primi mesi del 2007, a seguito dell'intercettazione di svariate conversazioni telefoniche e concretizzatasi nella verifica, da parte degli operanti, di altrettanti incontri sia tra il Pizzi ed il Cordeschi, che tra il primo ed il Berriola.

Ma, sussistono, altresì, precisi elementi oggettivi di riscontro della deposizione del Cordeschi sullo specifico tema del transito, sul c/c della "G.S.D.", di quell'importo di €200.000,00 di cui s'è detto.

Com'è, infatti, scaturito dalla testimonianza-De Lellis nonché da tutta la documentazione in atti è provato, in punto di fatto, che in data 1/12/2005, esattamente due giorni dopo l'invio, dalla "Broker" alla "Axe Technology", dell'ultimo di quei tre bonifici in premessa citati, venne inviato dal Tommasino alla "G.S.D. s.a.s." un bonifico di €200.000,00,

per un importo, cioè, esattamente corrispondente a quello menzionato dal Cordeschi.

E sempre in data 1/12/2005 emerge dall'esame dei tabulati telefonici una conversazione intervenuta tra il Tommasino ed il Cordeschi; il che suona, all'evidenza, conferma della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo in merito al fatto di essere stato contattato dal Tommasino, al fine dell'indicazione delle coordinate bancarie, per la trasmissione del summenzionato bonifico di €200.000,00.

A tutto ciò è necessario aggiungere quanto scaturito dalla testimonianza-De Lellis, con specifico riferimento agli esiti delle verifiche dei tabulati telefonici concernenti le utenze in uso al Berriola, al Tommasino ed ai coimputati del primo, Murri A. e Ricci G.: 1) telefonate intercorse tra il Berriola ed il Murri nel gennaio 2005, marzo 2005 ed il 17/9/2005; 2) svariate telefonate, tra le 14,50 e le 18,15 dell'11/10/2005 (vale a dire meno di un mese prima della trasmissione del primo bonifico dalla "Broker" alla "Axe Technology"), tra il Berriola e la Ricci G.. Esattamente un minuto dopo l'ultima delle suddette telefonate e, dunque, alle 18,16, il Berriola chiamava, a propria volta, il Tommasino. Quest'ultimo richiamava, pochi minuti dopo, il Berriola, che, dopo pochissimo, veniva ricontattato dalla Ricci G.. E successivamente, nel medesimo giorno, seguivano ancora telefonate tra il Berriola ed il Tommasino; 3) In data 18/10/2005 vi erano ancora contatti telefonici tra il Berriola e la Ricci G., 4) In data 21/10/2005, giorno di emissione della prima fattura ad opera della "Axe Technology" nei confronti della "Broker" , si verificava l'ultimo contatto tra il Berriola e la Ricci G., dopo di che seguivano numerose telefonate tra il Berriola ed il

Tommasino; 5) In data 7/11/2005, giorno di emissione della seconda fattura, vi erano ancora telefonate tra il Berriola ed il Tommasino; 6) In data 9/11/2005, giorno del primo bonifico inviato dalla "Broker" alla "Axe", avevano luogo quattro telefonate tra il Berriola ed il Tommasino; 7) Il giorno successivo, coincidente con il secondo dei suddetti bonifici, intervenivano sette telefonate tra il Berriola ed il Tommasino; 8) In data 24/11/2005, giorno di emissione della terza delle suindicate fatture, vi erano altri contatti telefonici tra il Berriola ed il Tommasino; 9) In data 26/11/2005, ancora contatti telefonici tra il Berriola ed il Tommasino; 10) In data 27/11/2005, sempre telefonate tra il Berriola ed il Tommasino; 11) Infine, il 29/11/2005, giorno dell'ultimo dei bonifici in questione, intercorrono nuove telefonate tra il Berriola ed il Tommasino.

Ed in siffatto contesto non bisogna, poi, trascurare una circostanza estremamente significativa.

E' emerso dalla deposizione della teste Magliozzi che alla fine dell'estate del 2005 il Berriola presentò alla predetta il Tommasino Vito, rappresentandole che trattavasi di un imprenditore che necessitava di un affidamento bancario finalizzato ad un'interessante iniziativa che lo stesso intendeva intraprendere e che proprio per questo la predetta teste, si recò unitamente al Berriola ed al Tommasino, presso l'azienda di quest'ultimo.

Accadde, tuttavia, secondo la deposizione in parola, che l'operazione suddetta non andò a buon fine, per mancanza di adeguate garanzie e che, circa quindici giorni dopo l'anzidetta presentazione, il Tommasino accese comunque, presso la Unipol di Terracina, un c/c intestato ad altra società, la "Axe Technology", sulla quale pervennero accrediti

ammontanti, per quanto ricordato dalla teste, a circa €150.000,00; somme che, a detta sempre della Magliozzi, venivano quasi immediatamente movimentate dal Tommasino.

Orbene, tutte le emergenze dibattimentali fin qui esaminate assumono, senza ombra di dubbio alcuna, una decisiva valenza probatoria a carico dell'imputato Berriola, nella misura in cui, da un lato, forniscono ulteriori e pregnanti elementi oggettivi di riscontro delle dichiarazioni del Cordeschi sul tema dei duecentomila euro e, dall'altro, corredano ulteriormente quel quadro probatorio di colpevolezza del prevenuto, già in precedenza esaminato, circa la sua piena partecipazione all'associazione per delinquere per cui è processo, oltre a fornire piena prova della penale responsabilità del predetto anche in ordine a quegli specifici fatti di corruzione di cui al capo 18) della rubrica.

Ed invero, anche prescindendo dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal dichiarante ex art.210 c.p.p. Tommasino Vito (com'è doveroso fare, dal momento che il predetto, dopo aver risposto alle domande, in sede di esame diretto ad opera del P.M e dopo aver iniziato a rispondere alle domande in controesame della difesa-Berriola, si è poi rifiutato di proseguire detto controesame, cosi come di sottoporsi ai controesami dei difensori degli altri imputati, donde l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni fino a quel momento rese dal prefato personaggio), giova, comunque, rilevare quanto segue.

E' stato indiscutibilmente acclarato in punto di fatto che quell'importo di €200.000,00 summenzionato faceva parte della complessiva somma di €1.500.000,00 bonificata a più riprese dalla "Broker" del Murri A. alla "Axe Technology" del Tommasino ed è parimenti assolutamente

pacifico che si è trattato di una corresponsione di danaro totalmente priva di alcuna causale economica legittima.

Nessun ragionevole dubbio di sorta può infatti nutrirsi in merito al fatto che quell'apparente contratto intervenuto tra le due suddette società, avente ad oggetto un'asserita attività di consulenza da parte della "Axe" a favore della "Broker", consegnato dal Tommasino agli inquirenti (v. testimonianza-De Lellis) e prodotto dal P.M. fosse un contratto assolutamente farlocco. E ciò, per il fondamentale rilievo che, come scaturito sia dalle dichiarazioni del Murri A. che incontrovertibilmente da tutta l'istruttoria dibattimentale, la "Broker" era società inoperativa sotto un profilo commerciale lecito, ma costituita solo ed esclusivamente al fine di riciclare i proventi illeciti dell'associazione criminale.

In definitiva, dunque, la società del Tommasino altro non è stata, al pari di tante altre socità coinvolte nella vicenda che ci occupa, se non uno strumento di veicolazione di una parte di quel danaro di illecita provenienza, di volta in volta dirottato dalla "Broker" facente capo al Murri A. verso le più disparate destinazioni.

Ed il Berriola, come s'è dimostrato, ha seguito passo dopo passo le tappe salienti della suddetta veicolazione ed è stato il beneficiario diretto quanto meno di una parte di quel danaro.

Del resto, giova rilevare, per mera completezza d'esame sull'argomento, che da tutta l'istruttoria dibattimentale non è scaturito il benchè minimo collegamento di sorta tra il prefato Tommasino e tutti gli altri coimputati del Berriola. E' quest'ultimo, infatti, che ha costituito l'unico elemento di tramite tra la "Broker" e la "Axe Technology".

Ed allora, la domanda logica che a questo s'impone è perché mai il Murri, che non conosce affatto Tommasino, avrebbe dovuto effettuare la corresponsione di quell'ingentissimo importo di €1.500.000,00, in totale, assoluta carenza di qualsivoglia causale. La sola ed unica risposta che può essere fornita a tale domanda è quella di cui alla prospettazione accusatoria.

Ed allora, riassumendo gli aspetti fondamentali dell'ampio compendio probatorio fin qui esaminato, deve ritenersi pienamente provato che:

1) Il Berriola conosceva ed aveva contatti con svariati dei principali personaggi della vicenda criminale in esame, come Mokbel, Ricci G., Fanella, Arigoni, Murri A., Di Girolamo, Toseroni (come risulta, oltre che dalle stesse ammissioni del prevenuto, anche dagli esiti dell'attività intercettiva illustrati dal De Lellis, nonché di un servizio di o.c.p. svolto presso il ristorante "Philadelphia" ed in occasione del quale venne documentato, per l'appunto, un incontro tra il Berriola ed il Murri);
2) Il Berriola partecipò ad alcune riunioni, in cui venivano pianificate le attività criminose del sodalizio, fornendo consigli, suggerimenti ecc.;
3) Il Berriola teneva informato il Mokbel sull'evoluzione delle indagini di p.g.;
4) Il Berriola assicurava all'associazione un'adeguata attività di copertura;
5) Il Berriola ha percepito, nelle due vicende sopra descritte (vicenda-Arigoni e vicenda-Tommasino), cospicue somme di danaro, quale compenso per le proprie attività di sodale.

E non sono affatto condivisibili le argomentazioni difensive, volte a sostenere l'asserita impossibilità per il prevenuto, alla luce dell'organizzazione del lavoro presso la G.d.F., di svolgere quell'attività di copertura sopra citata.

E' appena il caso di rilevare, al riguardo, come il Berriola, in virtù della sua qualifica di ufficiale superiore della G.d.F. e della sua appartenenza, fino alla metà del 2005, al settore valutario avesse la concreta e reale possibilità d'interferire nella trattazione degli affari, pratiche ecc., foss'anche sotto il semplice profilo di ritardare l'anzidetta trattazione, ovvero le dovute segnalazioni all'A.G., per l'incontestabile possibilità di accesso, in virtù della surricordata qualifica, a qualsivoglia fascicolo, documentazione ecc..

E. d'altra parte i sodali del suddetto imputato erano perfettamente consapevoli del fatto che ciò che poteva essere assicurata dal Berriola non era certo una garanzia d'impunità assoluta, ovvero una copertura a tempo indeterminato.

Una siffatta consapevolezza è comprovata in modo emblematico dalle seguenti parola pronunziate dal Mokbel all'indirizzo dell'Arigoni sempre nel corso della suindicata conversazione di cui al RIT 1903/2007, progr. 51: "*...perché i grigi hanno sempre detto <<noi vi pariamo il culo fino al momento in cui non arrivano i neri quelli brutti!>>...che 'mo stanno rompendo il cazzo, punto! <<Vi diamo agio di poter fare la cosa", punto! Non ci stanno altre coperture, Cò!".*

Alla stregua di tutte le suesposte argomentazioni, dunque, dev'essere affermata la penale responsabilità del Berriola Luca in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e 18) della rubrica.

E con riferimento a quest'ultima imputazione pacifica s'appalesa la penale responsabilità anche dei coimputati del predetto, Mokbel e Ricci G., dovendosi evidenziare, quanto al primo, il ruolo, ampiamente acclarato, di principale, fondamentale artefice della suddetta attività corruttiva e, quanto alla seconda, il contributo causale offerto dalla stessa in occasione della vicenda appena sopra descritta.

Decisive, in tal senso, risultano quelle risultanze dell'attività intercettiva prima illustrate, che hanno posto in risalto come la prevenuta interagisse continuamente con il Berriola nel periodo immediatamente precedente alla trasmissione del primo bonifico dalla "Broker" alla "Axe Technology", fino al giorno, 21/10/2005, in cui venne emessa la prima falsa fattura ad opera della "Axe"; il tutto, d'altra parte, quasi in concomitanza con i contatti che il Berriola, a propria volta, teneva freneticamente con il Tommasino.

Tali risultanze, necessariamente correlate a tutte le altre, già illustrate, comprovanti la piena partecipazione della Ricci G. all'associazione per delinquere, la sua piena conoscenza di tutti i principali affari criminosi della stessa, la sua partecipazione all'attività di riciclaggio ed i suoi frequenti contatti proprio con il titolare della "Broker", il Murri A., non possono far sussistere dubbi di sorta in ordine alla compartecipazione della predetta alla perpetrazione della fattispecie criminosa in esame.

Non rimane, a questo punto, che procedere alla disamina delle posizioni dei rimanenti imputati chiamati a rispondere del delitto di cui al capo 1).

Della totale estraneità a tale fatto criminoso dei prevenuti Catanzariti, Comito, Contin, Mazzitelli , Rossetti e Scaglia si è già diffusamente detto nella precedente parte della trattazione. Per quanto riguarda gli altri, si osserva quanto segue.

La Torre Maria Teresa – La Torre Rosario

Ritiene il Tribunale che i soli elementi probatori acquisiti a carico dei due suddetti prevenuti riguardino (come si evidenzierà ampiamente nel prosieguo della trattazione) la responsabilità dei predetti in ordine al concorso, con il Mokbel e la Ricci G., in quegli specifici episodi di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 14) (per il La Torre Rosario) e 16) (per la La Torre Maria Teresa).

Al di là di ciò, però, non sono emersi, né dall'attività intercettiva, né da quella di o.c.p. e o dall'espletamento della prova dichiarativa, elementi tali da dimostrare la consapevolezza, in capo ai due prevenuti, di fornire, attraverso la perpetrazione di quei singoli fatti di reato summenzionati, un contributo causale a favore di un sodalizio costituente un'associazione per delinquere.

S'impone, pertanto, l'assoluzione di entrambi gli imputati dalla suddetta imputazione, per non aver commesso il fatto.

Denaro Manlio –

I principali elementi a carico di tale imputato sono rappresentati dalla sua partecipazione, ancorchè estremamente minoritaria (5%), in seno alla "I Globe" (di cui era anche socio, ma al 95%, lo Scoponi), dai suoi rapporti con il Focarelli e dalla sua partecipazione all'ormai famosa riunione del luglio 2007 a Cap d'Antibes.

Premesso che quelle suindicate s'appalesano, indubbiamente, circostanze di non poco momento, è necessario tuttavia porre in rilievo come dall'attività intercettiva siano scaturiti elementi, che militano a sostegno di quella protesta d'innocenza, effettuata con forza dal predetto imputato.

Ed invero, vengono in considerazione, al riguardo, le seguenti conversazioni intercettate: 1) RIT 4439/2006, progr. 185, del 29/11/206 (il Denaro chiama lo Scoponi, dicendogli di aver ricevuto, alle 7 di quella mattina, la visita della G.d.F. e di aver subito una perquisizione, sia personale, che domiciliare, dopo di che si registra il seguente scambio di battute tra i due: Denaro: "*...e mi hanno fatto tutta una serie di domande, nonché una perquisizione sia personale che a casa...*" – Scoponi: "*ah, ah...*" – Denaro: "*inerente alla società che io avevo con te...*" – Scoponi: "*sì...*" – Denaro: "*la Iglob, diciamo...*" – Scoponi: "*sì, sì, e lo so...*" – Denaro: "*aspetta...Sì, sì, lo sai, dicendo che noi abbiamo fatto delle carte telefoniche...*" – Scoponi: "*Io non ti so dire con precisione di che cosa...Io sto andando adesso a Roma che devo andare in un posto a prendere dei documenti...*" – Denaro: "*va bene, da portargli...Va bene, io*

comunque te lo dico, poi se mi fai sapere di che cosa si tratta..." – Scoponi. " *è quello che voglio sapere pure io...*";

2) RIT 4436/ 2006, progr. 199 (il Denaro, parlando con un soggetto non identificato, gli riferisce della perquisizione subita quella mattina, in relazione alla società, in cui era socio insieme allo Scoponi, puntualizzando :"*di cui non mi sono mai interessato, mi sono arrivati a casa e quindi sai sono rimasto un po' imbasito, perché...niente, però sono rimasto appunto...proprio perché non c'entro niente e loro mi hanno detto che invece ci stanno dei procedimenti in corso e sono rimasto di merda...*":
3) RIT 4436/2006, progr. 217 (il Denaro, parlando con un cugino dello Scoponi, commenta l'episodio della perquisizione subita, dicendo: "*...tuo cugino mi ha messo in mezzo ad un casino micidiale, mi è venuta la Finanza a casa..*", spiegando di non riuscire a raccapezzarsi per quanto sta accadendo e poi cosi conclude: "*...io adesso sto un attimino così cercando di parlare con tuo cugino per capire tutta questa situazione, perché io devo capire che cazzo succede...perché sono rimasto allucinato*".

Tutto ciò premesso, risulta evidente che i surriferiti esiti dell'attività intercettiva depongono a sostegno della tesi della buona fede invocata dal Denaro, nella misura in cui danno contezza di sincere manifestazioni di stupore, sbigottimento, meraviglia del prevenuto in ordine a quanto gli stava accadendo.

Né potrebbe ipotizzarsi una riserva mentale dell'imputato in occasione delle due conversazioni con i soggetti diversi dallo Scoponi, al fine, cioè, di precostituirsi un alibi.

Una siffatta ipotesi, infatti, non può reggere a fronte di un attento vaglio critico, non solo perché scarsamente verosimile per il brevissimo lasso temporale intercorso tra il momento della perquisizione e quello in cui vennero intercettate le suddette telefonate, ma soprattutto perché in aperto stridente contrasto con la circostanza che quelle esternazioni di sconcerto, meraviglia, totale ignoranza della situazione in cui si era improvvisamente trovato coinvolto il Denaro le pose in essere, in prima battuta, proprio nei confronti dello Scoponi , vale a dire del suo primo presunto sodale nell'attività criminosa di cui in contestazione.

Si deve, allora, conclusivamente affermare che le circostanze a discarico fin qui illustrate rivestono, quanto meno, una dignità probatoria uguale e di segno contrario a quella rivestita dagli elementi probatori di colpevolezza in premessa richiamati, con l'indefettibile conseguenza che l'unica soluzione che correttamente s'impone è quella dell'assoluzione del Denaro, per non aver commesso il fatto.

I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORE

Relativamente alle fattispecie di cui ai capi 12) e 17) del capo d'imputazione: la gioielleria di via D. Chelini n.25 e la gioielleria di via della Vite n.93.

Gli interessi economici del MOKBEL, volti al reimpiego dei proventi illeciti incamerati nel corso della perdurante attività criminosa del sodalizio, si indirizzavano verso svariegati investimenti nel campo immobiliare, in particolare, nell'acquisto per interposta persona, delle due gioiellerie di cui alla richiamata rubrica.

Del resto, che l'odierno imputato avesse uno spiccato interesse nel campo dei gioielli, in particolare dei diamanti, è emerso compiutamente dalla complessiva attività istruttoria svolta.

La stessa costituzione della società Rhuna in quel di Singapore ad opera del Toseroni era stata voluta proprio con questa precisa finalità, cosi, infatti, dichiarava il predetto collaboratore nel corso dell'esame, allorquando raccontava del tentativo di acquisto di una licenza mineraria in Uganda. Tale *business* che egli aveva definito interessante, soprattutto per il MOKBEL, il quale aveva in progetto la realizzazione di una catena di gioiellerie di alta qualità che avrebbero consentito, previa lavorazione del manufatto grezzo, la commercializzazione di diamanti, era stato poi abbandonato, dal momento che aveva presentato improponibili costi di investimento.

Non a caso, presenta un indubbio valore probatorio la conversazione (sopra interamente riportata) fra il Toseroni ed il Chandra (RIT 2731/07 progressivo 188), in cui il primo si rivolge al secondo confermandogli che il progetto "diamanti" è in fase di avvio e che lui stesso sta partendo per l'Uganda.

Sempre nell'ambito del progetto inerente l'apertura di una catena di gioiellerie, il Toseroni collocava la conoscenza del Massoli e del Caccetta, entrambi interessati con il MOKBEL alla realizzazione di questo affare. Lo stesso Massoli aveva, peraltro, riferito all'odierno dichiarante di avere acquistato diamanti per conto del MOKBEL.

In tale contesto, il presente collaboratore ricordava di essere stato coinvolto dal FANELLA in una vicenda legata al prezioso contenuto di una cassetta di sicurezza detenuta ad Hong Kong.

Perciò, il Toseroni si era incontrato ad Hong Kong con il BRECCOLOTTI che gli aveva consegnato il contenuto della cassetta di sicurezza all'interno dei locali della HSBC.

Tali pietre erano, quindi, transitate per opera del Toseroni in una piccola società all'uopo costituita proprio per supportare il progetto del MOKBEL, ma, in realtà, questa società aveva inviato, soltanto in due occasioni distinte e separate, diamanti per un valore complessivo di circa 50-70 mila euro in favore di due gioiellerie italiane della cui proprietà il Toseroni non sapeva, però, precisare.

Proprio in un'ottica di quantificazione del valore di dette pietre, l'odierno coimputato dichiarava di essersi fatto parte diligente nella stesura di un inventario, sicché si era recato ad Hong Kong, unitamente al Di Girolamo ed al Massoli, dove era stata fatta la conta delle pietre;

conta che si era dimostrata assai difficoltosa, in quanto alcuni diamanti, per un valore di circa un milione di euro, erano risultati mancanti rispetto ad una lista che era stata stilata al tempo del loro originario inserimento nella cassetta di sicurezza.

Comunque, poiché il progetto delle gioiellerie non era più decollato, il Toseroni agli inizi del 2008 aveva deciso di chiudere la società ed era stato, altresì, incaricato di vendere le pietre, operazione che egli aveva effettivamente eseguito con un ricavo totale di circa 1-2 milioni di euro, poi bonificati secondo le indicazioni dategli dal coimputato FANELLA, uomo di fiducia del MOKBEL.

Con particolare riguardo all'argomento degli investimenti nel settore delle gioiellerie, sono state, altresì, raccolte le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Massoli Massimo.

L'odierno propalante, di professione gioielliere, dopo aver confermato di conoscere il MOKBEL da lunga data, aggiungeva che nell'anno 2006 quest'ultimo gli aveva chiesto una collaborazione, nella sua qualità di esperto gemmologo, per l'acquisto di diamanti.

Di conseguenza, il Massoli aveva iniziato a viaggiare, precisando che, nel corso di circa una trentina di viaggi ad Anversa, aveva selezionato pietre per un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

In siffatto contesto, il collaboratore spiegava che Murri Barbara, incaricata sempre dal MOKBEL, lo aveva solitamente accompagnato per assisterlo nella attività di selezione delle pietre. In particolare, egli riferiva che la Murri, da lui conosciuta come segretaria del MOKBEL, non solo si era occupata della organizzazione dei viaggi, ma era lei stessa che, di volta in volta, aveva provveduto al pagamento dei preziosi.

In riferimento all'incarico come sopra svolto, il dichiarante aggiungeva che, all'esito dell'acquisto, egli, unitamente alla Murri, si era solitamente recato presso l'abitazione del MOKBEL, luogo in cui aveva consegnato le pietre.

Il Massoli ricordava di avere, altresì, svolto, secondo le modalità sopra rappresentate, anche ulteriori due viaggi ad Hong Kong, in cui aveva selezionato pietre per un valore complessivo di 4 milioni 500 mila dollari.

Invece, un terzo viaggio verso la medesima località era avvenuto, su disposizione del MOKBEL, per uno scopo diverso, ovvero per effettuare l'inventario di alcune di quelle pietre che erano state oggetto della sua stessa selezione e che i sodali avevano dirottato ad Hong Kong all'interno di una cassetta di sicurezza. Il coimputato riferiva, sul punto, di avere viaggiato con il Di Girolamo e di avere poi trovato al suo arrivo il Toseroni.

Inoltre, quanto all'esito dell'inventario, ricordava un ammanco di pietre preziose per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila dollari, rispetto alla lista delle gemme da lui stesso stilata all'atto della selezione.

Su tale argomento le propalazioni del presente dichiarante trovano inequivoca conferma nel materiale intercettivo in atti, dove assumono importanza esemplificativa le telefonate di seguito indicate, ovvero quella avente ad oggetto la conversazione (RIT 1643/07 progressivo n. 10318) fra il Massoli, il FANELLA ed il BRECCOLOTTI che si confrontano sul mancato ritrovamento di due "pietre gemelle" che il FANELLA e il BRECCOLOTTI avrebbero voluto spartirsi.

Ed ancora, la conversazione (RIT 1645/07 progressivo 4770) in cui il FANELLA ed il BRECCOLOTTI affrontano il discorso relativo alla scomparsa di alcuni diamanti, ed, in particolare, alla mancanza di due pietre che avevano destato il loro interesse.

Il Massoli aggiungeva, sul punto, che l'esito dell'inventario aveva scatenato l'ira del MOKBEL, proprio perché assolutamente interessato alla vicenda.

Circa il coinvolgimento del collaboratore in attività commerciali nel presente settore, il Massoli riferiva dell'offerta fattagli dal MOKBEL alla fine del 2007 in ordine alla cogestione di una gioielleria che quest'ultimo stava acquistando in quel tempo a via Chelini nel quartiere Parioli, anche se, poi, la effettiva intestataria sarebbe stata la madre della RICCI Giorgia, tale Buongiorno Marinella, che il Massoli ricordava di avere accompagnato in Questura per gli adempimenti di legge.

L'idea di avviare una catena di gioiellerie da parte del MOKBEL non era stata approfondita più di tanto dal Massoli, anche se egli si era dichiarato disponibile per questa attività.

Però, tale compartecipazione aveva avuto breve durata, dal momento che già in data 24 dicembre 2007 il presente collaboratore aveva deciso di lasciare definitivamente tale esercizio commerciale, non riuscendo a conciliare questo impegno con quello della sua gioielleria a Campo dei Fiori.

Su tale ultimo punto, il Massoli riferiva, altresì, di essere stato coinvolto in un progetto analogo sempre in zona Campo dei Fiori insieme a Murri Barbara. Era così nata la D Color che avrebbe dovuto occuparsi di gestire una gioielleria ubicata al n. 51. In realtà, l'attività non era mai

decollata, sicché il Massoli, in ragione di uno sfratto per fine contratto che aveva interessato il suo originario negozio, aveva proposto alla Murri di rilevare l'azienda, circostanza effettivamente realizzatasi con il versamento da parte sua di con una quota di 15-20 mila euro e sempre dietro l'assenso del MOKBEL.

Infine, il presente coimputato riferiva di aver conosciuto fra gli altri anche Caccetta Fabrizio, l'incontro era avvenuto presso il negozio di via Chelini e lo stesso Caccetta lo aveva informato della prossima apertura di una nuova gioielleria nel centro di Roma.

D'altra parte, che il MOKBEL avesse l'idea di avviare una catena di gioiellerie, in cui smerciare diamanti, si ricava dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate.

Si devono indicare, fra le più significative, quella ambientale (RIT 2390/07 progressivo 4597 linea 67) in cui il direttore del gruppo criminale dimostra di avere un ben chiaro progetto commerciale, quando afferma che sarà proprio la società di Hong Kong che farà da intermediaria nell'acquisto dei diamanti che, a sua volta, dovrà trasferire ad un'altra società che si occuperà di fare da ponte per un successivo passaggio commerciale sino alla vendita ufficiale.

Ed ancora, dello stesso tenore l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo n. 4593 linea 47) in cui il MOKBEL, entusiasta per il quantitativo di pietre possedute, incalza i presenti esortandoli alla costituzione di una "catena vera", ricordando l'esperienza di altri marchi *leader* nel settore.

Ed analoga, l'intercettazione ambientale (RIT 2390/07 progressivo 6020 linea 67) nella quale si lumeggia pienamente il progetto commerciale in

parola che dovrà essere esportato a New York, in Francia, in Inghilterra, a Dubai, ad Hong Kong, dapprima attraverso una società che cominci la collezione e che si presenti come operatore indipendente e, poi, con la creazione di un "marchio unico" e la realizzazione di "una rete di gioiellerie".

La ricostruzione delle odierne fattispecie di reato passa anche attraverso le dichiarazioni rese da Murri Barbara, anch'ella sentita nella sua veste di imputata di reato connesso.

Orbene, la presente dichiarante, in merito al progetto delle gioiellerie, dichiarava che era stato proprio il MOKBEL ad indirizzarla in questo settore, proponendogli una collaborazione con Massoli Massino, gemmologo e gioielliere, all'interno di una società, denominata D Color, che avrebbe dovuto acquistare un piccolo locale in zona Campo dei Fiori a Roma da destinare alla vendita di preziosi.

In effetti, la Murri si era determinata a versare una quota di 100 mila euro nella costituenda società che era venuta alla luce nel 2006 e della quale aveva assunto il ruolo di amministratore; ma, tale progetto non era mai decollato, tant'è che nel marzo del 2008 la società era stata interamente rilevata dal Massoli.

Sempre in quegli anni la correa dichiarava di avere effettuato numerosi viaggi con il Massoli ad Anversa in Belgio per l'acquisto di diamanti. La presenza della donna accanto al Massoli si era resa necessaria per la sua conoscenza delle lingue e perché acquisisse, su indicazione del MOKBEL, esperienza nel settore.

La Murri aggiungeva, altresì, che tutte le spese di viaggio e di soggiorno, benché i trasferimenti fossero materialmente organizzati da lei, in verità erano pagate dal MOKBEL, che usava il denaro di una cassa comune.
Del resto, la propalante chiariva di avere ben compreso nel corso degli spostamenti ad Anversa che il Massoli acquistava i diamanti per conto del MOKBEL, dal momento che, una volta giunti a Roma, il gemmologo era solito recarsi a casa del predetto imputato per consegnargli le pietre.
Analogamente era accaduto in occasione di un viaggio ad Hong Kong, trasferta nuovamente spesata dal MOKBEL e nel corso della quale la Murri aveva accompagnato il Massoli, che visionando una fiera del settore, aveva acquistato dei diamanti.
Sempre nell'ambito di cui si discute, si colloca anche la deposizione del teste Pontelini Mirko, operante in organico presso il Reparto Scorte della Polizia di Stato.
L'odierno teste dichiarava di aver conosciuto MOKBEL Gennaro e la moglie RICCI Giorgia, in quanto clienti abituali di un negozio di orologi ubicato in Piazza Santiago del Cile a Roma, locale in cui il Pontelini svolgeva una parallela attività di vigilanza.
Dopo due o tre anni un suo collega, Soprano Fabrizio, lo aveva informato della proposta che gli era stata fatta di prestare la stessa attività di vigilanza presso una gioielleria di via Chelini, luogo in cui aveva, quindi, conosciuto fra gli altri BRECCOLOTTI Luca, FANELLA Silvio, GIONTA Aurelio, Macori Roberto, gruppo di soggetti a cui lo stesso Pontelini aveva ricondotto, unitamente al MOKBEL, la proprietà della gioielleria che, in effetti, i sopracitati personaggi chiamavano

"nostra", nonostante fosse riferibile formalmente a Buongiorno Marinella, madre della RICCI.

In realtà, il teste confermava, in un momento successivo della deposizione, quanto precedentemente dichiarato in sede investigativa circa la riferibilità della attività commerciale al solo MOKBEL che, non a caso, si comportava come il "padrone"; benché, il compenso di circa 4500,00 euro al mese, da dividere con il Soprano in base alle giornate lavorative, gli fosse stato solitamente versato dal FANELLA e dal BRECCOLOTTI.

Circa i servizi prestati nel campo dei preziosi, il teste aggiungeva di avere accompagnato in diverse occasioni lo stesso MOKBEL al circolo "Al tiro a volo", dove il servizio di sicurezza si era reso necessario perché quest'ultimo portava con sé diamanti.

Ulteriori servizi, resi dai due operanti, erano stati quelli occasionati dalla chiusura estiva della gioielleria di via Chelini, dal momento che i preziosi venivano usualmente condotti in una banca in via del Tritone, ed, ancora, dalla chiusura definitiva del negozio (avvenuta a cavallo fra il 2009-2010), allorquando tutti i gioielli erano stati, invece, portati a casa del MOKBEL.

Il teste precisava, inoltre, di essere venuto a conoscenza del progetto dello stesso MOKBEL di aprire altre gioiellerie con il coinvolgimento, almeno per una di esse (che però non era mai decollata) di Caccetta Fabrizio, personaggio che il Pontelini dichiarava di avere incontrato due o tre volte sempre in via Chelini.

In termini non dissimili da quelli sopra specificati, riferiva anche il teste Soprano Fabrizio.

Il presente teste, anch'egli in organico presso la Polizia di Stato, confermava di avere conosciuto MOKBEL Gennaro nelle medesime circostante indicate dal Pontelini.

In particolare, il presente testimone riferiva che il MOKBEL nell'anno 2006 gli aveva richiesto un servizio di vigilanza da prestarsi presso la sua gioielleria in via Chelini.

Contemporaneamente il teste dichiarava di avere, altresì, svolto anche una attività di trasporto valori, in particolare, accompagnando il MOKBEL, che portava con sé diamanti, dalla sua abitazione al circolo "Tiro a volo".

Nel presente quadro probatorio, devono poi ricondursi le dichiarazioni rese da MOKBEL Gennaro in sede di controesame.

Il presente imputato ha preliminarmente dichiarato di essere stato interessato all'acquisto di una concessione diamantifera in Uganda, dietro indicazione di una sua vecchia amicizia, Gianluca Grassi, poiché il suo progetto era effettivamente quello di acquistare diamanti grezzi per poi rivenderli raffinati attraverso una rete di gioiellerie nel mondo.

L'imputato ha dichiarato, quindi, di averne parlato con Toseroni che, a quel tempo, stava trattando diamanti ad Hong Kong per conto proprio. Nel frattempo, egli si era già attivato per acquistare una gioielleria in via Chelini insieme alla suocera che per questo aveva acceso un mutuo di 80 mila euro, ed analogamente, in un momento successivo, per acquisire un'altra gioielleria in via della Vite che però non era mai decollata.

Il MOKBEL affermava, altresì, che il Massoli era diventato direttore del negozio di via Chelini e che la iniziale base commerciale si era

sostanziata in oggetti d'argento ed orologi di marca che egli già possedeva.

Intanto, il progetto ugandese non era decollato per mancanza di investitori ed anche la gioielleria di via Chelini stava decadendo mese dopo mese, tant'è che il Massoli l'aveva abbandonato per avviare una sua impresa commerciale.

Cosi, il MOKBEL aveva maturato l'idea di vendere l'attività, anche per consentire alla Buongiorno Marinella di rientrare delle spese del mutuo.

Il prezzo pattuito si era aggirato fra i 270-280 mila euro comprensivo dei prodotti.

L'imputato, su tale specifico punto, negava, altresì, che il valore della iniziale cessione si fosse aggirato sui 600 mila euro ed aggiungeva che il diverso importo, così risultante da una conversazione ambientale, era stato da lui indicato per dissimulare la bontà dell'affare che aveva fatto.

Analogamente, circa la gioielleria di via della Vite, il MOKBEL non sottaceva di avere prestato il denaro a Caccetta Fabrizio, sua conoscenza di vecchia data, per consentirgli l'acquisto e l'intestazione del bene.

Ma poco dopo la stigliatura, costatagli circa 40 mila euro, il Caccetta lo aveva abbandonato per raggiungere Murri Augusto a Tahiti.

Infine, con particolare riguardo all'acquisto dei diamanti per complessivi 26 milioni di euro, l'odierno imputato negava ogni partecipazione all'affare, dichiarando di non aver mai dato incarico alla Murri Barbara e al Massoli Massimo di acquisire diamanti all'estero.

A sostegno della sua estraneità all'operazione, dichiarava che gli acquisti provenivano da società dello stesso Murri Augusto col quale il MOKBEL non era più in rapporti nell'anno 2007.

Orbene, osserva il Collegio come tali affermazioni di estraneità al fatto siano del tutto disancorate dalle risultanze istruttorie che hanno, al contrario, acclarato, in primo luogo, l'innegabile ruolo di comando, assunto dal MOKBEL, all'interno del sodalizio criminale, ed in secondo luogo, l'indiscutibile suo attivismo nella gestione delle risorse economiche derivanti dalle suesposte operazioni commerciali fraudolente, architettate dal FOCARELLI e attuate grazie soprattutto all'ausilio di uomini prestati all'affare dal presente imputato.

Che egli stesse diversificando i suoi interessi economici in una pluralità di settori risulta comprovato dalla prova dichiarativa e della indagini di P.G.

Infatti, i collaboratori escussi sul tema delle gioiellerie e dell'acquisto dei diamanti hanno reso dichiarazioni collimanti e assolutamente coerenti circa il ruolo di primo piano assunto dal MOKBEL in questi affari.

In primis, egli ha certamente diretto l'acquisto di circa 26 milioni di diamanti come comprovato dalle collimanti dichiarazioni di Massoli Massimo e di Murri Barbara, riscontrate non solo dagli accertamenti di P.G. sulle carte di credito della Murri, ma anche dalle dichiarazioni rese da Toseroni Marco sull'argomento.

Inoltre, tutti i sopracitati propalanti hanno affermato che il MOKBEL era assolutamente interessato al settore diamantifero e voleva investire in questo ambito anche con la Rhuna, società nata proprio per sua volontà con finalità di ripulitura dei capitali.

Che poi egli volesse creare una rete di gioiellerie, che smaltissero il prodotto lavorato, emerge chiaramente dalle numerose conversazioni intercettate, dalle quali è palese che il MOKBEL stesse acquistando

negozi nella capitale, per interposta persona, proprio per reimmettere sul mercato il frutto della sua attività delittuosa.

Peraltro, il medesimo imputato, nel corso dell'esame, non ha potuto sottacere che gli acquisti in via Chelini e in via della Vite (rispettivamente per una cifra non inferiore a 500 mila euro e a 150 mila euro) fossero a lui riferibili, benché egli abbia formalmente chiamato in causa la suocera o il vecchio amico Caccetta, al solo fine di giustificare flussi di denaro nella forma di un mutuo nel primo caso e di un prestito personale nel secondo.

In effetti, le investigazioni sul punto hanno permesso di acclarare che Buongiorno Marinella acquisiva fittiziamente l'intero capitale sociale della Emme e Emme Srl, società costituita in data 26.6.2007 con sede in via Filippo Corridoni n.23, a mezzo della quale in data 30.7.2007 veniva perfezionato l'acquisto del ramo d'azienda della gioielleria da Giovanni Bonanno, quale legale rappresentante della Leedo Srl., ad un prezzo documentalmente indicato nella cifra di 80 mila euro.

Gli operanti accertavano, altresì, che Buongiorno Marinella aveva, dunque, stipulato un mutuo bancario con la Banca Intesa San Paolo, a copertura della operazione, per l'ammontare complessivo di 200 mila euro, ovvero per un importo notevolmente superiore a quanto portato dal contratto.

Analogamente, l'attività d'indagine aveva consentito di appurare come mediante operazioni successive fosse maturata una cessione delle quote della società Monil Srl, esercente l'attività commerciale di gioielleria con unità locale in via della Vite n. 93, in favore di Ghezzi Lucia, poi

sostituita da Ruggieri Daniele quale AU della predetta Monil Srl, e D'Ascenzo Simone.

Tanto premesso, è indubbio che l'acquisto in via Chelini è avvenuto per volontà dello stesso MOKBEL e la conversazione di seguito riportata (RIT 2390/2007 progressivo 4590) lo prova in termini di assoluta certezza, sicché appare utile leggerla nella sua interezza, anche per coglierne a pieno tutta la sua indubbia portata.

VOCE UOMO 2: (incomprensibile) 410 mila euro...
VOCE UOMO 1(Mokbel): (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: le ho prese? Le posso guardare? (incomprensibile) la mattina, mo' me facciovenire il (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: la malattia per venirte a salutà?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) tu mi hai detto: "Sempre con le persone, parli"(incomprensibile) perché io nella famiglia c'ho 80 persone, Ca'! (incomprensibile per
sovrapposizione di voci) (questa parte di conversazione risulta incomprensibile perché le voci, molto alte e concitate, sisovrappongono)
VOCE UOMO 2: ciao, belli. Ciao (incomprensibile) nel '71 è stato colui che ha fatto(incomprensibile). E quindi tutti lui... nascondeva questi che scappavano dall'African NationalCongres, (incomprensibile)che scappava dal Sudafrica, no? E lui li nascondeva tutti, e poi gli davale armi, li armava...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: no, no, no: lui mi ha spiegato, mi ha spiegato, però vorrei che vi incontraste. Perché lui ha avuto dal Presidente una lettera di incarico come... come rappresentante per i (incomprensibile) di questo, di quell'altro, lo sviluppo per... lo sviluppo dei rapporti internazionali con il commercio in Angola. (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) combinando?
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) che ha combinato perché poi (incomprensibile), cioè ma vattene al Consolato (incomprensibile) hanno avuto... c'hanno un'apertura, adesso, che vogliono...allora: Compagnie Aeree, hanno bisogno di un consulente, uno che vogliono li vogliono rimodernà tutto, (incomprensibile)vogliono comprà gli aerei, lui gli ho

detto: "Guarda che io sono amico, Comandante"; ma magari! Ma magari!
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: anzi, questi qua che c'hanno il monopolio, lui può essere pure il Presidente (incomprensibile) ma quelli che c'hanno...
VOCE UOMO 1: sì.
VOCE UOMO 2: ... so' altre persone, e quelli fanno male, ma fanno male tanto, fanno male tanto. (incomprensibile), guarda, probabilmente...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: siccome lui è un... perché io (incomprensibile) io quella (incomprensibile) l'ho vista proprio... l'ho vista proprio (incomprensibile) e so' con chi c'hai a che fa', là. E là (incomprensibile)...
VOCE UOMO 1: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: Gennaro, in 'sti posti (incomprensibile) c'è il petrolio, c'è... il Paese più ricco del mondo! (incomprensibile) commonwealth... (incomprensibile)... tutti quelli che vogliono parlà (incomprensibile)... in questo posto, lui è l'unico che ha (incomprensibile) voluto... .si è mosso come gli pareva, (incomprensibile) l'aereo personale, cazzi e mazzi... dice: "Che se può fa'...", a lui non gli interessa fare il regista lui vuole... vuole delle persone... vuole poter assoldare dei contatti (incomprensibile) dei contatti (incomprensibile) questo, questo,questo... c'ha 74 anni, cioè lui un domani, quando poi (incomprensibile) persone, che naturalmente (incomprensibile) da quarant'anni, con 'sta gente, quindi non voglio fare figure di merda.
VOCE UOMO 3: certo, certo.
VOCE UOMO 2: ci tengo che tutti (incomprensibile) Presidente (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: no, pare che non se lo so' dimenticato, anzi, l'hanno accolto come... liberatore della patria, perché lui è stato quello che ha fatto fare (incomprensibile) di indipendenza, cioè, Paolo Caccetta, è stato. Dottor Paolo Caccetta (trascrizione fonetica), quella è la cosa, e allora loro erano prima... scappavano, si nascondevano, adesso so' diventati tutti... tutta la cupola del Governo angolano.
VOCE UOMO 3: angolano?
VOCE UOMO 2: angolano. E quindi, dice Pierpaolo che hanno fatto le lettere ufficiali(incomprensibile) del Presidente, del Primo Ministero (incomprensibile) lui è l'unico (incomprensibile)... c'è la possibilità di...

VOCE UOMO 3: io (incomprensibile), assolutamente, significa morire, conosco delle persone che lavorano là ma non so' gente che fa (incomprensibile)... gli hanno fatto ritirare dal potere, praticamente, perché (incomprensibile) è attaccato al Rhuanda, so' loro che li hanno fatto riprendere tutto quanto, e avendogli fatto riprendere tutto quanto si so' ripresi il comando, per questo che andà là in mezzo, pure se sei amico con quello là te la fanno pagare in maniera (incomprensibile)... non è che stai a parlà (incomprensibile), io li conosco personalmente, certa gente angolana, gente (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) la roba loro... (incomprensibile) io non lo so, potrebbe anche cambiare, la situazione, eh.
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) ti dico: potrebbe esse cambiata perché io è un sacco di tempo che non... (incomprensibile) ci lavoravo là nel '90, '91, mi sembra, però con quelli, invece, che hanno fatto tutto 'sto casino c'ho avuto rapporti fino a quando non so' partito, certo, gli telefono ancora, a quello della (incomprensibile), cioè, gli faccio un messaggio e me richiama, (incomprensibile) non è che stai parlà di (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: però perché (incomprensibile) il petrolio...
VOCE UOMO 3: come no? Ce l'hanno. Ce l'hanno. C'hanno...
VOCE UOMO 2: una minima parte, una regione...
VOCE UOMO 3: c'hanno il blocco... adesso non mi ricordo, c'hanno due blocchi di quelle off shore, c'hanno due blocchi (incomprensibile) assolutamente tutto da... in Namibia?
VOCE UOMO 2: no, in Namib.
VOCE UOMO 3: più in là, nel deserto. Io l'ho detto (incomprensibile)... che dall'altra parte, un postaccio, veramente. Come il Congo, eh? Solo che in Congo c'abbiamo... c'abbiamo... c'abbiamo più mano direttamente, in Angola è un casino (incomprensibile) so' cattivissimi, ma veramente. (incomprensibile) un'organizzazione, capito? Non stai a parlà con una persona, stai a parlà di mille persone.
VOCE UOMO 2: un'organizzazione (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: questo... questo c'ha, su a... in Inghilterra c'ha i... (incomprensibile) c'ha la Compagnia in Inghilterra. Calcola che (incomprensibile) questa gente qua c'hanno... uno dei suoi soci è quello che c'ha tutte le.. una grossissima parte delle... quelle che fanno la birra in Inghilterra. (incomprensibile) proprio... cioè sono loro che hanno fatto (incomprensibile)... tutto. Loro hanno fatto il (incomprensibile), hai capito?

VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: cioè, hai capito? (incomprensibile)... eh, che stai a parlà de (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: stai buono, va! Ma è vero che (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: sicuramente è vero che il Presidente, magari, si vuole staccare dal (incomprensibile) o vorrebbe fare altre cose che loro coi leader politici che... so' cazzi loro,
dell'Inghilterra ma glielo devono far fare ma (incomprensibile) o c'hai una determinata struttura di (incomprensibile) ma se non ce l'hai (incomprensibile) secondo me, boh, non lo so. Non lo so. Poi dipende da quello che vuole fare lui.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile) dice che (incomprensibile) zona delle miniere, cioè, c'è proprio le miniere, quindi le (incomprensibile)
VOCE UOMO 3: sì, si, si. È come (incomprensibile) il Congo.
VOCE UOMO 2: il Congo.
VOCE UOMO 3: (incomprensibile) l'Africa è piena di roba, dove vai, (incomprensibile) te lo posso assicurare: dove vai, vai, è pieno di roba; è pieno d'oro, è pieno di diamanti, è pieno di droga, è pieno di tutto. Rame, cobalto, quello che cazzo... (incomprensibile) è piena di tutto quanto, però per tirarlo fuori ci servono (incomprensibile)...
VOCE UOMO 2: ciao. Stai andando via?
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile perché le voci si sovrappongono)
VOCE UOMO 1: allora, intanto volevo parlare di una cosa che c'è pure Fabrizio, c'è Marco, cosi ci leviamo il pensiero (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile).
(questa parte di conversazione risulta incomprensibile perché le voci si sovrappongono)
VOCE UOMO 1: (incomprensibile) allora... (incomprensibile) non mi interrompete che (incomprensibile) Giorgia ha preso fuori, (incomprensibile) la brouchure, che non è una brouchure, è un libro, di (incomprensibile)... che fa delle cose (incomprensibile) l'ho lasciata in segreteria da me (incomprensibile)... ma non si possono vedere (incomprensibile) così ci stiamo preoccupando, oltre al (incomprensibile) ci stiamo preoccupando di trovare anche dei mastri orafi, tra virgolette, che facciano (incomprensibile)... personalmente il marchio della Holding che (incomprensibile) in tutte le gioiellerie, (incomprensibile) e via dicendo. (incomprensibile). Poi vi dico più o

meno (incomprensibile) però per il momento abbiamo acquistato, già acquistato, via (incomprensibile)...sono 140 metri in due piani, tutta la (incomprensibile) di tutti i cazzi e i mazzi, 600 mila. Quello è il posto più commerciale dei Parioli, poi abbiamo... a Piazza, scusa... piazza (incomprensibile) abbiamo Campo dei Fiori, che non è quella del Seppia quella più piccoletta all'angolo... argenterie, (incomprensibile) sono due Società distinte, qui l'amministratore è Marina Buongiorno, gliel'ho fatta acquistare così, la gioielleria: ho fatto prendere un mutuo sulla sua casa, 80 mila euro del mutuo, centomila, ha acquistato ufficialmente la gioielleria... tutto ben fatto?
VOCE UOMO 2: assolutamente si.
VOCE UOMO 1: e li è Marina... questa che si chiama, non me ricordo come si chiama la Società (incomprensibile)... questa de Campo de Fiori se chiama "Di Color", "Di Color". D Color sarebbe il massimo del colore e l'amministratore è Barbara, e anche lei l'ha comprata con i soldi dell'appartamento... avanti! Appartamento venduto...
VOCE DONNA: c'è Luca.
VOCE UOMO 1: chi è Luca? L'operaio? (incomprensibile) deve stare sempre de fuori.
VOCE DONNA: ah, okay, (incomprensibile) okay.
VOCE UOMO 1: l'amministratore è Barbara che ha comprato questa con i soldi della casa di. (incomprensibile per sovrapposizione di voci)
VOCE UOMO 4: se c'hai da fa' io me ne vado. (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: riguarda pure te. Che, c'hai da fa'?
VOCE UOMO 4: no.
VOCE UOMO 1: non c'hai un cazzo da fa'? Piglia una sedia e mettiti qua, va. Allora, stavo
dicendo, abbiamo acquistato via Chelini, spesa globale 600mila, 80mila (incomprensibile)
all'amministratore, mia suocera, gli ho fatto prende il mutuo su casa e ha comprato ufficialmente a 80 mila l'eccedenza, quello a Campo de Fiori invece, la contessa ha venduto casa a Londra e ufficialmente con i soldi ufficiale ha acquistato quella là; adesso ne sto trattando una a via Mario De Fiori, De Fiori... lui... io questa estate dovevo prendere un ristorante con lui, gli ho dato tre piotte... lui ha preso una piotta e mezzo più o meno e l'ha messa ufficialmente sul conto del (incomprensibile). Via Mario De Fiori, che è a Via del Corso, ovviamente, se non lo sapete, per chi non lo sapesse... e, credo, perché poi... credo, ma non sono sicuro, che noi la acquistiamo a 90 mila.

VOCE UOMO 3: quando dici "acquistare" (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: a contratto. (incomprensibile) 90mila e già c'è la Società, perfetta.
L'amministratore, li, chi è?
VOCE UOMO 3: me lo devi dire tu.
VOCE UOMO 1: chi è l'amministratore?
VOCE UOMO 2: era la (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: la (incomprensibile) ma (incomprensibile)
VOCE UOMO 2: lo dobbiamo decidere, perché tu mi hai detto: "Facciamo una Società,
cinquantuno", che dovevo cambiare la Società, fare quindi solo mia madre (incomprensibile per sovrapposizione di voci) l'ho già detto.
VOCE UOMO 1: bravo, la mamma di Fabrizio vende i diamanti, il lavoro della mamma di
Fabrizio è la vendita di diamanti e l'uomo della mamma di Fabrizio è il direttore di Paolillo, tu non sai che è Paolillo... Paolillo c'ha un palazzo a via...
VOCE UOMO 2: a via della Scrofa.
VOCE UOMO 1: a via della Scrofa, ed è un grossista de diamanti de' Roma, credo che sia il secondo, dopo quello de Nicola, perché Nicola conosce il primo che è quello a via Cola di Rienzo, per cui...amministratore Caccetta, poi ne sto trattando un'altra a Via Belsiana, sai dov'è via Belsiana? Sempre a via del Corso.
VOCE UOMO 2: (incomprensibile)
VOCE UOMO 1: tu lo sai che negozio era? Te ricordi il primo (incomprensibile) che io ho
comprato alla Gazza Ladra? Quello. Allora, tu (incomprensibile) e questo credo che venga 75 mila di cui sono 7 lavori fatti... (incomprensibile) 75 mila zucche, e qua, a Via Belsiana, abbiamo pensato di non farci una gioielleria, ma di farci un laboratorio con tutti i cazzi, i mazzi, i macchinari dei diamanti, tutto quello che (incomprensibile) per certificà, per fa'... per fa' laboratorio.
VOCE UOMO 2: vicino al centro...
VOCE UOMO 1: vicino, stai al centro. Detto questo, noi dovremmo prendere... a questo punto abbiamo (incomprensibile) i diamanti chi se li compra, Ma'?
VOCE UOMO 3: Roma è più difficile, se il progetto è quello di cui mi hai parlato è ampiamente (incomprensibile), ampiamente.

VOCE UOMO 1: in un secondo tempo, ma io vorrei evitarlo, anche per (incomprensibile) di Via Tuscolana, (incomprensibile)... no, ma Roma è coperta...
VOCE UOMO 2: mi stai a parlare di Tuscolana...
VOCE UOMO 1: Via Tuscolana è una zona commerciale di Roma, eh? (incomprensibile) credo che sia il Municipio più affollato d'Europa, per unità abitativa, lo sapevi? (incomprensibile).

Orbene, nel corso della conversazione il MOKBEL reiteratamente affronta la questione dell'acquisto della gioielleria in via Chelini ed afferma in ben due distinti momenti che tale acquisto è "ufficialmente" avvenuto in favore della suocera Buongiorno Marinella a cui ha fatto prendere un mutuo di 80 mila euro, a conferma della incontrovertibile riferibilità della presente condotta all'imputato.

Ed inoltre, sempre dalla conversazione ambientale in esame si ricava che l'acquisto ha avuto un costo pari a 600 mila euro, "abbiamo acquistato via Chelini, spesa globale 600 mila", a riprova, se ce ne fosse bisogno, che l'effettiva entità dell'affare è stata quella riferita nel corpo della conversazione e non quella indicata dall'imputato nel corso dell'esame con una giustificazione che, peraltro, dato il contesto (egli parlava ai compartecipi) e la natura del discorso (egli indicava le sue progettualità) appare del tutto incongrua ed inverosimile.

Del resto, che l'azienda di via Chelini sia riferibile al MOKBEL emerge anche dal portato della prova testimoniale, dal momento che il teste Pontelini (confermato, peraltro, dal teste Soprano), ha riferito che era il MOKBEL il vero "padrone" della gioielleria, circostanza non dubitabile anche in considerazione del fatto che alla chiusura dell'attività il Pontelini si è fatto parte diligente nel trasporto di quanto contenuto nel locale commerciale presso l'abitazione del MOKBEL.

Per non parlare del locale in via della Vite, nel quale nuovamente il teste Pontelini, dopo aver confermato di essere venuto a conoscenza del progetto del MOKBEL di aprire altre gioiellerie nella capitale, ne ricordava il coinvolgimento, sebbene non fosse mai decollata, di Caccetta Fabrizio, personaggio che lo stesso Pontelini dichiarava di avere incontrato due o tre volte sempre in via Chelini.

Pertanto, deriva da tutte le argomentazioni svolte come MOKBEL Gennaro debba essere dichiarato responsabile dei delitti di cui al capo 12) e 17) della rubrica.

Quanto al coinvolgimento della imputata RICCI Giorgia nei reati in esame, osserva il Tribunale come il progetto delle cosiddette "goiellerie" sia appartenuto in via esclusiva al marito, MOKBEL Gennaro, che lo ha pervicamente inseguito su più fronti.

In effetti, non sono emersi nel corso della istruttoria elementi certi ed univoci da cui desumere che la RICCI abbia condiviso e partecipato a siffatto reato- fine, se non quello rappresentato, in una sola delle due imputazioni, dall'innegabile legame di filiazione che la lega a Buongiorno Marinella, soggetto che si è prestato ad interporsi nell'acquisto dell'attività di via Chelini.

In realtà, ritiene il Collegio come tale circostanza non possa essere considerata prova diretta e concludente di una sua implicazione nei richiamati affari del coniuge, nei quali, peraltro, non è stata indicata come parte interessata neppure dagli altri sodali.

Infine, deve ulteriormente osservarsi come né il portato della prova investigativa, né quello della prova dichiarativa, rappresentata dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori e dei testimoni escussi, abbia

saputo indicare contributi specifici ed individualizzanti da cui desumere una sua partecipazione ai delitti in esame.
Deriva dall'impianto accusatorio sopra analizzato e dalle ulteriori specifiche osservazioni svolte, la conseguente assoluzione della imputata RICCI Giorgia dai reati di cui al capo 12) e 17) con la relativa formula.

Relativamente al reato di cui al capo 13) della imputazione: la palestra in Ostia via delle Antille 21,31,33,35.

Sulla presente imputazione riferiva il Cap. De Lellis, il quale, in base agli esiti della prova intercettiva, ricordava il pieno coinvolgimento del MOKBEL nella contitolarità della palestra di Ostia in via delle Antille, immobile acquisito dalla associazione sportiva dilettantistica "Runa", il cui legale rappresentante era, appunto, Priori Daniele.
Orbene, già dalla conversazione del 3.9.2007 (RIT 2994/07 progressivo 359) emerge il pieno coinvolgimento del MOKBEL nell'affare, dal momento che viene interpellato da Priori Daniele, al fine di prestare il suo assenso nella nomina di altro Presidente della associazione fittiziamente intestarla della palestra.
Analogamente, nella conversazione del 22.7.2007 (RIT 2391/07 progressivo 169) si evidenzia come il MOKBEL, conversando con tale Pietro, venga informato di un interesse da parte di terzi all'acquisto della palestra di Ostia, ed egli, in tutta risposta, indichi una cifra di 70 mila euro da ricevere nel caso in cui ci sia una reale volontà acquisitiva.

Tale cifra è, poi, precisata nuovamente nell'ulteriore corso del dialogo, quando il MOKBEL afferma che lo devono "pagare in contanti".

Ed ancora, dello stesso tenore la conversazione del 6.2.2008 (RIT 2391/07 progressivo 1805), intervenuta fra il MOKBEL e la moglie, dove la RICCI Giorgia, dopo aver parlato di alcuni conti che devono essere preparati da tale Angelo, gli elenca una serie di beni "sono allora: Casale, Sacrofano, Bevagna, il negozio, la palestra, il ...(incompr.), Luca che gli ha fatto due – tre cose, Capranica…", per poi aggiungere "casa nostra, Roberto" ed ancora "la gioielleria".

Orbene, detto elenco contempla, a ben vedere, proprio quei beni nella disponibilità del MOKBEL e, per alcuni versi, di cui si dirà, anche della moglie RICCI Giorgia, a riprova, se ce ne fosse bisogno, della entità del patrimonio immobiliare fittiziamente intestato a soggetti diversi, ma, in realtà, riferibile, per quanto espressamente detto nel corso della presente telefonata, al prevenuto.

Giova, peraltro, evidenziarsi come emerga dalle conversazioni sopra riportate il pensiero autentico dell'odierno imputato, che afferma, in modo palese, come l'intestazione dei beni sia esposta in Italia agli accertamenti della Guardia di Finanza, potendosi, così, ragionevolmente ritenere che tanto la finalità di ripulitura dei capitali illeciti, quanto l'esigenza di sottrarsi ai controlli di P.G., lo abbiano indotto ad agire sotto mentite spoglie.

Del resto, la condotta in esame, cosi come tutte quelle di cui alla presente sezione, è da ritenersi pienamente integrata alla luce dello stesso orientamento della Suprema Corte, la quale, in *subjecta materia*, insegna che "*La norma incriminatrice prevista dall'art. 12 quinques D.L. n. 306*

del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 sanziona, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti.(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15140 del 12/04/2012 Ce. Rv. 252610.

Allo stesso modo, non può non evidenziarsi, sempre secondo i principi della Corte di Cassazione, che "*Il delitto di trasferimento fraudolento di valore (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992) richiede che il bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intenda eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Nella fattispecie è stato altresì affermato che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero).*(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11184 del 08/03/2012 Ce. (dep. 22/03/2012) Rv. 252328).

Orbene, osserva il Tribunale come detto insegnamento debba essere fatto proprio, dal momento che il MOKBEL ha certamente perseguito quella finalità indicata dalla Corte nel richiamato principio, ovvero di agevolare, con il fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione, la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, essendo egli stato autore di plurime condotte di riciclaggio.

Resta, inoltre, da aggiungere come, in ragione della vendita della palestra, non rinvenuta dagli inquirenti al momento dell'accertamento di P.G., debba osservarsi, sempre secondo il dettato della Suprema Corte, ai fini della punibilità che "*Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 integra un'ipotesi di reato, oltre che a forma libera, istantaneo con effetti permanenti la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.*(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40 del 24/11/2011 Ce. (dep. 04/01/2012) Rv. 251748

Pertanto, deriva da tutte le argomentazioni svolte come MOKBEL Gennaro debba essere dichiarato responsabile del delitto di cui al capo 13) della rubrica.

Relativamente al reato di cui al capo 14) della rubrica: il ristorante Filadelfia in via Giano della Bella, n. 32.

La presente imputazione poggia, in misura prevalente, sugli esiti dell'attività intercettiva e sulle risultanze della prova dichiarativa.

Tanto premesso, devono, sul punto richiamarsi proprio quelle conversazioni intercettate, nel corso delle quali il MOKBEL afferma in modo esplicito che il ristorante "Filadelfia" gli appartiene. La prima (RIT 932/07 progressivo 1068) merita di essere riportata per esteso, dal momento che l'imputato, a specifica domanda della sua interlocutrice,

reiteratamente torna sull'argomento relativo alla proprietà del ristorante, ben definendo il suo ruolo.

VOCE DONNA: Ciao.
VOCE UOMO: chi è?
VOCE DONNA: sono Carola. Chi è?
VOCE UOMO: pronto?
VOCE DONNA: Gennaro.
VOCE UOMO: no, scusi, sta sbagliando. Io ho chiamato Cristina.
VOCE DONNA: si... Francesca. Dai! Cretino!
VOCE UOMO: a' bastarda cazzara maledetta!
VOCE DONNA: tu sei un pezzo di merda... stronzo!
VOCE UOMO: bastarda, bastarda, ti piglio e te stacco un braccio! È tornata ieri sera, Gio, è tornata.
VOCE DONNA: ah, si? Ma l'ho chiamata io per un caso: ho provato questo numero, perché stavo a parlà con Anna Cantelli, gli ho detto: "Ma io... cioè, lo sai quant'è..." e lei mi ha detto: "Guarda, io c'ho un numero, di Giorgia..."... e ho provato.
VOCE UOMO: ma che fai, ndo stai? Quanti anni c'hai?
VOCE DONNA: sto a Via Como, te dove sei?
VOCE UOMO: io sto al ristorante mio, a Piazza Bologna.
VOCE DONNA: tu c'hai un ristorante a Piazza Bologna?
VOCE UOMO: senti, fai la cortesia, con chi stai, te?
VOCE DONNA: no, cazzo, mi' padre non c'è stasera, però porca miseria! Ma perché, stai
tutte le sere?
VOCE UOMO: no, tu me dici... ma tu sei ancora sposata?
VOCE DONNA: io? Certo che so' sposata.
VOCE UOMO: ah, se... c'hai figli?
VOCE DONNA: si.
VOCE UOMO: quanti?
VOCE DONNA: uno.
VOCE UOMO: quanti annni c'ha?
VOCE DONNA: sei.
VOCE UOMO: c'hai un figlio di sei anni... ma come te sei invecchiata, figlia mia.
VOCE DONNA: si, so' vecchia decrepita, veramente.

VOCE UOMO: (sovrapposizione di voci) io sono un pischello, so' un fiore, oh.
VOCE DONNA: l'ho saputo... ho saputo (sovrapposizione di voci)... no, non hai capito?
Lo sai che ho saputo? Ho saputo che c'hai la patente, gli ho detto: "Ma non ci posso crede! Ha la patente!".
VOCE UOMO: non solo c'ho la patente ma sono diventato il Segretario Regionale di un Partito... se ti dico le cose che ho fatto in questi anni, non ci crederai mai.
VOCE DONNA: m'hanno detto che sei fortissimo... dai...
VOCE UOMO: so' uno dei primi 5 de Roma.
VOCE DONNA: de stronzi... dei primi 5 stronzi...
VOCE UOMO: fondamentalmente sono rimasto il solito cazzaro, capito? Senti, tu lo sai
ndo sta il cinema "Jolly"?
VOCE DONNA: certo, ci vado sempre.
VOCE UOMO: perfetto. C'è una strada a destra, si chiama Via Giano Della Bella.
VOCE DONNA: si.
VOCE UOMO: ci sta un solo ristorante, si chiama "Filadelfia".
VOCE DONNA: ma... venendo da Piazzale delle Province...
VOCE UOMO: eh?
VOCE DONNA: Via Della Colombara, vado a sinistra, quindi?
VOCE UOMO: no, vai a destra. Se tu stai... (sovrapposizione)...
VOCE DONNA: ah, proprio la strada contromano.
VOCE UOMO: brava, è la strada contromano.
VOCE DONNA: ah, proprio quella di Jolly.
VOCE UOMO: bravo, allora tu cerchi di prenderla da Viale della Province, capito?
Bastarda, brutta sorcia malefica...
VOCE DONNA: embè, te stai là? Ma veramente ce stai tutte le sere?
VOCE UOMO: eh, beh, l'ho comprato apposta per mangiarce, io. Perchè io e lei...
VOCE DONNA: te sei comprato un ristorante per cenà?
VOCE UOMO: sì, perché te spiego, io e lei siamo da soli, quella ormai fa un lavoro... sta sempre in giro per tutto il mondo, e io so' da solo... che cazzo faccio, Ca'?
VOCE DONNA: no, va beh... mo' stai li da solo?

VOCE UOMO: no, ce sta la mia... so' con la mia... comparo de vecchi amici e amiche...te che cazzo stai a fa'?
VOCE DONNA: no, io adesso sto con mio marito, però stasera non c'è, Ugo...
VOCE UOMO: Ugo?
VOCE DONNA: ... e quindi non so a chi lascià Tommaso che sta dormendo.
VOCE UOMO: ah, ecco.
VOCE DONNA: hai capito?
VOCE UOMO: beh, ma scendi (incomprensibile), a' bastarda!
VOCE DONNA: va beh, mo' vengo.
VOCE UOMO: daje, e non rompe il cazzo, ciao!

Dello stesso tenore la ulteriore conversazione intercettata (RIT 2390/07 linea 67 progressivo 8113), nel corso della quale il MOKBEL, riferendosi al ristorante come un suo luogo di ritrovo, lo apostrofa nuovamente come "ristorante mio".

Infatti, nell'ambito di un discorso politico, dopo aver affermato di conoscere anche i nomi "pesanti" della regione calabrese, espressamente aggiunge che questi frequentano il suo ristorante che "è una specie di ambasciata, proprio...".

Ma v'è di più, nel corso dell'esame della imputata di reato connesso Dumesnil Nathalie Madeleine, è emerso come la donna sia stata inviata, per ben due volte, al ristorante Filadelfia da parte del MOKBEL, al fine di pianificare la sua attività in favore dei sodali.

In siffatto contesto, la dichiarante aggiungeva di aver saputo direttamente dal MOKBEL che il ristorante gli apparteneva e che era gestito a livello famigliare.

L'odierno imputato, nel corso del controesame, negava che il Filadelfia gli appartenesse, affermando, al contrario, di avere effettuato dei prestiti

a favore del LA TORRE Rosario, un primo di circa 50 mila euro, un secondo di circa 110 mila euro che, secondo quanto da lui ribadito, dovevano essere destinati (questi ultimi in particolare) alla ristrutturazione del locale.

Inoltre, il MOKBEL aggiungeva che etichettare il ristorante come "suo" era un modo di dire, proprio di tanti romani che mangiano solitamente fuori casa in un determinato luogo di ritrovo, tant'è che egli vi aveva sempre pagato il conto.

Orbene, le dichiarazioni dell'imputato non appaiono credibili, in verità è emerso nel corso della attività istruttoria svolta, come il MOKBEL in svariati contesti si sia attribuito la proprietà del ristorante di cui si discute, e, lo spaccato offerto, in particolare, dalle conversazioni intercettate, è indicativo di una effettiva riferibilità del locale all'imputato che, guarda caso, lo utilizzava anche come base logistica per gli incontri con i sodali.

Del resto, egli ha negato la paternità del ristorante, affermando di avere concesso prestiti personali al LA TORRE.

Orbene, tali dichiarazioni appaiono destituite di ogni fondamento, apparendo piuttosto un espediente utilizzato per celare la effettiva titolarità del bene, anche in considerazione della significativa entità della somma solo asseritamente prestata.

Tanto precisato, risulta, del pari, avvalorata la responsabilità in concorso dell' imputato LA TORRE Rosario che, nella sua veste di ristoratore, ha gestito il locale su precisa disposizione del MOKBEL, effettivo intestatario del bene.

Egli è stato certamente consapevole della riferibilità di detto bene all'imputato, sia in ragione della qualifica rivestita all'interno del locale, sia in forza della inequivoca destinazione personale che è stata strumentalmente impressa all'immobile.

Pertanto, deriva da tutte le argomentazioni svolte come MOKBEL Gennaro e LA TORRE Rosario debbano essere dichiarati responsabili del delitto di cui al capo 14) della rubrica.

Quanto al coinvolgimento della imputata RICCI Giorgia nel reato in esame, osserva il Tribunale come non siano emersi nel corso della istruttoria elementi certi ed univoci da cui desumere che la RICCI abbia condiviso e partecipato a siffatto reato- fine.

Appunto, deve osservarsi come né il portato della prova investigativa, né quello della prova dichiarativa, rappresentata dalle plurime dichiarazioni dei collaboratori e dei testimoni escussi, abbia saputo indicare contributi specifici ed individualizzanti da cui desumere una sua partecipazione al delitto in esame.

Anzi, deve osservarsi come il MOKBEL (nel corso della conversazione di cui al RIT 932/07 progressivo 1068) abbia giustificato l'acquisto del ristorante proprio per esigenze famigliari legate alla frequente assenza della moglie per ragioni lavorative, circostanza che induce a ritenere ancor più provata, in via deduttiva, la esclusiva riferibilità dell'acquisto fittizio al predetto imputato.

Deriva dall'impianto accusatorio sopra analizzato e dalle ulteriori specifiche osservazioni svolte, la conseguente assoluzione della imputata RICCI Giorgia dai reati di cui al capo 14) con la relativa formula.

Relativamente al reato di cui al capo 16) della rubrica: l'appartamento in via Cortina D'Ampezzo n. 164 e l'appartamento in via Cortina D'Ampezzo n. 204

La presente imputazione poggia, in particolare, sugli esiti dell'attività investigativa, in merito alla quale riferiva il Cap. De Lellis.

Orbene, l'operante, dopo aver ricordato la figura di Paolo Prinzi, operatore finanziario in Svizzera chiamato a gestire numerosi conti bancari e società fiduciarie, riferiva delle numerose trasferte verificatesi a Lugano da parte di RICCI Giorgia, BRECCOLOTTI Luca e FANELLA Silvio che in più occasioni, con servizi di osservazione e pedinamento, erano stati visti in quel luogo.

In particolare, tali personaggi erano stati notati in svariate circostanze entrare presso la Banca Credinvest di Lugano, già Egobank, in cui il Di Girolamo era membro del CdA, nonché recarsi presso lo studio dei Prinzi, in via Lavizzari, n. 4.

Puntualizzava l'operante (le cui dichiarazioni debbono essere qui interamente richiamate) come nel predetto istituto bancario risultasse acceso il conto di MURRI Augusto, denominato "Willbarger", sul quale erano complessivamente pervenuti 11 milioni di euro dalla medesima Broker Management.

Infatti, abbiamo sopra precisato che la Broker aveva inviato alla Palm Enterprises Group la somma di 13 milioni 630 mila euro, nel periodo ricompreso fra il novembre 2005 ed il maggio 2006, tale società aveva, quindi, veicolato l'importo di 11 milioni 770 mila euro, unitamente alla Mirabel LLC autrice di un separato bonifico del minore importo di 1

milione 790 mila euro, alla Platon Inc. che, a sua volta, raccolte le richiamate somme, aveva trasferito un totale di 11 milioni di euro proprio al conto elvetico del Murri, conto che era stato interessato successivamente da una vera e propria esplosione di trasferimenti.

Tanto precisato, si è già detto come il teste ripercorresse i flussi che avevano interessato le società riferibili a RICCI Giorgia, ovvero la Made On Srl e la Builders Investimenti Immobiliari Srl.

Orbene, dal conto "Willbarger" erano state trasferite somme di denaro, per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro, in direzione della Statford Trade Invest SA e della Hopkins Invest Finance Ltd, le quali avevano veicolato, a loro volta, detti importi alla Glamorous UK Ltd ed alla Cram Invest LTD, società queste ultime rispettivamente controllanti della Builders e della Made On., le quali con tale denaro avevano provveduto ad acquistare una serie di immobili.

In particolare, la Builders era stata autrice dell'acquisto di un terreno più immobili a Sacrofano, mentre la Made On si era resa protagonista di svariati acquisti: gli immobili in via Campo Catini, 29 a Roma, in via Bevagna 15, sempre a Roma, in Vicolo Ponticello a Capranica -località Vallevoglia-, in Piazza Duomo, 9 a Sutri, in via Steccate 1, ad Antrodoco.

Inoltre, sempre la RICCI Giorgia era stata beneficiaria di un ulteriore importo di 4 milioni di euro che dal conto "Willbarger" avevano raggiunto direttamente il conto "Ermete" presso la Credinvest di Lugano, conto a lei certamente riferibile.

Aggiungeva il dichiarante come i flussi di denaro che avevano interessato detto conto si erano sostanziati in un importo di 100 mila

euro a favore del Di Girolamo per l'attività di consulenza prestata, nonché un secondo trasferimento di 2 milioni 900 mila euro in favore della Caroncast Inv. SA, sempre riferibile a RICCI Giorgia, ed, infine, un terzo bonifico di circa 1 milione di euro in favore della Grande Zeus Credinvest di Lugano che erano stati utilizzati per il pagamento a Ferraresi Pietro dei terreni a Sacrofano

La Caroncast Inv. SA, a sua volta, aveva destinato un bonifico di 1 milione 550 mila euro in favore del conto n. 492164/03 acceso presso la Corner Banca Overseas di Nassau (Bahamas) ed intestato alla Catel, società controllante al 100% della M2 Srl di RICCI Giorgia.

Quindi, si è sopra già precisato come dal conto della Catel, acceso presso la Corner Banca di Lugano, fosse partito nell'ottobre 2007 un bonifico di circa 1,5 milioni di euro che aveva raggiunto il conto della M2, acceso presso la Banca Popolare di Bergamo agenzia 119 di Roma, con causale "finanziamento della società".

Tale denaro era stato, quindi, utilizzato per l'acquisto di due appartamenti, il primo, del valore di 500 mila euro, ubicato in Viale Cortina d'Ampezzo 204 e destinato alla abitazione del Macori e della sua compagna, il secondo, del valore di 700 mila euro, ubicato in Viale Cortina D'Ampezzo 164 e destinato all'abitazione del MOKBEL e della stessa RICCI Giorgia.

In via ulteriore, riferiva, in merito al cosiddetto flusso elvetico, anche l'imputato di reato connesso, Di Girolamo Nicola Paolo, il quale confermava di essersi personalmente occupato di far confluire sulla Egobank, oggi Credinvest, circa 11-12 milioni di euro, importi provenienti dalle società del Murri e bonificati su un conto riconducibile

formalmente al medesimo Augusto Murri, ma rispettivamente riferibile *pro quota* al BRECCOLOTTI Luca, al FANELLA Silvio ed alla RICCI Giorgia.

Cosi veniva ricostruita questa prima forma di partecipazione della RICCI, dal momento che il denaro proveniente dalla Broker Management del Murri aveva raggiunto il conto "Willbarger" presso la Credinvest di Lugano, luogo in cui l'odierna imputata aveva evidenti interessi economici.

Non meraviglia, dunque, che proprio da questo ultimo conto corrente vi sia stata quella "esplosione" di trasferimenti monetari che hanno, tra l'altro, raggiunto le società della RICCI, segnatamente la Made On, la Builders Inv. Immobiliare e la M2 Srl, tutte persone giuridiche che hanno utilizzato i capitali ricevuti, per investimenti immobiliari, fra i quali si collocano l'acquisto dei due appartamenti in via Cortina d'Ampezzo di interesse esclusivo rispettivamente dei coniugi MOKBEL e del Macori.

Pertanto, non può assecondarsi la tesi difensiva, secondo la quale i capitali pervenuti sui conti delle società controllanti quelle della RICCI siano stati utilizzati inconsapevolmente per acquisti immobiliari, peraltro avvenuti, come si è sostenuto, in un settore di specifico interesse aziendale, dal momento, che a monte della filiera si trovano proprio quei conti personali, il "Willbarger" della Credinvest di Lugano e "l'Ermete", che hanno direttamente ricevuto denaro dalla Broker del Murri per poi dirottarlo, solo nella fase finale, alle società di proprietà della RICCI.

Non sfugge al Tribunale come detta complessiva ricostruzione del flusso finanziario consenta, perciò, di affermare la piena consapevolezza della

RICCI in ordine alla provenienza illecita dei capitali che sono stati impiegati negli acquisti dei due appartamenti, acquisti realizzati, appunto, mediante l'interposizione di società a lei certamente riferibili.

Analogamente tale destinazione del denaro dimostra, anche, il pieno coinvolgimento del MOKBEL nell'impiego di dette risorse, proprio perché utilizzate dalle società riferibili alla moglie, a lui legata da un certo rapporto di cooperazione organica, per l'acquisto dei due appartamenti, destinati, guarda caso, alla loro abitazione famigliare e a quella del loro fidato compartecipe Macori.

Appare, quindi, integrata la fattispecie di reato in esame, atteso che tali cespiti venivano fittiziamente intestati alla società M2 Srl con sede in Roma via del Giuba n. 9, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale nonché, come sopra si è già osservato, al fine di reimpiegare capitali di provenienza delittuosa.

Tanto precisato, risulta, del pari, avvalorata la responsabilità in concorso della imputata LA TORRE Maria Teresa che, assumendo la carica di amministratore della società M2, ha gestito, su precisa disposizione dei coniugi MOKBEL, i due appartamenti di cui si discute.

Ella è stata certamente consapevole della riferibilità di detti beni agli imputati, sia in ragione della carica apicale assunta all'interno della M2, sia in forza della inequivoca destinazione personale che è stata strumentalmente impressa ai due appartamenti.

Del resto, la Suprema Corte in questa materia ha formulato un principio fondamentale in relazione alla connotazione oggettiva del reato in esame, affermando che "*Il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, si*

distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. perchè mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell'altra si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata può integrare altri reati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39837 del 02/07/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257364).

Orbene, osserva il Collegio come tali argomentazioni siano del tutto condivisibili, dal momento che è indubbio (e ciò vale vale per tutte le analoghe ipotesi sopra descritte) che i diretti protagonisti della vicenda abbiano voluto occultare la effettiva disponibilità di beni acquisiti con uno scopo squisitamente elusivo delle misue di prevenzione, operando, peraltro, nelle presenti fattispecie (per quanto sopra compiutamente riferito) con la specifica ulteriore finalità di agevolare la commissione del diverso e distinto delitto punito dall'art. 648 *bis* c.p..

Dunque, è di tutta evidenza la duplice natura illecita delle odierne operazioni finanziarie, e ciò in stretta armonia con quanto indicato dal Giudice di Legittimità circa la plurima integrazione di reati nei casi in cui il denaro utilizzato per i trasferimenti fraudolenti si presenti anche di provenienza delittuosa.

Pertanto, deriva da tutte le argomentazioni svolte come MOKBEL Gennaro, RICCI Giorgia e LA TORRE Maria Teresa debbano essere dichiarati responsabili del delitto di cui al capo 16) della rubrica.

Quanto al trattamento sanzionatorio và preliminarmente osservato come lo stesso non potrà essere contenuto entro limiti prossimi ai minimi edittali, tenuto conto dell'eccezionale gravità dei fatti per cui è processo, del numero e qualità delle imputazioni, della pluralità dei soggetti coinvolti, dell'arco temporale lungo il quale si sono estrinsecate le condotte criminose e, non ultimo, della notevolissima entità dei danni cagionati.

Non v'è dubbio, peraltro, che deve essere operata una necessaria diversificazione fra le varie posizioni in ragione della diversità dei ruoli, dell'intensità del dolo e, dunque, del diverso grado di gravità delle condotte; il che non potrà non riverberare i propri effetti sul piano sia della quantificazione delle pene che su quello della concessione solo a taluni degli imputati delle attenuanti generiche, peraltro con giudizio di mera equivalenza rispetto alle contestate aggravanti

Tanto premesso e rilevato altresì che, quanto ai condannati per una pluralità di reati, deve riconoscersi il vincolo della continuazione degli stessi tenuto conto della medesimezza del disegno criminoso ispiratore delle pluralità delle condotte, si stima equo, valutati i criteri ex art. 133 c.p.p. determinare le pene nei seguenti termini:

1. Berriola Luca, in relazione ai capi 1) e 18), unificati ex art.81cpv c.p., anni sette di reclusione (pena base, per il più grave reato di cui al capo 1 anni quattro di reclusione, aumentata come sopra per la continuazione). L'imputato non appare meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della particolare pregnanza della gravità dei fatti commessi, trattandosi di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza e, dunque,

proprio di un rappresentante di quelle istituzioni che quelle attività criminose avrebbe dovuto contrastare e reprimere.

2. Breccolotti Luca, in relazione ai capi 1), 4) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., con esclusione del contestato ruolo di cui all'art. 416 co. 1 c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, anni sette di reclusione e € 14.000,00 di multa (pena base, ritenuto il più grave reato di cui al capo 11, anni cinque e € 12.000, aumentato di anni uno e mesi sei per ed € 1000,00 per il reato sub 1 ed ancora aumentato di mesi sei ed € 1000,00 per la residua imputazione sub 4).
3. Cherubini Giuseppe, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e con attenuanti generiche equivalenti, anni sei mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa (pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo 11, anni cinque di reclusione e € 12.000,00 di multa, aumentata come sopra per la continuazione;
4. Colosimo Paolo, in relazione ai capi 1), 25), 26) e 27), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, anni cinque mesi quattro di reclusione (pena base per il più grave reato sub 1, anni tre e mesi sei di reclusione, aumentata di anni uno per il capo 26, di mesi sei per il capo 27 e di mesi quattro per il capo 25);
5. Fanella Silvio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., anni nove di reclusione e € 13000,00 (tredicimila) di multa (pena base, per il più grave reato di cui al capo 11, anni sei di

reclusione ed € 13.000, di multa, aumentata di anni tre per il capo 1.);

6. Focarelli Carlo, in relazione ai capi 1) e 10), unificati ex art. 81cpv c.p., anni undici di reclusione (pena base, per il più grave reato sub 1, anni nove di reclusione; aumentato di anni due per il capo 10). Non appaiono concedibili le attenuanti generiche alla luce di tutto quanto già ampiamente in precedenza illustrato circa il fondamentale ruolo di artefice dell'architettura tecnico-economico-finanziarie della vicenda criminale in esame;
7. Fragomeli Francesco, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, anni sei e mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa (pena base per il più grave reato sub 11 anni cinque ed € 12.000,00 di multa, aumentata come sopra per la continuazione).
8. Gabriele Giovanni, in relazione al capo 26), anni tre mesi sei di reclusione e € 1500,00 (millecinquecento) di multa. Non appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei fatti e al ruolo chiave di costui quanto alle modalità di reperimento delle schede elettorali.
9. Gionta Aurelio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e con attenuanti generiche equivalenti, anni sei mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa (pena base per il più grave reato sub 11 anni cinque ed € 12.000,00 di multa, aumentata come sopra per la continuazione).
10. La Torre Maria Teresa, in relazione al capo 16), concesse le attenuanti generiche, anni due di reclusione.

11. La Torre Rosario, in relazione al capo 14), concesse le attenuanti generiche, anni uno mesi otto di reclusione.
12. Marotta Luigi, in relazione al capo 1), con attenuanti generiche equivalenti, anni tre di reclusione.
13. Micucci Massimo, in relazione ai capi 1) e 28) unificati ex art. 81cpv c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti, anni sei mesi sei reclusione e € 12.000,00 (dodicimila) di multa; (pena base per il più grave reato sub 11 anni cinque ed € 12.000,00 di multa, aumentata come sopra per la continuazione).
14. Mokbel Gennaro, in relazione ai capi 1, 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 25) 26), 27), unificati ex art. 81cpv c.p., anni quindici di reclusione e € 20.000,00 (ventimila) di multa (pena base, per il più grave reato di cui al capo 11, anni sette di reclusione; aumentata di anni tre per il reato sub 1; di anni uno per ciascuna delle imputazioni sub 18 e 26; di mesi quattro per ciascuna imputazione sub 12, 13 e 14; di mesi sei per ciascuna imputazione sub 16, 17, 25 e 27 ed € 10.000,00 di multa per il capo 11, aumentata di € 1000,00 per ciascuna delle rimanenti imputazioni). Non appaiono concedibili le attenuanti generiche alla luce di tutto quanto già ampiamente in precedenza illustrato circa l'acclarato ruolo di leader indiscusso dell'intero sodalizio criminoso.
15. Ricci Antonio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., con attenuanti generiche equivalenti, anni sei mesi sei di reclusione e € 12.000,00 (dodicimila) di multa (pena base per il più grave reato sub 11 anni cinque ed € 12.000,00 di multa, aumentata come sopra per la continuazione).

16. Ricci Giorgia, in relazione ai capi 1), 11), 16) e 18), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, anni otto di reclusione ed € 15.000,00 (quindicimila) di multa; (pena base, per il più grave reato di cui al capo 11, anni cinque ed € 12.000,00 aumentata di anni uno e € 1000,00 per ciascuna delle restanti imputazione).
17. Scoponi Riccardo, in relazione al capo 1) e con generiche equivalenti, quattro di reclusione;
18. Zito Bruno, in relazione al capo 1), alla pena di anni sei di reclusione. Non appaiono concedibili le attenuanti generiche alla luce della particolare gravità delle condotte in ragione del ruolo chiave rivestito nella vicenda processuale in esame dal suddetto prevenuto grazie alla cui attività si è reso di fatto possibile la realizzazione della frode carosello ai danni, tra gli altri, delle due primarie compagnie telefoniche poi coinvolte nel giudizio

La condanna importa il pagamento delle spese processuali e di custodia cautelari a carico degli imputati.

Conseguono ex lege le sanzioni accessorie indicate in parte dispositiva.

Può essere concesso il beneficio ex art. 62bis c.p.p. ai soli imputati La Torre Maria Teresa e La Torre Rosario, tenuto conto della condizione di incensuratezza dei predetti che autorizzano un giudizio prognostico favorevole.

Gli imputati, destinatari delle specifica richieste risarcitorie ad opera delle costituite parti civili, devono essere condannati al risarcimento, in favore delle predette, dei danni, di cui mai come in questa occasione

s'appalesa necessario demandare la quantificazione del danno al separato giudizio civile, ove, fra l'altro, potranno trovare ingresso quelle pretese di ristoro strettamente connesse a tutti quei fatti oggi dichiarati prescritti.

Diversamente, vanno liquidate le spese di costituzione e lite che si quantificano in € 15.000,00 (quindicimila).

Deve essere ovviamente disposta, ai sensi dell'art. 11 legge 146/06 la confisca di tutti beni degli imputati condannati, in giudiziale sequestro, dovendosi ancora una volta ribadire come l'esclusione della aggravante ad effetto speciale in relazione al reato associativo transnazionale non incida sulla applicazione della confisca obbligatoria anche per equivalente, prevista dall'art. 11 della stessa normativa proprio per i reati di cui al detto art. 3, dal momento che tale previsione normativa, viene ricondotta dalla Suprema Corte nell'ambito di quegli effetti *"a cascata" che "valgono a conferire al reato transnazionale uno specifico rilievo rispetto ad identica forma delittuosa priva di siffatta caratterizzazione".*

D'altra parte è appena il caso di rilevare come l'ammontare del valore complessivo di quanto in giudiziale sequestro risulti sensibilmente inferiore (come si ricava agevolmente dalle relazioni periodicamente redatte e trasmesse a questo Tribunale dai vari amministratori giudiziari, nonché dal coordinatore degli stessi) al profitto conseguito dall'associazione avuto riguardo anche al solo parametro di riferimento costituito dall'IVA evasa, quantificato in complessivi 360 milioni di euro.

Và per contro disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato Denaro Manlio dell'immobile sito a Cortina D'Ampezzo, del telefono cellulare e degli altri beni tutt'ora in sequestro.

La particolare complessità della motivazione ha richiesto l'indicazione di un termine di giorni 90 prorogato, su richiesta di questo Collegio, del doppio con decreto Presidenziale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p. dichiara Berriola Luca, Breccolotti Luca, Cherubini Giuseppe, Colosimo Paolo, Fanella Silvio, Focarelli Carlo, Fragomeli Francesco, Gabriele Giovanni, Gionta Aurelio, La Torre Maria Teresa, La Torre Rosario, Marotta Luigi, Micucci Massimo, Mokbel Gennaro, Ricci Antonio, Ricci Giorgia, Scoponi Riccardo, Zito Bruno, colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti e di seguito elencati, con esclusione limitatamente al solo capo 1), dell'aggravante di cui all'art. 4 legge 146/06 e, per l'effetto, condanna:

1. Berriola Luca, in relazione ai capi 1) e 18), unificati ex art.81cpv c.p. alla pena di anni sette di reclusione;
2. Breccolotti Luca, in relazione ai capi 1), 4) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., con esclusione del contestato ruolo di cui all'art. 416 co. 1 c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sette di reclusione e € 14.000,00 (quattordicimila) di multa;
3. Cherubini Giuseppe, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sei mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa;
4. Colosimo Paolo, in relazione ai capi 1), 25), 26) e 27), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione;
5. Fanella Silvio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., alla pena di anni nove di reclusione e € 13000,00 (tredicimila) di multa;
6. Focarelli Carlo, in relazione ai capi 1) e 10), unificati ex art. 81cpv c.p., alla pena di anni undici di reclusione;
7. Fragomeli Francesco, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa;

8. Gabriele Giovanni, in relazione al capo 26), alla pena di anni tre mesi sei di reclusione e € 1500,00 (millecinquecento) di multa;
9. Gionta Aurelio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p. e con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sei mesi sei di reclusione e € 12000,00 (dodicimila) di multa;
10. La Torre Maria Teresa, in relazione al capo 16), concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione;
11. La Torre Rosario, in relazione al capo 14), concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione;
12. Marotta Luigi, in relazione al capo 1), con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre di reclusione;
13. Micucci Massimo, in relazione ai capi 1) e 28) unificati ex art. 81cpv c.p., concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sei mesi sei reclusione e € 12.000,00 (dodicimila) di multa;
14. Mokbel Gennaro, in relazione ai capi 1, 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 25) 26), 27), unificati ex art. 81cpv c.p., alla pena di anni quindici di reclusione e € 20.000,00 (ventimila) di multa;
15. Ricci Antonio, in relazione ai capi 1) e 11), unificati ex art. 81cpv c.p., con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni sei mesi sei di reclusione e € 12.000,00 (dodicimila) di multa;
16. Ricci Giorgia, in relazione ai capi 1), 11), 16) e 18), unificati ex art. 81cpv c.p. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni otto di reclusione ed € 15.000,00 (quindicimila) di multa;
17. Scoponi Riccardo, in relazione al capo 1) e con generiche equivalenti, alla pena di anni quattro di reclusione;
18. Zito Bruno, in relazione al capo 1), alla pena di anni sei di reclusione

tutti al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p., dichiara Berriola Luca, Breccolotti Luca, Cherubini Giuseppe, Colosimo Paolo, Fanella Silvio, Focarelli Carlo, Fragomeli Francesco, Gionta Aurelio, Micucci Massimo, Mokbel Gennaro, Ricci Antonio, Ricci Giorgia, Zito Bruno interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena; dichiara Gabriele Giovanni, Marotta Luigi e Scoponi Riccardo interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque

Pena sospesa per i soli La Torre Rosario e La Torre Maria Teresa.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento, in favore delle parti civili costituite, dei danni patrimoniali e morali, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla refusione, in favore sempre delle suddette parti civili, delle spese di costituzione e lite quantificate in € 15.000,00 (quindicimila).

Visti gli artt. 157 c.p. e 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Focarelli Carlo, Scoponi Riccardo e Zito Bruno in ordine ai residui reati a loro rispettivamente ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve La Torre Maria Teresa, La Torre Rosario, Mokbel Gennaro e Ricci Giorgia dalle rimanenti imputazioni a loro ascritte, per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Catanzariti Antonio, Comito Massimo, Contin Roberto, Denaro Manlio, Mazzitelli Stefano, Rossetti Mario e Scaglia Silvio da tutti i reati ai medesimi ascritti, per non aver commesso il fatto quanto al capo 1) e perché il fatto non costituisce reato, in relazione ai rimanenti capi della rubrica.

Visto l'art.11 legge 146/06, ordina la confisca di tutti beni in giudiziale sequestro, riferibili ai summenzionati imputati condannati.

Dispone il dissequestro e la restituzione all'imputato Denaro Manlio dell'immobile sito a Cortina D'Ampezzo, del telefono cellulare e degli altri beni tutt'ora in sequestro.

Motivi riservati a giorni 90

Roma, 17 ottobre 2013

I Giudici est.

dott.ssa Eleonora Santolini

dott.ssa Alessandra Cuppone

Il Presidente est.

dott. Giuseppe Mezzofiore

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione I^ Penale
Depositato in Cancelleria
Roma, li - 4 AGO. 2014
IL CANCELLIERE C3
(Dr. Rocco MALLAMACI)

1806

INDICE

INTESTAZIONE SENTENZA p. 1-227

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 228-229

OPERAZIONE PHUNCARD 230-307
(rei. E. Santolini)

OPERAZIONE TRAFFICO TELEFONICO 307-400
(rei. E. Santolini)

POSIZIONE DIRIGENTI FASTWEB E T.I.S. 401-1030
(rei. A. Cuppone)
1) operazione "Phuncard"
2) operazione "Traffico Telefonico"
    a) Società Fastweb
    b)Società Telecom Italia Sparkle

FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI E RICICLAGGIO 1030-1303
(rei. E.Santolini)

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE 1303-1761
(rei. G. Mezzofiore)
    a) Colosimo Paolo e reati elettorali
    b) Berriola Luca e capo 18 di imputazione

I TRASFERIMENTI FRAUDOLENTI DI VALORE 1762-1797

(rel. E Santolini)

STATUIZIONI CIVILI E DETERMINAZIONE DELLE PENE 1798-1806